SENTENZE DELLA CORTE D'ASSISE STRAORDINARIA DI TREVISO (1945 - 1947)

Trascrizione delle sentenze a cura di Irene Bolzon e Federico Maistrello per ISTRESCO, grazie al finanziamento della Regione Veneto, L.R. 29/2010, con la supervisione della Sopraintendeva Archivistica per il Veneto

Legenda

A.M.G. = Allied Military Government (Governo Militare Alleato)
Art. / art.lo = articolo (del codice)
B.N. = Brigata Nera
BB.NN. = Brigate Nere
Btg. = Battaglione
C.A.S. = Corte di Assise Straordinaria
CC.RR. = Carabinieri Regi
C.P. = Codice Penale
C.P.M. = Codice Penale Militare (di pace)
C.P.M.G. = Codice Penale Militare di Guerra
C.P.P. = Codice di Procedura Penale
cpv. = capoverso
C.S. = Corte Suprema (Corte di Cassazione)
Decl. = declaratoria
D.L.L. = Decreto Legislativo Luogotenenziale
D.L.P. = Decreto Legislativo Presidenziale
D.P. = Decreto Presidenziale
f. = foglio
FF.AA.II. = Forze Armate Italiane
FF.AA.RR. = Forze Armate Repubblicane
Flack =FlugabwehrKanone (cannone contraereo germanico, indicava la contraerea tedesca)
G.I.l. = Gioventù Italiana del Littorio
G.N.R. = Guardia Nazionale Repubblicana
G.U.F. = Gruppo Universitario Fascista
Ill. = illeggibile
Irr. = irreperibile
Mil. = Militare
n.d.p. = non doversi procedere
O.N.B. = Opera Nazionale Balilla
ord. = ordinanza
O.T. = Organizzazione Todt
p.cpv. = primo capoverso
p.e. = per esempio
p. e u.p. = prima e ultima parte (detto di articolo del codice)
p.p. = previsto e punito / prima parte (a seconda del contesto)
P.F.R. = Partito Fascista Repubblicano
P.M. = Pubblico Ministero
P.N.F. = Partito Nazionale Fascista
P.Q.M. =Per Questi Motivi
P. S. = Pubblica Sicurezza
P.T.M. = Per Tali Motivi
R.S.I. = Repubblica Sociale Italiana
S.C. = Supremo Collegio (Corte di Cassazione)
u.p. = ultima parte (detto di articolo del codice)
u.s. = ultimo scorso

Le espressioni in latino e in lingua straniera sono indicate in corsivo.
Le parole riportate tra parentesi tonde sono scritte dal giudice
Qualsiasi espressione contenuta tra parentesi quadre consiste in un'indicazione o in una precisazione dei curatori della trascrizione.

Codice Penale Militare di Guerra.
Art. 51 = Il militare che commette un fatto diretto a favorire le operazioni militari del nemico, ovvero a nuocere altrimenti alle operazioni delle forze armate dello Stato italiano, è punito con la morte con degradazione.
Art. 54 = Il militare che, per favorire il nemico, tiene con esso intelligenze o corrispondenza, è punito con la morte con degradazione. Se le intelligenze o la corrispondenza non hanno prodotto danno, la pena può essere diminuita. Se trattasi di offerta di servizi al nemico, ancorché non accettata, la pena è della reclusione non inferiore a 15 anni.
Art. 58 = Nei luoghi del territorio dello Stato invasi od occupati dal nemico, chiunque favorisce i disegni politici del nemico sul territorio invaso od occupato, ovvero commette un fatto diretto a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano, è punito con la reclusione da 10 a 20 anni.

Sentenza n. 1/45 del 08.06.1945 - R.G.1/45 - R.G.P.M. 112.

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZO DR.GUERRAZZI Presidente
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
SEMBIANTE ALBERTO - Giudice Popolare
PIAZZA DR.LEONIDA - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:
CAPPELLIN Bruno [il giudice ha scritto erroneamente "Cappellini" invece di "Cappellin"; la svista fu sanata con apposita annotazione in sede di ricorso], di Giuseppe e di Gerardi Caterina, nato a Pasiano il 3.5.1915 ed ivi residente, arrestato il 28.4.1945;
MORELLO Firmino, detto "Tarzan", di Giovanni e di Cappelletto Vittoria, nato a San Biagio di Callalta il 27.6.1920 e residente a Cavrie;
PIZZOLATO Aristea in Giarda, fu Aristide e di Romani Eleonora, nata il 10.7.1910 a Treviso e ivi residente;
GIARDA Giannino di Giuseppe e fu Gobbato Ermelinda, nato a Volpago il 22.6.1896 e residente a Treviso;
DA RE Maria, fu Giuseppe e di Borsatti Elena, nata a Ploesti (Romania) il 30.1.1919 e residente a Vittorio Veneto;
Cappellin arrestato 28.4.1945, tutti detenuti, presenti;
Imputati
1) Il Cappellin Bruno: di collaborazione col tedesco invasore e di distinti omicidi aggravati, per avere in Treviso e dintorni, posteriormente all'8 settembre 1943, nella sua qualità di Vice Comandante della Brigata Nera "Cavallin", promosso, diretto ed eseguito operazioni di rastrellamento, con cattura di numerosi patrioti che, dopo sevizie e torture, furono soppressi.
Delitti p. e p. dall'art.1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 in relazione all'art. 5 del D.L.L. 27.7.1944 n. 159 e agli artt. 51, 54 e 58 C.P.M.G.
2) Morello Firmino:
a) di concorso negli stessi crimini per avere, in uno con altri, partecipato a rastrellamenti e operato le sevizie di cui sopra, cagionando decessi;
b) inoltre di rapina aggravata continuata, per avere il 1° dicembre 1944, e in epoca prossima, in correità con altri, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, sottratto in Breda di Piave, in danno di Marcassa Pasquale e di altri, generi ed oggetti vari, con l'aggravante dell'arma e del tempo (art.110 / 628 1°cpv. C.P.).
3) La Giarda Pizzolato Aristea: di concorso a quanto a Cappellin e Morello ascritto, per avere, quale componente di Brigata Nera, partecipato a rastrellamenti e cooperato materialmente alle torture inflitte a prigionieri.
4) Il Giarda Giannino: di concorso in quanto sopra, per avere, quale componente la Brigata Nera, partecipato a rastrellamenti e operazioni similari. Membro della C.D.
5) La Da Re Maria: del reato di cui all'art.1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142, per avere, quale ausiliaria della Brigata Nera "Cavallin", collaborato con il tedesco invasore posteriormente all'8.9.1943.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il Pubblico Ministero, gli imputati e la difesa, si osserva:
In fatto.
Cappellin Bruno, Morello Firmino, Pizzolato Aristea in Giarda, Giarda Giannino e Da Re Maria, venivano portati a giudizio di questa Corte per rispondere di concorso fra loro nell'economia degli articoli 1 D.L.L. 11.4.45 n. 142, 5 D.L.L. 27.7.44 n. 159, e art.li 51, 54, 58 C.P.M.G.; mentre alla Da Re Maria, sempre nell'economia degli stessi articoli, si faceva il limitato carico di aver collaborato con il tedesco invasore come ausiliaria della Brigata Nera "Cavallin".
All'inizio del dibattimento, accogliendo una preliminare richiesta del Pubblico Ministero, la Corte ordinava la separazione del giudizio per quanto atteneva Cappellin Bruno, disponendo che si procedesse oltre nel dibattimento contro gli altri prevenuti.
La Difesa di Morello produceva un'attestazione figurante emessa dal Gruppo Gallo di Venezia del Partito Comunista Italiano, secondo la quale il Morello avrebbe lavorato, e collaborato, alle dipendenze di quel Gruppo, istando nel contempo perché la Corte, ad avallo del certificato stesso, disponesse conseguente e peculiare istruttoria. La Corte si riservava di provvedere a dibattimento ultimato, insieme con tutto il merito della causa.
Venivano pertanto, ai prevenuti rimasti presenti, contestati quei fatti, più o meno impropriamente detti di concorso, nel già stilato capo di imputazione, siccome fatti esclusivi, e alla cui precisazione ed alla cui qualità e quantità si rendeva già *prima facie*, allora, inafferente la presenza di Cappellin.
Giudizio e previsione *in limine* di tale specie trovava conferma di riprova a dibattimento celebrato.
Ciò premesso, osserva la Corte che gli acquisiti istruttori e dibattimentali, e perfino le dichiarazioni degli stessi prevenuti, hanno dato la più rassicurante certezza di come le Brigate Nere, emanazione del Partito Fascista Repubblicano, a sostegno di un governo illegittimo e a sostegno dell'invasore germanico, a sua volta sostenitore di un ribelle e illegittimo sedicente governo italiano, si rendessero in quel di Treviso tristemente famose in rastrellamenti contro patrioti, e sostenitori e ausiliatori in genere della libertà e dell'indipendenza della patria, feroci in azioni di massa ed individuali, alternanti azioni di vero e proprio combattimento, e con azioni di persecuzione individuale e con

procedimenti di inquisizioni poliziesche, a corredo delle quali si usavano brutali torture, altresì con una fitta rete di spionaggio: il tutto informato palesemente dall'intenzione specifica di favorire le operazioni militari del nemico (il tedesco) e di nuocere alle forze dello Stato italiano, comprese nel Regio Esercito e cobelligeranti contro i tedeschi, e comprese altresì nelle brigate dei patrioti, difendenti a loro volta il territorio sacro della Patria contro la nemica incursione.
E, non a caso, si disse più sopra di un'intenzione specifica e palese, e palese nella chiara e obiettiva sostanza delle azioni messe in essere da codeste Brigate Nere: per il che era di comune conoscenza, anche per i meno iniziati alla infelice vita di questi ultimi tempi (e altrettanta maggior conoscenza doveva esserlo ed era per chi faceva parte dei ranghi), che appartenere alle Brigate Nere, e tanto più giocando in esse un ruolo non secondario, significava intenzionalmente commettere fatti diretti in pro delle operazioni militari del nemico; significava partecipare ad un'opera di cospicua collaborazione anche militare del nemico stesso.
Sotto la divisa delle Brigate Nere operarono il Morello e i due coniugi Giarda, nel clima di cui sopra, [ma di ciò non resta] alcuna traccia salvo gli episodi diversi di cui furono *dramatis personae*, e salvo l'inquadratura giuridica in diversa casella di sanzione per quello che si attiene al Giannino Giarda.
In diritto.
Passando agli specifici episodi, la Corte ritiene.
Che il Morello Firmino, appartenente per un certo periodo alle Brigate Nere (vedi deposizioni Martina, Durante ecc.), ne era uno degli elementi più attivi e più violenti, partecipatore a quelle azioni di rastrellamento condotte con metodo, ma con metodo inumano, tanto giovevoli e indirettamente e direttamente alle operazioni militari del nemico; battitore bestiale dei catturati, come risulta dalle predette testimonianze dirette e da quella del Padre Giovanni Martini che ebbe a richiamare il Morello alla moderazione., avuto sentore della sua condotta pessima nei riguardi dei prigionieri (patrioti e antifascisti).
Partitamente il teste Durante Fortunato ha dato conferma nella solennità del dibattimento, e nei richiami del Presidente alla sua coscienza, come arrestato a Monigo, fosse stato sottoposto a tortura per estorcergli il nome del Segretario di Zona del Comitato di Liberazione Nazionale. Fu picchiato a sangue, presente il Morello Firmino, che anche lo percosse con un copertone di bicicletta e gli sparò un colpo di rivoltella vicino al capo, sì da bruciargli i capelli.
Si aggiunga come il Morello fosse e sia considerato dai patrioti una spia e un traditore ai loro danni, avendo già preso parte in brigate partigiane, non gradito in alcun tempo a esse per opere che ne screditavano il buon nome, e rivelanti la capacità a delinquere in genere e in specie dello stesso Morello.
Peculiarmente la patriota Guizzo Noris, detta "Carmen" ha potuto riferire come il Morello la fece arrestare, e incitava le cosiddette autorità di allora a perseguitarla. Che il Morello era in fama di seviziatore, ed era stato seviziatore, come essa aveva appreso dai suoi compagni di cella. Che il Morello era stato un traditore e aveva cercato di tenerla in prigione il più a lungo possibile, avvertendo com'essa potesse fare preziose confidenze.
Più testi concordano nell'opera di tortura e di tradimento.
Il teste Rosolin Costante assume, a riassunzione di fatti specifici elencati, come il Morello, provocatore di persecuzioni e rastrellamenti contro l'organizzazione partigiana del teste, e contro lo stesso teste, non fu contento finché non lo ebbe fatto arrestare, e pur non riuscendo nell'intento esso Morello aveva fatto in modo che esso teste fosse fucilato a Mestre.
Tutto questo insieme di acquisiti, per tacere di molteplici altri episodi, conferma la Corte nel convincimento che il Morello compì fatti diretti a giovare alle operazioni del nemico, siccome si legge nel testo dell'art. 51 del C.P.M.G., oltre che con la coscienza di favorire il nemico, con la peculiare specifica intenzione di favorirne le operazioni militari: fatti di collaborazione in grado quanto mai cospicuo integranti gli estremi tutti, cioè obiettivi e subiettivi, di cui all'art.lo 51 ridetto.
Provati attraverso la deposizione del leso sono anche i fatti addebitati al Morello nell'economia di una rapina aggravata. Ma opina la Corte che anche l'insieme sia obiettivo che subiettivo di questo capo di accusa debba rannodarsi, e inquadrarsi, nel complesso, nella congerie delle azioni individuate nel profilo dell'art. 51 C.P.M.G. ridetto e debba considerarsi episodio e fatto nel compendio dell'articolo di sanzione più volte cennato. Il Morello, e sia detto a escludere qualsiasi dirimente e attenuante prospettata a sua Difesa, ha voluto tentare di minimizzare sia dal punto di vista obiettivo che subiettivo l'opera sua nefasta. Circa a questo minimizzare è smentito da ogni carta processuale e peculiarmente dai testimoni su segnati.
Assume di aver fatto qualche buona azione a favore dei patrioti ma è smentito nella contenenza di queste buone azioni asserite, e dalla congerie di fatti contrari e dalla voce dei testimoni. Vuole insinuare che entrò nelle Brigate Nere per salvare il padre, arrestato dalle autorità nazifasciste, prospettando questo suo passaggio sotto la specie di un quasi stato di necessità.
A parte della niuna rassicurante prova di quanto afferma circa la sua intenzione, basti considerare contro di lui quanto hanno detto i patrioti circa il suo contegno sostanziale e formale di traditore; e che se, dato e non concesso, egli si fosse determinato a entrare nelle Brigate Nere per salvare il padre, egli si smentisce coi fatti messi in essere e con l'opera sua: dacché, a prescindere d'altro, se di contraggenio e per quel motivo vi fosse entrato, non era davvero coerente né necessario che egli compisse con tanto deprecabile zelo le gesta di cui si rese inequivocabile eroe.
Né, data la qualità e la natura dei fatti di cui è convinto, macroscopici reati nella comune conoscenza, può scusare o attenuare la sua responsabilità per asserti ordini avuti, anche conforme la legge militare, e nella economia gerarchica delle Brigate Nere di cui si fece discorso.
Né maggior peso può darsi a quel documento proveniente dal P.C.I., di cui si fece cenno più sopra. Esso non distrugge i fatti di gravità eccezionale suddetti, né può attenuare la sanzione di cui va colpito. Né occorre in proposito alcuna

istruttoria, anche ammesso per autentico il certificato del Gruppo Comunista di Venezia, di fronte ai precedenti suddetti del Morello, e tanto rivelatori: apparisce alla Corte non la certificazione di un ravvedimento operoso o un fatto lumeggiatore a pro della figura del Morello, ma uno degli espedienti serotini preordinato ai fini di salvare in certo qual modo per ogni evenienza la sua posizione in futuro, se pure non fu un tentativo di pescare nel torbido, il che, dato il passato del Morello quale è dipinto dai patrioti, può far anche legittimamente congetturare.
Ritenuto responsabile del delitto di cui all'art.lo 51 C.P.M.G. e nelle sanzioni dello stesso, il Morello deve essere condannato alla pena di morte mediante fucilazione nella schiena.

Per quello che concerne la Pizzolato Aristea in Giarda, osserva la Corte come essa facesse parte delle Brigate Nere di Treviso, e assumesse nelle stesse, abbenché donna, un ruolo primario di animatrice, e di primaria esecuzione al tempo stesso, nella collaborazione col tedesco invasore, e sia in operazioni di carattere più squisitamente militare, come rastrellamenti, sia in altre di carattere per così dire inquisitorio ai danni dei patrioti che combattevano il tedesco, ostentando in pubblico la divisa e l'equipaggiamento di componente la Brigata Nera.
Nonostante le di lei negazioni, la Corte deve credere a testimoni imparziali e sereni, che depongono contro di lei circa la sua specifica e cospicua collaborazione, e a testimoni che per essere più passionati, non per questo possono accusarsi di mentire. Orbene, dalle deposizioni di tutti costoro si rileva in modo inequivoco non solo che la Pizzolato prese parte ai rastrellamenti, e più volte, ma che assisté, e non semplice teste passiva, a inquisizioni torturatrici di patrioti, prestandosi con zelo a operare anche una perquisizione personale che si potrebbe dire ardita e troppo minuziosa su di una ragazza, e soprattutto incitando i torturatori a inquisire e torturare i disgraziati patrioti, non rifuggendo dall'esprimere parere e consiglio ad un'autorità fascista (episodio Durante) di far sparire, sopprimere, un patriota prigioniero assai malmenato, del quale i reliquati della tortura, se visti, avrebbero potuto fare scandalo contro i fascisti.
Compì pertanto anch'essa col dolo generico e specifico su cennato i fatti colpiti dalla sanzione dell'art.lo 51 C.P.M.G.: fatti di collaborazione, come si accennò, cospicua diretti in modo particolare a giovare al nemico e favorirlo in operazioni militari.
Il che non è superato dal tenore di qualche deposto che afferma che si sarebbe prestata a salvare da iatture qualcuno colpito da persecuzioni nazifasciste; nel che la Corte trova solo gli estremi per l'applicazione di quelle generiche attenuanti di cui all'art.7 D.L.L. 27 luglio 1944 n.159.
La Corte, convinta della responsabilità della Pizzolato in ordine all'art.lo 51 C.P.M.G., concedendo attenuanti generiche [ritiene che] la pena sia da fissarsi in 30 anni di reclusione.

Diversa è la posizione, e cioè molto meno grave, del Giarda Giannino.
E' incontestabile, su deposto di testimoni acquisiti, che egli prendesse parte a rastrellamenti. Ma giova ritenere, passando al minuto esame critico delle testimonianze ridette, che nonostante le vanterie di cui il Giarda si rese soggetto, le operazioni cui prese parte debbano essere state delle meno decisive e pericolose, e d'altra parte, nonostante la sua conclamata appartenenza alle Brigate Nere e della specie di quelle di Treviso, e tenuti presenti i motivi espressi per coonestare la sua iscrizione al Partito Fascista Repubblicano, deve ritenersi non solo una collaborazione meno cospicua, ma altresì che mancasse nel Giarda l'intenzione specifica di commettere fatti diretti a favorire le operazioni militari del nemico. E' da opinarsi, per contro, che il Giarda, in territorio invaso, abbia piuttosto preveduto e voluto favorire i disegni politici del nemico, e commesso fatti, con coscienza e volontà generica e specifica di commetterli; e cioè con quei rastrellamenti (operazioni che obiettivamente, in genere, sarebbero state militari) improntati però, nella sua intenzione, a menomare soltanto la fedeltà dei cittadini verso lo Stato.
Nel suo passato, nella sua personalità, nei suoi motivi esibiti a delinquere, opina la Corte che concorrano generiche attenuanti. Il Giarda deve quindi esser punito ai sensi dell'art.lo 51 C.P.M.G. e, dati gli elementi ridetti, con il minimo della pena, oltre alla riduzione di 1/6 della stessa per generiche attenuanti (10 anni meno 1/6); a ciò devono aggiungersi le conseguenze di legge.

La Da Re Maria era un'ausiliaria, tuttavia è risultato che non era ausiliaria delle Brigate Nere sebbene della Guardia Repubblicana. Non vuolsi stabilire che il fatto di essere ausiliaria in sé e per sé non possa costituire un fatto di collaborazione: anzi in linea di massima deve ritenersi il contrario. Ma passando all'esame di quanto in particolare avrebbe posto in essere la Da Re in tale qualità da lei accettata (sia pure per non perdere un precedente impiego), si acquisisce come elemento contrario o quanto meno elemento che affievolisce la predetta pena, l'opera in effetti sostanzialmente negativa della Da Re. Per il che opina la Corte che debba essere assolta per insufficienza di prove.

P.Q.M.

dichiara Morello Firmino colpevole del delitto di cui all'art.lo 1 D.L.L. 22 aprile 1945, 5 D.L.L. 27 luglio 1944, 51 C.P.M.G.;
Pizzolato Aristea in Giarda, colpevole del pari del delitto di cui sopra, con la concorrenza di generiche attenuanti ai sensi del codice penale 1889;
Giarda Giannino, colpevole del delitto di cui all'art.lo 1 D.L.L. 22 aprile 1945, 5 D.L.L. 27 luglio 1944, 58 C.P.M.G., così modificata la rubrica, con la concorrenza di generiche attenuanti ai sensi del Codice Penale 1889.

Visti e applicati gli art.li 1 D.L.L. 22 aprile 1945, 5 D.L.L. 27 luglio 1944, 27 / 32 / 51 e 58 C.P.M.G., 483 / 488 C.P.P.

condanna.
Morello Firmino alla pena di morte mediante fucilazione nella schiena;
Pizzolato Aristea in Giarda alla pena di anni 30 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ordinando la sua sottoposizione alla libertà vigilata e ad ogni altra conseguenza di legge;
Giarda Giannino alla pena della reclusione per anni 8, mesi 5 e giorni 24, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e ad ogni altra conseguenza di legge;
condanna Pizzolato Aristea e Giarda Giannino in solido alle spese del giudizio.
Ordina che la sentenza per estratto sia affissa in Treviso e Cavrie, ai sensi dell'art.479 C.P.P.
Assolve
Da Re Maria dall'imputazione ascrittale per insufficienza di prove, e ne ordina la scarcerazione se non ritenuta per altra causa.
Treviso, 8/6/1945
Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 12.6.1945
Il 9.6.1945 il Morello ricorse.
Il 20.6.1945 gli atti Corte Cassazione Milano, tramite il Comando Alleato.
La Corte Suprema di Cassazione con sentenza del 2 luglio 1945 dichiara inammissibile il ricorso del Morello.
23.8.1945, quattro estratti per l'esecuzione della sentenza e per l'affissione, come nella stessa indicato.
Il 27.8.1945 sentenza eseguita per Morello Firmino.
Con ordinanza 15.7.1946 la Corte di Assise dichiara amnistiato il reato ascritto a Giarda Giannino.
Con ordinanza 28 marzo 1947 la Corte Suprema dichiara estinto per amnistia il reato ascritto alla Pizzolato Aristea in Giarda e ne ordina la scarcerazione.
Con ordinanza 25.6.1947 confiscati i beni del Cappellin Bruno.

Sentenza n. 2/45 del 09.06.1945 -R.G.2/45 - R.G.P.M. 1/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte d'Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO, Presidente
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
DAL ZILIO ITALO - Giudice Popolare
SEMBIANTE ALBERTO - Giudice Popolare
ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

MIGOTTI Vincenzo, fu Gio Batta e fu Beazzi Irma, nato il 15.1.1901 a Udine e residente a Nervesa della Battaglia;
METILLI Gino di Metodio e di Berretta Eva, nato l'1.7.1923 a Deruta (Perugia), ivi residente;
MIGOTTI Glauco, di Vincenzo e di Candiotto Lavinia, nato il 30.3.1928 a Treviso, ivi residente;
FABBIAN Tullio, di Angelo e di Bordignon Caterina, nato a S. Marco di Resana, residente a Castelfranco Veneto;
CECCATO Afra, fu Andrea e di Favaro Annunziata, nata l'11.12.1927 a Loria, ivi residente;
CANIL Rina, fu Fioravante e fu Battistella Esterina, nata il 4.5.1927 a Loria, ivi residente;
CANIL Giovanni, fu Fioravante e fu Battistella Esterina, nato il 16.10.1924 a Loria, ivi residente;
DINALI Ilario, di Ottavio e di Rampin Elvira, nato il 6.7.1926 a Padova, ivi residente.
Tutti detenuti, presenti.

Imputati:
Il primo: del delitto di cui agli art. 51 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 in relazione all'art.5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159, per avere quale comandante di un reparto di Brigate Nere e, fra l'altro, emettendo ordine di bruciare il paese di Castelcucco d'Asolo e procedendo all'arresto, al martirio e alla soppressione di quattro patrioti di Loria, collaborato col tedesco invasore, commettendo così fatti diretti a nuocere alle operazioni delle Forze Armate dello Stato Italiano e a favorire le operazioni militari nemiche.
IL 2°, il 3°, il 4° e l'8°: del delitto p. e p. dagli art. 51 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 in relazione all'art. 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159, per avere, quali componenti delle Brigate Nere di Treviso e di Asolo e partecipando alle azioni e alla vita del reparto, procedendo fra l'altro all'arresto di quattro patrioti di Loria, collaborato con il tedesco invasore, commettendo così fatti diretti a nuocere alle operazioni delle Forze Armate dello Stato Italiano, e a favorire le operazioni militari del nemico.
Il 5°, il 6° e il 7°: del delitto p. p. dagli art. 110 C.P. e 58 C.P.M.G. in relazione alle leggi precisate, per avere denunziato i quattro patrioti di Loria che furono uccisi dalle Brigate Nere, commettendo così un fatto diretto a favorire il nemico ed a nuocere alle operazioni della Forze Armate Italiane.
In Treviso, Asolo e Provincia in epoca posteriore all'8 settembre 1943.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., gli imputati e la Difesa, si osserva.
In fatto.
I suddetti prevenuti venivano tratti in arresto e denunciati alla competente autorità sotto l'accusa:
di avere il Migotti Vincenzo, il Metilli Gino, il Migotti Glauco, il Fabbian Tullio e il Dinali Ilario appartenuto alle Brigate Nere di questa provincia di Treviso, e ivi operanti, nelle quali Brigate Nere il Migotti Vincenzo avrebbe avuto ruolo di capo, e di avere compiuto efferatezze, torture, martirizzazioni a danno di patrioti, delazioni e arresti che culminavano con la soppressione, coll'omicidio di 4 patrioti di Loria;
mentre ai due Canil ed alla Ceccato Afra si faceva carico di aver denunziato i patrioti suddetti alle Brigate Nere, per la quale denunzia essi sarebbero stati catturati, seviziati e poscia uccisi.
La praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio a giudizio avanti questa Corte del Migotti Vincenzo, del Metilli Glauco, del Migotti Claudio, del Fabbian Tullio, della Caccato Afra, della Canil Rina e del Canil Giovanni, per rispondere delle imputazioni in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali, il Collegio osserva.
Che è emerso, per l'unanime voce dei molti e qualificati testimoni assunti in processura, e per talune ammissioni degli stessi prevenuti, come le Brigate Nere, istituite a sostegno dell'illegittimo governo della cosiddetta Repubblica Sociale Italiana, governo e regime che erano nel contempo sostenitori e coadiutori dell'esercito germanico invasore, esplicassero la loro opera, talora congiuntamente talora separatamente, nei riguardi delle truppe germaniche, talora in vere e proprie azioni di guerra in pro del nemico, sempre conforme la loro preordinazione, anche al di fuori dell'ambito di vere e proprie azioni di guerra guerreggiata, oggettivamente e subiettivamente improntata all'inseparato scopo di favorire le armate tedesche, eliminando per quanto stava in loro la resistenza armata e non armata, attiva e passiva, palese e occulta, dei partigiani e di quanti intendevano ostacolare le operazioni militari dell'invasore e affrettare il giorno della sospirata liberazione.
Deve altrettanto ritenersi per incontroverso, atteso il materiale raccolto in procedimento, come la collaborazione delle Brigate Nere in discorso col nemico, estrinsecata in più fatti diretti e voluti, si rivelasse quanto mai giovevole all'esercito germanico, e nociva sia alle forze del Regio Esercito Italiano, sia degli Eserciti Alleati, sia delle Brigate dei

patrioti, da considerarsi, nel loro agire, difensori della Patria e soldati della Patria. Mentre altrettanto per incontroverso, sul fondamento del materiale su menzionato, deve ritenersi che le Brigate Nere in quel di Treviso siansi particolarmente distinte in uno zelo, da qualificarsi feroce, contro i disgraziati oggetto della loro persecuzione: e che era notorio e di ragion comune, e così per di più era nella coscienza e nella volontà di coloro che facevano parte dei ranghi di queste tristi unità, che appartenere a queste unità medesime significasse rendersi (salvo qualche particolare caso discriminabile specie per peculiari soggettivi moventi) collaboratore intenzionalmente, e in modo specifico, con il nemico ai nostri danni belligerante. Più precisamente va notato come di cospicuo aiuto al nemico ridetto fossero i cosiddetti rastrellamenti, distruzioni, incendi di interi villaggi, o operati o anche semplicemente minacciati, e altresì la cattura, cui si giungeva attraverso delazioni estorte fra i tormenti, e l'intimidazione della tortura, degli elementi più audaci, intelligenti e più fattivi del movimento della patriottica resistenza.
In questo clima, in queste contingenze, e nel profilo delle considerazioni su espresse deve valutarsi quanto è addebitato agli attuali prevenuti.
Passando alle particolari responsabilità delle *dramatis personae* di questa processura, osserva la Corte nei riguardi del Migotti Vincenzo.
Confessa costui, fascista dal 1922, partecipante alla Marcia su Roma, squadrista e poscia reiscritto al Partito Fascista Repubblicano, di aver appartenuto alle Brigate Nere e di avere in esse avuto qualità effettive di comando, nella XX Brigata Nera "Cavallin", pel distaccamento di Asolo, e di aver minacciato con un bando (che è allegato agli atti) il paese di Castelcucco di arsione se si fosse ripetuto che contro i suoi militi si fosse sparato.
Affiora dalle deposizioni testimoniali, alcune delle quali rese da degni sacerdoti cattolici, contro i quali non è facile congetturare il sospetto della passione di parte, obliteratrice di verità, come il Migotti Vincenzo, nella sua qualità su ricordata di capo e nell'esplicazione delle sue disgraziate mansioni, si dimostrasse zelante e zelatore inumano e temuto, sordo a qualsiasi appello alla più comune misericordia.
Del resto, a parte di quanto a ciò relativo è emerso da testimonianze dirette, e dall'assunta e non invidiabile fama goduta, il Migotti è lumeggiato sia dal punto di vista obiettivo che subiettivo nella sua opera, da quanto concerne l'episodio dei quattro patrioti di Loria da lui fatti catturare e su suo ordine imprigionati e torturati nell'ormai tristemente famoso collegio Pio X, donde i patrioti venivano poscia tratti fuori e alla chetichella soppressi.
Narrano don Giuseppe Menegon, don Marco Facchinello e il sindaco di Loria Zandonà Giovanni, come al comando del Migotti Vincenzo, in Loria, presso la casa Costa fossero stati catturati i patrioti Lazzari Carlo, Costa Giovanni, Costa Sisto e Porcellato Agostino. Che il Migotti presenziò alle brutali bastonature dei predetti patrioti e che il Costa Silvio era talmente stato malmenato da riportare la quasi totale enucleazione di un occhio. Che don Marco Facchinello, chiamato in quel frangente in casa Costa perché il Sisto pareva versare in pericolo di vita in seguito a percosse ricevute, rinveniva il Costa ridetto nella stalla, seduto con le mani legate dietro la sedia e con il viso grondante sangue, trovando esso sacerdote - in mezzo ai suddetti dei componenti della Brigata che aveva operato la cattura - difficoltà a esercitare il suo ministero.
Che potevano accertare come il Migotti Vincenzo avesse preso parte di testimone che lasciava fare delle bestiali percosse contro i catturati. Altri testimoni presenti in quelle circostanze asseveravano (vedi ed esempio teste Castellan) che Migotti, capo della spedizione, picchiava ferocemente anche lui; mentre sia dalle particolari deposizioni di alcun testimone, sia dal paragone tra queste deposizioni e il costituto di alcuni dei prevenuti, affiora che si percuotesse oltre che per zelo, da qualificarsi malvagio, per avere notizie e delazioni.
La Costa Susanna assicurava poi come il Migotti avesse legato suo fratello e lo avesse percosso.
Deve ritenersi per incontrovertibile ancora che i quattro disgraziati furono inviati dal Migotti al Pio X, facendo poi la miserevole fine di cui sopra si fece cenno.
Particolarmente chiarificativo al riguardo è il [don Giuseppe] Menegon vice-parroco di Loria, il quale assume testualmente, coerente del resto al testimoniale tutto assunto e a ogni altro acquisito processuale, che i quattro patrioti condotti al Pio X erano stati successivamente massacrati e specificando che dopo il massacro era stato telefonato al Migotti verso mezzanotte con le precise parole: "Comandante, ai quattro di Loria abbiamo fatto fare il salto; attendeteci domattina in moto".
Deve aggiungersi che in ordine a questo episodio al Migotti fu in modo specifico attribuito di avere lui preveduto e voluto il massacro dei quattro, per così dire in modo diretto e principale: il che si appoggiava al particolare che il coimputato Dinali Ilario lo chiamava principalmente e direttamente responsabile nel suo interrogatorio di istruttoria (ritrattato poi all'udienza).
Che contrariamente al vero il Migotti a don Giuseppe Menegon aveva dichiarato che i quattro erano passati a disposizione delle SS tedesche; che la telefonata di cui sopra non sapeva come altrimenti spiegarsi. Sottoposto a stringenti contestazioni il Migotti non ha però deflettuto dal suo modo di spiegare le cose: ha detto di aver proceduto all'arresto per ordini superiori di autorità fasciste e di aver curato l'invio dei catturati; ha detto di aver parlato di SS tedesche per non eludere la riservatezza dell'ordine; ha negato la consistenza della telefonata.
Si aggiunga che almeno l'iniziativa primigenia della cattura, e della successiva quadruplice uccisione, sarebbe stata esclusa per parte del Migotti Vincenzo da una peculiare testimonianza del dott. Martina, testa insospettabile nella specie.
Ma né questa testimonianza, né le negazioni del Migotti escludono per la Corte la consapevolezza nell'imputato della somma probabilità almeno della tristissima fine cui avviava i disgraziati prigionieri. E poiché, ai fini del delitto per il quale si procede, importante come si vedrà la pena capitale, il delitto cioè di art.lo 51 C.P.M.G., l'episodio in discorso non cessa comunque nella sua apportatrice afferenza, e gravissima, nel quadro, nel contenuto dell'articolo stesso ("fatti

diretti a favorire le operazioni militari del nemico"): non è mestieri di ulteriori indagini e ulteriori considerazioni circa la sussistenza piena, o meno piena, di un concorso, o connivenza invece, in quel quadruplice omicidio, sufficiente essendo quanto accertato in modo inequivoco più sopra, a escludere ogni attenuazione di responsabilità. Anzi maggiormente oltre ogni possibile gravandola, per quel che concerneva la cattura e l'inquisizione, nel contenuto del ridetto art.lo 51 C.P.M.G.
Dal fin qui fissato, dalle dichiarazioni stesse, spesso avute per bocca del Migotti Vincenzo, non può revocarsi in dubbio che tutti i fatti assodati a di lui carico siano stati commessi con la coscienza e volontà generica di commetterli, non solo, ma ancora con la specifica intenzione, con il fine specifico, uno per uno, di dirigerli a favore delle operazioni del nemico, fatti commessi che, conforme questa intenzione, alle operazioni del nemico giovarono.
Perfetti sono quindi gli estremi tutti, sia generici che specifici, del delitto di cui all'art. 1 D.L.L. 24 aprile 1945; 5 D.L.L. 27 luglio 1944; 51 C.P.M.G.; si è di fronte a una collaborazione cospicua che non solo non può essere discriminata ma nemmeno attenuata.
Il Migotti vanamente fa presente di avere agito come militare, per ordini superiori. A parte l'illegittimità dell'autorità che avrebbe impartito gli ordini stessi, egli, anche nel riguardo di una gerarchia che, per avventura, fosse stata legittima, per principio di ragione comune, e per principio scritto nella legge, non poteva, non doveva eseguire manifesti reati, e così gravi reati nelle peculiari condizioni e termini di cui sopra; il che non gli rende possibile nemmeno un'attenuazione di sanzione per l'ordine eventualmente ricevuto.
Né il Migotti, data la qualità ed entità degli episodi che assommano il delitto, può, ad avviso della Corte, beneficiare di attenuanti di qualsiasi genere per la sua coerenza politica, per il suo passato militare, per le sue decorazioni, per le sue idealità, da cui si diceva animato nell'agire: elementi che avrebbero bene potuto essere tenuti presenti se il modo di comportarsi nel delitto e le prevedute e volute modalità del delitto non facessero rifuggire la Corte dall'applicarle.
E già fu detto, accennato più sopra, e lo si ripete, che ogni negativa, ogni spiegazione che volesse essere scusatoria del Migotti Vincenzo, è superata, contraddetta, da tutto il coerente acquisito per ritenuto.
Al Migotti, *in limine* al dibattimento, fu contestata una rapina aggravata per il numero delle persone e delle armi. In sostanza, il Migotti stesso non nega la sua contestuale presenza al fatto e l'asportazione di n. 22 paia di scarpe dalla Calzoleria [Micoleo?: il nome non è leggibile con sicurezza] nel territorio di questa provincia. Assume che furono distribuite in beneficenza. Anche questo episodio è fatto improntato a favorire il nemico, entra nel contorno di tutto quanto di soggettivo e di obiettivo fu ritenuto. E' compreso (e si tenga presente l'evidente fine di propaganda nel preteso soccorso a indigenti) nel contorno di un fatto volontario, specificatamente diretto e voluto, nell'economia del più volte ridetto art.lo 51 C.P.M.G. Né urge quindi approfondire indagini e considerazioni per fissare se esistessero o meno anche tutti gli estremi di punibilità di un delitto di rapina.
Convinto il Migotti Vincenzo del delitto punibile ai sensi dell'art.lo 51 C.P.M.G., senza alcuna attenuante, la pena irroganda è quella di morte mediante fucilazione nella schiena.

Al Dinali Ilario, componente delle Brigate Nere, si fa carico sia di aver partecipato alla vita e alle azioni di quel reparto, sia più specificatamente di aver preso parte all'arresto dei quattro partigiani di Loria di che sopra, nell'economia dell'art.lo 51 C.P.M.G. Egli nei suoi costituti non solo nega la sua appartenenza al Partito Fascista Repubblicano, e quindi alle Brigate Nere, ma dice anzi di essersi arruolato convinto di fare il proprio dovere (il che è positivamente elemento chiarificatore circa il dolo specifico richiesto dall'art. 51 C.P.M.G.).
E' facile il congetturare attraverso anche le sue dichiarazioni stesse come egli, pur essendo un gregario, prestasse un servizio assai fattivo in quei reparti conforme la loro direttiva istituzionale. Circa il fatto di Loria egli ammette di aver preso parte alla cattura dei disgraziati patrioti; ammette, parzialmente almeno, interrogatori e torture; ammette di aver fatto qualche violenza.
Ma quel che fece in effetti allora il Dinali lo si vede in modo palese attraverso la voce dei testimoni.
Il teste Castellan, fermato anche lui nell'occasione, vede il Dinali che picchia e butta a terra.
Il teste Cirillo vede il Dinali picchiare.
Il teste Romanello assume che il Dinali, in casa Costa, lo legò ad una sedia e poscia lo percosse.
La teste Costa Susanna dice che Dinale [sic] dette tante botte a suo fratello, picchiandolo a sangue", e Dinali medesimo picchiò anche lei.
Il teste Castellan Guerrino assume di essere stato prelevato da casa dal Dinali, e come il Dinali picchiasse il Costa; che il Dinali picchiava anche con una gomma e che i picchiamenti erano diretti a conoscere chi aveva ucciso tale Esterina.
E' molto probabile che nel contegno in genere del Dinali, ma soprattutto in questo comportamento suo nell'episodio di Loria, debba rintracciarsi la causa del fiero risentimento del pubblico contro di lui manifestato all'udienza odierna, in modo da far spendere ogni tatto ed energia a chi vegliava che il dibattimento non fosse turbato.
Come già si accennò riferendosi a quanto si riteneva circa il Migotti, sia la viva parte presa dal Dinali nei ranghi delle Brigate Nere, sia l'azione di Loria, come sopra fu disegnata, sono certo nella loro obiettività fatti diretti a favorire le operazioni del nemico, che si sostanziarono con la cattura dei patrioti e con i contorni di che sopra, in un vero e proprio aiuto al nemico, e di cospicua portata anche per le ulteriori conseguenze, fatti improntati da un'intenzione specifica quale si vuole per il più volte menzionato art.lo 51 C.P.M.G.
Deve quindi il Dinali sopportarne le sanzioni gravissime. Né alcuna discriminante o attenuante può per la Corte accordarsi al Dinali. La sua personalità rivelata, il suo feroce comportamento negli episodi ridetti, fanno esulare qualsiasi idea di attenuanti generiche o [illeggibile] specifiche. Non può parlarsi, visto quanto operò e data la sua iniziativa palese, di una forma attenuata di concorso, né può parlare di ubbidienza - essendosi in azioni delittuose tanto

macroscopiche - in una gerarchia anche, come si disse per il Migotti, malamente ritenuta per legittima. Non si può parlare di una particolare determinazione, istigazione verso di lui per parte del Migotti, capo della sua brigata, tale da far ipotizzare ragionevolmente un'attenuante qualsiasi. La Corte, infine, passa sopra anche la sua giovanile età per non concedere le generiche attenuanti. Convinto il Dinali del delitto di cui all'art.lo 51 C.P.M.G., e di una forma di collaborazione palese col nemico, deve condannarsi alla pena di morte mediante fucilazione nella schiena.

Diversa assai dalla posizione del Dinali è quella di Metilli Gino e di Migotti Glauco; diversissima quella di Fabbian Tullio.
Incontroverso, e incontrovertibile, si è che costoro appartenessero alla Brigata Nera di cui era comandante Migotti Vincenzo, e che parte prendessero alla cattura dei quattro patrioti.
Ma è da rilevarsi altresì per attestazione dei testimoni, anche se indotti dall'Accusa, che il ruolo per così dire generico da loro giocato fu scarso; mentre dai loro interrogatori, specie di udienza, la Corte si è formata il convincimento che sia per ciò che concerneva l'appartenenza alle Brigate Nere, sia per ciò che concerneva l'episodio di Loria, essi peculiarmente difettassero, e si potrebbe dire per eccezione, di una intenzione specifica nell'economia di fatti specifici diretti a giovare alle operazioni militari vere e proprie del nemico.
Essi piuttosto, e certamente - compreso il Migotti Glauco che nel suo esprimersi e comportarsi rivelò capacità di intendere e di volere - ebbero coscienza e volontà coerente di favorire i disegni politici del nemico in territorio occupato.
Ma è conclamato altresì che, nell'episodio di Loria, né il Metilli né il Migotti Glauco percossero; non solo, ma che concorsero nel fatto della cattura con altri (vedi carta 26 del fascicolo) - alla stessa stregua di ciò che fu l'opera loro nelle Brigate Nere - con un apporto di assai secondaria rilevanza. Mentre altresì numerosi testi conclamavano come il Metilli Gino si fosse adoperato in pro dei patrioti perseguitati mostrando operoso ravvedimento. E' incontroverso poi, come si accennò, che il Migotti Glauco è di età fra i 14 ed i 18 anni.
A favore di ambedue ritiene la Corte ritiene che concorrano pertanto generiche attenuanti ai sensi dell'art.lo 7 D.L.L. 27.7.1944. Dati i presupposti predetti, concorrono gli estremi dell'art.lo 58 C.P.M.G. e non quelli dell'art.lo 51 stesso Codice, e la pena si fissa nel minimo di anni 10 di reclusione, che si diminuisce di 1/6 per le attenuanti generiche, poi nei limiti di 1/3 e poi di un altro terzo, per le attenuanti comuni su segnate, residuandola in definitiva ad anni 4 di reclusione, e conseguenze di legge.

Circa il Fabbian, padre di otto figli, entrato nelle Brigate Nere per bisogno e perché disoccupato, semplice piantone nei locali delle stesse, escluso da ogni azione che tale potesse dirsi, è del parere la Corte che la prova che sortirebbe dalla sua formale appartenenza alle BB.NN., ed segnatamente la prova dell'elemento morale del delitto che gli veniva rubricato, sia rimasta assai affievolita, e di tanto affievolita da doversi pronunciare la di lui assoluzione per insufficienza di prove.

Quanto alla Canil Rina e al Canil Giovanni, obiettivamente parlando e genericamente considerando, stima la Corte che, nelle peculiari circostanze di tempo e luogo di che sopra, denunziare i patrioti rendendo così possibile la loro cattura, costituisse favore dei disegni politici del nemico in territorio invaso.
Che la Canil Rina e il Canil Giovanni denunziassero i quattro patrioti lo si rileva inequivocabilmente da quanto assunse Rina innanzi il Giudice inquirente - e cioè che, essendo stata la di lei madre, ritenuta spia, dai patrioti fucilata e anch'essa Rina legata al palo, disperata e sbigottita denunciava in effetti i patrioti in discorso – e dalle denunce pervenute contro il Canil Giovanni circa la stessa delazione, le quali trovano riscontro in un comportamento anteriore del Giovanni ai patrioti fortemente ostile, e nei conclamati contatti che egli avrebbe avuto con i nazifascisti.
Fatti che potevano essere già prima inclusi nell'economia dell'art.lo 58 C.P.M.G.
Devono quindi ritenersi coscienti e volontari autori di favoreggiamento dei disegni politici del nemico e deve applicarsi contro di loro la sanzione prevista dal ridetto art.lo 58 C.P.M.G.
E' del parere la Corte che a loro favore debbano essere applicate le attenuanti generiche di cui all'art. 7 D.L.L. 27 luglio 1944. Dato poi il momento e i precedenti della denunzia operata, dato che se i patrioti anche avessero, come è da presumersi, agito per legittima difesa della Patria uccidendo la madre loro, convinta per essi di spionaggio, non per questo non si trattava pur sempre della loro madre, e attraverso a una reazione della specie si inducevano evidentemente a delinquere. Opina quindi la Corte che possa a loro beneficio equitativamente applicarsi l'attenuante di cui al n.1 dell'art.lo 62 C.P., ripetendosi più esplicitamente ancora che l'applicazione di questa attenuante deve inquadrarsi in un senso squisitamente soggettivo, e niente deve menomare quanto di necessità di giustizia e di difesa della Patria i patrioti avessero operato.
Partendosi dal minimo della pena (anni 10) e applicandosi la diminuzione di 1/6 per le generiche attenuanti, e poscia altra diminuzione nel contenuto di un terzo per l'attenuante comune, la pena definitiva irroganda si conclude in anni 6 di reclusione, e conseguenze.
Quanto alla Ceccato Afra è incontrovertibile che prove di concorso con la Canil emergessero in istruttoria; ma devesi riconoscere che le risultanze dibattimentali, anche nel compendio dei testi a lei meno favorevoli, hanno di tanto affievolito dette prove che essa va assolta con formula dubitativa.

P.Q.M.

dichiara Migotti Vincenzo e Dinali Ilario colpevoli del delitto di cui agli art.li 1 D.L.L. 22 aprile 1945, 5 D.L.L. 27 luglio 1944, 51 C.P.M.G.;
dichiara Metilli Gino, Migotti Glauco, Canil Rina, Canil Giovanni, colpevoli di concorso nel delitto di cui all'art.lo 1 D.L.L. 22 aprile 1945, 5 D.L.L. 27 luglio 1944, 58 C.P.M.G.: con le generiche attenuanti per tutti, con quella di cui all'art.lo 62 n.6 C.P. e quella di cui all'art.lo 114 C.P. per Metilli, con la diminuente della minore età e dell'art. 114 C.P. per Migotti Glauco, con la diminuente di cui all'art.62 n.1 C.P. per Canil Rina e Canil Giovanni.
E visti e applicati gli art.li suddetti 483, 488 C.P.P., 325 C,m,P, di pace, 27 C.P.M.G.,
condanna:
Migotti Vincenzo e Dinali Ilario alla pena di morte mediante fucilazione nella schiena;
Metilli Gino alla reclusione per anni 4;
Migotti Glauco alla reclusione per anni 4;
Canil Rina alla reclusione per anni 6;
Canil Giovanni alla reclusione per anni 6;
Condanna il 3°, il 4°, il 5° e il 6° in solido alle spese di giudizio e ad ogni altra consequenziale.
Ordina che la sentenza sia affissa per estratto nei comuni di Treviso e di Riese.
Visto l'art. 499 C.P.P.
assolve:
Ceccato Afra e Fabbian Tullio dalle imputazioni loro ascritte, per insufficienza di prove, ordinandone la scarcerazione, se non detenuti per altra causa, compresi i motivi di polizia.

Treviso, 9 giugno 1945

Il Presidente Guerrazzi.
Il Cancelliere Casagrande.

Depositata 21.6.1945
Il 10.6.1945 Migotti e Dinali ricorsero.
20.6.45 atti Corte Cassazione Milano tramite Comando Alleato
12.7.1945 con telegramma 14,35 il Cancelliere della Suprema Corte comunica che l'8.7.45 è stato rigettato il ricorso di Migotti Vincenzo ed è stata annullata la sentenza per Dinali Flavio, rinviato alla Corte di Assise di Padova.
Con ordinanza 22.9.1947, la C.A.S. ordina la confisca di 1/10 dei beni rispettivamente di Canil Giovanni, Canil Rina e Migotti Glauco.
Con ordinanza 25.3.1947 la C.A.S. ordina la confisca di 1/10 dei beni di Metilli.
Con ordinanza 31.10.1947 la Suprema Corte, decidendo sull'ordinanza della C.A.S. di Treviso del 9.1.1947 che rigettava l'istanza di Migotti Vincenzo per l'applicazione dell'amnistia di cui al D.P. 22.6.1946 n.4 - a seguito di ricorso del predetto - rigetta il ricorso in questione.
La Suprema Corte, con sentenza in data 19.11.1947, su istanza dell'interessato, ammetteva la revisione del processo di Migotti Vincenzo, rinviando gli atti per un nuovo giudizio alla C.A. di Perugia.

Sentenza n. 3/45 del 12.06.1945 - R.G. 4/45 - R.G.P.M. 124/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
BONALDO ANTONIO - Giudice Popolare
SARTORELLO ALDO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
CASTELLETTO Giuseppe, fu Guglielmo e fu Fumagalli Francesca, nato a Treviso il 25.12.1892 ed ivi residente, detenuto, presente.
Imputato del delitto di cui agli artt. 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 in relazione all'art. 5 D.L.L. 27.7.1944 n.159 per avere, in Treviso, dall'8.9.1943 e sino alla Liberazione, nell'esercizio delle funzioni di Capo Ufficio Anagrafe del Comune favorito i disegni politici del nemico col rilasciare elenchi di giovani al Comando tedesco e ai Comandi e Uffici fascisti, col fare propaganda di adesione al P.F.R. e alla Forze Armate repubblicane, commettendo così fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M. e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Il Castelletto Giuseppe, impiegato nell'Ufficio Anagrafe del Comune di Treviso, anzi Capo dell'Ufficio stesso, veniva denunziato anche particolarmente da tali Aldo Bon e Renosto Sergio quale fascista dell'ora prima, un reiscritto al Partito Fascista Repubblicano stesso, un propagandista pel Partito Fascista Repubblicano stesso, un favoreggiatore nell'ufficio e per l'ufficio di fascisti, un segnalatore per la deportazione in Germania degli operai, un incitatore a entrare nei ranghi delle Brigate Nere.
La conseguente praticata istruttoria, sfrondata di molto nell'albero delle accuse primigenie, già attenuate innanzi al giudice inquirente dai denunzianti, si chiudeva col rinvio a giudizio di questa Corte del Castelletto per rispondere del delitto di art. 58 C.P.M.G. per avere fornito elenchi di giovani ai Comandi tedeschi e fascisti, per avere fatto propaganda di adesione al P.F.R. e alle Forze Armate fasciste repubblicane.
Nel corso del dibattimento emergeva come il Castelletto avrebbe passato fra i dipendenti una nota di sottoscrizione per dare armi alla Repubblica Sociale Italiana: sul che il Castelletto era chiamato a difendersi, accettava di difendersi e si difendeva.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva.
Che, in merito agli addebiti di che sopra, all'udienza odierna è accaduto che le prime accuse si sono ulteriormente affievolite o per ritrattazione o perché qualificate di contorno diverso.
E' rimasta esclusa non solo perentoriamente l'iscrizione del prevenuto al P.F.R., ma altresì che egli facesse propaganda per l'iscrizione altrui e per l'arruolamento nelle forze repubblicane: essendosi assodato soltanto che egli, in un tal giorno, mandò alla Segreteria del P.F.R. un impiegato a prendere tre moduli di iscrizione, e basta, senza alcun seguito.
Quanto ai moduli, sentiti anche i superiori del Castelletto, è rimasto provato che si trattava di moduli prescritti da circolari, contenenti elenchi da inviarsi, per operai, agli uffici di collocamento, di operai che però potevano essere addetti per avventura a lavori per così dire illegittimi. Ma deve tenersi presente, a qualunque mira in definitiva essi dovessero servire, che il Castelletto non procedeva di propria iniziativa; non si trattava di potervi ravvisare reato manifesto; operava nell'economia di una dipendenza gerarchica di cui, nelle caselle del diritto, non gli era permesso alcun sindacato. Può opinarsi che facesse meglio a non farli, se pensava o dubitava che servissero, per avventura, anche indirettamente a scopi illegittimi, rischiando, allora, forse prevedibilissime iatture.
Ciò poteva forse tornargli a onore e soddisfazione in prosieguo. Ma ciò non ha a che vedere con la legge penale che la Corte deve applicare. Nessuna prova si è avuta che il Castelletto favorisse la polizia nazifascista. E' risaputo che tutte le polizie ricorrono per controlli all'Ufficio Anagrafe, e quindi non può farsi peculiare colpa al Castelletto se, sempre nell'economia di un ordine gerarchico, inteso questo predicato nel senso più ampio, permise alla polizia di fare riscontro. Appare per converso che il Castelletto favorisse di carte annonarie i legittimi disertori dalle file dell'esercito della cosiddetta Repubblica Sociale Italiana.
E' incontrovertibile invece:
in fatto, che il Castelletto, e affiora dalle sue stesse confessioni, passasse ai suoi impiegati una tal nota di sottoscrizione per acquisto di armi, al che pare alla Corte non fosse costretto per un ordine gerarchico insindacabile;
In fatto e in diritto, che dare denari per acquistare armi all'esercito fascista repubblicano o concorrere perché denari fossero dati era obiettivamente, nelle circostanze su indicate di tempo, favorire i disegni politici del nemico interno ed esterno occupante.
Ma la prova di responsabilità scaturente, per così dire, *in re ipsa*, del Castelletto in ordine a questo episodio diventa affievolita quando si tenga presente che anche l'art. 58 C.P.M.G. non dispensa dall'indagine più profonda e più oculata circa la previsione e la volontà di chi è chiamato a rispondere nell'economia dello stesso delitto. Vuolsi, per lo meno, sempre una conoscenza piena e una volontà piena di compiere seriamente un fatto di favoreggiamento.

Ora, dalle dichiarazioni del Castelletto, avallate genericamente e specificamente dal testimoniale raccolto, non si ha rassicurante conferma, attraverso una particolareggiata descrizione di come la nota ridetta al Castelletto pervenisse e da lui fosse passata ai propri dipendenti, che il Castelletto possedesse e quella coscienza piena e quella volontà piena di che si disse più sopra, non risultando, fra l'altro, nemmeno che egli avesse sottoscritto.

P.Q.M.
visto l'art. 479 C.P.P., assolve il Castelletto Giuseppe dall'imputazione ascrittagli per insufficienza di prove.
Ordina che sia scarcerato se non detenuto per altra accusa, anche per motivi di polizia.

Il Presidente
Guerrazzo Guerrazzi
Il Cancelliere
Casagrande

Il 13.6.45 il Castelletto ricorse.
Il 18.6. 45 avviso deposito sentenza
27.6.45 atti alla Corte di Cassazione di Milano tra mite Comando Alleato,
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza 17.8.1945 ha dichiarato inammissibile il ricorso del Castelletto Giuseppe.

Sentenza n. 4/45 del 12.06.1945 - R.G. 5/45 - R.G.P.M. 99/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
BONALDO ANTONIO - Giudice Popolare
SARTORELLO ALDO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
FURLANETTO Carlo, di Antonio e fu Didan Ida, nato a Treviso il 15.10.1898 e ivi residente, arrestato il 3.5.1945, detenuto, presente.

Imputato:
A) di collaborazione col tedesco invasore per avere, quale comandante del Corpo dei Vigili urbani di Treviso, squadrista e iscritto al Fascio Repubblicano, svolto attività diretta al mantenimento al potere della cosiddetta Repubblica Sociale Italiana prestando servizio presso la Brigata Nera "Cavallin" con funzioni di capo dell'Ufficio Operazioni e Addestramento e di collegamento con lo Stato Maggiore della Brigata stessa.
In Treviso, posteriormente all'8.9.1943.
Delitto p. e p. dall'art.lo 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 in relazione all'art.lo 5 D.L.L. 27.7.44 n. 159 e all'art. 58 C.P.M.G.
B) di correità nel reto di cui agli art. 605 – 110 C.P. comune, per avere il 5.5.1938 attivamente partecipato a un procedimento di carattere politico e carico di Conte Galliano, a seguito del quale il Conte veniva condannato ad anni 5 di confino.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Nell'occasione della riacquistata libertà per opera dell'insurrezione patriottica, e della venuta delle truppe Alleate, in Treviso, veniva provveduto al fermo di Furlanetto Carlo, comandante delle Guardie Municipali di questa città, contro del quale si elevavano sospetti e accuse di collaborazione con l'invasore germanico. Nonché si attribuivano fatti di violenza anteriori alla caduta del Regime Fascista ai danni di tale Conte Galliano fu Vittorio: fatti più precisamente accaduti nel maggio 1938 in Treviso che, conforme denunzia scritta del Conte, così potevano riassumersi in allora. E cioè che esso Furlanetto il 5.5.38 aveva costretto il Conte ad accompagnarlo alla Federazione Fascista dove, tenuto fermo dal Furlanetto ridetto, aveva dovuto sopportare minacce e violenze gravi. Che successivamente esso Conte era stato tratto in arresto e successivamente ancora sottoposto alla Commissione di Confino, che irrogava, su dichiarazioni del Furlanetto, anni cinque della misura di polizia su menzionata all'attuale denunziante.
La conseguente praticata istruttoria si chiudeva col rinvio al giudizio del Furlanetto innanzi questa Corte per rispondere dei delitti di che in epigrafe.

In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali, la Corte osserva nei riguardi dell'addebito di cui alla lettera A).
Che è risultato, e questo si dice più particolarmente a lumeggiare la personalità e l'elemento morale del delitto in discorso, e per le stesse ammissioni del prevenuto, che il Furlanetto Carlo era fascista ante marcia, squadrista e fascia littoria.
Che nel settembre 1943 si era iscritto al Partito Fascista Repubblicano.
Nonostante le sue parziali negative, è emerso in modo incontrovertibile dalla testimonianza del dott. Enzo Martina, che ben conosceva uomini e cose di quel campo in Treviso, come il Furlanetto si fosse arruolato volontariamente nelle Brigate Nere e fosse stato Capo del Servizio Addestramento e Operazioni. E' altrettanto incontrovertibile che egli prestasse giuramento alla Repubblica Sociale Italiana.
Osserva successivamente la Corte come le cosiddette Brigate Nere e per la loro istituzione e per i loro compiti di fatto tradotti in atto, alle dipendenze delle S.S. tedesche, sostenute dal nemico invasore, e a loro volta sostenitrici del nemico invasore stesso, avessero, e specie in questa Provincia, compiuto azioni peculiari di carattere militare, favorendo operazioni militari dell'invasore ridetto, e con successo, ai danni del Regio Esercito italiano cobelligerante degli Alleati, e ai danni segnatamente delle formazioni dei patrioti che combattevano per la liberazione della Patria. E in quel di Treviso aggiungendo, a operazioni di battaglia, coerenti operazioni di inquisizioni torturatrici, improntate dallo scempio di ogni umana misericordia. Anche questo purtroppo con successo per i tedeschi e con vantaggio del Governo della Repubblica e dei loro disegni politici. Le Brigate Nere rendevano ovunque palese questa opera nefasta.
Non può pertanto a sua scusa asserire il Furlanetto di avere ignorato che cosa facessero e che cosa operassero le Brigate Nere, nel campo delle quali non solo si arruolava ma vi permaneva anche in prosieguo, per di più esercitandovi una importante carica direttiva.
Si ha così, sul complesso di tutti questi acquisiti, per la Corte la certezza che l'opera come sopra inquadrata del Furlanetto, in paese occupato dal nemico, si traduceva almeno in un favorire i disegni politici del nemico stesso, e in un fatto diretto a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano legittimo.

Né può dubitarsi che il Furlanetto non avesse coscienza e volontà di quanto operava, che non avesse coscienza e volontà specifica proprio di favorire i predetti disegni politici del nemico e di commettere fatti obiettivamente convergenti a menomare la fedeltà di cui sopra si accennò, verso lo Stato legittimo.
Di questo preciso elemento morale, che insieme con quanto per più sopra considerato, costituisce collaborazione col nemico, e nel contempo estremo per le sanzioni di cui all'art.lo 58 C.P.M.G., se ancora, per avventura, rimanesse un dubbio, il che non rimane, dovrebbe dileguarsi, considerando i precedenti politici remoti ed immediati del giudicabile.
Collaborazione si disse, che non può ravvisarsi, segnatamente dato l'incarico espletato nelle Brigate Nere, se non assai consistente.
Né può discriminare il delitto di art.lo 50 C.P.M.G. di cui per la Corte è convinto il Furlanetto, il particolare che in qualche occasione, e verso qualche persona, patriota o fascista, siasi adoperato a rimuovere qualche [illeggibile] di cui sarebbe stato oggetto qualche patriota e antifascista, come dal testimoniale a difesa di lui è indotto, e comunque raccolto. Questi possibili episodi non incrinano la sussistenza obiettiva e subiettiva del delitto, nei contorni su segnati: né possono far ipotizzare ragionevolmente alcuna attenuante comune generica o specifica che non siano le generiche attenuanti di cui al Codice Penale 1889 richiamate dal D.L.L. 27/7/44.
Quanto all'episodio inquadrato nella lettera b) dell'epigrafe, è da rilevarsi come sia rimasto precisamente provato, attraverso la deposizione in giornata odierna del Conte, che nell'occasione del convegno Hitler – Mussolini a Roma, il Conte, in casa di una congiunta del Furlanetto, ebbe a dire che avrebbero dovuto mandare lui (egli era accalappia – cani di Treviso) con il laccio a pigliarli. Che il Furlanetto gli aveva intimato di andare in Federazione Fascista il giorno dopo (e la Corte ritiene - dati i contorni, epoche, e persone – che lo avesse costretto contro sua volontà – vedremo come – contro la sua volontà ad andare): mentre giunto in Federazione e ivi tenuto per le mani dal Furlanetto, veniva bastonato alla presenza, nella complessa azione – ma non si sa che precisamente ciascuno facesse – di più persone. Assume poi il Conte, e può ritenersi pacifico, che soffrì due anni di confino.
E' incontrovertibile che non può nella specie, dati i fatti quali incriminati in citazione, ed è ovvio, riscontrarsi il delitto di sequestro di persona. L'attentato alla libertà altresì compiuto dal Furlanetto, non può agganciarsi e identificarsi nella privazione della libertà attraverso il confino che il Conte sofferse, come vorrebbe il P.M. La misura di polizia del confino non può identificarsi nella pretesa privazione della libertà operata dal Furlanetto: la mancanza di libertà coerente al confino non promana dalla costrizione del Furlanetto, bensì da un provvedimento di Autorità, allora legittima. Se il Furlanetto ne fosse stato causa per una denunzia, per avventura, falsa o calunniosa, di ben altro reato dovrebbe rispondere. Ma, comunque, anche se abbandonato codesto non seguibile concetto avanzato in epigrafe, dovrebbe escludersi il sequestro di persona, perché la costrizione di cui il Conte ebbe a patire non si sostanziò (veduto l'episodio nella sua adeguata luce) in una privazione della libertà personale fisica, ma in un fatto contrario alla libertà psichica della persona. E' ovvio che il bene tutelato, oggetto del delitto di sequestro di persona, è la libertà personale esterna. Ora, nel caso, il Furlanetto non tolse la libertà esterna al Conte: ma fu l'invito, in *re ipsa* per così dire, dati gli antecedenti e i concomitanti, che il Furlanetto fece al Conte, materiato di minaccia, cioè di promessa illegittima di male futuro grave e ingiusto, se non andava in Federazione, che costrinse il Conte ad andarvi contro sua voglia; mentre sempre sotto l'impero della minaccia cui si aggiungeva la violenza era costretto il Conte a permanere in Federazione contro sua volontà. Fu dunque la libertà psichica, non l'esterna violata.
E, non avendo il Furlanetto – nemmeno vigenti le leggi di allora – alcun diritto, nemmeno remoto, di costringere il Conte, o intimargli, comunque, di andare in Federazione, né il Federale né alcun altro della Federazione di trattenervelo, e nemmeno il Furlanetto, né di fare ivi inquisizioni, nel corso dei danni al Conte, procedendosi in pieno in una sfera di illegittimità, si hanno gli estremi sia obiettivi che subiettivi del delitto di violenza privata: non quelli nemmeno, pertanto, di arresto illegale ipotizzati dalla difesa, perché nel caso particolare, qualunque fosse la professione del Furlanetto, essa non entrò in gioco né direttamente né indirettamente: non fu il Furlanetto nella qualità di pubblico ufficiale che agì col fine di mettere o lasciare a disposizione il Conte di un'autorità competente, ma fu il Furlanetto fascista che agì come tale, e perché si provvedesse nell'ambito esclusivo di un fine del tutto estraneo e diverso.
Stabiliti così gli estremi del delitto di che all'art.lo 58 C.P.M.G. e 610 C.P., non si ravvisano attenuanti comuni in favore del Furlanetto, nemmeno nel secondo reato, in quei casi d'interessamento a favore di patrioti a antifascisti, oggetto sempre del testimoniale indotto a difesa. Essi non concretano certo quel ravvedimento operoso che si disegna nell'economia di art.lo 62 n. 6 C.P.
Concorrono invece generiche attenuanti ai sensi dell'art. 69 C.P. 1889, richiamate dal D.L.L. 27/7/44.
Attesa la personalità del delinquente e le modalità del delitto, l'intensità del dolo penale, adeguata stimasi pel 1° reato la reclusione in anni 15, pel secondo in anni 3 che, applicando la diminuzione di 1/6, si residuano in definitiva nel complesso di anni 15 e conseguenze.

P.Q.M.
dichiara Furlanetto Carlo colpevole del delitto di cui alla lettera a) della rubrica e di violenza privata, così modificato il capo b) dell'imputazione, col concorso di generiche attenuanti, e richiamati gli articoli 1 D.L.L. 22/4/45, 5 D.L.L. 27/7/44, 610 C.P., 483 e 488 C.P.P., lo condanna alla pena della reclusione per anni quindici, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ad ogni altra conseguenza di legge, e alle spese del giudizio, ordinando altresì la sottoposizione alla libertà vigilata.

Treviso, 12.6.45

Il Presidente G. Guerrazzi.
Il Cancelliere
Casagrande

Depositata 16.6.45

Il Furlanetto ricorse il 14/6/45
27.6.45 atti Corte Cassazione Milano tramite Comando Alleato.
La Corte Suprema, con sent. 31.1.1946, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna per collaborazionismo politico e rigetta il ricorso relativamente alla condanna per violenza privata. Ferma la condanna inflitta per tale reato in anni due e mesi sei di recl.
13/4/1946 estratto per esecuzione al P.M. Corte Assise Straordinaria.
Con ordinanza n. 25 del 15/7/46, amnistia,
Con sentenza 31.1.1946 la Corte Suprema annulla senza rinvio per l'art. 58 C.P.M.G.. Conferma nel resto per la violazione privata, ferma la pena in anni 2 e m. 6 recl.

Sentenza n. 5/45 del 13.06.1945 - R.G. 8/45 - R.G.P.M. 194/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
ZAMBELLI ING. UMBERTO- Giudice Popolare
PERUSINI ARCH. CESARE - Giudice Popolare
BENVENUTO ANTONIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
INSOM Antonio detto Tom, di Luigi e di Muta Giuseppina, nato a Dolo il 9.12.1903 e residente a Treviso in via Manin n.65, detenuto, presente.
Imputato
a) del reato p.p. dall'art. 1 D.L.L. 22/4/1945 in relazione all'art. 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 159 punito a mente degli art. 51 e 58 C.P.M.G. per avere posteriormente all'8.9.1943 collaborato col tedesco invasore, prestando ad esso aiuto ed assistenza quale Segretario Federale di Treviso e direttore del giornale Audacia, di cui era anche collaboratore.
b) del reato di cui all'art. 3 D.L.L. 27/7/1944 N. 159 per avere quale squadrista, in epoca prossima e posteriore al 28 ottobre 1922 partecipato ad atti di violenza e di devastazione in Provincia di Treviso.
In esito
all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberata Treviso dall'insurrezione dei patrioti e poscia entrate in essa le truppe Alleate, veniva denunziato e tratto in arresto il dott. Antonio Insom, cui si faceva carico di aver ricoperto dopo l'8 settembre 1943 una assai alta carica nel Partito Fascista Repubblicano; di avere, dopo la stessa epoca, diretto il giornale politico "Audacia", collaborandovi in effetti; nonché, e ciò in epoca prossima e posteriore al 28 ottobre 1922, di aver partecipato ad atti di violenza e devastazione nella Provincia di Treviso.
La conseguente praticata istruttoria si chiudeva col rinvio a giudizio dell'Insom innanzi questa Corte per rispondere dei delitti di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali, circa gli addebiti di cui alla lettera a) del capo di imputazione, osserva la Corte che sarebbe addirittura temerario dire stabilita nei confronti dell'Insom una collaborazione effettiva col nemico. Dalle sue dichiarazioni e dal testimoniale assunto, emerge nel modo più palese e rassicurante che l'Insom, di cui si può discutere lo scarso senso pratico nell'azione politica e mettere in dubbio un logico apprezzamento dei politici eventi, fu un idealista nell'accezione più larga di significato che a questo predicato può darsi, estraneo, alieno, avversario convinto di qualsiasi violenza. Che anzi come fascista, come investito di una carica nell'organizzazione del Partito Fascista Repubblicano, come cosiddetto collaboratore e direttore del giornale di che sopra, non solo non collaborò in coerenza ai postulati del predetto Partito Fascista Repubblicano, non solo non mise in atto alcuna collaborazione afferente col tedesco invasore o a sostegno della Repubblica Sociale Italiana, contro il legittimo governo d'Italia, ma, per contro, limitò i suoi articoli nel periodico a questioni indulgenti problemi di carattere sociale, non univocamente diretti ad un'illegittima propaganda, e informò la sua opera di direttore, per quanto gli era dato, ad affievolire se non altro gli interventi nazifascisti in contrasto col non violento animo suo ed in contrasto con le sue mire in piena discordia coll'azione voluta dal P.F.R. Né basta. La sua opera, in Treviso, al di fuori per dir così dalle sue mansioni di giornalista, fu tutta svolta in pro del movimento di resistenza dei patrioti e degli antifascisti, e in tale modo e grado, segnatamente nel salvare dalle più gravi iatture i più cospicui elementi di codesto movimento, da essere considerato un vero e proprio sostenitore del movimento di resistenza contro il nazifascismo, e da correre gravissimi pericoli per la sua persona.
Nel coro unanime del testimoniale in tal senso, sceglie la Corte tre testimonianze quanto mai rassicuranti e significative: quella del dott. Martina, che stava presso la Federazione fascista operando, con suo grande rischio, per Comitato di Liberazione, quella dell'avv. Costantini, membro autorevole del Partito Socialista del Comitato di Liberazione, quella dell'avv. Bossum esponente comunista di Castelfranco.
Il primo conferma che le Brigate Nere avevano addirittura disposto la soppressione dell'Insom; il secondo, che in una particolare occasione l'Insom ebbe a dirgli che preferiva di salvare un antifascista onesto che cento fascisti disonesti; il terzo che l'Insom gli aveva dichiarato (e rispondeva a quanto, per il teste, aveva posto in essere) che rimanendo in quel posto (quello che è oggetto dell'imputazione) confidava di poter fare del bene alla Patria e ai cittadini.
Ma, esclusa ogni sostanza di collaborazione effettiva, l'accusa contro il prevenuto vuole sostenersi nell'economia del 2° capoverso, e dei n. 1 e 3 relativi, dell'art.lo 1 D.L.L. 22 aprile 1943, il quale, e i quali, recitano che si considera che abbiano collaborato col tedesco invasore o che gli abbiano prestato aiuto ed anzi slancio, i Segretari e Commissari federali o altri incarichi equivalenti (n. 3) e i direttori dei giornali politici (n. 4).
Orbene non è il caso di attardarsi sulle ipotesi del n. 3, perché l'Insom, come inequivocamente [sic] è emerso, non solo non fu nominativamente Segretario Federale o Commissario, ma ancora la carica che in effetti investì, di Triumviro, era

una carica di carattere squisitamente esecutivo, sì da escludersi sia dal lato obiettivo che subiettivo carattere pertanto di equivalenza: e si aggiunga che siamo in tema di legge che non consente interpretazioni analogiche.
Fu invece l'Insom formalmente direttore di un giornale politico, sia pure di scarsissima importanza. Ma, osserva la Corte, per intanto, che se si ha da seguire come attraverso la proposizione che il 2° capoverso dell'art. 1 del D.L.L. 22 aprile 1945 stabilisca una presunzione, essa non possa essere se non presunzione *iuris tantum*, suscettibile di essere affievolita, eliminata dalla prova del contrario. Soccorre a questa opinione il tener presente che nel nostro sistema punitivo, e segnatamente nell'atmosfera di un ritorno ai principi basilari e genuini che informarono le nostre scuole di diritto penale, e ne furono vanto e gloria, ripugna l'istituto della presunzione, e segnatamente quello della presunzione *iuris et de iure*. Ma soccorre altresì un argomento di lettera e di spirito, confrontando il Decreto 22 aprile 1945 col Decreto 27 luglio 1944, che involgono la stessa materia. Invero il secondo all'art. 2 punisce senz'altro i membri del Governo Fascista e i Gerarchi del Fascismo, rei di avere annullato le garanzie costituzionali ecc. ecc., facendo della qualità di ministro, e di fascista gerarca, elemento fondamentale ed estremo di un reato, in quanto risulti però che abbiano compiuto l'opera nefasta cui il contenuto della disposizione si riferisce; mentre nell'art. 5 punisce il collaborazionismo effettivo, di chiunque, dopo l'8 settembre 43, al di fuori cioè di qualsiasi presunzione.
Ora non è da credersi che il legislatore procedendo con due Decreti nei medesimi intenti, e in analoga materia, e sia pure col secondo Decreto rafforzando e allargando la sanzione punitiva, in ciò di tanto si sia esteso elevando la qualità di ministro, di direttore di giornale ecc. ecc., da presunzione *iuris et de iure* e non solo a presunzione *iuris tantum*, di evidenza aggravava già in modo cospicuo la sorte dei nominati.
Ma vi ha di più: che se di presunzione *iuris et de iure* doveva trattarsi, essa equivaleva a punire senz'altro, indipendentemente dalla loro opera effettiva, le persone elencate col 2° capoverso dell'art. 1. E il legislatore non aveva bisogno di ricorrere, per così dire, ad un circolo vizioso, quello della presunzione *iuris et de iure*; con il criterio di chiarezza, che convenuto sarebbe al caso, egli avrebbe senz'altro elevata la qualità rivestita di ministro, di direttore di giornale ecc. ecc. da sola e senza occorrenza di altri contorni, a fondamento [illeggibile] del reato.
In altri termini egli avrebbe detto, tout court: "Sono quindi puniti con le sanzioni degli articoli 51, 54, 58 C.P.M.G. coloro che dopo l'8 settembre 1943, o dopo l'instaurazione della Repubblica Sociale Italiana hanno rivestito la qualità di ministro, di prefetto, ecc. ecc.".
E si noti, altresì, che ragionevolmente il legislatore intravedesse più che sufficiente una presunzione *iuris tantum*, presentandosi eccezionalissima l'ipotesi di una possibilità di un commissario, di un prefetto, di un direttore di giornale, a cui fosse estensibile, ed è ovvio, una chiara e rassicurante superativa [sic] prova liberatoria. Il che, pur raggiungendo le previste mire, salvava i principi inalienabili e insuperabili del diritto nostro.
Ma per l'Insom vi è qualche cosa in più. Anche ritenuta legittima l'opinione che si tratti di una presunzione *iuris et de iure*, non potrebbe mai ravvisarsi o stabilire una responsabilità per la carica, quando essa si fosse ridotta a un corpo senz'anima, quando essa si fosse esercitata, per esempio, nell'intento contrario alla sua destinazione istituzionale e agli scopi nell'economia dei quali doveva esercitarsi. E questo vale anche per il direttore di un giornale, come vale per esso il principio generale che il delitto deve consistere di un elemento materiale come anche di un elemento morale. Né in materia possono traportarsi criteri peculiari al regime della stampa; né nelle strette di questo regime sono state all'Insom contestate ipotesi di complicità, per così dire, legale.
Non basta quindi il fatto che il giornale diretto dall'Insom fosse un giornale di carattere politico fascista, se è dimostrato, per contro, che come si disse fu un *corpus sine anima* e che emerge dall'intento di quella collaborazione che la legge punisce, l'Insom (vedi segnatamente il teste Bossum) la esercitava per il bene della Patria e dei cittadini, proprio in contrasto della ridetta collaborazione col nazifascismo e con quello che il nazifascismo avrebbe desiderato e voluto.
In questi contorni appare legittima l'assoluzione con formula piena.
Quanto al delitto di cui alla lettera b), conforme la stessa denunzia, di altro non si sarebbe reso colpevole l'Insom se non di essere stato presente alla somministrazione di olio di ricino al prof. Carisi Guido. Ma il prof. Carisi, interrogato insistentemente in giudizio, non ha fornito elementi che la presenza potesse considerarsi anche minima partecipazione, nel senso che a questa parola deve darsi nelle caselle del diritto. Anche per questa imputazione deve l'Insom pertanto essere assolto con formula piena.

P.Q.M.
Visto l'art.lo 479 C.P.P. assolve Insom Tom dall'imputazione di cui alla lettera a) perché il fatto non costituisce reato, e dall'imputazione di cui alla lettera b) per non aver commesso il fatto, e ne ordina la scarcerazione, se non detenuto per altra causa.

Il Presidente
G. Guerrazzi
Il Cancelliere
Casagrande

Depositata 18.6.45 - Il 15/6/1945 il P.M. ricorse.
27.6.45 atti alla Corte di Cassazione di Milano tramite Comando Alleato.
La Corte Suprema con sentenza 31 gennaio 1946, accolto il ricorso del P.M., rinvia per nuovo giudizio alla C.A. di Padova.

Sentenza n. 6/45 del 15.06.1945 - R.G. 9/45 - R.G.P.M. 183/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
SEMBIANTE ALBERTO- Giudice Popolare
PERUSINI ARCH. CESARE - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
DE BELLIS Emilio, di Angelo e di Maso Rosa, nato a Bari il 13/4/1914 e residente a Treviso in via General Cantore n. 30, libero, presente.

Imputato
del reato di cui all'art. 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142 in relazione all'art. 3 D.L.L. 27/7/1944 n. 159 punito a norma dell'art. 58 C.P.M.G. per avere posteriormente all'8 settembre 1943 quale tenente della G.N.R. in servizio attivo collaborato col tedesco invasore esercitando le funzioni di Comandante la Scuola Guardia di Finanza in Treviso.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberata Treviso dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupata dalle truppe Alleate, perveniva alla Commissione di Giustizia istituita dal Comitato di Liberazione Nazionale una denunzia a carico del tenente della Regia Guardia di Finanza De Bellis Emilio.
Si diceva come costui, alla data dell'8 settembre 1943, si fosse sottratto a Roma all'eventuale cattura e deportazione in Germania, riprendendo poi la divisa nel regime della Repubblica Sociale Italiana giurandogli fedeltà.
Che, essendosi da Roma recato a Treviso, aveva fatto arruolare il proprio fratello Umberto nella stessa specialità e alle sue dipendenze, fratello Umberto che frattanto si era invece nascosto per non essere incorporato nelle forze repubblicane.
La conseguente praticata istruttoria, nel corso della quale il De Bellis veniva scarcerato per concessagli libertà provvisoria, si chiudeva col rinvio a giudizio del De Bellis stesso innanzi questa Corte d'Assise Straordinaria per rispondere degli addebiti di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali, la Corte osserva che il De Bellis, conforme la richiesta del Procuratore Generale, deve essere assolto con formula piena.
E' emerso attraverso la cospicua documentazione in atti e attraverso peculiari testimonianze, come l'attuale giudicabile nel settembre 1943 fosse stato arrestato dai tedeschi e fosse stato rilasciato non *intuito personae* sibbene [sic] perché appartenente alla Guardia di Finanza, considerata come Corpo di Polizia.
Che da Roma era stato il De Bellis trasferito altrove (ad Asiago), perché ritenuto elemento antifascista, avendo spiegata, invero, a Roma, conforme il suo dovere di ufficiale di polizia e di italiano, opera da considerarsi veramente coraggiosa contro elementi nazifascisti ma, quel che più conta, per tosto comprendere che il servizio prestato da questo ufficiale (del resto in un Corpo che si rese benemerito, come è notorio, e come è manifestato dai documenti acquisiti, all'insurrezione e liberazione in Alta Italia) e non solo il servizio ma qualsiasi manifestazione formale di adesione alla Repubblica Fascista non possono, nelle caselle del diritto, essere inquadrate in una obiettiva collaborazione e in un'intenzione di collaborazione quale è riprovata dalla legge.
E lo si rileva in modo palese dalle molteplici testimonianze di patrioti, e da quella dello stesso comandante della Brigata "Vladimiro", non sospettabile certo di favoreggiare elementi anche semplicemente sospetti.
Codeste testimonianze pongono per certo che, arrivato in questa regione, il De Bellis si mise tosto in contatto con i patrioti per azioni da svolgere, fornì preziose informazioni ai Comitati di Liberazione, si palesò immediatamente favorevole al movimento insurrezionale, fu sempre in relazione, tra l'altro, con la ridetta Brigata "Vladimiro.
In questi contorni, per la contraddizione che non consente, non può davvero ascriversi al giudicabile, che tosto fu assunto in servizio dagli Alleati, e presso di essi questo servizio continua a prestare, quella criminosa collaborazione col nemico interno ed esterno che è colpita dalle sanzioni della legge punitiva.

P.Q.M.
visto l'art. 479 C.P.P., assolve De Bellis Emilio dall'imputazione ascrittagli per non avere commesso il fatto.
Treviso, 19/6/1945 -

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

depositata 19.6.45

Sentenza n. 7/45 del 16.06.1945 - R.G. 7/45 e 1/45 - R.G.P.M. 154/45 e 112/45

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO Presidente
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
SEMBIANTE ALBERTO- Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
PERUSINI ARCH. CESARE - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
CAPPELLIN Bruno [Nella sentenza, erroneamente, è scritto "Cappellini"], di Giuseppe e di Gerardi Caterina, nato a Pasiano il 3.5.1915 ed ivi residente, arrestato il 28.4.1945;
BELLINI Francesco, fu Mario e di Galiardi Carolina, nato a Cecina (Livorno) il 5.1.1899, residente a Treviso, arrestato l'1.5.1945;
FARULLI Vico, fu Renato e fu Ancillotti Assunta, nato a Livorno il 10.11.1897 e residente a Treviso, arrestato il 29.4.1945;
FAGANELLO Giacomo, di Biagio e fu Micco Luigia, nato a Piavon il 17.4.1885 e residente a Treviso, arrestato il 30.4.1945;
MARES Renzo, di Ido e di Massenz Lina Stella, nato a Sedico di Belluno il 21.11.1922, residente a Treviso;
tutti detenuti e presenti.

Imputati:
1) il Cappellin Bruno
di collaborazione col tedesco invasore e di distinti omicidi aggravati, per avere in Treviso e dintorni, posteriormente all'8 settembre 1943, nella sua qualità di Vice Comandante della Brigata Nera "Cavallin", promosso, diretto ed eseguito operazioni di rastrellamento con cattura di numerosi patrioti che, dopo sevizie e torture, furono soppressi. Delitti p. p. dall'art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 in relazione all'art. 5 del D.L.L. 27.7.1944 n. 159 e agli art. 51, 54 e 58 C.P.M.G.
2) il Bellini e il Farulli
a) del delitto di cui agli art. 51 C.P.M.G. 1° cpv., 2 n. 3 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 in relazione all'art. 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159, per avere, posteriormente all'8 settembre 1943 e sino alla liberazione, esercitando la carica rispettivamente di Capo della Provincia e di Questore di Treviso, con numerose azioni alle cariche stesse inerenti, commesso fatti diretti a favorire le operazioni militari del nemico ed a nuocere a quelle delle FF. AA. Italiane;
b) del delitto di cui agli art. 81 2° e 3° cpv., 110 / 575 / 576 n. 1 C. P., per avere, in concorso tra loro, cagionato la morte di Pivetta Pompeo e Zorzi Narciso, a titolo di rappresaglia per l'uccisione del ragionier Zefferino, commettendo il fatto per eseguire il reato di cui al capo a), per conseguirne gli scopi.
In Treviso tra il 29 ed il 30 settembre 1944.
3) il Faganello e il Mares
del delitto di cui agli art. 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 in relazione all'art. 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 per avere, quali iscritti al P.F.R. e agenti alle dipendenze del Questore e del Prefetto, favorito i disegni politici del nemico e commesso fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano, in Treviso in epoca posteriore all'8 settembre 1943 e sino alla liberazione.
4) il Bellini in sua specialità
del delitto di cui all'art. 3 D.L.L. 27.7.1944 n. 159, per avere nel 1921/1922 in Toscana organizzato e diretto squadre di azione.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il Pubblico Ministero, gli imputati e la difesa, si osserva.
In fatto.
Cappellin Bruno, Vice Comandante della Brigata Nera "Cavallin" in Treviso, Bellini Francesco, già Prefetto di Treviso, e Farulli Vico, già Questore di Treviso, per la Repubblica Sociale Italiana; Faganello Giacomo e Mares Renzo, agenti in Treviso alle dipendenze dei ridetti Prefetto e Questore, liberata questa città mercè l'insurrezione dei patrioti, e poscia occupata dalle truppe Alleate, venivano tratti in arresto e denunciati per collaborazionismo in favore dei tedeschi e ai danni del legittimo Governo Italiano.
La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio al giudizio di questa Corte di Assise del Cappellin per rispondere del delitto di cui in epigrafe, congiuntamente ad altri prevenuti, quali i coniugi Giarda, Morello, Da Re, per l'udienza dell'8 corrente. A codesta udienza il procedimento contro Cappellin, su richiesta del P.M., veniva separato dagli altri e rinviato pel dibattimento alla successiva udienza del 14 [giugno].
Frattanto si era già chiusa l'istruttoria nei confronti anche di Bellini, del Farulli, del Faganelli e del Mares, che pure venivano rinviati al giudizio di questa Corte, per rispondere degli addebiti di che sopra.
Sempre su richiesta del P. M., e con l'accordo della Difesa, i due processi, chiamati all'udienza odierna, e che avevano, come meglio si vedrà in appresso, incontrovertibili legami di interdipendenza e connessità, [sic] venivano riuniti con previa opportuna ordinanza.

Nel corso del dibattimento, e senza alcuna protesta da parte della Difesa, anzi accettando immediatamente di difendersi, e difendendosi in pieno, il Cappellin veniva fatto oggetto di più particolari addebiti circa delitti contro la persona, che assurgevano allora, per il P.M., in taluni casi di omicidi aggravati, vuoi come mezzo a fine di compimento di fatti diretti a favorire le operazioni militari del nemico, vuoi come consistenti in quei veri e propri fatti diretti a codesto favorire, ipotizzati nella larga e comprensiva dizione dell'art. 51 C.P.M.G..
La Difesa, poi, dell'imputato Faganello chiedeva fosse acquisita la testimonianza di tale Cristilli, sul che la Corte si riservava di deliberare col merito.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali, il Collegio osserva.
Che è rimasto luminosamente provato in giudizio, a parte l'esperienza formatasi nella Corte per precedenti dibattimenti, che le cosiddette Brigate Nere, istituzionalmente chiamate dal cessato regime fascista a sostenere il pericolante e illegittimo regime stesso, sostenenti il tedesco invasore, e sostenute dal tedesco invasore, operassero e segnatamente nel territorio di questa disgraziata provincia in pressoché continue e cospicue azioni, integranti singolarmente e nel complesso veri fatti di ausilio alle forze militari dell'invasore. Mettendo in essere una collaborazione con casi gravissimi e con nocumento imponente, ora immediato ora mediato, ma pur sempre assai afferente, alle forze armate del legittimo Governo Italiano e dei patrioti, forze vive di contrasto col tedesco, ed esercito di liberazione della Patria oppressa. Queste azioni - o che fossero azioni di vera e propria battaglia, come i rastrellamenti, le cosiddette battute, le rappresaglie ecc., consistenti in arsioni, persino, o in minacciate arsioni di interi villaggi, e coordinate o nel comando o nell'esecuzione (si potrebbe dire, sulla scorta del testimoniale acquisito, inequivocamente [sic]) con le S.S. germaniche, o che consistessero nel prelevamento, nella tortura, nei tentativi di estorcere rivelazioni circa i patrioti migliori o gli elementi della resistenza, nella soppressione, nell'omicidio di costoro - erano tutte preordinate, e compenetrate, nell'intento del favorire il nemico nelle sue operazioni di guerra (che guerra guerreggiata era lo stato permanente di questi territori), e quindi condotte ed eseguite, predisposte e ordinate, non solo con la consapevolezza e la coscienza del favoreggiamento, ma ancora con l'intento specifico del favoreggiamento del nemico da capi e da gregari; salvo eccezionalissimi casi che non urge considerare ed approfondire nella fattispecie di questo processo, dati i ruoli giocati dai principali imputati.
Si aggiunga, per quel che concerne le Brigate Nere di Treviso - e basti per tutto tener presente la caserma del Pio X dove i patrioti venivano portati per essere torturati, e donde uscivano per essere soppressi barbaramente, spesso in modo da farne perdere traccia - che esse godettero, godono e godranno di una non invidiabile e ben triste fama di macroscopica ferocia e di assenza di qualsiasi senso della più elementare pietà.
Ma un'altra considerazione non è da tacersi, a parte quanto più partitamente sarà detto in prosieguo esaminando le singole responsabilità dei prevenuti: che in un sistema di denegata legittimità ma di fissata e preordinata gerarchia di comandi, malamente, contro precise disposizioni di diritto e contro ogni principio di ragione comune, potrebbe sostenersi una irresponsabilità dei capi per i fatti atroci dai gregari compiuti; o una irresponsabilità dei gregari, nell'economia di un difetto di legittimo sindacato dell'ordine, per avventura, ricevuto.
Per il capo in linea di massima (meglio adotteremo questo principio in appresso) si ha la proposizione di un evento non impedito che si aveva l'obbligo di impedire, e obbligo giuridico vero e proprio: onde l'inerzia non è più quella che si suole chiamare semplice connivenza, o se la si vuol chiamare convenienza si scusi il bisticcio, diventa essa connivenza commissiva; se la fuga non è dalla legge imposta nel caso della legittima difesa, la connivenza (e si tenga questa parola nella sua più larga accezione) non è più qui tale in senso giuridico, e rimanere al comando, quando il comando non si può più estrinsecare e mantenerlo, per avventura, di norma significa la certa continuazione di opere delittuose dei gregari, equivale a partecipare, a rendersi complici e correi del delitto.
D'altro lato, per ciò che concerne i gregari in tali e tanti macroscopici delitti, sarebbe davvero risibile il prospettare l'ipotesi di una non correità da parte dei gregari ridetti.
In questo clima e in questi contorni operarono il Cappellin e il Bellini.
Passando la Corte a esaminare le singole responsabilità del Cappellin Bruno, opina che non vi sia mestieri di molte parole per tracciarle e ritenerle la responsabilità sia obiettivamente che subiettivamente conforme il capo di imputazione.
Confessa egli pienamente fin dal suo primo interrogatorio, e quasi se ne fa un vanto nell'interrogatorio di udienza, di avere quale vice comandante preso parte ad azioni che egli stesso chiama militari, dove si ebbe lo svolgimento di vere e proprie battaglie in quel di Treviso, e ben si intende contro le forze dei patrioti, con esiti sanguinosi e in vantaggio incontrovertibile del nemico invasore. Azioni militari la cui esistenza e consistenza, confessata, trova riscontro, se fosse necessario, in quanto affiora dal cospicuo testimoniale raccolto.
Ammette, dopo aver genericamente negato, e sia pure per ordine di superiori (Prefetto, Federale ecc.) di aver operato qualche rastrellamento, operazioni che egli vuol distinte da quelle vere e proprie di guerra che egli dice di aver condotto lealmente; rastrellamenti che però, nella loro obiettività, e anche nella coscienza e nella previsione e nella volontà specifica di chi li eseguiva, servivano allo stesso scopo.
Confessa il Cappellin che al Pio X cosiddetto - dove egli si trovava, e non ultimo, come si disse, nei ranghi - sapeva che si uccidevano tante persone. Padre Martini stesso, ben esperto per il suo ministero particolare di quello che avveniva in e presso le Brigate Nere di Treviso, e che pure si mostra assai obiettivo e favorevole, per così dire, alla posizione del Cappellin, al dibattimento deve pur dire (e questo è significativo sia per la persona del teste che per il momento e l'inquadratura di quanto dice), "avere avuto detto dal Cappellin che in prigione c'era un condannato a morte e di averlo in codesta prigione mandato; ma di avere avuto la netta sensazione che non di un condannato a morte trattavasi, sibbene

[sic] di un Brigante Nero, e che fosse stato messo lì per mettere alla prova esso Padre". Ma lo stesso Padre dice di più: che andato una volta a chiedere l'intervento del Cappellin a soccorso di un giovane patriota che era stato bestialmente bastonato e veniva frattanto irriso dai componenti della Brigata, il Cappellin ebbe a dirgli: "E' inutile, tanto domani deve morire".
Il teste Giacomini Walter, ufficiale dei patrioti, assume che il Cappellin lo arrestò e scoperse dei documenti, per i quali perseguitò i suoi compagni; che nel 9 dicembre 1944 ordinò che esso teste fosse torturato, bastonato e sottoposto a ogni sevizia.
Desidera Luciano assume di essersi trovato in casa di tale Bavaresco, quando costui fu arrestato da Cappellin e da tale Lince (ben conosciuto come criminale fascista). Dice Desidera di aver visto proprio il Bruno Cappellin operare codesto arresto, ed esclude nel modo più rassicurante che si trattasse del fratello di Bruno [Massimo, passato per le armi dai partigiani a Pordenone il 30.4.1945] altro componente delle Brigate Nere.
Bavaresco Gaudio depone come suo figlio fu prelevato da casa sua da quaranta militi comandati da Lince e da Bruno, e portato al collegio Pio X, dove aveva sede la Brigata Nera. Che nel giorno seguente era stato dagli stessi prelevato Gasparini Giovanni e portato al Pio X. Che fatti poscia uscire di lì, con un terzo che invece riuscì a scappare, venivano uccisi a colpi di mitra in quel di Fagarè ed i loro cadaveri erano gettati in un canale dove poscia erano rinvenuti. Che la squadra di esecuzione era comandata dal Bruno Cappellin.
Segato Domenico depone come nel 18 aprile 1945 suo figlio Danilo era stato preso dalle Brigate Nere. Che fatte fare ricerche del Cappellin non lo trovò alle Brigate Nere, ma un ufficiale telefonava in merito a Cappellin stesso ricevendo la promessa che il giorno dopo il Danilo sarebbe uscito. Che invece il figlio Danilo ridetto fu fucilato nella notte.
Angeloni Enrichetta depone di aver saputo da tale Frasson delle Brigate Nere che suo fratello era stato ucciso da Cappellin Bruno.
Frisson depone di essere stato arrestato subito dopo il Segato, e che il Cappellin comandava i plotoni di esecuzione.
La deposizione di Gasparini Giuseppe, raccolta in formale istruttoria, collima con quella del Bavaresco suddetto.
Di tutti coloro di cui si lagnò l'uccisione come opera di Brigate Nere al comando del Cappellin, non si poté avere la necroscopia, ma si ebbe per parte di testi che videro le ferite, l'entità e il sito delle stesse, quanto di più rassicurante circa la causa della morte, la materialità dell'uccisione in rapporto alle uccisioni addebitate.
Il Cappellin, stretto dalla presenza delle testimonianze dibattimentali, specie intorno a questi ultimi episodi, o nega, o attenua, e segnatamente insiste nel sostenere che suo fratello Massimo, "magna pars" delle Brigate Nere, gli rassomigliava e quindi Massimo e non lui doveva essere stato l'autore dei malefizi; e che all'epoca di taluni gravi e ultimi fatti egli aveva cessato dal comando della Brigata Nera per recarsi nel Padovano.
Osserva la Corte che, con vivacità, vi fu tra i testi chi escluse nel modo più perentorio che si trattasse del Massimo; che il per così dire prospettato alibi del Cappellin, evanescente e non soccorso da elementi probatori, sfumò dinnanzi alle categoriche testimonianze acquisite; che non essere Cappellin più a capo della Brigata Nera non era inconciliabile per nulla con la circostanza che egli prendesse parte di fatto alle incriminate spedizioni; il che, oltre che palesemente provato dai testi che lo videro e lo riconobbero, affiorerebbe anche da altri sia pure meno immediati e diretti elementi.
La Corte non indugia ulteriormente nell'elencazione e nell'ulteriore precisazione di altre uccisioni perpetrate da Cappellin, né vuole indugiarsi sulla sussistenza o meno dell'aggravante di art.lo 61 n. 2 C.P. circa queste uccisioni.
E' sufficiente stabilire a tutti gli effetti di che sopra e di che in appresso che vi furono esecuzioni di patrioti ordinate ed eseguite dal Cappellin; che il Cappellin previde e volle l'uccisione, e che l'uccisione si rapporta alla causa fisica del suo operato preveduto e voluto. Ma siccome queste uccisioni erano tanti e gravissimi fatti, per quanto si accennò, diretti a favorire le operazioni militari del nemico invasore, esse uccisioni, come i rastrellamenti e come ogni azione di guerra e di guerriglia, di delazione, di tortura, debbono formare oggetto e sostanza del reato di cui all'art.lo 51 C.P.M.G.: oggetto e sostanza di una preveduta e voluta imponentissima collaborazione con il nemico; uccisioni che più si qualificano di forse maggiore imponenza di collaborazione e di favoreggiamento diretto, ma pur sempre, come gli altri episodi, nell'economia del più volte menzionato art.lo 51 C.P.M.G.
Né a favore del Cappellin possono, e in un quadro di collaborazione di tale specie e di tali colori, ipotizzarsi discriminanti, ed è ovvio (né a tanto giunse nemmeno il suo valorosissimo difensore), ma nemmeno attenuanti di alcun genere, nominate o più genericamente dalla legge oggi vigente previste.
Le prospettate attenuanti comuni e generiche (il difensore le prospetta insieme con un degradamento all'ipotesi dell'art.lo 58 C.P.M.G.. degradamento che, per i motivi su esposti tracciandosi la responsabilità in ordine all'art.lo 51, va respinto) vogliono fondarsi sui seguenti motivi: che sua madre era stata arrestata dai partigiani, e per poterla difendere e liberare egli era entrato nelle Brigate Nere (motivi di particolare valore morale e sociale ex art.lo 62 n. 1 C.P.); che il Cappellin nei fatti obiettati e ritenuti, concorrendo con altri avrebbe prestato un'opera di minima importanza nella preparazione ed esecuzione del reato (art. 114 C.P.); che a favore del Cappellin sussisterebbero generiche attenuanti reingredite [sic] oggi nella nostra legge penale positiva (vedasi il verbale di udienza).
Ma osserva la Corte che il movente (per il quale il Cappellin entrò per avventura nelle Brigate Nere) dato e non concesso che potesse subiettivamente parlando inquadrarsi nel n.1 dell'art.lo 62 precitato, non solo è inafferente, ma sulla scorta degli acquisiti su ritenuti, inafferente allo scopo. Giova non dimenticare che non si fa carico al Cappellin soltanto di essere entrato a far parte delle Brigate Nere, laddove per sua dichiarazione medesima se i beni di sua madre e di sua nonna furono dati alle fiamme, sua madre, per contro, sia pure casualmente, era stata dopo 15 giorni liberata dai tedeschi. Ora, se la cattura di sua madre lo aveva indotto a delinquere, entrando nelle Brigate Nere, il motivo a delinquere, conforme il comune sentire che ha di mira l'art.lo 62 n. 1 C.P., relativamente alle successive efferate e

bestiali azioni, contro le persone e contro la Patria, di lui Cappellin zelante e zelatore di opere tanto nefaste, non potrebbe davvero identificarsi se non in una feroce vendetta contro indiscriminati innocenti.
Si che quel comune sentire, che il legislatore ebbe di mira per attenuare la sanzione, ripudia che possa applicarsi a benefizio del giudicabile. Se in un primo momento, pel suo ingresso nella triste compagnia, per avventura, quel comune sentire potesse, avesse potuto, ipotizzare un motivo di particolare valore morale e sociale, il seguito lumeggiato e chiarificatore lo respinge proprio nei contorni del comune sentimento.
Né, di fronte ad un'opera reiterata, di fatti gravissimamente informati di dolo e di azione primaria, quali su segnati e ritenuti, è possibile ipotizzare quel concorso attenuato, minimo, cui si riferisce l'art.lo 114 C.P.
Né di generiche attenuanti è a parlarsi, di quelle attenuanti che possono [non leggibile, ma: "riscontrarsi"] *aliunde*, o nella personalità, o nel contegno, o nei particolari, comunque, dei fatti delittuosi.
Evidentemente la Difesa vuole coonestarle nell'opera a pro di diversi patrioti e resistenti al tedesco, compiuta varie volte, in modo che si dice efficace, dal Cappellin, salvatrice pretesa di alcune vite ed evitatrice di gravi iatture, appoggiata sulla qualità peculiare di testi affermatori, e sul contegno che vuolsi leale del Cappellin, e prima e durante la processura, e sulle sue benemerenze militari.
Il difensore non ha osato certamente prospettare un operoso ravvedimento ai sensi dell'art.lo 62 n. 6 C.P., ed è ovvio che il bene fatto a taluni non riparava il gran male fatto alla Patria e ai molti altri, né poteva obiettivamente e subiettivamente considerarsi un tentativo di elidere o attenuare le conseguenze di fatti indipendenti, che perfetto e inalterabile avevano reso il delitto di collaborazione, e in una forma di collaborazione imponente nell'economia dell'art.lo 51 C.P.M.G.
Ma da quanto esclude l'afferenza di un ravvedimento operoso, trova la stessa base la Corte, stabilita segnatamente quell'imponenza subiettiva e obiettiva di collaborazione, per escludere qualsiasi anche generica attenuante: della cui consistenza il giudice del fatto gode di assoluta discrezionalità. Non vi è relazione attenuativa fra quel poco bene che, per avventura, il Cappellin possa aver fatto, e il molto male che fece come già si disse. E si aggiunga, per l'esperienza di questi procedimenti, che si trova sempre qualche pia persona che si presta in opera pietosa a pro dei giudicabili, e delinquenti, anche più tristi, che nel corso delle loro tristissime azioni si prestano a compierne qualcuna buona.
Onde se seguire si dovesse un criterio di attenuazione di sanzioni sotto il riflesso di codesti salvataggi senza il lume di un sagace e adeguato paragone con l'opera per contro così palesemente nociva e nefasta, e in casi come il presente, la pena capitale per i diretti favoreggiatori del nemico sarebbe stata scritta solo accademicamente dal Codice Penale Militare di Guerra.
E alla stregua delle stesse considerazioni, non si può parlare di concludente lealtà di contegno, né di facoltative attenuazioni da spendere in pro del Cappellin per sue antecedenti benemerenze militari.
Convinto pertanto il Cappellin del delitto contestatogli, senza alcuna attenuante, la pena da irrogargli è quella di morte mediante fucilazione nella schiena.

Per quanto riguarda il Prefetto Bellini, valgano, per quanto molto vi si adattano, le premesse e i consideranda di che sopra.
Il Bellini, Prefetto in Treviso della Repubblica Sociale Italiana, è colpito dalla presunzione di collaborazione con il nemico, e conseguenze, di cui al D.L.L. 24 aprile 1945, in ordine al delitto contestatogli sub a). Compito della Corte è stabilire se abbia fornito prova contraria a codesta presunzione, e se questa prova non abbia fornito, se la sua collaborazione debba inquadrarsi o meno in quella assunzione di più gravi responsabilità cui si riferisce il terzo capoverso dell'art.lo 1 del D.L.L. 24 aprile 1945 su menzionato.
Osserva questa Corte (come già ebbe a osservare in altra sentenza, sentenza contro Insom) che se può rifiutarsi al contenuto del cennato articolo la statuizione di una presunzione *iuris et de iure*, la prova liberatoria deve essere categorica e inequivocabile. Vale a dire che deve essere luminosamente provato che l'opera del soggetto o obiettivamente non ebbe consistenza alcuna di collaborazione, o l'intenzione del soggetto mirò a scopi diversi e contrari dalla collaborazione con il nemico. Fatica pressoché di Sisifo, a dimostrarsi per un Prefetto, istituzionalmente preposto alla salvaguardia di una Repubblica cosiddetta Sociale Italiana, ripetente la sua vita dall'invasore tedesco e diretta al sostegno dell'invasore senza del quale si sarebbe spenta anche subito la sua effimera vita.
Lo stesso cosiddetto ordine pubblico, ciò inteso nella sua più ampia accezione, era già, tutelato da un Prefetto repubblicano, opera squisita di collaborazione con il nemico.
Ma il Bellini lungi dal fornire la tanto [illeggibile] prova contraria è stato per contro raggiunto da prove positive e categoriche di collaborazione imponente effettiva, materiata di fatti diretti, altresì, a favorire le operazioni militari del nemico. Quanto più sopra si disse circa le Brigate Nere in generale, e quelle di Treviso in specie, e circa la posizione dei capi in esse e circa la loro responsabilità, vuoi commissiva vuoi omissiva, si intende qui ripetuto negli immediati confronti del Belllini. Egli non solo sapeva le torture, gli scempi di cui in effetti erano oggetto i patrioti; egli non solo sapeva ciò che si faceva nel famoso stabilimento del Pio X; ma ancora egli nella sua qualità di capo, oltre a lasciar correre e non impedire, come era stato suo obbligo, ordinava battute e rastrellamenti, repressioni contro i patrioti, che egli meglio di ogni altro sapeva quanto di ostacolo fossero al nemico invasore, e al governo illegittimo che egli come illegittimo funzionario rappresentava e difendeva contro il legittimo governo italiano.
Egli, per la sua posizione e per i suoi precedenti, non solo aveva coscienza, ma ancora in ogni fatto che gli viene addebitato si scorge, per la natura del fatto stesso, messo in relazione ai momenti e agli eventi, un'intenzione specifica di collaborare col nemico e più particolarmente di favorirlo nelle sue azioni militari.

Il suo coimputato e subordinato Cappellin è quanto mai eloquente e preciso contro di lui; né vi è traccia in atti che autorizzi di ritenere che il Cappellin mentisca [sic]: quando segnatamente si ponga mente che non sono emerse circostanze tali da far ritenere il Cappellin animato da un così grande odio contro il Bellini da falsamente e così gravemente accusarlo, e quando si ponga mente che le accuse del Cappellin trovano riscontro in documenti di causa e in altri deposti di riprova più o meno immediata. Assume il Cappellin che dipendeva anche in effetti dal Prefetto Bellini; che costui dava ordini sia diretti che indiretti, menzionando fra i primi l'ordine di rastrellamento per il paese di Carbonera e un'azione per Casale sul Sile, e altra azione contro Casale sul Sile, questa non eseguita.
Assume ancora il Cappellin qualche cosa d'altro circa questi ordini e più precisamente circa l'uccisione di tali Pivetta Pompeo e Zorzi Narciso; sul che più particolarmente si ritornerà in seguito.
Ma quello che qui basti dire è che dal preteso ordine di uccisione, che tale Martinuzzi, pare oggi deceduto, [si trattava del capitano Bruno Martinuzzi, fiorentino, fucilato dai partigiani a Oderzo il 30 aprile 1945] avrebbe riferito a Cappellin, nei contorni di quanto dal Cappellin dichiarato, si rileva che il Prefetto Bellini dava ordini e, in contatto con esponenti maggiori delle Brigate Nere, esercitando altresì un comando nominale, un comando effettivo.
Mentre da tutto quanto il Cappellin asserisce, si rileva facilmente che prevedute e volute iatture contro i patrioti per parte del Prefetto Bellini, dal Prefetto Bellini fossero ordinate.
Ma per porre questo funzionario della R.S.I. nella sua luce e per ritenere un riscontro positivo, se fosse necessario, a quanto il Cappellin dice, e a quanto fa intravvedere quando asserisce "che anche i capi debbono pagare", si tenga presente l'ordine di battuta che è stato dal Bellini riconosciuto, e acquisito agli atti, e quanto depone il teste Martinuzzi Primo. Assume costui che, essendo comandante della Guardia Nazionale Repubblicana a Treviso, gli furono richiesti uomini per pattuglie. Che costituitesi codeste pattuglie erano poscia venute a conflitto con i patrioti. Che nel corso dell'azione tre patrioti erano stati arrestati, e portati presso il Comando di esso Martinuzzi. Che essendo essi patrioti sottoposti a bastonature, egli aveva imposto ai suoi dipendenti di cessare. Che sopraggiunto un certo tenente Gottardi ordinò di continuare a bastonare. Che i patrioti furono successivamente uccisi. Che, andato esso Martinuzzi a protestare del Prefetto Bellini, il Prefetto stesso gli disse sorridendo: "Sono dei volgari banditi, abbiamo dato luna lezione; ormai sono morti, inutile rammaricarsene. Lei cerca troppi cavilli!".
E si noti che la deposizione Martinuzzi non può essere sospettata per la sua posizione attuale di detenuto e di inquisito, dacché formasse d'allora oggetto di rapporto, che si vede, e si legge in atti.
Malamente quindi il Bellini – appoggiato da qualche teste, da prendersi poi in considerazione in ulteriore economia, teste però che non è concludente né inequivoco, specie al paragone di quanto sopra fu stabilito - vuol far credere che le Brigate Nere agissero di loro iniziativa sempre, e che egli si trovasse quasi in uno stato permanente di costrizione e di impotenza.
No. Egli, se per avventura non approvò tutte indistintamente le tristi gesta di questa unità al suo comando, non per questo al suo comando, oltre che formale effettivo, non si compirono fatti delittuosi della specie di che sopra. Fra gli obblighi impostigli dalla legge, e se non dalla legge positiva, ma illegale che costituiva le Brigate Nere, dalla legge generale legittima positiva e dalla legge materiale, era per lui obbligo giuridico di impedire, di non perdere il contatto, e d'impedire, per avventura, sacrificando il posto e, non è temerarietà affermarlo, anche la stessa sua vita. Ma dal complesso della visione processuale non urge arrivare a questi estremi: apparendo per contro che in sostanza quello che egli dice non comandato né approvato (vedi deposto Martinuzzi), gli apparisse come una specie di peccato veniale remissibile con uno spruzzo di acqua benedetta. Né può scusarsi sotto il riflesso di ordini sanguinari impartiti dal Ministro Pavolini, direttamente, egli dice, ad altri. Il non resistere a questi ordini; il non cercare almeno di porli nel vuoto, per il Prefetto comandante di Brigate Nere, configurava già un delitto.
Né si parli concludentemente che a lui non fosse, per avventura, dato di sindacare ordini superiori. E si aggiunga, se pure non è argomento più squisitamente giuridico, il pensare, il sentire, l'opinione del popolo, i cui giudici siedono nella Corte. Che con Prefetti più consci dei doveri elementari di umanità, e meno supini, e coscientemente e volontariamente supini alle tristi direttive provenienti da altissimo loco, le Brigate Nere non sarebbero arrivate agli eccessi che si deplorano, né saremmo oggi all'odio e al risentimento che informano le nostre popolazioni.
In tutto il fin qui detto, opinando la Corte che per parte del presunto collaboratore, effettivo collaboratore in una collaborazione imponente col nemico, intenzionalmente committente fatti diretti a favorire il nemico, e fatti che giovarono al nemico, concorra tutto quanto a ipotizzare contro di lui il delitto ascrittogli sub a) e non resti che irrogargli la pena stabilita dall'art. 51 C.P.M.G.
Niuna attenuante opina la Corte, né comune, né generica, spetti al giudicabile ridetto.
Pare che la sua Difesa siasi limitata alle attenuanti generiche, reintrodotte, come si vide, nel nostro Diritto Penale positivo. Ma, comunque, se si fosse inteso di prospettare quelle previste dal n.6 dell'art.lo 62 C.P., valgono a rifiutarle i consideranda stessi che, circa l'operoso ravvedimento, si espressero nei confronti del Cappellin; consideranda che qui si intendono riportati. Ma evidentemente è sulle generiche attenuanti che il difensore del Bellini intende fare maggiore leva, appoggiandole a tutto quel cospicuo testimoniale che si legge nel verbale di udienza circa l'opera del Bellini in molteplici casi, di salvataggio di patrioti o di resistenti al tedesco, circa il suo dissenso da taluni esponenti e da talune azioni delle Brigate Nere, testimoniale che almeno in un primo momento può rendere perplesso chi giudica, pensando che chi depone si conferma appartenere all'antifascismo, e testimoniale che non esita, quasi, a voler, traendo da fatti spiccioli una convinzione, dipingere il Bellini come ostile alle gesta dei cosiddetti briganti neri, o fascisti terzi, con pericolo parrebbe persino, a stare a quei testimoni, anche della propria persona.
Ma i giudici davanti ai quali il Bellini è stato tratto a rispondere, vinto tosto ogni dubbio, superata tosto ogni perplessità, non intendono di spendere la discrezionale facoltà di configurazione e di applicazione di generiche attenuanti in pro del

giudicabile. Valgano anche qui quelle considerazioni che circa testimonianze siffatte si fissarono nei riguardi del caso Cappellin. Esse testimonianze ove vogliano affievolire l'imponenza della collaborazione del Bellini, si rendono inconcludenti di fronte alla congerie di episodi univoci contrari che più sopra si disegnarono.
Può essere che il Bellini, anche senza voler congetturare – che pur sarebbe legittimo - che volesse precostituirsi una situazione pel crollo del regime, abbia in qualche caso e di fronte ad altra autorità (vedi esposto Marongiu) voluto dimostrare di avvicinarsi alla legalità, e fare per così dire del bene a qualcuno, e sia pure a diverse persone e in più casi.
Ma tutto questo è lunge [sic] dal distruggere per i giudici intensità del dolo e contegno riprovevole, e molteplicità e macroscopicità di fatti delittuosi, il tutto superativo agli effetti delle attenuanti di che in discorso, e inadatto a far ipotizzare un movente prossimo o remoto da meritare indulgenza.
Circa i due omicidi di che in epigrafe, opina la Corte che più propriamente avrebbero dovuto essere considerati quali fatti non concorrenti ma immediatamente costitutivi del delitto di cui all'art. 51 C.P.M.G.
Né il Pubblico Ministero, né la Difesa, furono di questo avviso: e poiché si dovrà statuire che è insufficiente la prova che il Bellini li abbia perpetrati, non nuoce che in ordine ad essi si disponga separatamente nel dispositivo di questa sentenza. Ma quanto ad essi si riferisce getta una sinistra luce di sospetto, e più che di sospetto, sul giudicabile, che altrimenti dovrebbe dirsi il più colpito da un fato infelice nelle sue combinazioni: ucciso il capo di gabinetto del Prefetto, Zefferino, nello stesso luogo ove costui era ammazzato si rinvenivano i cadaveri di due disgraziati Zorzi e Pivetta, scarcerati nel mezzodì circa su ordine del Prefetto Bellini. Il portiere delle carceri vide che costoro all'uscita dal carcere erano tosto fermati e accompagnati da due individui. E' di evidenza che furono uccisi per rappresaglia. Erano scarcerati costoro, su elenchi richiesti alla Questura dal Bellini, e non poteva, ragionevolmente congetturando, avvenire così pronta e, per dir così, tempestiva, la rappresaglia per l'uccisione dello Zefferino, se pronta e tempestiva non fosse stata l'informativa agli esecutori.
Cappellin ci dice esplicitamente che quel Martinuzzi, che pare deceduto, ebbe a dirgli che la strage era stata concertata col Bellini. A quanto si è già detto in proposito del Cappellin, deve aggiungersi che il Cappellin dovrebbe, come pare, aver capito che aggravando il Bellini non attenua la sua responsabilità.
Ma la Corte, pur non dissimulandosi l'apporto fortissimo, accusatorio, di queste circostanze, mancando segnatamente fra l'altro la conferma del Martinuzzi, che non ha potuto acquisire, ritiene che concorrano gli estremi per un'assoluzione con formula dubitativa.
Con identica formula deve assolversi il Bellini dall'ultima imputazione. E' ben vero che dal suo stesso interrogatorio affiora che egli fu squadrista in Toscana, e dato quanto dice in relazione al poi, a parte di ogni altro acquisito, non mancano elementi per convincere che egli effettivamente organizzasse e dirigesse una squadra di azione. Ma questi elementi sono paralizzati da ulteriori e più specifiche negative da parte del giudicabile che non è dato del tutto superare.

Quanto al Farulli Vico, devesi fargli ragione che mancano del tutto le prove che egli concorresse negli omicidi che gli vengono rubricati sub b). Egli come di consuetudine portò gli elenchi richiesti, e su richiesta del Prefetto. Il Cappellin, pur così poco tenero con i cosiddetti capi, lo ritrae dall'ipotesi di qualsiasi responsabilità. Se si dovesse procedere in staccato dispositivo, per questo capo di imputazione dovrebbe essere il Farulli assolto con formula piena; ma siccome il capo stesso include qualche cosa che ha attinenza a funzioni di collaborazione, può inquadrarsi e giudicarsi in un insieme con l'altra imputazione, dalla quale ben si intende, sia materialmente che moralmente, pur sempre, deve escludersi il doppio omicidio.
Né nell'operato di Farulli è possibile identificare fatti di grave collaborazione e diretti a giovare alle operazioni di guerra del nemico (art.lo 51 C.P.M.G.). Il Farulli per contro deve rispondere di avere, facendo il Questore, e come lo faceva in Treviso, coscientemente e volontariamente favorito i disegni politici del tedesco invasore, commettendo fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano (art.lo 58 C.P.M.G.). E' incontrovertibile, né egli in sostanza lo può negare, che resse l'ufficio e vi prestò le sue mansioni sapendo non solo che serviva un illegittimo governo, ma prevedendo e volendo che ogni sua azione tendesse, e si traducesse in atto, a favorire quella Repubblica Sociale che i tedeschi volevano in piedi per loro vantaggio; attentando colla stessa pretesa tutela dell'ordine pubblico, alla fedeltà dei cittadini verso il legittimo Stato.
Né disdegnò (vedi peculiare testimonianza in atti), né poteva coerentemente disdegnarlo, di fornire elenchi di italiani da inviare in Germania. Né può escludere la collaborazione predetta l'ormai consueto testimoniale di salvataggi e di liberazioni che potrebbe dirsi divenuto di stile.
In questo, data segnatamente la personalità di scarsissimo rilievo politico del giudicabile, trova la Corte motivo per dipartirsi, nell'irrogare la sanzione ai sensi di art.lo 58 C.P.M.G., dal minimo della pena, concedendo le attenuanti generiche. Né pensa la Corte che altre attenuanti, dato quanto sopra, siano ipotizzabili da irrogare.

Per quanto concerne il Faganello Giacomo, la Corte ritiene perfetti gli estremi sia obiettivi che subiettivi del delitto che gli viene rubricato, e inutile ogni ulteriore richiesta istruttoria. Egli non può negare di essere stato un agente di P.S. particolarmente destinato all'Ufficio di Informazioni Politiche: ufficio di cui disimpegnò le mansioni che istituzionalmente, per così dire, erano in quel tempo dirette a ostacolare l'opera legittima dei patrioti e dei resistenti. Sarà stata una forma tenue di collaborazione, ma collaborazione vi fu, volontaria, comunque, oltre che cosciente.
Né egli può far valere uno stato di necessità discriminante: laddove il giuramento prestato al Governo illegittimo è assai chiarificativo circa l'elemento morale del reato.
Può concedersi, sulla scorta delle testimonianze esibite al di lui favore, che concorrano generiche attenuanti, l'attenuante comune di operoso ravvedimento (art.lo 62 n.6 C.P.) e, collaborando con altri con minimo suo apporto,

quella diminuente che è prevista dall'art.lo 114 C.P. Dato quanto sopra, e la personalità del Faganello, si può partire dal minimo della pena.

Quanto al Mares Renzo è giocoforza ritenere che se, nella sua qualità di agente di P.S. e nel peculiare servizio affidatogli, può riscontrarsi prova di collaborazione punita dalla legge, deve considerarsi però che con gli acquisiti di causa peculiarmente nei di lui riguardi tale prova di tanto siasi affievolita da non consentire l'affermazione di responsabilità e irrogare una condanna.

Passando a fissare le pene, concordemente a quanto su stabilito, Cappellin e Bellini debbono essere condannati a morte mediante fucilazione nella schiena; Farulli alla reclusione per anni 8, mesi 6 e giorni 24 (anni 10 meno un sesto) e conseguenze; Faganello alla reclusione per anni 3 e mesi 4, diminuendo 10 anni di un sesto e poi nei limiti di un terzo, e di un altro terzo per le attenuanti sopra dette, e alle conseguenze.

P.Q.M.
dichiara
Cappellin Bruno e Bellini Francesco colpevoli del delitto di cui agli art.li 1 D.L.L. 22 aprile 1945, 5 D.L.L. 27 luglio 1944 e 51 C.P.M.G.;
Farulli Vico colpevole del delitto di cui agli artt.1 D.L.L.22.4.45, 5 D.L.L. 27.7.44, 58 C.P.M.G., col concorso di generiche attenuanti;
Faganello Giacomo, colpevole del delitto ascrittogli con le attenuanti generiche, con l'attenuante comune di cui all'art.lo 62 n. 6 C.P. e del concorso a norma dell'art.lo 114 C.P.
Visti gli art.li 26 C.P.M.G., 32 C.P.M. di pace., 27 C.P.M.G., 483/488 C.P.P., condanna:
Cappellin Bruno e Bellini Francesco alla pena di morte mediante fucilazione nella schiena:
Farulli Vico alla reclusione per anni 8, mesi 6 e giorni 24, e conseguenze;
Faganello Giacomo alla reclusione per anni 3, mesi 4, e conseguenze;
entrambi in solido alle spese di giudizio.
Ordina che la sentenza per estratto sia affissa nel comune di Treviso.
Visto l'art.lo 479 C.P.P. assolve Mares Renzo dall'imputazione ascrittagli per insufficienza di prove e assolve per insufficienza di prove Bellini Francesco dall'imputazione di omicidio aggravato e del delitto di cui all'art.lo 3 D.L.L. 27.7.4.
Ordina la scarcerazione del Mares, se non detenuto per altra causa, anche per motivi di polizia.

Treviso 16 giugno 1945
Il Presidente G.Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 21.6.45

Gli imputati Cappellin, Bellini, Farulli e Faganello ricorsero il 16.6.1945.
27.6.1945 atti trasmessi Corte di Cassazione di Milano tramite Comando Alleato.

Il Cancelliere della Corte Suprema comunica con telegramma n.1650:
"SENTENZA 12 LUGLIO 1945 CORTE SUPREMA DECIDENDO RICORSI CAPPELLIN, BELLINI, FARULLI E FAGANELLO CONDANNATI SENTENZA 16 GIUGNO 1945 COTESTA CORTE ANNULLA SENZA RINVIO PER FARULLI ET FAGANELLO PERCHE' FATTO NON EST REATO PUNTO ANNULLA CON RINVIO PER BELLINI A CORTE ASSISE VENEZIA PUNTO RIGETTA RICORSO CAPPELLIN PUNTO PREGASI DISPORRE SCARCERAZIONE FARULLI ET FAGANELLO SE NON DETENUTI ALTRA CAUSA ET ASSICURARE QUESTA PROCURA GENERALE PUNTO CANCELLIERE SEZIONE SPECIALE CORTE SUPREMA VASTA".

Il Procuratore Generale di Venezia, Segati invia telegramma n. 2000 al P.M. della C. A. S. Treviso [la data non appare]:
"UFFICIO LEGALE GOVERNO MILITARE ALLEATO MI COMUNICA CONCESSA GRAZIA A CAPPELLIN BRUNO: CONDANNA A MORTE CONVERTITA ERGASTOLO PROVVEDA COMUNICAZIONE AL CONDANNATO".

La Corte Suprema, in sede di revisione, con sentenza 8.4.1948 annulla la sentenza della C.A.S. di Treviso del 16.6.1945 e rinvia a nuovo giudizio alla Corte d'Assise di Milano nei riguardi di Cappellin Bruno.
La Corte di Assise ordinaria di Milano, con sentenza 4.10.1948, in sede di revisione, ha assolto Cappellin Bruno, essendo venuta a mancare del tutto la prova che avesse commesso i fatti addebitatigli.
Tale sentenza è passata in giudicato l'8.10.1948.
Addì 26.11.1948 atti alla Corte d'Appello di Venezia per l'archiviazione.

Sentenza n.8/45 del 20.06.1945 - R.G. 14/45 - R.G.P.M. 363/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
ZAMBELLI ING.ROBERTO - Giudice Popolare
BONALDO ANTONIO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
DEL GRECO Domenico, fu Germano e di Crocifissa Maccari, nato il 25.3.1899 a Cassino e residente a Treviso, arrestato il 19.5.1945, detenuto, presente.
Imputato
a) del reato di cui all'art. 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142 in relazione all'art. 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 159, punito secondo l'art. 158 C.P.M.G. per avere quale Ufficiale Superiore della G.N.R. posteriormente all'8/9/1943 collaborato col tedesco invasore, prestando a esso assistenza in danno dello Stato legittimo italiano,
b) del reato di cui all'art. 3 D.L.L. 27/7/1944 n. 159 per avere posteriormente al 22 ottobre 1922, quale ufficiale della Milizia e squadrista, contribuito con atti rilevanti a mantenere in vita il regime fascista.
In Cassino e Treviso e altrove.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa si osserva.
In fatto.
Liberata Treviso dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupata dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato l'attuale prevenuto Del Greco, cui si facevano addebiti di collaborazionismo col nemico e di opera, successivamente all'8/9/43, diretta a mantenere in vita il regime fascista.
La conseguente praticata istruttoria si chiudeva col rinvio a giudizio innanzi questa Corte del Del Greco per rispondere dei delitti di rubrica.

In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva.
Che conforme la sua giurisprudenza (vedi la più distesa motivazione in sentenza contro Insom), la presunzione stabilita nell'art.lo 1 D.L.L. 24 aprile 1945 è presunzione *iuris tantum* suscettibile di essere vinta dalla prova liberatoria: la quale consister deve o nel particolare che la prelata collaborazione fu per così dire un *corpus sine anima*, o che il prevenuto ebbe intenzione, oltre che coscienza, di perseguire mire inconciliabili con quelle istituzionali della carica ricoperta.
Nei contorni di questi consideranda, e col vaglio degli [[illeggibile], per quello che concerne il delitto sub a) vedi ogni testimonianza raccolta, *nemine discrepante*, si è stabilito che se il Del Greco rivestì la divisa di ufficiale superiore della Milizia e soprintendente alla caserma, ciò fece dopo aver preordinato l'esecuzione delle mansioni affidategli nell'interesse dei patrioti e del movimento di resistenza al nemico, mentre nell'esercizio delle medesime (si rapportava) alle persone dei patrioti migliori, fornendo agli stessi e ai membri dell'organizzazione patriottica di resistenza preziose informative.
Esclusa quindi la collaborazione, per la contraddizione che nol consente, non può dirsi vinta la presunzione e nel contempo assolvere con formula meno piena.
Con formula altrettanto piena deve assolversi il Del Greco dalla seconda accusa, l'art.lo 3 del D.L.L. su accennato mettendo come estremo il contributo rilevante dell'opera. Ora, nessuna prova, e lo riconosce la stessa Accusa, non solo non è emersa, ma non è nemmeno stata facilmente congetturabile per stabilire codesta rilevanza.

P.Q.M.
Visto l'art.lo 479 C.P.P.
Assolve Del Greco Domenico dalle imputazioni ascrittegli perché il fatto non costituisce reato.
Ordina la scarcerazione del medesimo se non detenuto per altra causa, compreso motivo di polizia.

Treviso, 20/6/1945

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 21.6.45

Sentenza n.9/45 del 21.06.1945 - R.G.15/45 - R.G.P.M. 23/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
BONALDO ANTONIO- Giudice Popolare
ZAMBELLI ING.UMBERTO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
GRIFONI Francesco, fu Luigi e fu Paoletti Catarina, nato ad Aspra Sabina il 24.5.1889 e residente a Treviso, detenuto, presente.
Imputato
Del delitto di cui agli articoli 58 C.P.M.G., n. 1 D.L.L. 24/4/1945 n. 149, 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 159, per avere in Treviso, posteriormente all'8/9/1943, quale maresciallo della G.N.R. addetto all'Ufficio Politico Investigativo, favorito i disegni politici del nemico su territorio invaso e commesso fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberata Treviso dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupata dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato il Grifoni Francesco, primo aiutante della Guardia Nazionale Repubblicana presso il Comando Provinciale di Treviso, e all'Ufficio Politico Investigativo. Si facevano peculiari accuse al Grifoni.
La conseguente praticata istruttoria si chiudeva col rinvio a giudizio del Grifoni ridetto, per rispondere degli addebiti di rubrica.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali, la Corte osserva.
Che, nonostante i tentativi di difesa in contrario del prevenuto, e attraverso quanto asseriscono gli stessi testimoni da lui indotti, non può revocarsi in dubbio come l'Ufficio presso il quale egli prestava servizio, in Treviso cioè, e in territorio occupato dal nemico, istituzionalmente fosse costituito e negli effetti funzionasse tanto per favorire i disegni politici del nemico quanto quelli dei resistenti al legittimo Stato italiano. L'opera dell'Ufficio, in altri termini, che era opera individuale e a un tempo collettiva, di concerto, di chi vi prestava servizio, era univocamente volta al favoreggiamento di quei disegni e si estrinsecava in veri e propri fatti diretti di tutti i componenti il personale, a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano.
Emerge pertanto che chi, come si disse, vi prestava servizio, avesse certamente, essendo emerso al contrario, la conoscenza del favoreggiamento di che sopra, la previsione e la volontà di codesto favoreggiamento, la previsione e la volontà specifica, in fatti commessivi, ai danni della fedeltà dei cittadini verso lo Stato legittimo. Sia pure col concerto di altri, sia pure con una forma minima di collaborazione, sia pure perché determinato da altri che aveva su lui autorità e vigilanza, sempre in questo concerto, il giudicabile sia dal punto di vista obiettivo che subiettivo, deve ritenersi responsabile del delitto di che in epigrafe.
A sua favore dato il fin qui detto possono, per intanto, però ipotizzarsi le diminuenti di cui all'art.lo 124 prima e ultima parte C.P., nel movente remoto del bisogno che lo trasse a sostenere l'impiego, in effetti umile impiego di passacarte, può ipotizzarsi la diminuente di cui all'art.lo 62 n. 1 C.P., e poiché è risultato che egli in più occasioni cercò di giovare a patrioti perseguitati, e di prevenire loro iatture, e con effetto, positivo, può concedersi altresì l'attenuante di ravvedimento operoso (art.lo 62 n. 1 e 6 C.P.); mentre nel quadro e nei contorni di che sopra la Corte opina che concorrano le generiche attenuanti di cui all'art.lo 7 D.L.L. 27/7/45. E poiché data la personalità del reo e la scarsa intensità del dolo, ci si diparte dal minimo della pena (anni 10) diminuito codesto minimo nell'economia di 1/3, poi di 1/3, poi di 1/3, poi di 1/3, poi di 1/6, la pena in definitiva residua ad anni 1 di reclusione. Visti poi i buoni precedenti del prevenuto, la patente non pericolosità dello stesso la cui numerosa famiglia innocente [è] a suo carico, concede la Corte il benefizio della condizionale condanna.

P.Q.M.
dichiara Grifoni Francesco colpevole del delitto ascrittogli con le attenuanti di cui agli articoli 62 n. 1 e 6, 114 prima e ultima parte C.P., 7 D.L.L. 27/7/44; e visti inoltre gli articoli ridetti, 485, 488 C.P.P. lo condanna alla pena della reclusione per anni uno e alle spese processuali.
Visto l'articolo 163 C.P.
Ordina sospendersi l'esecuzione della condanna per anni cinque sotto le comminatorie di legge. Ordina la scarcerazione immediata del Grifoni, se non detenuto per altra causa.
Treviso, 21.6.45

Il Presidente
G. Guerrazzi
Il Cancelliere

rag. Casagrande

depositata 22.6.45
Con ordinanza 22.9.47 la Sez. Spec. C.A. confisca 1/25 dei beni del Grifoni, ordinanza passata in giudicato.
Con ordinanza 27.12.1950 la Corte d'Appello di Venezia dichiarò estinto il reato per l'amnistia 22.6.46 art. 3 e cessata l'esecuzione della condanna.

Sentenza n.10/45 del 21.06.1945 - R.G. 16/45 - R.G.P.M. 15/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
BONALDO ANTONIO- Giudice Popolare
ZAMBELLI ING.ROBERTO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
LOSCHI Ubaldo, fu Giuseppe e di Elisa Mazzoleni, n. a Treviso l'8.3.1910 ivi res. Via Ortazzo n. 19, detenuto presente,
imputato
a) del delitto di cui agli art. 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142, 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 159 per avere quale iscritto al P.F.R. in Treviso, posteriormente all'8.9.1943, favorito i disegni politici del nemico su territorio occupato e commesso fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano;
b) del delitto di cui agli art. 270 p.p. e u.p. C.P. per avere, costituendo a Treviso subito dopo il 25.7.1943 un Comitato Segreto fascista, promosso la costituzione di una associazione già legalmente disciolta mirante a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato.
In esito
all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberata Treviso dall'insurrezione dei patrioti e poscia occupata dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato all'Autorità competente Loschi Ubaldo, attuale giudicabile, il quale oltre che accusato di fatti di collaborazione col nemico successivi all'8 settembre 1943, era imputato di avere dopo il 25.7.1943 costituito e promosso un Comitato Segreto fascista. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva col rinvio a giudizio di questa Corte d'Assise del Loschi per rispondere del delitto di rubrica.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva.
Che deve immediatamente porsi fuori di discussione l'inesistenza nella specie del delitto sub b) considerato anche nella forma più attenuata cui giunse in finale il P.M.; e ciò sia per motivi squisitamente di diritto che per motivi di fatto.
Dato invero per certo che in Treviso si sia tenuta una riunione il 28 luglio 1943 - nel che si sostanzierebbe la promozione e la costituzione di un'associazione vietata - non si deve evitare di por mente che la dissoluzione del Partito fascista emanava da un legittimo provvedimento del Governo Badoglio, pubblicato nei primi dell'agosto successivo. Ora, se è riprovevole sostenere o far rivivere il fascismo in altre vesti, di fatto già morto, tale opera riprovevole non poteva elevarsi a delitto in relazione ai principi del nostro diritto penale se non successivamente a quando il provvedimento di scioglimento fosse portato a conoscenza dei cittadini.
Questo quanto al diritto.
Quanto ai fatti, non si deve dimenticare quanto risulterebbe, contro le precise e categoriche negative del Loschi, circa l'associazione divietata, sortirebbe da taluni passi di un testimoniale di tale Menegon, il quale accenna alla presenza del Loschi alla riunione del 28 luglio e a certi consentimenti del Loschi stesso. Ma è da osservarsi che il Menegon non si è potuto, né è possibile, facilmente acquisirlo in giudizio; e che leggendo il memoriale appare un'autoesaltazione del Menegon stesso, tratto, di evidenza, a forzare le tinte anche per quello che concerne il Loschi, per portare acqua al proprio mulino.
Si è accennato al particolare che il Loschi avrebbe avuto, successivamente al 28 luglio, colloqui con esponenti del P.N.F., che potrebbero, mera ipotesi, riferirsi ad attività di ricostituzione nel senso su inteso. Ma non è stato dato in udienza di precisare il contenuto e le direttive di questi colloqui, e non è dato uscire dall'ambito di semplici congetture e di sospetti, il che è ben diverso da prove affievolite che consentano un'assoluzione con formula dubitativa, anziché piena.
Si aggiunga che un preciso disposto di legge, all'osservanza del quale il S.C. tante volte richiamò i giudicanti (art.lo 479 C.P.P.) impone che debba pronunciarsi assoluzione con formula piena non solo quando vi è la prova che l'imputato non ha commesso il fatto, o che il reato non sussiste, ma anche quando mancano del tutto le prove della commissione o della sussistenza. Deve pertanto il Loschi essere assolto da questa imputazione perché i fatti in effetti da lui commessi non costituiscono reato.
Circa l'altra imputazione, deve ritenersi sufficientemente provato che il Loschi abbia con coscienza, e con previsione e volontà specifica favorito i disegni politici del nemico in territorio occupato e commesso fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano. Egli, e risulta dalla sua confessione, dette la sua adesione alla ricostituzione dei Fasci, ebbe la designazione di cospicui incarichi: il che dimostra che la sua iscrizione non fu un corpo senz'anima, una mera formalità non seguita da un contributo peculiare a quanto i Fasci ricostituiti volevano e operavano a sostegno del nemico invasore e dei suoi politici disegni. Perfetti sono quindi gli estremi del delitto che gli viene rubricato; e

quanto egli afferma, e quanto è emerso dal testimoniale circa il suo operato successivo in pro dei patrioti e dei perseguitati dal regime non può certo costituire una discriminante.
Per converso può essere, segnatamente considerando che egli necessariamente operò in un concerto di persone, e sotto altrui direzione e vigilanza, materia di attenuanti e diminuenti comuni e generiche, e contributo per ritenere la sua collaborazione di scarsa importanza sicché, fra l'altro, nel fissare la pena irroganda si parta dal minimo.
Il fin qui detto, per intanto, ipotizza la diminuente di 114 prima e ultima parte C.P. Nel remoto fine di bene che egli esibisce e rapportandoci alla stessa soggettività di esso giudicabile, può concedersi altresì l'attenuante di cui all'art.lo 62 n. 1 e 6 C.P., mentre nel salvamento che egli poté tempestivamente operare di infelici ebrei e sospetti massoni destinati, di evidenza, a terribili campi di concentramento, si deve ravvisare quel ravvedimento operoso di cui all'art.lo 62 n. 6 C.P. Si aggiunga che, avendo egli riportato ferite in guerra, nel quadro su segnato può spendersi la facoltà di attenuare in ordine all'art.lo 26 C.P.M.G. e concedersi generiche attenuanti per l'art.lo 7 D.L.L. 27/7/44.
Fissandosi la pena nel minimo di anni 10, diminuendosi nel contempo di 1/3, poi di un altro terzo, poi di un altro terzo, poi di un altro terzo, poi di 1/6, poi nell'economia del su accennato art. 26, la pena si riduce ad anni 1 di reclusione; e per gli stessi presupposti si concede il beneficio della condizionale condanna.

P.Q.M.
dichiara il Loschi Ubaldo colpevole del delitto di cui alla lettera a) della rubrica, con le attenuanti di cui agli art.li 62 n. 1 e 6, 114 prima e ultima parte C.P., 7 D.D.L. 27/7/44, 26 C.P.M.G.; e visti gli art.li ridetti e 483, 488 C.P.P., lo condanna alla pena della reclusione per anni 1, e alle spese giudiziarie.
Visto l'art. 263 C.P.P.,
ordina che l'esecuzione della condanna rimanga sospesa per anni 5 sotto le comminatorie di legge; e ordina la scarcerazione del Loschi se non detenuto per altra causa, anche per motivi di polizia.
Visto l'art. 478 C.P.P., assolve Loschi Ubaldo dall'imputazione ascrittagli alla lettera a) perché il fatto non costituisce reato.
Treviso, 21/6/1945

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 23.6.45
Con ordinanza 22.9.47 confiscati 1/25 dei beni.

Sentenza n. 11/45 del 21.06.1945 - R.G. 19/45 - R.G.P.M. 9/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

La Corte di Assise Straordinaria di Treviso
composta dai Signori

GUERRAZZI dr. Guerrazzo	Presidente
BONALDO Antonio	Giudice Popolare
ZAMBELLI ing. Umberto	Giudice Popolare
ROBAZZA Pietro	Giudice Popolare
FAVARETTO Mario	Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza
nel procedimento penale
contro
CAMPANATI Fulvio, fu Domenico e di Gennari Lucia Giacomina, n. a Polesella (Rovigo) il 16.5.1892 e residente a Treviso Via Carlo Alberto 34, detenuto, presente.
Imputato
del delitto di cui agli art. 58 C.P.M.G., 1 D.D.L. 22/4/1945 n. 142, 5 D.D.L. 27/7/1944 n. 159 per avere in Treviso, quale iscritto al P.F.R. posteriormente al giorno 8.9.1943, favorito i disegni politici del nemico su territorio invaso e commesso fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano, prestando la guardia ai detenuti politici.
In esito
all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberata Treviso dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupata dalla truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato alla competente Autorità Campanato Fulvio, quale iscritto al P.F.R. e che avrebbe prestato collaborazione coi nemici della Patria e del legittimo Governo Italiano.
La conseguente praticata istruttoria si chiudeva col rinvio a giudizio di questa Corte d'Assise del Campanati, per rispondere del delitto di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali rileva la Corte che è rimasto provato attraverso le sue stesse ammissioni, coerenti al testimoniale ascoltato, che egli, iscrittosi al Fascio Repubblicano, si prestò, almeno una volta, a fare la guardia ai patrioti fermati dall'autorità nazifascista.
Al riguardo egli ha assicurato di esservi stato costretto, accennando a questa costrizione come nell'economia di una discriminante.
Ma codesta discriminante deve rifiutarsi, sia perché non qualificata in genere, degli imprescindibili contorni, sia perché il suo passato politico e le sue idee espresse, o fatte intravedere in dibattimento (vedi teste Maris), congiurano ad escluderla; anzi, per di più, convincono che codesta custodia – favoreggiamento a disegni politici del nemico in territorio occupato, e fatto diretto a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato legittimo – sia stata unita alla coscienza e alla previsione e alla volontà specifica necessarie all'integrazione di ogni estremo del delitto per cui si procede.
Può concludersi che vi fosse collaborazione non importante, ma collaborazione vi fu. Si tratta certo, per necessità di cose, di reati commessi in concorso con altre persone, e si può ritenere che la partecipazione del giudicabile abbia avuto apporto non importante e che egli sia stato determinato da altri che avevano su di lui autorità e potestà di vigilanza. Possono quindi essere concesse a lui le diminuenti di cui all'art. 124 p.p. e u.p.
Nel pieno stato di bisogno, considerato come movente umano immediato del delitto, può ravvisarsi altresì la diminuente di art. 62 n. 1 C.P.; mentre nell'asserita, e non contestata opera di qualche evitata iattura ai patrioti, gli si può riconoscere anche la diminuente di ravvedimento operoso di cui all'art. n. 6 dell'art. 62 C.P.
Nel quadro ridetto opina la Corte che possono inoltre essergli concesse le generiche attenuanti di cui all'art. 7 D.L.L. 27/7/22.
Fissata la pena irroganda nel minimo di anni 10, diminuita per le attenuanti ridette nell'economia di 1/3, poi di 1/3, poi di 1/3, poi di 1/3, e poi di 1/6, residua ad anni 1 di reclusione, e conseguenze.
P.Q.M.
dichiara Campanati Fulvio colpevole del delitto ascrittogli, con le attenuanti di cui ai n. 1 e 6 dell'art. 62, p.p. e u.p. art. 114 C.P., 7 D.L.L. 27/7/22.
e, visti gli articoli ridetti, 413, 481 C.P.P. lo condanna alla pena della reclusione per anni 1, e alle spese del giudizio.
Treviso, 21.6.1945

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere rag. Casagrande

Depositata 22.6.45
13.9.45, estratto per esecuzione
9.10.45 copia per revisione processo.

Sentenza n. 12/45 del 21.06.1945 - R.G. 18/45 - R.G.P.M. 14/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
BONALDO ANTONIO - Giudice Popolare
ZAMBELLI ING.ROBERTO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
DEL MONTE Guglielmo, fu Antonio e di Schiavon Rosa, nato a Treviso il 20.12.1912 ed ivi residente, arrestato l'1.6.1945, detenuto, presente.
Imputato
Del reato previsto e punito dagli articoli 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 27/7/1944 n. 159, per avere in Treviso, posteriormente all'8.9.1043, quale iscritto al P.F.R. e prestando servizio all'Ufficio Investigativo della G.N.R., favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso e commesso fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano.
In esito
all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberata Treviso dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupata dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato alla competente Autorità il Del Monte Guglielmo, già iscritto al P.F.R. e che era stato, sempre successivamente all'8 settembre 1943, impiegato presso l'Ufficio Politico della Prefettura Repubblicana. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva col rinvio a giudizio del Del Monte innanzi questa Corte d'Assise per rispondere del delitto di rubrica.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva.
Che nonostante i motivi di difesa in contrario del prevenuto, e attraverso quanto asseriscono gli stessi testimoni da lui indotti, non può revocarsi in dubbio come l'Ufficio presso il quale egli prestava servizio, in Treviso cioè, e in territorio occupato dal nemico, istituzionalmente fosse costituito, e negli effetti funzionasse, per favorire tanto i disegni politici del nemico, quanto quelli dei resistenti al legittimo Stato italiano.
L'opera dell'Ufficio, in altri termini che era opera individuale e nel contempo collettiva, di concerto, di chi vi prestava o direzione o servizio, era univocamente rivolta al favoreggiamento di quei disegni, e si estrinsecava in veri e propri fatti diretti, di tutti i componenti il personale, a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano.
Emerge pertanto che chi, come si disse, vi prestava servizio, avesse certamente, essendo assurdo il contrario, la coscienza del favoreggiamento di che sopra, la previsione e la volontarietà di codesto favoreggiamento, la previsione e la volontà specifica in fatti ivi commessi ai danni della fedeltà dei cittadini verso lo Stato legittimo. Sia pure col concerto di altri, sia pure con una forma minima di collaborazione, sia pure benché determinata da altri che aveva su lui autorità e vigilanza, sempre in questo concerto, il Del Monte sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo deve ritenersi responsabile del delitto di cui in epigrafe.
A suo favore, dato il fin qui detto, possono per intanto però ipotizzarsi le due diminuenti di che all'articolo 124 C.P. prima e ultima parte, Nel movente remoto del bisogno a sostenere l'impiego, umile impiego di dattilografo e di passacarte, può ipotizzarsi la diminuente di cui all'articolo 62 n. 1 C.P.; e poiché è risultato che egli in più occasioni cercò di giovare a patrioti perseguitati e di prevenire le loro iatture, e con effetto positivo, può concedersi altresì l'attenuante di ravvedimento operoso (art.lo 62 n. 6 C.P.): mentre nel quadro e nei contorni di che sopra la Corte opina che concorrano le generiche attenuanti di cui all'articolo 7 D.L.L. 27/7/45.
E poiché data la personalità del reo, e la scarsa intensità del dolo, ci si diparte dal minimo della pena (anni 10), diminuito codesto minimo nell'economia di 1/3, poi di 1/3, poi di 1/3, poi di 1/3 e poi di 1/6, la pena in definitiva residua ad anni uno e mesi 7 di reclusione.
Dati pure i buoni precedenti del prevenuto e la palesata sua non pericolosità, né il suo stato economico e familiare, né altro a lui peculiare, autorizzano la Corte a concedere il beneficio della condizionale condanna, che del resto sarebbe ostata anche dalla quantità della pena.

P.Q.M.
dichiara Del Monte Guglielmo colpevole del reato ascrittogli con le attenuanti di cui agli articoli 62 n. 1 e 6, 114 p. e u.p., 7 D.L.L. 27/7/44. Visti articoli ridetti e 489 e 488 C.P.P. lo condanna alla pena di anni uno e mesi sette di reclusione, e alle spese di giudizio.
Treviso, 22.6.45.

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 22.6.45
Lì 22.6. 45 il Del Monte ricorre
27.6.45 atti a Corte di Cassazione di Milano tramite Comando Alleato
La Suprema Corte con sentenza 5.2.4 annulla senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

Sentenza n. 13/45 del 22.06.1945 - R.G. 12/45 - R.G.P.M. 278/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
BONALDO ANTONIO- Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
SARTORELLO ALDO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
GOTTARDI Palmira, fu Vittorio e fu Angela Pol, nata il 23.11.1912 a Vittorio Veneto e residente a Treviso, arrestata il 27.5.1945, detenuta, presente.
Imputata
del reato di cui all'art. 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142 in relazione all'art. 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 159 punito a norma dell'art. 51 C.P.M.G. per avere quale fiduciaria del Fascio Femminile di Treviso posteriormente all'8.9.1943 collaborato col tedesco invasore, contribuendo con l'opera e colla propaganda anche in articoli sul giornale "Audacia" al mantenimento in vita dello pseudo regime repubblicano, commettendo così fatti diretti a favorire i disegni militari del nemico in danno dello Stato italiano.
In esito
all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti, e poscia occupate della truppe Alleate, veniva denunciata e tratta in arresto l'attuale giudicabile Gottardi Palmira (ex reggente, dopo l'8.9.43 del Fascio Femminile di Treviso). La conseguente praticata istruttoria si chiudeva col rinvio a giudizio di questa Corte d'Assise della Gottardi, per rispondere dell'imputazione di rubrica. Come più partitamente vedremo in appresso, il P.M. in udienza allegava documenti e - facendo chiarire testimoni, ed esigendo le prescritte contestazioni, sulle quali la giudicabile accettava di difendersi, e si difendeva – sdoppiava e, per quanto di ragione, acconciava il capo di imputazione in due distinti delitti: uno nel contenuto dell'art. 58 C.P.M.G., l'altro dell'art. 54 C.P.M.G., sostenendo al riguardo di avere la Gottardi tenuto intelligenza col nemico, peculiarmente esercitando informazioni di spionaggio.
Le conseguenze però dell'operato della Gottardi, nell'economia dell'art. 54 C.P.M.G., non avrebbero dovuto portare alla più grave delle sanzioni, non arrecando, in sostanza, un effettivo giovamento per il nemico.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali, la Corte osserva.
Che nella documentazione in atti, e dalle stesse ammissioni della prevenuta, messe al paragone del chiarificativo testimoniale assunto, non possa revocarsi in dubbio che la Gottardi, posteriormente all'8 settembre 1943 abbia, qui, tenuto carica di Segretario o Commissario Federale, o altra equivalente.
Come emerge in modo peculiare dalla deposizione del teste dott. Enzo Martina, l'attuale giudicabile fu nominata reggente Ispettrice dei Fasci Femminili, e tale carica di fatto tenne ed esercitò per vario tempo, carica che in sostanza le comportava anche il predicato di Federalessa; carica quindi istituzionalmente e nel suo effettivo disimpegno, da considerarsi equivalente a quella di Segretario o Commissario Federale (3° capoverso dell'articolo 1 D.L.L. 24/4/44).
Ciò stabilito, grava sulla giudicabile stessa la presunzione di cui al capoverso ridetto del Decreto Legge Luogotenenziale: presunzione che ad avviso di questa Corte è *iuris tantum* (vedi precedenti sentenza Insom e Del Greco) e deve essere vinta da categorica prova liberatoria, la quale in altro non può, in sostanza, consistere se non nello stabilire nel modo più rassicurante che obiettivamente la carica fu esercitata come un *corpus sine anima,* che se vi fu collaborazione obiettiva, nondimeno l'agente la esercitò intenzionalmente al fine unico di perseguire scopi diversi e contrari da quanto istituzionalmente la carica comportava: lungi quindi da una collaborazione preveduta e anzi contro di questa, e contro i fini del P.F.R., e di giovamento qualsiasi verso il nemico invasore.
Orbene la Gottardi, anziché fornire questa prova liberatoria, è raggiunta per contro da prova positiva di una collaborazione quale la legge vuol colpire nelle sue punitive sanzioni.
Essa intenderebbe di scagionarsi con l'affermare di essersi occupata solo della parte assistenziale demandatale: ma giova tosto tenere presente che non solo non fu questa la sola attività da essa esercitata, come meglio si vedrà in prosieguo, ma ancora che questi atti assistenziali rientravano in un quadro di propaganda per il sostentamento di un governo illegittimo, sostenitore del nemico e sostenuto dal nemico, e nelle direttive e negli effetti, più o meno medi, si risolvevano in un favore al nemico e ai suoi disegni politici, e in un vero e proprio fatto diretto a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano.
Ma risulta inoltre che la Gottardi, che in fondo confessa essa stessa di avere avuto contatti, e in altissimo livello, durante l'esercizio delle mansioni preindicate, contatti che affiorano anche attraverso il testimoniale acquisito, fu zelante e zelatrice, convinta e appassionata, di quanto concorreva agli impegni oltre l'assistenza ridetta che, istituzionalmente, le erano devoluti; specializzandosi in pro del Partito Fascista Repubblicano e alle mire di codesto Partito e immediate di collaborazione coi tedeschi, in un'opera di informatrice e di propagandista, in contatto col Comandante Militare Provinciale del Partito stesso (vedi testi Martina e Andolfato).

Meglio ritornando su questo punto più appresso, giova subito dire che se non si hanno particolari rassicuranti di un'opera che si sostanziasse in vere e proprie e immediate intelligenze col nemico tedesco (che standosi al certo non si sarebbe usciti dal cerchio del Partito) e quali debbano intendersi secondo la legge penale, è però incontroverso e incontrovertibile che informative vi siano state, univocamente dirette a sostenere e a migliorare (inteso questo verbo secondo gli intendimenti fascisti – repubblicani della giudicabile) l'organizzazione del P.F.R. e quindi la collaborazione istituzionale ed effettiva coi germanici.
A mettere nel quadro e nei suoi giusti contorni la personalità e la traduzione in effetti di questa personalità della Gottardi, nei suoi tanto vantati e pretesi ideali sta puntualmente la deposizione della teste Compagnucci Fulvia.
Narra costei di essersi trovata in un'affollata trattoria di questa città, avendo vicini di tavola certo Ortali, un uomo e la attuale giudicabile. Che costoro le offrirono da bere. Il che essa Compagnucci rifiutò, mentre nella avviata conversazione essa Compagnucci aveva per lo meno fatto intendere di avere poca o punta simpatia pel fascismo; mentre di evidenza la conversazione era stata avviata dalla Gottardi, la quale aveva saputo che la Compagnucci veniva da Roma. Che essa Compagnucci era stata poscia tratta in arresto. Che essa Compagnucci non aveva più rivisto la Gottardi, ma che mentre era in balia dei suoi carcerieri, e faceva le debite e opportune rimostranze, specie a un tale appuntato Carmelo della G.N.R., aveva avuto la conferma di ciò di cui la Gottardi fosse capace. Che, invero, avendo il predetto Carmelo telefonato alla Gottardi le rimostranze della Compagnucci, ne aveva avuto dalla Gottardi la seguente risposta: "Se muore, tanto di guadagnato!".
E' emerso altresì che la Gottardi si rese organizzatrice e *pars magna* di un festino per le truppe tedesche.
L'articolo 1 del D.L.L. 24 aprile 1945 recita testualmente, dopo avere stabilito la presunzione di che sopra, "che coloro che nelle sanzioni sopra elencate hanno assunto più gravi responsabilità sono puniti con le sanzioni degli articoli 51 e 54 C.P.M.G., e che negli altri casi si applica l'articolo 58 successivo".
Orbene, a parte quanto per l'articolo 58 su menzionato si dirà poi, se dopo tale perplessità la Corte non giunge a indentificare nell'operato della Gottardi quanto di necessario e sufficiente per irrogare le sanzioni di cui all'articolo 51 C.P.M.G., vi è di più di quanto necessario e di sufficiente per irrogare la sanzione prevista dall'articolo 58 nel suo massimo: congiurando univocamente a ciò ogni particolare come sopra inquadrato, ogni modalità dell'azione, la gravità del danno e del pericolo cagionato, e la somma intensità del dolo, in una col carattere dimostrato dalla giudicabile stessa, e dalla condotta ante e post dimostrata. Pertanto nella pena da irrogarsi si deve partire da anni 20 di reclusione.
Niuna attenuante né nominata, né specifica né generica, reintrodotta nel nostro sistema con l'articolo 7 D.L.L. 27/7/44 è da applicarsi a favore della Gottardi. Del resto il suo difensore concludeva per l'applicazione dell'art. 58 C.P.M.G., esibendo attenuanti che genericamente come esibite non possono essere che le generiche in ultimo ridette.
Non è dato davvero, per la contraddizione che nol [sic] consente, ipotizzarsi l'attenuante per esempio dell'articolo 62 n. 1 C.P. Niun episodio (si conosce per identificare) il ravvedimento operoso. Se, per avventura, si volesse l'operato della Gottardi scindere in episodi che involsero la partecipazione di altre persone, essa e per il rango e per l'autorità, direzione e vigilanza, ne sarebbe stata determinatrice (e meglio lo si vedrà in appresso) e quindi non è ipotizzabile il rovescio, o che essa abbia concorso con opera minima (articolo 114 C.P.).
Ma, ancora, né nei più remoti moventi, né nell'esecuzione, né nella personalità, né in qualsiasi contorno del perpetrato delitto, opina la Corte che possano rintracciarsi attenuanti generiche, quali quelle oggi reingredite [sic] nel nostro sistema punitivo, quelle generiche attenuanti quali più si inquadravano nella dottrina o giurisprudenza formatasi sotto il Codice 1889, in merito alle quali non si disconobbe mai la certissima facoltà del giudice del merito e di distinguerle e di rifiutarle. Per contro alla pena come sopra fissata deve aggiungersi un aumento nell'economia dell'articolo 112 n. 2 C.P.
Sciogliendo, per dir così, una riserva accennata più sopra, allorché ci si riferiva alla su accennata di articolo 114 C.P. urge ritenere sulla scorta degli acquisiti processuali, e già più sopra designati, che se la collaborazione della Gottardi si estrinsecò più volte in fatti, episodi, autonomi, più volte si tradusse in atto col concorso di altre persone (che, altrimenti, l'autonomia del suo agire non sarebbe bastata al compimento pieno di tutti quegli atti e fatti siccome le vennero contestati) rimasti, sia pure, per il nominativo, e la relativa persecuzione, nell'ombra.
Questi fatti di concorso nella loro sostanza furono obiettati in persona alla Gottardi, a costei intesa di difendersi e si difese. Orbene anche altri dette il suo apporto causale a codesti fatti e atti consistenti, e staccati e riuniti, il delitto.
Vi fu chi si rese responsabile di essi, sia pure oggi non perseguito, ma fu determinato a commetterli (la Gottardi era Federalessa o Commissaria, o equivalente) dalla Gottardi, proprio in quanto esercitava una tal quale autorità, direzione e vigilanza, sopra di essi e ad essa soggetti.
Pertanto la pena di anni 20 stabilita come sopra, e tenuto conto dei consideranda di che sopra, si intende aumentare di altri 5 anni, stando nell'economia dell'aumento fino a 1/3 dalla legge preveduto nell'articolo 112 n. 2 C.P.
Non crede invece la Corte che nell'operato della Gottardi si possa riscontrare anche il delitto di articolo 54 C.P.M.G. circa le pretese intelligenze col nemico. Il P.M. - a quanto fu già ritenuto da questa Corte più sopra per identificarvi una collaborazione incidente nelle sanzioni dell'articolo 58 C.P.M.G. - aggiunge che la Compagnucci aveva dichiarato che la Gottardi l'aveva denunciata a un Comando tedesco come persona che aveva sparato contro i tedeschi; che la Gottardi era in relazione con tale tenente Verzegnassi dell'Ufficio Politico Informazioni (*vulgo* Ufficio Spionaggio), che era fidanzata con altro ufficiale addetto all'Ufficio stesso, che circa quanto si faceva nel predetto Ufficio era chiarificatrice una nota del colonnello Milazzo, che produceva. Ma osserva la Corte che in linea di fatto questi elementi, siccome quelli che risulterebbero dal deposto Andolfato circa rapporti informativi in effetti redatti dalla Gottardi, non costituiscono elementi sufficienti per concretare le pretese predette intelligenze in un delitto di articolo 54, staccato, e a quello di articolo 58 C.P.M.G.

Quanto a ciò che asserisce la Compagnucci per l'accusa di lei dalla Gottardi fatta ai Comandi tedeschi, non è dato bene rassicurarsi se fu una mera congettura della Compagnucci in proposito, ovvero avesse [illeggibile] qualche cosa di sostanza. Il particolare che la Gottardi frequentasse il Verzegnassi e fosse la fidanzata all'altro ufficiale, possono far sorgere ragionevoli sospetti di intese peculiari col nemico nel campo dello spionaggio, da inquadrarsi nelle sanzioni dell'art. 54 C.P.M.G. Ma i sospetti abbenché [sic] ragionevoli non possono assurgere a debito rango di prove: e specie in ordine a un delitto che importa sì grave sanzione. Mentre per ciò che riflette l'informativa cui accenna il teste Andolfato, dati i non buoni rapporti fra la Gottardi e altri dei dirigenti in allora, può darsi che riflettano (anzi si potrebbe dire che è presumibile) persone e cose strettamente del Partito, non involgenti rapporti diretti e immediati col nemico tedesco. Va poi osservato che può aversi collaborazione, e prevista, col nemico al di fuori di vere e proprie intelligenze, nel senso giuridico, come si rileva dal confronto fra gli articoli 54 e 58 C.P.M.G., e nel paragone di quanto è stabilito nell'articolo 1 D.L.L. 24/4/45: che per "intelligenze" conforme la dottrina e la giurisprudenza formatasi anche sui codici anteriori ai presenti, devono intendersi concerti palesi o occulti, ma sempre concerti, cioè incontri di due volontà (quella dell'agente e quella dal nemico volontà) tendenti al medesimo fine o creanti un rapporto fissato e regolato intellettualmente dalle parti. Quando non esiste codesta reciproca intesa, quando manca codesto rapporto, si avranno e si hanno altre forme di delitto, altri fatti diretti punibili.
Al paragone della difettosa prova e di ciò che intender devesi per intelligenza, la Gottardi, pertanto, non può essere colpita oltre il limite delle sanzioni di cui all'articolo 58 C.P.M.G., sia pure col peso dell'aggravante di cui dianzi si disse. Escluso poi il delitto staccato ulteriore di art.lo 54 C.P.M.G., a prescindere da ogni altra considerazione, deve rifiutarsi l'istruttoria ulteriore richiesta dalla Difesa della Gottardi, che ad altro di evidenza non tende, se non a escludere gli estremi del delitto di art. 54 C.P.M.G. in discorso.

P.Q.M.
dichiara Gottardi Palmira colpevole del delitto di cui all'art. 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 24 aprile 1945, 5 D.L.L. 27/7/44, con l'aggravante di cui all'art. 112 n. 2 C.P., così modificato il capo di imputazione e riapposti gli atti ridetti, e di 483, 488 C.P.P. condanna la Gottardi ridetta alla pena della reclusione per anni 25, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, alle spese del giudizio, ordinando altresì la libertà vigilata.
Ordina la continuazione del sequestro a garanzia delle spese di giustizia alle robe sequestrate alla Gottardi, tranne gli indumenti intimi e la biancheria di carattere personale che le verranno restituiti.
Treviso, 22/6/45

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere rag. Casagrande

Depositata 26.6.45
L'imputato e il P.M. il 23.6.1945 ricorsero.
3.7.45 atti Corte Cassazione Milano tramite Comando Alleato.
La Corte Suprema di Cassazione con sentenza 22.8.1945 annulla e rinvia alla C.S. Assise di Padova.

Sentenza n. 14/45 del 22.06.1945 - R.G. 10/45 - R.G.P.M. 10/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
BONALDO ANTONIO- Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
SARTORELLO ALDO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
AVIGNI Pietro, fu Paolo e fu Talamone Angelina, nato a Varese l'1.8.1908 ed ivi residente, detenuto, presente.
Imputato
del delitto di cui agli articoli 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142 in relazione all'art. 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 159, per avere in Treviso, posteriormente all'8.9.1943, quale membro della S.S. italiana addetto alla propaganda, favorito i disegni politici del nemico su territorio italiano occupato e commesso fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano.
In esito
all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberata Treviso dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupata dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunziato all'Autorità competente l'Avigni Pietro quale già appartenente alle S.S. italiane. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva col rinvio a giudizio di questa d'Assise del prevenuto per rispondere del delitto di rubrica.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali il Collegio osserva.
Che è incontrovertibile, perciò vero, che il giudicabile appartenesse al novero dei componenti delle S.S. italiane, reparto di effettiva e stretta collaborazione col nemico invasore, istituzionalmente nato e di fatto agente, come è di comune acquisizione, per favorire i disegni politici del nemico nel territorio invaso, e preordinato e committente di fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso il legittimo Stato italiano. Né è possibile argomentare, nemmeno attraverso le stesse difese del giudicabile, né che egli non predisponesse alcuna opera effettiva in tal senso, né che egli non avesse coscienza, previsione e volontà, anche specifica, in ordine al delitto che gli viene obiettato. Prospetta egli come discriminanti:
1) lo stato di necessità o costrizione dacché, prigioniero in Germania, avrebbe aderito alla Repubblica per uscire dal campo di concentramento, ritornare in Italia, sottrarsi a morte per inedia; e che, giunto al Brennero, pena la fucilazione era stato ingaggiato nelle S.S.;
2) che egli limitò l'opera sua a scarsi e bassi servizi e al comando di altri.
Ma osserva la Corte che quanto afferma circa lo stato di necessità e costrizione - quali debbono intendersi nell'economia del nostro diritto penale, per assurgere a discriminante - non è stato provato. In linea morale si osserva che tanti suoi compagni ben altro affrontarono per non aderire, ligi al dovere verso la Patria e al giuramento prestato. In linea più giuridica, che nessuna prova di stato di necessità o costrizione l'Avigni ha fornito per il poi, cioè dopo il passaggio del Brennero, e l'arruolamento. Né è concludente quanto assume sub 2), manifestamente rientrando nel campo delle attenuanti e non delle discriminanti. Però in questo campo, per contro, hanno da concederglisi l'attenuante di 62 n. 1 C.P., considerata nel movente più remoto e in un'economia di strettissima subiettività: quella di 62. n. 6 C.P., ipotizzando un ravvedimento operoso nel particolare d'avere consegnato in ultimo armi al movimento della resistenza: le diminuenti di cui alla prima e ultima parte dell'art.lo 114 C.P., dacché agisse per determinazione di autorità, in concerto con altri; e la sua opera fosse di minimo apporto.
Si aggiungano, nel quadro di che sopra che le legittima, le generiche attenuanti.
La pena, data la personalità del giudicabile, e la non cospicua intensità del dolo, può dipartirsi dal minimo di anni 10, i quali diminuiti nell'economia di 1/3, poi di 1/3, poi di 1/3, poi di 1/3 e infine diminuiti nella misura di 1/6, residuano ad anni 1 e mesi 6. Alla condanna predetta seguono le spese del procedimento.

P.Q.M.
dichiara Avigni Pietro colpevole del reato ascrittogli, con le attenuanti di cui agli articoli 62 n. 1 e 6 C.P., 114 p. e u. p. C.P., 7 D.L.L. 27/7/33 e 58 C.P.M.G.,
e visti gli articoli 483 e 488 C.P.P.
lo condanna alla pena della reclusione per anni 1 e mesi 6, e alle spese di giudizio.
Treviso, 22.6.1945

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 23.6.45

13.9.45 estratto per esecuzione.
Con ordinanza n. 14 del 15.7.46, amnistia.
Con ordinanza in data 25.6.47 la C.A.S. ordina la confisca di 1/5 dei beni dell'Avigni,
Treviso, 9.1.48

Sentenza n. 15/45 del 26.06.1945 - R.G. 20/45 - R.G.P.M. 292/258

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
DE MARCO ANNIBALE - Giudice Popolare
BENVENUTO GUIDO - Giudice Popolare
BIN DR.OSCAR - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:
PISTONE Michele, fu Michelangelo e fu Riera Giuseppa, nato il 20.5.1916 in Carlentini e residente a Mantova;
POLITO Giuseppe, di Vincenzo e fu Grillo Giuseppina, nato a Caltanissetta il 17.3.1912, residente a Milano, detenuti, presenti;
imputati
il Pistone:
a) dei reati previsti dall'art.1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 in relazione all'art. 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159, puniti dall'art. 51 e 54 C.P.M.G. per avere quale milite scelto della G.N.R. partecipato in Crespano del Grappa e dintorni, posteriormente all'8.9.1943 a numerose azioni contro partigiani nel corso delle quali alcuni di essi trovarono la morte, collaborando in tal modo con il tedesco invasore;
b) di distinti omicidi aggravati per avere in correità con altri cagionato la morte dei patrioti Colombana Antonio e Mantovani Nino in quel di Crespano in giorni imprecisati dell'estate 1944. Art.110, 575, 576 n. 2 C.P.;
c) di lesioni gravi in danno di Bosa Nello, per avergli cagionato ferita guarita oltre il 40° giorno (art. 582 e 583 n. 1 C.P.).
Polito, di correità in quanto al primo ascritto nei capi a) e b).
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., gli imputati e difensori, si osserva.

In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti, e poscia occupate dalle truppe alleate, venivano tratti in arresto e denunciati all'autorità competente gli attuali Pistone e Polito, appartenenti alla G.N.R., cui si faceva addebito di azioni di favoreggiamento nei confronti del nemico invasore, e di gravissimi reati contro le persone: e precisamente di due omicidi, uno nella persona di Colombana Antonio, l'altro in danno di Mantovani Nino; e di lesioni gravi in danno di tale Bosa Antonio.
La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio al giudizio di questa Corte d'Assise di Pistone e Polito, per rispondere dei delitti di cui in rubrica.

In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali, e segnatamente sulla scorta degli interrogatori resi dai giudicabili, non può revocarsi in dubbio:
Che ambedue appartennero alla G.N.R., corpo destinato alla difesa della Repubblica Sociale Italiana, sostenitrice e sostenuta dal nemico invasore, coadiutrice con i suoi mezzi armati, immediatamente e mediatamente, delle operazioni belliche del nemico.
Che il reparto al quale appartenevano i due militi svolgeva in Crespano del Grappa vere e proprie azioni di polizia, dirette a favorire, come le favorì in effetti, le operazioni militari del nemico, e a nuocere nel contempo alle operazioni delle forze armate dello Stato Italiano, cioè dell'esercito regolare, vuoi delle Brigate di patrioti assolventi al compito di difendere il suolo della Patria;
Che non può invero dubitarsi che i cosiddetti rastrellamenti costituissero vere e proprie azioni di guerra, sia obiettivamente che subiettivamente considerate, come non può dubitarsi che arsioni, perquisizioni, delazioni, fermi ai danni dei patrioti e di resistenti fossero fatti, isolati e nell'insieme, di favore reale alle operazioni del nemico (specie in questa regione dove si poteva dire sussistente una continua guerra guerreggiata).
Mentre capi e gregari della G.N.R., specie in regioni di guerra guerreggiata, come si disse, non solo di necessità e di evidenza, compivano quest'opera di reale favoreggiamento, ma ne avevano la coscienza, e non solo la coscienza, ché informavano il loro servizio della intenzione proprio di favorire le ridette più volte azioni militari dell'invasore, o quanto meno in taluni casi, e lo vedremo pel Polito, favorivano i disegni politici del nemico stesso. Né i gregari, a discriminante loro - allorché si trattava di eseguire macroscopici delitti (e macroscopico delitto è già quello di aiutare il nemico e di nuocere all'esercito del Governo legittimo del proprio Paese) e di favorire i disegni del nemico invasore, - potevano, né possono, allegare ragioni di gerarchia, ragioni di ordini ricevuti peri quali non fosse possibile un sindacato, potevano ed agivano per aiutare il nemico invasore o quanto meno ne sostenevano i disegni politici.
A prescindere dalla considerazione che appartenevano già a un Corpo istituzionalmente illegittimo, creato da ribelli, in stato di permanente ribellione contro il legittimo Stato. A riprova di quanto è stato detto più sopra, se di riprova, se mai ve ne fosse bisogno, sta il testo del Decreto 22.4.45 - che istituisce queste Corti di Assise - che, palesemente, non distingue non solo competenza fra militari e non militari, ma altresì *intuitu personae* punisce fatti di collaborazione col

nemico che non potevano e non possono essere compiuti se non dagli appartenenti alla forze armate della già Repubblica Sociale Italiana. Se dunque vi fu per parte di gregari della G.N.R. opera collaboratrice col nemico, essa deve essere colpita dalle sanzioni a cui si riporta il D.L.L. 24.4.45 su citato, né in alcun modo alle sanzioni di esso Decreto possono sottrarsi anche i gregari esibendo difetti circa l'elemento morale del reato, nell'economia di quanto fin qui fu ritenuto.
Fatta questa premessa, che raggiunge e attanaglia tanto il Pistone quanto il Polito, più particolarmente in merito al Pistone si osserva.
Che tale Paolazzo Aldo, che non si era voluto presentare alle armi alla Repubblica Sociale Italiana, era continuamente ricercato e perseguito dal reparto cui apparteneva Pistone (vedi interrogatorio Pistone e deposto Paolazzo); il Pistone era stato più volte a cercarlo e, non trovandolo in casa, infine aveva dato ordine di dare fuoco alla casa stessa.
Ma vi ha di più e di peggio, e lo confessa in pieno lo stesso Pistone, che nella sua confessione è pienamente sostenuto e talvolta chiarito dal Polito.
Narra il Pistone, dopo aver ammesso che prese parte ad azioni di controllo, che esso con altri militi - egli era graduato - faceva irruzione nella dimora del suddetto Colombana, dove si trovavano costui e il Bosa, dimora nella quale si riteneva fosse installata una radio trasmittente o simile, si intende al servizio, o in ausilio, comunque, dei patrioti. Che egli entrato, e sorpresi i due vicini a una radio, li fece sorgere in piedi e udendo all'esterno (egli dice, vedremo poi che non è vero) una scarica di mitra, puntò contro i medesimi il mitra. Che il Colombana, spaventato da questo atto, si era aggrappato a esso Pistone per impedirgli di sparare. Che ciò non era stato sufficiente, perché due colpi erano già partiti dal mitra, e afferma il Pistone sparati da lui con piena coscienza, previsione e volontà specifica di colpire il Colombana, che temeva (dice) volesse reagire e aggredirlo.
Orbene il Polito, che faceva parte della pattuglia che entrò nella casa del Colombana, chiarisce, se ve ne fosse bisogno, che il Pistone sparò con il mitra contro il Colombana e contro il Bosa; chiarisce la volontà di colpire nel Pistone, diretta a uccidere il Colombana e a ledere il Bosa. Mentre dalla narrazione che il Polito fa circa l'episodio si ricava per certo che, oltre a quello di Pistone, nessun'altro colpo, o colpi, di mitra furono sparati in quel torno di tempo, se non quelli sparati dal Pistone. Escluso poi, ancora se fosse necessario, data l'arma adoperata e la breve distanza fra la vittima e l'agente, qualsiasi altro fine specifico diverso nel Pistone da quello di uccidere il Colombana, e altro fine che quello di ledere nei confronti del Bosa (il suddetto ultimo episodio, almeno nell'economia di un dolo eventuale, poteva non essere eterodosso includere in un tentato omicidio), poiché sulla scorta delle stesse ammissioni dei giudicabili e sulla natura delle ferite, delle ragioni attivate e dell'arma adoperata, non può dubitarsi che la causa della morte e delle lesioni altra fosse che non lo sparo a opera del Pistone; perfetti si ravvisano gli estremi tutti di un omicidio consumato e di lesioni gravi nei confronti del più volte nominato Pistone. Omicidio e lesioni che obiettivamente, come i rastrellamenti, i controlli, le ricerche e inquisizioni contro i patrioti su indicati, le arsioni dei beni e quant'altro, furono fatti di favore alle operazioni militari del nemico assommanti a una collaborazione imponente, e intenzionalmente, nel Pistone, ed è chiaro tenendo conto per gli omicidi anche del movente dell'irruzione in casa Colombana; diretti proprio, in modo specifico, a favorire le operazioni militari del nemico invasore. Perfetti quindi, includendo l'omicidio e le lesioni, sono gli estremi del delitto di cui art.lo 51 C.P.M.G. Ma sia l'omicidio che la lesione personale possono (e lo sono dalla Corte) esser ritenuti anche concomitanti e (stando nei limiti della contestazione) l'omicidio ha da ritenersi aggravato, perché commesso per eseguire un altro reato, quello di collaborazione con il nemico quale sopra fu disegnato.
Né osta il pensare che l'omicidio non fu - per avventura, o almeno non sussistono prove sufficienti che sia stato – preordinato, premeditato. Resa evidente dalle circostanze di che sopra la qualità di reato-mezzo, né la logica comune, né il precetto di legge, escludono l'aggravante di art.lo 61 n.2 C.P., quando non concorrano preordinazione in senso proprio e giuridico, remota, o vera e propria premeditazione.
Né si parli di eccesso di difesa, essendo risaputo che di essa può solo discutersi allorché sussistano i basilari elementi di uno stato di legittima difesa, e cioè costrizione dalla necessità di difendere un diritto proprio [illeggibile] il contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta.
Ora basta tener presente quanto narra Pistone, chiarito come si disse da quanto narra il Polito, per convincersi tosto che chi attentava *contra ius* all'altrui diritto era il Pistone e non il Colombana, che nessun pericolo correva il Pistone per parte del Colombana, il quale se, per avventura, aveva messo le mani davanti l'aveva fatto per legittimamente tentare di evitare iatture.
Né, nei contorni predetti, può ipotizzarsi e menarsi buono, a favore del Pistone, uno stato di legittima difesa putativa.
Si tratta pertanto di un omicidio aggravato di art.lo 61 n. 2 C.P., e non può l'errore materiale circa il numero di un articolo scritto nel decreto di citazione escludere questa aggravante stessa, quando tutti i fatti all'imputato contestati, sui quali egli poté difendersi e si difese, in giudizio, questa aggravante incontrovertibilmente e palesemente gli addebitavano.
Ambedue i delitti, di art.lo 51 C.P.M.G., o di omicidio come sopra aggravato, importano la pena di morte mediante fucilazione nella schiena, pena che pertanto a Pistone viene inflitta.
Quanto al delitto di lesioni aggravate, tenuto conto della personalità del delinquente, dell'intensità del dolo e delle modalità del fatto, pena adeguata stimasi la reclusione per anni quattro.
Nessuna attenuante, né nominata, né particolare, né generica, opina la Corte che possa essere applicata a vantaggio di Pistone in ordine ai delitti suddetti. Non un ravvedimento operoso (art.lo 61 n.6 C.P.) può riscontrarsi, ai sensi di legge, nel fatto di avere egli aiutato poi a trasportare all'ospedale la vittima e il ferito, dacché l'iniziativa, a parte tutto, appare sia di altri.

Né nel quadro di tali delitti, in un'esecuzione di tali caratteri e dato l'evidente zelo e la più che evidente autonomia nella quale operò il Pistone, non possono ipotizzarsi le facoltative attenuazioni previste dall'art.lo 114 C.P. p. e u. p., o simili.
Né nel movente del reato, più o meno remoto, né nel comportamento del reo, né *aliunde* opina la Corte che concorrano le generiche attenuanti, reingredite nel nostro sistema penale, la cui spendita, conforme la dottrina e la giurisprudenza formatasi sui Codici che le contemplavano, è riservata alla piena discrezionalità del giudice del merito.
Per quanto concerne l'omicidio del Mantovani, se è provato che egli Pistone in qualche modo ebbe a parteciparvi, elementi sufficienti non suffragano circa l'elemento morale della partecipazione stessa.

Quanto a ciò che concerne il Polito, è emerso nel modo più certo e rassicurante che egli non fece parte (vedi interrogatori dei prevenuti e testimonianze in istruttoria) alle ricerche e all'azione in danno del Paolazzo; che se fece parte della pattuglia di casa Colombana, fu del tutto estraneo a qualsiasi partecipazione sia morale che materiale all'operato di omicidio e di lesione del Pistone.
Che a di lui carico pertanto non è stata accertata una collaborazione tale, e così specifica con il nemico, da inquadrarsi nel contenuto dell'art.lo 51 C.P.M.G. Certo egli, gregario della G.N.R. e specie in Spresiano, prestò un servizio di collaborazione effettiva, consistente necessariamente (e si abbia qui presente quanto fu detto nel principio dei motivi di diritto) in un cosciente, previsto e voluto favore ai disegni politici del nemico in territorio invaso; servizio, e vario, che egli non può non ammettere e che affiora da ogni pagina processuale che lo riguarda.
Ma ciò non costituisce quanto è previsto e punito dall'art. 51 sibbene [sic] quanto è previsto e punito dal successivo art.lo 58 C.P.M.G.
Data la collaborazione non imponente e la personalità del giudicabile, nella pena ci si deve dipartire dal minimo (anni 10). Compete a Polito l'attenuante di operoso ravvedimento (art.lo 62 n. 6 C.P.), per qualche bene che egli fece in pro dei patrioti; e concorrono a suo favore le attenuanti generiche reingredite [sic] con l'art.lo 7 D.L.L. 27.7.44. Diminuita pertanto la pena nei limiti di 1/3 e poi ancora diminuita di 1/6, si residua a 6 anni di reclusione, cui deve aggiungersi la condanna alle spese di giudizio.

P.Q.M.
dichiara Pistone Michele colpevole del delitto di cui agli art.li 1 D.D.L.22.4.1945, 5 D.L.L. 27.7.1944, 51 C.P.M.G., 576 n. 1, 61 n. 2 C.P., e di omicidio aggravato, quindi, in danno di Colombana Antonio, nonché di lesioni gravi in danno di Bosa Nello; e Polito Giuseppe colpevole del delitto di cui all'art.lo 58 C.P.M.G. con le attenuanti di cui all'art.lo 62 n. 6 C.P. e 7 D.L.L. 27.7.1944, così per quanto di ragione modificata la rubrica.
Visti e applicati gli art.li 483 e 488 C.P.P.
condanna
Pistone Michele alla pena di morte mediante fucilazione nella schiena;
Polito Giuseppe alla pena della reclusione per anni 6 e alle spese di giudizio.
Ordina l'affissione della sentenza per estratto in Treviso e Crespano del Grappa.
Assolve il Pistone dall'imputazione di omicidio del Mantovani, per insufficienza di prove; assolve Polito dalle altre imputazioni per non avere commesso i fatti.
Treviso 26.6.1945

Il Presidente G.Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 27.6.45
Il 26.6.45 Pistone e Polito ricorsero.
3.7.45 atti Corte Cassazione Milano tramite il Comando Alleato.
Con sentenza 18.7.45 la Corte Suprema rigetta il ricorso dei condannati.
Con provvedimento della Commissione Alleata, la pena di morte inflitta a Pistone per grazia viene commutata nella pena dell'ergastolo.
Sentenza 26.6.45 C.A.S. Treviso pena di morte per collaborazionismo e omicidio commutata in ergastolo per grazia.
Con ordinanza 22.9.47 la Corte confisca un decimo dei beni di Polito.
Con ordinanza 27.4.1948 l'ergastolo per Pistone viene commutato in anni 30 di reclusione in base al D.L. 22.6.1946 n. 4 e la pena viene quindi ridotta ad anni 20 in relazione al D.L. 9.2.1948 n. 32
La Corte di Appello di Venezia, con ordinanza 21 giugno 1950, riduce la pena di Pistone ancora di 1 anno di reclusione (quindi a 19 anni), in relazione al Decreto 23.12.1949 n. 930.
Con Decreto 24.12.1951 è stata concessa grazia condizionale al condannato Pistone Michele e cioè ridotta la pena di anni 19 ad anni 9.
L'1.4.1952 copia della sentenza relativa a Pistone viene trasmessa alla Casa Penale di Volterra.
Con sentenza 4.12.1953 la Corte di Appello di Venezia concede la riabilitazione a Polito Giuseppe.

Sentenza n. 16/45 del 27.06.1945 - R.G. 21/45 - R.G.P.M. 264/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
DE MARCO ANNIBALE - Giudice Popolare
BENVENUTO GUIDO - Giudice Popolare
BIN DR.OSCAR - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
PICCIN Avelino, fu Domenico e di Intovigne Rina, nato il 29.12.1922 a Clermont Ferrand (Francia) e residente a Vittorio Veneto, arrestato il 26.5.1945.
INTROVIGNE Rina, fu Giacomo e fu Grava Maria, nata il 15.11.1904 a Revine Lago e residente a Vittorio Veneto, arrestata il 15.5.1945.
Entrambi detenuti e presenti.
Imputati
del reato di cui agli art. 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142 in relazione all'art.lo 54 C.P.M.G., per avere posteriormente all'8.9.1943, in territorio di Vittorio Veneto, collaborando col tedesco invasore, operando quali delatori in danno del movimento dei patrioti e quindi delle Forze Armate Italiane.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., gli imputati e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberata la provincia di Treviso dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupata dalla truppe Alleate, venivano tratti in arresto e denunciati all'Autorità competente il Piccin e l'Introvigne, cui si faceva addebito di delazioni verso il nemico esterno e interno. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con l'invio a giudizio dei due prevenuti innanzi questa Corte d'Assise per rispondere del delitto di rubrica.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva.
Che nonostante le negative dei prevenuti, che potrebbero del resto considerarsi parziali, sulla scorta inequivoca del testimoniale assunto, è rimasto provato (vedi specifiche testimonianze Ortolan e Gava) che i due giudicabili, di concerto fra loro, dopo un diverbio avuto con membri della famiglia di patrioti Ortolan, si recavano alla Guardia Nazionale Repubblicana, e al Comando tedesco, di Vittorio Veneto, denunciando gli Ortolan Dino e fratello come partigiani, il Dino addirittura come capobanda.
Che, in seguito a ciò, si presentavano all'abitazione dell'Introvigne Rina alcuni tedeschi che volevano arrestare gli Ortolan e bruciarne l'abitazione.
Che per l'intervento di persona presente, che conosceva il tedesco, e che aveva fatto capire ai tedeschi i precedenti di malanimo di Introvigne e Piccin verso gli Ortolan, agli Ortolan stessi era stato possibile evitare, in allora, ogni iattura.
Che successivamente però gli Ortolan avevano avuto altre poco gradite visite di tedeschi.
Emergeva altresì che per parte dell'Introvigne e del Piccin era denunciato anche il patriota Gava alle Brigate Nere, e, questo è ancor più importante e risolutivo, che arrestato poi l'Ortolan Luigi per parte delle Brigate Nere e insieme ad altri patrioti, era stato a lui, a loro, contestato di essere stati accusati come tali dal Piccin e Introvigne, ed era stato loro fatto vedere come Piccin e Introvigne, nei verbali redatti, figurassero proprio come loro denuncianti.
Si aggiunga che il padre del Piccin e marito dell'Introvigne, giudicato e giustiziato come delatore dai patrioti, anche dopo la condanna, quando ahimè ormai non aveva più motivo di sperare vantaggi per sé altri accusando, aveva fatto l'addebito ai congiunti ridetti di essere delatori.
Su questi elementi non dubita la Corte che le delazioni, e cioè quelle di cui agli episodi specifici di che sopra, siano state operate dai giudicabili odierni; mentre l'accusa del congiunto giustiziato – se non è corredata di fatti diversi e specifici, e quindi non può servire da prova ad altri fatti, fatti specifici oltre quelli di che sopra – lumeggia chiaramente la personalità degli attuali prevenuti, segnatamente per quello che riflette l'elemento morale del reato di cui si hanno elementi convincenti.
Osserva susseguentemente la Corte, conforme all'avviso del P.M. di udienza, che negli episodi suddetti si concretino tutti gli estremi obiettivi di un delitto di collaborazione col nemico interno ed esterno invasore quale ipotizzato nell'art.lo 58 C.P.M.G. il quale punisce chi nel territorio invaso favorisca i disegni politici del nemico, o commetta fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato legittimo.
Non può invero protergarsi [sic] la considerazione della non scarsa afferenza nei sensi su indicati della denuncia, e quindi del fermo, e di tutti gli effetti indiretti e diretti, e mediati e immediati, di patrioti e di resistenti come nel caso.
Se non può parlarsi di intelligenze col nemico, perché parte delle delazioni sarebbero state non fatte ai tedeschi, e perché le intelligenze presuppongono una forma di previo concerto di cui non vi è prova sufficiente nella specie, permangono, e palesi, i caratteri tutti delle azioni dell'art.lo 58 C.P.M.G., riprovate.
Dal fin qui detto appare altresì manifesto che, specie per le reiterazioni della delazione, e le persone colpite, non può mettersi in perplessità che i due giudicabili abbiano agito avendo coscienza, prevendendo e volendo, di favorire il nemico, e di commettere fatti a detrimento al legittimo Stato italiano,

Il remotissimo fine di nuocere, per avventura, agli Ortolan (a parte che oltre che gli Ortolan altri sarebbero stati da loro perseguiti) per vecchi asti, rancori e vecchie beghe, non rimuove il movente prossimo che si aggancia alla commissione del reato: quello cioè di favorire, come si disse, il nemico e di nuocere allo Stato legittimo.
Convinti quindi i due giudicabili del delitto di articolo 58 C.P.M.G., tenuto conto della loro personalità, del loro contegno, e della intensità del dolo, la Corte si diparte per ciò che concerne la pena da anni 12 di reclusione per la Introvigne, da anni 10 per il Piccin.
Per il Piccin, conforma il suo modo di presentarsi ed esprimersi, conforme un'otite pregressa profonda che lo affligge fin dalla tenera età, conforma l'espressione del suo volto, e la forma cranica, è di avviso la Corte che concorrano elementi sufficienti che pure avendo egli capacità di intendere e di volere, queste siano grandemente scemate a causa di infermità mentale: il che corrisponde del resto alla stima di minorato, che è affiorata in dibattimento, che egli possegga. Data poi peculiarmente la sua personalità minorata e gli effetti dell'ira in una personalità della specie, e dati, particolarmente per lui, un'azione più permanente dell'ira stessa, e un criterio di soggettività della diminuente relativa, da riferirsi ai diverbi e alle beghe con gli Ortolan, che la Corte popolare ritiene nel caso legittimo, pensa la Corte stessa che possa applicarglisi anche la diminuente di articolo 62 n. 2 C.P.
Nei remoti moventi del delitto, nella vicissitudine tragica, quantunque giusta, che li colpì [fucilazione del parente], opina la Corte che ad ambedue i giudicabili debbano concedersi le generiche attenuanti, reingredite [sic] con l'articolo 7 D.L.L. 27/7/44.
Niuna altra forma di diminuzione, di attenuante nominata o specifica, opina la Corte, nel quadro dei delitti su specificati e ritenuti, compete ai giudicabili in discorso, diminuita per il Piccin la pena base nell'economia di 1/3, di 1/3 e poi di 1/6, residua ad anni 5; diminuita di 1/6 per l'Introvigne residua ad anni 10.
Al Piccin, per ordine di legge, deve applicarsi la misura di sicurezza della casa di cura e di custodia.

P.Q.M.
Dichiara Piccin Avelino e Introvigne Rina colpevoli del delitto di cui agli articoli 1 D.L.L. 24/4/45, 5 D.L.L. 27/7/45, 58 C.P.M.G., così modificata la rubrica con il vizio parziale di mente, le attenuanti generiche e quelle del 62 n. 2 C.P. per il Piccin, e con generiche attenuanti per l'Introvigne,
visti e applicati gli articoli ridetti, 96, 219 C.P., 483, 488 C.P.P.
condanna il Piccin ad anni 5 di reclusione e la Introvigne ad anni 10 della stessa pena, entrambi in solido alle spese del presente [procedimento].
Ordina che a pena scontata il Piccin sia ricoverato in casa di cura e di custodia.
Treviso, 27.7.1945

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 30.6.45
Il 27.7.45 gli imputati ricorsero.
15.7.45 atti Corte Cassazione Milano tramite Comando Alleato.
La Corte Suprema con sentenza 24.1.46 rigetta il ricorso degli imputati.
9.2.46 estratto per esecuzione.

Sentenza n.17/45 del 27.06.1945 - R.G. 22/45 - R.G.P.M. 470/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
DE MARCO ANNIBALE - Giudice Popolare
BENVENUTO GUIDO - Giudice Popolare
BIN dr .OSCAR - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
BURLINA Oreste, fu Angelo e fu Carmelo Giuseppina, nato il 14.2.1896 a Motta di Livenza, arrestato il 30.4.1945
BURLINA Angelo, di Oreste e fu Ronchin Palmira, nato il 23.10.1926 a Motta di Livenza, arrestato il 30.4.1945
Entrambi detenuti e presenti.
Imputati
del reato di cui all'art. 1 D.LL. 24/4/1945 n. 142, in relazione all'art. 54 C.P.M.G. per avere quali informatori collaborato con le forze del tedesco invasore e in danno del legittimo esercito italiano e dei patrioti.
In Motta di Livenza e dintorni posteriormente all'8 settembre 1943.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., gli imputati e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberato il territorio di questa provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupato dalle truppe Alleate, venivano arrestati e denunciati all'Autorità competente gli attuali prevenuti Burlina Oreste e Burlina Angelo, cui di facevano generici addebiti di collaborazionismo col tedesco invasore. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva col rinvio a giudizio di questa Corte di Assise dei due Burlina per rispondere dell'imputazione di rubrica.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali, la Corte osserva.
Che a carico del Burlina Oreste niun altro riscontro è emerso se non che egli dopo l'8 settembre 1943 si iscrisse al Partito Fascista Repubblicano. Una nota del Comando dei Volontari della Libertà in Motta di Livenza addita anche il Burlina Oreste, ma solo genericamente, e non su specificate informazioni, quale denunciatore di patrioti e concorrente nell'arresto dei volontari della libertà. Ma giova ricordare che le tre dichiarazioni a essa allegate (Racco, Tomei e Pizzuti) non riguardavano (e parte del loro contenuto, che vedremo ripetuto nelle testimonianze in appresso) affatto il Burlina Oreste. Esse sono rivolte esclusivamente contro l'Angelo.
Al dibattimento odierno il comandante della Brigata "Furlan", Stampei, dopo aver risposto circa il Burlina Angelo, a specifica domanda così testualmente si è espresso: "Sul conto del Burlina Oreste nulla mi risulta di carattere politico; so che ha fatto molto mercato nero".
Il teste di Accusa Prosdocimi Mirto, espressamente, del pari, interrogato sull'Oreste, si esprime: "Nulla so dell'opera del padre (Oreste), né so che abbia denunciato patrioti o altri". I testi Pizzuti e Racco si riferiscono al solo Angelo.
Opina però la Corte che anche la sola iscrizione al Partito Fascista Repubblicano, e in territorio invaso e occupato dai tedeschi, sia sufficiente a integrare, ove volontaria, né direttamente o indirettamente coartata, un cosciente, preveduto e voluto favore ai disegni politici del nemico, e nel contempo con fatto diretto a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano legittimo.
Che pertanto nell'operato dell'Oreste, e in quanto addivenne all'occupazione di che sopra, si riscontrano gli estremi tutti sia obiettivi che subiettivi del delitto di cui all'articolo 58 C.P.M.G.
Quanto all'Angelo, il teste Bucco che tale Scarabello lo spinse a entrare nelle forze repubblicane e il Burlina Angelo gli disse che era meglio che si presentasse alle armi repubblicane; il teste Pizzuti assume che il Burlina Angelo svolgeva opera di propaganda fascista, dicendo che era meglio presentarsi alle armi, dati i momenti difficili. Tanto il Bucco che il Pizzuti affermano che l'Angelo ciò disse in forma amichevole e in conversari nel dicembre 1943.
Il comandante Stampei dice che Carlo Tomei di Conscio gli indicò l'Angelo come un informatore, non potendo però asserire fatti specifici di informazioni praticate dal Burlina.
In questo quadro, opina la Corte giudicante che se pur non cospicua si è avuta per parte dell'Angelo collaborazione col nemico; e cioè cosciente, preveduto e voluto favoreggiamento verso i disegni politici del nemico in territorio invaso, e fatto diretto a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano legittimo.
Che concorrono quindi gli estremi del delitto di cui all'articolo 1 D.L.L. 24/4/45, 5 D.L.L. 27/7/44, 58 C.P.M.G.
Pena base per ambedue i Burlina, segnatamente data la provata scarsa opera di collaborazione, si fissa in anni 10 di reclusione.
La qualità di studente, il modo di difendersi, la cognizione piena che egli si rende delle contestazioni, conclamano che sussistesse nell'Angelo di età fra i 14 e i 18 anni quando il delitto sarebbe stato commesso, capacità di intendere e di volere.
A favore di entrambi i giudicabili opina la Corte che sussistano generiche attenuanti.
Che versandosi di evidenza in reato in concorso con altri, sia pure non perseguitati, spettino ad ambedue le diminuenti della prima e ultima parte dell'art.114 C.P.
Che essendo l'Angelo ridetto minore degli anni 18 gli spetti la diminuente per la minore età.

Che comporta all'Oreste la diminuente di cui all'articolo 25 C.P.M.G.
Perciò, per l'Oreste = anni 10 di reclusione, diminuiti nell'economia di 1/3, poi di 1/3, poi nell'economia dell'articolo 26 C.P.M.G., poi di 1/6, si riducono ad anni 1. Per l'Angelo = anni 10 di reclusione diminuiti nell'economia di 1/3, poi di 1/3, poi di 1/3, poi di 1/6, si riducono ad anni 1. Entrambi in solido debbono condannarsi alle spese di giudizio.
P.Q.M.

dichiara Burlina Oreste e Burlina Angelo colpevoli del delitto di cui agli articoli 1 D.L.L. 24/4/45, 5 D.L.L. 27/7/44, 58 C.P.M.G, con le attenuanti generiche e con le diminuenti di art.lo 114 p. e u.p., con l'attenuante poi ex articolo 26 C.P.M.G. per l'Oreste, e con la diminuente dell'età minore per l'Angelo.
E, visti e applicati gli articoli ridetti, 26 C.P.M.G., 92 C.P., 483, 488 C.P.P.,
condanna il Burlina Oreste e il Burlina Angelo alla pena della reclusione per anni 1 ciascuno, e in solido alle spese di giustizia.
Treviso, 27/6/45

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande.

Depositata 30.6.45
Il 27.6.45 il Burlina Oreste ricorse
51.7.45 atti Corte Cassazione Milano tramite Comando Alleato
La Corte Suprema con sentenza 24.10.1945 assolve Burlina Oreste perché il fatto non costituisce reato, Ordinata l'immediata scarcerazione.
21.11.45 estratto per esecuzione per Burlina Angelo.

Sentenza n. 18/45 del 04.07.1945 - R.G.11/45 - R.G.P.M. 33/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
BENVENUTI GUIDO - Giudice Popolare
BIN DR. OSCAR - Giudice Popolare
PACOR DARIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
CARNIATO Ernesto, fu Valentino e di Marangon Teresa, nato il 21.1.1913 a Maserada ed ivi residente, detenuto, presente.
Imputato
del delitto di cui agli art.li 51 C.P.M.G. e 1 D.L.L. 27.7.1944 n. 142, in relazione all'art. 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 per avere, in Treviso, posteriormente all'8.9.1943, quale milite della Compagnia della Morte e della Brigata Nera "Cavallin" e partecipando a rastrellamenti contro patrioti, commesso fatti diretti a favorire le operazioni militari del nemico ed a nuocere a quelle della Forze Armate Italiane.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberata questa provincia di Treviso dal moto insurrezionale dei patrioti, e poscia occupata dalle truppe alleate, veniva tratto in arresto e denunciato il Carniato Ernesto, cui si facevano diversi addebiti di collaborazione con il tedesco invasore. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio di Carniato al giudizio di questa Corte, per rispondere del delitto di cui in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali, la Corte osserva.
Che su confessione dello stesso prevenuto Carniato, costui, fascista dal 1935 e dal 1940 prestante servizio presso la Federazione di Treviso, nonché vicecomandante della G.I.L, si iscriveva al Partito Fascista Repubblicano alla fine dell'ottobre 1943; prestava quindi servizio presso il Fascio di Maserada sino a fine marzo 1944.
Che successivamente, cioè fino al maggio 1944, prestava servizio in Treviso presso la Compagnia della Morte, donde, sempre facendone parte, si trasferiva a Parma e poi a Fidenza.
Che smobilitato per imperfezione fisica, ritornava a Maserada dov'era riammesso presso quel Fascio, donde, tornato a Treviso, era assunto come milite nella Brigata Nera che si andava costituendo.
Che di lì si recava a Roncade, dove, nella nottata della sua permanenza, militi della Brigata Nera ne bruciavano alcune case.
Confessava altresì il Carniato di aver poscia prestato servizio in Federazione, di essere stato comandato di fare parte di una squadra che doveva procedere a un rastrellamento in Cornuda, squadra che invece si diresse poi su Pieve di Soligo, con l'intento di effettuare altri rastrellamenti di rappresaglia. Che nei pressi di Solighetto il reparto al quale esso Carniato apparteneva veniva a conflitto con i patrioti, rimanendo sconfitto.
Confessava infine che dall'agosto alla fine novembre 1944 aveva prestato servizio presso la Caserma De Dominicis di questa città, montando di guardia ai rastrellati portati dai tedeschi.
Ammetteva che successivamente in Monigo era stato destinato all'Ufficio Addestramento della Brigata Nera, come dattilografo; poscia in Treviso, al famigerato locale del Pio X.
Che nel 27 aprile ultimo scorso, insieme a molte altre Brigate Nere, e con i peggiori e più malfamati elementi delle stesse, era fuggito a Padova, poi a Bassano, poi a Bolzano, donde era rientrato poi a Treviso.
Il teste, dottor Enzo Martina, già capo della Segreteria Politica della Federazione Fascista di Treviso (carica che teneva da patriota e nell'interesse dei patrioti) colmava la confessione del giudicabile, aggiungendo che Carniato in qualità di componente della Brigata Nera, aveva preso parte a vari rastrellamenti.
Dalle informazioni della Polizia emergeva poi che oltre che aver preso parte a diversi rastrellamenti, il Carniato (foglio 10) aveva in San Cipriano preso parte a incendi e saccheggi nelle case dei patrioti Mazzon e Pianon.
Ciò stabilito, e ritenuto, opina la Corte che concorrano a carico del giudicabile gli estremi di quella collaborazione con il nemico, specifica e cospicua, che va inquadrata nel contenuto dell'art.lo 51 C.P.M.G.
E' ormai purtroppo risaputo come le Compagnie della Morte prima, e poi le Brigate Nere, emanazioni di un Governo illegittimo sostenuto dallo straniero e a sua volta sostenitore del tedesco invasore, segnatamente in questa provincia fossero costantemente impiegate in vere e proprie azioni di ausilio militare alle forze armate germaniche, azioni che spesso erano compiute assieme da questi elementi fascisti repubblicani, con reparti e da soli, e dall'esercito tedesco.
Che ogni fatto che anche a prima vista non apparisse vera e propria azione di guerra guerreggiata, convergeva istituzionalmente e di fatto a favore delle operazioni militari del nemico ed ai danni delle forze dell'esercito regolare italiano, delle armate Alleate e delle formazioni dei patrioti che contrastavano il nemico e combattevano per la liberazione del suolo della Patria.
E non solo i rastrellamenti e le battute, ma i fermi dei migliori patrioti, le uccisioni dei catturati, le torture, le ricercate delazioni, le soppressioni, gli omicidi, tutto, di fatto e nella specifica intenzione di capi e gregari di codesti malfamati

reparti, era diretto a giovare alle operazioni militari del nemico e a minacciare le forze di attacco e di resistenza del nostro Paese e del suo legittimo Governo.
Non solo i capi, ma anche i gregari, fra i quali si inseriva pure l'attuabile giudicabile, avevano coscienza, previsione e volontà specifica, non solo nel complesso, ma in ogni singola loro azione, di codesto favore al nemico. Ove si consideri che in tale quadro operò Carniato, e ove, a chiarire ancor meglio, si considerino tutti i suoi precedenti politici, ed il susseguirsi dei suoi incarichi, delle destinazioni assegnategli, quei fatti di rastrellamento, di incendi, di guardia ai rastrellamenti medesimi, quel combattimento cui prese parte, come egli confessa, (fatti oggettivi da incasellarsi nell'art.lo 51 C.P.M.G.) devono tutti ritenersi informati del dolo generico e specifico che porta alla sanzione prevista da tale articolo: la pena capitale.
Osserva la Corte che un tentativo di esibire un'attenuante di ravvedimento operoso (art.lo 62 C.P.M.G.) è del tutto fallita al dibattimento, a parte ogni altra considerazione, perché i testimoni *ad hoc* sono stati equivoci quanto mai.
Dati i moventi del delitto, la personalità del delinquente, il contenuto dei fatti ritenuti, come non è possibile prospettare discriminanti di alcun genere, altrettanto impossibile è prospettare quelle generiche attenuanti, reingredite col D.L.L. 27.7.44. E che del resto, conforme la dottrina e la giurisprudenza formatasi sui Codici anteriori, erano rimesse in sostanza, sia nell'attingerle, sia nell'applicarle, alla discrezionale decisione di chi giudicava.
Né la Corte ritiene che egli, data l'entità dei fatti ritenuti a suo carico, pure operando in concerto con altri, possa considerarsi un partecipante di minima importanza e fruire della diminuente di cui alla prima parte dell'art. 114 C.P.
Certo egli operò in concerto morale e materiale con altri, e all'ordine (illegittimo) di altri; ma per quanto concerne l'ordine, a parte, come si accennò, l'illegittimità istituzionale della gerarchia, trattandosi di così macroscopici delitti, non potrebbe mai ipotizzarsi una discriminante ragionevolmente o giuridicamente fondata su difetto di sindacato.
Un'attenuante, date le peculiari circostanze, può ipotizzarsi nel quadro dell'ordine a favore del giudicabile, ed è quella di cui all'art.lo 114 u.p. C.P., agendosi in una determinazione di chi era investito di fatto di una direzione, e rapportando alla stessa sfera subiettiva e particolare del Carniato la diminuente in discorso.
Il che è ben diverso da qualsiasi costrizione discriminante, che del resto né l'imputato né la sua Difesa si sono fatti avanti, e sarebbe stato infondato, a sostenere.
Applicando questa diminuente (e niun'altra diminuente facoltativa anche in base al Codice Penale Militare la Corte, per i motivi di che sopra, intende di spendere) dalla pena di morte si scende alla reclusione dai 24 ai 30 anni. Tenuto conto anche qui della personalità del giudicabile, dell'intensità del dolo, del comportamento *ante* e *post* del prevenuto, dell'entità dei fatti, la Corte fissa la pena per il Carniato in anni 28 di reclusione e conseguenze.
P.Q.M.
dichiara Carniato Ernesto colpevole del delitto ascrittogli e visti gli art.li di rubrica 114 C.P., 483 e 488 C.P.P., condanna Carniato Ernesto alla pena della reclusione per anni 28, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e alle spese di giudizio.
Ordina la successiva sottoposizione di Carniato alla libertà vigilata.
Treviso, lì 4.7.1945.

Il Presidente G.Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 6.7.45
Il 5.7.1945, Carniato ricorse.
15.7.1945: atti Corte Cassazione Milano tramite Comando Alleato.
La Corte Suprema, con sentenza 22.1.1946, dichiara inammissibile il ricorso.
9.2.46 estratto per esecuzione.
Con ordinanza n. 53 dell'1.8.1946, condonato 1/3 della pena.

Sentenza n. 19/45 del 04.07.1945 - R.G. 26/45 - R.G.P.M. 223-224-409/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
BENVENUTO GUIDO - Giudice Popolare
BIN dr. OSCAR - Giudice Popolare
PACOR DARIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro

BREVINELLI Giorgio, detto "Lince", di Giovanni e di Brevin Rina, nato a Reggio Emilia il 23.09.1925 e ivi residente in Viale Monte Grappa n.15;
SIMONETTI Egidio detto "Nina", di n.n. e di Simonetti Giuliana, nato il 16.9.1919 a Col S. Martino ed ivi residente , detenuto dal 12.5.1945
CATTARIN Luigi, fu Giuseppe e fu Masarin Luigia, nato il 30.5.1923 a S. Elena di Silea e ivi residente, detenuto dal 15.5.1945;
DAL COLLE Giuseppe, di Domenico e di Conte Antonia, nato il 2.7.1925 a Paese e residente a Castagnole di Paese, detenuto dal 26.5.1945;
GERARDI Emanuele [erroneamente il giudice scrive "Girardi"]**,** detto "Barba", fu Gregorio e di Vaccher Angela, nato a Pasiano di Pordenone il 17.1.1910 e residente a Finale Ligure, Via Regina Margherita 7
tutti detenuti = presenti

Imputati

Tutti: a) del reato previsto e punito dagli articoli 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 in relazione all'art. 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 e all'art. 51 C.P.M.G., per avere, quali comandanti di squadra e componenti della B.N. Cavallin, in Treviso e dintorni eseguito azioni di rappresaglia, di rapina e rastrellamenti di cittadini, con seguito di sevizie verso prigionieri, alcuni dei quali successivamente furono condotti a morte, in collaborazione col tedesco invasore, per giovare alle operazioni tattiche di questo e in pregiudizio delle Forze Armate Italiane, posteriormente all'8.9.1943 e sino alla Liberazione.
Il Brevinelli: b) di omicidio aggravato con sevizie in correità con altri - art. 110 - 575 e 576 C.P.) per avere il 21 febbraio 1945 provocato la morte in Silea di Zorzi Guido, il 28 stesso di Bonan Sergio, Chinellato, Borin e del russo "Sosca", il 1° marzo in Silea di tale Giuriato detto "Naso", il 26 aprile in Quinto, di Graziati Marco e Bosello Anelido, il 25 stesso in Preganziol di Galiazzo e di Bragato Antonio (10 distinti omicidi);
c) di rapina aggravata (art. 628 cpv. C.P.) e lesioni gravi (art. 583 n. 1 C.P.) in danno di Campion Elisa da Breda di Piave il 19.2.1945 e di Vincenzo Rocco da Pederobba il 18.12.1944, nonché di Elisa Pelizzon da Roncade.
Il Simonetti: d) di correità in 4 omicidi aggravati (art. 110 - 575 - 576 C.P.) per aver causato la morte del patriota "Ivan" e dei nominati Marco, Scaramuzza e Zia, barbaramente trucidati il 2.1.1945 lungo il Sile;
Il Gerardi Emanuele: e) di omicidio di art. 575 e 576 C.P., per aver partecipato a una presunta Corte Marziale che condannò a morte il figlio del Segretario di Breda di Piave;
f) di correità negli omicidi ascritti a Brevinelli in persona di Graziati, Bosello, Bonan, Chinellato e Borin.
Infine il Brevinelli, Dal Colle, Cattarin, e altri B.N.
g) di correità negli omicidi di Bosello Anelido il 24.2.1945 e di Cattarin Luigi, detto "Volpe" il 15 aprile 1945;
Il Cattarin: h) di correità negli omicidi di cui al capo f), assieme a Brevinelli.

In fatto.
Liberata questa provincia e città di Treviso dal moto insurrezionale dei patrioti, e poscia occupate dalle truppe Alleate, venivano tratti in arresto, e denunciati alla competente autorità, gli attuali prevenuti: Brevinelli, detto "Lince", Simonetti, detto "Nina", Gerardi Emanuele, detto "Barba", il Cattarin e il Dal Colle: i primi tre dei quali, ed ogni pagina dell'istruttoria di poi condotta a termine lo conclama, si erano tristemente resi noti e temuti fra queste popolazioni quali elementi delle altrettanto tristi e famose Brigate Nere di Treviso; e i cui soprannomi erano sinonimo di ogni difetto della più elementare misericordia e pietà; spietati e cinici al tempo stesso nella continua e feroce lotta contro i patrioti ed i resistenti al nemico invasore e ai nazifascisti; Lince, Nina e Barba, protagonisti altrettanto conclamati delle azioni più sanguinarie ai danni dei patrioti suddetti e delle loro innocenti famiglie, torturatori senza scrupoli di infelici per strappare rivelazioni, improntati nell'esecuzione di queste torture alla più sadica voluttà dell'altrui sofferenza.
La conseguenza delle praticate indagini e del vaglio delle molteplici denunce, si concludeva col rinvio innanzi questa Corte dei nominati predetti, per rispondere ciascuno dei delitti di rubrica.

In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva.
Che i reparti di Brigate Nere, istituzionalmente create da un governo illegittimo contro il governo legittimo e a sostegno del tedesco invasore - il quale a sua volta sosteneva questo regime a governo illegittimo della Repubblica Sociale Italiana, segnatamente in questa provincia, che non sarà certamente l'ultima nel rango di onore della resistenza e della lotta, di fatto, costantemente, in ogni particolare di azione - collaboravano strettamente con le Forze germaniche di guerra e di polizia di guerra (vedi gli stessi costituti dei prevenuti) erano dirette e improntate, e nel loro complesso e nei singoli elementi, e nella coscienza e nella previsione e nella specifica volontà dei capi e dei gregari (salvo rarissime eccezioni, nelle quali, è ovvio, e comunque meglio le vedremo in appresso, non possono includersi né il Brevinelli, né il Simonetti, né il Gerardi) alla commissione di fatti diretti a favorire le operazioni militari del nemico, e nel contempo a nuocere alle operazioni delle forze armate dello Stato legittimo, quali quelle del Regio Esercito italiano cobelligerante con gli Alleati, e quelle delle Brigate dei patrioti che ostacolavano l'invasione del nemico, e davano opera per ricacciarlo dal sacro suolo della Patria. E ove si tenga presente il vero stato di guerra guerreggiata in questa provincia, e i rapporti immediati e mediati che *ictu oculi* si ravvisano fra le varie azioni poste in essere da codesti elementi di Brigate Nere, e lo stato di guerra guerreggiata, di che sopra si disse, ne sorte palese che non solo le vere e proprie battaglie in campo aperto cui codesti elementi presero parte, e i rastrellamenti, molti dei quali in collaborazione strettissima con le truppe germaniche, ma le arsioni dei villaggi, le rappresaglie, le catture dei patrioti migliori e dei loro famigliari, le violenze alle persone singole, la soppressione dei patrioti suddetti, costituivano, e singolarmente e nel loro insieme, e nella loro obiettività, in un preveduto e voluto specifico favore alle forze armate tedesche; e, purtroppo, con eventi spesso di un favore effettivo alle operazioni belliche di codeste armate nemiche.
Né i gregari, del taglio del Brevinelli, del Simonetti e del Gerardi - anche se si dovesse per avventura stare a quello che hanno confessato, a parte l'illegittimità della pretesa gerarchia – potevano e possono, nell'economia di tali e tanti macroscopici delitti, portare a discriminante, o anche a semplice diminuente, l'esibizione di ordini ricevuti dai pretesi capi: quasi che si trattasse di ordini che non consentivano sindacato per l'inferiore, o quasi che, a prescindere d'altro, nella confessata autonomia di Brevinelli, del Simonetti e del Gerardi (e si deve dire, *mutatis mutandis*, anche per Cattarin e Dal Colle) autonomia conclamata dai particolari delle denuncia in atti e dal testimoniale raccolto al dibattimento, e autonomia risaltante nei singoli particolari, specie nel campo subiettivo, non fosse addirittura temerario spendere facoltà previste dall'articolo 114 in relazione ai n.ri 3 e 4 dell'art. 112 C.P., o altra facoltà similare o meno concessa dal tenore del Codice Penale Militare di Guerra e di pace. Né, data l'entità delle esecuzioni che meglio vedremo in appresso, e sempre l'autonomia predetta, per questi giudicabili potrebbe e può parlarsi d'importanza minima nell'esecuzione o nella preparazione del delitto.
Ma un'altra considerazione, e questa più squisitamente giuridica, deve la Corte premettere, e prima di passare al vaglio delle più specifiche prove.
Il P.M., come si legge nel decreto di citazione, portò a rispondere i prevenuti oltre che in compendio per l'articolo 51 C.P.M.G. di singoli delitti concorrenti; il che, per contro, abbandonava nelle sue conclusioni di udienza, conglobando, senza specifiche ulteriori caselle, i fatti contestati ai giudicabili in un delitto di articolo 51 C.P.M.G. per Brevinelli, Simonetti e Gerardi, e in un delitto di articolo 58 C.P.M.G. per gli altri due.

La Corte, come in sue precedenti sentenze, intende seguire quest'ultimo avviso del P.M.
Nella dizione dell'art.lo 51 (e anche in quella dell'art.lo 58 su nominato, ma segnatamente in quella dell'art.lo 51) qualunque fatto diretto al favore delle operazioni militari del nemico e di nocumento alle operazioni delle forze armate della Patria, è costitutivo del delitto ivi ipotizzato. La dizione adoperata in detto articolo 51 è la più ampia e la più comprensiva, è in sostanza qualunque fatto, purché informato dal dolo, dall'intenzione specifica peculiare che si rileva dal tenore dell'articolo ridetto. Fatto quindi che informato dal predetto dolo specifico è un fatto qualunque: può essere il combattimento, l'arsione, la tortura, il rastrellamento, la rapina, l'omicidio: i quali improntati, e diretti, a quel fine specifico di favore e di nocumento, come nella specie, colorano e rendono imponente la collaborazione di squisito carattere militare col nemico, che l'articolo 51 C.P.M.G. punisce con la più grave delle sanzioni.
Ne consegue che i fatti caratterizzati come delitti concorrenti nel decreto di citazione a carico del Brevinelli, del Simonetti e del Gerardi, intanto saranno e sono presi in esame nei loro elementi, in quanto danno quell'imponenza e consistenza cospicua di collaborazione di cui sopra si fece cenno; imponenza, consistenza, e qualità, che alla più grave delle sanzioni debbono di logica necessità far giungere.
Premessi i predetti consideranda, e nell'economia degli stessi, e nel quadro obiettivo e subiettivo tracciato, è convinta la Corte che debba codesta delle più gravi sanzioni applicarsi ai tre giudicabili ridetti, quali convinti della collaborazione militare più volte cennata.

Per quello che concerne il "Lince" (Brevinelli), della cui pericolosa, inumana e sanguinaria attività è dato lume dalla congerie dei rapporti e dalle denunce in atti e, si potrebbe dire, come per il Simonetti e il "Barba" del resto, dalla forma e dal notorio, deve osservarsi come egli medesimo, che qualche volta tenta di negare e di resistere, confessa esplicitamente, e spontaneamente, di aver preso parte a rastrellamenti diversi con i tedeschi e di aver bastonato i rastrellati. Confessa di aver saputo delle uccisioni che avvenivano di costoro e del getto dei loro cadaveri nel fiume Sile. Confessa, sia pure limitatamente, rapine, volendole colorare sotto la specie di regolari prestiti!
Stretto dalle contestazioni per quello che concerneva le sue vittime di uccisione e di delazione, nega malamente, e, se non immediatamente, mediatamente ammette. Ma a colmare, ove fosse di mestieri, quello che a integrare il delitto di

art.lo 51 C. P. M. G. occorresse, oltre le sue confessioni, è più che sufficiente, superativo, quanto è emerso dal testimoniale al dibattimento, e con tutte le garanzie del dibattimento.
Il teste Giacomini Walter, comandante di Brigata di patrioti, depone di essere stato catturato dal Lince (Brevinelli). Che dal Lince fu nel 9 dicembre 1944 bestialmente bastonato e schiaffeggiato. Che il Lince fu a casa a ricercarlo, e, non trovandolo, minacciò di arsione la casa e di morte i suoi familiari.
La Graziati Eleonora depone che il 24 aprile [1945] verso le ore 13, vennero nella di lei casa alcuni componenti delle Brigate Nere e portarono via suo fratello; e Morao Amabile depone a sua volta che in codesto giorno andò a casa sua Lince con altri componenti delle Brigate Nere, conducendo seco il Graziati. Che avevano, il Lince e gli altri, voluto da mangiare; e, mentre esso Lince mangiava, diceva al Marco: "Mangia, mangia, tanto è l'ultima volta".
Deponeva la stessa Morao come codeste Brigate Nere avevano bastonato a sangue i quattro fratelli Bosello; che poscia avevano portato via due dei Bosello; che uno dei Bosello era stato fucilato e che Lince, incontratosi poi con l'altro Bosello scampato, aveva fatto rimprovero perché non era stato ucciso anche costui.
Bosello Tarcisio parla come in codesta occasione il Lince bastonasse. Come poi esso teste fosse portato nella casa di un certo Basso, dove persino gli misero un laccio al collo; che un suo cugino Amerigo per le bastonature, aveva scoperto i tendini dei piedi: e tutto ciò perché volevano sapere (dice Lince) dove si trovassero armi.
Che suo cugino Bosello Amerigo [leggi. Anelido] (sempre dice Lince) era stato ucciso nei campi, mentre lo stesso teste aveva potuto udire gli spari dell'esecuzione del Marco Graziati.
Baldovin Giovanni dice che Lince ebbe a circondare con altri la sua casa, dove non lo trovarono, dacché si fosse ben nascosto; afferma come il Lince dicesse: "Se lo vedete, uccidetelo subito". Afferma che portarono via suo fratello, e che erano stati portati via dal Lince tali "Gori", "Leo", "Falce" e "Candida", spariti poi e di cui non si erano ritrovati i cadaveri.
Zorzi Gilda, dopo aver narrato delle torture inflitte al fratello, catturato a opera del Lince e di altri, non esita, sulla scorta di quanto le riferirono, ad accusare il Lince di aver ucciso suo fratello.
Campion Lisetta afferma che sua madre era stata bestialmente bastonata dal Lince.
Piccoli Antonio riferisce di bastonature a suo figlio e di ruberie a mano armata in casa sua a opera del Lince.
Vincenzi Rocco, parla di ruberie ai suoi danni, e a mano armata, per parte del Lince.
Di altre bastonature del Lince parla il teste Cattarin Aldo.
Di altre torture ci parla Carla Durante, che narra che Lince andò a casa sua e la prelevò: che le contorsero le mani, la fecero scamiciare e il Lince voleva violentarla.
Il teste Sammontana Angelo assume che il Lince fu quello che fece martoriare suo fratello.

Per quanto concerne il Gerardi Emanuele, anch'egli non può non confessare che prese parte a diversi rastrellamenti, e particolarmente a Breda di Piave, con i tedeschi, in ricerca di armi e con cattura di persone. Ammette di essere stato dal febbraio 1945 comandante della squadra di Roncade. Ammette di aver proceduto ad arresti. Ammette di aver partecipato a ruberie e di aver poi condotto gente a un Tribunale Speciale delle Brigate Nere, pur negando di aver preso parte al novero dei giudici di questo Tribunale.
La cospicua parte presa dal Gerardi ai rastrellamenti è confermata dal teste Gennari.
Il teste Baldovin assicura che nel giorno di Natale [1944] il Barba (Gerardi) col Lince era fra quelli che circondarono la sua casa e penetrarono in casa sua; e riferisce anche al Barba le uccisioni di cui narra dopo questa contingenza.
Zorzi Gilda, già ricordata quando parla del Lince (vedi verbale di udienza), assicura negli episodi la presenza fattiva di Gerardi. Assicura come peculiarmente fu il Gerardi Emanuele, e proprio lui, non altro Gerardi, a legare suo fratello e a trascinarlo sulla strada; e, come già si accennò, la Corte è convinta non solo che essa dica il vero, ma che vero sia quanto ella sa per esserle stato narrato, trovando la narrazione *aliunde* anche, i più opportuni e rassicuranti riscontri.
Piccoli Antonio fa il nome di Barba fra coloro che picchiarono suo figlio e commisero ruberie a suo danno.
Durante (Carla) assicura come a portarla via e a torturarla vi fosse, e parte attiva, anche il Barba e che il Lince le aveva fatto sapere che il Gerardi voleva far sparire suo padre.
Un altro teste parla di omicidi commessi di cui si vantava il Gerardi.
Il Sammontana testualmente asserisce (dopo aver collegato Lince all'assassinio di suo fratello), che **il Simonetti**, che ferocemente bastonava tutti, si era vantato di aver ucciso il figlio dell'Ascaro.

Se ancora si volessero riscontri, e non sono affatto necessari, a prova delle malefatte e della criminale personalità dei tre giudicabili ridetti, basterebbe la lettura degli interrogatori resi in istruttoria dagli altri due coimputati, e porre al paragone fra loro gli interrogatori degli stessi tre. Le circostanze del momento, i metodi di soppressione delle persone da loro usati, e dell'occultamento dei cadaveri, non sempre hanno potuto permettere un'ispezione degli stessi da essere riferita con il testimoniale. Ma le circostanze in cui disparirono codeste persone, il tener presente della natura e qualità delle armi micidialissime (mitra, parabelli, pistole) di cui i giudicabili ridetti si servirono, e quanto è stato potuto accertare, sulla scorta dei testimoni, sui cadaveri rinvenuti, pone per certo che alla generica ed alla specifica di fatti violenti e di sevizie e lesioni, non mancarono di aggiungersi, e, comunque, in correità piena, materialità di diversi omicidi operati con coscienza, e con previsione e volontà specifica di torre la vita.
Inquadrate, come si vide, tutte codeste azioni nel delitto di art.lo 51 C.P.M.G., non urge scendere a più minuti e specifici particolari, essendo quanto su ritenuto più che sufficiente a colorire i fatti di collaborazione bellica di imponenza e di concludenza massima.

Ma omicidi, e diversi, a opera e partecipazione, comunque, o morale o materiale, o morale e materiale insieme, vi furono e a opera del Brevinelli, del Simonetti e del Gerardi, omicidi aggravati, quali commessi per eseguire il delitto di favoreggiamento bellico del nemico, e che ciascuno da solo porterebbe pertanto alla pena capitale.
Nessuna attenuante compete ai tre ridetti.
Quanto alle diminuenti di art.lo 114 C.P., già sopra fu accennato.
Non può certo parlarsi di motivi di particolare valore morale e sociale nel quadro di quanto fin qui ritenuto, e nemmeno di qualsiasi ravvedimento operoso. Niuna attenuante o diminuzione per avventura, prevista dai codici penali militari, data la gravità del movente, l'intensità del dolo, la qualità dei fatti accertati, la personalità dei giudicabili, opina la Corte possa spendersi a loro favore, anche se resa facoltativa per azioni, benemerenze, ferite di guerra. Nemmeno, per gli stessi motivi, opina la Corte che possano beneficiare i tre di quelle attenuanti generiche, oggi reingredite [sic] nel nostro sistema, che il giudice, attingendo all'obiettivo e al subiettivo, può discrezionalmente ritenere: generiche attenuanti così definite, conforme la dottrina e la giurisprudenza formatasi sui codici che le previdero, che sono rimesse esclusivamente al giudice del merito.
Fissati poi come sopra gli estremi di articolo 51 C.P.M.G., per la contraddizione che nol [sic] consente, non è davvero ipotizzabile a favore dei tre giudicabili una responsabilità attenuata nei contorni del successivo articolo 58.
E tanta e tale e autonoma è la mole dei delitti commessi dai tre, che, e lo si dice per puro scrupolo di motivazione, diventa irrilevante a qualunque fine il movente per il quale essi, o taluno di loro, si ascrissero alle Brigate Nere, e irrilevante, qualsiasi possa apparire, il loro passato, e la primigenia determinazione a fare parte del novero di codeste Brigate.
Dato quindi che la sanzione da applicarsi loro è quella di art.lo 51 C.P.M.G., i tre debbono essere condannati alla pena di morte mediante fucilazione nella schiena.

Diversa è la posizione del Dal Colle e del Cattarin.
Vagliando col debito scrupolo gli elementi raccolti, non è stato possibile fissare che negli episodi più truci di collaborazionismo bellico di cui sopra si dette traccia, o che sempre siano stati essi presenti o, quel che più conta, che abbiano inteso di partecipare con volontà e previsione specifica alla parte preminente da altri in essi episodi sostenuta.
Ma soprattutto è mestieri tener presente (e già si accennò nella parte di fatto a eccezioni possibili in materia), che la collaborazione bellica col nemico colpita dalle sanzioni dell'art.lo 51 C.P.M.G., ha bisogno di taluni provati estremi di carattere morale, difettando i quali di collaborazione, e cioè di collaborazione bellica in senso stretto, non è dato di parlare ai fini di ritenere una responsabilità e irrogare una condanna nell'economia dell'articolo suddetto.
Niun dubbio che obiettivamente l'operato del Dal Colle e del Cattarin - che, se non hanno giuridicamente commesso omicidi o furti violenti, sono stati pure nel novero delle Brigate Nere, e hanno preso parte a svariate azioni - si risolvesse in un vero e proprio favoreggiamento bellico del nemico.
Ma l'esame dei fatti e il contributo fornito dalla loro personalità, fa sorgere un ragionevole dubbio, nel senso che essi, anziché voler commettere proprio fatti diretti a favorire le operazioni militari del nemico, abbiano, come hanno, piuttosto voluto, dopo averlo preveduto, favorire in territorio invaso i disegni politici del nemico, e menomare la fedeltà verso l'esercito dello Stato italiano legittimo.
Ambedue, Dal Colle e Cattarin, appartennero alle Brigate Nere, ed effettivamente prestarono un utile, se così può chiamarsi, servizio.
Dal Colle, lui stesso ammette direttamente di aver preso parte anche a rastrellamenti, mentre dalle sue medesime parziali ammissioni in istruttoria e dalla viva voce di diversi testimoni (vedi verbale di udienza) è rimasto accertato che con i maggiori giudicabili fu compagno loro (sia pure non partecipante nell'economia più grave ridetta) in fatti che furono poi conclusivi dei gravissimi eventi.
Cattarin non può negare nemmeno lui di avere appartenuto alle Brigate Nere, e di avere talvolta accompagnato i maggiori responsabili negli episodi gravissimi di cui si fece cenno.
Questo, come già si disse, (e intendiamo anche riportarci alle prime premesse di questa parte di diritto) convince almeno della sussistenza peculiare del dolo richiesto per l'ipotesi prevista di art.lo 58 C.P.M.G.
Tenuto conto delle modalità dei fatti, della partecipazione ad essi dei due (il Cattarin operò molto meno, come apparisce dal testimoniale, e fu adibito in molto meno nocive mansioni in gran parte) della rispettiva intensità del dolo, pena adeguata stimasi la reclusione di anni 18 per Dal Colle e di anni 10 per Cattarin.
Niuna attenuante, o diminuente, né generica, né specifica, né nominata, né prevista dal Codice Penale comune o militare, intende spendere questa Corte.
La sopra richiamata autonomia di azione e la parte non certo minima da loro avuta esclude le diminuenti di art.lo 114 C.P. Non può parlarsi nel caso, e sarebbe un ripetersi insistere, di motivi di particolare valore morale o sociale. Nessun elemento è emerso per identificare un operoso ravvedimento.
Il movente del reato, l'obiettività dello stesso nel caso sottoposto, la manifesta intensità del dolo, l'autonomia ridetta, vietano di spendere altresì le peculiari diminuzioni o attenuanti invocate o meno nell'economia del Codice Penale Militare, o per istituzione, o per fatti di guerra, mutilazioni, decorazioni ecc. ecc.
E nemmeno intende la Corte attingere *aliunde* a favore di Cattarin e Dal Colle quelle generiche attenuanti reingredite [sic] oggi nel nostro sistema, e di cui si fece cenno circa la loro discrezionalità più sopra.
Nel quadro, poi, ridetto, diventa insignificante il motivo per il quale i prevenuti, per avventura, siansi indotti a far parte delle Brigate Nere, e questo sia ridetto, ove necessario, per tutti.

Deve poi osservare la Corte, e per tutti indistintamente i prevenuti, che nonostante errore materiale di citazione, essi hanno da ritenersi tutti maggiori degli anni diciotto, anche al tempo del commesso reato.
Oltreché alla condanna alla reclusione, seguono le conseguenze di legge.

P. Q. M.
dichiara Brevinelli Giorgio (Lince), Simonetti Egidio (Nina), Gerardi Emanuele (Barba) colpevoli del delitto di cui agli articoli 1 D.L.L. 24.4.1945 e 5 D.L.L. 27.7.1944, 51 C.P.M.G.;
Dal Colle Giuseppe e Cattarin Luigi colpevoli del delitto di cui agli articoli dei D.L.L. ridetti e 58 C.P.M.G.;
e visti e applicati gli articoli 483 e 488 C.P.P.

condanna

Brevinelli Giorgio (Lince), Simonetti Egidio (Nina) Gerardi Emanuele (Barba) alla pena di morte mediante fucilazione nella schiena;
Dal Colle Giuseppe alla pena di anni 18 di reclusione;
Cattarin Luigi alla pena di anni 10 di reclusione.
Questi ultimi due all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e in solido alle spese del giudizio.
Ordina la loro sottoposizione alla libertà vigilata.
Ordina che la presente sentenza sia affissa in Treviso, in Roncade e a Quinto.
Treviso, 4.7.1945

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 30.6.45

Il 5.7.1945 tutti gli imputati ricorsero.
Il 18.7.1945 atti Corte Cassazione Milano, tramite il Comando Alleato.
La Corte Suprema con sentenza 6 agosto 1945 rigettò il ricorso di tutti i condannati.

La pena capitale è stata eseguita il 13 febbraio 1946 alle ore 6,30 nei confronti di Brevinelli e Simonetti.
[Gerardi Emanuele, invece, morì in carcere prima della fucilazione a causa di una setticemia].

Con ordinanza 22.9.47 ordinata la confisca di un quarto dei beni del Cattarin.
Con ordinanza n.40 del 16.7.1946 condono di 1/3 della pena a Dal Colle.
Con ordinanza n.44 del 16.7.1946 condonati anni 5 a Cattarin.
Con ordinanza n.56 del 29.8.1946 amnistia al Dal Colle.
Con ordinanza 25.6.1947 la Corte di Assise ordina la confisca di 2/3 dei beni di proprietà del Dal Colle.
Treviso, 9.1.1948
In data 7.5.1954 inviata copia al Distretto Militare di Reggio Emilia.

Sentenza n. 20/45 del 06.07.1945 - R.G.24/45 - R.G.P.M. 534/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
BENVENUTO GUIDO - Giudice Popolare
CARMIGNOLA dr. GUIDO - Giudice Popolare
ZAMBON dr. FRANCESCO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro

BUCOLO Giuseppina, di Carlo e di Emanuele Rosa, nata il 22/7/1915 a Bianca Villa (Catania), residente a Vittorio Veneto in Via Scrizzi n. 14.
Imputata
del delitto di cui agli art. 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142 e 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 159, per avere, quale iscritta al P.F.R. e collaborando in "Audacia" posteriormente all'8.9.1943 in Vittorio Veneto e Treviso, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso e commesso fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberata questa provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupata dalle truppe Alleate, veniva tratta in arresto e denunciata Bucolo Giuseppina, dall'ottobre 1942 residente in Vittorio Veneto, insegnante supplente di materie letterarie presso la Scuola Media di quella città. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio a giudizio di questa Corte d'Assise Straordinaria della Bucolo per rispondere dell'imputazione di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva.
Che per confessione della stessa prevenuta, confessione del resto pienamente coerente col testimoniale assunto e con i reperti di processura, non può revocarsi in dubbio come la Bucolo, dopo l'8.9.1943, si iscrivesse al Partito Fascista Repubblicano, e come sul giornale "Audacia", organo del fascismo repubblicano in Treviso, figurassero degli articoli di cui essa Bucolo era autrice.
La giudicabile oppone agli addebiti di che sopra che essa si trovò costretta a iscriversi al P.F.R. per le pressioni minacciose del noto gerarca di Vittorio prof. Chersi, di guisa che, se iscritta non si fosse non avrebbe potuto riassumere l'incarico di insegnante, unica fonte di guadagno per lei, siciliana, con la famiglia residente in Sicilia, e con la quale non poteva comunicare, perché al di là della linea del fronte, forestiera nel paese di Vittorio, e in condizioni di non poter dignitosamente altrimenti trovare come vivere.
Che gli articoli da lei redatti, di cui rifiutava alcun passo interpolato, non potevano considerarsi di propaganda nazifascista, tanto che per uno di essi aveva avuto, com'è prova in atti, un severo richiamo dal Segretario del Partito Pavolini.
Che essi, per contro, facevano affiorare in qualche modo i suoi profondi e reali sentimenti di avversione al nuovo fascismo, sul che avevano riferito colleghi e superiori, da lei indotti come testi, i quali avevano assunto, altresì, che niuna propaganda altrimenti essa aveva posto in essere.
Questa Corte premette che, conforme la sua precedente giurisprudenza, opina che anche la semplice iscrizione al P.F.R. - per quanto istituzionalmente lo riguarda e per quanto di conseguenza necessaria viene commesso od omesso dai suoi iscritti - istituisca in territorio invaso preveduto e voluto favore verso i disegni politici del nemico e fatto diretto a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano legittimo (art.lo 58 C.P.M.G.). Che d'altro lato il collaborare in giornali del P.F.R., segnatamente in quelli di squisita propaganda come "Audacia", sotto qualunque forma e in qualsiasi argomento, si risolva in un cosciente, preveduto e voluto contributo, e obiettivo, reale contributo, a quel favore e a quel nocumento punito dalla legge nell'economia del ridetto art.lo 58 C.P.M.G.
Ravvisa la Corte che sia stata raggiunta la prova che le minacce del prof. Chersi siano state tali per le quali la Bucolo sia sentita di trovarsi in quello stato per cui il soggetto agente non possa considerarsi tale (*non agit, sed agitur*), né è del parere la Corte che le iatture che sarebbero potute capitare alla Bucolo, altrimenti operando, possano incasellarsi nella discriminante di un vero e proprio stato di necessità, quale giuridicamente deve intendersi e limitarsi.
Né è dato, ragionevolmente interpretando gli acquisiti di causa, convincersi, poi, che le minacciate iatture fossero dirette a che la Bucolo fornisse dei suoi articoli il giornale incriminato; né, leggendo gli stessi articoli, è possibile rilevare che essi fossero esclusivamente diretti, e prevalentemente e volutamente diretti, a compiere opera di propaganda in senso ostile alle direttive del P.F.R.: e cioè che sotto un'apparente collaborazione essi articoli, obiettivamente e subiettivamente considerati, potessero considerarsi una contro – collaborazione, e cioè una collaborazione per i movimenti contrari al P.F.R.
Osserva però la Corte che quello che non contiene quanto di necessario per ipotizzare discriminanti, è più che sufficiente a convincere la Corte stessa ad applicare a beneficio della Bucolo tutte le attenuanti possibili, e ad accordarle

la condizionale condanna, e, data segnatamente la sua personalità, la sua ottima condotta morale e il suo conclamato valore d'insegnante, anche il beneficio della non iscrizione della condanna nel certificato del casellario, considerato altresì i giudici che ciò possa servire a mantenerla nell'insegnamento, non apparendo certo grave il suo fallo, e non apparendo altrettanto certa alcuna pericolosità politica di lei per l'avvenire.
Quanto alla pena, partendo da anni 10, e poi diminuendo nell'economia di 1/3, di 1/3, di 1/3, di 1/3, di 1/6 (articoli 114 p. e u.p., 62 n. 1 e 6 C.P.; 7 D.L.L. 27/7/22) si fissa in anni 1 di reclusione.
P.Q.M.

Dichiara Bucolo Giuseppina colpevole del reato ascrittole con le attenuanti generiche, le attenuanti di 62 n. 1 e 6, 114 p. e u.p. C.P., e visti e applicati gli articoli di rubrica e suddetti 483 e 488 C.P.P., la condanna alla pena della reclusione per anni 1, e alle spese di giustizia.
Visti poi gli articoli 163 3 179 C.P.P. ordina che l'esecuzione della condanna rimanga sospesa per anni 5, sotto le comminatorie di legge, e che di essa non si faccia menzione nel certificato del casellario giudiziario sotto le comminatorie di legge.
Ordina la scarcerazione della Bucolo se non detenuta per altra causa.
Treviso, 6/7/45

Il Presidente G. Guerrazzzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 11.7.45
Il 7 luglio la Bucolo ricorse.
18.7.45 atti Corte Cassazione Milano tramite Comando Alleato
La Corte Suprema con sentenza 18.3.46 annulla senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

Sentenza n. 21/45 del 06.07.1945 - R.G. 30/45 - R.G.P.M. 28/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
BENVENUTO GUIDO - Giudice Popolare
CARMIGNOLA dr. GUIDO - Giudice Popolare
ZAMBON dr. FRANCESCO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
GEROTTO Guido, di Angelo e di Campion Antonia, nato a Maserada il 12.12.1911 e ivi residente, detenuto, presente
Imputato
del delitto di cui agli articoli 598 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142, 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 159, per avere posteriormente all'8.9.1943, quale Presidente dell'Opera Balilla di Maserada e Commissario del Fascio Repubblicano di Breda di Piave, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso e commesso così fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberata questa provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupata dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato alla competente Autorità il Gerotto Guido. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il di lui rinvio a giudizio di questa Corte d'Assise Straordinaria per rispondere dell'imputazione di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva.
Che conforme la stessa confessione del prevenuto, coerente del resto col testimoniale assunto, non possa revocarsi in dubbio come esso Gerotto, dopo l'8.9.1943, iscritto al P.F.R. fosse stato Presidente dell'Opera Balilla di Maserada sul Piave, e quindi dal marzo 1944 all'aprile 1945 Commissario del Fascio di Breda di Piave.
Riferendo di lui, e confermandolo in giudizio, il Sindaco di Maserada assumeva come in quel Comune, dopo l'8.9.43, il Gerotto svolgesse attiva propaganda nazifascista, collaborando in pieno col Commissario del Fascio Savian Luigi, giustiziato poi dai patrioti precedentemente alla Liberazione. E quanto assume il predetto Sindaco, specie dopo i chiarimenti e le conferme del dibattimento, non può considerarsi alla stregua di un semplice sentito dire, ma deve ritenersi, come lo ritiene la Corte, un apporto preciso e obiettivo, e non soltanto, quindi, l'espressione di un convincimento, conclamata pertanto per queste emergenze e in ogni suo estremo a carico del giudicabile una cosciente, preveduta e voluta collaborazione col nemico.
L'esercizio effettivo di cariche in organismi istituzionalmente e in effetti destinati a codesta collaborazione, e segnatamente la propaganda per la dilatazione e la resistenza a favore del nemico, sostenuto da un governo illegittimo, e sostenuto, a sua volta, questo governo e questo regime illegittimo, costituiscono favore ai disegni politici del nemico in territorio invaso, e fatti diretti di nocumento al legittimo governo italiano, quali previsti e puniti nell'economia dell'art.lo 58 C.P.M.G.
Pertanto il Gerotto deve rispondere del delitto ascrittogli.
E' convinta altresì la Corte, attraverso quanto egli fece e dichiarò, che la sua capacità di intendere e di volere non fu affatto obnubilata da morbo di mente; né si può riconoscere al certificato medico psichiatrico dismesso la qualità di elemento presumibile e grave per il che debba ordinarsi un accertamento peculiare ulteriore, una perizia psichiatrica.
A favore del Gerotto, trattandosi di reati commessi in concerto, abbenché nella processura non figurino gli altri partecipanti, possono applicarsi le diminuenti di cui all'art.lo 114 p. e u. p. C.P., nonché, stando strettamente al subiettivo, quelle di n. 1 e 6 dell'art.lo 62 stesso Codice nonché le generiche attenuanti reingredite col D.L.L. 27/7/44.
Per la pena ci si può dipartire dal minimo di anni 10 e, tenuto conto per la diminuzione relativa delle diminuenti della personalità del reo, dell'intensità del dolo, della qualità dei fatti, diminuendo i 10 anni nell'economia di 1/3, di 1/3, di 1/3, di 1/3 e poi di 1/6, si riducono ad anni 4. Atteso che la condanna debba estendersi alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara Gerotto Guido colpevole del delitto ascrittogli e visti e applicati gli articoli di rubrica 1 D.L.L. 27/7/44, 114 p. e u. p. C.P., 62 n. 1 e 6, lo condanna alle pena di anni 4 di reclusione e alle spese di giustizia.
Treviso, 6.7.1945

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 11.7.45
Il 7.7.45 l'imputato ricorse
16.7.45 atti Corte di Cassazione Milano tramite Comando Alleato

La Corte Suprema con sentenza 12.11.1945 annulla senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

Sentenza n. 22/45 del 06.07.1945 - R.G. 31/45 - R.G.P.M. 17/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
FAVARETTO MARIO- Giudice Popolare
BENVENUTO GUIDO - Giudice Popolare
ZAMBON FRANCESCO - Giudice Popolare
CARMIGNOLA GUIDO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
DUO' Giovanni, di Felice e di Possato Maria, nato a Taglio di Po il 26.2.1925 e ivi residente, presente.
Imputato
del delitto di cui agli articoli 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142, 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 159, per avere, posteriormente all'8 settembre 1943, in zona di Treviso e altrove quale appartenente alle Brigate Nere, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso e commesso fatti diretti a menomare i sentimenti di fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M. e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberata questa provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupata dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato alla competente Autorità, il Duò Giovanni, cui si facevano addebiti di collaborazione col nemico.
La conseguente praticata istruttoria si chiudeva col rinvio a giudizio innanzi questa Corte d'Assise Straordinaria del prevenuto per rispondere del delitto di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali il Collegio osserva.
Confessa il Duò che ai primi di gennaio del corrente anno fu chiamato alle armi nell'esercito repubblicano fascista, e poscia entrò nel novero dei componenti della II Brigata Nera di Padova. Scappato e ripreso, assume che rientrò nella Brigata Nera di [illeggibile] e che il suo operato relativo al presentarsi e al permanere nella Brigata Nera bene si raccorda al particolare che i suoi genitori erano stati oggetto di intimidazione per parte degli elementi nazifascisti del luogo della loro residenza.
Orbene, conforme la sua giurisprudenza, opina la Corte che dato il carattere istituzionale delle Brigate Nere e quello che coerentemente in effetti operavano codesti reparti, anche la semplice appartenenza a essi (né altro di specifico si può obiettare al giudicabile) costituisca quanto di necessario e sufficiente a integrare il delitto di art.lo 58 C.P.M.G.
Nel fissare la pena la Corte si diparte dal minimo, a favore del giudicabile, intesa in senso strettissimamente subiettivo, può applicarsi la diminuente di art.lo 62 n. 1 C.P.; e, dato quanto egli afferma in proposito, e che può darsi per provato, anche quella di ravvedimento operoso (art. 62 n. 6 C.P.).
Siccome poi si tratta di evidenza di delitti commessi in concorso, bene può beneficiare il Duò delle diminuenti di art.lo 114 prima e ultima parte C.P.; e, date le peculiarità del caso, opina altresì che concorrano le generiche attenuanti reingredite [sic] col D.L.L. 27/7/44.
Pertanto diminuendo i 10 anni nell'economia di 1/3, di 1/3, di 1/3, di 1/3, e poi di 1/6, la pena può e deve farsi residuare ad anni 1 di reclusione.
I precedenti del prevenuto e il movente asserito consigliano accordargli la condizionale condanna.
P.Q.M.

Dichiara Duò Giovanni colpevole del delitto ascrittogli, con le attenuanti generiche di 62 n. 1 e 6, 114 p. e u. p. e, visti e applicati gli articoli 483 e 488 C.P.P., lo condanna alla pena della reclusione per 1 anno e alle spese di giustizia. Ordina che l'esecuzione della condanna rimanga sospesa per anni 5, sotto le comminatorie di legge.
Ordina la scarcerazione del Duò, se non detenuto per altra causa.
Treviso, 6/7/1945

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 11.7.45
Con ordinanza 22.9.47 si ordina la confisca di 1/25 dei beni del Duò, ordinanza passata in giudicato.

Sentenza n. 23/45 del 06.07.1945 - R.G. 32-33/45 - R.G.P.M. 160-546/1945

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
FAVARETTO MARIO- Giudice Popolare
BENVENUTO GUIDO - Giudice Popolare
CARMIGNOLA DR.GUIDO - Giudice Popolare
ZAMBON DR. FRANCESCO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
LA BARBERA Manlio, di Matteo e di Asso Carmela, nato il 15.2.1898 a Portovenere, residente a Istrana (Treviso), arrestato il 15.6.1945, in libertà provvisoria dal 23.6.1945.
CILLUFFO Francesco, fu Antonio e di Vita Urso, nato a Vicari (Palermo) il 7.4.1901 e residente a Fossalunga di Vedelago, detenuto dal 17.5.1945.
Il primo: libero e presente; il secondo: detenuto e presente.
Imputati
Il La Barbera del delitto di cui agli articoli 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142, 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 159 per avere, posteriormente all'8.9.1943, quale membro della Federazione Repubblicana, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso.
Il Cilluffo del delitto di cui agli articoli 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22/4/1945, 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 159 per avere, posteriormente all'8.9.1943, in Treviso e provincia, quale iscritto al P.F.R. e Segretario del Commissario Federale di Treviso, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso e commesso, così, fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberata questa provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupata dalle truppe Alleate, si procedeva a inquisizione di La Barbera Manlio e di Cilluffo Francesco, cui si facevano addebiti di appartenenza al P.F.R. e di conseguente, anche effettiva, collaborazione col nemico germanico e invasore.
Le due processure relative ai due inquisiti si chiudevano col rinvio a giudizio di La Barbera e di Cilluffo innanzi questa Corte Straordinaria d'Assise per rispondere dei delitti di che in epigrafe, e, su richiesta del P.M., non ostacolata dalla Difesa, si riunivano le due processure predette.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva.
Che non può parlarsi di collaborazione, dato il senso giuridico di questa parola, nei confronti del prevenuto La Barbera. Manca del tutto in atti, e del resto lo riconosce la stessa Pubblica Accusa, la prova che il La Barbera successivamente all'8.9.43 coprisse una qualsiasi delle cariche nel P.F.R. o nel Regime fascista repubblicano, per le quali, a mente dell'art.lo 1 D.L.L. 24/4/45, deve presumersi la collaborazione nei confronti dell'investito.
Esclusa codesta presunzione, e dovendosi, come in ogni ordinario caso, raggiungere la prova dell'incriminabile collaborazione, si osserva come a carico del La Barbera niun altro siasi potuto raccogliere se non che per circa un mese, nei primissimi tempi del P.F.R., e cioè settembre – ottobre 1943, egli avrebbe fatto parte della Federazione di Treviso, da cui ne sarebbe poi venuto via, come ne venne via, per dissensi coi dirigenti di allora, e occupandosi in codesto periodo esclusivamente di assistenza. Questo già di per se stesso non sarebbe sufficiente a costituire quel favoreggiamento di disegni politici dei nemico in territorio invaso, o fatto diretto menomare la fedeltà dei cittadini verso il legittimo governo italiano, colpiti dalle sanzioni dell'art. 58 C.P.M.G. Ma ove un dubbio rimanesse, esso deve ritenersi superato dal contenuto di tutto il testimoniale assunto al dibattimento e con le garanzie del dibattimento: testimoniale reso (vedi verbale di udienza) da persone per la loro fede politica, e per il loro remoto e recente passato, quanto mai insospettabili in materia, e testimoniale che dà chiaramente, attraverso episodi particolari e chiarificativi al sommo, come l'opera assidua e costante del La Barbera fosse in aperto e violento, potrebbe dirsi, contrasto con le direttive istituzionali ed effettive del P.F.R., onde a di lui favore si profilava, e si profila, una collaborazione coi patrioti e coi resistenti ai nazifascisti che, per la contraddizion che nol [sic] consente, non è associabile col nemico, interno ed esterno, deve quindi il La Barbera essere assolto con formula piena.
Assai diversa, per contro, è la posizione del Cilluffo. E' emerso dalle sue stesse ammissioni come all'8 settembre 1943 fosse in Treviso impiegato presso l'Unione Industriali; e come nel 13 settembre fosse stato richiesto telefonicamente dal capitano Graziani, cosiddetto ufficiale di collegamento con le truppe tedesche e Federale di Treviso, di coadiuvarlo nell'ufficio. Sta di fatto che per alcun tempo il Cilluffo lavorò col predetto Graziani, e si prestò anche a eseguire arresti per conto del Graziani ridetto, di cui fu in sostanza temporaneamente il Segretario Particolare. Nessuna prova sussiste di presunta costrizione del Ciuffo a opera di chicchessia. Dalle confermate indagini svolte dalla P.S. emerge come il Ciuffo ebbe persino a vantarsi quale Vice Federale di Treviso, e nel periodo di tempo che ricoprì la carica di Segretario Particolare del Federale dette opera a compiti di natura abbastanza delicata e poco quindi cale se, formalmente, il Ciuffo fosse iscritto o meno al P.F.R. come egli insiste e ostenta.

Orbene, data la qualità istituzionale e in effetti esercitata dal Graziani, data l'epoca dei cosiddetto Segretariato particolare del Ciuffo, dati i necessari contatti fra l'ufficio e le persone dell'ufficio del Graziani e i tedeschi, non ha alcun dubbio la Corte che il Ciuffo svolgesse in periodo sia pur breve un'opera di collaborazione col nemico ridetto, diretta a favorire i disegni politici in territorio invaso, e diretta al nocumento della fedeltà dei cittadini italiani verso lo Stato legittimo (delitto quindi di art.lo 58 C.P.M.G.) e date le peculiarità del fatto e il confessato dal Ciuffo, nel quadro tutto delle circostanze ridette, non esita la Corte a ritenere che costui aveva scienza, coscienza, previsione e volontà specifica di favorire e di nuocere, come richiede il predetto art.lo 58, rimanendo indifferenti e inafferenti i moventi remoti del suo agire, al fine dell'esistenza del delitto, come è risaputo, e come è inutile ripetere con vano sfoggio di erudizione. Malamente quindi il Cilluffo appoggiandosi al testimoniale indotto, o acquisito, potrebbe, e non può, dimostrare che collaborazione non vi fu, o intenzionale nel senso su inteso.
Le testimonianze raccolte non possono andare oltre il limite di fondamento per le diverse attenuanti che la Corte intende di applicare al Cilluffo, e precisamente quelle di 62 n. 1 C.P., intesa in senso strettamente subiettivo, di art.lo 62 n. 6 C.P., di 114 p. e u.p. C.P., e le generiche reingredite col D.L.L. 27/7/44.
Data la non cospicua collaborazione, la intensità del dolo, la personalità del prevenuto, nel fissare la pena la Corte si diparte dal minimo (anni 10) e applicando nell'economia di 1/3, di 1/3, di 1/3, di 1/3 e poi di 1/6, 2 anni e mesi 6 di reclusione.
P.Q.M.

Dichiara Cilluffo Francesco colpevole del delitto ascrittogli con le discriminanti di art.li 62 n. 1 e 6, 114 p. e u.p. C.P. e 7 D.L.L. 27/7/44; e visti e applicati gli articoli ridetti e 483, 488 C.P.P., lo condanna alla pena della reclusione per anni 2 e mesi 6, e alle spese di giudizio.
Visto l'art.lo 479 C.P.P., assolve La Barbera Manlio dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non costituisce reato, e ne ordina la scarcerazione, se non detenuto per altra causa, compresi motivi di polizia.
Treviso, 6.7.1945

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 11.7.45
Il 6.7.45 ricorse il P.M. e il 7.7.45 ricorse il Cilluffo
18.7.45 atti Corte di Cassazione Milano tramite Comando Alleato
22.2.46 la Corte Suprema con sentenza 21.2.46 ha annullato accogliendo il ricorso Cilluffi senza rinvio, perché fatto non previsto come reato e ordina la scarcerazione.
Treviso, 9.3.46
Il Cancelliere rag. Casagrande

Sentenza n. 24/45 del 06.07.1945 - R.G. 34.35/1945 - R.G.P.M. 166-327/1945

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
FAVARETTO MARIO- Giudice Popolare
BENVENUTO GUIDO - Giudice Popola
CARMIGNOLA GUIDO - Giudice Popolare
ZAMBON FRANCESCO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nei procedimenti penali riuniti ai sensi art. 413 C.P.P. contro
TOFFOLETTO Antonio, di Antonio e di Durigon Maria, nato il 12.3.1909 a El Trebol Santa Fé (Argentina) e residente a Treviso, arrestato l'8.5.1945.
TONELLATO Abramo, fu Abramo e di Piovesan Benvenuta, nato a Merlengo il 18.3.1912 ed ivi residente.
Entrambi detenuti e presenti.
Imputati
1) Toffoletto
a) del delitto di cui agli art. 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142, 5 D.L.L. 27/7/1945 n. 159, per avere, posteriormente all'8.9.1943, quale iscritto al P.F.R. e capo dei Servizi Amministrativi della Federazione Fascista di Treviso, favorito i disegni politici del nemico su territorio invaso e commesso così fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano.
b) del delitto previsto e punito dall'art. 210 C.P.M.G. per avere, in territorio di Ponzano, vilipeso i componenti di un equipaggio Alleato catturato, in loro presenza e per questa loro qualità.
2) Tonellato
a) del delitto di cui agli articoli 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142, 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 159, per avere in provincia di Treviso, posteriormente all'8.9.1943, collaborando coi tedeschi e i fascisti e in particolare con le BB.NN., favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso.
b) del delitto p.p. dall'art. 210 C.P.M.G. per avere, in territorio di Ponzano, vilipeso i componenti dell'equipaggio di un aereo Alleato catturati, in loro presenza e per questa loro qualità.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., gli imputati e la Difesa si osserva.
In fatto.
Liberata questa provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupata dalle truppe Alleate, venivano tratti in arresto e denunciati alla competente Autorità i due attuali prevenuti, cui si facevano addebiti di collaborazione col nemico. Le due conseguenti praticate istruttorie, separatamente condotte si chiudevano col rinvio a giudizio di questa Corte d'Assise Straordinaria sia del Toffoletto che del Tommasella, per rispondere dei delitti di che in epigrafe.
All'udienza odierna, su richiesta del P.M., consenziente la Difesa, le due processure venivano riunite.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali il Collegio osserva.

Che per ciò che concerne il Toffoletto, è rimasto provato come egli si fosse iscritto al P.F.R. (vedi suoi interrogatori, coerenti col testimoniale raccolto, e all'informazioni di che in atti), avesse tenuto l'incarico di capo dei Servizi Amministrativi della Federazione Fascista di Treviso e si fosse altresì preoccupato di quello che concerneva, per un certo tempo, l'amministrazione di una Brigata Nera.
Conclamato come uomo di accesa idea fascista repubblicana, emerge mediatamente e immediatamente dalla voce dei testimoni [illeggibile] e dalle legali informative acquisite, come egli svolgesse attiva propaganda, conforme alle mire istituzionali di collaborazione coi germanici degli organismi ai quali prestava l'opera sua; e come, segnatamente (vedi fra l'altro teste Biasini Bruno) svolgesse attiva propaganda improntata a tutt'altro che lodevole energia, perché i militari si presentassero alla chiamata della Repubblica Sociale Italiana; propaganda invero infarcita delle più gravi minacce.
Ciò posto, e ritenuto, non può revocarsi in dubbio che in quanto commesso dal Toffoli ricorrano fatti di favore ai disegni politici del nemico in territorio invaso, e fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano, essendo notorio, e risaputo, che nemico invasore e governo illegittimo repubblicano fascista si sostenevano militarmente e politicamente a vicenda nella lotta contro le Forze Armate italiane, vuoi regolari, vuoi dei patrioti, congiurando insieme nella medesima mira di affievolire ogni attaccamento al legittimo Stato e Governo italiano, cobelligerante con gli anglo-americani. Per il che a prescindere d'altro, il far presentare militari ai ranghi della R.S.I. costituiva un favore e un nocumento non solo potenziale, ma effettivo in grado sommo.
Veniva così materialmente a perfezionarsi il delitto di art.lo 58 C.P.M.G. Ma niun dubbio può ricorrere, altresì, date le comprovate idee del Toffoletto, le mansioni ricoperte e il tenore accertato della sua propaganda, come codesto materiale si informasse proprio nella sua intenzione di collaborazione col nemico esterno e interno; in altri termini, non può dubitarsi che egli non solo avesse coscienza ma che ancora avesse previsione e volontà generica e specifica in ordine al più volte menzionato favore e nocumento.
Deve quindi il Toffoletto essere colpito dalla sanzione di cui all'art.lo 58 C.P.M.G. egli ha esibito alcuni fatti come posti in essere a salvataggio di patrioti o di resistenti. Questi fatti, dato quanto sopra, non possono, di evidenza, servire a

discriminarlo. In essi la Corte ravvisa solo gli estremi di un operoso ravvedimento che può fargli applicare l'attenuante di art.lo 62 n. 6 C.P. Poiché poi si tratta di fatti commessi in concorso con altri, ebbenché non presenti in questa processura, può, tenuto conto di particolari circostanze, applicarglisi inoltre le discriminanti di cui all'art.lo 114 p. e u.p. C.P. E considerata la personalità del giudicabile, opina la Corte che debbansi concedere al Toffoletto anche le generiche attenuanti reingredite nel nostro sistema con l'art.lo 7 D.L.L. 27/7/22.
Fissata la pena nel minimo (anni 10) e tenuto conto per l'entità delle discriminazioni, oltre che della personalità del giudicabile, delle circostanze nelle quali agì, e del suo comportamento anteriore e successivo, diminuiti gli anni 10 nell'economia di 1/3, poi di 1/3, poi di 1/3, poi di 1/6, residuano ad anni 5 e mesi 6, cui debbono aggiungersi le naturali conseguenze. Niuna altra diminuzione, né per remoto movente, né per altro previsto dal codice comune o dai militari intende la Corte che possa spendersi.
Per converso, se prove sussistono che in Ponzano egli fosse presente alla cattura di aviatori Alleati e si comportasse com'è detto nel capo a) dell'epigrafe, queste prove (emergenti da testimonianze) si sono di tanto affievolite da altri acquisiti del dibattimento, che non sono più sufficienti per far ritenere una responsabilità e irrogare una condanna.
Deve pertanto, in ordine al capo b), l'imputato Toffoletto essere assolto per insufficienza di prove.

Quanto al Tonellato, per ciò che concerne il capo a), se dal suo operato relativamente a quanto diremo più sotto - esaminando l'altro addebito, e dalle informazioni – possono rilevarsi elementi di effettiva, voluta e preveduta collaborazione, essi non sono, segnatamente tenuto conto di ciò che attiene all'elemento subiettivo richiesto dall'art.lo 58, sufficienti a rassicurativi per convincerlo di una responsabilità da farsi seguire dalla prescritta sanzione. Egli pertanto deve essere assolto dall'addebito di che alla lettera a) per insufficienza di prove.
Emerge invece che in Ponzano (vedasi il testimoniale coerente assunto) che alla caduta di un apparecchio Alleato egli si prestasse alla cattura degli aviatori e agisse in guisa bestiale con uno di essi, specialmente bastonandolo a sangue e in modo da asportargli tre denti. Le sue negazioni al riguardo sono del tutto superate dal concorde testimoniale cennato, e la sua natura di uomo violento quant'altri mai, dimostrata anche in evidenza dal comportamento tenuto, avallerebbe, se ve ne fosse bisogno, la veridicità di quanto narrano i testimoni. Dal che tutto emerge altresì anche la più tranquillante sicurezza che il Tonnellata avesse non solo coscienza, ma anche previsione e volontà specifica circa quello che operava e l'evento predetto, e di cui gli è fatto carico dal capo b) ridetto. Infatti sono quindi a di lui carico gli estremi sia obiettivi che subiettivi del delitto di che alla cennata lettera b).
Osserva poi la Corte che nessun serio e attendibile elemento ricorre che il Tonnellato abbia minorata per morbo di mente la sua capacità di intendere e di volere, né sussistono elementi qualsiasi presumibili e gravi per ordinarsi perizie, e qualsiasi, per accertare effettivamente il suo stato di mente. All'inafferenza di quanto è stato prodotto al riguardo, deve aggiungersi che nel suo comportamento, istruttorio e dibattimentale, ha rivelato una conoscenza e una memoria perfetta degli avvenimenti, e una somma scaltrezza nel difendersi, mentre il temperamento violento, costantemente rivelatosi è reso palese non avere niente a che fare con il morbo di mente vero e proprio che, conforme il nostro sistema giudiziario, solo può allentare o attenuare.
Tenuto conto della personalità del giudicabile, dell'intensità del dolo, dei particolari del fatto, pena adeguata stimasi la reclusione in anni 1 e giorni 15. Non ricorrono, di evidenza, particolari motivi di valore morale e sociale, non esiste operoso ravvedimento, non esiste diminuzione di autonomia o apporto causativo minimo di cui all'art.lo 114 C.P. né nella personalità, né nell'occasione ricorre alcunché, per la Corte, perché possano spendersi facoltative attenuanti previste dal Codice Penale Militare; né nella personalità del giudicabile, né nel movente, né nell'azione, ravvisa la Corte possano trarsi le generiche attenuanti reingredite col D.L.L. 27/7/44.
Per contro il Tonellato che per il suo comportamento e la sua bestialità (come dissero i testimoni) si è rivelato soggetto socialmente pericoloso, deve essere sottoposto a misura di sicurezza.
P.Q.M.

dichiara
Toffoletto Antonio colpevole del delitto di art.lo 58 C.P.M.G., con le attenuanti generiche e l'attenuante dell'art.lo 62 n. 6, 114 p. e u. p. C.P.
Tonellato Abramo colpevole del delitto di art.lo 210 C.P.M.G.
e visti e applicati gli art.li di che sopra, 483, 488 C.P.P.,
condanna il Toffoletto Antonio alla pena della reclusione per anni 5 e mesi 6, e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e Tonellato Abramo alla pena della reclusione per anni 1 e giorni 15; entrambi in solido alle spese del giudizio.
Ordina a pena scontata la sottoposizione del Tonellato a libertà vigilata.
Visto l'art.lo 479 C.P.P., assolve il Toffoletto e il Tonellato dall'altra imputazione per insufficienza di prove.
Treviso, 6.7.1945

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 11.7.45
Il 7.7.45 ricorse il Toffoletto e l'8.7.45 ricorse il Tonellato.
Con sentenza della Corte di Cassazione 14.3.1946 si annulla senza rinvio la sentenza impugnata nella parte riguardante il ricorrente Toffoletto Antonio perché il fatto non costituisce reato.

Si annulla la stessa sentenza nella parte concernente il ricorrente Tonellato Abramo per violazione di legge, con rinvio alla Sezione Speciale della Corte di Assise di Venezia.
Treviso, 15.6.1946
Il 25.11.1946 la S.S. C.A.S. Venezia lo assolve per insufficienza di prove.

Sentenza n. 25/45 del 06.07.1945 - R.G. 38/45 - R.G.P.M. 542/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
BENVENUTO GUIDO - Giudice Popolare
CARMIGNOLA GUIDO - Giudice Popolare
ZAMBONI FRANCESCO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
MACHATZEK Gustavo, fu Giovanni e fu Borlinetti Carolina, nato il 13.10.1874 a Venezia e residente a Mogliano Veneto;
DE LAZZARI Elia, fu Antonio e di Zanoni Anna, nata a Mogliano Veneto il 13.10.1918;
detenuto e presente il primo; rinunciante la seconda.
Imputati
del delitto di cui agli articoli 110 C.P., 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142, 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 159, per avere il 1° quale iscritto al P.F.R. e denunciando al Comando tedesco l'esistenza di una radio clandestina, la 2° riferendo al 1° notizie circa riunioni di elementi della resistenza, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso e commesso fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano. In Mogliano Veneto, in epoca posteriore all'8.9.1943.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato presente e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberata questa provincia di Treviso dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupata dalle truppe Alleate, venivano denunciati alla competente Autorità Machatzek Gustavo e De Lazzari Elia i quali, in Mogliano Veneto, nel periodo dell'invasione germanica, si sarebbero resi informatori del nemico invasore ai danni dei patrioti e del movimento di resistenza al nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva col rinvio a giudizio di questa Corte d'Assise Straordinaria dei due suddetti prevenuti, per rispondere del delitto di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva.
Che non può mettersi in dubbio come il Machatzek, già da tempo iscritto nel Partito Nazionale Fascista, nell'organizzazione del quale ricoperse anche cariche, e poscia iscritto al Partito Fascista Repubblicano, in epoca posteriore all'8 settembre 1943, e mentre il suo paese era invaso dai tedeschi, si fosse recato al Comando germanico di Villa Bianchi e avesse denunciato Pegoraro Gino come colui che teneva una radio clandestina comunicante con le forze al tedesco avversarie, e come altresì avesse portato allo stesso Comando un biglietto con nomi di antifascisti quali quelli dello stesso Pegoraro, e di Catei, Gallina e un altro.
Che codeste denunce aveva poi confermato al Comando delle S.S. in Venezia.
Che del contenuto di codeste denunce faceva parte anche l'informazione che nella casa–laboratorio del Pegoraro si tenevano riunioni di carattere sospetto.
Che in seguito a codeste denunce e informazioni capitavano iatture ai patrioti e resistenti, specie al Pegoraro che veniva tratto in arresto. Tutto questo emerge nel modo più rassicurante dalla confessione del Machatzek e dai primi atti d'istruttoria al dibattimento; né in questa parte delle sue ammissioni egli si è giammai ritrattato.
Dichiarava altresì il Machatzek, in un primo tempo, che i dati delle sue informazioni gli erano stati forniti dalla signorina Elia De Lazzari, che si mostrava piuttosto indignata di quanto era a sua conoscenza e lo spingeva ad andare a denunciare il fatto. Su questa chiamata di correo ritorneremo parlando di quanto avvenne alla De Lazzari.
Per intanto opina la Corte che nel confessato e ritenuto, operato dal Machatzek ricorra indubbiamente il materiale di una collaborazione col nemico invasore, consistente palesemente in un favore ai disegni politici del nemico nel territorio invaso, e in un fatto diretto a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano legittimo.
Ma a questo elemento materiale è di avviso la Corte che si unisca, nel Machatzek, (e che dia cioè, gli estremi tutti di delitto di art.lo 58 C.P.M.G.) la conoscenza, la previsione e la volontà generica e specifica improntata nella collaborazione, e diretta al favore e al nocumento di che sopra. Lo si evince nel modo più palmare dalle obiettività confessate dal giudicabile, dalle sue insistenze, dai ripetutamente confessati fini perseguiti. Né può discriminare il giudicabile stesso, o affievolire convenientemente il predetto elemento morale, quanto egli a sua discolpa afferma circa i remoti moventi del delitto che, come si sa, sono inconcludenti nell'economia della penale responsabilità. Afferma, invero, che egli si indusse a operare nel modo che si vide dopo il feroce bombardamento di Treviso per opera degli Alleati, dal timore che per l'opera del Pegoraro potesse essere bombardato anche Mogliano, dove esso Machatzek abitava, Mogliano che era vicino alla ferrovia. Basta il semplice contenuto di codesta affermazione, a prescindere anche da ogni indagine ulteriore circa la sua sostanziale verità, per ritenerla senz'altro inconcludente e irrilevante ai fini principali di causa. Perfetti quindi sono gli estremi del delitto di art.lo 58 C.P.M.G. a carico del giudicabile.
Quanto alla pena da irrogarglisi, tenuto conto dei suoi buoni precedenti morali, della sua personalità, e dell'intensità del dolo, la Corte intende dipartirsi dal minimo di anni 10, cioè, di reclusione. Dal punto di vista strettamente subiettivo,

pensa la Corte, e rapportandosi al remoto movente per il quale il giudicabile afferma avere agito, possa applicarsi la diminuente di art.lo 62 n. 1 C.P. Mentre nel comportamento successivo del Machatzek può riscontrarsi un tal quale operoso ravvedimento da includersi nel n. 6 dello stesso art.lo 62.
Trattandosi poi di delitto in concorso con altri, sia pure non giudicati nel presente dibattimento, la Corte è del parere che a di lui favore possono essergli applicate le diminuenti di art.lo 114 p. e u. p. C.P., nonché, date tutte le circostanze personali e reali, le generiche attenuanti reingredite con l'art.lo 7 D.L.L. 27/7/1945.
Diminuendo quindi la pena nei limiti del contenuto di 1/3, poi di 1/3, poi di 1/3, poi di 1/3, poi di 1/6, tenuto conto nel quantitativo della diminuzione delle circostanze di che prima, la pena in definitiva si porta ad anni 5 di reclusione.
Quanto a ciò che concerne la **De Lazzari**, il Machatzek fu esplicito in un primo tempo, come si disse, ad accusare questa donna, lavoratrice nello stabilimento del Pegoraro, di avergli fornito dati e riscontri per la denuncia.
La De Lazzari dichiara che, in verità, il Machatzek l'aveva richiesta di dati circa le persone che frequentavano il laboratorio, e circa, ivi, l'esistenza di una radio, dati che essa aveva positivamente fornito.
Orbene il Machatzek successivamente ha ritrattato le sue accuse, dicendole effetto di costrizione e di intimidazione, per così dire energico, di chi lo interrogava (Comando Militare di Treviso); mentre la De Lazzari vuole escludere di essere stata affatto a conoscenza del che e del come il Machatzek si sarebbe poi servito dei dati che essa gli dichiarava. E se così fosse non potrebbe davvero configurarsi alcuna partecipazione di essa giudicabile al delitto di cui il Machatzek è stato come sopra rilevante responsabile.
Ma i giudici popolari opinano che la serotina ritrattazione di costui debba disattendersi, come quella fatta esclusivamente per salvare la De Lazzari dalle conseguenze penali del suo operato.
Non credono a una costrizione e a un intimidimento tale per parte dei primi interroganti per il quale il Machatzek contro verità, e non potendone non disconoscere le conseguenze, si incaricasse di una calunniosa denuncia; tanto più che la De Lazzari non era una personalità tale per la quale fosse pensabile per parte del Comando un tanto accanimento. E che la De Lazzari sapesse (e quindi con previsione e volontà agisse) a che fine particolare dovessero servire per l'altro giudicabile le informazioni che formulava, e ciò pertanto le desse, lo rileva altresì la Corte dai conclamati precedenti fascisti della stessa, e dallo stesso modo col quale partitamente si prestava a esaudire le richieste dell'altro, sì come essa stessa racconta. Scienza coscienza e volontà, obiettivo apporto peculiare causativo all'operato del Machatzek, che prestava, la rendono responsabile di partecipazione sia pur minima, ma sempre apprezzabile, dello stesso delitto di collaborazione,
Dato quanto sopra deve partirsi dal minimo della pena, anni 10, di reclusione. Devono applicarsi le attenuanti e diminuenti a costui applicate, più vantaggiosamente per lei anche nei limiti delle consentite diminuzioni di pena. Onde i 10 anni, ridotti nel contenuto di 1/3, poi 1/3, poi di 1/3, poi di 1/3, poi di 1/6, si fanno così residuare ad anni 1. La Corte poi, attesi i buoni precedenti della De Lazzari e la peculiarità del suo partecipare, concede alla medesima il beneficio della condizionale condanna.

P.Q.M.
Dichiara Machatzek Gaetano colpevole del delitto ascrittogli con le attenuanti generiche, di 62 n. 1 e 6, 114 p. e u.p.; e De Lazzari Elia colpevole del delitto ascritto, con le attenuanti di che sopra.
Visti gli articoli di rubrica 483 e 488 C.P.P.,
condanna il Machatzek alla pena della reclusione per anni 5 e la De Lazzari a 1 anno della stessa pena; entrambi in solido alle spese del giudizio.
Visto l'art.lo 163 C.P.P., ordina che l'esecuzione della condanna rimanga sospesa nei confronti della De Lazzari per anni 5, sotto le comminatorie di legge e ne ordina la scarcerazione se non detenuta per altra causa.
Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 11.7.45
Il 7.7.45 ricorse il Machatzek e il 9.7.45 ricorse la De Lazzari.
21.7.45 atti a Corte di Cassazione Milano tramite Comando Alleato
La Suprema Corte con ordinanza 12.2.1946 dichiara inammissibile il ricorso degli imputati.
Ordinanza n. 14 del 15.7.1946: amnistia.

Sentenza n. 26/45 del 10.07.1945 - R.G. 25/45 - R.G.P.M. 16/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
PIANON UGO - Giudice Popolare
VECCHIA ANTONIO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO- Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
PIVA Alfeo, fu Arturo e di Piva Amalia, nato il 12.10.1914 a Volpago del Montello ed ivi residente, detenuto e presente.
Imputato
del delitto dell'art. 51 C.P.M.G. e dell'art. 1 del D.L.L. 22/471945 n. 142 in relazione all'art. 5 del D.L.L. 17/7/1944 n. 159 per avere, quale graduato della G.N.R. e delle Brigate Nere, partecipando a rastrellamenti contro le formazioni partigiane, commesso fatti diretti a favorire le operazioni militari del nemico e a nuocere alle operazioni delle Forze Armate dello Stato Italiano. In territorio della provincia di Treviso, in epoca posteriore all'8 settembre 1943.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato Piva Alfeo, al quale si facevano addebiti di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio a giudizio di questa Corte d'Assise Straordinaria del prevenuto per rispondere del delitto di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali il Collegio osserva.
Che il Piva Alfeo assunse nei suoi diversi costituti di essere stato prima impiegato presso l'Ente della Mutualità quando poscia fu chiamato alle armi e prestò servizio nel 56° Reggimento di Fanteria.
Che all'8 settembre 1943 era scappato, e ritornava a Treviso per riprendere il posto nell'Ente Mutualità, ma che ciò non poteva ottenere, ché non dava la prova di essere congedato.
Che trovandosi pertanto pieno di aggravi di famiglia si era arruolato nella G.N.R. ed era stato destinato a Treviso stessa, dove prestava servizio di Ordine Pubblico.
Che per due mesi era stato quindi alla caserma De Dominicis, poi all'aeroporto. Che poscia era stato per due mesi a Nove e per un mese a Montebelluna. Che pur ancora era rientrato a Treviso.
Ammette di essere stato iscritto al Fascio, asserendo però di non essere mai stato fascista di coscienza. Dichiarava di essersi limitato a prestare servizio di magazziniere. Negava di aver preso parte a qualsiasi rastrellamento. Ostentava che già dal 3 novembre 1943 se la intendeva coi patrioti, ai quali aveva anche consegnato n. 50 moschetti e n. 1700 cartucce. Pare che, anche appoggiato forse da qualche compiacente dichiarazione, il Piva trovasse qualche credito nelle sue asserzioni presso la Commissione di Giustizia, ma i reparti dell'istruttoria proseguita dal P.M., e segnatamente i risultati del dibattimento, hanno superato, si dovrebbe dire annientato, tutte le proteste di innocenza e di benemerenza, come si vide, ostentate dal giudicabile, ponendo in ben diversa luce e, nelle strette delle caselle del delitto, per innanzi questa Corte venne invitato a rispondere,
Il teste Crespigni Mario, comandante la Brigata di patrioti, che nel deporre in giudizio ha palesemente rivelato, persino col suo modo di esprimersi, la più rassicurante attendibilità, assumeva come fosse stato uno che per il tramite di certo Durante il Piva avesse cercato di avvicinarsi alla sua Brigata, cosa che egli Crespigni, e *pour cause*, aveva rifiutato.
Narrava per contro che nel novembre 1943 [1944?] - trovandosi in piazza a Selva mentre passavano i rastrellati di Castelfranco - aveva visto il Piva maltrattare i rastrellati stessi, e udito dire dallo stesso Piva: "Avanti come carne da soma (macello). So che si vuole farvi impiccare a uno di questi platani, ma prima voglio fare un bel buco!".
Che il Piva passava tronfio, armato di mitra e, quel che più conta, dice il Crespigni, cercava con tutti i mezzi e tutti i modi di individuare il campo di lancio che serviva per la Brigata agli ordini di esso Crespigni, il quale non esita di concludere che il Piva era l'incubo della Brigata, e che rastrellava insieme con la MAS, insieme con le Brigate Nere, insieme coi tedeschi.
Il teste Zanatta Gino non ha alcuna perplessità nel dire che gli amici del Piva "lo presero" ed egli, Piva, gli disse: Anche tu sei uno di quelli che aspettano le foglie!"; che amici di esso Zanatta gli avevano riferito che il Piva aveva detto in caserma di andare a vedere al Belvedere ché c'erano due morti, e che lui aveva sparato, che esso teste, in verità, aveva nel contempo udito degli spari.
Michielin Luigi afferma di avere visto il 16 o il 18 marzo 1945 il Piva armato fare rastrellamenti, e altri testi depongono che il Piva a Villa Morassutti era in fama di torturatore.
Dalle stesse testimonianze indotte a difesa (l'opera del Piva intenzionalmente vuole da esse attenuarsi in riguardo di qualche altro diverso episodio) non scaturisce alcunché che affievolisca l'apporto di altre testimonianze più sopra concisamente riportate, alle quali la Corte dà piena fede e sulle quali tranquilla riposa il suo convincimento.

Ciò posto, ne sorte [sic] che rimane incontrovertibile che il Piva, insieme anche con i tedeschi, prese parte a diversi rastrellamenti e fu zelante e zelatore nei rastrellamenti stessi.
Ora i rastrellamenti, fatti nelle condizioni di tempo, di ambiente, e col concorso dei reparti su segnati, è incontrovertibile, e incontroverso, che materialmente costituiscono fatti diretti a favorire le operazioni militari del nemico e a nuocere alle Forze Armate dello Stato Italiano legittimo, vuoi Regio Esercito italiano, indi le Brigate dei patrioti che in territorio invaso ostacolavano proprio le operazioni militari del nemico, dando opera alacre, rischiosa e costante per cacciare il nemico dal suolo della Patria. Ed è notorio alla Corte, per il contenuto di questa e di altre processure, come i rastrellamenti di tal fatta portassero ai germanici oltre che un contributo potenziale un contributo effettivo di favore. Altrettanto e, forse, di più cospicua collaborazione, era l'opera di collaborazione col nemico del Piva, diretta a individuare il campo di lancio (vedi deposto di Crespigni): si pensi che lì dovevano giungere dall'aria i rifornimenti ai patrioti per sostenere la lotta contro il nemico invasore; e (la) collaborazione anche qui si sostanziava in un atto diretto quindi a favorire le vere e proprie operazioni militari del nemico e a nuocere alle operazioni delle Forze italiane e a quelle degli Alleati cobelligeranti.
E fatti diretti nello stesso senso hanno da ritenersi le minacce usate contro i rastrellati, la loro custodia, la loro tortura, la loro soppressione, per cui tanto sinistramente si resero qui celebri e temuti i reparti cui si univa, come si disse, zelante e delatore il Piva, operatore autonomo oltre i vincoli di carattere militare; minacce e torture, e vuoi anche omicidi di cui tutto, dove non è preciso riscontro, vi è pur sempre rassicurante indiretto e mediato riscontro, contro il Piva, nel testimoniale raccolto e, più innanzi, riferito.
Quasi che a sinistramente lumeggiare la figura di questo giudicabile non bastassero le sue bravate contro i rastrellati, sta la circostanza della pretesa unione, per parte del Piva, ai patrioti, quale ci è chiarita dall'attendibilissimo teste Rizzato, e cioè che la Brigata "Badini" ebbe le armi e le munizioni ma dietro pagamento di ben lire 12.000.=
Dicesi illumina sinistramente l'uomo, ma non intacca per nulla il conoscimento della Corte, anzi, per così dire, nel forse di mestieri, lo rafforza, che il Piva, compiendo i rastrellamenti, cercando di individuare il campo di lancio, maltrattando, vessando in ogni maniera i patrioti (e lo si rileva a prescindere d'altro dal suo contegno allora tenuto e dalla qualità delle azioni e delle occasioni) aveva scienza e coscienza, previsione e volontà, generica e specifica quale richiede l'art.lo 51 C.P.M.G., di favorire, come favoriva, il nemico, di nuocere, come nuoceva, alle Forze Armate del legittimo Governo Italiano. Non si può uscire pertanto dalle strettoie di una collaborazione imponente, dai contorni dell'art.lo 51 C.P.M.G. ridetto.
Né a favore del prevenuto potrebbe mai parlarsi per nessun episodio di discriminante per l'ordine in un'economia di poteri gerarchici. Si tratta di tali e diversi fatti delittuosi in grado così macroscopico che sarebbe temerario congetturare nell'inferiore l'illegittimità di un sindacato.
La parte imponente avuta dal Piva, il contributo suo causativo nei fatti ridetti e la palese autonomia (già richiamata altrove) il suo agire che gli viene obiettato a titolo di delitto, esclude le attenuanti di 114 p. e u.p. C.P.
Né possono identificare, sia perché distaccati, sia perché insufficienti, un operoso ravvedimento (art.lo 62 n. 6 C.P.) in particolare di qualche po' di bene per le persone e la causa della resistenza di cui ci parlano i testi a difesa, a prescindere dalla loro sospetta credibilità, sia pure per sentimento di per sé non censurabile.
Né alcun'altra attenuante da raccordarsi al movente più o meno remoto del delitto, o alla personalità del colpevole, o al suo comportamento, opina la Corte, nel quadro su ritenuto e che qui intende ripetersi, sia da spendersi a favore del giudicabile, sia prevista dal Codice Penale comune che da (quelli) militari.
Solo generiche attenuanti possono essergli concesse, tenuto conto, nell'eccezionalità delle stesse, di quello che a identificare altre attenuanti non era né sufficiente né adatto.
L'art.lo 51 C.P.M.G. sancisca la pena capitale; con le attenuanti generiche si scende dai 24 ai 30 anni di reclusione.
Orbene, tenuto conto della personalità del Piva, dell'intensità del dolo, del suo comportamento *ante* e *post* il delitto, stima la Corte pena adeguata la reclusione in 30 anni, con tutte le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Dichiara il Piva Alfeo colpevole del delitto di art.lo 51 C.P.M.G., con generiche attenuanti e visti e applicati gli articoli ridetti, e 483, 488 C.P.P.,
lo condanna alla pena di 30 anni di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e alle spese di giustizia.
Ordina la sottoposizione alla libertà vigilata.
Treviso, 10.7.1945

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 15.7.45
L'11.7.45 ricorse l'imputato
26.7.45 atti a Corte Costituzionale Milano tramite Comando Alleato.
La Corte Suprema, con sentenza 10.10.45 annulla e rinvia alla Sezione Speciale della Corte di Assise di Venezia, che dichiara estinto il reato per amnistia.

Sentenza n. 27/45 del 10.07.1945 - R.G. 36/45 - R.G.P.M. 513/1945

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
PIANON UGO - Giudice Popolare
VECCHIA ANTONIO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO- Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
FRANCESCHI avv. Achille, fu Francesco e di Comini Ida, nato il 27.11.1885 a Susegana (TV) e residente a Conegliano Veneto in via Colli, n. 19 - arrestato il 4.5.1945, detenuto, presente.
Imputato
del delitto di cui agli art. 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142, 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 159, per avere, in Vittorio Veneto, posteriormente all'8.9.1943, partecipando alla fondazione del Fascio Repubblicano di Vittorio Veneto, iscrivendosi al P.F.R., essendo membro del Direttorio del Fascio suddetto, e facendo opera di propaganda in pubblico e in privato, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso, e commesso così fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato alla competente Autorità, l'avv. Achille Franceschi, al quale, nella sua residenza di Vittorio Veneto, si facevano addebiti di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio a giudizio di questa Corte d'Assise Straordinaria del Franceschi sotto l'imputazione di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali il Collegio osserva.
Che per la confessione dello stesso imputato, coerente, del resto, a ogni altra risultanza dibattimentale, è emerso come l'avv. Franceschi, fascista, come si dice, della prima ora, e con la qualifica di squadrista, si iscrisse immediatamente dopo l'8 settembre 1943 al Partito Fascista Repubblicano, alla cui vita e al cui dilatarsi dette attiva partecipazione, anche se per avventura, come egli asserisce, non fu veramente il fondatore del Fascio Repubblicano nella sua residenza.
E' emerso altresì attraverso le raccolte testimonianze, e queste a loro volta debbono mettersi in rapporto con le sue parziali e attenuate confessioni, come egli svolgesse un'orale ma assidua propaganda, se non in conferenze, in conversazioni, a favore degli ideali pretesi dal P.F.R. , non solo, ma del come dovessero tradursi in atto: vale a dire in altri termini contro la resistenza al nemico invasore, sostenuto istituzionalmente, e di fatto, dai fascisti repubblicani, e a sua volta sostenitore di costoro contro il legittimo Governo italiano. Il che segnatamente va tenuto presente riferendolo a questa provincia, che per l'opera diuturna, instancabile, attiva, dei patrioti, si poteva considerare più che territorio invaso, territorio di guerra guerreggiata.
Ma vi è di più. Che dalle risultanze processuali è risultato come l'avv. Franceschi aggiungesse alla propaganda di che sopra, una propaganda più specifica e singolare, che si risolveva e si risolse in una vera e propria istigazione ad alcuni giovani legittimamente renitenti a presentarsi alle armi di un illegittimo governo e chiamati da un ordine illegittimo, vale a dire in una vera e propria istigazione a completare e ad ausiliare le schiere di quei militari, o comunque ausiliari che dovevano rafforzare il compito del nemico esterno e nuocere immediatamente e alle forze e agli intenti del legittimo Stato italiano. Propaganda tutta, e più personalmente quest'ultima, che si risolveva in un favore ai disegni politici del nemico in territorio invaso, e fatto diretto a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano legittimo.
Si ha quindi per intanto la generica di un delitto di collaborazione da inquadrarsi nella casella dell'art.lo 58 C.P.M.G.
Ma osserva altresì la Corte che tenuto conto delle idee politiche, si potrebbe dire, oggi, ostentatamente manifestate dall'avv. Franceschi, quando voleva coonestare le sue determinazioni dopo l'8.9.43, tenuto conto del suo temperamento all'udienza manifestato e da quanto emerge più propriamente dal testimoniale di istruttoria, non possa dubitarsi anzi debba aversi per certo che il giudicabile, nello svolgere la propaganda di che sopra, avesse piena coscienza del contenuto materiale della stessa, non solo, ma prevedeva e voleva ancora quel favore e quel fatto di nocumento cui proprio l'art.lo 58 più volte su menzionato si riferisce.
Né quanto concerne la propaganda più particolare ridetta può essere discriminato da ciò che è stato tentato di convalidare all'udienza da un testimoniale che, per i rapporti col deponente, doveva essere posto in quarantena. Si vuole far credere invero che la propaganda alla presentazione dei giovani nel peculiare caso era mossa dalla circostanza che coabitavano con la madre ammalata del giudicabile, e che la non presentazione presentava il pericolo di gravi iatture per la casa e per costei. Si ripete che date le idee dell'avv. Franceschi, e quanto su ritenuto, codesto movente non può considerarsi se non remotissimo, tale quindi da non intaccare o affievolire il dolo generico e specifico di cui all'art.lo 58 C.P.M.G. Si aggiunga che mai, di evidenza, avrebbe potuto costituire una costrizione discriminante, o uno stato di necessità in senso giuridico.

Con molta benevolenza, in codesto remotissimo e inafferente movente ai fini dell'esistenza del delitto, la Corte, tenuto conto insieme anche della personalità del giudicabile, e strettissimamente dal lato soggettivo considerando, concede l'attenuante di art.lo 62 n. 1 C.P.
Non ravvisa la Corte, dati i particolari del delitto commesso, concedere diminuenti per benemerenze di guerra (Codice Penale Militare).
Sempre benevolmente interpretando le risultanze di causa, in qualche elisione del male cui contribuì, successivamente praticata, la Corte ravvisa anche l'attenuante di cui all'art.lo 62 n. 6 C.P., e, trattandosi di reati commessi in concerto, sebbene gli altri partecipanti non figurino nella processura, possono essere applicate le discriminanti di art.lo 114 p. e u. p. C.P.; e, attesa la figura del giudicabile, anche le generiche attenuanti reingredite col D.L.L. 27/7/44.
Pena adeguata si intende fissare nel minimo di anni 10. Tenendo conto però nella promessa diminuzione della personalità dell'avv. Franceschi, dell'intensità del dolo, delle circostanze tutte obiettive e subiettive, diminuendo nell'economia di 1/3, di 1/3, di 1/3, di 1/3, e poi di 1/6, la pena residua ad anni 2 e mesi 6 di reclusione. La condanna deve estendersi alle spese di giudizio.

P.Q.M.
Dichiara Franceschi avv. Achille colpevole del delitto ascrittogli, con le generiche attenuanti, quelle di 61 n. 1 e 6 C.P., 114 p. e u. p. C.P. e, visti e applicati gli art.li ridetti, 483, 488 C.P.P., lo condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, e alle spese di giustizia.
Treviso, 10.7.1045

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 15.7.45
11.7.1945 l'imputato ricorse.
26.7.1945 Atti alla Corte Cassazione Milano tramite Comando Alleato
La Suprema Corte di Cassazione comunica con telegramma 18825 che con sentenza 12.10.45 ha annullato senza rinvio la sentenza di questa Corte del 10.7.45, perché il fatto non costituisce reato

Sentenza n. 28/45 del 10.07.1945 - R.G. 37/45 - R.G.P.M. 508/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:
GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
PIANON UGO - Giudice Popolare
VECCHIA ANTONIO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO- Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
SALVADOR Giuseppe, fu Giovanni e fu Baldovin Anna Maria, nato l'1.8.1899 a Conegliano ed ivi residente, arrestato il 29/4/1945, detenuto e presente.
Imputato
del delitto previsto e punito dagli articoli 54 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22 aprile 1945 n. 142, 4 D.L.L. 27/7/1944 n. 159, per avere, allo scopo di favorire il nemico, tenuto con esso intelligenza e corrispondenza, riferendo con lettera autografa al Segretario del Fascio Repubblicano di Vittorio Veneto, nell'ottobre o novembre 1943, i movimenti, la dislocazione e l'attività di reparti partigiani.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentito il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberata questa Provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupata dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato alla competente Autorità il Salvador Giuseppe, cui si facevano carichi di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio al giudizio del Salvador ridetto innanzi a questa Corte d'Assise per rispondere del delitto di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali il Collegio osserva.
Che l'attuale giudicabile, in partenza da Nove e diretto a Pes con autocarro a rimorchio, in località Fadalto s'incontrava con due individui triestini che gli chiedevano di salire a bordo, cosa che esso Salvador consentiva.
Che uno di codesti imbarcati, strada facendo, gli confidava di essere partigiano munito di bussola e di carta topografica, e gli riferiva altresì come e dove si trovavano nei luoghi forti contingenti di partigiani pronti a peculiari azioni contro fascisti e tedeschi.
Che senza malizia e senza darvi la necessaria importanza, successivamente il Salvador riferiva dell'incontro e dei particolari avuti ad alcuni amici.
Che giunto questo all'orecchio del Segretario politico di Vittorio Veneto prof. Chersi. Zelatore delle fortuna tedesche e uomo quanto mai deciso e violento, questo prof. Chersi redigeva in scritto, dopo avere avuta la presenza del narratore, quanto dal Salvador narrato e a lui ripetuto sotto la spinta di palesi e larvate minacce gravi.
Che sempre nell'economia di queste minacce, il prof. Chersi faceva sottoscrivere il referto al Salvador, referto che di evidenza doveva servire, secondo Salvador, al favore del nemico e ai danni delle forze resistenti italiane.
Nessun precedente a carico del Salvador, né di natura politica, né morale, autorizzano a ipotizzare (come si disse) una malizia qualsiasi, e una preveduta e voluta mira in pro del tedesco invasore e ai danni dei patrioti.
Non è quindi possibile, né dal lato obiettivo né dal lato subiettivo, configurarsi a carico del giudicabile gli estremi del delitto per il quale egli fu portato innanzi questa Corte.
Per converso nei particolari delle sue conversazioni che portarono alla conseguenza del referto sussiste una materialità che, congiunta alla colpevole sconsideratezza nel palesare senza alcuna cautela almeno, quello che gli era stato riferito nel viaggio, integra l'ipotesi colposa dell'art.lo 55 C.P.M.G., per il quale delitto pertanto il Salvador deve rispondere.
Pena adeguata, data la personalità del giudicabile, si stima la reclusione in anni 1. Altresì i buoni precedenti del Salvador e il suo contegno posteriore al delitto, si ravvisa inoltre concedergli il beneficio della condizionale condanna.
P.Q.M.

Dichiara Salvador Giuseppe colpevole del delitto di art.lo 55 C.P.M.G., così modificata la rubrica, e con le attenuanti dell'art.lo 76 D.L.L. 27/7/44, e visti e applicati gli articoli ridetti e 483, 488 C.P.P., lo condanna alla pena di 1 anno di reclusione e alle spese del giudizio. Visto poi l'art.lo 261 C.P., ordina che l'esecuzione della condanna rimanga sospesa per anni 5 sotto le comminatorie di legge.
Treviso, 10.7.1945

Il Presidente, G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 12.7.45
Con ordinanza 2.9.47 la Corte ordina la confisca di un decimo dei beni del Salvador. Ordinanza passata in giudicato.
Con ordinanza 10.7.1945 la Corte di Assise di Treviso dichiara estinta a seguito di amnistia la condanna a 1 anno di reclusione inflitta con la sentenza.

Sentenza n. 29/45 del 10.07.1945 - R.G. 39/45 - R.G.P.M. 385/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
PIANON UGO - Giudice Popolare
VECCHIA ANTONIO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO- Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
MORO Pio, di Gaetano e fu Bonato Maria, nato a Borso del Grappa l'8.2.1890 e residente a S.Biagio di Callalta. Arrestato il 15.5.1945, detenuto, presente.
Imputato
del delitto di cui agli articoli 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142, 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 159, per avere, posteriormente all'8/9/1943 in San Biagio di Callalta, quale Segretario Comunale iscritto al P.F.R., favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso e commesso fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentito il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberata questa Provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupata dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato alla competente Autorità il Moro Pio, cui si facevano addebiti di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio al giudizio del Salvador ridetto innanzi a questa Corte d'Assise per rispondere del delitto di rubrica.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali il Collegio osserva.
Che il Moro deve essere assolto con formula piena.
Unico elemento emerso a carico del Moro si è che egli fosse iscritto al P.F.R., ma a parte che conforma un'accreditatissima opinione di diritto formatasi testé sul D.L.L. 24/4/45 si escluda che tale semplice appartenenza possa costituire collaborazione punibile ai sensi dell'art. 58 C.P.M.G., sta di fatto che il Moro, pubblico funzionario, a iscriversi al P.N.F. si sarebbe indotto per non perdere, come si dice nel linguaggio popolare, il pane; e che pose in ciò tanto poco zelo da non ritirare nemmeno la tessera.
Comunque è emerso da un cospicuo e particolareggiato testimoniale che egli, lungi dal collaborare col nemico, e in pieno contrasto con quanto, per avventura, potrebbe vedersi nell'iscrizione ridetta, avvalendosi anche del pubblico ufficio che ricopriva, costantemente e rilevantemente aiutò il moto di resistenza contro il nemico invasore, e il suo naturale alleato Fascismo Repubblicano, agevolando i patrioti e i resistente nella lotta, segnatamente sottraendoli di fatto al provvedimento dell'eliminazione delle tessere dei viveri stabilito dall'autorità nazifasciste. Se anche quindi, per avventura, si potesse ritenerne una collaborazione nell'episodio dell'iscrizione al P.N.F., essa non potrebbe considerarsi se non un corpo senz'anima, superata da un'effettiva collaborazione improntata a ben diverse mire: un corpo senz'anima, inafferente e inconcludente.

P.Q.M.
Visto l'art.lo 79 C.P.P., assolve Moro Pio dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non costituisce reato, e ne ordina l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa, anche per motivi di polizia.
Treviso, 10.7.1945

Il Presidente G. Guerrazzi.
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 12.7.45

Sentenza n. 30/45 del 10.07.1945 - R.G .40/1945 - R.G.P.M. 245/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
PIANON UGO - Giudice Popolare
VECCHIA ANTONIO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
BERNARDINI Marcello, di Federico e di Batignani Nella, nato il 19/7/1921 a Sinalunga (Siena) e residente a Firenze. Arrestato il 7.5.1945, detenuto, presente.
Imputato
del delitto di cui agli articoli 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142, 5 D.L.L. 27/7/1844 n. 159, per avere posteriormente all'8.9.1943 partecipato a vari rastrellamenti nella zona di Vittorio Veneto, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso e commesso fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentito il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto
Liberate questa città e Provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato alla competente Autorità il Bernardini Marcello, cui si facevano carichi di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio al giudizio del Salvador ridetto innanzi a questa Corte d'Assise per rispondere del delitto di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali il Collegio osserva.
Che è conclamato che il giudicabile militò regolarmente fino alla Liberazione di questa città e provincia nei ranghi dell'esercito fascista repubblicano.
Che di particolare a suo carico l'Arma dei Regi Carabinieri segnalò che aveva fama di aver preso parte a rastrellamenti.
Che però, udito in udienza, il sottufficiale che aveva fatto codeste segnalazioni, niente, di fronte alle negative del prevenuto, ha potuto dire di concludente e di preciso, nemmeno circa le fonti delle informazioni già fornite.
Ciò posto, ne consegue che il Bernardini militare, come si disse, debba assolversi sia pure con formula dubitativa dall'addebito e consegnarsi alle Autorità Alleate.

P.Q.M.
visto l'art.lo 479 C.P.P., assolve Bernardini Marcello dall'imputazione ascrittagli per insufficienza di prove, e ne ordina la consegna alle autorità Alleate,
Treviso, 10.7.1945

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande.

Depositata 12.7.45

Sentenza n. 31/45 del 10.07.1945 - R.G. 41/45 - R.G.P.M. 90/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
VECCHIA ANTONIO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO- Giudice Popolare
PIANON UGO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
DEGAN Luigi, di Giuseppe e di Pagnossin Fidalma, nato a Treviso il 18/11/1923 ed ivi residente. Arrestato il 12.5.1945, detenuto, presente.
Imputato
del delitto di cui agli articoli 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22/4/1945 N. 142, 5 D.L.L. 27/7/1944 N. 159 per avere, posteriormente all'8.9.1943 in zona di Treviso, quale membro della G.N.R., e partecipato a rastrellamenti in unione con truppe germaniche, favorito i disegni politici de nemico sul territorio invaso e commesso fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentito il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto
Liberata questa Provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupata dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato alla competente Autorità il Degan Luigi, cui si facevano carichi di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio al giudizio innanzi a questa Corte d'Assise del Degan per rispondere del delitto di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali il Collegio osserva.
Che conforme la sua confessione, coerente a ogni altro elemento raccolto in atti, il Degan fece parte della G.N.R., ivi prestando servizio fino ai giorni della Liberazione.
Egli nega oggi di avere preso parte a rastrellamenti, volendo far credere d'essersi limitato soltanto a far la guardia ai rastrellati. Ma non viene egli creduto in questo volere affievolire l'operato suo, tenendo presente quanto per ben due volte e separatamente, e a distanza assai di tempo, ebbe a dichiarare agli inquirenti della Commissione di Giustizia, mentre niente autorizza a far congetturare che in sede di Commissione di Giustizia fosse coartato, violentato, in modo qualsiasi, ad accusarsi.
Orbene egli ebbe allora a dichiarare, e devesi ritenere per vero, di avere partecipato a rastrellamento insieme alle truppe tedesche, rastrellamento preordinato ed eseguito a fermare tutti i giovani che non si erano presentati alle armi della Repubblica Sociale Italiana, al quale fermo doveva succedere, come in effetti successe, l'invio al lavoro dei rastrellati alle opere di fortificazione del Piave e altrove.
E' ben vero che egli, come si vide, vuole attenuare il suo operato dicendo che gli italiani si limitavano a custodire i rastrellati ma, come del resto fu meglio chiarito in dibattimento, l'operato suddetto del Degan sarebbe stato pur sempre coordinato, coevo e contestuale a quello dei tedeschi; a prescindere che anche da solo avrebbe pur sempre costituito un fatto di collaborazione apprezzabile col nemico. E' notorio che i rastrellamenti erano azioni di carattere bellico, sia per gli scopi cui miravano, sia per gli effetti conseguiti. Ma se proprio nel particolare caso non vuol ritenersi che integrassero vero e proprio fatto diretto a favorire le operazioni militari del nemico, o a nuocere altrimenti alle operazioni delle Forze Armate dello Stato legittimo italiano, è pur sempre incontrovertibile che il commesso dall'odierno giudicabile costituiva la materialità di un favore ai disegni politici del nemico in territorio dal nemico invaso, e fatto diretto a menomare la fedeltà dei cittadini verso il legittimo Stato Italiano.
D'altro canto la palese significazione dell'operazione cui il Degan prese parte, i suoi precedenti di vita, il modo stesso tenuto nella sua difesa, rivelano nel modo più rassicurante che egli ebbe scienza e coscienza, previsione e volontà generica e specifica circa il favore e il nocumento di cui sopra.
Perfetti quindi a di lui carico sono gli estremi del delitto di art.lo 58 C.P.M.G.
Né è provata, invero, alcuna costrizione immediata o mediata per la quale egli agisse, di carattere materiale o morale.
Né per l'ipotesi di una discriminante, possono servirgli gli esibiti moventi per i quali si sarebbe indotto a fare parte della G.N.R. In questi esibiti, e ben remoti, moventi, tuttavia la Corte, apprezzando i fatti con il criterio più strettamente subiettivo, è del parere che possano al prevenuto concedersi le attenuanti di art.lo 62 n. 1 C.P.; come in quanto altro che egli afferma, circa il suo comportamento, opina ricorrano altresì quelle di ravvedimento operoso (art.lo 62 n. 6 C.P.).
Trattandosi poi di reati commessi in concorso, ebbenché gli altri partecipanti non siano presenti in giudizio, è di avviso la Corte, benevolmente interpretando gli acquisiti di causa, che possano concedersi inoltre le diminuenti di art.lo 114 p. e u.p. C.P.
Ritiene la Corte, infine, che per il comportamento successivo al delitto possano altresì essere concesse al giudicabile le generiche attenuanti, reingredite col D.L.L. 27/7/1944.

Niun'altra attenuante o diminuente, sia in vista del movente, sia in vista dell'occasione, sia in vista della personalità, o altra., è del parere la Corte che possa concorrere, sia se prevista dal Codice Penale comune, che dai Codici Penali Militari.
Pena adeguata stimasi il minimo di legge (anni 10), che diminuita nell'entità conforme i criteri dell'art.lo 133 C.P., nell'economia di 1/3, di 1/3, di 1/3, di 1/3 e poi di 1/6, si fa residuare ad anni 4. La condanna deve estendersi alle spese.

P.Q.M.
Dichiara Degan Luigi colpevole del delitto ascrittogli, con le attenuanti di articoli 62 n. 1 e 6, 114. P. e u.p. CP., 7 D.L.L. 27/7/44, e visti e apposti gli articoli ridetti, 483, 488, C.P.P., lo condanna alla pena della reclusione per anni 4 e alle spese di giustizia.
Treviso, 10.7.1945

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere rag. Casagrande

Depositata 12.7.45
Con ordinanza n. 38 del 15.7.46: amnistia.

Sentenza n. 32/45 del 10.07.1945 - R.G. 42/45 - R.G.P.M. 386/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
PIANON UGO - Giudice Popolare
VECCHIA ANTONIO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO- Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
UHL Francesco, fu Francesco e di Maria Schell, nato a Obek (Stiria) il 13.11.1879 e residente a Treviso.
Arrestato il 15.5.1945, detenuto, presente.
Imputato
del delitto di cui agli articoli 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142, 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 159, per avere in Treviso, posteriormente all'8.9.1943, essendo iscritto al P.F.N. e prestando servizio in Federazione, favorito i disegni politici del nemico su territorio invaso e commesso, così, fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentito il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto
Liberata questa Provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupata dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato alla competente Autorità Uhl Francesco, cui si faceva carico di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio al giudizio dell'Uhl ridetto innanzi a questa Corte d'Assise per rispondere del delitto di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali il Collegio osserva.
Che non può revocarsi in dubbio come l'Uhl funzionario, sia pur modesto, di quella Prefettura, in questi ultimi tempi. E quindi anche nel periodo fascista repubblicano, fosse prima iscritto al P.N.F. dal 1926, e poi si iscrivesse, dopo l'8 settembre 1943, al P.F.R., per fede, come egli dice; e deve ritenersi conforme a verità, essendo la confessione coerente con ogni altro elemento raccolto, di avere prestato saltuariamente servizio presso la Federazione Fascista, prestandosi per due ore la settimana, sempre come egli disse, a sostituire i più giovani che dovevano andare ai rastrellamenti. Ammette che *in limine* della Liberazione portò aiuto all'usciere della Federazione Fascista nel dare fuoco alle carte della Federazione stessa.
In tutto questo è d'avviso la Corte che ricorrano gli estremi di una collaborazione col nemico da inquadrarsi nella casella dell'art.lo 58 C.P.M.G., e non in altra più o meno bene di proposito invocata casella del Codice Penale Militare di guerra o di pace.
Se l'Uhl prese parte a operazioni di rastrellamento, che avrebbero costituito un vero e proprio fatto di favore alle operazioni belliche del nemico (art.lo 51 C.P.M.G.), è incontrovertibile che preordinato, coevo e coordinato a codesti rastrellamenti era prestato il suo servizio in Federazione, servizio che codesti rastrellamenti rendeva possibili, quanto meno in condizioni di migliore successo di eventi.
Se quindi non si vuole ritenere una materialità di art.lo 51 C.P.M.G., devesi pur sempre ritenere di necessità imprescindibile una materialità di art.lo 58 C.P.M.G., un favore ai disegni politici del nemico in territorio invaso e un fatto diretto a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano legittimo. Si deve aggiungere, dati i rapporti conclamati fra questa Federazione e i Germanici, che rientra nello stesso quadro anche la soppressione dei documenti della Federazione suddetta.
Ma nei confronti del giudicabile non solo sussiste il predetto elemento materiale di art.lo 58 C.P.M.G., ma anche quello morale. A chiarirlo, e inequivocamente farlo rilevare, oltre ai suoi precedenti politici sta la sua precisa confessione, che egli sapeva cioè a che servisse il suo servizio, e precisamente a far sì che i più giovani andassero, come andavano, a rastrellare. E' convinta quindi la Corte che il giudicabile ebbe scienza, coscienza, volontà generica e specifica di favorire e nuocere, come si legge nel più volte menzionato art.lo 58 C.P.M.G.
Né può essere il giudicabile discriminato, come egli forse vorrebbe, nell'economia di un ordine ricevuto. Si verte in tali delitti, e nel contorno di tali mansioni per parte del soggetto, che sarebbe addirittura temerario pensare che all'Uhl difettasse legittimo potere di sindacato.
Piuttosto quello che egli vorrebbe gli fosse computato come discriminante può formare la base di diverse attenuanti.
Anzitutto può fare ritenere a suo favore la sussistenza di generiche attenuanti. Poi strettamente dal lato subiettivo considerando i motivi remoti del delinquere, possono applicarsi le diminuenti di art.lo 62 n. 1 C.P. e, atteso il suo comportamento successivo, quelli di art.lo 62 n. 6 C.P. (operoso ravvedimento). Trattandosi di reati commessi in concerto, ebbenché gli altri partecipanti non figurino in questo giudizio, la Corte benevolmente opina che possano all'Uhl accordarsi altresì le diminuenti previste dall'art.lo 114 p. e u. p. C.P. Pena adeguata appare il minimo di anni 10, che diminuiti - nell'economia fissata dalla legge, e conforme la personalità del giudicabile e l'entità dei fatti – di 1/3, di 1/3, di 1/3, di 1/3 e poi di 1/6, residuano ad anni 2 e mesi 6. La condanna deve estendersi alle spese del giudizio.
P.Q.M.

Dichiara l'Uhl Francesco colpevole del delitto ascrittogli, con le diminuenti di art.lo 62 n. 1 e 6, 114 p. e u.p. C.P. e generiche. E visti gli articoli ridetti, e 483, 488 C.P.P.,
lo condanna alla pena della reclusione per anni 2 e mesi 6, e alle spese di giustizia.
Treviso, 10/7/1945

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere rag. Casagrande

Depositata 12.7.45
Con ordinanza n. 34 del 15.7.46 amnistia.
Con ordinanza 25/6/1947 confiscato 1/6 dei beni.

Sentenza n. 33/45 dell'11.07.1945 - R.G. 45/45 - R.G.P.M. 592/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
SARTORELLO ALDO - Giudice Popolare
DI FEO GIACOMO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
SPERONELLO Nello, fu Massimo e di Vergani Aida, nato a Montebelluna il 6.4.1907 ed ivi residente, detenuto, presente.
Imputato
del delitto previsto e punito dagli articoli 51 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142, 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 159, per avere in Treviso, posteriormente all'8.9.1943, in Montebelluna, Treviso e provincia, quale milite della Compagnia della Morte, sottufficiale delle S.S. germaniche e partecipando con fascisti e tedeschi ad azioni militari e di polizia contro i patrioti, commesso fatti diretti a favorire le operazioni militari del nemico e a nuocere alle operazioni delle Forze Armate italiane.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentito il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato alla competente lo Speronello, cui si facevano addebiti di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio al giudizio di questa Corte d'Assise dello Speronello per rispondere del delitto di che in epigrafe.
Nel corso del dibattimento il P.M. chiedeva si contestasse al prevenuto il reato di estorsione continuata aggravata ai sensi dell'art.lo 629 p. e u. p. C.P.; contestazione accettata per avere, nelle circostanze di tempo e luogo di che all'altro reato, costretto i giovani che sapeva non essersi presentati alla leva repubblicana con minacce di inquisire contro di loro, a versargli denaro.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali il Collegio osserva.
Che lo Speronello, che rivela una scaltrezza e una capacità di delinquere non comune, nonostante i suoi reiterati tentativi di tutto innocentemente colorire sotto l'usbergo di un ostentato scherzo, e di ritrattare quanto nelle prime inquisizioni aveva confessato, ben debba rispondere di collaborazione col nemico, se non nelle strettoie vere e proprie dell'art.lo 51 in quelle dell'art.lo 58 C.P.M.G.; e deve altresì rispondere del delitto contro il patrimonio che all'udienza gli è stato contestato.
Confessò egli nel periodo di inquisizione.
Di essersi, dopo l'8 settembre 1943 arruolato nel Centro Volontari di Treviso.
Di essersi, dopo varie vicissitudini e il suo soggiorno in Germania, arruolato volontariamente nelle S.S. italiane.
Che la mattina del 30 aprile ultimo scorso in Montebelluna erano venuti nella sua stanza due soldati tedeschi i quali (dice lui) credendolo un partigiano, lo volevano arrestare, al che egli invece replicando che era un camerata, lo avevano obbligato a uscire e ad andare a suonare il campanello del carcere, dove si trovavano prigionieri tedeschi che i due militari volevano far uscire.
Che mentre suonava il campanello dall'interno del carcere era stata gettata una bomba, onde egli, impaurito, era scappato con i tedeschi, i quali avevano sparato contro la finestra dalla quale era stata gettata la bomba.
Che poco prima l'ex carceriere Romano era stato colpito a morte da una raffica dei tedeschi.
Confessava lo Speronello nei suoi primi costituti, i quali non si ha motivo alcuno di non ritenere spontanei e conformi a verità, che durante il tempo [sic] nel quale era stato a Montebelluna vestiva la divisa e fermava i giovani che conosceva non si fossero presentati alle armi, e chiedeva loro la ragione per la quale non si fossero presentati. Che con questo sistema coloro che gli davano dei soldi li lasciava liberi. Che normalmente gli davano dalle cinquanta alle cento lire. Che sei o sette giovani gli avevano dato [sic] questo compenso.
Ammetteva inoltre di avere indicato alcuno ai tedeschi come partigiano, anzi di averlo fatto per scherzo.
Dal testimoniale raccolto con le garanzia del dibattimento si rileva che lo Speronello ha arrestato e condotto in cella patrioti (teste Mattiello); che lo Speronello (teste Comin) aveva denunciato Comin e Zane come fornitori di generi ai partigiani; che al Caffè di Montebelluna aveva indicato tale Bonsembiante Virginio a un graduato tedesco come [illeggibile] partigiano (teste Bonsembiante); che lo Speronello indicava ai tedeschi i partigiani e avvertiva i tedeschi che in camera [illeggibile] vi erano dei loro; che lo Speronello portava per le case i tedeschi in cerca di partigiani (teste Zane Giulietta); che lo Speronello (teste Callegari) si era vantato, quando dalla Germani tornava in Italia come SS, che avrebbe fatto arrestare degli antifascisti; che con rivoltella in pugno aveva fermato pretesi partigiani (teste Pozzobon).
Dal fin qui ritenuto emerge nel modo più palese che il giudicabile, incorporato nei ranghi di un organismo peculiare di polizia, e fra i più odiati, qui, in paesi di territorio invaso, si ponesse al servizio effettivo dei tedeschi, ricercando per loro e vessando patrioti e resistenti, indicandoli quindi al nemico invaso, e aiutando il nemico medesimo nelle ricerche

di dati utili e di informazioni sul conto di persone e cose; con manifesto favore ai disegni politici del nemico in questo territorio invaso, e favore, nonostante il preteso scherzo, in effetti dal nemico conseguito.
E nonostante le proteste furbesche del giudicabile, e una certa ostentata semplicità di criterio sulla quale all'ultimo ripiega, dati i particolari su rilevati, l'occasione di essi, e la personalità dello Speronello, non può revocarsi in dubbio che egli avesse scienza e coscienza, previsione e volontà specifica di codesto favore. E sono ininfluenti e inafferenti i motivi recentissimi del suo agire, che possono benissimo essere stati quelli di giovare, in qualche modo, e in diverso modo, anche a se stesso, nel periodo peculiare che attraversava,
Perfetti quindi a carico dello Speronello erano e sono gli estremi tutti del delitto di collaborazione col nemico, previsto dagli art.li 5 D.L.L. 27/7/1944. 1 D.L.L. 22/4/45, 58 C.P.M.G.
Ma anche del delitto comune poi obiettatogli deve rispondere, e da prendersi in economia separata dall'altro delitto di che sopra.
La confessione sua (e si tenga presente la confessione di tale che risponde alle caratteristiche dello Speronello) va chiarita, interpretata, nel quadro di un significato di logica e vi va incluso quello che c'è, ma che formalmente non tutto appare dalle parole. Lo Speronello, armato, fermava i giovani che si sarebbero dovuti presentare alla leva repubblicana, o minacciando loro la denuncia e la cattura, li costringeva a versare quelle somme di cui si disse più sopra. Manifesta la costrizione in rapporto alla grave minaccia; manifesta l'ingiustizia delle minacce e l'ingiustizia del profitto ricavato in effetti dallo Speronello; manifesto il fine specifico di trarne profitto; manifesto quindi il delitto aggravato contro il patrimonio previsto e punito dall'art.lo 629 C.P.
Data la personalità del colpevole, data l'intensità del dolo, dato il comportamento ante e post dello Speronello, pena adeguata pel delitto di art.lo 58 si stima la reclusione in anni 18; e per l'altro delitto la reclusione in anni 4 (anni 3 + 1/3).
Niuna attenuante prevista nei codici penali e militari, o in vista del passato, o in vista del contegno post del prevenuto, opina la corte che possa essergli concessa.
Né, nell'economia del Codice Penale comune, è ipotizzabile altra attenuante.
Sarebbe temerario congetturare sui motivi di particolare valore morale e sociale, o di operoso ravvedimento (art. 62 n. 1 e 6 C. P.). Per il delitto contro il patrimonio sarebbe temerario anche ipotizzare segnatamente, data la posizione economica dei soggetti passivi del reato, il valore tenue (art.lo 62 n. 4 C.P.), come sarebbe temerario ipotizzarsi nella cospicua attività dello Speronello, e nella sua conclamata autonomia di azione, diminuenti in ordine all'art.lo 114 C.P.
Ma data la personalità dello Spereonello, il suo comportamento, la peculiarità dei furti commessi, opina la Corte che non sia il caso nemmeno di concedergli le attenuanti generiche, reingredite con il D.L.L.27/7/44. Atteso che con la condanna alla reclusione debbono fissarsi le legali conseguenze.
P.Q.M.
Dichiara Speronello Nello colpevole del reati di art.lo 58 C.P.M.G., così modificata la rubrica di art.lo 51, e del delitto di cui all'art. 629 C.P. e, visti e applicati gli art.li ridetti e 483, 488 C.P.P., lo condanna alla pena della reclusione per anni 22, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e alle spese del giudizio. Ordina la sottoposizione del condannato a libertà vigilata.

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata16.7.45
Il 12.7. 45 atti Corte Cassazione Milano tramite Comando Alleato.
La Suprema Corte, con sentenza 10.4.1946 annulla e rinvia alla CAS di Padova.
La Corte Suprema con sentenza 10.4. 46
a) annulla per mancanza di motivazione nella parte in cui sono state negate a costui le attenuanti generiche e di cui all'art. 62 n. 4 C.P.;
b) rinvia pertanto il giudizio alla Sezione di Padova;
c) rigetta nel resto il ricorso.

Sentenza n. 34/45 dell'11.07.1945 - R.G. 46/45 - R.G.P.M. 613/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
SARTORELLO ALDO - Giudice Popolare
DI FEO GIACOMO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO- Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
POLESE Sergio, di n.n. e di Polese Santina, nato il 10.8.1917 ad Arzignano (Vicenza) ed ivi residente. Arrestato il 29.4.1945, detenuto, presente.
Imputato
del delitto previsto e punito dagli articoli 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142, 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 159, per avere, in Vicenza, Treviso, Vittorio Veneto, posteriormente all'8.9.1943, quale elemento delle Brigate Nere e partecipando a rastrellamenti, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso e commesso fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentito il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato alla competente Autorità il Polese, cui si facevano addebiti di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio al giudizio di questa Corte d'Assise per rispondere del delitto di rubrica.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali il Collegio osserva.
Che a carico del Polese altro non è stato assodato se non la semplice appartenenza alla Brigata Nera di Vicenza, cui egli si iscrisse e donde poi venne infine trasferito a quella di Vittorio Veneto. Emerge nel modo più rassicurante che egli, figlio di padre ignoto e abbandonato dalla madre, si arruolò perché disoccupato, e per evitare di stare a carico di una zia che lo aveva allevato fin da piccolo. Se pure per giurisprudenza di questa Corte anche la semplice appartenenza alle Brigate Nere costituisce collaborazione punibile, essendo il fatto commesso da soggetto infra i 14 e i 18 anni di età si impone la preventiva ricerca se egli avesse sufficiente capacità di intendere e di volere. A questo quesito la Corte, tenuto conto delle circostanze emerse, e di quanto apparisce dal modo di rispondere e comportarsi del giudicabile, si risponde negativamente.
P.Q.M.

Visti gli articoli 98 C.P. e 429 C.P.P., assolve Polese Sergio dall'imputazione ascrittagli, mancando la prova che egli abbia avuto sufficiente capacità di intendere e di volere, e ne ordina l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Treviso, 11.7.1945
Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 13.7.45

Sentenza n. 35/45 dell'11.07.1945 - R.G. 47/45 - R.G.P.M. 623/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
SARTORELLO ALDO - Giudice Popolare
DI FEO GIACOMO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO- Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
VINCI Mansueto, di Antonio e di Spinato Augusta, nato l'11.1.1921 a Vittorio Veneto ed ivi residente. Arrestato il 4.6.1945, detenuto, presente.
Imputato
del delitto previsto e punito dagli articoli 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142, 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 159, per avere, in Treviso e provincia, posteriormente all'8.9.1943, quale elemento della Brigata Nera "Cavalllin", partecipando a rastrellamenti e a servizi di polizia anti partigiani, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso e commesso, così, fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentito il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato alla competente Autorità il Vinci Mansueto, cui si faceva carico di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio al giudizio di questa Corte d'Assise per rispondere del delitto di rubrica.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva.
Confessa il Vinci, e la sua confessione del resto è coerente a ogni altra emergenza di processura, che dopo aver lavorato alle dipendenze dell'Organizzazione Todt dal marzo 1944 al gennaio 1945, scappato da questo lavoro e rientrato a casa sua, trovandosi in disagiate condizioni economiche, nel febbraio 1945 si arruolava nella Brigata Nera di Vittorio Veneto. Confessa altresì di avere, in qualità di appartenente allo stesso organismo, preso parte a un rastrellamento a Casale sul Sile nei primi di aprile 1945.
Già conforme la giurisprudenza di questa Corte, l'appartenenza a una Brigata Nera, istituzionalmente creata per favorire il nemico invasore nei suoi piani e nei suoi disegni militari e politici, costituisce l'obiettività di un delitto di collaborazione da incasellarsi, per lo meno, nel contenuto dell'art. 58 C.P.M.G. Né alcun dubbio, comunque, può sorgere che i rastrellamenti in territorio invaso come questo, che per le sue particolari condizioni poteva considerarsi vero e proprio territorio di guerra guerreggiata, si sostanzino materialmente, se non sempre in un peculiare favore alle operazioni militari del nemico, certamente sempre in un favore ai disegni politici del nemico in territorio invaso e in fatto diretto a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato legittimo.
La natura dell'operazione, il palese agire delle Brigate, e quanto si rileva dalle stesse ammissioni dell'imputato, convincono poi che egli ebbe scienza e coscienza, previsione e volontà specifica circa codesto favore e codesto nocumento. Perfetti quindi a carico del giudicabile si ravvisano gli estremi tutti di delitto di art. 58 C.P.M.G. Né, trattandosi di cotale delitto, può scriminarsi nell'economia di un ordine gerarchico: dacché sarebbe addirittura temerario il ritenere che si trattasse di ordine che non consentisse sindacato per parte dell'inferiore. Né nei moventi remoti che l'indussero a entrare nelle Brigate Nere può identificarsi lo stato di necessità, che nell'economia del nostro sistema rende non punibile l'agire o l'omettere. E' giusto però che il Vinci fruisca di diverse attenuanti. Stando strettissimamente al subiettivo, può, e bene, applicarglisi quella di art. 62 n. 1 C.P.; nel po' di bene che risulterebbe aver fatto per alcuni patrioti può raccomandarsi quella di art. 62 n. 6 C.P.; trattandosi di delitto commesso in concerto con altri , sebbene non presenti in processura, e da un gregario, possono al Vinci concedersi le attenuanti di prima e ultima parte dell'art. 114 C.P. Dal complesso delle risultanze opina la Corte possono anche trarsi le generiche attenuanti reingredite [sic] con l'art.lo 7 D.L.L. 17.7.1944.
Nel quadro su segnato, e tenuto conto del movente, della personalità del giudicabile, dell'entità e qualità dei fatti, opina la Corte che non possano concorrere altre attenuanti o diminuenti previste dal Codice Penale comune e da quelli militari.
Pena adeguata appare il minimo: anni 10 e diminuendo codesti dieci anni nell'economia di 1/3, di 1/3, di 1/3, di 1/3, e poi di 1/6, tenendo conto nella quantità del permesso diminuire di quanto sopra circa le circostanze personali e reali, la pena residua ad anni 2 di reclusione, e conseguenze.
P.Q.M.
Dichiara Vinci Mansueto colpevole del delitto ascrittogli con le attenuanti generiche, con le nominate di art. 62 n. 1 e 6, 114 p e u. p. C.P. e, visti e applicati gli articoli ridetti 483, 489 C.P.P.
lo condanna alla pena di anni 2 di reclusione e alle spese del giudizio.
Treviso, 11.7.1945

Il Presidente Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

L'11.7.45 l'imputato ricorse
23.7.45 atti Corte di Cassazione Milano tramite Comando Alleato.
La Corte Suprema con sentenza 5.3.46 rigetta il ricorso.
Con ord. n. 20 del 15.7.46 amnistia.

Sentenza n. 36/45 dell'11.07.1945 - R.G. 48/45 - R.G.P.M. 583/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
SARTORELLO ALDO - Giudice Popolare
DI FEO GIACOMO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO- Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
Bonaldo Giuseppe, di Giovanni e di Pavane Anna, nato il 26.8.1923 a Roncade (Tv) e residente a Lancenigo. Arrestato il 12.6.1945, detenuto, presente.
Imputato
del delitto p.p. dagli art. 51 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142, 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 per avere, posteriormente all'8.9.1943, in Treviso, Oderzo e provincia, servendo nella Guardia Nazionale Repubblicana, esplicando servizio di informazioni e di pattuglia e partecipando, tra l'altro, all'uccisione dei patrioti Berto Italo e Munaro Vittorio nonché al ferimento di altri tre, commesso fatti diretti a favorire le operazioni militari del nemico e a nuocere a quelle delle Forze Armate dello Stato Italiano.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e successivamente occupate dalle truppe alleate, veniva tratto in arresto e denunciato l'attuale Bonaldo Giuseppe, cui si facevano gravi addebiti di collaborazione con il nemico.
La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio a giudizio del prevenuto innanzi questa Corte di Assise Straordinaria per rispondere delle imputazioni di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva.
Confessa il Bonaldo di essere entrato a far parte nell'aprile 1944 della G.N.R. perché, essendo imputato di furto, questo lo avrebbe portato ad evitare le peggiori conseguenze, conforme il parere datogli da autorevoli persone.
Confessa di aver prestato servizio alla Caserma Tommaso Salsa di Treviso, poi per alcun tempo in altri luoghi, poi di nuovo a Treviso. Che ripartito da Treviso aveva ancora prestato servizio in altri luoghi e in diverse vicissitudini, finché si era fermato a Oderzo.
Confessa di aver ivi fatto servizio di perlustrazione, di giorno e di notte, e servizio di informazioni.
Confessa come un prigioniero prelevato dalla caserma ove egli faceva servizio, tale Tinazzi [trattasi di Tinazzi Carlo, ucciso a pugnalate il 5 marzo 1945 a Gorgo al Monticano], aveva fatto infelice fine (era stato ucciso) in quei pressi: e che egli Bonaldo si era solo recato sul posto del rinvenimento del cadavere provvedendo a quanto concerneva le prime constatazioni.
Confessava che due patrioti erano stati uccisi dalle Brigate Nere, tali Berto Italo e Munaro Vittorio, precisando che alle ore 21 del 5 aprile 1945 erano stati fatti salire in camion i patrioti Cozzi Leo, Berto Italo, Munaro Vittorio, Manzan Giovanni e Carrer Attilio. Che della squadra che li aveva fatti salire sul camion, e che comunque li aveva accompagnati nel viaggio intrapreso, faceva parte esso Bonaldo. Che il viaggio predetto, intrapreso come si disse nelle circostanze di tempo e di luogo di che sopra, si interrompeva oltre le località di Gorgo e Meduna.
Che fermato il camion i patrioti erano fatti scendere e a piedi avviati innanzi. Che a un certo momento tale Cappelli [Cappelli Dino detto "Occhio di vetro, appartenente alla G.N.R, di Oderzo, cfr. relativa sentenza della C.A.S. di Treviso]", che faceva parte del numero dei custodi, apriva il fuoco seguito dagli altri suoi compagni contro i disgraziati partigiani e che lo stesso Cappelli aveva con una successiva scarica finito un patriota che si lamentava.
Ammetteva di aver sparato anche lui, pur cercando di volere far credere di non aver colpito, giungendo infine a negare anche, addirittura, di aver sparato in codesta circostanza. Ammetteva poi altresì di aver conosciuto che tre dei patrioti dell'episodio di che sopra erano riusciti a fuggire; e che l'ordine di trasferimento dei prigionieri medesimi era stato dato dal capo Martinuzzi verso le 17,30; e [sic], mentre i disgraziati partigiani erano rimandati in cella, coloro che sarebbero stati gli esecutori rimanevano frattanto in ufficio col predetto Martinuzzi.
Informando il Comitato di Liberazione Nazionale sul conto del Bonaldo, riferiva oltre che sull'eccidio del Berto e del Munaro, che il Bonaldo aveva eseguito molte missioni per conto della G.N.R., anche in borghese.
Quel po' di lacuna che oltre le confessioni, già di per se stesse chiarificative del Bonaldo, potrebbe rimanere, è pienamente colmata dai deposti testimoniali.
Narra Manzan Giovanni, che era in prigione a Oderzo col Cozzi, col Carrer, col Munaro, col Berto e col Manzan, che il 5 aprile verso le ore 21 i prigionieri erano tratti fuori con il pretesto di andare in cerca di partigiani, fatti salire sul camion e avviati verso Meduna, scortati dal cap. Martinuzzi da Bonaldo, e da tre altri.
Che nei pressi della Livenza essi prigionieri erano fatti scendere, e camminare tutti uniti per circa duecento metri. Che d'improvviso la scorta cominciò a spararsi addosso, due furono, Berto e Munaro, gli altri feriti.

Analogamente narra il fatto l'altro superstite Cozzi e al dibattimento odierno lo stesso Cozzi precisa con sicurezza due circostanze salientissime: che vide Bonaldo sparare contro di essi; che Munaro fu finito con un colpo di pugnale e che solo il Bonaldo fra i componenti la scorta era armato di pugnale. Mentre il Manzan assicura pure lui che sparò anche il Bonaldo; e il Berto Valerio, fratello dell'ucciso, dichiara come il Bonaldo confessava di aver finito l'Italo col pugnale, circostanza poi che avrebbe avuto riscontro nel ritrovamento del cadavere che presentava ferita di pugnale.
Tutto ciò posto, osserva la Corte che non può minimamente porsi in dubbio come ci si trovi di fronte ad una purtroppo delle tante preordinate, premeditate, e feroci, soppressioni di patrioti caduti nelle mani dei nazi-fascisti, ed eseguite nel modo da lasciare, ove possibile, niuna traccia. E benché non siansi potuti acquisire i formali accertamenti, dato il tempo trascorso, e quello che assumono le *dramatis personae*, che si potrebbero dire i redivivi dall'episodio, e il fratello del Berto, non può revocarsi in dubbio, date le armi da fuoco adoperate, micidialissime, e anche il pugnale, e le circostanze tutte peculiari acclarate, che i patrioti Berto e Munaro furono privati della vita a causa di ferite da armi da fuoco (Berto anche di pugnale), che ledendo organi vitalissimi ne cagionarono la morte; come non può revocarsi in dubbio che i tre superstiti, i riusciti cioè ad evadere alla morte, per fortunatissimo caso, riportarono lesioni per gli stessi mezzi e cause, più o meno gravi.
Né può aversi alcuna possibile perplessità - dati i mezzi adoperati, la breve distanza, l'occasione e i precedenti - che coloro che spararono e colui che ferì di pugnale prevedessero e volessero la morte di tutti i disgraziati prigionieri.
Ma vi ha di più. Dato quanto segnatamente narrò lo stesso Bonaldo anche circa l'intervallo tra il preteso ordine e l'esecuzione dell'ordine dato, si rileva nel modo più palmare, e in tutti gli esecutori, oltre che una freddezza d'animo singolare, un disegno formato e mantenuto circa la strage, una macchinazione oltre la riflessione, un peculiare più intenso e persistente dolo, che colorano l'aggravante della premeditazione quale è fissata nel nostro sistema giuridico.
Per quanto poi riguarda il giudicabile Bonaldo, colmata, ove di necessità, la lacuna, come si disse, dei vari costituti attraverso l'attendibile e atteso testimoniale di che sopra, è sicura la Corte che costui seppe della preordinazione e partecipò agli altri al mantenuto disegno dell'eccidio, oltre che illegale, barbaro quant'altri mai, e ne fu uno dei principali e più zelanti esecutori: contrariamente a quanto, specie in ultimo, voleva far credere, sia sparando contro i patrioti sia finendo Berto con il pugnale.
Nell'economia del puro diritto comune il Berto [il giudice scrive per errore Berto, ma si tratta di Bonaldo] sarebbe già responsabile di due omicidi premeditati e di tre mancati omicidi premeditati, le cui sanzioni assommate porterebbero alla pena capitale; se poi, dato quanto diremo in appresso, i delitti contro la persona su segnati non si vogliano considerare connessi a quelli di art.lo 58 C.P.M.G., come mezzo a fine, nel quale caso (art.lo 61 n. 2) ciascun omicidio alla pena capitale porterebbe.
Ma osserva la Corte che queste soppressioni di patrioti compiute qui, in territorio di guerra guerreggiata, e da appartenenti a reparti come quello del Bonaldo, (e si dice contro i patrioti che qui tanto si opponevano al nemico invasore, contrastandone l'opera bellica passo per passo) e di patrioti di numero e di rilievo come quelli di causa, come le operazioni di polizia, gli arresti, le arsioni, le infamie, i rastrellamenti, hanno da considerarsi obiettivamente fatti diretti a favorire le operazioni militari del nemico e a nuocere alle Forze Armate del legittimo Stato Italiano, vuoi del Regio Esercito cobelligerante cogli Alleati, vuoi delle brigate dei patrioti di difesa in atto del suolo della patria.
E subiettivamente, dato quanto più sopra si è ritenuto, non può esserci dubbio che coloro che li commettevano, come il Bonaldo li commise, e come sopra si fissò che li commise, li commettevano con la coscienza generica e specifica, con la previsione e la volontà generica e specifica del favore alle operazioni militari del nemico, e del nocumento a quelli delle truppe legittime dello Stato Italiano con dolo specifico e generico richiesto dall'art.lo 51 C.P.M.G.
Perfetti quindi a carico del Bonaldo sono gli estremi del delitto di collaborazione, e di collaborazione imponente, di cui ai D.L.L. 27.7.1944 e 24.4.1945, e da incasellarsi nell'art.lo 51 C.P.M.G., che porta come sanzione la pena capitale, che pertanto a Bonaldo viene irrogata.
Niuna discriminante nell'economia di un ordine, sia pure come nel caso, di un'illegittima gerarchia, al Bonaldo compete, dacché in caso di tali macroscopici delitti sarebbe addirittura temerario ipotizzare nel preteso inferiore un difetto di sindacato. Niuna costrizione, niun vero e proprio stato di necessità è del pari autorizzato, nemmeno nella congettura, dagli acquisiti di causa. Niuna attenuante dei Codici Militari intende la Corte spendere, dato il movente peculiare anche remoto del delitto, le circostanze del fatto, la personalità del colpevole.
Essendosi poi di fronte ad una partecipazione preminente in concorso, e avendo rivelato Bonaldo un'autonomia anche vera e propria sia nella decisione che nell'azione, non sono ipotizzabili diminuenti nel contenuto di art.lo 114 C.P.
Non è neppure pensabile un'attenuante di art.lo 62 n. 1 o di art.lo 62 n. 6 (operoso ravvedimento), data per quest'ultima la singolarità e [illeggibile] degli episodi e l'inafferenza in essi di quanto per avventura il Bonaldo vorrebbe riattaccarvi.
Ma vi ha di più: che di fronte ad un delitto così senza misericordia, né nel movente, né nei particolari degli episodi, né nel comportamento *ante* e *post* del colpevole, o in *aliunde*, intende la Corte applicare quelle, discriminanti pur sempre, generiche attenuanti reingredite col D.L.L 27.7.1944.
P.Q.M.

dichiara Bonaldo Giuseppe colpevole del delitto ascrittogli e visti applicati gli articoli ridetti 483 e 488 C.P.P., lo condanna alla pena di morte mediante fucilazione nella schiena.
Ordina che la sentenza sia affissa nei comuni di Treviso e di Roncade
Treviso, 11.7.1945

Il Presidente Guerrazzi

Il Cancelliere Casagrande

Depositata 16.7.45
Il 12.7.1945 Bonaldo ricorse.
21.9.1945: atti Corte Cassazione Milano tramite il Comando Alleato.
La Corte Suprema con sentenza 9.8.45 rigetta il ricorso.
13.9.1945: estratto per esecuzione e n. 2 estratti per affissione come ordinato in sentenza.
La pena di morte viene commutata nell'ergastolo
Con sentenza 13 marzo 1947 la Corte Suprema rigetta l'istanza di revisione.
La Corte d'Appello di Venezia con ordinanza 21 giugno 1950 ha condonato un anno di reclusione a Bonaldo.
Il 13.11.1951 trasmessa copia della sentenza Bonaldo alla Procura di Treviso per istanza di grazia del condannato.
La Corte di Appello di Venezia, con ordinanza 27 gennaio 1954, in applicazione del D.P. 19.12.1953 n. 122 dichiara ridotta ad anni 10 di reclusione la pena da espiare.

Sentenza n. 37/45 dell'11.07.1945 - R.G. 49/45 - R.G.P.M. 240/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
SARTORELLO ALDO - Giudice Popolare
DI FEO GIACOMO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO- Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
BRESOLIN Augusto, fu Angelo e fu Bortolanza Anna, nato a Castagnole di Paese il 231.8.1876 ed ivi residente, arrestato il 30.4.1945, detenuto, presente.
Imputato
del delitto p.p. dagli art. 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142, 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 per avere in Castagnole nel novembre 1943, denunciando un prigioniero Alleato e percependo il premio di L. 1.800, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato il Bresolin cui si faceva carico di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva col rinvio a giudizio di questa Corte d'Assise Straordinaria del Bresolin per rispondere del delitto di rubrica.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva.
Che il Bresolin pienamente confessa che un giorno nel periodo di occupazione germanica di questo territorio, si presentava a casa sua uno sconosciuto che poco prima aveva visto in un campo, che gli fece cenno di volere un bicchiere d'acqua e di dormire. Che gli fu dato un bicchiere d'acqua, ma gli si rifiutò ospizio per dormire. Che per timore di rappresaglie contro la sua famiglia e la casa, egli si recava tosto al Comando tedesco a riferire; e tornato in luogo con due soldati tedeschi, indicava loro l'individuo che veniva tratto in arresto. Si trattava di un inglese, soldato, prigioniero evaso dal campo di concentramento di Trieste.
Confessava altresì in dibattimento il Bresolin che per tale cattura aveva riscosso dai tedeschi il fissato premio in L.1.800. Quanto egli confessa circa la delazione, non si ha alcun motivo di mettere in dubbio, data segnatamente la spontaneità della sua confessione.
Osserva susseguentemente la Corte che non possa revocarsi in dubbio come l'operato del Bresolin palesemente, e in senso obiettivo, costituisca un fatto di collaborazione col nemico, che se proprio non vuole inquadrarsi nell'economia dell'art.lo 51 C.P.M.G., deve pur sempre inquadrarsi in quella del successivo art.lo 58 C.P.M.G. stesso, dacché non si possa revocare in dubbio che costituisca favore ai disegni politici del nemico in territorio invaso.
Dati poi i particolari eventi, illuminanti la sua determinazione e il suo comportamento, e segnatamente la riscossione dell'infame premio, è certa la Corte che il Bresolin ebbe scienza e coscienza, previsione e volontà generiche e specifiche circa codesto favore. Perfetti quindi a di lui carico sono gli estremi di art.lo 58 C.P.M.G.
Malamente quindi (superate e annientate, per così dire, le sue proposizioni difensive) prospetta di essersi determinato a fare la delazione, perché intimorito dal particolare che presso la sua dimora vi era un forte deposito di esplosivi, e che erano possibili, tacendo, rappresaglie per parte dei tedeschi.
Niuna costrizione discriminativa di qualsiasi genere, niuna ipotesi di stato di necessità in senso giuridico, appare ipotizzabile, a prescindere che il testimoniale nemmeno convenientemente assoda un pericolo reale dato dal deposito di munizioni, mentre ogni possibile iattura per rappresaglie sarebbe stata nel caso evitata negando al militare inglese l'ospizio, senza ulteriore occorrenza di denunciarlo.
Niuna attenuante prevista dai codici militari dato il movente, le circostanze, l'occasione è ipotizzabile a favore del giudicabile e niuna attenuante nemmeno, nello stesso quadro, prevista dal Codice Penale comune è da accordarsi anche, per avventura, al contegno posteriore del prevenuto. Non art.lo 62 n. 1 e 6, non 114 p. e u. p. C.P., ma né nel movente, più o meno remoto, né nel [illeggibile] personalità del giudicabile intende la Corte trarre sussistenza di quelle generiche attenuanti, squisitamente discrezionali, reingredite nel nostro sistema col D.L.L. 27.7.44.
Pena adeguata è il minimo previsto di legge in anni 10. La condanna si estende alle spese.
P.Q.M.

dichiara Bresolin Augusto colpevole del delitto ascrittogli e, visti e applicati gli articoli 483, 488 C.P.P. lo condanna alla pena di anni 10 di reclusione, e alle spese di giudizio.
Treviso, 11.7.45

Il Presidente Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 16.7.45
Il 12.7.45 l'imputato ricorse
23.7.45 atti Corte di Cassazione Milano tramite Comando Alleato.
La Corte Suprema con sentenza 29.4.46 annulla per difetto di motivazione e rinvia alla C.A. Sez. Speciale Vicenza.

Sentenza n. 38/45 dell'11.07.1945 - R.G. 51/45 - R.G.P.M. 381/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
SARTORELLO ALDO - Giudice Popolare
DI FEO GIACOMO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
OLIVO Giulio, fu Pietro e fu Andreatta Emilia, nato l'8.11.1872 a Venezia e residente a Istrana. Arrestato il 30.4.1945, detenuto, presente.
Imputato
del delitto p.p. dagli art. 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142, 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 per avere in Istrana, posteriormente all'8.9.1943, quale Vice Commissario del Fascio Repubblicano e in special modo procedendo alla denunzia di varie persone, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso e commesso fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato l'Olivo Giulio cui si facevano addebiti di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva col rinvio a giudizio di questa Corte d'Assise Straordinaria dell'Olivo per rispondere dell'imputazione di che in rubrica.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva.
Che è rimasto provato (vedi confessione stessa del prevenuto) come costui iscritto al P.N.F. fin dal 1923, si reiscrivesse al P.F.R. e vi rimanesse iscritto fino al giorno della Liberazione. Informando di lui, il Sindaco di Istrana lo dipingeva come prepotente e provocatore quant'altri mai, specificando che dopo il settembre 1943 unitamente al Segretario Politico Pedron Leandro aveva avuto parte attiva nella denuncia al Tribunale Speciale dell'insegnante Menon [illeggibile] che veniva condannata a cinque anni di reclusione per avere nel 25 luglio strappata una fotografia di Mussolini. Che nello stesso periodo contribuiva nella denuncia a carico di Calzavara Maria, pure insegnante, da anni dall'Olivo perseguitata e che nel 25 luglio si era sfogata contro di lui insultandolo.
Emergeva poi particolarmente attraverso le deposizioni della Menon e della Calzavara - che il Collegio non ha alcun motivo di mettere in quarantena, e che trovano *aliunde* anche ogni più rassicurante riscontro - che l'Olivo per motivi quanto mai ingiusti aveva rimproverato la Calzavara dell'allontanamento dalla scuola di due ragazzi e, all'invito di essa di rivolgersi, come doveva, al direttore scolastico, l'aveva denunciata alla Commissione Federale di Disciplina.
Che caduto nel 25 luglio il Fascismo, essa, memore delle di lui prepotenze, gli aveva, incontrandolo, sputato addosso.
Che per l'insulto a suo parere subito, l'aveva denunciata, ed era stata passiva dell'emissione di un mandato di cattura, rimasto senza effetto per la buona volontà dei Regi Carabinieri.
Che la Menon subiva inquisizione e condanna pel fatto ridetto, dietro contributo iniziale, e successivo, alla denuncia, dell'Olivo in discorso: il che veniva pienamente confermato e dalle copie degli atti raccolti in quella inquisizione, e dal come ci ha narrato all'udienza (vedi relativo verbale) il Cancelliere che prese parte agli incombenti istruttori.
Osserva poi la Corte che il teste d'udienza Vanin ha confermato come l'Olivo in qualità di Commissario del Fascio ostacolasse l'organizzazione partigiana e propagandasse per la presentazione alle armi della Repubblica Fascista.
Ciò posto e ritenuto, opina la Corte che in questi episodi e particolari ricorra obiettivamente una collaborazione col nemico, un favore dei disegni politici del nemico stesso in territorio invaso, e la commissione di fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano legittimo. Si ha quindi il materiale del delitto di art. 58 C.P.M.G.
Quando poi si tengano presenti i precedenti dell'Olivo, e il di lui contegno come sopra rivelato, si è certi che egli ebbe scienza e coscienza di codesto favore e nocumento, previsione e volontà generiche e specifiche circa questo favore e nocumento stessi; in altri termini il dolo generico e specifico richiesto dall'art. 58 C.P.M.G. più volte menzionato.
Pena adeguata, convinto l'Olivo di questo delitto, si stima la reclusione in anni 10 (minimo della pena).
A suo favore molto benevolmente apprezzando (e strettissimamamente in linea subiettiva apprezzando) le circostanze di causa, possono applicarsi le attenuanti di 62 n. 2 e 6, 114 p. e u.p. C.P. e le garanzie reingredite [sic] coll'art.lo 7 D.L.L. 27.7.44.
I predetti anni 10, data la personalità del reo e l'intensità del dolo, diminuiti nello spazio consentito di legge di 1/3, poi di 1/3, poi di 1/3, poi di 1/3, poi di 1/6, si residuano ad anni 5. Niun elemento di giudizio su ritenuto opina la Corte che autorizzi altre attenuanti previste dai Codici Militari.
P.Q.M.

dichiara Olivo Giulio colpevole del delitto ascrittogli con le attenuanti generiche, le attenuanti di 114 p. e u.p., 62 n. 2 e 6 C.P. e, visti e applicati gli articoli ridetti: 483 – 488 C.P.P., lo condanna alla pena della reclusione per anni 5 e alle spese del giudizio.
Treviso, 11.7.1945

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 16.7.45
11.7.45 l'imputato ricorse.
21.7.45 atti Corte di Cassazione Milano tramite Comando Alleato.
La Corte Suprema con sentenza 14.3.1946 rigetta il ricorso
27.3.46 estratto per esecuzione.
Con ordinanza n. [del] 6 15.7.46 amnistia.

Sentenza n. 39/45 del 13.07.1945, R.G. 19/45, R.G.P.M. 162/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
PIANO UGO - Giudice Popolare
VECCHI ANTONIO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
MATTAROLLO Antonio, fu Abramo e fu Zago Santa, nato a Paese il 5.2.1898, e ivi residente. Arrestato il 4.5.1945, detenuto, presente.
Imputato
del delitto p.p. dagli art. 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142, 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 per avere in Treviso e Paese, posteriormente all'8.9.1943, partecipando alla vita e alle azioni di Brigate Nere di cui era membro, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe Alleate, veniva denunciato e tratto in arresto il Mattarollo cui si facevano addebiti di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva col rinvio a giudizio di questa Corte d'Assise Straordinaria del prevenuto per rispondere dell'imputazione di che in rubrica.
In diritto.
Osserva la Corte che al Mattarollo niun altro carico è rimasto provato se non che egli fece parte del ranghi delle forze militari della Repubblica Sociale Italiana. Il che non costituisce obiettività punibile ai sensi del D.L.L. 27.7.44, art. 51 o 58 C.P.M.G. Che trovandosi però nei ranghi suddetti al momento della Liberazione, deve come prigioniero di guerra essere consegnato alle Autorità Alleate.
P.Q.M.
assolve Mattarollo Antonio dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non costituisce reato, e ne ordina la consegna alle Autorità Alleate come prigioniero di guerra.
Treviso, 23.7.1945

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande.

Sentenza n. 40/45 del 13.07.1945 - R.G. 43/45 - R.G.P.M. 622/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR.GUERRAZZO - Presidente
VECCHIA ANTONIO - Giudice Popolare
PIANON UGO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:
TONON Lino, di Luigi e di Pavan Angela, nato a Codognè il 2.11.1920 ed ivi residente, arrestato il 29.4.1945, detenuto, presente.
Imputato del delitto previsto e punito dagli art. 51 C.P.M.G., I D.L.L. 22/4/1945 n. 142, 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 per avere posteriormente all'8.9.1943 in Treviso e provincia, quale sottufficiale della G.N.R., partecipando a rastrellamenti, arresti, ferimenti, bastonature e soppressioni di patrioti, commesso fatti diretti a favorire le operazioni militari del nemico ed a nuocere a quelle delle Forze Armate Italiane.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe alleate, veniva tratto in arresto e denunciato all'autorità competente, il Tonon, cui si facevano addebiti di collaborazione con il nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio a giudizio di Tonon innanzi questa Corte d'Assise per rispondere del delitto di cui in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali il Collegio osserva.
Che nella prima inquisizione (e niente emerge per coonestare la proposizione del giudicabile di avere ammesso nell'economia di peculiari violenze e minacce) il Tonon dichiarava come fermato a Pianzano e a Conegliano condotto dai militi della G.N.R., si iscrisse nei ranghi di quest'ultima posto nell'alternativa di essere inviato in Germania.
Che nel 22 maggio 1944 era stato trasferito in Treviso alla caserma "Salsa", presso la Compagnia "O.P." [Ordine Pubblico], donde si era allontanato e dove poi era ritornato e vi si era trattenuto fino al 26 aprile 1945.
Confessava di aver preso parte a vari rastrellamenti, quali quelli in San Biagio di Callalta, in Casale sul Sile, Cordignano e Montebelluna. Ammetteva altresì, che in questi rastrellamenti aveva commesso anche violenze sulle persone. Successivamente tentava, ma senza costrutto, di attenuare la sua opera che, per contro, invece, e molto sinistramente, lumeggiata dal testimoniale raccolto e vanamente contestato dalle sue negative, sfornite di alcun afferente contorno e fondamento.
Invero la Tia Carla, che prestava servizio civile presso la caserma Salsa, assicurava che il Tonon aveva preso parte a svariatissimi rastrellamenti di patrioti assieme al famigerato cap[itano] Zanchetton e al brigadiere Panziroli.
Che un giorno il Tonon dopo essere tornato da un rastrellamento la chiamò e, condottala nell'infermeria della caserma dov'era un partigiano che giaceva su una barella in gravi condizioni, le disse: "Vedete, questo l'ho ferito io: sarebbe stato meglio che fosse morto durante l'azione". Che quel partigiano era stato catturato dalle parti di S. Biagio di Callalta. Assumeva altresì la stessa teste che nei rastrellamenti ai quali aveva preso parte il Tonon, erano stati catturati diversi partigiani.
Zorzi Gino deponeva come il 28 novembre 1944 era stato arrestato da militi della G.N.R. e c'era il Tonon Lino; che gli chiesero insistentemente nominativi di patrioti e località di armi nascoste, con minaccia di invio in Germania.
Abbenché susseguentemente conclamata, ma convincentemente attenuata, esiste altra deposizione di tale Lorenzon Gino, la quale rappresenta il Tonon in atto zelante e zelatore inquisitore e ricercatore di patrioti e di resistenti.
Infine il teste Zanini Adolfo dichiara di aver visto il Tonon addirittura dare una mano all'impiccagione dei patrioti (vedi a carta 9 e verbale di udienza).
Orbene la Corte se per lo scrupolo più che giustificato di ritenere che il riconoscimento di quest'ultimo teste, del quale tuttavia non può disconoscersi la perfetta buona fede, non possa per i possibili equivoci essere ascritta al giudicabile, con gli effetti punitivi di conseguenza, la responsabilità di quest'ultimo episodio, è più che convinta dalle altre emergenze di che sopra che il Tonon, zelante e zelatore come si fece parola, prese parte a rastrellamenti diversi e importanti contro i patrioti in questo territorio e non fu alieno dal commettere persino non necessarie e brutali violenza e a fare oggetto di ingiuria qualcuno dei disgraziatissimi catturati.
Opina altresì la Corte essere rimasto rassicurantemente provato come altrettanto zelante e zelatore sia stato nel catturare *aliunde* patrioti, nell'inquisire per la ricerca di persone di patrioti medesimi, e per la loro cattura e per il rinvenimento di armi.
Tutto ciò posto, e tenuto nel debito riguardo che la qualità dei predetti rastrellamenti e del modo col quale venivano preordinati ed eseguiti costituiscano altrettanti fatti diretti - in questo territorio, non solo occupato ma ancora da considerarsi territorio di guerra guerreggiata - a favorire le operazioni militari del nemico e che fatti di favoreggiamento

bellico, e non altro, erano le catture, le vessazioni e le inquisizioni dei patrioti, parte sino qui dell'esercito d'Italia; ne consegue che a carico del Tonon perfetti sono gli estremi oggettivi del delitto di cui all'art.lo 51 C.P.M.G.
E poiché per il modo di comportarsi di Tonon, per la ripetizione delle sue azioni per quanto risulta dalle testimonianze acquisite, non può minimamente dubitarsi né che egli non avesse scienza e coscienza che con il suo operare favoriva le operazioni belliche del nemico tedesco, né che egli, in modo specifico, non prevedeva e voleva il peculiare favore, perfetti sono a di lui carico anche gli estremi subiettivi del delitto previsto dall'art.lo 51 C.P.M.G ridetto.
Nessuna discriminante compete al giudicabile: è ovvio che non possa parlarsi di costrizione o di stato di necessità per quello che attiene ai motivi pei quali si dice iscritto nella G.N.R.; come non può esimersi da responsabilità adducendo che agì per ordini ricevuti, essendo risaputo che per la discriminazione relativa sarebbe occorsa per l'inferiore la circostanza del difetto di legittimo sindacato: cosa che in tali macroscopici reati sarebbe temerità affermare; a prescindere che nel caso in esame si ha tale autonomia di iniziativa nel gregario che non saremmo nemmeno di fatto nella vera e propria cerchia dell'ordine ricevuto.
Pena adeguata è quella fissata dalla legge: la capitale.
Né nel movente, né nella personalità, né *aliunde*, pensa la Corte che siano ipotizzabili o riferibili al caso attenuanti o discriminanti previste dal codice militare. Né può parlarsi in simili reati di attenuanti di art.lo 61 n. 1 C.P.; né si ha la prova di ravvedimento, che deve essere operosa (art.lo 62 n. 6 C.P.) in quanto di bene egli assume, e vuol coonestare, di aver fatto. Né, data l'imponente esecuzione per parte sua nei delitti, può parlarsi di minimo apporto causativo. Né, data l'autonomia su richiamata, può dirsi influente la determinazione o l'istigazione di altri (art.lo 114 C.P.).
Ritiene per contro la Corte che quanto proposto a sostegno, e malamente proposto, di nominate attenuanti, possa servire a fargli godere il beneficio delle attenuanti generiche reinserite col D.L.L. del 27.7.44 per le quali dalla pena capitale si scende alla reclusione fra i 24 e i 30 anni.
Tenuto conto della personalità del reo, della gravità obiettiva dei fatti e dell'intensità del dolo, la pena in definitiva si fissa in anni 27 di reclusione, con le legali conseguenze.
P.Q.M.

dichiara Tonon Lino, di Luigi, colpevole del delitto ascrittogli con generiche attenuanti e visti e applicati gli art. 51 C.P.M.G., 7 DL.L. 27.7.1944, 483 e 488 C.P.P., lo condanna alla pena della reclusione per anni 27, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alle spese di giudizio. Ordina la sottoposizione col tenore della libertà vigilata.
Treviso, 13.7.1945

Il Presidente G.Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 18.7.45
L'imputato ricorse il 24.7.1945
16.8.1945 gli atti Corte Cassazione Milano tramite il Comando Alleato.
La Corte Suprema, con sentenza 11.5.1945 dichiarò inammissibile il ricorso.
23.5.1946 estratto per esecuzione.
Con ordinanza n. 48 dell'1.8.1946 della Corte di Assise condonato 1/3 della pena.
Con sentenza 18.2.1947 la Suprema Corte annulla l'ordinanza 1.8.1946 della Corte di Assise Straordinaria di Treviso, perché estinto il reato per amnistia.

Sentenza n. 41/45 dell'13.07.1945 - R.G. 52/45 - R.G.P.M. 321/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
VECCHIA ANTONIO - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
PIANON UGO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
GRASSO Pier Nunzio, di Giuseppe e di Galvan Elvira, nato l'1.1.1925 a Ginosa (Taranto) e residente a Treviso. Arrestato il 18.5.1945, detenuto, presente.
Imputato
del delitto p.p. dagli art. 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142, 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 per avere, posteriormente all'8.9.1943, in Treviso e provincia, quale iscritto al P.N.F. [P.F.R.] e interprete presso un Comando tedesco e partecipando a rastrellamenti, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato il Grasso Pier Nunzio cui si facevano addebiti di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva col rinvio a giudizio di questa Corte d'Assise Straordinaria del prevenuto per rispondere dell'imputazione di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva.
Che il Grasso Pier Nunzio, come egli stesso confessa, prima iscritto al P.N.F. si iscriveva poi al P.F.R.
Che nel 14 dicembre 1943, sia pure coll'intento di evitare il servizio militare, si presentava come volontario al Comando militare tedesco, Sezione Lavoro, in Treviso, ove era assunto come interprete; mansione che con adeguato compenso poi, di fatto, esercitava.
Che il giudicabile stesso confessava altresì - confessione che poi ha tentato in certo qual modo di ritrattare, ma inutilmente, nel suo significato - di avere preso parte a un rastrellamento in Montebelluna dove, col suo comandante e con una decina di militi della G.N.R. circondavano il Cinema di quella cittadina e procedevano al fermo di circa trenta persone, una parte delle quali erano poi inviate al lavoro in Germania. Contrariamente a quanto egli in ultimo vuol far credere, da come si svolsero gli avvenimenti ha da ritenersi per certo che egli quando partì da Treviso sapeva l'opera che era chiamato a prestare, e come l'opera sua particolare di interprete fosse coerente e intimamente esercitata nelle mire e nell'esecuzione del rastrellamento.
Nelle mansioni volontariamente assunte, e volontariamente esercitate, di interprete dei tedeschi, e nel rastrellamento in discorso, pensa la Corte che ben conosceva tutta la materialità di un favore ai disegni politici del nemico, quale è inquadrata nell'art. 58 C.P.M.G.; mentre i precedenti politici del giudicabile, il suo modo di agire e l'occasione, conclamano che egli ebbe coscienza e previsione e volontà generica e specifica in ordine a codesto favore, onde a carico di esso Grasso concorrono anche gli estremi subiettivi del delitto pel quale venne portato a rispondere innanzi questa Corte. Di evidenza non possono discriminarlo i motivi remoti che egli asserisce lo indussero a far l'interprete, quale l'evitare il servizio alle armi e le opportunità familiari. In ciò non si ravvisa né una costrizione afferente qualsiasi, né uno stato di necessità in senso giuridico.
Pena adeguata si stima la reclusione nel minimo previsto di legge (anni 10). Benevolmente interpretando le emergenze di causa, e tenuto conto dei moventi remoti dal giudicabile esibiti, opina la Corte che, molto benevolmente interpretando le ridette emergenze, e stando a criteri strettissimamente subiettivi, possono concedersi le generiche attenuanti, quelle di 62 n. 1 e 6 C.P., e le diminuenti di art. 114 p. e u. p. C.P.
Diminuendo quindi, tenuto conto della personalità del giudicabile, della intensità del dolo, del comportamento *ante* e *post* del giudicabile stesso per le diminuzioni, e stando nelle diminuzioni nell'economia consentita dalla legge, i dieci anni, diminuiti nell'economia di 1/3, di 1/3, di 1/3, di 1/3, e poi di 1/6, residuasi quindi ad anni tre. La condanna deve estendersi alle legali conseguenze.
P.Q.M.

dichiara Grasso Pier Nunzio colpevole del delitto di art. 58 C.P.M.G., con le attenuanti generiche di art. 52 n. 1 e 6 , 114 p. e u.p. C.P. e, visti gli articoli ridetti 483 e 488 C.P.P., lo condanna alla reclusione per anni 3 e alle spese di giustizia.
Treviso, 13.7.1945

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 18.7.45

Il 14.7.45 l'imputato ricorse.
23.7.45 atti a Corte di Cassazione Milano tramite Comando Alleato.
La Corte Suprema il 22.5.46 rigetta il ricorso.

Sentenza n. 42/45 dell'13.07.1945 - R.G. 53/45 - R.G.P.M. 593/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
VECCHIA ANTONIO - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
PIANON UGO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
SCOPEL Lucia, fu Terzo e di Tersa Vettorel, nata a Campo di Seren del Grappa (Belluno) il 13.12.1914 e residente a Valdobbiadene. Arrestata il 30.5.1945, detenuta, presente.
Imputata
del delitto p.p. dagli art. 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142, 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 per avere, posteriormente all'8.9.1943, in Valdobbiadene, quale iscritta al P.R.F., favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso e commesso fatti diretti a menomare i sentimenti di fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe Alleate, veniva tratta in arresto e denunciata alla competente autorità la Scopel, cui si facevano addebiti di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva col rinvio a giudizio di questa Corte d'Assise Straordinaria della prevenuta per rispondere dell'imputazione di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva.
Che è risultato per la di lei stessa confessione, come fosse prima iscritta al P.N.F. e poscia si reiscrivesse al P.F.R.
Assume di aver fatto la "menefreghista" e fidanzata di un appartenente ai Battaglioni "M" di avere scritto delle lettere di tono che si deve ritenere acceso. Fu rasa, alla Liberazione, dai patrioti e, in certo qual modo, ammette di aver molto parlato, e più precisamente ammette di avere pubblicamente con la gente del luogo fatto apologia del Fascismo repubblicano.
Questa Assise del popolo, rimanendo nella sua severa giurisprudenza, è del parere che quanto sopra (di altri addebiti speciali non è emerso alcun elemento rassicurante in giustizia) costituisca collaborazione punibile ai sensi dei D.L.L. 27.7.44 e 22.4.45 da inquadrarsi nell'art. 58 C.P.M.G. In altri termini, opina che tanto l'iscrizione al P.F.R. quanto l'apologia ridetta costituiscano l'obiettività del favore e del nocumento dall'art. 58 in discorso puniti e previsti, mentre, dati i precedenti, il comportamento e l'occasione, non possa revocarsi in dubbio quanto attiene alla coscienza, alla previsione e alla volontà generiche e specifiche (dolo generico e specifico) dall'art. 58 richieste.
Pena base si fissa nel minimo di anni 10. Benevolmente interpretando gli acquisiti di causa e considerando strettamente dal lato subiettivo, intende la Corte di applicare alla Scopel le attenuanti di articoli 62 n. 1, 2, 6, 114 p. e u.p. C.P., nonché le generiche. Inoltre da certificato del clinico dott. Cester in atti dimesso, intende altresì rilevare che se sussistette nella giudicabile capacità di intendere e di volere, essa era grandemente scemata a causa di morbo di mente. Diminuiti pertanto i dieci anni nella consentita diminuzione nell'economia di 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, e poi di 1/6, residuano a mesi sei di reclusione. La condanna deve estendersi alle spese di giustizia.
P.Q.M.

dichiara Scopel Lucia colpevole del delitto ascrittole, col beneficio del vizio parziale di mente, attenuanti di art. 62 n. 1, 2, 6, 114 p. e u.p. C.P. e generiche. E visti e applicati gli articoli ridetti, la condanna alla pena della reclusione per mesi 6 e alle spese di giustizia.
Treviso, 13.7.1945

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 13.7.45
14.7.45 l'imputata ricorse.
21.7.45 atti Cassazione Milano tramite Comando Alleato.
Con sentenza 14 marzo 46, la Suprema Corte annulla senza rinvio perché i fatto non è previsto dalla legge come reato. Ordina la scarcerazione.

Sentenza n. 43/45 dell'13.07.1945 - R.G. 56/45 - R.G.P.M. 358/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
VECCHIA ANTONIO - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
PIANON UGO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
POIANI Rinaldo, di Umberto e di Pekovich Doris Elvira, nato il 24.1.1918 a Makastra (Dalmazia), residente a Fiera di Treviso, arrestato il 5.5.1945, detenuto, presente.
Imputato
del delitto p.p. dagli art. 51 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142, 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 per avere in Treviso, posteriormente all'8.9.1943, quale comandante il Centro Provinciale delle S.S. italiane e dirigendo azioni di rappresaglia e rastrellamento, commesso fatti diretti a nuocere alle operazioni delle Forze Armate Italiane e a favorire quelle del nemico.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato alle competenti autorità il Poiani Riccardo cui si facevano addebiti di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva col rinvio a giudizio di questa Corte d'Assise Straordinaria del prevenuto per rispondere dell'imputazione di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali si osserva.
Che l'attuale giudicabile, militare in servizio all'8 settembre 1943, veniva preso prigioniero dai tedeschi e successivamente aderiva alla Repubblica Sociale Italiana, arruolandosi nel Corpo volontario delle S.S. italiane.
Che venuto in Italia nel novembre 1943, col grado di sottotenente delle S.S. italiane, era destinato col suo reparto composto tutto di ufficiali, a Ferrara, dove gli ufficiali stessi, completata l'istruzione, dovevano essere destinati ai singoli Battaglioni.
Che a sua domanda era stato trasferito a Treviso, all'Ufficio Arruolamento nell'8.9.44, ufficio che teneva fino al giorno dell'insurrezione.
Confessa pienamente il Poiani che le sue mansioni erano quelle di propaganda e di incitamento ad arruolarsi nelle S.S. italiane, nel dare ai giovani che si presentavano opportuni schiarimenti ed assumere (e vi è riscontro pieno in atti) che la propaganda sua si sostanziasse in articoli di giornale e in affissione di manifesti, propaganda alla quale non può convincentemente negare di aver portato un suo cospicuo personale apporto. Si disse che già vi è a carico in atti, e infatti è allegato al procedimento un certo numero di articoli – manifesti che incitano la gioventù italiana nel senso su inteso, portano la firma del Poiani e debbono ritenersi, attesi gli studi fatti da lui e il di lui mostrato temperamento, anche da lui compilati; pure ammesso che altri manifestini o manifesti di propaganda che apparissero o meno firmati da lui gli venissero consegnati già compilati da Comandi superiori. Pertanto è rimasto più che sufficientemente provato che il Poiani appartenne alle S.S., e che dette in Treviso, nelle circostanze di tempo e di luogo di che sopra, un contributo non solo potenziale ma effettivo all'arruolamento nelle Forze che si disse, e che quale capo del ridetto ufficio, in Treviso, dette opera alacre, attiva, zelante alla propaganda di arruolamento, portandovi un contributo peculiarmente personale di tono assai acceso, e pericoloso in certi strati della gioventù.
Opina la Corte che in codesto contributo del Poiani debba ravvisarsi peculiarmente l'obiettività di un fatto diretto a nuocere alle operazioni militari delle Forze Armate del legittimo Stato Italiano e a favorire le operazioni belliche del nemico; quindi un'obiettività di collaborazione da incasellarsi nel contenuto di art. 51 C.P.M.G.
Né da quanto circa le proprie mire politiche ha manifestato il Poiani, né dal suo comportamento, e dal tenore della sua propaganda, può aversi dubbio alcuno circa il dolo generico e specifico occorrente a ipotizzare il predetto delitto: idee, comportamento, tenore, che rivelano scienza e coscienza, previsione e volontà generiche e specifiche, dirette al favoreggiamento bellico del nemico, al nocumento alle operazioni belliche del legittimo Stato Italiano. Perfetti quindi a carico del Poiani debbono ritenersi anche gli estremi subiettivi del predetto delitto.
Al Poiani si contestano rastrellamenti eseguiti: ma niente è emerso di conveniente in procedimento per superare le sue negative al riguardo.
Si è molto in processura altrettanto parlato e discusso di un feroce omicidio ai danni di una disgraziata donna, tale Fiabon, ma non è affatto apparsa alcuna partecipazione del giudicabile in tale omicidio né, del resto, il Procuratore del Regno, come esplicitamente ebbe a dichiarare, giammai intese di obiettare la responsabilità di tale delitto al Poiani.
Fissati gli estremi di art. 51 C.P.M.G., la pena da irrogarsi sarebbe la capitale. Osserva però la Corte che ben possono ipotizzarsi a favore del giudicabile le discrezionali attenuanti generiche reingredite col D.L.L. 27.7.44, onde la pena viene a essere quella della reclusione fra i 24 e i 30 anni. Tenuto conto della personalità del reo, dell'intensità del dolo e della gravità dei fatti, applicate le attenuanti generiche, la pena si fissa in anni 30.

Ma la Corte opina che debba applicarsi anche la nominata attenuante di art. 62 n. 6 C.P. (operoso ravvedimento), attenuante che può rannodarsi ai particolari emersi anche indirettamente circa l'opera del Poiani prestata più volte a evitare qualche iattura alle persone dei patrioti o al movimento della resistenza.
Diminuiti i 30 anni di 1/3, pertanto, residuano ad anni 20. Attesoché la condanna debba estendersi alle legali conseguenze – osserva infine la Corte – sciogliendo una riserva di dibattimento, che non possa revocarsi in dubbio, in ordine al palese significato delle disposizioni del D.L.L. 24.4.45, che essa abbia competenza per conoscere di delitti di militari commessi anche nella permanenza del loro servizio.
P.Q.M.

dichiara Poiani Rinaldo colpevole del delitto ascrittogli con le attenuanti generiche e di art. 62 n. 6 C.P. e, visti e apposti gli articoli 51 C.P.M.G., 7 D.L.L. 27.7.44, 62 n. 6 C.P., 489, 488 C.P.P., lo condanna alla pena di anni 20 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e alle spese del giudizio.
Ordina la sottoposizione della libertà vigilata.
Treviso, 13.7.1945

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 18.7.45
Li 14.7.45 il Poiani ricorse
26.7.45 atti Corte di Cassazione Milano tramite Comando Alleato

La Corte Suprema di Cassazione Roma, con sentenza 25 marzo 1946 annullò senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 539 n. 5 C.P.P. e ordinò la trasmissione degli atti al P.M. per la contestazione dell'addebito relativo all'attività propagandistica.

La Corte di Assise Straordinaria di Treviso con Declaratoria 16 luglio 1946 dichiarò N.D.P. [Non Doversi Procedere] contro Pojani [altrove: Poiani] Rinaldo per essere il reato di attività propagandistica estinto per amnistia ai sensi dell'art. 3 del Decreto Presidenziale 22.6.1946 n. 4, confermò il provvedimento di liberazione e ordinò la restituzione di quanto in sequestro.

Sentenza n. 44/45 dell'13.07.1945 - R.G. 57/45 - R.G.P.M. 209/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
VECCHIA ANTONIO - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
PIANON UGO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
BRIOSCHI Giuseppe, fu Francesco e di Arienti Giulia, nato il 28.10.1923 a Desio (Milano) e residente a Milano. Arrestato il 30.5.1945, detenuto, presente.
Imputato
del delitto p.p. dagli art. 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142, 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 per avere, posteriormente all'8.9.1943, in Treviso e provincia, quale sottufficiale della G.N.R. del Lavoro e partecipando a rastrellamenti, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso e commesso fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato il Brioschi Giuseppe cui si facevano addebiti di collaborazionismo col nemico invasore. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva col rinvio a giudizio di questa Corte d'Assise Straordinaria del prevenuto per rispondere del delitto di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva.
Che è rimasto provato dalle confessioni del giudicabile, colmate, per quanto di ragione, da un cospicuo testimoniale raccolto, come costui, per un certo tempo, dopo l'8 settembre 1943, facesse parte dei ranghi della G.N.R. in questi luoghi, e più precisamente della G.N.R. del Lavoro.
Che è rimasto provato altresì come durante codesto servizio procedesse come comandante di drappello e con zelo tutt'altro che encomiabile a invadere la casa di certi Lazzari, procedendo minaccioso al fermo e alla tradizione di diversi membri di codesta famiglia e di avere altresì partecipato ad altro rastrellamento (vedi interrogatorio di istruttoria innanzi al Procuratore del Regno). In codesto servizio, ma significativamente nel fermo e nella tradizione dei Lazzari, e nel confessato rastrellamento, opina la Corte che ricorra la materialità di un favore ai disegni politici del nemico in territorio invaso, mentre nel contegno dimostrato dal giudicabile negli episodi ridetti, e dalle peculiarità rivelatesi a suo riguardo nell'esecuzione, ha per certo la Corte che egli avesse in ogni emergenza addebitatagli e ritenuta, coscienza e volontà generica e specifica circa il favore di che sopra che rendeva al nemico. Perfetti quindi a di lui carico gli estremi sia obiettivi che subiettivi del delitto di art.lo 58 C.P.M.G.
Pena adeguata stimasi la reclusione nel minimo di anni 10. Nessuna discriminante può essergli riconosciuta nell'economia di un ordine ricevuto, dacché in delitti come quello peculiare in discorso, non possa parlarsi di proposito di un difetto di sindacato legittimo per parte dell'inferiore. La sua Difesa si appella alla concessione di quante più attenuanti possibile. A sostegno deduce, e in certa guisa ha provato, che il giudicabile prestissimo si mise a contatto con le truppe partigiane, aiutò persone di patrioti e di resistenti, e infine combatté, all'ultimo, contro i tedeschi e in modo assai attivo. Orbene in ciò possono identificarsi (e non altre) le attenuanti di operoso ravvedimento (art. 62 n. 6 C.P.) e quella prevista dalla prima parte dell'art. 7 D.L.L. 27.7.44.
Diminuendo nello spazio consentito dalla legge per codeste attenuanti, e tenendo conto nella diminuzione della personalità del reo, e di ogni particolare dei fatti, la pena si fa residuare ad anni 4 di reclusione. La condanna deve estendersi alle spese di giudizio.
P.Q.M.
dichiara Brioschi Giuseppe colpevole di art.lo 58 C.P.M.G. e con le attenuanti di art.lo 62 n. 6 e di art.lo 7 D.L.L. 27.7.44 e, visti e applicati gli articoli ridetti e 483, 488 C.P.P. lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione e alle spese di giustizia.
Treviso, 13.7.44

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 18.7.45
14.7.44 l'imputato ricorse
16.8.45 atti Corte di Cassazione Milano tramite Comando Alleato.
Con sentenza 11 maggio 1946 la Corte Suprema annulla la sentenza nei riguardi della negata concessione delle attenuanti di cui all'art. 114 e 62 C.P. e rinvia alla C.A.S. di Venezia

Sentenza n. 45/45 dell'17.07.1945 - R.G. 23/45 - R.G.P.M. 271/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
PIANON UGO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
CIROTTO Albina ved. Zardo, fu Bortolo e fu Dal Bello Carolina, nata il 20.5.1905 a S. Zenone degli Ezzelini e ivi residente, arrestata il 30.4.1945, detenuta, presente.
Imputata
del delitto p.p. dall'art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 in relazione all'art. 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 punito a mente dell'art. 54 C.P.M.G. per avere in territorio di Asolo, posteriormente all'8.9.1943, svolto opera di delatrice e di collaboratrice a favore del tedesco invasore e delle forze armate repubblicane in danno dell'esercito italiano e dei patrioti della zona.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe Alleate, veniva tratta in arresto e denunciata la Cirotto Albina, cui si faceva carico di collaborazione col nemico germanico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva col rinvio a giudizio della Cirotto innanzi questa Corte d'Assise Straordinaria del prevenuto per rispondere del delitto di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva.
Che dalle parziali ammissioni della giudicabile, ma segnatamente dalle testimonianze acquisite, anche nella solennità e nelle forme del dibattimento, è rimasta provata a carico della Cirotto una forma di collaborazione, consistente in opera di vere e proprie delazioni contro i patrioti.
Di sentimenti fascisti prima e poscia di sentimenti fascisti repubblicani e filo tedeschi, teneva essa (testi Guadagnini, Tasca, Pisapia) in casa sua frequenti convegni con gli appartenenti alla G.N.R., cui forniva informazioni circa i giovani sbandati del luogo. Più volte era stata veduta (e inutilmente la giudicabile tenta di negare o di colorire di pretesti [illeggibile] questa circostanza), recarsi al Comando della predetta G.N.R. in Crespano. Si assumeva poi da diversi testimoni come mercè le informazioni della Zardo Cirotti suddetta fossero arrestati, e resi passivi di gravi iatture, diversi patrioti, mentre risultava altresì cospicuo ascendente della giudicabile predetta sulla G.N.R. di Crespano, non spiegabile in altra guisa logicamente se non nell'economia di delazioni da lei operate a carico di patrioti e resistenti.
In dibattimento il Tasca assume come nel 14.4.45 era stato arrestato dalle Brigate Nere presso l'osteria condotta dalla Cirotto Albina. Che in precedenza aveva sentito di lui stesso parlare la Cirotto con un sergente. Che tratto in arresto, come si disse, avrebbe dovuto esser fucilato se non fosse intervenuto a salvarlo l'interposizione di un sacerdote, tale don Stocco, il quale gli dichiarava che il pericolo nel quale era incorso proveniva dall'attività della Cirotto.
Il teste Baratto deponeva di essere stato arrestato il 22.10.44 dalla Brigata Nera di Crespano. Che mentre stava in carcere, che era sotto l'ufficio del comandante tenente Mercaldo, aveva udito dire dalla Cirotto a costui: "Il Pelizer è innocente, mentre gli altri sono colpevoli".
Il teste Rossi Guido narra di essere entrato dalla Cirotto per chiederle spiegazioni di un fatto accaduto per di lei causa ai danni di un suo fratello. Che avendola avvertita che l'avrebbe pagata cara se avesse tradotto in atto certe minacce colle quali si era espressa, successivamente era stato raggiunto dalle Brigate Nere Dinali e Accorsi, che gli dicevano come le parole dette dalla Cirotto erano più che sufficienti a mandarlo in Germania. Il teste ridetto assumeva circostanze tali e particolari del luogo, sulle distanze e sugli intervalli, per i quali niun altri se non la Cirotto avrebbe potuto riferire alle Brigate Nere suddette.
Di tutto questo, che è per la Corte incontrovertibile, opina la Corte medesima che se non può ravvisarsi quell'imprescindibile previo concerto col nemico che caratterizza le vere e proprie intelligenze, date le iatture non solo potenziali ma effettive che ai patrioti e ai resistenti capitavano per le delazioni e informazioni ridette, ben concorre l'obiettività almeno di un favore ai disegni politici del nemico in territorio invaso, e un fatto diretto al nocumento della fedeltà dei cittadini verso lo Stato legittimo, vale a dire l'obiettività del delitto di art.lo 58 C.P.M.G.
Dati poi i precedenti politici della giudicabile, il suo comportamento negli episodi di che sopra e l'occasione degli stessi, non può dubitarsi che essa avesse scienza e coscienza, previsione e volontà generica e specifica in ordine al ridetto favore e al ridetto nocumento (dolo generico e specifico). Perfetti pertanto sono a di lei carico gli estremi sia obiettivi che subiettivi del delitto di art.lo 58 C.P.M.G.
Attesa la personalità della giudicabile, la cospicua entità dei fatti, l'intensità del dolo, pena adeguata stimasi la reclusione in anni 15. Niuna attenuante, sulla base di quanto emerso e raccolto, né nell'economia dei codici militari, né nell'economia del Codice Penale comune, appare congetturabile. E né nel movente, anche remotissimo, né nella personalità della Cirotto, né nel suo comportamento *ante* e *post* né *aliunde*, sono da trarsi quelle generiche attenuanti, reingredite [sic] con l'art.lo 7 D.L.L. 27.7.44, rimesse alla discrezionalità del giudice del merito.

La condanna deve estendersi alle spese del giudizio.
P.Q.M.
dichiara Cirotto Albina colpevole del delitto di art.lo 58 C.P.M.G., così modificata la rubrica, e visti gli art.li ridetti 483, 488 C.P.P., la condanna alla pena di anni 15 di reclusione e alle spese del giudizio,
Treviso, 17.7.45
Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 22.7.45
Li 18.7.45 la Cirotto ricorse
Li 2.8.45 atti Corte di Cassazione Milano tramite Comando Alleato.
La Corte Suprema con sentenza 27.6.56 dichiara estinto il reato per amnistia.

Sentenza n. 46/45 del 19.07.1945 - R.G.P.M. n. 301/311 - 1945

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, principe di Piemonte, Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO- Presidente
VAZZOLER EMILIO - Giudice Popolare
PIANON UGO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:
COASSIN Isidoro, di Antonio e di Altan Maria, nato a Sesto Revine il 9.9.1917 ed ivi residente;
BOTTER Giuseppe, di Bortolo e di De Gondron Maria, nato a Conegliano il 12.7.1907 ed ivi residente;
DAL COL Danilo, di Emilio e di Scarpa Giulia, nato a Corbanese di Tarzo il 30.7.1923 ed ivi residente;
ACQUOTI Aldo, fu Ardemio e di Rondinelli Aldina, nato ad Alto Posio (Lucca) il 29.11.1915 e residente a Milano;
LA CAVERA Marco, fu Antonio e di Randazzo Grazia, nato il 21.3.1907 a Terrasini (Palermo) e residente a Treviso;
MARIANI Bruno, fu Giuseppe e di Maset Teresa, nato a Conegliano il 31.7.1917 ed ivi residente;
SIMEONI Mario, di Lorenzo e di Tono Giuseppina, nato il 25.8.1925 a S. Pietro di Feletto e residente a Conegliano;
BARAZZA Angelo, fu Antonio e di Comaggiu Augusta, nato il 3.3.1905 a Conegliano, ed ivi residente;
FENTI Domenico, fu Pietro e fu Grando Antonietta, nato a Conegliano il 26.5.1899 ed ivi residente;
BOTTEON Elvira, di Giovanni e di Bortoletti Maria, nato il 3.4.1918 in Germania e residente a Conegliano;
tutti detenuti e presenti, fatta eccezione per Barazza Angelo, detenuto, assente perché ricoverato al Sanatorio di Vittorio Veneto.

Imputati:

TUTTI: del delitto previsto e punito dagli art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 , in relazione all'art. 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 159 e 51 C.P.M.G., per avere, posteriormente all'8.9.1943, in territorio di Conegliano, alcuni quali componenti di BB.NN., altri quali militari repubblicani, partecipato a rastrellamenti contro Patrioti, persecuzioni contro cittadini, rappresaglie e sevizie contro prigionieri, nonché ad esecuzioni sommarie, collaborando in tal modo col tedesco invasore agli ordini del sedicente Governo Repubblicano.
Botteon Elvira: del delitto di cui sopra in relazione all'art. 58 C.P.M.G.
b) i primi 2 di correità nel quadruplice omicidio commesso in località Mira di Refrontolo in cui, a seguito di rastrellamento furono uccisi i fratelli conti Agosti e due loro compagni patrioti (art.110/575/577 n. 3 C.P.).
c) Botter, Simeoni, Mariani: di correità in altro quadruplice omicidio, commesso in S. Giuseppe di Conegliano, ove furono soppressi 4 ostaggi dei quali due prelevati tra feriti degenti all'Ospedale di Conegliano e sottratti a forza a quei sanitari (artt. 110/575/576 n. 1 C.P.).
d) Mariani e Barazza: di omicidio in persona di Bottega Pasquale, in correità con altri (art.110/575/577 n. 2 C.P.).
e) Dal Col Danilo: di omicidio in persona di una bimba di anni 12 commesso in Pieve di Soligo (art. 575/577 C.P.).
f) Simeoni, Mariani, Barazza, Botter e altri: di omicidio con sevizie in danno di certo Costella, bastonato e poi impiccato in Godega S.Urbano (art. 575/576/61 n. 4).
g) Botter, Dal Col Danilo ed Emilio, Giacometti, Simeoni, Barazza: di correità in omicidio ai danni di persona non qualificata in Pinidello di Cordignano, nel dicembre 1944 (art. 575 C.P.)
h) Dal Col Danilo e Emilio, Simeoni, Mariani, Barazza ed altri: di correità nell'omicidio del figlio del maresciallo dei carabinieri a Parè di Conegliano.
i) Coassin: di correità in altro quadruplice omicidio con sevizie, per avere ordinato l'uccisione di 5 persone in Ogliano di Conegliano, infierendo successivamente contro le salme (art. 575/110/576 n. 1 C.P.); esecutori tutti tranne Acquoti.
Delitti tutti in epoca non precisata dall'anno 1944 ai primi mesi del 1945.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., gli imputati presenti, la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberata questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe alleate, venivano tratti in arresto e denunciati alla competente autorità i giudicabili di cui sopra, ai quali si facevano gravissimi addebiti di collaborazione con il nemico tedesco e ai quali, nella cittadina di Conegliano e dintorni, località dove più si era svolta l'opera loro, si attribuiva la fama (e vedremo in appresso non a torto) di essere stati gli esecutori più zelanti e più tristi, nella lotta contro i Patrioti ed i resistenti al nemico invasore, di rastrellamenti in grande stile, di arsioni di fabbricati, di torture e di efferate soppressioni di persone.
La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio a giudizio degli individui su segnati innanzi a questa Corte d'Assise Straordinaria, per rispondere dei delitti di cui in epigrafe.
Constatata all'inizio del dibattimento la non presenza di Barazza Angelo, perché ricoverato in sanatorio in quanto affetto da malattia gravissima e quindi intrasportabile, e contraddicendo all'istanza della Difesa che richiedeva il rinvio

del procedimento contro i prevenuti e procedendo con puntuale ordinanza, la Corte statuiva la separazione e lo stralcio nei confronti di Barazza a dibattimento concluso, ordinando invece la prosecuzione nei confronti degli altri. Implicitamente ed esplicitamente si rileva dai motivi di cui in seguito e dalla loro sintesi nel dispositivo della presente sentenza che la Corte non ha avuto e non ha motivo per ritornare sulla decisione presa con la ridetta ordinanza.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali, la Corte osserva che dalle stesse confessioni dei giudicabili, dal contenuto del cospicuo testimoniale acquisito, dai rapporti delle autorità allegati al fascicolo del procedimento, si evince in modo inequivocabile, ed urge premetterlo, come Conegliano ed il suo territorio - sia per la sua posizione geografica, sia per la sua destinazione nell'ambito della difesa e dell'offesa delle forze militari nazi-fasciste, sia per la presenza più o meno costante di cospicui reparti, sia per la qualità peculiare dei capi e dei gregari , in particolare di quelli delle BB.NN. - dovesse e debba considerarsi non solo vero e proprio territorio invaso dal nemico, ma territorio di guerra direttamente e costantemente guerreggiata.
Ogni dove erano presenti e combattevano da una parte i tedeschi unitamente a reparti fascisti repubblicani, X Mas, Alpini, Brigate Nere; dall'altra patrioti e resistenti organizzati in unità, vigili e pugnaci, vero esercito anche di fatto della Patria e della Liberazione; guerra guerreggiata che, per le particolari condizioni di tempo, di luogo e di occasione, si trascinava nelle più varie e diverse azioni tutte mirate ad un unico fine: il definitivo successo.
I rastrellamenti, le arsioni di fabbricati, le catture, le soppressioni e le rappresaglie non possono essere giudicate, nella loro preordinazione e nella loro esecuzione, il più delle volte spietata da parte di capi e gregari nazi-fascisti, se non nell'economia soggettiva ed obiettiva di fatti di favoreggiamento bellico vero e proprio; di fatti cioè diretti a giovare nelle operazioni di guerra del nemico invasore tedesco ed a nuocere a quelle dell'esercito del legittimo Stato Italiano, cobelligerante con gli Alleati, in un unico scopo: la liberazione della Patria dalle truppe nemiche.
Anche le Brigate Nere, nel cui novero figurano gli attuali giudicabili, concepite istituzionalmente e di fatto per operare nel quadro della collaborazione con i tedeschi (ed in particolare deve dirsi per quelle di Conegliano principali interpreti di questo processo) svolgevano una collaborazione di spiccato carattere bellico, servendo egregiamente, se così può dirsi, l'andamento delle operazioni militari mediante azioni anche non immediatamente belliche, comunque potenzialmente ed effettivamente dirette ad uno scopo bellico; del resto a tale scopo di favore e di danno mirava tutta la politica repubblicana fascista.
Nella predetta economia, in conformità alle risultanze processuali già accennate, si debbono prendere in considerazione e definire gli addebiti ai primi dieci imputati; in altri termini per qualsiasi episodio si deve rimanere nell'ambito di art. 51 C.P.M.G.: torture, catene, rastrellamenti, rappresaglie, arsioni, soppressioni di persone, debbono considerarsi fatti diretti a favorire e nel contempo a nuocere nel senso sopra inteso. Purché beninteso la qualità e la quantità di atti abbiano il loro adeguato riscontro nell'individuazione dell'intensità e dell'apporto della prevista reprimenda collaborazione, prendendosi a tal fine in esame i fatti stessi, anche separatamente, in ogni contorno di fatto e giuridico, come si trattasse di reati connessi sì ma da non considerarsi concause nel riassunto giuridico finale.
La Corte deve premettere un'altra considerazione, fondata sulle emergenze processuali e che riguarda tutti i prevenuti, i quali tutti, chi più e chi meno, a loro difesa adducono l'identica motivazione di una costrizione assoluta e relativa, e comunque avvenuta nell'economia di un ordine ricevuto dai loro Corpi, e loro impartito nella qualità di gregari, vuoi nell'economia di vere e proprie minacce così gravi da indurli a non poter operare altrimenti: minacce, stando alle incontrovertibili ed incontroverse specifiche emergenze processuali, che sarebbero sempre pervenute dai preposti più o meno immediati al comando dei reparti cui i giudicabili appartenevano.
Orbene, premesso che nei confronti di organismi creati da ribelli al legittimo Stato, vivo ed operante, non si può parlare di ordine legale, va subito rilevato che neppure si può convenientemente parlare di una gerarchia legittima della quale l'ordine è l'espressione, condizione questa necessaria perché detto ordine divenga efficace. Non va altresì taciuto che in presenza di tali e tanti macroscopici delitti, quali quelli che vengono imputati agli attuali prevenuti, sarebbe addirittura temerario anche il congetturare che ad essi difettasse, ammettendo che fossero inferiori, il potere di legittimamente contrastare gli ordini impartiti.
Del resto la personalità degli attuali giudicabili e il loro comportamento, anche autonomo, quale si deduce dai fatti ricordati attraverso il racconto dei testimoni, in contrasto evidente con le asserzioni contrarie e negative dei prevenuti, sono in netto contrasto con la possibilità di un'esecuzione di ordine effettuata di controvoglia. E questo valga anche per le pretese minacce, per le riluttanze non convenientemente dimostrate pur se asserite, circa l'esecuzione degli ordini in questione.
Minacce pretese che non potrebbero certo inquadrarsi nel noto adagio *non agit sed agitur*, sibbene nello stato di necessità ipotizzato dalla legge (*coactus, tamen voluit*): basta leggere le disposizioni normative al riguardo e confrontarle con quelle della legittima difesa perché risulti palese che nei casi oggi esaminati non si può assolutamente parlare di discriminanti di tal genere, che sin d'ora si intendono respinte.
Solo per alcuni prevenuti e solo interpretando in senso esclusivamente soggettivo e particolare i risultati di causa, il tutto nell'ambito di una gerarchia illegittima, parlando di determinazione o di istigazione si potrà forse ipotizzare qualche attenuante.
Ciò comunque non intacca né affievolisce per la Corte le precedenti considerazioni circa l'insussistenza delle malamente vantate discriminanti: il che faceva dire ad un giudice popolare che, prendendo per buone queste proposizioni difensive, una volta fucilato Mussolini il compito repressivo si sarebbe senz'altro esaurito.

Passando alle singole responsabilità, la Corte ritiene che per ciò che concerne Coassin, considerati qui ripetuti i motivi che rendono vana la sua costante proposizione difensiva di aver agito perché costretto, o nell'economia di un ordine o di uno stato di necessità; e considerato qui ripetuto quanto ha attinenza con la configurazione giuridica dei delitti in discorso che devono essere esaminati alla luce di art. 51 C.P.M.G., non può essere posto in dubbio, stando anche alla sua stessa confessione, che come iscritto al P.F.R. e quindi gregario della X MAS abbia poi finito per entrare nelle file delle Brigate Nere di Conegliano.
In tale veste, sempre stando alle sue ammissioni che trovano il più ampio riscontro nelle testimonianze raccolte, che pertanto divengono prove irrefutabili, egli prese parte a diversi rastrellamenti del genere di cui più sopra si fece cenno, ed in particolare sul Cansiglio. Eseguì azioni, partecipò a catture, minacciò di prendere ostaggi, prese parte a bastonature di patrioti, fu uno dei più attivi nel corso di una perquisizione ed un fermo ai danni di monsignor Antoniazzi, arciprete di Conegliano e distinto resistente al nazi-fascismo, perquisizione cui seguì l'asportazione di diversi effetti di proprietà di detto monsignore, fra i quali l'anello pastorale, di cui non si seppe più dove andò a finire e nelle cui ricerche inutilmente oggi si insiste.
Affiora poi in modo incontestabile da tutti gli episodi e dagli atti processuali che a Coassin erano affidati compiti di primo piano nella vita delle BB.NN. di cui faceva parte. In particolare poi, e questo è l'episodio più grave, catturati cinque patrioti dalle Brigate Nere e da altri organismi nazi-fascisti, essi vennero fucilati da un plotone di esecuzione comandato da Coassin in Ogliano di Conegliano; Coassin che a due disgraziati non morti in seguito alla scarica collettiva provvide a dare il colpo di grazia (come egli pienamente confessa, anche qui in coerenza con quanto acquisito nella causa); patrioti i cui cadaveri (vedi testimoniale relativo) vennero lasciati a lungo sul posto senza essere onorati, a titolo di preteso esempio.
Sulla scorta di una specifica deposizione si è appurato che Coassin inveì contro le salme con una frase macabra e feroce.
Tenendo conto di quanto dichiarano Coassin e gli altri che presero parte a tale esecuzione, non può esservi dubbio circa la materialità dell'esecuzione stessa; né può essere posto in dubbio che le cinque persone decedettero in seguito alle ferite da arma da fuoco riportate ad opera dello stesso Coassin e dei militi da lui comandati. Inoltre di fronte a quanto ricorda anche il solo Coassin, non si può porre in dubbio che il fine degli agenti fosse quello di uccidere. Abbiamo quindi cinque omicidi che riteniamo commessi per compiere un altro delitto (favoreggiamento bellico), aggravati di art. 51 C.P.M.G.; e poiché si ebbe intervallo, freddezza di esecuzione (criterio psicologico) e soprattutto macchinazione, riflessione e persistenza nel disegno criminoso, i predetti omicidi risultano aggravati dalla premeditazione.
Tutto ciò posto, la collaborazione imponente e specifica di Coassin non può che essere incasellata in art.lo 51 C.P.M.G., la cui sanzione è la pena capitale, sanzione che pertanto al giudicabile viene irrogata.
Dato il movente anche remoto dell'azione e la personalità del reo, la Corte non intende applicargli alcuna delle attenuanti o diminuenti previste dal codice militare o dal codice penale comune.
Dato il movente anche remoto, non può considerarsi l'attenuante di art.lo 62 n. 1 C.P. (aver agito per motivi di particolare valore sociale): non esiste elemento esibito in modo convincente (e non potrebbe certo in esso rientrare il preteso ma non provato onore militare alle salme); né, data la parte precipua e preminente tenuta da Coassin negli episodi e data la sua conclamata autonomia di disegno e di azione, nel caso possono considerarsi le diminuenti previste dall'art. 114 C.P.
Inoltre la Corte ritiene che non possa trovarsi fondamento per far beneficiare l'imputato delle attenuanti generiche ed indefinite, reinserite nell'attuale codice e lasciate alla discrezionalità del giudice di merito, né considerando il movente, né la personalità del reo, né nella quantità o nella qualità dei fatti commessi.

Per quanto concerne Botter, è facile rilevare che in località Mira di Refrontolo venne eseguito un rastrellamento in grande stile, i cui partecipanti appartenevano a diversi organismi del nazi-fascismo; rastrellamento che si concludeva con l'uccisione di quattro patrioti, due dei quali erano i fratelli Agosti.
Dalle deposizioni dei precedenti imputati non può sorgere dubbio alcuno (anche in questo caso il testimoniale è pienamente coerente con quanto detto dagli imputati stessi) circa la materialità del rastrellamento e l'avvenuta morte dei quattro, causata dall'uso delle armi di chi al rastrellamento prendeva parte. Che in seguito ad un attentato contro la persona di un'autorità nazi-fascista, tale professor Venezia, si ordinava e si eseguiva la soppressione per rappresaglia di quattro ostaggi in S. Giuseppe di Conegliano, due dei quali prelevati fra i feriti degenti nell'ospedale di Conegliano, e sollevati a forza dai succitati dirigenti; che nessun dubbio può sorgere circa l'avvenuta morte dei quattro disgraziati, due dei quali (vedi testimonianza *ad hoc*) - furono fucilati addirittura in barella, e le cause della morte stessa e circa i mezzi micidiali adoperati da chi eseguiva. Che in Godega S. Urbano, stando sempre alle stesse incontrovertibili testimonianze, veniva prima torturato e poscia impiccato un patriota, tale Costella.
Tutto ciò posto, e tenendo presente qui quanto fu detto circa l'esecuzione di Ogliano, non può esserci dubbio che se non si procedesse nell'economia di art. 51 C.P.M.G. e si volesse ad ogni effetto ritenere gli omicidi come reati connessi, essi sarebbero comunque omicidi aggravati ai sensi di art. 611 n. 2 C.P. e aggravati inoltre dalla premeditazione.
Orbene Botter, nonostante i suoi vani ed evidenti tentativi di attenuare, ma inutilmente, quanto già ammesso, confessò (e la sua confessione assurge al rango di prova regina, in quanto è corroborata da un coerente apparato testimoniale) di aver preso parte a diversi rastrellamenti del tipo di quelli che si vide più sopra, in qualità di appartenente ad organismi nazi-fascisti, specificando di aver preso parte al rastrellamento nel corso del quale furono catturati certi fratelli Breda ed al rastrellamento di Mire di Refrontolo (fratelli Agosti). Confessa di aver preso parte all'esecuzione degli ostaggi a

titolo di rappresaglia per l'attentato al prof. Venezia, e di essere andato a prelevare i feriti fucilandi all'ospedale. Confessa di essere stato a Godega quando fu ucciso Costella.
Dal testimoniale raccolto con le garanzie del dibattimento si rileva: che Botter prese parte oltre che a rastrellamenti, ad azioni di rapina (teste Battel Rina); che prese parte a quanto concerneva l'eccidio degli ostaggi (teste Orsi - f.10 e 10 retro), circostanza questa assodata anche dal teste Casellato (foglio 11); che avrebbe preso parte preminente anche alla fucilazione, o quanto meno che non avrebbe avuto quella parte secondaria che egli asserisce di aver avuto (teste De Martini - foglio 12 - e teste Panizzo - foglio 18).
Botter tenta, come si disse, di attenuare l'entità della sua partecipazione ai vari episodi, ma inutilmente. E' facile rilevare, in base alle testimonianze, come nell'episodio Agosti, e segnatamente in quello della fucilazione degli ostaggi, Botter ebbe una parte di primo piano nel modo della preparazione e dell'esecuzione.
Che posti poi al paragone delle emergenze assodate attraverso i costituti dei giudicabili e le deposizioni testimoniali, l'occasione ed il funzionamento degli organismi nazi-fascisti in discorso, è altrettanto facile e in rassicurata coscienza, ritenere che chi prendeva parte a questi episodi sapeva e conosceva a che cosa partecipava; sapeva, conosceva, prevedeva e voleva l'inevitabile epilogo; sapeva, conosceva, prevedeva e voleva quanto sarebbe successo e di esserne causa egli stesso, per nulla trattenuto dall'idea di quello che poteva e doveva succedere.
Ciò posto e dato questo voluto e preveduto apporto causativo pieno, nei confronti di Botter (e lo si dice preventivamente *mutatis mutandis* per gli altri coimputati) poco importa se, in una diversa opera di parti tra i vari concorrenti al delitto, da lui e per qualche episodio sia apparso che lui abbia avuto un ruolo meno appariscente e meno immediato qualora sia sempre convergente verso lo scopo preordinato e concordato.
Posta l'imponente collaborazione bellica come su intesa di Botter, e posto come incontrovertibile e assodato, dati i suoi precedenti ed il suo comportamento, il dolo generico e specifico che caratterizza i ridetti fatti di collaborazione bellica, si ravvisano perfetti a suo carico gli estremi del delitto di art. 51 C.P.M.G., con la relativa sanzione capitale. Per gli stessi motivi considerati per Coassin, non si ritiene di concedere a Botter le attenuanti previste dal Codice Penale militare o comune, neppure quelle minime.

Premesso che anche qui si intende come riportato quanto è stato già scritto circa la generica degli episodi e quanto configura la loro entità e la loro natura giuridica, osserva la Corte circa Dal Col Danilo che costui confessa di aver preso parte a diverse azioni di rastrellamento ed in particolare all'episodio Agosti, a quello di Godega, a quello di Costella, e a Pieve di Soligo, donde ne sortì quanto alla lettera e) del capo di imputazione. Anche lui tenta di diminuire e a diversi fini l'apparato causativo dell'azione, ma inutilmente, ad avviso della Corte. Intanto nei suoi confronti si deve aver presente e assodato quanto già si disse per Botter circa la partecipazione afferente, cosciente, preveduta e voluta, nonostante la diversa distribuzione di parti nei diversi episodi, e circa il previsto e voluto rapporto causativo in relazione alle conseguenze sancite dal nostro sistema punitivo.
Ma il tentativo di attenuazione fallisce immediatamente per la voce stessa dei testimoni, che riferiscono quanto fece, o comunque colorano di maggiore luce sinistra il suo comportamento.
Il teste De Biasi narra di uno dei rastrellamenti cui prese parte il Danilo Dal Col e si chiuse con un'uccisione (foglio 16). Altri testi poi (vedi verbale di dibattimento) affermano che nell'episodio Agosti Dal Col Danilo ebbe una parte preminente ed immediata nell'esecuzione e soppressione, non rifuggendo nemmeno dal rendersi protagonista di un particolare macabro: quello di aver tolto le scarpe ad uno dei disgraziati patrioti rimasti uccisi.
Anche quindi per Dal Col Danilo deve ritenersi una cospicua collaborazione di carattere bellico, composta di fatti e particolari molto scuri: collaborazione che, data la personalità ed i precedenti ed il comportamento del giudicabile, deve come per gli altri imputati ritenersi informata del dolo generico e specifico che caratterizza il più volte ricordato art. 51 C.P.M.G.
Deve pertanto rispondere di delitto di art. 51 C.P.M.G. e gli deve essere inflitta la pena capitale.
Anche a lui, e per i motivi medesimi che qui si intendono riportati per i quali si esclusero tutte le attenuanti e tutte le diminuenti ai precedenti giudicabili, la Corte nega tutte le attenuanti e le diminuenti previste dal Codice Penale Militare o da quello comune.

Per quello che concerne Simeoni, sempre nell'economia di tutte le considerazioni ridette, si osserva che nonostante i suoi tardivi tentativi di attenuare, mancando una qualsiasi fondata ragione per non ritenerlo veritiero nelle sue prime deposizioni, da quanto egli stesso ha affermato si deve ritenere che agli abbia preso parte attiva a diversi rastrellamenti della stessa natura di quelli di cui si è detto prima, a spedizioni e catture di patrioti, con particolare riferimento agli episodi dei fratelli Agosti e di monsignor Antoniazzi.
Va aggiunto che egli non nega la sua presenza all'impiccagione di Godega (Costella). Nega per contro di aver preso parte alla fucilazione degli ostaggi. Ma in questo è contraddetto dal teste Casellato (foglio 11 verbale di dibattimento): il quale teste assicura di averlo visto impegnato in tal senso, come afferma che in altra occasione Simeoni assieme ad altri aveva tentato di ucciderlo investendolo con l'automobile. Il teste Casellato per la sua qualità (capo delle guardie municipali) e per il modo come depone non può essere posto in discussione dalla Corte, né essere superato dal contenuto di diversa e meno precisa testimonianza. De Biasi Marisa, il cui marito fu rastrellato e fece poi infelice fine, dice esplicitamente (foglio 18 verbale di dibattimento) di aver riconosciuto Simeoni al momento della cattura del coniuge. Il teste Dall'Acqua (foglio 19) riferisce che nell'aprile 1945, mentre era sfollato a Refrontolo, vide

sopraggiungere le Brigate Nere e riconobbe tra esse Simeoni. Meneghini Angela (foglio 17) riferisce come a casa sua fu Simeoni che cercava di catturare suo marito; e che fu lui a portarle via coperte e biancheria.
Ripetuto anche nei confronti di Simeoni, circa la partecipazione causativa ai singoli episodi, quanto altrove si disse, ne consegue che anche a suo carico è stata raggiunta la più rassicurante prova di una cospicua collaborazione di carattere bellico (favoreggiamento bellico del nemico), colorata e costituita di partecipazione effettiva, in un quadro anche di autonomia, ad omicidi, ferimenti, ruberie, cattura di persone: tutto ciò non può essere incasellato che nella previsione di art. lo 51 C.P.M.G. E poiché, dati i precedenti del soggetto e dato quanto si disse di generico e specifico circa la partecipazione ai diversi episodi (che malamente si vorrebbe raffigurare come semplice presenza, dato l'assodato comportamento di Simeoni) non si può dubitare che tutte le sue azioni, ruberie comprese, erano informate all'intenzione generica e specifica - come per Coassin, Dal Colle e Botter - di favorire le operazioni belliche del nemico, per cui perfetti si ravvisano a suo carico gli estremi tutti del delitto di art.lo 51 C.P.M.G.
Pena fissata dalla legge è quella capitale: a Simeoni si negano le attenuanti, per gli stessi motivi per cui si negarono ai precedenti imputati, e che qui si intendono riportati; anche per lui non sussistono gli estremi di un ravvedimento operoso, sia pure in episodi staccati, e non ne sono emersi; anche per lui non si possono prevedere attenuanti ex art.114 C.P., data la conclamata autonomia del suo agire e il suo cospicuo apporto nella preparazione e nell'esecuzione delle operazioni.
Anche a lui, attesa la sua personalità, l'occasione e l'intensità del dolo, si devono rifiutare le attenuanti generiche, discrezionali e reintrodotte con il D.L.L. 27/7/1944.

Passando a quanto concerne Dal Col Emilio, sempre premesso e inteso come qui riportato quanto più volte detto sopra, si osserva che costui ammette esplicitamente di aver partecipato a diversi rastrellamenti dello stesso carattere e della stessa qualità di quelli di cui sopra.
Ammette costui di essere stato iscritto prima al P.N.F. e poi al P.F.R., di essere entrato nelle file della Brigata Nera. Ammette di aver preso parte ad azioni come quelle relativa ai Breda e agli Agosti, e nelle sue tardive attenuazioni non può convenientemente negare la sua presenza all'episodio di Godega.
All'episodio Agosti ha preso parte diretta, come si rileva dalla deposizione di Zanet, rimanendo sporco di sangue (foglio 14 del dibattimento). Il teste Lorenzon Giovanni rileva che l'imputato prese parte anche all'episodio dell'8 aprile 1945 dianzi accennato.
Né a lui mancarono gli elogi dei pretesi superiori per l'opera da lui prestata.
Vi è quindi argomento sufficiente anche per lui, senza che occorra ripetere il già detto, per stabilire l'esistenza a suo carico di un'imponente collaborazione con il nemico, costituita da fatti specifici, informata all'intenzione altrettanto specifica di giovare alle operazioni militari dello stesso.
Perfetti anche a suo carico gli estremi di cui all'art. 51 C.P.M.G., onde la sanzione da applicargli sarebbe quella capitale.
Considerando poi che come per i precedenti si negano le attenuanti e le diminuenti previste dai codici penali, e non può ravvisarsi un operoso ravvedimento in quel poco bene fatto alle persone o alla causa della resistenza, in questo caso comunque la Corte ritiene che possano concedersi le attenuanti generiche reinserite con il D.L.L. 27.7.1944, per le quali la pena finisce per variare tra i 24 e i 30 anni di reclusione. Tenuto conto della personalità del reo, dell'intensità del dolo, della qualità e della quantità dei fatti, la pena in definitiva si fissa in anni 30.

Premesso anche per Mariani quanto prima per gli altri detto, è rimasto per lui provato, attraverso le sue confessioni sostenute dalle testimonianze acquisite, che partecipò a diversi rastrellamenti, catture e, come egli dice, azioni.
In esse annovera quella dei Breda, e quella di Costella a Godega. Ammette la sua presenza al fatto di Ogliano.
Nelle sue negative per ciò che concerne il fatto degli ostaggi, egli viene superato e in un certo senso contraddetto dal teste Casellato, il quale depone categoricamente di averlo visto a Conegliano in quella mattinata e di essere stato presente a un tentato omicidio da lui compiuto. Il teste De Martini (foglio 12) assicura che in quell'occasione Mariani andava su e giù con l'automobile. Il teste Ortiga Fausto (foglio 16) pone fuori discussione minacce, violenze e ruberie ai suoi danni compiute da Mariani. Confrontando tra loro confessioni e testimonianze, ne deriva essere comprovata anche a carico di Mariani la stessa materialità e lo stesso dolo generico e specifico riconosciuto a carico degli altri, sicché anche lui si deve considerare responsabile del reato previsto dall'art. 15 C.P.M.G.
Per lui vi è situazione di fatto e di diritto, sia sostanziale che processuale, identica a quella degli altri imputati, e vi sono gli identici motivi per negargli ogni attenuante o dirimente prevista dai codici penali, quello militare e quello comune. Si concedono, come per il precedente, le attenuanti generiche e, data la personalità del reo, l'intensità del dolo, la quantità e la qualità degli episodi a lui riferiti, si fissa la pena della reclusione in anni 28.

E' incontrovertibile, sia in base alla sua confessione che alla chiamata di correo fatta da Coassin, che questi fece parte del plotone di esecuzione di Ogliano. Confessa, cercando poi inutilmente e inconcludentemente di ritrattare, di aver partecipato all'episodio di Godega. Più o meno mediatamente confessa di aver preso parte ad altri rastrellamenti, spedizioni e perquisizioni ai danni dei patrioti.
In questi fatti, e sempre nell'economia delle precedenti considerazioni, si ravvisa per lui una collaborazione oggettiva e soggettiva di carattere bellico, da inquadrarsi nell'art. 51 C.P.M.G.

Per gli stessi motivi indicati per i precedenti imputati si intendono negate ad Acquoti le attenuanti e le dirimenti, riconoscendoglisi solo le generiche, per cui, tenuto conto della personalità del reo, della quantità e dell'entità dei fatti e dell'intensità del dolo, si fissa per lui la pena in anni 25 di reclusione.

Sempre nell'economia delle precedenti considerazioni, appare che Fenti, iscritto al PFR e milite delle Brigate Nere (ed è irrilevante il motivo remoto per il quale egli dice di essersi iscritto), per sua stessa ammissione prese parte al rastrellamento ed all'uccisione dei fratelli Agosti. Ammette anche sia pure larvatamente ma concludentemente di aver preso parte attiva a molte azioni del suo reparto, e non mancano testimonianze comprovanti con sicurezza gravi minacce ed incendi da lui posti in essere contro i resistenti.
Quanto alla partecipazione al fatto Agosti, se ne ha la riprova in una deposizione fatta durante il dibattimento (pag. 18).
Vi è pertanto ciò che è necessario e sufficiente per farlo rientrare soggettivamente e oggettivamente nella previsione dell'art. 51 C.P.M.G.; deve però riconoscersi a favore di Fenti, specie attraverso le testimonianze acquisite, che la sua partecipazione al fatto Agosti e ad altri fu di scarso apporto causativo. A suo favore può riconoscersi anche l'attenuante di art. 114 C.P., ma la Corte opina che, per gli identici motivi già espressi, non gli spetti alcuna altra attenuante o dirimente. Negli esibiti episodi di bene a favore di persone o del movimento di resistenza, la Corte non ravvisa un ravvedimento operoso ma trova gli estremi per concedere le attenuanti generiche reinserite con il D.L.L. 27/7/1944.
La pena degrada pertanto fra i 24 e i 30 anni di reclusione. Tenuto conto della sua personalità e della qualità dei fatti e del suo comportamento, si stima adeguata in anni 24 di reclusione, che, diminuiti di 1/3 ai sensi dell'art. 114 P.P. si riducono ad anni 16.

Per quanto concerne Giacometti - valgono per lui le stesse premesse e le stesse considerazioni dianzi fatte - è rimasto provato attraverso le sue confessioni e il testimoniale raccolto che fu uno dei primi iscritti al PFR; che prese parte a rastrellamenti della natura e dell'entità bellica già accennata, di cui uno a Pinidello di Cordignano. Dalle testimonianze emerge che prese parte anche di fatto alla fucilazione degli ostaggi (teste Casellato, pag. 12); anche per lui, ed è inutile ripetere quanto si disse per gli altri e che qui si intende comunque riportato, sussistono gli estremi sia obbiettivi che subbiettivi di art. 51 C.P.M.G. Anche a lui competono generiche attenuanti, in considerazione anche della sua personalità rivelatasi qualche volta in contrasto con talune delle peggiori direttive dei superiori. E' incontrovertibile, in considerazione del peculiare testimoniale raccolto al riguardo, che egli si adoperasse in molte occasioni per lo meno ad attenuare le gravi iatture da cui erano colpiti o stavano per colpire patrioti e resistenti. Nei fatti su esposti appare che il suo contributo causativo fosse non importante, mentre gli si deve riconoscere un'autonomia assai affievolita nella preparazione e nell'azione, per il che si intendono ipotizzabili le attenuanti di cui alla prima ed all'ultima parte dell'art. 114 C.P.: niuna altra attenuante o diminuente nel quadro di che sopra è congetturabile a favore di Giacometti nell'economia dei codici militari o in quella del codice penale comune; tenendo conto della personalità di costui, dell'entità e qualità dei fatti commessi, dell'intensità del dolo, partendo da una pena di anni 28 di reclusione ed applicando riduzioni via via di 1/3, 1/3 e 1/3, la pena in definitiva si porta ad anni 15.

Per ciò che concerne La Cavera, ebbe costui a confessare se non di essersi iscritto al PFR di aver comunque aderito a detto Partito e di aver appartenuto alle Brigate Nere di Conegliano. Da una specie di chiamata di correo di Botter, ma soprattutto dal paragone che con essa deve farsi di specifici acquisiti testimoniali (teste Baroni), si deve poi ritenere per certo che La Cavera partecipò alla preordinata, riflettuta, decisa e poi eseguita azione nei confronti degli ostaggi, due dei quali prelevati all'ospedale di Conegliano. Emerge infatti essere stato La Cavera che si presentò all'ospedale per esigere la consegna dei due feriti che poi furono soppressi nel modo che si sa.
Emerge anche che La Cavera a Preganziol fu incaricato di una missione quanto mai dannosa a patrioti e resistenti, almeno in potenza. Ma se per quest'ultima parte non si è avuta prova rassicurante di fronte ai dinieghi dell'imputato, e se la sua opera come Brigata Nera non è stata sufficientemente corredata di fatti specifici, rimane sempre fissato ed incontrovertibile il fatto della sua presenza e della sua richiesta all'ospedale, che deve essere considerata sia dal lato obbiettivo che dal lato subbiettivo quale partecipazione alla preparazione ed alla esecuzione dell'eccidio in questione: fatto diretto a giovare alle operazioni militari del nemico (art. 51 C.P.M.G.). La sanzione è la pena capitale. A La Cavera non sembrano potersi negare le attenuanti generiche, per il che si degrada dai 24 ai 30 anni di reclusione. Sulla scorta delle testimonianze raccolte e di ogni emergenza di causa, può ritenersi che egli in particolare operasse in assai limitata autonomia e che il suo apporto causativo non sia stato cospicuo, onde si possono applicargli le attenuanti di art. 114 C.P. e, ben interpretando le risultanze, si può considerare anche la diminuente di art. 62 bis C.P. Le stesse risultanze di causa prese in considerazione nel modo più benigno, nel quadro sopra esposto non consentono la concessione di altre attenuanti o diminuenti previste dai codici penali. Attesa la personalità del reo, l'entità del dolo, la qualità e l'entità specifica del fatto, partendo dalla pena di anni 24 e diminuendola via via di 1/3, 1/3 e 1/3, residuano anni 10 di reclusione.

La Botteon è chiamata a rispondere anziché del reato di art. 51 C.P.M.G. del delitto ex art. 58 C.P.M.G., né essendo sorta diversa considerazione nel corso dell'udienza è lecito cambiare la predetta economia. Nella congerie delle molteplici accuse di cui è stata fatta segno, di cui alcune contraddette, è rimasto provato che essa prestò opera assieme alle Brigate Nere di Conegliano, fu sospetta di indicazione di patrioti e resistenti, e prese parte cosciente, previdente e volontaria, con volontà cioè generica e specifica, ad un rastrellamento (quello cosiddetto del Moro). Su quest'ultimo

fatto, cui non si può negare la caratteristica di un previsto e voluto favore al nemico, malamente ed insufficientemente si è difesa la Botteon, ossia nel quadro di una costrizione o di uno stato di necessità di cui non fornì rassicuranti prove (e si tenga anche qui presente quanto in merito a queste discriminanti fu detto altrove): sia nel quadro dei suoi precedenti che da quanto risulta dal testimoniale raccolto. Essa deve quindi rispondere del delitto di art.58 C.P.M.G. Tenuto conto della sua personalità però, e di quanto di effettivo è veramente risultato, la pena deve fissarsi nel minimo di anni 10. Tenuto quindi conto che si tratta di una partecipazione di scarsa importanza e dimostrata la sua scarsa autonomia, possono e debbono applicarsi le attenuanti di art. 114 C.P. Inoltre, stando a quanto esibito al riguardo, vi è fondamento per ipotizzare in lei un ravvedimento operoso (art. 62 n. 6 C.P.), mentre nel suo tarato e conclamato stato fisico-psichico, razionalmente e senza che necessiti ricorrere ad una perizia sul suo stato di mente, si può ritenere che la sua capacità di intendere e di volere sia stata gravemente menomata. Tenendo quindi in conto la sua personalità, quanto commesso, il movente e l'intensità del dolo e applicando una diminuzione alla pena di anni 10 via via di 1/3, 1/3, 1/3 e 1/3, residuano anni 2 di reclusione. Nessun'altra attenuante in detto quadro pare congetturabile. A questo deve aggiungersi per ministero di legge la peculiare misura di figura.
Alle pene come sopra inflitte, debbono seguire le pene accessorie e ogni altra legale conseguenza.
Concessa la semi infermità mentale alla Botteon, e tanto aveva di mira la difesa nel richiedere ulteriori perizie, cessa ogni motivo per il quale dette perizie debbano essere prese in considerazione. Né è il caso di intraprendere un'ulteriore e maggiore istruttoria, come partitamente risulta richiesto dai difensori nel verbale di udienza. Gli acquisiti allegati, sui quali la Corte fondò le sue decisioni, erano e sono tali da superare preventivamente e del tutto le proposizioni indotte e da provare. Si aggiunga che poiché la Corte non ha ritenuto tutto quanto contenuto nel capo di imputazione, liberandosi di diverse strettoie previste dallo stesso, molte proposizioni di cui sopra *ictu oculi* appaiono non più afferenti e concludenti, per cui indifferenti ed inconcludenti si ravvisano nelle loro mire più o meno immediate, che sono superate dal vaglio della presente sentenza.

P. Q. M.

la Corte dichiara Coassin Isidoro, Botter Giuseppe, Dal Col Danilo, Dal Col Emilio, Acquoti Aldo, La Cavera Marco, Giacometti Vittorio, Mariani Bruno, Simeoni Mario, Fenti Domenico colpevoli del delitto ex art. 51 C.P.M.G., con le attenuanti generiche per Dal Col Emilio, con le stesse attenuanti per Acquoti, con le attenuanti generiche ex artt. 114 e 62 C.P. per La Cavera, con le attenuanti generiche di art. 114 e 62 n. 6 C.P. per Giacometti, con le generiche attenuanti per Mariani, con le generiche attenuanti e quelle di art. 114 C.P. per Fenti; e la Botteon colpevole del delitto ascrittole, con le attenuanti di art. 62 n. 6 C.P., 114 C.P. e del vizio parziale di mente.
Visti gli articoli ridetti 483 e 488 C.P.P.

CONDANNA

Coassin Isidoro, Botter Giuseppe, Dal Col Danilo e Simeoni Mario alla pena di morte mediante fucilazione alla schiena.
Dal Col Emilio alla reclusione per anni 30;
Mariani Bruno alla reclusione per anni 28.
Acquoti Aldo alla reclusione per anni 16.
Giacometti Vittorio alla reclusione per anni 15.
Botteon Elvira alla reclusione per anni 2.

Tutti i condannati a pena detentiva sono condannati altresì all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e, a pena scontata, saranno sottoposti a libertà vigilata. Tutti i condannati a pena detentiva sono altresì condannati in solido alle spese di giudizio.
Ordina che la Botteon a pena scontata sia ricoverata in una casa di cura.
Ordina che la sentenza per estratto sia affissa in Treviso, Conegliano ed Ogliano.

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Il 20.7.1945 tutti gli imputati ricorsero.

Il 2.8.45 gli atti vengono inviati alla Corte di Cassazione di Milano tramite il Comando Alleato.
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 31.8.1945 rigettò il ricorso di tutti i condannati.
20.9.1945 estratti 11 per esecuzione
21.11.1945 estratti 3 per affissione.
Con decreto Luogotenenziale 1.2.1946 venne concessa la commutazione della pena di morte in quella di anni 30 di reclusione a favore di Dal Col Danilo e Simeoni Mario.

L'esecuzione della sentenza capitale per Coassin e Botter è avvenuta a Volterra il giorno 26.3.1946 alle ore 7 e minuti 18.

Con ordinanza 15.7.1946 la Corte di Assise Sezione Speciale di Treviso pronuncia l'amnistia per Fenti, La Cavera, Giacometti e Botteon Elvira.

Condono a Dal Col Emilio di 1/3.

Con ordinanza 16.7.1946 condono di 1/3 a Mariani e ad Acquoti. Con ordinanza 29.8.1946 amnistia a Mariani.

Con ordinanza 2.9.19 la Corte ordina la confisca di 1/3 dei beni della Botter. Ordinanza passata in giudicato.

Con ordinanza 2.9.1947 la Corte ordina la confisca di 1/3 dei beni di Fenti, ordinanza passata in giudicato. Si ordina inoltre la confisca totale dei beni di Giacometti Vittorio, e la condanna al pagamento di Lire 2.000 a favore dello Stato. L'imputato ricorre, ma la Corte di Cassazione con sentenza 20.12.47 rigetta il ricorso, per cui l'ordinanza passa in giudicato.

Con ordinanza 10.10.1947 ordina la confisca di 1/2 dei beni di Acquoti, passata in giudicato.

L'Acquoti ricorse contro l'ordinanza e C.P.S. che negava l'amnistia.

Con ordinanza 24/2/48 la Corte Suprema dichiara riammissibile il ricorso suddetto.

Con ordinanza 12.2.1948 la Corte Suprema rigetta l'istanza di revisione di Simeoni Mario.

Per Simeoni Mario la Corte d'Appello di Venezia, con ordinanza 23.2.1950 ha condonato un anno di reclusione per il D.L. 23.12.1949 n.980 (Venezia 22.2.1950).

Per Dal Col Danilo, la Corte di Appello di Venezia ha condonato un altro anno di reclusione.

Per Dal Col Emilio la Corte d'Appello di Venezia, con ordinanza 9.3.1950 ha condonato un anno di reclusione.

Per Acquoti Aldo la Corte di Appello di Venezia con ordinanza 9.3.1950 ha condonato un anno di reclusione.

Il 12 gennaio 1960 la Corte di Appello di Venezia, visti gli atti processuali a carico a carico di Simeoni Mario e visto il Decreto n. 460 art. lettera A del 1959 e visti gli art.li 591/3° del C.P.P. e 151 C.P. e 8 C.P., dichiara estinto il reato e conseguentemente le pene accessorie.

Sentenza n. 47/45 del 25.07.1945 - R.G. 54/45 - R.G.P.M. 375/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
PIANON UGO - Giudice Popolare
VECCHIA ANTONIO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza penale contro

FOSSALUZZA Bruno, di Eliseo e di Zaniel Emilia, nato il 10.12.1923 a Saletto di Piave ed ivi residente, arrestato il 6.5.1945 e detenuto, presente.
Imputato
del delitto previsto e punito dagli artt. 51 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142, 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 per avere, in provincia di Treviso, posteriormente all'8.8.1943, militando nella X MAS, partecipando a rastrellamenti, torture ed uccisioni di patrioti, commesso fatti diretti a favorire le operazioni militari del nemico ed a nuocere a quelle delle Forze Armate Italiane.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalla truppe alleate, veniva tratto in arresto e denunciato all'autorità competente Fossaluzza Bruno, cui si facevano addebiti di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio dell'imputato innanzi questa Corte di Assise per rispondere dell'imputazione di cui in rubrica.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali, la Corte osserva.
Confessa Fossaluzza, e la sua confessione trova riscontro nel testimoniale raccolto, di essere stato partigiano con la Brigata Garibaldi per tre mesi, fino all'ottobre 1944.
Dichiara che rastrellato dai tedeschi, veniva destinato ai lavori di fortificazione sul Piave, dove rimaneva come capo-squadra fino al 23 ottobre 1944. Precisava poi che nell'ottobre stesso era rastrellato dalla X MAS, dove l'avevano indotto ad eseguire un rastrellamento nel quale erano stati catturati e trattenuti cinque suoi compagni ex partigiani. Che successivamente si era recato in quel di Thiene, dove aveva finito per combattere coi partigiani contro i tedeschi.
Ma in piena difformità con quanto egli assume a spiegazione e a scusa del suo operato, e a contraddirlo in un'opera ben più cospicua di collaborazione posta in essere, sta un concorde e particolareggiato testimoniale assunto, sul quale la Corte, non ravvisandosi alcunché che ne renda vantaggiosamente contestata la veridicità, ritiene che i fatti debbano essere fissati e chiariti.
Va infatti tenuto presente che Breda Aquilino, comandante del presidio di Breda di Piave, ha deposto che dopo che Fossaluzza si era unito alla X MAS, in quella zona erano cominciati i rastrellamenti; che era il Fossaluzza che conduceva i militi della X MAS casa per casa ad inquisire e catturare, cercando di stare nascosto mentre indicava, per non farsi vedere.
Il teste Foresti Giuseppe, sindaco di Breda di Piave, assumeva come il Fossaluzza a notte inoltrata avesse condotto i militi a casa sua e l'avesse chiamato per farlo arrestare; che trovandosi egli fuori, il Fossaluzza per ben tre notti era con gli stessi intenti tornato a casa sua, e aveva minacciato di mitra la di lui moglie che per lo spavento per poco non aveva riportato gravi iatture, trovandosi in stato di gravidanza pregressa.
Il teste Da Re parlava di rastrellamenti e torture commesse dal Fossaluzza.
Il teste Bastasi assume come fu preso e bastonato a sangue e che il Fossaluzza era presente e niente disse; che il Fossaluzza lo aveva indicato con altri come partigiano, e il Fossaluzza stesso lo aveva fatto arrestare.
Analogamente e anche più specificamente depongono sull'opera di indicazione del Fossaluzza i testi Boscariol e Furlan; mentre per altri testi risulta nel modo più patente come il Fossaluzza, già nell'organizzazione dei patrioti, ne fosse stato allontanato perché commetteva soprusi e ruberie e screditava l'organizzazione stessa.
Da tutto ciò emerge nel modo più convincente che Fossaluzza, valendosi delle conoscenze dei patrioti per aver fatto parte di loro, incorporato nella X MAS prese parte a più rastrellamenti e più catture di patrioti, assumendo negli uni e nelle altre la principalissima parte di indicatore, e usando contro i catturati riprovevoli minacce e violenze. In territorio come quello in discorso, che non era solo territorio invaso ma territorio di guerra guerreggiata, i rastrellamenti compiuti in assetto militare, la cattura di più e valorosi patrioti, al nemico costantemente resistenti in armi, ed esercito vivo dell'Italia insofferente del giogo tedesco e combattente per la liberazione del suolo della Patria, costituivano e costituiscono fatti di collaborazione squisitamente bellica, fatti diretti a favorire le operazioni militari del nemico e a nuocere a quelle delle forze dello Stato Italiano legittimo, anche cobelligeranti con gli Alleati, vuoi quelle del Regio Esercito, vuoi quelle delle Brigate dei patrioti.
Si ha così un'obiettività palese di art.lo 51 C.P.M.G.

Tenuto conto poi dei precedenti di Fossaluzza, conclamato dai suoi ex compagni partigiani come un traditore della loro causa, del suo comportamento, dell'occasione, è certa la Corte che il giudicabile aveva piena scienza e coscienza del favore e del nocumento ridetti, prevedeva e voleva mettere in essere fatti diretti a quel favore e a quel nocumento.
In altri termini all'obiettività di che sopra congiungeva l'aspetto non solo del dolo generico ma anche quello peculiarmente specifico necessario a integrare gli estremi tutti del delitto pel quale è stato portato a giudizio innanzi questa Corte. Per la contraddizion che nol [sic] consente non può parlarsi di mero favoreggiamento o nocumento politico (art.lo 58 C.P.M.G.), come vorrebbe la sua Difesa. Né possono giovevolmente addursi, con effetto di discriminante, le circostanze addotte dal giudicabile: che egli entrò perché costretto (allorché fu rastrellato) nella X MAS, e che egli se rastrellamenti, delazioni per avventura aveva fatto, vi sarebbe stato costretto con le minacce da altri capi o gregari o comunque per ordine in una gerarchia di comandi e di dipendenze. Osserva invero la Corte che le affermazioni del Fossaluzza al riguardo non hanno alcun riscontro diretto e rassicurante nelle acquisizioni di causa. Per converso esse sono contraddette dall'operato del Fossaluzza, come è stato ritenuto nei suoi particolari, che dimostrano uno zelo quanto mai acceso, incompatibile con una malavoglia che sarebbe stata consentanea [sic] a chi più immediatamente e mediatamente fosse stato costretto.
Tanti sono gli episodi e tale la qualità di essi, che temeraria appare, in ordine agli stessi, persino la congettura di una costrizione, vuoi materiale, vuoi morale, vuoi assoluta, vuoi relativa; e in relazione a quest'ultima altrettanto temerario sarebbe ipotizzare uno stato di necessità quale deve intendersi nel nostro sistema punitivo. Né può parlarsi di un ordine discriminante nel caso. In tali e tanti macroscopici fatti delittuosi non è davvero ipotizzabile un difetto di sindacato nel gregario, che lo scusi nell'esecuzione; a prescindere che nel caso stesso in discorso, si era fuori da qualsiasi economia di una gerarchia legittima.
In ultimo si deve osservare che, se si può credere a taluni testimoni, che nei giorni immediatamente precedenti alla Liberazione il Fossaluzza prendesse parte ad azioni contro i tedeschi, manca qualsiasi prova, anzi deve escludersi che nella lotta da lui intrapresa contro il nemico all'ultimo momento egli siasi distinto con particolari atti di valore.
Osserva susseguentemente la Corte che niuna attenuante né per la persona, né per il movente anche remoto, né per l'occasione, competa a Fossaluzza nell'economia di codici penali militari. Che l'assunto testimoniale al riguardo non facoltizza affatto, nemmeno, mancando la prova di una partecipazione attiva (qualche cosa di diverso da una partecipazione qualsiasi dell'ultima ora e assai incolore), la concessione dell'attenuante di cui alla lettera b) p.p. dell'art. 7 D.L.L. 27.7.1944 ridetto.
Che in qualche bene che a taluna persona dei patrioti, e in quel serotino aiuto di armi e di mezzi ai patrioti stessi, non si può ravvisare, data l'autonomia e la diversità degli episodi, e data la palese insufficienza oggettiva e soggettiva del preteso rimedio, il ravvedimento operoso di cui all'art.lo 62 n. 6 C.P.
Né, data la cospicua opera causativa del giudicabile e data la sua dimostratissima autonomia, può parlarsi di diminuenti di art.lo 114 p. e u. p. C.P.; né, data la qualità dei reati e del movente, è pensabile un'attenuante di art.lo 62 n. 1 C.P.
In quello che non serve per le attenuanti negate, trova la Corte motivo di concedere le generiche attenuanti reingredite [sic] con l'art.lo 7 D.L.L. 27.7.44. Pena stabilita dalla legge nell'art. 51 C.P.M.G. è quella capitale; con attenuanti generiche degrada da 24 a 30 anni di reclusione. Orbene, attesa la personalità del reo, la cospicua e [illeggibile] entità dei fatti a di lui carico ritenuti, il suo comportamento e l'intensità del dolo, fissa la Corte la definitiva pena in anni 30 di reclusione, cui debbono aggiungersi le legali conseguenze.
P.Q.M.

dichiara Fossaluzza Bruno colpevole del delitto ascrittogli, col concorso di generiche attenuanti e, visti ed applicati gli art.li 51 C.P.M.G., 7 D.L.L. 27.7.1944, 483 e 488 C.P.P., lo condanna alla pena della reclusione per anni 30, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e alle spese del giudizio. Ordina la sottoposizione alla libertà vigilata.
Treviso, 20.7.1945

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 25.7.45
Il 21.7.1945 l'imputato ricorse.
Il 2.8.1945 atti alla Corte di Cassazione di Milano tramite Comando Alleato.

La Suprema Corte, con sentenza 10.10.1945, annulla e rinvia alla Corte di Assise Straordinaria di Venezia.

Sentenza n. 48/45 del 20.07.1945 - R.G. 55/45 - R.G.P.M. 635/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno -
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
PIANON UGO - Giudice Popolare
VECCHIA ANTONIO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
GATTO Giuseppe, di Eugenio e di Marinato Amelia, nato il 24.5.1909 a Treviso ed ivi residente, arrestato il 6.6.1945, detenuto, presente,
imputato
1) del delitto previsto e punito dagli art. 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142, 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 per avere in Treviso e Provincia, posteriormente all'8.9.1943, quale iscritto al P.F.R. ed alla Compagnia della Morte, prestando servizio presso la Federazione fascista ed esercitando il servizio di spionaggio a favore delle Brigate Nere, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso;
2) del delitto p.p. dall'art. 341 C.P. per avere l'1.4.1944 in Treviso offeso l'onore della guardia scelta Bordin Angelo nell'esercizio delle sue funzioni con le frasi: "Voi della Questura non avete nulla da fare qui, è ora di finirla, fate schifo, siete dei traditori, ora comandiamo noi legionari della Compagnia della Morte", "Per voi della Questura ci vorrebbe un altro 25 luglio, siete tutti dei vigliacchi"; commettendo il fatto in presenza di più persone.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti, e poscia occupate dalla truppe alleate, veniva tratto in arresto e denunciato alla competente autorità il Gatto Giuseppe cui si facevano addebiti di collaborazione col nemico.
La conseguente praticata istruttoria si chiudeva col rinvio a giudizio di questa Corte di Assise Straordinaria del Gatto per rispondere delle imputazioni di rubrica.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva.
Che il Gatto, prima iscritto al Partito Nazionale Fascista, dopo l'8 settembre 1943 si iscrisse al Partito Fascista Repubblicano e, come egli confessa si fece ingaggiare come lavoratore per la Germania, dove si condusse e soggiornò a Wil e Lubecca.
Che tornato a Treviso era impiegato presso l'ammasso bossoli dal Prefetto repubblicano Gatti, e con retribuzione, e successivamente prestava servizio alla Federazione Fascista Repubblicana alle dipendenze del vice Federale Andolfato.
Assume che la sua opera si svolgeva nel campo dell'assistenza, della sorveglianza del trattamento dei prigionieri e in vari controlli. Negava di aver appartenuto alla Compagnia della Morte, alle Brigate Nere, di aver preso parte a rastrellamenti e a catture di patrioti. Ma al paragone del testimoniale raccolto, che la Corte ritiene sia obiettivamente che subiettivamente attendibile, sono superate del tutto alcune sue negative, e di ben altro che non il confessato ha a ritenersi il giudicabile autore.
Assume il teste Graziati Pietro, patriota e resistente fuggito dai campi di Germania, come l'8 gennaio 1944 fu fermato da certo Faccini e dal giudicabile Gatto che armato di pistola e dichiaratosi appartenente alle Brigate Nere, lo portava in Federazione e lo schiaffeggiava incitando altri militi presenti a percuoterlo.
Il teste Fiabon assicura di aver visto il Gatto mentre andava a compiere rastrellamenti, e più volte, nella Marca Trevigiana.
La teste Bovo Maria dichiara di essere stata per un mese in Federazione e di aver udito dire dal Gatto a certo Molina che bisognava chiudere l'osteria di tale Perini perché era un covo di antifascisti.
Il teste Perini ha sentito parlare di quanto narra la Bovo e ha udito il Gatto vantarsi delle uccisioni di antifascisti.
Il teste Vanin assicura che Gatto si adoperò perché un presidio di Brigate Nere sostasse nel paese di Paese e che il Gatto per l'opera sua era stato designato come persona da eliminarsi dai patrioti. Emergeva infine da una nota esibita dal Pubblico Ministero che Gatto figurava iscritto alle Brigate Nere.
Tutto ciò posto, e tenuto segnatamente conto dei rastrellamenti e delle catture operati da Gatto, non può recarsi in dubbio che il Gatto abbia collaborato in una forma ed in una consistenza che importa le penali sanzioni di legge.
Tutto quanto sopra costituisce l'obiettività se non di un favore verso le operazioni belliche vere e proprie del nemico, di un favore ai disegni politici del nemico ridetto in territorio invaso, e fatto diretto a nuocere alla fedeltà dei cittadini verso il legittimo Stato italiano.
Né, dati i precedenti del Gatto, il suo comportamento, l'entità dei fatti e la qualità delle occasioni su ritenute, può aversi dubbio circa la coscienza, la previsione e la volontà generiche e specifiche nei riguardi del favore e del nocumento in discorso.
Perfetti quindi a carico del Gatto sono gli estremi sia obiettivi che subiettivi soggettivi ed oggettivi del delitto di art.lo 58 C.P.M.G. Né può seguire la Corte la Difesa del Gatto per un'ulteriore istruttoria con l'acquisizione del teste Andolfato. Quanto secondo la indotta posizione dovrebbe riferire costui è o irrilevante o pienamente superato dalle fonti

di che sopra, che non potrebbero essere affievolite dall'apporto dell'Andolfato: teste che, a prescindere da altro, per la qualità rivestita dovrebbe di molto essere posto, nel caso, in quarantena.
Le circostanze asserite da diversi testi di aiuto a taluni inquisiti non possono altrettanto affievolire il fin qui ritenuto. Solo in quel po' di bene che il Gatto avrebbe fatto a taluno e molto benignamente interpretando le emergenze di causa, può riscontrarsi un certo quale operoso ravvedimento, da inquadrarsi nel n. 6 dell'art.lo 62 C.P.
Data la personalità del delinquente, la qualità del delitto commesso, il suo comportamento, non ravvisa la Corte che a favore del giudicabile possano congetturarsi attenuanti o diminuenti di Codice Penale Militare o da quello comune, e nemmeno quelle attenuanti generiche reingredite nel nostro sistema con il D.L.L. 27.7.1944, o comunque rimesse alla discrezionalità del giudice del merito.
Pena adeguata si stima pertanto la reclusione in anni 12 per le circostanze su espresse, i quali, sempre per i motivi espressi, nell'economia dell'art.lo 62 n. 6 C.P., si riducono ad anni 10 e mesi 6.
Ma il Gatto deve rispondere anche del reato comune addebitatogli.
Narrò la guardia scelta di P.S. Bardin Angelo - e la sua credibilità non può discutersi anche perché in allora egli fece regolare rapporto sull'accaduto - come nell'1.4.1944, in Treviso, in seguito a chiamata telefonica, si recava all'ospedale per accertamenti relativi al ricovero di un ragazzo ferito da arma da fuoco. Che quivi, mentre si accingeva a fare le indagini del caso e dopo essersi qualificato, il Gatto lo investiva con la frase: "Voi della Questura non avete nulla da fare qui; è ora di finirla, fate schifo; siete dei traditori e ora comandiamo noi legionari della Compagnia della Morte!".
Che inutilmente esso Bordin aveva spiegato al Gatto che egli compiva il proprio dovere, anzi, il Gatto insisteva nelle frasi di che sopra, e nell'epiteto "vigliacchi' di cui gratificava gli agenti. Era poi rimasto incontroverso che presenti alla scena si trovavano varie persone.
Osserva la Corte che il Bordin era un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, e che a causa delle sue funzioni il Gatto lo investiva con tante male parole. Che lesive, in modo palese, dell'onore e del prestigio del Bordin erano le frasi pronunciate dal Gatto, mentre non può dubitarsi dato lo stesso significato palese, il comportamento del Gatto, e l'occasione, che costui avesse coscienza e volontà specifica di offendere. Perfetti quindi a carico del giudicabile si ravvisano gli estremi del delitto di oltraggio aggravato.
Malamente il Gatto vorrebbe far credere o quanto meno adombrare, che malamente date le condizioni del ferito, che era un suo congiunto, il Bordin avrebbe insistito nell'interrogarlo. Quanto esso Gatto afferma è smentito e superato da quanto narra il Bordin, la cui credibilità, lo si ripete, è da mettersi fuori di qualunque perplessità, anche per il modo come egli narra che l'episodio si svolse.
Niuna discriminante quindi, non solo, ma niuna diminuente nemmeno è congetturabile a favore del Gatto: né circa il movente anche remoto, né circa un contegno contro giustizia del Bordin. Tenuto conto della personalità del reo, del suo comportamento, dell'intensità del dolo, dell'entità del fatto la pena si fissa in anni 12 e si aumenta di mesi 5 e giorni 15.
Pena complessiva quindi anni 12, mesi 11 e giorni 15, con ogni conseguenza di legge.
P.Q.M.
dichiara Gatto Giuseppe colpevole dei delitti ascrittigli, con l'attenuante di art.lo 62 n. 6 C.P. per il primo delitto, e visti gli art.li 58 C.P.M.G., 341 u.p. C.P., 483 e 488 C.P.P., lo condanna alla pena della reclusione per anni 12, mesi 11 e giorni 15; all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e alle spese del giudizio.
Ordina la sottoposizione alla libertà vigilata.
Treviso 29.7.1945

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 25.7.45
Il 21.7.1945 l'imputato ricorse.
Il 2.8.1945 atti alla Corte di Cassazione di Milano tramite il Comando Alleato.
La Corte Suprema con sentenza 22.7.1946 dichiara estinto il reato per amnistia e annulla senza rinvio.

Sentenza n. 49/45 del 25.07.1945 - R.G. 67/45 - R.G.P.M. 149/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
MARCOLIN TEBALDO - Giudice Popolare
ZAMBON DR FRANCESCO - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
FABRIZIO ING. PLINIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
BARBIERI Giovanni, di Antonietta, nato a Venezia il 16.10.1899 e residente a Treviso, detenuto, presente.
Imputato
del reato di cui all'art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 in relazione all'art. 58 C.P.M.G. per avere in Treviso, posteriormente all'8.9.1943, collaborato col tedesco invasore nella sua qualità di componente della Brigata Nera "Cavallin", Capo della guardia alla sede della ex Federazione fascista, addetto anche alla custodia dei detenuti politici.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato all'autorità competente il Barbieri cui si facevano addebiti di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva col rinvio a giudizio di questa Corte d'Assise Straordinaria del prevenuto per rispondere dell'imputazione di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva.
Che è rimasto provato che il Barbieri fu squadrista e Marcia su Roma, ma nessun peculiare delitto perseguibile ai sensi del D.L.L. 27.7.1945 gli è stato contestato.
Che dopo l'8 settembre 1943 si iscrisse alla "Cavallin" limitando il servizio effettivo ivi prestato a brevissimo tempo, e consistente esso servizio nel dare disposizioni per la guardia ai prigionieri politici nei locali della Federazione. Né rastrellamenti, né catture, né delazioni, né torture, né vessazioni o altre malefatte del genere sono state a lui contestate, né in alcuna guisa provate.
Ciò posto, e posto che il servizio prestato come sopra non può costituire *ex se* collaborazione di carattere bellico o politico col nemico, ne consegue che il Barbieri deve essere assolto con formula piena.
Poiché egli era in servizio al dì della Liberazione in un organismo a carattere militare della R.S.I., deve essere messo a disposizione dell'A.M.G. [Allied Military Government] e poiché i suoi precedenti politici possono adombrare carattere di pericolosità, egli deve, in tutti i casi, essere messo a disposizione della P.S. (Pubblica Sicurezza) per il vaglio agli effetti di eventuali misure di sicurezza.
P.Q.M.
visto l'art.lo 479 C.P.P. assolve il prevenuto Barbieri dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non costituisce reato. Ne ordina la scarcerazione per quanto di questa competenza, ma ordina altresì la continuazione della detenzione mettendo il Barbieri a disposizione dell'A.M.G. come prigioniero di guerra, e come denunciabile alla locale Commissione di Confino.
Treviso, 25.7.45

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 25.7.45
20.8.1945 estratto alla Regia Questura.

Sentenza n. 50/45 del 27.07.1945 - R.G. 70/45 - R.G.P.M. 602/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
PIAZZA DR. LEONIDA - Giudice Popolare
SARTORELLO ALDO - Giudice Popolare
ZANINI RENATO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
CADAMURO Morgante Giuseppe, fu Francesco e fu Pazzerelli Anna, nato a Capo d'Istria (Pola) il 30.5.1894 e residente a Vittorio Veneto, arrestato il 18.5.1945, detenuto, presente.
Imputato
di collaborazione col tedesco invasore (art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 e 58 C.P.M.G.) per avere posteriormente all'8.9.1943 prestato aiuto e assistenza a militari tedeschi indicando loro nomi di patrioti, informazioni su località e guidandoli in azioni di rastrellamento. In territorio di Vittorio, Fadalto e dintorni.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato all'autorità competente il Cadamuro Morgante cui si facevano addebiti di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva col rinvio a giudizio di questa Corte d'Assise del Morgante ridetto per rispondere dell'imputazione di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva.
Che è rimasto più che assicurantemente [sic] provato che il Morgante, residente in Vittorio Veneto frazione di San Floriano, dopo che il luogo della sua residenza era stato occupato dalle truppe germaniche, accompagnò le predette truppe in un rastrellamento contro le forze dei patrioti nel territorio del Cansiglio, prestando la coeva e coerente sua funzione di interprete e indicando al nemico in discorso i sentieri di avvicinamento; e che il Cadamuro denunciava alle S.S. tedesche due resistenti, tali Casagrande, suoi vicini di casa, i quali dalle S.S. predette venivano tratti in arresto, trasportati altrove e in arresto mantenuti per circa sei mesi, Casagrande che erano stati dal Cadamuro indicati al nemico come collaboratori coi partigiani patrioti e fornitori a costoro di viveri.
La prova di questo addebito sorta attraverso la confessione del prevenuto per quello che concerne il primo, attraverso il testimoniale assunto per quanto concerne il secondo.
Confessò invero il giudicabile (carta 2 del fascicolo) di aver accompagnato i tedeschi in azione di rastrellamento per i sentieri della montagna, agevolando[li] come interprete.
Egli vuole ritrattare questa confessione spiegando che così dichiarò perché costretto dalle violenze e minacce di chi lo interrogava. Ma in ciò è pienamente smentito dal comandante di polizia Cancian Alessandro, il quale rassicura che la dichiarazione predetta del Cadamuro fu quanto mai spontanea, e niente affatto estorta.
Vuol poi, ripiegando su altra proposizione, sostenere che se accompagnò i tedeschi, li accompagnò nella costrizione di minacce degli stessi, ma anche in ciò va disatteso. Emerge invero, e dalle sue ammissioni e dal testimoniale assunto, che egli aveva sempre per casa i tedeschi, ai quali egli o i suoi familiari rendevano vari servigi, il che rende incompatibili le minacce asserite. Ma vi ha di più (vedi teste De Vecchi, fascicolo 7), che egli Cadamuro confidò ad altri di avere accompagnato i tedeschi fin sopra Mareno (strada del Cansiglio) e che con i tedeschi si stava bene, tedeschi a cui aveva fatto da guida nell'azione di rastrellamento. D'altro canto il teste De Vecchi ridetto fornisce anche altri elementi meno immediati per escludere le minacce asserite dal giudicabile. Dunque, non è affatto il caso di prospettare qualsiasi discriminante nell'economia di una costrizione o di uno stato di necessità qualsiasi.
Altrettanto provato, specie attraverso il deposto di Casagrande Antonio, quanto ha riguardo col secondo episodio.
E' invero incontrovertibile e incontroverso l'arresto per parte delle S.S. tedesche dei due Casagrande, ed è altrettanto incontrovertibile che essi vennero arrestati per denunzia del Cadamuro, quando si ponga mente che date le circostanze di tempo e di luogo, e quanto in particolare apprese il Casagrande Angelo, niun altro che il Cadamuro può avere fatto la denuncia.
In tutto quanto sopra evidente si manifesta una collaborazione col nemico invasore in territorio invaso, che per lo meno incontra nella generica di un favore ai disegni politici del nemico o in un fatto diretto a menomare la fedeltà dei cittadino verso lo Stato legittimo. D'altro canto, dati i rapporti fra i tedeschi e il giudicabile, dato il doversi rifiutare le sue proposizioni difensive di che sopra, non può dubitarsi che egli avesse coscienza, previsione e volontà specifica intenzionalmente dirette a quel favore e a quel nocumento.
Perfetti sono quindi a carico del Cadamuro gli estremi del delitto di art.lo 58 C.P.M.G.
Pena adeguata data la personalità del giudicabile, si stima la reclusione in anni 10 (minimo della pena) tenuto conto poi della famiglia gravosissima del giudicabile e delle tristi condizioni di salute sue e della famiglia stessa, a cui rannodarsi il remoto movente, strettissimamente dal lato subiettivo interpretando le risultanze di causa, può concedersi l'attenuante di art.lo 62 n. 1 C.P.

Tenendo conto del suo contegno posteriore può, benignamente apprezzandosi le emergenze di giudizio, concedersi anche la diminuente di art. lo 62 n. 6 C.P. e, tenuto conto poi che si tratta di delitto commesso in concerto, abbenché gli altri colpevoli non siano presenti nella processura, possano concedersi le diminuenti di art.lo 114 p. e u. p. C.P.
Raccordando uno stato psichico del giudicabile alle gravi e dolorose nevrosi da cui fu affetto (vedi certificato in atti) opina la Corte che il Cadamuro sia stato altresì colpito da morbo di mente, il quale se non esclude in lui del tutto la capacità di intendere e di volere, grandemente la scemò.
[illeggibile] diminuendo negli spazi di 1/3 consentiti, tenendo conto e della personalità del Cadamuro e dell'entità del fatto, e dell'occasione, di 1/3, di 1/3, di 1/3, di 1/3, di 1/3, i 10 anni si facciano residuare ad anni 3.
Atteso che né nel movente, né nella personalità né *aliund*e, si ravvisi possano trarsi altre attenuanti di Codici Militari o di Codice Penale comune, comprese le generiche reingredite [sic] col D.L.L. 27.7.44, atteso che debba seguire la misura di sicurezza,
P.Q.M.

dichiara Cadamuro Morgante colpevole del delitto ascrittogli e con le attenuanti di art.lo 62 n. 1 e 6, 114 p. e u.p. C.P., e col vizio parziale di mente, lo condanna alla pena della reclusione per anni 3, e alle spese del giudizio.
Ordina che a pena scontata sia ricoverato in casa di cura.
Treviso, 27.7.45

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 1.8.45
Li 28.7.45 l'imputato ricorse.
14.9.45 atti Corte Cassazione Milano tramite Comando Alleato.
La C.S. con sentenza 3.7.46 dichiara estinto il reato per amnistia.

Sentenza n. 51/45 del 31.07.1945 – R.G. 61/45 - R.G.P.M. 437/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
ZANINI RENATO - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
PONZIANI CARLO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
DE POLO Agostino, fu Anastasio e fu Coletti Teresa, nato il 5.12.1881 a Tai di Cadore, residente a Oderzo, detenuto, non presente.
Imputato
del delitto di cui all'art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 in relazione all'art. 58 C.P.M.G. per avere posteriormente all'8.9.1943, quale componente del Fascio Repubblicano e (della) Brigata Nera, collaborato con il tedesco invasore, commettendo atti di violenza contro cittadini e partecipando ad operazioni in danno delle Forze Armate Italiane.
In esito all'odierno pubblico dibattimento tenutosi in assenza dell'imputato, sentiti il Pubblico Ministero e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberata questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti, e poscia occupata dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato alla competente autorità il De Polo, cui si facevano addebiti di collaborazione col nemico invasore. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio a giudizio di questa C.A.S. di De Polo per rispondere del reato in rubrica.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali, la Corte osserva.
Che dalle ammissioni del giudicabile, coerenti in ciò al testimoniale assunto e alle informazioni legittimamente raccolte, è emerso come costui si iscrivesse al P.N.F. nel 1920, facesse parte del novero degli squadristi e avesse il brevetto della Marcia su Roma. Che nel 1925 era cacciato dal P.N.F. dove, molti anni dopo, veniva riammesso e che dopo l'8.9.43 fosse iscritto al P.F.R. e poscia incluso nei ruoli delle BB.NN.
Giova tosto, ciò premesso, sfrondare circa gli addebiti vari che avevano colpito in via specifica il De Polo.
Una denuncia contro di lui, apparente al nome di Vissa Silvio, per fatti che sarebbero stati commessi dal De Polo in Cadore, ma dal Vissa non firmata, è stata dal Vissa stesso posta nel nulla al dibattimento, dichiarando costui di non aver fatto mai denuncia a carico del De Polo.
Altra denuncia era stata sporta a carico del giudicabile da tale Benedet Giuseppe, per violenze e lesioni a di lui danno, dal giudicabile stesso poste in essere. I chiarimenti però forniti al dibattimento dal Benedet, se hanno posto per incontroverso che in effetti De Polo lo facesse passivo di violenze e di lesioni, niente hanno contribuito a spiegare che l'episodio fosse informato in qualche modo a un motivo politico (favoreggiamento bellico o politico del nemico) e a non farlo esulare da una diatriba di carattere privato da incasellarsi in sanzioni per avventura del Codice Penale comune, e da giudicarsi, per avventura, in ben diversa sede.
Altra denuncia di tale Biasiotto Francesco riguarda fatti anteriori all'8.9.43, non contestati all'imputato convenientemente, e comunque, non inquadrabili, di evidenza, nelle sanzioni di cui al D.L.L. 27.7.44.
Rimane ciò che concerne una denuncia sporta da tale Denon Ruggero, sentito poi come teste al dibattimento.
Narra costui che, ufficiale del R. esercito, sottrattosi alla cattura nell'8.9.43, raggiunse la famiglia che risiedeva in Colfrancui di Oderzo presso certi sigg. Giol. Che nel 20 ottobre successivo la predetta magione era occupata dal Comando della Milizia Forestale sicché esso Denon era stato costretto ad andare ad abitare a Lutrano di Fontanelle in casa di tale comm. Severino Vascellari, morto poche settimane prima. Che in tale occasione aveva conosciuto il dott. Paolo Ballo, genero e procuratore della Elvira Vascellari, erede del Severino, e il di lei fattore, cioè l'attuale De Polo.
Che nel 26 gennaio 1944 un camioncino con alpini di Conegliano irrompeva in una cascina di Ormelle e si impadroniva di un'autovettura di esso denunciante. Che nel successivo 5 febbraio giungeva innanzi l'abitazione di esso denunciante un'automobile delle F.F. (Federazione Fascista) di Treviso, con un membro della Federazione stessa, con l'Aiutante Grifoni Francesco dell'Ufficio politico U.P.I. e col maresciallo dei RR.CC. di Oderzo. Che il De Polo attendeva costoro e [li] avvertiva di far ricerche nel sottoscala dell'abitazione di esso Denon ove avrebbero trovato armi. Che ivi rintracciavano 27 caricatori per arma da guerra. Che in conseguenza esso Denon era stato invitato a presentarsi all'U.P.I. di Treviso, dove gli contestavano di essere un ufficiale badogliano, che aveva nascosto la propria vettura non denunciandola all'UDA [sic], che aveva nascosto il proprio figlio di anni 24 e che era stato colto in flagrante detenzione di munizioni da guerra. Che gli veniva posto il dilemma o di essere denunciato al Tribunale Speciale o di riprendere servizio, ed era potuto con difficoltà giungere a salvezza entrando nella cosiddetta Organizzazione Paladino.
Quanto assume il Denon non può essere posto in quarantena colle negative del prevenuto; basti osservare che i ricercatori del 5 febbraio avvicinarono il giudicabile e si [illeggibile], come suol dirsi, come persone che fanno colpo sicuro; e a riscontro mediato, ma rassicurantissimo, si ha da far rilevare i conclamati pessimi rapporti fra il Denon e il

De Polo, il quale come fattore degli eredi Vascellari, e nel loro interesse, voleva trovare, contro le resistenze del Denon, il modo di cavarselo di torno, di rendere libera l'abitazione da costui tenuta.
Quindi ha da rilevarsi per incontrovertibile che il De Polo indicò e denunciò le munizioni e il depositario alle autorità nazifasciste siccome il Saccon più volte ricordato racconta.
Osserva la Corte che questo rappresenta un obiettivo favore, per lo meno ai disegni politici del nemico in territorio invaso, e fatto diretto a nuocere alla fedeltà dei cittadini italiani verso lo Stato legittimo: favore e nocumento, nel caso, non solo potenziale, ma effettivo.
Dati i precedenti politici del giudicabile, dati i contorni pertinenti dell'episodio, data l'occasione e il di lui comportamento, ritiene altresì la Corte che deve ritenersi per certo che il Denon [sic! leggi: "il De Polo"] avesse scienza e coscienza di codesto favore e nocumento non solo, ma anche previsione e volontà generica e specifica diretta, informata a codesto nocumento e favore.
Si hanno così perfetti gli estremi sia obiettivi che subiettivi del delitto di art.lo 58 C.P.M.G. Né conta il fine remoto di levarsi cioè di torno il Denon, quando la causa prossima in altro non può identificarsi se non in quanto fu su ritenuto. Siamo anche qui in un caso del quale, per il teste considerato, l'eventuale fine remoto diventa inafferente.
Pena adeguata la Corte fissa nel minimo di anni 10.
A favore del giudicabile opina la Corte, sulla scorta delle molte testimonianze raccolte che conclamano come in molte occasioni il giudicabile favorisse elementi del movimento di resistenza, che concorra l'attenuante di art.lo 62 n. 6 C.P. e, data la scarsa importanza causativa in un reato, certamente commesso in concerto con altre persone, anche quella di art.lo 114 p.p. C.P. A favore del De Polo concorrono anche le generiche attenuanti reingredite con il D.L.L. 27.7.44. Niun'altra attenuante è stata prospettata, o comunque è ipotizzabile nel quadro di che sopra.
Diminuiti i 10 anni nello spazio consentito di 1/3, poi 1/3 (tenuto conto nella misura della diminuzione della personalità del reo, del danno, dell'intensità del dolo, e del suo comportamento *ante* e *post*) e poi diminuendo di 1/6, la pena si fa residuare ad anni 5, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.

dichiara De Polo Agostino colpevole del delitto ascrittogli con le attenuanti generiche di art.lo 114 p.p. e 62 n. 6 C.P., e visti e applicati gli articoli ridetti 483, 488 C.P.P., lo condanna alla pena della reclusione per anni 5, e alle spese del giudizio.
Treviso, 31.7.45

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 5.3.45
Li 1.8.1945 l'imputato ricorse.
16.8.45 atti Corte di Cassazione Milano tramite Comando Alleato. La Corte Suprema con sentenza 15.5.1946 annulla senza rinvio e ordina rimettersi gli atti al P.M. della Corte.

Sentenza n. 52/45 del 31.07.1945 - R.G. 62/45 - R.G.P.M. 43/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
ZANINI RENATO - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
PONZIANI CARLO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
BELLIS Antonio, di Riccardo e di Favero Illa, nato a Oderzo il 25.8.1905 e residente a Treviso, detenuto, non presente.
Imputato
del delitto p.p. dall'art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142, punito ai sensi dell'art. 58 C.P.M.G. per avere in Oderzo, quale comandante del Corpo dei Vigili e quale componente di Brigata Nera, collaborato con il tedesco invasore, partecipando ad operazioni in danno di cittadini posteriormente all'8.9.1943.
In esito all'odierno pubblico dibattimento tenutosi in assenza dell'imputato, sentiti il Pubblico Ministero e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberata questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti, e poscia occupata dalle truppe alleate, veniva tratto in arresto e denunciato alla competente autorità Bellis Antonio, cui si facevano addebiti di collaborazione con il nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio a giudizio di questa C.A.S. di Bellis per rispondere del reato in rubrica.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali, la Corte osserva.
Che in conformità alla piena confessione del prevenuto, non può revocarsi in dubbio che Bellis, iscritto al P.F.N. fin dal 1920, si iscrisse poi al P.F.R., e successivamente altresì fece parte dei ranghi delle Brigate Nere operanti in questa provincia.
Che Bellis ha costantemente tentato nel corso del processo di affievolire la sua opera di fascista repubblicano e di brigata nera, cercando di rendere evanescenti i contorni degli episodi di cui era accusato di essere stato parte, protestando addirittura la sua innocenza per taluni, ed infine esibendo - e pretendendone il merito - alcuni fatti da lui posti in essere a peculiare vantaggio dei patrioti e del movimento resistenziale.
Ma le varie sue proposizioni difensive debbono essere disattese, perché superate e contraddette da un complesso contrario e rassicurante di emergenze processuali.
Invero il C.L.N. di Oderzo, che già aveva riferito circa l'attività di Bellis, in giudizio confermava, in persona del teste Martin Sergio (suo componente) che il ridetto imputato, rientrato a Oderzo dopo l'8 settembre 1943, in qualità di Brigata Nera aveva partecipato a vari rastrellamenti, e durante un rastrellamento-perquisizione in quel di Camino, da lui e dai suoi compagni sarebbero state asportate per un ingente valore molte bottiglie di liquori ai danni della Ditta Sassolo, mentre in tale occasione avevano arrestato une decina di persone che poi erano state portate a Treviso.
Martin, all'udienza odierna, ha insistito nelle predette accuse, anche dopo che gli erano state fatte presenti le peculiari discolpe - per così dire - di Bellis, e ha fatto comprendere la serietà con la quale quel Comitato di Liberazione aveva raccolto gli elementi di cui dava notizia. Del resto quanto detto da Martin trova riscontro nell'altro testimoniale raccolto.
Narra il patriota e resistente Perin Armando che il 19 o 20 agosto 1944, a Valdobbiadene, Bellis, tale Migliorati ed una cinquantina di fascisti, lo avevano catturato. Che poscia l'avevano sottoposto a perquisizione, arrivando a denudarlo, e ad un lungo ed estenuante interrogatorio, costantemente minacciandolo di morte; interrogatorio chiusosi con una specie di proferita sentenza di morte.
Chiarisce il Perin che l'inquirente principale era Migliorati, ma chi contestava le accuse di antifascismo, chi faceva per così dire la parte di Pubblico Ministero era il Bellis, il quale, giova tenerlo presente, nella sua qualità di comandante dei Vigili di Treviso, era in grado di informare circa l'entità dell'opera e la varietà delle tendenze degli antifascisti.
Narra Perin Elena che, recatasi a Valdobbiadene a chiedere informazioni a Bellis sul conto del fratello Armando, costui le aveva con pessima maniera risposto che l'Armando l'aveva arrestato lui e sarebbe forse stato liberato quando si fosse presentato alla Brigata Nera l'altro fratello, Amerigo (noto patriota), e aggiungeva: "Questo non è niente; ad uno ad uno li faremo fuori tutti".
Narra lo stesso episodio, nello stesso modo e con gli stessi particolari, Perin Silvana che si trovava assieme ad Elena, aggiungendo che il giorno dopo udì Bellis strapazzare un ragazzino perché non voleva seguirlo in un rastrellamento.
Masi Luigi, interrogato dalla P.S. (Pubblica Sicurezza), narra come nel settembre 1944, in seguito all'uccisione di tale Giacomini in quel di Cessalto, fu pregato da alcuni congiunti del defunto di accompagnarli colà. Che quivi incontrò un gruppo di Brigate Nere fra le quali riconobbe i famosi fratelli Cappellin e Bellis, e che con costoro si trovavano due patrioti dagli stessi catturati. Che codesti due patrioti erano stati portati (non sa precisare se nel gruppo che li portava via

era anche Bellis) verso il centro del paese; egli aveva udito poco dopo dei colpi d'arma da fuoco ed in seguito aveva saputo che uno dei patrioti era stato ucciso e l'altro, ferito, era stato inseguito ed infine raggiunto.
Il Masi, non comparso al dibattimento, ha inviato una dichiarazione allegata al procedimento. Con essa vuole ritrattare le accuse fatte contro il Bellis; ma i motivi allegati contro le prime dichiarazioni, addotti per spiegarle, sono quanto mai illogici e si confutano da loro stessi. Non si comprende come la P.S., una volta appurato che gli chiese dei nominativi, di tanto abbia insistito che egli finì per aggiungere ai già molti nomi che aveva fatto di persone ancora in vita anche quello di Bellis, credendolo già morto; mentre se fosse vero quanto dice in ultimo, non si comprende come fosse stato tanto scrupoloso da precisare l'opera di Bellis, tenendo a far sapere di non essere sicuro se questi fece parte del gruppo che portò via i due patrioti catturati. La stessa non comparsa del Masi all'udienza odierna, non convenientemente comprovata nei motivi, è assai significativa.
Osserva poi la Corte che quanto si vorrebbe insinuare contro l'attendibilità dei Perin è superato non solo da quanto ha affermato l'Armando Perin circa i precedenti rapporti con il Bellis, ma anche da fatti specifici, obiettivi e ricchi di riscontri, che non possono certo dirsi sortiti da una preordinata macchinazione calunniosa ai danni di Bellis.
Orbene, ciò posto, emerge nel modo più rassicurante (e si può aggiungere anche la dichiarazione di Campigotto Francesco) che il Bellis, zelante e zelatore gregario del P.F.R. e delle Brigate Nere, prese parte a diversi rastrellamenti di patrioti e di resistenti, importanti per la cattura di personalità del Movimento di Liberazione; che prese parte, e preminente, a indicazioni ed inquisizioni contro i ridetti patrioti che diuturnamente ed efficacemente contrastavano il nemico invasore; rastrellamenti e catture che ebbero anche tragico esito. Che maturò questa sua opera di gravi violenze e minacce non rifuggendo dal commettere anche ruberie, che malamente vorrebbe o negare o mettere in contorni meno coinvolgenti.
In ciò la Corte ravvisa l'obiettività di un'intensa e cospicua collaborazione con il nemico invasore, consistente quanto meno nel favorire i disegni politici del nemico stesso in territorio invaso, e fatti diretti a nuocere alla fedeltà dei cittadini italiani verso lo Stato legittimo di art.lo 58 C.P.M.G.
Né, dati i precedenti politici del Bellis e date le peculiarità tutte dei fatti su ritenuti e il comportamento in essi del giudicabile, può esservi dubbio circa la coscienza, la previsione e la volontà generica e specifica del Bellis, quale richiesta dal predetto articolo del Codice Penale Militare di Guerra.
Perfetti quindi si ravvisano gli estremi del delitto per il quale il Bellis venne portato a rispondere. Né può parlarsi di discriminanti per costrizione, ordine, stato di necessità, ecc., ecc., del resto nemmeno corredate del minimo fondamento di prova. Non si può evidentemente parlare neppure di una situazione di costrizione assoluta; in ordine ad una costrizione relativa (stato di necessità), basta esaminare quanto la legge recita per questa discriminante, ponendola in particolare in paragone con quanto la legge stessa stabilisce ipotizzando l'istituto della legittima difesa, per ovviamente inficiarla nel quadro dei fatti ritenuti.
In tali e tanti macroscopici delitti sarebbe poi addirittura temerario ritenere che (a parte la manifesta illegittimità della gerarchia) mancasse nel componente della banda il potere di sindacato circa la legittimità dell'ordine. Data la natura, la specie, i mezzi e le modalità dell'azione su ritenuta, la gravità del danno e del pericolo cagionato (episodi Perin e Masi), la cospicua intensità del dolo, i precedenti di Bellis ed il suo comportamento 'ante' e 'post', pena adeguata si ravvisa il massimo (anni 20).
Nessuna attenuante del codice penale, militare o comune, si ravvisa a favore del giudicabile.
Il movente, anche remoto, non presenta gli aspetti richiesti dall'art. 62 n. 1 C.P.
Le testimonianze raccolte, essendo certi e perfetti tutti gli episodi, non consentono di ipotizzare un ravvedimento operoso di art.lo 62 C.P. (e tale deve essere) in quel po' di bene che in circostanze diverse e verso altri che non i danneggiati Bellis potesse aver posto in essere, mentre non era riparatore del male già fatto contro il Movimento di Resistenza.
Vista l'imponenza causativa dell'opera sua e l'obiettiva e soggettiva autonomia dimostrata, non può parlarsi di diminuenti di art. 114 C.P.; né il movente, il suo passato o la sua personalità autorizzano la congettura di attenuanti o diminuenti, comprese quelle generiche reinserite con il D.L.L. 27.7.1944, e rimesse alla discrezionalità del giudice del merito, il quale non intende prenderle in considerazione né in quanto sopra, né altrove. Alla pena detentiva debbono aggiungersi le conseguenze di legge.
P.Q.M.

dichiara Bellis Antonio colpevole del delitto ascrittogli, alla luce degli artt. 58 C.P.M.G. e 483/488 C.P.P.
Lo condanna alla pena della reclusione per anni 20, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alle spese del giudizio.
Ordina la sottoposizione alla libertà vigilata.
Treviso, 31.7.1945.

Il Presidente G.Guerrazzi.
Il Cancelliere Casagrande

Il 31.7.1945 l'imputato ricorse.
16.8.1945 atti alla Corte di Cassazione di Milano tramite il Comando Alleato.

La Corte di Cassazione con sentenza 30.4.1946 annulla la sentenza per mancanza di motivazioni in ordine all'attenuante di cui all'art. 114 C.P. ed in ordine alle circostanze attenuanti generiche e, limitatamente a questi due punti, rinvia il giudizio alla Sezione Speciale della Corte di Assise di Padova.
Rigetta nel resto il ricorso di Bellis.
Treviso, 30.6.1946
Il Cancelliere.

Sentenza n. 53/45 del 02.08.1945 - R.G. 69 - R.G.P.M. 178/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno
La Corte di Assise Straordinaria di Treviso composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
MARCOLIN TEBALDO - Giudice Popolare
ZAMBON DR. FRANCESCO - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
FABRIZIO ING. PLINIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza penale contro
BIANCO Sante, di Ulisse e fu Favaro Giustina, nato a Treviso il 5.9.1908 ed ivi residente, detenuto, presente.
Imputato
di collaborazione col tedesco invasore - art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 e art. 58 C.P.M.G. per avere quale militare della G.N.R. e capo delle BB.NN. di Paese, svolto opera in danno delle forze patriotiche italiane posteriormente all'8.9.1943 denunciando l'attività di patrioti, alcuni dei quali furono tratti in arresto e perseguitati.
In esito all'odierno pubblico dibattimento tenutosi in assenza dell'imputato, sentiti il Pubblico Ministero e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti, e poscia occupate dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato alla competente autorità il Bianco, cui si facevano diversi addebiti di collaborazione col nemico invasore. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio a giudizio del Bianco innanzi questa Corte di Assise per rispondere del delitto di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali, la Corte osserva.
Che dalle confessioni del prevenuto, coerenti con ogni altro acquisito di controversia, deve ritenersi per incontrovertibile che il Bianco nel periodo di occupazione straniera prestò servizio nel paese di Paese quale caporalmaggiore della G.N.R. Per testimonianza poi peculiare *ad hoc* (testimonianza del dott. Martina, che per prestare servizio in allora alla Federazione Fascista è teste quanto mai cognito di tali circostanze) ha da credersi come il Bianco zelatore del regime repubblichino facesse quanto era in poter suo perché il paese di Paese fosse dotato di un presidio stabile di BB.NN.
Ciò premesso, si osserva che si faceva peculiare carico al Bianco Sante di tre episodi: uno riflettente tale Martignago Eugenio, l'altro tale Sartor Luigi e l'altro infine certo Volpe Michele.
I primi due, segnatamente con i chiarimenti di dibattimento, devono essere sfrondati dal carico ridetto, non emergendo sufficienti prove che possano integrare quanto si richiede per fissare gli estremi del delitto contestato.
Invero per ciò che concerne l'episodio Martignago, di fronte alle negative del giudicabile non può trovare sufficiente credito nelle peculiari accuse esibite a carico del giudicabile. Il contegno da lui stesso ammesso nella circostanza lo fa porre da lui medesimo in quarantena.
La denunzia Sartor di certo non prova se non l'appartenenza del giudicabile ai ranghi della G.N.R., mentre pende incerto se l'invito fatto perché il Sartor si presentasse alla caserma fosse intenzionato dalla mira di fargli del male o di giovargli.
Rimane l'episodio Volpe nella sua, per così dire, seconda parte. Narra il Volpe, in effetti patriota e sabotatore di materiale ferroviario ai danni del nemico, che trasferendosi di abitazione, nel corso del trasferimento stesso, era avvicinato da un brigadiere della G.N.R. già da lui prima conosciuto, il quale gli disse che doveva arrestarlo come sabotatore e partigiano, e ciò dietro specifica denunzia del Bianco. Che dati i legami di conoscenza, il predetto brigadiere aveva consentito a non eseguire l'arresto, ma una decina, o quindici, giorni dopo era stato di nuovo arrestato dalle S.S. tedesche, e gli veniva contestato lo stesso addebito di partigiano e sabotatore e veniva rinchiuso nelle locali prigioni del[la caserma] De Dominicis, dove un brigadiere italiano della Wehrmacht [sic, ma G.N.R.] gli significò che dopo un interrogatorio *pro forma* sarebbe stato fucilato. Il che l'indusse a tentare l'evasione, che ebbe felice esito.
Quanto narra il Volpe, nonostante le fiere negative del prevenuto, ha da ritenersi per vero. Non vi è alcun conveniente elemento che suffraghi l'ipotesi di una denuncia calunniosa ad opera del Volpe; mentre i precedenti del giudicabile in materia politica, e il suo provato zelo, spiegano a sufficienza l'indicazione e la denuncia mentre, provato che il Volpe dice il vero, non si comprende per quale plausibile ragione quel tal brigadiere della G.N.R., contro il vero, dicesse al Volpe che il suo denunciatore era stato il Bianco. Tenuto conto poi dell'identità delle accuse, del breve lasso di tempo trascorso fra l'arresto mancato e l'arresto eseguito e dei notori contatti fra la polizia del regime repubblicano e la polizia tedesca, ha da ritenersi per certo che le S.S. arrestarono dietro sempre la denuncia e l'indicazione dell'attuale giudicabile. Né dall'incontro che il Bianco avrebbe avuto col Volpe evaso, dato quanto controbatte il Volpe stesso, può trarsi alcunché a favore delle negative del giudicabile. In tale episodio, di evidenza, sussiste non solo un potenziale ma bensì anche un effettivo favore almeno ai disegni politici del nemico in territorio invaso, e un fatto diretto a nuocere alla fedeltà dei cittadini verso lo Stato legittimo.

Tenuto conto poi della qualità del fatto ritenuto, dei precedenti del Bianco e dell'occasione, deve ritenersi per certo altresì che costui aveva scienza e coscienza, non solo, ma anche previsione e volontà generiche e specifiche, dirette, informate a quel favore e a quel nocumento.
Perfetti quindi a carico del Bianco si ravvisano gli estremi sia obiettivi che subiettivi del delitto di cui all'art.lo 58 C.P.M.G.
Pena adeguata, venuti meno alcuni addebiti, si stima la reclusione in anni 10 (minimo della pena). Trattandosi di delitto commesso in concerto con altre persone, e in minorata autonomia, si rende applicabile l'attenuante di art.lo 114 u.p. C.P.
Poiché poi risulta che in molte occasioni il giudicabile favorì persone appartenenti al movimento patriottico e di resistenza, può applicarsi altresì l'attenuante di art.lo 62 n. 6, e date le peculiarità del caso può farsi altresì benefiziare delle generiche attenuanti reingredite col D.L.L. 27.7.44. Diminuendo gli anni 10 nello spazio consentito di 1/3 (tenendo conto nella misura della diminuzione della personalità del reo, della quantità del danno, della qualità del fatto e dell'intensità del dolo), di 1/3, di 1/3 e poi di 1/6, la pena si residua ad anni 4 di reclusione e conseguenze.
Il comportamento del Bianco, il suo zelo, il suo carattere, lo dimostrano persona pericolosa, sicché deve aggiungersi la misura di sicurezza della libertà vigilata.
P.Q.M.

dichiara Bianco Sante colpevole del delitto ascrittogli, con le attenuanti di art.lo 61 n. 6, 114 p. e u.p., 7 D.L.l. 27.7.44 e, visti e applicati gli art.li suddetti, 483, 488 C.P.P., lo condanna alla pena della reclusione per anni 4 e alle spese del giudizio. Ordina che a pena scontata sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata.
Treviso, 2.8.45

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 7.8.45
li 5.8.45 l'imputato ricorse.
li 16.8.45 atto Corte di Cassazione Milano tramite Comando Alleato
Con sentenza 10.5.46 la Corte Suprema rigetta il ricorso
Con ordinanza n. 28 del 15.7.46, amnistia.

Sentenza n. 54/45 del 07.08.1945 - R.G. 72/45 - R.G.P.M. 139/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno
La Corte di Assise Straordinaria di Treviso composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
BONALDO ANTONIO - Giudice Popolare
PIANON UGO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza penale contro
STIGNANI Vittorio, fu Giovanni e di Salice Luigia, nato il 9.10.1910 a Gemona (Udine), residente a Lancenigo, arrestato il 29.4.1945, detenuto e presente.
Imputato
del delitto p.e p. dagli art.1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142 e 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 159 in relazione all'art. 51 C.P.M.G. per avere posteriormente all'8.9.1943, quale componente e vice caposquadra della G.N.R. svolto opera di collaborazione con le FF.AA. tedesche, partecipando a rastrellamenti contro patrioti che per suo personale intervento furono internati in Germania, infierendo contro gli arrestati.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe alleate, veniva tratto in arresto e denunciato alla competente autorità lo Stignani, cui si facevano addebiti di collaborazione col nemico invasore. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio a giudizio di questa Corte di Assise di Stignani per rispondere dell'imputazione di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali, la Corte osserva.
Che dalle ammissioni del giudicabile medesimo deve aversi per certo come costui facesse parte dopo il maggio 1944 della cosiddetta Guardia Nazionale del Lavoro, e come in tale qualità prendesse parte ad azioni di fermi e di catture di patrioti e di resistenti da inviare in Germania al servizio del lavoro; azioni e fermi fatti in collaborazione con il personale germanico.
Particolarmente è emerso, mettendo in relazione le sue predette ammissioni con quanto affermano i testi Balivera e Campion, come il giorno 18 giugno 1944, mentre costoro si trovavano in un'osteria di Lancenigo, vennero circondati da una quindicina di fascisti armati agli ordini dello Stignani, i quali li obbligarono a seguirli, facendoli poi salire su un camion e portandoli quindi al centro di raccolta di S. Maria del Rovere. Per effetto di questa cattura e della loro consegna ai tedeschi, Balivera e Campion, assieme ad altri, vennero poi trasportati in Germania. In tale situazione lo Stignani aveva loro promesso che il giorno dopo sarebbero stati liberi: promessa che non aveva avuto alcun effettivo seguito.
Il teste Nicola Angelo asseriva poi di essere stato fermato e arrestato per aver fatto del bene a un partigiano, e la sua posizione era stata quanto mai aggravata dalle informazioni fornite dallo Stignani che gli aveva addebitato la qualifica di propalatore di false notizie e organizzatore di complotti.
Da queste emergenze e da quanto risulta dalle stesse testimonianze addotte a sua difesa - che parlano di preavvisi tempestivi dei rastrellamenti, dall'imputato dati a qualcuno perché si sottraesse alla cattura - si ha la riprova e la conferma che egli prese parte a rastrellamenti e catture del genere: catture e rastrellamenti odiosissimi che servivano a procurare al nemico del lavoro forzato con effettive ripercussioni di nocumento ai danni del movimento resistenziale.
Dai ridetti particolari si rileva anche qualcosa di più: lo Stignani afferma (vedi anche l'episodio Balivera e Campion) che egli non sapeva, quando vi prese parte, di che cosa in effetti si trattasse e che egli si era trovato inconsciamente sul luogo delle catture. Osserva pertanto la Corte che le catture in questione rivestono l'obiettività per lo meno di un favore ai disegni politici del nemico in territorio invaso, e fatti diretti a nuocere alla fedeltà dei cittadini italiani verso lo Stato legittimo.
Atteso poi il fin qui detto comportamento del prevenuto e l'occasione, si ha per certo altresì che egli aveva scienza e coscienza, previsione e volontà generica e specifica diretta a quel favore e a quel nocumento.
Perfetti si ravvisano quindi a carico del giudicabile Stignani gli estremi tutti, oggettivi e soggettivi, del delitto di cui all'art. 58 del C.P.M.G. Né può parlarsi di attenuanti a favore dello Stignani (discriminanti non ne sono state dedotte, e del resto nell'economia della presente procedura sarebbe temerario parlare di una discriminante per l'ordine non soggetto a sindacato, o di uno stato di necessità). Non è ipotizzabile quella del n. 1 dell'art.lo 61 C.P. nel particolare delle difficoltà finanziarie o del pericolo di essere mandato in Germania se non avesse provveduto ad iscriversi nella Guardia del Lavoro.
Trattandosi di episodi staccati, e non riannodabili tra loro, se è vero che in qualche occasione giovò a qualche patriota e resistente, non può parlarsi di ravvedimento operoso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 62 C.P., nei confronti del molto danno che fece.

Negli episodi ritenuti a suo carico, da parte sua si ha autonomia soggettiva ed oggettiva, nonché preminente opera causativa, per cui sarebbe addirittura temerario congetturare sul contenuto dell'art.lo 114 C.P.
Dato il movente, la personalità e l'opera condotta dallo Stignani, non emergono a parere della Corte elementi per la concessione delle attenuanti generiche o di quelle previste dai Codici, quello Penale comune e quello Penale Militare.
Attesa la stessa personalità del reo, la qualità del fatto, l'intensità superiore del dolo ed il grave danno arrecato, pena adeguata stimasi la reclusione per anni quindici, cui seguono le conseguenze di legge.
P.Q.M.

Dichiara lo Stignani Vittorio colpevole del delitto di cui all'art.lo 58 C.P.M.G., così modificata la rubrica, e lo condanna alla pena della reclusione per anni quindici ed alle spese di giudizio.
Treviso 7.8.1945

Il Presidente G.Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

l'8.8.1945 l'imputato ricorse
16.8.1945 atti alla Corte di Cassazione di Milano, tramite il Comando Alleato.
La Corte Suprema, con sentenza 11 maggio 1946, dichiara inammissibile il ricorso.
23.5.1946 estratto per esecuzione.
Con ordinanza n.11 del 17.7.1946, applicata amnistia.

Sentenza n. 55/45 del 07.08.1945 - R.G. 73/45 - R.G.P.M. 175/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno
La Corte di Assise Straordinaria di Treviso composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
BONALDO ANTONIO - Giudice Popolare
PIANON UGO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza penale contro
GASPARINETTI Umberto, di Napoleone e di Bassetto Giuseppina, nato a S.Michele del Quarto il 25/5/1910 ed ivi residente. Arrestato il 13.5.1945, detenuto, presente.
Imputato
Del delitto p.p. dagli art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 in relazione all'art. 58 C.P.M.G. per avere, posteriormente all'8.9.1943, in San Michele del Quarto [oggi: Quarto d'Altino], quale aderente al Fascio Repubblicano e Segretario di quel Comune, operato a danno del movimento di liberazione svolgendo opera di delazione nei confronti dei Patrioti.
In esito all'odierno pubblico dibattimento tenutosi in assenza dell'imputato, sentiti il Pubblico Ministero e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti, e poscia occupate dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato alla competente autorità l'attuale giudicabile, Gasparinetti Umberto, cui si facevano addebiti di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio a giudizio del Gasparinetti innanzi questa Corte di Assise per rispondere del delitto di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali, la Corte osserva.
Che il Gasparinetti si iscrisse al P.N.F. nel 1928 e nel dicembre 1943 si iscrisse altresì al P.F.R. ciò è conforme alle sue stesse costanti ammissioni, coerenti del resto con le informazioni raccolte nel procedimento. Confessava lo stesso Gasparinetti (che per evidente errore, si dice, nel capo di imputazione Segretario Comunale di Quarto) di avere denunciato al Commisssario Prefettizio del Comune di San Michele del Quarto, nel luglio 1944, tale Abelardi Alessandro e il tenente Piaser Dino, capo dei partigiani, e proprio come partigiano; confessione che poscia ritrattava in tutti i suoi successivi interrogatori, insinuando che giammai aveva denunciato il Piaser e spiegando come figurasse nell'interrogatorio reso al Comando della Brigata "Ferretto" come effetto di costrizione mediante violenze. E' incontrovertibile, per intanto, che il Piaser Gino [più sopra: Dino], segnatamente nella sua deposizione all'udienza, nella quale (e basta leggerla nel verbale di udienza per sincerarsene) si rivela quanto mai sereno e attendibile, affermi che nel luglio 1944 ritornava dal Cansiglio a San Michele del Quarto. Che era avvertito da un impiegato del Comune che contro di lui era stata portata una grave accusa, nella sua qualità di partigiano. Che domandato in proposito ed insistentemente, codesto impiegato gli aveva riferito che a denunziarlo era stato il Gasparinetti. Narra che tosto si pose in salvo, ma che tornato nel successivo dicembre, era stato arrestato. Si noti, per fissare tutta la veridicità di questo teste e il nessun astio da cui sarebbe stato determinato contro il giudicabile, che egli pone in dubbio, date le molte altre denunce susseguitesi, per avventura, alla prima, che questo arresto possa aver avuto nesso di causa con la prima ridetta del Gasparinetti. E' incontrovertibile, altresì, che il teste Gobbo Angelo, che assisté all'interrogatorio nel quale il Gasparinetti si confessò autore della denuncia, richiamato espressamente a dire la verità, assicurò che le risposte del Gasparinetti erano state le più spontanee e che il Gasparinetti fu battuto quando aveva già confessato e firmato.
Orbene, tenuto conto di queste emergenze, tenuto conto della loro coincidenza e del loro apporto, rendono esse certa la Corte contro le posteriori proteste di innocenza del giudicabile, che il Gasparinetti, al Commissario Prefettizio Repubblicano, zelante ricercatore, e *pour cause*, di partigiani, denunziò che il Piaser era tale, anzi che il Piaser solo perché tempestivamente avvertito, come si vide, riusciva a sottrarsi alla cattura.
Ne consegue che se anche per l'effettiva cattura del successivo dicembre non si hanno prove sufficienti da porla in nesso immediato di causalità con la provata denuncia dell'Abelardi, essa ultima denuncia costituisce pur sempre fatto di collaborazione col nemico, consistente quanto meno in un favore dei disegni politici del nemico stesso in territorio invaso, e fatto diretto a nuocere alla fedeltà dei cittadini verso lo Stato legittimo. Tenuti presenti poi i precedenti politici del giudicabile, i particolari del fatto e l'occasione, si ha per certo che il Gasparinetti ebbe coscienza, previsione, volontà generiche e specifiche dirette a quel favore e a quel nocumento. Perfetti pertanto si ravvisano gli estremi sia obiettivi che subiettivi del delitto di art. 58 C.P.M.G.
Pena adeguata dicasi la reclusione in anni 10 (minimo della pena).
Poiché dalle testimonianze raccolte risulta che in diverse occasioni il Gasparinetti poi fece alquanto di bene al movimento della resistenza, e agli uomini dello stesso movimento, concorre a di lui favore l'attenuante di art.lo 62 n. 6 C.P. Atteso che altresì, trattandosi di reato commesso in concorso con altri e in attenuata autonomia e con apporto causale non ingente, benignamente interpretando gli acquisiti di causa, possa altresì concedersi la discriminante di art.lo 114 p.p. C.P.

Atteso che concorrono generiche attenuanti, diminuiti gli anni 10 nello spazio consentito di 1/3, di 1/3 e poi di 1/6, tenuto conto nell'entità del diminuire della personalità del reo, della quantità del danno, dell'intensità del dolo, dell'occasione, residuano ad anni 5, cui debbonsi aggiungere le conseguenze di legge.
P.Q.M.
dichiara Gasparinetti Umberto colpevole del delitto ascrittogli con le diminuenti di art.lo 62 n. 6, 114 p.p. C.P., 7 D.L.L. 7.7.44, e visti e applicati gli articoli ridetti, 483, 488 C.P.P., lo condanna alla pena della reclusione per anni 5 e alle spese del giudizio.
Treviso, 7.8.45

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 12.8.45
L'8.8.45 l'imputato ricorse.
Li 16.8.45 atti Corte Cassazione Milano tramite Comando Alleato
La C.S. con sentenza 16.5.1946 rigetta il ricorso riducendo la pena ad anni 3 e mesi 9 di reclusione.
Con ordinanza n. 39 del 15.7.46 amnistia

Sentenza n. 56/45 dell'08.08.1945 - R.G. 76/45 - R.G.P.M. 447/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno
La Corte di Assise Straordinaria di Treviso composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
BONALDO ANTONIO - Giudice Popolare
ZAMBONI DR. FRANCESCO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza penale contro
BELLIO Guido, fu Federico e fu Vedovato Adelaide, nato a Treviso l'11.4.1896 ed ivi residente, arrestato l'1.6.1945 e detenuto, presente.
Imputato
a) del reato di art.lo 3 D.L.L. 27.7.1944 n.159 per avere in correità con altri, durante il periodo dello squadrismo, mediante violazione sulla persona, percosse, manganellate, ecc.... prodotto lesioni guarite oltre il 30° giorno in danno di Feletti Guido, in Treviso il 21.6.1921 (art.lo 582 - 583 n. 1 e 110 C.P.);
b) di distinte violazioni di domicilio e minaccia a mano armata commesse in danno di Cesarin Maria e Cominello Vittorio, commesse in quel di Treviso nell'anno 1922 / 1923 (art.li 110 / 610 / 612 / 613 n. 1 C.P.);
c) di violazione privata in danno di Pagnossin Domenico, commessa nel settembre 1937 in Treviso (art.li 610 e 339 C.P.);
d) del delitto di cui all'art.1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142 in relazione all'art. 51 C.P.M.G., per avere, quale componente della Brigata Nera "Cavallin", posteriormente all'8 settembre 1943, usato maltrattamenti, sevizie e mandato a morte, partecipando personalmente alle uccisioni, cittadini dei quali egli con i suoi seguaci si era impossessato a seguito di rastrellamenti, collaborando in tal modo con il tedesco invasore;
e) di distinti omicidi aggravati, commessi in danno di Martini Enrico e Canella Francesco, fucilati in Roncade l'11.11.1944, in correità con Brazzoduro Paolo ed altri; nonché in danno di altre tre persone non identificate, fucilate a Roncade in giorno imprecisato del settembre 1944, in correità con altre Brigate Nere.

In esito, all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il Pubblico Ministero, l'imputato e la difesa, si osserva.
In fatto.
Liberata questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato alla competente autorità il Guido Bellio, notissimo per i suoi precedenti fascisti e nazifascisti, il quale, per la sua opera ed il suo contegno prima e dopo l'8.9.1943, era ritenuto negli ambienti dei patrioti e del movimento di resistenza uno degli elementi più pericolosi, più attivi e tracotanti, al quale si facevano gravissimi addebiti di collaborazione con il nemico, oltre che di gravi delitti contro le persone.
La conseguente pratica istruttoria si chiudeva con il rinvio a giudizio di Bellio innanzi a questa Corte Straordinaria, per rispondere dei delitti sopra elencati.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttòri e dibattimentali, la Corte osserva.
Che per ciò che concerne l'attività del giudicabile ante 8.9.43, figurano un'imputazione di lesioni, una di violazione di domicilio ed una di violenza privata (lettere a, b e c).
Che per quanto attiene al delitto di cui alla lettera a) e a quello di cui alla lettera b), tenuto conto della legge penale allora in vigore ed alle relative previsioni di pena, messe in rapporto con quanto di prova certa si è potuto raccogliere circa l'entità e la qualità dei fatti obiettati, e tenuto conto altresì di quanto ha attinenza a condizioni di punibilità e di procedibilità, sia il delitto di lesioni che quello di violazione di domicilio hanno da ritenersi estinti per prescrizione; prescrizione non ostacolata né affievolita dal D.L.L. 27.7.1944 art. 6, recitando esso nell'ultimo capoverso che le disposizioni precedenti non si applicano ai delitti punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a 3 anni.
Per quanto riflette l'imputazione di cui alla lettera c), dal deposto istruttorio e dibattimentale, coerenti fra loro, del Domenico Pagnossin, deposto che, a parte la peculiare attendibilità del teste, trova riscontro in parziali ammissioni del giudicabile, che non nega la sua presenza ai fatti obiettati, si deve aver per certo che in una sera del settembre 1937, mentre il Pagnossin si trovava con altri amici, qui, all'albergo Stella d'Oro, ivi entrarono una decina di fascisti capitanati dal Bellio Guido. Che costoro trascinarono il Pagnossin in una stanza dell'albergo coprendolo di insulti e minacciandolo anche nella vita se si fosse ribellato, lui riluttante a sottoporsi al taglio della barba. Pertanto Pagnossin, tenuto fermo da quegli energumeni ed in forza delle gravi minacce dovette tollerare che gli tagliassero la barba.
Narrava altresì lo stesso teste che per una ventina d'anni, per la sua qualità di resistente al fascismo, era stato perseguitato ed insultato da Bellio, che più volte coll'imposizioni di gravi minacce, e suo malgrado, lo aveva costretto a ritirarsi in casa e ad andare a letto.
Ciò ritenuto, non si può revocare in dubbio che con violenze e minacce si costringesse (costrizione psichica) il Pagnossin a tollerare quello che tollerare non avrebbe voluto; non può revocarsi in dubbio un attentato, seguito dal successo, alla libertà morale dell'individuo, e nel contestuale intervento di più persone; non può revocarsi in dubbio,

anche in assenza di peculiari altri fini specifici, un'obiettività di delitto di violenza privata, aggravata dal numero delle persone di cui all'art.lo 610 C.P.
Né, data la parte presa dal Bellio nella circostanza, dati i suoi precedenti politici, né data la sua costanza nel perseguitare il Pagnossin, può aversi alcuna perplessità circa l'esserne stato il Bellio il promotore, il capo, dell'azione all'albergo Stella d'Oro; e circa la coscienza e volontà di costringere nello stesso Bellio in quello che il Pagnossin tollerare non voleva e cui dovette adattarsi per le violenze e minacce cui era stato passivo.
Tenuto conto dell'entità del fatto, della personalità del reo e dell'intensità del dolo (fissati come sopra gli estremi del delitto di art.lo 610 C.P.) pena adeguata stimasi la reclusione in anni 2 che, aumentata per l'aggravante (art. 339 C.P.), si porta ad anni 2 e mesi 6.
Per quello che riguarda l'attività del Bellio dopo l'8 settembre 1943, si fa carico a lui dei un delitto di art. 51 C.P.M.G. e di cinque omicidi aggravati.
Giova tosto premettere che dei cinque omicidi aggravati per tre di essi, e cioè pei tre non identificati nelle persone (vedi lettera e) dell'epigrafe) è venuta a mancare del tutto la prova, non tanto di quella generica (anche questa del resto abbastanza imprecisata) quanto di poterli addebitare a opera o contributo causativo qualsiasi per parte del Bellio; non potendo costituire prova un'assai equivoca attribuzione delle uccisioni predette al Bellio sul reperto di voci vaghe, correnti, senza un adeguato riscontro specifico che, almeno, per indizi gravi e concordanti potesse fornire quella morale certezza, indispensabile per ritenere una responsabilità ed irrogare una condanna.
Quanto agli altri omicidi, in persona cioè di Martini Enrico e Canella Francesco [entrambi fucilati al castello di Roncade il giorno 11 novembre 1944], della cui esistenza e del cui riferimento al Bellio si dirà più in appresso, giova tosto tener presente che debbono considerarsi fatti di collaborazione bellica con il nemico nell'economia di art. 51 C.P.M.G.
Si deve tener conto che la personalità degli uccisi, Martini e Canella, era quella di patrioti e resistenti al nemico invasore, cui le formazioni ai ranghi delle quali apparteneva il Bellio, Brigate Nere, prestavano, congiunti in un unico intento, il più valido, diuturno e costante aiuto: segnatamente in questa provincia di Treviso, da considerarsi, per l'azione imponente e sagace dei patrioti, territorio di vera guerra guerreggiata.
Ne consegue pertanto che torture, uccisioni, rappresaglie, catture e rastrellamenti costituivano in effetti favore delle operazioni belliche del nemico, aiuto alle operazioni belliche del nemico e nocumento per le operazioni delle forze dello Stato italiano legittimo, cobelligerante con gli Alleati, vuoi il Regio Esercito Italiano, vuoi le Brigate dei patrioti operanti diuturnamente a cacciare il nemico dal suolo sacro della Patria. E favore e nocumento bellico e specifico, in tali circostanze e occasioni - che ne costituiscono *ex se*, dove necessario, un positivo e superativo riscontro – informavano le mire, e le intenzioni degli agenti, legati obiettivamente e subiettivamente alle armate tedesche.
In coerenza, quindi, nel quadro giuridico riassuntivo, anche quello che è incluso della lettera e) dell'epigrafe, deve trovare la sua sintesi nel contenuto del ridetto art. 51 C.P.M.G.
Passando all'esame specifico di quanto contenuto nelle lettere d) ed e) dell'epigrafe ridetta, si osserva come il Bellio, dipinto nei suoi conclamati precedenti, e anche confessati precedenti, come uomo di carattere quanto mai violento, dopo essere appartenuto al Partito Anarchico, si dava con zelo al Fascismo (aveva prima sputato sopra la bandiera di uno dei nostri gloriosi reggimenti), prendendo parte della Marcia su Roma, conseguendo poi la sciarpa littoria e facendo parte (vedi suoi interrogatori), e parte attiva, di schiaffeggiatore e manganellatore nelle Squadre di Azione.
Egli non si perita, che tanto più nega, di quello che gli viene addebitato, di ammettere di essersi iscritto nelle Brigate Nere di qui, come volontario, e apparentemente non conscio della contraddizione, dopo questo affermato brillante esordio, vorrebbe far credere di essersi limitato allorché fece parte di quell'organismo, alle mansioni di vivandiere in Treviso e Roncade, negando rastrellamenti, negando violenze, negando uccisioni.
Il testimoniale raccolto lo vince e lo supera per la coerenza sostanziale di ogni apporto, e lo pone in ben diversa e sinistra luce; coerenza sostanziale dei testimoni che è per la Corte la migliore garanzia di attendibilità, e che fissa la collaborazione col nemico per parte del Bellio, col nemico invasore; collaborazione di carattere specificatamente bellico nel senso su inteso.
Narra Martini Luigi come il 1° novembre 1944 suo figlio Enrico, patriota, uscito di casa per certi acquisti, non era più ritornato. Che indagando, e si comprende con quale insistenza e con quale accuratezza sulla sorte del figlio stesso, aveva saputo che era stato il Bellio uccidere suo figlio.
Contarin Aldo narra che il 7.1.1945 fu arrestato in Roncade, e poi picchiato ferocemente da diverse Brigate Nere, di cui faceva parte, e preminente, il Bellio che volle colpirlo anche per ultimo con un colpo di mitra. Che fra i compagni di sventura (patrioti) erano un certo Toffoletto e i due fratelli Pacquola, e il Toffoletto e uno dei Pacquola [Toffoletto Pietro e Pacquola Mario furono passati per le armi a Casale sul Sile il 2.3.1945].
Tomba Antonio dichiara che, trovandosi al Bar "Italia" di qui [a Treviso], sentì Bellio vantarsi (siamo nel periodo di guerra guerreggiata, come si disse) di aver ucciso sei patrioti, che il suo nome di battaglia era quello di "Pantera Nera", e che non era finita. Narra poi come Bellio incitasse altri a percuotere.
La Martini Amelia, vedova del Martini Enrico, indagando sulla infelice fine del marito patriota, giunge ad avere la certezza che l'uccisore fu l'imputato e assume che la signora Giarda - notissima appartenente alle Brigate Nere e già condannata a 30 anni di reclusione da questa Corte [cfr. sentenza n. 1/45 dell'8.6.1945] - ebbe a dirle in quell'occasione che suo marito era stato ucciso da Bellio; che nella stessa circostanza era stato ucciso anche il Canella.
La Romano Antonietta, vedova del Canella Francesco, ha appreso nel piccolo centro di Roncade che suo marito era stato ucciso ad opera di un certo Brazzoduro e di Bellio, che prima avrebbe ferocemente percosso l'esecutando.
Entrambe le vedove attestano che i cadaveri furono lasciati sul posto 48 ore e poscia caricati sopra un carro e portati al cimitero.

Il Cortesi Angelo ha udito vanterie macabre del Bellio.
La Pellizzon Elisa conferma di essere stata passiva di un furto violento a opera del Bellio.
Di violenze contro la sua persona a opera del Bellio parla il Comunello Alfredo, reduce dalla Russia.
Dello Russo Gerardo asssume che faceva parte del presidio delle Brigate Nere di Roncade. Circa l'episodio Martini - Canella, dichiara che non era presente, ma che i compagni che avevano veduto gli dissero che ad uccidere uno dei fucilati era stato Bellio.
Zanin Giuseppe può assicurare che quando si bastonava e si seviziava (il Zanin faceva parte anche lui del presidio delle Brigate Nere di Roncade) era presente il Bellio.
Ma quel che più conta, e a superare e a corredare quanto sin qui ritenuto, se ve ne fosse bisogno, lo stesso Zanin può affermare che Bellio partecipava ai rastrellamenti, e che egli era presente alla fucilazione di Martini; può dire che all'esecuzione ha partecipato anche Bellio (l'ha visto sparare). Bellio che poi avrebbe costretto altri, un ragazzetto di minore età, a dare il colpo di grazia.
Si è tentato da parte della Difesa del Bellio, avvalendosi di qualche non collimante particolare affermato dai testi, e di certe date affioranti, porre in dubbio l'opera di Bellio stesso circa l'episodio di Martini - Canella.
Giova per intanto, però, tener presente che più che del materiale istruttorio deve aversi riguardo a quello raccolto con le garanzie del dibattimento, che elimina ogni perplessità circa le date affermate e ne dirime ogni divergenza, mentre rende palese che taluna differenza nei particolari è assolutamente inafferente.
Per voce comune del dibattimento è assolutamente risultato che una terza vittima vi sarebbe stata nella stessa occasione, un certo Rusalen [Rusalen Ugo, fucilato a Roncade l'11 novembre 1944]: la concordia del dibattimento non fa valere, per avventura, il silenzio istruttorio contro i testimoni, mentre la stessa concordia aggrava, se mai, la posizione sostantiva e, vuoi, procedurale del Bellio. I parenti delle vittime non hanno veduto e non dicono di aver visto: non può essere afferente che le loro indagini, dirette a sapere del loro congiunto, le quali sostanzialmente portarono a stabilire che fu il Bellio ad uccidere il loro congiunto ridetto, non collimino minutamente con i particolari narrati dal teste di vista, il quale sostanzialmente, anche per il famoso colpo di grazia, non esclude, del resto, un Bellio agente nell'economia del noto adagio *non agit sed agitur*, riferibile al fanciullo quattordicenne. Il teste di vista, attendibile, se non altro perché data la sua posizione, se mai, aggravando il Bellio non gioverebbe a se stesso e perché, in fondo, è veritiero anche contro se stesso, chiarisce e suggella nel modo più rassicurante.
Ma deve, comunque, aggiungersi, per ciò specialmente che riflette l'omicidio Canella, che l'occasione, i precedenti, e i concomitanti a tutto l'episodio, quali risultano dalle su ritenute testimonianze, convincono che i due (o tre) fucilati, in sostanza tre ostaggi, prelevati in ultimo da Treviso, furono vittime di un preordinato, pieno e incontrovertibile concerto di persone, di cui fu parte preminente il giudicabile odierno: il quale, con la sua opera anteriore, coordinata con quella degli altri, con piena coscienza e volontà e previsione, cooperava al luttuoso evento, siasi che l'esecutore finale di talune di esse vittime non fosse proprio il Bellio. Bellio quindi che a tutte le morti ha portato il suo specifico contributo causativo cosciente, come si disse, e preveduto e voluto.
Sulla specifica su riportata non può pertanto dubitarsi che in effetti Martini e Canella decedessero per ferite di arma da fuoco; e che coloro che sparavano avessero (basterebbe solo pensare all'arma adoperata e al movente dell'azione) peculiare intenzione di uccidere. Se questo episodio dovesse inquadrarsi nell'economia di connessione, si avrebbero due omicidi consecutivi (a parte quello di Rusalen, che non fu oggetto di contestazione specifica).
Non può negarsi, per certo, che chi commetteva nel caso codesti omicidi, li avesse prima disegnati (si tenga presente che si trattava di ostaggi presi prima, poi portati altrove, quindi riportati per l'esecuzione), e forse permase per lungo tempo in codesto disegno, senza soluzione di continuità, in esso disegno rafforzandosi, aggiungendo all'ordinaria riflessione una vera e propria macchinazione, rivelando un *quid plenus* circa il dolo.
Sarebbero così due omicidi aggravati per premeditazione, e ciascuno dei quali da solo porterebbe la sanzione dell'ergastolo, e assommandosi la pena capitale.
Dato pertanto il fin qui detto, ne emerge a carico del Bellio una collaborazione con il nemico somma, intensa, materiata di fatti gravissimi (catture, violenze personali, rastrellamenti, ruberie, omicidi) i quali furono di ausilio alle operazioni militari del nemico e di nocumento a quelle delle forze nostre; mentre il Bellio ebbe coscienza, previde e volle specificatamente codesti peculiari e specifici favore e nocumento (dolo generico e specifico, atto a integrare il delitto di art.lo 51 C.P.M.G.): dolo quindi generico e specifico, atto ad integrare il delitto di art.lo 51 C.P.M.G.
Perfetti quindi a di lui carico si ravvisano gli estremi di codesto delitto importante la pena capitale, che pertanto al Bellio viene irrogata.
Nessuna discriminante gli compete, né a tanto si indusse a chiedere il Bellio.
Né potrebbe invero, in una illegittima gerarchia ed in tanti e tali macroscopici delitti, ipotizzarsi un difetto di sindacato dell'eventuale ordine per parte del gregario, o ipotizzarsi, per avventura, uno stato di costrizione morale da farsi rientrare, in difetto di specialissimi estremi da acquisirsi, nello stato di necessità previsto dalla nostra legge.
Ma niuna attenuante nemmeno spetta al Bellio, né nel contenuto del Codice Penale comune, né nel contenuto dei Codici Militari. Si dice subito che il movente del delitto commesso, la quantità e qualità degli episodi, la personalità del reo, l'epoca e l'occasione del crimine, sconsiglia che Bellio, nell'economia del Codice Penale Militare possa benefiziare dell'attenuante prevista in ordine alla medaglia al valore di cui fu fregiato (o altre benemerenze belliche) e della quale esibì prova in giudizio, attenuante, come è risaputo, pur sempre facoltativa.
Né il movente, anche remoto, del suo operato, per il fin qui ritenuto, può far congetturare la diminuente di art. 62 n. 1 C.P. Né sussiste alcunché in processura che possa far affiorare un ravvedimento operoso (art. 62 n. 6 C.P.).

Si tratta poi, di evidenza, di delitto con spiccatissima autonomia di preparazione e di azione del soggetto, e di contributo causativo imponente del soggetto stesso.
Manca quindi qualsiasi base per attenuanti di art.lo 114 c.p., e consimili previste per avventura dai Codici Penali Militari.
Né nella preparazione, né nell'esecuzione, né nel movente anche remotissimo, né nel comportamento *ante* e *post* del reo, né *aliunde* trova la Corte fondamento per concedere attenuanti generiche, quelle attenuanti generiche oggi reingredite col D.L.L. 27.7.44, previste dai Codici anteriori, e rimesse alla discrezionalità del giudice per trarle comunque dagli elementi processuali.
P.Q.M.

dichiara Bellio Guido colpevole del delitto di cui alla lettera c) e del delitto di cui all'art. 51 C.P.M.G., in esso assorbita l'imputazione di cui alla lettera e) e visti e applicati gli art. 51 C.P.M.G., 610 / 639 C.P., 483 / 488 C.P.P.,
lo condanna alla pena di morte mediante fucilazione nella schiena.
Ordina che la sentenza per estratto sia affissa in Treviso e Roncade.
Visto l'art.lo 479 C.P.P., assolve Bellio dall'imputazione di lettere a) e b), per essersi estinto il reato per prescrizione.
Treviso 8 agosto 1945

Il Presidente G.Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 13.8.45
l'8.8.1945 ricorse il difensore e il 9.8.1945 l'imputato.
Il 16.8.1945 atti trasmessi Corte di Cassazione Milano tramite Comando Alleato.
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 3.9.1945 annulla su accoglimento del 2° motivo e rinvia alla Corte di Assise Straordinaria di Padova.

Sentenza n. 57/45 del 17.08.1945 - R.G. 68/45 - R.G.P.M. 509/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno
La Corte di Assise Straordinaria di Treviso composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
BONALDO ANTONIO - Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
GEROMIN CARLO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza penale contro
TREVISIOL Gino, fu Nestore e di Tommasini Maria, nato l'8.8.1920 a Treviso ed ivi residente.
Arrestato il 6.6.1945, detenuto, presente.
Imputato
di collaborazione col tedesco invasore per avere, posteriormente all'8 settembre 1943, quale ufficiale dell'Esercito Repubblicano, compiuto rastrellamenti e rappresaglie in pregiudizio delle forze Patriottiche Italiane, prestando così aiuto e assistenza all'esercito occupante. Art.lo 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142 e 58 C.P.M.G.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti l'imputato, il Pubblico Ministero e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti, e poscia occupate dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato alla competente autorità l'attuale giudicabile, Trevisiol Gino, cui si facevano addebiti di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio a giudizio del Trevisol innanzi questa Corte di Assise per rispondere del delitto di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali, la Corte osserva.
Che il Trevisiol, già appartenente al G.U.F., era arruolato nel Regio Esercito Italiano e, in qualità di ufficiale proveniente da Cagliari, si trovava nell'8 settembre 1943 a Parma. Che di là veniva a Treviso, dove era ricoverato nell'Ospedale Militare. Assume che si allontanò da quel luogo di cura per timore di essere preso e deportato dai tedeschi; e di essersi tosto dato alla montagna ove si metteva in contatto coi resistenti ai nazifascisti.
Che poscia, in seguito a gravi minacce cui sarebbe stata fatta passiva sua madre per parte dei fascisti, entrava nell'Esercito Repubblicano nel maggio 1944.
Che veniva incorporato nel 23° Deposito Misto, che indi si trasferiva a Istrana. Assumendo altresì che nel gennaio u.s. aveva rifiutato di prendere parte a un reparto di istruzione anti-partigiana. Che dai primi di aprile, dopo aver preso parte ad una forte azione a Istrana assieme ai partigiani, ai quali del resto già apparteneva, passava definitivamente e palesemente nei ranghi della Brigata Wladimiro, con la quale combatteva contro i tedeschi fino al giorno della Liberazione.
E' emerso dal testimoniale raccolto, appoggiato da inconfutabili documenti di riscontro, come nei primi di giugno 1944 l'attuale giudicabile, ufficiale dell'Esercito Repubblicano, alla testa di un reparto di Guardia Nazionale Repubblicana, zelante e zelatore, nell'iniziativa e nell'esecuzione, si metteva alla ricerca dei fratelli Mario e Marcello Bettazzi, e di altri che, militari repubblicani, avevano deciso di abbandonare o abbandonavano il 29° Deposito Misto, riuscendo a catturare i fratelli Bettazzi di cui era conoscente e dei quali conosceva l'abitazione essendone stato altra volta ospite.
Emergeva altresì (teste Mandruzzato) che un giorno della scorsa estate alcuni patrioti effettuavano un prelevamento di biciclette a Badoere; che il Comando Militare Provinciale di Istrana mandava una squadra di militi, al comando di Trevisiol, che, rastrellata la località, ne riportavano degli arrestati.
Che il comandante dei partigiani, "Cirillo", notissimo e di poi vittima dei nazifascisti, aveva indicato in Trevisiol un elemento ostilissimo, e da sopprimere.
Non vi ha dubbio che nelle catture e nei rastrellamenti predetti sussiste obiettività piena ed incontrovertibile di favoreggiamento, almeno politico, del nemico in territorio invaso, un'obiettività di favoreggiamento ai disegni del nemico in territorio occupato e un fatto diretto a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano legittimo: un'obiettività di art.lo 58 Codice Penale Militare di Guerra.
Il Trevisiol vuole che ciò non sussista, opponendo o l'insussistenza dei fatti (episodio Badoere) o il difetto dell'elemento intenzionale (episodio Bettazzi) per il che, data pure la sussistenza materiale delle catture, non potrebbe mai parlarsi del delitto in contesto.
Ma osserva la Corte che il teste Mandruzzato si appalesa nella sua insistenza e coerenza quanto mai attendibile; mentre è estremamente chiarificatore al sommo quanto narra circa le decisioni prese contro Trevisiol dal comandante "Cirillo", il che non può superarsi con le tardive, e probabilmente parziali, deposizioni del teste a difesa comandante Sponchiado che, per dovere di giustizia, debbono su questo punto, poste al saggio e al paragone dei contrastanti acquisiti di processura.
Quanto all'episodio Bettazzi esiste un encomio solenne, rilasciato dal comandante del 29° Deposito Misto al Trevisiol, stilato in termini tali da non lasciare alcun dubbio circa lo zelo, in allora repubblichino, del giudicabile. Vero è che Il Trevisiol, per spiegare tutta la sua condotta ed eliminare dal quadro delittuoso quanto gli viene obiettato, sostiene che era partigiano anche prima dell'aprile u. s., e cioè anche prima degli episodi Bettazzi e di Badoere, era partigiano,

faceva il partigiano, agiva per i partigiani e con essi. Onde egli nelle intenzioni e, vuoi, anche nell'esecuzione, lungi dall'intento di favorire il nemico, agiva contro il nemico stesso, attenuando, per avventura, a danno dei nazifascisti ordini e mansioni ricevute.
Ma quanto afferma in ordine al protestato fatto dei suoi tempestivi contatti in montagna con l'elemento partigiano, è fallito di fronte alle contestazioni dell'Accusa, non avendo egli saputo indicare neppure un nominativo delle persone con le quali egli avrebbe avuto contatto.
E quanto narrò il teste Mandruzzato circa l'opinione, per dir così, del comandante "Cirillo" nei riguardi di esso Trevisiol è il miglior suggello di chiusura a tutti i conati del giudicabile di far apparire le cose altrimenti.
Deve quindi ritenersi che fino all'aprile 1945, cioè fino all'episodio ridetto di Istrana, Trevisiol agì da militare repubblicano, esclusivamente, e informò in tal senso la sua condotta e le azioni di cui gli si fa carico, rendendosi responsabile in modo generico e specifico di art.lo 58 C.P.M.G.
Devesi per contro (testi Olliver e Sponchiado) riconoscersi che dopo, in effetti, il Trevisiol fu partigiano e combatté valorosamente coi partigiani contro le truppe tedesche, segnalandosi in modo peculiarissimo in questa lotta.
Narra il teste Sponchiado (coerente con l'Olliver) come ai primi di aprile il Trevisiol progettò con l'Olliver il disarmo della caserma di Istrana, operazione eseguita da Trevisiol che si comportava da meritare il più alto elogio dei compagni.
Come di poi il Trevisiol partecipasse all'azione del Battaglione Sponchiado a S. Alberto, dove solo per il coraggiosissimo intervento di esso Trevisiol, rischiando in più modi la vita contro un nemico preponderante e in una delle situazioni più critiche, il reparto partigiano riusciva ad avere la meglio eludendo in pieno la vittoria dei reparti tedeschi e repubblicani. Che partecipava di poi ad un'azione a Castagnole, dove altrettanto il Trevisiol si distinse per far saltare una polveriera, Trevisiol che era stato uno dei pochi che, riscuotendo l'unanime fiducia dei commilitoni partigiani, aveva avuto piena ragione del piano.
Che scoppiata l'insurrezione, il Trevisiol partecipò all'occupazione di Carbonera e di Treviso.
Opina la Corte che in questi fatti concorra a favore del Trevisiol la circostanza di essersi particolarmente distinto con atti di valore contro i tedeschi, prevista dall'ultima parte dell'art.lo 7 D.L.L. 27.7.44, circostanza che rende impunibili, a mente della stessa disposizione, i fatti anteriori in contesto.
Il richiamo costante letterale e soprattutto di sistema del D.L.L. 24.4.45 al D.L.L. 27.7.44, fa indurre la Corte che le attenuanti e le discriminanti dell'art.lo 7 ridetto possano applicarsi da chi giudica per ministero del D.L.L. 24.4.1945. in altri termini che il riferimento dell'art.lo 1 D.L.L. 24.4.45 non si limiti al solo art.lo 5 del D.L.L. 27.7.44.
P.Q.M.,
visto l'art.lo artt. 479 C.P.P. e 7 D.L.L. 27.7.1944, dichiara non punibile Trevisiol Gino, per essersi particolarmente distinto con atti di valore contro i tedeschi e pertanto lo assolve.
Ordina che Trevisiol sia scarcerato per quanto attiene a questa giustizia, se non detenuto per altra causa; ma che nel contempo sia consegnato all'Autorità di P. S. per gli eventuali provvedimenti.
Treviso, 7 agosto 1945.

Il Presidente G. Guerrazzi.
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 22.8.45
Il 18.8.1945 il Pubblico Ministero ricorse.
27.8.1945 atti Corte di Cassazione Milano tramite Comando Alleato.
Con sentenza 27.10.1946 la Supera Corte rigetta il ricorso.

Sentenza n. 58/45 del 17.08.1945 - R.G. 27/45 - R.G.P.M. 263/45.

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno
La Corte di Assise Straordinaria di Treviso composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
VAZZOLER EMILIO - Giudice Popolare
DI FEO GIACOMO - Giudice Popolare
GEROMIN CARLO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza penale contro
BERNARDI Mario, fu Giovanni e di Rizzo Augusta, nato il 10/4/1918 a Revine Lago ed ivi residente. Arrestato il 27.4.1945, detenuto, presente.
Imputato del delitto p.e p. dall' art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 in relazione all'art. 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 159, per avere, quale volontario della G.N.R. in territorio di Vittorio Veneto, collaborato con il tedesco invasore partecipando con un reparto a rastrellamenti che portarono a cattura di patrioti e cittadini, condannati da Tribunali illegali a pene capitali.
In esito, all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il Pubblico Ministero, l'imputato e la difesa, si osserva.
In fatto.
Liberata questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato alla competente autorità il Bernardi Mario, cui si facevano particolari addebiti di collaborazione con il nemico, oltre che di gravi delitti contro le persone.
La conseguente pratica istruttoria si chiudeva con il rinvio a giudizio innanzi a questa Corte d'Assise Straordinaria del Bernardi, per rispondere del delitto di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttòri e dibattimentali, la Corte osserva.
Che è emerso per le stesse ammissioni del giudicabile, come costui, rientrato quale militare dal fronte russo, si arruolasse nella GNR, il che a sua detta avrebbe fatto perché privo di mezzi di guadagno e per mantenere sua madre.
Emerge dalle stesse ammissioni del prevenuto e dalle deposizioni di monsignor Giuseppe Faè, arciprete in Montaner di Sarmede, e della donna Rachele Uliana, che in un giorno del marzo 1944 si presentava al distaccamento della G.N.R. di Friga un individuo che parlava bene il tedesco ed era vestito cdi una tuta mimetizzata. Che costui si recò dal comandante del distaccamento, Brunetta, e al Brunetta medesimo e al Bernardi raccontava come in Montaner di Sarmede vi fossero moltissimi partigiani e che occorreva di praticare un rastrellamento.
Che al seguito di uno scambio di informazioni e di idee fra i tre suddetti, il Bernardi si procurava da un suo cugino un abito borghese che tosto indossava e, unitosi al tedesco, si avviava verso Montaner. Che qui giunti (pomeriggio del 27 marzo 1944) si presentavano minacciosi nella canonica di monsignor Faè e, trovata la sorella del monsignore [Giovanna] le domandavano del fratello, che era fuori di casa.
Che costei impaurita mandava in cerca di uomini, e due se ne rinvenivano, i partigiani Pagnoca e Mirco.
Che frattanto sopraggiungeva don Faè, che dal tedesco e dal Bernardi ed era invitato a entrare in casa per conferire su cose segrete. Che presentatisi in quel momento il Pagnoca e il Mirco, il tedesco estraeva la rivoltella ingiungendo loro di andarsene.
Che allontanatisi costoro, il tedesco narrava a Monsignor Faè di essere un partigiano che aveva smarrito il Battaglione e di volerlo raggiungere in montagna, scusandosi, alle osservazioni fattegli in proposito dal Faè, per le minacce al Pagnoca e al Mirco. Che chiedeva lo stesso tedesco da mangiare e, saputo che il Pagnoca e il Mirco erano partigiani, invitava Monsignor Faè a rintracciarli e portarli alla sua presenza.
Che mentre la di lui sua sorella offriva cibo al tedesco e al Bernardi, egli Monsignor Faè si correva a rintracciare il Pagnoca e il Mirco che, dubitando si trattasse di un tranello, si erano allontanati.
Che al suo ritorno Monsignor Faè trovava in canonica la crocerossina Perini Elisa [maestra elementare presso le scuole di Montaner] che aveva fraternizzato con i due ritenendoli in effetti partigiani.
Che il Bernardi fingeva di essere ammalato, tanto che Monsignor Faè gli usava particolari premure.
Che mentre in un primo tempo il Faè li credeva veramente partigiani, successivamente per la posta in guardia di un vero partigiano, certo Galli, si indusse in sospetto e poscia, avendo conferito con l'Uliana Rachele, cuoca del distaccamento della G.N.R. cui apparteneva Bernardi, ebbe la certezza della iattura che gli sovrastava. Che invero i due, mangiato che ebbero si allontanarono, ritornando al distaccamento ridetto, dove rivestivano le loro regolari divise, e nella stessa sera ritornavano alla canonica con una ventina di militi della G.N.R., che arrestavano il sacerdote e sua sorella portandoli tosto al distaccamento di Friga.
Che Don Faè veniva poi trasporto con la sorella a Udine, e quivi da un Tribunale Militare tedesco (maggio 1944) venivano condannati a morte. Che arrestatavi e condannata a una pena temporanea era pure la crocerossina Perini.
Che le condanne a morte, per interessamento specie dell'arcivescovo di Udine, erano commutate in quella del confino a vita pel Monsignore, e in quella dell'ergastolo per sua sorella. Che costei era deportata in Germania [nel campo di concentramento di Dachau] e non se ne avevano avute più notizie.
Che successivamente il Bernardi, per mezzo dell'arciprete di Revine, pentito di quanto operato aveva implorato perdono dal Faè, il quale si era dichiarato disposto a dargli l'abbraccio di pace.

L'imputato contesta:
che era andato dal Faè col tedesco perché ne aveva avuto l'ordine dal capitano Brunetta, che all'uopo lo aveva costretto minacciandolo con la rivoltella;
che non era vero che egli Bernardi fosse tornato con la pattuglia alla canonica ad arrestare il Faè;
che egli era di sentimenti partigiani e che prima e dopo l'episodio Faè aveva aiutato i resistenti finendo poi per poter essere preso nei ranghi dei partigiani stessi, appoggiando la prima proposizione con una testimonianza peculiare di tale Casagrande, che doveva essere teste di vista, e la terza con diverse testimonianze più o meno precise di patrioti.
Negava poi recisamente la richiesta del perdono.
Ma osserva la Corte che la pretesa costrizione, che vorrebbe farsi rientrare nella discriminante dello stato di necessità, ha da ritenersi insufficiente ebbenché appoggiata dalla testimonianza Casagrande. Si deve invero tener presente che quanto affermava il giudicabile è pienamente smentito, e direttamente, dall'Uliana Rachele, che origliava alla porta della stanza dove si trovavano il Brunetta, il tedesco e il Bernardi, dacché essa ci dica come il Bernardi rafforzasse l'idea del tedesco che il luogo fosse pieno di partigiani, e non accenni alcunché alla drammatica pretesa scena del puntamento della rivoltella; pienamente e superatamente smentito da quanto fece, e da come si comportò il Bernardi ridetto, incompatibile con la circostanza di chi fosse stato prima in tale guisa minacciato.
Quanto alle negative del ritorno in canonica e della richiesta di perdono, esse sono da porsi superate dalla teste Uliana Rachele e dal sacerdote di Revine: dall'Uliana che lo vide col tedesco e col manipolo di armati; dal sacerdote che afferma il contrario, e nessun elemento suffraga la tesi eventuale che l'Uliana o il sacerdote mentissero o equivocassero.
Né in un caso come il presente può vantaggiosamente ipotizzarsi la discriminante dell'ordine ricevuto, sia perché si versa nell'economia di una gerarchia illegittima, sia perché in tali fatti, di macroscopico carattere delittuoso, sarebbe addirittura temerario prospettare per l'inferiore un difetto di legittimo sindacato dell'ordine per avventura ricevuto.
Tutto ciò posto, si osserva che la cattura di don Faè e degli altri [in quella circostanza, oltre alla sorella di monsignor Faè fu arrestato il dottor Zanon, medico condotto di Montaner], nel grado di che sopra attribuita al giudicabile, costituisce favore ai disegni politici del nemico in territorio invaso e fatto diretto a nuocere alla fedeltà dei cittadini verso lo Stato legittimo: un'obiettività quindi di art.lo 58 del Codice Penale Militare di Guerra.
Dati poi i precedenti del Bernardi, il contegno da lui tenuto nell'occasione, e la peculiarità dei fatti ridetti, emerge che Bernardi ebbe coscienza di tale favore e nocumento, li previde e li volle, onde concorre anche il dolo generico e specifico, atto a integrare il delitto previsto dal ridetto articolo del C.P.M.G.
Peculiarità e contegno di che sopra, e come sopra fissati, escludono l'afferenza delle testimonianze raccolte circa l'aiuto che il Bernardi avrebbe dato a persone e avvenimenti della Resistenza contro i nazifascisti, come dimostrazione di un diverso intento, di una diversa mira; e altrettanto è a dirsi per il suo successivo preteso passaggio ai partigiani.
Pena adeguata si stima il minimo (anni 10). Tenendo conto di una non piena autonomia nella preparazione e nell'azione, può concedersi l'attenuante di art.lo 114 u.p. C.P.; nel po' di bene che egli operò in pro dei resistenti, se non è possibile ravvisare, di evidenza, gli estremi di un ravvedimento operoso, quale deve intendersi ai sensi di legge (art.lo 62 n. 6 C.P.), pur vi si può trovare il fondamento per concedere al prevenuto le generiche attenuanti reingredite col D.L.L. 27.7.45. Né nei precedenti del giudicabile, né nel movente anche remoto del delitto, né nel contegno *ante* e *post* del giudicabile stesso, né nell'importanza dell'eseguito, possono ipotizzarsi altre attenuanti di Codice Penale comune o dei Codici Penali Militari. La condanna alla pena detentiva si estende alle conseguenze.
Diminuendo nel consentito spazio di 1/3, tenendo conto della personalità del reo, dell'intensità del dolo e della quantità del danno, e poscia diminuendo di 1/6, la pena residua ad anni 7 di reclusione.
P.Q.M.
dichiara Bernardi Mario colpevole del delitto di art.lo 58 C.P.M.G., con l'attenuante di art.lo114 C.P. e generiche, visti e applicati gli articoli ridetti 483 e 488 C.P.P., lo condanna alla pena di anni 7 di reclusione e conseguenze e alle spese di giudizio.
Treviso, 17.8.1945

Il Presidente G.Guerrazzi.
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 22.8.45
Il 17.8.1945 l'imputato ricorse.
Il 27.8.1945 atti Corte di Cassazione Milano tramite il Comando Alleato.
La C.S. con sentenza 17.8.1946 amnistia.
Con ordinanza 25.6.1947 la Corte di Assise ordina la confisca di 1/3 dei beni di proprietà del Bernardi.

Sentenza n. 59/45 del 22.08.1945 - R.G. 81/45 - R.G.P.M. 1048/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno
La Corte di Assise Straordinaria di Treviso composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO - Giudice Popolare
ZANINI RENATO - Giudice Popolare
BONALDO ANTONIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza penale contro
DE VIZIO Ascenzio, di Gerardo e di Capirci Ascenzia, nato il 22.9.1923 a Piedimonte S.Germano (Frosinone), detenuto, presente.
Imputato
Del delitto p. e p. dagli art. 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142 in relazione all'art. 58 C.P.M.G. per avere posteriormente all'8.9.1943, collaborato col tedesco invasore quale milite delle BB.NN. compiendo atti di rappresaglia contro cittadini, delazioni e rapine, facendosi a volte credere rappresentante del movimento partigiano
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato alla competente autorità il De Vizio, cui si facevano addebiti di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio a giudizio di questa Corte di Assise del De Vizio per rispondere delle imputazioni di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti di causa, e specie con quelli del dibattimento, è emerso.
Che l'attuale giudicabile, conforme le sue ammissioni coerenti in questo al testimoniale raccolto, non fu mai iscritto al P.N.F. né al Partito Repubblicano Fascista. Che l'8 settembre 1943 si trovava militare in Croazia, donde era riuscito a fuggire in Italia, rifugiandosi presso una famiglia a San Biagio di Callalta. Che appartenne per quindici o venticinque giorni alla G.N.R. dalla quale tosto, pressoché entrato, si era reso disertore.
Ciò premesso, il carico specifico di collaborazione che gli veniva contestato si sostanziava nei particolari che, arrestato dalle S.S. tedesche perché ricercato per gravi furti, presa questa parola nella sua più estesa accezione, avrebbe denunciato negli interrogatori resi alla S.S. predette, e come patriota, il maggiore D'Antiochia Giuseppe, il sacerdote Don Sante Bianco e tali Francia Nunzio, Vianello Gorgio e Rosa Luigi.
Sta di fatto che costoro nella notte del 30 marzo 1945 furono arrestati, ma nel pomeriggio del 2 aprile successivo tosto scarcerati.
Sta di fatto altresì che il De Vizio, arrestato come sopra dalle S.S. tedesche, era portato nelle carceri di Venezia, donde solo nell'imminenza della Liberazione era liberato coi prigionieri politici e comuni.
Che uscito dal carcere, si univa ad una Brigata di patrioti di Mestre e agendo vestito da patriota, e unito ai patrioti, tornava donde era partito, e procedeva e faceva procedere all'arresto di Don Sante e del maggiore D'Antiochia.
Cha avvertiti i patrioti del luogo da tale Maria Zolla Spadoni, costoro arrestavano a loro volta il De Vizio e i suoi compagni, e mettevano in libertà i prigionieri.
Si riferiva dai prigionieri stessi che, interrogato in quella circostanza, il De Vizio dichiarava che era sua intenzione di sequestrare il Don Sante e D'Antiochia, uccidendoli e facendoli scomparire.
Al dibattimento odierno D'Antiochia ha dichiarato che il De Vizio ebbe a denunciarlo alle S.S. perché riteneva che a sua volta l'avesse denunciato perché rapinatore, e quindi per vendicarsi.
Più esplicita e più risolutiva è la testimonianza di Don Sante. Premette costui che il De Vizio era animato da intenti non di collaborazione, ma di bassa natura privata. Che aveva rapinato molte migliaia di lire, e continuava a rapinare come dimostrava fra l'altro il possesso presso di lui di molto denaro. Che alloggiato presso, e a cena, del Don Sante, voleva prepotentemente attentare all'onestà delle donne di casa. Che egli, Don Sante, minacciato più volte dal De Vizio, opinava che la denunzia fosse originata da vendetta, nei termini come già aveva espresso D'Antiochia.
Se queste emergenze la Corte osserva.
Che se di un reato di collaborazione col nemico ai sensi dell'art.lo 1 D.L.L. 24.4.45, 5 27.7.44 e 58 C.P.M.G. potesse parlarsi, non lo si potrebbe riferire se non al primo episodio, quello cioè della denuncia di Don Sante e degli altri alle S.S. tedesche, manifesto essendo che il secondo episodio, la cattura cioè dei medesimi, per l'epoca e per le circostanze tutte di contorno, non avrebbe mai potuto costituire l'obiettività, la materialità, né reale, né potenziale, di un fatto di collaborazione col nemico. Ma nemmeno il primo episodio, messo al fuoco di un sagace e completo paragone di ogni acquisito (nel)le risultanze di causa, può collocarsi nella casella di un favoreggiamento politico dei tedeschi. E' a dubitarsi, invece, primieramente, sulla sussistenza stessa materiale di questo favore, sia considerando le persone denunziate, sia il contenuto della denuncia, e soprattutto l'attitudine stessa a provocare il favoreggiamento ridetto; ed è a dubitarsi, quando si ponga a mente al prontissimo rilascio fuori di ogni consuetudine per le S.S., dei catturati, e alla nessuna noia ulteriore che i catturati stessi ebbero in prosieguo per parte dei tedeschi.
Per quanto poi attiene all'elemento morale del delitto in esame, se non si nega a priori che a integrarlo possa essere sufficiente la coscienza del favore, e la volontarietà de fatto che favorisce, sicché, per avventura, diventino irrilevanti

mire e moventi più remoti, quali a esempio la vendetta, è incontrovertibile nel caso sottoposto, e proprio per le particolarità emerse e ritenute, che difetta la prova nel giudicabile che egli avesse causa prossima, coscienza di favorire e volontà di favorirei tedeschi, mentre, allo stato almeno, affiora e si prospetta una coscienza e un'intenzione che integrerebbero al riguardo la mera sussistenza di una denuncia calunniosa colpita, eventualmente, da sanzioni del Codice Penale comune.
Escluso il favoreggiamento bellico o politico, questa Corte deve rimettere ad altra autorità la processura, sia precipuamente nell'economia della competenza, sia per altri motivi che portano allo stesso esito.
Il D.L.L. 24.4.45 che costituisce la Corte Straordinaria, la costituisce per il giudizio dei delitti di collaborazione; e ad avviso della Corte Straordinaria di Treviso, la lettura e lo spirito del D.L.L. suddetto non concedono il giudizio sui reati comuni se non in quanto connessi col reato di collaborazione, che nel caso è venuto a sparire.
Ma anche seguendo l'opinione che portando alle estreme conseguenze il principio che la C.A.S. è organo soltanto speciale della magistratura ordinaria, occorreva per giudicare oggi di calunnia, rapine, furti, sequestri di persona ecc. ecc., che tali reati per parte del P.M. fossero stati debitamente contestati al prevenuto, e che l'istruttoria poi nei riguardi di essi fosse stata esaminata o, comunque, colmabile con le facoltà straordinarie concesse al giudice del dibattimento, il che era ben lungi dal verificarsi.
Dovendo quindi procedersi *ab iuris fundamentis* a nuova istruttoria, sparito il reato di collaborazione, e dovendosi rinviare *ex novo* al giudizio, non si comprenderebbe come incardinare ancora reati commessi nella competenza dell'organo, sia pure della magistratura ordinaria, ma pur sempre speciale.
Gli atti quindi debbono rimettersi al P.M. per il corso ulteriore in diversa sede.
Treviso, 22.8.45

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 24.8.45

Sentenza n. 60/45 del 23.08.1945 - R.G. 87/45 - R.G.P.M. 11/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno
La Corte di Assise Straordinaria di Treviso composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
ZANINI RENATO - Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
BONALDO ANTONIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza penale contro
TONELLI Francesco, di Luigi e di Bondavalli Caterina, nato a Milano il 31.10.1915 e residente a Vedano Olona (Varese), detenuto, presente.
Imputato
del delitto di cui agli art. 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142, 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 per avere in Treviso e altrove posteriormente all'8.9.1943, volontariamente collaborando con i tedeschi in qualità di interprete, addetto alla propaganda "Staffel", favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso e menomato i sentimenti di fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunziato all'autorità competente, l'attuale giudicabile Tonelli, cui si facevano addebiti di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio a giudizio di questa Corte di Assise Straordinaria del Tonelli per rispondere dell'imputazione di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti di causa, e specie con quelli del dibattimento, il Collegio osserva.
Che pur lasciando da parte, e considerando inafferenti, le diatribe fra il giudicabile e alcuno dei testi circa lo zelo del Tonelli per trovare, o far requisire, una sede in Treviso per l'ufficio da lui esercitato, sta di fatto, come egli stesso non può non confessare, che non disdegnò la possibilità di poter fare l'interprete presso il Comando Staffel Ost (Ente Propaganda Censura Preventiva) in Padova.
Che effettivamente poi si impiegò presso codesto Comando donde, ad identiche dipendenze, fu trasferito a Rovigo, e quindi a Treviso. E' incontrovertibile, per la logica stessa della cosa, che sta contro le sue illogiche negative che egli disimpegnò nelle varie sedi le mansioni di interprete; e comunque egli non può fare a meno di confessare che nelle stesse sedi adempì all'incarico di ricevere e rispedire parecchi articoli di propaganda, e di propaganda naturalmente conforme alle mire della Staffel, cioè diretta a favorire i disegni politici del nemico in territorio invaso, e a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato legittimo.
Malamente, e inafferentemente, il giudicabile vuol negare la luce solare, e cioè che ciò che faceva, sia disimpegnando le mansioni di interprete, sia attendendo alla ricezione e ritrasmissione dei suddetti pacchi – articoli, non costituisse obiettività di collaborazione col nemico, prevista e punita dalle disposizioni dell'art. 58 C.P.M.G.
Data poi la personalità del giudicabile, data l'evidenza di significato di quello che faceva oggetto delle sue mansioni e delle sue particolari commissioni, certa è la Corte che egli aveva scienza e coscienza, previsione e volontà circa il favore di cui beneficiava il nemico e circa il nocumento che apportava alla fedeltà dei suoi concittadini verso il legittimo Stato. Egli vorrebbe essere discriminato sotto la specie di avere agito in stato di necessità, esilando all'uopo la proposizione che trovandosi dopo il Natale 1943 disoccupato in Laveno, e poiché c'era forte reclutamento obbligatorio per la Germania fra i disoccupati, si era rivolto a un amico che era allora a Padova, il quale gli aveva suggerito di collocarsi presso la Staffel.
Giova tosto dire che egli afferma ma niente prova al riguardo. Ma, a prescindere dalla prova mancata, basta mettere la proposizione predetta al paragone di quanto recita l'art.lo 54 C.P. per stabilire *ictu oculi* e senza il soccorso di approfondita dottrina e di giurisprudenza consolidata, per vedere tosto come essa sia ben lungi da integrare quella costrizione per necessità sotto l'incubo di un pericolo non altrimenti evitabile, che sola può scusare nell'economia della malamente invocata discriminante.
Fu pertanto il Tonelli volontario interprete del nemico, e collaboratore col nemico stesso in territorio occupato, e a di lui carico concorrono gli estremi non solo obiettivi ma anche subiettivi del delitto pel quale è stato portato a rispondere innanzi questa Corte. Pena adeguata si stima la reclusione nel minimo di anni 10.
La Difesa del giudicabile (verrebbe fatto di dire per non sbagliare) ha chiesto tutte le attenuanti.
Osserva la Corte che né il movente anche remoto del reato, né azione causativa di minima importanza, né particolare benemerenza del Tonelli nel campo militare, né la di lui personalità, né il suo contegno *ante* e *post*, autorizzano la concessione di altre attenuanti all'infuori delle generiche, di quella di art.lo 62 n. 6 C.P., e di quella di 114 u.p. C.P. Quest'ultima, trattandosi di delitto commesso in concorso con altri, si giustifica in una tal quale diminuita autonomia dell'agente; la seconda nel po' di bene che in seguito risultò il giudicabile avere operato in pro di persone e del movimento della resistenza, mentre in tutto il complesso delle emergenze di causa può trovarsi l'appiglio per ritenerlo meritevole di una certa indulgenza che legittima l'attenuante renigradita [sic] con il capoverso primo dell'art.lo 7 D.L.L. 27.7.44.

Diminuendo gli anni 10 nello spazio di 1/3 e poi di 1/3, tenendo conto per la misura della diminuzione della personalità del reo, della qualità dei fatti, dell'intensità del dolo e della quantità del danno, e poi di 1/6, residuano ad anni 5.
Poiché, ad avviso della Corte - tenendo conto della natura del delitto in relazione al reo e al di lui comportamento nelle varie vicende di questo ultimo periodo della sua vita - il Tonelli si ritiene persona socialmente pericolosa, si aggiunge la misura di sicurezza della libertà vigilata. La condanna si estende a tutte le conseguenze di legge.
P.Q.M.

dichiara Tonelli Francesco colpevole del delitto ascrittogli con le attenuanti generiche di art.lo 62 n. 6 C.P. e 14 u.p. C.P., e visti gli art.li ridetti 483, 488 C.P.P., lo condanna alla pena di anni cinque di reclusione, alle spese del giudizio e conseguenze, e ordina la sottoposizione alla libertà vigilata.
Treviso 23.8.45

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 28.8.45
Li 24.3.45 l'imputato ricorse
il 14.9.45 atti Corte di Cassazione Milano tramite Comando Alleato

Sentenza n. 61/45 del 23.08.1945 - R.G. 86/45 - R.G.P.M. 273-314/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno
La Corte di Assise Straordinaria di Treviso composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
ZANINI RENATO - Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
BONALDO ANTONIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza penale contro
ZANIN Giuseppe, di Ottavio e di D'Alberton Elisa, nato a Roncade il 3.1.1921 ed ivi residente in frazione San Cipriano, arrestato il 15.5.1945;
DELLO RUSSO Gerardo, di Ermelindo e di Volpi Filomena, nato il 2.2.1923 a Chiusano S.Domenico (Avellino) e residente a S.Cipriano di Roncade;
entrambi detenuti e presenti.
Imputati
del delitto di cui agli art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 e dell'art. 58 C.P.M.G., per avere quali Brigate Nere del Presidio di Roncade, collaborato col tedesco invasore posteriormente all'8 settembre 1943, partecipando ad azioni di rastrellamento contro patrioti.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., gli imputati e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe Alleate, venivano tratti in arresto e denunciati all'autorità competente lo Zanini e il Dello Russo, cui si facevano addebiti di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio a giudizio di questa Corte di Assise Straordinaria dei due suddetti per rispondere dell'imputazione di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti di causa, e specie con quelli del dibattimento, il Collegio osserva.
Che i prevenuti, già appartenenti al disciolto esercito italiano nell'8 settembre 1943, molto probabilmente per evitare un possibile internamento in Germania, entravano dopo la loro cattura ad opera dei nazifascisti, a fare parte dei ranghi delle Brigate Nere.
Emerge dal testimoniale assunto essere, in sostanza, veritiero che mentre facevano parte di codesto organismo presero parte attiva a un solo rastrellamento, di armi e non di persone, ai danni del movimento dei patrioti e della resistenza. Confessano che avevano scienza e coscienza, volontà, preceduta da previsione, di quello che andavano a porre in essere e ponevano in essere con codesti rastrellamenti, vale a dire, per lo meno, un favore ai disegni politici del nemico in territorio invaso. E poiché la sottrazione di armi dell'esercito dei patrioti era, come si disse, informata alla conoscenza e all'intenzione di che sopra, non può esservi dubbio che a carico dei giudicabili sussistano gli estremi tutti sia obiettivi che subiettivi del delitto di art. lo 58 C.P.M.G.
Pena adeguata stimasi la reclusione in anni 10 (minimo della pena). Poiché dal testimoniale assunto può fissarsi che essi in prosieguo partecipassero attivamente alla lotta contro i tedeschi, la pena si riduce a un quarto: anni 2 e mezzo.
Sulla scorta dello stesso apporto testimoniale emerge altresì che essi cercarono in pro di persone e del movimento della resistenza, e con esito proficuo, di riparare in qualche modo al danno come sopra arrecato. Compete loro pertanto anche la diminuente di art.lo 62 n. 6 C.P.
Diminuendo gli anni 2 e mezzo, pertanto, nello spazio consentito di 1/3, la pena definitiva si fissa in anni 1 e conseguenze.
I buoni precedenti dei giudicabili, e il loro successivo buon comportamento, consigliano di accordare loro il beneficio della condizionale condanna.
P.Q.M.

dichiara Zanin Giuseppe e Dello Russo Gerardo colpevoli del delitto di art.lo 58 C.P.M.G. con le attenuanti di art.lo 7 lettera b) D.L.L. 27.7.744 e 62 n. 6 C.P. e, visti e applicati gli art.li ridetti 483, 488 C.P.P., li condanna alla pena della reclusione per anni 1 ciascuno, e alle spese del giudizio.
Visto l'art.lo n. 3 C.P. ordina che l'esecuzione della condanna come sopra inflitta rimanga sospesa per anni 5 sotto le comminatorie di legge. Ordina la scarcerazione dei condannati, se non detenuti per altra causa, ma nel contempo dispone che siano consegnati all'autorità di P.S. per gli eventuali provvedimenti di competenza di questa autorità.

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 27.8.45
Con ordinanza 2.9.47 la Corte ordina la confisca di un decimo dei beni dello Zanin. Ordinanza passata in giudicato.
Con ordinanza 18.10 47 la Corte ordina la confisca di 1/20 dei beni di Dello Russo Gerardo; ord. passata in giudicato.

Sentenza n. 62/45 del 03.07.1945 - R.G. 85/45 - R.G.P.M. 5/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno - la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
ZANINI RENATO - Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
BONALDO ANTONIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza contro
ALBAN Lino, di Francesco e di De Marchi Virginia, nato a Zero Branco il 5.4.1925 e residente a San Lazzaro, Borgo Mestre n. 21 - Treviso, detenuto, presente.
Imputato del delitto p.p. dagli articoli 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 e 58 C.P.M.G. per avere, posteriormente all'8.9.1943, militato nella Brigata Nera Cavallin, distaccamento di Roncade, entrando nelle file di essa tradendo i compagni partigiani, svelando i luoghi di dimora di alcuni di essi e partecipando a rastrellamenti, agevolando così le operazioni militari del nemico.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il Pubblico Ministero, l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti, e poscia occupate dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato alla competente autorità Alban Lino, cui si facevano addebiti di collaborazione al nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio a giudizio di questa C.A.S. per rispondere del delitto di cui in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva. Che in conformità alle stesse ammissioni del prevenuto è emerso che egli fu iscritto al P.N.F. e che, impiegato presso le Ferrovie dello Stato, nel maggio 1944 dovette lasciare il lavoro in quanto richiamato alle armi dal regime repubblicano. Emerge altresì dalle correnti deposizioni testimoniali acquisite che rifuggì dal far parte dell'esercito della R.S.I. e, recatosi a Zero Branco ove dimorava con la sua famiglia, si dedicò alla distribuzione di manifestini *ad hoc* per servire la propaganda partigiana.
Arrestato nel gennaio 1945 dalle Brigate Nere, l'8 febbraio entrava a farne parte e, in qualità di loro gregario, venne inviato al presidio di Roncade.
Prese in considerazione le testimonianze di Galiazzo Bruno, Tosato Antonino e Mestrinato Gino, rese in istruttoria e confermate nel corso del dibattimento, contro la cui attendibilità nulla si è potuto convenientemente obiettare visto che tra l'altro trovano conferma nella deposizione dello stesso giudicabile, si deve ritenere per certo che Alban faceva parte di una brigata partigiana i componenti della quale avevano giurato di non tradirsi, di sopportare dolori e torture e di affrontare anche la morte piuttosto che rivelare i nomi dei compagni. Nel gennaio 1945 le Brigate Nere si mettevano sulle tracce di costoro, ma essi, opportunamente avvisati, riuscivano a sfuggire.
Anche Alban era stato avvisato in tempo utile perché fuggisse, ma a chi lo avvertiva del pericolo aveva risposto che egli rimaneva a casa e che se lo avessero preso sarebbe entrato nella Brigata Nera. Catturato quella stessa notte, aveva rivelato al nemico i nominativi dei componenti la squadra partigiana, il numero e la qualità delle armi e gli atti di sabotaggio che essi avevano compiuto.
Ancora Alban denunciava le squadre partigiane di Badoere e di Morgano, che pertanto venivano disarmate, mentre vari loro componenti finivano in gravi iatture. Va inoltre tenuto presente il teste Durante Fortunato, considerato in questi luoghi come un vero eroe del movimento di resistenza ai nazi-fascisti: costui assicura che l'ex-partigiano Alban aveva fatto ai fascisti anche il suo nome e che proprio Alban in persona aveva cooperato al suo arresto poiché lo conosceva bene (Durante che, nonostante le più feroci torture cui era stato sottoposto dai nazifascisti, non aveva fatto alcuna rivelazione).
Osserva la Corte che le delazioni e le rivelazioni predette, poi seguite dalle catture, attesa la qualità delle persone rivelate e catturate - patrioti e resistenti in lotta con il nemico - alla stessa circostanza che il territorio di questa provincia si trovava in stato di vera e propria guerra guerreggiata, costituivano l'obiettività di una collaborazione con il nemico, per lo meno sotto la specie di un favore ai disegni politici dell'invasore stesso e diretto a nuocere alla fedeltà dei cittadini verso lo Stato legittimo di art.lo 58 C.P.M.G.
D'altro canto i precedenti della personalità del giudicabile, i particolari dei fatti su ritenuti, e tutto il comportamento tenuto da Alban in dette occasioni, rendono chiarissimo che egli ebbe scienza e coscienza, previsione e volontà generica e specifica, cui informava quel favore e quel nocumento. Si hanno così perfetti a carico di Alban gli estremi oggettivi e soggettivi del delitto per il quale viene sottoposto al giudizio di questa Corte.
La Difesa dell'imputato vorrebbe far affiorare la diminuente dello stato di necessità, quale previsto dall'ultima parte dell'art. 54 C.P. Ma è facile obiettare che difetta del tutto la prova che Alban non potesse altrimenti sottrarsi all'alternativa tra l'essere deportato in Germania o l'iscriversi alle Brigate Nere.
Mentre se è provato per avventura che fu sottoposto al suo arresto a torture, non è affatto provato che egli in altro modo e proficuamente potesse eludere le investigazioni degli interroganti, evitando così danni per i disgraziati compagni di resistenza. D'altro canto l'operazione, di grave contenuto, nei confronti dei resistenti mostra vieppiù come negli estremi

segnati dalla legge non sia conveniente parlare di stato di necessità. Questo ha così ben compreso la sua Difesa che, nelle conclusioni specifiche, ha abbandonato la tesi della discriminante, ripiegando sulle attenuanti che si trovano inserite nel verbale di udienza.
Passando alle attenuanti ridette, anch'esse debbono rifiutarsi, tranne le generiche reinserite con il D.L.L. 27.7.1944.
Invero non può nel caso parlarsi di operoso ravvedimento, non potendo di evidenza considerarsi convenientemente riparatore del danno alle persone suindicate e al movimento dei patrioti, quel po' di bene a persone diverse del movimento che asseriscono i testimoni indotti dall'imputato (vedasi verbale di udienza).
Né, dato il numero e l'importanza delle rivelazioni, può ipotizzarsi una minima attività causativa che autorizzi la concessione della diminuente prevista dall'art. 14 prima parte del C.P.
Né quanto, prima dei fatti e dopo, operò di conserva con il movimento partigiano, anche tenendo per buono quanto egli afferma, ed è per avventura avallato dai testi da lui indotti, può considerarsi sufficiente ad integrare quanto richiesto dalla lettera b) dell'art.7 D.L.L. 27.7.1944 che a tanta riduzione di pena prevista vuole una partecipazione attiva alla lotta contro i tedeschi, ben lungi dall'essere costituita da qualche isolato favore e salvataggio di persone, o da qualche azione scarsa di contenuto nell'imminenza della Liberazione, o da qualche serotino apporto di danni, nel quadro rilevato, né nel movente, né nel comportamento del giudicabile, né nelle conseguenze di quanto commesso, opina la Corte che possano ravvisarsi altre attenuanti previste dai codici penali militare e comune, nemmeno in riguardo alle torture cui sarebbe stato come si dice sottoposto.
Per converso, in quello che esibito a fini diversi non è sufficiente a riconoscere le attenuanti di cui sopra, opina la Corte che si trovi fondamento per concedere le generiche attenuanti di cui all'art. 7 D.L.L. 27.7.1944 su menzionato. Tenuto conto della personalità del reo, della qualità dei fatti, dell'intensità del dolo, della quantità del danno, applicata la diminuzione di 1/6, stimasi pena adeguata la reclusione per anni 13 e mesi 6. Seguono come conseguenza le spese del giudizio, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la libertà vigilata.
P.Q.M.

dichiara Alban Lino colpevole del delitto ascrittogli, con attenuanti generiche, e lo condanna alla pena di anni 13 e mesi 6 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e alle spese del giudizio.
Ordina la sottoposizione di Alban, a pena scontata, alla libertà vigilata.
Treviso, 23.8.1945

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Il 24.8.1945, l'imputato ricorse.
14.9.1945 atti alla Corte di Cassazione di Milano tramite Comando Alleato.
Con ordinanza 20.5.1947 confiscati 3/4 dei beni di Alban Lino.

Sentenza n. 63/45 del 23.08.1945 - R.G. 66/45 - R.G.P.M. 579/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
ZANINI RENATO - Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
BONALDO ANTONIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza penale contro
ROSSI Narciso fu Pietro e fu Visentin Anastasia, nato a Caselle di Altivole il 9.12.1912 ed ivi residente;
GOBBETTI Tarquinio, di Oreste e di Busetto Maria, nato a Vicenza l'8.1.1916;
AGGIO Angelo, fu Luigi e di Battocchio Rosa, nato a Caselle di Altivole il 18.10.1915 ed ivi residente; tutti detenuti e presenti,
imputati di collaborazione con il tedesco invasore, per avere il Rossi militato nelle S.S. italiane e partecipato a rastrellamenti contro Patrioti; il Gobbetti, appartenente all'esercito repubblicano, in correità con l'Aggio, svolto opera di delazione in danno di elementi partigiani, contro i quali, a seguito di denuncia da loro sporta, fu organizzato rastrellamento con conseguenza di incendi di abitazioni da parte delle forze armate tedesche e di soppressione di partigiani stessi, in Montebelluna e dintorni.
Posteriormente all'8.9.1943 art. 110 C.P. - art.1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142 - art. 51 C.P.M.G.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il Pubblico Ministero, gli imputati e la Difesa si osserva quanto segue.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe alleate, venivano tratti in arresto l'Aggio, colono in quel di Caselle di Altivole, il Rossi, sottufficiale delle S.S. italiane, e il Gobbetti, sottufficiale delle Forze Armate della Repubblica Sociale fascista. La conseguente qualificata istruttoria si chiudeva con il rinvio a giudizio innanzi a questa Corte a decidere dei tre, per rispondere del delitto di cui in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti elementi istruttori e dibattimentali, la Corte decideva.
Che è pacifico, incontrastato e incontestabile, conforme le ammissioni dei giudicabili ed il coerente testimoniale che l'Aggio sospettò che in Trevignano, presso alcune famiglie di contadini, si trovavano dei partigiani (una di codeste famiglie era congiunta dell'Aggio), pare istigato dalla moglie e avvertito che si doveva raggiungere il modo di allontanarli, si determinava ad andare a Montebelluna per trovare proprio codesto accordo.
Che, invece, si metteva in contatto con Rossi; e i due, poi, incontrato il Gobbetti, lo ponevano a parte della cosa, e tutti e tre, cercato inutilmente prima del Commissario Prefettizio del luogo, si recarono al Comando tedesco di Montebelluna.
Che entrò prima Aggio, poi Gobbetti, e indi Rossi (vedi teste Pozzobon).
Che il Gobbetti si presentò all'interprete, gli esibì un tesserino e gli accennò della presenza di partigiani in Trevignano;
Che sopraggiunto un sergente tedesco, Aggio e Rossi gli si avvicinarono, e fu Aggio che gli precisò la circostanza della presenza dei partigiani.
Che conseguenza immediata di questa denuncia fu che le truppe tedesche si portarono contro il villaggio di Zapparè, dove in effetti si trovavano i partigiani rivelati, che accettavano battaglia, lasciando sul campo due morti (avendo tre feriti e ricercando infine di disimpegnarsi (vedi teste Merlo), mentre i civili del luogo erano frattanto arrestati.
Che fra codesti ne venivano dai tedeschi sorteggiati dieci e fucilati, mentre sei case del villaggio erano dai tedeschi stessi date alle fiamme.
Che con i tedeschi era il Rossi, che non disdegnò di percuotere ed offendere due prigionieri.
Questo il terribile esito della denuncia, esito da tutte le parti di causa non contestato, e confermato oltre che specificatamente dalla testimonianza Merlo ridetta, dagli infelici congiunti delle vittime sentiti in dibattimento.
Ciò rilevato, non può sorgere dubbio alcuno che fare noto al Comando delle truppe tedesche in territorio, com'era questo, di guerra guerreggiata, la situazione delle truppe partigiane relativamente ad un dato sito (si pensi alla mobilità somma caratteristica di queste truppe, mobilità di terribile ostacolo al nemico col creare tante difficoltà ad individuarle) costituisca un tipico fatto di favore alle operazioni belliche del nemico, e un tipico fatto di nocumento alle operazioni delle nostre truppe; costituisca in altri termini una forma tipica di collaborazione, da incasellarsi con obiettività come ricompreso nell'art.lo 51 C.P.M.G.
E la predetta obiettività di cui sopra, si è resa compiuta con la rivelazione al Comando tedesco su riportata, sicché quello che accadde dopo appartiene, per così dire, esclusivamente al danno ulteriore causato dal reato - sicché ne consegue che è inutile e indifferente l'ulteriore indagine che han fatto affiancare e Pubblica Accusa e Difesa, l'una naturalmente in un senso, l'altra in un altro, per incasellare o meno nei riguardi dei detenuti giudicabili, le stragi, le uccisioni, ecc., ecc. in altri o primigeni o connessi delitti. E si rende altresì inutile e inafferente l'indagine se i tre giudicabili abbiano avuto o meno precisa coscienza, volontà e previsione specifica per i singoli fatti posti in essere dai tedeschi.
In altri termini l'obiettività suddetta, relativa alla consumata denuncia, è, di per sé sola punibile nell'ambito di art.lo 51 C.P.M.G., ognorché sia dimostrato, come si dimostrerà, che essa fu improntata alla scienza e coscienza di essa, e dalla

previsione e volontà generica e specifica degli agenti: scienza e coscienza di favorire con essa le operazioni militari del nemico, previsione e volontà di mettere in essere il fatto che a ciò serviva, non trattenuti affatto, comunque, gli agenti dall'idea che codesto favore reale, e non soltanto potenziale, si attuasse come conseguenza.
E che ciò, in effetti, si sia verificato per quanto attiene tutti e tre i giudicabili, la Corte non dubita, e pertanto tutti e tre debbono dichiararsi convinti del delitto di favoreggiamento bellico, passibile della più grave delle sanzioni, in conformità all'art. 51 C.P.M.G.
Per quanto concerne Rossi Narciso - la sua confessione, sempre piena e mantenuta, ci dice che era stato cercato da Aggio, che si era rivolto a lui per il da farsi e, sentito che questi voleva denunciare i partigiani e i luoghi dove si trovavano, si era prestato ad accompagnarlo nel ricercare l'autorità alla quale fare la denuncia, e sottolinea l'insistenza di Aggio finché la denunzia non venne consumata, come più sopra si ritiene essere risultato senza ombra di dubbio.
Questo pone fuori discussione sia ciò che concerne la sussistenza del contributo causativo in relazione al reato di cui si discute, sia quanto attiene all'elemento morale su accennato.
Comunque, se al riguardo ci fosse qualche perplessità, che non c'è, basterebbe ad annullarla il tener presente che Rossi aveva la qualità di gregario delle S.S. italiane, e poi il considerare quanto già sopra fu rilevato: essersi Rossi unito a fianco dei tedeschi nella battaglia di cui sopra e poi aver percosso i disgraziati prigionieri civili che stavano per essere decimati.
Aggio Angelo per contro, vuole scagionarsi dell'elemento morale di cui all'art.lo 51 C.P.M.G., volendo fare persino credere di non aver parlato con Rossi dei partigiani in Trevignano: questo al dibattimento, perché nei primi interrogatori aveva affermato di aver accompagnato Rossi nell'itinerario della denuncia perché da lui costretto, e spinto da gravi minacce con la pistola ad andare dai tedeschi; che egli Aggio non voleva né intendeva fare alcuna denuncia ai tedeschi; che tutto era accaduto contro la sua volontà; che per questi stessi motivi e per il suo contegno negativo nell'episodio, non poteva parlarsi, nei suoi confronti, di un contributo causativo in relazione alla denuncia e al delitto.
Gobbetti Tarquinio, a sua volta, asserisce che non voleva affatto prendere parte alla denuncia; che, incontrato da Aggio e da Rossi, li aveva seguiti contro la sua volontà perché minacciato nella vita con la pistola da Rossi: se non l'avesse seguito al Comando germanico (il che per la sua Difesa dovrebbe costituire la discriminante di reato di art.lo 54 C.P.): mentre nessun contributo, a parer suo e della sua Difesa, avrebbe dato alla denuncia e al delitto (vedi quanto rilevato più sopra) e, presentato il tesserino, più non avrebbe ad alcuno parlato; ma tutte le predette affermazioni debbono essere scartate.
Anzitutto, per ciò che concerne Aggio, sarebbe assurdità enorme pretendere che egli, proprio perché vivente in luoghi occupati dai tedeschi in lotta coi partigiani, ignorasse cosa significava mettersi a propalare notizie del genere in questione; mentre è ridicolo che si rivolgesse a Rossi come fosse un borghese qualunque, solo per averne consiglio, nel tentativo di allontanare i partigiani dal sito, tanto più che Rossi, come Aggio stesso afferma, prima si era prestato, quale avente contatto con i tedeschi, a far liberare su sua insistenza, dei rastrellati. Ma tanto Aggio quanto Gobbetti sono smentiti nelle proposizioni predette dalle costanti affermazioni del coimputato Rossi, e dalla logica inesorabile delle circostanze.
Si premette che Rossi, accusando gli altri, non salva affatto se stesso; egli rivela nel dibattimento che ha piena coscienza di questo, e su questo reiteratamente gli fece portare dichiarazione la Corte. Spontanea, fin dai primi atti del processo, è l'accusa che sostiene contro gli altri, costante per tutto il corso del dibattimento, lineare, coerente fino al termine del procedimento.
Un tentativo insinuato di far credere che Rossi in un certo momento della sua dichiarazione avesse scrupoli di coscienza, e volesse ribaltare quanto a carico dei correi aveva esposto, non ha avuto alcun esito positivo. Egli nega questa sua qualsiasi resipiscenza. I testi che dovrebbero convincerlo di questa resipiscenza, e quindi scalfire in qualche modo la sua chiamata a correo, sono un condetenuto, il quale si esprime dicendo che sa (e sa?) che Rossi voleva parlare alla Commissione di Giustizia per dire la verità, cioè che il Gobbetti non c'entrava ed era innocente (la pretesa testimonianza quindi configurerebbe un giudizio); di preciso questi afferma di aver visto Rossi scoppiare in pianto, e voleva dire, soggiunge il teste, la verità, scagionando il Gobbetti. L'altro teste è il figlio del custode delle carceri, che dice poco meno di quello che ha detto il condetenuto, al dibattimento energicamente indotto da Rossi.
Aggiunge questo teste che quando Rossi disse che Gobbetti era innocente, erano presenti tali [seguono tre nomi illeggibili], questi ultimi carabinieri. Basta tener presenti queste testimonianze per comprendere come da se stesse rivelino tutta la loro intera insufficienza e inconcludenza. Esse non servirebbero mai a far escludere che Gobbetti si era dissociato dall'itinerario della denuncia, non escluderebbero quello che in effetti è stato provato che Gobbetti commise, e conterrebbero solo apprezzamenti del coimputato Rossi sull'obiettività e sull'elemento morale del delitto, sui quali altri che non il coimputato hanno legittimità di interferire.
Ma codeste testimonianze (e lo sarebbero in partenza anche quelle eventuali di [seguono i tre nomi illeggibili di prima] se fossero sentiti e fossero similari) sono smentite dalla logica dei fatti e delle circostanze, pertanto va rigettata la domanda della loro acquisizione. Non è logicamente e ragionevolmente concepibile che Rossi abbia avuto una pretesa crisi di coscienza allora, sì da piangere, per voler dire alla Commissione di Giustizia cosa diversa, e cioè la pretesa verità; e oggi, per contro, nella solennità del dibattimento, senza che alcunché di nuovo sia intervenuto, e vivacemente richiamato ai suoi doveri di coscienza, sebbene imputato, tanto virilmente insista in un'accusa che si pretende calunniosa.
Deve quindi credersi a Rossi quando afferma che Aggio l'andò a rilevare avvertendolo del sito dove si trovavano i partigiani, e che occorreva informare i tedeschi per farli arrestare: e che quindi esso Rossi l'accompagnasse a Montebelluna presso il Comando Germanico per poter fare regolare denuncia.

E deve credersi a Rossi quando afferma che strada facendo incontrarono Gobbetti, lo misero a parte di che si trattava, onde loro questi si unì volontario nelle mire e nell'azione.
E' naturale e logico che il contadino Aggio, che sapeva che Rossi era in contatto coi tedeschi, a lui si rivolgesse, come è altrettanto logico e naturale che Gobbetti, sottufficiale della repubblica, e di sentimenti antipartigiani spiccati, come appare dalla di lui corrispondenza acquisita, si unisse agli altri quale concorrente morale e materiale nell'opera.
Innaturale e illogico per contro sarebbe stato che Rossi, già messo a parte di ogni particolare da Aggio sul sito e sui partigiani, e in grado, per il campo cui apparteneva e per i contatti che aveva coi tedeschi, di portare a fondo da solo la triste bisogna, riluttanti gli altri, li avesse costretti a seguirlo con minacce a mano armata, il che, ragionevolmente, si sarebbe potuto spiegare nel solo caso che la sua denuncia sui particolari ricevuti avesse avuto l'imprescindibile necessità di essere avallata dagli altri due. Si aggiunga che Gobbetti era, come si disse, un aitante sottufficiale dell'esercito repubblicano, che si rivela risoluto, deciso, insofferente: e non certo un pulcino bagnato che facilmente soggiacesse al timore incusso e alla prepotenza altrui; del resto il comportamento e l'aspetto di Aggio e di Gobbetti nell'episodio, nella parte che pacificamente ci è dipinta, e nella parte che narra l'interprete Pozzobon, sono incompatibili con un contesto e un aspetto di chi poco prima sarebbe stato passibile di minacce gravi, e, solo per esse si fosse determinato ad agire. Deve poi la Corte far presente che preparazione ed esecuzione, contributo causativo della denuncia, Gobbetti aveva già dato, anche se dopo l'esibizione del tesserino più non avesse parlato.
Se si dovessero soppesare i vari contributi causativi dei tre agli effetti di una gradazione della pena, si potrebbe forse dire che il contributo causativo obiettivo del Gobbetti fu minore, e se ne sarebbe dovuto tener conto per infliggergli, per avventura, minore quantità di pena, ma poiché la pena da infliggere per l'art. 51 C.P.M.G. è quella di morte, e poiché ritiene la Corte che non possa definirsi l'opera prestata dal Gobbetti di importanza minima, l'avere, per avventura, meno degli altri obiettivamente contribuito, diventa indifferente. E' convinta la Corte che i tre debbano rispondere dell'art. 51 C.P.M.G. e che pertanto la pena da irrogarsi, e che si irroga, sia quella capitale.
Per Rossi, data la parte precisa che ebbe nella faccenda, e per la piena autonomia nella quale, come sopra agì, non può certo parlarsi per lui di importanza affievolita del suo contributo causativo: non sono quindi applicabili le attenuanti di art.lo 114 C.P. Quanto all'invocato articolo 133 C.P., esso è fuori di ogni applicazione, trattandosi di pena inquadrabile come quella di morte.
Né nel movente, anche remoto, dell'imputato, né nel suo comportamento *ante* o *post*, né *aliunde*, che giustifichi qualche indulgenza, opina la Corte che possa trovarsi fondamento per concedere le attenuanti generiche, che pertanto gli vengono rifiutate.
Per ciò che concerne Aggio, la sua Difesa chiede l'applicazione di art.lo 58, anziché quella di art.lo 51 C.P.M.G. Quanto sin qui già detto naturalmente si oppone a tale tesi: si tratta di un tipico caso di favoreggiamento bellico, di un fatto tipico diretto a favorire le operazioni belliche del nemico e ad ostacolare quelle dello Stato legittimo; atteggiamento che trova la sua corretta collocazione nell'art. 51 C.P.M.G. più volte menzionato.
La Difesa sostiene poi che all'imputato Aggio deve applicarsi l'art. 116 C.P.: anche questa tesi, ad avviso della Corte, è destituita di fondamento; come già si disse, ed è inutile ripetere, il reato di art.lo 51 C.P.M.G. si rese perfetto con l'effettuata denuncia ai tedeschi, nei contorni obiettivi e subiettivi nei termini già esposti. E' inafferente stabilire se specificatamente Aggio avesse premeditato questa o quella particolare azione, questo o quel particolare susseguente omicidio. Egli previde e volle, con precisione generica e specifica e altrettanta volontà generica e specifica, tanto il fatto quanto l'evento dello sporgere una denuncia.
Manca quindi la base principale e impretendibile per l'applicazione di art.lo 116 C.P., vista la sussistenza di un delitto diverso da quello voluto, e più grave. Anche per lui la Corte considera che né nel movente, anche remoto, né nel suo comportamento nel fatto, e *ante* e *post*, né *aliunde*, per cui si giustifichi qualche indulgenza, mancano fondamenti per concedere le attenuanti generiche, che pertanto vengono rifiutate.
Per Gobbetti, esclusa l'assoluzione sotto qualsiasi forma, non sono state esplicitamente richieste attenuanti (vedi verbale di udienza). Comunque la Corte, tenuto conto della qualità del fatto, della gravità del medesimo, dell'intensità del volere dell'agente, è del parere che non ricorrano gli estremi per applicarsi le facoltative diminuenti previste dal C.P.M.G. per benemerenze di guerra. Pel Gobbetti come per gli altri, né nel movente, né nel comportamento dell'imputato nel fatto, e *ante* e *post*, né *aliunde*, si trova alcun fondamento possibile che si ravvisi meritevole di qualche indulgenza. Pertanto anche a lui la Corte nega le attenuanti generiche.
P. Q. M.

dichiara Aggio Angelo, Rossi Narciso e Gobbetti Tarquinio, colpevoli del delitto di che agli art.li 1 D.D.L. 24.4.45, 1 D.D.L. 27.7.44 e 51 C.P.M.G.; per gli articoli ridetti nonché art.lo 483 C.P.P., li condanna alla pena di morte mediante fucilazione nella schiena. Ordina che la sentenza sia pubblicata per estratto nei Comuni di Treviso, di Montebelluna e di Trevignano.
Treviso, 23.8.1945

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Il 24.8.1945 ricorsero tutti gli imputati.

Il 14.9.1945 gli atti trasmessi alla Corte di Cassazione Milano tramite Comando Alleato.
La C. S., con sentenza 3.10.1945 annulla con rinvio alla C.A.S. di Padova per omessa motivazione sulle circostanze attenuanti e nel motivo di particolare valore morale per Aggio e per Gobbetti anche per la partecipazione di minima importanza; rigetta per Rossi.
Il 21.11.1945 estratto per esecuzione per Rossi e 3 estratti per affissione.
Sentenza capitale eseguita nei confronti di Rossi Narciso il 15.4.1946.

Sentenza n. 64/45 del 24.08.1945 - R.G. 80/45 - R.G.P.M. 603/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
ZANINI RENATO - Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
BONALDO ANTONIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza penale contro
DELL'ANTONIA Arturo, di Antonio e di Da Ros Ida, nato a Fregona il 21.4.1914 ed ivi residente, arrestato il 29.4.1945, detenuto, presente.
Imputato
del delitto di cui all'art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 in relazione all'art. 58 C.P.M.G. per avere in Cappella Maggiore, posteriormente all'8 settembre 1943, collaborato col tedesco invasore operando, quale brigadiere della G.N.R., perquisizioni ed arresti in danno di patrioti e dalla causa della Liberazione.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato all'autorità competente il Dall'Antonia Arturo, cui si facevano carichi di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio a giudizio di questa Corte dell'inquisito per rispondere dell'imputazione di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti di causa, e specie con quelli del dibattimento, la Corte osserva.
Che dalle parziali ammissioni del giudicabile, brigadiere della G.N.R., ma soprattutto dal dettagliato e coerente deposto dei testi De Nadai Pietro e di De Biasi Amedeo, contro la cui attendibilità il prevenuto non ha potuto portare elementi di sorta, emerge che in un giorno dell'aprile 1945, in Sarmede, il Dall'Antonia in compagnia di alcuni graduati tedeschi, e a capo di un manipolo di militi repubblicani, irrompeva nell'osteria tenuta dal De Biasi, dove si trovava un certo numero di persone e, per così dire, a colpo sicuro ne traeva in arresto il patriota e partigiano De Nadai e l'oste De Biasi, quanto meno comprovato ausiliatore del movimento partigiano, procedendo poi a perquisizione domiciliare nei confronti dei due.
Narra peculiarmente il De Nadai che fu il Dall'Antonia, che lo conosceva, che lo indicò ai tedeschi e lo trasse poscia nella vicina caserma, donde poi fu inviato nel carcere di Vittorio, carcere dal quale, in seguito, evase riparandosi poscia in montagna.
Specifica il De Biasi che in quell'occasione il Dall'Antonia era il più elevato in grado degli italiani, che fu condotto in caserma e poi rilasciato con l'ordine di ripresentarsi il giorno dopo; il che egli fece, venne reiteratamente interrogato e poscia nuovamente rilasciato per l'intervento di buone persone.
Orbene dai particolari suddetti si rileva in modo inequivoco che il Dall'Antonia, che ben poteva fare altrimenti, si prestò per lo meno a indicare ai tedeschi, che cercavano patrioti e ausiliatori, il De Nadai e il De Biasi, traendoli, al servizio e conforme le mire dei tedeschi, in arresto e operando le perquisizioni di cui si disse. Il che, sia detto subito, esclude qualsiasi costrizione di cui sia stato passivo il Dall'Antonia, e dispensa dal congetturare persino che il Dall'Antonia agisse nell'economia stretta di un ordine, in una più o meno legittima gerarchia, con possibilità o meno di sindacato.
Si ha quindi patente un'obiettività di collaborazione col nemico in territorio invaso, consistente in un favore dei disegni politici del nemico stesso, e in un fatto diretto a nuocere alla fedeltà dei cittadini verso lo Stato legittimo. Quando poi si ponga mente alle modalità dell'esecuzione, al contegno dal Dall'Antonia tenuto nella circostanza in una con la sua qualità di brigadiere della G.N.R., si è certi che egli ebbe coscienza e previsione e volontà generica e specifica circa quel favore e quel nocumento. Perfetti pertanto si ravvisano a carico del giudicabile gli estremi del delitto di art. 58 C.P.M.G.
Pena adeguata si stima il minimo in anni 10.
Poiché si tratta di delitto commesso in concorso, tenuto conto del particolare momento nel quale fu commesso e delle circostanze di luogo, possono concedersi, ponendo mente al contributo causativo limitato, e alla attenuata autonomia dell'agente, le diminuenti di art.lo 114 p. e u.p. C.P.
Che il prestarsi a favore, in seguito, di persone del movimento della resistenza per parte del Dall'Antonia può concretare l'attenuante di art.lo 62 n. 6 C.P.
Che infine emergendo che ebbe il giudicabile a partecipare attivamente in una certa epoca in quel di Domodossola (sia pure autonomamente dall'episodio di causa) alla lotta contro i tedeschi, opina la Corte che debba anche concedersi la minorante di cui all'art.lo 7 lettera b) D.L.L. 27.7.44; [e] che concorrano altresì attenuanti generiche.
Diminuendo negli spazi consentiti per le cennate attenuanti, la pena si porta ad anni 1 di reclusione.
Non crede la Corte che il movente del reato, la personalità del reo, la quantità del danno, siano tali da far meritare un'ulteriore indulgenza, si concede a Dall'Antonia la condizionale condanna, che pertanto gli viene negata.

P.Q.M. dichiara Dall'Antonia Arturo colpevole del delitto ascrittogli, con le attenuanti generiche, le attenuanti di art. 114 p.e p. C.P., 62 n. 6 C.P., 7 D.L.L. 27.7.44 e, visti e applicati gli articoli ridetti 483, 488 C.P.P., lo condanna alla pena della reclusione per anni 1 e alle spese del giudizio.
Treviso, 24.8.45

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 27.8.45
13.9.45 estratto per esecuzione
Con ordinanza 2.9.47 sequestrati [illeggibile] dei beni
Con sentenza 26.1.54 del Tribunale Supremo Militare è dichiarata la riabilitazione militare.
Con sentenza 26.10.1953 la Corte d'Appello di Venezia concede la riabilitazione.

Sentenza n. 65 del 24.08.1945 - R.G. 83/45 - R.G.P.M. 1154/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
ZANINI RENATO - Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
BONALDO ANTONIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza penale contro
SCHWAIGER Maddalena, di Gracco e di Brusani Matilde, nata a Treviso il 29.4.1912 e residente a Lancenigo; arrestata il 20.7.1945, detenuta, presente.
Imputata
del delitto di cui all'art.1 D.L.L. 22.4.1945 n.142 in relazione all'art.58 C.P.M.G. per avere posteriormente all'8.9.1943 collaborato col tedesco ed in danno della causa della Liberazione nella sua carica di Segretaria del Fascio Repubblicano di Berlino.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe Alleate, veniva tratta in arresto e denunciata all'autorità competente la Schwaiger, cui si facevano carichi di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio a giudizio di questa Corte della Schwaiger per rispondere dell'imputazione di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti di causa, e specie con quelli del dibattimento, la Corte osserva.
Che a carico della giudicabile altro non sia emerso se non che dopo l'8 settembre 1943 la giudicabile stessa ricoprì la carica di Segretaria del Fascio Repubblicano di Berlino. Niun altro addebito di collaborazione specifico ha potuto provare la Pubblica Accusa, la quale è giunta a concludere perché si ritenesse una responsabilità e una condanna pur riconoscendo che nella presunzione di cui all'art.lo 1 D.L.L. 24.4.45 non rientrano i Segretari Politici, ma traendo la legittimità delle conclusioni stesse da un motivo, per così dire, d'ordine territoriale, dal quale doveva sorgere la presunzione, *non ex lege* ma *hominis*, che la Schweiger avesse collaborato di necessità col nemico trovandosi ad operare nella capitale nemica e in contatto con le autorità germaniche e l'Ambasciata repubblichina presso il Reich.
Ma osserva la Corte, riportandosi ai moltissimi insegnamenti della Corte di Cassazione in argomento, che non è lecito estendere la presunzione che colpisce le nominate cariche esercitate, mentre, per il palese spirito del legislatore che dettava il D.L.L. 24.4.45, deve ritenersi che non può essere punita la collaborazione pura e semplice, insita e connaturata a una carica che non è colpita espressamente dalla presunzione ridetta. In altri termini trattandosi di cariche non comprese nell'elenco di cui all'art.lo 1 del D.L.L. summenzionato, non basta il possesso e l'esercizio *ex se* della carica stessa per integrare senz'altro gli estremi dei delitti di art.lo 51 o 58 C.P.M.G.
Questo detto, e tenuto presente anche che le presunzioni, e specie *iuris et de iure*, in materia penale segnatamente, sono di carattere eccezionale, insuscettibili di essere trasportate oltre i precisi casi previsti per analogia, e che presunzioni semplici in questo campo non equivalgono a prove, e posto, per ammissione stessa del P.M., che la carica di Segretaria politica, anche a Berlino, non è equipollente a quella di Federale perché, anche per ciò che concerne l'Assise Straordinaria, la Pubblica Accusa non può dispensarsi dall'onere della prova impostole dalla legge e, poiché nessun fatto specifico a carico della giudicabile ha provato, tali non potendo essere colloqui che, per avventura, possa avere avuto con l'ambasciatore Anfuso, col generale Vaccari o altri ex gerarchi del regime defunto, se non sa nemmeno dircene lontanamente il contenuto, la Schwaiger deve essere assolta dall'imputazione con formula piena.
Tenuto altresì presente che cosa formata per preciso ministero di legge deve essere adoperata anche quando manchino del tutto le prove della colpevolezza.
Ciò è certamente sufficiente per chiudere la processura con una sintesi assolutoria con formula piena. Tuttavia vien fatto di aggiungere come l'imputata, sobbarcandosi a una prova che la legge non le imponeva, attraverso il testimoniale da lei indotto, ha cauzionato la Corte che le sue mansioni erano di mera assistenza agli operai e agli internati italiani, mansioni che esercitò in pro degli aderenti come dei non aderenti alla Repubblica Sociale fascista, anzi prodigandosi per la libertà e il soccorso di taluno di questi ultimi, recapitando ancora a taluno di essi (teste Campo) corrispondenza di tenore per così dire pericoloso, anche nei confronti di chi la recapitava (Schwaiger) se fosse stata scoperta dai nazifascisti.
P.Q.M.

visto l'art.lo 479 C.P.P., assolve Schwaiger Maddalena dall'imputazione ascrittale perché il fatto non costituisce reato. Ordina la scarcerazione della stessa se non detenuta per altra causa. Ordina che nel contempo sia messa a disposizione dell'autorità di P.S. per i provvedimenti eventuali di competenza del questa autorità.
Treviso, 24.8.45

Il Presidente G. Guerrazzi

Il Cancelliere Casagrande

Depositata 27.8.45

Sentenza n. 66/45 del 28.08.1945 - R.G. 77/45 - R.G.P.M. 352/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
ZANINI RENATO - Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
BONALDO ANTONIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza penale contro
ANDOLFATO Bruno di Roberto e di Colferai Maria, nato a Crespano del Grappa il 23.5.1907 ed ivi residente;
ZARDO Silvio, fu Pietro e fu Spagnolo Maria, nato a Crespano del Grappa il 22.6.1902 ed ivi residente.
Detenuti, presenti.
Imputati:
L'Andolfato di avere quale fascista repubblicano, Vice Federale, Segretario del P.F.R. di Crespano ed Ispettore Federale, svolto opera di collaborazione col tedesco invasore, mediante propaganda, denuncia di elementi partigiani ed antifascisti e con l'organizzazione di rastrellamenti in danno delle forze del movimento di Liberazione e di privati cittadini. In provincia di Treviso posteriormente all'8.9.1943 - art. 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142 e art.58 C.P.M.G.
Lo Zardo di avere, quale comandante di distaccamento di BB.NN. in Crespano, svolto opera di collaborazione col tedesco invasore, partecipando a rastrellamenti, svolgendo opera di propaganda e denunciando elementi patrioti dopo l'8.9.1943 - art. 1 e 58 C.P.M.G.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., gli imputati e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti, e poscia occupate dalle truppe Alleate, venivano tratti in arresto e denunciati alla competente autorità Andolfato e Zardo, cui si facevano addebiti di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva col loro rinvio innanzi questa Corte di Assise per rispondere delle imputazioni di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva.
Per ciò che riguarda l'imputato Andolfato Bruno, emerge dalle sue ammissioni coerenti con ogni altra risultanza verbale e documentale, che ha da ritenersi per certo che egli, appartenente al P.N.F. fin dal 1922, ebbe la qualifica di squadrista e si reiscrisse poi quasi immediatamente (20.09.43) al P.F.R., dove si mantenne fino al giorno della Liberazione, coprendo in questo periodo alternativamente, e per qualche tempo, la carica di Vice Segretario Federale per questa provincia, e quella di Segretario politico di Crespano, rimanendo anche di fatto uno degli esponenti più in vista, e attivo, del movimento fascista repubblicano. Ciò è più che sufficiente per spiegare il numero delle denunzie di collaborazione col nemico anche a suo carico, denunzie più o meno circostanziate, taluna relativa a fatti gravissimi, quale il tristemente conosciuto rastrellamento ai danni dei patrioti del Grappa, di cui si faceva affiorare che fosse determinatore o quantomeno zelatore principale; e quale il tentato omicidio ai danni del patriota Costa Dario, in quel di Crespano; fatti che, a ben dire, conforme la giurisprudenza di questa Corte, tenuta ferma dal S.C., avrebbero rivestito la qualità di favoreggiamento bellico (art.lo 51 C.P.M.G.), e non quella semplicemente di favoreggiamento politico (art.lo 58 C.P.M.G.).
Ma le emergenze di processura, e segnatamente quelle del dibattimento, se hanno gettato una luce sinistra di sospetto (sospetto reso più vivo dalle qualifiche politiche del giudicabile e dalla sua effettiva attività di gerarca, e di gerarca nell'inquietante carica di che sopra) non hanno assurto a sufficienti prove di responsabilità, dacché testi degni di fede per la parte assunta nei ranghi del movimento della resistenza e della Liberazione, abbiano certificato che allorché avvenne il rastrellamento del Grappa l'Andolfato si trovava a Venezia, donde era andato a Crespano negli immediati giorni successivi, mentre nessuno dei testimoni di accusa lo ha visto personalmente prendere parte al rastrellamento; e circa il suo concorso nel rastrellamento, non fornisce se non elementi per così dire semplicemente presunzionali, esclusivamente poggiati sulle idee politiche e sulla vita politica del giudicabile in Crespano e in provincia di Treviso. Mentre quanto narra, e meglio lo specificheremo in appresso, il teste Costa Dario, lascia in assai perplessità, e diventa quindi inafferente circa l'elemento intenzionale del giudicabile ridetto, a cooperare precisamente in un tentato omicidio del su menzionato Costa.
Ciò non pertanto altri fatti sono emersi a carico dell'Andolfato, che rivestono la qualità e la quantità necessarie e sufficienti per ritenerlo responsabile nella casella di art.lo 58 C.P.M.G. di che in epigrafe.
Narra il teste Costa Dario, a parere della Corte male contraddetto dal prevenuto, come nel giorno del Corpus Domini del 1944 (il teste era un patriota conosciutissimo e ricercato dai nazifascisti), nella notte era stato chiamato da un panettiere perché era mancata la luce. Che andò per le varie cabine per la verifica e, mentre entrava nella cabina vicina a casa sua, gli erano contro sparati alcuni colpi di rivoltella. Che riparatosi nella cabina stessa la sparatoria era continuata, ed era continuata anche dopo che egli Costa aveva visto sopraggiungere l'Andolfato in compagnia di altre autorità del regime repubblicano.

Ciò prova che si stava in atto di eliminare in qualche modo, sia pure, eventualmente, per cattura, un dichiarato e praticante avversario in campo del nemico invasore. E se non è dato di poter fissare che l'Andolfato fosse improntato di dolo, vuoi anche eventuale date le circostanze, nell'intenzione di togliere la vita del Costa, appare però incontrovertibile che esso Andolfato, con la sua presenza e nel suo rango, dava un importante contributo a un'azione diretta contro il Costa ridetto, quale si fosse, ma sempre ostile, e il suo comportamento e i suoi conclamati sentimenti di nazifascista, e l'occasione, comprovano che, dando quel suo contributo causativo a un'azione materialmente e proficuamente, almeno in modo potenziale, contro la persona del patriota, aveva scienza e coscienza, previsione e volontà generiche e specifiche, di favorire ai disegni politici del nemico in territorio invaso, e di nuocere con quello che poneva in essere, alla fedeltà dei cittadini italiani verso lo Stato legittimo.
E' altresì emerso, attraverso il testimoniale raccolto (vedi ad esempio il teste Guadagnin) che nel 1943 Andolfato dette ordini di arresto di patrioti e successivamente nel 1944 cooperò alla dannosa sorveglianza (dannosa sorveglianza per il movimento partigiano) dei luoghi e delle persone.
E' altresì emerso (vedi segnatamente teste Marcello Gambassi) come nel periodo repubblicano, quando il defunto regime affannosamente cercava di rimediare alle sue leve deserte, come egli cercasse in tutti i modi, e promettendo le peggiori iatture, di convincere i renitenti a presentarsi, descrivendo la triste vita e la triste fine che ad opera del nazifascismo essi avrebbero fatto, se si fossero dati alla montagna, ponendo così in essere una propaganda attiva e reale al riguardo, materiata nel contempo di lusinghe e di minacce.
E' altresì emerso che l'Andolfato, dando opera a ispezioni in diverse località, provvedeva a segnalare i nominativi di pericolosi avversari del nazifascismo alla Federazione Fascista di Treviso (vedi carte relative in atti); è destituita di fondamento, perché contro logica e irrazionale, la proposizione dell'Andolfato al riguardo, che a codeste denunce non desse corso, tenendole, per così dire, a morire nelle proprie tasche. Il che, invero, oltre a non collimare con una tal quale serietà che un gerarca del taglio dell'Andolfato doveva pure non lasciare del tutto abbandonata, non è compatibile con una cosa che sarebbe stata molto più semplice e consentanea: non addivenire affatto alla compilazione delle segnalazioni.
E' risultato altresì [dalla] dichiarazione di Marini G. Pietro (citato per il dibattimento e poi non comparso), comandante della Brigata d'Assalto Garibaldi, come l'Andolfato accusasse categoricamente costui, denunciandolo alla Federazione di Treviso come antifascista (carte 25).
In tutti questi fatti ed episodi di palmare evidenza si ravvisa la materialità di un favoreggiamento ai disegni politici del nemico in territorio invaso, e la sussistenza di fatti diretti a nuocere alla fedeltà dei cittadini italiani verso lo Stato legittimo, mentre per essi ancora il conclamato passato e presente, politico, del giudicabile, l'inequivoco significato degli atti, l'occasione stessa, comprovano una coscienza piena e una previsione e una volontà generiche e specifiche dirette a quel favore e a quel nocumento.
Ritiene pertanto la Corte che a carico dell'Andolfato ricorrano gli estremi tutti generici e specifici del delitto di che agli art. 1 D.L.L. 24/4/45, 5 D.L.L. 27/7/44 e 58 C.P.M.G.
Il numeroso e complesso testimoniale indotto e assunto a difesa non ha alcuna influenza per far congetturare nemmeno qualsiasi discriminante. Invero esso si sostanzia in fatti che non hanno alcuna connessità [sic] o relazione coi fatti di carico ritenuti, o sono da questi ultimi superati, o mettono in evidenza fatti di favore a persone del movimento della resistenza che, di evidenza, non possono giungere a dimostrare che l'Andolfato, nel compiere le azioni delittuose, ribattute come sopra, avesse la coscienza e la volontà non di collaborare coi nazifascisti, sibbene di anticollaborare, *quod erat demostrandum*, per dire difettosa la prova, nel caso, dell'elemento intenzionale; il tutto a prescindere dalla già richiamata univocità di significato dei singoli elementi sui quali si fondò il convincimento dell'obiettività e della subiettività sussistenti, costitutive del delitto del quale l'Andolfato si ritenne convinto. Sicchè il testimoniale a difesa predetto non deve essere materialmente sottoposto a [illeggibile], se non per metterlo a paragone delle attenuanti richieste, che sono quelle che si leggono nel verbale di udienza.
E' stata richiesta l'attenuante di art. 62 n. 1 C.P. Non può certo la Corte fondarla sulle testimonianze raccolte, né su quanto afferma l'Andolfato (che si può dire contraddetto dallo zelo con il quale ricoprì alte cariche) circa il perché si determinò ad entrare nel P.F.R., dovendo i motivi riportarsi ai singoli episodi ritenuti, e dovendo la qualificazione dei motivi stessi (di particolare valore morale e sociale) riportarsi a sua volta non alla valutazione etico-sociale del colpevole, ma ai sentimenti, alla coscienza della società organizzata, e in un dato momento, di cui sono interpreti oggi i giudici popolari. Ora il movente, anche remoto, quasi sempre in giudizi e in delitti della specie, peculiarmente nel caso, non importa indulgenza o comprensione conforme il comune sentire, sicché possa sotto un certo rispetto essere convenientemente apprezzato. Deve quindi questa attenuante essere negata.
Né può parlarsi di attenuanti di art. 114 p. e u.p. Per molti episodi, per intanto, è incontrovertibile che vi fu difetto di qualsiasi concorso, e il contributo causativo fu dato sia dal punto di vista obiettivo che subiettivo dall'Andolfato soltanto. Per altri, se anche concorso, per avventura, vi sia stato, l'azione, l'opera del giudicabile non si estrinsecarono certamente in una economia di una sottoposizione determinativa ad una autorità, direzione e vigilanza; mentre l'Andolfato ebbe, in certi fatti ritenuti, a porre in essere azione, opera, di primaria e precipua importanza vuoi nella preparazione, vuoi nella esecuzione.
Più avallabile, a prima vista, sembrerebbe l'attenuante di art.lo 62 n. 6 C.P., tenendo presente quanto il più volte rammentato testimoniale, a difesa, parla di salvataggi, di persone del movimento della resistenza, e del darsi da fare del giudicabile in molte occasioni per frustrare intendimenti malvagi dei suoi compagni di organizzazione nazifascista. Ma anche questa attenuante ad avviso della Corte è inapplicabile, dacché il ravvedimento deve essere veramente operoso e in riferimento al fatto specifico nel quale si sostanziò il delitto. In altri termini la riparazione deve almeno

tendenzialmente risolversi, ravvicinarsi a una specie di *restitutio in integrum*, occorre che l'attività del colpevole sia stata efficace, almeno, ad attenuare le conseguenze dannose e pericolose del reato, e di quel reato particolare, in ogni suo elemento, di cui è stato dichiarato convinto. Ora il bene che, per avventura, il giudicabile possa aver fatto, come dicono i testimoni, è del tutto fuori di questa particolare relazione.
Per contro in quello che non serve per l'attenuante di art. 62 n. 6 C.P., ravvisa la Corte che possa trarsi fondamento per coonestarvi le generiche attenuanti reingredite con l'art.lo 7 D.L.L. 27.7.44.
Attesa la personalità del reo, l'intensità del dolo, il comportamento del reo suddetto, la qualità e la quantità del danno, diminuita di 1/6 per le generiche attenuanti, la pena in definitiva si fissa in anni 14 di reclusione e conseguenze.

Per quanto attiene allo Zardo, si rileva, anche conforme le sue ammissioni, che fu iscritto al P.N.F. e poscia al P.F.R. e poscia fece parte dei ranghi delle Brigate Nere.
Se tutto questo congiuntamente, e isolatamente, *ex se*, non costituisce delitto di collaborazione col nemico, non può mettersi del tutto in non cale, ma va tenuto nel debito conto di apporto, circa l'elemento morale che improntava i fatti di cui si dirà in appresso.
Emerge dagli atti raccolti che lo Zardo, in rapporti da lui firmati (vedi carte 4 e 6), procedeva qualificandosi capo del Distaccamento della famosa Brigata Nera "Cavallin", a denunce e accuse alla Federazione di Treviso contro patrioti e adepti al movimento della resistenza. E' un evidente espediente difensivo, contraddetto immediatamente dalla logica e dall'esame razionalmente condotto delle circostanze, quanto egli asserisce al riguardo di aver sottoscritto perché glielo diceva l'ufficiale che comparisce con lui, e perché sapeva che il veicolo e il punto di arrivo di tale carteggio era l'Andolfato, che tale carteggio si teneva in tasca senza dargli corso ulteriore.
Emerge poi dal testimoniale raccolto (vedi verbale di udienza) che lo Zardo in qualità di comandante partecipasse a una delle cosiddette battute contro i patrioti e resistenti. E dal testimoniale raccolto stesso, messo al paragone dei documenti rinvenuti in Crespano, e dalle informazioni raccolte dai patrioti e dai componenti il movimento di Liberazione, ha da rilevarsi che lo Zardo nella sua qualità di componente e graduato del presidio della B.N. di Crespano, tenesse dietro a spiare e controllare persone e operazioni della resistenza al nemico, riferendo a chi di ragione; che a più di una battuta prendesse parte; e che deve rigettarsi la sua reiterata proposizione difensiva: essersi limitato alle mansioni di capo cuoco, e poi di guardia della persona o famiglia di un grosso gerarca.
Opina la Corte che negli episodi, e nelle azioni, di che sopra, ben possa essere configurata un'obiettività di collaborazione col nemico in territorio invaso, da porsi nel contenuto di un favore ai disegni politici del nemico ridetto, e di fatti di nocumento alla fedeltà dei cittadini verso lo Stato legittimo. Mentre i precedenti dello Zardo, il suo comportamento *ante*, coerentemente e *post*, l'inequivoco significato delle operazioni da lui compiute, pongono per certo che egli ebbe scienza e coscienza, previsione e volontà generiche e specifiche, dirette a quel nocumento.
Perfetti quindi a di lui carico si ravvisano gli estremi sia obiettivi che subiettivi del delitto per quale venne portato a rispondere. Esclusa un'assoluzione, specie colla formula quale richiesta dalla sua Difesa, questa sua Difesa (e si potrebbe dire, tanto per non sbagliare) ha chiesto tutte le attenuanti e le dirimenti del Codice Penale comune e del Codice Penale Militare!!! Le fonda sul testimoniale assunto, che in sostanza, si può dire, è diventato connaturale a tutti questi processi. Si tratta di testimoni che osservano che lo Zardo più volte ebbe a salvare da iatture patrioti e resistenti arrestati, contribuendo alla loro liberazione, di preavvisi dati a rastrellamenti, della qualità di subordinato dello Zardo, della poca entità dell'opera sua. E' ragionevole ritenere che la Difesa dello Zardo non abbia voluto riferirsi ad attenuanti che in nessun modo troverebbero appiglio nel contenuto della processura, sibbene a quelle che anche meno remotamente potessero inserirvisi, e precisamente di art.lo 62 n. 6 p. e u.p. C.P. e generiche.
Orbene, tranne le generiche, la Corte opina che altre attenuanti non possano concedersi.
Non quelle di art.lo 62 n. 6, per i precisi e identici motivi che si esposero per rifiutarle più sopra all'Andolfato, e che qui si intendono integralmente e materialmente, parola per parola, riportati.
Né può convenientemente parlarsi di un'opera, per parte dello Zardo, di minima importanza nella preparazione e nell'esecuzione del reato, quando si ponga mente, prendendo in esame episodio per episodio, su ritenuto, al contributo causativo precipuo e preponderante del giudicabile. Né avendo dimostrato, negli episodi ridetti, lo Zardo una spiccatissima autonomia obiettiva e subiettiva, materiata dal proprio zelo e improntata di squisita iniziativa, può concederglisi una minorante, che si giustifica solo nell'economia di una determinazione a commettere o a cooperare nell'esercizio di un'autorità, o direzione, o vigilanza.
Solo, pertanto, in quello che ad altri fini è stato esibito in pro dello Zardo, può trovarsi fondamento a quella indulgenza che coonesti l'applicazione delle generiche attenuanti.
Attesa la personalità del reo, l'intensità del dolo, il comportamento del reo suddetto, la quantità e qualità del danno, diminuito di 1/6 per le attenuanti generiche, la pena in definitiva si fissa in anni 12 e conseguenze.
P.Q.M.
dichiara Andolfato Bruno e Zardo Silvio colpevoli del delitto loro ascritto, con attenuanti generiche, e visti gli art.li 58 C.P.M.G., 7 D.L.L. 27.7.44, 483, 488 C.P.P., li condanna:
Il primo alla pena della reclusione per anni 14 anni, il secondo alla pena di anni 12 di reclusione; entrambi alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e alle spese del giudizio. Ordina che ambedue a pena scontata siano sottoposti alla libertà vigilata.
Treviso, 28.8.45

Il Presidente G. Guerrazzi

Il Cancelliere Casagrande

Depositata 2.9.45
Il 29.8.45 ricorsero entrambi gli imputati
Il 28.9.45 atti Corte Cassazione Milano tramite Comando Alleato.
Sentenza 3 settembre 1946 la Corte di Cassazione dichiara estinto il reato per amnistia e annulla senza rinvio la sentenza.
Con ordinanza 25.6.47 la Sezione Speciale Corte Assise ordina confisca a favore dell'Erario di 1/3 dei beni di proprietà di Andolfato e Zardo.
L'imputato Andolfato ricorse. La S.C. con sentenza 18.2.48 rigetta ricorso, Ordinanza passata in giudicato.

Sentenza n. 67/45 del 30.08.1945 - R.G. 91/45 - R.G.P.M. 742/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
ZANINI RENATO - Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO - Giudice Popolare
BONALDO ANTONIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza penale contro
SCAPPINI Benito, di Emilio e fu Lastrucci Italia, nato il 19.10.1924 a Sinalunga (Siena) e domiciliato a Montelupo (Siena); arrestato il 7.5.1945, detenuto, presente.
Imputato
del delitto di cui all'art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142, 58 C.P.M.G., 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 per avere posteriormente all'8.9.1943, quale appartenente alle BB.NN. e partecipando a vari rastrellamenti nella zona di Vittorio Venero, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso, commettendo così fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto lo Scappini Benito cui si fanno addebiti di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio a giudizio di questa Corte del prevenuto per rispondere del delitto di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti di causa, e specie con quelli del dibattimento, la Corte osserva.
Che conforme le sue dichiarazioni e confessioni, lo Scappini, militare all'8 settembre 1943, era preso dai tedeschi, trasportato oltre le Alpi e infine confinato a [illeggibile] in Polonia. Che quindi, perché costretto dalla fame e dagli stenti, come dice lui, aderiva (non possedendo l'eroismo di altri) alla Repubblica Sociale Italiana, il che gli consentiva il rimpatrio. Che giunto in Italia, essendo stato incorporato in una formazione tedesca, e pretendendosi da lui il giuramento di fedeltà a Hitler, aveva disertato recandosi presso la sua famiglia a Modena. Che indi, rastrellato e posto di fronte a gravi minacce nella vita, era entrato a far parte delle Brigate Nere e, dopo il soggiorno in vari luoghi, aveva finito per prestare servizio a Vittorio Veneto. Quivi, come egli afferma, in qualità di autista accompagnava le Brigate Nere, guidando i camion relativi, al compimento di due rastrellamenti.
Date queste ultime ammissioni e confessioni, non può mettersi in dubbio che egli collaborasse col nemico, essendo risaputo e noto ormai universalmente come i rastrellamenti tendessero alla cattura e all'eliminazione dei patrioti e resistenti contro il nemico invasore, ostacolando l'opera dei ridetti, in questi territori di guerra guerreggiata, contro le mire belliche, o quanto meno politiche, sempre, del nemico in discorso. Si ha quindi perfetta un'obiettività di delitto di art.lo 58 C.P.M.G. Ma ove si ponga mente al comportamento del giudicabile, e al significato inequivoco delle azioni poste in essere, si ha per chiarissimo che lo Scappini ebbe coscienza, previsione, volontà generiche e specifiche, di favorire almeno i disegni politici del nemico in territorio invaso, e di porre in essere fatti diretti a nuocere alla fedeltà dei cittadini verso lo Stato legittimo. Si hanno quindi perfetti, a carico del giudicabile, gli elementi sia obiettivi che subiettivi del delitto di art.lo 58 C.P.M.G. Pena adeguata stimasi il minimo (anni 10).
A favore del giudicabile stesso e nel suo comportamento successivo, si ravvisa un ravvedimento operoso che induce la Corte ad accordargli l'attenuante di art.lo 62 n. 6 C.P., mentre, strettamente dal lato subiettivo e proprio nel caso particolare, prendendo in esame il motivo del delinquere, non appare eterodosso concedergli anche le attenuanti previste dal n. 1 dello stesso articolo. Trattandosi di delitto commesso in concorso, nella limitata autonomia dello Scappini e nello scarso contributo causativo, ravvisa il fondamento per le attenuanti di art.lo 114 p. e u.p. C.P.
Da tutto il complesso poi delle risultanze, emerge come il prevenuto appaia meritevole di quell'indulgenza che, da sostanza, giustifica la concessione delle generiche attenuanti reingredite col D.L.L. 27.7.44. Diminuiti pertanto gli anni 10 (tenuto conto nell'entità della consentita diminuzione della personalità del reo, dell'intensità del dolo, della quantità del danno) di 1/3, di 1/3, di 1/3, di 1/3 e poi di 1/6, la pena in definitiva residua ad anni 2 e mesi 6 di reclusione e conseguenze.
Risultando, per le manifestazioni della sua attività, lo Scappini persona socialmente pericolosa, si applica la misura di sicurezza della libertà vigilata.
P.Q.M.
dichiara Scappini Benito colpevole del reato ascrittogli, con le attenuanti generiche di art.lo 62 n. 1 e 6, 114 p. e u.p. C.P., e visti e applicati gli art.li ridetti 483, 488 C.P.P., lo condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, alle spese del giudizio.
Ordina la sottoposizione della libertà vigilata.
Treviso, 30.8.45

Il Presidente G. Guerrazzi

Il Cancelliere Casagrande

Depositata 4.9.45
Li 1.9.45 l'imputato ricorse
Li 14.9.1945 atti Corte Cassazione Milano tramite Comando Alleato.
La Corte Suprema con sentenza 6.7. 42 [leggi: 1946] dichiara estinto il reato per amnistia e annulla senza rinvio.
Con ordinanza 25.6.47 confiscato 1/10 dei beni.

Sentenza n. 68/45 del 30.08.1945 - R.G. 92/45 - R.G.P.M. 737/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
ZANINI RENATO - Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO - Giudice Popolare
BONALDO ANTONIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:
PACIOCCO Spartaco, di Tommaso e fu Saldi Giovanna, nato a Villa Magna (Chieti) il 31.10.1925 e residente ad Arzignano (Vicenza). Arrestato 7.5.1945, detenuto, presente.
DALL'ORCO Mauro, di Giuseppe e di Corato Maria, nato a Stornarella (Foggia) l'8.12.1923 e residente a Roma. Arrestato il 7.5.1945, detenuto, presente.
BELLUCO Antonio, di Giuseppe e di Belcaro Antonietta, nato il 13.9.1929 a Foligno (Perugia) e ivi residente. Arrestato il 29.4.1945, detenuto, presente.
SCOTTI Luciano, di Silvio e di Marchetti Odilla, nato il 29.3.1929 a Udine e ivi residente. Arrestato il 29.4.1945, detenuto, presente.
Imputati
Del delitto di cui agli articoli 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142, 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 per avere posteriormente all'8.9.1943, quali militi delle Brigate Nere e partecipando ad azioni di rastrellamento, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso e commesso, così, fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., gli imputati e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti, e poscia occupate dalla truppe Alleate, venivano tratti in arresto e denunciati alle Autorità competenti il Paciocco, il Dall'Orco, il Belluco e lo Scotti, già appartenenti alle Brigate Nere operanti in questa provincia, a cui si facevano particolari addebiti di collaborazione con il nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio dei medesimi al giudizio questa Corte d'Assise per rispondere del delitto di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali il Collegio osserva.
Che conforme la confessione da loro resa, e conforme il coerente testimoniale ascoltato, non possa sorgere dubbio alcuno che il Belluco Antonio e lo Scotti Luciano, facenti parte dei ranghi delle Brigate Nere, prendevano parte effettiva ad azioni di rastrellamento contro i patrioti nei confini di questa provincia, dove patrioti e resistenti ostacolavano ogni azione, e in ogni modo, del nemico tedesco invasore.
Si tratta però di due giovinetti di età fra i 14 e i 18 anni, onde conforme il vigente disposto di legge si esige per la loro imputabilità che sia dimostrato che abbiano raggiunto una maturità tale da poterglisi riconoscere la capacità di intendere e di volere, la quale deve ritenersi esclusa quando non appaia quella capacità normale, del predetto intendere e del predetto volere, che è normale all'età.
Orbene, conforme all'avviso del P.M., tenuto conto del deficiente sviluppo fisico dei soggetti, della condotta, del loro modo di ragionare in ordine ai fatti che loro vengono imputati, delle tristissime condizioni familiari loro, [illeggibile] e della loro educazione e della loro istruzione, e delle suggestioni subite, osserva la Corte che debbansi dichiarare non imputabili, e pertanto assolversi. Segue la misura di sicurezza obbligatoria del Riformatorio Giudiziale.
Per quel che concerne il Dall'Orco, confessa e ammette costui che dopo l'8 settembre 1943, richiamato alle armi della Repubblica Sociale Italiana, per evitare di essere trasferito in Germania, scappava da Vercelli e chiedeva poi di essere arruolato nella MAS. Che, temendo allo stesso modo di essere inviato in Germania, finiva per presentarsi a un Comando di Bande Nere a Padova; dove veniva arruolato e dove poi veniva inviato a prestare servizio a Vittorio (Veneto). Ammetteva di aver preso parte a due rastrellamenti di patrioti, a Cison di Valmarino e a Piai di Fregona, dove furono catturate persone e asportate cose.
Deduceva però in ultimo, a sua difesa, che egli vi aveva preso parte in qualità di infermiere, essendo che ad ogni spedizione doveva essere adibito personale di cura; ed egli era stato destinato a codesto incarico essendo studente in medicina.
E' incontrastata, e incontrastabile, la parte da lui presa nei ranghi che operarono i due rastrellamenti ridetti, come è incontrastato e incontestabile (e sono in ciò d'accordo P.M. e Difesa) che per il tempo, per il luogo e per l'occasione, quei due rastrellamenti debbano costituire in sé l'obiettività del delitto di cui all'art. 58 C.P.M.G.
Poiché P.M. e Difesa oppongono che codesta obiettività non possa rapportarsi al giudicabile, dacché egli compisse "esclusivamente" quella mansioni sanitarie protette dalle convenzioni internazionali e da quel *minimum* di pietà umana che deve soccorrere anche nelle atroci vicissitudini della guerra, qualunque essa sia.
La Corte non rifiuta l'umanità e la legittimità di codesta proposizione, ma opina che siasi raggiunta contro il giudicabile la prova del contrario a quell'"esclusivamente" che si vide più sopra.

Circostanza saliente, e superativa, che fa apparire serotino espediente di difesa quello che al riguardo dedusse poi l'imputato, e compiacenza di coimputati e di testi, costituiti e acquisiti, che dovrebbero avallarlo, si è che nel primo interrogatorio, reso da Dall'Orco, e si noti, non ad un Comando di Brigata di patrioti, o a un Comitato di Liberazione Nazionale, ma al Pretore di Vittorio, mai il Dall'Orco accennò, confessando, che si era limitato a prestare le mansioni di infermiere; mentre, giovane istruito, e intelligente, compreso della sua posizione e di quanto poteva giovare alla sua difesa, si era ben fatto diligente di esporre che i borghesi catturati erano stati poco dopo rilasciati. Deve quindi ritenersi che se anche nella sua qualità di studente in medicina fosse adibito a mansioni di aiuto nella cura di malattie e di ferite, in codeste occasioni dei rastrellamenti partecipasse come ogni altro gregario ad effettive operazioni di polizia politica e di guerra, dando ad esse il proprio contributo cosciente, volontario, causativo, subiettivo quindi e obiettivo, non limitandosi soltanto a stare a un posto di medicazione, o ad aspettare, inerte nella lotta, o a curare commilitoni feriti.
Perfetti quindi gli estremi del delitto contestato, pena adeguata si stima il minimo di anni 10 di reclusione.
A favore del Dall'Orco si ravvisano sussistere motivi di particolare indulgenza che coonestano l'applicazione di generiche attenuanti. Sull'esimente in linea subiettiva, considerando il movente remoto del delitto, devono concedersi le attenuanti ex art. 62 n.1 C.P., e tenuto conto di una particolare situazione di fatto che può inquadrarsi nel contenuto del n. 3 dell'art.lo 62 C.P. ridetto, può anche concederglisi l'attenuante da questo numero prevista; mentre in quanto narra il teste Valentini, cappellano del reparto, di aiuti e assistenza che in alcune occasioni il Dall'Orco diede di persona a patrioti catturati, deve configurarsi l'attenuante di ravvedimento operoso; scarso contributo causativo e minorata autonomia giustificano anche le attenuanti articolo 114 p. e u.p. C.P. Diminuiti nello spazio consentito di legge i 10 anni di reclusione di 1/3, di 1/3, di 1/3, di 1/3 e poi di 1/6 residuano ad anni 1.
I buoni precedenti del Dall'Orco e il suo comportamento consigliano accordargli i benefici della condizionale condanna e della non iscrizione nel certificato del casellario.
Quanto a ciò che concerne il Paciocco, dichiara costui che fu arruolato (classe 1921) nell'esercito repubblicano, donde fuggì per non andare in Germania. Che, arrestato, fu costretto a entrare nelle Brigate Nere dove, dopo diversi soggiorni, andò a prestare servizio a Vittorio Veneto.
Confessa di aver preso parte a due rastrellamenti. Che essi costituissero, e costituiscono, obiettività di art.lo 58, non può revocarsi in dubbio. Sono, in sostanza, gli stessi cui dinanzi si accennò, né questa obiettività la nega la sua Difesa.
Ma ove si tenga presente la natura delle operazioni, le circostanze di tempo e di luogo nei quali si operarono i ridetti rastrellamenti, l'occasione e il significato inequivoco di quello che si compieva, deve ritenersi per certo che il Paciocco aveva coscienza e previsione e volontà generiche e specifiche di favorire il nemico e di commettere fatti nocivi delle fedeltà dei cittadini verso lo Stato legittimo.
Perfetti quindi sono anche gli estremi soggettivi del contestato delitto.
Pena adeguata stimasi la reclusione nel minimo di anni 10.
A di lui favore e per gli identici motivi (che qui si intendono riportati) per i quali si concessero le attenuanti ridette al Dall'Orco, le stesse attenuanti, meno quella di ravvedimento operoso, si concedono al Paciocco.
Diminuiti, nello spazio consentito di legge, i 10 anni di 1/3, di 1/3, di 1/3 e poi di 1/5, residuano ad anni 2 e mesi 6.
Si aggiungano le conseguenze di legge.
P.Q.M.
dichiara Paciocco Spartaco e Dall'Orco Mauro colpevoli del delitto loro ascritto, con le attenuanti di art.lo 62 n. 1 e 3 capoverso, 114 primo e ultimo capoverso Codice Penale, e giuridiche, e anche di art.lo 62 n. 6 capoverso per il Dall'Orco, e applicati gli articoli ridetti 413, 488 Codice di Procedura Penale, li condanna:
il primo ad anni 2 e mesi 6 di reclusione;
il secondo ad anni 1 della stessa pena;
entrambi in solido nelle spese del giudizio. Vedi gli articoli 119 e 131 C.P.
Ordina che l'esecuzione della condanna nel confronti del Dall'Orco rimanga sospesa per anni 5 sotto le comminatorie di legge, e che di essa non si faccia menzione nel certificato del casellario Giudiziale, pure sotto le comminatorie di legge.
Ordina poi che il Dall'Orco sia scarcerato, se non detenuto per altra causa, e che nel contempo sia consegnato all'Autorità di Pubblica Sicurezza per i provvedimenti del caso.
Visti poi gli articoli 93 e 224 C.P., assolve il Bellucco Antonio e lo Scotti Luciano per non essere imputabili per capacità di intendere e di volere, e ne ordina il loro ricovero in riformatorio giudiziario.
Treviso, 30.08.1945

Il Presidente Guerrazzo Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 4.9.1945
Il 2.9.1945 ricorse l'imputato Dall'Orco.
Il 28.8.1945 atti alla Corte di Cassazione di Milano, tramite il Comando Alleato
09.02.1946, estratto per esenzione Paciocco.
Con ordinanza 02.09.1947 la Corte ordina la confisca di 1/5 dei beni del Paciocco Spartaco. Ordinanza passata in giudicato.

Sentenza n. 69/45 del 30.08.1945 - R.G. 93/45 - R.G.P.M. 40/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO - Giudice Popolare
ZANINI RENATO - Giudice Popolare
BONALDO ANTONIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza penale contro
BORTOLOZZI Amelia, di N.N. e di Bortolozzi Antonietta, nata a Sesto S.Giovanni (Milano) il 25.5.1917 e residente per sfollamento a Treviso, detenuta, presente.
Imputata
Del delitto p.p. dagli articoli 54 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142, 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159, per avere posteriormente all'8.9.1943 in Treviso, allo scopo di favorire il nemico, tenuto intelligenza e corrispondenza con esso, riferendo tra l'altro informazioni ad ufficiali della Federazione Repubblicana.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe Alleate, veniva tratta in arresto e denunciata alla competente autorità la Bortolozzi Amelia cui si facevano carichi di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio a giudizio di questa Corte di Assise Straordinaria dell'imputata ridetta per rispondere del delitto di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti di causa, e specie con quelli del dibattimento, la Corte osserva.
Che essa pienamente confessava, e non si ha alcun elemento di contrasto con la confessione stessa, di avere, dopo l'8 settembre 1943, in Treviso, fatto parte del Servizio Politico Esterno (spionaggio) e per un certo periodo di tempo dichiara che esercitando il triste mestiere di prostituta, capitava a Treviso dove veniva arrestata in compagnia di un partigiano. Ammette di avere avuto in tale occasione la proposta, e di averla accettata, in Federazione Fascista, di raccogliere notizie circa persone e cose del movimento partigiano, che poi riferiva agli agenti dell'Ufficio Politico della Prefettura.
Ammette di avere denunciato circa particolari di persone e movimento dei partigiani di San Biagio di Callalta e di avere cooperato al rintraccio e alla cattura di un patriota tale Mandolin.
Dichiara che fece sempre la prostituta e che attualmente è ammalata di infezione venerea.
Osserva la Corte che, in sostanza, sia pure di bassissimo rango, essa copriva il ruolo di spia, e di spia nei confronti del movimento partigiano in questa provincia che era provincia di guerra guerreggiata fra l'esercito del movimento della resistenza e della Liberazione e le truppe germaniche unite e ausiliate dalla forze e dalle autorità della Repubblica Sociale fascista. Era quindi adibita, dopo un precedente concerto, a svelare notizie essenzialmente di carattere bellico che se pur da lei immediatamente riferite a organismi fascisti, dovevano finire necessariamente per giungere e per giovare al nemico invasore, collegato, alleato, *de iure et de facto*, col regime fascista repubblicano. Pertanto di evidenza nel commesso dalla giudicabile appare una perfetta obiettività di tenuta di intelligenza quale è disegnata nell'art.lo 54 C.P.M.G. E poiché la personalità della giudicabile, l'occasione nella quale agì, la voce inequivoca di quanto pose in essere, il di lei comportamento, mettono in chiara luce che essa ebbe coscienza e volontà generica e specifica a codesta intelligenza, si ravvisano a di lei carico perfetti anche gli estremi subiettivi del delitto pel quale si procede, e del quale si ritiene pertanto convinta. Essendo emerso del deficiente risultato delle intelligenze in discorso, applicabile è l'ultima parte dell'art.lo 54 C.P.M.G. su menzionato, pel quale pena adeguata stimasi il minimo in anni 24.
Trattandosi di delitto commesso in concerto con altri nella limitata autonomia di cui godeva la Bortolozzi, e nello scarso contributo causativo ai fatti messi in essere in concorso, si ravvisa applicare la diminuente di art. 114 prima e ultima parte. Tenuto conto della miseria morale e materiale della stessa, nella quale deve rapportarsi il motivo remoto di delinquere, dal punto di vista subiettivo strettissimamente opinando, nel caso particolare possono concedersi le attenuanti di art.lo 62 n. 1 C.P.
Essendo certissimamente la giudicabile fisicamente ammalata, affievolita grandemente nella salute, anche al momento dei fatti, per la vita di vizio, di stenti e di eccessi di ogni genere, si rende necessaria l'indagine se la sconnettività del suo ragionare, se il modo puerile e illogico col quale, al dibattimento, dà spiegazioni di quanto narra, e lo stesso suo difetto di ogni minimo riserbo di morale pudore, debba ritenersi effetto di morbo di mente, che non escluda, o almeno grandemente scemi, la capacità di intendere e di volere. E la Corte, tenendo conto di quelle tare fisiche pregresse, e degli stenti ed eccessi cui la giudicabile si sottopose, in stretta relazione con quanto appare dal punto di vista psichico nei suoi costituti, opina che la risposta non possa essere che positiva. Le compete quindi anche la diminuente dell'art.lo 89 C.P. Concorrono infine a vantaggio della Bortolozzi generiche attenuanti. Riducendo la pena di anni 24 nel consentito spazio di 1/3, poi di 1/3, poi di 1/3, poi di 1/3, e poi di 1/6, tenendo conto per l'entità delle diminuzioni della personalità della rea, dell'intensità del dolo e della quantità del danno, la pena ridetta si residua in anni 5 e conseguenze, cui deve aggiungersi la misura di sicurezza della casa di cura.

P.Q.M.

dichiara Bortolozzi Amelia colpevole di art.lo 54 C.P.M.G., con le attenuanti di art.lo 114 p. e u.p. C.P., 62 n. 1 C.P. e generiche, nonché del vizio parziale di mente (art. 89 C.P.) e visti a applicati gli articoli ridetti 489, 481 C.P.P., la condanna alla pena di 5 anni di reclusione e alle spese del giudizio. Ordina che a pena scontata sia ricoverata in una casa di cura.
Treviso, 30.8.45

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 4.9.45
Li 31.8.45 ricorse l'imputata
Li 28.9.45 atti Corte Cassazione Milano tramite Comando Alleato
Con ordinanza 25.6.947 confiscati 1/4 dei suoi beni.

Sentenza n. 70/45 del 31.08.1945 - R.G. 88/45 - R.G.P.M. 405/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
ZANINI RENATO - Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
BONALDO ANTONIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza penale contro
RAGIOTTO Eugenio, di Angelo e di Ceolin Amabile, nato il 17.7.1927 a Treviso ed ivi residente; arrestato il 25.5.1945, detenuto, presente.
Imputato
del delitto di cui agli articoli 58 C.P.M., 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142, 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159, per avere, posteriormente all'8.9.1943 in Treviso, Conegliano e altrove, quale milite della G.N.R. partecipato a rastrellamenti e ad arresti di renitenti alla leva, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso, commettendo così fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato alla competente autorità il Ragiotto, cui si facevano addebiti di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio a giudizio di questa Corte di Assise Straordinaria del prevenuto per rispondere del delitto di che in epigrafe.
In diritto.
Emerge dalle informazioni raccolte, e dalle ammissioni del prevenuto, che il Ragiotto, di età *infra* gli anni quattordici e i diciotto, si arruolava nella G.N.R. in Treviso, dove prestava servizio per alcun tempo, G.N.R. dalla quale disertava due volte. Quale gregario di questo organismo e quale parte di un numeroso drappello, contribuiva all'arresto di renitenti alle leve repubblicane in Cittadella. Non si vuol disconoscere che codeste catture di patrioti renitenti - in questo territorio invaso dal nemico, e quando il Regime patriota repubblicano alleato e strettamente congiunto coi tedeschi, cercava ogni mezzo per ovviare alle sue leve deserte – costituiscano obiettività di favore ai disegni politici del nemico in territorio invaso e fatti diretti a nuocere alla fedeltà dei cittadini verso lo Stato legittimo. Occupata quindi in esse catture, operate anche col concorso del Ragiotto, concorre un'obiettività di art.lo 58 C.P.M.G.
Essendo però il giudicabile minore in allora degli anni diciotto, s'impone di stabilire se egli possedesse la normale e necessaria capacità di intendere e di volere. Lo nega la Corte, tenuto conto dello scarso criterio logico che rivela nelle sue risposte, nella deficiente cognizione che dimostra circa lo stesso organismo riprovato cui prese parte, e circa le mire che avevano coloro che le comandavano. Al che si aggiunga un deficiente sviluppo fisico e il particolare, da non trascurarsi né circa il predetto fisico stesso né circa la sua educazione, che egli è fra i nove figli di una famiglia di povera gente.
Esclusa la sufficiente e normale capacità di intendere e di volere, il giudicabile deve essere assolto. Deve per legge ordinarsi la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario.
P.Q.M.
visto l'art.lo 479 C.P.P., dichiara Ragiotto Eugenio non punibile per difetto di capacità di intendere e di volere e pertanto lo assolve. Ordina il suo ricovero nel riformatorio giudiziario.
Treviso, 31.8.45

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata oggi 3.9.1945
Con ordinanza n. 17 del 15.7.46 amnistia.

Sentenza n. 71/45 del 31.08.1945 - R.G.P.M. n. 1218/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
ZANINI RENATO - Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO - Giudice Popolare
BONALDO ANTONIO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza penale contro
ZAMBELLI don Tito, fu Candido e di De Pizzol Giuditta, nato a Campolongo di Cadore l'11.12.1874 e residente a Verenzago (Bergamo), arrestato il 31.7.1945, detenuto, presente.
Imputato
del delitto di cui agli art. 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142, 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 per avere, in Vittorio Veneto, posteriormente all'8.9.1943, con predicazione dal pulpito e articoli su "Audacia", "Crociata Italica" e "Il Gazzettino", favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso, commettendo così fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Ad avvenuta Liberazione, veniva denunciato alla competente autorità il sacerdote Zambelli don Tito, al quale si faceva addebito di collaborazione con il nemico.
La conseguente istruttoria, nel corso della quale Zambelli veniva tratto in arresto a seguito di emissione di mandato di cattura del Pubblico Ministero, si chiudeva con il rinvio a giudizio del prevenuto innanzi a questa Corte di Assise per rispondere del reato di cui in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali, la Corte osserva quanto segue.
E' incontrovertibile che il sacerdote Zambelli, parroco di una parrocchia in Vittorio Veneto, fu l'autore di scritti pubblicati post 8 settembre 1943 nel giornale di don Calcagno "Crociata Italica", nel periodico fascista di Treviso "Audacia" e nel "Gazzettino" di Venezia: scritti che sono allegati agli atti del procedimento; nonché di prediche dal pulpito, dei quali pure si possiede il testo, riconosciuto come autentico dal giudicabile.
Poiché non viene negato quanto costituisce il contestato materiale del reato, l'indagine della Corte deve spostarsi sul contenuto di scritti e prediche, per stabilire se esso costituisca oggettiva collaborazione con il nemico da inquadrarsi in art.lo 58 C.P.M.G., come indicato in rubrica, e, ciò posto, se concorra l'elemento intenzionale atto ad integrare il delitto in questione, che peraltro don Zambelli nega asserendo di aver agito sempre in buona fede.
L'indagine, a parere della Corte, si risolve positivamente contro il giudicabile.
Si devono anzitutto premettere alcune considerazioni che servono a porre in luce sia l'uomo che i fatti.
L'attuale giudicabile era responsabile di una parrocchia in territorio invaso dal nemico, che per la forte resistenza opposta dai patrioti doveva considerarsi di guerra guerreggiata e nel quale le forze armate e di polizia della R.S.I. agivano in stretto collegamento con i tedeschi.
L'opera di questo parroco era tale da identificare la Patria con la Repubblica Sociale Italiana ed i suoi alleati. Egli propagandava dal pulpito, luogo destinato a tanto diversa cosa, ed incitava all'eroismo ed alla fedeltà verso insegne ribelli al legittimo governo affiancate ai vessilli del nazismo; in ciò tanto diverso dai suoi colleghi, molti dei quali, nella dignità di un santo ministero, tenevano ben altro contegno. Don Zambelli era ripreso dai superiori, e l'opera ed il contegno del giudicabile di per loro stesse si rivelano deprecabili anche a prescindere dal contenuto delittuoso che meglio vedremo più avanti.
E' da considerarsi altresì notorio che il periodico "Crociata Italia", per tutto il territorio della repubblica fascista, ed il periodico "Audacia", particolarmente per la provincia di Treviso, costituivano due mezzi di costante propaganda per la stretta unione al nemico tedesco e per la resistenza alle forze liberatrici; mentre è altrettanto noto che in quel periodo il "Gazzettino", quotidiano di larghissima diffusione nel Veneto, improntava il suo contenuto agli stessi fini.
Orbene, stabilito tutto ciò, e prendendo in esame la predicazione e gli scritti di don Zambelli, è facile rilevare come in essi non si rinvenga una mera esposizione di un sistema politico, e nemmeno una semplice apologia degli uomini e del nazifascismo.
In essi, spendendo in ciò tutta l'autorità della persona e della veste, e facendo ricorso ad una argomentazione pretesa storica e razionale, si incitano vivamente i militari della R.S.I. a combattere contro l'esercito italiano, sia quello regio sia quello costituito dalle formazioni dei partigiani; si invita a combattere contro le armate Alleate, presentandole nella luce più fosca; si esortano con ogni mezzo i giovani a non disertare i bandi di leva della R.S.I., in pratica invitandoli a combattere con i tedeschi ed in loro favore, facilitando la loro campagna per il raggiungimento della vittoria.
Poiché le supreme autorità ecclesiastiche, di fronte a certe iniziative e pretese delle pseudo autorità della Repubblica Sociale Italiana, avevano prescritto ed adottato al riguardo un cauto e naturalmente assennato riserbo, don Zambelli su "Crociata Italica" non esita a scrivere: "Ricevo dall'autorità civile il manifesto del Capo dello Stato (non certo S.M. il Re, né il Luogotenente del Regno) con preghiera di leggerlo in chiesa. Il mio parere sarebbe di uscire una buona volta

dall'equivoco in cui si nasconde quasi tutto il nostro clero, e prendere una posizione netta in favore della Repubblica Sociale Italiana. Solo così, con l'aiuto di Dio, si potrà salvare dal turpissimo bolscevismo la Patria nostra già in parte calpestata dagli ancora più turpi anglo-negro-americani". E' lo stesso don Zambelli che predica: "Bersaglieri, specialità italianissima dell'arma di fanteria, del bersagliere è propria la celerità. Egli deve raggiungere la meta. Quale meta? L'onore d'Italia, quell'onore che deve essere riparato, ripristinato, riconquistato (con la vittoria dei tedeschi!!); coraggio, miei giovani, volontari, bersaglieri!".
La meta erano Cassino e la Linea Gotica, ed il coraggio doveva essere con la vita prodigato al fianco dei camerati germanici, contro i combattenti della liberazione.
In questa propaganda di specifico incitamento, sussiste incontrovertibilmente un favore per lo meno ai disegni politici del nemico in territorio invaso, ed un'attività diretta a menomare la fedeltà dei cittadini verso il legittimo Stato.
Ove si tenga presente la personalità di don Zambelli, il suo comportamento, le sue reiterate professioni di idee, e le circostanze in cui egli predicò e scrisse, si ha ancora per certo che egli ebbe scienza e coscienza, previsione e volontà generiche e specifiche dirette a quel favore ed a quel danno.
Pertanto perfetti sono a suo carico gli estremi del delitto di collaborazione con il nemico, quale previsto dagli articoli 1 D.L.L. 24.2.1945, 5 D.L.L. 27.7.44 e 58 C.P.M.G.
Don Zambelli crede di giustificarsi adducendo la sua buona fede, che dovrebbe consistere nella fondata credenza che egli aveva allora - oggi, dice, gli eventi lo hanno persuaso del contrario - che il bene della Patria si identificasse con il nazifascismo, e che il governo di Mussolini, alleato e succube dei tedeschi, fosse legittimo. Ma evidentemente il giudicabile non vuole distinguere il netto punto di demarcazione esistente tra ciò che è idea e ciò che è opera: contro quest'ultima ogni Stato legittimamente costituito ha il diritto ed il dovere di imporre sanzioni punitive per difendere i fondamenti basilari su cui è costituito. Inoltre don Zambelli di certo sapeva che lo Stato legittimo nel quale identificava la sua patria non era la Repubblica Sociale Italiana, che nessun crisma di legalità aveva ricevuto dal popolo.
Quando poi l'imputato vuole estendere collettivamente il suo preteso concetto di buona fede, quale deve intendersi in senso giuridico, finisce per invocare (ed è ininfluente ai sensi dell'art. 1 C.P.) a propria scusa l'ignoranza della legge penale.
La Corte è del parere che in questo caso non sia individuabile l'attenuante ex art.62 n. 1 C.P.; il particolare valore morale e sociale del movente, cui si riferisce il citato art. 1, va valutato secondo il sentimento comune e tendo conto del momento in cui il reato viene commesso; l'attenuante in esame si fonda su un comune sentire, per cui il reato, pur sussistendo, merita qualche indulgenza per il fine per cui è stato commesso.
Orbene in reati come quelli che si stanno valutando, commessi da persona con un ruolo come quello di don Zambelli e con mezzi del tipo di quelli da lui adoperati, questo preteso movente di amore patrio è ben lungi dal consentire l'applicazione di qualsiasi indulgenza.
Non ci si può riferire all'art. 62 n. 6 C.P. in quanto il pentimento, a norma di legge, non ha rilievo se non è operoso, e cioè almeno tendenzialmente e parzialmente riparatore; ma negli atti manca la prova che in qualche modo il giudicabile abbia cercato di rimediare operosamente al male fatto.
E neppure può parlarsi di art. 114 C.P., perché molti fatti furono commessi senza il concorso di altri, e comunque la preparazione e l'esecuzione dei reati furono preminenti e di cospicuo contributo causativo.
Sarebbe inoltre assurdo anche il semplice congetturare che don Zambelli abbia agito perché determinato da altri che avevano autorità su di lui.
Solo tenendo conto dell'età del giudicabile (70 anni), unica circostanza da considerare, in quanto come sacerdote non rivela in altri campi rimedi di alcun genere, soprattutto considerata la sua personalità, la Corte ritiene che si debba partire dal minimo della pena (anni 10) e concedere a don Zambelli le attenuanti generiche, riducendo la pena ad anni 8 e mesi 6, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
dichiara Zambelli Tito colpevole del reato ascrittogli, con il concorso di attenuanti generiche, ai sensi degli art.li 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 27.7.1944, 483 e 488 C.P.
Lo condanna alla pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione; all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e ad ogni altra conseguenza, comprese le spese di giudizio.
Treviso, 31.8.1945

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

L'1.9.1945 l'imputato ricorse.
Il 23.10.1945 atti Corte di Cassazione Milano tramite Comando Alleato.
Il 30.6.1946 la Corte Suprema rigetta il ricorso.
Con ordinanza n. 30 del 15.7.1946 viene applicata l'amnistia.
Con Ordinanza del 25.6.1947 viene confiscato 1/3 dei beni di Zambelli Tito.

Sentenza n. 72/45 del 04.09.1945 - R.G. 94/45 - R.G.P.M. 743/45.

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
SARTORELLO ALDO - Giudice Popolare
CENEDESE MARCO - Giudice Popolare
BENVEGNU' SERAFINO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza penale contro
SARTORI Luigi, di Gino e di Danesi Linda, nato ad Arzignano (Vicenza) il 17.11.1926 ed ivi residente; arrestato il 7.5.1945, detenuto, presente.
Imputato
dei delitti di cui agli art. 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142 e 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 159 per avere posteriormente all'8.9.1943 in zona di Vittorio Veneto e altrove, quale elemento delle BB.NN. e partecipando a vari rastrellamenti, favorito i disegni politici del nemico su territorio invaso e commesso così fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato alla competente autorità il Sartori, cui si facevano addebiti di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio a giudizio di questa Corte di Assise Straordinaria del prevenuto per rispondere del delitto di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva.
Che è emerso dalla piena e sempre mantenuta confessione del prevenuto come costui, già operaio presso la Distilleria Billo Pietro in Arzignano, nel luglio 1944 riceveva cartolina precetto per recarsi a lavorare nella Organizzazione Todt. Che egli però non si presentava. Che pochi giorni dopo le Brigate Nere operavano un rastrellamento nel quale egli Sartori veniva catturato e, per evitare di essere consegnato ai tedeschi e deportato in Germania, preferiva entrare a far parte delle Brigate Nere suddette. Che nei ranghi delle medesime passava a Vittorio Veneto dove prendeva parte a un rastrellamento che si convertiva in un vero e proprio combattimento fra Brigate Nere e patrioti, e a due azioni di catture.
E' a rilevarsi che se il giudicabile entrò nelle Brigate Nere quando ancora era minore degli anni diciotto, le azioni di rastrellamento e di catture, come è stato puntualmente accertato in giudizio, furono da lui poste in essere a diciotto anni compiuti. Osserva la Corte che in questi territorio di vera e propria guerra guerreggiata fra il nemico tedesco e i patrioti, tanto i rastrellamenti quanto le catture dei patrioti ridetti e dei resistenti costituivano almeno l'obiettività di un favore ai disegni politici del nemico in territorio invaso, e fatto diretto a nuocere alla fedeltà dei cittadini verso lo Stato legittimo. Che dato l'inequivoco significato di dette operazioni, l'occasione, le stesse ammissioni del giudicabile, non può revocarsi in dubbio che egli avesse coscienza, previsione e volontà generiche e specifiche cui improntava quel favore e quel nocumento. Perfetti quindi a di lui carico si ravvisano gli estremi di art.lo 58 C.P.M.G. Strettamente dal lato subiettivo, considerando il caso sottoposto, opina la Corte che possano concedersi (segnatamente tenendo conto del movente di arruolamento nelle Brigate Nere) le attenuanti di art.lo 62 n. 1 C.P.; mentre per le peculiari circostanze obiettive e subiettive nelle quali operò, pare alla Corte che ne sorta una situazione da inquadrarsi nel contenuto del n. 3 dello stesso articolo; mentre nell'accertato comportamento del giudicabile ridetto *post delictum* si ravvisa un tal quale operoso ravvedimento che induce a concedergli anche le attenuanti di art. 62 n. 6 C.P.
Nella scarsa autonomia poi nella quale operò, e nello scarso contributo causativo dell'opera sua, si ravvisa altresì di concedere le attenuanti di art.lo 114 p. e u. p. C.P. Nel complesso delle emergenze processuali, che invitano a particolare indulgenza, opina la Corte che possano altresì ancora applicarsi le generiche attenuanti reingredite [sic] con il D.L.L. 27.7.44. Pena adeguata si stima il minimo di anni 10. Diminuendo, nello spazio consentito, i 10 anni predetti di 1/3, di 1/3, di 1/3, di 1/3, di 1/3 e poi di 1/6, residuano ad anni 1. I buoni precedenti del prevenuto e il contegno di lui *post factum* consigliano accordargli la condizionale condanna.
P.Q.M.
dichiara Sartori Luigi colpevole del reato ascrittogli, con le attenuanti di art. 62 n. 1 e 6, 114 p. e u.p. C.P., e generiche, e visti e applicati gli articoli di legge 483, 488 C.P.P., lo condanna alla pena della reclusione per anni 1 e alle spese di giustizia.
Visto l'art.lo n.3 C.P., ordina che l'esecuzione della condanna rimanga sospesa per anni 5 sotto le comminatorie di legge.
Ordina la scarcerazione del Sartor se non detenuto per altra causa, e nel contempo ordina sia messo a disposizione dell'autorità di P.S. per i provvedimenti del caso.
Treviso 4 settembre 1945
Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata oggi 6.9.45
Con ordinanza 2.9.47 la Corte ordina la confisca di un decimo dei beni del Sartor. Ordinanza passata in giudicato.

Sentenza n. 73/45 del 04.09.1945 - R.G. 101.45 - R.G.P.M. 586/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
SARTORELLO ALDO - Giudice Popolare
CENEDESE MARCO - Giudice Popolare
BENVEGNU' SERAFINO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza penale contro
GIRARDI Sperandio, di Antonio e di Schutler Luigia, nato il 25.10.1903 a Vazzola e residente a Mansuè; arrestato il 5.6.1945, detenuto, presente.
Imputato
del delitto p. e p. dall'art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 in relazione all'art. 58 C.P.M.G., per avere posteriormente all'8.9.1943, quale delatore e collaboratore con le forze nazifasciste, indotto queste a bruciare l'abitazione di Marchetti Fermo, in Mansuè, di cui conosceva l'attività nelle file partigiane.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato alla competente autorità il Girardi, cui si facevano addebiti di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio a giudizio del prevenuto innanzi questa Corte di Assise Straordinaria per rispondere del delitto di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva.
Che, nonostante le negative del prevenuto, ha da ritenersi per certo come costui, già precedentemente a contatto con i tedeschi in quel di Portobuffolè, e cioè in territorio invaso, indicasse ai tedeschi stessi sia la persona che la casa di tale Marchetti Fermo, come persona e casa di capo partigiano, come era in realtà, essendo il Marchetti comandante della Compagnia "Enrico Battistella", Battaglione "Pompeo". Che in seguito a codesta indicazione, e delazione, i tedeschi incendiavano l'abitazione del prefato Marchetti.
Narra invero il Marchetti Franco che nel 24 maggio 1945 era riuscito ad avvicinare un maresciallo tedesco prigioniero, il quale da lui veniva interrogato circa l'arsione della sua casa. Che, in merito, codesto militare tedesco dichiarava che il mandante era stato un tale di Mansuè, che in detto periodo si era recato da esso maresciallo più volte per dirgli che il Fermo Marchetti era partigiano e che i tedeschi prendessero contro di lui i provvedimenti del caso. Che portato codesto maresciallo a Mansuè, indicava la casa del mandante in quella dell'odierno giudicabile. Baratella Diego, che accompagnò in codesta occasione il maresciallo prigioniero che era stato il capo della spedizione e incendiario, assume che il predetto tedesco indicò la casa del Girardi, e indicato costui che frattanto si era reso presente, esclamava: "Questo è stato quello che ha fatto bruciare la casa del partigiano Marchetti e che nel giorno che venimmo con il camion e che restammo bloccati nel fango vicino a questa casa, esso ci indicò ove era la casa del Marchetti e per un pezzo di strada ci fece da guida". Perfettamente collimanti con le testimonianze del Marchetti Vittorio e di Damo Giovanna, la quale al Pretore inquirente dichiara che quando incendiarono la casa del Marchetti il camion, che trasportava le persone che dovevano dare fuoco, si fermò davanti la casa del Girardi, che scesero delle persone che gli strinsero la mano, e con esse il Girardi si recò. Tutti poi i testimoni assumono che il Girardi, aiutato dai nazifascisti, faceva buona vita e se ne vantava, bene auspicando per le fortune dei nazifascisti ridetti.
Di fronte all'imponenza e coerenza di questo materiale probatorio, sarebbe temerario qualsiasi dubbio circa la materialità e l'elemento morale del delitto contestato, circa l'opera del giudicabile. E invece non può non tenersi presente che in territorio di guerra guerreggiata come questo, l'indicazione di un capo partigiano, e l'istigazione ad andare e il contribuire all'arsione della di lui casa, costituisca l'obiettività di una collaborazione col nemico da incasellarsi almeno nel contenuto dell'art.lo 58 C.P.M.G. D'altro lato l'occasione, il comportamento del giudicabile nel fatto ridetto, pongono in chiara luce che l'opera sua era improntata nella coscienza, nella previsione e nella volontà di commettere azione di nocumento alla fedeltà dei cittadini verso lo Stato legittimo. Perfetti quindi a carico del Girardi sono gli estremi sia obiettivi che subiettivi del delitto che gli viene rubricato, ed è inafferente il motivo remoto che lo indusse, per avventura, a delinquere, e presumibilmente quello di procacciarsi ulteriori vantaggi dai tedeschi; il che non meravigli, tenendo presente il certificato penale del prevenuto.
Fondandosi sulle circostanze riportate nel verbale dei CC.RR. in atti, la Difesa del Girardi chiede una perizia psichiatrica del suo patrocinato e che, senz'altro, gli venga accordato il vizio parziale di mente. La domanda va respinta. In sostanza dal suddetto verbale risulterebbe che il Girardi avrebbe un figlio, già condannato per furto, in manicomio, e una figlia di facili costumi, e un altro figlio in casa di correzione. Orbene la condotta di questi ultimi due si spiega immediatamente con la pessima educazione e il pessimo esempio paterno, di un padre cioè che oltre che processure per delitti contro il patrimonio, ne ebbe contro il buon costume e persino per impiego di minore nell'accattonaggio. Troppo labile e inconcludente è il particolare da solo, di un discendente in manicomio, anche agli effetti solo dell'ammissione di una perizia, quando si ponga mente che il Girardi, che ebbe più processure e condanne anche vigente l'attuale Codice

Penale, non fu mai sottoposto alla misura di sicurezza della casa di cura. E quando si ponga mente alla sua capacità, sia pure sinistra, nella trattazione dei suoi loschi affari, al suo scaltro comportamento in processura, e all'assenza di qualsiasi tara apparente nel modo di ideare e di esprimersi nei suoi costituti. Uomo di scarsissima moralità non per questo può dirsi infermo o semi infermo di mente, o tale per cui si possa dubitare in qualche misura della capacità di intendere e di volere. Nessuna peculiare attenuante è stata chiesta dalla sua Difesa e, in verità, ne mancava ogni appiglio. Solo dal complesso delle emergenze, la Corte opina possano concedersi le attenuanti generiche reingredite [sic] col D.L.L. 27.7.44. Al giudicabile deve, date le risultanze del suo certificato penale, applicarsi l'u.p. dell'art.lo 99 C.P. Attesa la personalità del reo, l'intensità del dolo e la quantità del danno, tenuto conto dell'aumento della metà per la recidiva suddetta, e della diminuzione di 1/6 per attenuanti generiche, pena adeguata e definitiva stimasi la reclusione in anni 12 e mesi 6, e conseguenze.
P.Q.M.
dichiara Girardi Sperandio colpevole del delitto ascrittogli, con l'aggravante della recidiva ai sensi dell'art.lo 99 u.p. C.P., e con attenuanti generiche e, visti e applicati gli articoli ridetti 483, 488, lo condanna alla pena di anni 12 e mesi 6 di reclusione e alle spese del giudizio. Lo condanna altresì all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ordina che l'imputato sia sottoposto alla libertà vigilata.
Treviso, 4.9.45

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 9.9.45
Li 5.9.45 l'imputato ricorse.
Li 28.9.45 atti Corte di Cassazione Milano tramite Comando Alleato.

Sentenza n. 74/45 del 05.09.1945 - R.G. 63, 74 e 82/45 - R.G.P.M. 70-87-88/1945

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
DI FEO GIACOMO - Giudice Popolare
CENEDESE MARCO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza penale contro
MARTINUZZI Primo, fu Luigi e fu Bin Anna, nato l'1.1.1908 a Talmassons (Udine) e residente a Carità di Lancenigo (TV);
STORGATO Cirillo, di Ferdinando e di Bonisiol Maria, nato a Falzè di Trevignano il 23.7.1916 ed ivi residente;
MESTRINER Armando, di Antonio e di Zanini Giuseppina, nato a Venezia il 16.5.1920 e residente a Carità di Lancenigo (Tv);
Tutti arrestati l'8.5.1945; detenuti e presenti.
Imputati
Il Martinuzzi: del delitto di cui agli art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 in relazione all'art. 51 C.P.M.G. per avere, posteriormente all'8.9.1943, quale capitano della G.N.R. e comandante della Guardia del Lavoro di Treviso, collaborato col tedesco invasore, prendendo parte ad operazioni di rastrellamento e di persecuzione contro cittadini, avviando gli stessi in Germania al servizio dell'esercito nemico, e al lavoro coatto in Italia con simile finalità.
Lo Storgato: a) del delitto di cui agli artt. 1 DL.L. 22.4.1945 n. 142 in relazione all'art. 51 C.P.M.G. per avere, posteriormente all'8.9.1943 quale componente della GNR in qualità di brigadiere, svolto opera di collaborazione con le forze armate tedesche, partecipando a rastrellamenti contro patrioti, che per suo intervento furono seviziati e deportati in Germania;
b) del delitto di cui all'art. 575/577 n. 4, per avere in correità con altri l'8.9.1944 partecipato all'esecuzione sommaria di 4 patrioti avvenuta in Ponzano Veneto.
Il Mestriner: del delitto p.p. dagli artt. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 in relazione all'art. 51 C.P.M.G., per avere posteriormente all'8.9.1943 in territorio di Treviso, quale GNR, compagnia O.P., partecipato a rastrellamenti, arresti e sevizie su patrioti, concorrendo nell'uccisione in danno di essi.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., gli imputati e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe Alleate, venivano tratti in arresto e denunciati alla competente autorità il Martinuzzi, lo Storgato e il Mestriner, il primo ufficiale, gli altri sottufficiali della G.N.R. e poi della Guardia Nazionale del Lavoro, cui si facevano particolari e gravissimi addebiti di collaborazione col nemico germanico invasore. La praticate istruttoria, condotta separatamente contro il Martinuzzi da una parte, lo Storgato e il Mestriner dall'altra, si chiudevano con il rinvio dei predetti a giudizio di questa Corte di Assise Straordinaria per rispondere del delitto di che in epigrafe. Le procedure, poi, per connessione venivano riunite immediatamente prima dell'inizio del dibattimento.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva.
Che affiorava in un primo tempo contro il Martinuzzi, e anche successivamente, contro Storgato e Mestriner che nella sera dell'8 settembre 1944 essi avessero contribuito, nei pressi di Treviso, alla cattura di quattro patrioti: Rossi, Gobbato e i due fratelli Bianchin; Rossi che sarebbe stato ucciso sul posto, mentre gli altri tre erano condotti alla sede del Comando del Lavoro (Comando tenuto da Martinuzzi), donde poi accompagnati fuori, erano passati per le armi.
[Rossi Valentino, classe 1918, di Ponzano Veneto, caduto in un'imboscata a Fontane di Villorba fu colpito a morte mentre cercava di disarmare un aggressore; invece Gobbato Pietro, classe 1913, di Ponzano Veneto - Bianchin Bruno, classe 1922, di Paese - Bianchin Gino, classe 1926, di Paese - furono fucilati nella zona delle Corti di Treviso].
Ne conseguiva che di questi quattro omicidi veniva fatta particolare contestazione a carico di Storgato e Mestriner, ed è precisamente quella contenuta nel capo b) dell'epigrafe che precede.
Le risultanze inequivoche del dibattimento, e segnatamente la testimonianza resa dal sacerdote don Angelo Campagnaro, hanno posto fuori di qualsiasi dubbio la veridicità piena della proposizione difensiva dei prevenuti; non avere essi preso parte alla cattura dei patrioti; essersi il Martinuzzi opposto, anzi energicamente, alle manifestate intenzioni del tenente Gottardi di volerli fare uccidere; aver dato il Martinuzzi il categorico ordine di accompagnarli in prigione dopo la sosta che essi fecero presso il suo Comando; non avere né lo Storgato né il Mestriner fatto parte né della pattuglia che operava la ridetta la cattura, né della pattuglia che, comandata dal tenente Gottardi, contravvenendo ai puntuali ordini di Martinuzzi, anziché condurre in prigionia i disgraziati patrioti, procedeva all'esecuzione.
Mancano poi del tutto le prove che, comunque, per parte di alcuno dei tre, sia anche semplicemente dal lato intenzionale, i giudicabili abbiano portato all'eccidio un qualsivoglia contributo causativo. Don Angelo Campagnaro, presente allorché Gobbato e i due Bianchin si trovavano nella caserma della Guardia del Lavoro, ci fornisce particolari

tali - per aver visto e sentito di persona, e per l'attendibilità che deve darsi, salvo esauriente prova contraria, a un sacerdote - che rassicurano in modo pieno circa l'innocenza dei giudicabili summenzionati in ordine alla strage.
Ciò posto si osserva che deve respingersi l'avanzata richiesta per parte della Difesa di Martinuzzi di voler convenientemente in pro del suo patrocinato una diminuita capacità di intendere e di volere a causa di morbo, o quanto meno che la Corte ordini perizia psichiatrica sulle condizioni mentali del Martinuzzi ridetto. La domanda è infondata. Il comportamento difensivo di Martinuzzi nella processura, la sua vita di studioso e di ufficiale quale egli descrive, fanno escludere qualsiasi dubbio circa l'integrità dell'intelligenza sua e circa il suo libero volere; manca qualsiasi prova circa tare ereditarie del soggetto in fatto di morbi di mente. L'attuale depressione nervosa, acclarata da chi ebbe oggi a visitarlo, è consequenziale e potrebbe dirsi connaturata ai patemi di una tale processura a suo carico in atto, e agli effetti dello stesso carcere preventivo. In sostanza si tratta di un soggetto colpito da esaurimento nervoso (sempre ben si intende *ex post*), sia pure di un cosiddetto nevrastenico (sempre *ex post*), ma palesemente di un esaurito e di un nevrastenico colpito da una malattia la quale non intacca la capacità di intendere e di volere e cui non può darsi nemmeno alcun valore sintomatico per fondarvi la legittimità di ammissione dell'approfondimento richiesto.
Esaurita così questa parte della processura, e passando agli altri specifici addebiti, si osserva.
Che per ciò che concerne il Martinuzzi, costui ammette, conformemente del resto ad ogni altro acquisito di giudizio, di aver servito dopo l'8 settembre 1943 come ufficiale della Milizia, e poscia in Treviso come ufficiale della Compagnia del Lavoro: organismo che presiedeva alla raccolta del lavoratori da mandare in Germania e che ne curava l'invio in Germania.
E' emerso (testimonianza Carniel) che nel settembre 1944 il Martinuzzi, con sette altri individui, era andato a catturare tale Barbon, marito della teste predetta, denunciato come partigiano; procedendosi nella circostanza e per ordine del Martinuzzi, e con modi arroganti e violenti, a perquisizione e contemporaneo sequestro di roba.
Il teste Menichini afferma che dopo che fu rastrellato fu portato alla presenza del capitano Martinuzzi.
Il teste Pagotto afferma di essere stato a casa sua per catturarlo il Martinuzzi con altri, con contemporanea perquisizione e sequestro di roba.
Il teste Pedemia afferma di essere stato sottoposto al fermo di un pattuglione comandato dal Martinuzzi, e sottoposto a villanie di azioni e di parole.
Il teste Cipriani dichiara di essere stato denunziato come antifascista, e poscia catturato dal Martinuzzi, sottraendosi in seguito con la fuga al predestinatogli campo di concentramento.
Nessun fondato elemento si ha per sminuire l'attendibilità di queste testimonianze che del resto, almeno nella loro materialità, in parte sono avallate dalle stesse ammissioni del giudicabile. Orbene, ciò posto e ritenuto, in codeste azioni di cattura, di ricerche, di perquisizioni e di confische operate dal capitano Martinuzzi concorse ad avviso della Corte l'obiettività piena di una collaborazione con il nemico; la quale, se non è inquadrabile nell'economia del disposto dell'art.lo 51 C.P.M.G., è certo inquadrabile nel disposto del successivo art.lo 58, essendosi certamente dinnanzi ad un favore ai disegni politici del nemico in territorio invaso e a fatti diretti a nuocere alla fedeltà dei cittadini verso lo Stato legittimo.
La qualità e il significato palese delle operazioni di Martinuzzi a danno delle persone di patrioti e resistenti come sopra, l'occasione e tutto l'insieme dei particolari che l'accompagnarono, certificano che il Martinuzzi ridetto ebbe scienza e conoscenza, previsione e volontà generiche e specifiche, dirette a quel favore e a quel nocumento. Perfetti quindi a di lui carico sono gli estremi del delitto di che al DLL 24.4.1945, DLL 27.7.1944 e 58 C.P.M.G.
Vanamente vuol farsi affiorare la discriminante dell'ordine, per avventura, impartito a Martinuzzi dai suoi superiori: si tratta di una gerarchia illegittima e comunque segnatamente in tale specie di delitti, sarebbe temerario affermare che il Martinuzzi ridetto non avesse potestà di sindacato circa l'ordine ricevuto. Molte testimonianze indotte dalla sua Difesa affermano che in diverse occasioni il Martinuzzi si adoperò in favore di membri del movimento partigiano e della resistenza e che cercò, in sostanza, di attenuare il molto male che nella sua posizione altrimenti avrebbe potuto fare, conforme l'Istituzione cui era proposto. Implicitamente la sua Difesa riconosce che, anche preso a suo favore tutto quanto dichiarato come oro di cappella, non si arriverebbe mai a dimostrare, circa gli episodi esaminati, una volontà non collaboratrice, anzi anticollaboratrice, che dovrebbe scriminarlo. Riconosce però la Corte che in esso testimoniale può aversi legittimo l'appiglio per concedere al giudicabile l'attenuante del ravvedimento operoso (art. lo 62 n. 6 C.P.) e le attenuanti generiche reingredite [sic] col D.L.L. 27.7.44 che è a pensarsi siano quelle di art.lo 58 indicate nel verbale delle conclusioni di udienza. Non concorre per la Corte il motivo di particolare valore morale e sociale (art.lo 62 n. 1 C.P.) il quale si fonda sul comune sentire sociale al momento del reato, e che nella fattispecie non certo indulge a delitti della specie. Non sembra alla Corte, data la particolare preminenza di preparazione e di esecuzione che il Martinuzzi aveva, indipendentemente dalla gerarchia, buona o cattiva che fosse, cui andava soggetto, che possano applicarglisi le diminuenti facoltative di art.lo 114 p. e u.p. C.P.
Pena adeguata, tenuto conto della personalità del reo, dell'intensità del dolo, della qualità dei fatti e della quantità del danno, si stima la reclusione in anni 12. Diminuendo per l'art. 62 n. 6 C.P nello spazio consentito di 1/3 e tenute presenti, per l'entità della diminuzione, le circostanze di che sopra, i 12 anni si riducono a anni 8 e mesi 6, con le conseguenze ulteriori di legge.
Per ciò che concerne lo Storgato, si osserva.
Che per le stesse ammissioni del prevenuto, coerenti con ogni altro acquisito di causa, ha da rilevarsi come lo Storgato *post* l'8.9.1943 entrasse a far parte dei ranghi della G.N.R. e poscia della Compagnia del Lavoro, alle dipendenze del prefato Martinuzzi.

Nella sera dell'8 settembre 1944 egli si trovava nella caserma dove furono portati, come si vide, i patrioti Gobbato e Bianchin. E' incontrovertibile, sempre per l'ineccepibile testimonianza di don Angelo Campagnaro e di altri testi di vista e di udito acquisiti al dibattimento, che nella permanenza nella caserma della Compagnia del Lavoro i predetti patrioti, ed specie il Gobbato che manifestamente tenne un contegno da vero eroe, furono sottoposti da parte dei militi e aggregati nazi-fascisti alle più dure e bestiali percosse, percosse improntate a una brutale malvagità, fine a se stessa, non indirizzata ad alcun scopo se non certo plausibile, nemmeno razionalmente spiegabile dal punto di vista di chi percuoteva.
Fa rabbrividire il racconto che i testimoni fanno al riguardo, specie tenuto conto delle condizioni in cui era ridotto Gobbato.
Ma se, per i suoi precedenti - che meglio vedremo in appresso - e per l'occasione, si possono avere sospetti che Storgato abbia preso parte a codesto percuotere, sta di fatto che niuno dei testi di vista predetti lo ha visto percuotere e che in ordine pertanto a questo episodio, a carico dello Storgato non possono elevarsi se non sospetti insufficienti radicalmente a ipotizzare una responsabilità e irrogare una condanna. Per contro sono emerse a carico del giudicabile circostanze che pongono per certa l'obiettività di articolo (se non 51: favoreggiamento bellico vero e proprio) 58 C.P.M.G.: favoreggiamento dei disegni politici del nemico in territorio invaso, e fatti diretti a nuocere alla fedeltà dei cittadini verso lo Stato legittimo e fatti materiati della scienza e coscienza, della previsione e volontà, generiche e specifiche, dirette a quel favore e a quel nocumento; elemento morale che si ricava attraverso i precedenti e il contegno del giudicabile coevo alle commissioni incriminate, e attraverso l'occasione, e il chiaro significato delle azioni che venivano commesse.
Per vero lo Storgato risulta aver preso parte a catture del cosiddetto materiale umano da spedirsi in Germania (teste Miglioranza), a ricerca di evasi, alla cattura, a minaccia di gravi danni ai congiunti degli evasi, come l'arsione della casa, ricattando, persino sotto la pressione delle medesime minacce ed estorcendo denaro. Minacce pronuncia lo Storgato contro la moglie di un patriota (teste Carniel). Il teste Martignon (soggetto passivo) ci parla della particolare cattura di un patriota ad opera dello Storgato, qualificata di gravi minacce.
Il teste Pagotto puntualmente accusa lo Storgato di averlo catturato e di aver preso parte, e non ultima, alle perquisizioni e confische a suo danno.
Paragonando questi fatti ritenuti alle premesse, non resta che la riprova delle legittimità delle conclusioni su espresse. La parte causativa, il contributo causativo, nei fatti ridetti dello Storgato non è di così scarsa importanza da fargli applicare la diminuente di art.lo 114 C.P., mentre lo zelo dimostrato, una tal quale autonomia di cui si valse, inducono la Corte a scartare nei di lui confronti l'attenuante prevista dall'ultima parte dello stesso articolo.
I medesimi considerando pei quali al Martinuzzi si negò l'attenuante di art. 62 n. 1 C.P., si intendono qui riportati contro lo Storgato. Né a di lui favore può riscontrarsi un ravvedimento operoso da incasellarsi nell'art.lo 62 n. 5 C.P., quando si ponga mente, di fronte ai fatti specifici su ritenuti, che non può ritenersi veramente riparazione operosa ai sensi della legge che la prevede, la circostanza che lo Storgato fosse in relazione con qualche nucleo di patrioti, mentre odora di manifesta compiacenza l'asserzione di taluno testimone secondo il quale lo Storgato (altrimenti rivelatosi, e inequivocabilmente un segugio di prim'ordine a danno del movimento della resistenza) avrebbe contribuito addirittura ad azioni di sabotaggio contro i nazifascisti. Si tratta comunque di fatti isolati, nemmeno specificatamente e tendenzialmente convergenti a quella specie di *in integrum* restituito che la disciplina dell'attenuante richiede.
Si fa appello all'art.lo 7 del D.L.L. 27.7.44. Evidentemente non si vorrà accennare né alle lettere a) e b) dell'ultima parte di questo articolo, mancando nelle pagine processuali anche il minimo appiglio. Evidentemente si intende riferirsi alle generiche attenuanti che in quello che non serve per attenuanti nominate, possono trovare fondamento e concedersi [qui il testo si interrompe perché manca una pagina della sentenza].
Pena adeguata, data la personalità del reo, l'intensità del dolo, la qualità dei fatti e la quantità del danno, stimasi la reclusione per anni 18.
Tutte le stesse motivazioni valgono contro Mestriner. Nella gravità segnatamente dell'ultimo fatto da lui commesso ed in tutto l'insieme di quello che riguarda la sua personalità, trova la Corte che debba escludersi fondamento di indulgenza qualsiasi che giustifichi la concessione di attenuanti generiche.
Per questi motivi.
Dichiara Martinuzzi Primo, Storgato Cirillo e Mestriner Armando colpevoli del delitto ex art. 58 C.P.M.G., con le attenuanti generiche ex art. 62 n. 6 C.P. per Martinuzzi e con le attenuanti generiche per Storgato (omissis...).
Condanna Martinuzzi alla pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione; Storgato alla pena di anni 14 di reclusione;
Mestriner alla pena di anni 18 di reclusione. Tutti in solido alle spese di giudizio.
Li condanna altresì all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed ordina la sottoposizione alla libertà vigilata.
Treviso, 5 settembre 1945

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 10.9.45
Il 6.9.1945 ricorsero tutti gli imputati.
Il 2.10.1945 gli atti alla Corte di Cassazione di Milano tramite il Comando Alleato.
La Corte Suprema, con sentenza 15 gennaio 1947 annulla senza rinvio nei confronti di Martinuzzi e dello Storgato per amnistia.

Annulla per Mestriner e rinvia per l'esame sulle attenuanti previste dagli articoli 62 n. 6 e 114 C.P. alla Corte d'Assise Straordinaria di Padova.

Sentenza n. 75/45 del 11.09.1945 - R.G. 105/45 - R.G.P.M. 744/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
VAZZOLER EMILIO - Giudice Popolare
BENVEGNU' ONOFRIO - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
CENEDESE MARCO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza penale contro
VIDALI Levi, di Gaetano e di Tinazzi Fosca, nato a Chiarano l'8.11.1899 ed ivi residente, arrestato il 2.6.1945;
STERCHELE Pietro, fu Nicola e fu Girardi Maria, nato a Greco Milanese il 25.3.1905 e residente a Chiarano; arrestato l'1.6.1945;
entrambi detenuti e presenti, imputati
del delitto p.p. dall'articolo 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 in relazione all'art. 51 C.P.M.G. per avere, posteriormente all'8.9.1943, collaborato con il nemico invasore e le autorità nazifasciste, quali iscritti al Fascio di Chiarano, di cui il secondo fu Commissario Politico, con delazione a carico di componenti delle formazioni partigiane, alcuni dei quali furono arrestati ed in particolare Tinazzi Lidio, ucciso dalle Brigate Nere di Oderzo.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe Alleate, venivano tratti in arresto e denunciati alla competente autorità gli attuali Sterchele Pietro e Vidali Levi, cui si facevano addebiti di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio a giudizio dei prevenuti innanzi questa Corte di Assise Straordinaria per rispondere dei delitti di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva.
Che per le ammissioni dei prevenuti ridetti, coerenti del resto a ogni altra emergenza di causa, è rimasto accertato come il Vidali Levi fosse stato squadrista e Marcia su Roma e, dopo l'8 settembre 1943, iscritto al P.F.R., e come lo Sterchele, iscritto prima al P.N.F., dopo l8 settembre 1943 si iscrivesse al P.F.R. assumendo poi, per un certo tempo, la carica di Commissario del Fascio Repubblicano di Chiarano.
E' emerso altresì in modo incontrovertibile, messe al paragone le [illeggibile] dichiarazioni rese dallo Sterchele nei vari suoi costituti e quelle del Vidali Levi, con le testimonianze raccolte e sottoposte al vaglio del dibattimento, come dalla fine del dicembre 1944 il Vidali, in Chiarano, insistesse presso lo Sterchele perché operasse la denuncia quale partigiano di un cugino di esso Vidali, tale Tinazzi Lidio.
Che verso la metà del febbraio successivo lo stesso Vidali si recava dallo Sterchele per dargli tutti i dati comprovanti l'attività partigiana del Tinazzi, il che era riassunto in una lettera denuncia battuta dallo Sterchele, che al Vidali però non soddisfaceva, Vidali che ne scriveva pertanto un'altra che lasciava allo Sterchele ridetto.
Che alcuni giorni dopo sulla piazza di Chiarano il Vidali si lagnava con lo Sterchele che la cosa non aveva seguito e premeva sullo Sterchele stesso perché lo portasse dal comandante delle Brigate Nere di Oderzo per dare corso infine alla denuncia.
Che lo Sterchele finiva per aderire e così il Vidali e lo Sterchele si recavano dal predetto comandante, capitano Martinuzzi (noto per il suo zelo feroce) e denunciavano pertanto il Tinazzi chiedendo (dicono gli imputati) che fosse mandato in Germania.
Conseguenze, e immediate, di ciò furono che il Tinazzi Lidio fu tratto in arresto e poscia ucciso dalle Brigate Nere.
Ciò risulta in modo incontrovertibile, e solo rimane incerto se il disgraziato patriota sia stato soppresso *sic et simpliciter* a colpi di arma da fuoco per parte delle Brigate Nere predette, ovvero, come sarebbe stato raccontato allo Sterchele dal Martinuzzi, fucilato in un tentativo di fuga mentre veniva accompagnato per l'individuazione e il rintraccio di una radio clandestina.
Ciò posto, data la qualità fissata di partigiano del denunciato, data la circostanza che il territorio di questa provincia, invaso dal nemico, era territorio, per così dire, di guerra guerreggiata, data la persona e l'organismo cui apparteneva colui al quale la denuncia era portata, comandante di formazione repubblicana in stretto collegamento, nella lotta contro le forze partigiane, coi tedeschi, non può sorgere dubbio che quanto commesso dai giudicabili costituisca obiettività di collaborazione col nemico. La Pubblica Accusa non insisté a ritenerla collaborazione da inquadrarsi nella camicia di art.lo 51 C.P.M.G., e la Corte, tenuto conto della peculiarità dell'episodio e delle circostanze relative alle persone dei denuncianti e del denunciato, opina che non di favoreggiamento bellico vero e proprio si tratti, sibbene [sic] di fatto diretto a nuocere alla fedeltà dei cittadini verso il legittimo Stato, e in altri termini opina che si versi nel contenuto di art.lo 58 C.P.M.G.
Quanto a ciò che concerne l'elemento morale necessario a integrare il delitto, da questo articolo previsto e punito, osserva la Corte che dati i precedenti politici di ambedue i giudicabili, la loro personalità, l'inequivoco significato dell'azione commessa, le circostanze particolari di tempo e di luogo della commissione, rendono certi che ambedue i giudicabili ebbero scienza e coscienza, previsione e volontà generiche e specifiche dirette a quel favore e a quel

nocumento; il quale convincimento della Corte perfetti così rende a loro carico anche gli estremi subiettivi del delitto punito dall'art.lo 58 più volte menzionato.
Poiché il Vidali reiteratamente asserì di essersi determinato alla denuncia per minacce da cui pretendeva essere stato passivo dal Tinazzi o per beghe private, in sostanza, che correvano fra lui Vidali e il cugino, pretenderebbe la sua Difesa che fosse venuto a mancare questo elemento morale del delitto di art.lo 58 C.P.M.G., e che l'azione commissiva del Vidali, mossa da diverso movente che non quello di favorire il nemico, potrebbe tutt'al più inquadrarsi nella specie di un delitto comune. Ma contro questa preposizione si rileva in linea di prova, che le affermazioni circa le pretese minacce e beghe fra Tinazzi e Vidali, esibite dal Vidali, sono prive di qualsiasi contorno che le chiarisca e le giustifichi, prive per di più di qualsiasi rassicurante riscontro negli altri acquisiti processuali; in linea di diritto, che non han da confondersi la coscienza e la volontà, il dolo, coi moventi remoti eventuali del delinquere, dacché la legge prenda in considerazione la volontà già formata prescindendo dai motivi per i quali si determinò, sicché il motivo (e non è qui il caso da adeguarvisi il presente) può avere afferenza solo in particolari casi regolati dalla legge, esempio: per le attenuanti e le aggravanti, per la fissazione della pena in concreto ecc. ecc.
In sostanza, se il Vidali mise in essere la denuncia con la coscienza che si risolveva in un favore al nemico, e volle ciò nonostante codesto favore, a nulla conclude che questo volesse perché, per avventura, ciò servisse a liberarlo dalle pretese (e non provate) persecuzioni del Tinazzi.
Va poi tenuto presente che il reato di art. 58 C.P.M.G. si esamina nella e con la denuncia, onde agli effetti meri della sussistenza di questo stesso reato, non occorre affatto provare se gli intendimenti più o meno prossimi del Vidali (e dello Sterchele) si limitassero a volere il Tinazzi solamente deportato in Germania, e non anche soppresso.
Quanto alla pena da irrogarsi, il P.M. ha chiesto contro il Vidali le aggravanti di art 112 n. 1 e 2 C.P.
Opina la Corte che detta aggravante manchi di fondamento dacché il fatto delitto, la denuncia, fu opera esaurita col concorso dei soli Sterchele e Vidali. Non possono né intenzionalmente né obiettivamente considerarsi concorrenti e, sembra ovvio, perché ad essa denuncia, come tale, non portarono alcun contributo causativo, né l'ufficiale che la riceveva né le persone che, per avventura, casualmente fossero presenti a questa ricezione; a quella guisa (*mutatis mutandis*) che non può diventare concorrente il delitto di calunnia per il P.M. che riceve una denuncia calunniosa.
Per contro a carico del Vidali può e deve elevarsi l'aggravante del motivo futile e abbietto, le cui circostanze relative gli furono costantemente fatte presenti, e contro la cui obiezione ebbe pertanto mezzo di difendersi. Invero o egli fu mosso da uno sproporzionato senso di vendetta, o da uno sproporzionatissimo intento di liberarsi dai fastidi pretesi, come egli afferma, o come, nel difetto della prova, dovrebbe piuttosto ritenersi, all'intenzione di favorire il nemico si era determinato prima dalla voglia di fare il male per il male al Tinazzi. Si è avuto uno stimolo sì lieve e sproporzionato, che per la media dei delinquenti non sarebbe stato sufficiente per far commettere il reato di cui si tratta; e siamo di fronte ad una perversità insensata che ripugna profondamente ad ogni persona di media moralità.
Pena adeguata per il Vidali, data la sua personalità, il suo comportamento, la quantità particolare del fatto e del danno, stimasi la reclusione in anni 18, che aumentati di, 1/3 per art.lo 69 n. 1 C.P., tenuto presente quanto sopra per la quantità dell'aumento, si portano ad anni 24. Niuna attenuante di quelle che il suo difensore chiama abituali può venirgli concessa, a parte che i motivi di che sopra renderebbero l'aggravante sempre presente, e non certo, per la contraddizione che nol consente [sic], quella di art.lo 62 n. 1 C.P., e non quella di art.lo 62 n. 6 (ravvedimento operoso) che si vorrebbe fare affiorare attraverso una successiva ricerca del Tinazzi presso il Martinuzzi, ed in alcunché di bene che il Vidali altrimenti avrebbe fatto in pro delle persone e del movimento della resistenza; e non compete questa attenuante perché non risulta affatto non solo che si adoperassero mezzi idonei all'azione pretesa riparatrice, ma che questi mezzi conseguissero lo scopo almeno dell'attenuazione delle conseguenza remote. Precipuo ideatore ed esecutore del fatto delitto, e agente in piena autonomia non può il Vidali pretendere attenuanti di art. 114 C.P. Né *aliunde*, né nel movente, né nell'occasione, né nel comportamento *ante* e *post*, né nella quantità del dolo può trarsi alcunché che induca a qualche indulgenza che coonesta l'applicazione di generiche attenuanti, che pertanto non vengono concesse.
Quanto a ciò che concerne lo Sterchele, pena adeguata, tenuto conto della sua personalità, dell'intensità del dolo, del contributo causativo e della quantità del danno, stimasi la reclusione in anni 18. Abbenché non appaia richiesta alcuna attenuante, la Corte opina gli si debbano concedere le attenuanti generiche, e quella di ravvedimento operoso. Nel comportamento dello Sterchele *ante factum*, che tendeva (vedi episodio della compilazione e poi della successiva rifazione [sic] della denunzia per parte del Vidali), a che la denuncia rivestisse qualche carattere di minor intrinseca gravità, e dal particolare che egli non ne fu il primo ideatore ed ebbe anche qualche esitazione prima di prestarsi, trova la Corte motivo di indulgenza per concedere le generiche attenuanti; mentre nel comportamento in altre successive occasioni favorevoli, e nell'aiuto dallo Sterchele prestato, ad alcuni del movimento della resistenza, quale apparisce dal complesso degli atti di causa, può ravvisarsi un ravvedimento operoso, tale per lui negli spontanei voluti risultati e non solo nelle pretese intenzioni. La pena pertanto di anni 18, diminuita di 1/6 per le generiche attenuanti, e poi nello spazio consentito di 1/3 per l'art.lo 62 n. 6 C.P. (tenendo conto per l'entità della diminuzione dei fattori sopra tenuti presenti per stabilire l'adeguatezza della pena) si residua ad anni 11.
Alle pene detentive seguono le conseguenze di legge.
P.Q.M.

dichiara Vidali Levi e Sterchele Pietro colpevoli del delitto di art.lo 58 C.P.M.G, così modificata la rubrica e con l'aggravante di art.lo 61 n. 1 C.P. per il Vidali, con le diminuenti di art. lo 62 n. 6 e generiche per lo Sterchele, visti e applicati gli articoli ridetti 483, 488 C.P.P. li condanna: il Vidali alla pena della reclusione per anni 24, e lo Sterchele

alla stessa pena per anni 11. Entrambi in solido alle spese del giudizio. Li condanna inoltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ordina la sottoposizione alla libertà vigilata.
Treviso, 11.9.45

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 16.9.45
Li 12.9.45 ricorsero gli imputati
Li 2.10.45 atti Corte Cassazione Milano tramite Comando Alleato.
La Corte Suprema con sentenza 22.7.46 dichiara n.d.p. per amnistia e annulla senza rinvio.
Con ordinanza 20.5.1947 confiscati i 2/3 dei beni del Vidali Levi e 1/2 dei beni dello Sterchele.

Sentenza n. 76/45 dell'11.09.1945 - R.G. 104/45 - R.G.P.M. 293-638-915/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO - Giudice Popolare
CENEDESE MARCO - Giudice Popolare
BENVEGNU' ONOFRIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza penale contro
PEDRON Leandro, di Giovanni e di Pinarello Luigia, nato a Volpago il 23.1.1924 e residente a Istrana, arrestato il 16.5.1945;
PEDRON Rino, di Giovanni e di Pinarello Luigia, nato a Volpago il 20.2.1926 e residente a Sala di Istrana, arrestato il 29.5.1945. Entrambi detenuti e presenti.
Imputati.
Il Pedron Leandro:
a) del delitto p.p. dagli art. 51 C.P.M.G. in relazione all'art.1 DLL 22.4.45 n. 142, per avere posteriormente all'8.9.43, quale alpino del CRA di Conegliano e successivamente quale B.N. "Cavallin" collaborato con il tedesco invasore, partecipando ad azioni di rastrellamento con sevizie contro prigionieri finite in esecuzioni sommarie.
b) del delitto di cui agli art. 110/575/576 n. 1/61 n. 2 C.P., per avere in territorio di Istrana, in correità con altri, partecipato all'esecuzione sommaria di numerosi patrioti, tra i quali Pestrin Riccardo, avvenuta il 5.6.1944, Favarin Angelo, Baldrocco Bruno, avvenuta il 20.4.1945.
Il Pedron Rino: del delitto p.p. dagli art. 1 e 58 stesso, per avere posteriormente all'8.9.43, quale alpino del C.R.A., partecipato a rastrellamenti e ad azioni contro partigiani e cittadini, e collaborato così con il tedesco invasore.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe Alleate, venivano tratti in arresto e denunciati alla competente autorità gli attuali Pedron, cui si facevano addebiti di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio a giudizio dei due ridetti innanzi questa Corte di Assise Straordinaria per rispondere dei delitti di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva.

Che per ciò che concerne il Pedron Rino, egli confessa, e le sue confessioni trovano rassicurante riscontro in ogni altro elemento di processura, che per consiglio di suo fratello Leandro, *post* 8 settembre 1943, si presentava, e si faceva arruolare, alle Forze Armate della Repubblica Sociale Italiana, e precisamente al Centro Raccolta Alpini di Conegliano. E' altresì incontrovertibile che egli per diverso tempo prestò servizio (sia pure con frammisti intervalli dovuti, per così dire, ad arbitrarie assenze) presso il reparto predetto che stanziava e operava in questa provincia, invasa dal nemico e contesa diuturnamente al nemico nazifascista dalle operanti Brigate dei patrioti, reparto alleato e collegato nelle mire e nell'azione alle forze militari e di polizia dei tedeschi. Attraverso poi i diversi interrogatori cui fu sottoposto, il Rino, il Rino medesimo, pur cercando, qua e là, di diminuire il numero dei rastrellamenti prima confessati, non può fare a meno di conclamare (e, si noti, in quelli resi al giudice e quindi insospettì di illecite intimidazioni) di aver preso parte a un rastrellamento di certa importanza, nel quale vi furono morti. Vanamente, come se si trattasse di afferenza discriminante, vorrebbe far credere che egli si limitava come autista a portare le truppe sul posto, e vorrebbe negare di avere sparato. Dicesi vanamente, perché se di ciò può tenersi conto, e se ne terrà ad altri effetti, quanto sopra è detto non esclude mai dalla sua opera, e di evidenza, un contributo causativo dei rastrellamenti *de quibus*. Né occorre spendere dovizia di parole per dimostrare che codeste azioni dirette a operare l'eliminazione dei nuclei di resistenza dei patrioti contro il nemico invasore, costituiscono almeno, obiettività di un favore ai disegni politici del nemico in territorio invaso e fatto diretto a nuocere alla fedeltà dei cittadini verso lo Stato legittimo. Si osserva susseguentemente che il significato inequivoco di codeste operazioni, le circostanze di tempo, di luogo, di persone, nelle e con le quali venivano operate, e l'occasione, rendono palese che il giudicabile aveva scienza e coscienza, previsione e volontà generiche e specifiche dirette a quel favore e a quel nocumento. Perfetti quindi a carico del Rino sono gli estremi sia obiettivi che subiettivi di art.lo 58 C.P.M.G. Né data la qualità dei reati posti in essere, le circostanze che li precedettero, l'occasione, l'illegittimità della gerarchia, può parlarsi convenientemente di scusa nell'economia di ordine ricevuto, o di difetto di sindacato, mentre, di evidenza, atteso come la nostra legge ipotizza lo stato di necessità anche nell'economia del 2° capoverso dell'art.lo 54 C.P. sarebbe temerario addirittura parlare in relazione agli episodi incriminati (ed è questo quello che conta) della discriminante di che all'art.lo 54 ridetto in conseguenza dell'altrui minaccia.
Pena adeguata al caso si ravvisa il minimo di legge (anni 10 di reclusione).
Interpretando strettissimamente in relazione alla particolare fattispecie, può concedersi l'attenuante di art.lo 62 n. 1, mentre in quanto *ex post* risulterebbe avere l'imputato posto in essere, può ravvisarsi un ravvedimento operoso suscettibile di far applicare l'attenuante di art.lo 62 n. 6 C.P. Nella scarsa autonomia del colpevole e nello scarso

contributo causativo dell'opera sua, si coonestano altresì le diminuenti dell'art.lo 114 p. e u.p. C.P., mentre nella sua giovane età si trova appiglio per l'applicazione delle generiche attenuanti. In conseguenza delle medesime attenuanti di che sopra, la pena si riduce al minimo consentito di legge: un quarto, pari ad anni 2 e mesi 6 (art.lo 47 C.P.). Non può quindi scriminarsi ulteriormente e concedersi il beneficio della condizionale condanna.

Per ciò che concerne il Pedron Leandro, osserva la Corte.
Che il giudicabile ridetto, *post* 8 settembre, come egli stesso non può fare a meno di ammettere, prestò servizio nelle Forze Armate (alpine) della Repubblica Sociale fascista, e poscia rivestì la carica di Commissario del Fascio repubblicano di Istrana.
Che egli fosse uno zelante nel tradurre in atto le mire del Fascismo repubblicano, alleato e collegato di fatto in questo territorio coi tedeschi invasori, contro il movimento e le persone della resistenza, lo si rileva in modo palmare dal testimoniale assunto e da quanto affermava anche suo fratello. Zelo per il quale quasi costringeva codesto suo fratello a fare parte delle Forze Armate della Repubblica e che dava a lui ogni occasione per buona per fare proseliti al movimento nazifascista e per vantarsi, in modo macabro, anche di molti omicidi commessi nelle persone di patrioti e resistenti. Chiarificatrice al riguardo è la testimonianza del comandante di Brigata Lorenzon Giovanni, il quale dichiara che il Leandro doveva essere eliminato perché spia, disturbatore dei paesi e propagandista. Ammette il Pedron Leandro di avere preso parte a quattro o cinque rastrellamenti che ebbero esito di cattura di patrioti. Deve ritenersi altrettanto per incontrovertibile, sul deposto di peculiari testi, che il Pedron Leandro selvaggiamente colpisse con lo scudiscio persona che per età e per costituzione non era in grado di resistergli. Ma a due imponenti azioni nazifasciste nel territorio di Istrana l'Accusa riferisce l'opera del Leandro. La prima, ai primi di giugno 1944, consistette in una battuta – rastrellamento, cospicua di truppe nazifasciste, i soprusi non pochi, e per le quali ridette trovò la morte il Pestrin Riccardo. Orbene, sulla scorta delle testimonianze raccolte, e precipuamente attendendo a quella del capitano Augusto Merlo, ha da ritenersi per certo che l'azione fu provocata dal Leandro Pedron, il quale si era anteriormente recato a un Comando di S.S. ad avvertire che nella zona si erano calati alcuni paracadutisti britannici. Il Merlo, teste contro cui non si è potuto elevare alcun conveniente sospetto, per la fonte a cui ha attinto e per i particolari assodati di persona, dà un giudizio conclusivo, in sostanza (vedi carta 47), nel quale non può non convenire la Corte. Comunque, vera o non vera la circostanza della calata dei Britannici, rimane in tutta la sua squisita caratteristica di favoreggiamento delle operazioni militari del nemico, questa operazione di avviso e di determinazione a produrre tutti gli effetti di danno che si ebbero disgraziatamente a lamentare, compresa la morte del povero Pestrin.
Date poi le condizioni di questo territorio, invaso e occupato non solo, ma da considerarsi vero e proprio territorio di guerra guerreggiata, e date le peculiarità inerenti a tutte le azioni rilevate a carico del Leandro, tutte queste azioni, al pari della feroce battuta dei primi giorni di giugno di che sopra, han da considerarsi fatti da inquadrarsi nell'economia dell'art.lo 51 C.P.M.G.
Manca per converso sufficiente prova di quanto concerne l'elemento morale necessario a integrare anche il delitto di omicidio ai danni del Pestrin; non sembra alla Corte né che si possa, al paragone delle emergenze su rilevate e nel difetto di materiali elementi, l'omicidio rassicurantemente caricarsi al giudicabile nell'economia del dolo eventuale, o nell'economia dell'art.lo 116 C.P. Deve pertanto il Leandro rispondere del delitto di art.lo 51 C.P.M.G., la cui obiettività è manifesta, mentre l'inequivoco significato del commesso, le circostanze di tempo e di luogo, l'occasione e i precedenti del Leandro, conclamano che egli ebbe coscienza, previsione e volontà generiche e specifiche di giovare alle operazioni delle Forze Armate nemiche e di nuocere a quelle della Patria e della Liberazione.
Pena stabilita dalla legge è la pena capitale.
Non ritiene la Corte che di altre attenuanti possa parlarsi se non delle generiche, delle quali può trovarsi fondamento in quel po' di bene che, a detta di qualche testimone indotto, avrebbe fatto in pro di persone del movimento della resistenza; bene che non può assurgere, per difetto evidente di requisiti obiettivi e subiettivi (si leggano i testi verbalizzati), a quel ravvedimento operoso che costituisce ragione dell'art.lo 62 n. 6 C.P.
Si ebbe contributo causativo ingente e cospicua autonomia nella preparazione e nell'azione, e non può quindi parlarsi di attenuanti di art.lo 114 p. e u.p. C.P.; di quali altre attenuanti abituali che non siano queste, non è dato congetturare.
Quanto a ciò che concerne gli omicidi di Favaron e Baldrocco, pure avendosi elementi di prova a carico del giudicabile, essi sono insufficienti per ritenere una responsabilità e irrogare una condanna. E' escluso (teste Contò) che il Pedron Leandro figurasse fra gli esecutori materiali degli omicidi. Non si nega che le circostanze narrate dal Lea, e il complesso dei precedenti del fatto, messi in relazione alla particolare personalità del Pedron, siano qualche cosa più di un semplice indizio. Ma è doveroso riconoscere che difetta quella concordanza di elementi inequivoci e presuntivi che possa rassicurantemente supplire alla prova diretta.
Pena pel delitto di art. 51 è la capitale. Concesse le attenuanti generiche, si degrada fra i 24 e i 30 anni di reclusione. Attesa la personalità del reo, l'intensità del dolo, il comportamento e la quantità del danno, pena adeguata stimasi la reclusione in anni 30.
Alle pene detentive seguono le conseguenze di legge.
P.Q.M.
dichiara Pedron Leandro colpevole del delitto di art.lo 51 C.P.M.G., col concorso di generiche attenuanti, e Pedron Rino colpevole del delitto di art.lo 58 C.P.M.G., col concorso delle attenuanti di art.lo 62 n. 1 e 6 e 114 p. e u.p. C.P. e generiche e, visti gli articoli ridetti 483, 488 C.P.P., li condanna:
il Pedron Leandro alla pena della reclusione per anni 30 e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e ordina che a pena scontata sia sottoposto alla libertà vigilata;

il Pedron Rino alla pena della reclusione per anni 2 e mesi 6.
Entrambi in solido alle spese di giudizio.
Visto l'art.lo 479 C.P.P. assolve Pedron Leandro dall'imputazione di omicidio per insufficienza di prove.
Treviso, 12.9.1945

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 16.9.45
Li 12.9.45 ricorsero entrambi gli imputati
Li 28.9. atti Corte di Cassazione Milano tramite Comando Alleato
La C.S: con sentenza 21.1.1947 dichiara estinto il reato per amnistia.

Sentenza n. 77/45 del 17.09.1945 - R.G. 111/45 - R.G.P.M. 218-464/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
SARTORELLO ALDO - Giudice Popolare
BONALDO ANTONIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza penale contro
ANSELMI Roberto, fu Giuseppe e fu N.N., nato a Roncade il 28.6.1916 ed ivi residente, arrestato;
BOTTER Mario, fu Francesco e fu Gardellini Anna, nato a Monastier il 24.12.1900 e residente a S. Biagio di Callalta, arrestato il 13.5.1945;
detenuti, presenti.
Imputati.
Del delitto p.p. dagli art.li 1 DLL 22.4.45 n. 142 e 58 C.P.M.G., per avere il primo quale B.N. e Commissario Politico del Fascio di Roncade, post 8.9.43 partecipato attivamente ad operazioni contro cittadini e patrioti, operando arresti e perquisizioni a seguito delle quali alcuni furono deportati in Germania; il secondo quale Commissario e fondatore del Fascio di S. Biagio di Callalta, per aver partecipato ad analoghe operazioni, collaborando così con il tedesco invasore nei suoi disegni sul territorio italiano.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe Alleate, venivano tratti in arresto e denunciati alla competente autorità l'Anselmi Roberto e il Botter Mario, cui si facevano addebiti di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio a giudizio dei due ridetti innanzi questa Corte di Assise Straordinaria per rispondere del delitto di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva.
Che per ciò che concerne l'Anselmi, è rimasto provato attraverso le sue ammissioni, e sulle emergenze del testimoniale assunto, che egli, prima passato dall'Opera Balilla al P.N.F., dopo l'8 settembre 1943, e precisamente nel 30.10.1943, si iscriveva al P.F.R., arruolandosi poscia, nel luglio successivo, nell'organismo delle Brigate Nere. Risulta altresì che fosse incaricato della missione di Commissario del Fascio di Roncade, incarico che esercitò e tenne fino al marzo 1944.
Risulta sempre per le stesse confessioni dell'Anselmi, e segnatamente per le dichiarazioni delle testimonianze raccolte con le garanzie del dibattimento, come si rendesse costui provocatore di battute ai danni di elementi di truppe Alleate e di patrioti e resistenti al nemico, e di azioni di coazione e di ricerche contro coloro che in un modo o nell'altro si ponevano in contrasto con l'opera e le mire del nazifascismo.
Più peculiarmente il teste Antonelli Ludovico informa che fu arrestato dall'Anselmi nel 7 agosto 1944; che rimase alcuni giorni in arresto e poi fu spedito in Germania. La teste Rosi afferma come nel 20.7.44 giunse a casa sua una squadra di fascisti capitanata dall'Anselmi che arrestò suo marito che di poi fu inviato in Germania, dove ancora si trova dopo tanto lunga deportazione. Analogamente depone il teste Agostani Carlo. Mazzon Natalina conclama come nel luglio 1944 capitò a casa sua l'Anselmi con una squadra di S.S. tedesche e, accusando suo fratello di essere autore dell'omicidio ai danni del Segretario Politico di quei luoghi, insisteva l'Anselmi coi tedeschi perché dessero un severo esempio, e la casa fu bruciata. La teste fu tratta in arresto e sarebbe stata inviata in Germania se da tale iattura non l'avesse salvata la compiacente dichiarazione di un medico. Afferma altresì nel contempo come fossero asportate robe e animali. Analogamente depone il teste Mazzon G. Fortunato.
Osserva la Corte che negli assodati fatti ridetti, e tenuto conto che il territorio nel quale si praticavano era territorio invaso dal nemico, anzi territorio di vera e propria guerra guerreggiata, e che le persone vessate, catturate, appartenevano al movimento della Liberazione, non possa sorgere dubbio che costituiscano l'attività di un favore ai disegni politici del nemico e di un nocumento alla fedeltà dei cittadini verso lo Stato legittimo. D'altro lato i precedenti dell'Anselmi, l'inequivoco significato delle operazioni poste in essere, il tempo, l'occasione, dimostrano la coscienza, la previsione, la volontà, generica e specifica, diretta a quel favore e a quel nocumento.
Si hanno così perfetti a carico del giudicabile gli estremi del delitto di art.lo 58 C.P.M.G.
Pena adeguata, attesa la personalità del reo, l'intensità del dolo, la quantità del danno, si stima la reclusione in anni 12.
Concesse le generiche attenuanti richieste, diminuiti gli anni 12 di 1/6, residuano ad anni 10.
Per quanto concerne il Botter, si rileva dalle sue stesse confessioni come fu squadrista, Marcia su Roma, sciarpa littoria, e come dopo l'8.9.1943 si iscrisse al Fascio repubblicano e ricoprisse l'incarico di Commissario del Fascio di San Biagio di Callalta. Particolarmente a di lui carico sono affiorati due addebiti: quello di aver preso parte (coll'Anselmi) a un rastrellamento ai danni di prigionieri russi: quello di essere stato il promotore, e indicatore, dell'arresto dei patrioti e resistenti Boccaletto, Cavezzan e Rusalen, nonché di Cadamuro Olga e di una sua compagna; arresto cui seguirono detenzioni e peculiarmente, poi, la soppressione del disgraziato Rusalen.

Accusato in un primo tempo della partecipazione al rastrellamento dall'Anselmi (che successivamente ha ritrattato l'accusa, spiegando di aver visto nell'occasione il Botter, ma estraneo alla faccenda) il Botter protesta virilmente la sua innocenza. E altrettanto, e più virilmente, nega il secondo addebito, appoggiandolo a un alibi sorretto da un cospicuo numero di testimoni e a dettagliate deposizioni di due sacerdoti, specie quella di Don Sante Bianco, dirette a escludere qualsiasi fatto ai danni di patrioti o resistenti, anzi conclamanti come il Botter costantemente si fosse adeguato in pro dei medesimi, svolgendo costantemente un'opera di favore e di protezione e di bene.
Nonostante questi acquisiti, la Corte è del parere che gli addebiti siano provati a carico del Botter.
Per quanto concerne il rastrellamento ha da tenersi presente che la chiamata di correo dell'Anselmi fu spontanea, disinteressata e chiara, onde la successiva ritrattazione – spiegazione non può soddisfare.
Quanto al secondo episodio, deve tenersi presente quanto dichiarò la teste Cadamuro, richiamata più volte sull'importanza della sua deposizione, deposizione avallata da altre testimonianze (vedi teste Cavezzan). Orbene narra costei che essa e una sua compagna si fermarono nel 6.11.1944 a San Biagio, dove arrivarono anche il Boccaletto, il Cavezzan e il Rusalen. Che si introdussero in un'osteria dove entrò il Botter, il quale, dopo averli veduti, si allontanò. Che le due donne, uscite, erano susseguentemente fermate mentre ritornavano all'osteria, dove il Boccaletto, il Cavezzan e il Rusalen erano già stati arrestati. Che la sera le Brigate Nere li portavano a Treviso. Che quivi mentre in Federazione stavano interrogandoli sopraggiunse il Botter, il quale disse: "Vedete se non è vero! Se non uccidete voi queste persone le faccio uccidere io".
Per la Corte tanto il precedente dell'osteria, quanto e più segnatamente quest'ultima frase, e in questa occasione, sono la prova, abbenché [sic] indiretta, dell'opera di provocatore e di fattore precipuo del Botter, relativa a codeste catture; prove superative ad avviso della Corte dei testi di alibi e dei testi sacerdoti, compreso il Don Sante Bianco.
Ritenuto quanto sopra, non può mettersi in dubbio, date le circostanze di tempo e di luogo su richiamate, che tanto il rastrellamento quanto le catture costituiscano obiettività di favore e di nocumento nell'economia di art.lo 58 C.P.M.G., mentre i precedenti del Botter, il palese significato delle operazioni, il comportamento del Botter su nominato, mettono in chiaro che egli ebbe scienza e coscienza, previsione e volontà generiche e specifiche, quali richieste come elemento morale dal predetto articolo.
Perfetti quindi a carico del Botter sono gli estremi sia obiettivi che subiettivi del delitto di art. 58 C.P.M.G.
Ritenuta pena adeguata, attesa la personalità del reo, l'intensità del dolo e la quantità del danno, nonché il comportamento *ante* e *post* del reo predetto, la reclusione in anni 11. Che concorrendo generiche attenuanti, diminuendo di 1/6, la pena si riduce ad anni 9 e mesi 4. Che a favore del Botter, attese le testimonianze *ad hoc* prodotte, può ravvisarsi anche l'attenuante di art. lo 61, n. 6 C.P. Che diminuendo nello spazio consentito di 1/3 e tenendo presenti per l'entità della diminuzione gli elementi suddetti, la pena in definitiva si residua ad anni 7.
Alle pene detentive debbono aggiungersi le conseguenze di legge.
P.Q.M.
dichiara Botter Mario e Anselmi Roberto colpevoli del reato di art. 58 C.P.M.G., con le attenuanti generiche per l'Anselmi, e con le attenuanti generiche e di art. 62 n. 6 C.P. per il Botter; e, visti e applicati gli articoli ridetti 483 – 488 C.P.P., li condanna:
l'Anselmi alla pena di anni 10 di reclusione e il Botter alla stessa pena per anni 7; entrambi all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e alle spese di giudizio.
Treviso, li 12.9.1945

La presente sentenza è sottoscritta anche dai Giudici Popolari, non essendone il Presidente l'estensore.
Il Presidente G. Guerrazzi
[seguono le firme dei Giudici Popolari]
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 17.9.45
Li 13.9.45 ricorse il Botter e il 14.9.45 ricorse l'Anselmi.
Li 4.10,45 atti Corte Cassazione Milano tramite Comando Alleato
La C.S. con sentenza 8.7.46 dichiara estinto per amnistia e annulla senza rinvio.

Sentenza n. 78/45 del 12.09.1945 - R.G. 106/45 - R.G.P.M. 247/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
SARTORELLO ALDO - Giudice Popolare
BONALDO ANTONIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza penale contro
BONCIANI Amerigo, fu Amedeo e di Firnuti Elvira, nato a Firenze il 20.4.1896 ed ivi residente; arrestato il 5.5.1945, detenuto e presente.
Imputato
del delitto di cui agli art. 58 C.P.M.G., 1 DLL 22.4.45 n. 142 e 5 DLL 27.7.44 n.159, per avere posteriormente all'8.9.43, in provincia di Treviso, quale fascista repubblicano e Brigata Nera, e partecipando fra l'altro all'interrogatorio di patrioti, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso, commettendo così fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato alla competente autorità il Bonciani, cui si facevano carichi di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio a giudizio di questa Corte del prevenuto per rispondere del delitto di rubrica.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva.
Che il Bonciani, emigrato qui da Firenze, già iscritto al P.N.F., squadrista e Marcia su Roma, e poscia iscritto al P.F.R., fu mandato dal Prefetto Bellini a Oderzo, presso il distaccamento della Brigata Nera, ove fu adibito alle mansioni di cuoco. E' risaputo, conforme la lettera della legge e gli insegnamenti del Supremo Collegio, che l'appartenenza semplice alle Brigate Nere e al P.F.R. non costituiscono collaborazione punibile ai sensi dei D.L.L. 24.4.45 e 27.7.44. Affiorava però che il Bonciani avesse in Oderzo assistito a interrogatori di patrioti, e a inquisizioni contro gli stessi, ad iniziativa del comandante della B.N. Martinuzzi, e che avesse fatto propaganda conforme alle mire del nemico. Ma i risultati del dibattimento su questi punti hanno di tanto affievolito le emergenze istruttorie, che non si è più di fronte a prova sufficiente che in rassicurata coscienza possano autorizzare di ritenere una responsabilità e irrogare una condanna. In tale stato, deve assolversi per insufficienza di prove.
P.Q.M. assolve il Bonciani Amerigo dall'imputazione ascrittagli per insufficienza di prove. Ordina la scarcerazione del prevenuto per quanto attiene a questa giustizia, se non detenuto per altra causa, me nel contempo ordina che sia consegnato all'autorità di P.S. per i provvedimenti delle Commissioni del Confino di Polizia.
Treviso, 12.9.45

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 17.9.45
Li 15.9.45 ricorse l'imputato
Li 2.10.45 atti Corte Cassazione Milano tramite Comando Alleato
Con sentenza 20.8.946 la C.S. annulla senza rinvio per non avere commesso il fatto.

Sentenza n. 79/45 del 12.09.1945 - R.G. 110/45 - R.G.P.M. 847/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
BONALDO ANTONIO - Giudice Popolare
SARTORELLO ALDO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza penale contro
ANTONELLO Giuseppe Alfonso, di Arturo e De Bortoli Costantina, nato a Castelfranco Veneto il 19.3.1923 e residente a Vedelago; arrestato l'11.5.1945, detenuto, presente.
Imputato
del delitto p.p. dall'art. 1 DLL 22.4.45 n. 142 in relazione all'art.58 C.P.M.G. per avere in epoca post 8.9.43 collaborato con le autorità nazifasciste svelando al Comando X MAS in Vedelago che autore del disarmo dei militi effettuato dai patrioti e componente del nucleo locale del fronte di Resistenza era Santin Natale il quale, in conseguenza di tale delazione, ebbe a subire vessazioni e 13 mesi di carcere.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti, e poscia occupate dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato alla competente autorità l'Antonello, cui si facevano addebiti di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva col loro rinvio innanzi questa Corte di Assise Straordinaria per rispondere delle imputazioni di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva.
Che l'attuale giudicabile, già marinaio della Regia Marina, sbandatosi nell'8 settembre 1943, nell'8 marzo dell'anno successivo si presentava, in seguito al bando relativo, alle armi della Marina Repubblicana ed era destinato al Presidio di guardia munizioni del deposito di Vedelago [si trattava di un Deposito munizioni custodito da un Battaglione "San Marco" (e non dalla X MAS) il cui Comando era dislocato a San Donà di Piave (VE)].
Che in Vedelago, verso la metà del marzo 1944, Santin Natale costituiva una squadra di patrioti con la quale, nel giorno 26 dello stesso mese, assaliva il Presidio ridetto, ne disarmava i marinai, e si impossessava di moschetti e munizioni.
Che di questa operazione, dei suoi particolari, delle persone che vi prendevano parte e dell'opera sua e del disegno di ripeterla, il Santin ne riferiva al congiunto Visentin Fortunato, il quale tutto riferiva all'Antonello che a sua volta ne riferiva al sergente della Guardia Repubblicana Tandura, che con una squadra di dodici militi e di dodici/tredici marinai, fra i quali l'Antonello, arrestava il Santin, il quale in conseguenza ebbe a subire la lunga prigionia che si vede contestata nel capo di imputazione. Che l'Antonello ebbe nell'occasione a perquisire per una seconda volta il Santin, e a rivolgergli parole di insulto e di minaccia. Ciò si rileva in modo inequivoco e rassicurante dai deposti del Santin, che trovano il loro migliore riscontro nelle stesse confessioni del giudicabile. Data la persona del Santin, la sua qualità di patriota, le circostanze di tempo e luogo di che sopra, non può mettersi in dubbio che l'operato dell'Antonello costituisca l'obiettività di una collaborazione col nemico, da incasellarsi almeno in un favore ai disegni politici del nemico in territorio invaso, prevista e punita dall'art.lo 58 C.P.M.G.
Le circostanze di tempo e luogo predette, l'inequivoco e palese significato dell'azione, il contegno dell'Antonello nei confronti del Santin nell'episodio dell'arresto di costui, confermano che il giudicabile in discorso ebbe scienza e coscienza, volontà generica e specifica, previsione generica e specifica, del favore ridetto. Perfetti quindi sono gli estremi sia obiettivi che subiettivi del delitto contestato.
Niun serio elemento è emerso perché possa parlarsi di una scriminante nell'economia di una costrizione vera e propria, o nell'economia di minacce atte a far ipotizzare uno stato di necessità. Anche a concedere, e non si concede, che il prevenuto si determinasse spinto dalla paura, la quale, per quanto su accennato, non costituiva il sufficiente e necessario a integrare uno stato di necessità (si tengano presenti le chiare disposizioni letterali della legge al riguardo), si sarebbe di fronte a un motivo remoto che non può scambiarsi con la volontà formata e tradotta in atto, avendo risaputo che, solo a diversi effetti, il Diritto Penale può dare efficienza al motivo.
Competono al giudicabile le attenuanti di art.lo 62 n. 1 C.P., interpretando in senso squisitamente subiettivo le emergenze di causa; compete l'attenuante di operoso ravvedimento per avere egli, se non preso parte precipua e cospicua contro i tedeschi susseguentemente al fatto, contribuito in qualche modo a cooperare col movimento della resistenza e della liberazione; nella scarsa autonomia e nel non precipuo contributo causativo si ravvisano le attenuanti di art.lo 114 p. e u.p. C.P.
Nel suo comportamento *ex post* ritiene la Corte possa trarsi fondamento per la concessione anche di generiche attenuanti.
Pena adeguata il minimo, 10 anni che, diminuiti per le predette attenuanti si portano a 1/4, il minimo cioè permesso dalla legge (art.lo 69 C.P.).
P.Q.M.

dichiara Antonello Giuseppe colpevole del delitto ascrittogli.
Con le attenuanti di art.lo 62 n. 1 e 6, 114 p. e u.p. C.P., e generiche, e, visti gli art.li ridetti 483, 488 C.P.P., lo condanna alla pena della reclusione di anni 2 e mesi 6 di reclusione, e alle spese di giudizio.
Treviso, 12.9.45

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 17.9.45

Sentenza n. 80/45 del 18.09.1945 - R.G. 97/45 - R.G.P.M. 152/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
MICHELETTI LUCIANO - Giudice Popolare
GAVA FRANCESCO - Giudice Popolare
CHIMENTON MACEDONIO - Giudice Popolare
FRANCESCHET STEFANO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza penale contro
CAMPANA Alberto, di Giusto e fu Chierdesio Maria, nato l'1.2.1926 a Lennak [Lannach] (Austria) e residente a Remanzacco (Udine); arrestato il 26.5.1945, detenuto, presente.
Imputato
a) del reato di cui all'art. 5 DLL 27.7.45 n. 159 in relazione all'art. 58 C.P.M.G. e 61 n. 4 C.P. per avere in Udine dal marzo 1944 al maggio 1945, nella sua qualità di interprete presso la S.D. preso parte attiva agli interrogatori di patrioti e cittadini arrestati, aggravando la loro posizione, partecipando agli atti di violenza fisica e morale loro inflitti e a perquisizioni domiciliari, favorito i disegni politici del nemico invasore agendo con sevizie e crudeltà contro le persone.
b) del reato di cui all'art. 110 – 628 p.p. e cpv. n. 1 C.P. per essersi impossessato al fine di procurarsi un ingiusto profitto di una bicicletta da uomo e di una borsa di cuoio che sottrasse al dr. Faustino Barbina, commettendo il fatto a mano armata e in unione a due militari tedeschi armati restati sconosciuti. Udine, 18.1.1945.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Campana Alberto veniva rinviato a giudizio della Corte di Assise Straordinaria di Udine per rispondere del delitto di art.lo 58 C.P.M.G. e del delitto di furto aggravato ai sensi degli art.li 110, 624, 62 n. 1, 2 5, 61 n. 7 C.P., per essersi impossessato in Udine, subito dopo il 29 gennaio 1945 al fine di trarne profitto, di gioie, argenteria, denaro e titoli per un rilevante valore, sottraendoli all'avv. Zoratti che li deteneva in un nascondiglio della sua abitazione, da esso Campana sfondato in unione con tre militari tedeschi sconosciuti.
Con sentenza 21 giugno 1945 la Corte d'Assise riteneva il Campana colpevole della rapina ascrittagli, infliggendogli la pena di anni 6 di reclusione e lire 15.000 di multa, assolvendolo, per contro, per insufficienza di prove, dal delitto di furto. Riteneva poi che i fatti ascritti nel 1° capo di imputazione concretassero il delitto di art.lo 58 C.P.M.G. e lo condannava alla pena di morte mediante fucilazione nella schiena. Avverso questa sentenza si gravava il condannato presso il S.C. il quale, con sentenza depositata il 24.7.1945, dichiarava che i fatti ritenuti nella sentenza impugnata come costituenti il delitto di art.lo 51 C.P.M.G. costituivano il delitto di art.lo 58 C.P.M.G. stesso Codice, e rinviava a questa Corte di Treviso per la determinazione della pena relativa e anche per nuovo esame in ordine al delitto di rapina di cui al n. 2 dell'imputazione.
In diritto.
Al dibattimento celebrato in questa sede di rinvio per ciò che concerne il delitto di rapina la Corte osserva.
Che il Supremo Collegio rinviava a questa Corte per nuovo esame, considerando che la sentenza della Corte di Assise di Udine, quanto alla rapina di una bicicletta e di una borsa ai danni del dott. Barbina, era difettosa di motivazione. Che infatti mentre la stessa sentenza concludeva la responsabilità del Campana per insufficienza di prove quanto al reato di furto in danno dello Zoratti, perché non risultava se l'imputato avesse tratto profitto e dove il bottino fosse andato a finire, non curava di esaminare in alcun modo se l'impossessamento per trarne profitto si fosse verificato quanto alla rapina. Posti al paragone i *consideranda* predetti col dispositivo conseguente di che sopra, ne sorte che per ciò che concerne la materialità del ridetto impossessamento *de quo,* non è premessa alcuna indagine, rimanendo essa puntualmente e inequivocabilmente fissata. Per contro è rimessa a questa Corte la risoluzione del quesito se lo spossessamento come sopra operato si informasse al dolo (nell'operato del giudicabile cioè) necessario a integrare il delitto pel quale esso giudicabile era portato al dibattimento.
La Pubblica Accusa ha ritenuto che sussistesse la prova e, premettendo che pur costituendo lo spossessamento anche fatto di rapina, applicandosi puntualmente il disposto di articolo 58 C.P.M.G. Questa premessa, ortodossa nella sua generica proposizione, non ha che fare nel caso sottoposto: dacché prima di risolvere in tal senso il concorso di reati e il concorso di norme punitive, nega di stabilire se sussiste la prova di ogni estremo subiettivo imprescindibile per darsi delitto di rapina. E posto che la prova al riguardo sia mancante o insufficiente, rimane inutile una discussione meramente accademica nell'economia dell'art.lo 81 C.P. più volte citato.
Orbene opina la Corte che il delitto di rapina, che altro non è se non un furto accompagnato da peculiari caratteristiche di violenza e minaccia, richieda oltre un dolo generico, coscienza e volontà di impossessarsi, un dolo specifico, consistente nel fine di trarre profitto per sé e per altri, profitto che deve essere chiarito nella sua accezione dal particolare che la rapina, come il furto semplice o aggravato, sono delitti contro il patrimonio. E il predetto dolo specifico deve essere sussistente al momento della *contrectactio,* coevo cioè e coerente alla medesima.
Ma vi ha di più, tenendo presente il caso sottoposto: che il fine di trarre profitto per sé o per altri non può senz'altro identificarsi, proprio perché la rapina è un delitto contro il patrimonio, col fine di sequestrare e di confiscare a pro di organismi nazifascisti, autorità più o meno legittime a perpetrare codeste operazioni. In altri termini, se il fine di codeste

operazioni fu esclusivamente estraneo al profitto economico (*latu senso*) degli agenti, che, per contro volevano esclusivamente con esse favorire i disegni politici del nemico, acquisirle ai suoi organismi, non è il caso di configurare il delitto di rapina. E se vi ha dubbio circa la sussistenza di quel fine personale di profitto (per sé o per altri) o se vi ha dubbio circa l'esistenza fra codesto e il fine di giovare al nemico nel senso su inteso, la conclusione è la medesima: salva la formula dubitativa conclusiva della processura.
Si tenga presente che, mentre il dolo generico è presente, il dolo specifico deve essere provato dall'Accusa.
Ora, tenendo conto che nella sottoposta fattispecie il giudicabile spossessava in concorso con militari tedeschi, e autorità tedesche, è presumibile (e ciò tenuta presente, di evidenza, anche la prima Corte, per assolvere dal furto), che nell'economia di una confisca, di un sequestro, come su citato, si agisse anche per parte del Campana, e che egli violentemente spossessasse, interprete e accompagnatore dei tedeschi in casa Barbina, non per fare proprie, per sé o per altri, nell'ambito del patrimonio, la borsa e la bicicletta; il che troverebbe riscontro puntuale in quello che della bicicletta avvenne dopo, secondo il testimoniale acquisito a difesa. La frase da lui pronunciata: "Lasciala, la bicicletta è mia", può costituire elemento di prova del dolo specifico di rapina, ma questo elemento per i *consideranda* predetti è di tanto affievolito nel suo significato, che non può costituire fondamento per ritenere una responsabilità e irrogare una condanna.
Quanto a ciò che concerne la pena da irrogare pel delitto di art.lo 58 C.P.M.G., la cui sussistenza oggi è ormai definita, si osserva. Che in verità un testimoniale cospicuo di persone e di circostanze dipinge il giudicabile in una luce assai favorevole, sia circa la sua indole, sia circa le sue azioni in pro di molte persone del movimento della resistenza e della liberazione, cui avrebbe evitato o attenuato iatture, e circa i contatti che avrebbe avuto con esponenti del movimento medesimo. Ma tutto ciò non attenua la gravità intrinseca degli episodi Zoratti e Barbina, la rivelata, sinistra, personalità del giudicabile, l'intenso dolo e il danno cospicuo arrecato, nonché un comportamento *ante* e durante il fatto non conciliabile con razionali indulgenze. Di ciò tenuto conto, la pena adeguata si stima in anni 18 di reclusione. Nella giovane età del Campana si coonestano generiche attenuanti. Nel bene che egli fece, come asserirono i testimoni, e di che sopra si disse, può ravvisarsi l'attenuante di operoso ravvedimento (art.lo 62 n. 6 C.P.), mentre nella limitata economia del giudicabile può fondarsi l'attenuante di art.lo 110 u.p. C.P.
L'opera del giudicabile stesso sia nell'episodio Zoratti che in quello Barbina, dove figurò come una delle principali *dramati personae*, come si rileva dai suoi stessi costituti, esclude che possa applicarsi la diminuente di art.lo 114 p.p. C.P., che presuppone un contributo causativo di minima importanza.
Diminuendo gli anni 18 per le generiche attenuanti, essi residuano ad anni 15. Diminuendo poi nello spazio consentito di 1/3 e poi di 1/3 (art.li 62 n. 6 e 114 u.p. C.P.) tenendo conto nell'entità della diminuzione dei fattori sui quali sopra si fissava la pena base, la pena in definitiva si fa residuare ad anni 9 e mesi 10, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
dichiara Campana Alberto colpevole del delitto di art.lo 58 C.P.M.G., con le attenuanti generiche di art.lo 62 n. 6 e 114 u.p. C.P., e visti a applicati gli articoli ridetti 483, 488 C.P.P., lo condanna alla pena di anni 9 e mesi 10 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, alle spese del giudizio e a ogni altra conseguenza di legge.
Visto l'art.lo 499 C.P.P., assolve il prevenuto dall'imputazione di rapina per insufficienza di prove.
Treviso, 18.9.45
Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 23.9.45
Li 19.9.45 ricorse l'imputato
3011.45 atti Corte Cassazione Roma
Con sentenza della Corte di Cassazione del 29.9.1946 annulla senza rinvio il capo della sentenza concernente l'assoluzione per insufficienza di prove per la rapina, perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato. Annulla il capo relativo al delitto di collaborazione limitatamente alla misura della pena e all'errore di calcolo per le attenuanti, e rinvia la causa per nuovo giudizio alla Sezione Speciale Corte Assise di Vicenza.

Sentenza n. 81/45 del 18.09.1945 - R.G. 112/45 - R.G.P.M. 383/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
MICHELETTI LUCIANO - Giudice Popolare
GAVA FRANCESCO - Giudice Popolare
CHIMENTON MACEDONIO - Giudice Popolare
FRANCESCHET STEFANO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
SANTI Paolo, di Florindo e di Fichel Anna, nato a Pirmasens (Germania) il 22.5.1922 e residente a Treviso, santa Bona, arrestato il 3.5.1945, detenuto, presente.
Imputato
del delitto di cui agli art.li 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142, 5 DLL 27.7.45 n.159, per avere in Treviso e provincia e altrove, quale milite della G.N.R. e delle BB.NN. e partecipando a rastrellamenti e arresti di patrioti, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso, commettendo così fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato all'autorità competente il Santi Paolo, cui si facevano addebiti di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio a giudizio del Santi per rispondere del delitto di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti di causa, e specie con quelli del dibattimento, il Collegio osserva.
Che, come il giudicabile stesso pienamente ammette, costui, dopo essersi sbandato dall'esercito italiano operante in Croazia, nell'8 settembre 1943, tornava a casa sua in Treviso e, sopraggiunto il bando di chiamata alle armi della Repubblica fascista, si presentava e si arruolava nella G.N.R. Successivamente allontanatosi dalla G.N.R., ricercato e inquisito, per evitare, dice lui, minacciate gravi iatture, entrava a fare parte delle Brigate Nere.
Confessa che prese parte a due rastrellamenti come brigata nera, rastrellamenti che nel suo interrogatorio d'udienza chiama puntate, e dirette al sequestro di copertoni d'auto che, dice lui, erano stati sottratti.
Sta di fatto poi, né l'imputato lo può negare, che l'imputato era in possesso di una fotografia del partigiano Mattiuzzo Umberto e, su questo possesso, interrogato, esso Santi non ha potuto dare alcuna razionale spiegazione. Sta di fatto poi (teste Mattiuzzo) che l'imputato fece vedere codesta foto a un amico del Mattiuzzo, certo Mazzon, dicendogli che sapeva che il Mattiuzzo era partigiano, e che codesta foto gli era stata data da un partigiano del Cansiglio. Sta di fatto altresì che, dopo una decina di giorni da codesto episodio, il Mattiuzzo era tratto in arresto dalle Brigate Nere.
Orbene nei predetti particolari la Corte trae rassicurante convincimento che il Santi andasse alla ricerca del partigiano Mattiuzzo, mostrasse la foto comunque alle Brigate Nere per la ricerca e il rintraccio del Mattiuzzo ridetto, sicché l'ostensione di quella fotografia serviva egregiamente per la cattura del più volte menzionato Mattiuzzo.
Per quanto concerne i rastrellamenti, conclamati anche dall'esito delle indagini della P.S., secondo le quali, e secondo l'esprimersi *pour cause* nel primo interrogatorio del Santi, non furono certo quelle innocue puntate che il giudicabile poi voleva far credere, e deve ritenersi che in territorio invaso, anzi di guerra guerreggiata come quello di questa provincia, costituiscano obiettività di favore ai disegni politici del nemico in territorio invaso e fatti diretti a nuocere alla fedeltà dei cittadini verso lo Stato legittimo. Altrettanto è a dirsi per ciò che concerne la cattura del Mattiuzzo.
Si osserva susseguentemente che i precedenti del prevenuto, il suo comportamento, l'inequivoco significato delle operazioni ridette, l'occasione, certifichino che egli Santi ebbe coscienza, volontà generica e specifica, previsione [illeggibile], circa il favore e il nocumento di che sopra.
Perfetti a di lui carico pertanto si ravvisano tutti gli estremi del delitto di art.lo 58 C.P.M.G., e pena adeguata il minimo (10 anni di reclusione). Nella scarsa autonomia del giudicabile e nel non cospicuo contributo causativo ai fatti del giudicabile stesso, si ravvisano le attenuanti di art.lo 110 p. e u.p. C.P.; strettissimamente interpretando dal lato subiettivo le emergenze di causa, può concedersi anche l'attenuante di art.lo 62 n. 1 C.P., mentre nel po' di bene che risulterebbe aver fatto a persone del movimento della resistenza si ravvisa concorrere l'attenuante di operoso ravvedimento (art.lo 62 n. 6 C.P.). Concorrono infine generiche attenuanti. Diminuendo i 10 anni per le attenuanti ridette, la pena si porta ad anni 2 e mesi 6, pena minima che si può infliggere (non oltre 1/4 art.lo 67 C.P.) per il concorso delle attenuanti. Alla pena detentiva seguono le conseguenze di legge.
P.Q.M.
dichiara Santi Paolo colpevole del delitto ascrittogli, con le attenuanti generiche di articoli 62 n. 1 e 6, 114 p. e u.p. C.P., e visti e applicati gli articoli ridetti 483, 488 C.P.P., lo condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, e alle spese del giudizio.
Treviso, 18.9.45
Il Presidente G. Guerrazzi

Il Cancelliere Casagrande

Depositata 23.8.45
29.11.45 estratto per esecuzione
22.1.46 copia per grazia
Ordinanza n. 19 del 15.7.46 amnistia.

Sentenza n. 82/45 del 19.09.1945 - R.G. 102/45 - R.G.P.M. 92/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
VISENTIN ANGELO - Giudice Popolare
MICHELETTI LUCIANO - Giudice Popolare
CHIMENTON MACEDONIO - Giudice Popolare
FRANCESCHET STEFANO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
COMPARINI Giovanni, di Antonio e di Zanella Domenica, nato a Conco (Vicenza) il 2.4. 1920 e ivi residente, arrestato1.5.45
SARTORI Ferdinando, di N.N. e di Sartori Elena, nato a Vicenza il 29.6.1920 e ivi residente, arrestati il 18.6.1945
Entrambi detenuti e presenti.
Imputati
a) del delitto p. e p. dagli art.li 5 DLL 27.7.45 n. 159 e 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 in relazione all'art. 58 C.P.M.G., perché posteriormente all'8.9.1943 prestando opera attiva e solerte, il Comparini quale ufficiale della Polizia Ausiliaria e il Sartori quale ufficiale della Feldgendarmerie, collaboravano col tedesco invasore in azioni di polizia tendenti alla repressione del movimento di Liberazione nazionale e alla cattura di patrioti.
b) entrambi inoltre del delitto di cui agli art.li 110, 575, 576 n. 1 C.P., perché in correità tra di loro al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e di conseguire l'impunità della loro attività delittuosa di cui la vittima avrebbe informato il C.L.N., cagionavano la morte, mediante ripetuti colpi di arma da fuoco, del patriota Possamai Giacomo, informatore del Fronte Nazionale.

Giudizio qui inviato con sentenza della Corte di Cassazione in data 12 luglio 1945 che annullava la sentenza della Corte di Assise di Vicenza nella parte che riguardava la sussistenza dell'aggravante di cui all'art.lo 61 n. 2, e inviava per la determinazione della pena quanto all'omicidio e per la concessione delle attenuanti richieste.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., gli imputati e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Comparini Giovanni e Sartori Ferdinando venivano portati a giudizio innanzi la Corte di Assise Straordinaria di Vicenza per rispondere del delitto di art.lo 5 D.L.L. 27.7.44 n. 1/9 e 58 C.P.M.G.; del delitto di art.lo 575, 7576, 61 n. 2 C.P., per avere, al fine di commettere il delitto di che sopra e di conseguire impunità alla loro attività delittuosa di cui la vittima avrebbe informato il C.L.N., cagionato la morte mediante ripetuti colpi di arma da fuoco del patriota Possamai Giacomo, agente informatore del Fronte Nazionale; con l'aggravante anche della premeditazione pel Comparini. Al Comparini era altresì contestato il delitto di estorsione ai danni di tale Sestolin Giovanni Francesco.
A dibattimento celebrato, la predetta Corte di Assise Straordinaria di Vicenza dichiarava il Comparini e il Sartori colpevoli del delitto di art.lo 58 C.P.M.G., nonché del delitto di omicidio aggravato di art.lo 61 n. 2 C.P. (esclusa l'aggravante della premeditazione); dichiarava altresì il Comparini, cambiata rubrica, colpevole di concussione anziché di estorsione. Fissava la pena di anni 12 di reclusione ciascuno pel delitto di art.lo 58, fissava in anni 5 la reclusione pel delitto di estorsione; condannava alla pena di morte mediante fucilazione nella schiena il Comparini e il Sartori, quali responsabili del prefato delitto di omicidio aggravato di art.lo 61 n. 2 C.P.
Avverso questa sentenza, e per vari motivi, ricorrevano i condannati presso il S.C., il quale, con sentenza 18 luglio 1945, annullava la sentenza vicentina nella parte che riguardava l'aggravante di che sopra e rimaneva a questa Corte per la determinazione della pena dell'omicidio e annullava altresì la ridetta sentenza per il capo che al Comparini negava le generiche attenuanti e al Sartori quella di art.lo 26 C.P.M.G., rimettendo a questa Corte, per difetto di motivazione al riguardo della gravata sentenza, e per nuovo esame, sulle come sopra domandate attenuanti.
Con gli acquisiti di causa, compresi gli odierni, osserva la Corte.
Che date le premesse del S.C. in relazione al dispositivo, punti fermi e insuscettibili di ulteriore disamina sono i seguenti: sussistenza del delitto di omicidio, intangibilità della pena in concreto inflitta per il delitto di art.lo 58 C.P.M.G. e concussione, salvo per concessione eventuali attenuanti delle richieste, con diminuzione cioè da operarsi sulla pena già stabilita dalla Assise Vicentina
Ciò posto, passando a determinare la pena per quanto che concerne il delitto di omicidio, ritiene la Corte che a favore di entrambi i prevenuti debba tenersi conto di quel che appare circa l'essere la opera loro compiuta nell'economia di uno stato gerarchico. Si comprende di leggerci che si versava in uno stato di gerarchia illegittima, e che non può parlarsi di difetto di sindacato dell'ordine nell'inferiore ipotizzante, per avventura, una discriminante. D'altro lato e anche appariscente che tanto Comparini quanto Sartori operassero in una tal quale autonomia, che escludeva la configurazione della minorante di art.lo 114 u.p. C.P.
Del resto, fissati i punti cui è rimesso questo nuovo esame, non potrebbe mai parlarsi afferentemente oggi né della scriminante, né dell'attenuante ridetta. Però è lecito attingere al particolare predetto insufficiente per altri effetti, per fissare la pena base nel minimo di anni 21.

Quanto alle attenuanti generiche, e per tutti i delitti pei quali veniva condannato il Comparini, opina la Corte che debbano essere concesse al Comparini medesimo.
Gli acquisiti processuali, specie gli odierni, hanno portato per sicuro azioni *post delictum* messe in essere dal Comparini che rivelano un sincero pentimento, mentre per molte testimonianze ha da ritenersi per certo una buona vita *ante* atta del giudicabile, e che egli mettesse in essere alcunché di bene in pro di persone e del movimento della resistenza contro il nemico. Se non può parlarsi di operoso ravvedimento (art.lo 62 n. 6 C.P.) – e del resto a questo punto della causa sarebbe illegittimo concedere questa discriminante – dacché ne manchino i peculiari requisiti specie obiettivi, in quanto sopra può trovarsi quel motivo di indulgenza, non specificamente definito dal legislatore, nel quale coonestare le invocate generiche attenuanti.
Quanto a ciò che concerne la peculiare attenuante dal Sartori richiesta in ordine all'art.lo 26 C.P.M.G., premette la Corte che per il chiarissimo disposto di legge è attenuante facoltativa nel concorso materiale di reati [illeggibile] solo per taluno di essi. Si tratta in sostanza di attenuanti che il giudice può negare tenendo conto di peculiari circostanze, e segnatamente avendo di mira la criminosità del soggetto e il contenuto dell'art.lo 133 C.P. avendo di mira, per avventura, separatamente procedendo nel contenuto dei diversi reati pei quali il prevenuto viene giudicato. Nell'economia di questi considerando per quanto attiene al delitto di art.lo 58 C.P.M.G. non esita la Corte a ritenere che le benemerenze militari del Sartori giustifichino la concessione dell'attenuante in discorso, e col contributo massimo della diminuzione di 2/3. Non altrettanto è a dirsi per quello che concerne l'omicidio, Invero vi contrastano l'opera maramaldina del Sartori, quale puntualmente è dipinto dalla sentenza della Corte di Assise di Vicenza, nell'occasione dell'eccidio del Possamai, la natura quanto mai riprovevole dell'azione complessa posta in codesta occasione dal giudicabile, la peculiare gravità del danno cagionato, l'intensità del dolo rivelata, il ridetto carattere del reo, il suo comportamento d'insieme, che non è atto a far inclinare a indulgenza. Né si dica che, concesse le generiche attenuanti al Comparini, per la contraddizion che nol consente non potrebbero non concedersi al Sartori le minoranti di Codice Penale Militare invocate. Si tenga presente al riguardo quanto si disse provato nei confronti del Comparini, e che, per converso, non è provato nei confronti del Sartori circa quel ravvedimento che se non è quello actuoso [sic] che la legge richiede per integrare l'attenuante nominata di art.lo 62 n. 6 C.P., è pur sempre tale, in una con gli altri coefficienti suddetti, e peculiari al solo Comparini, a fare inclinare chi giudica a un meritato riguardo. Se uguale è il titolo di reato di omicidio per ambedue, non eguali sono le circostanze che l'accompagnarono e lo seguirono. Ed è pur vivo ancora nel nostro sistema penale il noto principio "*quem idem excusus magis sit in concessu, quem in alium puniendus*", a secondo le peculiarità che fra i diversi concorrenti diversamente accompagnarono o seguirono il delitto, o i diversi delitti.
Per ciò che concerne la pena definitiva da infliggersi al Comparini si nota:
per la concussione: anni 5 – 1/6 (art.lo 7 D.L.L. 27.7.44) = anni 4 e mesi 2;
pel favoreggiamento politico (art.lo 58 C.P.M.G.) = 10;
per l'omicidio anni: 21 – 1/6 (art.lo 7 D.L.L. 27.7.44) = anni 17 e mesi 5
poiché la somma supera gli anni 30, a tanto, per espresso disposto di legge deve ridursi la pena definitiva. Le espressioni letterali usate al riguardo dal Codice Penale vigente, la *mens legis*, il sistema del cumulo materiale in relazione alla disciplina delle attenuanti, inducono a rifiutare la proposizione della Difesa del Comparini, secondo la quale in costanza si dovrebbe scendere ad anni 25, applicando la discriminazione delle generiche attenuanti non delitto per delitto, ma sugli anni 30 complessivi; anni 30 limite invalicabile per la specie di pena.
Quanto a ciò che concerne il Sartori, assommando gli anni 21 per l'omicidio agli anni 4 per il favoreggiamento politico (art.lo 58 C.P.M.G.) e cioè, portando con la diminuzione di 2/3 i predetti anni 12 ad anni 4 in virtù dell'art.lo 21 C.P.M.G., la pena in definitiva si porta ad anni 25.
Alle pene così unificate debbono aggiungersi tutte le accessorie, e ogni altra conseguenza di legge.
P.Q.M.
concesse le attenuanti generiche al Comparini Giovanni per tuti i delitti, e l'attenuante di art.lo 26 C.P.M.G. al Sartori Ferdinando per quel che concerne il delitto di art.lo 58 C.P.M.G. siccome in motivazione, e facendo il cumulo delle pene, determina e fissa la pena complessiva per il Comparini in anni 30 di reclusione; per Sartori in anni 25 della stessa pena, con ogni accessorio e conseguenza di legge.
Treviso, 19.9.45

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 24.9.45
Li 20.9.45 l'imputato Comparini ricorse.
Li 2.10.45 atti Corte Cassazione Milano tramite Comando Alleato
9.2.46 estratto per esecuzione a Sartori
Con sentenza 24.1.47 la C.S. rigetta il ricorso.
La Corte di Appello di Treviso con ordinanza 9.3.50 ha dichiarato condonato a Sartori Ferdinando un altro anno di pena. Venezia, li 10.3.50
Il Tribunale di Treviso con ordinanza 14.7.54 dichiarò condonati anni 28 a Comparini Giovanni. E per grazia a Sartor.
La Corte di Appello di Perugia per Comparini Giovanni, detenuto a Vicenza dall'1.5.45, irreperibile e ora contumace, ricorrente in revisione, visti gli art. 566 e 479 C.P. lo assolve dall'imputazione di concorso in omicidio in persona di Possamai Giacomo per non avere commesso il fatto.

Perugia 5 dicembre 1957.
La Corte di Appello di Perugia, con declaratoria 20.12.57 dichiara estinto il reato di collaborazionismo già addebitato al Comparini Giovanni e revoca l'ordine di cattura emesso dalla Corte di Assise Straordinaria di Vicenza nei soli confronti dello stesso Comparini.

Sentenza n. 83/45 del 26.09.1945 - R.G. 95/45 - R.G.P.M. 134/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

FERLAN VLADIMIRO - Presidente
PIAZZA DR. LEONIDA - Giudice Popolare
BETTAREL ORLANDO - Giudice Popolare
CHIMENTON MACEDONIO - Giudice Popolare
VISENTIN ANGELO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
TACCOLA Labindo, di Giacinto e di Mazzantini Annunziata, nato a Olivato (Pisa) e residente a Lucca, arrestato il 10.5.1945, detenuto, presente.
Imputato
del delitto di che agli art.li 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 in relazione all'art.lo 58 C.P.M.G., 5 D.L.L. 27.7.45 n. 159, per avere quale appartenente alla G.N.R. in Treviso, posteriormente all'8.9.1943, prestato aiuto e assistenza al tedesco invasore, partecipando a operazioni contro patrioti e a rappresaglie contro cittadini.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto e in diritto
A seguito di denunce sporte contro di lui subito dopo la liberazione di questa terre a opera degli Alleati e delle Forze Partigiane, l'odierno imputato Taccola Labindo venne tratto in arresto e, in esito a sommaria istruzione, rinviato al giudizio avanti a questa Corte di Assise Straordinaria per rispondere del reato di cui in rubrica.
Secondo l'imputazione il giudicabile avrebbe cioè, posteriormente all'8 settembre 1943, partecipato a operazioni contro patrioti e a rappresaglie contro privati cittadini prestando così aiuto e assistenza al tedesco invasore.
L'imputato si protesta innocente. Non fu mai iscritto al P.N.F.; dopo l'8 settembre 1943 si iscrisse al P.F.R. e si arruolò nella G.N.R. perché minacciato altrimenti di essere deportato in Germania; ma non prestò alcun servizio né svolse alcuna attività politica; si limitò a starsene in caserma a fare il meccanico.
Non è proprio così come il Taccola sostiene; certo è peraltro che nulla di concreto è risultato a suo carico per cui si possa dire che egli abbia favorito i disegni politici del nemico in territorio invaso o commesso fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano.
Non risulta infatti che abbia partecipato, pur essendosene vantato, a rastrellamenti, che abbia fatto il delatore di patrioti, li abbia sottoposti ad azioni consimili. E' emerso unicamente, attraverso gli atti istruttori e dibattimentali, che egli è un individuo vanaglorioso e tracotante che armato, a seconda delle circostanze, di bombe a mano, moschetto o pistola, o di più armi nello stesso tempo, girava spavaldamente per le vie e i ritrovi pubblici, mettendo in mostra la sua fede fascista, meravigliandosi che vi potessero essere persone che non condividessero le sue idee, si gloriava di aver partecipato, come già si accennò, a operazioni (rastrellamenti) alle quali viceversa non risultò aver preso parte; proferiva anche gravi, seppur generiche, minacce all'indirizzo dei partigiani al cui movimento si mostrava ostile, e si permetteva gesti da vero incosciente: così una sera, in strada, nel buio, dicendo a certa signora Zannini Natalina, che sostava fuori di casa a causa di allarme aereo, che voleva offrirle un pomodoro e un pacchetto di sigarette, fece il gesto di porgerle invece una bomba a mano e una pistola, facendo arretrare inorridita la predetta signora non appena riuscì a distinguere nell'oscurità gli oggetti che l'imputato le offriva.
Tutto ciò, peraltro, non costituisce reato; sta solo a dimostrare una particolare mentalità e una pericolosa condotta da parte del giudicabile, che lo fa apparire siccome un individuo socialmente pericoloso, per cui è opportuna la sua sottoposizione alla libertà vigilata (art. 49 C.P.)-
P.Q.M.
visto l'art. 479 C.P.P., assolve Taccola Labindo dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non costituisce reato. Ordina che l'imputato sia sottoposto alla libertà vigilata per la durata minima di anni 1.
Treviso 26 settembre 1945

Il Presidente Ferlan
Il Cancelliere Casagrande
Depositata 1.10.45

Sentenza n. 84/45 del 26.09.1945 - R.G. 116 - 123/45 - R.G.P.M. 530 - 745/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

FERLAN VLADIMIRO - Presidente
PIAZZA DR. LEONIDA - Giudice Popolare
BETTAREL ORLANDO - Giudice Popolare
CHIMENTON MACEDONIO - Giudice Popolare
VISENTIN ANGELO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
CIVIDATI Umberto, di Vittorio e di Robiati Maria, nato a Serravalle Scrivia il 15.9.1904 e residente a Castelfranco Veneto.
SARTOR Vittorio, di Giuseppe e di Foetta Italia Maria, nato a Conegliano il 16.6.1904 e residente a Castelfranco, arrestato 2.5.45.
detenuti – presenti.
Imputati
Il primo, del delitto di cui agli art. 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142, 5 D.L.L. 27.7.45 n. 159, per avere in Treviso, Castelfranco Veneto, Cittadella e altrove, posteriormente all'8.9.43, quale Commissario del Fascio di Castelfranco e ufficiale della G.N.R., procedendo a rastrellamenti, arresti, denunzie e sevizie di patrioti, renitenti e antifascisti, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso e commesso fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano.
Il secondo, del delitto di cui agli art. 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142, 5 D.L.L. 27.7.45 n. 159, per avere in Castelfranco Veneto e altrove, posteriormente all'8.9.43, quale B.N. e impiegato alla Sezione del Fascio Repubblicano di Castelfranco Veneto e partecipando all'arresto e sevizie di patrioti e renitenti, favorito i disegni politici del nemico in territorio invaso, commettendo così fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., gli imputati e la Difesa, si osserva.
In fatto e in diritto.
Subito dopo la liberazione di queste terre a opera degli Alleati e delle Forze Nazionali di Resistenza, una serie di denunce per collaborazione col nemico posteriormente all'8 settembre 1943 vennero prodotte a carico degli odierni imputati Cividati Umberto e Sartori Vittorio, ma specialmente nei confronti del primo. Furono avviati due procedimenti distinti, dopo di che, in esito a sommaria istruttoria, sia il Cividati che il Sartor vennero rinviati a giudizio avanti a questa Corte di Assise Straordinaria per rispondere dei reati di rubrica.
All'odierna udienza fissata per la celebrazione di entrambi i processi, poiché gli imputati ebbero a svolgere la loro criminosa attività nelle stesse formazioni militari, nella stessa zona (Castelfranco Veneto) e partecipando spesso alle medesime azioni, su conforma richiesta del P.M., stante l'evidente connessione dei processi, ne fu ordinato l'abbinamento.
Nel merito e sulla base degli atti istruttori e dibattimentali, si premette anzitutto che non essendo risultato provato in modo sicuro che il Cividati abbia partecipato al rastrellamento compiuto nel Cinema Giorgione di Castelfranco, di questo capo di denuncia la Corte non terrà conto nella sua decisione.
Per il resto il Cividati è in massima parte confesso.
Egli ammette, infatti, di aver preso parte al rastrellamento eseguito nella zona di Cittadella al comando di un ufficiale di polizia tedesco per la cattura di paracadutisti inglesi, e non è suo merito se l'impresa riuscì infruttuosa.
Ammette di essere stato lui a redigere sul conto degli avvocati Bossum e Baggio di Castelfranco i due rapporti – l'uno del 15.9.43 e l'altro, che gli fa seguito, senza data – che il P.M. ha prodotto al dibattimento, nei quali egli dimostra tutto il suo zelo settario e la sua fredda ferocia nella persecuzione degli antifascisti di cui invocava l'eliminazione, arrivando a proporre contro l'avv. Bossum come "pena minima" la fucilazione e auspicando la pronta costituzione di Squadre d'Azione.
Ammette d'aver inoltrato alle Autorità superiori, e quindi fatto proprie, le denunce stilate a suo dire dal suo compagno d'imprese Gregoletto, ora defunto, contro Pampanini Pietro e Zambon Davide, i quali, in seguito vennero tratti in arresto e condannati dal Tribunale Provinciale Straordinario di Treviso, l'uno a 6 e l'altro a 8 anni di reclusione.
Ammette, infine, di aver preso parte, non si sa da chi autorizzato, a un'operazione più di polizia che altro nell'osteria "Palma", sempre in Castelfranco, dove fu fermato il giovane della classe 1925 Basso Bruno, che fu consegnato ai carabinieri e che avrebbe potuto finire male se più tardi non fosse riuscito a fuggire.
A tutto ciò si aggiungono gli altri atti di violenza e prepotenza (pugni, calci, schiaffi, minacce di morte ecc.) compiuti, stando sempre alle risultanze processuali, ai danni di pacifici cittadini rei soltanto di antifascismo da questo fanatico squadrista, Marcia su Roma, ex Commissario politico di Castelfranco, ex ufficiale della G.N.R., già addetto al Servizio "Istituto" del Comando Provinciale della stessa G.N.R., considerato, forse non a torto, l'organizzatore di tutte le azioni e i rastrellamenti compiuti nella zona di Castelfranco e zone limitrofe (teste avv. Bossum).
Tale attività, talvolta spiegata, come il rastrellamento di Cittadella, sotto il diretto e immediato comando di ufficiali tedeschi, essendo diretta a favorire quanto meno i disegni politici del nemico in territorio invaso, costituisce il delitto di

che all'art. lo 5 D.L.L. 27.7.44 n. 159 in relazione all'art.lo 58 C.P.M.G., del quale sussistono gli estremi sia oggettivi che soggettivi; basti al riguardo avere presente il *curriculum vitae* dell'imputato.
Né sembra alla Corte che nei fatti ascrittigli si possano riconoscere - oltre alle attenuanti generiche che non senza qualche sforzo, possono ricavarsi da qualche spunto di resipiscenza (condotta nei confronti dell'avv. Domenico Sartor e verso don Angelo Campagnaro) che può qua e là trasparire nell'insieme delle sue attività – altre circostanze a suo favore che attenuino la portata dei fatti da lui commessi e, praticamente, contribuiscano a mitigare la misura della pena.
Non quelle per un preteso ravvedimento operoso (art. 62 n. 6 C.P.) per il quale occorrerebbe assai più di quanto è risultato dal dibattimento e, meno ancora, per quelle di che all'art. 114 p.p. e u.p. C.P. che, del resto, non furono neppure espressamente richieste. Il suo apporto all'opera deleteria per la Patria non fu né scarso né dovuto alla necessità, sempre relativa, di sottostare all'altrui autorità, direzione e vigilanza.
Diversa è la posizione processuale del Sartori.
Risulta dagli atti del processo che egli, già iscritto al P.N.F. e al P.F.R., si arruolò nella B.N. e fu Segretario Amministrativo del Fascio di Castelfranco (egli afferma di essere stato un semplice impiegato, adibito alle pratiche assistenziali). Anch'egli partecipò, assieme al Cividati, a imprese e azioni dirette a infrangere la resistenza delle Forze nazionali e a favorire con ciò i disegni politici del nemico su terreno invaso.
Egli era normalmente presente agli interrogatori a base di violenze e minacce, ai quali venivano sottoposti, alla sede del Fascio, gli antifascisti (testi Garlati e Zambon). Per lo più assisteva passivo ma, alle volte, si lasciava andare anche lui ad atti di brutalità; così, cacciò fuori della porta con calci nel sedere (l'imputato afferma di averlo "accompagnato" alla porta) tale Basso Lodovico, sospettato di avere rapporti coi partigiani.
Prese pure parte all'azione nell'osteria "Palma", dove fu fermato Basso Bruno.
Anche nei riguardi del Sartor sussistono, pertanto, tutti gli estremi del reato ascrittogli, ma assai diversa è rispetto a quella del Cividati, la forma e il grado di partecipazione alle varie azioni e l'intensità del dolo.
Pare che il Sartor sia stato indotto a iscriversi al P.F.R. e ad arruolarsi nelle BB.NN. per bisogno e perché non voleva perdere i diritti acquisiti nell'ufficio diretto precedentemente all'8.9.43. Nelle varie azioni egli si limitò per lo più a esplicare la minima attività e, quindi, a cagionare il minimo danno possibile, nel che può ravvisarsi un principio di ravvedimento. Il contributo da lui apportato alla causa per cui combatteva fu del pari assai scarso e modesto, e anche questo contributo, nell'esplicazione della sua attività in concorso e in collaborazione con altri aventi maggiore potere di lui, fu frutto e conseguenza dell'altrui autorità, dirigenza e sorveglianza alle quali sottostava.
Perciò nella determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 C.P. si può partire per entrambi gli imputati da 10 anni di reclusione, ma, mentre al Cividati non si reputa di diminuire tale pena che di 1 anno per le attenuanti generiche, sicché la pena in definitiva a lui inflitta risulta di anni 9 di reclusione, per il Sartor la pena base va ridotta successivamente di un terzo per le attenuanti specifiche previste dagli art. 62 n. 1 e 6, 114 p.p. e u.p. C.P., e poi ancora di un sesto per quelle generiche che pure, nel quadro d'insieme delle emergenze processuali, gli possono essere accordate; la pena che si ravvisa equo di irrogargli resta così fissata in anni 1, mesi 7 e giorni 16 di reclusione.
Le pene accessorie e quelle dei giudizio conseguono alla sentenza.
P.Q.M.
dichiara Cividati Umberto e Sartor Vittorio colpevoli del reato loro ascritto e, visti e applicati gli articoli 484 e 488 C.P.P., e per il Sartor gli art. 62 n. 1 e 6, 114 p.p. e u.p. C.P., e tanto per esso Sartor che per il Cividati, inoltre, l'art.lo 7 D.L.L. 27.7.1944 n. 159,
condanna
Cividati Umberto ad anni 9 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e alla libertà vigilata per la durata di anni 3 dopo espiata la pena;
il Sartor ad anni 1, mesi 7 e giorni 16 di reclusione; in solido entrambi al pagamento delle spese processuali e tassa di sentenza,
Treviso, 26 settembre 1945

Il Presidente Ferlan
Il Cancelliere Casagrande

Depositata oggi 1.10.1945
Li 27.9.45 il Cividati ricorse
20.11.45 atti Corte Cassazione Roma
9.2.46 estratto per esecuzione Sartor
con sentenza 17.8.46 la C.S. concessa amnistia

Sentenza n. 85/45 del 26.09.1945 - R.G. 119/45 - R.G.P.M. 500/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

FERLAN VLADIMIRO - Presidente
PIAZZA DR. LEONIDA - Giudice Popolare
BETTAREL ORLANDO - Giudice Popolare
CHIMENTON MACEDONIO - Giudice Popolare
VISENTIN ANGELO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
TOMEI Virgilio, fu Giuseppe e fu Bertolucci Virginia, nato il 23.6.1899 a Viareggio e residente a San Biagio di Callalta, detenuto, presente.
Imputato
di collaborazione col tedesco invasore – art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 in relazione all'art. 58 C.P.M.G., per avere, quale iscritto al P.F.R., Commissario di Motta [di Livenza] e attivo propagandista, partecipato a rastrellamenti con cattura di prigionieri, sevizie e maltrattamenti, rapine, perquisizioni domiciliari ecc. in danno delle Forze Patriotiche
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto e in diritto.
A seguito di denunce sporte contro di lui subito dopo la liberazione di queste terre a opera degli Alleati e delle Forze Armate partigiane, il Tomei venne tratto in arresto per l'attività da lui svolta posteriormente all'8.9.1943, e, in esito a sommaria istruttoria, tratto a giudizio avanti a questa Corte d'Assise Straordinaria per rispondere del delitto di rubrica.
Il Tomei, già iscritto al P.F.R. e Commissario del Fascio di Motta di Livenza, nega ogni addebito. Ammette di avere dato qualche schiaffo, ma nega di aver commesso furti o rapine, di aver partecipato a rastrellamenti, di avere provocato catture di partigiani e così via.
Egli viene peraltro smentito in pieno dagli atti istruttori e dibattimentali. Risulta provato, infatti, per limitarci solo ai casi più gravi emersi, che, comparso l'1.8.44 in San Giovanni di Motta di Livenza con un reparto di fascisti, procedette, fra l'altro, al fermo del giovane figlio, per giunta ammalato, di certa De Bortoli Maria, Dionisio, al quale nulla successe perché, per sua fortuna, riuscì in seguito a scappare lasciando, però, in mani del Tomei la bicicletta che non gli si volle restituire; che, altra volta, in quel torno di tempo, un gruppo di uomini armati di mitra e bombe a mano, montati su due automobili e capeggiati, a quanto pare, dal Tomei, non essendo riusciti ad acciuffare un giovanotto da loro a buon diritto sospettato partigiano, che veniva trasportato in bicicletta da certo Murador Pietro, fermò questo ultimo e lo trasse, in seguito, avanti al Tomei il quale lo minacciò di passarlo per le armi se entro un'ora (poi ridotta a venti minuti) non avesse palesato il nome di colui che trasportava in bicicletta. E poiché il Murador protestava di non conoscere l'individuo (che era invece un suo cugino) nonostante che si facesse di tutto per dare l'impressione al Murador di essere risoluti a mettere in esecuzione la minaccia di ammazzarlo, il Tomei, dopo avergli assestato otto potenti schiaffi, lo rimandò alla cella tenendolo rinchiuso fino al mattino seguente.
Il giorno, poi, in cui un drappello di audaci partigiani si presentò nella sua abitazione per tentare di asportare eventuali armi colà esistenti, egli telefonò ai tedeschi (teste De Nardi), chiamò in soccorso fascisti dalle altre zone, fece bloccare le strade, perquisire e fermare le persone (Rainati), al già nominato De Nardi puntò ripetutamente il moschetto sul ventre. Non solo, ma, per debellare definitivamente, come egli si proponeva, le Forze partigiane e di resistenza, si rivolse con rapporto diretto a tutte le Autorità della provincia (di cui esiste l'originale in atti) perché gli mettessero a disposizione forze adeguate.
E' innegabile che questi fatti commessi dopo l'8 settembre 43 in territorio occupato dal nemico, con scienza e coscienza (si vantava – teste Rainati – che nessuno al di fuori di lui sarebbe riuscito a piegare i partigiani di Motta) per il fatto stesso di essere diretti a stremare la resistenza partigiana e a menomare la fedeltà dei cittadini verso il legittimo Governo italiano, favorendo i disegni politici del tedesco invasore, integrano in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi il reato di che all'art. 58 C.P.M.G.
Il Tomei invoca, in certo qual modo, a sua discolpa gli ordini superiori; afferma che il rapporto di cui si è parlato sarebbe stato stilato quasi interamente da altri prima della sua nomina a Segretario del Fascio sicché egli si sarebbe pressochè limitato ad apporvi la firma; fa rilevare le pessime condizioni di salute, giudiziariamente accertate, in cui versa a causa di brutali percosse infertegli da un sedicente partigiano slavo, e , specialmente, il fatto che dopo l'agosto 1944 egli, esonerato dalla carica di Segretario Politico di Motta perché si era opposto ad atti di violenza ingiusta, si ritirò nella frazione di Olmi di Treviso, dove, vivendo dei risparmi fatti in tempi lontani, cercò di fare quanto più di bene poté al movimento partigiano, facendo liberare giovani che erano stati fermati dai fascisti, individui che correvano il rischio di essere deportati in Germania e forse fucilati.
Osserva la Corte che i primi due rilievi non hanno fondamento perché smentiti dalle stesse emergenze di causa; il terzo (il suo stato di salute) è un fatto estraneo alla causa, del quale parimenti, a stretto rigore, non si può tenere conto. E' positivamente accertato invece che l'imputato, dopo l'agosto 1944, intervenne molte volte, e con successo, in favore di elementi partigiani. Egli risultò pure più volte decorato al valore nella guerra 1914 – 1918. E' il caso di riconoscergli quindi sia l'attenuante del ravvedimento operoso che quella dell'art. 26 C.P.M.G. Inoltre, nel quadro complessivo delle

emergenze di causa (talvolta dopo aver commesso atti di violenza si pentì - per esempio al Murador, dopo averlo minacciato di morte e schiaffeggiato, gli chiese scusa) gli possono essere concesse le attenuanti generiche.
Per cui, partendo nella determinazione della pena, considerata la figura del giudicabile e le circostanze del reato, dalla pena base di anni 15 di reclusione, ridotta tale pena ad anni 12 per l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 C.P. e ad 8 anni per quella prevista dal già citato art. 26 C.P.M.G., e diminuita ancora di anni 1 e mesi 4 per l'attenuante generica (art. 7 D.L.L. 27.7.1944 n. 159) risulta fissata in anni 6 e mesi 8 di reclusione la pena in definitiva irrogata al giudicabile. La pena accessoria e le spese di giudizio conseguono alla condanna.
P.Q.M. dichiara Tomei Virgilio colpevole del reato ascrittogli e, visti e applicati gli art.li 483 e 488 C.P.P., 72 n. 6 C.P., 27 C.P.M.G., 7 D.L.L. 27.7.1944 n. 159, lo
condanna
alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, alle spese processuali e tassa di sentenza.
Treviso, 26 settembre 1945

Il Presidente Ferlan
Il Cancelliere Casagrande

Depositata oggi 1.10.1945
21.11.45 estratto per esecuzione
Con ordinanza n. 29 del 15.7.466 amnistia.

Sentenza n. 86/45 del 27.09.1945 - R.G. 121/45 - R.G.P.M. 68/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

FERLAN VLADIMIRO - Presidente
BETTAREL ORLANDO - Giudice Popolare
GAVA FRANCESCO - Giudice Popolare
MICHELETTI LUCIANO - Giudice Popolare
VISENTIN ANGELO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
MION Angelo, fu Antonio e fu Serena Irene, nato a Carbonera il 14.5.1896 e residente a Treviso, detenuto, presente.
Imputato
del delitto di cui agli art. 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142, 5 D.L.L. 27.7.45 n. 159 per avere in Treviso e provincia, posteriormente all'8.9.1943, quale ufficiale superiore della G.N.R. e fondando il Fascio Repubblicano di Carbonera nonché procedendo a delazioni, arresti e rastrellamenti di patrioti e renitenti, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso, commettendo, così, fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto e in diritto.
A seguito di denunce presentate contro di lui da privati cittadini subito dopo la liberazione di queste terre a opera degli Alleati e delle Forze della Resistenza Nazionale, il Mion venne tratto in arresto e, previa sommaria istruzione, rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere del delitto di rubrica.
L'imputato si protesta innocente. Egli si iscrisse al P.F.N. prima, al P.F.R. poi, fu squadrista e, ultimamente, maggiore della G.N.R., ma non partecipò mai a rastrellamenti, mai denunciò o promosse la cattura di partigiani o di membri del movimento di resistenza, mai, posteriormente all'8 settembre 1943, picchiò o fece del male a qualcuno, al contrario, quando poté, intervenne a pro dei patrioti riuscendo alle volte a ottenere la liberazione di qualcuno di essi che trovavasi detenuto. Anche al Comando Provinciale egli aveva funzioni di polizia giudiziaria escluso qualsiasi servizio di carattere politico, sbrigando, in sostanza, né più né meno, quelle pratiche che precedentemente erano di competenza del vecchio ufficio che l'Arma dei Carabinieri aveva per la trattazione degli affari giudiziari.
Che questo fosse ordinariamente il suo compito l'hanno confermato parecchi testimoni, qualcuno dei quali – come il partigiano Filippi, addetto alla Questura – assolutamente degno di fede.
Senonché, essendo pacifico che il Mion ricopriva la carica di maggiore, e cioè di ufficiale inferiore nella G.N.R: - che non era altro che una formazione di Camicie Nere – la Corte ritiene che l'imputato rientri in una di quelle categorie (gremite) di persone nei riguardi delle quali sussiste ai sensi del comma terzo dell'art. 1 D.L.L. 22.11.1945 n. 142, la presunzione di collaborazione col nemico per il solo fatto della carica ricoperta, dato che le "funzioni politico – militari" la cui sussistenza il n. 5 del citato comma richiede onde ricorra l'ipotesi della presunzione, vanno riferite, a giudizio della Corte, alla formazione cui si appartiene e non alla persona. Ne consegue che non ha importanza che il giudicabile fosse addetto all'ufficio per il disbrigo di pratiche di carattere amministrativo giudiziario.
La Corte ritiene altresì che tale presunzione per la *ratio legis* che l'informa, sia *iuris et de iure*, ma che comunque, anche se la prova contraria fosse consentita, essa non dovrebbe ritenersi riuscita al giudicabile, il quale, anche posteriormente all'8.9.43 (per i fatti precedenti, e specialmente, per le pretese violenze commesse nel lontano 1922 e 1923, se le accuse si palesassero consistenti, si dovrebbe procedere in altra sede) svolse opera a favore del Fascismo Repubblicano tentando di ricostituire il Fascio di Carbonera; consigliò ai giovani (teste Zanchetta) ad arruolarsi nella G.N.R. e in genere tenne una condotta equivoca tanto che – forse anche per questi suoi precedenti di squadrista bastonatore, come lo chiama il teste Pagotto – veniva sospettato e considerato siccome una spia da un buon numero di partigiani, i quali lo vedevano e lo sentivano (teste Pagotto già citato) nell'osteria di Pezzan di Carbonera, nel cui Comune egli aveva parenti ma non risiedeva, informarsi, fra le persone presenti, se nella zona risiedessero partigiani, cosa facessero e chi fossero.
Alla mancata prova che distrugga la presunzione di colpevolezza che grava sul suo conto, non si ritiene che il Mion abbia supplito dimostrando, come ha dimostrato, di essersi più volte interessato con esito favorevole per la liberazione di detenuti politici; di quest'ultima attività la Corte terrà conto nella commisurazione della pena concedendogli l'attenuante di che all'art. 62 n. 6 C.P., come terrà conto pure dei motivi (bisogno di mantenere la famiglia) che l'avrebbero indotto a ricoprire la carica di maggiore nella G.N.R., istituto del cessato Governo, nonché dello scarso contributo che, nonostante la carica, nel concorso coi vari altri dirigenti delle formazioni fasciste, il Mion dovrebbe aver apportato all'opera dannosa alla Patria esplicata dalla Repubblica Sociale Italiana (art. 114 p.p. C.P.).
Ciò posto, e riducendo quindi le responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli, equo si ravvisa, per la diminuzione della pena da irrogargli, di partire, nella valutazione complessiva dei fatti e delle loro modalità (art. 133 C.P.), dal minimo di anni 10 di reclusione previsto dalla legge, il quale, ridotto tre volte di un terzo per le attenuanti di cui si è già parlato (art. 62 n. 1 e 6, e 114 p.p. C.P.) e diminuito ancora (di parte, di un sesto) per le attenuanti generiche di cui all'art. 7 D.L.L. 27.7.44 n. 159, che del pari gli si possono concedere nel quadro generale delle risultanze processuali, si riduce, in definitiva, ad anni 2 e mesi 8 di reclusione. Le spese seguono la condanna.
P.Q.M.

dichiara Mion Angelo colpevole del delitto ascrittogli e, come tale, visti e applicati gli art.li 483, 488 C.P.P., 62 n. 1 e 6 C.P., 7 D.L.L. 27.7.1944 n. 159, lo condanna alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, alle spese processuali e tassa di sentenza.
Treviso, 27 settembre 1945

Il Presidente Ferlan
Il Cancelliere Casagrande

Depositata oggi 2.10.1945
Li 29.9.45 l'imputato ricorse
30.11.45 atti Corte Cassazione Roma
da C.S. con sentenza 17.3.46 n.d.p. per amnistia

Sentenza n. 87/45 del 27.09.1945 - R.G. 117/45 - R.G.P.M. 137/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

FERLAN VLADIMIRO - Presidente
MICHELETTI LUCIANO - Giudice Popolare
VISENTIN ANGELO - Giudice Popolare
GAVA FRANCESCO - Giudice Popolare
BETTAREL ORLANDO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
MARTINELLI Filomeno Plinio, di N.N. e fu Martinelli Giustina, nato il 30.3.1913 a Belluno e ivi residente, arrestato il 5.5.1945, detenuto, presente.
Imputato
del delitto di cui agli art. 1 p. cpv. D.L.L. 22.4.1945 n. 142 e 5 D.L.L. 27.7.45 n. 159 in relazione all'art. 54 C.P.M.G., per avere nel marzo 1945 in Belluno, tenuto intelligenza con il nemico fornendo a costui notizie sul movimento dei partigiani e provocando il rastrellamento di una zona ove questi si erano riparati.
Rinviato al giudizio della C.A.S. di Treviso a seguito di sentenza della Corte di Cassazione 27.7.45 con cui era annullata la sentenza della C.A.S. di Belluno per omessa motivazione nella domanda per la concessione di attenuanti.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto e in diritto.
La Commissione di Giustizia presso il Comitato di Liberazione Nazionale di Belluno denunciava l'8 maggio u.s. in stato d'arresto l'odierno imputato Martinelli Filomeno Plinio per attività spionistica svolta nel marzo e aprile u.s. e per avere provocato azioni di rastrellamento in danno di partigiani. Pertanto, in esito a sommaria istruttoria, il Martinelli veniva tratto a giudizio per rispondere del delitto d'intelligenza col nemico prevista dall'art. 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 in relazione all'art. 54 C.P.M.G.
Dagli atti istruttori e dibattimentali risulta che il giudicabile, dimesso ai primi di settembre del 1944 dalle carceri di Feltre ove trovavasi in espiazione di pena per condanna riportata per furto, si presentava all'O.T. di Belluno presso la quale venne assunto per tutto l'inverno in qualità di termofochista.
Il 16 marzo u.s., sospettato di attività spionistica in favore dei tedeschi e a danno dei partigiani, fu prelevato da costoro e condotto in montagna, a Col Fiorito. Fu sottoposto a interrogatorio e subì costrizione fisica a mezzo dei cosiddetti "stivaletti malesi", ma nulla di concreto si poté accertare sull'attività spionistica di cui era sospettato.
La notte tra il 18 e il 19 marzo, quando già si era deciso di affidargli per il mattino successivo un servizio di pattuglia, calandosi da una finestra, si dileguò riparando presso l'O.T. di Belluno. La stessa notte del 19 marzo alcuni reparti tedeschi, guidati dal Martinelli, raggiunsero Col Fiorito dove il mattino seguente, non avendo trovato i partigiani che erano riusciti a mettersi in salvo, diedero alle fiamme il loro alloggio (una casera) asportando una cassa di indumenti e una macchina da scrivere di proprietà dei partigiani.
Rientrato a Belluno, il Martinelli ebbe l'incarico di spiare da una finestra della Gendarmeria per identificare i partigiani e le persone sospette, altrettanto egli doveva fare osservando con un binocolo i passanti da una torretta del Collegio di Maria Bambina. Fu così che, per causa sua, furono tratte in arresto, dapprima certa Tognio Leda e, successivamente, tale Picchi Eugenia, amiche entrambe e conoscenti di alcuni partigiani ai quali fornivano notizie utili, e fidanzata la seconda di un capo partigiano comandante del primo settore Spirito a Col Fiorito. Le due ragazze negarono di conoscere partigiani ma, messe a confronto col Martinelli, questi le smentì spiegando i motivi per cui esse non potevano non conoscere i singoli partigiani e avvalorando la sua delazione nei confronti della Tognio coll'esibire un gruppo fotografico nel quale essa figurava ritratta con alcuni giovani partigiani e con lo stesso Martinelli.
Sulla base di tali risultanze di causa, la Corte d'Assise Straordinaria di Belluno ritenne il Martinelli responsabile del delitto ascrittogli e con sentenza 25.6.45 lo condannava alla pena di morte mediante fucilazione nella schiena.
Ricorse in tempo utile per Cassazione il condannato, deducendo fra l'altro la mancata concessione delle attenuanti generiche e il S.C., con sua pronuncia del 27 luglio u.s., annullò la sentenza impugnata per mancata motivazione sulla domanda delle attenuanti medesime, rinviando la causa a questa Corte per un nuovo esame dei fatti commessi e della personalità dell'imputato al fine di giudicare se egli sia meritevole del beneficio domandato.
Osserva la Corte in diritto.
Che i fatti, per i quali il Martinelli con decisione divenuta irrevocabile è stato ritenuto responsabile del delitto in rubrica, sono di incontestabile gravità; occorre peraltro inquadrarli nella cornice di tutto il complesso delle emergenze di causa, nel quale caso possono apparire, come appaiono in realtà, in una luce diversa e più favorevole all'imputato.
Si tratta di uno sbandato della vita che non ha mai conosciuto il padre e che, rimasto orfano anche della madre all'età di tredici anni e affidato alle cure della nonna di 86 anni, da tempo ricoverata in un pio istituto, è, in effetti, fin da quell'età abbandonato a se stesso, il che può spiegare, se non giustificare, come si esprime il Supremo Collegio, i suoi pessimi precedenti penali.
Uscito, dopo l'ultima condanna per furto, dalle carceri mandamentali di Feltre, egli si rivolge all'Organizzazione Todt, sembra per consiglio della stessa Questura di Belluno, non riuscendo a trovare lavoro.

Quando il 16 marzo 1945 viene prelevato dai partigiani, egli si trova ancora presso quella Organizzazione ed è forse per questa prolungata permanenza presso la medesima che provoca i sospetti dei partigiani. Ma fino a quel momento, per esplicita ammissione di coloro stessi che lo prelevarono, nulla di positivo era risultato a suo carico. I fatti per i quali fu ritenuta la sua responsabilità sono tutti posteriori alla sua fuga da Col Fiorito e sono, più o meno, una conseguenza delle particolari condizioni in cui si è trovato il Martinelli rifugiandosi presso i tedeschi i quali, venuti a conoscenza della sua avventura, volevano avere informazioni sul conto dei partigiani.
Egli afferma di essere stato indotto a fare qualche rivelazione ai tedeschi (giacché continua ancora a protestarsi innocente) per la necessità di acquistarsi la loro fiducia dato che, pur sapendo molte cose sul conto dei partigiani, si è limitato a dire solo quello che già sapevano e non poteva nuocere a nessuno.
Tutto ciò non risulta provato e, comunque, i fatti accertati con sentenza ormai irrevocabile non possono essere rimessi in discussione. A ogni modo ritiene la Corte che già le circostanze, sopra enunciate, e specialmente le sue miserande condizioni familiari e l'ambiente in cui fu costretto sempre a vivere, legittimano senz'altro la concessione delle attenuanti generiche, il che ha per conseguenza la trasformazione della pena di morte in quella di 30 anni di reclusione.
Ma la Corte, che vuole decidere con equità e proporzionare la pena all'effettiva entità del fatto commesso, ritiene gli si debba ridurre ulteriormente la pena per l'attenuante di che all'art.lo 62 n. 2 C.P.
Il Martinelli afferma di essere scappato da Col Fiorito perché minacciato di morte. Non c'è la prova di ciò. Che, peraltro, i partigiani lo abbiano trattato duramente, risulta, in fondo, dalle stesse loro dichiarazioni, perché ammettono di averlo sottoposto a costrizioni fisiche a mezzo degli "stivaletti malesi".
Ora, le torture non sono mai giustificate; nel caso nostro lo erano meno che mai giacché a carico suo, per concorde ammissione, non era emerso nulla di positivo. Di conseguenza, l'opera del giudicabile, spiegata dopo la sua fuga dalla montagna, sembra dovuta più che altro a spirito di vendetta determinata da un'offesa da lui considerata in ogni caso ingiusta. E infatti il Martinelli fa l'impressione di non essere mai stato né partigiano né filotedesco ma, come lo ha definito un teste, un individuo indifferente, un piccolo uomo dall'animo piccolo venuto a trovarsi senza volerlo in mezzo a un evento più grande di lui.
Il fatto che per il tempo precedente al 19 marzo nulla si sappia sulla sua presunta attività antipartigiana, confermerebbe tale opinione.
Per effetto di questa seconda attenuante la pena viene ridotta ad anni 20 di reclusione.
P.Q.M.
la Corte di Assise Straordinaria concede le attenuanti generiche di cui all'art. 7 D.L.L. 27.7.1944 n. 159, nonché l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 2 C.P., e, visti e applicati gli art.li 483, 488 C.P.P., in riferimento della sentenza 25 giugno 1945 della Corte di Assise di Belluno, lo
condanna
alla pena di anni 20 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla libertà vigilata dopo espiata la pena, alle spese processuali e tassa di sentenza.
Treviso, 27 settembre 1945

Il Presidente Ferlan
Il Cancelliere Casagrande

Depositata oggi 2.10.1945
21.11.45 estratto per esecuzione
con ordinanza n. 10 del 15.7.46 amnistia.

Sentenza n. 88/45 del 27.09.1945 - R.G. 135/45 - R.G.P.M. 392/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

FERLAN VLADIMIRO - Presidente
BETTAREL ORLANDO - Giudice Popolare
GAVA FRANCESCO - Giudice Popolare
VISENTIN ANGELO - Giudice Popolare
MICHELETTI LUCIANO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
MAGOGA Bruno, di Fermerio e di Moro Antonietta, nato a Ponte di Piave il 13.12.1924 e residente a Ciampino (Roma), detenuto, presente.
Imputato
del delitto di cui agli art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 in relazione all'art. 58 C.P.M.G., per avere prestato aiuto e assistenza al tedesco invasore militando nella B.N. e avere fatto opera di delazione nei confronti di patrioti. In Treviso e Ponte di Piave posteriormente all'8.9.43.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto e in diritto.
Con esposto 9 maggio u.s. la Commissione per i fermati politici dei Comuni di Ponte di Piave e di Salgareda denunciava in stato di arresto l'odierno imputato Magoga Bruno per aver preso parte a rastrellamenti e aver denunciato alle S.S. italiana e tedesca un capo partigiano dal quale aveva avuto una sovvenzione in denaro.
Avviati procedimenti penali l'imputato, previa sommaria istruzione, veniva rinviato a giudizio avanti questa Corte d'Assise Straordinaria per rispondere del delitto sopra rubricato.
Dagli atti di causa, e specialmente dal deposto pienamente convincente del capo partigiano Raffaelle Giuseppe detto "Barba", è risultato che il Magoga nell'estate del 1944, trovandosi in ristrettezze finanziarie, e avendo saputo dell'attività spiegata dal Raffaelle a favore degli sbandati della zona del Piave, ai quali elargiva somme di denaro perché non andassero a lavorare per i tedeschi, chiese e ottenne dal Raffaelle 500 lire con la promessa di restare in famiglia e di tenersi pronto per un eventuale impiego come partigiano.
Avvenne invece dopo qualche tempo che il Raffaelle, ritornato temporaneamente a casa dalla montagna, venne prelevato dai nazifascisti i quali, per estorcergli informazioni sul movimento partigiano, lo percossero con un bastone metallico e lo sottoposero a tali sevizie e torture che egli, pur di non tradire i compagni di fede, tentò di togliersi la vita recidendosi profondamente i polsi. Salvato suo malgrado, riuscì in seguito a evadere offrendo a un soldato tedesco un paio di stivali. Interrogato durante la prigionia da un graduato tedesco, come prima cosa gli fu chiesto se conosceva il Magoga e se gli aveva dato del denaro. Messo a confronto con lui, il Raffaelle disse di aver dato all'imputato 200 lire a prestito, sperando che con la sua risposta il giudicabile lo avrebbe aiutato nella difesa, ma il Magoga, invece, incominciò ad accusarlo brutalmente confermando in faccia agli aguzzini tedeschi di aver avuto 500 lire e che il Raffaelle meriterebbe di essere mandato al cimitero. Nello stesso tempo si fece leggere al teste una denuncia scritta dal Magoga contro di lui, nella quale l'imputato metteva in rilievo l'attività di partigiano del Raffaelle. Questo ultimo, dalle contestazioni che gli furono fatte, dal confronto avuto col Magoga, dalla denuncia che gli fu esibita, e che trovasi allegata agli atti del processo, si convinse che nessun altro che il Magoga avesse provocato il suo arresto.
L'imputato nega tale circostanza, ammettendo solo di avere confermato per iscritto a un ufficiale tedesco l'incontro avuto col capo partigiano e di essersi recato a testimoniare contro di lui dopo la sua cattura.
La discolpa non persuade. La Corte è convinta che l'arresto del Raffaelle sia dovuto all'opera delittuosa del Magoga; ma anche se si dovesse accogliere la versione data dal medesimo, rimarrebbe quanto basta, dopo quello che si legge nella denuncia scritta, per ritenere che il giudicabile, accusando ai nazisti tedeschi di attività partigiana il Raffaelle, si sia reso, con scienza e coscienza, responsabile di collaborazione col tedesco invasore.
Dagli atti istruttori non sono emersi altri fatti a carico dell'imputato, in specie non è risultato che costui abbia partecipato a rastrellamenti come appariva dalla denuncia della Commissione comunale. Perciò, se nella determinazione della pena non si può, a stretto rigore, aver riguardo all'invocazione fatta all'udienza dal Raffaelle, da questa purissima figura di partigiano che in nome della pacificazione degli animi e per pietà verso la madre del Magoga, implorò clemenza, si può e si deve tener conto che nei confronti del giudicabile, di accertato non c'è che un unico fatto, per quanto grave, giacché per poco non costò la vita a un capo partigiano. Appare inoltre dagli atti del processo che il Magoga si arruolò nelle Camicie Nere dopo aver peregrinato di qua e di là in cerca di un mezzo di sussistenza. Semplice Camicia Nera egli sottostò evidentemente, nell'attività da lui svolta con altri, all'autorità, dirigenza e vigilanza altrui, circostanze queste nelle quali si possono ravvisare le condizioni per concedere al giudicabile attenuanti di cui agli art. 62 n. 1 e 114 u.p. C.P.
Pertanto, partendo, in considerazione della personalità del giudicabile, e dei fatti da lui commessi, dal minimo di 10 anni di reclusione previsti dalla legge, e ridotta tale pena ad anni 6 e mesi 7 di reclusione per l'attenuante di che all'art. 62 n. 1 C.P., e diminuita ancora di 1 anno e 7 mesi per la seconda attenuante (art. 114 u.p. C.P.), ne risulta in definitiva una pena di anni 5 di reclusione, che si ritiene adeguata al caso in esame. Le spese del giudizio seguono alla condanna.
P.Q.M.

dichiara Magoga Bruno colpevole del reato ascrittogli e, come tale, visti e applicati gli art. 483 e 488 C.P.P., 62 n. 1 e 114 u.p. C.P., lo condanna alla pena di anni 5 di reclusione, al pagamento delle spese processuali e tassa di sentenza.
Treviso, 27 settembre 1945

Il Presidente Ferlan
Il Cancelliere Casagrande

Depositata oggi 2.10.1945
21.11.45 estratto per esecuzione.
Con ordinanza n. 13 del 15.7.46 amnistia

Sentenza n. 89/45 del 28.09.1945 - R.G. 126/45 - R.G.P.M. 516/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
MICHELETTI LUCIANO - Giudice Popolare
BETTAREL ORLANDO - Giudice Popolare
FRANCESCHET STEFANO - Giudice Popolare
VISENTIN ANGELO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
CECCON Alfredo, fu Casimiro e fu Ceccon Angela, nato a San Marco di Resana il 16.11.1897 ed ivi residente.
COLOMBO Antonio, fu Emilio e fu Tessari Pia, nato a Castelfranco lì 1.2.1882 ed ivi residente.
Arrestati 30.4.1945, detenuti, presenti.
Imputati
del delitto p.e p. dagli art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 in relazione all'art. 58 C.P.M.G. e 110 C.P., per avere in correità tra di loro proceduto alla denuncia alle autorità nazifasciste di un prigioniero Alleato, cattura per la quale riscossero un premio, collaborando così col tedesco invasore, posteriormente all'8.9.43.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe Alleate, venivano tratti in arresto e denunciati alla competente autorità il Ceccon Alfredo e il Colombo Antonio, cui si facevano addebiti di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio a giudizio dei medesimi innanzi questa Corte d'Assise Straordinaria per rispondere del delitto di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva.
Che nonostante i parziali negativi dei prevenuti, nonostante che ciascuno di essi tenti di riversare sull'altro l'iniziativa e il compimento effettivo dell'opera, ha da ritenersi per certo, al paragone delle testimonianze raccolte, che in un giorno del febbraio 1944 sulla strada Castelfranco - Resana i due giudicabili procedevano al fermo di un individuo che ritenevano un prigioniero appartenente all'esercito russo, individuo che poscia consegnavano alle forze di polizia nazifasciste; mentre di poi insistevano perché fosse loro erogato, dai competenti Comandi nazifascisti, il premio relativo.
Affiorava nell'istruttoria (teste Miotto Lorenzo, maresciallo dei CC.RR.) che in effetti tanto il Ceccon quanto il Colombo avessero riscosso il predetto premio. Ma codesta circostanza, sempre virilmente negata dai prevenuti, e che sarebbe stata risolutiva come quella che fissava il vero essere del catturato e cioè di appartenente alla forze armate dell'esercito russo, e di cittadino delle Repubbliche Sovietiche in lotta con i tedeschi, è spirata all'udienza, dacchè proprio il maresciallo Miotto, di che sopra, abbia - nonostante i molteplici richiami di chi dirigeva il dibattimento all'importanza di quanto in istruttoria aveva già dichiarato – assicurato di non sapere al riguardo alcunché di certo, e parergli averlo udito da un teste che, a sua volta chiamato alla pedana, lo ha escluso.
Ne consegue che non si è potuto conoscere affatto la vera qualità del catturato, al infuori della di lui conoscenza della lingua russa. Orbene il delitto non è perfetto né con la sola intenzione, né con atti posti in essere che non siano peraltro ragioni sufficienti a integrare l'obiettività. Del catturato, dopo la consegna ai Comandi tedeschi, niente più si è saputo.
In questo stato di prova se può parlarsi di collaborazione putativa non può d'altrettanto parlarsi di collaborazione efficiente, reale: la sola che avrebbe importato una responsabilità e portato alla legittimazione dell'irrogazione di una pena.
P.Q.M.
visto l'art.lo 479 C.P.P. assolve Ceccon Alfredo e Colombo Antonio dall'imputazione loro ascritta per insufficienza di prove. Ordina la scarcerazione dei detenuti per quanto concerne questa giustizia se non arrestati per altra causa, ordinando nel contempo che siano messi a disposizione dell'autorità di P.S. per i provvedimenti di competenza.
Treviso, 28.9.45

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande.

Sentenza n. 90/45 del 28.09.1945 - R.G. 103/45 - R.G.P.M. 465-395/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
MICHELETTI LUCIANO - Giudice Popolare
BETTAREL ORLANDO - Giudice Popolare
FRANCESCHET STEFANO - Giudice Popolare
VISENTIN ANGELO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
ADUSTINI Sante, fu Sante e di De Lorenzo Carmela, nato a Cesano Maderno (Milano) il 26.4.1919, residente a Paese, arrestato l'11.7.1945, detenuto, presente.
Imputato
a) del delitto di cui all'art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 in relazione all'art. 51 C.P.M.G. e 110 C.P., per avere collaborato col tedesco invasore nelle sue operazioni sul territorio nazionale, prestando servizio quale interprete, posteriormente all'8.9.43, presso il Comando S.S., fornendo notizie sui movimenti di partigiani per l'incendio di private abitazioni e per persecuzione di cittadini, alcuni dei quali mandati a morte o internati in Germania.
b) del delitto di cui all'art. 628 n. 1 C.P., per avere in Padernello verso la fine di settembre 1943 mediante violenza e con arma, preteso da Cescato Bortolo la consegna di un fucile da caccia.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe Alleate, veniva tratto in arresto e denunciato alla competente autorità l'Adustini Sante, cui si facevano particolari addebiti di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio del predetto a giudizio innanzi questa Corte d'Assise Straordinaria per rispondere del delitto di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva.
Che dalle parziali ammissioni del prevenuto e dal testimoniale assunto colle garanzie del dibattimento, è rimasto rassicurantemente provato come dopo l'8 settembre 1943 l'Adustini Sante esercitasse, presso Comandi di S.S. germaniche in territorio invaso e occupato, mansioni di interprete volontario, e non limitate alla mera traduzione degli interrogatori e delle risposte ai medesimi, ma colorate da accompagnamenti alle truppe germaniche, o poliziotti germanici, fuori di ufficio, in ricerche e operazioni di polizia ai danni dei patrioti; nel che coadiuvava, oltre le pure mansioni di interprete sopra dette, con autonomia e zelo, i predetti elementi nemici.
L'Adustini ha protestato la propria innocenza, volendo far credere che si limitò a fare l'interprete solo una quindicina di giorni e in una particolare occasione di una poco gradita visita dei tedeschi a Paese, e per sollecitazione del maresciallo di CC.RR. Ma in ciò è puntualmente smentito dai testimoni Sartoretto e Schierano, testimoni contro la credibilità dei quali niente di rilevante si è potuto obiettare; testimonianze che pongono in chiara luce come anche molto dopo il preteso episodio di che sopra il giudicabile, volontariamente pertanto, continuasse nella sua volontaria opera di interprete. Ma vi ha di più: che dalle testimonianze ridette emerge come l'Adustini si unisse a pattuglie di nazifascisti, armato, e in atto di disturbo e di ricerca di elementi del fronte della resistenza.
Ciò ritenuto, in ciò stesso, opina la Corte che concorrano gli estremi di un'obiettività di favoreggiamento politico del nemico, da incasellarsi nel contenuto dell'art.lo 58 C.P.M.G.: favoreggiamento, cioè, ai disegni politici del nemico in territorio invaso, e fatti diretti a menomare alla fedeltà dei cittadini verso lo Stato legittimo. Il comportamento poi del giudicabile stesso, l'occasione, l'inequivoco significato di quanto operava, pongono altresì per sicuro che egli ebbe scienza e coscienza, previsione e volontà, generiche e specifiche, dirette a quel favore e a quel nocumento.
Perfetti quindi a di lui carico si ravvisano gli estremi del delitto di art.lo 58 C.P.M.G., pel quale, nel caso si ravvisa poi pena adeguata la reclusione in anni 10 (minimo della pena).
Poiché dal testimoniale acquisito risulta inequivocamente che l'Adustini partecipò poi attivamente alla lotta contro i tedeschi, ricorrono i fondamenti per applicare la diminuente di art.lo 7 p.p. e lettera b) D.L.L. 27.7.44. Tenuto conto della personalità del reo, della gravità dei fatti, della quantità del danno cagionato, applicando la predetta diminuente, si scende ad anni 3 di reclusione e conseguenze.
Dal testimoniale ridetto non è lecito ricavare che l'Adustini abbia posto in essere fatti tali nella lotta contro il tedesco per il che sia da considerarsi come non punibile, perché particolarmente distintosi con atti di valore. Basta leggere le dichiarazioni esibite al riguardo e il contenuto del verbale di udienza per convincersi che se può ipotizzarsi a di lui favore una partecipazione attiva, non può certo fissarsi quel particolare di speciali atti di valore che, e nella lettera e nello spirito della legge, possono condurre a una dichiarazione di non punibilità. Per quanto concerne l'obiettato delitto di rapina, nulla è a dirsi, essendo l'imputazione stessa stata stralciata nel corso del dibattimento.
P.Q.M.
dichiara Adustini Sante colpevole di delitto di art.lo 58 C.P.M.G. e con l'attenuante di art.lo 4 lettera b) D.L.L. 27.7.44, lo condanna alla pena della reclusione per anni 3, alle spese del giudizio e a ogni altra conseguenza di legge.
Treviso, 28.9.45

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Li 30.9.45 l'imputato ricorse
11.10.45 atti Corte Cassazione Milano tramite Comando Alleato
La C.S. con sentenza 13.9.46 dichiara estinto il reato per amnistia e annulla senza rinvio.

Sentenza n. 91/45 del 28.09.1945 - R.G. 138/45 - R.G.P.M. 397-465/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
MICHELETTI LUCIANO - Giudice Popolare
BETTAREL ORLANDO - Giudice Popolare
FRANCESCHET STEFANO - Giudice Popolare
VISENTIN ANGELO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
ADUSTINI Sante, fu Sante e di De Lorenzo Carmela, nato a Cesano Maderno (Milano) il 26.4.1919, residente a Paese, arrestato in udienza, detenuto, presente.
Imputato
di oltraggio a teste in udienza (art. 341 p. e u.p. C.P.) per avere oggi 28.9.1945 pronunziato la parola "farabutto" contro il teste Sartoretto Amelio, offeso l'onore e il prestigio del medesimo, nell'esercizio e a causa dell'esercizio delle sue funzioni e in presenza di più persone.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Nel corso del dibattimento a carico di Adustini Sante deponeva quale teste tale Sartoretto Amelio. Costui riferendo sull'opera del giudicabile parlò di vanterie fattegli sul giudicabile stesse anche relativamente a delitti contro la persona. Giova tenere presente che ciò avveniva quando il teste, che aveva già deposto, non era stato licenziato dal Presidente e, per converso, era dal Presidente stato richiamato sulla pedana a dare delucidazioni nei confronti dell'imputato, e dell'altro teste che aveva allora finito di deporre. Ciò rende inconcludente l'inserzione che il difensore ha voluto nel verbale di udienza (inconcludente poi, di evidenza, anche per motivi di puro diritto) di far tenere presente che il Sartoretto aveva già deposto e separatamente si era riportato sulla pedana – e si dice inconcludente perché non risponde al vero, il che tronca qualsiasi discussione che, per avventura, ai fini del delitto di oltraggio, più o meno convenientemente potesse farsi. Sostanza di cose si è che nella congiuntura predetta il giudicabile inveiva contro il teste qualificandolo ad alta voce con la parola "farabutto". Su richiesta del P.M., si procedeva tosto contro l'Adustini per il delitto di che in epigrafe.
In diritto.
E' tanto chiaro il significato dell'epiteto ridetto (confessato dal giudicabile, confermato dal testimone, l'udirono i giudici) che sarebbe vana accademia insistere a dimostrare come obiettivamente ledeva l'onore e il prestigio della persona contro la quale è stato pronunziato. E' poi fuor del discutibile che colui contro il quale era diretto sia un testimone in udienza, quindi un pubblico ufficiale, e mentre deponeva, sicché l'epiteto ridetto gratificava un testimone nell'esercizio delle sue funzioni. Mentre il momento, l'occasione, nel quale era pronunciato, rendevano chiarissimo che proprio a causa delle sue funzioni di testimone il Sartorello fosse offeso nell'onore e nel prestigio. D'altro canto l'occasione nella quale l'epiteto predetto fu pronunziato, il comportamento del giudicabile osservato nel pronunziarlo, l'inequivoco significato offensivo dell'epiteto ridetto, convincono che l'Adustini ebbe coscienza e previsione e volontà generiche e specifiche di ledere l'onore e il prestigio del testimone.
La Difesa ha prospettato la tesi dell'atto arbitrario del pubblico ufficiale, come sminuente (vecchio art.lo 299 Codice Zanardelli). Ma non si comprende affatto in che consisterebbe l'atto arbitrario del teste, il quale aveva il diritto e il dovere di riferire quello che riferiva, agiva *iure et secundum ius*. E nemmeno, giova aggiungere, è stato ventilato con qualche razionale fondamento che egli teste deponesse cosa non vera. Avendo il teste pertanto agito non contro ma secondo il diritto, non è ipotizzabile nemmeno la scriminante della difesa legittima, e nemmeno la diminuente della provocazione.
Pena adeguata stimasi il minimo, col minimo dell'aumento per la contestata aggravante = mesi 6 e giorni 1 di reclusione.
P.Q.M. dichiara Adustini Sante colpevole del delitto ascrittogli e lo condanna alla pena di mesi 6 e giorni 1 di reclusione e alle spese del giudizio.
Treviso, 28.9.45

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata oggi 3.10.1945
Li 30.9.45 ricorse l'imputato
11.10.45 atti Corte Cassazione Milano tramite comando Alleato
Con sentenza 13.9.46 la C.S. dichiara estinto il reato per amnistia e annulla senza rinvio.

Sentenza n. 92/45 del 03.10.1945 - R.G. 84/45 - R.G.P.M. 255-258-370/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
VAZZOLER EMILIO - Giudice Popolare
VISENTIN ANGELO - Giudice Popolare
ROSSETTO MARIO - Giudice Popolare
BARBISAN MARCELLO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
NARDI Carlo, di Manfredi e di Rozzolini Luisa, nato a Chiusdino (Siena) il 7.5.1909, residente a Sinalunga (Siena)
LUSINI Velio, di Pietro e di Parcelli Luigia, nato a Siena il 28.9.1920, residente a S. Gusmè (Siena)
Entrambi detenuti, presenti.
Imputati
Il 1° del delitto di cui agli art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 in relazione all'art. 51 C.P.M.G., 5 DLL 27.7.45 n. 159, per avere, posteriormente all'8.9.1943, quale comandante di reparto di B.N. di Crespano del Grappa e Monticchiello, collaborato col tedesco invasore, operando rastrellamenti, perquisizioni e dando causa a incendi di abitazioni in danno di cittadini e patrioti.
Il 2° dello stesso reato di cui sopra, operando personalmente rastrellamenti, perquisizioni, sevizie su prigionieri ecc. in particolare in danno di Ferrarese Tarcisio e Panizzon Mario e altri.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe Alleate, venivano tratti in arresto e denunciati all'autorità competente gli attuali Nardi e Lusini, cui si facevano particolari addebiti di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio a giudizio di questa Corte di Assise Straordinaria per rispondere del delitto di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva.
Che coerentemente alle ammissioni dei prevenuti deve ritenersi per certo che il Nardi fu iscritto al P.N.F. dal 1929 (proveniente dalle organizzazioni giovanili) e vi rimase fino al 25 luglio 1943, iscrivendosi poi al P.F.R. nel 1° aprile 1944 e rimanendovi fino ai giorni della Liberazione; che il Lusini non fu mai iscritto né al P.N.F., né al P.F.R.
Che il Nardi fu già impiegato nell'O.N.B. e poi sottufficiale del Regio esercito nel periodo della guerra attuale fino al settembre 1943, alla quale epoca era congedato. Che richiamato in servizio nell'aprile 1944 era arruolato col grado di sottotenente nella G.N.R. e dopo diversi soggiorni in varie località dell'Italia Settentrionale, promosso tenente, era avviato a Treviso al Comando Provinciale e, dalla Federazione Fascista di questa città, dopo pochi giorni richiesto, mandato a Crespano dove si trattenne a esercitare le commessegli mansioni fino ai giorni della Liberazione.
Che il Lusini all'8 settembre 1943 militare della Regia Marina alla Spezia, dopo essersi sbandato, si recava presso la propria famiglia a Siena e nel 1944 (gennaio) si arruolava volontario nella G.N.R. presso il Comando della stessa Siena. Che dopo tre mesi era inviato a Langhirano di Parma e, poco dopo, a Crespano del Grappa al servizio presso i Dicasteri della R.S.I. Che di lì era inviato a Ceva, che da Ceva, o meglio da Torino nell'itinerario di Ceva, disertava. Che, ritornato a Crespano venia arrestato da quel presidio repubblicano e condotto a Treviso, dove (15 marzo 1945) passava nella Brigata Nera "Cavallin" ove permaneva fino ai giorni della Liberazione.
A carico del Nardi e del Lusini affiora in processura l'accusa e l'inquisizione di fatti da costoro commessi in Toscana e per alcuni dei quali penderebbe istruttoria presso il Tribunale Militare di Firenze.
Questa Corte intende limitare, come limita, il suo esame e il suo giudizio ai fatti imputati come commessi in questa territoriale giurisdizione, e intende stralciare, siccome stralcia, quanto fuori di questa stessa giurisdizione, per avventura, dai giudicabili sia stato commesso, del che sono liberamente e pienamente investite, e autonomamente investite le Autorità giudiziarie per territorio e per materia diverse.
Posta questa limitazione, osserva che è rimasta provata la colpevolezza del Nardi e del Lusini nell'economia dell'art.lo 51 C.P.M.G.: per il Nardi relativamente agli episodi Panizzon e Bastianon; per il Lusini relativamente agli episodi Panizzon e Ferrarese.
Ritiene la Corte che il Panizzon Mario, elemento del movimento della resistenza e della liberazione contro il nemico invasore, arrestato dalle forze nazifasciste al 14 luglio 1944, era sottoposto alle più atroci torture.
Narra costui come il Lusini (e ne mostra i reliquati alla Corte) gli tolse due unghie dei piedi infilandogli un ago nella carne viva, tanto sotto le unghie dei piedi che delle mani. Che gli applicava reiteratamente un morsetto; gli strappava i capelli (di cui mostra le tracce di calvizie rimasta) e reiteratamente lo legava con corde e lo sottoponeva a feroci bastonature. Che il tenente Nardi assisteva a codeste torture minacciandolo più volte di fucilazione. Che dopo diverse vicissitudini lo stesso Panizzon era inviato in deportazione in Germania, dove era rimasto per ben nove mesi.
Ritiene la Corte che nel 27 giugno 1944 si procedesse per parte delle forze nazifasciste in Fietta del Grappa ad arresti in danno della famiglia di Bastianon Giusti e all'arsione della di lui casa, Narra il Bastianon, capo di una famiglia perseguitata per l'opera di resistenza attiva contro il nemico invasore, come codesto incendio della sua casa fosse

praticato per ordine di tale capitano Pompei ed eseguito con l'assistenza del tenente Nardi. Che in codesta congiuntura il reparto operante imprigionava un figlio e poi la moglie di esso Bastianon, e poi lo stesso Bastianon.
Ritiene la Corte come nel 13 ottobre 1944 Ferrarese Tarcisio, altro elemento attivo della resistenza e della liberazione, fosse stato passivo di gravissimo attentato alla vita per parte del Lusini. Narra costui come il Lusini, in compagnia di altri militi, si fosse presentato a casa sua, intimandogli di seguirlo. Che usciva di casa accompagnato dai militi ridetti, mentre il Lusini quivi rimaneva perché di casa nessuno uscisse. Che a circa 150 metri dalla casa ridetta si sentì arrivare una scarica nella schiena che lo fece stramazzare. Che sopraggiunto il Lusini accendendo un fiammifero sotto il naso di esso Ferrarese, ei esclamava: "E' morto, ma per maggiore sicurezza sparategli un'altra raffica nella testa". Che la scarica era in effetti praticata e per somma fortuna esso Ferrarese non riportava se non una ferita di striscio al mento. Che raccolte le forze, con un braccio fratturato e un altro semiparalizzato, si alzava andando a chiedere asilo all'Istituto Filippin. Che nel frattempo il sergente Lusini andava a denunciare il fatto ai membri del Ministero delle Forze Armate repubblicane, che in letizia brindavano alla morte del Ferrarese, la cui fine, a parer loro, era meritata e degna di un capobanda di delinquenti.
I fatti han da ritenersi invero come li hanno anche oggi confermati i lesi predetti. Contro l'attendibilità del Panizzon e contro la veridicità *in totum* di quanto narra si sono sollevati il Nardi e il Lusiani, affermando il primo di essere stato totalmente estraneo all'opera delle torture del Panizzon, affermando il secondo di essersi limitato a somministrare qualche ceffone; appoggiandosi il Nardi al particolare che avrebbe nella contingenza passato dal Panizzon alla moglie di costui denari (fatto che vorrebbe incompatibile con l'accusa mossagli) e deducendo ai diversi effetti che il Panizzon era colpevole di maltrattamenti contro la famiglia e aveva tare diverse di carattere non politico; appoggiandosi ambedue alla dichiarazione autografa del Panizzon (carta 6) che ritrattava la denunzia già sporta.
Ma osserva la Corte che la credibilità del Panizzon è puntualmente confermata da una serie conclamata di riscontri e di considerazioni. Sia pure di sfuggita, il Nardi, almeno in parte, fa affiorare di essere stato presente a violenze che si praticavano contro il Panizzon; il particolare della rimessa del denaro è di significato assai equivoco, specie se accompagnato da quanto nel consegnarlo alla moglie il Nardi avrebbe detto; si aggiunga che niente di convenientemente rassicurativo è stato provato a carico del Panizzon circa i maltrattamenti ridetti e circa il suo contegno riprovevole fuori di materia politica. E si aggiunga che le stimmate mostrate in udienza delle torture subite acclarano che egli non esagerasse nel descriverle, il che, per altro verso, reclama la sua attendibilità quando accusa specificatamente il Lusini e il Nardi, e quanto narra circa questo ultimo dimostra che il Nardi non fu semplicemente connivente alle torture inflitte, ma che aiutò, rafforzò l'opera di chi le infliggeva, portando così un contributo causativo *ad hoc* alle stesse, specificamente cosciente, preveduto e voluto. Quanto alla dichiarazione ritrattatativa, oggi a sua volta ritrattata in pieno dal Panizzon, è facile rilevarne tutta l'irrilevanza, quando si ponga mente alla spiegazione che di essa dà il leso, e cioè di avere agito per pietà verso la moglie di uno dei giudicabili che lo supplicava al riguardo piangendo. E che ciò sia vero, oltre che dalla deposizione odierna, collaudata da tutte le contestazioni e gli accorgimenti peculiari di chi interrogava, lo si rileva dallo stesso tenore schematico e ambiguo della ritrattazione *de qua*, e della sua insufficienza palmare, e spiegabile, di fronte ai particolareggiati addebiti che il Panizzon aveva prima fatto. Se mai può dedursene che il Panizzon non sia stato affatto, e non lo si debba considerare, come si vorrebbe, individuo che animato da sete di vendetta, contro una casta o contro un partito, accusi, e carichi a innocenti, addebiti a cui questi sarebbero stati estranei.
Quanto all'episodio Bastianon, il Nardi nega la sua presenza e in sostanza la sua presenza di individuo nei ranghi di un comando, non smentisce le obiettività narrate dal Bastianon, il quale, come depone appare tutt'altro che animato dall'intento di aggravare la posizione del Nardi. Il Nardi vuole, in sostanza, soltanto, eccepire che agì nell'economia di un ordine del suo superiore diretto e che per parte sua fece il meno che fosse possibile.
Orbene quanto all'ordine che non discrimina ritorneremo in appresso, quanto alla seconda proposizione, essa non esclude né la coscienza né la previsione, né la volontà specifica di contribuire all'azione dell'incendio e delle catture. Rimane pertanto fissato un contributo cosciente e volontario causativo dell'incendio stesso, alle catture medesime, solo rimanendo da valutare non nel contenuto di una discriminante, ma di una o due particolari attenuanti l'opera del Nardi ridetto, come in seguito sarà stabilito.
Quanto a ciò che concerne l'episodio Ferrarese, il Lusini assume non essere vero quanto narra costui. Ammette che a richiesta dei militi Ghezzi e Speroni indicò loro il Ferrarese, ch'essi invitarono a seguirlo. Che egli Lusini non andò con loro e successivamente udì due raffiche di fucileria. Che andato allora sul posto, a un centinaio di metri di distanza, trovò per terra il Ferrarese, e che non c'era più nulla da fare. In altri termini vorrebbe far credere che non ha a veder nulla con la seconda sparatoria, che pertanto né da lui sarebbe stata comandata, né alla medesima era presente.
Per intanto appare assai irrazionale che i militi avessero di loro iniziativa, e senza la conoscenza e l'approvazione del sergente se non l'ordine, operato per sopprimere il Ferrarese. Si tenga conto che l'operazione di cattura del Ferrarese, anche stando a quel che dice il Lusini, al Lusini non era estranea. Si tenga sommariamente conto poi che il Ferrarese conosceva il Lusini e che costui parlò, operò, in tali contingenze che non può dubitarsi che il Ferrarese lo riconoscesse quando ordinava il colpo per così dire di grazia, dopo aver constatato le condizioni del cuore e del respiro. Per intanto poi anche il Lusini ammette due sparatorie. Date le favorevoli circostanze perché peculiari come sopra, all'attendibilità del riconoscimento suddetto, qualunque fosse l'ora e il luogo, bisognerebbe provare, per attendere alla difesa del Lusini, che il Ferrarese lo accusasse pur sapendolo innocente; del che niuna conveniente opinione è autorizzata dagli acquisiti di controversia. Né si taccia che il Lusini [leggi: Ferrarese] non era affatto mortalmente ferito, e dimostrò nella contingenza tale padronanza di spirito, tale coraggiosa calma e tali coraggiosi accorgimenti per salvarsi dalla suprema iattura, che non regge l'obiettare che egli non fosse in grado di riferire rassicurantemente sull'episodio occorsogli e sulla peculiare opera dal Lusini svolta ai suoi danni. Né l'attendibilità del Ferrarese può essere scossa se, per avventura,

egli prima di deporre sentì in udienza il costituito del Lusini, o qualche altra testimonianza. E' scritto nella legge che ciò non è a pena di nullità. Comunque il Ferraese nel dibattimento non ha controbattuto di elementi sentiti per la prima volta all'udienza. Egli si è in sostanza limitato a confermare puramente e semplicemente quello che aveva dichiarato in sede di inquisizione. Quanto poi risultante dalla testimonianza Filippi (vedi verbale di udienza), va messa al paragone con la conclusione nulla cui lo stesso P.M. arrivò nel concludere nei confronti del Ferrarese: cioè in un nulla. Ma se anche vero che nei corridoi il Ferrarese, non si sa a chi, pronunciato avesse l'infelice frase: "Bisogna dire anche quello che non è vero, purché sia condannato a morte", rimarrebbe sempre incerto se volesse o giustificare se stesso di una calunnia o indurre altri ad aggravare, coonestando quanto diceva o sarebbe stato per dire lui a carico del Lusini.
Orbene nel primo caso si deve tener presente che, come già si è accennato, niuno elemento autorizza a razionalmente congetturare che il Ferrarese volesse morto a tutti i costi il Lusini (ammesso che lo sapesse innocente, di che cosa personalmente con lui avrebbe dovuto vendicarsi, e quali elementi coonesterebbero che lo volesse morto soltanto perché fascista?). Nel secondo caso la cosa potrebbe spiegarsi per spirito di personale vendetta, ma si avrebbe allora un elemento di più a favore della credibilità del Ferrarese: conscio e pienamente sicuro di quello che il Lusini gli aveva fatto, avrebbe cercato che altri coonestassero la sua veridica testimonianza perché il Lusini soffrisse la condanna per il tanto male che gli aveva fatto. Si deve poi tenere presente che dal modo col quale il Ferrarese ha deposto al dibattimento, dalla costanza dei particolari riferiti, dalla sua sicurezza e dalla sua mostrata serenità nonostante l'incidente occorsogli che lo faceva sia pure momentaneamente trarre in arresto, non possono aggiungersi se non contributi rassicurativi che egli abbia non calunniato, ma detto il vero e il vero obiettivo, reale, non conturbato da fenomeni di traduzione subiettiva, né obnubilato dallo stato particolare di commozione psichica e di dolore fisico nel quale si trovava al sopraggiungere del Lusini.
Ritenuti i fatti come sopra, i giudicabili debbono rispondere del delitto di collaborazione nell'economia dell'art.lo 51 C.P.M.G. Si praticarono tali opere in territorio di vera e propria guerra guerreggiata, da elementi del nemico interno e elementi delle Forze Armate repubblicane in stretto collegamento di azioni e di mire fra loro, contro l'esercito dei patrioti contro persone di patrioti e di resistenti costantemente ostacolanti non tanto i disegni politici, quanto peculiarmente le operazioni belliche del nemico, catture di persone e di famiglie, incendi di case, torture, tentate soppressioni di persone, non dovevano servire a un favoreggiamento meramente politico, ma a strappare segreti legati alla condotta della guerriglia, a eliminare soggetti di guerra, a intimidire perché la guerriglia non si facesse. Tutto quanto in questo quadro compiuto dai giudicabili era uno squisito favore alle operazioni delle Forze Armate del nemico, uno squisito nocumento alle Forze dell'esercito della Liberazione. Obiettività quindi del predetto art.lo 51 C.P.M.G.
I precedenti dei giudicabili, il loro comportamento, l'occasione, l'inequivoco significato delle azioni di cui come sopra si rendevano autori o partecipi, rende certo che essi ebbero piena coscienza, previsione e volontà specifica diretta a quel favore e a quel nocumento; in altri termini vessando, torturando, catturando, facendo sparare, vollero favorire la posizione bellica, le operazioni militari del nemico.
Per quanto concerne la richiesta deposizione dell'Ercolani, già fu risposto nell'ordinanza e con l'ordinanza relativa. Essa, qualunque fosse per essere, non potrebbe vincere o superare per gli argomenti ridetti la piena attendibilità del deposto Ferrarese; né le qualità personali esibite come coerenti dall'Ercolani sono tali da affidargli una tale attendibilità subiettiva, da poter vincere in sostanza quello che è stato già superativamente *aliunde* acquisito. *Iusta probatur, quod probatum non debet*.
Né è ammissibile ad alcun effetto la pretesa discriminante del comando che i giudicabili asseriscono aver ricevuto dai loro superiori. Come per casi similari fu detto, si versa in un'illegittima gerarchia, né sussiste errore scusabile, né può sussistere, *iure et facto*, circa questa illegittimità.
In tali e tanti fatti così atroci è addirittura temerario, come altra volta fu detto, e come almeno implicitamente fu ritenuto dal S.C., congetturare anche soltanto che mancasse nei dipendenti potestà di sindacato dell'ordine, mentre, sulla scorta dei fatti fin qui ritenuti si ravvisa un contegno per così dire permanente nei giudicabili, che è incompatibile in modo certo con quello di colui che sol di contraggenio a un ordine dà esecuzione.
Pena edittale è la pena di morte.
Al Lusini il complesso delle emergenze processuali consiglia di accordare le generiche attenuanti, tenendo conto della sua personalità, del *quantum* del danno arrecato, dell'intensità del dolo, si degrada dalla pena capitale a quella della reclusione in anni 15, niun altra attenuante, del resto non specificatamente richiesta, trova fondamento negli atti.
Pel Nardi attese le testimonianze a discarico quando acclarano che dopo i fatti delittuosi commessi cercò di giovare e giovò a uomini del movimento di liberazione, può e deve concedersi l'attenuante di ravvedimento virtuoso (art.lo 62 n. 2 C.P.); nella difettosa autonomia, sia pure nella gerarchia illegittima, e nel non eminente contributo causativo, negli episodi che a lui particolarmente vengono rilevati, può e deve ravvisarsi fondamento per la concessione delle attenuanti di art.lo 114 p. e u.p. C.P. Anche a di lui favore concorrono generiche attenuanti, tenendo conto della sua personalità, della intensità del dolo, del suo comportamento *post delictum*, della quantità del danno, si degrada dalla pena capitale ad anni 24 di reclusione e poi, diminuendo nello spazio consentito di 1/3, di 1/3, di 1/3, la pena in definitiva si residua ad anni 5. Alle pene detentive debbono aggiungersi le conseguenze di legge.
P.Q.M.
dichiara Lusini Velio e Nardi Carlo colpevoli del delitto di art.lo 51 C.P.M.G., con le attenuanti generiche pel Lusini, con le generiche, di art. 62 n. 6, 114 p. e u.p. C.P. per Nardi, li condanna:
Lusini alla pena di anni 25 di reclusione;
Nardi ad anni 5 della stessa pena.

Ambedue all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e alle spese di giudizio e ordina attuarsi la sottoposizione alla libertà vigilata.
Treviso, 3.10.45

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata oggi 9.10.1945

Li 4.10.45 ricorse l'imputato Lusini; il 5.10.45 ricorse il Nardi.
Li 17.10.45 atti Corte Cassazione tramite Comando Alleato
La Corte Suprema con sentenza in data 24.10.1946 rigetta i ricorsi, condonando l'intera pena al Nardi e anni 8 e mesi 4 al Lusini.
La Corte di Appello di Venezia con ordinanza 9.3.1950 ha condonato a Lusini un altro anno di reclusione. Venezia 10 marzo 1950.
La Corte di Appello di Venezia con ordinanza 6.10.59 [illeggibile] il cumulo con la pena inflitta a Lusini Velio con la sentenza 29.8.48 della C.A.S. di Vicenza di anni 17 e mesi 4 di reclusione (di cui 2/3 condonati) per collaborazionismo. Dichiarò condonati i 2/3 più 1 anno della pena complessiva e sopra determinata, residuando così la pena detentiva da scontarsi da Lusini in anni 9, con decorrenza dal 26.4.1945 e scadenza 26.4.1954.
Corte di Appello di Venezia, con sentenza 15 settembre 51, ha concesso la riabilitazione a Nardi Carlo.

Sentenza n. 93/45 del 03.10.1945 - R.G. 131/45 - R.G.P.M. 174-208/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
VAZZOLER EMILIO - Giudice Popolare
VISENTIN ANGELO - Giudice Popolare
ROSSETTO MARIO - Giudice Popolare
BARBISAN MARCELLO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
FERRARI Luigi, di Olindo e di Schileo Emilia, nato a Lancenigo il 28.3.1924 ed ivi residente
FERRARI Maria, di Olindo e di Schileo Emilia, nata a Lancenigo il 20.1.1920 ed ivi residente
la seconda libera, il primo detenuto - presenti.
Imputati
del delitto di cui agli art. 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142, 5 DLL 27.7.45 n. 159, per avere il primo, quale informatore delle B.N. e della G.N.R., la seconda quale impiegata alla G.N.R. del Lavoro, denunziando vari patrioti, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso. In Treviso e provincia, posteriormente all'8.9.43.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., gli imputati e la Difesa, si osserva.
In fatto
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patrioti e poscia occupate dalle truppe Alleate, venivano tratti in arresto e denunciati all'autorità competente gli attuali Ferrari Luigi e Maria, cui si facevano particolari addebiti di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva con il rinvio a giudizio di questa Corte di Assise Straordinaria per rispondere del delitto di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva.
Che era addebitato alla Maria Ferrari il particolare di avere denunciato ai Comandi nazifascisti, e come partigiano della Brigata Mazzini, il proprio fratello Luigi, il quale, tratto in arresto dalle predette autorità nazifasciste, avrebbe rivelato la qualità di partigiani di tali Carniel, Barbon e Nicoletti, i quali erano stati tratti in arresto e avevano subito penose e svariate vicissitudini e iatture. I predetti asserti partigiani, e loro congiunti, si sono mostrati risoluti nell'accusare il Ferrari e la di lui sorella, come gli iniziatori, i cospiratori, gli ausiliatori e comunque i partecipi di quanto ai loro danni venne praticato. Ma dalle esposizioni di costoro non emerge che una prova difettosa e di tanto affievolita da contrastanti elementi, che essa prova non può costituire fondamento per ritenere una responsabilità e irrogare una condanna.
Maria Ferrari era l'amante di uno degli esponenti della B.N., tale Girardi, ed è quindi più che razionalmente pensabile che sia veritiero quanto essa asserisce di avere forse ingenuamente, ma non con fine cattivo, confidato al proprio amante che il fratello era partigiano, ed era ritornato in famiglia dopo avere combattuto i nazifascisti nel famoso rastrellamento del Cansiglio. E' altrettanto possibile e razionale di accettarsi quello che assume il Ferrari, e cioè di essere stato arrestato, torturato, battuto per ottenere rivelazioni circa i suoi compagni di lotta e circa le cose e il movimento della resistenza, e di essersi limitato nella costrizione della minaccia alla vita e all'integrità delle membra, a dire il minimo che fosse possibile; il che farebbe affiorare il contenuto della discriminante prevista dalla legge all'art.lo 479 C.P.
E' poi assai singolare a favore dell'innocenza dei Ferrari, la circostanza che nonostante le pretese rivelazioni (volute spontanee dai testi di accusa) il Ferrari fu deportato in Germania, iattura per converso non capitata ai suoi principali accusatori. E' assai singolare altresì che parte almeno dei suoi accusatori si è tutt'altro che favorevolmente liberata dall'accusa di aver fatto parte poi della B.N. A questi rilievi deve aggiungersi che per espressa dichiarazione dei testi a difesa, che non si ha modo di porli concomitantemente in quarantena, i Ferrari sarebbero stati estranei alla iniziativa delle catture in discorso, e per contro costantemente avrebbero svolta un'opera più o meno palese, ma costante, a favore di persone del movimento di resistenza, specie la Maria, il che poteva vantaggiosamente operare nella sua qualità di impiegata presso un organismo fascista. Quando poi si pensi che il Ferrari per lungo lasso di tempo fu partigiano, e valoroso combattente fra i partigiani, e che tanto egli quanto la sorella si prodigarono in altro modo poi pel movimento partigiano, rimarrebbe per lo meno sommamente inverosimile che la donna si fosse resa come in una parentesi deliberatamente delatrice del fratello o di altri, e che l'uomo, non costretto dalla grave e sovrastante minaccia alla propria integrità, qualche cosa avesse propalato spontaneamente a danno di persone e del movimento partigiano.
P.Q.M.
visto l'art.lo 479 C.P.P., assolve Ferrari Luigi e Ferrari Maria dall'imputazione loro ascritta per insufficienza di prove.
Ordina la scarcerazione dei medesimi se non detenuti per altra causa, ordinando nel contempo che siano messi a disposizione dell'autorità di P.S.
Treviso, 3.10.45

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata oggi 8.10.1945

Sentenza n. 94/45 del 03.10.1945 - R.G. 139/45 - R.G.P.M. [non indicato]

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI DR. GUERRAZZO - Presidente
VAZZOLER EMILIO - Giudice Popolare
VISENTIN ANGELO - Giudice Popolare
ROSSETTO MARIO - Giudice Popolare
BARBISAN MARCELLO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
CARNIEL Norma, di Antonio, di anni 32, nata a Folllina e residente a Villorba, arrestata in udienza oggi 3.10.45, detenuta, presente.
Imputata
del reato di cui all'art. 341 p. e u.p. C.P. commesso all'udienza nel processo Ferrari Luigi e Maria, e in qualità di testimone, per avere durante l'udienza offeso l'onore e il prestigio del Procuratore Generale con la frase: "Siete tutti una manega di matti", ciò facendo a causa e nell'esercizio delle sue funzioni.
In esito
all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputata e la Difesa, si osserva.
In fatto.
Carniel deponeva quale teste nel processo a carico dei fratelli Ferrari Luigi e Maria. Il Procuratore Generale chiedeva di domandare alla teste stessa (e la domanda era più che coonestata da quanto prima era affiorato in dibattimento) se costei che accusava i Ferrari avesse mai appartenuto alla Brigata Nera.
La Carniel Norma, con fare e modo irrispettoso, si rivoltava contro il rappresentante della legge e soggiungeva: "Se insistete in codesta domanda vuol dire che siete tutti una manega di matti".
[Si precisa che Norma Carniel in Barbon, classe 1913, l'8 ottobre 1944 era stata arrestata assieme al fratello Augusto perché entrambi erano sospettati di connivenza con i partigiani; il fratello, trovato in possesso di lire 300.000.= in assegni destinati a finanziare il movimento della resistenza, era stato sottoposto a numerosi brutali interrogatori dai dipendenti dell'Ufficio Politico Investigativo della XX Brigata Nera che l'avevano rilasciato il 28 ottobre successivo estorcendogli in cambio lire 100.000.=; Norma, invece, dopo due mesi di detenzione, era stata obbligata a lavorare come impiegata in Federazione, tuttavia aveva denunciato l'estorsione patita dal fratello al comandante militare della Brigata Nera colonnello Bruno Cappellin, il quale aveva punito e trasferito altrove i responsabili del reato. Di qui la reazione della donna alla domanda del P.M.]
A richiesta del P.M. la Carniel veniva tratta in arresto e immediatamente giudicata sotto l'imputazione di che in epigrafe.
In diritto.
Che la frase di che sopra sia stata pronunciata dalla Carniel col contorno dei particolari di che sopra, e diretta al rappresentante del P.M., non è certo da revocarsi in dubbio. Lo conferma l'imputata, lo conferma il P.M. dott. Gorga contro il quale la frase era diretta.
Il significato offensivo del decoro e al prestigio del Procuratore Generale della frase in discorso, è così palese che non è mestieri di spendere parole per ulteriormente dimostrarlo. Il contegno poi della Carniel nel pronunciare la frase stessa e nel dirigerla a chi tanto giustamente insisteva perché le venisse rivolta la concludentissima domanda di che sopra, l'inequivoco significato stesso della pronunciata frase, dimostrano a pieno che la Carniel ebbe coscienza, previsione e volontà di offendere il dott. Gorga nell'esercizio e a causa delle sue altissime funzioni. Che l'oltraggio si avesse in presenza di più persone è ovvio.
Perfetti sono quindi gli estremi sia obiettivi che subiettivi del delitto per quale si procede.
Atteso i buoni precedenti penali della Carniel, la sua qualità di madre di famiglia, il pentimento tosto dimostrato, si ravvisa applicarle il minimo della pena, e il minimo dell'aumento (mesi 6 e giorni 1) concedendole poi il beneficio della condizionale condanna.
P.Q.M.
dichiara la Carniel colpevole del delitto ascrittole e la condanna alla pena di mesi 6 e giorni 1 di reclusione e alle spese del giudizio. Visto l'art.lo 163 C.P. ordina che l'esecuzione della condanna come sopra inflitta rimanga sospesa per anni 5 sotto le comminatorie di legge. Ordina la scarcerazione della Carniel se non detenuta per altra causa.
Treviso, 3.10.45

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 8.10.1945
Li 6.10.45 ricorse l'imputata
Il 17.10. atti Corte di Cassazione Milano tramite Comando Alleato
Con sentenza 14.3.46 la Corte Suprema rigetta il ricorso.

Sentenza n. 95/45 del 04.10.1945 – R.G. 128/45 – R.G.P.M. 1115/45

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI dr. GUERRAZZO – Presidente
VAZZOLER EMILIO – Giudice Popolare
VECCHIA ANTONIO – Giudice Popolare
ROSSETTO MARIO – Giudice Popolare
BARBISAN MARCELLO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

PROCACCI D'APUA Girolamo, fu Antonio e Bersotti Guglielmina, nato a Fucecchio (Firenze), il 4.7.1897 residente a Mansuè, detenuto presente.
Imputato del delitto p. e p. dagli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 in relazione all'art. 58 C.P.M.G. per avere quale Maggiore della SS Italiana e tedesca collaborato colle forze nazifasciste esplicando attività diretta a favorire i disegni politici del nemico in pregiudizio del governo legittimo italiano e del movimento di liberazione.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M. l'imputato e la Difesa si osserva.
In fatto.
Liberata questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patriotti e poscia occupate dalle truppe alleate veniva tratto in arresto ed inquisito dalla competente autorità, il maggiore dell'Esercito Procacci Girolamo, sul quale si facevano addebiti di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva col rinvio a giudizio di questa Corte d'Assise Straordinaria del Procacci sotto l'imputazione di cui in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva che il materiale preteso accusatorio contro l'attuale giudicabile consiste esclusivamente: in una lettera dello stesso Procacci al Comando del Distretto Militare di [Padova?] reclamante assegni che a parere suo dovevano essergli liquidati; in una lettera in carta intestata al Giornale nazifascista l'Arena di Verona, scritta in termini assai, per così dire, vivaci, a un camerata comandante, sempre reclamante i predetti assegni: lettere nelle quali il Procacci chiudendo con "Viva il Duce e Viva Hitler" nel comandato stile del tempo, si firma maggiore delle S.S. Italiane e corrispondente di guerra. [Ill.] che anche si volessero ritenere confessioni probatorie codeste firme, non sarebbero sufficienti ad integrare il delitto di art. 58 C.P.M.G. in relazione all'art. 1 D.L.L. 22 aprile 1945 e 5 D.L.L. 27 Luglio 1944, mancando una presunzione *iuris et de iure* o *iuris tantum*, stabilita da queste leggi, a carico dei maggiori della S.S. o dei corrispondenti di guerra.
Sarebbe accorto pertanto provare, prova che spettava al Procuratore Generale, e che il P. G. non ha fornita, fatti specifici commessi in codeste qualità e rivestenti il contenuto di una collaborazione col nemico. Ma si è avuta in questa processura qualche cosa in più: che il prevenuto [ill.] che le qualifiche di cui si gratificava erano un mero espediente per potere giungere all'acquisizione dei sospirati tanto, e secondo lui, ingiustamente denegatigli assegni. Egli solo nella fantasia e nella sua fantasia [sic] si era creato corrispondente di guerra e maggiore della S.S. carpendo una carta intestata dell'Arena e magnificando incarichi né mai ricevuti né mai espletati. E che ciò in effetti risponda al vero si deduce dalle prove oggi fornite dal giudicabile: che fu un perseguitato dal Governo Fascista, sì da soffrire prigionia a Regina Coeli di Roma: che fu internato per vario tempo durante questa guerra nel frenocomio di S. Girolamo di Volterra: che fu deportato in Germania con un foglio di via di miserabilità: circostanze davvero incompatibili col fatto, se fosse stato vero, di essere egli, o di stare per essere, un maggiore delle S.S. e un corrispondente di guerra al servizio del nazifascismo. È perciò incomprensibile colla qualità di un maggiore della S.S. e di un corrispondente di guerra il suo costante miserevole stato finanziario e la vana, vessata, lunga e improficua lotta per incassare i reclamati assegni, causa mali tanti per il Procacci. Compensa la prigionia fin oggi subita e il patema di questa processura.

P.Q.M.
Assolve Procacci Girolamo dalla imputazione ascrittagli per non aver commesso il fatto.
Ordina la scarcerazione del Procacci se non detenuto per altra causa.
Treviso 4/10/45

Il Presidente G. Guerrazzi
Il Cancelliere
Casagrande

Depositata oggi 9.10.45
[ill.]

Sentenza n. 96/54 del 05.10.1945 – R.G. 107/45 – R.G.P.M. 783-786/45

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI dr. GUERRAZZO – Presidente
BEGHELLI LUIGI – Giudice Popolare
BISCARO GUIDO – Giudice Popolare
BORGHI ANGELO – Giudice Popolare
BONALDO ANTONIO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

BERTOLDI Leonardo, di Guido e fu Belinato Corona, nato il 3.6.1924 Minerbe (Verona) ed ivi residente arrestato 1.5.1945
GIACOMELLO Italo, di Valentino e di Rigoni Italia, nato il 15.7.1925 a Chiuppano (Vicenza) ivi residente, arrestato il 27.4.45 in libertà provvisoria il 24.7.1945
Il 1°) detenuto – presente il 2°) libero – assente

Imputati
Il 1°) del delitto di cui agli art. 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142., 5 D.L.L. 27.7.44 n. 159 per avere posteriormente 8.9.43 in Vittorio Veneto e altrove, quale B. N., e partecipando, fra l'altro, a sevizie in danno di Patrioti, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso, commettendo fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano.
Il 2°) del delitto di cui agli art. 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142., 5 D.L.L. 27.7.44 n. 159 per avere posteriormente all'8.9.43 quale B.N. in Vittorio Veneto e altrove, partecipando ad un solo rastrellamento, favorito i disegni politici del nemico sul territorio occupato.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa si osserva:
In fatto.
Liberata questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patriotti e poscia occupata dalle truppe alleate, venivano tratti in arresto, e denunciati Bertoldi Leonardo e Giacomello Italo, cui si facevano addebiti di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva col rinvio a giudizio di questa corte dei due su detti per corrispondenza al delitto di rubrica. Non essendo stato il Giacomello regolarmente notificato all'atto di citazione si procedeva a stralcio della processura nei di lui confronti.
In diritto.
Per ciò che concerne pertanto il Bertoldi, la Corte, con gli acquisiti istruttori e dibattimentali osserva che costui, militare all'8 settembre 1943, si sbandava recandosi a casa sua a Minerbe. Che nel dicembre 1943 poiché ricercato dai Carabinieri si presentava al 32° Reggimento Carristi di Verona, dove era rimasto in forza e dove era inviato in Germania per istruzioni. Che rientrato in Italia, a fine luglio 1944 disertava e stava nascosto fino al novembre di tale epoca facendosi assumere a lavoro dai tedeschi. Che licenziato al lavoro, e dice lui, in seguito a pericoli minacciatigli, si arruolava fino al marzo 1945 nelle Brigate Nere di Legnago, e a tale data era trasferito a quelle di Vittorio Veneto, prestando servizio a Fregona e Scomigo. Negava di aver preso parte ai rastrellamenti, ammettendo solo di avere in Fregona, alle dipendenze del Capitano Casadei assistito a sevizie, contro un mutilato, tale Azzolini. A proposito di ciò riteneva che in seguito della scomparsa di un milite, il Capitano Casadei aveva fatto trarre in arresto il mutilato e sua sorella, e che lo stesso Casadei e altri militi avevano percosso a sangue gli arrestati perché volevano dagli stessi sapere chi avesse portato via il milite. Protestava di non aver preso alcuna parte al fatto. Per contro, però, l'Azzolini, sentito anche in dibattimento, Azzolini contro l'attendibilità del quale niente può convenientemente congetturarsi, e che ha esposto con fare sereno e obiettivo, ha dichiarato che in un giorno dell'aprile scorso era stato arrestato dalle B.N. di Fregona, comandate dal Casadei, che percosso tosto, e condotto in caserma insieme con la sorella Wilma era accusato di avere partecipato al rapimento del milite, che il Casadei e altri fra cui l'attuale giudicabile Bertoldi, che ben conosceva, e che ben anche oggi riconosce, presero a picchiarlo con pugni e calci, riducendolo molto malamente. Che il Bertoldi usò la cinghia dei pantaloni più volte per avvolgergliela intorno al collo, stringendola fin quasi soffocarlo. Ritenuto come veritiero e credibile quanto dichiarato dall'Azzolini, nel fatto a di lui danno commesso, dal giudicabile, ben ricorre l'obiettività di un favore ai disegni politici del nemico in territorio invaso e fatto diretto a minaccia della fedeltà dei cittadini allo Stato legittimo, mentre il comportamento del Bertoldi, l'occasione, l'inequivoco significato di quando andava commettendo, dimostrano che egli ebbe coscienza, previsione, volontà generiche e specifiche dirette a quel favore e a quel nocumento.
Perfetti quindi si ravvisano gli estremi del delitto di art. 58 C.P.M.G. del quale pena adeguata stimasi anni 10 di reclusione (minimo della pena).
A favore del Bertoldi, specie per la sua vita [ill.] si ravvisa riconoscere generiche attenuanti (art. 62 bis. C.P.). Quanto poi risulta circa le cure successivamente avute dal Bertoldi nei riguardi dell'Azzolini Wilma, può integrare la disposizione di un ravvedimento che può essere considerato, nel caso, [ill.] (art. 62 n. 6 C.P.). Non si ravvisano invece attenuanti di art. 114 C.P. Cospicua e non minima fu l'opera di partecipazione del Bertoldi, come emerge dal contenuto

del rilevato episodio: mentre da quanto narra l'Azzolini l'opera del Bertoldi appare autonoma, indipendente, nella peculiare specie, da qualsiasi [ill.] di soggezione, direzione e comando. Diminuendo gli anni 10 nel convertito [ill.] di 1/3 e poi di 1/3, tenuto conto per l'entità del [ill.] della personalità, dell'intensità del dolo, della qualità del danno, i dieci anni si fanno residuare a 6. [ill.] il Bertoldi col suo comportamento nel fatto siasi rivelato persona facilmente pericolosa, si aggiunge la misura di sicurezza della libertà vigilata.

P.Q.M.
Dichiara Bertoldi colpevole del delitto ascrittogli con le attenuanti generiche e di art. 62 n. 6 C.P. e visti gli articoli 483,488 C.P. lo condanna alla pena di anni sei di reclusione e delle spese di giudizio. Ordina la sottoposizione della libertà vigilata.
Treviso 5/10/45

Il Presidente
G. Guerrazzi

Depositata oggi 10.10.1945
Li 7.10.45 ricorre l'imputato Bertoldi
13.12.45 atti Corte Cassazione Roma

Con sentenza 29.1.1947 C.S. dichiara estinto il reato per amnistia.

Sentenza n. 97/45 del 08.10.1945 – R.G. 109/45 – R.G.P.M. 502/45

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI dr. GUERRAZZO – Presidente
ROSSETTO MARIO – Giudice Popolare
MESTRINER ANTONIO – Giudice Popolare
BARBISAN MARCELLO – Giudice Popolare
VISENTIN ANGELO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

HELEWEGHER Renato, fu Cesare e di Sante Emma, nato a Belluno il 11.8.1909 e ivi residente, via Feltre 23 arrestato 28.4.1945 – detenuto – presente

Imputato
a) del delitto di che agli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 in relazione all'art. 58 C.P.M.G. per avere posteriormente all'8.9.43 in territorio di Treviso e di Belluno quale sottufficiale della G.N.R. collaborato col tedesco invasore partecipando ad operazioni, rastrellamenti, perquisizioni ed esecuzioni sommarie in danno di Patrioti e di cittadini.
b) di rapina in correità con altri in danno del dr. Naibo Giorgio in Sarmede il 10.9.44
c) di altra rapina in danno di Don Primo Aggio di Castelcucco il 20.9.44, art. 110 – 688 n. 1 C.P.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa si osserva:
In fatto.
Liberata questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patriotti e poscia occupata dalle truppe alleate, veniva tratto in arresto e denunciato dalla competente autorità l'Helewegher, cui si ponevano carichi di collaborazionismo col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva col rinvio a giudizio del precedente innanzi a questa Corte d'Assise Straordinaria per rispondere delle imputazioni di cui in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva che conforme le deposizioni dei lesi arciprete Primo Aggio e dott. Giorgio Naibo, che trovano adeguati riscontri nei costituti resi dal giudicabile, e in quanto affermarono i lesi Franzago e De Biasi, c'è da rilevare per certo che il giudicabile ridetto (già iscritto al P.N.F., poi dal settembre 1943 iscritto al P.F.R. e arruolatosi nell'agosto del 1944 nella G.N.R), nel 10 settembre 1944, in Sarmede, si presentava nella casa del dott. Giorgio Naibo, con una pattuglia di fascisti armata, il di cui più elevato in grado era il capitano Zanchetton, chiedendo di esso dott. Naibo alla di lui zia a nome Teresa. Che esso Naibo era assente. Che ritornato poi lo stesso Helewegher con la stessa compagnia, malgrado le proteste e i pianti di codesta zia Teresa, e di Fanzago Augusta, cugina del Naibo, costringevano costoro minacciandole con le parole, con l'atteggiamento palese e alquanto violentemente incuranti delle proteste predette a tollerare che da un nascondiglio immurato asportassero tutto il meglio della famiglia, vestiario [ill.], oro, [ill.] e libri. Che nel 20 settembre successivo verso le quattro del pomeriggio la canonica di Castelcucco, di cui era arciprete don Aggio, era messa sossopra dalla comparizione ivi di un gruppo di C.C.N.N. armate. Che tra gli insulti e le bestemmie, si procedeva all'abbattimento di parte della canonica in discorso, si scardinavano armadi e tiretti, chiudendo frattanto l'arciprete e i suoi familiari in una stanza, arciprete e familiari costretti pertanto sotto la formula delle minacce a tollerare, vanamente protestando, e solo cedendo alla forza delle minacce e della violenza, non solo codesto procedere, ma che gli autori del procedere stesso tutto asportassero, comprese l'elemosina della Chiesa, per un valore di oltre 100.000. Che in questo secondo episodio l'Helewegher presente e agente, nonostante la presenza di chi era di lui superiore in grado, teneva parte preminente di parola e di agire. Come già si accennò, le testimonianze del dott. Naibo e del degnissimo arciprete, sia dal lato obiettivo, che subiettivo, sono ineccepibili e del resto, come pure si accennò, sono corroborate non solo da quanto narrarono altri testi ma dai particolari ammessi dal predetto che conclamano come egli fosse presente e prendesse parte agli episodi in discorso. Ciò ritenuto non può non revocarsi in dubbio 1°) che si ebbe impossessamento *invito domino* delle robe e delle cose di cui sopra, ai danni del dott. Naibo e di monsignor Aggio e della sua Chiesa: 2°) che per la violenza e minacce di gente armata i detentori della roba e dei valori in questione furono costretti a tollerare l'impossessamento. Da come si comportò l'Aggio in codeste occorrenze ed è descritto dai lesi, e dalla confessione, sia pure parziale dell'Helewegher, non può porsi in dubbio che egli ebbe coscienza, previsione e volontà specifica diretta a codesti qualificati e avvenuti impossessamenti. Opina la Corte che i fatti ridetti costituiscono tanto il delitto di art. 58 C.P.M.G., quanto il delitto di rapina aggravata continuata nell'economia del capo d'imputazione, e da definirsi nel disposto dell'art. 81 p.p., cioè applicando sommate le sanzioni di ambedue: rilevando però, essendo palese il medesimo disegno criminoso, un'unica rapina aggravata continuata come dinanzi si fece cenno. Per ciò che concerne il delitto di art. 58 C.P.M.G., si tenga presente che la seconda azione, come è manifestata dalle circostanze di tempo e luogo, e segnatamente dalle persone che agivano, e da quelle contro cui erano dirette (patriotti, resistenti al nemico in territorio invaso) e dalle stesse confessioni dell'imputato, era diretta nel contempo ad agevolare i disegni politici del nemico: e l'Helewegher non solo aveva coscienza di codesto favore, ma prevedeva e voleva, come si ricava dai suoi stessi interrogatori, codesto favore.

Sicché sia dal punto di vista obiettivo che subiettivo perfetti a carico del giudicabile si ravvisano gli estremi del delitto di collaborazione nei contorni dell'art. 58 C.P.M.G. più volte citato. Per quel che concerne il delitto di rapina (è palese, per l'aggravante, che fu commessa da più persone e con armi), emerge a carico del giudicabile che egli fin dal principio operando, oltreché informato del dolo generico, era informato del dolo specifico di trarre profitto per sé e per i suoi correi, a favore, per così dire, del proprio e a danni dell'altrui patrimonio. Non regge la congettura che egli e gli altri volevano esclusivamente [fare] una perquisizione, con sequestro, una confisca da riversarsi in pro alle forze tedesche o nazi-fasciste in genere e in specie. L'Helewegher come i suoi correi perquisirono, sequestrarono, confiscarono, per collaborare a pro del nemico, ma al contempo per arricchire il proprio patrimonio: indebolimento, vessazione del movimento della libertà e congiuntamente profitto individuale patrimoniale. Nessun ordine di requisizione essi esibirono: l'Helewegher (teste don Aggio) ebbe a dire nella contingenza che lo offerte dei fedeli dovevano servire per lui. Il teste Naibo può assicurare che la roba andò a profitto personale dei cospiratori e il teste De Biasi ebbe a sentir dire dall'Helewegher, che aveva trovato in casa Naibo ottimo bottino e vino buono. È il caso di dire che, se va nel forse il bisogno, dal [ill.] si ha chiara l'intenzione nel nocumento degli spossessamenti e che è inutile aggiungere la notorietà del fatto che simili razzie, impostate contro il movimento di liberazione, erano nel contempo preordinate ed eseguite a profitto di chi le eseguiva. A scusa si è esibita la solita proposizione che il giudicabile avrebbe agito per comando dei superiori. Per adempiere all'obbligo di motivazione ripete la Corte che si sarebbe, comunque, versato in una gerarchia illegittima, ed in un illegittimo ordine: e che in tali delitti, che nel caso si riassumevano anche in una rapina, è temeraria anche soltanto la congettura che il preteso subordinato difettasse della potestà di sindacato dell'ordine [ill.]. A parte che i rilievi predetti circa il contegno del giudicabile pongono in chiara luce come egli [ill.] che di contrassegno, per [ill.], eseguisse il preteso ordine. Quanto alla pena da irrogarsi osserva la Corte, tenuto conto della personalità del reo, dell'intensità del dolo, del suo comportamento, e del quantitativo del danno, circostanze di cui si tiene conto anche per la misura delle diminuzioni circa le attenuanti e le misure dell'aumento circa le aggravanti e la condizione di che in appresso. Pel delitto di art. 58 C.P.M.G. anni 12 di reclusione. Per questo delitto può concedersi, pur ripudiata la discriminante pretesa dell'ordine, la diminuente di art 114 u.p. Poiché poi risulta che il giudicabile *post factum* fece [ill.] di bene a persone del movimento della resistenza può concedersi anche l'attenuante di art. 62 n. 6 C.P e possono concedersi altresì le attenuanti di art. 62 bis C.P.
Diminuendo nei consentiti spazi per le predette attenuanti gli anni 12 si fanno residuare ad anni 7.
Pel delitto di rapina, pena base anni 3 di reclusione che aumentata della metà (art. 628 n. 1 C.P.) si porta da anni 6, e poi per la continuazione ad anni 8. Totale 8+7 = 15. Pena definitiva complessiva anni 15 di reclusione. Nessun fondamento razionale, data la peculiare natura del delitto di rapina, e più data la peculiarità degli episodi, può aversi per contro di questo delitto (nel caso) le attenuanti concesse d'atto. Attenuanti, del resto, che non sono state chieste dalla Difesa. Alla pena detentiva si aggiungono le conseguenze di legge. Per quello che attiene agli episodi di collaborazionismo che l'Helewegher ha commesso in quel di Belluno, le testimonianze raccolte nel periodo d'inquisizione, e che non hanno avuto il collaudo del dibattimento, non possono farsi [ill.] ad elemento [ill.] di prova.
P.Q.M.
Dichiara Helewegher Renato colpevole di rapina aggravata continuata e del delitto di art. 58 C.P.M.G. con le attenuanti per quest'ultimo di art. 62 n. 6, 114 C.P., 62 bis. C.P. e [ill.] di episodio e ridetti 483, 488 C.P. lo condanna alla pena di anni quindici di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e alle spese di giudizio. Ordina che a pena scontata sia sottoposto a libertà vigilata.

Treviso 8/10/45

Il Presidente
G. Guerrazzi

Sentenza depositata 13.10.45
Li 9.10.45 appellò l'imputato
Li 17.10.45 atti Corte Cassazione tramite Comando Alleato

Con sent. 10.2.946 la Suprema Corte d'Assise annulla per difetto di motivazione e rinvia per il nuovo giud. alla C.A.S. di Padova.

Sentenza n. 98/45 del 08.10.1945 – R.G. 127.134/45 – R.G.P.M. 524.532.697.553.274/45

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI dr. GUERRAZZO – Presidente
ROSSETTO MARIO – Giudice Popolare
MESTRINER ANTONIO – Giudice Popolare
VISENTIN ANGELO – Giudice Popolare
BONALDO ANTONIO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

1) NEVARI Bruno, di ignoti, nato il 17.3.1912 a Venezia, residente a Castelfranco
2) PRIMOZIC Oscar, fu Giovanni e fu Matilde Aspring, nato il 10.9.1918 a Maria Elend (Austria) e res. a Bati Isehl .
3) SBRISSA Virgilio, di Luigi e di Traversin Emma nato il 27.1.1925 a Resana ed ivi residente.
4)MONTIN Antonio, di Albano e di Piva Giuditta, nato il 5.4.1908 ad Altivole ivi residente
5) SCARPINELLO Cleonice, di Antonio e di Malvestis Maria, nata a Massanzago (Padova) 19.8.1923 ivi residente via Molino
6) SIGNORI Domenico, di Antonio e di Serena Caterina, nato a Caselle d'Asolo il 22.2.1911 ed ivi residente
Tutti detenuti presenti
Imputati
I primi cinque: del delitto di cui art. 81 cap. 1° 110 C.P. 54 p.p. C.P.M.G.. 1 DLL 22.4.45 n. 142, 5 DLL 27.7.44 n. 159 per avere, in Treviso, Mogliano, Castelfranco Veneto e altrove, posteriormente all'8.9.43, tenuto col nemico tedesco, alfine di favorirlo, corrispondenza e intelligenza dalle quali derivò danno.
I primi tre: del delitto di cui agli art. 110 C.P. 51 C.P.M.G. in relazione agli art. succitati per avere, nelle condizioni di tempo e di luogo di cui sopra, prestando servizio con i tedeschi e partecipando ad arresti, rastrellamenti, incendi, commesso fatti diretti a favorire le operazioni militari del nemico ed a nuocere a quelle del F.A.I.
I primi due: del delitto di cui agli art. 81 cap. 1°, 110 – 628 art 2° n. 1 e 61 n. 5 C.P., per avere, con violenza e minaccia a mano armata. In più persone riunite, a fine di procurare a se stessi un ingiusto profitto, sottratto alle seguenti persone gli oggetti indicati:

1) A Battaglia Giovanni: tessuti, maglierie e filati, per un valore di L. 500 mila, nonché un apparecchio radio, una macchina da scrivere ed un fucile da caccia in Caselle d'Altivole li 7.3.1944
2) A Giuseppe Andretta: un paio di orecchini d'oro. In Resana – nov. 1944.
3) A Trentin Rina: una catena d'oro. In Castelfranco Veneto il 8.11.1944.
4) A Cappo Maria in Lorenzi e Vedelago Emma: oggetti vari di biancheria e vestiti. In Resana l'8.11.1944.
5) A Calzavara Ferruccio: una autovettura 1500 ed altri oggetti.
6) A Minato Ermenegildo: un fucile da caccia, salami. In Riese settembre 1944.
7) A Gasparin Antonio in Caselle d'Altivole varie come oggetti vari.

Il terzo: del delitto di cui agli art. 81 cap. 1° e 648 C.P. per avere acquistato parte degli oggetti provenienti dalle suddette rapine, pur conoscendone la delittuosa provenienza.
L'ultimo: del delitto di cui agli art. 54 C.P.M.G., 1 DLL 22.4.45 n. 142, n. 5 DLL 27.7.44 n. 159 per avere in zona della Provincia di Treviso, posteriormente all'8.9.43 tenuto corrispondenza e intelligenza col nemico invasore.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa si osserva:
In fatto.
Liberata questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patriotti e poscia occupate dalle truppe alleate venivano tratti in arresto, e denunciati alla competente autorità i suddetti individui, cui si facevano carichi di collaborazione col nemico invasore.
Si iniziavano di conseguenza due procedure distinte, l'una a carico del Nevari, del Primozic, dello Sbrissa, del Montin e della Scapinello: l'altra a carico del Signori.
A conclusa istruttoria i medesimi individui erano rinviati a giudizio di questa Corte d'Assise Straordinaria per rispondere dei delitti in rubrica. All'inizio del dibattimento, come appare dall'ordinanza relativa, questa Corte riuniva per connessione la processura Signori a quella del Nevari e degli altri mentre provvedendo conforme le richieste del P.M. stralciava, per ciò che concerneva il Primozic, i fatti attestati sotto la specie di collaborazionismo col nemico, rinviando a giudicare, contro la proposizione della difesa di costui, i delitti contro il patrimonio di cui in epigrafe. Nel corso del dibattimento veniva poi allo Sbrissa contestato di essersi spossessato per trarne profitto ai danni delle Forze Armate Germaniche, in Castelfranco, nelle circostanze di tempo di cui sopra, di alcuni fusti di olio.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori a dibattimentali la Corte osserva. Che sono emerse più che consistenti prove a carico del Nevari e dello Sbrissa di collaborazione col nemico invasore, in una forma ed in una intensità quanto mai cospicua, e produttiva di altrettanto cospicui danni a persone del movimento della resistenza e della liberazione, e del movimento

ridetto in genere e specie. Che sono altresì emerse a carico, sia del Nevari, sia del Primozic, altrettanto rassicuranti prove circa i delitti di rapina che loro vengono obiettati. Sia in ordine di quel che concerne la collaborazione col nemico, sia in quel che concerne il delitto di rapina in discorso, le confessioni e le reciproche chiamate di correo dei giudicabili, nei vari stadi della processura concludendo, nonostante qualche apparente contrasto e qualche tentativo di attenuazione, nella più palese e rassicurante esibizione della loro responsabilità. Laddove per quanto si attiene di delitti contro il patrimonio, ulteriormente precisati nei loro estremi sia obiettivi che subiettivi, stanno le coerenti e precise deposizioni dei lesi, acquisite dal procedimento.
Si disse delle confessioni, e chiamate costanti di correo, dai prevenuti rese in tutti i gradi dell'inquisizione: si deve aggiungere che anche quelle raccolte nel primissimo periodo del loro fermo, e non da funzionari dell'autorità giudiziaria ordinaria, han da tenersi nel più rassicurante conto, specie quelle verbalizzate dall' avv. Bossum, sindaco di Castelfranco alla presenza del sacerdote don Carlo D'Avanzo, personalità che garantiscono in peculiarissimo modo la onestà e l'attendibilità di quanto fu oggetto dei loro referti. È quindi risultato in modo manifesto, a carico del Nevari: al servizio del Comando tedesco 14711 di Mogliano Veneto, a carico del Primozic, interprete presso il comando della Frontauf vor Rechnung 368, a carico dello Sbrissa, pure lui a servizio delle forze tedesche, come il Nevari presentasse vari rapporti per fare arrestare i patriotti e resistenti avv. Sartor Domenico e Gino, l'avv. Bossum, Piazza, il parroco di Campigo, e altri. Che il Nevari conduceva nel posto forze armate germaniche e militi della Brigata Nera per sorprendere prigionieri inglesi all'Osteria del Cacciatore in Munaron di Casacorba: ma che non essendosi trovato alcun inglese, l'oste era battuto e la casa incendiata e lo Sbrissa era [passato a controllare l'azione]. È risultato, e su questo fatto la concordia sostanziale dei prevenuti non potrebbe essere più conclamante, (si tenga presente quanto dissero circa la redazione della denuncia relativa e la firma della medesima), per dimostrare il loro pari e risolutivo contributo causativo come il Nevari e lo Sbrissa [ill.] propalassero nel comando nemico i nomi di Marzolinetto Remo, Vedelago Bruno e Pillon Giovanni, che in seguito furono impiccati sulla piazza di Resana. Che il Nevari (vedi segnatamente costituti Primozic), per quello che si attiene all'episodio Marzolinetto, Vedelago e Pillon, si era valso di Sbrissa Virgilio per far identificare i disgraziati giovani, cui doveva capitare tale suprema iattura. Che arrestati i tre, con la cooperazione del Nevari, e dello Sbrissa, quest'ultimo assumeva persino la soddisfazione perché finalmente aveva potuto vendicarsi. Che sempre per propalazione precipua del Nevari alla polizia tedesca erano stati tratti in arresto i prof. Gasperini, Minato, e altri, e altri ancora del movimento di liberazione. Per quanto poi si attiene agli spossessamenti ai danni di Battaglia, Andretta, Trentin, Cappo, Calzavara e Gasperini, giova tener presente che è controverso, ammesso pienamente per la quasi totalità dal Primozic e dal Nevari e del resto dimostrato da come i lesi ridetti raccontano la modalità dell'esecuzione, e il compendio delle stesse, che gli spossessamenti in discorso cui presero parte tanto Primozic che Nevari, non solo avvennero *invito domino*, ma furono operati da più persone, e armate, e i detentori dei valori e delle robe furono costretti a subirli, impotenti ad impedirli, in un momento in cui puntualmente si verificavano le circostanze di cui all' art. 61 n. 9 C.P.; niente potendo cioè rilevantemente opporre alle violenze e minacce, palesi e mascherate, dalle quali erano fatti segno. Ciò posto assume la Corte che per quello che concerne il delitto di collaborazione, scisso dal P.M. in delitto di art. 51 e in delitto di art. 54 C.P.M.G., esso debba tutto inquadrarsi, e incasellarsi in delitto di art. 51 C.P.M.G. Non appare razionale e logico nella fattispecie presente ascrivere alcuni fatti sotto diversa specie di dolo. Tutti i fatti oggetto dell'imputazione, e a carico dei giudicabili Sbrissa e Nevari, come sopra imputati, razionalmente, e logicamente cioè, appariscono [sic] tutti non scindibili in un previo concerto prima, integrante il delitto di art. 54 C.P.M.G., e in un favore delle operazioni militari del nemico dopo. Comunque il propalare, anche se si volesse indipendentemente da taluna delle azioni successive rubricate, non si esauriva in sé stesso, ma si continuava per lo più, se non sempre, nell'assistenza ulteriore nell'operazione della cattura, ecc. ecc.
Ma a parte quello che concerne la mera obiettività del commesso, che tutti i fatti debbano conglobarsi in delitto di art. 58 C.P.M.G. lo si rileva dall'elemento morale, [ill.] inequivoco dalle emergenze della processura. In tutti i fatti, e per tutti i fatti, tenuto conto delle personalità rivelate dallo Sbrissa e dal Nevari, del loro comportamento, dell'occasione nella quale i predetti fatti furono posti in essere, è chiaro che essi ebbero coscienza, previsione e volontà specifiche, unicamente e potrebbe dirsi, e si dice, unicamente dirette a favorire le operazioni militari del nemico, e del nemico in territorio invaso, e a nuocere a quell'esercito dei patriotti e dei resistenti in atto. In territorio poi, di vera e propria guerra guerreggiata, dove la diuturna e complessa azione dei patriotti contrastava con la guerriglia le operazioni del nemico, (in territorio, e, anche per la complessità della guerra, [ill.] a distanza), non solo per il fine cui si improntavano le azioni del Nevari e dello Sbrissa, ma per la loro stessa reale obiettività, esse azioni non potevano, e non possono, considerarsi integranti se non di un vero e proprio favoreggiamento bellico, giammai un mero favoreggiamento politico da inquadrarsi nel delitto di art. 58 C.P.M.G.
Perfetti quindi a carico del Nevari e dello Sbrissa con gli estremi obiettivi e subiettivi del delitto di art. 51 C.P.M.G.: nel che resta conglobato anche quanto contestato nel secondo corpo d'imputazione.
Circa gli spossessamenti, essi, senza dubbio, nell'economia di quanto qui detto, debbano considerarsi delitti di art. 51 C.P.M.G.: ma poiché si aggiunse ai medesimi anche il fine di trarre profitto per il proprio patrimonio (inteso nella più larga accezione), essi impossessamenti debbonsi considerare anche delitto di rapina, ed essi stessi debbono, come tali, ricevere un'ulteriore sanzione, conforme all'art 81 C.P.
Quanto narrano i lesi circa il modo nel quale le rapine predette furono consumate, il comportamento tenuto *ante* coerentemente e *post* dai giudicabili, l'ammessa, e per quasi certa, inesistenza di un ordine di requisizione o di sequestro dei Comandi, la comprovata notorietà che preventivamente, almeno, parte, del bottino si faceva lecito prelevare agli esecutori, e che in effetti almeno quasi parte, del bottino stesso a pro degli esecutori andasse a finire, convincono che *ab initio*, e cioè fin da quando incominciarono a spossessare, il Nevari e il Primozic informassero il loro agire anche al fine

specifico di trarre profitto per sé stessi dalla roba che mercé le violenze e le minacce involavano e a vantaggio del proprio patrimonio. Perfetti quindi a carico del Nevari e del Primozic si ravvisano anche gli estremi sia obiettivi che subiettivi del delitto di rapina.
Pertanto l'unicità del disegno criminoso, le varie contestate rapine debbono considerarsi un'unica rapina aggravata. Alla difesa del Primozic, per quanto concerne l'incompetenza di questa Corte a giudicare circa le rapine, fu già risposto nell'ordinanza *ad hoc*.
Tanto il Nevari quanto il Primozic, specie quest'ultimo, assumono per tutti i fatti, di avere agito nell'ambito di un ordine ricevuto dai loro superiori gerarchici. Pel Nevari non potrebbe nemmeno congetturarsi un ordine dato nella sfera di una gerarchia legittima. Ma sia pel Nevari, che pel Primozic, in tali e tanti peculiari macroscopici delitti, conforme e nell'ambito di qualsiasi legge oppugnata, deve considerarsi e ritenersi assurdo e temerario che nel caso, e nei casi peculiari sottoposti, non avessero potestà e modo conveniente di sindacato dell'ordine ridetto, e anche possibilità conveniente di sottrarvisi. E, specie per quel che attiene al Primozic, nei riguardi del quale, naturalmente, l'eccezione del comando è stata più virilmente obiettata, non si comprenderebbe mai, ritenuto, come si ritiene, responsabile di rapina, che egli fosse anche legittimamente comandato oltre che a rubare, a rubare a proprio favore.
Tenuto conto della personalità dei giudicabili Nevari, Sbrissa, e Primozic, dell'intensità dimostrata nel dolo, del loro comportamento, e del *quantum* del danno arrecato, le pene base, e gli aumenti e le diminuzioni si fissano come appresso.
Per Nevari: per delitto di articolo 51 C.P.M.G. la pena edittale è la pena di morte. Dacché le emergenze processuali autorizzano la concessione di generiche attenuanti, può, e deve, degradarsi ad anni 24 di reclusione. Per la rapina anni 7 di reclusione e Lire 30.000 di multa, i quali aumentati per il n. 2 dell'art. 628 C.P. fra un terzo e la metà riportano la pena ad anni 10 e Lire 40.000 di multa. Per la continuazione si portano ad anni 12 e L. 50.000. La reclusione non può superare gli anni 30.
Pel Primozic non si ravvisano elementi né pel movente, né per la più cospicua entità dell'azione, per negargli le generiche attenuanti su concesse al Nevari. Mentre più grave [ill.] e la continuazione. Pena base anni sette di reclusione e L. 30.000 di multa, che aumentati di un terzo alla metà per l'art. 628 n. 2 C.P. si portano ad anni 10 e L. 40.000 che per la continuazione si portano ad anni 18 e L. 50.000. Si dichiara in ambedue l'equivalenza fra le generiche attenuanti (art. 62 bis C.P.) e l'aggravante di art. 61 n. 5 C.P.
Per lo Sbrissa la pena edittale è quella di morte. Concedendosi, e per gli stessi motivi che del Nevari, le generiche attenuanti, la pena di degradare ad anni 28 di reclusione.
Essendo incontrovertibilmente stato il Primozic autore precipuo delle rapine, avendo alle stesse apportato un principalissimo contributo causativo ed avendo agito per quanto concerneva le stesse in modo cospicuo autonomo dall'eventuale comando, non si ravvisano gli estremi per applicargli attenuanti di art. 114 C.P. Niuna altra attenuante, anche le generiche, può applicarsi allo Sbrissa. Non certo quella di art. 62 n. 1 C.P in un delitto così esecrato dal comune sentire. Non quella di art. 62 n. 6 C.P. dacché cospicuo, come apparisce in quanto su esposto, fu il suo contributo causativo, e niente autorizza a non considerare la sua opera pienamente autonoma, al di fuori di qualsiasi economia di autorità, direzione e vigilanza. Osserva poi la Corte che per quello che attiene l'imputazione di furto e di ricettazione a carico dello Sbrissa, che se è manifesta la materialità dell'impossessamento e del possesso, e che se dagli stessi, e dal comportamento del giudicabile possono trarsi prove anche circa l'elemento morale dei delitti, pur tuttavia, in difetto di emergenze al riguardo più specifiche, non concorre quanto di rassicurativo per ritenere una responsabilità ed irrogare una condanna.
Per quello che concerne il Montin si rileva sia dall'accertati connivenza di costui con i principali giudicabili, sia dalle testimonianze Gasparin e Miniato, che in effetti costui abbia avuto contatti coi principali giudicabili. E specie Nevari e Primozic, e contatti altresì con i comandi di polizia germanica, diretti a dare, se non di primigenia iniziativa sua, pur sempre contezza sulle persone del movimento patriottico e di resistenza, che subirono in effetti particolari iatture. Se proprio *in totum* non volesse credersi ai giudicabili principali, pure attenuato quanto essi dissero nei confronti del Montin, resta pur sempre quanto di sufficiente a ritenere come sicuro che il Montin si prestò volontariamente ad agevolare le ricerche e persecuzioni delle dette persone. Sintomatico e confermativo è il particolare che un comandante germanico, bene intenzionato nei confronti dei perseguitati patriotti in discorso, avvertiva costoro di guardarsi dal Montin. E codesti aiuti, in codeste indicazioni, opina la Corte che ben ricorra l'obiettività se non di un favoreggiamento bellico, di un favoreggiamento politico del nemico. In altri termini in codesta opera vi fu un giovamento ai disegni politici del nemico in territorio invaso e un fatto diretto a mancare alla fedeltà dei cittadini verso lo Stato legittimo. In altri termini ancora se non è provato che egli agendo come egli avesse l'intenzione di giovare alle azioni vere e proprie di guerra del nemico, è indubitato che egli ebbe scienza e coscienza di favorire e di nuocere nell'economia dei disegni politici nel senso su inteso. Se quindi non ricorrono a carico del Montin gli estremi obiettivi e subiettivi di art. 51 C.P.M.G., ben ricorrono quelli di successivo art. 58. Tenuto conto della personalità del giudicabile, dell'opera prestata, dell'intensità del dolo, del *quantum* del danno, ed ogni conseguente effetto, si stabilisce circa la pena. Pena base anni 10 di reclusione. Detta pena deve diminuirsi, concedendosi, conforme il testimoniale assunto circa il bene che *post factum* il Montin avrebbe messo in essere a favore di elementi del movimento della liberazione, l'attenuante di art. 62 n. 6 C.P. Non pone poi l'opera del Montin di contributo tanto causativo da fargli negare l'attenuante di prima parte di art. 114 C.P. Per converso niente è emerso di conveniente per ravvisare che egli agisse in una sfera di autorità, di direzione, di vigilanza. Le emergenze di causa consentono di concedergli le generiche attenuanti. Diminuendo gli anni 10 negli spazi consentiti di 1/3, di 1/3, di 1/3, gli anni 10 residuano ad anni 4. Quali pene detentive e pecuniarie come sopra inflitte seguono le conseguenze di legge.

Quanto alla Scapinello e al Signori debbano assolversi per insufficienza di prove. Circa la prima, si osserva che se in effetti si offrì al servizio di organismi polizieschi nemici, e ricevé anche stipendi, dal che può trarsi elemento di prova circa quanto le viene addebitato, sta di fatto che questo elemento di prova è di tanto affievolito, avendo l'imputata dichiarato di essersi messa a codesto servizio per seguire il suo amante, un elemento tedesco, e mancando in atto peculiari e specifiche prove che il servizio in discorso servisse al nocumento particolare di qualcuno.
Per il Signori è da rilevare che se la circostanza che egli a chi riteneva essere fascista preannunziasse iatture che avrebbero colpito elementi del movimento di liberazione, e forse visto in qualche sospetto atteggiamento presso e nell'imminenza di qualche cattura, certo ciò non è sufficiente non tanto a dimostrare l'obiettività reale di codesti fatti, quanto il preciso *animus* di cui, nei medesimi, per avventura, fosse improntato. Avendo dimostrato il Montin di essere persona socialmente pericolosa, si ordina nei di lui confronti la particolare misura di sicurezza della libertà vigilata.
P.Q.M.
Dichiara Nevari Bruno colpevole di delitto di art. 51 C.P.M.G., così conglobati fatti come contestati di art. 51 e 58 C.P.M.G., e di rapina aggravata continuata a Primozic Oscar colpevole di rapina continuata aggravata. Sbrissa Virgilio colpevole di delitto di art. 51 C.P.M.G., così conglobati i fatti di art. 51 e 58 C.P.M.G. Montin Antonio colpevole di delitto di art. 58 C.P.M.G., così modificata la rubrica, con generiche attenuanti per il Nevari, lo Sbrissa e il Primozic, con generiche attenuanti, di art. 62 n. 6, 114 p.p. C.P. per il Montin.
E visti e applicati gli articoli detti, 483, 488 C.P. li condanna.
Il Nevari alla pena di anni trenta di reclusione e di L. 50.000 di multa, e alle spese del giudizio.
Il Primozic della pena di anni diciotto di reclusione e L. 50.000 di multa, e alle spese di giudizio.
Lo Sbrissa alla pena di anni ventotto di reclusione, e alle spese del giudizio. Tutti e tre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Il Montin alla pena della reclusione per anni quattro e alle spese del giudizio. Ordina la di lui sottoposizione alla libertà vigilata.
Visto l'art. 449 C.P. assolve lo Sbrissa dalle altre imputazioni per insufficienza di prove, e assolve Scapinello Cleonice e Signori Domenico dalle imputazioni loro ascritte per insufficienza di prove. Ordina per quanto attiene a questa Giustizia la scarcerazione della Scapinello e del Signori se non detenuti per altra causa, ordinando al contempo la loro consegna all'autorità di P.S. per i provvedimenti del caso.
Treviso 9/10/45

Il presidente G. Guerrazzi

Depositata oggi 14.10.45
Li 10.10.54 ricorsero i primi 4 imputati e il 12.10.45 il Signori

2.1.45 atti Corte Cassazione Roma

La Corte Suprema con sentenza del 10.4.46 rettifica la pena inflitta a Montin Antonio e determina in anni 2 e mesi 11 e giorni 16.
Rigetta nel resto per tutti.
19/4/46 5 copie estratte per esecuzione

Con declar. 15 luglio 1946 dichiarato estinto il reato di cui sopra nei riguardi del Montin Antonio e cessata l'esecuzione della condanna
Treviso 19.9.47

Il Primozic Oscar ricorse in Cassazione avverso l'ordine 4.12.1946 della C.A.S di Treviso di diniego dell'amnistia di cui al D.P. 22.6.46 n. 4.
La Corte Suprema con ordine 18.7.1947 rigettò il ricorso.

La Corte d'Appello di Venezia con ord. 23.2.1950 ha condonato tre di reclusione e l'intera multa per il Primozic Oscar.
Venezia, li 24.2.1950

La Corte d'Appello di Venezia co ordinanza 9.3.1950 ha dichiarato condonato un anno di reclusione in favore del Nevari Bruno.

Con decreto presidenziale in data 21 settembre 1950 è stata concessa a Primozic Oscar la grazia condizionale della residua pena.
Venezia 2.10.1950

Sentenza n. 99/45 del 08.10.1945 – R.G. 133/45 – R.G.P.M. 1108/45

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI dr. GUERRAZZO – Presidente
FAVARETTO MARIO – Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO – Giudice Popolare
BONALDO ANTONIO – Giudice Popolare
BORGHI ANGELO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:
BARBERI Guglielmo, fu Giovanni e Rossi Amelia, nato a Mestre il 29/12/1914 ed ivi residente
Detenuto, presente.
Imputato
Del delitto p.p. dagli art. I D.L.L. 22/4/1945 n. 142 in relazione all'art. 58 C.P.M.G. per avere posteriormente all'8/9/1943, tradendo la causa della liberazione di cui era uno dei sostenitori, collaborato con le autorità nazifasciste in quel di Treviso, facendo opera di delazione in pregiudizio del movimento di resistenza e dei suoi capi.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa si osserva:
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dai patriotti, e poscia occupate dalle truppe alleate, veniva tratto in arresto e denunciato alla competente autorità il Barberi Guglielmo cui si facevano particolari addebiti di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si concludeva col rinvio a giudizio di questa Corte d'Assise Straordinaria del procedimento per rispondere delle imputazioni di cui in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva. Che sostanzialmente si addebita al Barberi Guglielmo, già capo di Stato Maggiore della Brigata Mazzini, sotto il nome di guerra di Max, di avere, specie dopo il suo arresto ad opera delle Brigate Nere, fatto delazione di nomi e di recapiti degli uomini più attivi del movimento della resistenza e della liberazione in questa provincia, provocando iatture, anche estreme, agli uomini suddetti, e provocando, divenuto un traditore della causa, grave nocumento alla patriottica organizzazione. L'imputato si è mantenuto costantemente negativo: ha attribuito al caso, e al fatto correlato di altri, gli eventi incresciosi a danno dei suoi compagni: ha protestato la sua purezza, di essere stato inquisito, dopo arrestato, nel modo più duro dai componenti dell'organizzazione nazi-fascista: di essere riuscito a scampare perché risaputo soltanto furiere della Brigata e non capo di Stato Maggiore: di essere riuscito a fuggire dopo avere cospicuamente aiutato anche in periodo di prigionia il movimento cui aveva consacrato la propria vita. Si tratta, di evidenza, di una processura nella quale difettano emergenze di prova formale, diretta, nella quale convinzione la morale certezza, non può aversi se non attraverso, in sostanza, elementi presunzionali, per così dire, elementi di indizio. Orbene la Corte, affermata in linea astratta la legittimità che la morale certezza possa aversi anche col contributo indiziario, purché preciso, grave, concordante, in linea concreta opina che a carico del giudicabile, procedendo al vaglio e alla interpretazione dei fatti indizianti, siansi raggiunti gli estremi per ritenere una responsabilità ed irrogare una condanna nell'economia del delitto segnato nel capo di imputazione. Denunciava invero l'avv. Alfredo Galletti che nei mesi di settembre ottobre e novembre 1944 egli, membro del C.L.N., era stato a contatto con la Brigata Mazzini, per addivenire alla costituzione di G.A.P. in Provincia di Treviso. Che verso i primi del novembre si trovava a Porcellengo con il comandante Cirillo, l'attuale giudicabile, il comandante Marco, e il commissario Gori; che alla fine dell'incontro il Max segnalava la necessità di avere un vestito borghese, onde egli avv. Galletti lo indirizzava al proprio sarto Cadorin Giuseppe, residente in Treviso, vicolo Mulinetto. Che in questa occasione egli avv. Galletti aveva fatto conoscere al Max, e su esplicita richiesta dello stesso il proprio vero nome, dicendo che ciò doveva servire ad appoggiarlo verso il sarto. Che due o tre giorni dopo esso avv. Galletti era venuto a conoscenza che le B.N. lo stavano ricercando, e che avevano tratto in arresto il sarto Cadorin. Che successivamente aveva appreso che il Max era stato catturato insieme ad altri compagni della Brigata Mazzini e che lui, Max, a differenza degli altri che erano stati ammazzati e torturati, non aveva avuto la minima rappresaglia per la sua posizione di partigiano. Aggiungeva all'udienza l'avv. Galletti che allora che il Comando Militare era stato trasferito al Ponte della Gobba, era stata fatta subito un'irruzione delle Brigate Nere: evidentemente informate dal Max o dal Marco: ma doveva tenersi presente che il Marco era stato ucciso da codeste Brigate. Vanin Corrado deponeva di aver incontrato il Max in pianura nell'ottobre 1944 per prendere accordi circa le zone da sistemarsi, e che si era fatto dare un appuntamento per il giorno dopo, e cioè per un'adunata. Che invece nel posto trovarono le Brigate Nere, ed aveva appena fatto in tempo a scappare. Che assai tempo dopo passando per una strada vicino allo Scalo Motta, il teste aveva veduto il Max in automobile insieme al Brazzoduro, notissimo capo dell'Ufficio Politico delle Brigate Nere. Valent Giuseppe, dopo di essersi riferito alla riunione del novembre cui si riportava con l'avv. Galletti, assumeva che il Max non fu più veduto. Che era stato avvertito che era il Max predetto stato arrestato dalle Brigate Nere. E che aveva fatto molti nomi di compagni. Perini Sandro depone che poco dopo l'arresto vide il Max in automobile col Brazzoduro.
Osserva la Corte come tutte queste deposizioni [si] allineino esaurientemente nel fissare gli stessi fatti indizianti. Ma a corredo di esse aggiungere si deve un'altra circostanza emersa attraverso la deposizione di un teste a difesa, Balzanella,

confermata dalla puntuale ammissione del prevenuto. Che cioè nel periodo di carcerazione il Barberi ebbe possibilità di rendersi libero, di recarsi a casa del ridetto Balzanella e di averlo avvertito di bruciare i documenti, (del movimento della liberazione) che erano presso di lui: dopodiché si costituiva in carcere. Orbene tutto ciò posto si rileva: che, logicamente, e razionalmente, non può pensarsi che altri che non fosse il Barberi potesse avvertire le Brigate Nere della faccenda del sarto, e di quanto concerneva l'avv. Galletti. Non regge quanto afferma l'imputato di avere appuntato l'indirizzo del sarto predetto: appunto che gli sarebbe stato trovato al suo arresto, sia perché il Galletti esclude che in quella contingenza il Barberi prendesse appunti, sia perché è inconcepibile che un uomo pratico come il Max degli accorgimenti che dovevano tenersi, e dei pericoli incorrendi [sic], non si fosse limitato ad affidarsi alla propria memoria. Troppo convergente è sul Barberi la circostanza raccontata dal Galletti e dal Valent circa l'irruzione delle BB.NN. laddove doveva essere tenuto il convegno dei capi del movimento. Precisa è poi, e coerente *in totum*, la circostanza che, coeve all'arresto del Barberi, siano capitate quel po' po' di iatture alle persone in primo piano del movimento della liberazione. È ben vero che il prevenuto vuol fare affiorare che altri arrestati, e non lui, si facessero propalatori sotto la formula delle torture e delle minacce, torture che pure egli avrebbe subito. È ben vero che vorrebbe appoggiare al contenuto di diverse testimonianze, (vedi verbale di udienza), codesta proposizione e quella che alcuno dei propalatori avrebbe in conseguenza persino cercato di suicidarsi. Ma va notato: che è inconcepibile che gli inquisitori nazi-fascisti non conoscessero la vera qualifica, e l'importanza della personalità del Max: che è inconcepibile che se egli non avesse reso il servizio di parlare, date le persone degli inquisitori e i metodi del tempo, egli non certamente non sarebbe stato tenuto soltanto prigioniero: che fallita è persino per lui la tentata prova di dimostrare che a tortura fosse sottoposto. D'altro canto non può spiegarsi, se non nell'economia di quanto sopra, il particolare del suo andare in automobile col Brazzoduro nella contingenza almeno cui si riferisce il Vanin. D'altro canto ancora non si comprenderebbe come se gli altri e non lui, avessero parlato, egli avrebbe dovuto avere un trattamento di tanto così più favorevole. D'altro lato altresì non si spiega, se non con la circostanza che egli fosse stato veramente propalatore che egli, riuscito a evadere, e lui, uomo di guerra, adusato a tanti rischi, e a tutti gli accorgimenti, forte di persona, e conoscitore dei luoghi, si fosse limitato ad avvertire il Balzanella, per poi ritornare carcerato anziché giocarsi, in pro' di sé e del movimento cui si era votato, della riconquistata libertà. Pertanto la Corte è convinta delle sue propalazioni, e ritiene inutile, perché del tutto supportato dagli elementi raccolti, qualsiasi ulteriore incombente istruttorio proposto dalla sua difesa. In codeste propalazioni è evidente il favore ai disegni politici del nemico in territorio invaso e il nocumento alla fedeltà allo Stato italiano legittimo. L'occasione, il comportamento del Barberi, l'inequivoco significato delle azioni che poneva in essere, (propalazioni), pongono altresì per certo che egli ebbe coscienza, previsione, volontà generiche e specifiche, dirette a quel favore e a quel nocumento. Perfetti quindi a di lui carico sono gli estremi sia obiettivi che subiettivi del delitto di art. 58 C.P.M.G. Insussistente, come già si accennò, è la prova che egli propalasse sotto la coazione di minacce e di violenze. Ed è assai significativo, date le circostanze, che egli non abbia invero potuto trovare un solo testimone, che, sia pure per via indiretta, qualche cosa dovesse fare affiorare. Anche gli uomini della taglia del Barberi, e la storia del nostro Risorgimento, senza andare oltre, ce ne fornisce esempi, qualche volta furono presi, di evidenza, da scoraggiamento e paura. In ciò, dato il suo passato e i particolari del momento, strettissimamente dal lato subiettivo considerando, trova la Corte appiglio per concedergli l'attenuante di art. 62 n.1 C.P. Nell'opera sua *post factum* quale ci è rivelata dai testi, opina la Corte possa identificarsi un ravvedimento operoso (art. 62 n. 6 C.P.). Nelle peculiari circostanze nelle quali, avvenivano le propalazioni può ritenersi che obiettivamente l'apporto causativo del Barberi non fosse cospicuo (art. 114 p.p. C.P.). Nella vita *ante* atta del giudicabile trova la Corte fondamento per concedere le attenuanti (art. 62 bis C.P.). Tenuto conto della personalità del reo, dell'intensità del dolo, del comportamento *ante* e *post* del reo suddetto, la pena viene così fissata: pena base, anni dieci di reclusione, che diminuita, negli spazi consentiti di 1/3, di 1/3, di 1/3, di 1/3 si porta ad anni 3.
P.Q.M.
Dichiara Barberi Guglielmo colpevole del delitto ascrittogli con le attenuanti di art. 62 n. 1 e 6, 114 p.p., 62 bis C.P., e visti e applicati gli art. ridetti, lo condanna alla pena di anni tre di reclusione e alle spese del giudizio.
Treviso 10/10/45

Il Presidente
G. Guerrazzi

Depositata oggi 15.10.45

Li 11.10.45 l'imputato ricorse
Li 27.10.45 atti Corte Cassazione tramite Comando Alleato

Con sent. 9.12.1946 la Corte Suprema annulla l'impugnata sentenza e rinvia per un nuovo esame alla C.A.S. di Venezia.

La C.A.S. di Venezia con sent. 30.4.47 lo assolve per non avere commesso il fatto.

Sentenza n. 100/45 del 08.10.1945 – R.G. 137/45 – R.G.P.M. 673/45

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI dr. GUERRAZZO – Presidente
FAVARETTO MARIO – Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO – Giudice Popolare
BONALDO ANTONIO – Giudice Popolare
BORGHI ANGELO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

ANDRIOLLO Benedetto, fu Valentino e fu Gottardi Maria, n.a. Bassano del Grappa il 5/10/1905 e residente a Castelfranco Veneto. Arr. Il 2/5/1945, detenuto presente.
Imputato

1) Del delitto di cui agli art. 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142, 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 159 per avere in Castelfranco Veneto e altrove, posteriormente all'8/9/1943, quale milite della G.N.R. e delle BB.NN. e partecipando all'arresto e sevizie di patrioti e renitenti, favorito i disegni politici del nemico su territorio invaso.

2) Del delitto di cui agli art. 339 e 610 C.P. 56 stesso Codice per avere in concorso con altri rimasti sconosciuti e mediante minacce a mano armata tentato di costringere Saviane Giuseppina ad abbandonare la propria abitazione non riuscendo nell'intento per ragioni indipendenti dalla propria volontà. In Treville 16/4/44

3) Del delitto di cui agli art. 56, 339, 610 C.P. per avere in Castelfranco Veneto, maggio 1943, colpendo con schiaffi e pugni l'avv. Domenico Sartor, sorpreso ad ascoltare Radio Londra, in concorso con altre persone, commesso fatti diretti in modo non equivoco, a realizzare una costrizione fisica in persona dell'avv. Sartor, per indurlo a deflettere dalle sue idee e dalle sue azioni.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa si osserva:
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patriotti e poscia occupate dalle truppe alleate, veniva tratto in arresto e denunciato alla competente autorità l'Andriollo, cui si facevano addebiti di collaborazione con nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva col rinvio a giudizio di questa C.A.S. del prevenuto per rispondere dei delitti di cui in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva. Che per ciò che concerne la pretesa violenza privata ai danni dell'avv. Sartor, non sono emersi sufficienti elementi per potersi conclamare gli estremi del reato in discorso. Se è vero che l'imputato ha pienamente confessato di aver colpito con due schiaffi, nelle circostanze di tempo e luogo di rubrica, l'avv. Domenico Sartor, la sua confessione non può essere scissa da quanto egli ulteriormente afferma, e cioè di essere stato comandato da gerarchi del Fascio di percuotere senza sapere il perché, la preordinazione, e il fine di queste violenze. In quanto assume in istruttoria il leso fornisce la prova [ill.] che cioè il giudicabile psichicamente fosse [ill.] della costrizione (morale), dell'avv. Sartor ridetto a fare o ad ammettere qualche cosa. Di certo non esistono che delle prove: e in difetto di tempestiva querela in ordine al delitto relativo deve dichiararsi di non doversi procedere. Per quanto attiene alla tentata violenza privata in danno di Saviane Giuseppina, deve ritenersi per certo, sul fondamento della sua deposizione che ebbe il collaudo del dibattimento, e che trova riscontri nelle stesse proteste del prevenuto, come nel 16 aprile 1944 l'Andriollo si presentasse con due militi armati a casa di costei in Treville, dove era sfollata, usufruendo di una stanza piccola adibita contemporaneamente a camera da letto ed a cucina. Che senza preamboli e in tono autoritario, l'Andriollo ordinava alla Saviane e alla di lei madre lo sfratto dalla casa entro 24 ore. Che nella congiuntura tanto l'Andriollo quanto i militi palesavano intenzioni minacciose se la Saviane ridetta non avesse ottemperato all'intimidazione. Che per l'intervento di altre persone l'intimazione in discorso non aveva seguito. È chiaro, incontrovertibile, come nell'Andriollo mancasse ogni veste legittima per la predetta minacciosa intimidazione. È altrettanto incontrovertibile che pure la Saviane vi resistesse. Sono palesi le violenze e minacce per la costrizione della Saviane e della sua famiglia a uscire da quella casa. Si hanno atti idonei, diretti in modo inequivoco al raggiungimento dei predetti mezzi del predetto evento.
La circostanza, l'occasione, il comportamento dell'Andriollo rivelano che egli ebbe coscienza, volontà, predizione, circa la costrizione ridetta e i mezzi *ad hoc* adoperati.
Perfetti quindi a carico dell'Andriollo sono gli estremi subiettivi ed obiettivi del delitto di tentata violenza privata (art. 610-56 C.P.); [ill.] palese è la contestata relativa aggravante. Per quel che concerne il delitto di art. 58 C.P.M.G. è risultato, ed obiettivamente integrato, quanto ha assunto il teste Basso Bruno, teste sulla cui attendibilità nulla convenientemente si è potuto contestare e la cui testimonianza trova riscontri negli stessi costituti dell'imputato. Narra il Basso come nel giorno 22/4/44 si trovasse con un gruppo di amici nell'osteria alla Palma di Castelfranco Veneto. Che ad un dato momento avevano circondato l'osteria (e parte vi era entrata dentro) alcuni fascisti, fra i quali l'Andriollo,

che con armi in pugno imposero ai presenti, fra cui il Basso, di alzare le mani e di fornire i documenti. Che in seguito tutti i fermati erano rilasciati tranne il Basso cui si faceva carico di essere partigiano. Che in conseguenza esso Basso doveva subire [ill.] campo di carcerazione, e poscia era costretto a vestire la divisa di soldato repubblicano. È incontrovertibile per la concomitanza delle circostanze, e per l'occasione, quali si rilevano dalla deposizione del Basso che l'Andriollo, anche se per avventura, fosse rimasto fuori dall'osteria, era compartecipe spirituale e materiale dell'azione commessa in pattuglia, che vi addiveniva, unita e coerente, parte fuori e parte dentro l'osteria. Opina poi la Corte che detta azione, per le persone che la compivano (nazi-fascisti), per le circostanze di tempo e di luogo, (territorio invaso, anzi di vera e propria guerra guerreggiata) e per le persone contro cui era diretta, costituiva l'obiettività di un favore di disegni politici del nemico in territorio invaso e fatto diretto a nuocere alla fedeltà dei cittadini nello Stato italiano legittimo. Le stesse particolarità di cui sopra, i precedenti politici dell'Andriollo, il suo comportamento, il palese significato di quanto si poneva di essere, conclamano che egli ebbe coscienza, previsione e volontà generiche e specifiche circa codesto favore e codesto nocumento. Attesa la personalità del reo, l'intensità del dolo, il quantum del danno, pene adeguate si stimano: pel delitto di art. 58 C.P.M.G. la reclusione in anni 10, pel delitto di tentata violenza privata la reclusione in anni uno. A favore del giudicabile le circostanze assodate chiarendo che egli agì in una tal quale limitata autonomia e con l'apporto di scarso contributo causativo possono e debbono ipotizzarsi le attenuanti di art. 114 p. e u.p. C.P. Strettissimamente e per il particolarissimo caso, vagliando dal punto di vista subiettivo l'emergenza di causa, può concedersi l'attenuante di art. 62 n. 1 C.P. mentre nel contegno post factum del prevenuto possono coonestarsi le generiche attenuanti (art. 62 bis C.P.) attenuanti tutte da dichiararsi prevalenti. Ritenuto che le diminuzioni da apportarsi in considerazione degli stessi motivi che si esposero per la [ill.] della pena base debba così concretarsi: anni 10, diminuiti nei consentiti spazi di 1/3, di 1/3, di 1/3, di 1/3 si portano ad anni due e mesi sei. Anni uno meno 1/3 pel tentativo = mesi 9: i quali diminuiti nel consentito spazio di 1/3, di 1/3, di 1/3 e poi di 1/3 residuano a mesi sei. Pena complessiva definitiva anni tre di reclusione. Non occorre, anzi deve ripudiarsi, l'ammissione di ulteriore istruzione. O si tratta di fatti già provati e rassicurantemente provati in ogni loro estremo, nel che i testimoni inducendi niente potrebbero scalfire, o si tratta di proposizioni, di evidenze, già superate col tenore di questa decisione.
P.Q.M.
Dichiara Andriollo Benedetto colpevole del delitto di cui al 1° e 2° corpo di imputazione con la diminuente di art. 14 p. e 62 n. 1, 62 bis C.P. e visti e applicati gli art. ridetti lo condanna alla pena di anni tre di reclusione e alle spese del giudizio.
Visto l'art. 479 C.P. dichiara che il fatto di cui al n. 3 dell'imputazione costituisce il delitto di percosse, e di conseguenza dichiara di non doversi procedere per difetto di querela.
Treviso 10/10/45

Il Presidente
G. Guerrazzi

Depositata oggi 15.10.45

Li 11.10.45 l'imputato ricorse
Li 27.10.45 Atti Corte Cassazione tramite Comando Alleato

La C.S. con sent. 13.9.1946 dichiara estinto per amnistia

Sentenza n. 101/45 del 16.10.1945 – R.G. 124/45 – R.G.P.M. 1152/45

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI dr. GUERRAZZO – Presidente
ROBAZZA PIETRO – Giudice Popolare
BARBISAN MARCELLO – Giudice Popolare
CENEDESE MARCO – Giudice Popolare
GAVIN FRANCESCO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

MAZZER Claudio, fu Fioravante e di Casagrande Maria, nato il 5.10.1921 a Mareno di Piave e ivi residente arrestato il 3.5.45

FOSCAN Battista di Cesare e di Liessi Adriana, nato il 11.2.1923 a Mareno di Piave e ivi residente, arrestato il 1.5.45
Entrambi detenuti presenti

Imputati
Il Mazzer: del delitto p.p. dagli art 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142, in relazione all'art. 58 C.P.M.G. per avere posteriormente all'8.9.43 quale volontario nella compagnia della morte e successivamente milite della B.N. collaborato col tedesco invasore partecipando ad operazioni contro cittadini, rastrellamenti ed incendi di abitazioni e facendo opera di delatore in pregiudizio di patrioti.
Il Foscan: dello stesso reato al primo ascritto per aver svolto opera di delatore in pregiudizio di cittadini e di rifugiati.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa si osserva:
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patriotti e poscia occupate dalle truppe alleate, venivano tratti in arresto e denunciati alla competente autorità gli attuali presenti, cui si facevano carichi di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva col rinvio a giudizio di questa Corte del Mazzer nella primissima inquisizione (carte del fascicolo), (Mazzer che poi inequivocabilmente risulta essere stato iscritto al P.F.R.), che dopo aver lavorato in Valtellina, nel maggio 1943 ritornava al paese nativo di Mareno, dove si impiegava in ufficio di accertamenti agricoli. Che al febbraio 1944 si arruolava volontario nella Compagnia della Morte, a Treviso, presso la quale prestava servizio per circa una ventina di giorni e disertava dalla medesima in seguito (afferma lui) a gravissime minacce. Che ivi prestava servizio fino al febbraio 1945. Dichiarava che al momento del suo arresto, aveva fatto un esposto scritto nel quale indicava i nomi dei patriotti di Mareno, fra i quali Capra, Milanese, Zanetti e De Merinis: (cui erano capitate iatture). Dichiarava di aver avuto l'incarico particolare dalle B.N. di dare notizie sul luogo nel quale si trovavano alcuni nominati patriotti e di dare notizie sull'organizzazione degli stessi. Ammetteva di aver fatto indagini che però erano rimaste infruttuose. Ammetteva di aver partecipato ai rastrellamenti di Pieve di Soligo, Pinidello e Cappella Maggiore, ma di essersi limitato a fare la guardia al camion che sul posto aveva portato gli esecutori. Ammetteva che a Pinidello era stata uccisa una persona e bruciata una casa, che a Cappella erano stati catturati dei renitenti. Assumeva di aver partecipato anche al rastrellamento di Gaiarine, dove erano avvenute alcune catture di patriotti. Dichiarava il Foscan nella prima inquisizione che il Mazzer aveva informato le B.N. e l'Ufficio X Mas circa le persone e il movimento dei patriotti, che aveva preparato la [ill.] cattura del patriotta De Toffoli, che riusciva benché ferito a sottrarsi dai suoi nemici, a cui per rappresaglia veniva bruciata la casa. Interrogato, sempre nella prima inquisizione, circa Fortunato Bernardo, uno dei capi nazi-fascisti del luogo, assumeva come il Mazzer venisse invitato dal capitano Cacciatori di mettere per iscritto quanto sapeva sul movimento dei patriotti: scritto che il Mazzer poscia presentava, indicando Capra, Milanese, Zanetti padre e figlio e un altro di Spresiano come patriotti. Interrogato dal magistrato istruttore, sostanzialmente, (salvo a negare il suo intervento nell'episodio De Toffoli), il Mazzer confermava le ammissioni specifiche rese nel primo costituente di cui sopra. Il che scarta che esse, per avventura, fossero rese non [manca una riga] verità estorte con violenza e minacce.
Interrogato in giustizia il Foscan ammetteva di essere entrato nei quadri della G.N.R. e di avervi prestato effettivo servizio, negando di aver preso parte a rastrellamenti di sorta. Giova tener presente che Perin Regina in Dotta aveva deposto come nel 26 ottobre 1944 alle 19 si era presentata in Pinidello la Brigata Nera di Conegliano alla sua abitazione. Che era stato catturato, (poi ucciso), suo figlio Antonio. Che poi fra gli individui penetrati in casa sua aveva riconosciuto il Mazzer. Che la casa, ad opera dei medesimi, compreso il Mazzer, era stata incendiata. Giova tener presente che Shifman Elena internata a Mareno, di razza ebraica assumeva che era stato il Foscan a indicare il suo nascondiglio e che in seguito alle segnalazioni e indicazioni di costui essa e i genitori erano stati arrestati nel 1 febbraio 1944. Il Foscan nell'interrogatorio giudiziale d'istruttoria protestava al riguardo di quest'ultimo episodio la sua innocenza. Al dibattimento odierno il Mazzer, pur cercando di attenuare la sua partecipazione ai fatti, o di colorarla ulteriormente in senso a lui più favorevole, in sostanza, non può dirsi che abbia ritrattato le sue confessioni, e le sue prime dichiarazioni. Il Foscan lo accusava, (per averlo sentito nell'Ufficio I della Mas), dell'avvenuto suo arresto,

dichiarando altresì che gli ufficiali della Mas gli mostrarono l'elenco dei partigiani di Mareno, come fornito dal Mazzer. Ammetteva di essere stato egli ad indicare l'abitazione del De Toffoli, perché minacciato di morte. Orbene queste emergenze processuali, (lasciamo da parte perché o infondate [ill.] o perché ritrattate, o perché non convenientemente chiarite negli estremi necessari di fatto e di diritto, le accuse contro Mazzer relative al fatto Maccari e alla denunzia contro tale Vidotto, alla requisizione di galline, e dall'apporto causativo sempre dello stesso Mazzer circa la cattura De Toffoli), messe al paragone fra loro, ed esaminato in quanto di coerente immediatamente fanno apparire, fanno risaltare come ammissioni e confessioni, reciproche chiamate di correo, e deposizioni testimoniali, certifichino la obiettiva esistenza di svariate propalazioni del Mazzer all'autorità nazi-fascista ai danni del movimento di liberazione del patriotti, e la partecipazione dello stesso Mazzer, sempre ai danni ridetti, a particolari episodi di rastrellamenti e di catture ed arsioni. Dato le circostanze di tempo e luogo, dato le persone cui le predette azioni si riferivano e le persone che le compivano, (territorio invaso, di guerriglia, [ill.] di patriotti in atto resistenziale, autorità nazi-fasciste), non può aversi alcun dubbio circa il rivestire esse la obiettività di un favore ai disegni politici del nemico in territorio invaso e di nocumento alla fedeltà dei cittadini verso lo Stato legittimo. Obiettività quindi di art. 58 C.P.M.G. E ciò parimenti a dirsi, nell'economia delle stesse considerazioni per quanto concerne i fatti Foscan, relativi alla Shifman e De Toffoli; nei riguardi anche del primo dei quali nulla convenientemente e [ill.], appoggiato a qualche elemento rassicurativo di prova, ha potuto di suo vantaggio fare acquisire il Foscan. I precedenti dei prevenuti, l'occasione nella quale i fatti furono commessi, il palese ed inequivoco significato di essi, pongono per certo che tanto il Mazzer che il Foscan avevano coscienza, previsione e volontà generiche e specifiche dirette a quel favore e a quel nocumento. Di tutto ciò [ill.] sia la difesa dell'uno che dell'altro deducono:
1) circa le propalazioni; che non erano suscettibili di apportare alcun idoneo e notevole contributo perché si trattava di notizie già conosciute da chi le richiedeva ed erano fornite e acquisite in modo inconcludente e generico.
2) che pretesi propalatori e indicatori (e ciò è di evidenza in contrasto con quanto sul 1), non potendosi razionalmente concepire il preteso contegno minaccioso e violento di ricercatori per notizie di tale pretesa equivocità, e poste poi a fondamento dell'inquisizioni e delle catture, come asserisce il Foscan nei suoi interrogatori, avrebbero agito perché costrettivi da minacce e violenze gravissime degli inquisitori.
3) (e questo riguarda il Mazzer e i rastrellamenti e catture addebitategli) che il contributo causativo ai rastrellamenti e catture in discorso sarebbe stato nullo perché il Mazzer durante essi si sarebbe limitato a portare le forze operanti, inconsapevole poi di quello che esse andavano a praticare. Per quanto sul 1), a parte ciò che fu già accennato sul 2), la proposizione è smentita dalle ripetute dichiarazioni dei prevenuti di cui dianzi si fece cenno, e da tutto il complesso degli atti per il che si può concedersi, e si concede, che dal punto di vista nazi-fascista le propalazioni di cui si fece parola non abbiano avuto gravissima e cospicua importanza, esse ciò nonostante agevolarono in grado sensibile l'opera dei ricercatori. Quindi non è il caso di dedurre vantaggiosamente il fatto dell'obiettività del delitto, ma soltanto di valutare questo particolare nell'economia della pena e di qualche eventuale (lo si vedrà poi) attenuante. Si può, di fronte agli atti specifici e superativi elementi in contrario, attenersi all'ultimo deposto del Fortunato, quanto mai poi, sospettabile di compiacenza, e *pour cause*, verso il condetenuto Mazzer.
Quanto alle violenze e minacce costrittive delle propalazioni, che dovrebbero niente meno costruire lo stato di necessità nell'economia dell'art. 54 C.P.: esse sono per intanto meramente allegate dai giudicabili, e del tutto sfornite di qualsiasi riscontro. Anzi esiste un riscontro negativo: e si è che negli interrogatori istruttori il Mazzer non prospettò affatto [ill.] di aver propalato sotto la [ill.] di minacce e di tortura. Al che va dato più che conveniente peso. Si noti poi, che versandosi in preteso stato di necessità, e non in preteso stato di legittima difesa, sarebbe pur sempre rimasto a dimostrare che i giudicabili non avessero potuto operare altrimenti, [ill.] questo avverbio conforme ben si intende la logica del sistema. Quanto a poi sul 3), è incontrovertibile, patente, che sussisterebbe, e sussiste, un contributo causativo alle azioni, e non davvero di minima importanza, portando l'automobile, e facendo la guardia alla stessa, operazioni necessarie, e che qualcuno di necessità doveva compiere, perché le azioni ridette si potessero compiere. Questo per quello che concerne la materialità degli episodi. È poi addirittura per la Corte semplicemente temeraria anche la congettura che il Mazzer nelle circostanze di tempo e luogo *de quibus* nella particolare occasione, e nella compagnia cui prendeva parte, non avesse consapevolezza e coeva previsione di volontà specifiche di cosa si andava a fare, e si faceva. È tutto ciò a parte che nessuna emergenza processuale può dimostrare, ad esempio, che la Perin Rina dichiarasse il falso quando assicurava di aver riconosciuto il Mazzer fra coloro che erano entrati in casa sua e avevano preso parte alle battiture del catturato. Quanto alle pene da erogarsi, e al *quantum* delle diminuzioni da praticarsi per le concedende attenuanti, tenuto rispettivamente conto della personalità dei rei, dell'intensità del dolo, e del *quantum* del danno, si osserva. Pena base (art. 58 C.P.M.G.) per ambedue, anni 10 di reclusione. A favore di ambedue i prevenuti le emergenze processuali fanno inclinare a quel tanto di indulgenza che coonesta le generiche attenuanti reingredite col D.L.L. 27/7/44, e poi con l'art. 62 bis C.P. Ambedue le disposizioni prevedono generiche attenuanti onde ad avviso della Corte non possono applicarsi ambedue sebbene la sola [ill.] più favorevole della diminuzione. A favore del Foscan debbano altresì applicarsi e diminuenti di art. 114 [ill.] dacché gli episodi rilevatigli come sopra convincono di un di lui apporto causativo obiettivo di scarsa importanza e che egli, di fatto, agì in una sfera, sia pure illegittima, di vigilanza, direzione e autorità. Più testimonianze raccolte fanno inclinare altresì a concedergli la diminuente di ravvedimento, che apparirebbe attuoso: mentre considerando che egli agì non sotto la formula di una costrizione ma nel movente sia pure remoto e sia pure di un'ingiustificata paura, strettissimamente in linea subiettiva argomentando, può benefiziarsi [sic] anche dell'attenuante di art. 62 n. 6 C.P. Quest'ultima deve rifiutarsi perché dato quanto risulta dal Mazzer compiuto l'avviso che egli avrebbe dato al Barro, e cose simili, non hanno alcun significato di un ravvedimento e tanto meno provano che fosse attuoso, operoso, come la legge richiede. Né l'opera del Mazzer nelle propalazioni e nelle azioni di

altro genere di cui fu convinto, e nel quadro che qui si intende riportato nel quale fu convinto, può considerarsi sia dal lato obiettivo che dal lato subiettivo di così poco contributo causativo da meritare l'invocata diminuente di art. 114 [ill.] quale è disegnata nel sistema di legge. Applicando le generiche attenuanti la pena di anni dieci si riduce pel Mazzer ad anni 8. Applicando le attenuanti per ritenute a favore del Foscan, e diminuendo nei consentiti spazi di 1/3 la pena di anni 10 si riduce ad anni uno e mesi sei.
P.Q.M.
Dichiara Mazzer Claudio e Foscan Battista colpevoli del delitto loro ascritto, e con le attenuanti di art. 62 bis C.P., e con le attenuanti di art. 62 n. 1 e 6, 114 [ill.], 62 bis C.P. per il Foscan e visti e applicati gli art. ridetti: 483, 488 C.P.P. li condanna: il Mazzer alla pena detentiva di anni otto di reclusione: e il Foscan di anni uno e mesi sei della stessa pena. Entrambi in solido nella spesa del giudizio.
Treviso 16/10/45

Il Presidente
G. Guerrazzi

Depositata oggi 21.10.45
Li 17.10.45 l'imputato Mazzer ricorse
Li 29.10.45 atti Corte Cassazione tramite Comando Alleato
15.12.45 estratto per esecuzione Foscan

Con sent. 25.10.46 la Corte Suprema dichiara estinto il reato per amnistia.

Riabilitato Foscan Battista con sent. 18.12.48 di questa Corte [manca una riga].

Sentenza n. 102/45 del 17.10.1945 – R.G. 122/45 – R.G.P.M. 1200/45

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI dr. GUERRAZZO – Presidente
FAVARETTO MARIO – Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO – Giudice Popolare
CENEDESE MARCO – Giudice Popolare
BARBISAN MARCELLO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

CECCONI Domenico, fu Antonio e Bertuola Ida, nato a Vallà di Riese il 24.11.1897 ed ivi residente. Arrestato il 6.9.45 – detenuto presente

Imputato

a) di collaborazione col tedesco invasore – art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 in rel. all'art. 58 C.P.M.G. per avere denunciato alla SS tedesca quale partigiano Pilla Orione che, a seguito di tale delazione fu tradotto in Germania ove è deceduto in campo di concentramento.
In Riese ottobre 1944.

b) di violenza privata. Art. 110 – 610 C.P. per avere in correità con altri, in epoca indeterminata anteriore al 1930, costretto Fraccaro Domenico ad ingurgitare olio di ricino.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa si osserva:
In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patriotti e poscia occupate dalle truppe alleate, si procedeva penalmente contro il Cecconi Domenico, cui si facevano addebiti di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva col rinvio a giudizio di questa Corte d'Assise Straordinaria del prevenuto ridetto, per rispondere dell'imputazione di che in epigrafe.
In diritto.
Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva. Che per quel che concerne l'addebito di violenza privata, anche, e soprattutto, stando a quanto oggi ha dichiarato la pretesa parte lesa, nient'altro è emerso se non dei "si dice" che il Ceccon detenesse dell'olio di ricino, che poi avrebbe dovuto essere propinato agli antifascisti. Niun altro elemento di carattere univoco, e nemmeno sintomatico *ex post*, è emerso. Anche nell'economia del Codice attuale, che sembra avere escluso per la punibilità del tentativo la necessarietà di un principio di esenzione basta l'enunciativa di quanto sopra al paragone degli inobliabili estremi del delitto di violenza privata, per fissare che il Ceccon debba essere senz'altro assolto con formula piena. Circa quello che concerne l'altro addebito, deve porsi mente che la prova che il Ceccon avesse denunciato il povero Orione Pilla, patriotta, partigiano, alle SS tedesche, dovrebbe rilevarsi attraverso questi elementi: 1) la deposizione di Pilla Paolo il quale assume che tale Reato avrebbe saputo da tale Gasparini, che codesto Gasparini aveva detto di aver saputo da elementi delle S.S. tedesche che l'Orione era stato tratto in arresto dietro tre segnalazioni dell'attuale giudicabile. 2) la stessa deposizione del Pilla Paolo, il quale affermava che una volta l'Orione accompagnò alcuni soldati tedeschi dal Ceccon: e che di ritorno, lo stesso Orione gli aveva narrato che il Ceccon lo aveva allontanato dicendogli in presenza dei tedeschi ridetti "cosa fai qui? Vai fuori con i tuoi partigiani!". Orbene, segnatamente nell'opportuno vaglio del giudizio, detti elementi si sono di tanto affievoliti da non consentire contro il Cecconi la dichiarazione di una responsabilità e l'elargizione di una condanna. Invero il Gasparini, anche a confronto col Reato, ha escluso di aver dichiarato a costui le segnalazioni di cui lo avrebbero fatto colpevole gli elementi delle S.S.: argomentando per contro che aveva visto l'Orione arrestato, il quale aveva detto di dover forse il suo arresto al Ceccon. Invero sono risultate, specie per l'attendibilissima deposizione del parroco di Vallà di Riese, tare psichiche apprezzabili nei confronti dell'Orione in discorso: e il buon parroco non si limita a esprimere convincentemente, ma al riguardo esibisce fatti specifici come quello che una volta il povero morto si accostò alla S.S. Comunione dopo essere stato a bere all'osteria, e come quello che il padre di lui lo aveva interessato per rinchiuderlo in una casa di correzione. Ciò, di evidenza, deve rendere perplessi sull'attendibilità sostanziale di quello che avrebbe l'Orione espresso al Gasparini e a suo padre. A ciò deve aggiungersi come l'avv. Sartor Domenico, attuale vice-prefetto, già noto antifascista e perseguitato politico, e Zamuner Silvio, uno dei capi della associazione di cittadini mai stati fascisti abbiano riferito fatti e circostanze incompatibili logicamente e razionalmente con la imputazione di cui il Ceccon fu fatto oggetto.
P.Q.M.

Visto l'articolo 479 C.P.P. – Assolve Ceccon Domenico dall'imputazione di art. 58 C.P.M.G. per insufficienza di prove: e dall'altra imputazione perché il fatto non costituisce reato.

Ordina la scarcerazione per quanto attiene a questa giustizia ordinando che nel contempo sia consegnato alla autorità di P.S. per i provvedimenti del caso.
Treviso 17/10/45

Il Presidente
G. Guerrazzi

Depositata oggi 18.10.1945

Sentenza n. 103/45 del 17.10.1945 – R.G. 75/45 – R.G.P.M. 127-562/45

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI dr. GUERRAZZO – Presidente
FAVARETTO MARIO – Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO – Giudice Popolare
CENEDESE MARCO – Giudice Popolare
BARBISAN MARCELLO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

BERTELLI Riccardo, di Lorenzo e di Pavan Giustina, nato a Buenos Aires il 16.12.1923 e residente a Paese fraz. Castagnole.

LISIERO Giovanni, di Angelo e di Dal Colle Adelaide, nato il 25.8.1915 a Castagnole di Paese e res. a Castelfranco Veneto.

CECCON Orfeo, fu Eugenio e di Lazzari Corona, nato a Castagnole di Paese il 20.11.1920 ed ivi residente.

BOISO Spartaco, di Luigi e di Torresan Maria, nato il 1.12.1922 a Treviso ivi residente.

Tutti detenuti presenti

Imputati

a) del delitto p. e p. dall'art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 e art. 58 C.P.M.G. per avere posteriormente all'8.9.43 agevolato le operazioni del tedesco invasore quale B.N. al servizio della cosiddetta Repubblica Sociale, partecipando ad opere di polizia, rastrellamenti, rapine, culminate con uccisioni di cittadini, e in danno del movimento di liberazione.
b) del reato di cui all'art. 582-583 n. 1-110 C.P. per avere l'8.4.45 in Paese prodotto lesioni personali gravi a Severin Amedeo.
c) del reato di cui agli art. 628 n. 1-110 C.P. per avere lo stesso giorno di cui sopra con armi sottratto ai familiari Severin dei generi contingentati.
Il Bertelli e il Ceccon e altri:
c) di rapina (art. 628 cap. C.P. 110) commessa in danno della famiglia Pavan in Castagnole.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., gli imputati e la Difesa si osserva:

In fatto.
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patriotti e poscia occupate dalle truppe alleate, venivano tratti in arresto e denunciati alla competente autorità, i prevenuti predetti, cui si facevano addebiti di collaborazione col nemico, e di fatti consistenti delitto contro il patrimonio. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva col rinvio a giudizio di tutti per rispondere del delitto di collaborazione col nemico, nell'economia dell'art. 58 C.P.M.G.: del Bertelli, del Liziero e del Ceccon, per rispondere di lesioni gravi in danno di Severin Amedeo: e di rapina aggravata ai danni della famiglia Pavan di Castagnole. Nel corso del dibattimento l'imputazione di lesioni gravi era ridotta a quella di lesioni lievi aggravate per l'uso di armi (armi da fuoco) e questa imputazione era estesa anche al Boiso: mentre del Liziero e del Boiso suddetto era obiettata anche la rapina ai danni del Pavan.
In diritto
Con gli acquisti istruttori e dibattimentali il Collegio osserva. Che per ciò che concerne il delitto di art. 58 C.P.M.G. deve ritenersi la responsabilità del Bertelli e del Ceccon, assolversi gli altri due, sia pure con formula meno piena. Laddove per quanto meglio sarà detto in appresso, i fatti rubricati di rapina, per difetto del dolo particolare necessario a integrare il delitto di art. 58 C.P.M.G. debbano vagliarsi e considerarsi, e punirsi, a se stanti, nell'economia esclusiva di delitti contro il patrimonio. Invero ambedue i prevenuti Bertelli e Ceccon confessano, e mantengono fino all'ultimo, la loro iscrizione e il loro prestato servizio nelle Brigate Nere e di aver preso parte ad un rastrellamento nel quale furono catturate diverse persone, trattenute poi per un certo tempo. Più grave ancora è quanto narra il teste Bosello Tarcisio, sulla cui attendibilità niente convenientemente si è potuto opporre in processura, e contro del quale non sono apparse se non le sintetiche, e alquanto fievoli, negative del Bertelli e del Cecconi: sicché quanto narra il Bosello ha da ritenersi per preciso e per vero. Assume costui che nel 24 aprile 1945 in località Campagna, le B.N., in divisa, Dal Colle, Lince, Ceccon Orfeo e Bertelli Riccardo vistolo in un campo che scappava, lo rincorsero, gli spararono contro e riuscirono a catturarlo. Che poi i medesimi lo battevano con un bastone, con una scopa, e con catene: e gli legavano al collo un filo di ferro. Che passivi delle stesse torture erano anche altri con esso Bosello catturati: fra i quali un di lui cugino che poscia era passato per le armi.

Che scopo di codeste torture era il volere conoscere dove erano depositate armi, si intende del movimento della resistenza e della liberazione. Sul deposto Bosello non può che aversi se non la certezza che Bertelli e Ceccon non solo fossero presenti ma attivi partecipanti e delle catture e delle torture. Questi fatti, di [ill.], per gli organismi che agivano, per le persone che ne soffrivano, in territorio occupato dal nemico, palesano l'obiettività di un favore di disegni politici del nemico in territorio invaso, e nocumento della fedeltà dei cittadini verso lo Stato legittimo. I precedenti del Bertelli e del Ceccon, l'occasioni [sic] nelle quali operarono, il chiaro significato delle azioni che andavano compiendo convince nel modo più rassicurante che ebbero coscienza, previsione, volontà generiche e specifiche, diretti a quel favore e a quel nocumento. Per contro nei fatti predetti non figurano partecipanti il Liziero e il Bosio i quali intanto dovrebbero rispondere del delitto di art. 58 C.P.M.G. in quanto gli spossessamenti di cui in appresso fossero provati informati anche all'intento di favorire il nemico.
Siccome di questo, come meglio si vedrà in appresso, non si ha sufficiente prova nei loro confronti deve provvedersi in conformità. Per quello che si attiene alle lesioni, incontrovertibile è la materialità delle stesse ai danni di Severin Amedeo. Incontrovertibile, e incontroverso, è altrettanto che furono prodotte da colpi di corpo contundente e nerbo di bue, e da arma da fuoco, sparata a bella posta nelle gambe del Severin, come si rivela dalle caratteristiche della cicatrice relativa di cui la Corte prese visione, che segnala la direzione dello sparo, e la chiarisce in modo diametralmente opposto da quello che vorrebbe la Difesa; è cioè oggetto del caso comunque involontaria, estranea all'azione dei partecipanti. Ciò posto non può nascere dubbio che autori delle lesioni predette siano stati il Liziero, il Bertelli e il Ceccon. Nonostante i loro tentativi di attenuare, tutt'altro che coerenti fra loro, (e basta aver sott'occhio quanto risulta verbalizzato dai loro costituti), debbano essi in sostanza considerarsi confessi, e attendersi deve quanto dichiara il Severin Amedeo il quale assume in sostanza: che nell'8 aprile 1945 si incontrava con gli attuali giudicabili in un'osteria: che fra il Lisiero e l'Amedeo Severin si veniva a pugni e pedate, primo a colpire il Lisiero: che il Severin scappava, inforcando una bicicletta pertanto conto di lui si lanciava, e scoppiava, una bomba a mano. Che andato in casa, e fatto uscire, il Lisiero lo colpiva con calci e pugni, e il Ceccon con il calcio del mitra: il Bertelli con lo scudiscio. Che riusciva esso Severin a togliere il mitra e lo scudiscio ai detentori, ma poscia era costretto a rilasciare il mitra a Liziero e Ceccon. Che qualche momento dopo i detentori, o il detentore, del mitra, ne sparava una raffica alle gambe, con la conseguenza di cui si disse. Quanto in ultimo assume il Severin conferma per un altro verso l'infondatezza della proposizione difensiva circa la non volontarietà dell'evento, ferita d'arma da fuoco. E quanto narrato dal Severin, e ritenuto dalla Corte, palesa nel modo più rassicurante che tutti e tre ebbero coscienza, previsione e volontà specifica a ledere, onde a loro carico emergono tutti gli estremi sia obiettivi che subiettivi del delitto di lesioni. Esse lesioni a prescindere dalle ferite di arma da fuoco, sulla scorta di quanto ammesso dagli stessi agenti, e sulla scorta di quanto è risultato circa i mezzi contundenti e la violenza con la quale furono adoperati, guarirono certamente oltre il decimo giorno. Non occorreva quindi per procedere alcuna querela, e si verserebbe sempre in lesioni punibili ai sensi dell'art. 182 p.p. C.P. Ma debbono i suindicati ridetti, e tutti e tre, ritenersi responsabili anche della obiettività causata dall'uso delle armi da fuoco, sia perché la circostanza dell'arma per espresso disposto di legge a tutti e tre è comunicabile, sia perché, dalle circostanze su ritenute che tutti e tre ebbero coscienza, previsione e volontà dell'evento: in altri termini tutti vollero ledere. Tutti nell'economia di un dolo alternativo o eventuale, e con l'arma usata non solo come contundente ma come arma da sparo. Perfetti quindi a carico del Liziero, del Bertelli e del Ceccon sono gli estremi di delitto di lesioni per arma da fuoco (lesioni aggravate). Se per la qualità delle persone che agivano e pativano le lesioni predette, per le circostanze di tempo e di luogo nelle quali si praticavano, possono trarsi elementi che con la coscienza di ledere coincidesse quella di nuocere ad elemento del movimento della liberazione, ciò non è sufficiente ad integrare con favoreggiamento politico, sta di fatto che fra il Liziero e il Severin esistevano precedenti di ostilità di carattere privato, il che fa nascere più ragione che dubbio, che per avventura, dalle commesse lesioni esulasse qualsiasi coscienza e qualsiasi [ill.] del favoreggiamento politico suddetto del nemico. Quanto al Boiso elementi di prova a suo carico non mancano, come la fornitura del nerbo che servì per corpo contundente, o la sua presenza, almeno in qualche parte dell'episodio. Ma detti elementi diventano claudicanti di fronte specie ai chiarimenti del Severin dati al dibattimento per i quali verrebbe a rendersi incerto quanto di necessario per stabilire l'elemento morale della partecipazione a quello che poi avvenne, circa la predetta fornitura del nerbo: ed incerto altresì che nella colluttazione la presenza del Boiso si colorasse di un contenuto di agevolazione, di rafforzamento, di contributo causativo. Pertanto il Boiso da questo delitto deve assolversi per insufficienza di prove.
Quanto all'incidente Severin Noè, le narrazioni raccolte di costui, e del fratello Alfredo, e che trovano anche adeguato riscontro nei costituti di alcuni dei giudicabili pongono per certo che verso le 22,30 del 2 gennaio 1945 si presentassero alla casa del Severin suddetto lo Spartaco Boiso, il Ceccon, e il Bertelli. Che costoro facevano uscire di casa i Severin, e andavano ad un pagliaio sotto il quale i Severin in discorso avevano nascosto una grossa quantità di grano. Che Boiso e gli altri due li minacciarono di arresto, (per occultamento del grano), e poscia proponevano loro di non dare alcun ulteriore corso alla cosa, purché dessero tre quintali di grano ad essi agenti, e poi diecimila lire; e guai a parlare, minacciando di morte di pistola. Che dopo contrasti diversi i Severin consegnarono ai ridetti lire 4.500, e stabilivano che gli estorcenti sarebbero venuti a prendere il grano nei giorni successivi; ed inoltre vollero [ill.] e i Severin dovettero consegnare sotto la formula delle minacce anche un pezzo di cuoio. Il grano però non fu potuto in seguito ritirare. Che partecipasse nel periodo di preparazione a codesto colpo anche il Liziero lo si rileva dal particolare, a prescindere d'altro, delle parole pronunciate dal Boiso, e di inequivoco significato circa il Liziero, in quella contingenza, (vedi verbale di udienza), e dall'altro che tutti dissero, sempre in quella contingenza, che il denaro che ricevevano doveva essere diviso con altre persone che avevano diritto a spartirselo. Ciò posto è incontrovertibile che i giudicabili agissero fuori della sfera di qualsiasi diritto. È incontrovertibile che i Severin costretti dalle violenze e minacce di costoro, non

tenuto presente quanto a effetto differito, a consegnare il denaro e il cuoio, e a promettere il grano. Che i giudicabili agissero per trarre personale profitto, nell'economia del loro patrimonio, lo si rivela in modo peculiare, oltreché dall'inequivoco significato di quanto ponevano in essere, dalla confessata fine a profitto loro dell'estorto compendio. Dato quanto sopra non esita la Corte a ritenere perfetti gli estremi sia obiettivi che subiettivi se non del delitto di rapina, di quello di estorsione aggravata. Quanto alla contestata rapina nei confronti Pavan, è incontrovertibile la materialità della stessa. Certa è la presenza all'esecuzione del Bertelli e del Ceccon. Nemmeno la presenza a questa consumazione è provata a carico del Liziero e del Boiso. Se per i precedenti l'occasione, può aversi qualche elemento probatorio a carico dei primi due, è mestieri riconoscere che tali elementi sono insufficienti per ritenere una responsabilità ed irrogare una condanna. Mancano del tutto le prove a carico del Liziero e del Boiso. Anche in merito a questi delitti contro il patrimonio può rilevarsi per i motivi medesimi accennati circa il delitto di lesioni, che sussistono elementi per dirsi colorati anche di dolo di art. 58 C.P.M.G. ma per i motivi in prima ridetti, gli elementi stessi debbano ritenersi insufficienti all'[ill.], e della sanzione correlativa di art. 58 C.P.M.G. in discorso. A favore del Liziero, e per ciò che concerne il delitto di estorsione, le circostanze processuali consentono di ritenere la sua partecipazione di non cospicua importanza, onde gli vengono concesse le generiche attenuanti. Non competono a Liziero attenuanti di art. 61 n. 1 e 2, tantomeno per delitto di asportazione. Non si comprende affatto nel caso in quali estremi per quest'ultimo reato si dovrebbero fondare motivi di particolare valore morale o sociale, o considerare la asportazione come reazione in stato d'ira. Ma anche per quello che concerne le lesioni manca in atti qualsiasi prova, anzi stando ai Severin vi sarebbe prova di contrario, che il movente delle medesime fosse fra quelli che per comune sociale sentire meritano comprensione e indulgenza. Quanto alla pretesa provocazione (art. 62 n. 2 C.P.) basti osservare che le attenuanti putative non sono ammesse nel nostro sistema giuridico: che non è provato che sussistesse, permanesse, o si riaccendesse, quando per primo il Liziero si fece a percuotere, lo stato d'ira che la legge pretende: mentre rimaneva pur sempre a dimostrare, ed esplicitamente lo si ripete, che lo stato d'ira fosse suscitato da un fatto dal Severin commesso contro il diritto. Nell'economia poi di quanto su ritenuto è addirittura temerario, per il delitto di lesioni, in discorso, anche semplicemente congetturare che l'opera sua sia stata di minima importanza nella preparazione e nell'esecuzione. Quanto al Ceccon è patente pei delitti di estorsione e di lesioni che per principalissima parte, e che agì fuori di qualsiasi sfera di direzione, vigilanza e comando. Ma parimenti deve ritenersi inapplicabile qualsiasi attenuante di art. 114 C.P. anche pel delitto di art. 58 C.P.M.G., avendo specie con l'episodio Bosello, rivelato il giudicabile contributo morale e materiale causativo di primissimo ordine, e aveva agito in modo autonomo, e di zelo superlativo proprio, all'infuori di qualsiasi apparente comando, direzione, o vigilanza. Manca qualsiasi prova conveniente per stabilire un ravvedimento che deve essere davvero [ill.]
Per il Boiso non è stata chiesta alcuna attenuante. Per il Bertelli si negano le attenuanti di art. 62 n. 1 e 5 per i precisi motivi che qui si intendono riportati, per i quali si negano agli altri giudicabili. Per tutti in ordine al delitto contro il patrimonio, presa in considerazione la quantità della somma estorta, e la condizione dei lesi, si nega l'attenuante di art. 62 n. 4 C.P. Né nel movente, nel comportamento *ante*, [ill.] e *post* dei prevenuti, né nel come i fatti si svolsero, trova la Corte alcunché che coonesti per alcuno la concessione di generiche attenuanti (art. 62 bis C.P., 1 D.L.L. 27/7/44). Quanto alla pena, tenuto conto della personalità dei rei, dell'intensità del dolo, del predetto loro comportamento, e del *quantum* del danno, rispettivamente a ciascuno, si stabilisce. Pel Bertelli e pel Ceccon: per il delitto di art. 58 anni 10 di reclusione: pel delitto di estorsione anni 6 di reclusione e L. 20.000 di multa, che per l'aggravante si portano ad anni 8 e L. 30.000 di multa, per le lesioni anni 1 e ½ che per l'aggravante si portano ad anni 2. Totale anni 20 e L. 30.000. Per Liziero. Per estorsione anni 3 di reclusione e Lire diciottomila di multa, che per l'aggravante si portano ad anni 2 e L. 24.000 che diminuiti per la concessa attenuante di art. 114 p.p. si riducono ad anni tre e mesi sei. Totale anni sei e mesi sei e L. 15.000 di multa. Pel Boiso: per l'estorsione anni 5 e L. 10.000 di multa, che aumentati per l'aggravante si portano ad anni sei e mesi sei e L. 15.000 alle pene suddette seguono le conseguenze di legge.

Depositata oggi 30.10.1945

Li 26.10.45 ricorse l'imputato.

30.11.45 atti Corte Cassazione Roma

La C.S. sent. 17.8.46 annulla per amnistia.

Sentenza n. 104/45 del 18.10.1945 – R.G. 98/45 – R.G.P.M. 1140/45

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

GUERRAZZI dr. GUERRAZZO – Presidente
FAVARETTO MARIO – Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO – Giudice Popolare
PIAZZA dr. LEONIDA – Giudice Popolare
MARANGON ROMEO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

BIGHELLI Giovanni, di ignoti, nato a Ferrara il 22.3.1886 e residente a Treviso, detenuto, presente.

Imputato

del delitto p.p. dagli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 in relazione all'art. 58 C.P.M.G. per avere in Treviso quale interprete presso il Comando S.S. Tedesche, posteriormente all'8.9.43 svolto opera di collaborazione con l'invasore, partecipando a rastrellamenti eseguiti dalle S.S. e dalle B.N. nonché a maltrattamenti di prigionieri e a cattura di cittadini che egli stesso deferiva al Comando presso cui prestava servizio.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa si osserva:

In fatto
Liberate questa città e provincia dal moto insurrezionale dei patriotti e poscia occupate dalle truppe alleate, veniva tratto in arresto ed inquisito dalla competente autorità, l'attuale prevenuto Bighelli, cui si facevano addebiti di collaborazione col nemico. La conseguente praticata istruttoria si chiudeva col rinvio a giudizio di questa Corte d'Assise Straordinaria dell'inquisito, per rispondere del delitto di art. 629 C.P., per avere in Treviso, in concorso con altri, costretto [ill.] Gualtiero, tratto in arresto con un tranello a versare la somma di 25.000, sotto la minaccia di internamento in Germania.
In diritto. Con gli acquisiti istruttori e dibattimentali la Corte osserva. Che il Bighelli, come egli stesso ammette, ed è incontroverso, del resto, in processura, rimpatriato nel 1943 dalla Germania, aveva assunto in Este la mansione di interprete presso quel Comando tedesco di Piazza. Che di lì era stato trasferito a Treviso, dopo un soggiorno a Padova, e precisamente presso il Comando di Polizia S.S.
Protestava di essersi limitato a disimpegnare serenamente, e passivamente, le predette mansioni di interprete e di avere anzi grandemente, e reiteratamente, favorito uomini del movimento della liberazione. Ma questa protestata innocenza malamente e inafferentemente voluta appoggiare su circostanze inesistenti o superate, va posta del tutto in quarantena essendo, nel modo più palese e rassicurante, emerso, dal testimoniale acquisito, che il Bighelli non solo fu volontario interprete del nemico, ma che in queste mansioni di interprete portò il contributo di un autonomo zelo contro i miseri inquisiti dalla nemica polizia, collaborando anche di tristissima iniziativa propria, e moralmente e materialmente, anche nelle esecuzioni delle catture, delle perquisizioni, dei sequestri e anche nelle vessazioni, comprese le gravissime violenze torturatrici ai danni degli aderenti al movimento della libertà. Il che tutto appariva e per il contegno suo, e per l'occasione, e per il chiaro significato delle azioni che poneva in essere, improntato della coscienza dalla previsione, e della volontà generica e specifica, diretta a giovare ai disegni politici del nemico dei cittadini verso lo Stato legittimo. Il che tutto rivelava, nel modo più palese, la cospicua gravità intrinseca dei fatti commessi e nel contempo la sinistra figura del giudicabile. Giova tener presente le deposizioni: di Bettarel Orlando, capo onorato del movimento della resistenza, contro del quale non è affiorato alcunché di conveniente per ritenerlo non veritiero, come colui che [ill.] la mano si facesse da spirito di parte: del Davanzo don Carlo, parroco di Campigo, sacerdote cattolico, rivelatosi oltreché per la sua veste e per la sua missione, per il modo stesso di deporre, teste insospettabile, non solo di mentire, ma anche di esagerare: testimonianze che trovano il loro riscontro in quelle Mattiuzzi e Morra, narra il Bettarel che prima di lui era stato arrestato un tale Scarpa, (circa 15 giorni prima), e che il Bighelli gli aveva promesso la liberazione purché gli facesse delle rivelazioni. Che arrestato dalle S.S. tedesche, con la presenza dell'imputato, era stato reiteratamente e lungamente sottoposto a percosse, in conseguenza delle quali aveva perduto la facoltà visiva di un occhio. Che poi fra i suoi più feroci persecutori si trovava il Bighelli, che all'uopo (particolare sintomatico e rivelativo), si era rimboccato le maniche. Narra il sacerdote Davanzo che nel 6/8/44 le S.S. circondavano, accompagnate dal Bighelli la sua canonica, dove procedevano a perquisizione, alla quale parte attivissima il Bighelli ridetto prendeva. E tanto attiva (e il Davanzo aggiunge, feroce) che andò trovando e sequestrando quello che ai tedeschi era sfuggito. Narra il sacerdote Davanzo che nella contingenza fu percosso dal Bighelli, che portava il mitra, col calcio del mitra stesso, e che avendo egli Davanzo pregato che non portassero via alcune robe perché appartenenti a gente sfollata, il Bighelli arrogantemente domandò dove era la roba di esso parroco. Che avendogli costui risposto "in cantina sotto la cenere", il Bighelli vi si precipitava ad asportarla. Assume il Mattiuzzi che fu eseguita una perquisizione in casa sua, e fra gli esecutori il Bighelli, che non aveva riguardo alcuno. Poste le suddette premesse di fatto e di diritto, la Corte non solo non esita a ritenere a carico del giudicabile il delitto di art. 58 C.P.M.G., ma passando a quanto concerne l'adeguatezza della pena, la crede adeguata,

tenendo conto della rivelata personalità del reo, della quanto mai cospicua intensità di dolo e quantità di danno, e del riprovevolissimo contegno *ante*, coerentemente e *post* dell'agente, nel massimo di anni [ill.] di reclusione. Minima attenuante [ill.] spetta al Bighelli nel quadro ridetto che rivela tanto contributo materiale e morale causativo del giudicabile, e che rivela altresì tanto il suo autonomo zelo, che la sua tanto predominante personale iniziativa non possono ipotizzare diminuenti di art. 114 C.P. non può nemmeno parlarsi di attenuanti di operoso (art. 62 n. 6 C.P.). È utile osservare al riguardo che se per le dichiarazioni del prevenuto, e l'apporto di qualche deposizione testimoniale, sarebbe affiorato che taluno arrestato avrebbe per il di lui intervento ottenuto la liberazione, o che taluno, comunque, avrebbe evitato iatture, tutti codesti fatti messi al paragone degli episodi su ritenuti non potrebbero mai, perché deficienti dal lato subiettivo e da quello obiettivo, costituire quella riparazione che la legge prevede. Ma vi ha di più e di peggio: essere risultato nel modo più patente che se qualche cosa nel senso [ill.] il Bighelli fece, lo fece dietro compenso di denaro ed utilità, carpite agli indiziati e ai catturati, esclusivamente animato dal peculiare fine di lucro. Tutto ciò posto, né nel movente del delitto, né nel comportamento del reo, né nella personalità del medesimo, in nulla, in sostanza, può trovarsi appiglio che giustifichi in qualche modo indulgenza, coonestata dall'applicazione delle generiche attenuanti [ill.] col decreto del 27/7/45 e previste poi dall'art. 62 bis C.P. Quindi anche tali attenuanti vengono negate. Per ciò che concerne il delitto di estorsione, si osserva, che se ne è provata la materialità, mancano per contro le prove di partecipazione, segnatamente, morale, ad essa del Bighelli. Emerge solo che egli fosse presente coi tedeschi allorché veniva consegnata la roba estorta. Orbene se questo particolare e i precedenti del giudicabile possono far sorgere contro di lui ragionevoli sospetti, i sospetti medesimi non possonsi fare assurgere al rango di prova, nemmeno claudicante; e pertanto il Bighelli, in ordine a questo delitto, deve essere assolto con formula piena. Alla pena detentiva di aggiungono le conseguenze di legge.
P.Q.M.

Dichiara Bighelli Giovanni colpevole del delitto di art. 58 C.P.M.G. e visto ed applicati gli art. ridetti 483, 488 C.P: lo condanna alla pena di anni venti di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, e alle spese del giudizio. Ordina la sottoposizione alla libertà vigilata.
Visto l'art. 479 C.P. assolve il Bighelli dalla imputazione di estorsione ascrittagli per non aver commesso il fatto.

Treviso 18/10/45
Il Presidente
G. Guerrazzi

Depositata oggi 20.10.45

Li 18.10.45 l'imputato ricorse
Li 27.10.45 atti Corte Cassazione tramite Comando Alleato

Con sent. 9 maggio 1947 la Corte Suprema annulla la sent. 18.10.45 della C.A.S. di Treviso per difetto di motivazione in ordine al diniego dell'amnistia. Nonché in ord. al diniego delle attenuanti generiche e rinvia per nuovo esame alla C.A.S. Verona su tali furti e rigetta il resto.
Treviso 17.10.47

Sentenza n. 105/45 del 25.10.1945 – R.G. 130/45 – R.G.P.M. 632/45

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

BERLANDA dr. GIOVANNI – Presidente
BARBISAN MARCELLO – Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO – Giudice Popolare
ROSSETTO rag. MARIO – Giudice Popolare
BETTAREL ORLANDO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

CORRADINI Angelo, fu Raimondo e di Paulon Rosa nato il 21.9.1887 a Barcis – Udine, residente a Pontebba, libero, contumace

Imputato
Del reato pp. dagli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 in relazione all'art. 58 C.P.M.G. per avere, posteriormente all'8.9.43, prestando opera di collaborazione col tedesco invasore, quale ufficiale nelle FF.AA.RR. iscritto al P.F.R. e successivamente nella B.N. Cavallin in Treviso, quale addetto allo ufficio propaganda della Federazione fascista, ispettore federale, direttore del giornale "Audacia" e componente dell'ufficio "P" del Comando Provinciale.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa si osserva:
In fatto.

Il 3 giugno 1945 il Comando Gruppo Brigata "Garibaldi" consegnava in stato di arresto alla Questura di Treviso l'ex ufficiale degli alpini Corradini Angelo perché per sua stessa confessione iscritto al P.F.R. dal 13 settembre 1943 per l'arruolamento nelle forze armate della sedicente Repubblica Sociale Italiana e fu poi fino al 27 marzo 1945 capo dell'Ufficio Assistenza presso la Federazione Fascista di Treviso. Nel suo primo interrogatorio da parte della Commissione provinciale di Giustizia lo stesso precisò di essersi nel dicembre 1943 arruolato nel Reggimento Volontari Friulani con sede in Udine, allora in via di formazione, e di essere stato nel febbraio 1944 trasferito al Centro Raccolta Alpini di Conegliano come ufficiale addetto ai servizi di caserma, passando poi in data 24 aprile 1944 agli uffici assistenza del 29° Comando Militare Provinciale di Treviso col compito di pagare le indennità alle famiglie dei militari richiamati alle armi, e passando più tardi nel dicembre del 1944 all'Ufficio Assistenza della Federazione, in un secondo interrogatorio dinanzi al P.M. della C.A.S. ammetteva di avere svolta opera di propaganda per l'arruolamento nel Reggimento Volontari Friulani col grado di tenente; in altro interrogatorio ammise di avere dopo la morte del direttore del settimanale "Audacia", organetto della Federazione fascista, e cioè nel marzo 1945, per ordine del Federale Valent, figurato quale direttore del detto settimanale, di cui uscì però un solo numero, per la pubblicazione del quale non fece altro che raccogliere il materiale già pronto; osservò di aver prestato questi servizi costrettovi dalle ristrettezze finanziarie e per necessità famigliari (è coniugato senza figli). Posto in libertà provvisoria e citato a giudizio per rispondere del reato di cui in rubrica, non è comparso e si è quindi proceduto in sua contumacia. Risulta da dichiarazione del dott. Enzo Martina (addetto alla Federazione Fascista per incarico del C.L.N.) che il Corradini era in forza nelle Brigate Nere senza però prestarvi servizio a causa dell'età e della inidoneità fisica e che perciò fu comandato dall'Ufficio assistenza della Federazione e che lo stesso non fu nominato direttore responsabile dell' "Audacia" nelle forme di legge e che di fatto figurò tale in uno o due numeri raffazzonati da altri. L'imputato ha prodotte alcune dichiarazioni per provare che egli in Pontebba si era adoperato per agevolare la fuga di cinque ufficiali durante il viaggio di loro deportazione in Germania e che la sua propaganda per l'arruolamento di volontari è stata così fiacca che nessuno si è iscritto. Ciò premesso si osserva che nei fatti stessi di avere svolta tale propaganda di essersi fatto assumere in forza nelle Brigate Nere nell'epoca in cui queste commettevano ogni sorta di misfatti e di aver fatto figurare il suo nome, sia pure comandato, come direttore responsabile del giornale fascista nell'ultimo numero di sua uscita devono ravvisarsi altrettante forme di collaborazione con neofascismo e quindi con le forze armate tedesche da integrare gli estremi del reato ascrittogli. Quanto alla misura della pena si osserva che indubbiamente l'imputato è una figura pressoché insignificante, che l'opera sua ha portato ben poco contributo ai fini politici e militari del nemico, e che ben può ritenersi, come ha affermato il teste Caridi, che l'attività del Corradini fosse principalmente rivolta a sbarcare il lunario. Può quindi applicarsi il minimo della pena con la diminuzione di un terzo ciascuna delle attenuanti di cui agli art. 62 n. 6, 62 bis e 114 p. e u.p. C.P. e fissarla in due anni di reclusione.
P.Q.M.

La Corte, visti gli art. 483, 488 C.P. dichiara Corradini Angelo colpevole del reato ascritto con le attenuanti preiste dagli art. 62 n. 6, 62 bis, 114 p. e u.p. C.P. e lo condanna a due anni di reclusione e al pagamento delle spese processuali.

Treviso, 25 ottobre 1945

Il Presidente
Berlanda

Depositata il 30.10.1945

Li 27.10.45 il difensore ricorse
Li 5.10.45 estratti 2 per notifica

Sent. Notificata il 14.11.45 a mani della moglie

30.11.45 Corte Cassazione Roma. La C.S. con sent. 20/8/46 annulla per amnistia

Sentenza n. 106/45 del 25.10.1945 – R.G. 144/45 – R.G.P.M. 342/45

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

BERLANDA dr. GIOVANNI – Presidente
BARBISAN MARCELLO – Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO – Giudice Popolare
ROSSETTO rag. MARIO – Giudice Popolare
BETTAREL ORLANDO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

CARIDI Andrea, di Carmelo e di Cavaciocchi Matilde, nato a Firenze il 27/4/1904 e residente a Treviso. Costituitosi il 5/6/1945, detenuto, presente.

Imputato
Del delitto di cui agli art. 58 C.P.M.G., 1 cpv. 2 n. 5 D.L.L. 22/4/1945 n. 142, 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 159 per avere, quale tenente colonnello della G.N.R. capo dell'Ufficio Politico Investigativo procedendo a rastrellamenti, arresti e interrogatori di patrioti, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso e commesso fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano.
In Bologna, Ferrara e Treviso dall'8/9/1943 sino alla liberazione.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa si osserva:
In fatto.
Il 7 giugno 1945 si costituì spontaneamente al P.M. presso la Corte d'Assise Straordinaria in Treviso e fu dagli agenti di P. S. dichiarato in arresto il già ten. col. della cosiddetta Guardia Naz. Rep. Caridi Andrea quale indiziato di reato di collaborazione con i nazifascisti; egli respinse tale addebito.
Ufficiale della Milizia Volontaria in servizio effettivo permanente dal 1° maggio 1925 prese parte alla campagna d'Africa Orientale nel 1935-36, fu in Albania dal 1939 al 1943, assegnato poi alla 6ª Legione di Bologna, ove rimase in servizio anche dopo l'8 settembre 1943, iscritto il 25/9/1943 al P.F.R., maggiore e poi ten. col. nella G.N.R., passato nel novembre 1943 a Firenze e dal 23 giugno 1944 a Treviso quale capo dell'Ufficio Politico del Comando Provinciale alle dipendenze del colonnello Rocco con cinque ufficiali subalterni e 28 uomini di truppa, con mansioni politico-investigative; protestò di non avere partecipato a rastrellamenti né egli né i suoi uomini, di aver bensì eseguito fermi e arresti che gli furono ordinati, ma di aver poi sistematicamente aiutato gli arrestati a giustificarsi e averli rimessi in libertà, e se soggetti al servizio di leva, avviati al Comando Provinciale, di essere stato in rapporti molto tesi con le Brigate Nere perché apertamente contrario ai loro sistemi di barbarie, tanto che nell'ultimo tempo queste avevano deciso di sopprimerlo perché aveva sempre cercato di frustrare l'opera loro, segnalando spesso le malefatte ai superiori; assicurò di non avere mai con le sue relazioni settimanali e mensili di attività investigativa provocato rastrellamenti o arresti, partecipava ogni lunedì alla seduta di una speciale Commissione di Polizia presieduta dal Capo della Provincia per deliberare sugli arrestati che venivano poi o rilasciati o denunciati ai tribunali, ed egli è sempre intervenuto a loro favore; ammette di aver nell'ottobre 1943 per ordine del generale Zanti eseguito in Ferrara il fermo di 32 persone ma assicurò di aver dovuto farlo contro sua volontà e in ogni caso nella sua qualità di ex [ill.] di polizia giudiziaria. Citato a giudizio per rispondere del reato di cui in rubrica l'imputato ha ripetuto nel dibattimento tali sue giustificazioni e sostenuto con molta sicurezza di non aver mai fatto male a nessuno ma sempre del bene in ogni occasione verso tutti.
In diritto si osserva che la sussistenza del reato deriva già dalla presunzione di collaborazionismo stabilita dall'art. 1 cap. 2 n. 5 del D.L.L. 22/4/1945 n. 142 citato in rubrica, per il fatto stesso di essere stato ufficiale superiore della Guardia e quindi con funzioni politico-militari. Ma anche se si ritiene che tale presunzione consente la prova contraria, è intuitivo che tale prova deve essere rigorosa al punto da fare escludere in modo assoluto ogni forma di collaborazione, ciò che nei singoli casi riuscirà particolarmente difficile. Nel caso presente si è levato un coro possente di elogi da parte di persone di ogni ceto sociale per conclamare non solo la onestà e la rettitudine dell'imputato, ma il suo alto senso di umanità, la sua avversione a ogni forma di violenza fisica e morale e la sua tolleranza per le concezioni politiche contrarie al fascismo al punto da usare della sua autorità [sic] per far rimettere in libertà persone molto compromesse o attenuare i provvedimenti di polizia e da esprimere anche di fronte ad esse la sua esecrazione per i metodi barbari instaurati dalle Brigate Nere e il suo disgusto di dover restare al suo posto; avvertì più volte gli antifascisti di stare in guardia o tenersi nascosti; ciò sul periodo dalla sua venuta a Treviso, cioè dal luglio 1944. Buone informazioni sono pervenute anche per il tempo antecedente. Date le sue speciali funzioni egli non ha potuto talvolta esimersi dall'eseguire fermi o arresti per ordine superiore, come nel caso dei 32 fermati a Ferrara del 7 ottobre 1943, quando fu mandato a tale scopo da Bologna dal Generale Zanchi e arrestò fra altri ufficiali badogliani anche il tenente Gelmetti che ebbe poi a subire sei mesi di carcere e fu poco dopo uscito, trucidato dai fascisti. In simili casi non può dirsi che egli abbia agito in funzioni di polizia giudiziaria ordinaria, né può essergli concessa la scriminante della forza maggiore o dello stato di necessità, perché, restando in servizio nella Milizia dopo l'8 settembre 1943, lo stato di necessità veniva ad essere da lui stesso volontariamente causato.

Deve perciò essere affermata la sua responsabilità penale e per il molto bene che egli ha fatto essergli riconosciute tutte le possibili attenuanti, e cioè l'avere agito per particolari motivi di valore morale, l'aver efficacemente cercato di elidere e attenuare le conseguenze dannose del reato (art. 62 n. 1 e 6 C.P.), la minima importanza dell'opera prestata nel suo complesso e l'essere egli stato determinato da altri di cui malauguratamente egli ebbe a riconoscere l'autorità anche dopo gli eventi del settembre 1943; onde, applicato il minimo della pena, questa va diminuita fino al limite consentito dall'art. 67 u.p. C.P., cioè fino al giusto. Dato il caso degno di particolare considerazione ritiene la Corte di poter concedere all'imputato la libertà provvisoria.

P.Q.M.

La Corte, visti gli art. 483, 488 C.P.P. dichiara Caridi Andrea colpevole del reato ascrittogli con le attenuanti previste dagli art. 62 n. 1 e 6 e 114 p. e u. C.P. e lo condanna a due anni e sei mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali

visti gli art. 277 e seg. C.P.P. concede all'imputato la libertà provvisoria e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Treviso, 25 ottobre 1945

Il Presidente
Berlanda

Sentenza n. 107/45 del 26.10.1945 – R.G. 120-135/45 – R.G.P.M. 86.425-1014-1507

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

BERLANDA dr. GIOVANNI – Presidente
CENEDESE MARCO – Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO – Giudice Popolare
SARTORELLO ALDO – Giudice Popolare
BARBISAN MARCELLO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

PASIN Giannino, di Domenico e di Lamon Giustina, nato a San Biagio di Callalta il 14.1.1923 e residente a Mogliano Veneto. Arrestato il 26.5.1945 – detenuto, presente
Imputato
Del delitto p. e p. dagli art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 in relazione all'art. 58 C.P.M.G. per avere posteriormente all'8.9.1943 in territorio di Treviso, mediante la delazione a carico di cittadini, collaborato colle autorità nazifasciste.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa si osserva:
In fatto.
Milanese Vittorino, inscritto al P.F.R. e per alcuni mesi dal 1943-1944 anche Segretario del Fascio di Mogliano Veneto, fu fermato il 28 aprile 1945 e poi rilasciato in libertà, più tardi arrestato nascostamente e poi di nuovo rimesso in libertà. Il medesimo in un esposto del 1° maggio 1945 al Centro Patrioti di Treviso a sua difesa fra l'altro accusò Pasin Giannino, figlio di suoi mezzadri, di aver fatto la spia presso il tenente Maltese delle Brigate Nere provocando così contro di lui il 27 novembre 1944 il sequestro di un'automobile, di tre biciclette e di due serie di cinghie per trebbiatrice e di aver più tardi rivelato al Maltese che esso Milanese era un patriota e favoreggiatore di patrioti provocando così il suo arresto avvenuto il 5 gennaio 1945 e durato sei giorni. Per tali fatti egli presentò poi in data 25 maggio 1945 denuncia al Comando Presidio di Mogliano; perciò il Pasin fu arrestato il 26 maggio 1945 e dopo istruzione sommaria citato a giudizio dinanzi a questa Corte per il reato di cui in rubrica. Nel suo interrogatorio del 25 maggio da parte del Comando di Fratta di Mogliano il Pasin respinse le accuse dichiarando di aver conosciuto il Maltese senza sapere che fosse ufficiale delle Brigate Nere, credendolo invece un partigiano, e di essere stato da lui costretto poi con minaccia a Mestre a firmare una denuncia contro il Milanese che, dopo l'arresto di questo, fu in seguito a spiegazioni di esso Pasin riconosciuta falsa, tanto che il Milanese fu rimesso in libertà; confessò però di aver ricevuto dal Maltese 2.000 lire. In un secondo interrogatorio del 26 maggio in Questura il Pasin dichiarò di aver incoscientemente, parlando del modo di salvare le robe dai bombardamenti e dai tedeschi, detto al Maltese che il suo padrone (Milanese) aveva nascosto a Marocco presso altro mezzadro Bello l'automobile, le biciclette e le cinghie, cagionando così involontariamente il sequestro, che però in seguito a reclami del Milanese fu poi annullato con restituzione della roba eccetto una bicicletta per la quale il Milanese chiese al padre di Pasin un indennizzo di 20.000 lire che furono pagate; osservò che il Maltese gli diede 2.000 lire in compenso delle informazioni che condussero al sequestro. Nell'udienza l'imputato spiegò, e il suo assunto fu confermato dai testimoni, che il 5 gennaio 1945 furono citati alla sede delle Brigate Nere di Mestre egli e il Milanese e che colà esso Pasin fu costretto con minaccia dal Maltese a firmare una denuncia contro il Milanese quale possessore di documenti partigiani e favoreggiatore di questi, che perciò il Milanese fu trattenuto in arresto e inviato a Ca' Littorio di Venezia; che fatto comparire colà il Pasin, questo dichiarò in confronto del Milanese non vero quanto scritto nella denuncia chiedendo scusa, e che in seguito a ciò il Milanese fu rimesso in libertà e che questi il giorno seguente, a titolo di punizione gli impose di costituirsi all'Ufficio di Collocamento quale volontario al lavoro in Germania e lo fece accompagnare dal colono Marrassa Giuseppe a detto ufficio per le pratiche relative, che partì poi per la Germania, ma scappò lungo il viaggio, facendo ritorno a casa.
In diritto si osserva non essere inverosimile che le confidenze fatte dall'imputato al Maltese, il quale era in forte attrito col Milanese, siano avvenute senza l'intenzione di far del male a quest'ultimo, e cioè senza rendersi conto della qualità della persona del Maltese stesso e delle sue relazioni col Milanese, e che perciò non possa ritenersi provato l'elemento soggettivo del reato di cui in rubrica; verosimile anche che in seguito a tali confidenze il Maltese abbia poi costretto il Pasin con minaccia a firmare la relativa dichiarazione, che però il Pasin a Venezia successivamente non ha confermato.
P.Q.M.
Visto l'art. 479 C.P.P. assolve Pasin Giannino dall'imputazione ascritta per insufficienza di prove e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa.
Treviso, 26 ottobre 1945

Il Presidente
Berlanda

Depositata il 31 ottobre 1945 in Cancelleria

Sentenza n. 108/45 del 09.11.1945 – R.G. 143/45 – R.G.P.M. 1043/45

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO dr. MAURO – Presidente
BARBISAN MARCELLO – Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO – Giudice Popolare
ZAMBON dr. FRANCESCO – Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

BALBO Attilio, di Felice e di Serajotto Carolina, nato a Vicenza il 25/11/1909 e residente a Modena. Arrestato il 10/7/1945 – detenuto, presente.
Imputato
Del reato di cui agli art. I D.L.L. 22.4.1945 n. 142 in relazione all'art. 58 C.P.M.G. per avere in Pieve di Soligo, posteriormente all'8/9/1943 collaborato con le autorità nazifasciste partecipando ad operazioni contro cittadini e svolgendo opera di delazione in pregiudizio della causa della liberazione.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa si osserva:
In fatto ed in diritto.

Con rapporto 11 luglio 1945 i Carabinieri della Stazione di Pieve di Soligo denunziavano in istato di arresto il su nominato Balbo Attilio ritenuto quale collaboratore ed informatore della X Mas, reparto, quest'ultimo, dislocato a suo tempo in quella zona per la lotta antipartigiana.
In esito a sommaria istruzione il Balbo era tratto in giudizio dinanzi questa Corte per rispondere del delitto di cui in epigrafe ed il dibattimento seguiva all'udienza odierna.
All'imputato, che ha recisamente negato ogni addebito, si attribuiscono i seguenti fatti:
1° di aver partecipato con il reparto anzidetto ad operazioni di polizia politica;
2° di aver fatto l'informatore del reparto stesso ai fini delle operazioni dianzi specificate;
Tali accuse poggiano quasi unicamente sulla circostanza che il Balbo sarebbe stato visto frequentare con una certa assiduità gli ufficiali e sottufficiali della X Mas di stanza a Pieve di Soligo; qualcuno l'avrebbe anche notato in compagnia del maresciallo Tessari ed armato di mitra.
Ora siffatti elementi non inducono da soli a necessariamente ritenere che il prevenuto partecipasse all'attività politico-militare del reparto in questione, ma possono ammettere altra ben diversa spiegazione. Infatti il Balbo sostiene, che avendo in precedenza – e cioè prima del settembre 1943 – militato agli ordini del comandante Franchi fu ben felice di ritornare ad avvicinare quest'ultimo in Pieve di Soligo, ove, tramite il detto Franchi, poté conoscere e trattare anche gli altri ufficiali ed i sottufficiali della Decima Mas.
Ha precisato pure che, avendo una volta accompagnato il Tessari per delle spese, costui, poiché aveva in mano degli involti, affidò temporaneamente ed occasionalmente il mitra ad esso Balbo. Tali circostanze parrebbero confermate dai testi Gorgatti (v. dibattimento) e Cavezzan. Quest'ultimo, ch'era al servizio del partigiani e serviva a costoro da informatore, erasi arruolato nella X Mas e colà seguiva la vita del reparto; teneva anzi d'occhio il Balbo e non notò nulla di sospetto nell'attività di costui. Come si vede tutta l'accusa è montata sul sospetto originato dall'amicizia che il prevenuto dimostrava per alcuni componenti del detto reparto. Anche il preteso vanto che il Balbo avrebbe menato con tale Bernardi circa la partecipazione di esso imputato a dei rastrellamenti è rimasta smentita proprio dal Bernardi; di guisa che è da ritenere che il teste Perosin abbia molto probabilmente compreso male i discorsi che l'imputato avrebbe fatto col Bernardi. In dibattimento si è poi accennato da qualche teste ad una voluta propaganda che il Balbo avrebbe fatto sostenendo in alcune conversazioni la probabilità della vittoria germanica, ma al riguardo nulla è risultato di preciso che possa far pensare ad una vera e propria opera propagandistica e quindi al delitto di collaborazione sia dal punto di vista dell'elemento materiale e sia dal punto di vista dell'elemento intenzionale.
Comunque i molti tenui ed equivoci indizi raccolti autorizzerebbero in ogni caso il dubbio, ed un dubbio molto serio, sulla responsabilità del Balbo, il quale deve pertanto essere assolto quanto meno per insufficienza di prove.
P.Q.M.
La Corte visto l'art. 479 C.P.P. assolve Balbo Attilio dalla imputazione ascrittagli per insufficienza di prove ed ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Treviso, li 9 novembre 1945

Il Presidente
L'Erario

Sentenza n. 109/45 del 09.11.1945 – R.G. 140/45 – R.G.P.M. 977-1150/45

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO dr. MAURO – Presidente
ZAMBON dr. FRANCESCO – Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO – Giudice Popolare
BARBISAN MARCELLO – Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

LENISA FARA Elsa, in Botter fu Nicolò e di Francescon Teresa, nata il 17/8/1907 a Cordignano res. a Conegliano. Arrestata l'8/5/1945 – detenuta presente.

FARA LENISA Lea, in Da Frè fu Nicolò e di Francescon Teresa, nata il 13/2/1904 ivi residente in libertà provvisoria dal 15/7/45 – libera presente
Imputate
Del delitto p. e p. dagli art. 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142 in relazione all'art. 58 C.P.M.G. per avere in epoca posteriore all'8/9/1943, la prima quale iscritta alla B.N. di Conegliano ed in correità con la seconda, denunciato al Comando della X Mas l'attività svolta dalla famiglia Buttignol in favore della causa della liberazione, provocando l'arresto dei predetti e la persecuzione di cui furono oggetto, collaborando così con le autorità nazi-fasciste.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., le imputate presenti, e la Difesa, si osserva:
In fatto ed in diritto
Su denunzia scritta inoltrata il 13 giugno 1945 da Buttignol Yanez ed altri contro le su nominate Lenisa Fara Elsa e sorella Lea, costoro erano tratte per citazione diretta al giudizio di questa Corte per rispondere del delitto di cui in rubrica.
Il dibattimento seguiva, quindi all'udienza odierna nella quale le imputate negavano l'addebito loro mosso.
In quanto alla Lenisa Fara Lea in Da Fre, va subito detto che a carico di costei non è emerso né in istruttoria né in dibattimento il benché minimo indizio che possa far pensare a una delazione da lei effettuata ai danni del Buttignol ed altri. Anche ammesso che la detta imputata abbia confidato alla sorella la esistenza presso i Buttignol del materiale metallico nascosto, non può in tal fatto ravvisarsi né sotto l'aspetto dell'elemento materiale né sotto l'aspetto dell'elemento intenzionale il delitto di cui in rubrica. Alla pretesa minaccia vagamente formulata – secondo quanto sostiene la teste Visentin – dalla Lenisa Lea (vedi dibattimento) nel luglio 1944 non può essere attribuita soverchia importanza perché, dato il tempo trascorso fra l'episodio della minaccia stessa (luglio 1944) e la pretesa denunzia (ottobre successivo), verrebbe a mancare ogni ragionevole legame fra i due avvenimenti. Ma a prescindere da ciò, sta il fatto che la denunzia sarebbe partita da tutt'altra fonte. Nella sua dettagliata deposizione in dibattimento il teste Bianchedi ha precisato ch'egli, trovandosi per l'acquisto di stoviglie nel negozio di Lenisa Fara Elsa in Botter, udì un vecchio ubriaco il quale faceva cenno al celamento da parte dei Buttignol di vario materiale metallico che costoro avevano ricuperato da alcuni treni rimasti immobilizzati sulla linea ferroviaria per causa bellica. La Lenisa Botter, preoccupata per le rivelazioni fatte nel suo negozio da quel vecchio, e soprattutto preoccupata pel fatto che dai Buttignol trovavasi la sorella Lea, che poteva essere sospettata od altrimenti complicata [implicata] nel fatto, pregò il Bianchedi di non dar rilievo alla informazione casualmente avuta. Il detto teste, che in primo tempo aveva annuito a soprassedere da ogni accertamento in danno dei Buttignol, ritenne dopo qualche giorno di parlarne al suo comandante nel timore che a costui potesse averne già parlato la Lenisa-Botter, che con la figliuola erasi recata a conferire col comandante stesso allo scopo di ottenere la liquidazione della nota di acquisto delle stoviglie per la X Mas. Fu in tal modo che avrebbe avuto poi luogo la perquisizione in danno dei Buttignol, seguita dall'arresto di costoro e dal sequestro del materiale trovato nascosto.
Tale versione collima con quella data dall'imputata Lenisa-Botter e trova in certa guisa conferma nella circostanza (testi Colombini e Visentin) che la pratica dei Buttignol presso gli uffici della X Mas portava un foglio di annotazione con l'indicazione del Bianchedi denunziante. In difetto di contrarii elementi di prova la versione stessa è quindi da accettarsi.
Ora se i fatti si sono svolti nel modo innanzi specificato è chiaro che la Lenisa in Da Fre non ha proprio nulla a vedere nei fatti stessi; la denunzia sarebbe stata opera di quel tale vecchio, non bene identificato, e non di altri. La stessa Lenisa in Botter non avrebbe nemmeno contribuito alla detta denunzia, relativamente alla quale difetterebbe da parte di essa imputata l'elemento del dolo, la volontà, cioè, e la consapevolezza di denunziare altri e di collaborare in tale guisa col tedesco. Ad ogni modo, a tutto concedere, e, nel dubbio che l'atteggiamento della Lenisa-Botter possa essere stato volutamente equivoco, nel senso che la preghiera rivolta al Banchieri di mettere a tacere la cosa nascondesse invece il segreto desiderio di meglio informare il Bianchedi intorno ai fatti rivelati dal vecchio, la Corte ritiene di assolvere la Lenisa Fara Elsa solo per insufficienza di prove.
E siffatta formula dubitativa oltre che l'elemento intenzionale riflette anche la materialità del delitto giacché non solo è dubbio che la delazione sia stata opera della detta imputata ma è dubbia anche la circostanza che i Buttignol fossero veri

e propri partigiani e agissero nell'interesse della causa partigiana anziché nella considerazione del proprio tornaconto quali comuni ricettatori.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 479 C.P.P. assolve Lenisa Fara Elsa in Botter dalla imputazione ascrittale per insufficienza di prove e assolve Lenisa Fara Lea in Da Frè dalla imputazione stessa per non aver commesso il fatto. Ordina la scarcerazione delle suddette due imputate se non detenute per altre cause.
Treviso 9 novembre 1945

Il Presidente
L'Erario

Depositata oggi 19.11.1945

Sentenza n. 110/45 del 09.11.1945 – R.G. 142/45 – R.G.P.M. 1237/45

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO dr. MAURO – Presidente
ZAMBON dr. FRANCESCO – Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO – Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO – Giudice Popolare
BARBISAN MARCELLO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

REBECCA Gino, di Ernesto e di Gottardi Maria, nato a Ponte di Piave il 25.2.1910 e residente a Milano. Arrestato 12.10.1945 – detenuto, presente

Imputato

1) del delitto di cui agli art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142, 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 e 58 C.P.M.G. per avere, quale Commissario del Fascio Repubblichino di Gorgo al Monticano, e procedendo all'arresto di patrioti e renitenti, alla denunzia di anti-fascisti, nonché facendo attiva propaganda a favore delle FF.AA.RR., favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso e commesso fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano.
2) del delitto di cui all'art. 610 C.P. per avere, nel febbraio 1943, quale Segretario Politico di Gorgo al Monticano, costretto Ramanzin Vittorio, con violenza e minaccia, a firmare una dichiarazione, con la quale il medesimo si impegnava a consegnare una determinata quantità di grano.
3) del delitto di cui agli art. 61 n. 11, 646 C.P. per essersi indebitamente appropriato prima del 25 luglio 1943, di due apparecchi radio e indumenti vari di proprietà del Fascio di Gorgo, commettendo il fatto con abuso delle sue funzioni di Segretario Politico.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa si osserva:
In fatto ed in diritto.

In base a denunzia in data 21 luglio 1945 del C.L.N. di Motta di Livenza veniva iniziato procedimento penale a carico di Rebecca Gino, ex Segretario del Fascio repubblicano di Gorgo dopo l'8 settembre 1943, ed, in esito a sommaria istruzione, il detto Rebecca era tratto in giudizio dinanzi questa Corte per rispondere dei delitti specificati in rubrica.
Il dibattimento seguiva all'udienza odierna, nella quale l'imputato insisteva nel negare gli addebiti già da lui respinti in istruttoria.
Osserva la Corte che, per quanto riguarda la imputazione di violenza privata, è risultato per la stessa dichiarazione dell'offeso Ramanzin (unico elemento su cui l'accusa poggia) che costui, invitato a conferire del grano all'ammasso, si sarebbe indotto, sia pure non di buona voglia, a firmare l'impegno scritto di conferimento; nell'apporre la firma avrebbe, a suo dire, rilevato che l'invito rivoltogli e la pretesa del nuovo conferimento di grano costituivano un arbitrio. Udendo tale commento il Rebecca avrebbe dato al Ramanzin uno schiaffo. Il Ramanzin in dibattimento non ha più accennato alle minacce, di cui fece vaga menzione in istruttoria, ma ha parlato di invito rivoltogli a firmare l'impegno di conferimento ed ha spiegato di avere a ciò acconsentito "tanto per finirla". Quindi nessuna minaccia o violenza sarebbe stata usata in suo danno per indurlo al consenso: unica violenza lo schiaffo, che fu successivamente all'avvenuta determinazione di esso Ramanzin a prestare il consenso e fu dal Rebecca dato, non per ottenere tale consenso, ma come ritorsione al rilievo fatto dal Ramanzin medesimo circa la pretesa arbitrarietà dell'invito rivoltogli. Ragione per cui non è a parlarsi nella specie di violenza privata ai sensi dell'art. 610 C.P. dato che il Ramanzin non avrebbe subito una costrizione da violenza o minaccia per indursi a firmare ma avrebbe ceduto solo ad un invito sia pure insistente. Rimarrebbe quindi lo schiaffo come atto di violenza a sè, del tutto indipendente, cioè, e separato dalla firma dell'impegno anzidetto. Tale atto di violenza in quanto privo di conseguenze morbose integrerebbe il reato di percosse ai sensi dell'art. 581 C.P. e, poiché manca la querela dell'offeso, non si può per tale reato procedere penalmente a carico del Rebecca.
In ordine al delitto di appropriazione indebita manca in processo una prova sicura. Il Rebecca ha asserito di avere, a suo tempo, eseguito le consegne di tutto ciò che si apparteneva al Fascio di Gorgo al subentrante Segretario Tomei e tale asserzione parrebbe confortata dal verbale di consegna 20 luglio 1944 esibito in dibattimento dalla difesa dell'imputato. Resterebbe, secondo il teste Rossi (fol. 20 e segg.), la questione di alcuni indumenti non versati e del prezzo, che non sarebbe stato registrato in incasso, di una radio venduta dal Rebecca perché non più atta all'uso. Senonché della esistenza e consistenza di tali indumenti manca in atti una prova sicura ed efficiente; le sole affermazioni del Rossi (Podestà repubblicano di Gorgo) non affidano eccessivamente in quanto ad attendibilità, dato che costui è evidentemente mosso ad accusare da sentimenti di rancore o di inimicizia verso il Rebecca come si desume, oltre che dal deposto dei testi Brazzale (fol. 27) e Zanchetton (fol. 28 retro), anche dallo stesso accanimento messo dal detto Rossi nel formulare e sostenere le accuse contro il prevenuto e anche dalle circostanze da esso teste ammesse in

dibattimento relativamente a precedenti reclami o ricorsi da lui avanzati contro il prevenuto medesimo e la famiglia di costui. Anche sull'avvenuta registrazione di incasso del prezzo della radio venduta mancano elementi di controllo per affermare o escludere il versamento del denaro da parte del Rebecca nella cassa del Fascio. Fra l'asserzione di costui, che sostiene l'eseguito versamento, e la contraria affermazione del Rossi, la cui attendibilità per la ragione anzidetta non appare sicura, sarebbe occorso un esame dei registri contabili del Fascio, registri che, secondo il teste Rossi, si ignora dove siano andati a finire. Per lo meno dubbia si presenta, perciò, la sussistenza dei fatti costituenti la appropriazione indebita di cui si tratta ed il Rebecca deve, quindi, essere assolto da siffatta imputazione sia pure con formula dubitativa.
Passando ad esaminare la maggiore imputazione di cui al 1° capo della rubrica va rilevato che al Rebecca si addebitano i seguenti fatti, avvenuti dopo l'8.9.1943:
1) di avere determinato l'arresto dei genitori di alcuni renitenti alla chiamata alle armi repubblicane al fine di obbligare questi ultimi a presentarsi alle armi stesse;
2) di avere compilato e trasmesso alla Federazione Provinciale un elenco di persone sospette di antifascismo per l'eventuale loro deportazione in Germania;
3) di avere promosso attiva propaganda per ottenere l'arruolamento dei giovani chiamati e non presentatisi alle armi;
Riguardo ai primi due ordini di fatti lo stesso P.M. ha riconosciuto la loro infondatezza. Alcuni dei genitori di richiamati hanno asserito di essere convinti che provocatore del loro arresto era stato il Rebecca perché così sarebbe stato detto loro dai carabinieri, ovvero dal colonnello Vicarini. Nulla consterebbe, dunque, loro direttamente. Ora il comandante la stazione Carabinieri di Oderzo, che, a suo tempo, provvide ad eseguire gli arresti in questione, ha (teste De Angelis) precisato in dibattimento che l'ordine di procedere agli arresti stessi gli fu dato dal comandante il Presidio di Motta colonnello Vicarini e non dal Rebecca. D'altra parte è noto che i Segretari dei Fasci comunali non avevano il potere di dare ordini alle forze armate, ma, se mai, potevano fare solo delle segnalazioni. Se poi il colonnello Vicarini abbia realmente detto ad alcuni arrestati che la loro cattura era da attribuirsi al Rebecca è lecito supporre che siffatta affermazione tragga origine dalla preoccupazione del detto colonnello di scagionarsi dalla responsabilità dell'arbitrario ordine di arresto da lui dato tentando di riversare la responsabilità stessa su colui che nel Comune di Gorgo rappresentava l'autorità politica, vale a dire sul Rebecca ch'era il Segretario del Fascio. È ovvio che, dato il presumibile motivo che determinò la comunicazione fatta dal predetto colonnello ad alcuni degli arrestati, sarebbe occorsa una prova sicura e precisa della iniziativa o dell'intervento del Rebecca presso il Comando Presidio di Motta diretti ad indurre il comandante ad impartire il deprecato ordine di arresto. In teste De Angelis ha, poi, dato in udienza precisi chiarimenti sul suo rapporto a fol. 4, di modo che i biglietti che, secondo il rapporto stesso, il Rebecca avrebbe inviato al teste (allora comandante la Stazione Carabinieri di Oderzo) per fare eseguire l'arresto dei renitenti e dei disertori si ridurrebbero ad una equivoca ed anonima annotazione a matita trovata scritta su di un rapporto di ufficio recapitato ad esso teste dopo che per disguido postale il rapporto stesso era passato per altro pubblico ufficio, che poteva forse essere stata la Segreteria del Fascio di Gorgo. Come si vede trattasi di elementi di così dubbia consistenza che non meritano apprezzamento ai fini del processo, così come non merita attendibilità la informazione che attraverso il Brazzale (fol. 27) e lo Zanchetton (fol. 28 retro), avrebbe dato un tale Capochiani (non bene identificato né mai escusso) circa l'esistenza di un elenco di persone deportabili in Germania che si vorrebbe compilato e trasmesso dal Rebecca alla Federazione fascista repubblicana. Senza rilevare che risulta accertato che da Gorgo non vi furono deportazioni in Germania, basta la considerazione della probabilità (deposizioni in udienza dei testi Brazzale e Zanchetton) che il Capochiani abbia potuto anche inventare sia la esistenza dell'elenco sia il di lui preteso intervento benefico in favore dei detti due testimoni – dai quali esso Capochiani sperava qualche beneficio di natura pecuniaria (riduzione di onorari del dot. Brazzale – un prestito di denaro dallo Zanchetton) per togliere ogni valore alla detta informazione.
Non rimarrebbe quindi che il terzo fatto, quello cioè, della propaganda diretta a promuovere l'arruolamento dei giovani nell'esercito neo fascista. Tale propaganda il Rebecca avrebbe – secondo l'accusa – svolto mediante l'affissione di un suo manifesto in data 15 dicembre 1943 (del quale è allegato agli atti un esemplare) e mediante inviti ed esortazioni ai giovani renitenti per indurli a presentarsi ed arruolarsi nelle armi repubblicane. In dibattimento il teste Rainato ha poi precisato di avere constatato che il prevenuto nell'esplicazione delle sue mansioni di insegnante presso la scuola di avviamento del luogo, aveva dato da svolgere ai suoi alunni dei temi di composizione aderenti pel loro contenuto alle direttive politiche fasciste. Il Rebecca ha negato di avere rivolto gli inviti e le esortazioni di cui sopra ai richiamati renitenti o disertori, mentre, per quanto riguarda il manifesto ed i componimenti scolastici, ha spiegato di avere eseguito ordini superiori: infatti il manifesto gli sarebbe stato inviato, di già compilato, dalla Federazione provinciale con l'ordine di provvedere alla sua affissione ed i temi d'italiano sarebbero stati redatti in conformità ai programmi ed alle direttive superiori. Or bene dal testimoniale escusso è risultato che ai vari giovani richiamati o di leva presentatisi al Rebecca per consiglio, costui avrebbe, in sostanza, detto che si regolassero come meglio credessero (testi Carpenè, Puiatti ed altri). Anche ad alcuni (teste Da Dalt) – che volevano iscriversi al Fascio repubblicano – il prevenuto disse che era inutile iscriversi perché, anche non iscrivendosi, avrebbero conservato il loro posto di guardia stradale. Per il manifesto, poi, va rilevato innanzitutto, che in esso non vi sono che poche frasi in cui vagamente si accenna alla necessità di tenere alto l'onore nazionale; invano si ricercherebbe nel manifesto medesimo uno specifico invito alla iscrizione al P.F.R. o all'arruolamento nelle forze armate della R.S.I. Comunque l'ottemperare alle disposizioni della Federazione, che il manifesto aveva ordinato di far affiggere, e l'espletare i programmi scolastici allora vigenti rientrava nelle normali mansioni rispettivamente della carica di Segretario di Fascio comunale ricoperta dal Rebecca e dell'impiego di insegnante nelle scuole pubbliche assunto dal Rebecca medesimo. Ragione per cui, avendo l'art. 1 D.L.L. 27 luglio 1944 n. 159 limitato la presunzione di collaborazione col tedesco invasore ai cinque ordini di cariche e di impieghi di cui al 2° capoverso dell'articolo stesso (fra i quali non sono compresi la carica e l'impiego assunti dal

Rebecca) non può ritenersi che l'imputato debba rispondere del delitto di collaborazione anzidetto, espletato le normali funzioni della carica e dell'impiego da lui ricoperti. D'altra parte mancano in processo prove sicure e precise da cui si possa evincere che, nell'esplicazione delle funzioni stesse, il prevenuto abbia ecceduto in zelo ed abbia assunto iniziative tali da rientrare nell'ambito della collaborazione punibile.
Per tutte le esposte considerazioni alla Corte si impone – per lo meno – il dubbio sia sulla sussistenza della materialità del delitto in esame e sia sull'elemento intenzionale.

P.Q.M.

La Corte, visto l'art. 479 C.P.P., assolve Rebecca Gino dai reati di collaborazione col nemico e di appropriazione indebita per insufficienza di prove e dichiara di non doversi procedere a carico dello stesso Rebecca per il reato di percosse (così modificata l'imputazione di violenza privata) per difetto di querela.
Ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa.
Treviso, li 9 novembre 1945.

Il Presidente
L'Erario

Depositata oggi 19.11.45

Sentenza n. 111/45 del 13.11.1945 – R.G. 132/45 – R.G.P.M. 1142/45

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO dr. MAURO – Presidente
MESTRINER ANTONIO – Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO – Giudice Popolare
BARBISAN MARCELLO – Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

CACCIATORI Franco, fu Giuseppe e di Marino Antonietta, nato a Piove di Sacco il 8/7/1929 e residente ad Asiago. Arrestato il 17/5/1945, detenuto, presente.

Imputato
Del delitto di cui agli art. 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142 in relazione all'art. 51 C.P.M.G. per avere, quale B.N. di Conegliano, collaborato col tedesco invasore partecipando ad operazioni contro cittadini e patrioti, alcuni dei quali erano uccisi.
Con la diminuente di cui all'art. 98 C.P.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa si osserva:
In fatto ed in diritto.

Su denunzie varie, sporte da Mazzer Claudio e altri, il su nominato Cacciatori era tratto a giudizio dinanzi questa Corte d'Assise per rispondere del delitto di cui in rubrica. Nel dibattimento, seguito all'udienza odierna, per la deposizione dei vari testimoni escussi sono rimasti in massima accertati i fatti ascritti al prevenuto. In ispecie è rimasta provata la partecipazione del Cacciatori alla uccisone di Bottega Giuseppe (teste Bottega Guerrino), contro il quale l'imputato sparò diversi colpi di arma da fuoco.
Per altro – prima di esaminare ed affermare la responsabilità del prevenuto in ordine ai fatti ascrittogli – è d'uopo stabilire se costui, che è appena sedicenne per essere nato nel 1929 (ed era poco più che quattordicenne nel tempo in cui i fatti della causa avvennero) possa essere considerato imputabile. L'art. 98 Codice Penale stabilisce che il minore degli anni diciotto è imputabile solo se ha la capacità di intendere e di volere, vale a dire se ha normalità psichica. Ora nel caso del Cacciatori è rimasto accertato in dibattimento che costui, se pure con un normale sviluppo fisico, non è del pari sviluppato dal punto di vista dell'intelletto. Il suo ex istitutore al Collegio Barbarigo di Padova Don Bugno ha, infatti, affermato di aver notato che il ragazzo presentava una certa immaturità psichica in quanto dimostrava di avere concezioni infantili. Uguali affermazioni ha fatto il teste Cav. Mazzuccato, amico di famiglia, il quale notava che il Cacciatori malgrado la sua età e il suo sviluppo fisico amava ancora trastullarsi coi bambini. Se a tali risultanze si aggiunge la contestazione fatta dalla Corte che, cioè, il Cacciatore ha un certo grado di balbuzie (difetto che trae origine dai centri nervosi) e se si consideri che il delitto addebitato al Cacciatori non è di quelli comuni ma di natura politica e che a determinarsi a delinquere il giovanetto sarebbe stato indotto dal padre, esaltato fascista, non si può non concludere per la non imputabilità del detto Cacciatori, il quale deve perciò essere assolto.
Per altro ritiene il Collegio che, in considerazione della gravità dei fatti commessi e delle condizioni di ambiente in cui il Cacciatori ha vissuto ricevendo una educazione troppo unilaterale sul modo di concepire i rapporti di convivenza sociale, sia da applicarsi nel caso in esame la disposizione di cui all'art. 224 ult. Parte C.P.
In conseguenza il Cacciatori va assegnato ad un riformatorio giudiziario per una durata che la Corte ritiene opportuno fissare ad anni quattro.

P.Q.M.

Visti gli art. 98-224 C.P. 479 C.P.P., assolve Cacciatori Franco dal delitto ascrittogli perché non imputabile per difetto della capacità d'intendere e volere. Ordina che il Cacciatori sia ricoverato in un riformatorio giudiziario per la durata di anni quattro.
Treviso, 13 novembre 1945

Il Presidente
L'Erario

Depositata oggi 13.11.1945

Sentenza n. 112/45 del 13.11.1945 – R.G. 89/45 – R.G.P.M. 729/45

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO dr. MAURO – Presidente
MESTRINER ANTONIO – Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO – Giudice Popolare
BARBISAN MARCELLO – Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

LORENZINI Giuseppe, fu Eugenio e di Fustinoni Paola, nato a Venezia il 4/11/1897 e residente a Treviso. Arrestato il 20/6/1945 in libertà provvisoria il 3/10/1945. Libero – presente

Imputato

del delitto di cui agli art. 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142, 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 159 per avere, in Treviso e altrove, posteriormente all'8/9/1943, quale ufficiale addetto alla propaganda presso il Comando Militare Provinciale Repubblichino, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso e commesso atti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa si osserva:
In fatto ed in diritto.

Su denunzia inoltrata dalla Questura di Treviso in data 23 giugno 1945 Lorenzini Giuseppe, già capitano nelle forze armate repubblicane, era tratto per citazione diretta ed in istato di libertà provvisoria al giudizio di questa Corte per rispondere del delitto di cui in rubrica.
Il dibattimento seguiva all'udienza odierna nella quale l'imputato, respingendo l'addebito, spiegava che l'Ufficio Assistenza e Propaganda, al quale egli era addetto presso il Comando Militare Provinciale di Treviso si componeva di due distinte sezioni, una col compito dell'assistenza (sussidi militari ecc.) affidata ad esso, Lorenzini e l'altra col compito della propaganda, affidata ad altro ufficiale. Soggiungeva, quindi, ch'egli non si era mai occupato di propaganda.
Dal dibattimento, pel deposto dei testi Nesi, Trevisiol, Ambrosetti e Andolfato Bruno, sembrerebbe confermato che il Lorenzini si occupava solo del ramo assistenza essendo l'altro ramo della propaganda affidato al tenente Ongarelli. Ad ogni modo i frequenti contatti anche telefonici che il Lorenzini manteneva con la Federazione fascista repubblicana indurrebbero ad una certa perplessità relativamente all'attività da esso Lorenzini svolta nel campo dell'Assistenza e Propaganda. Nel dubbio ch'egli – descritto nelle note caratteristiche (fol. 1 retro e 9) come ufficiale zelante – abbia potuto eccedere nello zelo e avere delle iniziative anche nel campo della propaganda, come vagamente si accenna dal tenente Montini nella dichiarazione a fol. 5, ritiene la Corte che nella pronunzia dell'assoluzione dell'imputato (il quale non potrebbe rispondere di collaborazione col tedesco per il solo fatto di aver servito come ufficiale dell'esercito della R.S.I.) sia da applicarsi la formula dubitativa.

P.Q.M.

Visto l'art. 479 C.P.P. assolve Lorenzini Giuseppe dalla imputazione ascrittagli per insufficienza di prove.

Treviso 13 novembre 1945

Il Presidente
L'Erario

Depositata oggi 23.11.1945

Sentenza n. 113/45 del 14.11.1945 – R.G. 129/45 – R.G.P.M. 892/45

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO dr. MAURO – Presidente
FAVARETTO MARIO – Giudice Popolare
PIAZZA dr. LEONIDA – Giudice Popolare
ZAMBON dr. FRANCESCO – Giudice Popolare
CENEDESE MARCO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

PASQUALOTTI Virgilio fu Giovanni e di Magro Margherita nato a Follina il 1.8.1901 residente a Mareno di Piave.

DONATO Guido fu Lorenzo e fu Fante Caterina nato a Montagnana il 20.2.1896 residente a Mareno di Piave.

BARRO Sebastiano fu Riccardo e di Dell'Antonia Francesca nato a Conegliano il 11.4.1899 residente a Mareno di Piave.

Detenuti – presenti

Imputati
Il primo: del delitto di che agli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 in relazione all'art. 58 C.P.M.G. per avere posteriormente all'8.9.43 quale B.N. e successivamente qualche Comandante del Presidio B.N. di Roncade collaborato col tedesco invasore in operazioni a danno di cittadini, perquisizioni e arresti di aderenti al movimento di liberazione.

Gli altri: di eguale delitto al primo ascritto, per avere, quali componenti del P.N.F. e attivi elementi di esso, in collaborazione con le B.N. e altri Corpi, operato in danno di cittadini con perquisizioni, arresti arbitrari, delazioni, e maltrattamenti. In Conegliano e dintorni posteriormente all'8.9.1943.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., gli imputati e la Difesa si osserva:
in fatto ed in diritto.

A seguito di varie distinte denunzie sporte nel maggio scorso da Zanetti Angelo ed altri veniva iniziato a carico dei su nominati Pasqualotti Virgilio, Donato Guido e Barro Sebastiano procedimento penale per il reato di collaborazione col tedesco invasore.
In esito a sommaria istruzione i detti prevenuti erano tratti a giudizio dinanzi questa Corte e il dibattimento seguiva alle udienze del 9 e del 10 ottobre scorso; la causa veniva quindi rinviata per l'assenza di alcuni testi ed all'udienza odierna il dibattimento veniva rinnovato e chiuso. I predetti Pasqualotti, Donato e Barro hanno negato gli addebiti loro mossi ed in verità le prove escusse non hanno in massima messo in evidenza prove sufficienti e sicure in ordine alla partecipazione degli imputati alle operazioni delle quali è cenno nei capi di imputazione. La maggior parte delle testimonianze si riferiscono a fatti avvenuti prima dell'8 settembre 1943, i quali, come è ovvio, se possono costituire eventualmente singoli delitti comuni di lesioni, violenza privata od altro di simile, non integrano di certo il delitto di collaborazione col tedesco invasore. Altre testimonianze riflettono fatti e circostanze riferite per sentito dire e, come tali, di dubbia attendibilità; altre trovano una smentita nelle deposizioni di altri testimoni come ad esempio si verifica per l'asserzione di Zanetti (il quale, per altro, ha finito col ritrattarsi) circa l'arresto di lui da parte degl'imputati mentre è risultato che tale arresto (teste Romano) fu eseguito dal maresciallo dei carabinieri di propria iniziativa.
Su di un elemento, però, i giudicanti fermano la loro attenzione, vale a dire sulle asserzioni del teste Bernardi il quale – come si evince dalla dichiarazione a fol. 27, liberamente confermata con giuramento nel precedente dibattimento e della quale si è data lettura all'udienza odierna – ha sostenuto che alle riunioni del Fascio cui partecipavano i noti comandanti della BB.NN. Guerra e Cacciatori intervenivano i tre imputati. E si evince pure che argomento di siffatte riunioni erano i provvedimenti da adottare nei confronti delle persone del luogo ritenute antifasciste. Ora il Bernardi riferisce tali circostanze per constatazione direttamente e personalmente fatta perché presente alle riunioni quale impiegato del Fascio di Mareno di Piave. Vero è che il detto teste ha in parte ritrattato la sua dichiarazione (fol. 40) resa in precedenza ma per questa parte, cioè per le riunioni di cui si è detto (avvenute nell'aprile 1944), l'ha confermata appieno e non ritiene la Corte che vi siano ragionevoli motivi per non prestar fede al teste medesimo; ché anzi le asserzioni di costui debbano considerarsi veritiere, almeno per questa parte, solo che si tenga presente che Mareno di Piave è un piccolo paese il cui Fascio si componeva di pochissime persone (sembra appena otto o nove) e che i gerarchi provinciali per i consigli e le indicazioni sulle persone da trattare come avversari non potevano che rivolgersi ai neofascisti del luogo e, prima degli altri, agli odierni imputati che erano i membri del Direttivo del Fascio locale.
Posto, dunque, per certo che i tre prevenuti parteciparono alle riunioni in questione, che avevano per iscopo, come si è detto, di stabilire se e quali provvedimenti fossero da adottare nei riguardi degli antifascisti, appare chiaro che nella

specie sussiste perfettamente integrato l'elemento materiale del delitto di collaborazione col tedesco invasore ai sensi della rubrica; ogni eliminazione, sia pure temporanea, dalla vita cittadina di elementi ritenuti pericolosi per la causa nazifascista si risolveva necessariamente, infatti, in un rafforzamento anche indiretto della situazione politica determinatasi nell'Italia occupata in conseguenza della invasione tedesca, si risolveva, cioè, in un vantaggio per l'invasore. Né varrebbe obiettare che non consta che in Mareno di Piave vi siano stati provvedimenti del genere su indicato; il favoreggiamento nei disegni politici del nemico può consumarsi anche con lo sconsigliare o col far rilevare la inopportunità di provvedimenti di rigore in determinati casi e circostanze, col dare informazioni anche favorevoli sulle persone del luogo ed in genere col ragguagliare il nemico sulle condizioni di ambiente per modo ch'esso sia messo in grado di seguire una determinata linea di condotta che valga a non turbare la situazione politica voluta.
Non è, poi, dubbio che concorra nel caso in esame anche l'elemento intenzionale del delitto di cui si tratta, la volontà, cioè, e la consapevolezza di secondare l'opinione politica nemica; esso elemento si desume dalla stessa natura della consultazione la quale, ripetesi ancora, mirava a stabilire se e quali antifascisti occorreva allontanare dal paese.
Nel concorso, pertanto, di tutti gli estremi del delitto in questione nei rapporti di tutti tre gl'imputati dev'essere affermata la responsabilità di costoro.
Tenuto conto della non notevole entità del fatto oltre che della circostanza che non risultano esservi state conseguenze dannose in danno di singoli cittadini di Mareno, ritiene la Corte che possa irrogarsi a ciascuno degl'imputati la reclusione per anni dieci con la diminuzione di un terzo per le attenuanti generiche (art. 62 bis. C.P.) che è opportuno concedere agl'imputati medesimi. A costoro, che non agivano in una sfera di autonomia ma secondo direttive e sotto la vigilanza delle gerarchie provinciali, può essere accordata anche l'attenuante di cui all'art. 114 u. p. Cod. Pen., di guisa che la pena può essere ulteriormente ridotta di un altro terzo.
Le spese seguono la condanna. Va ordinata la confisca dei beni ai condannati.
P.Q.M.

La Corte, visti gli art. 5 e 9 D.L.L. 27.7.1944 ed art. 1 D.L.L. 22.4.1945 – art. 62 bis – 114 ult. p. – 133 – 65 Cod. Pen. 483 – 488 C.P.P.
Dichiara Pasqualotti Virginio, Donato Guido e Barro Sebastiano colpevoli del reato a loro ascritto come in rubrica in concorso delle attenuanti generiche e della attenuante di cui all'art. 114 u. p. C.P. e li condanna ciascuno alla pena di anni quattro mesi cinque e giorni dieci di reclusione; in solido tutti e tre al pagamento delle spese processuali. Ordina la confisca dei beni dei suddetti.

Treviso 14 novembre 1945

Il Presidente
M. L'Erario

Depositata oggi 24.11.1945

Li 15.11.1945 ricorsero tutti gli imputati

13.12.1945 atti Corte Cassazione Roma

La Suprema Corte con sent. 7 marzo 1946 annulla senza rinvio perché il fatto non è prev. come reato.
Treviso, 20.4.47

Sentenza n. 114/45 del 14.11.1945 – R.G. 146/45 – R.G.P.M. 1483/45

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO dr. MAURO – Presidente
BARBISAN MARCELLO – Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO – Giudice Popolare
CENEDESE MARCO – Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

WIERDIS Francesco, fu Gennaro e di Rosa Cibelli nato a Napoli il 18/4/1902 ed ivi residente
Detenuto, presente

Imputato
del delitto di cui agli art. 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22/1/1945 n. 142, 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 159 per avere, in Provincia di Treviso e altrove posteriormente all'8/9/1943, servendo i tedeschi quale interprete, procedendo ad arresti, interrogatori e rastrellamenti, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso e commesso, così, fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa si osserva:
In fatto ed in diritto.

Su segnalazione del Pretore di Vittorio Veneto la Questura di Venezia e la Procura Generale di detta città trasmettevano denunzia a carico del su nominato Vierdis [sic] Francesco per il reato di collaborazione come in rubrica. Tale denunzia con gli atti relativi veniva quindi trasmessa per competenza a questa Corte ed il Vierdis [sic] era perciò tratto per citazione diretta al giudizio di questa Corte medesima per rispondere del delitto innanzi specificato.
Nel dibattimento, oggi celebratosi, il prevenuto ha negato appieno gli addebiti mossigli ammettendo solo di avere servito come interprete presso il Comando Tedesco di Vittorio Veneto e di Treviso, impiego ch'egli regolarmente teneva fin dall'agosto 1943 e che, dopo l'8 settembre, dovette continuare a tenere per imposizione del Comando Tedesco sotto minaccia – in caso contrario – di internamento in Germania.
Dai testimoni escussi si è appreso che il Vierdis [sic] non si limitava al servizio di interprete ma assumeva al momento opportuno anche delle iniziative, come quando, ad esempio, volle per istrada fermare il capo partigiano Cancian Alessandro (veggasi deposizione di costui), che esso Vierdis [sic] avrebbe perfino minacciato con una pistola. Che poi il prevenuto fosse in combutta col Comando tedesco e non si limitasse quindi a funzionare passivamente da interprete lo si desume dallo stesso fatto che le sue raccomandazioni erano dal predetto Comando ascoltatissime: il che non sarebbe di certo avvenuto se il Vierdis [sic] non si fosse dimostrato per i tedeschi un elemento fidato. Perciò ritiene la Corte che la prova del delitto ascritto all'imputato sia raggiunta e che al riguardo sussistono tutti gli elementi del delitto stesso. Va quindi affermata la responsabilità del Vierdis [sic], al quale – tenuto conto della lieve entità dei fatto risultati – stimasi di giustizia erogare il minimo di pena fissato dall'art. 58 C.P.M.G.
In considerazione delle risultanze del discarico offerto dal quale è rimasto dimostrato che il Vierdis [sic] in molti casi prestò i suoi benevoli uffici in favore della popolazione di Vittorio Veneto onde evitare a varii cittadini delle requisizioni, al Comune il pagamento di due taglie, ad altri cittadini la carcerazione, opina la Corte che possa concedersi al Vierdis [sic] l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 C.P. in quanto avrebbe l'imputato prestato la sua opera per attenuare nel luogo in cui egli espletava la sua collaborazione ai tedeschi le conseguenze di questa.
Ritiene inoltre che possano pure concedersi al Vierdis [sic] le attenuanti generiche e l'attenuante prevista dall'art. 114 C.P. in quanto egli in sostanza agiva in una sfera di limitata autonomia e sotto la vigilanza tedesca.
Pertanto con le varie riduzioni, fatte ciascuna nella quantità di un terzo, la pena da irrogarsi si riduce ad anni due mesi undici e giorni diciassette di reclusione.
Le spese seguono la condanna.
Va ordinata la confisca dei beni del condannato.
P.Q.M.

La Corte visti gli art. di legge in rubrica indicati e gli art. 9 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 – 62 n. 6 – 62 bis. – 114 n. p. – 133 C.P. 483 – 488 C.P.P.
Dichiara Vierdis [sic] Francesco colpevole del delitto ascrittogli in concorso delle attenuanti di cui agli art. 62 bis – 62 n. 6 – e 114 u.p. C.P. e lo condanna ad anni due, mesi undici e giorni diciassette di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Ordina la confisca dei beni di esso Vierdis [sic]

Treviso, 15 novembre 1945

Il Presidente
M. L’Erario

Sentenza n. 115/45 del 15.11.1945 – R.G. 107/45 – R.G.P.M. 783/786

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO dr. MAURO – Presidente
BARBISAN MARCELLO – Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO – Giudice Popolare
CENEDESE MARCO – Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

GIACOMELLO Italo, di Valentino e di Rigoni Italia, nato il 15/7/1925 a Chiuppano (Vicenza) ed ivi residente arr. il 27/4/1945 in libertà provvisoria il 24/7/1945. Libero – presente
Imputato
del delitto di cui agli art. 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142, 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 159 per avere, posteriormente all'8/9/1943 quale brigata nera, in Vittorio Veneto, e altrove, partecipando ad un solo rastrellamento, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa si osserva:
In fatto ed in diritto.
A seguito di indagini compiute dal Pretore di Vittorio Veneto veniva iniziato procedimento penale a carico del su nominato Giacomello per il reato di cui in rubrica. Per citazione diretta il Giacomello era tratto a giudizio dinanzi questo Tribunale e il dibattimento veniva celebrato all'udienza odierna.
A carico del Giacomello non vi è altro elemento che la confessione di esso imputato, il quale ha ammesso di aver partecipato ad una perquisizione in casa di un agricoltore per ricercare delle armi da caccia. L'operazione portò al sequestro di tre fucili da caccia.
Siffatta confessione va naturalmente accettata per intero e quindi ammessa per vera anche per quella parte in cui il Giacomello sostiene di aver dovuto arruolarsi nella G.N.R. perché, rastrellato e catturato, egli era stato messo nell'alternativa o di essere considerato come disertore con tutti i rigori del trattamento fatto ai disertori, ovvero di arruolarsi. D'altra parte queste circostanze sono confermate attraverso gli atti che corredano la denunzia.
Sicché molto dubbio è l'elemento intenzionale nel caso in esame; il Giacomello partecipò alla perquisizione con la consapevolezza e con la volontà di favorire l'azione politica del tedesco nell'Italia occupata o vi partecipò perché costretto?
D'altra parte non è chiaro nemmeno l'elemento materiale, dato che l'operazione non avrebbe portato che a un sequestro di armi da caccia ed inoltre non consta che l'agricoltore, presso cui le armi furono sequestrate, fosse un elemento antifascista attivo od altrimenti aderisse al movimento partigiano e detenesse le dette armi per l'eventuale uso a scopo patriottico; il che potrebbe forse anche escludersi per la considerazione che delle armi da caccia non sono affatto adatte agli usi della guerra moderna anche se condotta nella forma della guerriglia.
Il Giacomello va, quindi, assolto quanto meno per insufficienza di prove.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 479 C.P.P. assolve Giacomello Italo dalla imputazione ascrittagli per insufficienza di prove.

Treviso 15 novembre 1945

Il Presidente
M. L'Erario

Sentenza n. 116/45 del 16.11.1945 – R.G. 147/45 – R.G.P.M. 1282

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

BERLANDA dr. GIOVANNI – Presidente
BARBISAN MARCELLO – Giudice Popolare
BENVEGNI ONOFRIO – Giudice Popolare
ZANINI RENATO – Giudice Popolare
MICHELETTI LUCIANO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

DE BERNARDIN Italo, di Luigi e di Soravia Maria, nato a San Pietro di Cadore il 30.10.1921 ed ivi residente. Arrestato il 24.8.1948. Detenuto – presente
Imputato
del delitto p. e p. dagli art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 in relazione all'art. 58 C.P.M.G. per avere, posteriormente all'8.9.1943 quale componente la X Mas, collaborato con le autorità nazifasciste in operazioni culminate in ferimenti di cittadini. In quel di Treviso

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa si osserva:

In fatto ed in diritto.
Il 24 agosto 1945 fu fermato in Treviso da quattro partigiani fra i quali Pavan Aurelio e Gasparini Elia, il giovane De Bernadin Italo e tratto in arresto perché riconosciuto come già appartenente al Battaglione S. Marco di Meolo; il giorno stesso fu contro di lui redatta in iscritto presso il Corpo Volontari della Libertà in Treviso una denuncia dei nominati Pavan e Gasparin sul fatto che essi il 2 luglio 1944 erano stati feriti con arma da fuoco dall'imputato mentre questi faceva servizio di sergente del detto Battaglione S. Marco in Meolo. Risulta da un rapporto del Centro Raccolta Regia-Marina di Venezia che il De Bernardin dopo l'8 settembre 1943, affondata la sua nave a La Spezia, vagò per qualche mese per le coste della Liguria e, catturato dai tedeschi, per evitare la deportazione in Germania aderì alla Milizia Confinaria e fu inviato a Treviso dove si presentò nel gennaio 1944, ma disertò dopo un mese circa e fu nuovamente catturato nel giugno da elementi del Battaglione S. Marco, nel quale fu arruolato, disertando nuovamente dopo due mesi e passando coi patrioti in Cadore. Risulta che egli prestò servizio nei due mesi a Meolo, circondario del Tribunale di Venezia, dove avvenne in quel tempo l'incidente con i detti Pavan e Gasparini. Citato a giudizio dinanzi a questa Corte il difensore ha contestato *in limine litis* la competenza territoriale ed anche quella per materia (Tribunale Militare)
Ciò premesso osserva la Corte, conforme alla dichiarazione del PM, che l'eccezione di incompetenza territorio è fondata in quanto che non risulta agli atti che l'imputato abbia svolta attività in questo circondario; tale attività di appartenete al Battaglione S. Marco sarebbe stata esplicata soltanto a Meolo, onde spetta alla Corte Speciale di Venezia di valutare l'eventuale responsabilità penale del giudicabile.
P.Q.M.

La Corte, visto l'art. 39, 42 C.P.P dichiara la propria incompetenza per territorio e ordina la trasmissione degli atti al PM presso la Corte d'Assise Straordinaria di Venezia.
Treviso, 16 novembre 1945

Il Presidente
Berlanda

Depositata oggi 21.11.1945

Sentenza n. 117/45 del 16.11.1945 – R.G. 96 – R.G.P.M. 128

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

BERLANDA dr. GIOVANNI – Presidente
SARTORELLO ALDO – Giudice Popolare
CENEDESE MARCO – Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO – Giudice Popolare
BARBISAN MARCELLO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

BIAGIONI Bruno, di Armando e fu Antonietta Selvi, nato a Bagno-Cavallo (Ravenna) il 15.11.1896 domiciliato a Milano via B. Cellini n. 4. Detenuto – presente
Imputato del delitto di cui agli art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 in relazione all'art. 58 C.P.M.G. per avere posteriormente all'8.9.1943 mediante collaborazione col tedesco invasore e prestando ad esso aiuto ed assistenza, come generale della G.N.R. comandante sin dalla costituzione della 35ª Brigata Nera territoriale "Italo Barattin" che egli come commissario di Apuania ebbe a creare con compiti di guerra e che successivamente si traferì a Prevalle (Brescia) e poi a Milano, denominandosi 1ª Brigata Nera Mobile, agevolato le operazioni belliche del nemico in territorio invaso.
Rinviato al giudizio della CAS di Treviso con sentenza della Corte di Cassazione del 16 luglio 1945 per la determinazione della pena.

In esito all'odierno dibattimento, sentiti il PM, l'imputato e la difesa si osserva:
Bruno Biagioni, entrato in servizio permanente nella Milizia Fascista nel 1927 col grado di capitano assegnato al settore di educazione fisica e competizioni sportive, promosso a console nel 1934 al Comando della Legione di Piacenza, nel 1940 al Gruppo Legione di Milano, promosso generale nel febbraio 1943, trovavasi il 25 luglio e l'8 settembre 1943 a Torino e, rimasto in servizio della sedicente repubblica fascista, fu dall'8 settembre 1943 fino all'agosto 1944 Commissario Federale di Apuania, ove creò la 35ª Brigata Territoriale con compiti di addestramento per l'impiego in zona di operazioni di guerra, e, sciolta la Federazione, ripiegò con la sua Brigata fino a Prevalle (Brescia) ove questa prese il nome di 1ª Brigata Nera Mobile e nel dicembre 1944 fu come tale trasferita a Milano; fu fermata dai partigiani la sera del 26 aprile 1945 mentre stava entrando in caserma.
Nell'istruzione sommaria protestò di non aver effettuato mai rastrellamenti, di aver avuto alle proprie dipendenze 120 uomini male equipaggiati e senza armi, di avere nel marzo 1945 a Milano per tale motivo e pretesto declinato l'incarico di eseguire un rastrellamento a Baggio, di avere ai primi di marzo 1945 autorizzato un suo ufficiale dipendente di mettersi a contatto con un capo partigiano della zona di Lecco per far cessare la lotta fratricida. Contro di lui esiste in atti una sola denuncia di data 20 maggio 1945 assunta a verbale dall'ufficio legale del carcere militare di Via Crivelli in Milano (denunciante il ventunenne Bianchi Giulio, di Secondo, da Carrara) relativa ad azioni compiute da Brigate Nere in collaborazione con le S.S. tedesche in quella zona. Citato a giudizio l'imputato ha ripetuto in udienza le qualificazioni rese in istruttoria facendo comparire come testi a sua difesa l'avv. Gio. Battista Isi e il parroco Guido Corelli, che in udienza deposero: il primo, avvocato che non fu mai fascista e che ora fa parte della Corte d'Assise Straordinaria di Parma, di aver udito in famiglia nell'estate 1944 quando era diretto al Garda per portare alla Direzione del partito un suo lungo memoriale che gli fece leggere, nel quale deplorava la politica del Capo della Provincia di Apuania e le rappresaglie contro i partigiani e auspicava di attirare tutti gli italiani con la persuasione in una sola nuova Milizia per realizzare una pace vittoriosa e la collaborazione fra le classi sociali; il secondo, parroco di Ostia Val di Taro e organizzatore di patrioti in Provincia di Parma, dichiarò che nel settembre 1944, catturati dalla Brigata del Biagioni, trattò con lui e coi tedeschi per lo scambio con patrioti che questi avevano in precedenza catturato e trovò nel Biagioni un buon italiano; seppe che anche presso la linea di combattimento esisteva un tacito accordo fra i suoi uomini e i partigiani. In diritto si osserva che la collaborazione è insita nel fatto di coprire la carica di ufficiale superiore in formazioni fasciste con compiti politico-militari come erano quelli delle Brigate Nere; la legge stabilisce al riguardo una prescrizione che, se anche in ipotesi ammette la prova contraria, può essere difficilmente vinta; occorrerebbe provare l'assoluta impossibilità di collaborare col nemico o col Fascismo oppure l'assoluta assenza di ogni e qualsiasi collaborazione politico-militare. Tale prova assoluta, pressoché impossibile, non fu data; è provata soltanto la mitezza d'animo dell'imputato e la sua contrarietà agli atti di violenza che induce a concedere una diminuzione della pena, che, tenuto conto del grado militare, si trova a fissare in 15 anni di reclusione, da diminuirsi di un terzo;
P.Q.M.
La Corte, visti gli art. 483, 488 C.P.P. – dichiara Biagioni Bruno colpevole del reato ascritto con le attenuanti generiche e la condanna a dieci anni di reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e col carico delle spese processuali.

Treviso, 16 novembre 1945

Il Presidente

Berlanda

Depositata oggi 26.10.1945

Li 16.10.1945 ricorse l'imputato.

13.12.45 atti Corte Cassazione Roma

La Corte Suprema con sentenza in data 6.11.1946 annulla senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. Treviso, 20/4/47.

Sentenza n. 118/45 del 17.11.1945 – R.G. 114 – R.G.P.M. 1056-1252

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

BERLANDA dr. GIOVANNI – Presidente
FAVARETTO MARIO – Giudice Popolare
GAVA FRANCESCO – Giudice Popolare
ROSSETTO rag. MARIO – Giudice Popolare
BETTAREL ORLANDO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

GUERRA Attilio, fu Antonio e fu Zanniè Augusta, nato a S. Urbano di Padova il 4.7.1895, residente a Crespano del Grappa
FORTUNATO Bernardo, fu Saverio e fu Florio Felicia, nato a Potenza il 17.12.1917, residente a Conegliano
NOCETI Bruno, di Carlo e di Canuto Angela, nato il 13.12.1917 a Sassari, residente a Novara Alassio
arrestati il 27.4.45
il 1° detenuto – assente volontario
il 2° e il 3° detenuti – presenti
Imputati
Il Guerra: a) del delitto p. e p. dagli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142, in relazione all'art. 51 C.P.M.G. per avere nella sua qualità di Ufficiale Superiore di B.N. comandante del 2° Batt. Ispettori della stessa B.N. in periodo successivo e vice Federale, collaborato col tedesco invasore.
In particolare mandante principale di azioni contro patrioti e cittadini, culminate con incendi di abitazioni persecuzioni e sevizie contro persone, ed esecuzioni sommarie su innocenti.
In San Fior, Falzè di Piave, Solighetto, Valdobbiadene, Conegliano, Cordignano e altrove in epoca successiva all'8.9.1943
b) del delitto di cui all'art. 482 in relazione all'art. 476 C.P. e 189 per avere usato carta d'identità falsa, nella cui formazione era concorso al fine di sottrarsi a ricerche della Autorità. In Piacenza d'Adige – Maggio 1945.
Inoltre agente di collegamento tra la Federazione fascista repubblicana di Treviso e le autorità del sedicente governo di Salò.
Il Fortunato: dello stesso delitto al Guerra imputato. Art. 1 in relazione all'art. 51 per avere quale ufficiale superiore di formazione di B.N. "Cavallin" sinistra Piave, organizzatore e animatore della stessa, collaborato col tedesco invasore nelle operazioni militari operate sul territorio nazionale.
Capo inoltre dell'Ufficio Politico Investigativo della B.N. affiliato alla Gestapo, mandante ed esecutore di azioni di rappresaglia contro cittadini e partigiani che per suo diretto intervento erano dopo sevizie e torture mandati a morte.
In territorio della Provincia di Treviso posteriormente all'8.9.1943.
Il Noceti: dello stesso delitto (1 e 51) per avere quale comandante di distaccamento di B.N. in Conegliano *pro-tempore* partecipato e diretto operazioni militari con rastrellamenti, sevizie, e uccisioni e collaborando così coll'invasore tedesco.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il PM, gli imputati presenti e la Difesa, tenutosi in assenza del Guerra, si osserva:
In fatto:
Guerra Attilio venne nel 1937 a Conegliano come Ispettore dei Sindacati dei Lavoratori dell'Agricoltura e durante la guerra fino al 25 luglio 1943 si occupò dell'invio di lavoratori in Germania; inscrittosi al P.F.R. nel settembre del 1943 fu Ispettore Federale e ricostituì il Fascio di Susegana e di altri paesi della zona di Conegliano. Costituitesi le Brigate Nere nel giugno-luglio 1943 fu aggregato a quelle di Conegliano e dopo un mese trasferito a Treviso quale corriere fra la Federazione e la Direzione del Partito a Milano e a Maderno, col grado di maggiore mantenendo però anche l'incarico di Ispettore Federale delle Brigate Nere e facendo frequenti apparizioni nella zona di Conegliano in occasione di azioni di quelle Brigate.
Fuggito da Treviso il 26 aprile 1945, fu arrestato a Bologna il 27 giugno dai patrioti di Conegliano della Brigata Piave e tradotto colà per essere mostrato al popolo, indi alle carceri di Treviso. Egli si era procurato per mezzo di certo Orazio Berga una cartellina di identità con fotografia da parte del Comitato di Liberazione di Piacenza d'Adige in data 11 maggio 1945 in cui si certificava che il partigiano "Guerra Attilio" fu Antonio domiciliato a S. Urbano (Padova) e residente provvisoriamente a Piacenza d'Adige, ha collaborato con le forze partigiane di quella zona, oltre a due lettere del Berga per avvalorare il certificato; con tali documenti egli tentò di ottenere la libertà dell'autorità di Bologna.
Fortunato Bernardo già sottufficiale dei Carabinieri, trovavasi da qualche anno a Conegliano quale impiegato presso la sezione staccata di artiglieria fino a quando questa fu sciolta l'8 settembre 1943; nell'ottobre si iscrisse al P.F.R. ed entrò in servizio nella cosiddetta Guardia Nazionale Repubblicana, passando poi col 1° ottobre 1944 alle Brigate Nere; fu nominato comandante del distaccamento di Conegliano col 1° gennaio 1945 col grado di tenente e nell'aprile fu promosso maggiore (egli dice ai soli effetti amministrativi, cioè dello stipendio). Fu arrestato dai patrioti e consegnato a queste carceri il 20 maggio scorso.

Noceti Bruno, tenente di marina, dall'ottobre 1944 a Conegliano prima quale ufficiale della X Flottiglia Mas, poi delle Brigate Nere, col 1° gennaio 1945 comandante del presidio di Conegliano, Vittorio Veneto e Cordignano, si consegnò spontaneamente il 27 aprile 1945 al C.L.N. e fu incarcerato.
Tutti e tre finirono citati a giudizio per rispondere del reato di cui in rubrica, e comparsi in udienza i soli imputati Fortunato e Noceti respinsero l'accusa, sostenendo il Fortunato di aver partecipato soltanto ad alcuni rastrellamenti infruttuosi, di non aver mai fatto del male a nessuno, ma fatto e cercato di fare sempre del bene, opponendosi agli eccessi delle Brigate Nere e cercando di evitarli e di neutralizzarli, il Noceti di essere stato comandante di Brigata Nera soltanto di nome senza mai esplicare alcuna attività; l'imputato Guerra ha espressamente rinunciato a comparire in udienza e perciò si è proceduto in sua contumacia.
Passando ad esaminare i singoli fatti sui quali è fondata la generica imputazione di rubrica, sulla scorta delle deposizioni testimoniali e delle dichiarazioni circostanziate dell'imputato Fortunato, che per forma della esposizione e per contenuto in massima non discordante da quello delle testimonianze, si appalesano improntate a schiettezza e sincerità, non risparmiando egli nemmeno i propri figli, che ha il torto grave di aver lasciato militare nelle Brigate Nere, si osserva in ordine di tempo per i fatti più gravi:
La sera del 2 luglio 1944 un gruppo di fascisti comandati da un tenente prelevarono da casa sua a Mareno di Piave il giovane Bet Adolfo, passarono poi con l'automezzo per catturare altri tre giovani senza pescarli, circondarono la casa di un quarto giovane, Zanet Vittorio e tornati a Conegliano era ad attenderli al Foro Boario il Guerra che voleva tosto fosse fucilato il Bet, si oppose il tenente e proseguì fino a Bigolino, dove ordinò a due militi di ucciderlo, ciò che non avvenne perché il Bet riuscì a fuggire riportando soltanto una ferita da pallottola ad un piede (fol. 4 e deposizioni di Bet all'udienza).
La sera del 3 agosto 1944 circa 40 militi delle Brigate Nere comandate dal Guerra irruppero nell'osteria di Pozzi Stefano in Falzè di Piave, ritenuta covo di partigiani, e dopo che il milite Corniato ebbe ucciso certo De Boni all'esterno dell'osteria, portarono via l'oste e i figli Ivo e Danila fino a Treviso, mentre altri incendiavano la casa dopo aver asportato quanto loro fece comodo; da Treviso Pozzi Ivo fu poi trasportato a Conegliano e colà fucilato il 4 agosto, come sarà spiegato più oltre, mentre il padre fu trattenuto in carcere per 24 giorni e la figlia Danila deportata in Germania. Pozzi Stefano assicura che il comandante della spedizione era il Guerra che egli conosceva bene anche prima (fol. 122 e deposizione Pozzi in udienza).
Il 3 agosto erano stati catturati dalle Brigate Nere a Ron di Valdobbiadene i patrioti Brunelli e Boschiero che furono poi fucilati a Treviso il 3 ottobre 1944. Che causa di una lettera trovata in loro possesso irruppero nel paese la mattina del 4 agosto le Brigate Nere di Conegliano e Valdobbiadene e catturarono al comando del Guerra Piccolo Antonio e Forbice Luigi e li fucilarono tosto al margine dell'abitato, dopo avere adunata la popolazione sulla piazza e averla il Guerra ammonita parlando dalla gradinata della Chiesa e dicendo fra l'altro, come affermò il teste Angelo Binotto in udienza, che Forbice e Piccoli [sic] non sarebbero stati più visti; anche i testi Spagnol Francesco, Binotto Angelo, Piccolo Vincenzo e Centola Alessandro assicurarono che quello era Guerra che prima non conoscevano, e che fu loro mostrato in queste carceri; il difetto di forma nella ricognizione di persona può ben ritenersi compensato dal numero delle persone che hanno riconosciuto l'imputato.
La sera dello stesso giorno 4 agosto 1944 furono giudicati sommariamente, condannati a morte da un Tribunale Militare Straordinario a Conegliano i quattro giovani Petrovich Beniamino, Camillo Leopoldo, Lazzarini Giuseppe e Pozzi Ivo per diserzione e altri reati, a titolo di rappresaglia in seguito da un attentato al tenente colonnello Milazzo del Comando Militare di Treviso; in tale occasione il Guerra, come visto dai testi Casellato Giovanni, guardia municipale di Conegliano, Petrovich Lorenzo, padre di uno dei condannati, e Modolo Domenico, teneva l'ordine con una squadra di militi sulla piazza dinanzi al Teatro Accademia dove fra le ore 19 e le 21 sedette il Tribunale, e fu visto entrare ed uscire dal Teatro stesso, il teste Modolo notò anche il Fortunato entrare ed uscire dal Teatro, così il teste Pozzi.
Il 6 agosto 1944 fu presente anche l'imputato Bernardo a S. Fior dove le Brigate Nere uccisero certo Visentin, Silvestrin e Campardo e bruciarono quattro case dopo averle depredate.
Il 15 settembre 1944 le Brigate comandate dal Guerra (teste Padoan) assalirono le case di Pradal Giovanni in Corbanese di Tarzo, uccisero il patriota Italo Cassotta ("Trieste"), ferirono Pradal Socrate e portarono a Conegliano suo fratello Catullo il quale poi riusciva a fuggire.
Il 13 ottobre 1944, essendo la mattina avvenuto un attentato al prof. Venezia, Podestà di Conegliano, fu decisa una pronta rappresaglia mediante fucilazione di quattro patrioti arrestati nei giorni precedenti. Di cui due erano degenti all'ospedale e furono prelevati e portati in barella al cimitero, ove avveniva verso le ore 13 la fucilazione; fra i fascisti in movimento in quell'uccisione era anche il Fortunato, come ha deposto il teste Casellato Giovanni, guardia municipale.
Il 26 ottobre 1944 le Brigate Nere di Conegliano di sera penetravano in casa di Perin Regina maritata Dotta, legarono, percossero e poi uccisero fuori dalla porta di casa il di lei figlio Dotta Antonio, incendiarono la casa con tutte le masserizie e trassero con sé sul camion la madre e i due figli di 9 e 15 anni e portarono via la roba; sembra che tale azione sia stata eseguita dalle sole Brigate Nere di Vittorio Veneto.
Il 16 dicembre 1944 furono arrestati a Cordignano i giovani Carniel, Zago, Coan e Francescon ad opera dell'ing. Rudnik, agente di controspionaggio tedesco e del ten. Noceti; il Carniel narra quale teste di essere stato schiaffeggiato dal Noceti, il quale rilasciatolo e poi ripreso il 23 dicembre, lo bastonò perché dicesse dove teneva nascoste le armi e il 24 dicembre assieme a Rudnik lo accompagnò a Cordignano perché indicasse il posto e non riuscendo allo scopo lo mise con la faccia contro il platano, dopodiché furono sparate due raffiche di mitra, la prima in alto sopra il capo e la seconda a metà del corpo, che restò crivellato di ferite; il Carniel cadde come morto e tale fu ritenuto, e colà

abbandonato; egli riuscì invece a trascinarsi a stento fino a una vicina casa e poté aver salva la vita, pur camminando tutt'ora con le stampelle. Coan e Zago furono fucilati in quel tempo a Roncade per rappresaglia in seguito all'uccisione di quattro fascisti.
Il 7 febbraio 1945 in Ogliano, Comune di Conegliano, a titolo di rappresaglia per l'uccisione di tre squadristi avvenuta il 31 dicembre 1944, furono fucilati cinque patrioti. Risulta dagli interrogatori resi dal tenente Coassin e dal milite [ill.] (già condannati) in precedente procedimento, di cui verbali si è data lettura in udienza, che il Coassin comandò il plotone di esecuzione e il [ill.] fece parte del medesimo per ordine del Guerra, il quale era giunto da Treviso la sera precedente con l'ordine di fucilazione; che a questa si opponeva il Fortunato il quale telefonò a Treviso per accertarsi ricevendo risposta affermativa.
Il 14 febbraio 1945 a Silvella di Cordignano furono fucilati cinque patrioti fra i quali si leggono i nomi di Giacuz Giuseppe e di certo Casagrande, e ciò a titolo di rappresaglia per la scomparsa di un sergente (che in seguito risultò fuggito a Venezia asportando dalla cassa del reparto 3.000 Lire); secondo le dichiarazioni dell'imputato Fortunato sarebbe stato presente alla fucilazione il Guerra, mentre secondo il teste Fossaluzza non vi era né il Guerra, né alcuno delle Brigate Nere, ma solo quelli della X Mas.
Il 29 marzo 1945 furono uccisi dal tenente Coassin e dai suoi militi sulla riva del Piave i patrioti Tempesta e Sceriffo (Modolo), che il Fortunato aveva ordinato di tradurre a Treviso; gli uccisori si scusarono dicendo che i due avevano tentato di fuggire.
Fra gli altri fatti meno gravi risultati dalle testimonianze nel dibattimento, o semplici episodi che contribuiscono a lumeggiare le figure degli imputati sono da notarsi i seguenti.
Nel febbraio 1944 in seguito all'uccisione del ten. col. Perico del Centro di Raccolta Alpini di Conegliano furono eseguiti molti arresti; mentre il Federale dott. Insom era contrario a rappresaglie, il Guerra propose di trattenere gli ostaggi per decidere in seguito sulla loro sorte (teste Comacchio). Furono fortunatamente rilasciati.
Nel maggio 1944 in seguito all'uccisione del fascista Piai il Guerra voleva gli fossero consegnati 5-6 ostaggi per inviarli in Germania perché anche se non personalmente responsabili, avevano armato la mano agli assassini (teste Tonis).
Il 28 luglio 1944 il Guerra spedì in Germania Dario Sisto, Percinot Sergio e Bettiol Bruno, dopo avere dichiarato dinanzi ai tedeschi che avrebbero meritato la fucilazione, fece poi pervenire al campo di concentramento in Germania una lettera accompagnatoria che li descriveva come elementi pericolosi, firmata dal Guerra, dal Fortunato, da Albanese e Feletti.
Il 1° novembre 1944 furono dal Guerra e suoi militi arrestati Pin Luigi e suo padre e asportati mobili, animali e attrezzi che poi furono restituiti per opera del Fortunato.
La notte del 3 novembre 1944 a Villa di Cordignano sei autocarri di Brigate Nere e militi della X Mas chiusero la gente nella chiesa e percossero e malmenarono per due ore, arrestando poi e portando via il parroco don Piovesana che fu insultato pubblicamente dal Guerra che comandava la spedizione, mentre il Fortunato mantenne contegno riservato, disapprovando quello del Guerra (teste don Piovesana).
Nel dicembre 1944 le Brigate Nere depredarono la casa di Piovesan Bortolo di cui cercavano di catturare due figli partigiani e il Fortunato disse al Piovesan che reclamava la sua roba: "Datemi i vostri figli" (teste Piovesan).
La notte del 31 dicembre 1944 per rappresaglia in seguito all'uccisione di tre fascisti ad Ogliano, che portò poi alla fucilazione del 7 febbraio 1945 di cui sopra, furono incendiate la casa del maestro Serena e la stalla della famiglia Casagrande; erano presenti il Guerra ed il Fortunato (teste Casellato e Casagrande).
In un rastrellamento del 1° novembre 1944 fu preso Toffoli Giacomo, bloccando la chiesa, dalle Brigate Nere e personalmente dal tenente Noceti e il Toffoli fu costretto a servire nelle Brigate per non essere deportato; il teste fu così presente ai rastrellamenti di Refrontolo e del Passo di s. Ubaldo col tenente Noceti.
Il 26 febbraio 1945 le Brigate Nere guidate dal Fortunato, avendo trovato delle armi in casa Sasso, asportarono anche tutta la biancheria, corredo della figlia.
Il Guerra nel maggio 1944 consegnò il teste Martinuzzi all'Ufficio del Lavoro una lista di persone da deportare in Germania fra cui avvocati e professionisti di Treviso, ma si poté farla sparire; secondo il Guerra sarebbero state deportate 11.000 persone.
Nella notte dal 4 al 5 aprile 1945 furono arrestati mons. Antoniazzi, arciprete, il primario De Gironcoli, Trentin e altri di Conegliano e il Fortunato sottopose tra l'altro a interrogatorio il Trentin per conoscere i nomi di altri del C.L.N. e lo schiaffeggiò indicandogli i quadri – ritratti dei caduti fascisti appesi nell'ufficio.
Il 28 agosto 1944 a S. Pietro di Feletto furono presi dal Guerra e dal Fortunato due fratelli Cecchin ed altri partigiani e più tardi rilasciati.
Le prove a carico dell'imputato Guerra si presentano davvero schiaccianti e invano egli per i fatti dei primi giorni di agosto tentò di proporre un alibi per mezzo del teste Cesari che sarebbe partito con lui la mattina del 3 da Treviso per Valdobbiadene, Moderno-Milano facendo ritorno assieme il 13 agosto. Il teste però dice che il Guerra si fermò la sera del 3 a Moderno lasciandolo proseguire da solo per Milano e che si ritrovarono a Milano il giorno 11, per cui resterebbe sempre possibile che il Guerra sia tornato a Treviso la serata stessa del 3 agosto e si sia recato a Milano il giorno 11.
Il Guerra rivestì il grado di ufficiale superiore-ispettore di Brigate Nere e quindi con funzioni politico-militari, con la sua attività veramente intensa, e intransigente e spietata, ha recato danni gravissimi anche con vittime umane che a rigor di legge costituirebbero altrettanti reati di omicidio concorrenti con quello di imputazione, nel quale si intendono assorbiti, il tutto per servire fanaticamente la causa nazifascista; con ciò si è assunto oltremisura le più gravi responsabilità previste dall'art. 1 del D.L.L. 22.4.1945 n. 142 e quindi si è reso colpevole del reato punito all'art. 51

C.P.M.G. con la pena di morte. Nessuna voce si è levata in sua difesa, per attenuare le colpe o anche soltanto per far trasparire in lui qualche senso di umanità, ciò che rende impossibile l'applicazione di qualsiasi attenuante.
Diversa è la posizione degli altri due imputati. Anche il Fortunato rivestì nell'ultimo tempo il grado di ufficiale superiore (egli dice ai soli effetti amministrativi) a capo di formazioni di Brigate Nere e quindi con funzioni politico-militari, ma non si può ritenere che abbia assunte più gravi responsabilità; fu ligio a quello che egli consciamente riteneva il suo dovere, ma cercò sempre di ridurre al minimo gli atti di forza e quando era possibile di porvi rimedio, come risulta da numerose testimonianze a suo favore, fu e si mostrò sempre contrario a rappresaglie sanguinose e cercò di evitarle; si può quindi escludere che egli sia concorso volontariamente in qualche fatto di violenza e neppure risulta che in qualche rastrellamento, cui egli stesso confessa di aver partecipato, vi siano state vittime di patrioti. Grave la sua responsabilità morale, nel tenere quel suo posto nel tempo in cui si verificavano nella zona gravi fatti di sangue contro i patrioti, e nel permettere che anche i suoi figli, di cui uno appena tredicenne, militassero nelle Brigate Nere; attenuata dall'avere, come già detto, cercato di attenuare le conseguenze delle azioni compiute dalle Brigate Nere essendosi sempre opposto alle maniere estreme.
Perciò egli deve rispondere del minore reato previsto dall'art. 1 del D.L.L. 22.4.1945 n. 194 in relazione all'art. 58 C.P.M.G.; la Corte però ritiene doversi applicare il massimo della pena con la diminuzione di sei anni per la attenuante pervista dall'art. 62 n. 6 C.P.
Il tenente Bruno Noceti ha svolto minore attività del Fortunato, per quanto consta dagli atti e dalle risultanze del dibattimento; è però provato dalle dichiarazioni minuziose e dettagliate del Fortunato che ha preso parte a parecchie azioni di rastrellamento e specialmente a quella che ebbe come epilogo la fucilazione dei cinque a Ogliano, alla quale tuttavia Fortunato e il Noceti hanno dato parere contrario di fronte al Guerra il quale, venuto appositamente da Treviso, sentenziò che dovevano essere fucilati, e d'accordo col tenente Coassin (ora già condannato) stabilì che dovesse ciò essere fatto nel luogo stesso a Ogliano dove il 31 dicembre 1944 erano stati uccisi dai patrioti i tre squadristi e dovesse essere obbligato il parroco a invitare la popolazione ad assistervi; la collaborazione del Noceti in vari rastrellamenti è anche confermata dai testi Carretta e Toffoli; il primo lo vide più volte assieme col tedesco Rudnik partire e tornare armati di mitra e una volta tornare con l'automezzo crivellato di colpi, il secondo fu preso in un rastrellamento del 1° novembre 1944 e condotto dal Noceti, armato di sten, a Conegliano e fatto arruolare nelle Brigate Nere. Se si considera che il Noceti fu dal 1° gennaio 1945 comandante di Compagnia comprendente tre distaccamenti, di cui uno era comandato dal Fortunato, e veniva quindi ad essere di fatto un superiore di questo, e che nell'episodio della mancata fucilazione del Carniel, anche se si accoglie l'ipotesi già favorevole, che la seconda raffica sia stata sparata dal Rudnik, dimostrò una certa crudeltà, si trova di valutare la sua responsabilità pari a quella del Fortunato per l'eguale reato minore di cui sopra con la attenuante della scarsa attività svolta nel complesso (art. 114 p.p. C.P.) e commisurare la pena come per il coimputato. Per tutti i condannati consegue la interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29 C.P.) e per il Guerra anche quella della confisca dei beni.

P.Q.M.
La Corte, visti gli art. di rubrica, 29 C.P., 483, 488 C.P.P. dichiara
Guerra Attilio colpevole dei reati scritti e Fortunato Bernardo e Noceti Bruno colpevoli del reato previsto dall'art. 58 C.P.M.G. in relazione con l'art. 1 del D.L.L 27/7/1944 n. 159 e con l'art. 1 del D.L.L. 22/4/1945 n. 142, così modificando la rubrica, con l'attenuante preista. dall'art. 62 n. 6 C.P. per il Fortunato e con quella prevista dall'art. 114 p.p. C.P per il Noceti e condanna Guerra Attilio alla pena di morte mediante fucilazione alla schiena, Fortunato Bernardo e Noceti Bruno ciascuno a quattordici anni di reclusione con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e con l'obbligo solidale al pagamento delle spese processuali, per il Guerra inoltre la confisca dei beni.

Treviso, 17 novembre 1945

Il presidente
Berlanda

Depositata oggi 27.11.1945

Li 19.11.1945 ricorsero tutti gli imputati
2.1.1946 atti Corte Cassazione Roma
La Corte Suprema con sent. 12.12.1946 annulla per difetto di motivazione nel diniego circostanze attenuanti generiche per Guerra e circostanze attenuanti per il Noceti e Fortunato. Rigetta nel resto e rinvia alla CAS di Padova il nuovo giudizio. Treviso, 12.3.1947.

Sentenza n. 119/45 del 20.11.1945 – R.G. 113/45 – R.G.P.M. 696/45

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO dr. MAURO – Presidente
ZANINI RENATO – Giudice Popolare
BENVEGNI ONOFRIO – Giudice Popolare
BARBISAN MARCELLO – Giudice Popolare
VISENTIN Angelo – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

REBELLATO Primo, fu Giuseppe e fu Toffolo Teresa, nato a Castelfranco Veneto il 4.7.1897 ed ivi residente. Arrestato il 2.5.1945, detenuto, assente
Imputato
del delitto di cui agli art. 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142, 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 per avere, posteriormente all'8.9.43, quale Segretario Politico e Comandante la Brigata Nera di Castelfranco, e denunciando patrioti, seviziandoli, procedendo a rastrellamenti, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso, commettendo, così fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa si osserva:
In fatto ed in diritto.
Sulla base di varii atti raccolti nel maggio 1945 dalla Sottocommissione di Giustizia di Castelfranco Veneto veniva iniziato procedimento penale a carico di Rebellato Primo, il quale era, per citazione diretta, tratto a giudizio dinanzi a questa Corte per rispondere del delitto di cui in rubrica.
Nelle more del giudizio il Rebellato decedeva come risulta dal verbale di descrizione e ricognizione di cadavere redatto il 17 corrente dal Procuratore del Regno presso il locale tribunale. In conseguenza della morte dell'imputato comprovata dal verbale anzidetto, allegato in copia al processo, dev'essere dichiarato estinto il reato al Rebellato ascritto (art. 150 C.P.)
P.Q.M.
La Corte, visti gli art. 150 C.P. e 479 3° cpv. C.P.P. dichiara di non doversi procedere a carico di Rebellato Primo relativamente al delitto di cui in rubrica perché estinto il delitto stesso per morte del reo.
Treviso, 20 novembre 1945

Il presidente
M. L'Erario

Sentenza n. 120/45 del 20.11.1945 – R.G. 145/45 – R.G.P.M. 1617/45

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO dr. MAURO – Presidente
ZANINI RENATO – Giudice Popolare
BENVEGNI ONOFRIO – Giudice Popolare
BARBISAN MARCELLO – Giudice Popolare
VISENTIN Angelo – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

VALENTE Francesco, fu Angelo e fu Corà Domenica, nato a Roana (Vicenza) il 5.7.1898 e residente a Vicenza. Detenuto, presente.
Imputato
del delitto p. e p. dagli art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142, 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 e 58 C.P.M.G. per avere collaborato col tedesco invasore partecipando quale appartenente a reparto nazifascista al rastrellamento del settembre 1944 nella zona del Grappa.
Triumviro del Fascio Repubblicano vicentino, Vice Segretario e Comandante la S.S. della Federazione.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa si osserva:

In fatto ed in diritto
Con rapporto 11 maggio 1945 dell'Ufficio informazioni presso il C.L.N. di Vicenza venivano segnalati alcuni nomi di fascisti componenti – secondo il rapporto stesso – una squadra di S.S. presso la Federazione provinciale di detta città e, fra tali nomi, quello di Valente Francesco. Pertanto veniva iniziato procedimento penale a carico del Valente, il quale, a seguito di sommaria istruzione, era tratto a giudizio dinanzi la Corte Straordinaria d'Assise di Vicenza per rispondere del delitto di cui in rubrica. All'udienza del 9 ottobre 1945 quella Corte, su concorde istanza del P.M. e della difesa, dichiarava la propria incompetenza per territorio, tenuto conto che l'azione di partecipazione al noto rastrellamento del Grappa da parte del Valente sarebbe stata compiuta nel Comune di Borso del Grappa sito nella circoscrizione della provincia di Treviso e quindi di questa Corte.
In esito a tale sentenza l'imputato era chiamato a rispondere del delitto innanzi indicato davanti questa Corte medesima ed il dibattimento seguiva all'udienza odierna, nella quale il Valente negava di aver ricoperto le cariche di cui nel capo di imputazione e, ammettendo di aver fatto parte del presidio del posto di blocco di Borso del Grappa, spiegava di essersi colà trovato nella convinzione di prender parte ad una esercitazione di puro addestramento come gli si era dato ad intendere prima della partenza da Bassano, ov'egli era Commissario del Fascio; soltanto lungo il percorso aveva compreso quale fosse il vero oggetto dell'azione e, non potendo più ritirarsi, era rimasto in Borso col fermo proposito di impedire violenze sulle persone e sulle cose, riuscendovi in gran parte anche per il fatto che, conoscendo la lingua tedesca, esso Valente poteva direttamente rivolgersi ai comandanti tedeschi e svolgere nei loro confronti opera di persuasione alla moderazione.
Osserva la Corte che non risulta da alcun atto processuale, né è rimasto dimostrato in dibattimento, che il Valente abbia ricoperto le cariche di cui è menzione nel capo di imputazione, vale a dire la carica di Triumviro del Fascio di Vicenza e quella di Vice Segretario e di Comandante le S.S. della Federazione, l'assunzione delle quali non costituirebbe d'altronde, reato non essendo le cariche stesse comprese fra quelle elencate nell'art. 1 D.L.L. 22 aprile 1945 n. 142. Il prevenuto ha ammesso invece, di essere stato addetto come vice fiduciario al ramo assistenza di un gruppo rionale di Vicenza; di essere stato Commissario Prefettizio di Quinto Vicentino e quindi Commissario del Fascio di Bassano del Grappa e di avere, nell'espletamento delle mansioni a lui affidate, agito sempre per il bene dei concittadini. Nemmeno queste cariche sono comprese nel citato art. 1 D.L.L. 22 aprile 1945 e pertanto per questa speciale parte del capo di imputazione non sussiste reato di sorta.
Rimane, quindi, la partecipazione al posto di blocco in località "libera" del Comune di Borso del Grappa ed al riguardo va rilevato che a carico del prevenuto non vi è altro che la dichiarazione da lui resa, la quale non può naturalmente essere presa che nel suo insieme e quindi anche per la parte riflettente l'inganno teso ad esso Valente cui sarebbe stato dato ad intendere che si partiva per una esercitazione. Ad ogni modo non solo mancano prove che smentiscano od altrimenti valgano a mettere in dubbio le precise e dettagliate dichiarazioni dell'imputato, ma vi sono anche prove che confermano appieno la dichiarazione stessa.
Ha deposto, infatti, il teste Bocca Umberto che anch'egli si trovò col Valente al rastrellamento in questione perché condottovi per mobilitazione; dopo avere appreso il vero scopo della pretesa esercitazione, erasi dato alla fuga, e ciò incoraggiato proprio dal Valente, il quale, dopo avere vagliato la propria situazione, disse ch'egli rimaneva perché, sapendo la lingua tedesca, avrebbe potuto svolgere opera di tutela in favore dei concittadini e dei loro beni. Risulta, inoltre, dalle sentenze 10 e 17 agosto e 22 settembre 1945 della Corte d'Assise di Vicenza (prodotte in udienza dalla Difesa) che anche in confronto di altre persone sarebbe stato adottato il ripiego di dare ad intendere che scopo dell'azione intrapresa era una esercitazione per addestramento militare e non il rastrellamento: il che dimostra che il

caso del Valente e del teste Bocca non era nuovo e che in Vicenza i preposti al Comando delle forze repubblicane non rifuggivano da siffatto genere d'inganni pur di riuscire a condurre sul luogo dell'azione i mobilitati.
È risultato poi, attraverso l'imponente discarico offerto che in effetti il Valente in Borso del Grappa in quella occasione si adoperò in tutti i modi per far restituire ai cittadini le loro cose (animali, bicilette, ecc.) requisite dai tedeschi e dalle Brigate Nere e che, per opera sua e dei fascisti che lo accompagnavano, non vi furono in quella zona degli incidenti. Il Valente, che, d'altronde, era addetto al servizio approvvigionamento carnami, non operò alcun fermo. Ma anche altrove, in Bassano, in Quinto Vicentino, in Treschè Conca, in Vicenza, il prevenuto – come risulta da attendibilissime deposizioni di sacerdoti, di capi-partigiani, di autorità – operò sempre bene curando l'interesse dei cittadini anche se in contrapposto all'azione e all'interesse nazifascisti. Su questo punto la prova testimoniale in dibattimento è stata per così dire plebiscitaria.
Or bene, in considerazione di tutte le risultanze dianzi esposte, potrebbe forse anche escludersi che da parte dell'imputato vi sia stato un vero e proprio apporto al rastrellamento di cui si tratta, potrebbe escludersi, cioè, che nella specie sussista l'elemento materiale del delitto in esame. Ma, anche se non si possa del tutto escludere tale elemento (relativamente al quale rimarrebbe in ogni caso sempre il dubbio), deve di certo essere escluso il concorso, nel caso in esame, dell'elemento intenzionale vale a dire la volontà e la consapevolezza da parte del Valente di secondare i disegni politici del tedesco invasore. Contrastano, infatti, con tali volontà e consapevolezza sia l'inganno con cui il prevenuto sarebbe stato condotto a Borso del Grappa e sia, soprattutto, l'azione colà svolta dall'imputato, il quale non pensò e non operò che per favorire i propri concittadini anche in contrapposto, come si è detto, agli interessi tedeschi.
Nel difetto, pertanto, dell'elemento intenzionale il Valente va assolto perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.

La Corte, visto l'art. 479 C.P.P., assolve Valente Francesco dalla imputazione ascrittagli perché il fatto non costituisce reato ed ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa.
Treviso, 20 novembre 1945

Il Presidente
M. L'Erario

Depositata il 21.11.1945

Sentenza n. 121/45 del 27.11.1945 – R.G. 149/45 – R.G.P.M. 616

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

BERLANDA cav. GIOVANNI – Presidente
ZANINI RENATO – Giudice Popolare
BETTAREL ORLANDO – Giudice Popolare
BARBISAN MARCELLO – Giudice Popolare
MICHELETTI LUCIANO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

RIZZO Guido, fu Domenico e di Benetton Teresa, nato a Villorba il 24/2/1926 ed ivi residente, arrestato il 11/6/1945 in libertà provvisoria il 26/10/1945, libero – presente
Imputato
del delitto p.p. dagli art.58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142, 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 159 per avere, posteriormente all'8/9/1943, in territorio di Iesolo, Ivrea, Castellamonte, Vittorio Veneto e Bassano del Grappa quale militare della X Mas, partecipando a rastrellamenti antipartigiani, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso e commesso fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa si osserva:
il giovane Rizzo Guido fu fermato il giorno 11 giugno 1945 in Treviso dagli agenti della Questura locale e posto in arresto per avere nel periodo della pseudo repubblica fascista appartenuto alla X flottiglia Mas.
Dall'istruzione sommaria nessun fatto specifico fu denunciato a suo carico, né risultò da indagini della polizia, fu quindi posto in libertà provvisoria il 26 ottobre 1945 e citato a giudizio dinanzi a questa Corte per rispondere del reato di cui in rubrica alla stregua delle sole dichiarazioni da lui fatte agli agenti della Questura, poi alla Commissione di Giudizio del CLN e infine al magistrato inquirente, ai quali confessò di aver partecipato a due rastrellamenti nella zona di Vittorio Veneto, senza mai far uso delle armi e di avere una volta per ordine superiore, assieme con altri quattro compagni, accompagnato un civile da casa sua alla Caserma dove fu interrogato e dopo alcuni giorni rimesso in libertà. Comparso all'udienza si scusò dicendo di aver preso parte alle azioni senza sapere veramente di che si trattava e che i rastrellamenti ebbero il solo scopo di rintracciare armi nascoste.
Ciò premesso si osserva che le semplici, informi e vaghe dichiarazioni dell'imputato non possono valere come prova sufficiente di fatti di collaborazionismo politico attivo ed efficiente da costituire il reato di rubrica. Trattasi di un ragazzo che aveva nella primavera 1944 appena 18 anni, e, secondo le sue dichiarazioni, si è indotto ad arruolarsi nella Divisione Paracadutisti Nembo il 20 aprile 1944 perché disoccupato e in gravissime ristrettezze economiche, essendo la famiglia composta di genitori e di dieci figli in minore età, di avere dopo un mese abbandonato il reparto a Firenze per essere incorporato con le truppe tedesche, di aver vagato alla macchia per due mesi, e si essere stato poi preso dai tedeschi a Bologna e di aver dovuto, per evitare la deportazione in Germania, consentire ad essere aggregato alla X Flottiglia Mas a La Spezia onde poi passò con questa a Jesolo, Ivrea, Castellamonte, Vittorio Veneto e infine a Bassano del Grappa abbandonando colà il reparto il 12 aprile 1945.

PQM
La Corte, visto l'art. 479 C.P.P. assolve Rizzo Guido dall'imputazione ascritta per mancanza di prove.
Treviso, 27 novembre 1945

Il Presidente
Berlanda

Depositata oggi 6.12.1945

Sentenza n. 122/45 del 27.11.1945 – R.G. 148/45 – R.G.P.M. 1208

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

BERLANDA cav. GIOVANNI – Presidente
ZANINI RENATO – Giudice Popolare
BETTAREL ORLANDO – Giudice Popolare
BARBISAN MARCELLO – Giudice Popolare
MICHELETTI LUCIANO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

WIEL Primo, di Giovanni e di Fontane Angela, nato a Belluno il 1/8/1918 e residente a Treviso, arrestato il 30/4/1945, detenuto – presente

Imputato
del delitto di cui agli art. 51 C.P.M.G., 1 D.L.L. 11/4/1945 n. 142, 5 D.L.L.27/7/1944 n. 159 per avere in Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto e altrove, posteriormente all'8/9/1943, quale Ufficiale dell'Esercito repubblichino e delle Brigate Nere, prestando servizio all'Ufficio Propaganda del Comando Militare Provinciale, all'Ufficio Politico della Federazione Fascista, comandato un reparto di Brigate Nere, partecipando all'arresto, interrogatorio, sevizie e rastrellamenti di patrioti e renitenti, commesso fatti diretti a favorire le operazioni militari del nemico e ad nuocere a quelle delle Forze Armate Italiane.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa si osserva:

Wiel Primo assolta la scuola industriale di Belluno e ottenuto il diploma di perito edile, era impiegato privato a Belluno fino al suo richiamo alle armi; è stato anche occupato presso l'Ufficio del Catasto di Bolzano.
L'8 settembre 1943 si trovava in servizio al Presidio di Casale Monferrato; destinato all'internamento in Germania ottenne di restare in Italia per interessamento di un tenente tedesco che aveva conosciuto in Africa e per lo stesso mezzo fece rimanere in Italia anche altri 135 militari, come egli affermò nel suo primo interrogatorio; addetto al Centro Raccolta Militari in Casale fino al 27 novembre 1943 al 29° Comando Provinciale – Ufficio Assistenza, Stampa e Propaganda in Asolo; con eguale incarico fu dal 20 maggio ai primi di settembre 1944 in Vittorio Veneto, poi a Treviso fino al 24 ottobre, indi per un mese a Conegliano, durante il quale tenne per 8-10 giorni il comando interinale delle Brigate Nere. Il 27 novembre rientrò a Treviso e il 3 febbraio 1945 fu tratto in arresto sotto l'accusa di concussione; evaso il 27 aprile 1945 fu ben tosto arrestato il 30 aprile in Vittorio Veneto dal comandante partigiano della Divisione Nannetti.
A Treviso era anche ufficiale di collegamento fra il Comando Militare e la Federazione fascista, dal 12 al 23 ottobre fu pure interinalmente a capo dell'Ufficio Politico della Federazione, ma anche in antecedenza coadiuvava in detto ufficio il cap. Bianchini, come nel caso Festini – Forcolin, di cui deve fra altro rispondere.
Il teste Andolfato, detenuto, già vice-Segretario Federale, precisa che il Wiel fu addetto a quell'ufficio alle dipendenze del capitano Bianchini per circa un mese.
Dalle testimonianze la Corte ritiene provati a carico dell'imputato, oltre alla collaborazione generica nazifascista inerente alla sua posizione militare e ai vari servizi e incarichi affidatigli, i seguenti fatti specifici.
Il 19 settembre 1944 furono arrestati a Treviso Festini Oreste e Forcolin Mario, essendo stato quest'ultimo trovato in possesso di un foglio di licenza militare falso, che gli disse di aver ricevuto verso pagamento dal Festini, e poiché si voleva ad ogni costo sapere da quest'ultimo dove e come fosse venuto in possesso di licenze false e soprattutto conoscere i suoi rapporti coi partigiani, in ispecie Vernier e Tonon di Vittorio Veneto, il Wiel lo sottopose a parecchi estenuanti interrogatori facendolo negli intervalli e in separata sede picchiare dagli sgherri per ben diciotto volte (il teste all'udienza ha assicurato di averle ben contate) senza ottenere lo scopo; dicendogli che per chi non confessava c'erano quei mezzi suoi personali. Ciò avvenne nella sede della Federazione. Il Festini fu quindi il 15 ottobre passato al Centro Raccolta Operai per la Germania, e riuscì a fuggire. All'atto dell'arresto gli è stato levato il denaro per circa 58.000 lire, un anello con zaffiri e uno scontrino di deposito di una valigia piena di effetti personali e all'atto della scarcerazione ricevette in restituzione solo 20.000 lire; alle sue proteste il Wiel rispose che ai partigiani si poteva togliere tutto come bottino di guerra. Il Forcolin fu pure più di una volta insultato dal Wiel con gli epiteti di vigliacco, traditore. Anche a lui non fu più restituito un cronometro e due anelli d'oro e d'argento.
L'8 ottobre 1944, essendo stato Carniel Augusto nel Centro Raccolta Operai trovato in possesso di 300.000 lire in assegni che servivano per vettovagliare i partigiani, fu sottoposto dal Wiel in Federazione a interrogatori e fatto picchiare a sangue, indi, poiché non voleva rivelare nomi, fu legato alle mani, ai piedi e sul dorso e così tenuto per venti ore, durante le quali il Wiel veniva di tratto in tratto a chiedere se fosse deciso a parlare.
Fu liberato il 27 ottobre dopoché a richiesta del rag. Cornacchini d'intesa col ten. Wiel, versò la somma di ben. 100.000 lire al Cornacchini stesso.

L'11 novembre 1944 il Wiel con 5-6 uomini delle Brigate Nere entrò in casa di Collodet Francesco a Cordignano per arrestarlo e non avendolo trovato, puntò il mitra contro sua sorella Doretta per indurlo a dire dove fosse il fratello, mostrandole anche le cartucce che aveva in carica; fu asportata molta roba come 76 litri di grappa, un orologio svizzero, una bicicletta, tacchini, conigli, formaggio e altro.
Arrestato, il Collodet il 13 novembre fu interrogato dal Wiel e messo al muro a scopo di intimidazione.
Il 27 novembre 1944 il Wiel arrestò in Vittorio Veneto Altoè Lorenzo e lo condusse a Conegliano, cercando durante il tragitto di indurlo a confessare nomi partigiani e dicendogli come poi disse anche ai testi Ruggio e Altoè Giuseppe, che lo stava pedinando da due mesi e che un giorno l'aveva udito in osteria vantarsi di imprese partigiane e di avere ottenuto per ciò anche una promozione.
L'imputato sostiene di non conoscere l'Altoè e che procedette all'arresto per ordine del ten. Fantoni; ciò ha poca importanza, ma comunque dalla testimonianza di Altoè Giuseppe risulta che lo conosceva benissimo perché entrato nella sede dei mutilati ove il Lorenzo si trovava e notata la sua presenza gli disse: "Enzo, alzati e vieni con me".
Nel dicembre 1944 l'ing. Stival, trovandosi nella sede della Federazione a Treviso vide una denuncia datata 15 dicembre 1944 contro di lui e contro Casagrande Carlo per ragioni politiche, firmata dal Wiel.
Nello stesso mese di dicembre 1944 l'imputato prese parte ad una azione al passo di S. Ubaldo, che secondo lui avrebbe avuto per obiettivo soltanto il rastrellamento di armi dei partigiani che erano scesi in pianura e si erano presentati spontaneamente ai Comandi nazifascisti.
Dal complesso di tali fatti risulta chiara la figura dell'imputato, fascista fanatico, zelante e spesso privo di ogni senso di umanità, ambizioso con tono militaresco come ha dimostrato anche col suo contegno e col modo di esprimersi in udienza. Devesi però riconoscere che i fatti effettivamente non rivestono gli estremi del collaborazionismo militare a favore delle forze armate tedesche, ma piuttosto quali caratteristiche della lotta contro i partigiani per distoglierli dai loro propositi di lotta antifascista e antitedesca, al fine di aiutare i nazifascisti nelle loro mire politiche; che perciò gli estremi del reato previsto dall'art. 58 C.P.M.G. anziché quello dell'art. 51 e debbasi così modificare la rubrica.
Quanto alle misure della pena si trova, di fronte alla gravità e molteplicità dei fatti e al carattere del reo, di commisurarla nel massimo di anni venti e diminuirla di due anni per le attenuanti generiche; non risulta che l'imputato abbia mai cercato spontaneamente di attenuare le conseguenze dannose delle sue azioni, per potersi ammettere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 C.P. invocata dalla Difesa, e neppure che l'opera sua sia stata di minima importanza o che egli sia stato determinato a commettere il reato da persone aventi su di lui autorità per potersi ammettere la diminuente prevista dall'art. 114 C.P.; essendosi egli stesso spontaneamente posto alle dipendenze di tali persone e quindi in condizioni di dover obbedire ai loro ordini ed avendo del resto obbedito volentieri, dimostrando anzi uno zelo particolare con proprie iniziative nell'esecuzione estendendo anche ad azioni, come atti di concussione, non ordinate dai superiori.
PQM

La Corte, visti gli art. 683, 688 C.P.P., dichiara Wiel Bruno colpevole del reato previsto all'art. 5 D.L.L. 27/7/44 n. 159 in relazione all'art. 58 C.P.M.G., così modificando la rubrica, con le attenuanti generiche e lo condanna a diciotto anni di reclusione e al pagamento delle spese processuali con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e confisca dei beni, ordina che dopo l'espiazione della pena sia sottoposto a libertà vigilata per dieci anni.
Treviso, 27 novembre 1945

Il Presidente
Berlanda

Depositata oggi 7.12.45
Li 28.11.45 l'imputato ricorse

3.2.46 atti C.S.C.

Con sentenza del 22.6.46 la Corte Suprema rigetta il ricorso e dichiarò condonati sei anni

Sentenza n. 123/45 del 30.11.1945 – R.G. 155/45 – R.G.P.M. 692/45

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO dr. MAURO – Presidente
BENVEGNI ONOFRIO – Giudice Popolare
BETTAREL ORLANDO – Giudice Popolare
BARBISAN MARCELLO – Giudice Popolare
MICHELETTI LUCIANO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

MATTIAZZO Ernesto, di Lorenzo e di Mares Cristina, nato a Quinto il 9.1.1921 ivi residente via Boiago 455, arrestato il 1.5.1945 – detenuto, presente.

Imputato

a) del delitto p. e p. dall'art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 in relazione all'art. 51 C.P.M.G. per avere, posteriormente all'8.9.1943 quale B.N. in Treviso, collaborato col tedesco invasore, in operazioni contro cittadini e patrioti.
b) del delitto p. e p. dall'art. 110 – 582 – 583 C.P. per aver in correità con altre Brigate Nere il 14.4.1945 prodotto con scariche di mitraglia a Gomiero Attilio, lesioni gravi guarite oltre il 60° giorno.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa si osserva:

in fatto ed in diritto.
In esito ad indagini compiute nel giugno scorso dalla Commissione Provinciale di Giustizia di Treviso il su nominato Mattiazzo Ernesto era tratto, per citazione diretta, al giudizio di questa Corte per rispondere dei reati di cui in rubrica.
Il dibattimento seguiva all'udienza odierna nella quale l'imputato negava gli addebiti mossigli e – in quanto alla partecipazione sua al rastrellamento nella zona di Zero Branco e di S. Alberto – spiegava ch'egli vi si era trovato non milite operante bensì come prigioniero giacché da qualche giorno egli era stato messo in prigione essendo stato sospettato di aver favorito i partigiani con la consegna a costoro di armi e con l'agevolare la fuga dal carcere di alcuni patrioti arrestati; aggiungeva che il 14 aprile, essendo avvenuta nella zona anzidetta la uccisione di un fascista, era partita diretta sul posto per una azione di rappresaglia una squadra di militi delle BB. NN. alla quale esso Mattiazzo era stato consegnato per essere fucilato; la fucilazione non aveva, poi, avuto più luogo essendosi opposti i tedeschi e la G.N.R.
Sia per la dichiarazione dell'imputato e sia per la deposizione dei vari testimoni escussi è rimasto accertato che in effetti il 14 aprile 1945 una squadra di militi delle BB. NN. di Treviso fu inviata nel tenimento di Zero Branco e di S. Alberto per eseguire una azione di rastrellamento e di rappresaglia onde vendicare la uccisione di un fascista avvenuta per opera di partigiani del luogo. Venne infatti, incendiata la casa di tale Valentino, in prossimità della quale la uccisione anzidetta era stata perpetrata, e fu proceduto all'arresto di varie persone. L'azione, in quanto diretta contro il movimento partigiano ed in quanto repressiva di una manifestazione di intolleranza della popolazione al regime nazifascista, costituiva uno dei tipici atti di collaborazionismo, mirando essa a ristabilire col terrore l'acquiescenza dei cittadini alla situazione politica instaurata dal tedesco invasore nell'Italia da quest'ultimo occupata. Perciò nella specie – va subito rilevato – non è a parlarsi di aiuto in operazioni militari (art. 51 C.P.M.G.) bensì di favoreggiamento dei disegni politici del nemico, vale a dire dell'ipotesi delittuosa prevista nell'art. 58 codice citato.
All'azione in parola partecipò, fra gli altri, anche il Mattiazzo, la cui versione, però, non appare attendibile alla stregua delle risultanze dibattimentali. Trascurabile, a giudizio della Corte, è la testimonianza del partigiano Vai per quanto riflette le circostanze relative al rastrellamento di cui si tratta; il Vai, infatti, riferisce a tal riguardo ciò che avrebbe appreso dallo stesso Mattiazzo. Il teste Consalter, che fu uno degli arrestati dalla squadra operante, notò invece che l'imputato faceva parte di questa, era convenientemente armato (mitra e bombe a mano) ed anzi dava anche degli ordini agli altri. Nessun dubbio può aversi sulla dichiarazione del Consalter che non è smentita da alcun altro elemento di prova. Sicché se il Mattiazzo era armato vuol dire che egli non era un prigioniero essendo inconciliabile la situazione di prigioniero con la circostanza del possesso manifesto di armi; l'imputato dava anche delle disposizioni agli altri militi, il che denota ch'egli partecipò attivamente e non certo, quindi, malvolentieri all'azione di rappresaglia. Cade perciò ogni tentativo di difesa diretto a escludere e la partecipazione materiale del Mattiazzo al fatto e l'elemento intenzionale. Non forzatamente, cioè, il Mattiazzo intervenne (ché, in tal caso avrebbe mantenuto un contegno passivo e non avrebbe preso iniziative dando degli ordini agli altri) ma per effetto di libera determinazione; volle quindi partecipare non ignorando la natura dell'azione e lo scopo di essa (favoreggiamento del disegno politico tedesco).
Pertanto, modificandosi nei sensi su espressi la rubrica nel primo capo di imputazione, va affermata la responsabilità del Mattiazzo.
In favore di costui milita l'attenuante prevista nell'art. 7 lettera b) D.L.L. 27.7.1944 n. 159 dal momento che sia per l'attività partigiana esplicata prima del fatto e sia per gli aiuti dati alla causa partigiana dopo il fatto stesso (testi Zanatta,

fol. 12-13-15 e Vai) il Mattiazzo, che pur conoscendo fra l'altro la dislocazione delle forze partigiane non tradì mai queste ultime, prese in sostanza parte attiva alla lotta contro il tedesco.
All'imputato, tenuto conto della sua giovane età, stimasi di giustizia irrogare la reclusione per anni dieci, ridotta ad un quarto (anni due e mesi sei) per l'attenuante dianzi specificata; tale pena può subire una ulteriore riduzione di un terzo per le attenuanti generiche che la Corte – in considerazione delle modalità del fatto e della personalità del colpevole – ritiene opportuno concedere a quest'ultimo.
Le spese seguono la condanna.
Va ordinata la confisca dei beni del condannato (art. 9 D.L.L. 27.7.1945 n. 159)
In ordine alla imputazione di lesioni va rilevato che il Gomiero sarebbe stato ferito da un colpo d'arma da fuoco sparato di sua iniziativa da un milite ch'era sull'autocarro, milite non identificato nelle generalità ma che certamente non era il Mattiazzo. Come ha assicurato il teste Barbon Alfredo, ch'era uno degli arrestati trasportati sullo stesso autocarro e che vide colui che sparò notando ch'era di bassa statura.
Deve quindi escludersi che feritore del Gomiero sia il Mattiazzo.
P.Q.M.

La Corte, visti gli art. 5-7-9 D.L.L. 27.7.1944 n. 159, art. 1-2 D.L.L. 22-4-1945 n. 142 – art. 58 C.P.M.G. art. 62 bis – 65 – 133 C.P. 483 – 488 C.P.P. dichiara Mattiazzo Ernesto colpevole del reato di collaborazione col tedesco ai sensi degli art. 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 e 1 D.L.L. 22-4-1945 in relazione all'art. 58 C.P.M.G. – così modificato il primo capo di imputazione – in concorso dell'attenuante di cui all'art. 7 lettera b citato D.L.L. 27 luglio 1944 oltre che delle attenuanti generiche, e lo condanna ad un anno e mesi otto di reclusione ed al pagamento delle spese processuali.
Ordina la confisca dei beni di esso Mattiazzo.
Visto l'art. 479 C.P.P. assolve lo stesso Mattiazzo dal reato di lesione di cui al 2° capo di imputazione per non aver commesso il fatto.

Treviso, 30 novembre 1945
Il Presidente L'Erario

Li 1.12.45 ricorse l'imputato
13.12.45 atti Corte Cassazione di Roma con sent. 27.8.46 la C.S. accordava l'amnistia.

Sentenza n. 124/45 del 03.12.1945 – R.G. 151/45 – R.G.P.M. 520/45

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

BERLANDA cav. GIOVANNI – Presidente
ZANINI RENATO – Giudice Popolare
ZAMBELLI Ing. ROBERTO – Giudice Popolare
BARBISAN MARCELLO – Giudice Popolare
MICHELETTI LUCIANO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

MACCARI Giuseppe, fu Luigi e di Grison Maria, nato il 29.10.1903 a Visnà di Vazzola ed ivi residente – detenuto presente.

Imputato
del delitto p.p. dall'art 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142 in relazione all'art 54 C.P.M.G. per avere, quale iscritto a P.F.R., collaborato col tedesco invasore nelle sue operazioni militari e in qualità di agente segreto della S.S. in Treviso, operando in danno di cittadini e del Movimento di Liberazione.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa si osserva:

Maccari Giuseppe, già impiegato privato e agente di assicurazione, fu tratto in arresto il 16 maggio 1945 sotto l'accusa di collaborazione coi tedeschi. Egli espose in un lungo memoriale e nei suoi vari interrogatori che ne sono seguiti di essere stato nel 1935-1936 volontario nella campagna d'Africa Orientale, di essere stato dal giugno 1941 al 26 settembre 1942 a lavorare volontariamente in Germania in qualità di aggiustatore meccanico; nella primavera 1943 per circa due mesi capo dell'Ufficio Accertamenti Agricoli del Comune di Fontanelle; che il 10 ottobre 1943, vistosi perseguitato dai fascisti diede la sua adesione al Partito Fascista Repubblicano, anche su pressione del Federale, ma poi non volle ritirare la tessera, che gli fu offerta la carica di Commissario del Fascio di Vazzola ma non la accettò; che presenziò alla cerimonia della costituzione di detto Fascio per opera del famigerato Guerra; che nel luglio del 1944, visto che la sua posizione politica si faceva sempre più pericolosa e venuto a conoscenza che a Treviso era giunto un Comando delle S.S. tedesche si presentò a questo chiedendo se lo volevano prendere in servizio come "informatore" e fu assunto; che il 16 ottobre 1944 fu dai tedeschi messo in prigione per aver presentato al comandante Franz una istanza di scarcerazione di certo Puppa Luciano di Vazzola assieme con una busta contenente denaro, e rimase in carcere fino alla liberazione, trovandosi allora in Val Passiria.
Il Maccari in altro suo memoriale scritto di suo pugno, spiega di essere divenuto agente segreto della polizia tedesca, anche "in seguito alla insistente propaganda della radio inglese che invitava gli italiani a infiltrarsi nelle file nazifasciste per meglio contribuire alla liberazione del suolo della patria con maggiore libertà d'azione". Egli enumera infine le sue benemerenze a favore del movimento di liberazione, sostenendo di avere esclusivamente lavorato per questo contro i tedeschi. Citato a giudizio per rispondere del reato di cui in rubrica l'imputato ha ripetuto in udienza le stesse giustificazioni. A suo carico non sono emersi fatti specifici circa la sua attività nei tre mesi del suo servizio da lui stesso confessato, di agente segreto della Polizia tedesca. Benché si possa ammettere che egli sia stato mosso più che da convinzione politica dalla sua mania, secondo il teste Antonio Sacconi, di essere qualcuno e qualchecosa, tuttavia il fatto per sé stesso costituisce una presunzione grave precisa, contro la quale non basta l'assenza di prove su fatti specifici di delazione di persone o di movimenti partigiani, né basta la prova di avere in qualche caso, come riferito dai testi, profittato della sua posizione di fiducia dei tedeschi o dei fascisti per far liberare qualche amico arrestato o per sventare qualche più grave sciagura. Per escludere la legittima presunzione di attività o favore del nemico occorrerebbe che Maccari si fosse posto al suo servizio per finta, di intesa con appartenenti al movimento di liberazione e avesse mantenuto con questo contatti per giovare alla causa, nel qual caso si potrebbe concludere l'ipotesi del meschino doppio-gioco, ma di tale intesa e di simili contatti nessuno ha fatto cenno, nemmeno l'imputato.
È quindi da ritenersi sussistente il reato di collaborazione, non però di carattere militare come previsto dall'art. 54 del C.P.M.G. ma di carattere politico, diretta cioè a favorire i piani politici del nemico contro il movimento di liberazione, come previsto dall'art. 58 dello stesso codice.
La pena può commisurarsi nel minimo, data la scarsa attività dell'imputato (art. 114 p.p.), l'aiuto da lui prestato in singoli casi per evitare o diminuire il pericolo e il danno di fronte alle forze nazifasciste (art. 62 n. 6) e i buoni precedenti nonché la brevità del tempo di sua attività delittuosa e il carcere sofferto per più di sei mesi da parte degli stessi tedeschi (art. 62 bis C.P.) può essere ridotto a tre anni per le attenuanti di cui nei citati articoli del Codice Penale Comune.

P.Q.M.

La Corte, visti gli art. 483, 488, C.P.P. dichiara Maccari Giuseppe colpevole del reato previsto dall'art. 5 del D.L.L. 27/7/1944 n. 159 in relazione con l'art. 58 C.P.M.G. così modificando l'imputazione, con le attenuanti previste dall'art. 62 n. 6, 62 bis e 114 p.p. C.P., e lo condanna a tre anni di reclusione e al pagamento delle spese processuali

Treviso, 3 dicembre 1945

Il Presidente
Berlanda

Depositata oggi 13.12.1945
Li 5.12.45 ricorse l'imputato
Il 2.1.45 Atti Corte Cassazione
Con sent. 8.7.1946 la C.S. dichiara estinto per amnistia.

Sentenza n. 125/45 del 04.12.1945 – R.G. 160/45 – R.G.P.M. 1286/45

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

BERLANDA cav. GIOVANNI – Presidente
ROBAZZA PIETRO – Giudice Popolare
TURCATO rag. PALLADIO – Giudice Popolare
BARBISAN MARCELLO – Giudice Popolare
VISENTIN ANGELO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

MARTINELLI Giovanni, fu Luigi e di Carminati Angela, nato a Fontanelle al Piano (Bergamo) il 18.6.1914 e residente a Possagno, arrestato l'11.4.1945, detenuto – presente
Imputato

1) del delitto di cui agli art. 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142, 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 per avere, quale milite della G.N.R. e partecipando in Provincia di Treviso a vari rastrellamenti, posteriormente all'8.9.1943, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso.
2) del delitto di cui agli art. 628 C.P. 1 cpv. n. 1, 61 n. 5 C.P., 1 D.L.L. 30.11.1942 n. 1165 lett. a) per essersi mediante minaccia a mano armata impossessato al fine di trarne profitto di mezzo quintale di legna in danno di De Martin Letizia, in Possagno, il 29.1.1945, commettendo il fatto in condizioni di tempo e luogo tali da impedire la pubblica e privata difesa.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa si osserva:
Martinelli Giuseppe, carpentiere da Fontanelle al Piano (prov. di Bergamo) fu arrestato l'11 maggio 1945 in Albenga per inadempienza all'ordine di presentazione imposto a tutti coloro che avevano servito nelle forze armate della pseudo repubblica di Mussolini. Egli dichiarò nel suo interrogatorio di essersi arruolato nella G.N.R. nel febbraio 1944 in Varese, di essere stato a metà giugno trasferito a Possagno nei Cacciatori degli Appennini e a metà settembre ad Asolo donde si allontanò durante l'inverno rendendosi disertore. Da indagini risultò che detto reparto partecipò al rastrellamento del Grappa iniziato il 20 settembre 1944 e che il Martinelli fu visto in Possagno all'inizio di detto rastrellamento, e inoltre che nel gennaio 1945 egli avrebbe costretto con minacce De Martini Letizia di Possagno a consegnargli gratuitamente circa mezzo quintale di legna. Citato a giudizio dinanzi a questa Corte per rispondere dei reati di cui in rubrica, l'imputato ha ripetuto le dichiarazioni istruttorie, negando di aver preso parte attiva al rastrellamento ed anche di aver usato minaccia per ottenere la legna.
I fatti di accusa non possono ritenersi sufficientemente provati. Infatti il teste Rossi ha deposto di aver visto il 20 settembre 1944 il Martinelli in Possagno e di aver udito dal medesimo che era venuto con altri uomini per guardare alcune case di Castelfranco. Null'altro risulta in materia di rastrellamenti. Quanto alla rapina la De Martini - mentre in istruttoria aveva dichiarato che il 29 gennaio 1945 il Martinelli entrò in casa sua e ordinò di dargli della legna perché doveva sposarsi e alla sua risposta di avere solo il fabbisogno per la famiglia, la minacciò col mitra e aggiunse che avrebbe portare via la legna dai tedeschi e bruciata la casa, e così la costrinse a dargli la legna, che non fu pagata - in udienza confermò l'esposto, ma osservò che l'imputato durante i tre mesi di sua permanenza a Possagno frequentava la sua casa ed era amico di un suo figlio, che le pretese minacce furono pronunciate in tono di scherzo (sorridendo) e tenendo il mitra in spalla e che la legna, in misura di 40-50 kg, le fu pagata. Il teste Fornasier Ernesto, impiegato municipale e membro del C.L.N. di Possagno dichiarò di sapere per certo che l'imputato non ha partecipato a rastrellamenti né di uomini né di armi e che tenne sempre contegno corretto.
La Corte, visto l'art. 479 C.P.P. assolve Martinelli Giovanni dalle imputazioni ascritte per insufficienza di prove e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa.
Treviso, 4 dicembre 1945
Il Presidente
Berlanda

Sentenza n. 126/45 del 04.12.1945 – R.G. 150/45 – R.G.P.M. 801/45

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO dr. MAURO – Presidente
ROBAZZA PIETRO – Giudice Popolare
MESTRINER ANTONIO – Giudice Popolare
TURCATO PALLADIO – Giudice Popolare
VISENTIN ANGELO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

FAVARO Duilio, di Giuseppe e di Badoer Elena, nato a Venegazzù il 14.11.1907 ed ivi residente. Arrestato il 22.5.1945 – detenuto – presente
Imputato
del delitto di cui all'art. 58 C.P.M.G. in relazione agli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142, 5 D.L.L. 27.7.44 n. 159 per avere, quale iscritto al P.F.R. ed alla G.N.R. e prestando opera di delazione, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso – in Torino e provincia di Treviso, posteriormente all'8.9.43 e sino alla Liberazione.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa si osserva:
In fatto ed in diritto:
Su denunzia di Velo Norma, vedova del partigiano Follador Bellino, soprannominato "Fiacca", veniva iniziato procedimento penale a carico del su indicato Favaro Duilio ritenuto autore di delazioni in danno di patrioti.
In esito a sommaria istruzione il Favaro era tratto a giudizio dinanzi questa Corte ed il dibattimento seguiva all'udienza odierna, nella quale l'imputato negava recisamente ogni addebito.
Secondo la denunziante Velo, costei avrebbe appreso dal marito che il Favaro era ritenuto un delatore e che perciò, se mai ad esso Follador Bellino fosse accaduto qualcosa, avrebbe dovuto pensarsi ad una delazione di Favaro. Il Follador, come risulta dalle deposizioni della stessa Velo e dei testi Morello (fol. 29-30), Baldin (fol. 50) e Favero Aldo (fol. 56), fu ricercato dai militi della X Mas che lo uccisero mentre tentava di scappare. Chi avrebbe indirizzato i detti militi sulle tracce del Follador sarebbe certo Marsura, coadiuvato da Visinelli Adelmo a quanto sembra. Quindi l'imputato è estraneo al fatto ed ogni sospetto che il Follador, quand'era in vita, avrebbe esternato alla moglie non avrebbe alcun fondamento. Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'arresto di Semenzin Orlando il quale avrebbe, a sua volta, formulato identico sospetto sul conto del Favaro senza spiegare i motivi sui quali tale sospetto si adagiava. Vero è che il Semenzin padre avrebbe avuto un colloquio con l'imputato dopo l'arresto di Semenzin figlio, colloquio nel quale il Favaro avrebbe detto che il giovane era stato deportato in Germania; ma il prevenuto, nell'ammettere tale colloquio, ha spiegato di aver riferito al Semenzin di avere saputo che ai detenuti (circa 200) della Caserma De Dominicis (ov'era il giovane Semenzin) era stato posto il dilemma o di arruolarsi nelle forze armate repubblicane ovvero di andare in Germania.
Ad ogni modo quali che siano stati i veri termini del colloquio in questione, non può di certo da esso dedursi che l'arresto del Semenzin figlio sia avvenuto su delazione di Favaro.
In quanto alle pretese dichiarazioni che il Favaro avrebbe fatto al teste Camerini circa la opportunità di arrestare il Follador ed il Semenzin, il teste anzidetto (fol. 38) le ha appieno smentite.
Non rimane quindi che la voce corsa fra i partigiani a seguito di una voluta trasmissione di Radio Milano Libertà secondo cui (teste Martini fol. 26 retro) il Favaro sarebbe stato dichiarato autore di ben ottantadue omicidi di patrioti a Torino e di altri quattro omicidi a Venegazzù, e l'altra notizia in ordine al fatto che il Favaro era ricercato dal Comando partigiano di Torino. L'istruttoria su questo punto è stata condotta con meticolosità, ma le indagini eseguite sia in Torino sia in Milano per accertare quanto vi fosse di vero nelle gravi accuse sopra riferite non hanno portato alla scoperta del più piccolo indizio; ché, anzi, del Favaro non fu potuta dare alcuna notizia. Né è il caso di omettere la considerazione che nessuno dei parenti degli ottantasei uccisi si è reso diligente per rintracciare ed accusare il Favaro che tali uccisioni rispondano al vero e non siano, come è lecito ritenere, una fandonia.
Giova infine notare che il teste Favaro Aldo, già della X Mas, ha assicurato che l'imputato Aldo non
ha mai avuto rapporti con tale reparto. Come si vede manca ogni prova della sussistenza dei fatti e perciò, in applicazione dell'art. 479 C.P.P. il Favaro va prosciolto perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Visto l'art. 479 C.P.P. assolve Favaro Duilio dalla imputazione ascrittagli perché il fatto non sussiste ed ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa.
Treviso, 11 dicembre 1945
Il Presidente
M. L'Erario
Depositata oggi 15.12.45

Sentenza n. 127/45 del 04.12.1945 – R.G. 162/45 – R.G.P.M. 690/45

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO dr. MAURO – Presidente
ROBAZZA PIETRO – Giudice Popolare
BARBISAN MARCELLO – Giudice Popolare
VECCHIA ANTONIO – Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

CRISTILLI Luigi, fu Luigi e fu De Angelis Orsola, nato a Cerignola – Foggia il 19.2.1902 e residente a Treviso. libero – presente

Imputato
del delitto di cui agli art. 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142, 5 D.L.L. 27.7.44 n. 159 per avere, in Treviso, dopo l'8.9.43, quale dirigente l'Ufficio Politico della Questura e Capo Gabinetto del Questore repubblicano, procedendo fra l'altro, ad arresti, interrogatori e sevizie di patrioti e resistenti, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso e commesso fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa si osserva:
In fatto ed in diritto:

su denunzia di Perini Sandro l'ex Commissario di P.S. Cristilli Luigi veniva nel giugno 1945 sottoposto a procedimento penale per il delitto di collaborazione col tedesco invasore e quindi, in esito a sommaria istruzione, era tratto a giudizio dinanzi questa Corte di Assise – Sezione Speciale – per rispondere del delitto stesso ai sensi della sopra enunciata rubrica.
Rileva la Corte che al Cristilli si ascrivono i seguenti fatti:

1) di aver fatto arrestare e di aver ripetutamente e con zelante insistenza interrogato il noto partigiano Perini Amerigo che poi fuggì dal carcere
2) di aver ordinato l'arresto dell'altro partigiano Sponchiado Antonio promettendo agli agenti incaricati di procedere a tale arresto un compenso in denaro e la promozione a sottufficiale [sic].
3) di aver contribuito a determinare il fermo del noto antifascista avv. Bossum.
4) di avere con insistenza interrogato il comunista militante Benvenuto Guido per sapere da chi quest'ultimo avesse ricevuto i manifestini dattilografati di natura propagandistica trovatigli indosso.

Or bene, riguardo al fermo dell'avv. Bossum, risulta dal rapporto n. 05883/Gab. in data 29 agosto 1945 della Questura di Treviso (veggasi processo allegato) che il detto avvocato venne fermato nel febbraio 1944 e proposto per l'internamento in Germania per ordine dell'allora Capo della Provincia Gatti in seguito a denuncie [sic] presentate da varie persone. Sicché nel fatto del Bossum il Cristilli non ebbe nulla a vedere, ed anche se avesse materialmente trasmesso agli agenti l'ordine di fermo (il che, per altro, non risulta), di ciò non gli si potrebbe fare carico a titolo di collaborazione punibile essendosi egli limitato alla normale esplicazione delle mansioni inerenti al suo impiego di Commissario di P.S., impiego che non è compreso fra le cariche elencate nell'art. 1 D.L.L. 22 aprile 1945 n. 142. È chiaro che, avendo siffatta disposizione limitato a determinate categorie di cariche la presunzione di collaborazione, ha escluso dalla presunzione stessa tutte le altre cariche ed impieghi; di guisa che l'accettazione di questi ed il normale esercizio delle funzioni non costituisce collaborazione punibile. Solo in quanto il funzionario, prendendo delle iniziative, agisca al di fuori o al di là delle normali sue mansioni può commettere fatti di vera e propria collaborazione ai sensi delle norme in epigrafe richiamate. Le stesse considerazioni valgano per quanto riflette il caso del Benvenuto Francesco. Costui venne sorpreso con i manifestini ed arrestato dai carabinieri; tradotto in Questura venne sottoposto ad interrogatorio dal Cristilli, cui tale compito era affidato. Ed è naturale che prima e principale domanda da rivolgere ed effettivamente rivolta all'arrestato dovesse essere quella relativa alla provenienza dei manifestini. Fin qui, adunque, il Cristilli non avrebbe ecceduto alle sue normali funzioni. Il Benvenuto ha, però, accennato a volute minacce fattegli dal Cristilli per indurre esso Benvenuto a rivelare donde i manifestini provenivano, ma in dibattimento il teste ha precisato che la pretesa minaccia sarebbe consistita nella frase seguente: "Quello che non volete dire a me potreste essere costretto a dirlo ad altri". Come si vede trattasi di una frase vaga e generica nella quale non può riscontrarsi minaccia.
Riguardo all'arresto il Perini Amerigo è risultato, anche per il deposto dell'ex Questore dr. Mascioli, che esso fu ordinato dal Capo della Provincia del tempo e non venne effettuato su iniziativa del Cristilli; però si sostiene che costui, anziché limitarsi al solito interrogatorio di rito, avrebbe sottoposto il detto Perini a parecchi e svariati interrogatori, con una eccessiva insistenza; e, se ciò fosse vero, non si potrebbe disconoscere che il Cristilli avrebbe ecceduto in zelo esorbitando dalle sue normali funzioni e dimostrando un interessamento non consueto per conoscere con mezzi manifestatamente vessatori il nome dei componenti il Comitato di Liberazione Nazionale ed il nome di altri partigiani.

Ben otto volte il Perini sarebbe stato sottoposto ad interrogatorio a siffatto scopo. Ragione per cui nella specie ben potrebbe raffigurarsi l'elemento materiale del delitto in rubrica. Senonché una prova sicura, tranquillante di tali circostanze mancherebbe in processo, giacché per la morte del Perini non è stato possibile avere la sua deposizione; agli avrebbe confidato le circostanze stesse al fratello Sandor ed a qualche altro ed è da costoro, vale a dire di seconda mano, che i fatti in questione vengono all'esame della Corte; la quale senza negare attendibilità alle testimonianze raccolte al riguardo, non può non rilevare che la certezza dei fatti medesimi non avrebbe potuto essere acquisita se non attraverso la deposizione giurata del Perini Amerigo o di altra persona presente agl'interrogatorii. Motivo per cui, non potendo escludersi una eventuale esagerazione nella narrazione dei fatti da parte del detto Perini (che, d'altro canto, non aveva obbligo giuridico di dire il vero né al fratello né agli amici) né potendo escludersi un errore di interpretazione dei fatti stessi da parte di coloro che le dichiarazioni del Perini udirono, opina la Corte che nella specie debba dubitarsi della esattezza delle circostanze in questione.
Rimane il fatto dello Sponchiado, del quale sarebbe stato ordinato l'arresto anche del Capo della Provincia. Lo Sponchiado era, a quanto pare, un partigiano ma, secondo il Cristilli, l'ordine di arresto si sarebbe riferito a questioni annonarie e non a fini politici.
Non risulterebbe, infatti, che allo Sponchiado fossero mossi addebiti di natura politica, mentre la circostanza del sequestro eseguito presso di lui di alcune merci potrebbe in certa guisa rendere attendibile la versione Cristilli circa la natura annonaria delle accuse mosse allo Sponchiado. Ad ogni modo il Cristilli, che pur ammette di aver saputo che lo Sponchiado era un partigiano, ha spiegato ch'egli trasmise l'ordine di arresto ad alcuni agenti, fra i quali tale Giuliano, perché sapeva che quest'ultimo aderiva al movimento dei patrioti ed avrebbe subito messo sull'avviso lo Sponchiado. Il Cristilli (deposizione teste Gaccetta) infatti sapeva che il Giuliano manteneva un'intesa coi partigiani; ciò è accertato ed è quindi per lo meno a dubitare che nell'ordinare agli agenti di portargli vivo o morto lo Sponchiado il Cristilli – che attraverso la deposizione dei varii testi escussi a discarico, risulterebbe di sentimenti antifascisti – abbia avuto in animo di collaborare col nazifascismo.
Nel dubbio, adunque, e sull'elemento materiale e sull'elemento intenzionale per i fatti Perini e Sponchiado il Cristilli va assolto per lo meno per insufficienza di prove.

P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 479 C.P.P., assolve Cristilli Luigi dalla imputazione ascrittagli per insufficienza di prove.

Treviso, 13 dicembre 1945

Il Presidente
M. L'Erario

Depositata oggi 23.12.45

Li 16.12.45 ricorse l'imputato

Li 23.2.46 atti C.S.C.

Con sentenza 19.12.1946 la Suprema Corte annulla senza rinvio perché il fatto non costituisce reato
Treviso, 15/3/48

Sentenza n. 128/45 del 13.12.1945 – R.G. 152/45 – R.G.P.M. 660/45

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO dr. MAURO – Presidente
ROBAZZA PIETRO – Giudice Popolare
BARBISAN MARCELLO – Giudice Popolare
VECCHIA ANTONIO – Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

CERON Sebastiano, di Giovanni e fu Gallina Teresa, nato a Maser il 6.6.1900 e ivi residente. Detenuto – presente

Imputato

Del delitto p. e p. dagli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142, in relazione all'art. 51 C.P.M.G. per avere, posteriormente all'8.9.1943 quale Brigata Nera collaborato col tedesco invasore alle sue operazioni militari, partecipando ad azioni nei confronti di cittadini, alcuni dei quali dopo i rastrellamenti furono seviziati e deportati.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa si osserva:
In fatto ed in diritto:
in base ad indagini raccolte dalla Commissione di Giustizia di Asolo il su nominato Ceron veniva nel giugno scorso sottoposto a procedimento penale e quindi tratto per citazione diretta al giudizio di questa corte per rispondere del delitto di cui in rubrica.
Il dibattimento seguiva all'udienza odierna, nella quale il Ceron insisteva nel negare l'addebito messogli in ispecie, di aver partecipato all'arresto del partigiano Botter Narciso, poscia deportato in Germania.
In primo tempo il Ceron ammetteva dinanzi la suddetta Commissione di Giustizia di aver partecipato ad azioni antipartigiane procedendo all'arresto di elementi partigiani (veggasi dichiarazione a fol. 1), ma, interrogato, ritrattava siffatta confessione negando in particolare la sua partecipazione all'arresto del Botter. Senonché sia quest'ultimo e sia la sorella Botter Rosina e la madre Nicoletti Regina in Botter riconoscevano, a loro dire, sicuramente il Ceron per uno dei militi che avevano eseguito l'arresto del loro congiunto. Per quanto sia mancato in istruttoria un formale atto di ricognizione eseguito con l'osservanza delle norme di cui all'art. 360 C.P.P., pur tuttavia i giudicanti hanno tratto dal riconoscimento del Ceron da parte dei tre suddetti testimoni la convinzione che costoro siano nel vero, senza tener conto delle ammissioni fatte, sia pur in forma generica, dal Ceron nel suo primo interrogatorio dinanzi la su ripetuta Commissione di Giustizia.
Non attribuisce la Corte soverchio valore alle testimonianze che ritiene compiacenti del discarico offerto: l'Andolfato e il Martinelli erano anche essi appartenenti alle Brigate Nere e possono benissimo aver nascosto il vero per favorire il loro commilitone Ceron. Ragione per cui può aversi per certo che il Ceron partecipò all'arresto del Botter, noto partigiano, e mise nell'esecuzione volenteroso impegno fino al punto da usare violenza contro il Botter medesimo. In tale fatto riscontrasi integrato in ogni estremo il delitto previsto dagli art. 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 ed art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 in relazione all'art. 58 C.P.M.G. giacché l'azione compiuta non poteva avere e non aveva altro scopo ed effetto che quello di togliere di mezzo un elemento perturbatore della situazione politica creata dal tedesco invasore; l'opera del Ceron costituiva perciò un aiuto al nemico nei suoi disegni politici e nessun rapporto aveva con le operazioni militari del nemico stesso.
In tali sensi deve, dunque, affermarsi la responsabilità del Ceron, non essendo dubbio il concorso nella specie dell'elemento intenzionale che si desume dalle circostanze stesse del fatto e dallo zelo posto dal prevenuto nella esecuzione dell'arresto.
Al Ceron, data la non notevole gravità del fatto, stimasi di giustizia irrogare anni dieci di reclusione, che vanno diminuiti di un terzo per l'attenuante di cui all'art. 114 ultima parte C.P., che va concessa all'imputato medesimo in considerazione del suo stato di subordinazione dipendente dalla condizione di semplice gregario nelle BB.NN.
Le spese seguono la condanna.
Va ordinata la confisca dei beni di esso Ceron.
A costui – tenuto conto della luttuosa circostanza della recente perdita di un figlio combattente per la causa della liberazione – ritiene opportuno la Corte concedere la libertà provvisoria.

P.Q.M.

La Corte, visti gli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 – art. 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 – art. 58 C.P.M.G. - art. 62 bis. - 114 ultima parte e 133 C.P. – art. 273 C.P.M.G. 277 – 278 – 483 – 488 C.P.P.

Dichiara Ceron Sebastiano colpevole del delitto di collaborazione col tedesco in relazione all'art. 58 C.P.M.G. così modificata la rubrica in concorso delle attenuanti di cui agli art. 62 bis – 11 u.p. C.P. e lo condanna ad anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed al pagamento delle spese processuali.
Ordina la confisca dei beni di esso Ceron.
Concede allo stesso Ceron la libertà provvisoria ordinandone la scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Treviso, li 13.12.1945

Il Presidente
M. L'Erario

Depositata oggi 23.12.1945

Li 13.12.1945 ricorsero l'imputato e il Difensore

2.1.46 atti Corte Cassazione

Con sentenza 30/8/46 la C.S. accordava l'amnistia

Sentenza n. 129/45 del 18.12.1945 – R.G. 13/45 – R.G.P.M. 268/45

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO dr. MAURO – Presidente
GEROMIN CARLO– Giudice Popolare
ZAMBELLI ROBERTO – Giudice Popolare
DAL ZILIO ITALO – Giudice Popolare
ZANINI RENATO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

BERTOLI Domenico, fu Francesco e fu Vigo Maria, nato a Treviso il 8.2.1899 e ivi residente. In libertà provvisoria – libero – presente

Imputato

Del delitto p. e p. dall'art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142, e 58 C.P.M.G. per avere, quale iscritto al P.F.R. e alle S.S. italiane e Podestà di Treviso, in epoca posteriore all'8.9.43, svolto opera di collaborazione con l'invasore mediante attiva propaganda, favorendo i disegni politici di questo e menomando in tal modo la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa si osserva:
In fatto ed in diritto:

a seguito di indagini compiute nel maggio 1945 dal C.L.N. di Treviso veniva sottoposto a procedimento penale per il delitto di collaborazione col tedesco il su nominato Bertoli Domenico, che, in esito a sommaria istruzione era tratto a giudizio dinanzi questa Corte per rispondere del delitto in rubrica specificato.
Nell'odierno dibattimento il Bertoli negava i fatti addebitatigli.
Rileva la Corte che gli addebiti mossi al Bertoli sarebbero:

1) di avere inviato, come capo del Comune, una circolare ai parroci di Treviso con l'invito di portare a conoscenza della cittadinanza i bandi relativi alla chiamata alle armi repubblicane;
2) di aver fatto redigere delle liste di cittadini da inviare in Germania;
3) di avere svolto propaganda per le FF. AA. neofasciste fra gli operai e gli impiegati addetti al Consorzio Canali Vittoria ov'egli ricopriva la carica di segretario;
4) di aver sollecitato il Capo della Provincia perché fosse arrestato il noto antifascista attivo prof. Carisi;
5) di aver denunziato al Comando tedesco un atto di sabotaggio compiuto dai partigiani sulle tubazioni della Centrale di Castelviero;
6) di avere appartenuto alle SS. e di aver ricoperto la carica di Podestà di Treviso.

Osservasi che, per quanto riguarda le accuse di cui ai numeri uno cinque e sei, non può ravvisarsi nei fatti relativi il delitto di collaborazionismo previsto dalle disposizioni citate in epigrafe. L'aver ricoperto cariche od assunto impieghi, sia pure di carattere militare, che non siano compresi tra quelli di cui all'art. 1 D.L.L. 22 aprile 1945 n. 142, e l'averne esercitate in modo normale, senza cioè iniziative personali, le funzioni, non costituisce collaborazione punibile ai sensi delle su ripetute disposizioni. Sicché il solo fatto di aver esercitato le funzioni di Podestà e di aver contratto arruolamento nelle forze armate nazifasciste col grado di ufficiale subalterno non è sufficiente a far considerare il Bertoli quale colpevole del delitto in esame, dato che non risulta ch'egli, nell'esercizio di tali cariche, abbia agito eccedendo nelle normali funzioni alle cariche stesse inerenti ed in modo da favorire i disegni politici dell'invasore. La circolare ai parroci, in quanto inviata per disposizione superiore (come si evince dalla circolare stessa e come, del resto, è noto) e non dovuta alla libera e personale iniziativa del Bertoli, non integra il delitto di cui in rubrica. Lo stesso è a dirsi per la denunzia dell'avvenuta rovina delle tubazioni della Centrale di Castelviero, denuncia fatta per puro dovere dell'ufficio di segretario del Consorzio Canali Vittoria da esso Bertoli ricoperto.
Nessuna prova assolutamente vi è in processo relativamente alla compilazione delle liste di cui al numero due. La teste dattilografa Favaretto (fol. 21) ha accennato in modo vago ad alcuni elenchi di persone, fattile ricopiare dal Bertoli ma non ha saputo precisare altro.
Riguardo, infine, alle accuse di cui ai rimanenti numeri tre e quattro va rilevato che la prova è manifestamente insufficiente. Il prof. Carisi avrebbe, infatti, saputo dal col. Caridi che il Bertoli si sarebbe recato dal Capo della Provincia a sollecitare l'arresto di esso Carisi, noto antifascista. Non si è potuto escutere il Caridi e quindi rimane il dubbio sull'attendibilità dell'informazione avuta dall'interessato.
Del pari, per la propaganda vuolsi effettuata fra il personale del Consorzio Canali, è dubbio che essa sia opera proprio del Bertoli e non piuttosto del Presidente Chiarelli (veggasi deposizione Maccanti) che, a quanto pare, usava, sia pure con domande allusive ed in forma vaga, incitare i dipendenti a far presentare i figliuoli alle armi repubblicane.
Nel dubbio su tali fatti il Bertoli va prosciolto per insufficienza di prove.

P.Q.M.
Visto l'art. 479 C.P.P. assolve Bertoli Domenico dalla imputazione ascrittagli per insufficienza di prove.

Treviso, 18 dicembre 1945

Il Presidente
M. L'Erario

Depositata oggi 20.12.45

Li 21.12.45 ricorse il Bertoli

Li 13.2.46 atti C.S.C.

n. 2399 con sentenza della Corte di Cassazione del 13 marzo 1947 annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non aver commesso il fatto.
Treviso 31 Maggio 1947

Sentenza n. 130/45 del 19.12.1945 – R.G. 159/45 – R.G.P.M. 1161/45

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO dr. MAURO – Presidente
ZANINI RENATO – Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO – Giudice Popolare
BIN dr. OSCAR – Giudice Popolare
GEROMIN CARLO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

TORRESAN Corrado, di Antonio e di Minato Corinna, nato a Oné di Fonte il 3.1.1925 e ivi residente. Detenuto – presente

Imputato

a) Del delitto p. e p. dagli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 in relazione all'art. 54 C.P.M.G. per avere, il 26.8.1944, interrogato dal Comando G.N.R. di Crespano del Grappa, informato minutamente le forze nazifasciste su nominativi, organizzazione, depositi del movimento di resistenza, del quale era partecipe, tradendo il movimento stessi al quale venne recato sensibile nocumento ed esercitando in tal modo servizio di delazione in favore dell'invasore.
b) Del delitto p. e p. dall'art. 624 n. 1 e 9 C.P per avere in giorno imprecisato del luglio 1944 asportato in profitto proprio ed in danno del movimento di liberazione, n. 5 gomme, appartenenti ad una auto da lui stesso e da altri partigiani catturata, commettendo il fatto per abbietto motivo e con abuso dei poteri derivantigli dalla sua particolare funzione.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa si osserva:
In fatto ed in diritto:

su denunzia di Guadagnin Savino ed in esito a sommaria istruzione Torresan Giacomo Corrado era tratto a giudizio dinanzi questa Corte di Assise per rispondere dei reati di cui in rubrica.
Nel dibattimento, seguito all'odierna udienza, il Torresan, negando gli addebiti, spiegava che delle gomme della "Topolino" egli si era impadronito non per sua iniziativa ma per ordine del suo comandante capo Giorgi; in quanto alle rivelazioni fatte alle Forze Armate repubblicane faceva notare ch'egli era stato da queste catturato e sottoposto ad ogni sorta di tormenti , vale a dire a percosse, a scosse elettriche ed in genere a violenze, tanto che, nell'orgasmo prodottogli dal dolore, si era indotto a dare, sia pure con parziale inesattezza, le notizie riguardanti le formazioni partigiane dell'Archeson e del Grappa. Per ciò che riguarda la pretesa collaborazione osserva la Corte che in effetti è risultata, attraverso le deposizioni dei testi Celeghin, Boatto, De Bortoli ed altri, che il Torresan, catturato dalle BB.NN., essendo riuscito a fuggire dal carcere, ritornò fra i compagni. Ai quali raccontò delle torture subite e ne mostrò i segni al volto e alle braccia. La teste Zancanaro, detenuta di già nello stesso carcere nel medesimo periodo di tempo, udì da una cella, durante la notte grida ed urla provenienti dalla fureria ed il 29 agosto vide il Torresan che era tradotto su di un autocarro diretto a Bassano e notò ch'egli aveva la faccia e le braccia gonfie. Se non si dimentichi che purtroppo il metodo di carpire le confessioni dagli arresti mediante sevizie era largamente in uso tra le forze nazifasciste, non si potrà non ritenere attendibile la versione data a questo proposito dal Torresan, versione che trova conforto nelle constatazioni fatte oltre che dai testimoni su menzionati, anche dagli altri testi Bortignon, Campagnolo, Parisotto (che vide il Torresan, detenuto, con la faccia tumefatta).
Posto, adunque, che il Torresan fece le rivelazioni che gli si addebitano sotto la pressione e le violenze infertegli da coloro che lo avevano catturato e che lo costringevano a parlare, ritiene la Corte che nella specie non si attagli perfettamente l'ipotesi dell'art. 54 C.P. nella quale è configurata la necessità di salvare sè o altri dal pericolo di grave danno. Il Torresan non era infatti soltanto di fronte ad un pericolo attuale ma subiva torture e violenze fisiche dirette a costringerlo a parlare e dare le notizie richiestegli. Egli non aveva, quindi piena libertà di determinazione e potrebbe anche essere ritenuto addirittura non imputabile. In ogni caso a considerare il fatto sotto altro aspetto il Torresan fece le rivelazioni di cui innanzi solo per non soffrire più ulteriori violenze e non con la intenzione e la consapevolezza di secondare i disegni politici del tedesco invasore. Mancherebbe perciò in ogni caso il dolo specifico del delitto in esame e nel difetto di tale elemento essenziale l'imputato va prosciolto dalla imputazione di collaborazione col nemico perché il fatto non costituisce reato.
Passando al furto la Corte rileva che l'asserzione del Torresan in ordine all'incarico o all'ordine che egli avrebbe avuto dal suo nuovo comandante troverebbe smentita nella deposizione principalmente del Maggiore Perotto che il Torresan sia prima sia dopo il suo arresto e la sua fuga, fece parte di formazioni partigiane e combatté valorosamente contro le truppe tedesche in Italia, deve nei suoi confronti essere applicata l'amnistia di cui all'art. 2 lettera a) de R.D. 5 aprile 1944 n. 96, esteso nel tempo dal D.L.L. 9/6/1945 n. 455 (entrata in vigore in Treviso il 3 agosto 1945)

P.Q.M

La Corte, visti gli articoli 151 C.P. 479 C.P.P., assolve Torresan Giacomo Corrado dalla imputazione di collaborazione col tedesco come alla lettera a della rubrica perché il fatto non costituisce reato e dichiara di non doversi procedere a carico dello stesso Torresan per il delitto di furto perché estinto detto reato in forza dell'amnistia di cui all'art. 2 lettera a R.D. 5 aprile 1944 n. 96 in relazione al D.L. 86-45 n. 455 entrato in vigore in Treviso il 3 agosto 1945. Ordina la scarcerazione del detto Torresan se non detenuto per altra causa.

Treviso 19/12/1945

Il Presidente
M. L'Erario

Sentenza n. 131/45 del 20.12.1945 – R.G. 163/45 – R.G.P.M. 5/45

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO dr. MAURO – Presidente
ZANINI RENATO – Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO – Giudice Popolare
CENEDESE MARCO – Giudice Popolare
GEROMIN CARLO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

ZORDAN Fortunato, fu Giovanni e di Marianna Paola, nato a Valdagno il 12.12.1902 e ivi residente. Detenuto – presente

Imputato

a) Del delitto di cui agli art. 110 – 575 C.P. perché in correità con altri, cagionava la morte mediante ripetuti colpi di arma da fuoco del patriota Urbani Luciano, detto Cerino in località Ponte di Piano (Valdagno) il 26.12.1944.

b) Del delitto di cui al capo precedente per avere fatto parte del plotone di esecuzione che in Quarquanta il 21.2.1945 fucilò 4 patrioti.

Giudicabile in sede di rinvio come da sentenza 8.8.45 della Suprema Corte di Cassazione
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa si osserva:
In fatto ed in diritto:

Zordan Fortunato nel luglio 1945 era tratto a giudizio dinanzi la Corte di Assise Straordinaria di Vicenza per rispondere delle seguenti imputazioni:

a) del delitto previsto dall'art. 5 D.L.L. 27 luglio 1944 n. 159 e punito dall'art. 58 del C.P.M.G. perché, posteriormente all'8/9/43 prestando opera attiva e solerte quale appartenente alla Brigata Nera di Valdagno, collaborava col tedesco invasore in azioni di rastrellamento tendenti alla repressione del movimento di liberazione.
b) del delitto di cui agli art. 113, 575, 576 n. 1 in relazione all'art. 61 n. 2 C.P. in correità con altri, al fine di commettere reato, di cui al capo che precede, cagionava la morte mediante ripetuti colpi di arma da fuoco del patriota Urbani Luciano detto "Cerino" in località Ponte di Piano (Vicenza) il 20/12/1944.
c) del delitto di cui in capo che precede per aver preso parte a un plotone di esecuzione che in Quarquanta il 21 febbraio 1945 fucilò quattro patrioti.

La Corte di Vicenza, in esito al dibattimento celebratosi all'udienza del 17 luglio 1945 dichiarava il Zordan colpevole dei reati ascrittigli e lo condannava alla pena capitale, ordinando la confisca dei beni di esso Zordan e la pubblicazione della sentenza nel "Giornale di Vicenza". Attraverso tale sentenza dell'8 agosto 1945 – considerato che erroneamente era stata ritenuta dalla Corte di Vicenza l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. – annullava la sentenza di Vicenza, dichiarando che negli omicidi accertati a carico dello Zordan non concorreva l'aggravante stessa; rinviava, quindi, la causa a questa Corte d'Assise Straordinaria per la determinazione della pena da infliggersi allo Zordan per gli omicidi e per stabilire in compenso la pena medesima con quella inflittagli dalla Corte di Vicenza per il delitto di collaborazione col tedesco.
Il dibattimento e la discussione seguivano all'udienza odierna.
Osserva la Corte che, tenuto conto della gravità dei fatti commessi dallo Zordan e, soprattutto, dalla circostanza dei fatti stessi, sia da applicarsi ad esso Zordan medesimo per ciascuno degli omicidi commessi una pena di reclusione per anni ventiquattro. [ill.] unitamente a quella di anni venti di reclusione inflitta allo Zordan dalla Corte di Vicenza per il delitto di collaborazione a norma di cui all'art. 73 capoverso C.P.; ragione per cui allo Zordan va inflitta la pena unica dell'ergastolo con tutte le conseguenze di legge, compresa la condanna al pagamento delle spese processuali e, ferme rimanendo le alte provvidenze (confisca beni e pubblicazione sentenza) date dalla Corte di Vicenza.

P.Q.M.

La Corte, visti gli art. 475 – 133 – 73 C.P. 483 – 488 – C.P.P., pronunziando in seguito di rinvio dalla Suprema Corte, come da sentenza 8 agosto 1945, e vista la sentenza 17 luglio 1945 della Corte di Assise Straordinaria di Vicenza, che riteneva colpevole Zordan Fortunato di collaborazione col tedesco invasore, ai sensi dell'art. 58 C.P.M.G. e di varii omicidi volontari, escludendo dai detti omicidi l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P., condanna lo Zordan Fortunato alla pena dell'ergastolo con ogni conseguenza di legge oltre al pagamento delle spese processuali, ferme rimanendo la confisca dei beni e la pubblicazione della sentenza disposte dalla Corte di Vicenza.

Treviso, 20 dicembre 1945

Il Presidente
M. L'Erario

Il 20/12/45 lo Zordan ricorse

Li 12.2.46 atti Corte Suprema Cassazione

Con sentenza Corte di Cassazione del 10 marzo 1947 n. 2424 R.G, annulla la sentenza impugnando limitatamente alla mancanza di motivazione sulla misura della pena e rinvia per nuovo esame al riguardo alla Corte d'Assise di Verona.

Treviso, li 26.4.1947

Sentenza n. 132/45 del 21.12.1945 – R.G. 154/45 – R.G.P.M. 788/45

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

BERALANDA cav. GIOVANNI – Presidente
PERUSINI CESARE – Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO – Giudice Popolare
CENEDESE MARCO – Giudice Popolare
VECCHIA ANTONIO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

REBULI Egisto, di Vittore e di Menin Filomena, nato a Valdobbiadene il 27.11.1911 e residente a S. Pietro di Barbozza. Arrestato il 10.6.45. Detenuto – presente

Imputato

Del delitto p. e p. dagli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 in relazione all'art. 58 C.P.M.G. per avere posteriormente all'8.9.43, collaborato col tedesco invasore e le autorità nazifasciste, svolgendo opera di delazione in danno del Movimento di Liberazione in Valdobbiadene e dintorni.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa si osserva:
In fatto ed in diritto:

Rebuli Egisto, dopo essere stato coi fascisti della G.N.R., andò in montagna coi partigiani e tornato a casa nell'autunno 1944 passò a lavorare coi tedeschi e fece amicizia col Commissario del Fascio e col Podestà di Valdobbiadene Ceccarel: per mezzo di quest'ultimo ottenne la licenza per l'esercizio di un suo roccolo posto su di una altura, dalla quale si potevano osservare i movimenti dei partigiani; era armato di pistola e se ne vantava; accompagnò una volta il fascista dott. Cester [?] al Comando dei partigiani ed ebbe da lui in compenso cento Lire, una sera del Natale 1944 fu visto dai testi Cesco e Guizzo seguire una quindicina di militi della Mas e la mattina del 26 marzo si trovava a Guia di Valdobbiadene quando fu catturato dai tedeschi il patriota prof. Adami, ucciso poi lungo il tragitto da Guia a S. Stefano. Perciò egli era ritenuto una spia e quando il 25 aprile 1945 egli invitò il giovane Italo Guerra a trovarsi con lui nel pomeriggio nell'ospedale di Valdobbiadene presso il primario dott. Cester [?] Missaro Alessandro, amico del Guerra, sconsigliò questo dal recarvisi perché del Rebuli non si poteva fidarsi. Per tutti questi motivi il Rebuli fu arrestato il 10 giugno 1945 sotto l'accusa di collaborazionismo, e in seguito citato a giudizio per rispondere del reato di cui in rubrica.
L'imputato ha respinta l'accusa di collaborazionismo, e in ispecie l'addebito di aver provocato la cattura del prof. Adami; ha ammesso di aver portato la pistola che teneva dal tempo in cui era coi partigiani; ha ammesso di aver ottenuto per il favore del Ceccarel il permesso di usare il roccolo, ma negò di averlo fatto a scopo di osservare meglio i movimenti partigiani e per nuocere a questi; ha negato di aver avuto rapporti con quelli della Mas, e ha affermato di essersi trovato il 26 marzo a Guia perché destinato quel giorno a lavorare nel bosco di Combai e di essersi fermato a Guia senza proseguire fino al bosco per paura dei partigiani.
Si osserva che il comportamento del Rebuli dopo la disfatta del Cansiglio del settembre 1944 e la discesa dei partigiani in pianura fu tale da far sorgere logicamente nei partigiani e nella popolazione il convincimento che egli fosse divenuto una spia a favore dei tedeschi. Anche tutta la stessa coincidenza della telefonata da Treviso che segnalava la presenza dell'Adami nella zona di Guia e la contemporanea presenza del Rebuli e dei due tedeschi che catturarono l'Adami la mattina seguente alla telefonata nei pressi della Casa di Bruno Pederiva che era frequentata dall'Adami e nella quale entrò prima il Rebuli e dopo di lui due tedeschi e donde uscì poi il Rebuli per recarsi ad altra casa vicina di suo cugino Gaetano, e poi i due tedeschi per effettuare poco dopo la cattura dell'Adami, il fatto che il Rebuli, invece di proseguire poi per il Bosco di Combai ove, a suo dire, era stato mandato quel giorno a lavorare, tornò sorridente in bicicletta verso S. Stefano, sorpassando lungo la via i due tedeschi che accompagnavano Adami a S. Stefano e che lo uccisero lungo la via, il fatto che la sera di quel giorno il Rebuli fu visto dal teste Vanzin in un'osteria ubriaco, infine la circostanza riferita dal teste Cesco che Rebuli Ida, cugina dell'imputato, disse un giorno al Cesco che il Rebuli aveva dato l'Adami in mano ai tedeschi per 20 Kg di sale e 100 biglietti da mille sono un cumulo di gravissimi indizi che nel loro complesso attribuiscono quasi prova della reità dell'imputato. Tuttavia non si può ritenere con tranquilla coscienza raggiunta tal prova in modo da potersi affermare la sua responsabilità penale. Questi ha però dimostrato con la sua instabilità di carattere e la sua tendenza a favorire il nemico d'essere individuo particolarmente pericoloso sono perciò opportune nei suoi riguardi severe misure di polizia.

P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 479 C.P.P. assolve Rebuli Egisto dall'imputazione ascritta per insufficienza di prove e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa e la sua consegna all'autorità di P.S. per severe misure di polizia.

Treviso, 21 dicembre 1945

Il Presidente
Berlanda

Depositata oggi 28.12.45

Sentenza n. 133/45 del 21.12.1945 – R.G. 156/45 – R.G.P.M. 1616/45

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

BERALANDA cav. GIOVANNI – Presidente
PERUSINI CESARE – Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO – Giudice Popolare
CENEDESE MARCO – Giudice Popolare
VECCHIA ANTONIO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

GARAU Marcello, fu Carlo e di Pasin Maria, nato a Roma il 12.8.1921 e residente a Treviso. Arrestato il 8.10.45. Detenuto – presente

Imputato

1) Del delitto p. e p. dagli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 in relazione all'art. 58 C.P.M.G. per avere posteriormente all'8.9.43, in territorio di Treviso, quale militare repubblichino, collaborato col tedesco invasore in operazioni in danno di patrioti e cittadini.
2) Di falso in atto di stato civile (art. 494 – 495 C.P.) per avere il 3.3.1945 e in epoca precedente, in Crespano del Grappa, falsamente dichiarato a quello ufficiale di Stato Civile di chiamarsi Bulgarelli Marcello, contraendo matrimonio sotto false generalità
3) Di furto aggravato – art. 625 n.6 C.P. – per avere il 12.7.44 sottratto in profitto proprio una bicicletta affidata per trasporto alle FF.SS. dal M.llo Panazzolo Pietro.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa si osserva:

Garau Marcello fu arrestato dai Carabinieri di Cornuda il 28 settembre 1945 su richiesta telegrafica della Polizia giudiziaria di Roma, la quale informava che lo stesso aveva disertato il proprio reparto (Comando Trasporti Amministrativi del Ministero della Guerra – Ufficio Gabinetto) asportando una motocicletta Bianchi. Il Garau dichiarò ai Carabinieri di non aver asportato la motocicletta e che questa era stata rubata a lui da ignoti e che egli per evitare una punizione si era allontanato da Roma raggiungendo a Cornuda la moglie Anita Gaggia di colà, con la quale aveva contratto matrimonio il 3 gennaio 1945 sotto il falso nome di Bulgarelli Marcello, da lui assunto nel gennaio 1944 dopo fuggito dalle carceri di Verona ove era stato internato sotto l'accusa di tradimento per aver collaborato coi partigiani jugoslavi in Balcania; narrò di essersi trovato l'8 settembre 1943 a Lonigo col 32° Regg. Carristi, di essersi dopo un breve periodo di sbandamento arruolato nell'8° Bersaglieri di Verona, col quale fu dislocato in Slovenia ove nell'ottobre 1943 fu fatto prigioniero dei partigiani slavi; di avere operato assieme con essi e di essere in una azione stato ripreso dai bersaglieri, arrestato e condotto a Verona, donde fuggì, come già detto, nel gennaio 1944, di essersi poi arruolato sotto il nome di Bulgarelli nella 53° Legione della Milizia di Padova, di aver disertato nell'aprile 1944 e di essersi arruolato nell'artiglieria contraerea di Verona; di essere fuggito di là nel novembre 1944 e poco dopo arruolato nella X Flottiglia Mas di stanza a Crocetta del Montello per essere vicino alla fidanzata Anita Gaggia di Cornuda, da lui conosciuta a Padova, ove essa si recava a prendere lezioni private, di essere stato nel marzo 1945 trasferito a Milano e fuggito di là a Cornuda, di essersi nell'agosto 1945 recato a Roma ed essersi arruolato al Comando Trasporti Amministrativi del Ministero; ammise di avere nel febbraio 1945 per ordine del capitano Del Giudice eseguito l'arresto del maresciallo dei Carabinieri Leone Costa a Crocetta, capo di una formazione partigiana del Montello; e poiché nella dichiarazione di Marin Fosca di Cornuda risultava che il Garau (Bulgarelli) il 26 gennaio 1945, quale sergente della X Mas, era venuto assieme con due militi in casa sua per arrestare due partigiani, marito e moglie, ospiti della sua famiglia, i quali però lasciati in custodia ad uno dei militi mentre il Garau con l'altro milite erano saliti a perquisire la casa in cerca di armi, riuscirono a fuggire dopo aver disarmato il custode, che il Garau minacciò di incendiare la casa, e non avendo trovate le armi propose di seviziare la moglie per indurre il marito a consegnarle, e, avvertito della fuga dei due, prese a sparare col mitra a casaccio per la strada, afferrò per il collo la Maria e asportò dalla casa le biciclette e gli effetti personali dei fuggiaschi, fu citato a giudizio per rispondere dei due primi reati in rubrica e anche del terzo su denuncia del maresciallo dei Carabinieri Panazzolo Pietro, il quale nel luglio 1944, avendo alle sue dipendenze l'imputato nella caserma dei Carabinieri di Padova, ebbe il 12 luglio a notare la scomparsa della propria bicicletta depositata ai piedi della scala e venne più tardi a sapere dal brig. Bianchini che questi la sera del 12 luglio aveva visto il Garau (Bulgarelli) scendere dal treno a Cornuda e svincolare una bicicletta, che da indagini risultò spedita alla stazione di Campodarsego dove si suppone l'imputato si sia recato in bicicletta per sviare le tracce.
Quanto sopra fu confermato in udienza dai testi vicebrigadiere dei carabinieri Carta, Marin Fosca, Bedin Alda ved. Marin, e Panazzolo Pietro, mentre i testi indotti dalla Difesa, Suman Riccardo, Moretto Antonio e Morao Giovanna, riferirono su episodi di aiuto diretto prestato dall'imputato ai partigiani durante la sua permanenza a Crocetta del Montello.

Ciò premesso si osserva che già l'appartenenza a diversi Corpi militari della sedicente repubblica e in ispecie alla X Mas di triste memoria, costituisce una presunzione grave a carico dell'imputato, la quale anziché essere smentita dal comportamento di lui, viene confermata dai fatti sopra enunciati dell'arresto del Costa e di quanto avvenuto in casa Marin, per cui deve essere affermata la sussistenza del primo reato, con attenuanti di cui agli art. 114 u.p. e 62 n. 6 C.P. dovendosi ritenere, anche per le deposizioni dei testi di difesa che l'opera del Garau si sia limitata all'esecuzione passiva di ordini dei suoi supposti superiori, senza esplicazione di uno zelo particolare se non per quanto poteva occorrere a causa della presenza di altri militi a lui inferiori di grado; che sussiste pure il secondo reato per confessione dello stesso imputato in relazione col certificato di matrimonio esistente in atti e che la necessità di mantenere a quell'epoca il falso cognome Bulgarelli per non essere riconosciuto a seguito della asserta condanna a morte, non può costituire discriminante in quanto non c'era necessità di celebrare il matrimonio proprio il 3 gennaio 1945, potendo la celebrazione essere differita a tempi migliori; che può invece costituire una attenuante per l'art. 62 n. 1 C.P. e che sul furto della bicicletta i sospetti del Panazzolo sono certamente fondati, ma la prova non si può ritenere sufficiente per indurre con tranquilla coscienza ad affermare la responsabilità penale del prevenuto.
Quanto alla pena, tenuto conto dei non ottimi precedenti si trova di commisurarla al primo reato in anni 12, per il secondo in un anno di reclusione, diminuiti il primo di un terzo e di un altro terzo per le due attenuanti, e l'anno di un terzo per quella ritenuta per il secondo reato.

P.Q.M
La Corte, visti gli art. 483, 488 C.P.P., dichiara Garau Marcello colpevole dei primi due reati, con le attenuanti perviste dagli art. 62 n. 6 e 114 u.p. C.P. per il primo reato e con quella prevista dall'art. 62 n.1 C.P per il secondo reato e lo condanna alla pena complessiva di sei anni di reclusione e al pagamento delle spese processuali, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici visto l'art 479 C.P.P.
Assolve il medesimo dalla terza imputazione per insufficienza di prove.

Treviso, 21 dicembre 1945

Il Presidente
Berlanda

Depositata oggi 31.12.45
Li 22.12.45 ricorse l'imputato.

8.3.46 atti Corte Cassazione

Con sentenza 3/9/46 la C.S. dichiara estinto per amnistia

Sentenza n. 134/45 del 28.12.1945 – R.G. 153/45 – R.G.P.M. 517-752/45

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO dr. MAURO – Presidente
BISCARO GUIDO – Giudice Popolare
BIN dr. OSCAR – Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO – Giudice Popolare
ZANINI RENATO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

CONTE Emilio, fu Eugenio e di Bassan Luigia, nato a Breda di Piave il 5.9.1923 e residente a San Giacomo di Carbonera.

ZANCHETTIN Antonio, di Vittorio e di Nardin Vittoria, nato a Ormelle il 2.10.1925 ed ivi residente

BRESSAN Carlo, fu Antonio e di Budo Augusta, nato a Pieve di Soligo il 4.7.1922 ed ivi residente

BRESSAN Giulio, fu Antonio e di Budo Augusta, nato a Pieve di Soligo il 1.9.1921 ed ivi residente

Detenuti – presenti

Imputati

I primi tre: del delitto p. e p. dagli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 in relazione all'art. 51 C.P.M.G. per avere in territorio di Pieve di Soligo e dintorni della Provincia di Treviso, posteriormente all'8.9.43 nella sua qualità [sic] di G.N.R. partecipato ad azioni contro i patrioti e cittadini e militari Alleati, alcuni dei quali furono soppressi.

Il Bressan Giulio del delitto p. p. dell'art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 in relazione all'art. 58 C.P.M.G. per aver partecipato alle operazioni di cui sopra, infierendo contro cittadini e patrioti, agevolando così il tedesco invasore.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa si osserva:

In fatto ed in diritto:
A seguito di indagini compiute nel maggio e giugno 1945 dalla Sottocommissione di Giustizia di Castelfranco Veneto i su nominati Bressan Carlo e Giulio, Conte Emilio e Zanchettin Antonio erano sottoposti a procedimento penale per il delitto di collaborazione col tedesco invasore e quindi, in esito a sommaria istruzione, erano tratti a giudizio dinanzi a questa Corte d'Assise per rispondere del delitto su menzionato ai sensi della rubrica; lo Zanchettin era chiamato a rispondere anche di omicidio volontario aggravato in persona di Dall'Antonia Bruno.
All'udienza del 29 novembre 1945 la Corte, su istanza del P.M., rilevava che l'allegato processo per omicidio a carico dello Zanchettin era pervenuto alla Corte medesima a seguito di sentenza di rinvio da parte del locale Giudice Istruttore; rilevava, altresì, che tale sentenza mancava del tutto di motivazione anche in rapporto alla connessione del reato di omicidio con quello di aiuto al nemico e quindi di un rapporto alla competenza della Sezione Speciale di Corte d'Assise di Treviso; pertanto ritenuta nulla detta sentenza di rinvio, ordinava la trasmissione degli atti relativi (mancanti di istruttoria) allo stesso Giudice Istruttore e riteneva, per il giudizio, soltanto gli atti riflettenti la imputazione di collaborazione col nemico.
Rinviatosi il dibattimento per la mancanza del teste Rossi, non potutosi citare, la causa tornava dinanzi la Corte per il giudizio dell'udienza odierna.
Rilevasi che, senza tener conto delle dichiarazioni che gl'imputati avrebbero reso dinanzi la Sottocommissione di Giustizia e dinanzi ai Volontari della Libertà, e che si assumono estorte con minacce e percosse, la responsabilità dei due Bressan e del Conte si desume – nei sensi e nei limiti di cui appresso – dagli interrogatori che i detti imputati hanno reso dinanzi il Pubblico Ministero e confermato in dibattimento, oltreché dalle dichiarazioni che gli imputati medesimi hanno fatto in udienza.
Essi infatti, hanno ammesso che, per ordine avuto dal loro Capitano Zanchetton, si erano tutti e tre dati alla ricerca di alcuni militi della G.N.R. – tali Benetton e Bandiera – che avevano disertato, e li avevano quindi rintracciati ed arrestati traducendoli alla loro caserma, ove i detti Benetton e Bandiera erano stati nuovamente incorporati alla G.N.R. In tale fatto già si concretizza e perfeziona il delitto di aiuto al nemico, se non nel campo strettamente militare, per certo di quello politico, tenuto conto che l'arresto di due disertori non poteva essere considerato una vera e propria operazione militare, ma era da considerarsi indubbiamente opera di assestamento della situazione politica creata dall'invasore in quanto mirava a rimuovere, ed in effetti rimuoveva, una causa perturbatrice della situazione stessa, essendo, infatti, com'erano, a vivere per così dire alla macchia, costituivano un pericolo per l'ordine creato dal nemico occupante.

Dall'altra parte l'arresto e la successiva incorporazione dei detti disertori nei reparti militari repubblicani, contribuiva a rinsaldare le forze armate della così detta R.S.I. (e, nella specie, proprio le forze di polizia), che di fatto erano al servizio dell'invasore e con questo cooperavano per sostenere la situazione in parola.
Il Conte ha, poi, ammesso (f. 37 retro) di aver partecipato a due rastrellamenti, a Carbonera e a S. Biagio di Callalta, durante i quali furono fermate varie persone, sia pure rilasciate in seguito.
Il Bressan Giulio, a sua volta, ha ammesso pure di aver partecipato con una quindicina di altri militi ad una battuta diretta a vigilare lungo le strade per controllare i documenti dei giovani onde accertare se fossero ingaggiati al lavoro presso la Todt, vale a dire per accertare in sostanza la condizione di esonero di essi giovani del servizio militare repubblicano.
Il Bressan Carlo ha ammesso di aver partecipato al rastrellamento del Cansiglio (Grappa), sia pure come semplice scorta ai cannoni; e di avere inoltre arrestato il partigiano Busetto. Nei riguardi del detto Bressan Carlo è risultato inoltre, attraverso la deposizione dei testi Busetto e Donadel – che l'imputato eseguì anche delle indagini dirette ad accertare i nomi di alcuni partigiani e il luogo in cui questi si trovavano (f.48 e 51)
Anche in tali fatti deve ravvisarsi un aiuto al nemico, più che di natura militare, di natura politica. Non consta, infatti, che i rastrellamenti di cui innanzi siano stati di tale importanza da rivestire il carattere di vera e propria operazione militare ed è a supporre invece che si tratti di più o meno vaste operazioni di polizia politica tendenti, come la battuta eseguita dal Bressan Giulio, a fermare giovani sbandati e liberare la zona dalla loro presenza, indubbiamente pericolosa per l'ordine politico attuato dal nemico. Chiara è poi la natura di aiuto nel campo politico per le indagini antipartigiane eseguite dal Bressan Carlo. Per siffatte considerazioni la imputazione ascritta al primo ed al terzo imputato (cioè Conte e Bressan Carlo) va modificata in favoreggiamento dei disegni politici del tedesco invasore e, poiché, come si è rilevato, i fatti innanzi specificati sono stati commessi dai detti Conte e dai due Bressan con piena volontà e con la consapevolezza di secondare l'azione politica nemica (i tre imputati, data la loro qualità, non potevano ignorare la portata e natura degli atti che compivano) dev'essere affermata la responsabilità degli imputati medesimi in ordine al delitto di cui all'art. 58 C.P.M.G. richiamato dai DD.LL. 27 luglio 1944 n. 159 e 22 aprile 1945 n. 142. Né varrebbe obiettare che non risulta che i rastrellamenti e la battuta di vigilanza e controllo di cui si è detto abbiano avuto esito fruttuoso, abbiano, cioè, portato all'arresto di elementi comunque pericolosi politicamente. Il solo fatto di avere eseguito le dette operazioni di polizia politica integra il delitto in esame dato che in ogni caso – siansi o no eseguiti arresti – il tedesco veniva a ritrarre vantaggio sia per la certezza acquisita sulle condizioni della zona in rapporto all'ordine politico da esso attuato e mantenuto, e sia perché la vigile presenza di forze armate nazifasciste costringeva gli eventuali partigiani della zona rastrellata o controllata a mantenersi ben nascosti ed a rinunziare sia pure per breve periodo di tempo all'azione sabotatrice antinazista.
Tenuto conto della non notevole gravità delle operazioni compiute dai detti fratelli Bressan e dal Conte ritiene di Giustizia la Corte irrogare a costoro il minimo di pena fissato nell'art. 58 C.P.M.G. (anni dieci di reclusione) da diminuirsi di un terzo, per l'attenuante di cui all'art. 114 u. p. Cod. Pen., che va concessa a tutti e tre i prevenuti in considerazione della loro qualità di semplici gregari, che agivano in limitata sfera di autonomia e per ordine dei loro comandanti. Nei confronti del Conte e del Bressan Giulio la cui attività collaborazionisica è stata limitata a poche manifestazioni ritiensi giusto ed opportuno concedere anche le attenuanti generiche (art. 62 bis C. P.); non così nei riguardi del Bressan Carlo che ha esteso il suo campo di attività anche alla ricerca di partigiani ed all'arresto del partigiano Busetto. In conseguenza di che la pena per il Conte e per Bressan Giulio va ridotta ancora di un terzo. Le spese sono dovute in solido dai tre condannati, nei confronti dei quali va applicata la confisca dei beni ai sensi dell'art. 9 D.L. 27 luglio 1944 n. 159, attesa la natura del delitto da essi consumato.
In quanto allo Zanchettin nulla vi è a suo carico ad eccezione di quanto risulterebbe dalla dichiarazione a fol. 15 che parrebbe da lui rilasciata dinanzi la Commissione di Giustizia di Castelfranco Veneto e nella quale esso Zanchettin avrebbe ammesso di aver partecipato al rastrellamento del Grappa. Se non che la dichiarazione in parola, negata dall'imputato, manca di firme e, d'altra parte, si ignora se esiste un originale firmato. Nella mancanza di altri elementi e nella recisa negativa dell'imputato non si può con piena tranquillità di coscienza affermare la responsabilità di esso Zanchettin il quale va pertanto assolto, quanto meno, per insufficienza di prove.

P.Q.M.
La Corte, visti gli art. 1 D.L. 22-4-1945 n. 142 – art. 5 e 9 D.L. 27.7.1944 n. 159 – art. 58 C.P.M.G. – art. 6 bis, 114 u. p. – 139 – 65 C.P. 483-488 C.P.P., dichiara Conte Emilio, Bressan Carlo e Bressan Giulio colpevoli tutti e tre del delitto di collaborazione col tedesco invasore ai sensi dell'art. 58 C.P.M.G. (così modificata la rubrica) in concorso per tutti tre dell'attenuante di cui all'art. 114 ult. p. C.P. ed in concorso per il Conte e per Bressan Giulio anche delle attenuanti generiche.
Pertanto condanna Conte Emilio e Bressan Giulio ciascuno ad anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed il Bressan Carlo ad anni sei e mesi otto di reclusione: in solido tutti al pagamento delle spese processuali.
Ordina la confisca dei beni dei tre condannati.
Assolve Zanchettin Antonio dalla imputazione di collaborazione col tedesco invasore ascrittogli per mancanza di prove ed ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Treviso, 28 dicembre 1945

Il Presidente

M. L’Erario

Depositata oggi 7.1.1946

Li 29.12.45 ricorsero in Corte di Cassazione i due Bressan

Li 13.2.46 atti Corte Suprema Cassazione

[ill.]

Sentenza n. 135/45 del 29.12.1945 – R.G. 166/45 – R.G.P.M. 1678/45

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO dr. MAURO – Presidente
BISCARO GUIDO – Giudice Popolare
CENEDESE MARCO– Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO – Giudice Popolare
ZANINI RENATO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

MUNARI Romano, fu Oreste e di Carli Giovanna, nato a Vicenza il 14.4.1899 e residente a Canzo. Arrestato il 26.4.45. Detenuto – presente

Imputato

del delitto p. e p. dagli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 previsto per l'art. 58 C.P.M.G. per avere dal 1 giugno 1944 all'ottobre dello stesso anno in qualità di Segretario della Federazione Provinciale dei Fasci Repubblicani di Treviso, collaborato col tedesco invasore nei suoi disegni politici sul territorio nazionale.
Console della M.V.S.N. nella riserva e segretario dei lavoratori agricoli.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa si osserva:

In fatto ed in diritto
Munari Romano, già Commissario della Federazione provinciale fascista repubblicana di Treviso nei mesi di giugno e luglio 1944, veniva sottoposto a procedimento penale e quindi tratto a giudizio dinanzi questa Corte per rispondere del delitto di collaborazione col tedesco invasore ai sensi della rubrica.
Il dibattimento seguiva all'udienza odierna, nella quale l'imputato spiegava e precisava che egli aveva con sorpresa saputo della sua nomina rilevandola dai giornali; che, non avendo mai ricoperto né sollecitato cariche di natura politica aveva tentato di declinare l'incarico affidatogli non intendendo esercitarlo ed, all'uopo, erasi recato dal Segretario del Partito, il quale gli aveva ingiunto di assumere subito le funzioni di Commissario Federale ad evitare di essere considerato come traditore con tutte le conseguenze che ciò importava. Il detto Segretario del Partito, Pavolini, gli aveva poi promesso la sostituzione non appena fosse stato fatto il nome del successore. Le giustificazioni date dall'imputato si appalesano attendibili per vario ordine di considerazioni. Ed anzitutto risulta vero (teste avv. Calzavara) che il Munari mostrò in tempo non sospetto – vale a dire quando apprese la sua nomina a Commissario Federale – una decisa riluttanza ad accettare siffatta carica; e della sua inopinata designazione si rammaricò fino al punto da invidiare la sorte di un suo collega, tale Franco, caduto prigioniero degli anglo-americani. Le sue idee manifestate fin da allora al Calzavara costituiscono una conferma del suo atteggiamento contrario all'accettazione della carica anzidetta.
Risulta, poi, dalla deposizione dei testimoni Bolzonello, Franchin, Sponga, Sponchiado Teresa, Casellato, Sponchiado Antonio e Piovesan, oltre che dal rapporto del Commissario di P.S. Lavecchia, da quest'ultimo confermato in dibattimento: 1) che il Munari, sebbene durante i due mesi in cui egli fu a capo della Federazione fossero avvenute varie uccisioni di fascisti, si astenne dall'ordinare rappresaglie; 2) che intervenne per evitare la fucilazione di due patrioti condannati dal Tribunale Militare; 3) che, pur conoscendo qualche partigiano, non ne ordinò l'arresto ma anzi raccomandò (testi Sponchiado) al ricercato Sponchiado di tenersi ben nascosto; 4) che, di animo mite, cercò in ogni caso di far del bene ai cittadini; 5) che non esplicò, durante il breve periodo in cui ricoprì la carica di cui innanzi, alcuna attività degna di rilievo (rapporto Lavecchia) tanto che il suo esonero dalla carica stessa fu determinato presumibilmente dalla sua mancanza di energia e di fattività, circostanza, questa, che trova conferma nella stessa brevissima durata delle sue funzioni.
Posto, adunque, che il Munari non voleva accettare la nomina sua a Commissario Federale e che si recò appositamente alla direzione del partito per declinare l'incarico, che, poi, dovette apparentemente assumere dietro minaccia di essere considerato traditore; posto, inoltre, che le funzioni relative alla carica in questione furono esplicate in maniera, per così dire, passiva, la Corte opina che nella specie manchi in ogni caso l'elemento intenzionale del delitto di collaborazione col nemico.
Si è ritenuto che l'art. 1 D.L.L. 22 aprile 1945 n. 142 stabilisca nel 2° capoverso delle presunzioni di collaborazione col tedesco invasore e si è osservato che, ammesso che di presunzioni possa in subbietta materia parlarsi, queste non sarebbero da considerarsi assolute di responsabilità nel diritto penale in contrasto con i principii fondamentali del diritto stesso nel quale la dinamica giuridica si attua direttamente sulla persona umana che è soggetto passivo della repressione. Ove si voglia seguire siffatta opinione ed applicarla al criterio della possibilità di combattere la presunzione di collaborazione con la prova contraria, non si potrebbe nel caso concreto esitare nel riconoscere che il Munari abbia esuberantemente dato, come si è visto, la prova di essersi astenuto da ogni atto di collaborazione.

Ove si voglia, invece, ritenere che il su menzionato art. 1 cpv. 2° D.L.L. 22 aprile 1945 non abbia inteso stabilire vere e proprie presunzioni ma punire il fatto di avere accettato ed esercitato una delle cariche indicate dall'articolo stesso, dovrebbe sempre ricercarsi l'elemento del dolo che in tal caso consisterebbe nella volontà di accettare ed esercitare una delle dette cariche, nella volontà – bene inteso – liberamente determinatasi in tal senso.
Ora nel caso del Munari è per l'appunto siffatto elemento che manca. Il Munari non voleva, infatti, accettare la carica di Commissario Federale e la rifiutò, ma non poté insistere nel rifiuto formale ed apertamente manifestato perché, come si è rilevato, gli fu rivolta la minaccia senza dubbio seria, di essere considerato traditore e trattato quindi come tale; minaccia che la Corte, sia per tutte le considerazioni di fatto dianzi esposte e sia perché generalmente noti i metodi sbrigativi usati dalle gerarchie fasciste durante il periodo così detto repubblicano, ritiene rispondente al vero.
Così determinata la situazione in cui venne a trovarsi il Munari, si potrebbe sotto un certo aspetto e con sommaria valutazione riscontrare nella specie anche un caso di coazione relativa (*tamen coactus voluit*), che dovrebbe portare alla non punibilità del prevenuto (art. 54 C.P.). Ma, meglio considerando tutti gli elementi emersi in dibattimento ed innanzi precisati, deve, invece, arrivarsi ad altra conclusione, alla conclusione, cioè, già da principio prospettata, che il Munari non volle ricoprire ed esercitare la carica conferitagli. Basta, infatti, tener presente l'atteggiamento di continua e sistematica passività da esso Munari assunto durante il non lungo periodo di tempo in cui egli fu costretto a sedere in Federazione per concludere che il fatto a lui attribuito fu, per così dire, un corpo senza anima; ché anzi, se qualche atto egli svolse, tale atto fu in contrasto con i normali criterii di esplicazione delle funzioni commessegli (tolleranza verso i partigiani, divieto di rappresaglie). E fu così passivo il comportamento dell'imputato (così privo cioè di volontà di esercizio delle funzioni anzidette) che esso Munari, come si legge nel rapporto Lavecchia, passò inosservato alla cittadinanza fino al punto che nessuno lo ricorda in Treviso e fino al punto che la direzione del partito ritenne necessario sostituirlo.
Difettando, perciò, in ogni caso l'elemento intenzionale del delitto in esame, il Munari va prosciolto.

P.Q.M.
La Corte, v. l'art. 479 C.P.P. Assolve Munari Romano dalla imputazione ascrittagli perché il fatto non costituisce reato, ed ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Treviso, 29.12.1945

Il Presidente
M. L'Erario

Depositata oggi 6.1.46

Sentenza n. 136/45 del 29.12.1945 – R.G. 165/45 – R.G.P.M. 1263/45

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia - Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO dr. MAURO – Presidente
BISCARO GUIDO – Giudice Popolare
CENEDESE MARCO– Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO – Giudice Popolare
ZANINI RENATO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

MONDINI Angelo, fu Francesco e di Luca Teresa, nato a Pordenone il 10.7.1912 e residente a Vittorio Veneto – Piazza Luigi Barro. Arrestato il 26.4.45. Evaso – contumace

Imputato

1) Del delitto di cui agli art. 58 C.P.M.G. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142, 5 D.L.L. 27.7.44 n. 159 per avere, posteriormente all'8.9.43, militando nella X Mas, procedendo a rastrellamenti, arresti e delazioni di cittadini e patrioti, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso.
2) Del delitto di cui all'art. 385 C.P. perché essendo legalmente detenuto, per il reato di cui sopra, evase dall'Ospedale Civile di Vittorio Veneto dov'era ricoverato per malattia, il 21.8.1945.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M. e la Difesa si osserva:

In fatto ed in diritto
Su denunzia di Moret Tiziano e successivo rapporto in data 8 giugno 1945 del C.L.N. di Vittorio Veneto Mondini Angelo, tratto in arresto, era sottoposto a procedimento penale per il delitto di collaborazione col tedesco invasore.
Nel corso dell'istruttoria il Mondini, ch'era ricoverato in Ospedale, eludendo la vigilanza del carabiniere di piantone, evadeva.
In esito a sommaria istruzione l'imputato era tratto a giudizio dinanzi questa Corte per rispondere dei delitti di cui in rubrica ed il dibattimento celebravasi in contumacia di esso imputato.
Dalla deposizione resa in udienza dal teste Moret è rimasto provato che il Mondini nel giugno 1944 si presentò in casa di esso teste con la scusa di vendere un paio di scarpe e quindi rivolse ad esso teste medesimo varie domande tendenti a sapere come dovesse egli regolarsi per passare nelle file dei partigiani, come e dove si svolgesse la vita di costoro e, da ultimo, per sapere chi fossero quelli che si occupavano dell'arruolamento dei patrioti. Il Moret, che aveva consigliato il Mondini, milite della X Mas, a recarsi in montagna ove avrebbe potuto arruolarsi facilmente, fu, a suo dire, ben cauto nel rispondere alle altre domande e non volle dare ulteriori indicazioni anche perché messo in sospetto dall'eccessiva curiosità dimostrata dal Mondini. Successivamente, recatosi ad un caffè, vi trovò il Mondini e poco dopo venne arrestato da un tedesco. Ritenne che l'arresto dovesse attribuirsi al Mondini perché costui fu l'unica persona alla quale il teste avrebbe fatto confidenze in merito alle possibilità di arruolamento nelle file partigiane, perché negl'interrogatori fattigli dai tedeschi questi ultimi riferivano parole da esso Moret pronunziate nel discorso tenuto con Mondini ed infine per la coincidenza della presenza di costui nel caffè all'atto dell'arresto di esso Moret medesimo.
Sulla base di questi indizi, che, se isolatamente considerati, potrebbero forse anche sembrare insufficienti ma che presi nel loro assieme (*simul unita iuvant*) hanno indiscutibile valore, ritiene la Corte provato che la delazione del Moret come ingaggiatore di partigiani non poté partire che dal Mondini. Ciò trova conferma nella considerazione fatta dallo stesso denunziante, il quale notò, nell'entrare nel caffè, la presenza del gendarme tedesco che non procedette subito all'arresto ma attese qualche tempo: segno questo, che il tedesco non conosceva il Moret (ché, altrimenti, lo avrebbe subito arrestato non essendovi ragione di attendere) e che dovette presumibilmente aspettare un segnale di indicazione da parte del Mondini.
Ammise poi il prevenuto nelle dichiarazioni da lui rese al Comando della Brigata partigiana "Cacciatori delle Alpi" (fol. 5) di aver partecipato a rastrellamenti. Ogni tentativo di ritrattare siffatta dichiarazione può considerarsi fallito, giacché gli altri testimoni escussi (Francescon, Salvador, Giacomini e Canzian) o non hanno visto od escludono che il Mondini sia stato malmenato all'atto dell'interrogatorio reso al predetto Comando di Brigata: di guisa che le dichiarazioni in parola non sarebbero state affatto estorte al Mondini.
Provata deve, pertanto, ritenersi la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di collaborazione col nemico, a lui ascritto come in rubrica, non essendo a dubitare che la delazione a danno di un reclutatore di patrioti e la partecipazione a rastrellamenti siano atti diretti a secondare i disegni politici del tedesco nel territorio occupato ed essendo, d'altro canto, evidente il concorso dell'elemento intenzionale, il quale si desume da tutte le circostanze del fatto ed in ispecie dal modo stesso con cui, fingendo di volere arruolarsi fra i partigiani, il Mondini cercò di ottenere dal Moret informazioni sui partigiani stessi.

Provata è, altresì, la responsabilità del Mondini in merito alla evasione la quale risulta sulla base dei rapporti e degli atti in genere del processo allegato. Si evince infatti da tali documenti che il Mondini, mentre era ricoverato in stato di detenzione all'Ospedale Civile di Vittorio Veneto, colà piantonato da un carabiniere, eludendo la vigilanza di quest'ultimo, si dileguò sottraendosi allo stato di arresto.
Stimasi pertanto di giustizia irrogare all'imputato, per il delitto di evasione, la reclusione per giorni venti e, per la collaborazione con nemico, la reclusione per anni dieci da diminuirsi di un terzo per le attenuanti generiche che la Corte ritiene di concedere al Mondini per la detta collaborazione e da diminuirsi successivamente di altro terzo per le attenuanti di cui all'art. 114 u. p. C.P. che va riconosciuta in favore dell'imputato in considerazione della qualità di costui, semplice sottufficiale che, nel favorire il tedesco, agiva per ordine e alle dipendenze dei suoi superiori.
Le spese seguono la condanna.
Data la natura del delitto di collaborazione col nemico va applicata nella specie la confisca dei beni prevista dall'art. 9 D.L.L. 27 luglio 1944 n. 159.

P.Q.M.

La Corte, visti gli art. 62 bis – 114 u.p. – 133 – 385 C. P., 5 e 9 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 ed art. 1 D.L.L. 22 aprile 1945 n. 142 – 483 – 488 C.P.P.

Dichiara Mondini Angelo colpevole dei delitti ascrittigli come in rubrica, in concorso – per il delitto di collaborazione col tedesco – delle attenuanti di cui agli art. 62 bis e 114 u. p. C.P. e lo condanna complessivamente ad anni quattro e mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.
Ordina la confisca dei beni del Mondini.

Treviso, li 29.12.1945

Il Presidente
M. L'Erario

Depositata oggi 3.1.46

Li 4.1.46 n. 1 estratti per notifica

Sentenza n.1/46 del 16.01.46 - R.G. 168/45 - R.G.P.M. 394/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Sezione Speciale di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO DR. MAURO - Presidente
FABRIZIO ING. PLINIO - Giudice Popolare
SEMBIANTE ALBERTO - Giudice Popolare
VISENTIN ANGELO - Giudice Popolare
MESTRINER ANTONIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
ARTUZZI ADOLFO, di Giulio e fu Santin Emilia, nato a Mules (Bolzano) il 24.5.1909 e residente a Selva (Bolzano), detenuto, presente.
Imputato
del delitto p.p. dall'art. 1 D.L.L. 22.4
45 n. 142 in relazione all'art. 58 C.P.M.G. per avere posteriormente all'8.9.43 quale milite della S.S. e interprete del Comando tedesco in Campodipietra, svolto opera di collaborazione col tedesco invasore in danno di cittadini di cui partecipava alla cattura e alle sevizie loro inferte, con pregiudizio alla causa della Liberazione.
In esito
all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto e in diritto.
A seguito di indagini, svolte nel maggio scorso dal Comando partigiano "Girardini", nel Comune di Campodipietra, veniva denunziato il su nominato Artuzzi Adolfo il quale, in esito a sommaria istruzione, era tratto a giudizio dinanzi questa Corte di Assise per rispondere del delitto in rubrica specificato. All'odierno dibattimento l'Artuzzi negava l'addebito insistendo nel ritrattare la dichiarazione che figurava da lui resa il 6 maggio 1945 dinanzi il comandante la Brigata "Girardini" perché, a suo dire, estorta con percosse e sevizie.
Osserva la Corte che, senza tener conto delle dichiarazioni assunte dal predetto Comando di Brigata, la responsabilità dell'imputato emerge attraverso la deposizione dei testi escussi in udienza.
Risulta, invero, dalle deposizioni di Ronchese Guerrino e Traverso Primo che l'Artuzzi, fin dal tempo in cui era ancora nelle formazioni di S.S. germaniche, nelle quali disimpegnava anche la mansioni di interprete, si era vantato di avere percosso – anche col bastone – dei partigiani per obbligarli a parlare. E anzi, una volta, mostrando un braccio fasciato, disse che si era fatto male a furia di percuotere un partigiano. Risulta poi attraverso le deposizioni dei detti Ronchese e Traverso, nonché di Miotto Giuseppe, De Carli Luigi, Zaggia Ottone, Cecchin Guglielmo e Pin Giovanni, che l'Artuzzi partecipò con i suoi commilitoni ad alcuni rastrellamenti di partigiani, in uno dei quali vennero arrestati proprio i su indicati testimoni; che anzi, all'arresto del Miotto partecipò proprio il detto Artuzzi.
In tali fatti si ravvisa integrato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi il delitto di cui in rubrica. Niun dubbio, infatti, può sorgere sul concorso dell'elemento intenzionale, che si evince da tutte le circostanze dei fatti su riferiti. E nessun dubbio neppure può aversi sulla materialità del delitto in esame, dal momento che la ricerca e la cattura di elementi partigiani, l'azione violenta contro costoro effettuata (percosse) per indurli a rivelare nomi e altre notizie riflettenti il movimento partigiano, costituiscono un tipico mezzo di aiuto al nemico nei suoi disegni politici ai sensi dell'art. 58 C.P.M.G.
Pertanto deve al riguardo essere affermata la responsabilità dell'Artuzzi in favore del quale la Corte riconosce doversi concedere. 1°) l'attenuante di cui all'art. 114 u.p. C.P., dal momento che l'imputato, essendo un semplice gregario nelle formazioni nazifasciste, non agiva in una sfera di autonomia, ma agiva per ordine e sotto la direzione e vigilanza altrui: 2°) l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 C.P., dato che risulta (testi Codognotto Angelo e Zanetti Beniamino) che l'imputato in alcune occasioni non mancò di favorire alcuni elementi partigiani, dando così a vedere di voler attenuare (e in effetti attenuava) le conseguenze del delitto di collaborazione da lui commesso; 3°) le attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis C.P. in considerazione della non grave entità dei fatti emersi a suo carico.
Pertanto, tenuto conto di tutte le circostanze innanzi riferite, stimasi di giustizia irrogare all'Artuzzi la reclusione per anni 10 con la diminuzione di un terzo e con la successiva diminuzione di un altro terzo, e poscia di un altro terzo ancora, per le tre attenuanti di cui sopra. Le spese seguono la condanna. Va ordinata la confisca dei beni ai sensi dell'art. 9 D.L.L. 27.7.1944 n. 159.
P.Q.M.
la Corte, visti gli art. 5 e 9 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 – art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 – art. 62 n. 6, 62 bis, 114 u.p., 133 C.P. – 483 e 488 C.P.P. dichiara Artuzzi Adolfo colpevole del reato ascrittogli in concorso delle attenuanti di cui agli art. 62 n. 6 – 62 bis – 114 u.p. C.P., e lo condanna ad anni 2, mesi 11 e giorni 20 di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali. Ordina la confisca dei beni di esso Artuzzi.
Treviso 16 gennaio 1946
Il Presidente L'Erario
Il Cancelliere Casagrande

Sentenza n.2/46 del 16.01.1946 - R.G. 170/1945 - R.G.P.M. 662/1945

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Sezione Speciale di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO DR. MAURO - Presidente
MESTRINER ANTONIO - Giudice Popolare
FABRIZIO ING. PLINIO - Giudice Popolare
SEMBIANTE ALBERTO - Giudice Popolare
VISENTIN ANGELO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:
FUFFO Ida, fu Giuseppe e fu Soligo Rosa, nata il 13.10.1923 in America, Stati Uniti, residente ad Asolo in Via S. Anna 98, arrestata l'11.6.1945, detenuta, presente.
Imputata.
Del delitto previsto e punito dagli art.1 D.L.L. 22.4.1945 n.142 e 58 C.P.M.G., per avere, posteriormente all'8.9.1943 collaborato con le forze nazifasciste in danno delle formazioni partigiane, con le quali in precedenza aveva militato, svolgendo opera di delazione ed indicando elementi da essa conosciuti, fatti poi oggetto di rappresaglia, in Asolo e dintorni.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputata e la Difesa, si osserva.
In fatto ed in diritto.
Dalla Commissione di Giustizia di Asolo, con rapporto del 21 giugno 1945 veniva denunziata per collaborazione con il tedesco invasore la su nominata Fuffo Ida, la quale, in esito a sommaria istruzione, era tratta a giudizio dinanzi questa Corte di Assise per rispondere del delitto di cui in rubrica.
Il dibattimento seguiva all'udienza odierna, nella quale la Fuffo negava ogni addebito, precisando, in particolare, che ella - malgrado le pressioni cui era stata sottoposta da parte di un ufficiale tedesco - si era rifiutata di dare a costui indicazioni sulle persone che le venivano presentate e sul conto delle quali il predetto ufficiale voleva sapere se facessero o no parte di formazioni partigiane.
Pel concorde deposto di tutti i testimoni escussi, è risultato accertato che in occasione di un importante rastrellamento compiuto dai tedeschi in quel di Fietta e di Crespano del Grappa, furono fermate un centinaio di persone, in gran parte partigiani, le quali vennero singolarmente, cioè una ad una, sottoposte ad un severo esame da parte di un ufficiale e di alcuni soldati tedeschi onde stabilire se fossero o meno aderenti al movimento partigiano. In tale esame i tedeschi erano assistiti dalla Fuffo Ida che, per essere stata alcun tempo in montagna fra i patrioti, era in grado di riconoscere tutti coloro che ella aveva avuto occasione di notare durante la sua permanenza fra i patrioti medesimi. E così sfilarono dinanzi l'ufficiale e dinanzi la Fuffo: Raveane Pacifico, Andreatta Celio, Prevedello Giovanni, Prevedello Isidoro, Prevedello Bortolo e molti altri, fra i quali i giovani partigiani Andreatta Attilio e Prevedello Antonio, che furono messi in disparte e poscia fucilati perché riconosciuti come partigiani.
Nessuno assistette al riconoscimento di questi due ultimi da parte della Fuffo ma, poiché anche costoro furono come gli altri presentati all'ufficiale tedesco coadiuvato dalla Fuffo, poiché ciò avvenne nelle stesse circostanze di tempo e di luogo in cui vennero esaminati per il tentativo di ricognizione i su indicati testimoni Raveane Pacifico ed altri; poiché, inoltre, su costoro era per l'appunto la Fuffo a portare la sua osservazione e spesso a contestare verbalmente di essere stati da lei veduti in montagna fra i patrioti; poiché ancora fu notato (teste Prevedello Bortolo) che fra l'imputata ed il malcapitato Prevedello Antonio, già trattenuto perché indiziato come partigiano, si svolgeva un dialogo concitato; poiché infine la Fuffo, avendo dapprima notato fra gli arrestati il detto Prevedello Antonio, aveva a costui rivolto un sorriso ambiguo (testi Andreatta Celio e Prevedello Isidoro), sorriso che il giovane Prevedello interpretò come minaccia, è lecito ritenere con tutta certezza che l'identificazione dei due su nominati Andreatta Attilio e Prevedello Antonio fu proprio opera della Fuffo.
Ad ogni modo è certo che costei si prestò ad attivamente partecipare alla ricognizione dei singoli fermati, per alcuni dei quali ella tentò anche, con il fingere di riconoscerli, di ottenere la confessione di appartenenza alle file partigiane (testi Andreatta Celio, Ziliotto Ottavio, Raveane Pacifico).
In tali fatti manifestamente si integra in ogni estremo il delitto di cui in epigrafe, dal momento che non vi è un mezzo migliore di coadiuvare il nemico nei suoi disegni politici di quello di contribuire all'identificazione degli eventuali elementi perturbatori (quali erano per l'appunto i partigiani ed in genere gli antifascisti attivi) della situazione politica voluta e creata dal nemico stesso nell'Italia occupata. Ed il reato è perfetto anche se l'opera prestata non porta all'identificazione ed all'arresto di persone ritenute contrarie all'ordine politico instaurato dal tedesco, perché l'opera stessa si risolve in favore del nemico anche col solo fatto di accertare che in una determinata zona o fra determinate persone non vi sono elementi contrari attivi. Tale accertamento pone, infatti, il nemico nella condizione di potersi regolare sulla condotta politica da seguire e lo mette in grado di dirigere in ogni caso le sue indagini in altra direzione.
Ma nella specie, come si è visto, l'opera della Fuffo portò all'identificazione e conseguentemente alla eliminazione dei due patrioti Andreatta Attilio e Prevedello Antonio e perciò, non potendo dubitarsi del concorso, nei confronti della Fuffo, dell'elemento intenzionale (che si desume da tutte le circostanze del fatto), dev'essere affermata in pieno la responsabilità dell'imputata.

A costei - tenuto conto per un verso della gravità dei fatti di cui sopra e, per altro verso, della sua giovane età - stimasi di giustizia irrogare la reclusione per anni 12. E, data la gravità del fatto, non è il caso di concedere alla prevenuta alcuna attenuante, nemmeno quelle di cui all'art.62 bis C.P.
Le spese seguono la condanna. La confisca dei beni va ordinata in base al disposto dell'art.9 D.L.L. 27 luglio 1944 n.159
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt.5 e 9 D.L.L. 27.7.1944, art.1 D.L.L. 22.4.1945 n.142, art.58 C.P.M.G., 133 C.P., 483 e 488 C.P.P., dichiara
Fuffo Ida colpevole del reato ascrittole e la condanna ad anni 12 di reclusione ed al pagamento delle spese processuali. Ordina la confisca di beni di essa Fuffo.
Treviso, 16 gennaio 1946.
Il Presidente L'Erario
Il Cancelliere Casagrande

Depositata oggi 26.1.46
Li 17.1.1946 ricorse l'imputata.
8.3.1946 atti Corte di Cassazione.
La Suprema Corte, con sentenza 27.4.1948 dichiara estinto il reato per amnistia ed annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Sentenza n. 3/46 del 17.01.1946 - R.G. 171/1945 - R.G.P.M. 1062/1945

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Sezione Speciale di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO DR. MAURO - Presidente
SEMBIANTE ALBERTO - Giudice Popolare
MESTRINER ANTONIO - Giudice Popolare
BETTAREL ORLANDO - Giudice Popolare
VISENTIN ANGELO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:
SLAVIERO Giuseppe, di Antonio e di Ceretta Serafina, nato il 4.12.1918 a Veggiano, residente a Valdagno in Via Castello 40, arrestato il 22.10.1945 a Valdagno, detenuto, presente.
Imputato.
a) del delitto previsto e punito dagli art.1 D.L.L. 22.4.1945 n.142 in relazione all'art. 58 C.P.M.G., per avere, quale sergente del Centro Raccolta Alpini di Conegliano, dislocato successivamente in Cison di Valmarino, collaborato dopo l'8.9.1943 con le autorità nazifasciste contro cittadini e in pregiudizio del movimento di liberazione.
b) di omicidio – art. 575 – 576 n. 1, 65 n. 5 C.P. – per avere in Cison di Valmarino il 18 febbraio 1945, mediante scarica di mitra, colpito rendendolo cadavere, il giovane Buffon Alessandro di anni 17, mentre cercava di consultarsi durante una spedizione per rastrellamento di elementi sospetti partigiani.
In esito al dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa.
In fatto e in diritto.
Il C.L.N. di Cison di Valmarino, con rapporto in data 15 luglio 1945, riferiva che il precedente febbraio era rimasto ucciso in detto Comune il giovane Buffon Alessandro, investito da una raffica di mitra mentre recavasi a casa di tale Meneghel. Aggiungeva che da indagini effettuate sarebbe risultato che coloro che avevano sparato la raffica omicida erano i tre sergenti degli alpini Slaviero Giuseppe, Borga Angelo e Zanella Giuseppe.
A carico di costoro veniva iniziato procedimento penale ma, essendo venuti a mancare indizi nei confronti del Borga e dello Zanella, il procedimento seguiva soltanto nei riguardi del su nominato Slaviero il quale, a seguito di sommaria istruzione, era tratto a giudizio dinanzi questa Corte di Assise onde rispondere dei delitti in epigrafe specificati.
Nel dibattimento, celebratosi all'udienza odierna, l'imputato insisteva nella versione già data in istruttoria sostenendo la propria innocenza e precisando che l'uccisione, probabilmente involontaria, del giovane Buffon era da attribuirsi a colpa del caporalmaggiore Randon Marcello, poscia ucciso dai partigiani nello stesso febbraio 1945.
Risulterebbe per dichiarazione dello Slaviero, del Borga e dello Zanella che il 18 febbraio 1945 essi ricevettero ordine di uscire armati di pattuglia unitamente ad alcuni soldati. Non è chiaro lo scopo di siffatto ordine di servizio e parrebbe ch'esso fosse diretto a vigilare su di un probabile attacco di partigiani.
L'imputato, in dibattimento, ha asserito di avere ricevuto ordine di mantenersi raggruppato con la truppa fino all'arrivo del tenente Boschian che avrebbe preso il comando del reparto; ha aggiunto che non gli fu specificato lo scopo pel quale era stato dato l'ordine in questione.
Nessun altro elemento è risultato al riguardo: ragione per cui, mancando la prova che si trattasse di un'azione di rastrellamento o comunque antipartigiana, non è a parlare di collaborazione col tedesco, né per la materialità di siffatto delitto né, tanto meno, per l'elemento soggettivo che, in rapporto all'imputato Slaviero, sarebbe mancato del tutto. Pertanto detto imputato va assolto dalla prima imputazione perché il fatto non costituisce reato.
Per ciò che riflette l'omicidio in persona di Buffon Alessandro, va rilevato che l'accusa nei riguardi dello Slaviero poggia nella indicazione che alcuni testimoni avrebbero fatto di esso Slaviero in base a notizie apprese, a loro dire, dalla voce pubblica. Sarebbe ozioso soffermarsi a confutare la inconsistenza di una fonte così incontrollabile, della quale la legge vieta di tenere conto /art. 348 C.P.P.). Sta di fatto in modo sicuro che nessuno ha visto lo Slaviero sparare in direzione del Buffon, mentre la circostanza affermata dalla testimone Meneghello Augusta circa la frase che il Borga o lo Zanella avrebbe rivolto allo Slaviero ("Ciò, Bepi, no tu vede cossa ha tu fatt") è rimasta smentita in dibattimento.
Non rimarrebbe, quindi, che l'altra circostanza relativa all'armamento dell'imputato, il quale, come è pacifico in processo, uscì di caserma con un mitra mentre sotto il tavolo sul quale era stato poggiato il cadavere di Buffon Alessandro sarebbe stata trovata una pallottola di mitra che, come si vorrebbe dall'Accusa, sarebbe presumibilmente caduta dal corpo del Buffon. Tale proiettile non è repertato e quindi manca. La certezza sulla natura di esso, certezza che non poteva aversi se non in base a un esame tecnico del proiettile stesso. Ma, a parte siffatto rilievo, dov'è la prova sicura che la pallottola in questione sia caduta proprio dal corpo del Buffon, le cui ferite, d'altronde, non furono oggetto di alcun accertamento medico-legale? In tempi tanto turbinosi quali quelli del periodo nazifascista successivo all'8 settembre 1943, in cui si faceva un po' dappertutto uso frequente di moschetto o di mitra nei luoghi anche più impensati? Ma, ammesso pure che la pallottola di cui si tratta fosse proprio di mitra e fosse caduta dal cadavere del Buffon, resta sempre il fatto che nel reparto dell'imputato Slaviero non era soltanto costui a essere armato di tale arma. Come si vede, adunque, nessuna prova consistente sta a carico dell'imputato e, se si tiene conto dell'asserzione dei testi Gava e Tessaro, secondo i quali il caporalmaggiore Randon Marcello (poscia ucciso dai partigiani) avrebbe loro confidato di essere lui, Randon, l'uccisore del Buffon, se si pone mente inoltre alla circostanza che in quel giorno anche il detto Randon (teste Zanin Michele) era armato di mitra, non si può non pervenire alla conclusione che lo Slaviero

debba essere prosciolto con formula piena. Di collaborazione col tedesco perché il fatto non costituisce reato e dalla imputazione di omicidio volontario per non avere commesso il fatto. Ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa.
Treviso, 17 gennaio 1946
Il Presidente L'Erario
Il Cancelliere Casagrande

Depositata oggi 22.1.1946

Sentenza n. 4/46 del 17.01.1946 - R.G. 173/1945 - R.G.P.M. 401/1945

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Sezione Speciale di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO DR. MAURO - Presidente
SARTORELLO ALDO - Giudice Popolare
FANOLI DR. ARTURO - Giudice Popolare
MESTRINER ANTONIO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:
FRITZ Manlio, fu Emilio e fu Dall'Armi Caterina, nato il 10.12.1886 a Valdobbiadene e residente a Cavaso del Tomba, arrestato il 15.11.1945 – in libertà provvisoria il 12.12.45, libero, presente.
Imputato
di collaborazione col tedesco invasore, per avere posteriormente all'8.9.43, quale Segretario Comunale di Altivole, svolto opera di delazione in pregiudizio del movimento di Liberazione e cittadini che subivano per sua causa arresti, maltrattamenti e persecuzioni. (art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 e 58 C.P.M.G.)
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto e in diritto.
L'ex caporalmaggiore delle Forze repubblicane nel periodo successivo all'8.9.1943 Cassader Daniele, nel maggio scorso rilasciava al C.L.N. di Altivole una dichiarazione nella quale denunziava come il Segretario Comunale Fritz Manlio avesse sollecitato presso il locale Comando della G.N.R. provvedimenti a carico dei patrioti della zona.
A seguito di sommaria istruzione il Fritz era tratto a giudizio dinanzi questa Corte d'Assise - Sezione Speciale per rispondere del delitto di cui in rubrica.
Nel dibattimento, celebratosi all'udienza odierna, il prevenuto negava recisamente l'addebito sostenendo di non conoscere e non avere mai conosciuto né il Cassader né il capitano Persichi al quale, secondo il detto Cassader, la denunzia o delazione da parte di esso Fritz sarebbe stata fatta; aggiungeva che le dichiarazioni del Cassader erano menzogne ed erano state fatte per poter ottenere il "lasciapassare" per il ritorno di esso Cassader al suo paese.
La Corte rileva che a carico del prevenuto non vi è in sostanza che la sola deposizione del teste Cassader, il quale sostiene di essere stato presente quando il Fritz si recò al Comando della 7ª Compagnia G.N.R. di Altivole a denunziare dei partigiani e a sollecitare provvedimenti nei confronti di costoro; e sostiene pure che, in tempo successivo, lo stesso Fritz avrebbe, allo scopo di rinnovare le sollecitazioni di provvedimenti contro i patrioti, scritto e inviato al predetto Comando una lettera a sua firma, redatta su foglio intestato al Municipio di Altivole, lettera che, poi, esso teste Cassader prese dall'ufficio e mostrò ai partigiani Gazzola Aldo e altri. I testi Gazzola e Florian hanno deposto di aver saputo dal Cassader che il Fritz li aveva denunziati e hanno aggiunto che il detto Cassader aveva loro mostrato la lettera di cui innanzi, la quale portava apparentemente la firma del Fritz. Su questo punto, peraltro, le asserzioni del Cassader e degli altri testimoni sono alquanto discordi, dato che da alcuni si sarebbe notata la sola firma (nome e cognome) e da altri si sarebbe notata anche la qualifica (Segretario Comunale) mentre il Cassader ha asserito che la firma era illeggibile. Ora dubbia appare l'autenticità di tale lettera che il Cassader avrebbe, a suo dire, distrutta non si sa perché subito dopo averla mostrata ai Gazzola e al Florian; e dubbia tanto più che questo ultimo teste ha in udienza riconosciuto che la firma da lui notata in calce alla lettera in questione non era eguale a quella apposta dall'imputato in fine dei suoi interrogatori e mostrata al teste. Né si comprende il motivo per cui il Cassader si sarebbe disfatto di un documento tanto importante.
Dati questi rilievi, appare di non sicura attendibilità l'intera deposizione del Cassader, specialmente ove si consideri che costui, già elemento politicamente sospetto perché appartenente alla G.N.R., può essere stato mosso a denunziare altri dal desiderio di crearsi una ragione di merito onde scagionare più facilmente se stesso da probabili accuse di collaborazionismo. E tale supposizione può trovare un certo conforto nella considerazione che mentre di regola tutti gli altri ex militari delle forze fasciste repubblicane furono dopo la Liberazione avviate in campi di concentramento, il Cassader venne, invece, munito di "lasciapassare" per il ritorno al suo domicilio civile; segno manifesto ch'egli attenne presso i dirigenti del movimento della Liberazione del luogo una particolare considerazione probabilmente per le rivelazioni fatte a carico del Fritz e di altri.
Nel dubbio sulla verità di quanto è stato riferito dal predetto teste Cassader e nel difetto di altri elementi di prova a carico dell'imputato, questo ultimo va prosciolto per insufficienza di prove.
P.Q.M.
la Corte, visto l'art. 479 C.P.P., assolve Fritz Manlio dalla imputazione ascrittagli per insufficienza di prove.
Treviso, 22 gennaio 1946
Il Presidente L'Erario
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 1.2.46
13.2.46 su ricorso dell'imputato atti Corte di Cassazione
La Corte Suprema con sentenza 4 maggio 1947 annulla senza rinvio per non avere commesso il fatto.

Sentenza n. 5/46 del 24.01.1946 - R.G. 3/46 - R.G.P.M. 1264/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Sezione Speciale di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO DR. MAURO - Presidente
BENVENUTO GUIDO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
MARANGON ROMEO - Giudice Popolare
MICHELETTI LUCIANO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:
MAMMANA Angelo, di Giovanni e di Parisi Marianna, nato a Palermo il 2.2.1917 e ivi residente in Corso Calatafimi, arrestato il 15.11.1945, detenuto, presente.
Imputato
del delitto p.p. dagli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 e 58 C.P.M.G., per avere in Istrana di Treviso, quale maresciallo delle Forze Armate repubblicane, partecipato a operazioni contro cittadini e patrioti, arresti, maltrattamenti, rastrellamenti, collaborando in tal modo col tedesco invasore.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto e in diritto.
Da denuncia di Lovison Giovanni veniva sottoposto a procedimento penale il nominato Mammana Angelo che, in esito a sommaria istruzione, era tratto in giudizio dinanzi questa Corte per rispondere del reato di cui in rubrica.
Il dibattimento seguiva all'udienza odierna, nella quale il Mammana negava l'addebito precisando che egli era stato, come sergente [nel capo di imputazione si dice che Mammana era maresciallo, forse per un avanzamento di grado successivo] del 29° Deposito Artiglieria con sede in Istrana, comandato con una squadra di soldati a recarsi con i fratelli Pedron, ambedue della Brigata Nera del luogo, alla ricerca di bombe inesplose onde raccoglierle e renderle innocue: aggiungeva che nella ispezione passata nella casa di tale Giacomazzi era stata trovata una pistola, ragione per cui esso Giacomazzi era stato dal Pedron arrestato e poi percosso; sosteneva infine che egli, Mammana, non aveva partecipato affatto né all'arresto, né alle percosse in danno del Giacomazzi.
Dal dibattimento, attraverso la deposizione del detto Giacomazzi e dei Lovison padre e figlio, è emerso che il Mammana, esorbitando dai normali compiti di un sottufficiale di artiglieria, partecipò all'arresto del Giacomazzi e di altri due partigiani, oltre che di un prigioniero inglese, svolgendo in tal modo opera, sia pure non rilevante, di collaborazione col tedesco invasore.
Ma in base alle precise testimonianze di Vanin Corrado, capo partigiano molto noto con il soprannome di "Sparviero", di Vitturi Giacomo (della cui deposizione si è data lettura) e di Schiavon Guido, è rimasto accertato che già in epoca precedente il Mammana era segretamente aderente al movimento partigiano e poi nel detto mese passò a fare parte della Squadra Mobile del Battaglione Fabris della Brigata partigiana Wladimiro [Paoli], con la quale prese parte a vari fatti d'arme distinguendosi per vale [sic] in particolar modo nell'ardita spedizione eseguita contro un reparto di S.S. tedesche al quale riuscì a sottrarre degli ostaggi facendo prigionieri anche alcuni tedeschi.
In considerazione di tali circostanze, opina la Corte che possa applicarsi nella specie il disposto di cui all'art. 7 u.p. D.L.L. 27.7.1944 n. 159.
P.Q.M. la Corte, visto l'art. 7 u.p. D.L.L. 27.7.44 n. 159 e art. 479 C.P.P., assolve Mammana Angelo dalla imputazione ascrittagli perché non punibile ai sensi del su citato ar. 7 u.p. D.L.L. 27.7.44. Ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa.
Treviso, 22.1.1946
Il Presidente L'Erario
Il Cancelliere Casagrande

Depositata oggi 29.1.1946

Sentenza n. 6/46 del 24.01.1946 - R.G. 50/45 - R.G.P.M. 31/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Sezione Speciale di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO DR. MAURO - Presidente
MARANGON ROMEO - Giudice Popolare
MICHELETTI LUCIANO - Giudice Popolare
BENVENUTO GUIDO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:
ZANELLA Bice in Gelmetti, fu Antonio e di Trezza Vincenzo, nata il 2.4.1909 a Fagarè e ivi residente, in libertà provvisoria, presente.
Imputata
del delitto p.p. dagli art. 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 e 5 D.L.L. 27.7.44 n. 152, per avere in Montebelluna, provincia di Treviso, e altrove, posteriormente all'8 settembre 1943, allo scopo di favorire il nemico tedesco, tenuto con esso intelligenze e corrispondenze.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M. e la Difesa, in contumacia dell'imputata, si osserva.
In fatto e in diritto.
Su denunzia del Corpo Volontari della Libertà (Gruppo Brigate "Garbaldi") di Treviso veniva iniziato procedimento penale a carico di Zanella Bice la quale, in esito a sommaria istruttoria, era tratta a giudizio dinanzi questa Corte di Assise – Sezione Speciale per rispondere del delitto di che in rubrica.
Nel dibattimento, seguito all'udienza odierna la Zanella - presentatasi nell'aula prima della discussione – negava recisamente gli addebiti e specificava che la frequenza di lei negli ambienti germanici della zona di Montebelluna e delle zone circostanti era dovuta sia al fatto (da essa Zanella già ammesso in istruttoria) ch'ella era divenuta amante di un tenente tedesco, tale Eberard, e sia al fatto che dal gennaio o febbraio 1945 essa imputata aveva assunto l'impiego di contabile presso l'Ufficio Lavori di Mussetta sul Piave.
Rileva la Corte che molti sono gli indizi da cui la Zanella è raggiunta.
Costei frequentava, anche prima di assumere l'impiego di cui innanzi, con una certa assiduità non soltanto il tenente Eberard, presunto suo amante, ma anche altri tedeschi e neofascisti (con i quali sovente si recava a bagnarsi sulle rive del Piave) e la predilezione per siffatta compagnia già dimostra in lei un certo orientamento spirituale, tale da predisporla a sostenere la causa nazista in Italia.
Al brigadiere dei CC.RR. Troiano l'imputata chiese una volta se i giovani con cui esso Troiano aveva poco prima parlato fossero carabinieri disertori, dimostrando in tal modo una certa curiosità sospetta.
Alla teste Guadagnin (fornitrice del pane per i partigiani in montagna) l'imputata stessa ebbe a domandare, meravigliata, per chi mai dovesse servire tutto quel pane che veniva confezionato nel pomeriggio, dato che alla popolazione civile del luogo veniva venduto il pane confezionato nella notte. E, malgrado la risposta ottenuta che, cioè, il pane del pomeriggio serviva per i contadini, la Zanella tornò ancora a fare le sue meraviglie e a chiedere notizie sulla destinazione del pane medesimo. Ora, se la domanda rivolta una prima volta può essere anche determinata da semplice e occasionale curiosità, l'insistenza nella domanda stessa e soprattutto il manifestare una certa meraviglia e incredulità sulla risposta avuta, denotano non più una banale curiosità ma un evidente interessamento, la cui causa non potrebbe non essere il proposito di procurarsi un'informazione sicura. Se a ciò si aggiunga che qualche tempo dopo alla Guadagnin fu sequestrato un carretto di farina e poscia incendiato il forno dalla polizia tedesca, si è indotti a ritenere che in effetti le informazioni alla polizia possa averle date proprio l'imputata che in quelle circostanze di tempo e di luogo era in frequenti contatti con gli ambienti tedeschi (veggasi deposizione Guadagnin).
Non vanno poi trascurate le circostanze affermate dalla stessa Guadagnin e dalla teste Drusian circa l'interessamento dimostrato dalla Zanella ad avere da tale Tonellato e dai vari giovani del luogo informazioni sui patrioti del luogo stesso: sono, anche questi, elementi di attività spionistica.
Ma la deposizione del teste Kafta toglie ogni dubbio e dà la prova sicura di tale attività da parte della Zanella. Senza tener conto delle confidenze che il maggiore Gross avrebbe fatto al Kafta sulla natura dei servizi che la Zanella prestava al Comando e alla Polizia tedeschi, sta in fatto che l'imputata – la quale in quel tempo non aveva ancora assunto l'impiego di contabile a Mussetta – era accolta e trattata negli ambienti del Comando tedesco di Montebelluna con speciali riguardi e con doni di cibarie. Il maresciallo Frosch confidò al Kafta che la Zanella riceveva Lire 5.000.= mensili, retribuzione questa che non poteva esserle corrisposta se non per speciali servizi da essa Zanella resi al predetto Comando.
L'imputata ha tentato di sostenere che ella a Montebelluna fu di passaggio solo due volte e che si sarebbe rivolta per alloggio al Comando tedesco non avendo trovato posto in albergo.
Il Kafta smentisce tale circostanza e afferma che la Zanella si recava spesso al Comando di Montebelluna e aggiunge anzi che il comandante voleva, una delle volte, dare disposizioni al locale albergo perché all'imputata fosse riservata una stanza dato che i locali del Comando erano tutti occupati, ma la Zanella si rifiutò di andare in albergo. Volle alloggiare nei locali stessi e fu accontentata. Un siffatto trattamento per la Zanella, che in quel tempo non era ancora

nemmeno impiegata a Mussetta, non può ammettere altra spiegazione che quella data dal Kafta, che cioè l'imputata era una informatrice segreta del Comando tedesco.
La Zanella ha cercato in udienza di lasciar intravvedere, come ragione dei riguardi che le si usavano, una certa "particolare simpatia" per lei da parte del maggiore Gross, ma tale asserzione viene fatta troppo tardivamente per essere creduta. Già nel periodo delle prima indagini furono contestate all'imputata le circostanze asserite dal Kafta e la Zanella, che pure aveva vinto ogni ragione di pudore per confessare la sua relazione intima col tenente Eberard, poteva liberamente confessare anche la particolare simpatia del maggiore Gross. Fatta solo all'ultimo momento, tale asserzione ha l'aspetto di un ripiego difensivo che la Corte non ritiene di attendere.
In conclusione la Zanella è raggiunta, come si è detto, da tutto un complesso di indizi i quali, se isolatamente considerati non sono sufficienti come elemento di prova, presi, invece, e considerati nel loro assieme, danno la prova sicura del fatto addebitato alla prevenuta (*simul unita iuvant*).
In tale fatto va riscontrato – più che l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 54 C.P.M.G. – quella del successivo art. 58, dal momento che l'attività informatrice svolta dalla Zanella era diretta alla identificazione degli elementi perturbatori della situazione politica creata dal tedesco invasore nell'Italia occupata, vale a dire a secondare i disegni politici dell'invasore medesimo. In tale senso deve adunque affermarsi la responsabilità penale della Zanella, essendo manifesto il concorso, nel caso in esame, dell'elemento intenzionale che si desume dalle circostanze tutte del fatto.
Tenuto conto della tenue importanza dell'opera svolta dalla Zanella nel più ampio quadro del servizio d'informazione segreta impiantato in Italia dal nemico, ritiene la Corte di concedere all'imputata l'attenuante di cui all'art. 114 C.P. e inoltre, in considerazione delle condizioni in cui essa imputata, sola, lontana dal marito, con due figli a carico, venne a trovarsi in occasione dell'occupazione tedesca, opina la Corte medesima che possano concedersi alla detta Zanella le attenuanti generiche (art. 62 bis C.P.). Un'altra attenuante, quella cioè di cui all'art. 62 n. 6 C.P., può ancora accordarsi all'imputata, visto e considerato che costei, intervenendo con la sua influenza presso il Comando tedesco, riuscì a ottenere la scarcerazione del patriota dott. Martini (vedi deposizione Martini) attenuando in tale modo gli effetti del delitto di collaborazione col nemico da lei commesso.
In quanto alla pena, la Corte stima di giustizia fissarla in 10 anni di reclusione, tenuto conto della lieve importanza del fatto e delle condizioni economico – sociali della Zanella; a siffatta pena va apportata la diminuzione di un terzo poscia di un altro terzo e quindi ulteriormente di un terzo ancora, in conseguenza di ciascuna delle tre attenuanti di cui sopra.
Le spese seguono la condanna. Ricorre nella specie l'ipotesi della confisca dei beni preveduta nell'art. 9 D.L.L. 27.7.1944 n. 159. Non sono sopravvenute ragioni per consigliare la revoca della libertà provvisoria.
P.T.M.
la Corte, visti gli art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 – 5 e 9 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 e art. 58 C.P.M.G. – art. 62 n. 6 – 62 bis – 65 – 114 – 133 C.P., 483, 488 C.P.P.,
dichiara Zanella Bice colpevole del reato di collaborazione col tedesco invasore ai sensi degli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 in relazione all'art. 58 C.P.M.G., così modificata la rubrica, in concorso delle attenuanti di cui agli art. 114 – 62 n. 6 e 62 bis C.P., e
la condanna ad anni 2, mesi 11 e giorni 16 di reclusione, oltre alle spese processuali. Ordina la confisca dei beni di essa Zanella. Rigetta l'istanza del P.M. di revoca della libertà provvisoria già concessa alla Zanella.
Treviso, 24 gennaio 1946
Il Presidente L'Erario
Il cancelliere Casagrande

Depositata 3.2.46
Li 24.1.46 l'imputata ricorse
La Corte Suprema con sentenza 11.4.47 rigetta il ricorso
Pena amnistiata con declaratoria 15.7.1946 per il decreto 22.6.46 n. 4
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza 22.12.1952 concede a Zanella Bice la riabilitazione.
Fatto foglio complementare per concessa riabilitazione il 21.2.53

Sentenza n.7/46 del 25.01.1946 - R.G. 7/46 - R.G.P.M. 1336/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Sezione Speciale di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO DR. MAURO - Presidente
PIAZZA DR. LEONIDA - Giudice Popolare
MARANGON ROMEO - Giudice Popolare
ROBAZZA PIETRO - Giudice Popolare
BENVENUTO GUIDO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:
CAPPELLI Dino (detto "occhio di vetro"), di Leonello e di Ricasoli Luisa, nato a S. Pietro Agliana (Pistoia) il 20.9.1913 e residente a Barnaci di Barga (Lucca), detenuto, presente.
Imputato:
a) del delitto previsto e punito dall'art.1 D.L.L. 22.4.1945 n.142 in relazione all'art. 51 C.P.M.G., per avere in territorio di Treviso e di Lucca, posteriormente all'8 settembre 1943, nella sua qualità di milite della G.N.R. di stanza in Oderzo, collaborato con il tedesco invasore in operazioni contro cittadini e patrioti, partecipando ad arresti, perquisizioni arbitrarie e rastrellamenti e maltrattando e seviziando prigionieri, alcuni dei quali erano barbaramente soppressi;
b) di rapina aggravata continuata, commessa in correità con altri in epoche imprecisate dell'anno 1944 e nei primi mesi del 1945, in località varie della provincia di Treviso e limitrofe - art.110; 628 n.1; 110 C.P.;
c) di molteplici omicidi aggravati, commessi in correità con altri, in eguali circostanze di tempo e di luogo - art.575 - 577 n.2 e 110 C.P.
In particolare:
1) di correità in rapine commesse in giorno non precisato dell'aprile 1944 in Matanova Alto [sic].
2) di partecipazione ad azioni di rastrellamento antipartigiane in data 15 aprile 1944 in Ponte Stazzemese.
3) di arresto e sevizie in danno di numerosi partigiani in Oderzo e dintorni.
4) di correità nell'uccisione di Sabatin Narciso, avvenuta il 27.3.1945.
5) di correità nell'uccisione di Munari Vittorio, di Berto Italo e del ferimento di Carrer Attilio a Meduna di Livenza il 5.4.1945.
6) di correità nell'uccisione di Peruzza Vittorio e delle lesioni a Carniel Luigi, avvenute in Fossalta il 14.4.1945.
7) di correità nell'uccisione di Zambonati Antonio avvenuta in un giorno imprecisato del febbraio 1945 in quel di Meduna.
8) di correità nell'uccisione dei partigiani "Veneziano" [in tutta la sentenza è scritto, erroneamente "Venezian"] e "Tarzan" e delle lesioni a Da Ros Amore avvenuto in Villa Lupis di Pordenone nel novembre 1944.
9) di partecipazione ad altra azione antipartigiana con arresto di civili e incendio di case avvenuta a Pieve di Soligo nell'agosto 1944.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto e in diritto.
In seguito a segnalazione fatta dal Comitato di Liberazione Nazionale del Comune di Oderzo con nota 299 del 29 giugno 1945 ed a seguito di indagini svolte dai Carabinieri e dalla Questura di Lucca, veniva iniziato procedimento penale a carico di Cappelli Dino, già appartenente alla Guardia Nazionale Repubblicana, il quale, in esito a sommaria istruzione, era tratto a giudizio dinanzi questa Corte di Assise - Sezione Speciale - per rispondere dei delitti in rubrica specificati.
Sia in istruttoria e sia nel dibattimento celebratosi all'udienza odierna, il Cappelli negava i fatti addebitatigli ed ammetteva soltanto di avere qualche volta, trovandosi col brigadiere Ambrosi, proceduto a qualche arresto; aggiungeva di aver trattato sempre umanamente gli arrestati.
Risulta dalla relazione e denuncia del C.L.N. di Oderzo, firmata dal presidente De Luca Pietro, oltre che dalla deposizione di costui (f. 10 e 47) che il Cappelli frequentava la Brigata Nera locale presso la cui sede erano seviziati e torturati i patrioti tratti in arresto. Secondo De Luca l'imputato avrebbe partecipato alle sevizie e alle torture in questione, oltre che a rastrellamenti e uccisioni eseguite dalla predetta Brigata.
Confortano le asserzioni del denunciante le testimonianze raccolte in istruttoria ed in dibattimento.
Vari furono i partigiani ricercati ed arrestati da Cappelli: Nobili (foglio 12-52), Citroen (f. 14), Damiani (f. 26 e 46) e Freni (f. 48). Verso costoro e verso altri patrioti arrestati dalle Brigate Nere o dalle S.S. tedesche l'imputato usò trattamenti inumani sia per indurli a rivelazioni sul movimento partigiano e sia per mera malvagità. Il patriota Bertolini (f. 18) fu proprio dal Cappelli percosso con la canna del mitra; gli altri patrioti De Luca (f. 22), Zanella (f. 24-57), Baratella (f. 26-44) e Carnile (f. 27-45) furono dallo stesso imputato selvaggiamente bastonati a sangue, e alcuni, come Zanella, fino a svenire; il Carrera Attilio (f. 23 e 42) fu sempre da Cappelli minacciato e torturato; il Simeona (f. 20) dapprima percosso e poi legato e lasciato in tal modo per circa 24 ore. Al De Luca, che chiedeva dell'acqua da bere, il Cappelli, presentandogli una ciotola dov'era raccolto sangue fuoriuscito dalle ferite inferte ai compagni di esso De Luca, disse: "Non acqua, ma sangue devi bere".

Partecipò poi il Cappelli all'uccisione di tali Munari Vittorio e Berto Italo che, arrestati col Carrer Attilio e con altri due, furono dopo alcuni giorni condotti sul ponte Mure a Meduna di Livenza. Colà il Cappelli ed i camerati di costui ingiunsero ai cinque malcapitati di camminare dritto verso un boschetto, quindi cominciarono a sparare contro costoro delle raffiche di mitra, uccidendo il Munari e il Berto e ferendo il Carrer, che con gli altri due riuscì a scappare (vedi deposizione Carrer in istruttoria ed in dibattimento). Uno dei cinque partigiani era Cozzi Primo (f. 71) che ha confermato la versione data da Carrer.
Eguale sorte toccò a Peruzzo Vittorio che, trovandosi con il teste Carniel Luigi (f. 45), fece incontro nel Cappelli e compagni i quali intimarono loro il fermo; avendo il Carniel ed il Peruzzo preso la fuga, fu loro dallo stesso Cappelli ed altri sparato contro: il Peruzzo rimase ucciso e il Carniel ferito.
Risulta poi dal rapporto fatto il 9 novembre 1944 (f. 106-107) dal Comando della Compagnia Territoriale G.N.R. di Treviso che la sera del 5 di detto mese ed anno il distaccamento G.N.R. di Oderzo, al comando del brigadiere Ambrosi, (reparto al quale apparteneva il Cappelli) attaccò, in cooperazione di elementi della Brigata Nera, una banda di circa 40 patrioti (ribelli) nei pressi della Villa Lupis del Comune di Pasiano; nello scontro rimasero uccisi il capo partigiano "Veneziano" ed un altro patriota.
Il teste, patriota Bortolin Provino (f.19) presente all'avvenimento, attese che la "violenta sparatoria" fosse finita e che gli attaccanti repubblicani si fossero allontanati, quindi, uscito dal nascondiglio, penetrò nella Villa Lupis e vi trovò i cadaveri dei partigiani "Veneziano" e "Tarzan", constatando che l'altro patriota "Fulmine" era ferito.
Indubbiamente fra gli autori dell'eccidio eravi il Cappelli, giacché del reparto operante faceva parte, come si è visto, proprio il suo distaccamento. Del resto l'imputato non esitò del menar vanto della sua partecipazione al fatto, discorrendo sia con lo stesso Bortolin, quando costui venne arrestato, e sia con il teste Nobili (f. 12); dinnanzi a Citron (veggasi deposizione in dibattimento) il Cappelli e gli altri militi suoi compagni, di ritorno dall'azione, non nascosero di essere gli autori dell'eccidio di Villa Lupis ed anzi litigarono perfino per assodare chi avesse ucciso il "Veneziano", sul quale a quanto sembra vi era una forte taglia.
Non vanno taciute, poi, le minori azioni di rappresaglia (in epigrafe qualificate come rapine) in danno dei patrioti o di coloro che li ospitavano.
Il Cappelli infatti fu tra coloro che tolsero una bicicletta ad Uliana Paolo (teste Nobili) varie merci al Fadalti (f. 15), lardo e salami al Damiani (f. 28), una valigia ed indumenti vari al Citron (f. 14).
Esaminata nel suo complesso, tutta l'attività svolta dal Cappelli integra il delitto di collaborazione nel campo militare. E con le ricerche, con gli arresti di partigiani, con le sevizie a costoro inferte per ottenere rivelazioni sul movimento dei patrioti, e con le rappresaglie, e con le uccisioni e, soprattutto con la partecipazione all'eccidio di Villa Lupis, che fu un vero e proprio fatto d'armi, l'azione continua, tenace, fanatica, inflessibile di Cappelli e del suo reparto mirava alla disgregazione del movimento partigiano della zona ed alla eliminazione di quel fronte di combattimento che i patrioti saldamente tenevano in quasi ogni parte dell'Italia invasa per mantenere in scacco le forze armate tedesche e sottrarle al fronte da queste tenuto contro gli Alleati.
Sussistendo nella specie l'elemento materiale del delitto di cui alla lettera a) della rubrica, e non essendo dubbio il concorso dell'elemento intenzionale che si desume da tutte le circostanze dei fatti su riferiti, deve per tale delitto essere affermata la responsabilità penale del Cappelli.
A proposito delle azioni di rappresaglia, che formano lo speciale capo di imputazione di rapina (lettera b della rubrica), va rilevato che manca in tali fatti il dolo specifico, il fine cioè di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto; il Cappelli ed altri operavano non per tale fine, ma solo allo scopo di punire, secondo il loro punto di vista, le famiglie dei patrioti ed i sostenitori di costoro. Ragione per cui l'imputazione di rapina deve ritenersi assorbita nella più grave imputazione di collaborazione militare.
In quanto agli omicidi in persona del Munari, del Berto, del Peruzzo, del "Veneziano" e del "Tarzan", è da rilevare che, sebbene manchi al riguardo la [prova] generica (e la ragione è ovvia, data la situazione del momento) e sebbene manchi una più minuziosa indagine specifica per accertare almeno presso i congiunti delle vittime la scomparsa di queste, tuttavia la prova [medesima] può ritenersi sufficiente, sorretta com'è dalle circostanziate deposizioni dei testimoni innanzi indicati e dal contenuto dei rapporti (f. 106 e 107). Anche per siffatti cinque distinti omicidi, che cadono in concorso materiale con il delitto di collaborazione militare (art. 81 parte prima C.P.), va affermata la responsabilità penale del Cappelli, dimostrata ad evidenza e nell'elemento materiale e in quello soggettivo dalle testimonianze innanzi richiamate e dalle circostanze tutte dei fatti deposti dai testimoni escussi.
Solo è da rilevare che in rapporto agli omicidi stessi non sussiste l'aggravante di cui all'art. 577 n.2 C.P. in epigrafe richiamata: non furono infatti usate sostanze venefiche e non si comprende in quale delle circostanze sopra esposte possa riscontrarsi il mezzo insidioso; né ad ogni modo (qualora si tratti di errore nell'indicazione del numero 2 invece di 3), potrebbe riscontrarsi premeditazione nel caso in esame nel quale non si scorge agevolmente quella macchinazione del delitto che costituisce il substrato di tale aggravante.
Provata è del pari, come innanzi si è rilevato, la responsabilità penale del Cappelli in ordine alle lesioni con arma riportate dal Carrer Attilio e dal Carniel Luigi, sulla persona dei quali la Corte ha constatato in udienza le cicatrici residuate dalle lesioni stesse, che debbono supporsi guarite nel 40° giorno. Tali lesioni, enunciate in rubrica sotto i numeri 5) e 6), concorrono anch'esse materialmente con il delitto di collaborazione militare innanzi detto.
Non ritiene la Corte di riconoscere in favore del Cappelli né l'attenuante di cui all'art. 114 C.P., né quella di cui all'art. 59 Codice Penale Militare, dappoi che il Cappelli, pur essendo semplice graduato di truppa alle dipendenze del brigadiere Ambrosi, mise nell'esecuzione dei fatti in questione tale un impegno tale e tali una convinzione e fanatismo, da escludere che egli abbia agito sotto l'influenza dell'ordine o della direzione dei superiori.

In quanto alle attenuanti generiche, i giudicanti ritengono di negarle in considerazione della gravità dei fatti commessi dal Cappelli.
Né è a parlarsi di minima importanza dell'opera da costui prestata, opera che invece, come si è rilevato, si presenta di una certa imponenza e per le sevizie inferte a numerosi partigiani, e soprattutto per il numero degli omicidi consumati.
Per le stesse ragioni e per la gravità innanzi rilevata, la Corte non ritiene di concedere al Cappelli le attenuanti di cui all'art. 102 del C.P.M. di pace.
Per ciò che riflette l'applicazione delle pene, va rilevato che per la collaborazione militare dev'essere applicata la pena di morte con degradazione, vale a dire mediante fucilazione nella schiena (art. 51 C.P.M.G.; art. 25 cpv. C.P.M. di Pace); per gli omicidi, tenuto conto delle loro modalità, stimasi di giustizia applicare la reclusione per la durata di anni 24 per ognuno dei cinque omicidi: pene tutte che rimangono naturalmente assorbite nella pena capitale; per i due reati di lesione personale volontaria con arma, stimasi adeguata la pena di mesi 9 di reclusione per ognuno, con l'aumento di un terzo per il concorso dell'aggravante dell'arma: pene anche queste assorbite nella pena capitale.
Va ordinata la confisca dei beni del condannato (art. 9 D.L.L. 27.7.1944).
Va disposta la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art.32 C.P.M. di Pace, come conseguenza ed accessorio di legge, oltre che nel giornale "Il Gazzettino" (art. 36 C.P. - art. 484 C.P.P.).
In ordine agli omicidi in persona di Sabatin Narciso e di Zambonati Antonio, non sono emerse a carico del Cappelli prove sicure, essendo l'accusa poggiata sulle induzioni di Sabatin padre e su pretese non controllate informazioni avute dal Zambonati. Identico rilievo è a farsi per le lesioni in danno di Da Ros Amore, del quale non è stata peranco raccolta alcuna dichiarazione.
P. Q. M.
la Corte, visti gli articoli 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 - 5 e 9 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 - 51 C.P.M.G. - 575/582/585/133/36 C.P. - 22/24/25/32/ C.P.M. di pace - 483/484 C.P.P., dichiara
Cappelli Dino
colpevole del delitto di collaborazione militare col nemico come alla lettera a) della rubrica, in tale imputazione assorbite quella di rapina aggravata continuata di cui alla lettera b) della rubrica, e di cui ai numeri 1/2/3/9 di essa rubrica medesima,
nonché colpevole di concorso in omicidio volontario in persona di Munaro Vittorio, Berto Italo, Peruzza Vittorio e dei partigiani soprannominati "Veneziano" e "Tarzan", esclusa ogni aggravante,
e colpevole altresì di lesioni personali volontarie con arma in danno di Carrer Attilio e di Carniel Luigi, e pertanto
lo condanna alla pena di morte mediante fucilazione nella schiena, con ogni altra conseguenza di legge, ed ordina la confisca dei beni di esso Cappelli.
Dispone la pubblicazione della presente sentenza, ai sensi di legge e anche per estratto per una sola volta nel giornale "Il Gazzettino".
Visto l'art. 479 C.P.P., assolve lo stesso Cappelli della correità nell'omicidio di Sabatin Narciso e Zambonati Antonio, oltre che delle lesioni in danno di Da Ros Amore, per insufficienza di prove.
Treviso, lì 25 gennaio 1946
Il Presidente L'Erario
Il Cancelliere Casagrande

Depositata oggi 4.2.1946.
Il 26 gennaio 1946 l'imputato ricorse.
Il 6.3.1946 atti alla Corte di Cassazione.
La Corte Suprema con sentenza 24.5.1946 annulla e rinvia alla impugnata e rinvia alla Corte di Padova.
[il fascicolo processuale di Cappelli Dino è conservato presso l'Archivio della Corte di Assise di Vicenza, alla quale il procedimento è stato demandato per ragioni non annotate in calce alla presente sentenza]

Sentenza n.8/46 del 31.01.1946 - R.G. 169/45 - R.G.P.M. 628/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Sezione Speciale di Treviso, composta dai Signori:

BERLANDA DR. GIOVANNI - Presidente
FANOLI DR. ARTURO - Giudice Popolare
MESTRINER ANTONIO - Giudice Popolare
MARANGON ROMEO - Giudice Popolare
VISENTIN ANGELO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:
PATURZO Mario, di Felice e fu Del Guerra Elena, nato il 22.5.1903, a Napoli e residente a Venezia, detenuto, presente.
Imputato:
del delitto di cui all'art. 51 C.P.M.G. in relazione agli art.1 cpv. 2° n. 2 e cpv. 3 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 – 5 D.L.L. 27.7.44 n. 159 in relazione per avere, posteriormente all'8 settembre 1943, quale capo dell'Ufficio Politico della Federazione fascista di Venezia ed esercitando le funzioni inerenti alla carica di Presidente del Tribunale Straordinario Provinciale di Treviso, collaborato col tedesco invasore violando i doveri di fedeltà verso il legittimo Governo d'Italia.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
Paturzio Mario si costituì spontaneamente alla Questura di Venezia il 29 aprile 1945, cioè nel giorno stesso della Liberazione, in ottemperanza a un ordine generale del C.L.N. per chi aveva ricoperto cariche fasciste. Contro di lui non fu presentata alcuna denuncia e fu citato a giudizio perché notoriamente e per sua stessa confessione aveva esercitate in Venezia e Treviso le funzioni di cui in rubrica. Nei suoi interrogatori e memoriali in atti egli dichiarò di essere stato dal 1927 al 1942 nella magistratura, passando poi per ragioni economiche alla Confederazione degli Agricoltori in Roma, di essersi trovato l'8 settembre 1943 al Corso Allievi Ufficiali della Milizia Marittima in Pisa, di essersi iscritto al P.F.R. per poter conservare il posto e anche per convinzione politica circa il dovere dell'Italia di mantenere la parola data, di essere venuto a Venezia nel novembre 1943 alla Confederazione Agricoltori; di avere colà assunto servizio alla Federazione fascista con incarico dal gennaio 1944 della consulenza legale, sostituendo anche per circa un mese il capo dell'Ufficio Politico, senza però svolgere alcuna attività di tale genere e di aver dovuto contro sua volontà accettare nel maggio 1944 la carica di Presidente del Tribunale Straordinario Provinciale di Treviso, che tenne dal 15 maggio al 31 agosto 1944, data del suo scioglimento, pronunciando 17 sentenze di cui 9 di condanna in contumacia e 8 di assoluzione, tutte riguardanti persone già iscritte al disciolto P.N.F., eccetto una che riguardava Domenico Pagnossin di Treviso, assolto per insufficienza di prove; di aver sempre cercato di attenuare le presunte responsabilità penali, di avere altrimenti sempre cercato di aiutare i connazionali a sottrarsi alle ricerche e alle rappresaglie dei tedeschi.. Ha prodotto in atti copia di sentenza 16.5.1944 in caso Pagnossin e di sentenza 26.8.1944 nei riguardi del prof. Francesco Lion, dalla cui motivazione traspare invero evidente la volontà di salvare gli imputati anche contro l'evidenza dei fatti; dichiarò di non aver fatto eseguire alcuna sentenza di condanna e di non avere nemmeno trasmesso i fascicoli alla Procura di Stato per l'esecuzione, come era stato disposto all'atto dello scioglimento dei Tribunali; produsse analogo certificato della Procura del Regno di data 31.12.1945.
Ciò premesso, si osserva in diritto non potersi considerare gli pseudo Tribunali Speciali, istituiti con pseudo D.L. 11/XI/1943, compresi fra i Tribunali Straordinari di cui al n. 2 del D.L.L. 27.7.2944 n. 159, in quanto che furono istituiti a scopo di rappresaglia contro coloro che nel periodo fra il 25 luglio e l'8 settembre 1943 avevano manifestato il loro disprezzo contro il fascismo o contro i fascisti, e per la loro costituzione e il loro ordinamento (nomine su designazione del Segretario del partito, azione penale esercitata dal Federale) avevano carattere di organi interni del partito come più tardi si manifestò più chiaramente quando fu limitata l'azione penale ai già iscritti al P.N.F. cessato col 25 luglio 1943. La loro attività quindi non fu tale da rivestire il carattere di collaborazionismo col tedesco nel campo militare che concreterebbe il reato previsto dall'art. 51 C.P.M.G., al quale si deve pur guardare non soltanto per la pena che altrimenti poteva essere espressa nel citato art. 5 del D.L.L. 27.7.1944 senza bisogno di richiamo al detto art. 51.
Non si può negare invece che chi si è prestato, anche se non del tutto volentieri, a comporre detti Tribunali abbia prestato collaborazionismo di carattere politico al nemico in quanto la repressione degli atti antifascisti verificatisi *ante* 8 settembre doveva anche servire di monito e come difesa del neofascismo al servizio dell'invasore tedesco. Se, come si ritiene e risulta provato da documenti e testimonianze, l'imputato non ha esplicato uno zelo particolare nella sua funzione, ma ha cercato di ridurre al minimo il possibile danno, ciò non può costituire che l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 C.P. A questa è da aggiungere l'attenuante dell'essere stato pressoché costretto ad accettare la carica da lui non prevista all'atto della sua adesione al P.F.R. (art. 114 u.p. C.P.) e le attenuanti generiche previste dall'art. 62 bis C.P. per la sua precedente ottima condotta, cosicché applicando il minimo della pena prevista dall'art. 58 C.P.M.G., si trova equo ridurla a 4 anni di reclusione.
P.Q.M.
la Corte, visti gli art. 483, 488 C.P.P. dichiara Paturzo Mario colpevole del reato previsto dall'art. 58 C.P.M.G., così modificando la rubrica, con le attenuanti previste dagli art. 62 n. 6, 62 bis e 114 C.P. e lo condanna a 4 anni di reclusione e al pagamento delle spese processuali.
Treviso, 31 gennaio 1946

Il Presidente Berlanda
Il Cancelliere Casagrande

Depositata oggi 10.2.46
Li 1.2.46 l'imputato ricorse
8.3.46 atti Corte Cassazione
La C.S. con sentenza 25.10.1946 dichiara estinto il reato per amnistia

Sentenza n. 9/46 del 31.01.1946 - R.G. 8/46 - R.G.P.M. 20/46

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Sezione Speciale di Treviso, composta dai Signori:

BERLANDA DR. GIOVANNI - Presidente
FANOLI DR. ARTURO - Giudice Popolare
MESTRINER ANTONIO - Giudice Popolare
MARANGON ROMEO - Giudice Popolare
VISENTIN ANGELO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

MELE Donato, fu Luigi e fu Notacker Giulia, nato a Bari l'1.8.1901 e residente a Udine, tenente colonnello di artiglieria, detenuto, presente.
Imputato:
del delitto p.p. dall'art. 5 D.L.L. 27.7.44 n. 159 (1 D.L.L. 22.4.1945 n.142) per avere, quale ufficiale superiore dell'esercito italiano, dopo l'8 settembre 1943, messo a disposizione del tedesco invasore ingente materiale di armi, munizioni, macchinari, auto e attrezzature varie, esistenti alla Direzione di Artiglieria di Udine, materiale che l'invasore utilizzava, collaborando così volontariamente e con zelo, facendo parte delle formazioni militari della pseudo R.S.I. e favorendo in tal modo i disegni politici del nemico sul territorio invaso.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In seguito a segnalazione 27 maggio 1945 del Corpo Volontari della Libertà di Udine, diretta alla Commissione di Giustizia e alla Questura, nella quale il tenente colonnello Mele Donato, già direttore d'artiglieria di Udine era descritto come già attivo collaboratore dei tedeschi per aver messo a loro disposizione armi, munizioni, macchinari e organizzazioni, e responsabile di atti illeciti per i quali si diceva essere in corso un'inchiesta, il P.M. presso quella Corte di Assise Straordinaria emise ordine di cattura in data 6 giugno 1945 e, previa sommaria istruzione, fece citare a giudizio l'imputato per rispondere del reato di cui in rubrica. La Corte Straordinaria di Udine con sentenza 22 agosto 1945 lo dichiarò colpevole e, ammessa la sussistenza delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62 n.6 C.P., lo condannò a 20 anni di reclusione facendogli carico; 1) di essere rimasto al suo posto malgrado il generale Pascale in data 12 settembre avesse sciolto i propri dipendenti da tale obbligo nell'imminenza dell'entrata dei tedeschi a Udine, e di avere poi il 27 settembre assunta la direzione al posto del colonnello Candeliero il quale, accampando ragioni di salute, lo abbandonò, e di averlo il Mele tenuto fino al 25 aprile 1945; 2) di aver prestato giuramento alla pseudo Repubblica di Mussolini e avere fatto stampare il modulo di verbale per il giuramento per i dipendenti salariati; 3) di avere esplicato zelo anche nel richiamare i dipendenti all'obbligo di indossare la divisa; 4) di avere dimostrato il suo collaborazionismo nel riferire al Ministero circa i rapporti informativi degli ufficiali, affermando in essi, quanto alla propria persona, di aver collaborato con reparti tedeschi fino al 25 dicembre 1943 e richiamandosi a quanto poteva riferire sul suo conto un ufficiale tedesco; 5) invitando i vari Comandi dei reparti militari repubblichini a inviare alla sua Direzione armi per le necessarie riparazioni; 6) di avere il 23 aprile 1945 denunciato la scomparsa di un carro e cavallo asportato dai partigiani; 7) di avere curato la conservazione dei materiali nell'interesse dei tedeschi. Riconosceva d'altra parte la Corte in detta sentenza che il Mele non ha fatto del male, ma ha procurato di far del bene, assumendo giovani soggetti a servizio militare, non ostacolando sottrazione di armi e munizioni destinate ai partigiani, favorendo l'occultamento di materiali per sottrarlo ai tedeschi tanto da cadere in sospetto di questi.
In seguito al ricorso dell'imputato, la Corte Suprema con sentenza 22 ottobre 1945, rilevando che la Corte di merito non ha tenuto nel debito conto gli elementi a favore dell'imputato e invece, pur riconoscendogli indubbie benemerenze, ha fondato il proprio giudizio su circostanze esteriori a lui sfavorevoli senza approfondire l'esame sul contegno effettivo di lui nei confronti a favore delle forze di resistenza, sull'effettivo apporto di lui all'attuazione dei piani del nemico oltre quel minimo più apparente che reale cui non poteva sottrarsi, non potendo essere considerato collaborazionismo militare il solo fatto di essere rimasto al suo posto, annullò la sentenza della Corte di Udine per difetto e contraddittorietà di motivazione e rinviò il giudizio a questa di Treviso.
Nella nuova udienza l'imputato ha ripetuto le sue giustificazioni e sono ricomparsi i testi del primo giudizio e inoltre la teste Purinan Luigina, allora non comparsa, oltre qualche nuovo teste a difesa, e hanno meglio chiarito il comportamento effettivo dell'imputato durante il periodo critico.
Dalle risultanze del lungo dibattito, ritiene la Corte doversi escludere, come del resto implicitamente era ritenuto nella prima sentenza, che l'accusa principale, e anzi unica, contenuta nell'imputazione – di avere messo a disposizione dei tedeschi il materiale della Direzione di Artiglieria – era a priori assurda in quanto l'imputato non era a capo della Direzione quando entrarono le truppe tedesche e comunque queste non avevano da attendere il suo concorso per disporre da padroni fin dal primo momento di tutto quanto era appartenuto all'esercito italiano, ed anche di quanto non gli apparteneva. E' risultato pure, più chiaramente che nel primo giudizio, che l'imputato ha mantenuto nella sostanza, ciò che conta, un contegno del tutto passivo in fatto di collaborazionismo militare o politico, nulla facendo e lasciando che i dipendenti pressoché nulla facessero e tenessero il posto come un rifugio o un usbergo contro la minaccia di

deportazione in Germania, non solo, ma favorendo l'opera di sabotaggio e di azioni dirette ad aiutare il movimento di liberazione, come è comprovato da numerose testimonianze, fra cui specialmente quella dell'operaio Alpe Luciano.
Nella sostanza manca pertanto qualsiasi prova di collaborazionismo col nemico.
P.Q.M.
la Corte, visto l'art. 479 C.P.P., assolve Mele Donato dall'imputazione ascritta perché il fatto non costituisce reato e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa.
Treviso, 31 gennaio 1946
Il Presidente Berlanda
Il Cancelliere Casagrande

Sentenza n. 10 del 09.02.1946 - R.G. 115 - 136/45 - R.G.P.M. 1295/1031/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:
L'ERARIO DOTT.MAURO - Presidente
PIAZZA DOTT. LEONIDA - Giudice Popolare
FANOLI DOTT. ARTURO - Giudice Popolare
MARANGON ROMEO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

VENEZIA Mario, fu Agostino e fu Aulisio Giuseppina, nato a S. Nicandro Garganico (Foggia) il 14.08.1902 e residente a Conegliano;
ALBANESE Serafino, fu Pietro e fu De Silvestri Anna Antonia, nato a Mosciano Angelo (Teramo) il 29.1.1890 e residente a Conegliano;
VERRIENTI Pasquale, fu Liberato e fu Bruno Rachele, nato a Squinzano (Lecce) il 23.3.1888 e residente a Conegliano;
DE POL Carlo, fu Domenico e fu Mascarin Maria, nato a Oderzo il 4.3.1885 e residente a Conegliano;
tutti in libertà provvisoria, presenti.
Imputati
Il Venezia: a) del delitto p.p. dagli art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 in relazione all'art. 58 C.P.M.G., per avere posteriormente all'8 settembre 1943 quale iscritto al P.F.R., Commissario Prefettizio di quel Comune e direttore della Sezione Sperimentale di Enologia, collaborato col tedesco invasore nei suoi disegni politici sul territorio nazionale, svolgendo opera con atti e con propaganda in favore delle forze armate nazifasciste.
Inoltre per avere influito, quale maggiore autorità della città, sulle decisioni di rappresaglia contro patrioti e cittadini, alcuni soltanto incarcerati, altri mandati a morte con sommarie esecuzioni.
L'Albanese: di eguale delitto al Venezia imputato, per avere nella sua qualità di iscritto al P.F.R. di cui fu il primo Triumviro ed organizzatore, vice-Podestà e successivamente Commissario Prefettizio del Comune, in epoca posteriore all'8.9.1943 prestato aiuto ed assistenza al tedesco invasore, collaborando con atti e propaganda nei disegni militari e politici del nemico sul territorio nazionale.
Il Verrienti e il De Pol: del delitto di che agli art.1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 in relazione all'art. 58 C.P.M.G., per avere, posteriormente all'8.9.1943, il Verrienti, nella sua qualità di Capo della Guardia Municipale, e il De Pol di impiegato al Comune, su ordine dell'Albanese allora Commissario Prefettizio, disposto ed eseguito il prelevamento della Signora Böhm in Conegliano, la quale, successivamente arrestata, veniva consegnata alle autorità nazifasciste collaborando in tal modo con le stesse.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., gli imputati e la Difesa, si osserva.
Fatto e diritto.
In seguito a varie denunzie sporte a carico di Venezia Mario ed Albanese Serafino, entrambi già Podestà del comune di Conegliano durante il periodo dell'occupazione tedesca, veniva iniziato procedimento penale a carico dei due suddetti, quali colpevoli del delitto di collaborazionismo col tedesco invasore.
Altro processo per simile reato veniva in pari tempo iniziato a carico del Capo della Guardia Municipale di Conegliano Verrienti Pasquale e dell'impiegato comunale De Pol Carlo, per avere il primo, dietro ordine del Podestà Albanese (trasmessogli a mezzo del De Pol) provocato l'arresto dell'israelita Böhm che, internata dai tedeschi, non dette più notizia di sè).
In esito a sommaria istruzione, i quattro prevenuti innanzi indicati erano con due distinti decreti di citazione tratti a giudizio dinanzi questa Corte per rispondere del delitto loro ascritto come in epigrafe.
All'udienza del 6 novembre 1945, la Corte, per concorde richiesta del P.M. e dei difensori, disponeva l'unione del processo Verrienti e De Pol all'altro a carico dell'Albanese e del Venezia quindi, dopo alcuni rinvii, il dibattimento veniva celebrato nelle udienze del 29 gennaio, 8 e 9 febbraio 1946.
Per quanto riguarda l'addebito mosso al Verrienti e al De Pol, la Corte rileva che risulta dalle deposizioni dei testimoni escussi (suor Linardi, Buogo ed altri), ed è del resto pacifico in processo, che nei primi di novembre 1944 il capo guardia municipale Verrienti, recatosi alla Casa di Ricovero di Conegliano, ove la vecchia signora Böhm, israelita, si trovava nascosta sotto il nome di Boni, [Rosenthal Maria Sara in Böhm, nata a Venezia il 30.5.1880, arrestata a Conegliano il 5.11.1944, successivamente deportata a Trieste e infine inviata in Germania e deceduta in luogo ignoto] invitava costei a recarsi in Municipio per conferire con il Podestà, che - a dire di esso Verrienti - aveva delle comunicazioni da farle.
Il 5 novembre, giorno festivo, all'ora fissata (nel pomeriggio), la Böhm, accompagnata dall'infermiera Buogo Elisabetta, si recava presso la sede municipale fermandosi ad attendere nell'ufficio dei Vigili Urbani. Era da tempo in attesa, quando si presentò nel detto ufficio il Verrienti, che invitò le donne ad aspettare ancora un poco fino all'arrivo del Podestà e, nel caso che questi non si fosse fatto vedere, a ritornare alla Casa di Ricovero. Poco dopo però, il vigile di piantone Barel invitò l'infermiera Buogo a tornarsene sola ed a lasciare in ufficio la Böhm: quest'ultima venne quindi rilevata da tali Aiello e Bella (appartenenti alle BB.NN.) e condotta in carcere, ove fu trattenuta una sola notte; indi fu avviata altrove e di lei non si è saputo più nulla.

Il Verrienti ha ammesso le circostanze anzidette, sostenendo di essersi limitato, per puro dovere di ufficio e senza indagare le ragioni e lo scopo dell'ordine avuto, ad invitare la Böhm a recarsi in Municipio a conferire col Podestà Albanese: l'ordine sarebbe stato dato ad esso Verrienti per mezzo dell'impiegato comunale De Pol Carlo. Questo ultimo ha recisamente escluso sia di aver ricevuto dall'Albanese e sia di avere trasmesso al Verrienti un ordine o un invito del genere. Ora, la sola asserzione del Verrienti, non corroborata da alcun elemento o circostanza, non è, ad avviso dei giudicanti, sufficiente a far ritenere come vera l'iniziativa che l'imputato Verrienti vorrebbe attribuire all'Albanese e al De Pol. Tale asserzione appare, anzi, inattendibile per le seguenti considerazioni.
Anzitutto il De Pol, se realmente avesse ricevuto e trasmesso l'ordine in questione lo avrebbe presumibilmente ammesso, dato che essendo egli - per le sue modeste mansioni di impiegato d'ordine - tenuto ad eseguire gli ordini ricevuti senza indagarne le ragioni, non dovrebbe avere timore di incorrere per tal fatto in responsabilità penali, e non dovrebbe perciò aver alcun ragionevole motivo per nascondere la verità; se egli, pertanto, insiste nello smentire il Verrienti, può essere creduto, tenendo anche conto della recisa negativa dell'Albanese.
Vero è che potrebbe pure farsi l'ipotesi di una personale, quasi diabolica iniziativa presa dal detto De Pol su sollecitazione e previ accordi con la polizia tedesca e con egli elementi delle BB.NN., ma nessuna circostanza del fatto in questione autorizza una ipotesi siffatta: il De Pol, invero, non appare in nessun modo nello svolgimento del fatto e l'imputazione nei suoi confronti poggia unicamente sull'asserzione del Verrienti.
D'altra parte, contro costui stanno varie circostanze e coincidenze piuttosto strane.
Anzitutto l'appuntamento alla Böhm in Municipio venne fissato - come è pacifico in processo - per il pomeriggio di un giorno festivo, quando gli uffici comunali erano chiusi ed il Podestà presumibilmente non doveva trovarsi nella sede municipale. Ora se il giorno e l'ora di comparizione della Böhm fossero stati fissati dal De Pol nel trasmettere il preteso ordine, il Verrienti (ex maresciallo dei Carabinieri e persona quindi di sicura esperienza) avrebbe dovuto rilevare l'anormalità dell'appuntamento e mettersi sull'avviso, giacché egli ben sapeva che la Böhm era un'israelita e d'altra parte, non poteva ignorare – e non ignorava di certo - che precisamente in quel periodo di tempo la campagna razziale promossa dal nazismo tedesco era nel suo pieno criminoso sviluppo. E tanto più doveva il Verrienti preoccuparsi, in quanto la Böhm viveva nascosta sotto altro nome e l'imputato doveva eseguire delle ricerche per rintracciarla. Quindi in ogni caso la responsabilità del detto imputato non sarebbe affatto esclusa.
Ma è assurdo pensare che l'appuntamento potesse essere stato fissato dal De Pol (sempre ammesso per pura ipotesi che costui abbia comunicato al Verrienti il preteso ordine di cui si tratta), perché il Verrienti stesso non sapeva dove la Böhm si trovasse, e a lui occorsero dei giorni per rintracciarla.
Sicché il giorno e l'ora della comparizione furono sicuramente fissati da esso Verrienti, di sua iniziativa, e non si comprende davvero la ragione per la quale costui - se agiva in buona fede, com'egli vorrebbe sostenere - scelse proprio il pomeriggio di un giorno festivo, quando ripetesi, gli uffici comunali erano chiusi; tale strano appuntamento sembra appositamente voluto per rendere più agevole ai tedeschi e all'Aiello e Bella l'arresto delle vecchia signora.
Costoro probabilmente non conoscevano la Böhm, quindi la ricerca di costei non era per essi un compito così facile come poteva esserlo per il Verrienti, che la Böhm di già conosceva. E depongono contro il detto imputato per l'appunto l'eccessivo impegno e l'insistenza con cui egli si diede a siffatta ricerca; dopo essere stato inutilmente a casa della Böhm, e, dopo aver assunto informazioni, esso Verrienti si recò infatti alla Casa di Ricovero per ben tre o quattro volte (teste Lunardi), poiché non riusciva a scovare la ricercata che era registrata sotto altro cognome: poté poi finalmente trovarla ed identificarla quando la vide di persona.
Ove poi si consideri:
1) che l'Aiello e il Bella si presentarono alla Casa di Ricovero proprio quando la Böhm ne usciva, il che fa supporre che fossero informati dell'appuntamento che il Verrienti aveva fissato alla detta Böhm);
2) che i medesimi si presentarono successivamente al corpo di guardia municipale poco dopo la fugace apparizione colà fatta dal Verrienti quando costui disse alla Böhm di attendere ancora per poco l'arrivo del Podestà e di andar via se questi per una data ora non fosse venuto;
3) che il vigile di piantone Barel adottò - subito dopo l'allontanamento del Verrienti - un contegno piuttosto equivoco allorché insistette perché l'infermiera Buogo fosse andata via, ed arrivò perfino quasi a scacciare la Buogo che non voleva lasciar sola in quale luogo la Böhm;
ove dunque si considerino tali circostanze, non si può non essere indotti a ritenere che il tutto fu, per così dire, un armeggio, un piano adottato dal Verrienti, in combutta con i due figuri su nominati, per arrivare facilmente all'arresto della vecchia e possibilmente non esporre esso Verrienti.
Non ha rilevanza l'ipotesi avanzata dalla Difesa di costui circa la possibilità che un ordine per rintracciare la Böhm fosse stato al Verrienti impartito dai tedeschi o dalle Brigate Nere: in ogni caso la responsabilità dell'imputato non verrebbe né eliminata, né attenuata, perché trattavasi di un servizio che esorbitava dai normali compiti della polizia urbana e che il Verrienti poteva anche rifiutarsi di eseguire e, comunque, avrebbe potuto facilmente eludere date le difficoltà delle ricerca.
Senza bisogno, quindi, di dar peso alle affermazioni fatte dal teste Casellato (attuale capo guardia in sostituzione del Verrienti), che pare non sia mai stato in buoni rapporti con l'imputato, la responsabilità di questo ultimo, alla stregua dei rilievi e delle considerazioni di cui sopra, può ritenersi sufficientemente dimostrata: il fatto integra l'elemento materiale del delitto di cui in rubrica, non essendovi una collaborazione col tedesco più spiccata e tipica di quella della ricerca e dell'arresto degli ebrei, contro i quali si accaniva la politica nazista; evidente è poi il concorso dell'elemento intenzionale che si desume da tutte le circostanze e considerazioni dianzi esposte.

Al Verrienti - tenuto conto della sua attività limitata ad un solo arresto - la Corte ritiene di irrogare nella misura minima la pena fissata dall'art. 58 C.P.M.G., con la diminuzione di un terzo per le attenuanti generiche (art. 62 bis - 65 C.P.) che la Corte medesima stima di giustizia concedere all'imputato in considerazione delle circostanze tutte del fatto e delle condizioni di tempo e di luogo in cui il fatto stesso avvenne.
Non ricorrono, peraltro, nel caso in esame le altre attenuanti domandate dalla Difesa del Verrienti; non quelle di cui all'art. 114 p. e u.p. C.P., perché il Verrienti agì al di fuori dell'ambito delle sue specifiche mansioni di capo della polizia urbana e quindi in una sfera di autonomia; d'altra parte la sua opera nell'arresto della Böhm fu più che importante, perché senza di essa opera la detta Böhm non sarebbe stata rintracciata e, del resto, anche da un punto di vista più generale l'opera stessa fu di un certo rilievo in quanto si esplicò nel campo della polizia politica tedesca.
Non ricorre l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 C.P., giacché non risulta sicuramente accertato che il Verrienti abbia svolto opera di riparazione successivamente al fatto. E' appena il caso poi di osservare come non possa nella specie parlarsi di fini onorevoli: a prescindere dalla considerazione che nessuno scopo potrebbe attenuare la portata di un'azione così riprovevole sotto ogni aspetto, sta in fatto che il Verrienti - che come egli sostiene non era iscritto al P.F.R. - non risulta avesse idealità nazionalistiche o perseguisse nella sua opera di collaborazione altri fini di particolare valore morale. Ad ogni persona ben nata, da qualsiasi idealità mossa, sarebbe del resto ripugnato consegnare una povera vecchia signora nelle mani degli aguzzini tedeschi. Non ricorre pertanto l'ipotesi di cui all'art. 62 n. 1 C.P.
Per tutte le ragioni innanzi dette, l'arresto della Böhm non può essere messo a carico né dell'Albanese né del De Pol, mancando al riguardo ogni prova nei confronti di costoro.

In applicazione quindi dell'art.479 capoverso C.P.P., il De Pol (al quale non si addebitano altri fatti di collaborazione) va prosciolto per non avere commesso il fatto.

Nei riguardi dell'Albanese si muovono invece anche i seguenti addebiti:
1) di avere con manifesti murali rivolto pubblicamente il saluto delle cittadinanza di Conegliano agli alpini del Centro Raccolta di detto Comune, ai militi delle X Mas ed ai soldati germanici;
2) di avere in data 3 gennaio 1945 fatto affiggere altro manifesto di saluto alla memoria di tre neofascisti uccisi, a quanto sembrerebbe, dai partigiani;
3) di avere, in occasione di un corteo, schiaffeggiato l'antifascista Baldovin Marco che non aveva salutato al passaggio il gagliardetto fascista;
4) di aver fatto arrestare l'antifascista Sangalli Arnaldo che non aveva salutato romanamente il corteo funebre del fascista De Nardi;
5) di aver minacciato di arresto l'ing. Domenico Stival.
Relativamente al manifesto di cui al n. 1) è rimasto dimostrato - attraverso il deposto del teste Dolfato Gianni - che il manifesto stesso non fu opera dell'Albanese, che non l'approvò, né volle firmarlo; esso fu invece voluto e fatto affiggere dal capitano Pillon, comandante degli alpini e della piazza militare di Conegliano.
Circa l'arresto di Sangalli (n. 4), è dubbio che esso sia stato voluto od ordinato proprio dall'Albanese, giacché manca una prova precisa e sicura in tal senso. Il Sangalli ha sostenuto che l'ordine non poté essere dato che dall'Albanese, perché fu necessario il nullaosta di costui per la scarcerazione di esso Sangalli. Senonché risulta per lo stesso deposto di quest'ultimo, che l'Albanese si meravigliò della richiesta del nullaosta e si indusse a concederlo solo per non ritardare la scarcerazione di esso Sangalli medesimo.
Sull'arresto minacciato all'ing. Stival (n. 5), va rilevato che verosimile appare la giustificazione dell'Albanese, il quale ha spiegato che si trattò di uno scherzo. Risulta infatti, anche per ammissione dello Stival, che fra costui e l'imputato vi erano rapporti di amicizia; che inoltre lo Stival era desiderato in Prefettura per appianare in senso a lui favorevole una questione di sequestro di beni; che l'Albanese, pressato, com'egli dice, dal Prefetto, aveva più volte chiesto dello Stival per invitarlo a recarsi dal Capo della Provincia, ma non aveva potuto eseguire la comunicazione perché lo Stival era quasi sempre assente; che, ad ogni modo, lo Stival non solo non fu mai arrestato, ma poté soddisfacentemente sistemare in Prefettura la pratica che lo riguardava e che era rimasta in sospeso proprio per la sua prolungata assenza.
Tutto ciò induce ad escludere la serietà della minaccia di arresto, senza dire che, in ogni caso, non risulterebbe chiara la natura collaborazionistica della minaccia stessa, dato che non è provato che lo Stival fosse elemento perturbatore della situazione politica determinata dai tedeschi nell'Italia occupata.
Riguardo all'altro manifesto di cui al n.2), osservasi che l'Albanese ha ammesso che esso fu redatto, firmato e fatto affiggere proprio da lui.
In tale manifesto si legge fra l'altro quanto segue:

> "Mentre persisteva ancora in noi il dolore per le vittime della ferocia anglo-americana e l'anima si raccoglieva in un senso di pietà, alcuni figli degeneri della nostra medesima terra, nemici della Patria, colpivano e uccidevano a tradimento tre dei nostri migliori Militi dell'onore: Armellin Orlando, Urdich Luciano, Liessi Alfonso. La cittadinanza di Conegliano china la fronte dinnanzi al Vostro Sacrificio, o Martiri della più pura italianità, e Vi promette che sempre si scalderà alla vostra fiamma. Oggi la Patria Vi accoglie nella schiera dei Suoi Eroi; Vi accolga Iddio nella schiera degli Eletti".

E' evidente nelle frasi qui riportate il motivo propagandistico nazifascista nell'intenzione di far apparire alla cittadinanza di Conegliano come volgari assassini e nemici della Patria coloro che erano invece soltanto nemici del nazifascismo e

che, proprio nell'interesse della Patria, attivavano il movimento resistenziale contro la dominazione tedesca in Italia. Ora il delitto di collaborazione con il nemico ai sensi dell'art. 58 C.P.M.G. si consuma anche con la propaganda quando questa, come nella specie, è diretta a fare opera di penetrazione anche semplicemente morale fra la popolazione: convincere quest'ultima della bontà della causa nazifascista, voleva dire consolidare sotto un certo aspetto la situazione politica creata in Italia dal tedesco, secondare cioè i disegni politici di quest'ultimo.
Anche a questo consolidamento miravano senza dubbio tutti gli atti di intimidazione commessi contro gli elementi della popolazione stessa; ragione per cui anche lo schiaffo dato all'antifascista Baldovin per l'omesso saluto al gagliardetto fascista - schiaffo provato attraverso la deposizione dello stesso Baldovin e la confessione dell'imputato - integra l'elemento materiale del delitto in esame.
Pertanto, non essendo dubbio, sia per la natura stessa degli atti sopra specificati e sia per il livello intellettuale dell'imputato (che non poteva non avere consapevolezza del carattere collaborazionistico degli atti stessi), il concorso dell'elemento intenzionale, e deve quindi essere affermata la responsabilità penale dell'Albanese in ordine al reato ascrittogli, tenuto anche conto che le azioni da lui commesse avvennero per sua spontanea iniziativa e non rientravano fra quegli atti costituenti la normale e passiva esplicazione delle funzioni di Podestà, carica da esso Albanese ricoperta nel Comune di Conegliano.
In considerazione della relativa tenuità dei fatti innanzi esposti, stimasi di giustizia irrogare all'imputato la reclusione per anni 10, da diminuirsi di un terzo per le attenuanti generiche (art. 62 bis - 65 C.P.), che possono essere concesse all'Albanese nel quadro generale della collaborazione data agli elementi neofascisti; opina la Corte che possa concedersi a detto imputato anche l'attenuante di cui all'art. 114 C.P., cui può aggiungersi infine l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 C.P., per effetto della complessa opera svolta dall'Albanese in favore della popolazione di Conegliano in opposizione, alle volte, anche con gli ordini e le direttive nazifasciste, opera sulla quale ha quasi plebiscitariamente deposto il testimoniale escusso. La pena può pertanto ridursi di un altro terzo e quindi di un altro terzo ancora.

Per ciò che riguarda l'imputato Venezia, va rilevato che la maggior parte delle accuse a lui mosse si sono dimostrate di dubbia consistenza, determinate, com'esse sono, da rancori personali o da beghe e pettegolezzi locali.
Così, ad esempio: le pretese persecuzioni lamentate dal professor Vallomy, al quale del resto nulla consta di scienza propria sull'attività del Venezia contro di lui; le accuse del professor Manzoni, il quale poi ha finito per ammettere di essere stato scarcerato per l'intervento in suo favore del Venezia; le accuse piuttosto vaghe e generiche formulate da Gava Francesco, che in sostanza nulla afferma di propria sicura scienza; le accuse dell'avvocato Gera, originate da un litigio puramente personale e per le quali è in ogni caso da escludere nell'imputato la volontà ed il fine di collaborare con i tedeschi; le accuse delle sorelle Gattolin, che esse hanno ritrattato dopo aver saputo in Questura che altri e non il Venezia le aveva denunciate; infine la vaga accusa del dottor Rustia che, invitato a precisare se ed in qual modo il Venezia lo avesse minacciato di deportazione, ha spiegato di aver saputo da altri che, in caso di mancato giuramento da parte di esso Rustia alla R.S.I., il Venezia lo avrebbe fatto deportare in Germania.
E' appena il caso poi di notare come si sia rivelata del tutto infondata l'inverosimile accusa del Dassiè circa la partecipazione del Venezia al Tribunale Militare o per lo meno circa l'influenza che esso Venezia avrebbe esercitato su detto Tribunale per far condannare a morte dei patrioti.
Sfrondato, pertanto, il processo di tutto ciò che è prodotto, ripetesi, di beghe, di pettegolezzi e di impressioni, non rimane a carico dell'imputato se non la sua partecipazione all'assemblea tenutasi presso il Fascio per designare le persone antifasciste da arrestarsi per rappresaglia in conseguenza dell'uccisione del colonnello Perico.
Il testimone Comacchio Ivone che, nella sua qualità di iscritto al P.F.R., partecipò a quella seduta, ha precisato che nella seduta stessa il Venezia avrebbe preso la parola per chiedere che si fosse agito sollecitamente per "arrestare, giudicare e vendicare", ed ha precisato pure che il Guerra - uno dei gerarchi neofascisti della zona di Conegliano - dopo aver confabulato con il Podestà Venezia e con il Segretario del Fascio capitano Cacciatori, avrebbe messo fuori di tasca una lista di persone da arrestare come ostaggi.
Il teste a discarico Botteon, già maggiore della G.N.R. incaricato di eseguire gli arresti delle dette persone, ha affermato che alla riunione parteciparono ufficiali degli alpini e fascisti, ma Venezia non c'era.
Senonché proprio l'imputato Venezia - pur negando in parte le circostanze asserite da Comacchio - ha ammesso di aver partecipato alla riunione, ma solo come semplice osservatore, per incarico del Prefetto che gli aveva raccomandato di adoperarsi per indurre gli adunati alla calma. Il contrasto tra le due deposizioni di Comacchio e Botteon, non può trovare altra spiegazione se non nel fatto che la riunione presso la sede del Fascio fu per così dire preliminare, e servì a dare le indicazioni necessarie (che solo elementi del luogo, come gli iscritti al Fascio, potevano dare con sufficiente esattezza), mentre la designazione definitiva fu fatta in un secondo tempo, presso il Centro Raccolta Alpini di Conegliano.
Il Comacchio e il Venezia presumibilmente parteciparono soltanto alla prima riunione, mentre il Botteon partecipò alla seconda, che fu quella conclusiva.
La parte presa dal Venezia sarebbe stata, a dire del teste Comacchio, ben lungi dall'essere intonata alla serenità ed alla calma o comunque semplicemente passiva; sempre secondo il detto teste, l'imputato, in accordo con i gerarchi Guerra e Cacciatori, avrebbe addirittura fatto assieme a Guerra la designazione degli arrestandi. Sebbene il Comacchio abbia avuto, a quanto sembra, qualche motivo d'urto in passato col Venezia, pur tuttavia appare ai giudicanti veritiero, dal momento che Venezia stesso, ammettendo la sua partecipazione alla riunione, ha in parte avvalorato la deposizione del teste; di guisa che è da supporre che costui, se ha detto il vero per una parte, l'abbia detta presumibilmente per l'intero.

Ritenuta pertanto dimostrata la partecipazione attiva di esso Venezia alla designazione degli antifascisti da arrestare come ostaggi, deve ritenersi provata anche la sua responsabilità penale in ordine al delitto di cui in rubrica.
Nella designazione in parola riscontrasi, invero, l'elemento materiale del delitto sopra indicato, dal momento che identificare - ai fini della eventuale eliminazione anche solo temporanea mediante arresto e detenzione - gli elementi perturbatori della situazione politica creata dai tedeschi in Italia, ed in ogni caso, determinare con l'arresto di tali elementi uno stato di intimidazione nella popolazione, vuol dire assecondare i disegni politici del nemico; d'altro canto è chiaro il concorso dell'elemento intenzionale che si desume dalle circostanze stesse del fatto e dal livello intellettuale del professor Venezia, il quale non poteva non avere consapevolezza della natura di collaborazione della designazione di cui sopra.
In considerazione della consistenza dell'opera di collaborazione prestata dal detto imputato, limitata ad un solo fatto, stimasi di giustizia irrogare al Venezia la pena nel minimo fissato dall'art. 58 C.P.M.G.
Ad esso Venezia ritiensi giusto concedere le stesse attenuanti concesse all'Albanese e cioè: le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto delle non gravi conseguenze del fatto (tutti gli arrestati vennero scarcerati dopo qualche tempo); le attenuanti di cui all'art.114 p.p. C.P. per la minima importanza dell'opera dell'imputato, dato che nella designazione degli ostaggi ebbero parte preponderante il Guerra e gli ufficiali degli alpini; l'attenuante infine di cui all'art.62 n.6 C.P. per avere l'imputato anzidetto fatto liberare il professor Manzoni ed altri, per essere intervenuto beneficamente in favore di alcuni giustiziandi, par aver sottratto del carbone sequestrato dai tedeschi ed averlo dato all'Ospedale Civile di Conegliano (vedi testi a discarico). Ragione per cui alla pena fissata vanno apportate, come per Albanese, la diminuzione di un terzo, seguita da un altro terzo e da un ultimo terzo ancora.
Non può essere applicata nella specie, né per l'Albanese né per il Venezia l'attenuante prevista dall'art. 114 ultima parte C.P., giacché detti imputati nella perpetrazione dei fatti di cui sopra agirono al di fuori delle attribuzioni podestarili e quindi non nell'ambito della direzione e della vigilanza altrui, ma in una sfera di piena autonomia.
Ai medesimi non ritiene la Corte di poter accordare nemmeno l'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 C.P., giacché non riconosce alcun particolare valore morale negli ideali politici perseguiti dagli imputati, considerati in special modo - tali ideali - in rapporto alle contingenze in cui la Patria versava nel periodo in cui i reati vennero commessi.
Il Verrienti, il Venezia e l'Albanese sono tenuti tutti e tre in solido alle spese.
P.Q.M.
la Corte, viste le disposizioni citate in rubrica e gli artt. 62 n.6 - 114 p.p. - 62 bis - 65 - 133 C.P.; 483 - 488 C.P.P., dichiara Venezia Mario, Albanese Serafino e Verrienti Pasquale colpevoli del reato di collaborazione con il tedesco ai sensi della rubrica, in concorso per tutti e tre delle attenuanti generiche ed in concorso altresì, per i soli Venezia ed Albanese, delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e 114 p.p. C.P., pertanto
condanna:
il Venezia e l'Albanese ciascuno ad anni 2, mesi 11 e giorni 16 di reclusione;
il Verrienti ad anni 6 e mesi 8 di reclusione;
tutti e tre in solido al pagamento delle spese processuali.
Visto l'art.479 C.P., assolve De Pol Carlo dalla imputazione ascrittagli per non avere commesso il fatto.
Treviso, 9 febbraio 1946
Il Presidente L'Erario
Il Cancelliere Casagrande

Depositata oggi 19.2.46
Venezia e Albanese ricorsero il 9.2.46 e Verrienti l'11.2.46.
10.4.46 atti Corte Cassazione.
La C. S. con sentenza in data 6.12.1946 dichiara estinto il reato per amnistia.

Sentenza n. 11/46 del 12.02.1946 - R.G. [non indicato] - R.G.P.M. 588.1105.1175/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Sezione Speciale di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO DR. MAURO - Presidente
BENVEGNU' ONOFRIO - Giudice Popolare
GAVA FRANCESCO - Giudice Popolare
GEROMIN CARLO - Giudice Popolare
PIANON UGO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:
SARTOR Giobatta, di Angelo e di Menoncello Margherita, nato il 20.11.1928 a Preganziol ed ivi residente, detenuto dal 20.4.1945, presente.
Imputato:
del delitto p.p. dagli art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 e 58 C.P.M.G., per avere, quale Brigata Nera di Treviso, collaborato con l'invasore e partecipato a operazioni contro patrioti, arresti e rastrellamenti. In Treviso e provincia dopo l'8 settembre 1943.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
Fatto e diritto.
A seguito di indagini svolte dalla Commissione Provinciale di Giustizia presso il C.L.N. di Treviso, Sartor Giobatta era denunziato e quindi in esito a sommaria istruzione tratto a giudizio dinanzi questa Corte di Assise – Sezione Speciale, per rispondere del delitto di cui in rubrica.
In base alla circostanziata confessione del Sartor è rimasto dimostrato che costui, iscritto al P.F.R. e incorporato nelle BB.NN., partecipò ad alcuni rastrellamenti dalle dette Brigate Nere eseguiti in zona tenuta da partigiani; fra gli altri al rastrellamento di Zero Branco dove furono catturati dei patrioti.
Prima, peraltro, di parlare di responsabilità del Sartor, occorre accertare se costui sia penalmente imputabile data la sua età minore degli anni 18 al tempo dei fatti da lui commessi. Il Sartor – che risulta nato il 20 novembre 1928 – ha aspetto ancora fanciullesco come la Corte ha *de visu* constatato in udienza, la stessa semplicità con la quale egli ha narrato senza nulla nascondere dei fatti ai quali partecipò denota ch'egli non sia dotato della capacità di intendere e di volere specialmente in relazione alla natura dei fatti innanzi detti.
Ragione per cui in applicazione dell'art. 98 C.P. la Corte non ritiene il Sartor imputabile.
Assolvendosi l'imputato, deve nei riguardi dello stesso essere applicata la disposizione di cui all'art. 224 u.p. C.P.
P.Q.M.
la Corte, visti gli art. 479 C.P.P., 98 e 224 u.p. C.P.,
assolve
Sartor Giobatta dall'imputazione ascrittagli trattandosi di minore non imputabile per difetto della capacità di intendere e di volere. Ordina il ricovero di esso Sartor in un riformatorio giudiziario per la durata di anni tre.
Treviso, 12.2.1946
Il Presidente L'Erario
Il Cancelliere Casagrande

Con ordinanza n. 18 del 15.7.46: amnistia

Sentenza n. 12/46 del 14.02.1946 - R.G. 6/46 - R.G.P.M. 1071/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Sezione Speciale di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO DR. MAURO - Presidente
BENVEGNU' ONOFRIO - Giudice Popolare
GAVA FRANCESCO - Giudice Popolare
GEROMIN CARLO - Giudice Popolare
PIANON UGO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:
FRANCO Luigi, fu Giacomo e di Scandalo Fiorina, nato il 7.11.1890 a Polcenigo, residente a Vittorio Veneto, in libertà provvisoria, presente
FRANCO Argentina, di Luigi e di Di Benedetto Firenze, nata a Polcenigo 27.2.1921 e residente a Carole (VE), in libertà provvisoria, contumace
DI BENEDETTO in FRANCO Firenze, di Giuseppe e di Paquetti Emilia, nata a Martignago [sic: forse Martignacco] (Udine) il 12.1.1897 e residente a Vittorio Veneto, in libertà provvisoria, presente
Imputati
Del reato di che agli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 in relazione all'art. 58 C.P.M.G. per avere, posteriormente all'8.9.1943 collaborato con l'autorità nazifascista nei disegni politici mediante opere di propaganda e di delazione a carico di cittadini. In particolare denunciando in correità tra loro in Vittorio Veneto la signora Vittoria Tandura, il Franco Luigi mons. Faè e Ghetta Giannina.

[manca una pagina della sentenza]

...la famiglia Franco sono in calce indicati come testimoni e la loro firma è preceduta da siffatta qualifica. D'altra parte la stessa Tandura nella sua deposizione resa al Pretore di Vittorio Veneto e confermata in dibattimento, ha precisato che, quand'ella venne chiamata in Questura e rimproverata, le fu mostrata, oltre che la denunzia del Segretario prof. Chersi controfirmata dai Franco come testimoni, anche la denunzia firmata da Gino Armellini.
Ora la circostanza che i tre imputati non presero essi l'iniziativa della denunzia ma firmarono solo come testi perché a ciò sollecitati dal Segretario del Fascio, e l'altra circostanza che, deponendo essi dinanzi al giudice istruttore del Tribunale Speciale repubblicano nel processo a carico della Tandura non solo non aggravarono, come costei ha specificato, le condizioni della denunziata ma anzi unanimemente asserirono che la Tandura aveva parlato più per avventatezza che per malanimo, inducono la Corte a escludere l'elemento intenzionale del delitto in esame rispetto a tutti e tre i prevenuti che, evidentemente, non si resero conto della poca opportunità di testimoniare, sia pure il vero, a carico della Tandura. Nel difetto del dolo non può ravvisarsi il delitto di cui in rubrica nel fatto sopra indicato.
Al Franco Luigi si addebita poi di aver denunziato il parroco Don Faè ma, nelle carte allegate in processo (foglio n. 10), nulla si legge che possa essere considerato come accusa di antifascismo e di antinazismo, la sola che era suscettiva di procurare noie al denunziato. E' detto, infatti, negli appunti scritti dal Franco che il predetto Don Faè aveva diretto il giornale "L'Azione", aveva rotto i corbelli al Duce per carpire il cavalierato e aveva ottenuto anche una decina di milioni per l'asilo, e via dicendo. Tratterebbesi piuttosto di un promemoria di informazioni, maligne quanto si voglia, ma che, non mirando alla eliminazione di un elemento contrario al regime nazifascista, non presentano le caratteristiche della collaborazione col tedesco invasore,
In quanto alla Ghetta, come quest'ultima ha ammesso e spiegato nella sua deposizione dinanzi il Pretore di Vittorio Veneto, il Franco si sarebbe limitato a dare informazioni e parere contrari all'iscrizione di essa Ghetta al Fascio. Unica conseguenza per la Ghetta fu il rifiuto oppostole alla iscrizione in parola. E' evidente dunque che non si può parlare del delitto di collaborazione coi tedeschi.
P.Q.M.
la Corte, visto l'art. 479 C.P.P.,
assolve
Franco Luigi, Franco Argentina e Di Benedetto Firenze in Franco delle imputazioni loro ascritte perché il fatto non costituisce reato.
Treviso, 14 febbraio 1946
Il Presidente L'Erario
Il Cancelliere Casagrande

Depositata oggi 19.2.1946

Sentenza n. 13/46 del 20.02.1946 - R.G. 9/46 - R.G.P.M. 882 – 1174/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Sezione Speciale di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO DR. MAURO - Presidente
ZORZETTO LUIGI - Giudice Popolare
CARMIGNOLA DR. GUIDO - Giudice Popolare
TURCATO RAG. PALLADIO - Giudice Popolare
BENVENUTO GUIDO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:
DE TOFFOLI Antonio, di Amedeo e di Doglioni Elvira, nato a Belluno il 17.1.1908 e ivi residente, arrestato il 9.5.1945.
BELLIO Ferruccio, di Guido e di Ceccato Agata, nato a Treviso il 17.7.1927 e ivi residente.
Entrambi detenuti, presenti.
Imputati
Il primo = del delitto p.p. dagli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 in relazione all'art. 58 C.P.M.G. per avere, posteriormente all'8.9.43 in provincia di Treviso, quale graduato della B.N. "Cavallin" e vicecomandante del Presidio di Roncade, collaborato col tedesco invasore, partecipando a rastrellamenti, sevizie e soppressioni di prigionieri.
Il secondo = dello stesso reato al primo ascritto, quale componente di B.N.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., gli imputati e la Difesa, si osserva.
Fatto e diritto.
A seguito di indagini, compiute nel maggio 1945 dalla Commissione di Giustizia presso il C.L.N. e in esito a sommaria istruzione eseguita dal P.M., i su nominati De Toffoli Antonio e Bellio Ferruccio erano tratti a giudizio dinanzi questa Corte di Assise – Sezione Speciale – per rispondere del delitto loro ascritto come in rubrica.
All'odierno dibattimento gli imputati negavano i fatti loro addebitati e il De Toffoli, in ispecie, precisava che egli era stato a Roncade come semplice milite (e non come comandante) del locale Presidio BB.NN. nel solo mese di marzo 1945, periodo di tempo questo in cui non erano avvenuti in quella zona né rastrellamenti né altre operazioni antipartigiane, di modo che egli non poteva essere chiamato a rispondere di fatti in precedenza avvenuti.
Dalla deposizione del teste Cabrio Orazio è risultato che fra coloro che portarono via i quattro patrioti Bonan, Chinellato, Borin e il russo Scosca, eravi proprio il De Toffoli Antonio, odierno imputato, dal Cabrio ben riconosciuto. I quattro predetti furono quindi fucilati, non consta con certezza da chi, il testimone, infatti, accenna al De Toffoli e altri come autori della fucilazione ma per sentito dire. Ad ogni modo, esclusa pure questa più grave responsabilità (per la quale non è elevato in rubrica alcuno specifico capo di imputazione) resta il fatto che il De Toffoli fu tra coloro che prelevarono i quattro patrioti innanzi indicati per tradurli verso il luogo in cui doveva compiersi il loro tanto triste destino, e in tale fatto è manifesto l'elemento materiale del delitto di collaborazionismo col tedesco invasore in quanto l'azione del De Toffoli contribuì indubbiamente alla lotta antipartigiana sostenuta in Italia dal nemico.
Ora il fatto in questione, sebbene avvenuto il 28 febbraio, quando cioè il De Toffoli non era ancora appartenente al Presidio di Roncade, tuttavia è da ascriversi a carico dell'imputato giacché – come il teste ha spiegato – il prelevamento e la traduzione furono eseguiti dalla squadra BB.NN. di Treviso appositamente recatasi in Roncade, della quale faceva parte proprio il De Toffoli, sicuramente riconosciuto, ripetesi, e indicato dal Cabrio.
Dalla dichiarazione (f. 25) resa da Pellegrini Bruno – della quale si è data lettura in dibattimento – risulta che all'azione di così detto pattugliamento eseguita dalle BB.NN. di Roncade il 17 marzo 1945 in Meolo, parteciparono sia il De Toffoli (che in quel tempo faceva proprio parte del Presidio di Roncade) e sia l'altro imputato Bellio Ferruccio.
In quell'azione che, manifestamente aveva scopo antipartigiano – essendo questo il servizio speciale cui erano addette le BB.NN. – furono sparati vari colpi dagli elementi delle BB.NN. che vi parteciparono e rimase ucciso tale Benvenuto Luigi, mentre il teste De Sordi riportò ferita a un braccio, guarita, a quanto sembra, nel ventesimo giorno.
Sicché è provata la responsabilità penale del De Toffoli in ordine al delitto ascrittogli del quale – nei fatti su riferiti e a carico di esso De Toffoli ritenuti – riscontransi gli elementi oggettivi e soggettivi. Come si è rilevato havvi [sic = c'è] nella specie la materialità del delitto enunciato in epigrafe, in quanto le azioni, cui l'imputato partecipò, erano in funzione antipartigiana e, come tali, secondavano i disegni politici del nemico il quale mirava, con l'eliminazione (anche solo temporanea mediante l'arresto) degli elementi perturbatori della situazione politica da esso creata nell'Italia occupata ovvero con la intimidazione, a consolidare la situazione stessa; ed havvi [sic = c'è] elemento intenzionale dal momento che il De Toffoli, che si è asserito fervente fascista repubblicano, iscrittosi alle BB.NN. perché riteneva essere questo il suo dovere, non poteva ignorare la natura collaborazionistica dei fatti di cui sopra ai quali volontariamente partecipò.
Affermandosi pertanto la responsabilità del detto De Toffoli nei sensi di cui sopra, stimasi di giustizia, in considerazione delle circostanze tutte e dell'importanza dei fatti innanzi specificati, irrogare al prevenuto la reclusione per anni 10 da diminuirsi di un terzo (art. 62 bis, 65 C.P.) per le attenuanti generiche che la Corte ritiene di accordare ad esso prevenuto; e da diminuirsi di un altro terzo per l'attenuante (riconosciuta dallo stesso P.M.) di cui all'art. 62 n. 6 C.P. per avere con atti di favore (teste Cesellin) verso la popolazione civile cercato sotto un certo aspetto di attenuare le conseguenze della collaborazione compiuta. Le spese seguono la condanna.

Non ritiene la Corte di concedere le attenuanti di cui all'art. 114 p. e u.p. C.P. perché la partecipazione del De Toffoli non fu di minima importanza e nemmeno avvenne in uno stato di dipendenza da altri: basti infatti considerare che egli agì, come hanno attestato tutti e anche il Simonetta (f. 9), aveva funzioni di comando. Non può essere concessa al De Toffoli la libertà provvisoria, mancando le conclusioni conformi del P.M. (art. 273 capoverso C.P.M.G.).
In quanto al Bellio, va rilevato che la sua partecipazione all'azione compiuta in Meolo, oltre che dimostrato, come si è visto, attraverso la deposizione del teste Pellegrini, è confermata dall'incauto discorso da esso Bellio tenuto al testimone De Sordi (f. 26 e verbale di dibattimento), discorso nel quale è chiara la confessione fatta da esso Bellio al detto De Sordi. Sicché provato è il fatto addebitato al prevenuto e provata altresì la partecipazione di costui al fatto stesso. Peraltro il Bellio, nato il 18 luglio 1927, era minore degli anni 18 nel periodo di tempo (marzo 1945) in cui il fatto in questione avvenne. Ora, e dall'aspetto ancora quasi fanciullesco dell'imputato e dalla stessa circostanza dello sciocco e inutile vanto menato da esso Bellio parlando col De Sordi, [la Corte] ha motivo di desumere che l'imputato non avesse ancora raggiunto al tempo del fatto la maturità psichica che è presupposto della capacità di intendere e di volere.
Ritiene perciò il Bellio non imputabile. Nei confronti di costui deve, d'altra parte, applicarsi la misura di sicurezza prevista dall'ultima parte dell'art. 224 C.P.
P.Q.M.
la Corte, viste le disposizioni richiamate in epigrafe, nonché gli art. 62 n. 6, 62 bis, 133 C.P., 483 e 488 C.P.P., dichiara De Toffoli Antonio colpevole del reato ascrittogli in concorso delle attenuanti di cui agli art. 62 n. 6 e 62 bis C.P., e lo condanna ad anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione, oltre che alle spese processuali. Rigetta l'istanza di libertà provvisoria avanzata nell'interesse di esso De Toffoli.
Visti gli art. 98 – 224 C.P. e 479 C.P.P., assolve Bellio Ferruccio dall'imputazione ascrittagli perché non imputabile per difetto della capacità di intendere e di volere e ordina il suo ricovero per anni 3 in un riformatorio giudiziario.
Treviso, 20.2.46
Il Presidente L'Erario
Il Cancelliere Casagrande

Depositata il 2.3.46

Il 21.2.46 l'imputato de Toffoli ricorse
La C.S. con sentenza 10.4.47 rigetta il ricorso di De Toffoli Antonio.

Sentenza n. 14/46 del 22.02.1946 - R.G. 11/46 - R.G.P.M. 345/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Sezione Speciale di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO DR. MAURO - Presidente
PIANON UGO - Giudice Popolare
TURCATO RAG. PALLADIO - Giudice Popolare
CARMIGNOLA DR. GUIDO - Giudice Popolare
RAPISARDI RAFFAELE - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:
PESSATO BENETELLO Maria, fu Giuseppe e di Girelli Erminia, nata a Campodarsego il 29.4.1896 e residente a Padova Via Del Santo 69, arrestata 27.6.45, in libertà provvisoria, presente.
Imputata
del delitto p.p. dagli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 e 58 C.P.M.G. per avere, posteriormente all'8.9.43, svolto opera di collaborazione dei nazifascisti con delazione in danni dei cittadini e in Fanzolo.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., gli imputati e la Difesa, si osserva.
Fatto e diritto.
Su segnalazione del Provveditore agli Studi di Treviso, come da rapporto in data 30.5.1945, l'insegnante elementare Pessato Benetello Maria veniva sottoposta a procedimento penale per collaborazionismo e quindi, a seguito di sommaria istruzione, era tratta in giudizio avanti questa Corte di Assise per rispondere del delitto in rubrica specificato.
In dibattimento l'imputata negava ogni addebito e, in quanto ai due biglietti con i quali essa imputata, nel periodo delle prime indagini, appena seppe della possibilità di una denunzia a suo carico da parte dei coniugi Volpato, chiese a costoro un colloquio e implorò pietà e perdono, l'imputata medesima spiegava che si era indotta a scriverli in un momento di agitazione e dietro consiglio di una amica e della domestica di casa Volpato.
Osserva la Corte che l'accusa poggia su vari indizi risultanti dalle deposizioni dei coniugi Volpato e della domestica di costoro. Secondo la domestica e secondo la Volpato Teodolinda i militi della Gestapo tedesca avrebbero più volte eseguito una perquisizione domiciliare in casa del Volpato Angelo per cercare ed arrestare costui come politicamente indiziato. In una delle perquisizioni avrebbero redatto un verbale e poggiato sul tavolo dei documenti sui quali le due donne avrebbero letto il nome della Pessato; richiesto dalle donne medesime l'interprete tedesco sulla indicazione del nome della Pessato nei documenti, avrebbero avuto in risposta che proprio la detta Pessato era la denunziante.
Ora, a prescindere dalla considerazione che appare alquanto strano che i militi della Gestapo – tristemente noti per la sbrigatività dei loro metodi e per il segreto di cui circondavano la loro attività poliziesca politica – agissero senza la solita circospezione mettendo in evidenza documenti che di solito erano tenuti segreti, e tollerassero poi che un loro interprete ragguagliasse gli interessati sulla fonte delle notizie segrete avute ed avvertissero inoltre il bisogno di scrivere, proprio in casa del ricercato, dei verbali bilingui che non dovevano essere firmati da persone del posto e che potevano, se mai, con maggiore comodità essere successivamente redatti in ufficio; a prescindere adunque da tale considerazione, sta in fatto che le deposizioni della Volpato e della Rosina appariscono in contrasto là dove la prima asserisce che la redazione dei verbali e la confidenza da parte dell'interprete sarebbero avvenute in occasione dell'ultima perquisizione, mentre la Rosina ha assicurato che la detta redazione e confidenza sarebbero avvenute nella terzultima perquisizione. Le asserzioni delle due testimoni sembrano, quindi, nel complesso di dubbia credibilità, specie quando si ponga mente alla rocambolesca, e in certi punti, poco convincente, narrazione che la domestica Rosina ha fatto dei suoi casi (imminente sua fucilazione seguita da gite automobilistiche senza scopo a Mestre e a Verona, e rilascio immediatamente successivo in libertà).
Ad ogni modo l'informazione avuta da un terzo che non ha deposto (vale a dire l'interprete) e che quindi non fa affermazioni sotto l'obbligo giuridico di dire la verità, hanno scarso e nessun valore. Lo stesso è a dirsi dell'informazione che il Volpato asserisce aver ricevuto confidenzialmente dal capitano Decumann.
Rimane perciò la circostanza indubbiamente alquanto più grave dei due biglietti scritti e inviati dalla Pessato al Volpato allorché essa Pessato ebbe sentore della denunzia che contro di lei intendevano presentare i coniugi Volpato.
Può comprendersi agevolmente il primo biglietto di richiesta di un colloquio: sotto l'imminente minaccia di subire le noiosissime conseguenze di una denunzia, sia pure infondata, e di un successivo procedimento, è spiegabilissimo che la persona minacciata di denunzia si dia attorno per evitare quest'ultima, magari parlando con colui che la denunzia è in procinto di fare e tentando di convincerlo a recedere dal proposito maturato. Nel caso della Pessato la richiesta, adunque, appare sotto un certo aspetto naturale, tanto più che una conoscente di essa imputata, la testimone Marchegian aveva vagamente consigliato all'imputata medesima di rivolgersi ai Volpato. Ma molto meno spiegabile è il secondo biglietto nel quale si chiede ai coniugi anzidetti pietà e perdono: chiede di regola pietà e perdono chi si sente colpevole e non chi ha l'animo e la coscienza tranquilli nella sicurezza di non aver fatto alcunché di male.
Senonché risulta che, quando la domestica Rosina si recò dall'imputata a comunicarle che i suoi padroni Volpato accordavano ad essa imputata il colloquio domandato, accompagnò la comunicazione con il categorico invito a chiedere perdono perché altrimenti era inutile andare dai Volpato per giustificazioni e discussioni.

Ora, per quanto difficile, è pur sempre possibile che la Pessato in certa guisa suggestionata dalle parole della ragazza e insieme presa da comprensibile agitazione per le gravi noie che le si prospettavano abbia con precipitazione e senza troppo riflettere scritto il secondo biglietto chiedendo pietà e perdono.
Dubbio quindi appare, come prova di colpevolezza, il tenore di tale secondo biglietto, nel quale, peraltro, non vi è alcuna esplicita e specifica ammissione in rapporto al fatto addebitato alla scrivente Pessato.
Nel dubbio, rafforzato dalla sensazione che si riceve dal complesso degli atti processuali che, cioè, nei fatti della causa non siano estranee beghe ambientali e professionali, l'imputata va assolta, quanto meno, per insufficienza di prove.
P.Q.M.
la Corte, visto l'art. 479 C.P.P., assolve Pessato Benetello Maria dall'imputazione ascrittale per insufficienza di prove.
Treviso, 22 febbraio 1946
Il Presidente L'Erario
Il Cancelliere Casagrande

Il 22.2.46 l'imputata ricorse
Depositata 4.3.46
Con sentenza 4 marzo 1947 la Suprema Corte dichiara estinto il reato per amnistia e annulla senza rinvio la sentenza.

Sentenza n. 15/46 del 22.02.1946 - R.G. 10/46 - R.G.P.M. 526/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Sezione Speciale di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO DR. MAURO - Presidente
TURCATO RAG. PALLADIO - Giudice Popolare
PIANON UGO - Giudice Popolare
CARMIGNOLA DR. GUIDO - Giudice Popolare
RAPISARDI RAFFAELE - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:
TOSATO Olivo, fu Raimondo e di Scappin Antonia, nato a Castelfranco Veneto il 28.3.1926 e ivi residente, detenuto in queste carceri.
Imputato
1) del delitto di cui agli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142, 5 D.L.L. 27.7.44 n. 159, 51 C.P.M.G., per avere, posteriormente all'8.9.43, in zona di Treviso e Padova, quale B.N., partecipando a numerosi rastrellamenti, all'azione sul Grappa, all'arresto e sevizie di cittadini e patrioti, partecipando altresì alla soppressione di numerosi patrioti, commesso fatti diretti a favorire le operazioni militari del nemico;
2) del delitto di cui agli art. 575 – 577 n. 4 C.P. e 81 stesso Codice per avere, nelle condizioni di tempo e di luogo di cui sopra, e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, provocato la morte di un numero imprecisato di patrioti, a colpi di mitra, agendo con crudeltà.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., gli imputati e la Difesa, si osserva.
Fatto e diritto.
In seguito a indagini compiute nel giugno 1945 dalla Sottocommissione di Giustizia di Castelfranco Veneto, il su nominato Tosato Olivo veniva denunziato per collaborazione col tedesco invasore; previa sommaria istruttoria il medesimo era, quindi, tratto a giudizio dinanzi questa Corte per rispondere dei delitti in rubrica.
In dibattimento l'imputato negava gli addebiti mossigli ma finiva con l'ammettere che, in qualità di milite delle Brigate Nere [Tosato apparteneva alla XX Brigata Nera di Treviso] egli aveva partecipato nel settembre 1944 al noto rastrellamento del Grappa, specificando che la sua attività erasi limitata a raccogliere al posto di blocco di Cavaso del Tomba, e precisamente nel cortile di un'osteria, tutti gli uomini dai 16 ai 64 anni, giusta analoghi ordini ricevuti dai superiori.
Nel corso del dibattimento sono cadute le accuse più gravi fatte al Tosato. Infatti i testi Furlan e Bolpato [sic = Volpato?], che sarebbero stati catturati e maltrattati dal detto Tosato, hanno dichiarato di non riconoscere nell'imputato, presente in udienza, colui che aveva partecipato al loro arresto e che li aveva percossi; hanno spiegato di aver fatto il nome di Tosato Olivo perché, per informazioni avute, ritenevano che questi fossero il nome e cognome di colui dal quale erano stati catturati e maltrattati. Insistevano quindi nell'escludere che detto individuo fosse proprio l'imputato che essi, a loro dire, vedevano per la prima volta in udienza.
Sulla partecipazione del Tosato a uccisioni di patrioti nulla poi è risultato, se si eccettua la circostanza cui ha accennato la testimone Del Busco Milena: costei ha precisato che nel pomeriggio del 24 settembre il Tosato si trattenne in casa di lei fino alle 15,30 circa, indi andò via ma ritornò in bicicletta una mezz'ora dopo seguendo un autocarro su cui trovavansi dei patrioti catturati, due dei quali furono impiccati proprio nei pressi di essa Del Busco. Detta teste ha precisato inoltre che subito dopo il passaggio dell'automezzo in questione, il Tosato entrò in casa di essa teste e si trattenne con lei impedendole di recarsi sulla soglia della porta a osservare quanto accadeva in strada, e ha soggiunto che l'imputato si trattenne ancora con lei fino all'imbrunire.
Pur considerate siffatte circostanze, è da escludere che il Tosato abbia in alcun modo partecipato all'impiccagione dei due patrioti, ed è da escludere, inoltre, che egli scortasse l'autocarro perché, diversamente, non si sarebbe allontanato dal luogo della esecuzione e sarebbe tornato indietro col suo reparto; invece esso Tosato entrò in casa della teste e vi si trattenne fino a sera. Cade pertanto l'imputazione di omicidio continuato null'altro essendo al riguardo risultato contro il prevenuto.
Non rimane quindi che la partecipazione del prevenuto medesimo al rastrellamento del Grappa, rimasto dolorosamente vivo nel ricordo della popolazione veneta per le numerose e feroci esecuzioni sommaria di giovani patrioti perpetrate dall'oppressore nazista. Come è ormai notorio – e come in dibattimento ha precisato il teste carabiniere Ces – il rastrellamento in parola fu eseguito su vasta scala da numerose formazioni militari tedesche e fasciste, che circondarono il massiccio del Grappa occupando tutti i paesi della zona. L'operazione sia per lo spiegamento imponente di forze, sia per la sua durata (otto giorni) sia soprattutto per l'obiettivo che si intendeva raggiungere – la distruzione cioè delle rilevanti formazioni partigiane che, colà annidate, controllavano la zona e costituivano un vero e proprio fronte di guerra – ebbe carattere spiccatamente militare; ragione per cui nella specie ricorre l'ipotesi di vero e proprio aiuto militare al nemico ai sensi dell'art. 51 CP.M.G. ed il Tosato, che come si è detto, ha dovuto ammettere la sua partecipazione all'operazione in parola (partecipazione dimostrata anche attraverso la deposizione del teste Ces) dev'essere ritenuto responsabile del delitto di cui al primo capo di imputazione, dato che non è dubbio il concorso dell'elemento intenzionale che si desume dal complesso delle circostanze del fatto e soprattutto dalla considerazione che il Tosato non potesse ignorare che l'azione si svolgeva in unione a reparti tedeschi.

Deve quindi essere affermata in tal senso la responsabilità dell'imputato.
In favore di costui vanno però riconosciute varie attenuanti. Anzitutto ha dimostrato il Tosato di avere fin dal 1944 manifestato al teste Cima (comandante di un Battaglione della Brigata partigiana "Damiano Chiesa") di non militare volentieri nelle forze della così detta R.S.I. Il Tosato non era mai stato iscritto al P.N.F., né al P.F.R. ed aveva già disertato due volte, e poscia era stato costretto ad arruolarsi nelle BB.NN. per sottrarsi alle conseguenze della diserzione Nel gennaio 1945 volle passare nelle formazioni partigiane, ma il Cima gli consigliò di attendere il momento opportuno; vi passò infine nei primi dell'aprile e durante detto mese, e quindi nella fase insurrezionale, prese parte attiva e coraggiosa alla lotta contro i tedeschi, come hanno concordemente deposto il suddetto Cima, il partigiano Ceccato e il teste Andretta (comandante una Compagnia partigiana). Pertanto ricorre nel caso l'ipotesi di cui all'art. 7 lettera b) D.L.L. 27.7.1944 n. 159 e quindi la pena da irrogarsi è quella della reclusione non inferiore agli anni 5; tale pena il Collegio ritiene giusto fissare in concreto nella misura di anni 6.
Inoltre in favore del Tosato che, quale semplice milite in dipendenza di ordini avuti si limitò a radunare nei luoghi di convegno prestabiliti tutti gli individui maschi dai 16 ai 64 anni, concorrono le diminuenti di cui all'art. 114 C.P., precisamente quella della prima parte perché nell'operazione dal Tosato eseguita con pochi suoi contributi, non può essere riscontrata che una minima importanza in rapporto alla vastità dell'azione intrapresa dalle forze nazifasciste; e quella dell'ultima parte del citato articolo, dato che l'imputato agiva sotto l'ordine e il comando altrui.
A tali attenuanti la Corte ritiene di aggiungere anche quelle generiche previste dall'art. 62 bis C.P.
Perciò la pena di anni 6 come innanzi determinata va ridotta di un terzo, poscia di un terzo e quindi di un terzo ancora (art. 65 C.P.). Le spese seguono la condanna.
P.Q.M.
la Corte, visti gli art. 5 – 7 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 – 51 C.P.M.G., 62 bis – 114 – 133 – 65 C.P., 483 – 488 C.P.P., dichiara Tosato Olivo colpevole del delitto di cui al primo capo di amputazione (aiuto militare al nemico) in concorso delle attenuanti prevista dagli art. 7 lettera b) D.L.L. 27.7.44 n. 159 e art. 114 p. e u.p. – 62 bis C.P., e
lo condanna a 1 anno, mesi 9 e giorni 10 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Visto l'art. 479 C.P.P., lo assolve dal reato di omicidio continuato ai sensi del secondo capo di imputazione per non avere commesso il fatto.
Treviso, 22.2.1946
Il Presidente L'Erario
Il Cancelliere Casagrande

Il 22.2.46 l'imputato ricorse
Depositata 3.3.46
Con sentenza 4.3. 1947 la Suprema Corte dichiara estinto il reato per amnistia e annulla senza rinvio.

Sentenza n. 16 del 27.02.1946 - R.G. 161/45 - R.G.P.M.1294/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

BERLANDA CAV. GIOVANNI - Presidente
BEGHELLI ING. LUIGI - Giudice Popolare
PIANON UGO - Giudice Popolare
GAVA FRANCESCO - Giudice Popolare
FRANCESCHET STEFANO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
BOTTEON Beniamino, fu Antonio e di Catinet Teresa, nato il 26.9.1900 a Vittorio Veneto ed ivi residente;
CENTAZZO Mario, di Luigi e di Dalto Maria, nato il 21.9.1926 a Conegliano ed ivi residente;
CAMAROTTO Sergio, di Luigi e di Calderoni Annetta, nato a Lugo (Ravenna) il 20.6.1925 e residente a Treviso;
FIER Amilcare, fu Ettore e di Dal Pin Maria, nato a Nervesa il 17.7.1904 ed ivi residente;
FIER Arrigo, fu Ettore e di Dal Pin Maria, nato il 19.11.1906 a Nervesa ed ivi residente;
TOLOT Giovanni, fu Amadio e fu Boscarato Veronica, nato a Nervesa il 12.5.1902 ed ivi residente.
Tutti detenuti e presenti.
Imputati:
Botteon: a) del delitto di cui agli art.51 C.P.M.G. in relazione agli art. 1 cpv. 2 e n. 5 D.L.L. 22.4.1945 n. 142, 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159, per avere in provincia di Treviso, posteriormente all'8.9.1943, quale ufficiale superiore di formazioni di Camicie Nere, operando rastrellamenti, incendi, arresti e fucilazioni di cittadini, patrioti e antifascisti, in unione con reparti germanici, partecipando quale componente alle decisioni di cosiddetti tribunali di guerra, commesso fatti diretti a favorire le operazioni militari del nemico ed a nuocere a quelle delle FF.AA. Italiane.
b) del delitto di cui agli art. 81, 575, 61 n. 5 C.P. per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, cagionato la morte a colpi di mitra di:
Visentin Michele e Silvestrin Pietro il 6.8.1944 in San Fior;
sette persone, tra cui una donna, a Friga di Vittorio Veneto;
Balbinot Antonio di Giovanni, Salvador Pietro e Balbinot Antonio fu Arcangelo, il 28.7.1944 a Fadalto;
Bortoluzzi Natale e Flavio, l'8.9.1944 a Cappella Maggiore;
Bottan Pietro in S. Stefano di Cordignano l'8.9.1944;
Petrovich Beniamino, Lazzarini Filippo e Camillo il 4.8.1944 a Conegliano.
Commettendo i fatti in condizioni di tempo e di luogo tali da impedire la pubblica e privata difesa.
c) del delitto di cui agli art. 81, 628 cpv. 2 n.1, 61 n. 5 C.P., per essersi, con violenze e minacce a mano armata ed in più persone riunite, impossessato al fine di trarne profitto di oggetti vari in danno di:
Bortolini Elide, il 10.9.1944 a Sarmede;
Casagrande Maria in Salvador e Casagrande Anna in Balbinot, il 24.7.1944 a Fadalto;
De Martin Felice, in Montaner di Sarmede l'8.10.1944;
De Pin Giacomo il 20.2.1944, in Sonego di Fregona commettendo i fatti in condizioni di tempo e di luogo [tali] da impedire la pubblica e privata difesa.
Gli altri: del delitto di cui agli art. 58 C.P.M.G. in relazione agli art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142, 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159, per avere, quali militari della G.N.R. in provincia di Treviso, posteriormente all'8.9.1943, partecipando a vari rastrellamenti, anche agli ordini del Botteon, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., gli imputati presenti e la Difesa, si osserva.
Botteon Beniamino, fascista della prima ora e ufficiale della Milizia, nella quale raggiunse il grado di maggiore, fu per diciotto anni segretario del Fascio di Nove-Fadalto, risiedendo a Vittorio Veneto quale delegato di zona del Sindacato Lavoratori dell'Agricoltura.
Dopo l'8 settembre 1943 egli rispose al richiamo alle armi nella Milizia e fino a tutto marzo 1944 fu al comando della Compagnia Ordine Pubblico di Conegliano; poi addetto al servizio di vettovagliamento per la G.N.R. a Treviso, e come tale si recava ogni due settimane a rifornire i distaccamenti di Friga, Caron e altri di guardia a luoghi interessanti la produzione di energia elettrica.
Egli fu arrestato il 22 maggio 1945 e contro di lui furono prodotte numerose denunce che, previa istruzione sommaria, ne determinarono la citazione a giudizio per i reati di cui in rubrica; per quello di omicidio trattasi più precisamente in ordine di tempo dei fatti qui seguenti:
1) il 24 luglio 1944, in seguito a uccisione di militari tedeschi, furono arrestati in Fadalto Balbinot Antonio di Giovanni, Salvador Pietro, Balbinot Antonio fu Arcangelo, Nello Augusto e Nello Andrea, e tradotti a Treviso e di là il 26 luglio ricondotti a Fadalto per essere fucilati sul luogo del fatto che ne aveva provocato l'arresto; alla fucilazione scampò per caso Nello Andrea, comparso come teste all'udienza.
2) il 4 agosto 1944 a Conegliano nel Teatro dell'Accademia si adunò un Tribunale Militare Straordinario, che condannò a morte Petrovich Beniamino, Lazzarini ed altri due imputati di diserzione, e ciò a titolo di rappresaglia per il ferimento del colonnello Milazzo della cosiddetta G.N.R. di Treviso; i quattro condannati furono fucilati la sera stessa sulla sponda del Piave;

3) il 6 agosto 1944 in San Fior, in seguito a uccisione di due tedeschi avvenuta il giorno prima a Scomigo, fu eseguito un rastrellamento e le Brigate Nere uccisero Visentin Michele, Silvestrini Pietro e Campardo Fiore di 75 anni, e furono bruciate cinque case;
4) l'8 settembre 1944, in seguito a uccisione di un tedesco, fu eseguito un rastrellamento fra Cappella Maggiore e Cordignano, e sette persone furono allineate sulla sponda del Meschio e fatte segno a scariche di armi da fuoco che uccisero Bottan Pietro e Bortoluzzi Natale e ferirono mortalmente il fratello di questi, Bortoluzzi Flavio, che morì la sera stessa, mentre Bottan Ferruccio, suo fratello Ottavio e i coniugi Costacurta e Dall'Antonia restarono illesi; furono poi bruciate in Borgo Gava di Cappella Maggiore le case di Pradal Giobatta, abitata dal colono Poloni Antonio, di Gava Giuseppe e Pradella Giuseppe.
A questi fatti è da aggiungere l'uccisione di Dotta Antonio a S. Stefano di Pinidello il 26 ottobre 1944, per il quale fatto fu citata in udienza come teste la madre della vittima.
I fatti di rapina vengono meglio specificati come segue:
1) in occasione del fatto di Fadalto di cui sopra del 26 luglio 1944, fu sottratta roba dalle case Salvador e Balbinot;
2) il 20 febbraio 1944 fu sottratta roba dalla casa di Pin Giacomo in Sonego;
3) il 10 settembre 1944 fu sottratta roba dalle case di Parabelli Paolo e Bortolini Elide maritata Dal Cin in Sarmede;
4) l'8 ottobre 1944 fu sottratta roba alla Cooperativa di Montaner, diretta da Di Martin Felice.
A Botteon si addebitarono inoltre arresti di persone, come quello di Pizzinato Angelo, del geometra Calvi Natale, di Pin Giacomo; rastrellamenti a Caneva di Sacile e a Cappella Maggiore, come pure incendi di case, come quello della baracca di Franco Vincenzo (Foresta) del 13 febbraio 1945 e della casa Mutton a Villa di Villa di Cordignano il 19 luglio 1944.
Il 17 maggio 1945 fu arrestato Camarotto Sergio, che per qualche mese aveva prestato servizio con un certo zelo presso il distaccamento di Caron, fra l'ottobre 1944 e il febbraio 1945.
Il 3 giugno 1945 furono arrestati dai patrioti di Nervesa i fratelli Fier Amilcare e Arrigo e Tolot Giovanni, su denuncia di Gobbato Irma, sorella del martire Gobbato Pietro, la quale era venuta a conoscenza di confidenze fatte da Tolot al tenente Battistuzzi Pietro all'epoca dei fatti, circa la parte presa dallo stesso Tolot, dai Fier e da Centazzo nei fatti del 7-8 settembre 1944, e cioè nella tortura e soppressione di Pietro Gobbato e dei fratelli Bianchin Bruno e Gino, perpetrate nella notte tra il 7 e l'8 settembre 1944 a Treviso, e nel rastrellamento cosiddetto di Friga dell'8 settembre con l'uccisione dei già nominati Bottan e Bortoluzzi, al comando del maggiore Botteon.
Centazzo era già in arresto fin dal 21 maggio 1945.
Tutti gli imputati hanno respinto ogni addebito, ma la Corte ritiene provata la loro responsabilità penale nei limiti di cui appresso.

Botteon Beniamino. Egli era ufficiale superiore presso una formazione di camicie nere, con funzioni politico-militari, e in tale carica è insita logicamente in astratto una collaborazione con il nemico, la quale sussisteva anche in concreto nel suo ruolo di ufficiale di vettovagliamento della Milizia e in specie di quei distaccamenti il cui compito era di respingere ogni attacco delle formazioni partigiane contro le opere militari o gli impianti per l'energia elettrica necessari anche per le opere di guerra.
Analizzando i singoli fatti si trova che, se è venuta a mancare la prova di un concorso di Botteon nei fatti di Fadalto, San Fior, e San Stefano di Pinidello, è sicuramente invece provato dalle deposizioni dei testi Petrovich Lorenzo e figlia Elena, padre e sorella di uno dei giudicati dal Tribunale dell'Accademia di Conegliano, che il Botteon, pur non avendo fatto parte del collegio giudicante, era presente sulla piazza antistante ed entrò nel Teatro assieme con Guerra, Pillon e Botter, tutti ufficiali delle Brigate Nere o degli Alpini; si deve dedurre che, se il suo posto era a Treviso per il servizio di vettovagliamento, egli deve aver avuto in quel giorno qualche speciale incarico, forse di ordine pubblico, e quindi, pur non potendo ravvisarsi in ciò un concorso in omicidio, devesi ritenere tuttavia un atto di speciale collaborazione con il nemico.
E' rimasto pure provato che Botteon ha partecipato all'azione dell'8 settembre 1944 culminata nell'uccisione di Bottan e Bortoluzzi e nell'incendio delle tre case di Borgo Gava. In proposito è da prestar fede all'imputato quando afferma di essere partito quella mattina da Treviso con due camion per portare i viveri ai distaccamenti di Friga, Caron, ecc. assieme a Piva Alfeo e con i militi Centazzo, Tolot, i fratelli Fier ed altri; di aver fatto salire a Conegliano sul proprio camion un gruppo di alpini come scorta; di essere stato fermato presso Cappella Maggiore da un tedesco, che salì egli pure sul camion ove stavano il Botteon e gli alpini e li fece girare tutta la mattina per la zona di Cappella Maggiore e Cordignano alla ricerca di un soldato tedesco ferito poco prima dai partigiani in Borgo Gava di Cappella Maggiore, dove fu infine trovato e raccolto il cadavere; non si può peraltro prestargli fede quando afferma che i suoi militi Centazzo, Fier e Tolot sarebbero rimasti sempre fermi sull'altro camion dei viveri, ed essere l'eccidio di Pinidello avvenuto ad opera di altre formazioni fasciste o tedesche, senza il suo concorso.
Al contrario risulta provato che fu un vero e proprio rastrellamento eseguito con il concorso del Botteon, durante il quale avvenne l'eccidio; non è sufficientemente provato che questi sia stato presente a tale eccidio, l'abbia comandato e abbia egli stesso sparato, come da taluno si è affermato. Infatti il teste Santuz Lino, che quel giorno faceva parte del gruppo di uomini che accompagnavano il Botteon nel trasporto dei viveri, dichiara che questi, quando fece fermare il camion, ordinò agli uomini di seguirlo con le armi pronte verso una collina presso S. Martino di Colle Umberto, che il teste si nascose in una casa e poco dopo udì delle raffiche di mitra; riunitosi poi coi suoi compagni, nel tornare a Treviso udì costoro narrare che avevano ucciso alcune persone.

Il teste Bortolot Antonio, mugnaio, stando al proprio mulino vide due squadre di militi risalire il fiume Meschio, metà su una e metà sull'altra, provenienti da Pinidello, cioè dalla località ove poco prima era avvenuto l'eccidio, e vide a capo di una delle squadre il Botteon, che egli ben conosceva, la quale squadra girò al largo, mentre l'altra entrò a fare una perlustrazione nel mulino in cerca di partigiani; narra che poco più avanti furono fermati certo Chiaradia e certo Feletti, che le squadre minacciarono di bruciare il Borgo di Mescolino, ma le donne si misero a gridare che il tedesco ucciso non era lì, perciò le squadre proseguirono verso Cappella Maggiore. Il teste Feletti Andreino conferma di essere stato fermato da un milite che era assieme con un tedesco e che, sopraggiunto il Botteon, questi prima lo minacciò di fargli fare la fine degli altri, poi lo fece condurre al Comando, dove fu poi rilasciato. Il teste Chiaradia Domenico fu fermato da un tedesco e due italiani e condotto a Mescolino, dove era il Botteon che lo mandò in bicicletta ad ordinare agli autisti delle macchine ferme a Pinidello di venire su.
Risulta da testimonianza di Gava Giuseppe, Pradelle Giuseppe e Poloni Antonio che poco dopo, verso le ore 12.30, furono bruciate in Borgo Gava le loro case, e lo stesso Poloni che da anni conosceva il Botteon, assicura di averlo visto da vicino e di averlo udito ordinare di dar fuoco alla sua casa.
Quanto alle rapine non è risultata la prova certa della presenza del Botteon o dei precisi ordini da lui impartiti di sottrarre le cose mobili alle persone nominate nella rubrica.
Risulta da testimonianza di Mutton Pietro che il Botteon era sul posto quando il 19 luglio 1944 fu incendiata la sua casa dai fascisti.
Dal complesso delle risultanze del processo, la Corte ritiene che il Botteon abbia collaborato in linea militare e con atti rilevanti col nemico, e sia perciò da dichiararsi colpevole del primo reato a lui ascritto.
Devesi però anche ammettere per molte testimonianze, nonché per il carattere non violento della sua personalità, che egli abbia agito per un malinteso ed errato senso del dovere e abbia cercato per quanto possibile di diminuire il danno che poteva derivare dalle sue azioni, nelle quali risulta cercasse di apparire zelante quando erano presenti i padroni tedeschi, cambiando maniera quando non c'erano.
Perciò si trova di concedere le attenuanti generiche e quella prevista dall'art.62 n.6 C.P., e di fissare la pena in 25 anni di reclusione.

Per Centazzo, Fior e Tolot
E' provato dalle sopraccennate dichiarazioni fatte dal teste Santuz che i quattro imputati non sono rimasti alla macchina quando questa si fermò e il Botteon proseguì con l'altro camion assieme col graduato tedesco per cercare il soldato tedesco ferito o ucciso; ed è provato dalle confidenze fatte da Tolot al tenente Battistuzzi e da questo riferite alla teste Gobbato, che ne fece denuncia ai patrioti di Nervesa, che Centazzo, Fier Arrigo e Tolot presero parte al rastrellamento e furono presenti all'eccidio del Bottan e dei due Bortoluzzi sulla sponda del Meschio a Pinidello l'8 settembre 1944, mentre Fier Amilcare sarebbe rimasto presso la macchina; che Tolot abbia, come pretende, riferito discorsi fatti dagli alpini durante il viaggio di ritorno, ed è da escludersi, per le precise dichiarazioni del teste tenente dottor Pietro Battistuzzi , addetto alla Guardia del Lavoro, ove erano in servizio anche i quattro imputati, il quale teste assicura che il Tolot gli disse precisamente che era stato sparato contro sette persone e che egli stesso aveva sparato durante il rastrellamento ordinato in seguito all'uccisione di un tedesco; gli disse che vi aveva preso parte anche il tenente Zanantonio; non vi è dubbio soprattutto per avere Tolot confermato questa confessione a Nervesa quando, su denuncia della Gobbato al comandante Schiavetto ed al vice comandante dei partigiani Marinello ai quali essa presentò la dichiarazione scritta del Battistuzzi (riportata a foglio 111), furono chiamati al Comando il Tolot e i due fratelli Fier; e il Tolot ripeté che il rastrellamento fu ordinato dal maggiore Botteon, che tutti vi presero tutti parte, compreso il Centazzo, escluso il Fier Amilcare, rimasto vicino alla macchina, che il Botteon sparò per primo dando inizio all'operazione e che esso Tolot aveva sparato contro dei borghesi che tentavano di fuggire; Fier Arrigo dichiarò di aver preso parte all'azione ma di aver sparato in aria; Fier Amilcare disse di essere rimasto alla macchina con l'autista mentre il Botteon con gli altri procedettero al rastrellamento, e di aver udito al ritorno dall'azione il Tolot dire che era stato sparato anche su una donna che stava abbracciata al marito caduto. Le quali dichiarazioni furono sottoscritte dal Marinello e dagli imputati poi firmate (fogli 112 – 113 – 114).
Resta escluso dalle deposizioni dello Schiavetto, del Marinello e della Gobbato (che fu sempre presente) che i tre siano stati costretti con sevizie a confessare, ed è del resto inconcepibile che, se essi erano veramente innocenti, abbiano fatto dichiarazioni di tale gravità a proprio carico, a meno di esservi stati costretti con mezzi di tortura, cosa assolutamente esclusa dalle testimonianze delle quali la più attendibile è proprio quella di Gobbato Irma.
Nella stessa occasione Fier Amilcare dichiarò circa il caso Gobbato-Bianchin di aver visto gli altri, anche il Centazzo, percuotere i tre martiri nella caserma della Guardia del Lavoro nella notte tra il 7 e l'8 settembre 1944, poco prima che venissero condotti alla morte; di aver visto pure il Tolot dare dei calci a Gobbato quando giaceva svenuto sotto un tavolo, e poi condurli fuori quando sembrava che dovessero essere tradotti alla caserma Salsa, come ordinato dal capitano Martinuzzi, e invece furono dal tenente Gottardis fatti condurre presso la cartiera Brunelli e colà fucilati.
Fier Arrigo ammise nella stessa occasione di aver dato due schiaffi a Gobbato e di aver visto Tolot percuoterli; ciò che il Tolot negò e la sua dichiarazione negativa fu pure fedelmente riportata nel verbale di Nervesa. Colà Fier Amilcare ammise pure di aver partecipato con il fratello Arrigo e Centazzo ed altri a una perquisizione in casa Contarato a Lancenigo, nella quale il Tolot prese una sveglia e Arrigo un anello d'oro (ciò che gli imputati confermano). Tutti ammisero di aver anche partecipato a vari rastrellamenti.
L'animo perverso dei Fier e del Tolot risulta anche dalla deposizione del teste Gallina, presente alle sevizie di Gobbato e Bianchin, in quanto dichiara che gli stessi erano fra quelli che più insistevano perché i tre fossero uccisi.

Sussiste quindi a carico di tutti il reato loro ascritto in rubrica, e la Corte ritiene equo fissare per il Tolot la pena di 15 anni di reclusione e di diminuirla di un terzo per le attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis per la precedente buona condotta e lo scarso grado di educazione; per Fier Arrigo la stessa pena diminuita per le stesse attenuanti e per quella prevista dall'art. 62 n. 6 C.P., per aver dimostrato minor zelo del Tolot nelle diverse azioni; per Fier Amilcare la pena di 12 anni di reclusione, diminuita fino a 6 anni per le stesse attenuanti; per il Centazzo la stessa pena diminuita fino a 4 anni e mezzo per le stesse attenuanti e per quella dell'età minore dei diciotto anni all'epoca dei fatti.

Per il Camarotto.
Questi ammette di aver prestato servizio nella cosiddetta G.N.R. per tutto il periodo dell'occupazione tedesca, fino alla Liberazione. Ammette di avere, durante il breve periodo di servizio al distaccamento di Caron, preso parte assieme coi tedeschi al sequestro di viveri, munizioni e paracadute lanciati da aerei Alleati e destinati ai partigiani, e di aver sequestrati anche due paracadute asportati dalla popolazione; di aver partecipato all'arresto del patriota Perin Sisto, perché sprovvisto di documenti; di aver preso parte anche all'arresto di Pietro Altoè, agli ordini del tenente Spinelli; di aver preso parte a perquisizioni in varie case perché comandato. Risulta dalla testimonianza di Zanette Antonio, custode della presa d'acqua di Caron, che il Camarotto ha raccolto mediante false segnalazioni agli aerei Alleati quattro o cinque "lanci". Il teste Altoè dichiarò di essere stato condotto dal Camarotto al posto di guardia e colà dal tenente e da altri sottoposto a torture per circa tre ore perché aveva figli tra i partigiani; dopo di che il Camarotto gli disinfettò le ferite con dell'acquavite; fu torturato anche con la corrente elettrica, applicata a suo dire da Camarotto, ciò che viene smentito dal teste Boa, che afferma di essersi trattenuto col Camarotto fuori del locale, sul ponte, e avere l'Altoè scambiato col Camarotto un certo Canal, che aiutava il tenente Spinelli nel seviziare Altoè e che assomigliava in tutto all'altro. Anche il teste Perin Sisto, ora detenuto per furto, afferma di essere stato percosso e seviziato dal Camarotto, ma la sua deposizione appare per vari motivi poco attendibile. Alcuni testi hanno deposto a favore dell'imputato per avere questi cercato di aiutare i partigiani, tanto da far sorgere sospetti sul suo conto presso il suo Comando.
Devesi concludere che un certo zelo fu da lui spiegato nell'intercettare i "lanci" degli aerei mediante false segnalazioni e nel sequestrare poi anche le cose raccolte dai privati cittadini, nell'eseguire arresti e perquisizioni, e in ciò tanto da ravvisarsi gli estremi del reato a lui ascritto, per il quale si trova di applicare il minimo della pena ridotto a 2 anni e mezzo di reclusione per le attenuanti generiche e per quelle previste dagli articoli 62 n.6 e 114 C.P.
P.Q.M.
La Corte, visti gli articoli di rubrica e gli artt.483 e 488 C.P.P., dichiara

Botteon Beniamino colpevole del primo reato ascrittogli, con le attenuanti previste dagli art. 62 n. 6 e 62 bis C.P.;
Tolot Giovanni colpevole del reato a lui ascritto, con le attenuanti previste dall'art. 62 bis C.P.;
Fier Arrigo e Fier Amilcare colpevoli del reato ascritto, con le attenuanti previste dagli art. 62 n. 6 e 62 bis C.P.;
Centazzo Mario colpevole del reato ascritto, con le attenuanti previste dagli art. 62 n. 6, 62 bis e 98 C.P.;
Camarotto Sergio colpevole del reato ascritto, con le attenuanti previste dagli art.62 n. 6, 62 bis e 114 p. e u.p. C.P.
e
condanna
il Botteon a 25 anni di reclusione; il Tolot a 10 anni; Fier Arrigo a 8 anni; Fier Amilcare a 6 anni; Centazzo a 4 anni e 6 mesi, Camarotto a 2 anni e 6 mesi; e tutti in solido al pagamento delle spese processuali, con interdizione perpetua dai pubblici uffici per il Botteon, il Tolot e i due Fier, e a quella temporanea per 5 anni per il Centazzo, con la confisca dei beni per tutti i condannati.
Visto l'articolo 479 C.P.P., assolve
Botteon Beniamino dalle imputazioni di omicidio per non avere commesso i fatti del 24 luglio, 4 e 6 agosto 1944 e per insufficienza di prove per il fatto dell'8 settembre 1944; dall'imputazione infine di rapina per insufficienza di prove.
Treviso, 27 febbraio 1946
Il Presidente Berlanda
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 9.3.1946
Li 28.2.46 ricorsero tutti gli imputati
Li 23.3.46 atti Corte Cassazione Roma
La Corte Suprema con sentenza 2 maggio 1947 annulla l'impugnata sentenza per contraddittorietà e mancanza di motivazione sugli omicidi e le sevizie, e rinvia alla C.A.S. di Padova per nuovo esame.

Sentenza n. 17 del 06.03.1946 - R.G. 12/46 - R.G.P.M.1614/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO DR. MAURO - Presidente
ZANINI RENATO - Giudice Popolare
GEROMIN CARLO - Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO - Giudice Popolare
DE MARCO ANNIBALE - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
MOTTA Giacinto, fu Giacinto e di Garzi Frida, nato il 3.11.1902 a Stellato di Bondeno (Ferrara), residente a Treviso in Via Nervesa della Battaglia, arrestato 22.11.45, libertà provvisoria 22.12.45, presente.
Imputato:
a) del delitto p.p. dagli art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n.142 e 58 C.P.M.G. in relazione, all'art. 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159, per avere in provincia di Treviso, posteriormente all'8.9.1943, quale comandante delle BB.NN. di Mogliano collaborato col tedesco invasore in operazioni contro cittadini e patrioti
b) di rapina aggravata – art. 628 – 110 n. 2 C.P. per avere in Mogliano il 15.3.44, in correità con altri, sottratto con violenza oggetti vari in danno di Menegazzi Elvira e di Giusto Giovanni.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
Fatto e diritto.
Con esposto del 4 settembre 1945 Giusto Elvira denunziava Motta Giacinto assumendo che costui la sera del 15 maggio 1944, agendo insieme con altri elementi delle BB.NN. di cui era comandante [si precisa che poiché le Brigate Nere furono fondate a partire dal 1° luglio 1944, nel maggio di quell'anno probabilmente Motta dirigeva un distaccamento della Compagnia della Morte di Treviso in Mogliano Veneto; successivamente egli risulta inquadrato nella XX Brigata Nera di Treviso con il grado di milite semplice], l'aveva fermata bruscamente e quindi, entrato nell'abitazione di essa Giusto si era colà impossessato di vari generi alimentari e cioè: kg. 5 di lardo, kg. 140 di sapone, kg. 10 di sale da cucina, una forma di formaggio pecorino da kg. 7, altro pezzo di formaggio grana da kg. 4, una ventina di bottiglie di vino, tre fiaschi di grappa, strutto di maiale, una camera d'aria per bicicletta, 2 pelli di vitello conciate, 5 bottiglie di conserva di pomodoro, due vasi di burro e circa un quintale di carne bovina macellata di fresco, che la denunziante deteneva, a suo dire, per conto della Casa di Cura Prosdocimo. Tali merci e provviste furono dal Motta e altri asportate via senza che la Giusto e suo marito potessero ottenerne più la restituzione o il pagamento; anzi, il marito della denunziante stessa era stato dalle dette BB.NN. obbligato a versare la somma di lire 18.000 in favore dei poveri del Comune.
Istruitosi a carico del Motta procedimento penale, il prevenuto era tratto a giudizio dinanzi questa Corte per rispondere dei reati di cui in rubrica.
All'odierno dibattimento il Motta negava recisamente di avere svolta la benché minima opera di collaborazione col tedesco invasore e – in quanto ai fatti denunciati dalla Giusto – ammetteva di avere proceduto in casa della denunziante al sequestro dei vari generi sopra elencati ma soggiungeva che l'operazione aveva avuto carattere puramente e semplicemente annonario ed era stata provocata dalla denunzia sporta da tale Zanetti, al quale il marito della Giusto aveva venduto un certo quantitativo di carne bovina fresca al prezzo di lire 137 al chilogrammo.
Le spiegazioni date dall'imputato sembrano attendibili; infatti la stessa denunziante Giusto Elvira e la di lei sorella Elena (assunta come testimone in dibattimento) hanno precisato che i militi, al loro irrompere nella abitazione dei coniugi Giusto, chiesero subito dove fosse nascosta la carne: segno evidente che di tale genere andassero in cerca e che della esistenza dello stesso erano già informati per averlo presumibilmente saputo da quel tale Zanetti. D'altra parte i militi anzidetti limitarono la loro attività al sequestro di vari generi alimentari e non mossero alla famiglia Giusto alcun addebito di natura politica né dei contravventori alle norme annonaria anche l'immediata confisca dei generi sequestrati. Era evidentemente un sistema di arbitrio ma può anche ammettersi che il Motta, autorizzato com'egli si riteneva dal Capo della Provincia (veggasi interrogatorio) a distribuire al popolo i generi contingentati posti sotto sequestro, agisse in buona fede. Ma siffatta buona fede non può essere più invocata per ciò che riflette il sequestro e il consumo dei generi non contingentati (vino e grappa).
E' d'uopo ora – una volta esclusa l'ipotesi della rapina – esaminare se e quale reato possa riscontrarsi nel fatto arbitrario anzidetto.
Può ammettersi che il Motta, nella qualità di comandante di un reparto di BB.NN., dovesse essere considerato pubblico ufficiale, tenuto conto che le dette Brigate furono istituite dal governo della così detta R.S.I. (che era in quel tempo il governo di fatto esistente nell'Italia Settentrionale) e che a esse furono attribuiti compiti di polizia politica. Si consentiva dai Capi della Province che siffatti reparti eseguissero anche operazioni di polizia annonaria e quindi che in tal genere di operazioni i reparti stessi agissero o per lo meno avessero in buona fede la convinzione (il che, in rapporto alla questione della responsabilità penale fa lo stesso) di agire legittimamente. Perciò è da escludersi nella specie l'usurpazione di pubbliche funzioni (art. 347 C.P.), delitto per la cui esistenza occorrerebbe sempre la volontà e la consapevolezza di assumere una funzione di cui non si è investiti, il che nel caso del Motta non ricorre.

Per la stessa ragione, vale a dire per il difetto, in ogni caso, dell'elemento intenzionale (il Motta aveva, come si è rilevato, la convinzione di agire legittimamente) è da escludere altresì l'ipotesi della perquisizione arbitraria (art. 609 C.P.) che, d'altra parte, nella specie non cadrebbe perfettamente in taglio perché il fatto principale lamentato è il sequestro e la consumazione di generi non contingentati. Non rimane adunque che l'ipotesi dell'abuso d'ufficio (art. 323 C.P.) che, come è noto, ha natura sussidiaria. Opina la Corte che siffatta ipotesi delittuosa sia esattamente integrata nel caso in esame. Il Motta, infatti, era a considerarsi – come si è visto – pubblico ufficiale: egli agiva nell'esercizio dei poteri di polizia inerenti alle sue funzioni ed esercitando tali poteri commise l'abuso di applicare il sequestro e la confisca immediata anche a merci non contingentate che nulla avevano a vedere con l'infrazione che si attribuiva ai coniugi Giusto, vale a dire agì al di là dei casi previsti non solo dalla legge ma anche dalle disposizioni e autorizzazioni, a suo dire, avute dal Capo della Provincia e ch'egli riteneva in buona fede di applicare. Non può cadere, poi, dubbio sull'elemento intenzionale per quanto riguarda il dolo generico (volontarietà del fatto e consapevolezza di abusare dei poteri inerenti alle proprie funzioni) né per quanto riguarda il dolo specifico (fine di arrecare danno); era infatti - come si è già accennato – scopo del sequestro e della confisca immediata quello di reprimere il mercato nero colpendo i commercianti colpevoli di infrazioni annonarie con l'arrecare loro il danno della perdita delle merci, danno, questo, che se poteva essere considerato giusto (anche soltanto subiettivamente) quando cadeva sulle merci contingentate, non poteva essere più tale (nemmeno soltanto dal punto di vista soggettivo) quando, come nella specie, cadeva su cose non contingentate e razionate, le quali erano legittimamente detenute dal contravventore annonario e nulla avevano da vedere con l'infrazione commessa.

In tali sensi deve adunque essere affermata la responsabilità penale del prevenuto, al quale - tenute presenti le circostanze del fatto – stimasi di giustizia infliggere la reclusione per la durata di 1 anno e mesi 6. Le spese seguono la condanna.

P.Q.M.

la Corte, visti gli art. 133 – 323 C.P., 483 – 488 C.P.P., dichiara Motta Giacinto colpevole del delitto di cui all'art. 323 C.P. – così modificata l'imputazione di rapina – e lo condanna a 1 anno e mesi 6 di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali. Visto l'art. 479 C.P.P., assolve lo stesso Motta dal delitto di collaborazionismo col tedesco perché il fatto non sussiste.

Treviso, 6 marzo 1946

Il Presidente L'Erario

Il Cancelliere Casagrande

Depositata 16.3.1946

Il 6.3.46 l'imputato ricorse

Con sentenza 15.2.1947 la Corte Suprema dichiara estinto il reato per amnistia.

Sentenza n. 18 del 13.03.1946 - R.G. 118/45 - R.G.P.M.1259

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO DR. MAURO - Presidente
VAZZOLER EMILIO - Giudice Popolare
GEROMIN CARLO - Giudice Popolare
ZANINI RENATO - Giudice Popolare
CHIMENTON MACEDONIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
VISINELLI Adelmo, fu Cesare e di Vettorelli Lucia, nato a Bologna il 1° giugno 1926 e ivi residente in Via Roma n. 28, detenuto, presente.
Imputato:
a) del delitto p.p. dagli art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n.142 e 58 C.P.M.G. in relazione, all'art. 51 C.P.M.G., per avere posteriormente all'8.9.1943, nella zona Grappa – Montello collaborato col tedesco invasore nelle sue operazioni in danno del movimento di Liberazione fornendo alle forze armate nazifasciste informazioni a carico di patrioti nelle cui file aveva militato, denunciando nominativi di capi e gregari, partecipando alla cattura di numerosi elementi, uno dei quali fu successivamente soppresso.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
Fatto e diritto.
Su denunzia dei Carabinieri di Bologna Principale in data 16 luglio 1945 e a seguito di sommaria istruzione il su nominato Visinelli Adelmo era tratto a giudizio dinanzi questa Corte per rispondere del delitto di cui in rubrica.
In dibattimento il Visinelli negava d'avere volontariamente collaborato col nemico e, in quanto alle rivelazioni di nomi di partigiani e di fatti relativi al movimento partigiano da lui fatte al Comando della X MAS, spiegava ch'egli, arrestato dai militi di questo reparto e sottoposto a maltrattamenti, aveva dovuto, sotto l'azione delle percosse, finire col fare alcune rivelazioni e con l'accompagnare i militi nei luoghi in cui potevano essere rintracciati i partigiani ricercati.
Dagli atti del processo e dal testimoniale escusso – in specie dal deposto del teste Burei Gianni, è risultato che il Visinelli aderì al movimento partigiano fra i primi e prestò regolare servizio nelle file dei patrioti durante tutto il 1944 all'incirca, senza dar motivo a rilievi e a sospetti.
Verso la fine del 1944 dalla X MAS di Crocetta del Montello furono eseguiti vari arresti di elementi partigiani e, fra gli altri, l'arresto di tale Marsura (comandante del Battaglione di cui il Visinelli era Commissario). Detto Marsura, sottoposto a percosse e sevizie, finì col fare ampie e circostanziate rivelazioni che portarono ad altri arresti; venne quindi arrestato anche il Visinelli che, come lo stesso imputato ha riconosciuto, finì sotto la pressione delle percosse col fare altre rivelazioni.
Ben poco – secondo il teste Burei – poté il Visinelli aggiungere alle rivelazioni fatte dal Marsura. E' certo però che l'imputato accompagnò i militi della X MAS nei luoghi dove potevano essere rintracciati alcuni dei patrioti ricercati (Venturin, Tagliapietra ecc.).
Ora è dubbio che la delazione perpetrata dal Visinelli sia stata da costui liberamente voluta. E' certo ch'egli subì percosse; è certo inoltre che, mentre si ricercava a esempio il Tagliapietra, fu dai militi trovato tale Brussato, altro partigiano noto al Visinelli ma non noto e non ricercato dai militi della X MAS; e il Visinelli lungi dal far arrestare detto Brussato, asserì che questi era estraneo al movimento partigiano (deposizione teste Tagliapietra).
Queste circostanze indurrebbero a escludere la volontarietà della delazione e, d'altra parte, la bassa statura e il fisico gracile dell'imputato lasciano supporre che questi non dovesse essere dotato di molta resistenza fisica e morale all'azione dei maltrattamenti.
Perciò in ogni peggiore ipotesi, essendo per lo meno dubbio l'elemento intenzionale, dal delitto in esame il Visinelli va assolto.
P.Q.M.
la Corte, visto l'art. 479 C.P.P., assolve Visinelli Adelmo dall'imputazione ascrittagli per insufficienza di prove e ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa.
Treviso, 13 marzo 1946
Il Presidente L'Erario
Il Cancelliere Casagrande

Depositata il 16.4.1946

Sentenza n. 19/46 del 14.04.1946 - R.G.15/46 - R.G.P.M. 980

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO DR. MAURO - Presidente
VAZZOLER EMILIO - Giudice Popolare
ZANNINI RENATO - Giudice Popolare
GEROMIN CARLO - Giudice Popolare
DE MARCO ANNIBALE - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro

PEGORARO Antonio, fu Pietro e di Ceron Giuliana, nato a Treviso il 29.12.1905, ivi residente
BRINI Armando, fu Primo e di Terzi Iolanda, nato a Imola il 24.10.1924, ivi residente,
detenuti, presenti
Imputati
Il 1° del delitto di cui all'art. 51 C.P.M.G., in relazione agli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142, 5 D.L.L. 27.7.44 n. 159, per avere in varie località e in ultima a Vittorio Veneto, partecipando a vere e proprie operazioni di guerra nonché a operazioni di rastrellamento antipartigiane e quale comandante la Squadra Politica del Battaglione "M IX Settembre", commesso fatti diretti a favorire le operazioni militari del nemico e a nuocere a quelle delle forze armate italiane.
Il 2° del delitto di cui all'art. 58 C.P.M.G. in relazione alle disposizioni succitate, per avere quale graduato del Battaglione "M" IX Settembre, in varie località e in Vittorio Veneto partecipando a operazioni di rastrellamento e di polizia antipartigiana, favorito i disegni politici del nemico in territorio invaso.
Tutti e due,
a) del delitto di omicidio aggravato ai sensi degli art. 575 – 577 n. 1 C.P. per avere l'8.4.45 in Vittorio Veneto, in concorso con altri, cagionato la morte di Posocco von Goi Maria con un colpo di rivoltella alla regione temporale destra.
b) del delitto di sequestro di persona ai sensi degli art. 605 p.p., 110, 112 n. 1 C.P., per avere in giorno non precisato dell'aprile 1945, anteriore alla data 8 aprile, in concorso con altri, privato Posocco von Goi Maria della libertà personale prelevandola dalla sua abitazione e conducendola e rinchiudendola nella caserma Gotti, sede del Comando del Battaglione "M" di stanza a Vittorio Veneto.
c) del delitto di furto aggravato ai sensi degli art. 624 p.p., 625 n. 1, 2 e 5 ultimo capoverso, e 110, 112 n. 1 C.P. per essersi, in giorno non precisato dell'aprile 1945 in Vittorio Veneto, in concorso con altri, impossessati al fine di trarne profitto, di indumenti vari e di altri oggetti in danno e senza il consenso della famiglia Posocco von Goi Maria, sottraendoli dalla casa di abitazione della medesima, commettendo violenza sulle cose per eseguire il reato.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., gli imputati e la Difesa, si osserva.
In fatto e diritto.
A seguito di segnalazione fatta dal Pretore di Vittorio Veneto a carico del su nominato Pegoraro Antonio quale presunto autore, in concorso con altri, dell'omicidio in persona di tale Posocco von Goj Maria [il giudice scrive "Goj", mentre nei capi di imputazione battuti a macchina è digitato "Goi"], veniva iniziato procedimento penale a carico del detto Pegoraro e di Brini Armando, i quali, in esito a sommaria istruzione, erano tratti a giudizio dinanzi questa Corte per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti come in rubrica.
Nell'odierno dibattimento i prevenuti negavano i fatti loro ascritti e, a proposito dell'uccisione della Posocco, il Brini spiegava che costei era stata in realtà arrestata e tradotta alla caserma del Battaglione "M IX Settembre" dalla Squadra Politica di detti Battaglione di cui faceva parte, a detta del Brini, il Pegoraro; successivamente, a dire del Brini, la donna era uscita di caserma assieme ad alcuni militi in vesti civili, ed esso Brini con qualche altro commilitone erano stati comandati a scortare a una certa distanza la comitiva, onde impedire che venisse fermata dalla ronda che vigilava per l'osservanza del coprifuoco. Soggiungeva che, dopo un certo tratto di strada, i militi in borghese che seguivano la donna avevano sparato su costei uccidendola, e quindi avevano proseguito verso la casa della Posocco a rilevare i loro zaini che costà trovavansi, essendo essi militi della Squadra Politica ivi alloggiati fin dal tempo del loro arrivo in Vittorio Veneto.
Dalle deposizioni dei testi escussi in istruttoria, sono risultate in parte confermate le circostanze riferite dal Brini. Sarebbe vero, infatti, che la Posocco nell'uscire di caserma era accompagnata da borghesi e che il Brini e altri militi seguivano costoro.
Non è stato possibile peraltro stabilire se e quale parte esso Brini abbia avuto nel fermo della donna, nell'uccisione di costei, e nel successivo furto. Può ben darsi che, contrariamente alle apparenze, il detto Brini abbia avuto in tali fatti una parte puramente passiva e inconsapevole, nel senso ch'egli non era a conoscenza di quanto i militi in borghese intendevano commettere ai danni della Posocco. Per altro non si può escludere del tutto la sua correità nei delitti innanzi specificati, giacché egli fu da taluno visto uscire di caserma unitamente alla donna e agli altri che scortavano costei

(teste Ghidini) e successivamente (teste Pavoncelli) non avrebbe nascosto la sua preoccupazione per quanto era accaduto.
Vi sono adunque sul suo operato varie ombre che inducono a dubitare, ed è perciò che l'assoluzione del detto imputato, per quanto riguarda l'omicidio, il sequestro di persona e il furto va pronunciata con formula dubitativa.
Per ciò che riflette, invece, il delitto di collaborazione, il Brini va assolto perché il fatto non sussiste dato che nulla assolutamente è emerso che possa far pensare nei rapporti di detto imputato a una collaborazione punibile nei limiti e secondo i criteri delle disposizioni in epigrafe richiamate. Il Brini era semplice milite del suddetto Battaglione e non faceva - almeno non risulta che facesse parte - della Squadra Politica del Battaglione stesso; d'altro canto siffatto reparto sarebbe andato a presidiare Vittorio Veneto solo negli ultimi tempi della dominazione nazista e vi sarebbe rimasto appena per qualche mese, durante il quale non consta che siano state effettuate dal reparto stesso operazioni di carattere collaborazionistico. Nessuna influenza, poi, può avere in rapporto alla adozione della formula piena nell'assoluzione del Brino dal delitto di collaborazione col tedesco il dubbio che, come si è visto, il Collegio ha ritenuto a proposito della partecipazione o meno del Brini medesimo agli altri fatti innanzi esaminati: nessun elemento, infatti, autorizza a far considerare di natura collaborazionistica il fermo e l'uccisione della Posocco e il successivo furto nell'abitazione di costei, giacché l'attività svolta dalla detta Posocco e la posizione in cui questa trovavasi sul piano della politica nazifascista non sono affatto chiare. Non appare dagli atti del processo in che il tedesco invasore abbia tratto vantaggio dalla soppressione della Van Goj.
Passando a esaminare le prove a carico del Pegoraro, va rilevato che, secondo la versione del Brini (che pure sostiene di essere stato il Pegoraro nella Squadra Politica), esso Pegoraro non partecipò ai fatti avvenuti in danno della Posocco, di guisa che, esclusa tale partecipazione, esso Pegoraro medesimo va prosciolto pienamente dai reati di sequestro di persona, omicidio e furto.
In quanto all'imputazione di collaborazione, va rilevato che l'attività svolta dal Pegoraro nella zona di Vittorio Veneto (è di questa soltanto che la Corte è chiamata a occuparsi, dato che dell'attività collaborazionistica dell'imputato svolta eventualmente altrove si occupa, a quanto pare, l'Autorità competente per territorio), non appare molto chiara.
E' certo che l'imputato faceva parte di una Squadra cosiddetta Politica che il Battaglione "M IX Settembre" aveva costituito nel suo seno: il Pegoraro l'ha negato, ma le asserzioni del Brini e di quasi tutti i testi non lasciano dubbio al riguardo. Del resto gli stessi viaggi e le frequenti libere assenze del Pegoraro dal suo reparto (leggansi interrogatori del Pegoraro) valgono a confermare che egli aveva incarichi di speciale fiducia, che non potevano presumibilmente essere che di natura politica. Ora, per quanto non consti di fatti specifici di natura collaborazionistica commessi dal Pegoraro, pur tuttavia i giudicanti opinano che l'attività, per così dire, spionistica svolta sul posto da esso Pegoraro, che era uno dei capi della Squadra Politica in questione, possa in singoli casi concreti essersi risolta in vantaggio del tedesco invasore, sia sul piano politico e sia anche in quello militare. Ragione per cui, riconoscendo che mancano nel caso in esame elementi concreti per un'affermazione di responsabilità, la Corte ritiene di dover assolvere il Pegoraro dall'imputazione di collaborazione soltanto per insufficienza di prove.

P.Q.M.
visto l'articolo 479, la Corte
assolve Brini Armando dal reato di collaborazionismo col tedesco invasore perché il fatto non sussiste e dagli altri reati a lui ascritti per insufficienza di prove;
assolve Pegoraro Antonio dal delitto di collaborazione col tedesco invasore commesso nel territorio della provincia di Treviso per insufficienza di prove e lo assolve dagli altri reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.
Ordina la scarcerazione dei suddetti Brini e Pegoraro se non detenuti per altra causa.
Treviso, lì 14 marzo 1946
Il Presidente L'Erario
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 29.3.46
Ricorsero l'imputato e il difensore il 14.3.46
Con sentenza del 27 giugno 1947 la Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso del Brini Armando.

Sentenza n. 20/46 del 20.03.1946 - R.G.158/45 - R.G.P.M. 225/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO DR. MAURO - Presidente
RUDELLI MARIO - Giudice Popolare
DE MARCO ANNIBALE - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
MESTRINER ANTONIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro

MODENA Luigi, fu Giuseppe e di Colferini Tarquinia, nato a Mantova il 29.7.1903 e residente a Mantova Vicolo Tezze 23,
arrestato 12.5.1945, in libertà provvisoria 16.11.1945.
Imputato
Del delitto p. e p. dagli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 in relazione all'art. 58 C.P.M.G., per avere in Treviso posteriormente all'8.9.43, quale brigadiere della G.N.R. attivamente partecipato a operazioni contro cittadini e patrioti, con arresto e maltrattamenti di prigionieri.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, uditi il P.M., il difensore dell'imputato e quest'ultimo, si osserva, in fatto e diritto.
Dal Comando Brigata Bottacin del C.V.L., con verbale in data 13 maggio 1945, veniva denunziato Modena Luigi che, previa sommaria istruzione, era tratto a giudizio dinanzi questa Corte per rispondere del delitto di cui in rubrica.
In dibattimento il Modena negava di avere collaborato col nemico volontariamente e precisava che l'arresto di Urio Domenico perché sorpreso ad ascoltare Radio Londra non era stato eseguito di iniziativa di esso Modena, ma era stato ordinato da un sottufficiale tedesco al cui invito esso Modena medesimo, nella qualità di brigadiere della G.N.R., aveva dovuto aderire: in quanto all'arresto dell'Avanzi eseguito dai tedeschi, spiegava che la denunzia era partita dalla moglie di esso imputato per puro risentimento personale, essendo stata costei offesa dal detto Avanzi; con quest'ultimo il prevenuto aveva avuto un alterco in carcere sempre per il detto motivo personale e perciò doveva ritenersi esclusa ogni intenzione collaborazionistica.
Su quest'ultimo fatto, vale a dire sull'episodio Avanzi, ben poco vi è di rilevare: il P.M. in udienza ha rinunziato all'audizione dell'Avanzi e quindi della dichiarazione da costui rilasciata senza alcuna formalità non si è data lettura. A ogni modo trattandosi – come sembra – di fatto assunto per puro risentimento personale e senza alcuna volontà collaborazionistica da parte dell'imputato, non ritiene la Corte di poter trarre dal fatto stesso elementi utili per un'affermazione di responsabilità.
Per quanto riflette il caso dell'Urio, osserva che l'arresto di costui per il fatto che ascoltava Radio Londra, e per il fatto di avere sottratto ai tedeschi delle auto, può integrare l'elemento obiettivo del delitto in esame. Era, infatti, interesse del tedesco di consolidare nell'Italia occupata una situazione politica di acquiescenza sulle sue direttive così come tale situazione era stata creata dopo l'8 settembre 1943 sulla base del movimento neofascista, la cui intonazione filotedesca era indiscutibile. L'eliminazione di ogni contraria propaganda – come quella efficacissima fatta dalla Radio di Londra – serviva agli interessi tedeschi perché contribuiva a consolidare la situazione innanzi detta. Ragione per cui l'arresto degli ascoltatori di detta Radio – della quale poi costoro divenivano anche inconsapevolmente i collaboratori per il solo fatto di divulgarne le notizie - era a considerarsi obiettivamente atto di collaborazione ai sensi delle disposizioni in epigrafe richiamate. Nella specie, peraltro, se si riscontra l'elemento materiale del delitto in esame, è dubbio che sussista anche l'elemento intenzionale: l'imputato ha, infatti, negato ogni sua iniziativa e, per quanto l'Urio abbia insistito nel mettere in evidenza un certo accanimento da parte del Modena nell'eseguire e mantenere l'arresto di esso denunziante, tuttavia rilevante è il fatto che – come risulta dall'imponente discarico escusso – il prevenuto in numerosi casi ha dimostrato nei riguardi del movimento di resistenza all'invasione tedesca un comportamento piuttosto favorevole anziché contrario al movimento stesso. Tale circostanza, pertanto, induce per lo meno a dubitare della volontà collaborazionistica del Modena, essendo il suo comportamento dianzi rilevato in assoluto contrasto con la detta volontà.
Il Modena va quindi assolto per insufficienza di prove.
P.Q.M.
la Corte, visto l'art. 479 C.P.P., assolve Modena Luigi dall'imputazione ascrittagli per insufficienza di prove.
Treviso, lì 20 marzo 1946
Il Presidente L'Erario
Il Cancelliere Casagrande

Depositata il 21.3.1946

Sentenza n. 21/46 del 21.03.1946 - R.G.114/45 - R.G.P.M. 594/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO DR. MAURO - Presidente
RUDELLI MARIO - Giudice Popolare
FAVRETTO MARIO - Giudice Popolare
MESTRINER ANTONIO - Giudice Popolare
DE MARCO ANNIBALE - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro

SOLIFRANO Carlo, fu Nicola e fu Meneghin Antonietta, nato a Lecce l'8.7.1896 e residente a Montebelluna.
TROTTA Felice, fu Saverio e di De Vito Antonia nato il 6.3.1910 a Prata di Principato (Avellino) e residente a Resana.
BASSI Demetrio, fu Ernesto e da Danioni Enrica, nato il 16.10.1880 a Forlì, residente a Santa Giustina Bellunese (Belluno).
BORGHERO Tarquinio, fu Giuseppe e di Pancera Maddalena, nato a Montecchio Maggiore il 18.9.1895 e residente a Montebelluna in Via Mercato Vecchio,
tutti presenti
Imputati
Il Solifrano
del delitto di cui agli art.1 D.L.L. 22.4.45 n. 142, 5 D.L.L. 27.7.44 n. 159 in relazione all'art. 58 C.P.M.G., per avere, quale presidente del Dopolavoro, nonché quale Segretario del Fascio repubblicano di Montebelluna e quale Commissario Prefettizio, procedendo a delazioni, compilazioni di liste di antifascisti, rastrellamenti, mantenendo contegno servile verso il tedesco invasore, organizzando feste a favore delle Forze Armate nemiche, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso e commesso fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano.
Il Trotta
del delitto di cui agli art. 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142, 5 D.L.L. 27.7.44 n. 159, per avere quale Segretario del Fascio repubblicano di Montebelluna posteriormente all'8.9.43, procedendo a denunzie e delazioni di patrioti e renitenti, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso e commesso fatti diretti a menomare i sentimenti di fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano.
Il Bassi
del delitto di cui agli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142, 5 D.L.L. 27.7.44 n. 159, 58 C.P.M.G. per avere, posteriormente all'8.9.43, quale Podestà di Montebelluna, compilando liste di antifascisti e presiedendo la Commissione per l'ingaggio dei lavoratori da inviare in Germania, commesso fatti diretti a favorire i disegni politici del nemico sul territorio invaso e a menomare la fedeltà dei cittadini verso il legittimo governo italiano.
Il Borghero
del delitto di cui al capo precedente, durante l'occupazione nazifascista, informando il Comando tedesco e contribuendo alla formazione di una lista di antifascisti, commesso fatti diretti a favorire il nemico nei suoi disegni politici sul territorio invaso.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., gli imputati e la Difesa, si osserva.
Fatto e diritto.
In seguito a indagini compiute dalla Sottocommissione di Giustizia presso il C.L.N. di Montebelluna e in esito a sommaria istruzione, i su nominati Solifrano Carlo, Trotta Felice, Basso Demetrio e Borghero Tarquinio erano tratti a giudizio dinanzi questa Sezione Speciale di Corte d'Assise per rispondere del delitto di collaborazione col tedesco invasore, come a ciascuno di essi specificatamente ascritto in rubrica.
Il dibattimento veniva celebrato nell'udienza odierna in contumacia del Trotta e del Borghero e in contraddittorio degli altri due che negavano l'addebito loro mosso.
E' anzitutto da premettere e da rilevare che il P.M. e i difensori hanno, di accordo, rinunziato alla escussione dei testimoni non comparsi, dei quali il più importante avrebbe potuto essere il Kafta, delle cui varie deposizioni non è stata nemmeno chiesta né data lettura in dibattimento. Di modo che di siffatte deposizioni (che lo stesso P.M. ha, del resto, ritenuto poco attendibili in considerazione dell'ambigua figura del tedesco Kafta, già interprete del Comando tedesco e poscia divenuto delatore di pretesi collaborazionisti) non può la Corte tenere alcun conto.
Ciò premesso, va osservato che a carico del Borghero non sono emersi in dibattimento elementi sicuri e precisi che valgano a dimostrare ch'egli abbia (come è enunciato nel capo di imputazione) partecipato alla formazione e alla comunicazione ai tedeschi o ad altri uffici di Polizia Politica di liste di persone da colpire come antifasciste, né che abbia altrimenti con fatti concreti sicuramente contribuito a secondare l'azione politica nemica sul territorio dell'Italia occupata. Detto imputato va pertanto prosciolto per non avere commesso il fatto.

Agli altri tre imputati si addebita specificatamente di avere il Solifrano compilato e gli altri due approvato e confermato un elenco di elementi antifascisti, consegnato al maresciallo dei carabinieri Lamola, comandante la Stazione di Montebelluna, che di tale elenco era stato richiesto. Il Lamola (non processato per tale fatto, ma inteso come teste, fogli 124 – 125 – 185 – 186) ha precisato che, essendogli stato richiesto detto elenco da un'autorità italiana di Treviso (probabilmente la Questura), egli si rivolse al Solifano che conosceva come uno degli esponenti del Fascio e da costui ottenne le indicazioni volute in una lista dal Solifano medesimo compilata di suo pugno, lista che, sottoposta poi al Trotta, Segretario del Fascio, e al Bassi, Podestà, fu da costoro trovata esatta e confermata.
Secondo il Lamola (escusso in dibattimento) siffatto elenco, trasmesso in Treviso, non avrebbe avuto più alcun seguito perché in Montebelluna nei mesi successivi non fu eseguito alcun arresto fra le persone elencate. Solo dopo qualche tempo, in conseguenza di alcuni incidenti (sparatoria), i tedeschi procedettero all'arresto di alcune persone, fra le quali soltanto due (i fratelli Tessari) erano menzionate nell'elenco innanzi specificato, ma non le altre: ragione per cui è dubbio che tali arresti – che riflettevano anche individui non ricompresi nella lista in questione – potessero mettersi in relazione con la lista medesima. Orbene la Corte opina che il delitto di collaborazione col tedesco invasore è reato di danno; in concreto, mancando la prova ed essendo, in ogni caso, dubbio che l'elenco di cui si tratta abbia avuto un qualsiasi effetto nei confronti delle persone in esso comprese e che dell'elenco stesso i tedeschi si siano in alcun modo avvalsi traendone vantaggio ai fini dei loro disegni politici nella zona di Montebelluna, non può ritenersi con tutta certezza che il delitto sia stato consumato. Né potrebbe parlarsi di tentativo, perché – dato pure che il tentativo sia ammissibile in materia – non consta che i tedeschi siano venuti in possesso della lista in questione e che non abbiano creduto di servirsene.
Al Trotta si muove anche l'accusa di avere confidenzialmente denunciato agli agenti della Polizia Annonaria Morandini e Cavinato (fogli 97 e 159 retro) alcuni antifascisti e di avere ai detti agenti suggerito pure il modo di disfarsene; ma l'azione del Trotta, moralmente deplorevole, non avrebbe nemmeno questa volta avuto alcun effetto dal momento che gli agenti in parola – che, del resto, non svolgevano attività di polizia politica – non pare che abbiano fatto alcun conto delle confidenze e dei suggerimenti di detto imputato. Nei riguardi del Solifrano il P.M. ha creduto di ravvisare collaborazione politica nella lettera a foglio 1, ma non pare che tale delitto sia configurabile nell'invito puro e semplice che tale lettera, inviata al Comando germanico del luogo, contiene di partecipare e far partecipare i militari tedeschi a una festa organizzata dal Dopolavoro di cui il Solifrano era dirigente; potrà essere forse motivo di biasimo qualche espressione poco dignitosa usata dal detto imputato verso il Comando germanico, ma mancano nella lettera in questione gli elementi di una collaborazione punibile ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge in epigrafe enunciate.
Eguali riflessioni valgano per i biglietti a fogli 99 e 100 dal Trotta diretti a quanto parrebbe (nei biglietti non v'è indirizzo) al Comando tedesco.
Per ciò che riflette, poi, l'esposizione delle fotografie di propaganda (foglio 101) è da rilevare che tale esposizione era disposta dal Comando germanico e non per iniziativa del Fascio locale; in quanto il Trotta, nella sua qualità di Segretario del Fascio, curava, l'esecuzione delle richieste germaniche non faceva che espletare una funzione della sua carica. E poiché quest'ultima non è compresa fra quelle elencate nell'art. 1 D.L.L. 22 aprile 1945 n. 142, non può nel fatto ascritto al Trotta ravvisarsi collaborazione punibile.
Identica considerazione va fatta in ordine agli elenchi di lavoratori disoccupati da proporsi per l'invio in Germania, elenchi alla cui compilazione il Bassi partecipava nella sua qualità di Podestà, perché specificatamente di ciò richiesto dalla Prefettura; senza dire che non risulta che da Montebelluna siano poi partiti operai per la Germania.
Da ultimo rimane da esaminare per il Solifrano la sua pretesa partecipazione personale all'arresto dei fratelli Tessari. Tale partecipazione appare sotto ogni aspetto dubbia: invero mentre Tessari Gino ha affermato di avere la notte del suo arresto veduto e riconosciuto il Solifrano fra i tedeschi, il Tessari Marcello non avrebbe affatto notato l'imputato. Peraltro, ammessa pure la circostanza della presenza del Solifrano (che al riguardo mantiene una recisa negativa) suo posto all'atto dell'arresto dei detti Tessari – presenza che, come si è visto, appare dubbia data la discordanza fra le asserzioni dei due Tessari – rimane sempre incerta la partecipazione del detto imputato al fatto. Lo stesso Tessari Gino ha asserito, infatti, che il Solifrano arrivò sul posto e fu subito avvicinato dai tedeschi quando di già esso Tessari era stato tratto in arresto; non è quindi da escludersi che la presenza del detto Solifrano possa, in ogni caso, essere stata occasionale.
Per tutti i rilievi sopra esposti e, considerato che dubbi, come si è detto, debbono ritenersi sia la sussistenza di un danno in conseguenza dell'elenco formato o altrimenti approvato dal Solifrano, dal Trotta e dal Bassi, e sia il vantaggio eventualmente tratto dal tedesco, i detti imputati vanno assolti dall'imputazione loro ascritta per insufficienza di prove.
P.Q.M.
visto l'art. 479 C.P.P., la Corte
assolve Solifrano Carlo, Trotta Felice, e Bassi Demetrio dalla imputazione loro ascritta per insufficienza di prove e assolve Borghero Tarquinio dalla imputazione ascrittagli per non aver commesso il fatto.
Treviso, 21 marzo 1946
Il Presidente L'Erario
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 31.3.1946
Ricorsero Solifrano e Trotta
n. 5067 – Con sentenza della Corte di Cassazione del 2 maggio 1947 si annulla la sentenza impugnata senza rinvio e si assolve Solifrano e Trotta per non avere commesso il fatto.

Sentenza n.22/46 del 22.03.1946 - R.G. 18.46.
In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise, Sezione Speciale di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO DOTT. MAURO - Presidente
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
BARBISAN MARCELLO - Giudice Popolare
MICHELETTI LUCIANO - Giudice Popolare
PIANCA UGO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

ROMANO Rolando (o Orlando), di Umberto e di Gabrielli Giovanna, nato in Treviso il 13.3.1927 ed ivi residente in via S. Bona Nuova n. 84, arrestato il 2.5.1945 e rilasciato il 25.11.1945, riarrestato il 12.12.1945 e il 24.1.1946 evaso dal carcere, latitante.
Imputato
a) del reato p.p. dall'art. 1 del 22.4.1945 e 58 C.P.M.G. per avere quale milite della G.N.R. e della Brigata Nera in provincia di Treviso, collaborato con il tedesco invasore in operazioni contro cittadini e partigiani, arresti, perquisizioni, ecc. dopo l'8.9.1943;
b) di omicidio aggravato - art.575-576 n. 1 C.P., per avere in Cappella Maggiore il 14.02.1945 ucciso con brutale malvagità monsignor Giovanni Brescacin, colpendolo con una scarica di mitra alla schiena.
In fatto e diritto.
Su denuncia del sacerdote Giuseppe Pizzolotto, incaricato dalla Curia Vescovile del luogo, datata da Cappella Maggiore il 30 maggio 1945, si procedeva a carico del su nominato Romano Rolando (inteso anche Orlando) quale autore dell'uccisione del parroco di detto Comune di Cappella Maggiore don Giovanni Brescacin, avvenuta nel comune stesso la notte tra il 13 e il 14 febbraio 1945.
In esito quindi a sommaria istruttoria Romano era tratto a giudizio dinnanzi a questa Sezione Speciale della Corte di Assise, per rispondere dei reati di cui in rubrica ed il dibattimento seguiva all'udienza odierna in contumacia dell'imputato.
Dai due rapporti che a suo tempo (e cioè in data 14 e 26 febbraio 1945) il Comando della 6ª Squadra della G.N.R. di stanza a Vittorio Veneto diresse alla Pretura competente e ai Comandi superiori, e dalle deposizioni rese in istruttoria e confermate con giuramento dal tenente Santoni, compilatore di detti rapporti, si evince che poco dopo la mezzanotte fra il 13 e il 14 febbraio del 1945 il milite delle Brigate Nere Romano Rolando si recò dal parroco di Cappella Maggiore per avvertirlo che tale Dal Bo era gravemente infermo e per invitarlo a portarsi in casa dell'ammalato onde amministrargli i conforti religiosi. Il sacerdote aderì senz'altro all'invito rivoltogli e si avviò verso l'abitazione di Dal Bo accompagnato da Romano. Nelle prime ore del giorno 14 febbraio fu poi trovato sulla pubblica via il cadavere del povero parroco che - come da constatazioni fatte dal medico dottor Battistella (da costui confermate e precisate nella sua deposizione in dibattimento) - appariva colpito da numerosi proiettili di mitra (i cui bossoli furono notati per terra a breve distanza dal cadavere anzidetto) sparatigli contro quasi a bruciapelo. La morte dovette, a giudizio del medico, essere istantanea avendo i proiettili colpito il rev. Brescacin al cervello ed in altre parti vitali del torace e dell'addome.
Alla G.N.R. che eseguì l'indagine, il Romano raccontò che egli, mentre trovavasi in un pubblico esercizio di Cappella Maggiore, era stato avvicinato da uno sconosciuto che lo aveva pregato di recarsi a chiamare e ad accompagnare il parroco don Brescacin dal Dal Bo gravemente infermo; che durante il percorso esso Romano - che seguiva a due passi di distanza il povero prete - aveva avvertito una scarica di mitra proveniente dal di dietro, lato destro, e si era immediatamente buttato per terra rimanendo perciò illeso mentre il sacerdote era stato colpito in più parti del corpo ed era morto.
La versione data dal Romano al tenente Santoni apparve subito a costui inattendibile, sia per la poco spiegabile facilità con la quale il prevenuto avrebbe aderito alla richiesta di uno sconosciuto del quale esso Romano non seppe dare indicazioni di sorta (e si era in un piccolo paese ove tutti si conoscono fra loro), sia per il fatto che il Dal Bo non risultò affatto ammalato, sia perché il Romano, dopo l'accaduto, lungi dal chiamare subito al soccorso i vicini del luogo, se ne tornò al ballo nell'osteria ov'erano i compagni, sia infine perché il vestito di esso imputato non presentava affatto tracce di fango del quale avrebbe dovuto essere imbrattato se per davvero egli si fosse buttato per terra, dato che in quella notte, avendo piovuto, le strade erano infangate.
La verità apparve chiara in seguito quando, in esito alle indagini compiute, e il Romano e il suo comandante, tale Gennaro [Gennaro Giuseppe, tra l'altro commissario del Fascio di Cappella Maggiore], furono tradotti al Comando delle Brigate Nere di Treviso ove avrebbero dovuto (teste Martini) essere processati. Si pensò, adunque, che autore dell'omicidio non potesse essere stato che il detto Romano, il quale del resto confidò ai suoi camerati Tavian (f. 27) Piccoli (f. 27 retro) e Coan (f. 28 retro) di avere proprio lui ucciso il parroco, e narrò i particolari del fatto così circostanziatamente da non lasciare adito a dubbi sulla sua responsabilità in proposito. Anche al teste Scomparin (foglio 19) l'imputato confessò di essere stato lui l'uccisore di don Brescacin.
Dalla deposizione di padre Giovanni Martini, già cappellano delle Brigate Nere, si evince la sicura conferma della responsabilità del Romano, il quale si indusse al truce delitto mosso da rancore (veggasi al riguardo anche la deposizione del tenente Santoni in dibattimento) verso il parroco, che non aveva nascosto il suo disappunto per il fatto

che il prevenuto ed i suoi commilitoni delle Brigate Nere, accasermati nella canonica di Cappella Maggiore, ricevessero colà di notte delle donne di dubbi costumi.
Poiché per l'imponenza delle prove raccolte deve aversi per certo che autore materiale del grave delitto fu proprio Romano, occorre esaminare se costui - che all'epoca del fatto aveva poco meno di diciotto anni - possa essere ritenuto imputabile. L'età raggiunta (mancava appena un mese al compimento degli anni 18) ed il normale sviluppo fisico (teste padre Martini) indurrebbero di già a supporre che l'imputato avesse quella normalità e maturità psichica che sono il presupposto dell'imputabilità. Il teste padre Martini che per ragione delle sue funzioni presso le Brigate Nere aveva necessariamente una certa dimestichezza con tutti gli elementi delle dette Brigate, e quindi anche col Romano, con il quale frequentemente aveva discorso, ha deposto in udienza che l'imputato era psichicamente normale: unico suo difetto era la tendenza alla violenza. Data questa normalità di sviluppo psichico e fisico e, considerato che la tendenza alla violenza costituisce difetto attinente al carattere dell'individuo e non può essere messo in relazione con l'età, opina la Corte che il Romano debba essere considerato imputabile e che in suo favore la minore età non può essere presa in considerazione se non come diminuente ai sensi dell'art. 98 del Codice Penale.
Pertanto, provato il fatto, provato che autore di questo fu proprio il Romano, ritenuto, infine, che costui liberamente volle cagionare la morte del parroco per dare sfogo ad un rancore personale, dev'essere affermata la responsabilità dell'imputato per il delitto di omicidio, escludendosi peraltro l'aggravante di cui in rubrica. Infatti - a prescindere da ogni considerazione di diritto circa la sussistenza o meno dell'aggravante in questione quando l'omicidio è consumato come atto di collaborazione con il tedesco invasore - in concreto, come si è rilevato, l'uccisione del parroco da parte del Romano fu determinata da motivi personali e non fu commessa nell'esplicazione di un'attività collaborazionistica.
Passando ed esaminare siffatta attività da parte del Romano, osservasi che costui con la teste Segati Amelia si vantò di avere partecipato a rastrellamenti a Vittorio Veneto e a Conegliano e di avere anche prestato servizio di spionaggio in borghese (fogli 14-45); all'altra teste Paro Maria (fogli 16-43) l'imputato confidò di aver partecipato al rastrellamento di Silea del novembre 1944. Non trattasi di semplici vanterie che potrebbero, come alle volte accade, essere anche non perfettamente rispondenti al vero; il Romano che, del resto, seguiva le sorti della Brigata Nera di cui faceva parte, fu dalla stessa Paro, sua vicina di casa, visto partire armato a bordo di autocarri per le azioni di rastrellamento affidate al reparto di esso Romano; fra l'altro questi partecipò al rastrellamento nella zona in cui abitava la testimone i cui congiunti, partigiani, riuscirono a mala pena a scappare.
In questi fatti, che costituiscono una delle più tipiche manifestazioni di collaborazionismo, va riscontrata l'ipotesi di collaborazionismo enunciata nel primo capo d'imputazione e, poiché non è dubbio il concorso dell'elemento intenzionale - che si desume da tutte le circostanze del fatto - dev'essere affermata la responsabilità di Romano, la cui imputabilità è già stata innanzi vagliata e riconosciuta.
Al detto imputato - tenuto conto delle circostanze tutte dei fatti addebitatigli e di ogni altra circostanza obiettiva e subiettiva - stimasi di giustizia irrogare per il delitto di collaborazione la reclusione per anni quindici e per l'omicidio la reclusione per anni ventiquattro, pene entrambe che vanno diminuite di un terzo per l'età minore dell'imputato medesimo. Le spese seguono la condanna.
P.Q.M.
visti gli articoli 98-133-65-575 C.P.; 1 D.L.L. 22 aprile 1945 n. 142; art. 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159; art. 58 C.P.M.G.; 483 - 488 C.P.P., dichiara Romano Rolando (od Orlando) colpevole dei delitti ascrittigli come in rubrica, esclusa per l'omicidio ogni aggravante, con l'attenuante dell'età minore degli anni diciotto. Pertanto lo condanna ad anni 26 di reclusione, con ogni conseguenza di legge oltre al pagamento delle spese processuali.
Treviso, 22 marzo 1946
Il Presidente L'Erario
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 29.3.46
Ricorse il difensore il 23.3.1946
4.5.1946 all'ufficiale giudiziario per la notifica ai sensi di legge.
Il 7.5.1946 notificato mediante deposito in Cancelleria ed avviso al difensore.
Il 23.5.1946 atti in Cassazione.
Il 16.5.1946 notificata la sentenza a mani di Romano in Mantova.
Con sentenza 2 maggio 1947 la Corte Suprema dichiara estinto il reato di collaborazione per amnistia ed annulla senza rinvio la sentenza. Rigetta per l'omicidio.
La Corte di Appello di Venezia, con ordinanza 9.3.1950 ha condonato a Romano 1 anno di reclusione.
Venezia, 10.3.1950

Sentenza n. 23/46 del 27.03.1946 – R.G. 17 - R.G.P.M. 1219
In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise, Sezione Speciale di Treviso, composta dai Signori:

BERLANDA DOTT. GIOVANNI - Presidente
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
RADELLI MARIO - Giudice Popolare
MESTRINER ANTONIO - Giudice Popolare
DI MARCO ANNIBALE - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

ZANANTONI Osvaldo, fu Lodovico e di Scamesi Maria, nato a Veglia l'11.6.1912, residente a Padova, latitante
Imputato
1) del delitto di cui agli art. 51 C.P.M.G. in relazione all'art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 e 5 D.L.L. 27.7.44 n. 159 per avere in Treviso e provincia e altrove, posteriormente all'8.9.43, quale ufficiale della G.N.R., collaborando con reparti tedeschi, procedendo a rastrellamenti, incendi, arresti e soppressioni di patrioti, commesso fatti diretti a favorire le operazioni militari del nemico e a nuocere a quelle delle forze armate italiane.
2) del delitto di cui agli art. 624 e 61 n. II C.P. per essersi impadronito, abusando della sua qualità di ufficiale, a fine di trarne profitto, di 4 copertoni di autocarro Fiat 621. In Vittorio Veneto, 1944.
3) del delitto di cui all'art. 628 C.P. 2° cpv. n. I C.P. in relazione al R.D.L. 30.11.42 n. 1 lett. A) e all'art. 61 n. 5 C.P. per essersi in Padernello il 6.8.1944 impossessato con violenza 3 minaccia a mano armata e in più persone riunite e in danno di Amadio Rosa in Pavan, di nafta, liquori, salami, stoffe e altra merce per valore ingente.
4) del delitto di cui all'art. 605 capoverso n. 2 C.P. per avere nelle condizioni di tempo e di luogo di cui al capo precedente, privato della libertà personale, per la durata di circa un mese, Pavan Alessandro, commettendo il fatto con abuso dei potei inerenti le sue funzioni
5) del delitto di cui all'art. 628 cpv. 2° n. 1 in relazione al R.D.L. 30.1.42 n. 1 lett. A) e all'art. 61 n. 5 C.P., per essersi in Treviso il 10.8.1944 impossessato con violenza e minaccia a mano armata e in più persone riunite, in danno di Brevedan Teresa di n. 84 bottiglie da un litro di cognac e grappa di prugne.
6) di rapina continuata aggravata ai sensi degli art. 81 – 629 capoverso 2° n. 1 C.P. in relazione al R.D.L. 20.11.42 n. 1 lett. A) e all'art. 61 n. 5 C.P. per essersi impossessato di suini, maiali, generi alimentari, sigarette e merci varie sottraendoli a varie persone con minaccia a mano armata e in concorso con altri non identificati, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso nei giorni 1, 2, 3 settembre 1944 in Onigo di Pederobba.
7) del delitto di cui all'art. 628 cpv. 2° n. 1 C.P. in relazione al R.D.L. 30.11.1942 n. 1 lett. a) e all'art. 61 n. 5 C.P. per essersi in Castelcucco di Asolo il 20.9.1944 impossessato, con violenza e minaccia a mano armata e in più persone riunite, di oggetti personali e nella chiesa per un valore di lire 110.000 circa in danno del parroco don Primo Aggio.
8) del delitto di cui all'art. 628 capoverso 2° n. 1 C.P. in relazione al R.D.L. 30.11.42 n. 1 lett. a) e all'art. 61 n. 5 C.P. per essersi il 25.7.1944 in Onigo di Fregona impossessato con violenza e minaccia a mano armata, e in più persone riunite, di oggetti d'oro, lire 40.000 in denaro, generi alimentari, biancheria e altre merci per valore elevato, in danno della famiglia dell'agente di P.S. Cipriani Domenico.
9) del delitto di rapina come al capo precedente in danno di Mason don Narciso, in Zerman, il 2.8.1944.

[le successive pagine della sentenza risultano mancanti]

Visti gli art. 483 – 488 C.P.P. [la Corte] dichiara
Zanantonio Osvaldo colpevole del reato ascritto nel primo capo di imputazione, in esso compresi anche i fatti di cui agli altri capi da qualificarsi come altrettanti atti di collaborazionismo militare col nemico, con le attenuanti generiche previste dall'art. 62 bis C.P. e lo
condanna
a 30 anni di reclusione e al pagamento delle spese di giustizia, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e con la confisca dei beni.
Treviso, 27.3.1946
Il Presidente Berlanda
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 6.4.1946
Con ordinanza 30.1.53 la Corte di Appello di Venezia dichiarò estinto il reato di collaborazionismo di cui alla sentenza 27.3.46 e cessate l'esecuzione della condanna e delle pene accessorie.

Sentenza n. 24/46 del 28.03.1946 - R.G. 14/1946
In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise, Sezione Speciale di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO DOTT. MAURO - Presidente
RUDELLI MARIO - Giudice Popolare [nella precedente sentenza era scritto RADELLI]
BARBISAN MARCELLO - Giudice Popolare
PIANON UGO - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

SANTI Paola, di Terzo e di Celestina Pasquazzo, nata il 29.6.1923 a Trento, residente in Feltre, giù detenuta in Belluno. Imputata
del delitto di cui all'art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 in relazione all'art. 5 D.L.L. 27.7.44 n. 159, p.p. dall'art. 54 C.P.M.G. per avere dal settembre 1944 all'aprile 1945, essendo detenuta nelle carceri della Gendarmeria tedesca in Belluno, tenuto intelligenza col nemico fornendo a questo nomi di partigiani che erano a sua conoscenza o apprendeva nelle carceri, provocando contro di essi rappresaglie o altre gravi sanzioni.
Giudizio di rinvio per Cassazione della sentenza 3 luglio 1945 della Corte di Assise di Belluno.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputata e la Difesa, si osserva in fatto e diritto.
La su nominata Santi Paola, arrestata e processata, era tratta a giudizio dinanzi la Corte d'Assise Straordinaria di Belluno per rispondere del delitto di cui in rubrica.
La detta Corte, con sentenza 3 luglio 1945, ritenne accertato il fatto che la Santi avesse in effetti dato alla polizia tedesca indicazioni sul nome e sulla identità di alcuni partigiani da lei conosciuti e, opinando che nella specie dovessero riscontrarsi gli elementi integratori del delitto di collaborazione col tedesco invasore ai sensi dell'art. 58 C.P.M.G. anziché dell'art. 54 stesso Codice, modificò in tali sensi la rubrica e, dichiarando colpevole la Santi di detto reato, la condannò ad anni 5 e mesi 4 di reclusione accordandole, oltre che le attenuanti generiche, anche la diminuente della semi-infermità di mente sulla base di analoga perizia psichiatrica eseguita in istruttoria.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per Cassazione sia l'imputata e sia il P.M. Quest'ultimo sosteneva che nel fatto accertato a carico della Santi dovesse ravvisarsi l'ipotesi di cui all'art. 54 C.P.M.G. e non quella minore ipotesi delittuosa ritenuta dalla Corte di Belluno.
La Suprema Corte, con sentenza 22.1.1946 rigettava il ricorso proposto dalla condannata e, in accoglimento del ricorso del P.M., riteneva che la sentenza impugnata non fosse sufficientemente motivata in rapporto alla modificazione del capo di imputazione e quindi, cassandola, rinviava la causa alla Sezione Speciale di Corte di Assise di Treviso per il riesame su questo punto.
All'odierno dibattimento la Difesa offriva un discarico sull'attività partigiana svolta dalla Santi e la Corte ammetteva il detto discarico in quanto mirava non al riesame del fatto – ormai irrevocabilmente accertato dalla Corte di Belluno – ma ad apprestare elementi influenti per la determinazione della pena.
Posto, adunque, come assodato a carico della Santi il fatto di avere costei aiutato la polizia tedesca a identificare alcune persone di ambo i sessi gravitanti intorno al movimento partigiano della zona di Belluno e provincia, esattamente deve ritenersi, come ritenne la Corte di Belluno, che nella specie ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 58 C.P.M.G.
L'attività delittuosa dell'imputata non mirava a fornire al nemico notizie di natura tipicamente militare; del movimento partigiano, inteso nel suo complesso fenomenico, inteso cioè come vera e propria manifestazione di attività militare, la Santi non dette ai tedeschi alcuna notizia; in altri termini l'imputata non segnalò l'esistenza, consistenza, dislocazione, schieramento delle formazioni partigiane, non segnalò le basi logistiche delle formazioni stesse, ma si limitò, come si è visto, a identificare singole persone considerate – in quanto gravitanti, come si è detto, intorno al movimento partigiano – come elementi perturbatori della situazione politica voluta e creata dai tedeschi nell'Italia da costoro occupata. Perciò non riscontrasi nella specie l'ipotesi prevista nell'art. 54 C.P.M.G., il quale riguarda in sostanza il caso di chi, trovandosi entro uno schieramento, fornisce notizie di questo allo schieramento nemico, ma riscontrasi invece l'ipotesi di cui all'art. 58 C.P.M.G. della quale l'attività della Santi, limitata al campo poliziesco politico ed esplicata nel territorio occupato dal nemico, è da considerarsi una manifestazione caratteristica.
In tali sensi va, adunque, affermata la responsabilità dell'imputata, alla quale questa Corte deve *ex novo* applicare la pena adeguata, con propri criteri senza che possa ritenersi legata alla misura di pena e ai criteri adottati dai giudici di Belluno. La Suprema Corte ha infatti cassato la sentenza di Belluno sul punto relativo alla definizione del delitto e, naturalmente, sulle altre affermazioni della detta sentenza che sono conseguenza della detta definizione e, fra le altre, anche sull'affermazione relativa alla pena da irrogarsi all'imputata e alle attenuanti da concedersi a costei.
A tale proposito i giudicanti ritengono che – data l'entità dei fatti accertati a carico della Santi, e data soprattutto la giovane età di costei – sia da considerarsi adeguata in concreto la pena minima fissata nell'art. 58 C.P.MG., vale a dire 10 anni di reclusione.
Ritengono inoltre che si debba tener conto delle concordi asserzioni dei testi indotti a discarico, tutti partigiani, nei confronti dei quali non v'è ragione alcuna per dubitare della loro attendibilità. Detti testimoni hanno affermato che la Santi fece parte come intrepida staffetta del movimento partigiano e, per avere determinato alcuni soldati tedeschi nativi di Bolzano a disertare, fu tratta in arresto e imprigionata dalla polizia germanica. Tali fatti costituiscono senza dubbio

partecipazione attiva alla lotta contro i tedeschi, ragione per cui deve, in favore dell'imputata, essere riconosciuta la diminuente fissata nell'art. 7 prima parte e lettera b) D.L.L. 27 luglio 1944 n. 159 e, in conseguenza, la pena innanzi detta va diminuita fino a un quarto e, cioè, ridotta a 2 anni e mesi 6 di reclusione.
Possono poi essere concesse alla prevenuta le attenuanti generiche (art. 62 bis C.P.) e anche la diminuente della semiinfermità mentale riconosciutale da regolare perizia in atti; per modo che la pena anzidetta va diminuita di un terzo e poscia di un altro terzo.
Le spese seguono la condanna.
In applicazione del disposto dell'art. 219 C.P. va ordinato il ricovero della Santi in una casa di cura per durata non inferiore a un anno.
P.Q.M.
visti gli art. 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159, 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142, 58 C.P.M.G., 133, 62 bis, 89 C.P., 485, 488 C.P.P. dichiara Santi Paola colpevole del delitto di collaborazione col tedesco invasore in relazione all'art. 58 C.P.M.G., così modificata la rubrica, in concorso dell'attenuante di cui all'art. 7 p.p. e lettera b) D.L.L. 27 luglio 1944 n. 159 e della attenuante della semi infermità di mente e di quelle generiche di cui all'art. 62 bis C.P.
Pertanto la condanna ad anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali con ogni altra conseguenza di legge.
Visto l'art. 219 C.P., ordina il ricovero della Santi in una casa di cura per durata non inferiore a un anno.
Treviso, 28 marzo 1946
Il Presidente L'Erario
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 6.4.1946
Con ordinanza n. 16 del 15.7.46 amnistia.

Sentenza n. 25/46 del 05.04.1946 - R.G. 172/1945 – R.G.P.M. 1349
In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte - Luogotenente del Regno, la Corte di Assise, Sezione Speciale di Treviso, composta dai Signori:

L'ERARIO DOTT. MAURO - Presidente
MESTRINER ANTONIO - Giudice Popolare
MICHELETTI LUCIANO - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
PIANON UGO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

CHIARELLI Ignazio, fu Isidoro e fu Frezza Teresa, nato a Mel (Belluno) il 7.2.1888, residente a Castelfranco Veneto, arrestato il 17.12.1945, in libertà provvisoria il 19.12.54, presente.
Imputato
del delitto di cui all'art. 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142, 5 D.L.L. 27.7.44 n. 159 per avere posteriormente all'8.9.43, quale iscritto al P.F.R., delegato regionale del Veneto all'Associazione Mutilati di Guerra, Commissario governativo al Canale della Vittoria, procedendo a delazioni, redazioni di liste di proscrizione, obbligando i suoi dipendenti a iscriversi al P.F.R., inveendo contro i soldati mentre venivano deportati in Germania, esplicando attiva opera di propaganda, dirigendo adunate di mutilati, indirizzando al cosiddetto Duce fervidi telegrammi di adesione e fedeltà e con innumerevoli altre azioni, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso e commesso fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, presente l'imputato, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, i quali ebbero primi e ultimi la parola, si osserva.
Fatto e diritto.
In base a varie denunce sporte da alcuni dipendenti dell'Ente Consorzio Canale della Vittoria e a carico dell'ex presidente del Consorzio stesso avv. Ignazio Chiarelli, quest'ultimo era sottoposto a procedimento penale e poscia tratto a giudizio dinanzi questa Sezione Speciale di Corte di Assise per rispondere del delitto in rubrica specificato.
Nell'odierno dibattimento il Chiarelli negava i fatti addebitatigli spiegando, tra l'altro, che ogni provvedimento disciplinare in passato eventualmente preso a carico del personale del Consorzio – anche dopo l'8 settembre 1943 – non poté essere stato determinato che da motivi puramente disciplinari, non avendo esso Chiarelli in alcun modo tentato di fare pressioni sulla libertà di opinione del personale stesso; per quanto rifletteva poi il telegramma al Duce che dalla copia allegata in atti del giornale "Il Gazzettino" del 7 febbraio 1944 appare firmato anche da esso imputato precisava che il detto telegramma fu compilato e inviato a destinazione a insaputa di esso imputato medesimo.
Procedendo a esaminare singolarmente le varie accuse mosse al Chiarelli, la Corte rileva.
1) L'attività svolta dall'imputato in seno all'Associazione Mutilati non ebbe, dopo l'8 settembre 1943, alcun carattere politico essendo l'attività stessa limitata al campo amministrativo e assistenziale. In tale senso è la deposizione del teste Mosca Vittorio e anche quella del teste Müller. Quest'ultima, presente all'adunata dei Mutilati in Venezia, ha poi assicurato che realmente il Chiarelli fu estraneo alla compilazione e all'invio del noto telegramma. Il tenore di questo, d'altronde, è tale da far dubitare della sua efficacia propagandistica agli effetti del favoreggiamento dei disegni politici del tedesco invasore. Si leggono in esso alcune di quelle varie frasi fatte, divenute così consuete nelle adunanze e manifestazioni politiche del decorso ventennio da finire col perdere ogni effetto e da non suscitare più alcuna risonanza nelle masse degli italiani. Comunque le asserzioni dell'imputato e del teste Müller sono credibili anche perché non vi è chi non sappia come i telegrammi del genere fossero il più delle volte preparati in antecedenza nelle stesse Federazioni a insaputa e senza l'approvazione di chi doveva poi figurare fra i firmatari.
2) Circa l'attività del Chiarelli come Presidente dapprima e Commissario governativo poi del Consorzio Canale della Vittoria, è da rilevare che la natura delle funzioni da esso Chiarelli esercitate in detto Ente escluderebbero senz'altro ogni carattere politico del posto occupato; è infatti pacifico che dette funzioni fossero di natura strettamente amministrativa e disciplinare. Le accuse formulate contro l'imputato da alcuni suoi ex dipendenti circa la propaganda da esso imputato fatta, anche con pressioni di vario genere nei confronti del personale del Consorzio non sembrano attendibili ove si consideri che esse partono da persone che hanno presumibilmente motivi di rancore contro esso imputato medesimo, per avere esse persone subìto provvedimenti disciplinari da parte di costui. L'ing. Maccanti nel suo memoriale (a foglio 9 e seguenti) e nelle sue deposizioni (foglio 1) espone fatti e circostanze dirette a dimostrare che il Chiarelli, avvalendosi dell'autorità che gli derivava dal fatto di essere il capo dell'azienda, nulla avrebbe tralasciato per obbligare il personale dipendente a iscriversi al P.F.R. e per indurre i congiunti giovani dei dipendenti del Consorzio a presentarsi alle armi nell'esercito repubblicano.
La deposizione del Maccanti – il quale avrebbe subìto da parte del Chiarelli una punizione per grave mancanza commessa in precedenza nel disciplinare l'uso dell'acqua commerciale fra i vari utenti – non è molto attendibile perché evidenti traspariscono dalla minuziosa esposizione fatta dal teste l'acredine e il pettegolezzo.
Anche la deposizione del teste Rasponi è di dubbia attendibilità: detto teste ha dovuto subire un procedimento di epurazione per essersi iscritto al P.F.R. ed è ovvio che in un solo modo poteva evitare il licenziamento, asserendo cioè di non aver spontaneamente aderito al Fascio repubblicano ma di esservi stato costretto sotto minaccia di perdita dell'impiego fattagli dal capo dell'azienda, vale a dire dal Chiarelli.

Anche le deposizioni degli altri testi, Favaretto Maria (considerata dimissionaria per non essersi ripresentata a tempo a riprendere servizio) e Rimarilli Giuseppe, non mettono in evidenza elementi tali che valgano a far ritenere la sussistenza certa e precisa di fatti di collaborazione col nemico commessi dal Chiarelli; a bene considerarle le deposizioni in parola sembrano piuttosto l'espressione del risentimento personale dei testimoni verso l'imputato.
Per contrario i testi Sarzetto, Callegari e Battistella – tutti dipendenti del Consorzio – hanno escluso che il Chiarelli (che ora non occupa più il posto di capo del Consorzio stesso) abbia mai fatto a essi e ad altri pressioni di sorta per obbligarli a iscriversi al P.F.R. E si badi bene che costoro facevano parte del basso personale (custodi, operai) e nei loro confronti un'eventuale opera di persuasione e una pressione avrebbe avuto, com'è intuitivo, maggiori probabilità di esito favorevole per la presumibile minore forza morale di resistenza che di regola hanno le persone di condizione sociale non elevata, sicché, se mai un'opera di propaganda per l'iscrizione al P.F.R. il Chiarelli avesse voluto svolgere, l'avrebbe svolta fra tali persone e non di certo fra il personale impiegatizio e direttivo, come l'ingegner Maccanti e altri ch'esso Chiarelli sapeva non bene disposto nei suoi riguardi.
3) La frase che il Chiarelli, secondo alcuno dei testi suddetti, avrebbe pronunziato all'atto del passaggio dei militari italiani condotti incolonnati come prigionieri dai tedeschi ("Fanno bene i tedeschi a fare così, noi siamo dei traditori e ce lo siamo meritato") ammesso pure che sia stata effettivamente pronunciata, non costituisce di sicuro il delitto di collaborazione ai sensi delle disposizioni in epigrafe menzionate; mancano invero in tale fatto sia l'elemento materiale (il favoreggiamento del nemico) sia, soprattutto, l'elemento intenzionale, dato che l'imputato – com'è evidente – non ebbe in animo né, nell'impulso occasionale nel quale venne fuori la frase infelice, poté avere consapevolezza di secondare o disegni politici del nemico, ma volle piuttosto esprimere un proprio personale apprezzamento, biasimevole quanto si voglia, ma nulla più di un apprezzamento la cui portata non può essere sopravvalutata fino al punto di pretendere di inquadrare tale fatto nell'ipotesi delittuosa innanzi detta.
4) Di liste di proscrizione (veggasi capo di imputazione) e di delazioni nessun teste ha parlato pur se non per sentito dire e per pura supposizione; perciò della sussistenza di tali fatti manca del tutto la prova; senza dire che non risulta che alcuno dei dipendenti del Chiarelli sia mai stato arrestato e deportato in Germania.
5) Circa il licenziamento dell'avventizio Frate perché soggetto a obblighi militari, il Chiarelli ha specificato di aver dovuto disporre tale licenziamento per disposizioni emanate in proposito, disposizioni che egli non poteva esimersi dall'eseguire, dato il controllo esercitato dalle Autorità del tempo sulle aziende del genere di quella del Consorzio anzidetto.
Queste, almeno, le risultanze del dibattimento sui fatti enunciati in rubrica; il discarico offerto ha, poi, messo in evidenza come il Chiarelli fosse un fascista fervente ma in buona fede e, a ogni modo, non intollerante delle altrui contrarie opinioni, com'è stato autorevolmente affermato dall'avv. Visentini, attuale presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati e Procuratori di Treviso), dall'avv. Bellesi e altri.
In considerazione delle risultanze anzidette, i giudicanti ritengono di non poter non assolvere il Chiarelli, quanto meno per insufficienza di prove.
P.Q.M.
la Corte, visto l'art. 479 C.P.P., assolve Chiarelli Ignazio dalle imputazioni ascrittegli per insufficienza di prove.
Treviso, 5.4.1946
Il Presidente L'Erario
Il Cancelliere Casagrande

Il 5.4.1946 l'imputato ricorse.
Con sentenza n. 5072 della Corte di Cassazione del 19.4.1947 si annulla senza rinvio la sentenza impugnata e si assolve Chiarelli dall'imputazione ascrittagli di collaborazionismo perché il fatto non costituisce reato.

Sentenza n. 26/46 del 16.04.1946, R.G. 16/1946, 120/1945, 2/25/1945, R.G.P.M. 1014, 425, 86, 711, 582, 1587/1945

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:
La Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai signori

BERLANDA DOTTOR GIOVANNI, Presidente
GAVA FRANCESCO, Giudice Popolare
GOMIERO FLAVIO, Giudice Popolare
DI FEO GIACOMO, Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO, Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
MALTESE Gino, di Francesco e di Vivenzi Teresa, nato il 23.3.1910 a Pescara, residente a Marocco, arrestato il 30.4.1945, presente.
FUGALLI Paolo, di Luigi e di Trasca Maria, nato a Parma nel 1908, già residente a Treviso, latitante
ONGARELLO Oscar, fu Antonio e di Beralda Antonietta, nato a Treviso nel 1912, latitante.
BONALI Natale, di Gino e di Catucka Giuseppina, nato il 30.8.1917 a Treviso ed ivi residente, in libertà provvisoria, presente.
CESARI Riccardo, fu Carla e di Verrese Virginia, nato a Novi Ligure il 3.12.1902, residente a Treviso, arrestato il 13.5.1945, presente ma resosi assente all'udienza successivamente.
CUTTAIA Agostino, fu Gaspare e di Cassaro Rosa, nato a Licata il 10.4.1920 e residente a Mestre in Via Mula 2/a (Marghera), in libertà provvisoria, presente.
BACCIN Guglielmo, fu Cesare e di Caldato Amabile, nato a Belluno il 7.11.1915, residente a Treviso in Santa Bona Vecchia, in libertà provvisoria, presente.
BRUNA Salvatore, fu Cesare e fu Franchi Algia, nato a Livorno il 9.8.1908, residente a Giavera del Montello, latitante.
SARTORI Luigi, di Giuseppe e di Bassan Federica, nato a Treviso il 5.3.1920, residente a Treviso, in libertà provvisoria dal 31.10.1945.
Imputati
MALTESE – FUGALLI – ONGARELLO
a) del delitto previsto e punito dagli articoli 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 e 51 C.P.M.G., per avere posteriormente all'8.9.1943, quali ufficiali dell'esercito della sedicente Repubblica Sociale, collaborato col tedesco invasore prestando a esso aiuto e assistenza in operazioni militari dirette contro cittadini e in pregiudizio del movimento di Liberazione, a seguito delle quali alcuni furono soppressi, altri deportati in Germania.
b) di correità in duplice omicidio aggravato – articoli 110, 575, 576 n. 1 C.P. in persona dei nominati Scarabel Antonio e Moretto Renato, nonché di lesioni in danno di Gennaro Giacomo, in Treviso il 2.8.1944.
c) il MALTESE inoltre di molteplici rapine continuate, aggravate, in danno di proprietari vari, commesse in quel di Mogliano, Motta di Livenza e Treviso, a scopo di personale profitto e con violenza alle persone (articoli 110, 81, 628 n. 1 C.P.).
In particolare il FUGALLI e l'ONGARELLO:
anche della stessa collaborazione di cui sopra per avere svolto propaganda quali addetti all'Ufficio "P" ["Politico"] del Comando Militare Provinciale, ed in particolare l'Ongarello specialmente come organizzatore della mostra antipartigiana tenutasi in Treviso nella primavera del 1945.
BONALI – CESARI – CUTTAIA- BACCIN – SARTORI – BRUNA
del reato previsto e punito dagli articoli 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 e 58 C.P.M.G. per avere nello stesso periodo di tempo, il primo quale ufficiale, gli altri quali graduati delle Forze Armate addetti al Comando Militare Provinciale collaborato con le autorità nazifasciste in operazioni contro cittadini e partigiani, alcuni dei quali dopo arrestati furono deportati e soppressi.
Il BONALI inoltre, nella sua qualità di ufficiale "P", essendosi prestato a fungere da Cancelliere in preteso Tribunale Militare Straordinario che condannò a morte innocenti cittadini.
Il BRUNA: di evasione – art. 385 C.P. – avvenuta nel carcere di Livorno ove era detenuto in esecuzione di regolare ordine di cattura il 31 gennaio 1946.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il Pubblico Ministero, gli imputati e la Difesa, si osserva
In fatto e diritto.

La sera del 2 agosto 1944 il colonnello Milazzo del Comando Militare Provinciale di Treviso mandò in rastrellamento alla periferia della città, sobborgo di Sant'Antonino, circa 70 uomini, compresi ufficiali e sottufficiali, per la cattura di giovani renitenti alla chiamata alle armi, e specialmente di Moretto Renato che, tornato dall'internamento in Germania con la falsa promessa di servire la Repubblica fascista, si era schierato con le forze a questa avverse e abitava nel gruppo di case di Sant'Antonino oltre l'Ospedale Militare.

Il Moretto quella sera si era trattenuto nell'osteria Scarabel, sita in mezzo alla campagna a circa 250 metri dall'abitazione, assieme con l'oste Scarabel Antonio fin dopo le ore 23, quando irruppero nell'osteria i militi, catturarono i due e all'esterno dell'osteria li uccisero con colpi di pistola e di mitra.
Continuando il rastrellamento, furono fermati nella campagna i fratelli Meninato, Biasuzzi Aldo e Biasuzzi Luciano e, in casa propria, Favaro Bruno, Bonaventura Sergio e Gennaro Giacomo, il quale ultimo avendo tentato di sottrarsi alla cattura fuggendo fuori di casa, fu ferito da più colpi d'arma da fuoco e portato al vicino ospedale. Quasi tutti furono poi inviati in Germania.
Fin d'allora, certamente per indiscrezioni dei partecipanti all'azione, si fece il nome del tenente Maltese quale autore materiale del duplice omicidio, e tale voce fu confermata dopo la Liberazione quando, arrestati il tenente Maltese il 30 aprile e il sergente Cesari Riccardo il 13 maggio 1945, quest'ultimo dichiarò ai patrioti che al rastrellamento avevano preso parte il tenente Maltese, il tenente Fugalli, esso Cesari, il sergente maggiore Cuttaia e altri, e che il tenente Maltese aveva sparato contro Scarabel e Moretto, e specificò poi che il rastrellamento fu eseguito da 70 uomini, di cui 35 della G.N.R. agli ordini del tenente Fugalli, 15 del Comando Provinciale agli ordini del tenente Maltese e 25 delle Brigate Nere agli ordini del capitano Tajer; che egli e il Cuttaia fecero parte della squadra che operò presso la villa Gerardi e la vicina osteria Scarabel e che egli vide il cadavere di uno ucciso dal Fugalli e vide il Maltese uccidere col mitra il secondo.
Tanto il Cesari quanto il Cuttaia, pure arrestato, descrissero minutamente l'episodio alla Commissione di Giustizia negli interrogatori del 24 maggio, 3 e 4 agosto 1945 (vol. VI, 93 e 95) dichiarando il Cuttaia che all'azione hanno preso parte i tenenti Ongarello, Fugalli e Maltese, il sottotenente Bonali, e i sergenti maggiori Baccin e Sartori. Dichiarando il Cesari di essere assieme con Baccin, Cuttaia, Bruna, Masi e Menegazzo e così gli ufficiali Maltese, Fugalli, Ongarello e De Beni, formanti una pattuglia di dieci uomini partiti in perlustrazione dal Comando Militare Provinciale, di essersi alla Chiesa Votiva divisi in due gruppi di cui uno, con Fugalli, Ongarello, Menegazzo e De Beni, andarono verso l'Ospedale Militare (per la strada nuova), l'altro verso la villa Gerardi; narra che il Cuttaia fermò colà un certo Artico che era appena uscito dall'osteria Scarabel e, condottolo presso la villa Gerardi, lo affidò alla custodia di Masi; che poi si udì una scarica di mitra e vide un corpo a terra e vicino ad esso il tenente Fugalli, che poi il Fugalli e il Maltese presero dietro la casa un altro uomo e lo condussero vicino al primo e, dopo breve scambio di parole fra i due ufficiali, il Maltese spianò il mitra contro questo secondo che seppe poi essere Scarabel Antonio, che il Maltese indossava una tuta azzurra e berretto militare, che di là si recarono poi tutti all'Ospedale Militare ove si trattennero fino alle ore 2.
Risulta dalle testimonianze e dal calendario che quella notte c'era chiaro di luna prossima al plenilunio, ciò che spiega come il Cesari e così i testimoni abbiano potuto distinguere le persone e i movimenti di quella notte tragica.
Così il Gennario nel fuggire da casa sua vide dinnanzi a sé il tenente Fugalli che gli sparò col mitra e lo ferì al braccio.
Il teste Pegoraro (che dormiva con la moglie in una stanza attigua al locale dell'osteria Scarabel, con finestra attigua alla porta d'ingresso) svegliatosi al rumore e scostati i balconi, vide il Maltese in tuta azzurra con maniche rimboccate mentre diceva: "Parla, parla, parla!" e vide altri due, di cui uno in divisa e di statura bassa (il Fugalli), e dopo due minuti udì una scarica di mitra. I testi Meninato Enrico, Biasuzzi Aldo e Biasuzzi Luciano - che furono fermati verso le ore 00,30 in aperta campagna – riconobbero i tenenti Maltese e Fugalli i quali li consegnarono ad altri militi fra cui il Sartori, e ripetono che il Maltese era in tuta con maniche rimboccate; detti testi poco dopo udirono gli spari che ferirono il Gennaro.
Tali testimonianze non lasciano dubbi che autori del duplice omicidio e del ferimento del Gennaro furono gli imputati Maltese e Fugalli, e invano il primo sostenne in udienza di essere partito dal Comando Militare Provinciale appena a mezzanotte per accompagnare sul posto il capitano Tajer con l'automobile guidata da certo Lunardon e di essere sempre rimasto all'Ospedale Militare col Tajer fino al ritorno al Comando, e insiste il difensore di chiedere l'esame del teste Lunardon, non comparso.
Tale viaggio in automobile non esclude che il Maltese sia stato sul posto dell'azione al momento dell'eccidio di Scarabel e Moretto, né che egli abbia preso parte alle successive operazioni di cattura dei giovani Meninato, Biasuzzi e Gennaro, poiché tutto concorda con la deposizione del teste Marchetto, che era di servizio come portiere all'Ospedale Militare e dichiara che alle ore 23 (e non 24) si presentarono alla porta un capitano, il tenente Maltese e quattro sottufficiali e che, entrati, lo mandarono a dormire e poi verso le ore una fu svegliato dal piantone e fatto alzare per accogliere un ferito accompagnato da militari, fra cui era il tenente Maltese, che gli ordinò di far piantonare il ferito.
La responsabilità dei due ufficiali e quella dei sergenti Cesari e Cuttaia nel fatto dell'osteria Scarabel risulta anche dalle testimonianze:
- di Scarabel Giovanni, fratello dell'ucciso, il quale riferisce avergli il Cuttaia, dopo il suo arresto, dichiarato che a sparare erano stati il Fugalli e il Maltese;
- di Moretto Fioravante, padre dell'ucciso, il quale riferì in udienza che la mattina del 3 agosto 1944, verso le ore 10, il tenente Fugalli si preoccupò di dirgli che i due erano stati uccisi dai partigiani, e così disse anche a Scarabel Guglielmo, altro fratello dell'ucciso;
- di Perin Sandor, che riferì avere il Cesari, dopo il suo arresto, ammesso di fronte a lui di avere quella notte dato la caccia a quelli che furono poi uccisi, pur negando di aver sparato;
- di Scarabel Guglielmo, al quale lo stesso Cesari precisò che il Maltese avrebbe sparato sette colpi contro lo Scarabel Antonio e il Fugalli tre colpi contro il Moretto;
- di Artico Giovanni che, fermato nei pressi dell'osteria (da cui era uscito verso le 23,30 assieme a Meneghel, a Faggian e a un quarto, dirigendosi per vie diverse) da Maltese, Cesari e Cuttaia fu fatto entrare nel terreno della villa Gerardi,

vicino all'osteria, e affidato alla custodia di un ragazzo biondo diciassettenne (Masi) e vide gli altri forzare la porta dell'osteria e poi uscirne, e poco dopo udì i colpi di arma da fuoco che uccisero lo Scarabel e il Moretto;
- del teste Fantin, il quale pure riferì di aver udito il Cesari, quando si trovava arrestato nella sede della Brigata "Wladimiro", dire che avevano sparato il Maltese e il Fugalli e che esso Cesari si era trovato in quel momento a pochi metri di distanza da quelli.
Risulta dalle testimonianze di Moretto Fioravante, Favaro Bruno e Bonaventura Sergio, che dopo la cattura dei giovani in campagna, furono visitate le case del gruppo presso l'ospedale ove abitavano Moretto, Favaro, Bonaventura e Gennaro e che nell'abitazione del Moretto entrarono Tajer, Maltese, Cesari e altri due; in quella del Favaro entrarono il Fugalli, il Maltese (in tuta azzurra, con le maniche rimboccate) e il Cuttaia (in abito borghese); che il Bonaventura vide pure uno in tuta azzurra e il Cuttaia in borghese.

Per i due ufficiali Fugalli e Maltese - che avevano ricevuto precise istruzioni dal capitano Tajer e dal tenente colonnello Milazzo con la scorta di una carta topografica e con indicazioni perfino sul modo di vestire del Moretto (interrogatorio di Maltese, foglio 104) - si trattava di una vera e propria azione di guerra contro i patrioti, e sussistono quindi gli estremi del primo reato loro ascritto, di cui l'uccisione dei due patrioti e il ferimento del terzo non sono che episodi integranti il reato stesso, punibile con la pena capitale.
A carico del Maltese risultano inoltre provati altri fatti rientranti nella stessa figura di reato, come
- l'arresto e l'invio in Germania di Cardillo Mario nell'agosto 1944;
- l'avere il 10 giugno 1944 in Treviso sulla via schiaffeggiato Bianchetti Ferruccio e averlo denunciato per offese alle Forze Armate della Repubblica fascista;
- l'avere il 2 febbraio 1944 in Motta di Livenza assieme agli alpini di Conegliano fermato e maltrattato parecchi giovani renitenti alla chiamata alle armi, come Marson Elio e Passador Armando;
- l'avere in Motta pure arrestato e maltrattato Marchesin Pietro e Prosdocimo Giuseppe, perché avevano incitato le reclute alla diserzione.
A carico dello stesso Maltese risultano pure provati dei fatti di rapina, e precisamente:
- l'avere il 19 marzo 1944 in Mogliano Veneto fermato con sparo di una bomba a mano e di arma da fuoco Niero Primo e avergli levato il portafoglio con 300 lire;
l'avere il 27 aprile 1944 in Mogliano Veneto, con minaccia con armi, fatto consegnare da Zanatta Augusto la somma di lire 12.000.= e l'automobile del suo padrone di casa ing. Doria.
Sussiste perciò anche il reato di rapina di cui in rubrica.
Poiché il Maltese, che già da qualche teste era descritto come uno squilibrato, sottoposto a perizia psichiatrica presso il Manicomio Giudiziario di Castiglione dello Stiviere, fu trovato affetto da psiconeurosi con leggero stato malinconico per disfunzione della tiroide per morbo di Basedow-Flaiani e deficienza di poteri critici, e si giudicò che all'epoca dei fatti fosse in stato di semi infermità mentale e sia tuttora persona socialmente pericolosa, si trova di fissare la pena, con la diminuente di cui all'art. 89 C.P., per il primo reato a 24 anni, per il secondo a 3 anni di reclusione e lire 5.000.= di multa.
Per il Fugalli, a carico del quale, oltre al fatto del 2 agosto 1944, starebbe l'aver prestato servizio anche all'Ufficio Propaganda del Comando Militare Provinciale, si trova di concedere le attenuanti generiche previste dall'articolo 62 bis C.P. e fissare la pena in 30 anni di reclusione.
Nei riguardi degli altri partecipanti al rastrellamento del 2 agosto 1944, ritiene la Corte che dal lato oggettivo non avendo avuto in antecedenza precisa nozione della portata dell'operazione che si stava per compiere, la responsabilità si limiti al collaborazionismo politico previsto dall'articolo 58 del Codice Penale Militare di Guerra, e poiché in specie l'Ongarello non risulta abbia in quella occasione svolto alcuna particolare attività, anche il servizio da lui prestato all'Ufficio Propaganda e nell'organizzazione nella primavera 1945 della mostra antipartigiana in un negozio di Piazza dei Signori, con scarso risultato rientra nella figura di tale reato, è da mutarsi nei suoi riguardi l'imputazione e si trova equo, data la sua qualità di ufficiale, applicare il massimo della pena diminuito di 5 anni per le attenuanti generiche.
Dello stesso reato, come in rubrica, sono da ritenersi colpevoli i sottufficiali Cesari e Cuttaia, per i quali è da osservare:
che ambedue hanno sempre dimostrato uno zelo particolare nel loro servizio, come si deduce dal fatto che il Cesari si è vantato di fronte al teste Perini Sandor di averne ucciso 150/200 e di voler uccidere tutti i "ribelli";
che il Cuttaia fu scelto nel novembre/dicembre 1944 per essere inviato ad Acqui a un corso di addestramento nella lotta antipartigiana e si vantava col teste Davanzo Esterino di aver partecipato a varie operazioni del genere;
che ambedue, come già sopra dimostrato, operarono nell'infausta notte del 2/3 agosto 1944 con particolare attività.
Si ritiene perciò di dover applicare senza attenuanti a ciascuno la pena di 18 anni di reclusione.
Scarsa fu invece l'opera prestata dal sottotenente Bonali e dai sergenti Baccin e Sartori, tanto in generale quanto nell'occasione del rastrellamento del 2 agosto 1944.
La posizione del Bonali è più grave per la sua qualità di ufficiale e per aver prestato servizio per un anno intero, dall'aprile 1944 all'aprile 1945, all'Ufficio Assistenza e Propaganda, e nell'ultimo mese diretto le chiacchierate radiofoniche in Piazza dei Signori a Treviso denominate "La voce del Sile" e infine per essersi prestato alle funzioni di Cancelliere al processo sommario della sera del 4 agosto 1944 nel teatro Accademia di Conegliano - che portò alla fucilazione di quattro giovani (Lazzarini, Petrovich, Camillo e Pozzi) - e nulla avere fatto per esimersene.
Si trova equo applicare il minimo della pena con la diminuzione di un terzo per le attenuanti generiche.
Per il Baccin e il Sartori, null'altro risultando oltre alla partecipazione al rastrellamento del 2 agosto con minima attività, si trova di applicare il minimo della pena con le attenuanti del minimo danno, della minima partecipazione al

fatto, dell'avere agito per puro spirito di obbedienza passiva agli ordini superiori, e con attenuanti generiche e di fissarla perciò nel minimo stabilito dall'articolo 67 ultima parte del Codice Penale.
Quanto al Bruna, la sua partecipazione al fatto del 2 agosto, affermata da qualcuno dei coimputati, è contrastata dal teste Viezzer Pietro, partigiano che assicura avere il Bruna iniziato il servizio militare a Treviso appena il 17 agosto 1944 ed essersi fino a quel giorno trovato al lavoro sotto i tedeschi a Spresiano. Poiché non consta di alcun altro atto di collaborazionismo col nemico, si deve assolvere per insufficienza di prove dal primo reato e, venendo così a cessare il motivo di connessione per giudicare del secondo reato a lui ascritto (evasione) commesso a Livorno, è da rimettersi il relativo giudizio al giudice competente per territorio.

P. Q. M.

la Corte – visti gli articoli 483 e 488 C.P.P. – dichiara
Maltese Gino e Fugalli Paolo colpevoli del primo reato ad essi ascritto, ivi compreso anche il fatto dell'uccisione di Scarabel Antonio e di Moretto Renato, e per il Fugalli anche il fatto della lesione personale di Gennaro Giacomo di cui al secondo capo di imputazione, il Maltese inoltre colpevole del reato di rapina aggravata di cui al terzo capo a lui specialmente ascritto, con l'attenuante per il Maltese del vizio parziale di mente di cui all'articolo 89 Codice Penale e per il Fugalli delle attenuanti generiche di cui all'articolo 62/bis C.P.
Ongarello Oscar, Bonali Natale, Cesari Riccardo, Cuttaia Agostino, Baccin Guglielmo e Sartori Luigi, colpevoli del reato previsto dall'articolo 58 C.P.M.G. in relazione con l'articolo 5 del D.L.L. 27/7/1944 n. 159, così modificato per l'Ongarello il capo di imputazione, con le attenuanti generiche per l'Ongarello, il Bonali, il Baccin e il Sartori, e per i due ultimi anche con quelle previste dagli articoli 62 n. 6 e 114 prima ed ultima parte C.P. e

condanna

Il Fugalli a 30 anni di reclusione.
il Maltese a 27 anni di reclusione e lire 5.000.= di multa,
il Cesari e il Cuttaia ciascuno a 18 anni di reclusione,
l'Ongarello a 15 anni di reclusione,
il Bonali a 6 anni e 6 mesi di reclusione,
il Baccin e il Sartori ciascuno a 2 anni e 6 mesi di reclusione
e tutti in solido al pagamento delle spese processuali, per i primi sei con l'interdizione dai pubblici uffici e con la confisca dei beni.
Ordina per il Maltese il ricovero in una casa di cura e custodia per 3 anni.
Visto l'articolo 479 C.P.P., assolve Bruna Salvatore dalla prima imputazione per insufficienza di prove e ordina la remissione degli atti relativi al reato di evasione al giudice di Livorno territorialmente competente.
Treviso, 16 aprile 1946
Il Presidente Berlanda
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 26.4.1946

Sentenza n. 27/46 del 26.04.1946, R.G. 22/146, R.G.P.M. 1623

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:
La Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai signori

FERLAN DOTTOR VLADIMIRO, Presidente
PAOLI NICOLO', Giudice Popolare
SARTORELLO ALDO, Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO, Giudice Popolare
CENEDESE MARIO, Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
BERLESE Renzo, fu Cesare e di Alfieri Italia, nato il 28.6.1896 a Ponte di Piave e residente a Padova, Via Monterotondo 32, in libertà provvisoria
imputato
del reato p. e p. dagli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 e 58 C.P.M.G. per avere, posteriormente all'8.9.43, quale Segretario Politico di Ponte di Piave, collaborato con le autorità nazifasciste in operazioni di rastrellamento per la cattura di renitenti ai bandi della sedicente R.S.I., nonché di cittadini e di patrioti arrestati e poi deportati.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il Pubblico Ministero, gli imputati e la Difesa, si osserva
In fatto e diritto.
Il Berlese già impiegato comunale presso il Municipio di Ponte di Piave, iscritto al P.N.F. dal 1920 e al P.F.R. dal novembre 1943, marcia su Roma, sciarpa littoria, squadrista, fondatore del Fascio repubblicano di Ponte di Piave, è chiamato a rispondere di collaborazione politica col tedesco per avere, fra l'altro, durante il periodo dell'invasione nemica partecipato a rastrellamenti e aver provocato l'arresto di renitenti sbandati e sospetti di antifascismo.
Il Berlese ammette di aver preso parte almeno due volte a cosiddette "operazioni di sorprese notturne" che si proponevano, dice lui, di scovare prigionieri angloamericani e soldati italiani sbandati, e basterebbe tale ammissione per ritenerlo responsabile del reato ascrittogli giacché non si può negare che con l'andare alla caccia, inquadrato in reparti, sotto il comando di forze germaniche, di soldati sbandati da mandare poi in Germania o da incorporare nelle formazioni repubblicane che operavano in pieno accordo col nemico e sotto il suo controllo, non si venisse a favorire i disegni quanto meno politici del medesimo, senza che abbiano importanza ai fini della sussistenza del reato i risultati conseguiti. Che tali imprese notturne siano rimaste infruttuose lo afferma lui; comunque ciò potrebbe influire, se mai, solo sulla misura della pena e non sulla sussistenza del delitto, anche perché non fu certamente per merito o volontà sua se l'azione non sortì l'esito propostosi.
Ma dagli istruttori e dibattimentali e, specialmente, dalla deposizione dei testi Bussolotto Angelo, Raffaele, Giuseppe, Lava Mario, Pastres Dino e Gerardi Giovanni, è risultato altresì che il Berlese, che era uno dei più attivi se non il più attivo esponente del Fascio di Ponte di Piave, era in stretto contatto col brigadiere filofascista del paese, Ruggero. Era lui che dava al brigadiere predetto i dati e le informazioni necessarie per il rintraccio specialmente dei cosiddetti renitenti delle classi di leva; spesso il Ruggero, rientrando in caserma da una visita al Berlese e accennando agli arresti e ai fermi cui procedeva, si richiamava alle istruzioni avute dall'imputato. Deve ritenersi che il Lava Mario sia stato arrestato per causa sua. Sarebbe stato arrestato per causa sua anche Pastres Dino se non si fosse premurato di avvertirlo in tempo l'appuntato dei CC.RR. Bussolotto.
Tale condotta si inquadrava, del resto, perfettamente nella modalità di acceso fascista dell'imputato che pretendeva che tutti prestassero servizio nella Repubblica e faceva propaganda in tale senso, vigilava con zelo, dettato dai suoi sentimenti nazifascisti, perché solo quelli che erano in regola con le leggi della Repubblica percepissero i prescritti assegni (teste Gerardi) sorvegliava o faceva sorvegliare gli elementi antifascisti pericolosi (teste Raffaelle Giuseppe), si informava sul conto di coloro che, dopo aver militato nelle formazioni repubblicane, se ne arano allontanati (teste Lava Mario).
Il reato, quindi, c'è; ma si tratta di una forma di collaborazione, almeno per quanto è emerso dagli atti di causa, abbastanza modesta, che non ha avuto, che si sappia, conseguenza funeste e neppure gravi, spiegata da un individuo che, convinto fascista ma non affatto profittatore del regime come sembrava in un primo momento, anzi, sembra, fondamentalmente onesto, ha cercato in più occasioni di mitigare le conseguenze della sua attività collaborazionistica intervenendo con buon esito a pro di qualche arrestato o fermato. Anche le preoccupazioni per la famiglia possono aver influito sulla condotta da lui tenuta al servizio della Repubblica.
Pertanto nella valutazione dei fatti e delle loro modalità, ai sensi dell'art. 143 C.P. gli possono essere riconosciute, ai fini della determinazione della pena, l'attenuante della minima importanza della sua partecipazione al reato (art. 114 p.p. C.P.) nonché quella di che ai numeri 4 e 6 dell'art. 62 C.P., oltre alle attenuanti generiche; e quindi la pena che, in applicazione delle attenuanti ridette, si ritiene equo di irrogargli partendo dal minimo della pena di anni 10 di reclusione previsto dalla legge, risulta in anni 2 e mesi 6 della stessa pena, con le conseguenze di rito.
P.Q.M.

la Corte dichiara Berlese Renzo colpevole del reato ascrittogli e, visti e applicati gli art. 482 e 466 C.P.P., 62 n. 4 e 6, 62 bis, 114 p.p. C.P.,
lo condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, al pagamento delle spese processuali e tassa di sentenza.
Treviso, 26 aprile 1946
Il Presidente Ferlan
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 6.5.1946
Ricorse l'imputato il 26.4.1946
Il 5.7. 1946 atti alla Cassazione.
La Corte Suprema con sentenza 21.5.47 annulla senza rinvio per morte del Berlese.

Sentenza n. 28/46 del 26.04.1946, R.G. 23/46, R.G.P.M. 884/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:
La Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai signori

1) FERLAN DOTTOR VLADIMIRO, Presidente
2) PAOLI NICOLA, Giudice Popolare [nella sentenza precedente: NICOLO']
4) FAVARETTO MARIO, Giudice Popolare
3) SARTORELLO ALDO, Giudice Popolare
5) CENEDESE MARCO, Giudice Popolare [in precedenza : MARIO]

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
DE MAR Antonio, di Giuseppe e di Granzotto Angela, nato a Follina il 31.10.1902 ed ivi residente
imputato
del reato p. e p. dagli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 in relazione all'art. 58 C.P.M.G. per avere, dopo l'8.9.43, in Follina, svolto opera di delazione in favore del tedesco invasore fornendo nominativi di patrioti e contribuendo all'incendio di abitazioni in danno della causa della Liberazione.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il Pubblico Ministero, gli imputati e la Difesa, si osserva
In fatto e diritto.
Nei giorni 1, 2, 3, 4 settembre 1944 nella zona di Cison, Follina e Valmareno i tedeschi, al fine di debellare la resistenza partigiana, colà particolarmente forte, fecero dei rastrellamenti durante i quali presero, fra l'altro, in Valmareno, diversi ostaggi, incendiarono otto case di patrioti e impiccarono uno di questi Tempesta Marco.
Nei giorni immediatamente successivi si diffuse in Valmareno la voce che a segnalare ai tedeschi le case dei patrioti sotto la minaccia di vedere altrimenti incendiata la propria, fosse stato l'odierno imputato De Mar Antonio. A spargere la voce furono certi Beati Gregorio e De Broi Antonio, il quale ultimo alla Commissione di Giustizia creata subito dopo la Liberazione rilasciò in un primo tempo una dichiarazione poi subito ritrattata, secondo la quale sarebbe stato lo stesso De Mar ad ammettere pubblicamente di avere indicato ai tedeschi le case dei patrioti, che poi vennero incendiate, per salvare la propria.
Da qui il procedimento penale a carico del De Mar per il delitto di collaborazione col nemico e il susseguente rinvio dello stesso previa sommaria istruttoria a giudizio avanti a questa Corte per rispondere del reato in rubrica specificato.
Ma ad avviso della Corte manca la prova tranquillante della responsabilità dell'imputato. Che costui, interrogato dai tedeschi, abbia fatto ai medesimi delle dichiarazioni che stiano in relazione con quanto poi successe nel paese, dovrebbe ritenersi per provato; ma che cosa di preciso abbia dichiarato, in quali condizioni di spirito e con quali intendimenti, non è dato di sapere.
La voce pubblica fu indubbiamente, almeno in un primo momento, nettamente contraria al De Mar. Questi vorrebbe far credere a una montatura e, più ancora, a un'azione calunniosa messa in essere contro di lui da persone che gli vorrebbero male per basse ragioni di interesse. Ma la discolpa non convince, non solo perché non sono per nulla provati questi rancori, ma perché le accuse originarie contro il giudicabile sono partite da due persone che, come il Beati e il Da Broi, sono stati sempre coll'imputato in ottimi rapporti.
Del Beati si può dire solo che è un chiacchierone il quale, anche perché già filofascista e sospettato lui stesso di essere la causa della distruzione delle case di Valmareno, può avere, magari inconsciamente, per un naturale istinto di difesa, cercato di far convergere i sospetti sul De Mar per stornarli dalla sua persona. Restano le dichiarazioni "ritrattate", poi confermate, e poi ancora una volta ritrattate, del Da Broi, il quale, in ciò suffragato anche da qualche altro teste che militò nelle file partigiane, accenna a sistemi alquanto inquisizionali ai quali sarebbe ricorsa la Commissione di Giustizia per ottenere certe dichiarazioni.
Comunque sia, opina la Corte che sulla base delle confuse e contraddittorie risultanze processuali non si possa addivenire a una pronuncia di responsabilità penale del De Mar. Infatti le incolpazioni che gli si fanno possono essere, e sono in realtà, sotto certi aspetti abbastanza verosimili, anche perché non si spiega bene come i tedeschi, che già fin dal 1° settembre (un sabato) erano venuti a Valmareno senza commettere atti di rappresaglia che pure avevano commesso in località vicine, si siano decisi improvvisamente consumare il giorno 3 successivo, subito dopo un lungo interrogatorio fatto subire al De Mar, e perché mai gli stessi tedeschi, avendo di mira le case abitate dai patrioti o dei favoreggiatori dei medesimi, abbiano risparmiato proprio quella abitata dal De Mar che pur riconosce di avere ammesso – nell'interrogatorio fattogli dai germanici – di avere fornito, sia pure perché costretto, il pane ai partigiani.
D'altra parte, anche ammessa l'ipotesi più sfavorevole per il giudicabile, e cioè che egli abbia segnalato ai nazifascisti le case dei patrioti, rimarrebbe sempre il dubbio che egli – che non risulta sia mai stato fascista né iscritto al Fascio e neppure amico dei tedeschi, i quali anzi gli avrebbero asportato in quegli stessi giorni generi vari per molte migliaia di lire – l'abbia fatto non già per favorire i disegni politici del nemico ma nello stato di costrizione in cui si sarebbe trovato per salvare la casa da lui abitata e le proprietà mobiliari contenutevi. Necessita quindi il suo proscioglimento per non provata reità.
P.Q.M.
la Corte, visto l'art. 479 C.P.P.,

assolve
De Mar Antonio dalle imputazioni ascrittegli per insufficienza di prove.
Treviso, 26.4.1946
Il Presidente Ferlan
Il Cancelliere Casagrande

Depositata il 6.5.1946
Il 26.4.1946 ricorse l'imputato.
La Suprema Corte con sentenza 27.5.47 annulla senza rinvio la sentenza 26.4.46 CAS Treviso per non avere commesso il fatto.

Sentenza n. 29/46 del 29.04.1946, R.G. 25, R.G.P.M. 1186

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:
La Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai signori

FERLAN DOTTOR VLADIMIRO, Presidente
SARTORELLO ALDO, Giudice Popolare
PAOLI NICOLA, Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO, Giudice Popolare
CENEDESE MARCO, Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
CESARI Alessandro, fu Carlo e Varese Virginia, nato a Cagliari il 4.8.1902, detenuto, presente, anzi volontariamente assente dall'udienza.
imputato
di collaborazione nei disegni politici del nemico sul territorio invaso - art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 e 58 C.P.M.G. per avere, posteriormente all'8.9.43, quale sergente della G.N.R. in provincia di Treviso, prestato la propria attività in operazioni contro patrioti e cittadini con arresto e denuncia di alcuni elementi.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il Pubblico Ministero e la Difesa, in assenza dell'imputato che ha rinunciato di presentarsi all'udienza, si osserva
In fatto e diritto.
Il giorno 31 maggio 1944 il brigadiere della G.N.R. Cesari Alessandro, squadrista, marcia su Roma, sciarpa littoria, iscritto al P.F.R., si trovava, in borghese, assieme ad altre due o tre persone nell'osteria di Pozzobon in Caerano San Marco allorquando entrò nell'esercizio in compagnia di altri quattro amici (Bettiol Ettore, Voltarel Giuseppe, Marchiol Alfredo e Tamai Bruno) il partigiano, ora defunto, Perini Amerigo che passò presto in un'altra sala dello stesso esercizio. Il Cesari, riconosciuto il Perini, si affrettò a recarsi alla Direzione Collegamenti Gruppo Costruzioni ed Esercizio di stanza a Posmon e, fattosi dare due tre uomini, ritornò nell'osteria dove, con la pistola spianata, impose ai cinque individui di alzare le mani; ma il Perini, approfittando di un momento favorevole, aggredì il caporalmaggiore Gilardini, gli strappò di mano l'arma che impugnava e quindi si diede alla fuga per una porta secondaria.
Qualche mese dopo, e precisamente il 26.11.1944 il Perini, che si era dato alla latitanza perché ricercato quale antifascista e partigiano e perché evaso dalle carceri giudiziarie di Treviso durante il bombardamento del 7 aprile 1944, venne ucciso a Venezia da una pattuglia della G.N.R. che voleva trarlo in arresto.
Per tali motivi il Cesari, subito dopo la Liberazione di queste terre dall'invasore tedesco, su denuncia del fratello del Perini, Sandor, venne sottoposto a procedimento penale per collaborazione politica col nemico e, previa sommaria istruzione, rinviato a giudizio avanti questa Corte per rispondere del reato sopra rubricato.
Il Perini era, come si disse, un evaso dalle carceri ma, sulla base degli atti istruttori e dibattimentali, deve ritenersi che il Cesari, pur essendo anche ufficiale di Polizia Giudiziaria, non abbia arrestato il Perini per il fatto dell'evasione ma per la sua qualità di antifascista e comunista già detenuto nelle carceri a disposizione della Questura per i suoi precedenti politici. Tanto risulta in modo indubbio dalle deposizioni di Perini Sandor che apprese dal fratello come il fatto si svolse – dai quattro amici del defunto che si trovavano in sua compagnia e specialmente dal Marchiol e dal Tamai, che fecero buona impressione. Infatti il Cesari, che conosceva il Perini Amerigo perché frequentava il suo esercizio di osteria in Treviso, appena lo vide entrare nel locale del Pozzobon in Caerano San Marco, fingendosigli amico, lo salutò con le parole: "Come va con il nostro comunista, sempre uccel di bosco?". "E continuerò a esserlo perché ci vorrà del tempo prima che mi prendano". Inoltre l'imputato si mostrò oltremodo seccato per essersi lasciato scappare il Perini e, sia quel giorno stesso in caserma, sia, più ancora, due giorni dopo, quando mise in libertà il Marchiol e il Tamai, si espresse con frasi circa di questo contenuto. "Il Perini mi credeva un antifascista, ma ormai può star sicuro che se lo incontro non mi succederà più quanto è successo, perché gli sparerò addosso immediatamente", dicendo chiaramente che aveva voluto arrestare il Perini ed era deciso a riprenderlo, perché antifascista, comunista e partigiano che già aveva militato nelle formazioni di montagna dopo l'evasione dal carcere.
Non vi può, quindi, essere dubbio sulla natura dell'atto commesso dal Cesari che, per il fine che si proponeva, concreta in pieno gli estremi soggettivi e oggettivi della collaborazione politica col nemico. Il che, del resto, si inquadra perfettamente nella figura e nei precedenti politici del giudicabile che ammette di essere stato adibito – sia pure, dice lui, due volte sole – per servizi di informazioni e che agì nel caso in esame di sua iniziativa e non per ordine superiore, come vorrebbe far credere.
Si tratta peraltro, almeno per quanto è emerso dagli atti di causa – di un unico fatto a suo carico, di modesta importanza nell'insieme dell'attività collaborazionistica prestata al nemico, e che, come lo stesso fratello del defunto onestamente ebbe a riconoscere, non sta in alcuna relazione con la morte del medesimo avvenuta qualche mese dopo. Per cui, nella determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 C.P. si può partire dal minimo di anni 10 di reclusione prevista dalla legge, che, ridotta di un terzo per le attenuanti generiche, che non gli possono essere negate, e di un altro terzo per l'attenuante di che all'art. 114 p.p. Codice stesso, si può equamente fissare in anni 5 di reclusione, con le conseguenze di legge.

P.Q.M.
la Corte, visti gli art. 489, 488 C.P.P., 62 bis, 114 p.p. C.P., dichiara Cesari Alessandro colpevole del reato ascrittogli e, come tale,
lo condanna alla pena di anni 5 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, al pagamento delle spese processuali e tassa di sentenza.
Treviso, 29 aprile 1946
Il Presidente Ferlan
Il Cancelliere Casagrande

Depositata il 9.5.1946
Il 30.4.1946 l'imputato ricorse.
20.6.46 atti alla Cassazione
La Corte Suprema con sentenza 27.1.1947 dichiara estinto il reato per amnistia.

Sentenza n. 30/46 del 23.04.1946, R.G. 26/46, R.G.P.M. 489/45

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno, la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:
La Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai signori

FERLAN DOTTOR VLADIMIRO, Presidente
BARBISAN MARCELLO, Giudice Popolare
CENEDESE MARCO, Giudice Popolare
PAOLI NICOLA, Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO, Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
MENEGON Angelo, fu Giuseppe e di Zuccolotto Regina, nato a Susegana il 18.1.1884 e ivi residente.
MENEGON Giuseppe, di Angelo e di Priamo Letizia, nato a Susegana l'11.1.1909 e ivi residente, latitante.
MENEGON Elio, di Angelo e di Priamo Letizia, nato a Susegana il 27.3.1910 e ivi residente, latitante.
Il 1° presente e gli altri latitanti.
Imputati
Menegon Angelo ed Elio del delitto di cui agli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142. 5 D.L.L. 27.7.44 n. 159 e 58 C.P.M.G. per avere in Treviso e provincia, posteriormente all'8.9.43, collaborando con le autorità nazifasciste e denunziando patrioti antifascisti e renitenti, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso.
Menegon Giuseppe
1) del delitto di cui agli art, 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142, 5 D.L.L. 27.7.44 n. 159 per avere in Treviso e provincia, posteriormente all'8.9.43, fondando la Federazione Fascista Repubblicana, assumendo la carica di Vice Federale, mantenendo stretti collegamenti con i tedeschi, essendo l'uomo di fiducia del Prefetto Gatti e denunziando patrioti antifascisti e renitenti, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso e commesso così fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano.
2) del delitto di cui all'art. 270 p.p. e u.p. C.P. per avere, immediatamente dopo il 26.7.1943, in Treviso, costituito un Comitato Segreto fascista avente per fine di sovvertire violentemente l'ordinamento giuridico economico e sociale dello Stato, con l'aggravante di aver ricostituito un'associazione legalmente disciolta.
3) del reato di cui all'art. 157 legge di P.S. perché, munito di foglio di via obbligatorio della Questura di Varese, il 24.9.45, con l'obbligo di presentarsi a quella di Treviso entro quattro giorni, non ottemperò all'ordine rendendosi irreperibile.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il Pubblico Ministero, l'imputato Menegon Angelo e la Difesa, in contumacia di Menegon Giuseppe ed Elio, si osserva.
In fatto e diritto.
La denuncia, sporta nei primi tempi della Liberazione di queste terre dall'invasore tedesco, dal capostazione Barozzi Eugenio, gli odierni tre imputati Menegon Angelo e figli Giuseppe ed Elia vennero sottoposti a procedimento penale per l'attività politica che gli stessi avrebbero svolta durante il periodo dell'occupazione nemica, e quindi, previa sommaria istruttoria, rinviati a giudizio avanti a questa Corte per rispondere: Menegon Angelo ed Elio di collaborazione politica e Menegon Giuseppe – che sulla base di copia di un memoriale da lui stesso evidentemente compilato risultava aver fatto parte, durante il periodo badogliano dei 45 giorni, di un Comitato Segreto di nazifascisti e che, per di più, non aveva ottemperato a un foglio di via obbligatorio rilasciatogli dal Questore di Varese di presentarsi a Treviso, anche del delitto di cui all'art. 270 C.P. e della contravvenzione di che all'art. 157 Legge P.S.
Ma per quanto concerne Menegon Angelo ed Elia, detti due imputati devono essere prosciolti con formula piena perché l'unico loro accusatore, il già ricordato Barozzi, ebbe a riconoscere all'udienza che non gli consta che i due giudicabili si siano mai occupati di politica e che l'astio che tutti i Menegon nutrivano, e nutrono, contro di lui, e a seguito del quale venne a suo tempo trasferito dalla stazione ferroviaria di Susegana a quella di Lancenigo, non ha alcun carattere politico ma trae la sua origine dal fatto che il teste, ancora nel 1941, provocò la chiusura dell'esercizio di osteria che Menegon Angelo gestiva dirimpetto alla stazione di Susegana.
Ben diversa è la posizione di Menegon Giuseppe. La sua collaborazione politica col nemico, almeno nei primi tre mesi che seguirono l'armistizio, fu piena e completa. A ciò lo portarono già i suoi sentimenti politici e la sua mentalità di fascista ante Marcia, acceso e fanatico, prepotente oltre che, sembra, profittatore del regime.
Questa sua attività si estrinsecò, anzitutto, nella fondazione, assieme al capitano Graziani, del Fascio Repubblicano di Treviso, sorto per fiancheggiare e appoggiare il nemico invasore e mettergli a disposizione le sparse forze del disciolto esercito italiano. A tale attività – per la ricostituzione del Partito Fascista e affiancamento della politica del tedesco – egli incominciò a prepararsi già durante il periodo badogliano a datare dal 26 luglio, giorno in cui "deciso a tutto dare" al comando quale tenente di un reparto di soldati, in servizio di ordine pubblico, affrontò un patriottico corteo cittadino puntando le armi e minacciando di fare fuoco sulla folla ove non si fosse sciolto, e facendo parte di un Comitato Segreto di fascisti che si radunava in casa sua. Basterebbe questo per la sussistenza del reato di collaborazione politica.
Dopo l'8 settembre si iniziò in Treviso e provincia la caccia agli elementi antifascisti più in vista, specie a quelli che più si erano distinti durante i 45 giorni che precedettero l'armistizio. Gli arresti, anche quando venivano effettuati dai

tedeschi, dovevano farsi risalire ai dirigenti la Federazione Repubblicana e, per essa, dato che il capitano Graziani non era del luogo e non poteva conoscere bene l'ambiente, al Vice Federale Menegon Giuseppe. A lui si deve certamente l'arresto dell'avvocato Ramanzini che fu da lui addirittura perseguitato, e di parecchi cittadini di Vittorio Veneto.
La sua responsabilità, quindi, per il delitto di cui all'art. 58 C.P.M.G. non può essere messa in dubbio. Essa appare soprattutto dalla menzionata deposizione dell'avv. Ramanzini, ex Prefetto di Treviso subito dopo la Liberazione, e dalla stessa copia del memoriale già ricordato (f. 23 del processo) inviato nel novembre 1943 al Segretario Generale del Partito Fascista.
L'imputato vorrebbe far credere che questo memoriale non sia stato vergato da lui ma dall'ex Capo della Provincia dell'epoca, Gatto Luigi, poi ucciso a Dongo, e di cui fu consigliere ascoltatissimo anche quando cessò di essere Vice Federale; ma, a parte che viene smentito dalla teste Franca Rigoni, ex dattilografa della Prefettura e dal Commissario di P.S. Tricarico, basta leggerlo per convincersi, data la forma e il contenuto e lo scopo cui mirava, che non può essere stato che lui a compilare quel memoriale in cui si esalta l'opera da lui compiuta e si critica ferocemente e si denigra quella del suo acerrimo nemico, il capitano Graziani. La cosa, comunque, ha importanza relativa, e non cambierebbe anche se autore del documento fosse un altro; quel che importa è che quanto in esso si narra sulla parte che l'imputato ebbe in quel triste periodo della vita cittadina, corrisponde a verità, come appare confermato attraverso le deposizioni sia del Ramanzini che del tenente colonnello Succi.
Provata è anche la responsabilità del giudicabile per l'imputazione di cui all'art. 270 C.P., perché, se è certo che il Menegon partecipò alle riunioni di un Comitato Segreto formato dai più accesi elementi fascisti, non si sa con sicurezza che cosa detto Comitato si proponesse, né se nel piano che si intendeva realizzare non si sia rimasti in uno stadio preparatorio tale che l'attività effettivamente svolta non avesse assunto ancora alcuna precisa figura di reato né di tentato reato. Ciò a prescindere dalla considerazione che l'art. 270 già citato sembra, anche per la sua origine storica, aver di mira solo le associazioni a carattere comunista o anarchico.
Ciò posto, quanto alla pena da irrogare all'imputato, avendo riguardo - nella valutazione complessiva del fatto e delle sue circostanze ai sensi dell'art. 133 C.P. – a una certa gravità che indubbiamente il fatto riveste, equo si ravvisa di partire per il delitto di collaborazione politica da anni 14 di reclusione e per la contravvenzione al foglio di via da mesi 6 di arresto, ridotti ad anni 10 di reclusione e a mesi 5 di arresto per il concorso delle attenuanti generiche.
Altre attenuanti di pena non vede la Corte come gli potrebbero essere riconosciute: non quella di cui all'art. 114 C.P. perché egli non agì per ordine superiore, né la sua attività quale Vice Federale, che aspirava a divenire Federale, fu di scarsa importanza; non quella di cui ai numeri 1 e 6 dell'art. 62 C.P., giacché non pare affatto che la sua opera sia stata così disinteressata né dettata da puro idealismo, mentre di quel po' di bene che può aver fatto, specie, ad amici e compaesani, è evidente che se ne tiene conto esuberantemente accordandogli le attenuanti generiche.
P.Q.M.
la Corte, visti gli art. 62 bis C.P., 483, 488 C.P.P., dichiara Menegon Giuseppe colpevole de reati di cui ai numeri 1) e 3) di rubrica e come tale, con l'attenuante di cui sopra,
lo condanna
alla pena di anni 10 di reclusione e mesi 5 di arresto, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla misura di sicurezza della libertà vigilata dopo espiata la pena, alla confisca dei beni a favore dello Stato, al pagamento delle spese processuali e tassa di sentenza.
Visto l'art. 479 C.P.P.
assolve
lo stesso Menegon Giuseppe dall'imputazione di cui al numero 2) di rubrica per insufficienza di prove, e Menegon Angelo e Manegon Elio dall'imputazione loro ascritta per non avere commesso il fatto.
Treviso, 30 aprile 1946
Il Presidente Ferlan
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 10.5.1946
Ricorse il 3.5.46 il difensore di Menegon Giuseppe
20.6.46 atti Cassazione
La Corte Suprema con sentenza 25.11.1946 dichiara estinto il reato per amnistia e revoca il mandato di cattura.
Il 2.12.1949 copia al Distretto Militare di Treviso per Menegon Giuseppe.

Sentenza n. 31/46 del 02.05.1946 - R.G. 20/46 – R.G.P.M. 429

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, Luogotenente del Regno, la Corte di Assise - Sezione Speciale di Treviso, composta dai Signori:

FERLAN DOTT. VLADIMIRO - Presidente
FERRARESE TURNO - Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO - Giudice Popolare
CARMIGNOLA DOTT. GUIDO - Giudice Popolare
BONALDO ANTONIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:
COTURRI Renato, fu Enrico e fu Palagi Caterina, nato a Genova il 27.2.1883, latitante
imputato
del delitto di cui agli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142, 5 D.L.L. 27.7.44 n. 159, 51 C.P.M.G., per avere dall'8 settembre 1943 in poi, in Treviso, Germania e varie località d'Italia, compiuto fatti diretti a favorire le operazioni militari del nemico e a nuocere a quelle delle Forze Armate Italiane perché, quale comandante la Difesa Territoriale di Treviso, invitò i dipendenti a desistere da ogni resistenza, consegnando le caserme e le armi al tedesco invasore; collaborò servilmente con le autorità occupanti; svolse nei campi di concentramento propaganda per l'adesione all'esercito repubblicano; fece parte in territorio tedesco di una missione militare italiana al servizio della Repubblica Sociale Italiana, il tutto in pregiudizio del Governo e dell'Esercito legittimi d'Italia, cui era legato da giuramento e di cui doveva difendere le sorti.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il Pubblico Ministero e la Difesa, in contumacia dell'imputato, si osserva
in fatto e in diritto.
Coturri Renato, ex generale di Divisione già incaricato del Comando superiore, viene chiamato a rispondere di collaborazione militare con i tedeschi per due distinti fatti: per avere nei primi giorni dell'armistizio (settembre 1943) nella sua qualità di comandante la Difesa Territoriale di Treviso, indotto gli ufficiali e i soldati dipendenti a consegnare caserme e armi al nemico invasore, desistendo da ogni resistenza; per avere successivamente in Germania, per incarico della missione militare italiana al servizio della R.S.I., tenuto delle conferenze di propaganda in vari campi di concentramento per raccogliere tra i soldati internati adesione per il costituendo esercito repubblicano.
In esito agli atti istruttori e dibattimentali la Corte osserva quanto appresso.

Sulla prima imputazione mancano, ad avviso dei giudicanti, elementi sufficienti per ritenere la responsabilità del prevenuto. Tutti i testimoni sentiti hanno dichiarato in sostanza che con le forze a disposizione (truppe di deposito e in addestramento, scarsamente equipaggiate, con armamento individuale ma non di reparto) Coturri non poteva apprestare in Treviso e zone vicine un'efficace difesa, ma solo semmai un'affermazione, un'azione simbolica priva di effetto pratico.
C'era la zona pedemontana, ma anche lì, diversamente da quanto poteva avvenire, e avvenne, per individui isolati o piccoli raggruppamenti, erano poche o nulle le prospettive per improvvisare con truppe prive di consistenza organica, senza la necessaria preparazione e nel breve giro di pochi giorni, un solido nucleo di resistenza, tenuto anche conto delle maggiori difficoltà del momento, derivanti dal trovarsi isolati e tagliati fuori da ogni comunicazione col Comando Supremo.
Piuttosto, dato che una seria resistenza non si poteva opporre, sarebbe stato obbligo del Coturri di far in modo di mettere in salvo nella misura maggiore possibile uomini e materiali, perché non cadessero nelle mani del nemico.
Egli invece, rimanendo inattivo, in attesa di ordini (applicazione del P. 44) che erano stati promessi ma che non venivano mai né mai vennero, ha reso possibile ai tedeschi di impossessarsi di troppo materiale (benzina, autocarri, ecc.), e soprattutto, essendo le truppe rimaste consegnate in caserma per ordine superiore, di far prigionieri migliaia e migliaia di nostri soldati e deportarli in Germania.
Tale fatto, messo in relazione con i suoi sentimenti di nazi-fascista fautore della politica dell'Asse - come meglio risultò dalla condotta da lui tenuta dopo il suo trasferimento in Germania - indurrebbe a pensare che l'imputato di proposito si sia lasciato sorprendere dagli avvenimenti, e che egli, che aveva già pronta la valigia perché la sua decisione era già presa da un pezzo (teste Ghirardi), anche se avesse avuto i mezzi adeguati, nulla avrebbe fatto per opporsi all'invasore.
Ma si tratta di ipotesi, per quanto verosimili, non avvalorate da prove sicure, di fronte alle quali sta il fatto incontrovertibile che, almeno fino a quel momento, i tedeschi non dovevano considerarlo affatto come un loro collaboratore, se lo trasportarono in Germania per rinchiuderlo in un campo di concentramento finché non fece aperta adesione alla loro causa.
Diversa è la posizione processuale dell'imputato per ciò che concerne il secondo addebito.
Egli ammette che riuscì ad abbandonare il campo di concentramento di Schokken, dove si trovava, avendo fatto adesione (lui ed altri sette od otto in tutto su 160-170 generali) al governo di Mussolini e che, collocato a disposizione dello Stato Maggiore dell'esercito repubblicano, ebbe l'incarico di raccogliere adesioni tra gli ufficiali e soldati internati per il costituendo esercito; ritiene però che tale fatto, in qualunque modo lo si voglia moralmente qualificare, non possa ancora rivestire gli estremi di reato.

Ma la Corte non è di questo avviso.
Dalle deposizioni dei tre ufficiali superiori (colonnello Ghirardi, colonnello Del Re e tenente colonnello Merenda) che presenziarono a Cestokowa [Częstochowa] (Polonia) a una di quelle riunioni espressamente ordinate e svoltesi sotto il controllo tedesco, appare come il Coturri, parlando per almeno una ventina di minuti, abbia detto che bisognava tener fede all'alleanza con i tedeschi e continuare a combattere contro le Nazioni Unite, incitando i presenti a passare nelle file repubblicane, anche in vista degli stipendi che sarebbero stati uguali a quelli dei tedeschi, e superando la "stupida pregiudiziale" del giuramento.
Ora, se è vero che aderire alla R.S.I. più per motivi di opportunità politica che per ragioni di diritto si è ritenuto non costituisca di per sé un reato, è indubitabile che il fare propaganda per ottenere tali adesioni, integri invece, se commesso come in concreto con volontà e coscienza, un vero e proprio tradimento verso la Nazione ai sensi dell'art. 51 del C.P.M.G., in quanto, con il raccogliere soldati per l'esercito repubblicano che fiancheggiava quello germanico ed era da esso direttamente controllato, si venivano a favorire le operazioni militari del nemico e a nuocere all'esercito del legittimo Stato Italiano e alla causa degli Alleati.
Il reato, quindi, sussiste nei suoi elementi oggettivi che, data la figura dell'agente - che ben sapeva quello che faceva e a quale fine - in quelli soggettivi del delitto ascrittogli: esso anzi, per l'alta carica che il giudicabile rivestiva e per il momento particolarmente doloroso e delicato che la Patria attraversava, assume un carattere di indubbia gravità, a nulla importando che l'opera spiegata dall'imputato, per la virile coscienza degli internati, abbia trovato scarso e quasi trascurabile seguito tra i medesimi.
Il reato è punibile con la pena capitale e non sussistono a favore del condannato che le attenuanti generiche, che gli vanno concesse non fosse altro che per il suo lodevole passato e, specialmente, per le onorificenze conseguite nella guerra 1915-1918: una medaglia d'argento, due di bronzo e una croce di guerra al valor militare.
Stante l'attività da lui svolta, e data la sua qualità di generale di Divisione incaricato del Comando superiore, non si può dire che con il pessimo esempio che dava agli ufficiali inferiori e ai soldati, la sua azione sia stata di minima importanza; né meno ancora che, agendo, egli abbia dovuto sottostare ad ordini venuti dall'alto. Anzi sembra che in quel momento in lui agisse più che il sentimento politico, il dispetto per la mancata promozione da cui era ossessionato.
L'art. 114 non è quindi applicabile come, per le stesse considerazioni, non si vede sotto quale profilo potrebbe essere applicabile l'art. 62 C.P.
Pertanto, valutati i fatti e le loro modalità ai sensi dell'art. 133 C.P. e tenuto conto delle attenuanti di cui all'art. 62 bis C.P., e ritenuta l'inutilità di ogni altra prova proposta che, anche data per ammessa non modificherebbe affatto le risultante di causa, si ravvisa equo irrogargli la pena di anni 24 di reclusione, con le conseguenze di legge, compresa la confisca dei beni di sua proprietà.
P.Q.M.
la Corte, visti gli art. 483/488 C.P.P., 62 bis, 65 C.P., dichiara Coturri Renato colpevole del delitto ascrittogli limitatamente al fatto della propaganda svolta in Germania e, come tale, lo condanna alla pena di anni 24 di reclusione, all'interdizione perpetua dei pubblici uffici, alla misura di sicurezza della libertà vigilata dopo espiata la pena, alla confisca dei beni di sua proprietà a favore dello Stato, al pagamento delle spese processuali e della tassa di sentenza.
Treviso, li 2 maggio 1946
Il Presidente Ferlan
Il Cancelliere Casagrande

Depositata il 12.5.1946
Il 5.5.1946 il difensore ricorse per Cassazione
Il 20 giugno 1946 atti Corte di Cassazione
Con sentenza della Corte di Cassazione del 20 maggio 1947 si dichiara inammissibile il ricorso
Con Decreto Presidenziale 22.1.1951 viene concesso al Coturri il condono della pena di anni 24 di reclusione, dell'interdizione dai pubblici uffici e della confisca dei beni di sua proprietà a favore dello Stato.
La Suprema Corte, con ordinanza 1.9.1951 dichiara estinta la pena di cui alla sentenza a carico di Coturni Renato per avvenuta morte dello stesso.

Sentenza n. 32/46 del 09.05.1946 - R.G. 29/46 – R.G.P.M. 200/45

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, Luogotenente del Regno, la Corte di Assise - Sezione Speciale di Treviso, composta dai Signori:

FERLAN DOTT. VLADIMIRO - Presidente
FERRARESE TURNO - Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO - Giudice Popolare
CARMIGNOLA DOTT. GUIDO - Giudice Popolare
BONALDO ANTONIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:
DELL'AMICO Ciro, di Carlo e di Dell'Amico Albina, nato il 15.6.1907 a Carrara, residente a Villorba, già in libertà provvisoria e con domicilio a Borgo Stretti n. 3, Pisa, assente
imputato
di collaborazionismo di art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 e 58 C.P.M.G., per avere, in territorio di Treviso, quale milite della G.N.R. di Villorba, favorito i disegni politici del nemico sul territorio, partecipando a rastrellamenti e svolgendo azioni di propaganda, nonché arrestando personalmente cittadini posteriormente all'8.9.1943.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il Pubblico Ministero e la Difesa, in contumacia dell'imputato, si osserva

in fatto e in diritto.
A seguito di numerose denunzie da parte di vari cittadini a carico dell'odierno imputato, già iscritto al Partito Fascista fin dal 10.2.1922, squadrista, Commissario Politico del Fascio di Villorba (Treviso) durante il periodo repubblicano, il medesimo venne sottoposto a procedimento penale per l'attività da lui svolta posteriormente all'8.9.1943, e quindi, in esito a sommaria istruttoria, rinviato a giudizio avanti a questa Corte per rispondere dei reati di cui in epigrafe.
L'imputato è negativo, ma esaminiamo sulla scorta delle risultanze processuali distintamente i singoli addebiti che gli si muovono.
Bruniera Enrico lamenta di essere stato minacciato dal Dell'Amico, anche con armi, per costringerlo ad aderire, come aderì, al Fascio repubblicano; ma è evidente che non si tratta di collaborazione col nemico ma di una semplice questione interna tra fascisti, alquanto ingrandita e travisata da chi vorrebbe giustificare la sua più o meno spontanea adesione al P.F.R.
Basso Giuseppe lo incolpa di essere stato da lui ricercato e, a suo avviso, anche fatto arrestare a mezzo di un tranello perché non voleva presentarsi alle armi; ma tale fatto mal si concilia con altre circostanze pienamente ammesse dal Basso secondo le quali sarebbe stato lo stesso imputato che spontaneamente si offrì per fargli ottenere l'esonero, gli diede una lettera per il Comando della Difesa Territoriale e, dopo il suo arresto, si recò personalmente al Comando predetto assieme alla sorella del Basso venendo, pare, perfino trattato in malo modo dal comandante la Difesa perché si prestava a far avere esoneri ai renitenti.
Anche Merlotto Giuseppe, che e prima e dopo l'8.9.1943 ebbe animate discussioni politiche con l'imputato, dichiara che quest'ultimo lo fece minacciare di internamento in Germania, lo ricercò, perseguitò lui e la sua fidanzata, lo fece arrestare, ed egli stesso poté vedere una denuncia contro di lui sporta dal Dell'Amico. Ora discussioni politiche ci furono tra i due, ma se l'imputato avesse voluto arrestare il Merlotto per le sue idee politiche, lo avrebbe fatto subito e dopo breve tempo, e non avrebbe lasciato trascorrere, come in effetti trascorsero tra le dimissioni e l'arresto, parecchi e parecchi mesi. Le accuse che il Merlotto muove al giudicabile partono, in sostanza, dal presupposto altrettanto [illeggibile] quanto gratuito che in paese esso non avesse all'infuori del Dell'Amico altre persone che gli volessero male. L'imputato sporse contro il Merlotto una denuncia, o querela che fosse, ma dalle stesse dichiarazioni del teste si desume che essa non aveva carattere politico.
Anche Barbon Bruno, che accusa il Dell'Amico di avergli tra l'altro anche diffamato la moglie, afferma di essere stato arrestato da lui perché in contatto coi patrioti; così gli sarebbe stato detto da certo Stignani già condannato da questa Corte per collaborazione politica.
Saggio Ernesto stava un giorno lavorando sui campi coi propri figli allorquando, passando lì vicino, il Dell'Amico uscì nella frase: "Guarda Saggio come sta tranquillo sui campi!". Dopo qualche tempo (tre giorni o molto di più) uno dei figli venne arrestato e finì in Germania donde non fece ancora ritorno. Un altro giorno il Dell'Amico, venuto come soleva far spesso a casa sua, estrasse la rivoltella appoggiandola sul tavolo, ma il Saggio propende a ritenere che si sia trattato più che altro di uno scherzo, perché l'atto non si sarebbe potuto spiegare altrimenti.
Pattaro Giannino vide un giorno il Dell'Amico assieme a due altri fascisti scortare due individui con le mani alzate fino a un camion guidato e montato da nazifascisti, che li portò a Treviso. Secondo il Pattaro sarebbero stati dei patrioti; secondo l'imputato erano due agenti delle S.S. in servizio di spionaggio tra i partigiani, mandati subito dopo, per le loro gesta, in licenza premio.
Stolfo Pietro disse di essere stato sempre tenuto d'occhio dal Dell'Amico, che due volte avrebbe sparato contro di lui ma, dai chiarimenti dallo stesso Stolfo dati al dibattimento, risulta che il Dell'Amico probabilmente neanche sapeva chi egli fosse; che né la prima né la seconda volta la politica probabilmente non entrava per nulla, e che entrambe le volte

l'imputato dovrebbe aver sparato per darsi quelle arie di strafottenza e di importanza che rendevano simili persone così invise agli occhi della popolazione tranquilla e onesta.
Come si vede, si tratta di episodi che, se possono, secondo i casi, lasciar perplessi sulla natura dell'attività svolta dall'imputato, sulla sussistenza del dolo e sulla figura morale del giudicabile, non danno ancora la prova tranquillante della sua responsabilità penale.
Non così, peraltro, a proposito del fatto denunciato da Carniel Augusto. Fermato presso la Federazione fascista con 300.000 lire che gli vennero trovate in tasca, e condotto alla presenza di tre dirigenti fascisti, uno dei tre disse a un certo momento a un altro: "Ti ho detto che la denuncia del Dell'Amico è vera". Gli chiesero durante l'interrogatorio se conosceva il Dell'Amico e il famigerato Botter, Podestà di Villorba, dove l'imputato era Commissario Politico; maltrattato e torturato perché non voleva parlare, il giorno dopo si vide comparire in cella certo Vial – del pari già processato da questa Corte – e il Dell'Amico, e il primo rivolgendosi al secondo disse, accennando al Carniel: "Ecco il tuo pollo", su di che il Dell'Amico incominciò a dire: "Carniel è meglio che tu parli, tanto sono le tue ultime ore". Il giorno appresso, quando sembrava che ormai fosse decisa la sua scarcerazione nulla di positivo essendo a carico suo risultato, il Carniel sentì dalla sua cella il Dell'Amico che a circa sei metri di distanza da lui in linea d'aria si espresse verso tale Schilleo: "Come vogliono mettere in libertà il Carniel, è lo sbaglio più grosso che può commettere la Federazione, mollare quel delinquente; farò di tutto perché, se non lo fucilano, lo facciano mandare in Germania".
Così essendo, non pare alla Corte che si possa dubitare della responsabilità del Dell'Amico nell'arresto e nelle torture alle quali fu sottoposto il Carniel, che depose in modo chiaro, preciso, convincente.
Però nella determinazione della pena da irrogare ai sensi dell'art. 133 C.P. deve tenersi conto che di effettivamente provato a carico suo non c'è che quest'unico fatto, anche se i precedenti politici di questo fascista acceso e fanatico facciano pensare che la sua attività delatoria sia stata assai maggiore di quella che appaia dimostrata e anche se sia convinzione diffusa tra la gente del luogo che a lui debbano farsi risalire gran parte degli arresti di antifascisti avvenuti nel triste periodo dell'occupazione nemica.
Partendo, quindi, nella valutazione del fatto e delle sue modalità, dalla pena di anni 10 di reclusione, e applicate a suo favore le attenuanti generiche per la sua incensurata anteriore condotta, l'attenuante di cui all'art. 61 n. 6 C.P. per quel poco di bene che in alcune occasioni ebbe a compiere a guisa di ravvedimento operoso, e anche quella di che all'art. 114 p.p. Codice stesso per la scarsa importanza che nell'insieme della collaborazione politica a favore del tedesco può avere avuto l'opera del Dell'Amico, equo si ritiene di infliggergli – riducendo la pena base due volte di 2 anni e una volta di 1 anno – anni 5 di reclusione, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
la Corte dichiara Dell'Amico Ciro colpevole del reato ascrittogli e, come tale, visti e applicati gli art. 489, 488 C.P.P., 62 n. 6, 62 bis, 114 p.p. C. P.,
lo condanna alla pena di anni 5 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, al pagamento delle spese processuali e tassa di sentenza.
Treviso, 9 maggio 1946
Il Presidente Ferlan
Il Cancelliere Casagrande

Depositata il 19.5.1946
L'11.5.1946 ricorse il difensore
20.6.46 atti alla Cassazione
Con sentenza 22.5.1947 la Corte Suprema dichiara estinto il reato e annulla la sentenza senza rinvio, per amnistia.

Sentenza n. 33/46 del 10.05.1946 - R.G. 27/46 – R.G.P.M. 1003

In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, Luogotenente del Regno, la Corte di Assise - Sezione Speciale di Treviso, composta dai Signori:

FERLAN DOTT. VLADIMIRO - Presidente
FERRARESE TURNO - Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO - Giudice Popolare
GEROMIN CARLO - Giudice Popolare
BONALDO ANTONIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:
MASELLI Irma Maria in Furlanetto, di Carlo, nata il 5.6.1911, residente a Spresiano, latitante.
imputata
del delitto p. e p. dall'art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 e in relazione all'art. 51 C.P.M.G., per avere, posteriormente all'8.9.1943, in territorio di Treviso, collaborato col tedesco invasore, nelle sue operazioni militari in qualità di ausiliaria della Wehrmacht e di interprete presso il Comando nazista di Spresiano, partecipando ad azioni di rappresaglia con arresto e sevizie di cittadini, alcuni dei quali deceduti.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il Pubblico Ministero e la Difesa, in contumacia dell'imputata, si osserva
in fatto e in diritto.
La Maselli è imputata di collaborazione militare col nemico invasore per l'attività da lei svolta durante i venti mesi dell'occupazione germanica quale interprete presso il Comando tedesco di Spresiano.
L'imputata è latitante e non fu mai interrogata. Sembra che nell'autunno 1944 si sia trasferita col Comando germanico, presso il quale prestava la sua opera, a Bolzano donde in seguito avrebbe valicato le Alpi assieme alle truppe tedesche in ritirata; però dagli atti istruttori e dibattimentali la di lei responsabilità quale collaboratrice del nemico è risultata pienamente dimostrata.
E' pacifico che il fatto in sé di essere stata interprete e iscritta al Corpo Ausiliario femminile tedesco non costituisca ancora reato; ma, se anche non si voglia ritenere che fosse lei quella che in molte occasioni avrebbe eccitato e istigato i tedeschi (che di certe istigazioni non avevano di sicuro bisogno) a perpetrare determinate, altrettanto inutili quanto barbare crudeltà, è provato, peraltro, che essa non si limitò a fare da semplice interprete – che come tale non risponde per gli atti del padrone al servizio del quale si trova – ma andò ben oltre, agendo di propria iniziativa, tenendo un contegno sfacciatamente tedescofilo e prendendo sempre la parte del nemico a danno dell'elemento nazionale.
Difatti – per accennare solo ad alcuni episodi – giunge a Spresiano una formazione germanica alla quale occorre trovare alloggio, e la Maselli si reca, da sola, in casa dell'ex amica Bressan Ernestina e con fare prepotente in cui la Bressan non riesce a riconoscere l'amica di un tempo, tanto appare cambiata, requisisce alcuni ambienti per le truppe nemiche.
A Beltrame Alessandro, che si reca al Comando germanico per avere notizie del nipote (Michieli Alberto) tratto in arresto, risponde che non sono affari che lo riguardano, e intanto, allontanandosi, egli sente le grida e i lamenti del giovane che veniva martoriato durante l'interrogatorio per indurlo a parlare.
Barbon Francesco, fermato da un tedesco durante le ore del coprifuoco, viene preso per il petto e percosso dal graduato germanico presente la Maselli, in compagnia della quale si trovava; rinchiuso in cella e picchiato nuovamente, venne liberato il giorno dopo dalla stessa Maselli la quale, alle osservazioni del Barbon sullo stato in cui era ridotto per le percosse ricevute il giorno innanzi, gli risponde che quelle lesioni se le era procurate da solo cadendo ubriaco.
Assiste agli interrogatori e fa da interprete, ma al Michieli Alberto, già ricordato, toglie di propria iniziativa una lettera che gli spunta fuori dalla tasca e quando, durante l'interrogatorio al quale lo sottopone il comandante, entra nella stanza un maresciallo, l'imputata gli fa un cenno col capo, dopo del quale il maresciallo conduce il Michieli nella stanza attigua dove si mette a percuoterlo per indurlo a parlare.
Ma l'episodio più grave è quello di Ponzano. Avendo i partigiani distrutto i registri dell'Ufficio Accertamenti Agricoli, la notte dal 19 al 20 agosto 1944 capitano per una rappresaglia i tedeschi di Spresiano, assieme alla Maselli, picchiano a sangue – tanto che due giorni dopo muore per le ferite riportate – il custode della Cartiera Marsoni (Boscarato Domenico) sembra perché non era in grado di indicare loro dove era la Casa del Fascio, irrompono nelle case private sfondando porte, sparando, minacciando, percuotendo privati cittadini che costringono a seguirli in altre case per essere interrogati, e la Maselli che grida e minaccia anch'essa come forsennata (Cocchetto, Martelloni, Gobbato) minacciando anche che si sarebbe dato fuoco alle case.
Sulla base delle deposizioni della Bressan e del Michieli dovrebbe ritenersi pure che la Maselli abbia preso parte anche al rastrellamento di Pieve di Soligo, sia pure in veste apparente di interprete; comunque basta quanto sopra si è detto per affermare che l'imputata ha fatto opera di collaborazione col tedesco.
Non è ancora collaborazione militare, come le è stata contestata e che presuppone qualche cosa di più e di diverso, ma collaborazione politica sì, e di indubbia gravità per lo zelo che ci metteva questa donna fanatica che aveva perso la testa, come disse di lei la sua ex amica Bressan, e che si era messa tutta dalla parte dei tedeschi, al servizio dei quali si era offerta quale interprete senza averne la necessità né il bisogno.

Ciò posto, equo si ritiene di irrogare alla giudicabile, nella valutazione complessiva dei fatti e delle loro modalità ai sensi dell'art. 133 CP, la pena di anni 15 di reclusione senza alcuna attenuante, che non sussiste, con le conseguenze di legge, compresa la confisca dei beni di sua proprietà.

P.Q.M.
la Corte, visti e applicati gli art.li 489, 488 C.P.P.,
dichiara Maselli Anna Maria colpevole del delitto di cui all'art. 58 C.P.M.G., così modificata e ritenuta la rubrica, e, come tale la condanna
alla pena di anni 15 (quindici) di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla misura di sicurezza della libertà vigilata dopo espiata la pena, alla confisca a favore dello Stato dei beni di sua proprietà, al pagamento delle spese processuali e tasse di sentenza.
Treviso, 10 maggio 1946
Il Presidente Ferlan
Il Cancelliere Casagrande

Ricorse il difensore
Sentenza depositata il 20.5.1946
20.6.46 Atti alla Cassazione
Con sentenza 7.3.47 la Suprema Corte dichiara estinto il reato per amnistia e annulla senza rinvio, revocando l'ordine di cattura.

Sentenza n. 34/46 del 10.05.1946 - R.G. 32/46 – R.G.P.M. 61/46

In nome di Sua Maestà Umberto II Re d'Italia, la Corte di Assise Straordinaria - Sezione Speciale di Treviso, composta dai Signori:

FERLAN DOTT. VLADIMIRO - Presidente
MESTRINER ANTONIO - Giudice Popolare
FERRARESE TURNO - Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO - Giudice Popolare
GEROMIN CARLO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:
NERINI Giorgio, di Mario e di Demin Augusta, nato a Venezia il 28.7.1929 e ivi residente.
RANDACCIO Ernesto, di Nicola e di Giane Ambrosini, nato a Milano il 24.8.1927, residente a Venezia.
BELTRAME Romano, di Giovanni e di Bovo Emma, nato a Venezia il 28.2.1931 e ivi residente.
CASTELLANO Giuseppe, di Gaetano e di Centanni Angela, nato a Venezia il 15.11.1928, ricoverato in Casa di Cura "Villa Maria" di Mestre.
CENTANNI Mario, di Egidio e di Voltolina Guglielmina, nato a Venezia il 12.9.1929 e ivi domiciliato.
SEGATO Renata, di Bortolo e di Nola Vecchione, nata a Venezia il 20.8.1930 e ivi domiciliata.
BOSCO Giovanni, di Emiliano e di Stangalino Maria, nato a Moncalieri il 30.3.1928 e ivi domiciliato.
SCARPA Francesco, di Carlo, nato a Venezia il 6.11.1930 e ivi domiciliato.
Detenuti dal 5.4.46. Il Bosco dal 14.4.46.
Imputati
Il RANDACCIO
a) del delitto di cui all'art. 1 p.p. D.L.L. 26.4.45 n. 195 per avere promosso la ricostituzione del Partito Fascista organizzando un gruppo di S.A.M. (Squadre Azioni Mussolini);
b) del delitto di cui all'art. 3 p.p. Decreto citato per avere, al fine di svolgere attività di cui sub z) diretto una banda armata.
TUTTI GLI ALTRI:
a) del delitto di cui all'art. 1 capoverso D.L.L. 26.4.45 n.195 per avere aderito a un'organizzazione neofascista arruolandosi nelle S.A.M.
b) del delitto di cui all'art. 3 capoverso Decreto citato per avere ai fini di svolgere l'attività fascista di cui sub a) partecipato a una banda armata. Con la diminuente – eccetto per il Bosco – di cui all'art. 98 C.P.
Fatti avvenuti in Venezia – Vittorio Veneto sino al 5.4.46,
Il BOSCO in sua specialità:
del reato di cui all'art. 482 in relazione all'art 476 prima parte C.P. per avere alterato una carta d'identità rilasciata dal Comune di Moncalieri sostituendo alle sue vere generalità quelle false di Rudi Mirelli, di Stefano, da Zara.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il Pubblico Ministero gli imputati e le Difese, si osserva in fatto e in diritto.

La mattina del 5 aprile u.s. i carabinieri di Vittorio Veneto prendevano in consegna da un gruppo di partigiani, che li aveva fermati poco prima mentre si dirigevano verso i boschi del Cansiglio, tutti gli odierni imputati eccezione fatta per il Bosco Giovanni che si era sottratto al fermo dandosi alla fuga.
Agli imputati venivano rinvenute, fra l'altro, nei loro bagaglio un mitra efficiente ma senza caricatore, un moschetto mod. 91 non efficiente, due pistole, un pugnale, una bomba a mano, dei proiettili sciolti, che però sembra non s'adattassero alle due armi da fuoco già ricordate, una bussola, due timbri con la scritta "Comando Militare I Zona", due carte topografiche, poche cibarie e dei documenti (ai quali se ne aggiunsero poi altri all'udienza) accennanti anche a un ricostituito Partito Clandestino, fra cui un biglietto intestato a Comando 1ª Zona S.A.M." e firmato Richelieu, e una formula di giuramento di fedeltà al Fascismo e alla memoria del Duce.
Interrogati i giovani arrestati – tra i quali si trovava anche un non imputato, certo Gerardi, minore degli anni 14 – dichiaravano tutti di essere fascisti o filomonarchici o, come il Nerini e la Segato, aderenti alla S.A.M. (Squadra d'Azione Mussolini) dissero d'essere giunti in Vittorio Veneto la sera precedente da Venezia dove abitavano; d'avere passato la notte nel fienile della casa di un contadino in località S. Andrea; che era loro intenzione di recarsi sul Cansiglio per unirsi ad altre Squadre di fascisti che avevano sentito erano dislocate in detto monte, ove erano in pericolo d'essere aggrediti da elementi partigiani della Brigata "Nanetti; dissero anche che a organizzare l'impresa era stato il giovane che era riuscito a darsi alla fuga, da loro conosciuto come Rudi Mirelli, di Zara, il quale aveva anche portato con sé le armi e tutti gli altri oggetti e documenti compromettenti della cui esistenza fino al loro arrivo a Vittorio Veneto nulla loro constava.
Qualche giorno dopo venne arrestato pure detto Rudi che venne identificato per il coimputato Bosco Giovanni. Costui negò di essere l'organizzatore dell'impresa; dichiarò anzi che, fino al momento in cui si mise in treno, non conosceva che una piccola parte dei suoi compagni di viaggio, e che furono i cugini Centanni e Castellano a proporgli, nel pomeriggio del giorno stesso della partenza per Vittorio Veneto, di aggregarsi alla comitiva allo scopo di fare una

scampagnata, negò di sapere alcunché delle armi e degli altri oggetti rinvenuti che, secondo quanto apprese da altri, dovevano essere stati forniti al Randaccio il quale, a suo avviso, era il dirigente della spedizione.
Le sue dichiarazioni a proposito delle armi e dei documenti sequestrati vennero sostanzialmente confermate, nei successivi interrogatori e anche all'udienza odierna, dagli altri imputati i quali ammisero di avere in origine addossato tutta la responsabilità al Mirelli (Bosco) perché, essendosi dato alla fuga, lo ritenevano uccel di bosco e irreperibile, se non addirittura morto a seguito di alcune raffiche di mitra che, come hanno sostenuto anche al dibattimento, gli sarebbero state sparate dietro quando sfuggì all'arresto.
Da qui il procedimento penale a carico degli odierni imputati per i reati in rubrica specificati.
Si fa carico ai giudicabili di avere il Randaccio costituito e diretto, e gli altri aderito a una banda armata avente lo scopo di ristabilire il regime fascista mediante la ricostituzione del Partito Fascista e la creazione delle cosiddette "Squadre d'Azione Mussolini".
Ma perché sussistano simili bande - che dal punto di vista giuridico non sono altro, in sostanza, che forme particolari della figura generale del reato di associazione a delinquere prevista dall'art. 416 C.P. – occorre che vi sia qualche cosa di organico, un'unione consapevole di più persone vincolate tra loro da una disciplina e da norme comuni e proponentesi un fine determinato. Ora dagli atti di causa risulta che la maggior parte dei componenti la pretesa associazione non si conoscessero neppure tra loro prima dell'inizio del viaggio – sugli scopi del quale del resto avevano idee confuse e infantili, loro suggerite dalla fantasia e inesperienza proprie dell'età – e anche quelli che si conoscevano non erano legati tra loro, che si sappia, da alcun vincolo associativo, non avevano nulla in precedenza, tra loro, né coordinato né predisposto a fecero appena in tempo, prima di partire, di prendere qualche capo di vestiario e biancheria (qualcuno, sembra, neppure questo) e di raggiungere la stazione. E per le armi, a prescindere dal fatto che proprio l'arma più micidiale (il mitra) era senza caricatore e il moschetto inefficiente (nel che si vede la poca serietà della cosa) ed è escluso che nel Cansiglio ci fossero reparti armati cui aggregarsi – è risultato che tali armi si trovavano in possesso del solo Randaccio, mentre gli altri seppero della loro esistenza o all'ultimo istante o, addirittura, dopo il loro arrivo a Vittorio Veneto.
Il Randaccio, da ragazzo esaltato e traviato, e più vecchio di tutti, può avere avuto, forse, l'intenzione, scimmiottando i grandi, di costituire una specie di banda armata, ma quello che egli fece in realtà fino al momento del suo arresto non costituisce, nella peggiore delle ipotesi, che degli atti preparatori, non univoci, non ancora punibili a titolo distinto di reato. E allora, non potendosi parlare di banda armata, il fatto relativo a questa imputazione si riduce al possesso, ingiustificato da parte del solo Randaccio, di armi da guerra, tra cui materiale esplodente (bomba a mano), punibile con la sanzione aggravata prevista dall'art. 9 comma terzo del D.L.L. 19.5.1945 n. 294 contenente disposizioni straordinarie di carattere penale.
Si imputa pure al Randaccio la ricostituzione e a tutti gli altri l'appartenenza al disciolto Partito Fascista. Ora che in Venezia, donde gli imputati provengono, siano sorte clandestinamente delle cellule o dei gruppi denominati "Squadre d'azione Venete" o "Squadre d'Azione Mussolini" che aderiscono a un movimento avente lo scopo di riportare sulla scena politica il disciolto Partito, sembra al Collegio sufficientemente provato attraverso i documenti già in possesso del Randaccio e le dichiarazioni stesse dei giudicabili, anche se non si è riusciti a identificare gli esponenti di tale movimento.
Certo però che deve escludersi che sia stato il Randaccio a ricostituire sotto una forma qualsiasi il Partito Fascista, il che sarebbe presumere troppo delle capacità organizzative e intellettive di questa scialba figura di imputato che, anche all'aspetto, è ancora sempre un ragazzo. Di lui si può dire solo, con sicurezza, che egli aderiva al nuovo movimento e doveva anche essere a contatto con qualche elemento più o meno in vista del movimento stesso, come lo comprovano, non fosse altro - fra i documenti prodotti in causa – il biglietto a firma Richelieu e la formula del giuramento di cui era in possesso, oltre che la propaganda spicciola che s'industriava a fare tra gli altri imputati per avere la loro adesione al Partito e ricevere il loro giuramento. Significativa, già per dedurre le mentalità di questo giovane, è l'indicazione da lui fatta dell'anno dell'Era Fascista su una fotografia e su una lettera destinata ai genitori (foglio 79). Si tratta però, tutto considerato, di un fatto di lieve entità, per cui torna applicabile la diminuente di cui l'art.lo 311 C.P.

Altri due imputati che per le loro stesse ammissioni aderirono alle S.A.M. sono il Nerini e la Segato. Solo che il Randaccio deve rispondere in pieno per essere della classe del 1927, mentre il Nerini e la Segato sono minori degli anni 18, per cui la Corte, pur ritenendo, per l'impressione che fecero al dibattimento, che essi abbiano avuto, nella consumazione del fatto, la capacità di intendere e di volere, opina sia il caso di concedere loro, stante l'età, il perdono giudiziale, non raggiugendo la pena che in concreto si dovrebbe loro infliggere, tenuto conto dell'età, delle attenuanti generiche e della diminuente di cui al citato art. 911 C.P., i due anni di reclusione.
Per gli altri imputati – tutti (meno il Bosco, pure lui giovanissimo) di età inferiore agli anni 18 – manca qualsiasi serio elemento per affermare che essi abbiano fatto parte della S.A.M., mentre le dichiarazioni da loro rese, di simpatia per il fascismo, come pure gli atti da loro compiuti prima del loro arresto, non costituiscono ancora reato.
Resta il delitto di falso ascritto al Bosco per aver cancellato il proprio nome e sostituito quello di Rudi Morelli in un foglio di autenticazione di fotografia rilasciato dal Comune di Moncalieri, falso cui l'imputato ricorse per meglio sfuggire a eventuali ricerche da parte dei patrioti del suo paese di origine, che conoscevano i suoi precedenti politici (fu già arruolato nella Divisione "Folgore" durante la Repubblica). Al riguardo non si può dire che si tratti di abile alterazione, ma non vede neppure il Collegio che essa sia così grossolana da non poter indurre abbastanza facilmente in inganno e da non essere quindi penalmente perseguibile. Piuttosto, poiché il fatto fu commesso certamente parecchio

tempo prima del 4 aprile corrente anno – quando il Bosco appena da una settimana aveva superato il 18° anno di età – anche nei suoi confronti, ritenuta, per le considerazioni già fatte a proposito del Nerino e della Segato, la capacità di intendere e di volere, e considerata la pena che in concreto gli si dovrebbe irrogare, ravvisa l'opportunità di concedergli il perdono giudiziale.
Ciò posto, e venendo alla pena da infliggere al Randaccio per i due reati per cui viene ritenuta la sua colpevolezza, fatti che non ebbero conseguenze e che traggono la loro prima origine nel nefasto regime nel cui deleterio clima l'imputato ebbe la disgrazia di essere educato, proprio nell'età della formazione del carattere, equo si reputa di partire, nella valutazione complessiva dei fatti e delle loro modalità ai sensi dell'art. 133 C.P., dal minimo della pena previsto dalla legge, e però, da anni due di reclusione sia per il possesso ingiustificato di armi da guerra e materiale esplodente, che per l'appartenenza al ricostituito Partito Fascista, e quindi, ridotta ciascuna di tali pene di un terzo per le attenuanti generiche, e di un altro terzo quella per l'appartenenza al P.F. per l'art. 311 C.P, ne risulta, in definitiva, la pena complessiva di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione, con le conseguenze di legge.

P.Q.M.
la Corte di Assise dichiara Randaccio Ernesto colpevole del delitto di cui al capoverso anziché alla prima parte dell'art. 1 D.L.L. 26.4.1945 n. 195, nonché del delitto di cui all'art. 3 1° capoverso D.L.L. 10.5.1945 n. 234 anziché del delitto di cui all'art. 34 D.L.L. 26.4.1945 n. 195, così modificati e ritenuti nei suoi confronti i capi di imputazione e, visti e applicati gli art. 489, 488 C.P.P., 62 bis e per quanto concerne il primo reato anche l'art. 311 C.P.,
lo condanna alla pena complessiva di anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione, al pagamento delle spese processuali e tassa di sentenza.
Visti l'art. 478 C.P., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Nerini Giorgio e Segato Renata per il delitto di cui alla lettera a) di rubrica e Bosco Giovanni per il falso ascrittogli, commesso quando ancora non aveva compiuto gli anni 18, per perdono giudiziale.
Visto l'art. 479 C.P.P.
Assolve Beltrame Romano, Castellano Giuseppe, Centanni Mario, Bosco Giovanni, e Scarpa Francesco dall'imputazione di cui alla lettera a) di rubrica e gli stessi imputati, nonché Nerini Giorgio e Segato Renata, dall'imputazione di cui alla lettera b) perché il fatto non costituisce reato.
Ordina la confisca delle armi e munizioni sequestrate.
Ordina la scarcerazione di tutti gli imputati, eccezione fatta per il Randaccio, se non detenuti per altra causa.
Treviso, 13 maggio 1946
Il Presidente Ferlan
Il cancelliere Casagrande

Depositata il 24.5.1946
Il Randaccio ricorse il 14.5.1946
20.6.46 atti Cassazione
La Corte Suprema con sentenza 27.1.1947 dichiara estinto il reato per amnistia.

Sentenza n. 35/46 del 17.05.1946 - R.G. 141/45 e 157/45 (abbinamento) . R.G.P.M. 883 e 1028/1945

In nome di Sua Maestà Umberto II Re d'Italia, la Corte di Assise Straordinaria - Sezione Speciale di Treviso, composta dai Signori:

FERLAN DOTT. VLADIMIRO - Presidente
PINTON PIETRO - Giudice Popolare
BIN DOTT. OSCAR MARIO - Giudice Popolare
BENVEGNU' ONOFRIO - Giudice Popolare
BENVENUTO GUIDO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:
DESIRO' Luigi, fu Vincenzo e fu Dal Tacco Assunta, nato il 24.10.1898 a Stanghella (Padova) e domiciliato a Asiago, anzi residente a Stanghella. In libertà provvisoria, presente.
TAMAGNONE Giovanni, fu Antonio e fu Fenghi Teresa, nato a Milano il 6.5.1989 e residente a Asiago (Vicenza) in Via Cesare Battisti 14, ora domiciliato a Roma, in libertà provvisoria, contumace.
Imputati
Il 1° del delitto p. e p. dagli art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 in relazione all'art. 58 C.P.M.G. per avere posteriormente all'8.9.1943, quale iscritto al P.F.R. svolta opera di delazione in pregiudizio di cittadini, collaborando con propaganda e con denunce con le autorità nazifasciste.
Il 2° del delitto p. e p. dagli art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 in relazione all'art. 58 C.P.M.G. per avere posteriormente all'8.9.1943, collaborato col tedesco invasore, facendo opera di delazione nei confronti delle autorità nazifasciste e in pregiudizio di aderenti al movimento di Liberazione, svolgendo altresì azioni di propaganda.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, tenutosi in contumacia dell'imputato Tamagnone, sentiti il Pubblico Ministero l'imputato presente e le Difese, si osserva in fatto e in diritto.
A seguito di distinte denunce contro di loro sporte subito dopo la liberazione di queste terre dal nemico invasore, il Desirò e il Tamagnone vennero sottoposti a procedimento penale e quindi, in seguito a sommaria istruttoria rinviati a giudizio avanti questa Corte per rispondere dei reati in rubrica specificati. All'odierna udienza, su richiesta del P.M., venne ordinata l'unione dei procedimenti.
Si fa carico a entrambi gli imputati di avere, nelle loro qualità di impiegati dell'ex Ala Littoria, fatto in modo che la Società mettesse a disposizione dei tedeschi i materiali e i servizi in genere.
Ma anzitutto tanto il Desirò che il Tamagnone erano semplici funzionari d'ordine, addetti l'uno alla contabilità e l'altro, prima al ramo assicurazioni, e poi, all'archivio della Società, per cui non sembra che potessero avere l'influenza necessaria per fare quanto loro si attribuisce. Secondariamente, risulta, specie attraverso le deposizioni del teste non sospetto Bettannò, del pari già dipendente dell'Ala Littoria, che la Società, allo scoppio della guerra, venne dichiarata mobilitata civile e che il materiale tecnico venne requisito dal Ministero dell'Aeronautica; che tutto quello che si trovava al di sotto della linea del Lazio dopo l'8 settembre o andò distrutto o passò in mano degli Alleati, e che quanto si trovava nord della stessa linea, e che già prima era controllato e lavorava per i tedeschi, era dal punto di vista tecnico poca cosa, quasi trascurabile, in specie il materiale esistente in Asiago, dove gli imputati allora si trovavano, si riduceva, si può dire, allo scarso mobilio d'ufficio. L'accusa quindi che al riguardo si muove ai giudicabili non ha fondamento.
Al Desirò si fa poi carico di avere in un breve rapporto destinato al capoufficio rilevato come l'impiegato Bettannò, già ricordato, avesse a suo tempo rifiutato di prestare giuramento alla Repubblica. Il rapporto fu rinvenuto dopo la Liberazione tra le pratiche d'ufficio della Società, ed è così che il Bettannò ne venne a conoscenza.
Ma il fatto, sostanzialmente ammesso dal Desirò, che ha anche cercato di giustificarlo in qualche modo, non costituisce reato, perché, anche a prescindere dalla considerazione che non ebbe seguito e rimase lettera morta, si tratta di un atto interno della Società che, se rivela una tendenza nell'imputato e i sentimenti dai quali era animato, nessun contributo portava alla causa del tedesco invasore. E poiché verun altro addebito si fa al Desirò che, d'altronde, viene descritto anche dal Bettannò siccome una persona onesta e in buona fede convinto della bontà delle proprie idee, egli deve essere prosciolto con formula piena.
Diversa e maggiore invece fu l'attività del Tamagnone, che si esplicò, per di più, anche fuori dell'ambito del proprio ufficio con la carica di dirigente il Fascio di Mogliano Veneto, da lui ricoperta nell'estate 1944 per alcuni mesi.
In una nota informativa datata 19.9.1944, destinata probabilmente alla Federazione fascista, egli, parlando dell'ing. Fedele Umberto, dice di lui che segnala ogni movimento degli automezzi nazifascisti. Nella lettera 19.11.1944 (f. 11) diretta al Federale di Vicenza, in cui ricorda le proprie benemerenze, ammette di aver denunciato a suo tempo "con prove bene accertate" alla Federazione e al Comando tedesco come membro eminente del C.L.N. che si era costituito in Mogliano Veneto, in proporzioni allarmanti, l'antitaliano Commissario Prefettizio del luogo, Zulian, e in un'altra nota in data 12.9.1944 in risposta – dice lui – ad analoga richiesta d'informazioni fattagli dalla Federazione di Treviso sul conto di tale Romagnoli Umberto segnalato al Fascio di Mogliano dalla S.S. tedesche e italiane, dice che è sorvegliato perché facente parte del C.L.N. e a contatto con elementi fuorilegge; aggiungendo che si attende il suo arresto di giorno in giorno e che "la sua attività è politicamente tra le più losche".
E' quasi certo, inoltre, che sia stato lui il compilatore di una lista di ostaggi e, comunque, di persone antifasciste di Mogliano (lista che per buona sorte capitò in mano anche degli interessati che vi figuravano iscritti) perché è ben difficile immaginare che alla formazione di un simile elenco possa essere rimasto estraneo proprio l'esponente

maggiore del Fascio repubblicano del luogo; a ogni modo per la responsabilità penale del Tamagnone bastano i tre fatti sopra specificati, e specie quelli riflettenti lo Zulian e il Romagnoli, atti che, siccome quelli che miravano a colpire membri attivi della lotta di resistenza nazionale, integrano senza alcun dubbio, sia oggettivamente che soggettivamente gli estremi della collaborazione col nemico di cui si favorivano se non altro i disegni politici.
Fortunatamente si tratta di fatti di modesta importanza tanto presi in sé e per sé (perché non ebbero, forse in parte anche per l'opera dello stesso Tognone, conseguenze di sorta) quanto considerati nel quadro d'insieme della collaborazione politica esplicata durante quel periodo di tempo a favore del tedesco.
A tale sua attività fu indotto, altroché, in alcuni casi anche dalla sia pure falsa ed errata ideologia che animò sempre questo fascista acceso e fanatico, nonché evidentemente dalla necessità di mantenere una famiglia ultra numerosa.
In tutto ciò si possono ravvisare le condizioni per la concessione al giudicabile delle attenuanti di cui agli art. 114 p.p. e u.p., 62 n. 1 e 6 C.P.
Ne consegue che, partendo nella determinazione della pena da irrogare al giudicabile ai sensi dell'art. 133 C.P. dal minimo di anni 10 di reclusione previsto dalla legge e, riducendo tale pena successivamente quattro volte di un terzo per le attenuanti di cui sopra e quasi di un altro terzo per quelle generiche che per le stesse considerazioni già fatte e stante i buoni precedenti quali non gli possono essere negati, ne risulta in definitiva una pena di anni 2 di reclusione che si ritiene equo di infliggere al giudicabile, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
la Corte dichiara Tamagnone Giovanni colpevole del reato ascrittogli e, come tale, visti e applicati gli art. 489, 488 C.P.P., 62 n. 1 e 6; 62 bis, 114 p.p. e u.p. C.P.,
lo condanna alla pena di anni 2 di reclusione, al pagamento delle spese processuali e tasse di sentenza.
Visto l'art. 479 C.P.P. assolve Desirò Luigi dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non costituisce reato.
Treviso, 17 maggio 1946
Il Presidente Ferlan
Il Cancelliere Casagrande.

Depositata il 28.5.1946
L'1.8.1946 amnistia per il Tamagnone.

Sentenza n. 36/46 del 07.06.1946 - R.G. n. 5 e 5 bis/1946 - R.G.P.M. 1859/46

In nome di S.M. Umberto di Savoia, Re d'Italia, la Corte di Assise Sezione Speciale di Treviso composta dai Signori:

FERLAN DOTT.VLADIMIRO - Presidente
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
BENVENUTO GUIDO - Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO - Giudice Popolare
PINTON PIETRO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

1) PILLON Attilio di Vincenzo, nato a Montebelluna il 13.5.1911, ivi residente, latitante.
2) BESSARO Giovanni, fu Carlo e fu Daelli Ada, nato il 22.2.1913 a Milano, ed ivi residente, latitante.
3) MALINGHER Lorenzo, di Francesco e di Brunoli Cristina, nato a Milano il 29.1.1914 e residente a Pieve di Cadore, latitante.
4) ROSSI Mariano, fu Giuseppe, nato il 2.10.1921 a Asolo e residente a Treviso, latitante.
5) MARSILI Emilio, di Giovanni, nato il 3.3.1919 a Vibo Valentia e residente a Selva di Gardena, latitante.
6) FESTUCCIA Gino, fu Ernesto e di Passalacqua Ida, nato a Rieti il 20.2.1914 e residente in Roma, latitante.
7) DURANTE Mansueto, di Giuseppe, nato il 21.9.1917 a Volpago e residente a Nervesa della Battaglia, in libertà provvisoria, presente.
8) STIFFONI Bruno, di Giulio, nato il 13.5.1920 a Treviso e ivi residente, arrestato l'8.9.1945 e il 22.9.1945, in libertà provvisoria, presente.
9) COMIS Egidio - COMIS RONCHIER Iginio, di Clemente, nato il 28.9.1912 a S. Stefano di Cadore e residente a S. Candido, arrestato il 13.1.1946, detenuto, presente.
10) CONTE Alberto, di Antonio, nato il 13.4.1923 a Montebelluna e ivi residente, arrestato il 2.5.1945, detenuto, presente.
11) ZANIN Michele, fu Giuseppe, nato il 23.1.1924 a Orsago e residente a Conegliano, in libertà provvisoria, contumace.
12) TESSARO Angelo, fu Federico, nato il 7.2.1919 a Onè di Fonte e residente a Crespano, arrestato il 29.4.1945, detenuto, presente.
13) VEROCAI Luigi, fu Giuseppe, nato il 6.3.1912 a Cortina di Ampezzo e ivi residente, arrestato l'8.5.1945, evaso il 31.3/1946, latitante.
14) DOLFATO Gianni, di Antonio, nato il 19.2.1926 a Villorba ed ivi residente, arrestato l'8.5.1945 e posto in libertà provvisoria il 29.3.1946, presente.
15) PIPPA Bruno, di Giuseppe, nato il 4.10.1925 a Vicenza e residente a Venezia, arrestato il 18.12.1945 e in libertà provvisoria dal 27.3.1946, presente.
16) BOTTEGA Pietro, di Attilio, nato a Pieve di Soligo l'1.11.1923 e ivi residente, arrestato il 18.5.1945 a dal 10.11.1945 in libertà provvisoria, presente.
17) BREDA Domenico, fu Giuseppe, nato il 20.2.1914 a Conegliano e ivi residente, dal 30.10.1945 in libertà provvisoria, presente.
18) PANIZZA Gianfranco, di Giuseppe, nato il 4.6.1926 a Conegliano e ivi residente, dal 25.10.1945 in libertà provvisoria, presente.
19) COMAZZETTO Rino, di Angelo, nato il 5.10.1922 a Montebelluna e ivi residente, arrestato il 20.5.1945, in libertà provvisoria dal 30.10.1945, presente.
20) NENZI Mario, fu Ugo, nato il 27.7.1917 a Conegliano e ivi residente, arrestato il 23.6.1945, dal 30.10.1945 in libertà provvisoria, presente.
21) BORTOT Gino, di Ernesto, nato il 2.5.1922 a Conegliano e ivi residente, arrestato il 23.6.1945, dal 30.10.1945 in libertà provvisoria, presente.
22) PANZIERI Dante, di Vittorio, nato a Villa d'Adda il 18.4.1922 e residente a Conegliano, arrestato il 29.4.1945 e dal 25.10.1945 in libertà provvisoria, presente.
23) CAPRETTA Albino, di Antonio, nato il 22.3.1922 a Valdobbiadene e residente a Venezia, arrestato il 6.6.45, in lib. provv. il 22.11.45, arrestato in udienza il 22.5.46 e in libertà provvisoria il 7.6.46, presente.
24) BERNARDI Giuseppe, di Antonio, nato il 5.7.1920 a Revine Lago ed ivi residente, arrestato il 24.8.46, detenuto, presente.

Imputati

PILLON ATTILIO
A) del delitto di cui all'art. 1 D.L.L. 22.4.45 in relazione all'art.51 C.P.M.G., per avere, quale capitano del Centro Raccolta Alpini di Conegliano, collaborato col tedesco invasore nelle azioni belliche sul territorio dello Stato, promuovendo, dirigendo ed organizzando operazioni in danno del movimento di Liberazione e di cittadini, in particolare:

1°) mediante rastrellamenti con uccisioni di patrioti o cittadini eseguite in collaborazione con reparti tedeschi, della X MAS e delle Brigate Nere:
a - in zona di Corbanese, il 17.7.1944;
b - in zona di Codognè e Cimetta, il 19.7.1944
c - in zona di S. Pietro di Feletto Rua, il 13.10.1944;
d - in zona di Pianzano di Godega S. Urbano, il 25.10.1944;
e - in zona dell'Alto Cellina-Meduna, dal 25 novembre al 7 dicembre 1944 (rastrellamento "Achse").
2°) con cattura di giovani renitenti alla chiamata della sedicente Repubblica Sociale ed in violazione dei bandi da essa emanati, alcuni dei quali, dopo sevizie, furono deferiti a sedicenti tribunali straordinari e condannati a morte (Petrovich, Lazzarini, Pezzi Camillo); altri vennero internati, altri ancora arruolati a forza in reparti militari.
3°) con arresti per rappresaglia eseguiti sui familiari delle persone di cui sopra, alcuni dei quali sottoposti a sevizie ed a maltrattamenti.
4°) con incendi di abitazioni e di case rurali, eseguiti personalmente e fatti eseguire dai suoi subordinati, quale rappresaglia ad azioni svolte da elementi partigiani (incendio di 10 case a Cimetta di Codognè il 19.7.1944, con prelievo di bestiame; incendio di 12 case a Sottocroda di Revine; incendio di stabili e fienili a Ogliano e Pianzano).
B) di molteplici omicidi aggravati, commessi nelle circostanze di cui sopra e dei quali fu mandante (art.575 - 577 n.3 - 112 C.P.).
C) di rapina continuata aggravata, eseguita personalmente e fatta eseguire in pacifiche abitazioni, negozi, depositi, ecc. nelle circostanze di cui sopra (artt. 628 - 81 n.1 - 112 n.3 C.P.).
ROSSI MARIANO
di eguale collaborazione col nemico invasore (artt.1 - 51 C.P.M.G.) per avere in epoca posteriore all'8.9.1943, quale ufficiale del C.R.A., alle dipendenze del predetto e di altri, comandato ed eseguito azioni di rastrellamento e di rappresaglia, con cattura di prigionieri, alcuni dei quali in seguito soppressi; operazioni eseguite in particolare alle seguenti date:
15 maggio - 28 giugno - 6 luglio - 8 luglio - 9 luglio - 13 luglio - 11 agosto 1944 nelle località finitime del mandamento di Conegliano, in Ogliano, Codognè, Cimetta, Nervesa, Refrontolo, Vittorio Veneto.
MARSILI EMILIO
a) del delitto di cui all'art. 1-58 C.P.M.G., per avere, quale ufficiale del C.R.A., in provincia di Treviso e di Cuneo prestato aiuto ed assistenza al tedesco invasore, partecipando a operazioni contro cittadini, in particolare all'arresto di 5 persone a Mareno nel febbraio 1944, nonché:
b) di omicidio commesso in persona di un partigiano non identificato in quel di Pamparato nel dicembre 1944 (art. 575 - 576 C.P.).
COMIS EGIDIO
a) del delitto d cui all'art.1-51 C.P.M.G. per aver partecipato come graduato del C.R.A. e componente dell'Ufficio "I" (investigativo) del C.R.A. stesso, a rastrellamenti, incendi, arresti e soppressioni.
In particolare: autore, in uno con altri, di incendio di abitazioni civili e di case rurali in Sottocroda di Revine, mediante lancio di bombe e scariche di mitraglia;
b) di omicidio aggravato in persona di Merzara Leonida, detto Leone Secondo, partigiano, commesso in Tarzo nel settembre 1944 (art. 575 - 576 n. 1 C.P.);
c) di rapina aggravata continuata, commessa nelle circostanze di cui sopra (art. 628 n.1 c.p.).
d) dell'arresto del capo partigiano Boscarato, che egli personalmente sottopose a sevizie, successivamente mandato a morte ad opera delle Brigate Nere.
CONTE ALBERTO, TESSARO ANGELO, VEROCAI LUIGI
del delitto di cui agli art.1-51 C.P.M.G., per avere, quali graduati del C.R.A., compiuto come diretti esecutori le azioni di cui sopra, incendiando abitazioni, seviziando e maltrattando prigionieri, alcuni dei quali furono soppressi o deportati.
In particolare: di partecipazione attiva al rastrellamento condotto in unione alle brigate nere ed a militari tedeschi in zona di Mira di Refrontolo, in cui furono uccisi 4 patrioti, tra cui i conti Agosti; di partecipazione ad altro rastrellamento al Passo S. Boldo, culminato con l'incendio di un edificio rurale; di partecipazione attiva al rastrellamento in zona "Meduna-Cellina", nel quale rimasero vittime numerosi partigiani; di eguale partecipazione al rastrellamento nelle zone Codognè - Cimetta.
CONTE:
a) autore della cattura di Tonon Ugo; dell'arresto di Polo Bruno; b) autore di rappresaglia e rapina alla famiglia Bacichetto; c) dell'incendio della casa Gava a S. Fior; d) della minaccia con sparo d'arma a Tubiana;
e) dell'arresto di Villanova e Pol Celio.
TESSARO: di correità nell'arresto di Tonon Ugo e Bottecchia Sante, dell'arresto e delle sevizie a Lorenzon Alfredo; dell'arresto di Favaro Giacomo; di rapina a Cimetta di Conegliano.
VEROCAI: di correità nell'arresto di Polo Bruno, Bottecchia Sante; autore delle sevizie a Tonon Ugo, dell'aggressione a Ceron, dell'incendio della casa Gallet a Cordignano; dell'incendio di abitazione a Cimetta; di rapina nelle case Dall'Antonia e De Vido; dell'omicidio del ragazzo Cestari, avvenuta a Zoppè il 27.8.1944 (art. 575 - 576 n. 1 C.P.) e della rapina a Cettolin Antonio (art. 628 n. 1 C.P.).
Il CONTE e il TESSARO vennero promossi sergenti per le azioni antipartigiane.

ZANIN MICHELE, DOLFATO GIANNI e PIPPA BRUNO.

Del reato previsto e punito dagli artt. 1 e 58 C.P.M.G. per avere partecipato, quali graduati del C.R.A. e componenti dell'Ufficio Investigativo, ad operazioni militari, rastrellamenti, arresti, sevizie, ecc.
In particolare:
ZANIN**:** di correità nell'arresto di Corradini Angelo, di Meneghetti Paolo, di Panzichetti Alfredo, di Casagrande, di Camillo Leopoldo (poi soppresso); della rapina in casa Segat; dell'arresto di Petrovich.
DOLFATO: di correità nell'arresto di Corradini Angelo, di Sanantonio Fioravante, di sevizie alle sorelle Mattiuz, di rapina in danno di Don Poldemengo, nonché nelle case Faraon, Cettolin e Bacichetto, di sevizie ai fratelli Sasso, di rapina in casa Lazzarin e Benetto, di sevizie a Favaro Giacomo.
PIPPA: di partecipazione al rastrellamento del S. Boldo, alle rappresaglie in Cimetta e Codognè, all'arresto di Benetto, alla rapina in casa Cettolin, ed altre operazioni in zona di Conegliano.

DURANTE MANSUETO e STIFFONI BRUNO
quali sottotenenti del C.R.A., imputati del delitto di cui agli stessi artt. 1 - 58 C.P.M.G., per aver collaborato col tedesco invasore alle operazioni sul territorio dello Stato in azioni antipartigiane.
In particolare:
DURANTE: di partecipazione a rastrellamenti;
STIFFONI: dell'incendio della casa Gava in San Fior, nonché dell'arresto di Zanette Giuseppe.

TESSARO GIOVANNI, MALINGHER LORENZO FESTUCCIA GINO: del delitto previsto e punito dall'art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 242 in relazione all'art. 51 C.P.M.G. per aver posteriormente all'8.9.1943, quali ufficiali presso il C.R.A. di Conegliano, collaborato con il tedesco invasore in azioni belliche sul territorio dello Stato e in azioni e rappresaglie contro cittadini e patrioti, in correità con Pillon Attilio e altri.

In particolare:
BESSARO, aiutante maggiore, autore diretto di sevizie a danno di arrestati.
MALINGHER, quale compilatore di un elenco di cittadini da arrestare per rappresaglia all'attentato al colonnello Perico, e autore diretto di arresti.
FESTUCCIA: autore di azioni di rastrellamento con cattura di prigionieri, alcuni soppressi, altri deportati, e con incendi di abitazioni.

Infine PANZIERI, BOTTEGA, BREDA, COMAZZETTO, PANIZZA, NENZI, BORTOT: dello stesso reato ascritto a Durante per avere, quali militari del C.R.A. partecipato ad azioni, rastrellamenti ed incendi contro i beni e le persone di patrioti e di cittadini, al comando degli ufficiali su elencati.
In particolare:
BOTTEGA: di correità nella rapina in casa Cattalin, nonché dell'arresto di Bottecchia.
BREDA**:** dell'arresto di Marin Gioacchino.
COMAZZETTO: di sevizie a Fighera Giuseppe.
PANIZZA: di correità nell'arresto e nella rapina in casa Boscarato.

CAPRETTA: di eguale reato agli altri ascritto (artt. 1 - 58) per azioni eseguite in correità col tenente Marsili e con altri, in zona di Nervesa e Cuneo (Pamparato e Val Casotto).

Da ultimo BERNARDI GIUSEPPE: a) del reato di cui agli artt. 1 - 58, per avere collaborato col tedesco invasore, essendo passato nelle file degli alpini dopo aver tradito la causa partigiana, nella quale aveva militato, con denuncia di patrioti suoi compagni, con partecipazione attiva a rastrellamenti, rapine e all'incendio di Sottocroda; b) di omicidio in persona di Padovan Giuseppe, commesso in data 20 aprile 1945, avvalendosi dell'uncino di ferro applicato alla propria mano mutilata (artt. 575 - 576 n. 2 C.P.).

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., gli imputati presento e la difesa, si osserva in fatto e diritto

Gli imputati sono tutti ex ufficiali, sottufficiali e soldati del Centro Raccolta Alpini di Conegliano.
Detto Centro sorse nel gennaio 1944 per iniziativa del colonnello degli alpini Perico, poi ucciso dai partigiani (febbraio 1944), e si proponeva, come si deduce dal nome che aveva assunto, di riorganizzare e ricostituire le formazioni del disciolto regio esercito di cui pretendeva continuare le nobili tradizioni.
Ma ben presto si appalesò per quello che era in realtà. Evidentemente per insufficienza di individui disposti ad arruolarsi come volontari, si incominciò con l'andare alla ricerca di giovani cosiddetti renitenti ai bandi delle classi di leva o all'arresto di singole persone ai loro occhi sospette di antifascismo.
Poiché le diserzioni tra le reclute arruolate per forza nel C.R.A. erano sempre più frequenti e occorreva aumentare la consistenza numerica dei reparti, anche per soddisfare l'orgoglio e la vanità dei dirigenti, la caccia ai giovani ed ai patrioti divenne sempre più spietata. Ciò non impedì al movimento di resistenza di organizzarsi sempre più, anzi di ingrossare le proprie file appunto grazie all'afflusso continuo di quanti riuscivano a scappare dalle invise formazioni

repubblicane. La lotta tra i reparti repubblicani e quelli dei patrioti si fece così sempre più aspra e serrata; le azioni del C.R.A., concepite e disposte dal suo comandante megalomane e prepotente, il capitano Pillon, succeduto a Perico, da singole e sporadiche, divennero collettive e sempre più frequenti.
A ogni atto di violenza o sabotaggio da parte dei patrioti si rispondeva con feroci rappresaglie in massa, alle quali per lo più partecipavano, oltre ai tedeschi, le Brigate Nere e i reparti della X MAS.
Di qui un'ininterrotta sequela di arresti, violenze, sevizie, rastrellamenti in grande stile, durante i quali, non trovandosi i responsabili o i ricercati, si asportavano arbitrariamente generi alimentari, vestiario, biancheria, bestiame, si incendiavano case e stalle (10 a Cimetta, 12 a Sottocroda, 4 a San Vendemmiano ecc.), portando nelle zone prese di mira il terrore e la desolazione: i giovani venivano incorporati nel C.R.A.; se sospetti di essere partigiani o favoreggiatori di partigiani, bastonati e torturati perché parlassero; i genitori e le sorelle trattenuti come ostaggi, in attesa che i figli o i fratelli ricercati si presentassero; altri venivano mandati in Germania; altri ancora venivano barbaramente uccisi.
Il C.R.A. si trasformò in tal modo in una formazione specializzata, avente come scopo principale, se non esclusivo, la lotta contro il movimento di resistenza nazionale.
Come emerge dagli atti processuali e dalle stesse relazioni del Comando del C.R.A., si fecero rastrellamenti un po' dovunque nella Provincia di Treviso, specie nel mandamento di Conegliano e Vittorio Veneto: in Codognè, Cimetta, Sottocroda di Tarzo, Pianzano, Ogliano, Corbanese, San Pietro di Feletto, Spresiano, Susegana, Asolo e nell'Alto Meduna Cellina.
Numerose furono le operazioni, soprattutto a cominciare dal luglio 1944, alle quali parteciparono anche centinaia di persone, come quelle di Cimetta Codognè e al Passo San Boldo; ma soprattutto quella dell'Alta Val Cellina, chiamata anche pomposamente rastrellamento "Achse", che supera tutte le altre azioni similari per il numero dei partecipanti, per l'organizzazione, per i mezzi impiegati, per i metodi e i criteri seguiti, per gli scopi che si propose: snidare da tutta una vasta zona montana le formazioni partigiane dalle quali era controllata.
Di qui, fin dai primi giorni della liberazione di queste terre dall'oppressore tedesco, una serie di denunce da parte di enti e di cittadini privati a carico dei singoli componenti - ufficiali, sottufficiali e gregari - del C.R.A. di Conegliano, per la delittuosa attività da loro svolta durante la permanenza presso quel Centro.
Furono avviati parecchi procedimenti penali contro singoli gruppi di persone, sia per collaborazione militare e politica, sia per reati consumati in concorso formale con atti di collaborazione, o comunque connessi soggettivamente con i medesimi.
Dopo di che, in esito a sommaria istruttoria, e previo abbinamento dei processi medesimi, gli odierni imputati, con due distinti decreti di citazione, vennero rinviati al giudizio avanti a questa Corte, per rispondere dei reati in rubrica specificati.
Nella fase preliminare del dibattimento, su richiesta del P.M., venne ordinata l'unione anche di questi due processi; inoltre, per comprovata impossibilità del prevenuto Vecchiato Giorgio di presenziare all'udienza, in opposizione alla richiesta della difesa di alcuni imputati, che insistevano per il rinvio di tutto il procedimento, venne ordinato lo stralcio nei soli confronti del Vecchiato e la prosecuzione del processo a carico di tutti gli altri.
Ciò premesso, scendendo all'esame delle singole responsabilità, sulla base di quanto risulta dagli atti e documenti del voluminoso incarto processuale, dagli interrogatori e dalle deposizioni testimoniali, osserva la Corte quanto appresso.

PILLON ATTILIO era il comandante del C.R.A., l'organizzatore e l'anima della formazione, e assieme a qualche altro comandante delle Brigate Nere e della X MAS, uno dei capi di tutto il movimento antipatriottico. La sua attività appare soprattutto attraverso le deposizioni degli ex-alpini del C.R.A. in collegamento con i partigiani (Possamai Luigi, Bressan Leone, Bianchi Mario ed il benemerito cappellano del Centro, don Paolo Bolzan) dai quali tutti viene descritto come persona violenta, prepotente e vanitosa.
A lui deve farsi risalire la responsabilità prima per le operazioni compiute dal C.R.A., perché il suo potere di comando sui dipendenti era effettivo, non essendo egli uomo da lasciarsi prendere le redini da altri. Durante il tempo in cui fu a Conegliano, fece della lotta contro i patrioti il compito suo principale, tenendosi a tale scopo in stretto contatto, nonostante le rivalità e le invidie esistenti tra i vari Corpi, oltre che con i tedeschi, anche con le Brigate Nere e la X MAS, e se queste ultime si distinguevano maggiormente per accanimento e ferocia, anche gli alpini non rimanevano molto indietro rispetto agli altri reparti in fatto di atrocità.
Questa cooperazione concorde e simultanea delle varie formazioni armate della R.S.I. tra loro e con i reparti tedeschi, si riscontra in tutte le operazioni più importanti e si manifesta anche nell'azione più vasta a cui ebbe a partecipare il C.R.A., il cosiddetto rastrellamento "Achse", che ebbe luogo tra il 25 novembre e il 7 dicembre 1944 nella zona compresa tra le Alte Valli del Cellina e le pendici del Monte Cavallo, al quale - quanto a reparti italiani - presero parte un battaglione di alpini, una batteria di mortai da 81 del Battaglione Barbarigo ed un nucleo-collegamenti del Battaglione Freccia della X MAS.
La Corte ritiene che, per il numero dei partecipanti e la dovizia dei mezzi impiegati, parecchie furono le operazioni alle quali non si può negare carattere militare, almeno nei riguardi di chi, come Pillon, le ebbe per lo più a concepire e organizzare; in ogni caso, non è possibile negare tale carattere al rastrellamento "Achse" che, anche se gonfiato ed esagerato nelle relazioni per far rifulgere il merito del comandante, resta sempre, anche ridotto alle sue giuste proporzioni, un'azione bellica che riscosse il plauso e l'elogio, fra gli altri, del Comando tedesco e del Capo di Stato Maggiore dell'esercito repubblicano Mischi, e per esso Pillon fu proposto per la promozione a maggiore per meriti di guerra.

Di fronte a ciò, e alla parte preponderante che egli deve aver avuto come comandante del C.R.A. nel lavoro anche preparatorio dell'impresa, non varrebbe opporre che il Pillon non diresse personalmente le operazioni sul posto, ma si limitò durante il rastrellamento a fare la spola tra la zona delle operazioni e la sede della sua abituale residenza, perché, ai fini della responsabilità, la preparazione, l'organizzazione e forse anche, per quanto non dimostrata, la concezione del rastrellamento, devono valere anche più della semplice fisica partecipazione diretta.
Poiché da tutta la sua condotta è manifesto in Pillon il proposito di favorire con la sua attività, e in misura non disprezzabile, i disegni militari del nemico occupante, la sua responsabilità per il più grave dei reati ascrittigli, punibile con la pena capitale, è incontrovertibile.
In tale reato, dando una benevola interpretazione alla legge, possono ritenersi assorbiti anche i fatti separatamente rubricati come rapine (cfr. punto 4 del capo di imputazione).
Non possono invece considerarsi compresi gli omicidi dei patrioti Petrovich, Lazzarini, Pozzi e Camillo, condannati a morte, dopo un simulacro di processo penale, solo ed esclusivamente come rappresaglia per l'attentato contro il comandante militare provinciale colonnello Milazzo, e fucilati al Ponte della Priula il 4 agosto 1944, né altri omicidi commessi dai suoi dipendenti in esecuzione di incarichi loro affidati, come, a titolo di esempio, quello dei conti Agosti o quello, di cui si dirà più oltre, perpetrato da Verocai in persona di Cestari Francesco: questi non erano per nulla imposti, né dalle necessità belliche, né dalle condizioni del momento.
Poiché egli conosceva i suoi dipendenti, per averli visti "agire" in tante occasioni, poteva e doveva prevedere quello che i suoi uomini in determinate circostanze sarebbero stati capaci di commettere. Egli non solo sapeva, ma evidentemente voleva che i suoi soldati agissero a quel modo: difatti, quando certo Sanantonio Fioravante, a sua domanda, gli disse che non era stato bastonato dagli alpini che lo avevano catturato, egli inviperito proruppe in contumelie contro i soldati, chiamandoli pecore e non esecutori di ordini ricevuti. Altre volte poi, come nel caso di Boscarato, preferiva passare alle Brigate Nere gli uomini che dovevano essere soppressi, per far ricadere su di essi la responsabilità dei fatti obbrobriosi.
Si tratta per lo più di omicidi premeditati, come i quattro del cosiddetto Tribunale dell'Accademia, i cui autori sono punibili ciascuno con l'ergastolo.
Pillon ha riportato, sembra nella campagna di Spagna, delle notevoli lesioni al capo, che resero necessaria, per quanto risulta da vari deposti testimoniali, l'applicazione di una calotta d'argento sul capo; qualche altro teste accenna a lui come a persona non normale, perché irritabile senza ragione, impulsivo e scattoso; ma questo non basta per ritenere il giudicabile affetto da vizio parziale di mente, mentre, trattandosi di persona latitante, una sottoposizione della medesima a perizia psichiatrica sulla base dei pochi e incerti dati risultanti dalle tavole processuali, non potrebbe portare che a delle conclusioni malsicure e inconsistenti. Ritenuta pertanto la responsabilità di Pillon per i reati ascrittigli alle lettere A e B di rubrica, egli va punito con la pena di morte mediante fucilazione alla schiena, con tutte le conseguenze di legge, compresa la confisca dei beni e l'affissione e la pubblicazione della sentenza.

Ma la responsabilità per collaborazione con il nemico non è dimostrata solo per Pillon; essa risulta provata, se pure in forma più attenuata, a carico anche del capitano Bessaro, dei tenenti e sottotenenti Rossi, Marsili e Festuccia, nonché del maresciallo Comis, dei sergenti Conte e Tessaro, del caporale maggiore Zanin, dei caporali Verocai, Dolfato e Pippa, e dell'alpino semplice Bernardi.
Vogliamo anche ammettere che per costoro, contrariamente a quanto si è detto per il comandante Pillon, non sussistano le premesse per affermare la loro colpevolezza per una collaborazione militare, in quanto - per ciò che concerne gli ufficiali - manca la prova che costoro abbiano partecipato a qualcuna di quelle azioni più importanti (rastrellamento Val Cellina, S. Boldo ecc.) che indubbiamente ebbero carattere di operazione bellica, mentre per gli altri (sottufficiali, caporali e gregari), se pure è dimostrata e ammessa la loro partecipazione a singoli episodi in azioni di tal genere, non risulta la parte effettiva avuta in dette operazioni, che autorizzi affermare il carattere bellico dell'atto con le gravissime conseguenze penali che ne derivano; non è possibile peraltro negare che con gli arresti che essi eseguivano di giovani renitenti ai bandi di leva e di patrioti, con gli inumani interrogatori a base di percosse e sevizi ai quali li sottoponevano, con la cattura di ostaggi quando non riuscivano a mettere le mani sulle persone ricercate, con la soppressione violenta di individui, con le ruberie di generi alimentari, oggetti di vestiario e capi di bestiame, onde privare del necessario i patrioti e la popolazione civile per accrescere la possibilità di resistenza delle forze armate repubblicane e tedesche, con la distruzione e l'incendio anche di interi villaggi, si venivano quanto meno a favorire i disegni politici del tedesco invasore; tutte queste azioni infine venivano compiute con volontà e coscienza, il che basta per la sussistenza anche soggettiva del delitto di cui all'art. 58 del Codice Penale Militare di Guerra.
Essi eccepiscono in coro, quale più quale meno, un preteso costringimento fisico (art. 46 C.P.), uno stato di necessità (art. 54 C.P.) in cui si sarebbero trovati per salvare specialmente i prossimi congiunti dal pericolo di gravi rappresaglie e, quanto meno, la non punibilità del fatto per aver semplicemente obbedito a ordini dati dai propri superiori dei quali non era manifesta l'illiceità e in casi in cui la legge non consentiva loro alcun sindacato sulla legittimità degli ordini ricevuti.
Ma, a parte che questo stato di coercizione e di necessità è solo asserito e non dimostrato, si potrebbe, anzitutto, rispondere che l'applicazione della discriminante prevista dall'art. 51 C.P.M.G., corrispondente all'art. 40 C.P.M.G., presuppone che un fatto sia commesso in adempimento di un ordine dato da un'autorità legittima, mentre tali non possono considerarsi l'autorità e gli enti fisici e morali della cosiddetta R.S.I., illegale nella sua origine e nelle sue istituzioni, per cui dopo l'8 settembre 1943 anche l'uomo di media intelligenza doveva e poteva facilmente comprendere da quale parte stessero la legalità e la Patria, da quale l'illegalità ed il tradimento.

Secondariamente, i fatti di cui i prevenuti sono ritenuti responsabili - e il rilievo e le considerazioni valgano per tutti indistintamente gli imputati - sono atti per la loro natura contrari al diritto delle genti e come tali punibili ovunque e sempre, presso ogni popolo civile, quali le torture, le sevizie, le uccisioni di ostaggi, e - come avverte la relazione ministeriale a proposito dell'art. 40 C.P.M.G.- l'indagine sul contenuto manifestamente delittuoso dell'ordine dato non deve essere fatta con criteri esclusivamente soggettivi, lasciata cioè all'apprezzamento di colui che l'ordine deve eseguire. A ciò si aggiunga che, se anche gli imputati nella maggior parte dei casi non possono considerarsi dei volontari, perché per lo più si indussero ad arruolarsi nel C.R.A. per timore del peggio, è un fatto certo però che, una volta incorporati nella formazione, si mostrarono tutti, almeno per un certo periodo di tempo, prima che incominciassero a fare il doppio gioco (come il Dolfato ed il Pippa), pieni di entusiasmo e agenti di propria iniziativa, quando non addirittura al di là degli ordini dati, e ciò anche in circostanze in cui, non essendo controllati da alcuno, non ci sarebbe stato bisogno di tanto zelo; il che mal si concilia con la condotta di chi, agendo contro voglia e per costrizione, si limita a fare lo stretto necessario.
Perciò questo stato di coercizione e necessità non infirma né fa venir meno la responsabilità dei singoli giudicabili, ma solo può servire in determinati casi - si vedrà per chi e in quali peculiari circostanze - da attenuante, da prendersi in considerazione ai fini della determinazione della pena.

Dopo di che, passando ad esaminare la posizione processuale dei singoli imputati, si rileva quanto segue.
BESSARO GIOVANNI è capitano presso il C.R.A., aiutante di campo di Pillon nel periodo dell'attività più funesta (rimase presso il Centro fino all'ultimo momento), capo dell'Ufficio "I", cioè di quell'ufficio politico investigativo che controlla il movimento interno, ma è pure fonte di raccolta di elementi esterni; colui che compila le relazioni (ne abbiamo le prove in atti); che conduce personalmente la maggior parte degli interrogatori; colui che, trattandosi di concretare la proposta di avanzamento di Pillon per merito di guerra, si trova imbarazzato nel ricercare con quest'ultimo le gesta da indicare a corredo della proposta. Né egli si limitava a interrogare gli arrestati, li percuoteva alle volte nella maniera più feroce: così bastonò, aiutato anche da un alpino che si serviva di un nervo di bue, Bottecchia Sante; ridusse in condizioni pietose Tonon Ugo, al quale pare sia stato lui a rompere due costole e cinque denti (vedi anche i deposti di Possamai e Bressan Leone), e preso a pugni tale Centazzo, uno dei cinque patrioti uccisi a Ogliano; la sera prima dell'arresto di Monsignor Antoniazzi, del professor De Gironcoli e di altri, promise la consegna del C.R.A ai patrioti; poi quella sera stessa andò a Treviso e il giorno seguente avvenne l'arresto di varie personalità di Conegliano, arresto che non può essere stato provocato altro che da lui e dal caporale maggiore Desirò, in pratica gli unici con i quali i componenti del C.L.N. avevano segretamente trattato.
Data questa sua attività e la posizione che egli, pari grado con il comandante Pillon, aveva presso il C.R.A., pena adeguata si ravvisa per lui quella di anni 14 di reclusione senza attenuanti di sorta, per la cui sussistenza non esistono le premesse volute dalla legge. In ispecie non si può dire che la sua collaborazione sia stata di poco conto, né che vi sia stato ravvedimento in lui, che continuò a collaborare col tedesco fino all'ultimo momento; né si vede su che cosa potrebbe basarsi la concezione delle attenuanti generiche.

A MARSILI si fa carico di avere, verso la fine di novembre/primi dicembre 1944, nel corso di operazioni di rastrellamento contro patrioti nella zona di Pamparato (Cuneo) provocato l'uccisione di un partigiano catturato, che, per ordine suo, sarebbe stato fucilato a colpi di mitra dal coimputato Capretta, allora dislocato in quella zona. L'accusa si basa sulle dichiarazioni originarie rese a Valdobbiadene nei primi tempi della Liberazione a un patriota non meglio identificato dallo stesso Capretta e dal compagno d'armi di quest'ultimo, tale Meneghello Giuseppe. Ma tanto Capretta che Meneghello hanno ritrattato le loro primitive dichiarazioni, e Capretta, attraverso la perizia medica assunta in corso di istruttoria, che ha accertato l'esistenza e l'entità delle molteplici lesioni da lui subite, ha reso se non altro verosimile la versione da lui data, e cioè che le dichiarazioni fatte ai patrioti gli sarebbero state estorte. Comunque, dopo la deposizione di Collo del Venanzio e più ancora di Padre Martini, teste insospettabile, deve escludersi che almeno Marsili sia coinvolto nell'uccisione del partigiano a Pamparato.

Nei riguardi invece di CAPRETTA, non si può allo stato dei fatti addivenire a una soluzione definitiva, né in un senso né nell'altro, troppi essendo i dubbi e le considerazioni a cui si prestano le emergenze di causa. E poiché il fatto della soppressione del partigiano è in fondo l'unico addebito concreto che gli si muove, ed è tutt'altro che da escludere che migliori e più approfonditi accertamenti effettuati sul posto dagli organi istruttori territorialmente competenti, sulla scorta e con l'ausilio di notizie ed informazioni da parte di congiunti e conoscenti dell'ucciso, possano condurre a far luce sul grave misfatto, la Corte ritiene sia il caso di ordinare lo stralcio del processo nei confronti di Capretta e la rimessione dei relativi atti al Pubblico Ministero presso la Corte d'Assise - Sezione Speciale - di Cuneo, revocandosi l'ordine di arresto provvisorio già disposto da questa Corte e mantenendosi ferma la concessione della libertà provvisoria già accordata a Capretta in periodo istruttorio.

MARSILI deve rispondere pure del reato di collaborazione politica.
Egli viene descritto (Capretta e Meneghello già ricordati) siccome individuo violento, impulsivo e considerato - dice Meneghello - mezzo matto; i carabinieri lo qualificano cattivo soggetto, facinoroso ed ambizioso. Sarà, ma si tratta di semplici affermazioni; di significativo per lui si sa soltanto che il suo reparto partecipò a rastrellamenti contro i patrioti nelle zone montane del Piemonte e della Liguria, che portarono tra l'altro alla cattura dal partigiano ucciso di cui già si

è parlato, e che egli procedette all'arresto di tale Barro Pietro (169 vol. I) nonché di altri quattro giovani di Mareno di Piave. Limitata la sua responsabilità a questi soli fatti, nella commisurazione della pena, pur avendo riguardo alla qualità di ufficiale del prevenuto, si può partire dal minimo di 10 anni previsto dalla legge, che, ridotto due volte di un terzo per le attenuanti generiche e per la modesta importanza delle attività da lui svolte nel quadro generale della collaborazione politica a favore del nemico, e ridotta ancora per l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 e per quel tanto di bene che egli avrebbe fatto secondo la deposizione di Pagotto Francesco e altri testi a suo discarico, e che fa pensare ad un ravvedimento operoso da parte sua, si può equamente fissare in anni 5 di reclusione.

Altri due attivi ufficiali del C.R.A. di Conegliano ed ambedue, almeno fino ad un certo momento, convinti ed entusiasti collaboratori del tedesco, perché di sentimenti nazi-fascisti, furono ROSSI e FESTUCCIA.
Essi sono più volte nominati assieme nella famosa relazione - diario sull'attività del Plotone "P" del C.R.A. nel periodo 1 maggio - 30 settembre 1944, diario di cui l'ex alpino e patriota Possamai, già scritturale presso il Centro, riuscì a trascrivere una copia. Risulta da tale diario come i due imputati abbiano partecipato - più Rossi che Festuccia - all'arresto di renitenti, alla cattura in varie riprese di partigiani, a perquisizioni, a sequestri, ecc. La relazione - si conviene senz'altro - contiene errori e inesattezze e va presa con beneficio di inventario; ma anche così, resta pur sempre quanto basta per ritenere un'attività collaboratrice da parte dei due, non potendosi ammettere che detto diario, anche fatti i debiti sconti e tenuto conto delle esagerazioni, non abbia un nocciolo di verità.
Ambedue procedevano qualche volta agli interrogatori degli arrestati (Tonon Francesco fu interrogato da Rossi, Marcon Giuseppe da Festuccia, che assistette anche a quello di Baccichetto Alfredo). Festuccia fu per qualche tempo, prima di Bessaro, aiutante maggiore di Pillon, il che, anche tenuto conto dell'indole autoritaria di quest'ultimo, non poteva non implicare una speciale fiducia da parte di Pillon.
Di Rossi risulta pure, tra l'altro, che partecipò (teste Casellato Giovanni) al rastrellamento di Cimetta di Codognè, dove furono incendiate parecchie case, all'arresto di Petrovich Beniamino, uno dei quattro condannati a morte dal Tribunale dell'Accademia, al tentativo di arresto del tenente colonnello Premuda; ordinò l'arresto di Lazzarin (dichiarazione Dolfato al foglio 204 vol. I).
La Difesa vorrebbe far credere che l'arresto di Petrovich fu del tutto fortuito e occasionale, ma dimentica che è lo stesso Rossi ad ammettere di aver ricevuto assieme al tenente Da Re l'ordine da Pillon di tradurre Petrovich a Conegliano "per esaminare la sua posizione" e che la scelta cadde su di lui perché sapeva guidare l'auto essendo - disse testualmente "l'unico ufficiale capace di farlo".
Pena di giustizia si ravvisa, sia per Rossi che per Festuccia, quella di anni 12 di reclusione; per entrambi con le attenuanti generiche e con quella di cui all'art. 114 prima parte, stante anche per loro la scarsa importanza che nell'insieme della collaborazione politica a favore del nemico può aver avuto l'attività dei prevenuti. Per effetto di tali attenuanti si ritiene equo ridurre la pena base fissata, per Festuccia a 10 anni di reclusione, e per Rossi - prendendo in speciale considerazione il fatto che egli, reduce dalla campagna di Russia e già internato in Germania, avrebbe accettato di entrare nel C.R.A. per evitare guai maggiori, e che a un certo momento, dopo circa tre mesi di permanenza a Conegliano, si fece trasferire a Brescia, sembra perché aveva finito con il comprendere l'errore fino ad allora commesso, e, da ultimo, dopo aver avuto la gravissima disgrazia di perdere, a seguito di azione aerea, ambedue i genitori, il fratello e la sorella, si fece collocare in licenza illimitata - a 8 anni di reclusione.

Maresciallo COMIS**.**
L'istruttoria sembrava confermare una sua responsabilità addirittura per il reato di collaborazione militare; le risultanze processuali hanno alquanto migliorata la posizione del giudicabile, che però rimane ancora gravissima, pur non tenendo conto, come è naturale, che delle deposizioni raccolte all'udienza e delle prove documentali di cui è consentita la lettura.
Infatti, assieme al suo comandante, il defunto capitano Minesso, egli deve considerarsi il colpevole maggiore dei gravi fatti di Sottocroda, durante i quali, con lancio di bombe, materiali combustibili e raffiche di mitra, furono bruciate per rappresaglia una casa di abitazione e numerose stalle. I testi Santi Tranquillo e Sartor Antonio lo sentirono dare ordini circa le case che dovevano essere bruciate; a Sartor Antonio impedì di salvare la roba e persino la mucca. Nella zona di Tarzo, come appare tra l'altro dalle deposizioni di Cecchinel Giuseppe e di sua moglie Maldotti Annie, di Da Riva Giuseppe, Fava Battista, Da Rodda Giovanni, Da Rodda Giacomo e Sartor Giovanni, eseguì a base di violenze, minacce e prepotenze, una serie di perquisizioni in case di abitazione, asportando generi alimentari, biancheria, animali da cortile ed altro: così a Cecchinel, perseguitato come partigiano (era comandante di battaglione della Brigata Piave) asportò vestiario, una moto, una bicicletta; minacciandolo di morte, fece alzare dal letto lo zio paralitico della moglie e lo portò via; a Rodda Giovanni asportò lardo e galline; altrettanto fece nelle case vicine, aiutato nella ricerca di generi nascosti da Bernardi, di cui si parlerà più avanti.
Il giorno 28 gennaio 1945, assieme a Bortot e a certo Del Cin, entrò nella casa di Boscarato Guido a Refrontolo e, trovati timbri e documenti comprovanti l'appartenenza dello stesso al Partito Comunista Italiano, con pugni e colpi con il calcio dello 'sten' gli insanguinò la faccia, mise sottosopra la casa, portò via molta roba e trasse in arresto Boscarato che, dato più tardi in ostaggio alle Brigate Nere di Conegliano (forse per togliersi una parte di responsabilità - come avvenne in altri casi da parte del C.R.A.) venne ucciso a Ogliano assieme ad altri quattro patrioti.
In quello stesso giorno vennero arrestate dagli alpini di Comis anche altri sei o sette persone, di cui il teste Antoniazzi Bruno ci fece i nomi. Lorenzon Alfredo racconta pure di essere stato bastonato a sangue e legato a un tavolaccio, e mentre uno lo teneva per il collo, Comis gli storceva le gambe. L'imputato nega il fatto, che sarebbe avvenuto a Cison

ove egli dichiara di non aver mai prestato servizio; il teste è sicuro di non sbagliarsi, perché Comis venne anche chiamato per nome dai presenti; comunque, sia o non sia vero anche questo fatto - e la Corte propende a ritenere che lo sia - è certo che il giudicabile, anche per la deposizione non sospetta dell'ex cappellano del C.R.A., don Bolzan, era uno dei più accesi della formazione, oltreché (teste Cecchinel Giuseppe) il responsabile della maggior parte delle azioni compiute dal reparto di alpini di Tarzo.
Per cui nella commisurazione della pena da irrogarglisi, reputa la Corte di partire dal massimo di anni 20 di reclusione previsto dalla legge, che, diminuito di mesi 6 per le attenuanti generiche in vista della numerosa famiglia, che fu quella che lo avrebbe indotto ad arruolarsi nel C.R.A., e di altri 6 mesi per le attenuanti di cui alla 1a parte dell'art. 114 C.P., concessa anche agli altri imputati, viene ridotto ad anni 19 di reclusione.
La Corte non ritiene che Comis sia stato un favoreggiatore di partigiani o un fornitore di armi agli stessi, come il teste maresciallo De Carlo vorrebbe far credere, nonostante Comis avesse in San Stefano di Cadore dei partigiani fra i propri stretti congiunti; come non crede neppure che a commettere i fatti denunciati egli sia stato indotto dalla ferocia del proprio comandante, capitano Minesso, che era presente a quasi tutte le operazioni, giacché non si riesce a conciliare questo stato di pretesa rigida subordinazione in cui si sarebbe trovato rispetto al proprio comandante e alla quale non avrebbe potuto sottrarsi, con l'atteggiamento assunto in tante altre occasioni di persona che agiva di sua iniziativa e con entusiasmo: basti leggere per tutte la deposizione di Antoniazzi Bruno sull'episodio Boscarato, episodio per altro che, ad avviso della Corte, non concreta gli estremi di un reato a sé stante, come rubricato, non essendo che una delle tante manifestazioni in cui si è estrinsecata l'attività collaborazionistica dell'imputato. A quest'ultimo si addebita pure l'uccisione dell'ex partigiano, passato agli alpini e poi di nuovo ai partigiani, Leone Secondo (Mezzara Leonida), ma dopo quanto ebbe a deporre in una delle ultime giornate dibattimentali don Bolzan, che fu presente alla sua fucilazione, deve escludersi che l'imputato sia coinvolto nel fatto.

Grave pure è la responsabilità risultata a carico di Conte, Tessaro, Zanin e soprattutto Verocai.
Questi quattro imputati li troviamo implicati in quasi tutte le principali criminose gesta del C.R.A.
Da quanto risulta dai testimoni che furono più vicini ai vari componenti del C.R.A., essi devono considerarsi tra i più facinorosi, i più fanatici ed i più scalmanati, come li chiama Basso Luigi: non per nulla in un volantino diffuso dai patrioti essi vengono additati come gli individui di cui i patrioti dovevano cercare di sbarazzarsi. Essi appartennero pure alla squadra o all'Ufficio "I", i cui membri godevano di una certa autonomia, potevano vestirsi, e si vestivano, in borghese e magari imitavano la foggia della divisa partigiana per meglio andare a caccia degli avversari.
Molte delle accuse loro originariamente mosse, non sono state confermate dai testi, altre non sono risultate sufficienti, per altre ancora non si è potuto avere al dibattimento la presenza della parti lese o dei testimoni a carico, e il Pubblico Ministero non vi ha insistito, per cui le relative incolpazioni o circostanze di accusa è come se non esistessero agli effetti processuali; quello che però risulta sicuramente provato o ammesso dai prevenuti è più che sufficiente per affermare la loro colpevolezza, e in grado notevole.
Ma vediamo che cosa è ammesso e che cosa è provato a carico di ciascuno di questi quattro individui.
CONTE, intanto, ammette di aver partecipato al rastrellamento durante il quale trovarono la morte i conti Agosti e altri due patrioti, al grande rastrellamento "Achse", a quello di Pianzano e di Asolo, durante i quali ultimi parecchi giovani furono fermati e costretti ad arruolarsi negli alpini; ammette di aver dato un pugno al patriota Tonon Ugo e uno schiaffo (per ordine, aggiunge, del tenente Gualzetti) al patriota Sasso Kleber, bestialmente torturato dagli alpini.
Inoltre egli è a San Fior di Conegliano il giorno in cui, durante un altro rastrellamento operato dagli alpini e dai tedeschi, viene distrutta la casa di Gava Francesco; pare che in quello stesso giorno egli tragga in arresto anche Zanette Giuseppe e Da Conti Giuseppe, che vengono da lui bastonati; ricerca un giorno un alpino fuggitivo dal reparto, lo arresta e non lo rilascia, benché insistentemente pregato dal teste Pastres Dino; con il tenente Rossi si presenta in casa di Ortolan Antonio, minacciandolo di bruciargli l'abitazione; l'1.6.1944 procede all'arresto di Baccichet Alfredo; in carcere costringe tal Breda Italo a camminare sulle ginocchia e sui gomiti; a Casagrande Enrico, appena lo vede tradotto in caserma, grida: "E' tanto tempo che ti cercavo", e gli assesta uno schiaffo; arresta tale Villanova, della classe 1927 e, all'atto dell'arresto, puntandogli contro l'arma, gli dice: "Ci vorrebbe poco perché ti cacciassi nello stomaco quaranta colpi di mitra". Dopo l'uccisione dei conti Agosti e dei loro compagni, (lo hanno detto in epoca non sospetta anche gli imputati Nenzi e Durante) fu visto levare le scarpe ad uno degli assassinati e i testi Corradini Angelo e Maria lo sentirono dire (e lo udì per caso anche Meneghetti Paolo) che "quei delinquenti di Agosti" per poco non lo "facevano fuori", perché gli avevano bucato i calzoni.
Qualcuno degli episodi narrati - e l'osservazione sia detta anche per altri imputati in casi analoghi - può sembrare non costituire ancora reato di collaborazione, e in effetti vi potrebbe per lo meno mancare, per la sussistenza, la prova del dolo, se si trattasse di un fatto singolo e commesso da altre persone politicamente non compromesse, ma, considerati nell'insieme dell'attività dispiegata dai prevenuti, di cui tutta indistintamente l'opera era diretta a favorire i disegni politici del tedesco invasore, non vi è dubbio che costituisca detto reato, di cui non è che una delle tante manifestazioni esteriori.

Degno compagno di Conte in parecchie imprese fu TESSARO, che ammette di aver partecipato ai rastrellamenti di Pianzano, Val Pianezze (teste Lorenzon Alfredo), "Achse" in Val Cellina e Tramonti e a quello che culminò nell'uccisione dei conti Agosti.
Fra l'altro egli procedette, inoltre, agli arresti in epoche diverse di Tonon Francesco, Callegher Olivo, di Petrovich e di Lazzarin, già ricordati, di Favero Giacomo, di Bottecchia Sante, di Radin Dino, di Baccichetto Alfredo; bastonò Sasso

Kleber, mentre, detenuto, si trovava con le mani legate dietro il dorso; arrestò Lorenzon Alfredo e avrebbe voluto ucciderlo subito e l'avrebbe fatto se non si fossero intromessi Dolfato e Bottega; arrestò assieme a Dolfato anche Basso Michele, e quando costui cercò di scappare, gli sparò addosso ferendolo, e pare gli abbia sparato anche una seconda volta quando ormai era a terra. Non per nulla venne promosso sergente per merito di guerra in azione contro i partigiani, come si vanta in una lettera che scrive alla madre.

Anche ZANIN MICHELE fu uno dei più attivi partecipanti a rastrellamenti; per sua stessa ammissione egli prese parte a quello cosiddetto della Scaletta e a quello di Codognè Cimetta, dopo il quale anzi ricevette da Pillon un premio. Da quel rastrellamento gli alpini ritornarono in caserma con molta roba rubata e l'imputato, rivolgendosi al teste Varaschin Domenico, gli disse: "Questa è roba del tuo paese"; difatti il teste riconobbe la bicicletta e la giacca di cuoio del marito di Rosolen Cristina in Segat. Camillo Giovanni è convinto che l'arresto di suo figlio, in seguito fucilato dagli alpini, sia opera sua; altrettanto dicasi di Corradini Angelo per quanto riguarda il suo arresto, e di Rosolen Caterina in Segat a proposito dell'arresto del suo defunto fratello, il quale le raccontò che Zanin, per farlo parlare, gli strappava i peli della barba. Anche Casagrande Enrico, segnalato come partigiano, venne arrestato dall'imputato. La cattura di Petrovich avvenne in seguito ad esplicito riconoscimento da parte del giudicabile; Petrovich, in caserma, per sbarazzarsene lasciò cadere dei documenti compromettenti: Zanin li raccolse ma, anziché distruggerli, per quanto pregato da Petrovich di non rovinarlo, li consegnò al comandante Pillon. Breda Italo viene arrestato al Mondragon, prega Zanin di lasciarlo andare, ma l'imputato gli risponde che "andasse a fare il suo dovere di traditore in Germania".
La Difesa vorrebbe far credere a uno Zanin favoreggiatore dei partigiani, quasi da sempre o almeno dal settembre 1944; a essi avrebbe fornito armi tramite il cugino Giuseppe, ma la Corte non lo crede, perché ciò contrasta troppo con tutta la condotta anche successiva di Zanin, che il 18 ottobre 1944 nel rastrellamento al Mondragon procede all'arresto di Breda Italo nel modo che si è detto, ed il 24 ottobre coopera a quello di Corradini. Si è proposta pure una perizia psichiatrica dell'imputato, che però, essendo stata motivata con una presunta scarsa intelligenza del giudicabile, è stata naturalmente respinta.

VEROCAI è forse il peggiore di tutti, come zelo, ferocia e accanimento. Anche in libera uscita ferma le persone e chiede loro i documenti (teste Possamai); delle sue gesta egli mena pubblico vanto (Possamai già menzionato, Benedetti Ugo, Sant Pietro); del resto egli stesso nei suoi interrogatori resi prima che evadesse dal carcere durante l'istruttoria, pur professandosi anche lui antitedesco, ammise di aver eseguito parecchie perquisizioni e di avere qualche volta, entrando in case private, usato violenze e minacce col mitra a civili e renitenti; comunque delle sue violenze, prepotenze e ruberie sono prova abbondante, per citare solo alcuni testimoni, le deposizioni di Dell'Antonia Bruno, Ceron Ernesto, Dal Bianco Assunta in Gallet, cui incendiò anche la casa, Rosolen Anna in Corrado, Sperandio Angelo, De Vido Francesco e Casellato Giovanni.
Ma il fatto peggiore, e pienamente provato da parecchie testimonianze dirette e indirette (Cestari Bruno, Ortolan Antonio, Benedetti Ugo, Peruzzetto Ginevra, Possamai Luigi) è l'uccisione avvenuta il giorno 27 agosto 1944 sulla pubblica piazza di Zoppè in giornata di fiera, del diciannovenne Cestari Francesco, che venne assassinato, perché giovane renitente, con una raffica di mitra sparata all'impazzata e che ferì anche altre persone; e al padre, che il giorno dopo andò in caserma, Verocai rispose che "andavano bene uccise tutte le persone che erano in piazza".
E' questo un fatto che, se non è omicidio premeditato, come specificato in rubrica, è però omicidio volontario semplice - e non già preterintenzionale o addirittura colposo - punibile come reato a sé stante in concorso formale, ai sensi della prima parte dell'art. 81 in relazione all'art. 84 Codice Penale, col delitto di collaborazione politica, di cui non è né un elemento costitutivo, né circostanza aggravante.

Ciò posto, si tratta di adeguare la pena alla gravità dei fatti commessi ai sensi dell'art. 133 C.P.
Conte e Tessaro si trovano in una posizione pressoché uguale; Zanin in una situazione un po' migliore di quella degli altri due. Dato il numero degli addebiti e la parte, per così dire, di primo piano avuta dai tre nell'attività del C.R.A., è giocoforza partire da una pena alquanto superiore al minimo; anche per loro non si possono negare le attenuanti previste dall'art. 62 bis e 114 prima parte c.p., ma la diminuzione di pena deve essere contenuta in giusta misura. Ne consegue, in applicazione di questi criteri, che, partendo per Conte e Tessaro dalla pena base di anni 16 e per Zanin da quella di anni 12, reputasi di giustizia, per effetto delle attenuanti suddette, fissare in definitiva la pena per i due primi in anni 12 e per Zanin in anni 10 di reclusione.
A Verocai, solo per una benigna e forse non meritevole interpretazione, non si possono accordare le attenuanti concesse agli altri imputati. Pertanto per lui da anni 13 di reclusione per la collaborazione politica e da anni 24 per l'omicidio, e riducendo dette pene, per le due attenuanti, ad anni 9 per il primo e ad anni 18 per il secondo reato, si ha una pena complessiva di anni 27 di reclusione. E' il caso di pure di ordinare nei suoi confronti la confisca dei beni a favore dello Stato.

PIPPA prese parte all'arresto di Bottega Giulio (teste Possamai), all'arresto assieme a Dolfato di Benotto Silvio, alle violenze e ruberie in casa di Cettolin, di Sanantonio Fioravante e Suza Giovanni, avvenute la stessa notte in San Vendemmiano. Se per Cettolin può sorgere il dubbio che si sia trattato di un'operazione contro persona sospetta di dedicarsi alla borsa nera, non altrettanto si può dire per gli altri. Fece parte pure, ma comandato e in circostanze tali in cui, come dice don Paolo Bolzan, sarebbe stato ben difficile rifiutarsi, del plotone di esecuzione che fucilò quel Leone Secondo, traditore di patrioti e antipatrioti; fu anche uno dei componenti per qualche tempo dell'Ufficio "I", per cui

deve dedursi che fosse anche persona di certa fiducia, il che confermerebbe l'opinione di Benedetti e specialmente di Bressan, che lo qualificano uno dei più entusiasti.

DOLFATO a sua volta prese parte a una serie di operazioni, anche più numerose (arresto di Basso Emilio, di Bonotto Silvio, Corradin Angelo, Favaro Giacomo, Lorenzon Alfredo, Bottecchia, Sasso Kleber, don Poldemengo) e partecipò pure al rastrellamento di Monte Scoleta [n.d.r.: Monte Scaletta, in Piemonte?], ma tanto Dolfato che Pippa hanno a loro favore un complesso di circostanze che, se non valgono ancora a scriminarli, attenuano enormemente la loro responsabilità. Cresciuti senza loro colpa nel deleterio clima del defunto regime, essi furono indubbiamente, almeno agli inizi, convinti fascisti; ma non furono queste loro idee che li indussero ad arruolarsi nel corpo degli alpini, quanto piuttosto il forte attaccamento ad un solido vincolo familiare e la necessità di scegliere tra l'arruolamento in quella formazione e il pericolo di disgrazie ben maggiori; dopo aver avuto l'assicurazione, soprattutto Dolfato, che sarebbero stati adibiti a lavori di guardia e comunque di servizio interno. Abbastanza per tempo, e quando si era ancora lontani dalla Liberazione, vuoi per il loro carattere fondamentalmente buono o, ancora di più, perché le loro idee, con l'andare del tempo e con l'acquisto di maggiore esperienza (Pippa è nato nel 1925 e Dolfato nel 1926) al cospetto dei fatti e della realtà quale veniva giornalmente manifestandosi, si fossero modificate, il loro atteggiamento verso i patrioti si fece sempre più benevolo, tanto da estrinsecarsi in veri e propri atti di favoreggiamento verso di loro, tanto che, ad esempio, Dolfato nel dicembre 1944, assieme a Bottega, di cui si dirà più innanzi, si assunse l'incarico, che portò anche a buon fine, di cooperare efficacemente al trasferimento di numerosi prigionieri anglosassoni dalla pianura a un luogo più sicuro in montagna. In tutta questa loro condotta, la Corte crede di poter ravvisare le premesse per la concessione, oltreché delle attenuanti di cui agli art. 62 bis e 114 prima parte C.P., già riconosciute agli altri giudicabili, anche quelle del ravvedimento operoso, dei motivi di particolare valore sociale e morale, nonché di obbedienza nell'esecuzione dei singoli incarichi a ordini loro perentoriamente impartiti (art. 62 n. 1 e 6; 114 ultima parte C.P.), attenuanti tutte che, applicate sul minimo della pena previsto dalla legge, riducono la pena stessa ad anni 2 di reclusione. Poiché trattasi della prima condanna da loro riportata, onde dar loro modo di riabilitarsi più facilmente, è il caso di accordare pure la non menzione della condanna medesima nel certificato giudiziale.

Pienamente provata è infine la responsabilità di BERNARDI per entrambi i fatti ascrittigli.
Dopo aver militato nel campo partigiano, passò al servizio del C.R.A. e, approfittando della conoscenza che aveva delle persone e dei luoghi, in quanto nativo del paese, rivelò agli alpini i nomi dei compagni conosciuti quando era partigiano e i posti in cui gli stessi tenevano nascoste armi, vestiario, generi alimentari, provocando la cattura di molti patrioti, il trafugamento di notevole quantità di materiali utili e indispensabili nella lotta antitedesca e alla popolazione civile, infine feroci azioni di rappresaglia, alle quali partecipò egli stesso armato anche di mitra e accompagnando le varie pattuglie sul posto. Le accuse accumulate contro di lui su questo punto sono così numerose e convincenti - basti accennare a quelle di Cecchinel Giuseppe e sua moglie Maldotti Annie, Sartor Antonio e Giovanni, De Santi Tranquillo, Carlettin Pietro e Da Riva Giuseppe - da non ammettere dubbio alcuno, neanche per quanto riguarda il suo passaggio volontario e spontaneo (e non forzato, come lui sostiene) al servizio del C.R.A.
La gravità dei fatti commessi è solo attenuata, ma non infirmata, dall'estrema ignoranza di questo ragazzo, privo del braccio sinistro, perso nella campagna del Montenegro, vissuto in remote zone di campagna, con un padre che, oltre ad interessarsi poco di lui, gli diede il cattivo esempio di farsi anch'egli delatore dei suoi compaesani, tanto da venir soppresso dai patrioti in periodo precedente alla Liberazione.
Sembra che egli avesse ucciso di sua mano il patriota Morandin Giovanni, detto Barba, ma manca ogni serio elemento di prova al riguardo. Egli cagionò invece il giorno 22 aprile 1945 la morte dell'ex alpino e suo compagno d'armi Padovan Giuseppe, che durante una colluttazione colpì dietro ad un orecchio e alla nuca col gancio metallico con cui termina il suo braccio monco, producendogli delle lesioni apparentemente leggere, ma che il giorno successivo provocarono il decesso di Padovan.
A tali fatti furono presenti altri due commilitoni - due ex alpini non potuti identificare - e che, pare, avrebbero avuto anch'essi la loro parte nel tragico episodio. Nessun teste oculare si è potuto quindi ascoltare sul fatto, ma dal complesso delle risultanze processuali si ritrae la netta e sicura convinzione che la morte di Padovan non fu voluta da Bernardi, e che al luttuoso incidente si addivenne all'improvviso, per futili motivi, per scherzi di cattivo genere tra giovani esuberanti di vita e probabilmente brilli, che ben presto degenerarono in alterco, durante il quale, ad un certo punto, Bernardi, credendosi nel pericolo di restare sopraffatto, anche per il suo stato di permanente inferiorità fisica, e forse anche perché gli altri due spalleggiavano Padovan, reagì violentemente a quel modo, manifestamente eccedendo dai limiti della stretta difesa. Così essendo, nella commisurazione della pena da infliggersi all'imputato ai sensi dell'art. 133 c.p., stimasi equo per le considerazioni già svolte di partire: per il fatto dell'uccisione di Padovan, punibile ai sensi dell'art. 589 c.p. in relazione all'art. 55 codice stesso a titolo di colpa, dalla pena di anni 2 e 6 mesi di reclusione, e per la collaborazione politica da anni 16 della stessa pena, da ridursi rispettivamente ad anni 2 e ad anni 13 per le attenuanti generiche che, sempre per le ragioni su esposte, non si possono negare all'imputato, irrogando quindi la pena complessiva di anni 15 di reclusione, con le conseguenze di legge, tra le quali la confisca dei beni.

Tutti gli altri prevenuti, chi con l'una formula, chi con l'altra, vanno prosciolti dall'imputazione loro ascritta.
Il capitano MALINGHER LORENZO è defunto, e il reato nei suoi confronti va dichiarato estinto.
Il tenente DURANTE, rimpatriato appena alla fine di giugno del 1944 dalla Germania, dopo aver visto gli orrori dei campi di concentramento di colà, tra i quali quello di Dachau, e incorporato nell'ottobre dello stesso anno nel C.R.A. di

Conegliano, venne costretto a partecipare a vari rastrellamenti, ma si mantenne sempre passivo e, fin dal primo momento, pur non sapendo come liberarsi dalla formazione cui apparteneva, e di cui aborriva i sistemi, si mise in collegamento coi patrioti (Barazza Gino e altri) ai quali fornì importanti notizie sulla dislocazione dei reparti e sui rastrellamenti che si stavano progettando, aiutò e salvò quante più persone poteva, come ne fanno fede le molteplici dichiarazioni a suo favore in atti.
Con grave rischio personale, fece persino opera di disgregazione e disfattismo tra i suoi militi, di cui ben 40 lasciò scappare in brevissimo periodo di tempo e, da ultimo, quando proprio per tale episodio (teste don Paolo Bolzan) si vide seriamente minacciato da Pillon, che voleva deferirlo al Tribunale Militare, non sapendo come uscire dalla situazione, si auto ferì ad una gamba, causandosi la rottura del femore. Gli avvenimenti bellici degli ultimi tempi lo videro quindi impegnato in una vera e propria lotta contro l'invasore, ragione per cui la Corte ritiene che egli debba essere prosciolto ai sensi dell'art. 7 ultimo comma del D.L.L. 27/7/1944 n. 159.

Al sottotenente STIFFONI si fa un unico sostanziale addebito: quello di aver partecipato al rastrellamento di San Fior il 12 settembre 1944, durante il quale furono arrestati due renitenti e i tedeschi bruciarono una casa. La discolpa dell'imputato di essersi trovato in mezzo a quell'azione senza volerlo e senza saperlo, per essere salito per errore, nella fretta di scappare durante un allarme aereo, proprio su uno dei due camion carichi di alpini e di tedeschi che si recavano a quell'operazione, può sembrare a tutta prima inverosimile e quasi infantile; ma un più approfondito esame di tutte le risultanze processuali, e dei precedenti di questo pervenuto - che fu sempre antifascista di sentimento, tanto che gli fu tolta anche la tessera; che capitò al C.R.A. solo perché chiamato con cartolina precetto e vi rimase solo fino al giugno 1944, riuscendo a quell'epoca a farsi collocare in licenza illimitata - ha convinto la Corte che la presenza fisica del giudicabile tra gli alpini e i tedeschi in San Fior sia stata puramente casuale, senza alcuna sua partecipazione effettiva al rastrellamento, anche perché nella data del 12 settembre 1944 egli era già da tempo fuori servizio e si era recato a Conegliano, come soleva fare di tanto in tanto, solo per riscuotere le competenze spettantigli, per cui sarebbe assurdo pensare che, senza averne l'obbligo essendo in licenza, si offrisse spontaneamente per un'impresa da cui per indole e mentalità doveva rifuggire. Pertanto egli deve essere assolto dal reato ascrittogli con formula piena.

Con la stessa formula devono venir prosciolti BOTTEGA, PANIZZA, COMAZZETTA, NENZI e PANZIERI.
BOTTEGA venne a far parte degli alpini perché fermato dai medesimi, vi fu incorporato per forza. Durante la permanenza nel reparto non risulta che abbia compiuto alcun atto di vera collaborazione: partecipò all'arresto di Lorenzon, il quale però ha dichiarato all'udienza che a lui e a Dolfato egli deve la vita; fu in casa di Cettolin, già ricordato, ma si trattava di persona segnalata quale ammassatore abusivo, per cui l'operazione aveva più che altro carattere di polizia annonaria.
Per contro Possamai e Antoniazzi Carlo ci assicurano che l'imputato fu sempre di idee ostili al nazifascismo; fin dal luglio 1944 (teste Antoniazzi) fu in relazione con i patrioti, ai quali forniva notizie di importanza bellica, circostanza che trova conferma anche nei deposti di Cavezzan Luciano, Finotto Giovanni e D'Alto Flora.
PANIZZA ammette di aver preso parte a vari rastrellamenti, ma solo in qualità di infermiere del reparto col bracciale della Croce Rossa e la cassetta del pronto soccorso, e nessun testimone fu in grado di smentirlo; al contrario molte dichiarazioni scritte, ripetute anche oralmente all'udienza, confermano come egli, in tante e tante occasioni, con disinteresse e sprezzo del pericolo, si sia prodigato senza far distinzione tra alpini, partigiani e popolazione civile in modo degno di elogio, il che sta a testimoniare la generosità del suo animo.
COMAZZETTO, il calzolaio del reparto, viene incolpato soltanto da un certo Fighera Giuseppe, che ha prodotto a suo tempo, non si sa davanti a chi, una denuncia poi ritrattata, e che, nonostante le ricerche fatte, non si è potuto sentire né in istruttoria né al dibattimento, sicché il Pubblico Ministero ha dichiarato di non insistere sulla denuncia, d'altronde vaga e generica. E poiché altre accuse specifiche non sussistono a suo riguardo, e il fatto stesso che in voluminosissimo processo come questo, nel quale furono sentite centinaia di persone, nessuno accenni altro che per concludere benevolmente sul conto di questo alpino, è la prova migliore che nulla di male dovrebbe aver fatto. Egli perciò deve essere assolto con la formula più ampia, la semplice appartenenza al C.R.A. non costituendo reato.
Su per giù le stesse considerazioni vanno fatte nei confronti di NENZI e di PANZIERI, per giungere alle stesse conclusioni, giacché nessun teste è venuto a denunciare qualche particolare attività antipatriottica da parte loro; anzi i testi non sospetti, più volte ricordati, Possamai Luigi, Bressan Leone, Casagrande Enrico, Bianchi Mario, don Bolzan, che seguivano l'attività dei singoli alpini appartenenti al C.R.A., parlano di loro come di "bravi ragazzi", colpevoli soltanto di non aver potuto o saputo liberarsi dalla formazione in cui forzatamente militavano, facendo del bene ogni qual volta lo potevano, e favorendo nei limiti del possibile il movimento di resistenza, specie Nenzi, che, da ultimo, prese anche parte attiva alla lotta per la cacciata dell'invasore.
BREDA per sua ammissione prese parte a vari rastrellamenti: Pianzano, Codognè, Refrontolo (conti Agosti), Spresiano, ma in tutte queste azioni deve essersi mantenuto, come egli afferma, passivo, se sostanzialmente anche a carico suo nulla di specifico è emerso. Durante il rastrellamento di Spresiano rimase ferito certo Fornasier Pietro da un colpo che Breda avrebbe sparato in aria, ma il fatto è rimasto abbastanza confuso per trarne deduzioni concrete. In effetti sembra che l'imputato, mai fascista né filofascista, arruolatosi nel C.R.A. come tanti altri (e non sono semplici scuse nella maggior parte dei casi) perché non poteva farne a meno senza pericolo, e per riguardo alla madre ammalata, non abbia mai fatto opera di collaborazione, anzi, approfittando delle sue mansioni di magazziniere, abbia favorito i patrioti fornendo - e questo è provato - quasi 2000 bombe, svincolandosi dal C.R.A. appena gli fu possibile.
Per ciò sorge il dubbio quanto meno sull'esistenza in lui del dolo necessario a integrare il grave reato che gli si ascrive.

BORTOT infine non nega neppure lui di essere stato assieme ad altri alpini che eseguirono delle operazioni - comandate per lo più da COMIS - durante le quali vennero commesse violenze e ruberie, soprattutto in casa di Boscarato e di Maldotti, ma si ha ragione di credere - dopo quanto di lui ci hanno detto i testi Bressan, don Bolzan e altri - che questo ragazzotto, ignorante e tardo di intelletto, ma in fondo di animo buono, che allora aveva poco più di 18 anni e che si intendeva assai più di vino che di politica, e non fu mai filonazista, non abbia mai fatto opera cosciente di collaborazione col tedesco. Furlan Ginevra vedova Boscarato, che è la sola in sostanza ad accusarlo di un fatto specifico, ha precisato al dibattimento di non poter dire se fu colpita con il calcio del mitra da Bortot o, non piuttosto, da Comis, il solo e unico vero responsabile di quello che materialmente può aver commesso questo imputato, che si trovò anche lui a militare tra gli alpini perché vestito a forza della divisa, dopo essere stato da loro catturato perché appartenente alla classe 1926.
Comunque, nel dubbio, anche nei suoi riguardi, le emergenze di causa non consentono, ad avviso della Corte, un'affermazione di responsabilità.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 51 e 58 C.P.M.G. e 575, 589 in relazione all'art. 55 C.P.

DICHIARA COLPEVOLI

PILLON ATTILIO del delitto di collaborazione militare, nonché del delitto di omicidio come ascrittogli, assorbito nel primo reato anche quello di rapina di cui al capo C di rubrica;
MARSILI EMILIO, ZANIN MICHELE, DOLFATO GIANNI, PIPPA BRUNO, del delitto di collaborazione politica come loro ascritto;
BERNARDI GIUSEPPE dello stesso reato nonché di quello di cui all'art. 589 c.p. in relazione all'art. 55 c.p., così modificato il capo b) della relativa rubrica.
BESSARO GIOVANNI, ROSSI MARIANO, FESTUCCIA GINO, COMIS EGIDIO, CONTE ALBERTO, TESSARO ANGELO e VEROCAI LUIGI, del delitto di collaborazione politica, anziché militare, così ritenuta la rubrica relativa ai medesimi, e assorbito per Comis e Verocai in tale reato anche quello di rapina a loro ascritto e, per Comis, pure quello concernente l'arresto di Boscarato.
VEROCAI colpevole altresì del delitto di omicidio semplice di cui all'art. 575 c.p. per il fatto dell'uccisione di Cestari Franco, così ritenuta la rubrica;
e con le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. per Bernardi, della stessa attenuante nonché di quella prevista dall'art. 114 prima parte c.p. per Rossi, Marsili, Festuccia, Comis, Conte, Zanin, Tessaro, Verocai, Dolfato e Pippa, e per questi ultimi due inoltre (Dolfato e Pippa), anche quelle previste dagli artt. 62 n. 6 e 114 u.p. codice penale.

CONDANNA

PILLON alla pena di morte mediante fucilazione nella schiena;
BESSARO alla pena di anni 14 di reclusione;
ROSSI a quella di anni 8 di reclusione;
MARSILI a quella di anni 5;
FESTUCCIA a quella di anni 10;
COMIS a quella di anni 19;
CONTE a quella di anni 12;
ZANIN a quella di anni 10;
TESSARO a quella di anni 12;
VEROCAI a quella di anni 27;
DOLFATO e PIPPA a quella di anni 2 per ciascuno;
BERNARDI a quella complessiva di anni 15 della stessa pena;
PILLON, COMIS, VEROCAI e BERNARDI, alla confisca dei beni a favore dello Stato;
BESSARO, ROSSI, MARSILI, FESTUCCIA, COMIS, CONTE, ZANIN, TESSARO, VEROCAI, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
TUTTI i condannati a pene detentive: al pagamento in solido delle spese processuali e tassa di sentenza.
Ordina l'affissione per estratto della sentenza di condanna per quanto concerne Pillon nei comuni di Conegliano e Treviso, e la pubblicazione della stessa sentenza nel Gazzettino - Edizione di Treviso.
Visto l'art. 175 C.P., ordina di non farsi menzione della condanna riportata da Dolfato e da Pippa nel certificato del casellario giudiziale sotto le comminatorie di legge.
Visto l'art. 479 C.P.P.,
dichiara il non luogo a procedere nei confronti di MALINGHER LORENZO per estinzione del reato per morte del medesimo.

ASSOLVE

dal delitto di collaborazione politica loro ascritta:

STIFFONI BRUNO, BOTTEGA PIETRO, PANIZZA GIANFRANCO, COMAZZETTO RINO, NENZI MARIO e PANZIERI DANTE perché il fatto non costituisce reato;
BREDA DOMENICO e BORTOT GINO per insufficienza di prove;
DURANTE MANSUETO, perché non punibile ai sensi dell'art. 7 ultimo comma D.L.L. 27.7.19443 n. 159.

ASSOLVE inoltre dal delitto di omicidio loro ascritto alla lettera b) della relativa rubrica MARSILI per insufficienza di prove e COMIS per non aver commesso il fatto.

Concessa la libertà provvisoria a CAPRETTA ALBINO, ordina lo stralcio del processo nei suoi confronti e l'invio del processo medesimo per competenza territoriale al Pubblico Ministero presso la Sezione Speciale della Corte di Assise di Cuneo.
Treviso, lì 7 giugno 1946
Il Presidente Ferlan
Il Cancelliere Casagrande

Ricorsero entro il 10.6.1946:
1) Zanin - 2) Rossi - 3) Comis - 4) Bernardi - 5) Tessaro - 6) Conte -
7) Pippa - 8) Festuccia - 9) Breda - 10) Verocai - 11) Dolfato - 12 Pillon - 13) Marsili - 14) Bortot

Sentenza depositata il 26.6.1946.

Sentenza notificata ai latitanti il 26.7.1946 mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. 170.

Sentenza notificata a mani il 31.7.1946 a Bessaro e il 3.8.1946 a Zanin.

Il 14.8.1946 gli atti vengono trasmessi alla Corte di Cassazione di Roma.

La Corte Suprema di Cassazione - Sezione Penale - all'udienza del giorno 6 dicembre 1946 ha pubblicato la seguente sentenza: (omissis.....)
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per PILLON (latitante). Per ZANIN: amnistia (già in libertà).
Per ROSSI: amnistia. Per COMIS: annulla con rinvio per mancanza di motivazioni sulla misura della pena base e sul 62 n. 1, 4 e 6. Per BERNARDI: annulla senza rinvio per estinzione reati, e anche l'omicidio colposo per amnistia; ordina la sua scarcerazione, se non detenuto per altra causa. Per TESSARO: amnistia e scarcerazione. Per CONTE: amnistia e scarcerazione, se non detenuto per altra causa. Per FESTUCCIA: amnistia e revoca del mandato di cattura. Per PIPPA: inammissibile il ricorso. Per BREDA: amnistia. Per VEROCAI: rigetta. Per DOLFATO: amnistia. Per MARSILI: amnistia per il 58; inammissibile nel resto. Per BORTOT: amnistia; Per BESSARO: annulla per violazione della legge processuale e rinvio del giudizio alla Sezione Speciale della Corte di Assise di Padova.

La Corte di Appello di Venezia, con ordinanza 13.7.1951 commuta la pena di morte in ergastolo per PILLON e commuta ancora detta pena in anni 30.
Il 22.5.1952 trasmessa copia della sentenza al Distretto Militare di Treviso - Ufficio Reclutamento - Sezione Matricola Ufficiali.
La Corte di Appello di Venezia, con ordinanza 22.2.1954, in applicazione D.P. 19.12.1953 n. 922 dichiara ridotta ad anni 10 la pena da espiare da PILLON.
Venezia, 8.1.1955.

Sentenza n. 37/46 del 12.06.1946 - R.G. n. 28/1946 - R.G.P.M. 1257

In nome di S.M. Umberto di Savoia, Re d'Italia, la Corte di Assise Sezione Speciale di Treviso composta dai Signori:

FERLAN DOTT.VLADIMIRO - Presidente
SPANU DOTT. GIOVANNI - Giudice Consigliere
BONALDO ANTONIO - Giudice Popolare
TURCATO RAG. PALLADIO - Giudice Popolare
TIZIANO GINO - Giudice Popolare
MESTRINER ANTONIO – Giudice Popolare
GOBBATO IGNAZIO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:
TOFFOLO Antonio, fu Michele, nato a Pasiano di Pordenone il 4.10.1894, residente a Treviso - San Lazzaro, in Borgo Fiume n. 50, detenuto dal 24.7.1945 e in libertà provvisoria dal 5.4.1946, presente.

Imputato

del delitto di cui all'art. 58 C.P.M.G. in relazione all'art. 1 D.L.L. 22/4/1945 n.142, per avere, quale milite della Brigata Nera "Cavallin", partecipando a rastrellamenti, arresti e bastonature di patrioti e prigionieri Alleati, commesso fatti diretti a favorire i disegni politici del nemico sul territorio invaso, in Treviso e provincia posteriormente all'8 settembre 1943.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentito il Pubblico Ministero, l'imputato e la difesa, si osserva in fatto ed in diritto.
Il 24 luglio 1945 si presentava ai Carabinieri Regi della 419ª sezione F.SS. presso l'Ottava Armata inglese in Udine certo Toffolo Antonio, già appartenente alle Brigate Nere di Treviso.
Opportunamente interrogato, Toffolo dichiarò che da civile era alle dipendenze della Siamic in qualità di controllore. Ai primi di agosto del 1943 era stato richiamato nella Milizia Ordinaria - Battaglione Mobile di Treviso - ove prestò servizio fino al 27 successivo, epoca in cui i Battaglioni vennero sciolti.
Ripresentatosi alla Siamic, fu dichiarato indesiderabile da una commissione interna, data la sua qualifica di squadrista.
Il 13 settembre però poté riprendere servizio nell'ambito della Federazione Fascista Repubblicana; il 15 successivo si iscrisse al P.F.R. Nel settembre 1944 venne precettato a fare parte della costituenda XX Brigata Nera "Cavallin", ove, nei primi giorni, fu adibito come autista, e in seguito diventò comandante anche in azioni di servizio.
Partecipò così a diverse imprese, e precisamente:
Nel novembre 1944 a un rastrellamento con i tedeschi a Camin di Oderzo, durante il quale furono catturati due o tre ragazzi, da lui visti solo nel momento in cui venivano trasportati su un camion.
Agli ultimi di ottobre 1944 in S. Cristina di Quinto, azione svolta solo dalle Brigate Nere, durante la quale furono catturati due giovani, subito uccisi.
Tra ottobre e novembre 1944 a Cessalto, in un'azione in cui egli si limitò a trasportare con un camioncino una parte degli uomini, rimanendo poi a guardia degli automezzi.
Ai primi di marzo 1945 a un rastrellamento a Casale sul Sile, nella quale azione rimase ucciso un soldato tedesco.
Agli ultimi di aprile 1945 se ne andò a Trento, poi a Bolzano, indi condusse vita randagia nei pressi di Pordenone, finché decise di costituirsi per evitare peggiori conseguenze. Arrestato e successivamente tradotto a Treviso, a suo carico venne avviato un procedimento penale.
Alla Procura Generale del Regno perveniva anche una denuncia da parte di [n.d.r.: cognome illeggibile] Domenico, nella quale si diceva che Toffolo il 21 dicembre 1944 aveva partecipato in qualità di comandante a un rastrellamento nei pressi di Volpago, durante il quale furono catturati i partigiani Cattelan Quirino e Sartor Silvio, che vennero bastonati a sangue da Toffolo; che l'imputato percosse anche un soldato americano di nome Valentino, già da un anno con i partigiani; requisì infine a Urio benzina e accessori per automobile per un valore di Lire 150.000. Cattelan e Sartor confermavano questa denuncia in una loro dichiarazione.
Durante l'istruttoria, certo Durante Fortunato dichiara che Toffolo assieme ad altre Brigate Nere aveva perquisito la sua casa in via Tolpada il giorno successivo al suo arresto, e che aveva proceduto ad arrestare anche sua figlia Carla.
Esaurita l'istruttoria sommaria, il Procuratore del Regno inviava Toffolo al giudizio di questa Corte, per rispondere del reato ascrittogli come in rubrica.
Osserva la Corte che dalla stessa ampia e spontanea confessione dell'imputato, risulta la sua partecipazione ai rastrellamenti eseguiti a Camin di Oderzo, a S. Cristina di Quinto, a Casale sul Sile e a Cessalto.
Dubbia è invece la sua partecipazione al rastrellamento di Volpago, durante il quale avrebbe percosso a sangue i partigiani Cattelan e Sartori, e il soldato americano Valentino.
Il teste Urio ha dichiarato di non aver visto Toffolo in quell'occasione, ma di aver solo sentito una voce, che peraltro non può assicurare fosse proprio quella dell'imputato.
Sartori invece, sia in istruttoria che all'odierno dibattimento, ha affermato di riconoscere con tutta sicurezza nel Toffolo colui che lo aveva percosso.

Infine Cattelan, mentre in un confronto fatto in istruttoria disse che non gli sembrava di riconoscere Toffolo, al dibattimento ha dichiarato di non essere fisionomista, ma che da tutto il complesso gli pareva che l'imputato corrispondesse alla persona da lui vista tra Volpago e Merlengo.
Ora, se si considera che il prevenuto ha negato recisamente la sua partecipazione a questo rastrellamento, mentre ha ammesso spontaneamente gli altri fatti, e che le suesposte deposizioni sono contradditorie, non può non sorgere nella Corte un fondato dubbio sulla effettiva partecipazione dell'imputato al rastrellamento di Volpago, che pertanto non può essergli addebitato.
Altrettanto deve dirsi dell'episodio di Durante.
Questi al dibattimento ha dichiarato che Toffolo non lo aiutò come sarebbe stato suo dovere di amico, dato che si conoscevano da tanto tempo; che una volta si rifiutò di bastonarlo, ma in un'altra occasione lo svestì e lo sorresse mentre Bazzini lo torturava. Prescindendo dalla prima circostanza, che non potrebbe costituire fatto punibile, il resto è recisamente negato dall'imputato. Ritiene la Corte che può a buon diritto dubitarsi della sussistenza della circostanza, considerando che dalla lettura degli atti processuali contro Brazzoduro Paolo e dalla deposizione del teste Gatto Gino risulta che torturatori di Durante furono Gerardi Italo, Stilli, Giacomini, Bazzini; inoltre dalla deposizione dello stesso Durante resa il 7.3.1946 non risulta il nome di Toffolo.
Questa stridente contraddizione fra le due deposizioni toglie quasi del tutto il valore probatorio alla seconda, che potrebbe ritenersi come frutto di immaginazione o eccesso di odio verso l'imputato.
Durante addebita ancora a Toffolo di essere stato da questi accusato quale provocatore del bombardamento su Treviso del Venerdì Santo 1944. A parte la considerazione che questo fatto non avrebbe rilevanza giuridica, è risultato che in quel periodo correva la voce tra i fascisti che fosse stato proprio Durante a provocare quel terribile bombardamento. Toffolo era rimasto terribilmente scosso dalla perdita di due suoi figli in quell'occasione e, alla vista di Durante, non seppe trattenersi e spinto anche dal suo dolore gli scagliò quell'accusa.
Infine Toffolo partecipò all'arresto della teste Durante Carla, che parrebbe anche sia stata da lui trattata male, e di Durante Antonietta.
La volontarietà dei fatti commessi dall'imputato - e pertanto il dolo richiesto dalla legge - risulta chiaramente provato dalla suesposta narrazione dei fatti, considerando che Toffolo, già squadrista, si iscrisse volontariamente al P.F.R. subito dopo la sua costituzione e che, come fascista, venne poi chiamato a far parte della Brigate Nere.
Fu egli stesso quindi che di sua spontanea volontà si mise in condizione di violare il diritto penale, in quanto si mise al servizio di autorità illegittime i cui ordini erano pure illegittimi. Per quest'ultima considerazione deve negarsi applicazione - invocata dalla Difesa - alle discriminanti di cui all'art. 40 C.P.M.G. e all'art. 51 C.P., mentre d'altra parte non sussiste neppure lo stato di necessità ex art. 54 C.P.
Toffolo pertanto deve essere dichiarato colpevole del reato ascrittogli.
Gli si possono concedere le attenuanti di cui all'art. 62 bis, art. 62 n. 6 C.P., perché numerose volte egli si adoperò per rendere meno dura la vita ai detenuti politici; di cui all'art. 114 prima parte C.P. per la sua minima partecipazione al fatto; di cui all'art. 114 ultima parte C.P., essendo stato determinato a commettere reati da suoi superiori.
Non può invece concedersi l'attenuante dell'art. 62 n.1, non potendo considerarsi l'intenzione di vendicare i figli morti sotto il bombardamento come motivo di particolare valore morale, dato che causa prima della sua chiamata alla Brigata Nera fu la sua iscrizione al P.F.R.
Partendo dalla pena, ritenuta equa, di 10 anni di reclusione, questa per effetto delle varie attenuanti si riduce a 8 anni, 6 anni, 4 anni ed infine a 3 anni.

Per questi motivi.
La Corte di Assise, Sezione Speciale, dichiara Toffolo Antonio colpevole del reato ascrittogli, e visti ed applicati gli artt. 62 n. 6, 62 bis, 114 prima ed ultima parte C.P., 483 e 488 C.P. e lo condanna ad anni 3 di reclusione, al pagamento delle spese processuali e della tassa di sentenza.
Treviso, 12 giugno 1946
Il Presidente Spanu
Il Cancelliere Casagrande

Il 12.6.1946 l'imputato ricorse.
Il 18.9.1946 gli atti vengono trasmessi alla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte, con sentenza 3.2.1947 dichiara estinto il reato per amnistia e annulla senza rinvio.

Sentenza n. 38/46 del 17.06.1946 - R.G. n. 24/42 - R.G.P.M. 1601 e 670/45

In nome di S.M. Umberto di Savoia, Re d'Italia, la Corte di Assise Sezione Speciale di Treviso composta dai Signori:

FERLAN DOTT.VLADIMIRO - Presidente
SPANU DOTT. GIOVANNI - Giudice Consigliere
GOBBATO IGNAZIO indicato ENNIO - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
CENEDESE MARCO - Giudice Popolare
PINTON PIETRO – Giudice Popolare
STIFFONI ALDO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

DONADI Francesco, fu Pietro e fu Corso Maria, nato a Villorba il 31.7.1904, residente a Oderzo, latitante.

Imputato

del delitto di cui all'art. 54 C.P.M.G. in relazione all'art. 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142, per avere, in provincia di Treviso e particolarmente in zona di Oderzo, posteriormente all'8 settembre 1943, al fine di favorire il nemico, tenuto con esso intelligenze e corrispondenze.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentito il Pubblico Ministero e la Difesa, in contumacia dell'imputato, si osserva in fatto e in diritto.

Donadi Francesco viene chiamato a rispondere genericamente di collaborazione politica col tedesco invasore per l'attività da lui spiegata posteriormente all'8.9.1943 nella zona di Oderzo e dintorni, ma, in effetti, il solo addebito che in corso di istruttoria e al dibattimento gli è stato mosso è quello di avere provocato l'arresto il 16.8.1944 da parte del Comando Scuola Allievi Militi Forestali di Oderzo, di sette persone tra cui i fratelli Padovan Ruggero e Attilio e i patrioti Zorzi Narciso e Pivetta Pompeo, i quali ultimi due, tradotti poi a Treviso, vennero dopo qualche giorno, appena dimessi dal carcere, barbaramente trucidati da elementi nazifascisti.
Il Donadi protesta la propria innocenza anche in ordine a tale unico addebito. L'accusa contro di lui è partita da certo Viotto Franco, ex tenente della Milizia Forestale in Oderzo, il quale, incolpato d'essere stato lui la causa degli arresti di cui sopra, ha incolpato a sua volta il Donadi siccome colui che avrebbe consegnato al comandante della Scuola Allievi Militi Forestali, tenente colonnello Candelori, una lista di sette persone – poi arrestate – indiziate di furti e altri atti ledenti più che altro il prestigio del Corpo Forestale.
Ma le risultanze processuali non autorizzano né di affermare con sicurezza l'esistenza di questa lista, né meno ancora di sostenere che sia stato il Donadi a fornirla alla Milizia Forestale, e qualunque supplemento d'istruttoria su questo punto mediante l'audizione del Candeloro, attualmente pure lui detenuto (a Roma) per altri fatti di collaborazione politica, appare destinata a sicuro insuccesso e quindi perfettamente inutile.
L'imputato, amico di tutti gli esponenti più in vista del nazifascismo di Oderzo, e gestore del bar del Dopolavoro esistente nello stesso stabile in cui avevano la loro sede il Fascio e le Brigate Nere, se proprio voleva denunciare qualcuno poteva farlo assai più comodamente, e logicamente, rivolgendosi a uomini o Enti che gli erano più vicini, e spiritualmente e fisicamente, che al Comando della Scuola Allievi Militi Forestali, che aveva la sede altrove, né aveva compiti politici specifici.
La voce che il Donadi fosse stato il responsabile dei sette arresti corse, è vero, in Oderzo, ma non si sa quando sia sorta né come e a opera di chi; a ogni modo è assai sintomatico che a raccogliere tali voci sia stato proprio colui che fu il primo a essere denunciato per quegli arresti, e non dalle parti lese e neppure dal C.L.N., che pure su quel fatto aveva trasmesso anche un esposto all'Autorità giudiziaria.
Senonché, dalla deposizione dell'ex Milite forestale Cappellotto Plinio risulta che il Donadi, capitato al Comando della Scuola il giorno dopo l'arresto di cui si è parlato, avrebbe fatto una dichiarazione orale con cui, mentre avrebbe parlato bene dei Fratelli Padovan, a proposito invece dello Zorzi e del Pivetta si sarebbe espresso che erano prettamente "contrari all'idea fascista e cercavano in tutte le maniere di combatterla". Si tratta, come si vede, di un'accusa del tutto diversa dalla prima che ha dato origine al processo, non solo, ma le due incolpazioni sembrano escludersi a vicenda, e non dovrebbero provenire entrambe dall'imputato giacché, se è vero che egli è andato al Comando della Milizia per perorare la causa dei suoi amici fratelli Padovan, non dovrebbe essere possibile che egli sia stato nello stesso tempo il compilatore della lista-denuncia in cui erano comparsi anche detti Padovan.
Ritornando alla dichiarazione orale, anche ammesso che essa sia stata esattamente del tenore indicato dal Cappellotto, anche in tal caso la Corte ritiene che essa integri ancora gli estremi del reato di collaborazione col tedesco giacché in essa non si dice che lo Zorzi e il Pivetta fossero partigiani, o sabotatori, né si accenna a fatti specifici in cui si sarebbe eventualmente manifestata la pretesa attività antifascista dei due; inoltre le persone denunciate erano già state arrestate e la dichiarazione venne resa a un certo Ente per sua natura apolitica e che anche in quella circostanza, che si sappia, non perseguiva un fine politico ma l'espletamento di un'operazione più che altro di polizia, il che non può non far sorgere

qualche dubbio sull'effettiva esistenza nel denunciante – che poi sarebbe stato un semplice "dichiarante" - del dato anche solo generico necessario a integrare il delitto di collaborazione politica col nemico.
Ma la Corte ha buone ragioni per non credere senz'altro al Cappellotto, anche se la sua deposizione è confermata da un altro teste (Da Ros) al quale egli in epoca non sospetta avrebbe riferito il fatto della dichiarazione.
Invero non va dimenticato che tale dichiarazione fu resa dal Donadi solo verbalmente, e non in presenza del Cappellotto ma di altri, e vergata in scritto da un capitano che la passò al teste perché la copiasse a macchina, né si sa se, messa in scritto, sia stata o meno firmata dall'imputato! La dichiarazione scritta potrebbe non avere riprodotto esattamente il contenuto di quella orale; lo stesso Cappellotto potrebbe non averla ricordata bene, neanche quando ne parlò al Da Ros; comunque è perlomeno strano che il Cappellotto non ne abbia parlato né la prima né la seconda volta in cui fu sentito sul fatto degli arresti e sul presumibile autore degli stessi, circostanze questa che, se non altro, farebbero pensare che egli stesso allora non attribuiva alcuna o assai scarsa importanza a quella dichiarazione come elemento di prova a carico del giudicabile. A ciò si aggiunga la qualità del Cappellotto di ex milite di quella stessa Milizia Forestale, presa di mira dal C.L.N. di Oderzo, e che lo fa apparire come teste non del tutto insospettabile né spassionato, e si avrà un complesso di elementi bastanti per far sorgere legittimi dubbi sia sul fatto in sé e per sé, oltre che, come si disse, sulla sussistenza nel Donadi del dolo richiesto dalla legge per il delitto di collaborazione.

P.Q.M.
la Corte, visto l'art. 489 C.P.P,
assolve Donadi Francesco dall'imputazione ascrittagli per insufficienza di prove.
Treviso, 17 giugno 1946
Il Presidente Ferlan
Il Cancelliere Casagrande.

Depositata il 27.6.1946

Sentenza n. 39/46 del 19.06.1946 - R.G.n. 44/1945 - R.G.P.M. 125/45

In nome di S.M. Umberto di Savoia, Re d'Italia, la Corte di Assise Sezione Speciale di Treviso composta dai Signori:

FERLAN DOTT.VLADIMIRO - Presidente
SPANU DOTT. GIOVANNI - Giudice Consigliere
GOBBATO IGNAZIO - Giudice Popolare
STIFFONI ALDO – Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
CENEDESE MARCO - Giudice Popolare
PINTON PIETRO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:
CROSATO Umberto, fu Raimondo e fu Benetton Giovanna, nato a Treviso il 24.1.1907, residente a Spercenigo di San Biagio, detenuto in queste carceri.

Imputato

1) del delitto p. e p. dagli art. 51 C.P.M.G. in relazione all'art.1 D.L.L. 22/4/1945 n.142, 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 per avere, posteriormente all'8 settembre 1943, in Treviso e altrove, quale sottufficiale della Compagnia della Morte e delle SS tedesche, e quale appartenente alle BB.NN., partecipando all'arresto e soppressione di patrioti, commesso fatti diretti a favorire le operazioni militari del nemico e a nuocere alle operazioni delle Forze Armate italiane.
2) del delitto p. e p. dagli art. 619, 339, C.P. e 3 D.L.L. 7.7.44 n. 159,per avere in epoca posteriore al 1943 in Treviso, e con minacce e bastonature in danno di Domenico Pagnossin e Domenico Locatelli, costretto i medesimi contro la loro volontà a non poter liberamente circolare in Treviso in quanto antifascisti.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentito il Pubblico Ministero, la Difesa e l'imputato, si osserva in fatto e in diritto.

Ai primi di maggio del maggio 1945 veniva arrestato dai partigiani l'ex squadrista Crosato Umberto perché sospetto di collaborazionismo col tedesco invasore. Iniziatosi a suo carico procedimento penale, in istruttoria il Crosato dichiarava che l8 settembre era stato fatto prigioniero dai tedeschi perché militare e portato in Germania. Da lì riusciva a ritornare in Italia, previa adesione alla Repubblica Sociale, alla fine del 1943 ed era incorporato nella Polizia Ausiliaria tedesca col grado di sergente. Prestava servizio fino al febbraio 1945, epoca in cui approfittando di una licenza non tornava più al Corpo rifugiandosi in casa del partigiano prof. Benetton Antonio, e veniva fornito dalla Federazione fascista di documenti falsi. Eseguiva però qualche arresto su ordine della stessa Federazione.
Esaurita la sommaria istruttoria il Crosato veniva rinviato al giudizio dell'allora Corte Straordinaria d'Assise per rispondere dei delitti ascrittigli come in rubrica.
A seguito delle risultanze processuali, la Corte ordinava una perizia psichiatrica per stabilire se l'imputato al tempo in cui commise i reati fosse affetto da vizio totale o parziale di mente.
Espletata ritualmente la perizia, il Crosato veniva nuovamente rinviato al giudizio di questa Corte.
Dagli atti processuali risulta in modo indubbio che l'imputato prese parte per oltre un anno della Polizia Ausiliaria tedesca e che successivamente, dopo la sua diserzione, non si sa bene se come Brigata Nera o come fascista, partecipò all'arresto di varie persone. In Federazione un giorno percosse anche alcuni partigiani tra cui Favaro Romano. E' escluso però in pieno che egli abbia partecipato a qualche soppressione di patrioti.
Pertanto ne consegue che i fatti da lui commessi costituiscano il reato di cui all'art. 58 C.P.M.G. e non già quello di cui all'art. 51 come rubricato al 1° capo d'imputazione.
Circa la violenza privata, osserva la Corte che è risultato provato che il Crosato procurò delle lesioni guarite entro 20 giorni all'antifascista Domenico Pagnossin; si tratta quindi non già di violenza privata ma del reato di percosse, per il quale però non può procedersi per mancanza di querela.
Circa la pena, per il primo reato osserva la Corte che l'imputato al tempo in cui commise i fatti si trovava in stato di vizio parziale di mente. Pertanto, partendo dalla pena che si considera equa di dieci anni, per l'art. 89 C.P. essa viene a ridursi a 6 anni e 8 mesi.
L'imputato può altresì beneficiare delle attenuanti di cui all'art. 62 bis C.P. e art. 62 n. 6, in quanto provvide alla preparazione alle armi dei patrioti di S. Artemio, art. 114 p.p. per la minima opera prestata. La pena si riduce così successivamente a 4 anni e 6 mesi, 3 anni e 4 mesi, 2 anni e mesi 6. Come affetto da vizio parziale di mente, deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura per un tempo non inferiore a tre anni (art. 219 C.P.).

P.Q.M.
visti gli art. 283, 488 C.P.P. dichiara Crosato Umberto colpevole del reato di cui all'art. 58 C.P.M.G., così modificato il 1° capo di rubrica, e come tale, in concorso con le attenuanti di cui agli art. 62 bis, 62 n. 6, 114 p.p. C.P.,
lo condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, alle spese processuali e tassa di sentenza.

Visto l'art. 219 prima parte C.P. ordina che il Crosato venga ricoverato in una casa di cura per il periodo non inferiore a tre anni.
Visto l'art. 479 C.P.P. dichiara non doversi procedere contro lo stesso Crosato per il reato di lesioni (art. 582 p.p. C.P.) così modificato il secondo capo di imputazione per mancanza di querela.
Treviso, 19 giugno 1946
Il Presidente Ferlan
Il Cancelliere Casagrande

Depositata il 29.6.46
Ricorse il 2.6.46

Sentenza n. 40/46 del 19.06.1946 - R.G.n. 34/1945 - R.G.P.M. 1743/45

In nome di S.M. Umberto di Savoia, Re d'Italia, la Corte di Assise Sezione Speciale di Treviso composta dai Signori:

FERLAN DOTT.VLADIMIRO - Presidente
SPANU DOTT. GIOVANNI - Giudice Consigliere
GOBBATO IGNAZIO - Giudice Popolare
STIFFONI ALDO – Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
CENEDESE MARCO - Giudice Popolare
PINTON PIETRO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:
CAPOGIANNI Giorgio, di Filippo e di Gian Bartolomei Enrica, nato il 15.5.1926 e domiciliato a Ancona, Via Crispi 7, detenuto. Arrestato il 30.5.1945.

Imputato

1) del delitto di cui all'art. 54 C.P.M.G. in relazione agli art. 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142, 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 per avere, posteriormente all'8 settembre 1943, tenuto intelligenza e corrispondenza col nemico al fine di favorirlo.
2) del delitto di cui all'art. 246 C.P. capoverso 2 n. 1, per avere ricevuto dal nemico ingente somma di denaro al fine di compiere atti contrari agli interessi reazionali, nelle condizioni di tempo e di luogo di cui sopra.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentito il Pubblico Ministero, la Difesa e l'imputato, si osserva in fatto e in diritto.
Il 30.8.1945 in Firenze a seguito di quel Centro C.S. [Contro Spionaggio] Ufficio "I" [Investigativo] del Ministero della Guerra, venne tratto in arresto quale agente di spionaggio al soldo del nemico l'odierno imputato Campogianni Giorgio, studente del 6° corso superiore dell'Istituto Tecnico – ramo geometri – di Ancona.
Sottoposto a interrogatorio, l'imputato ammetteva, tra l'altro, che nel novembre 1944, tramite certo Sappema Teddy e una baronessa tedesca, si fece assumere da un Ufficio tedesco di Reclutamento di agenti di spionaggio e sabotaggio, dal quale fu mandato per l'addestramento, prima a un corso di topografia a [illeggibile], e poi a un corso presso la Scuola di Corredo per essere istruito nell'uso dei vari esplosivi con esempi sul modo di applicare gli ordigni ai ponti; dopo di che l'11.3.1945 fu incaricato – come prima missione – di portare con tre compagni a Pola dove avrebbe dovuto ricevere ulteriori istruzioni per approdare con un mezzo di sbarco sulla costa marchigiana e da qui inoltrarsi con un carico di esplosivi sulle montagne, ove erano segnalate bande fasciste, formare dei nuclei di sabotatori di ponti, strade, depositi, colonne blindate ecc. A Pola, dove avrebbe dovuto ricevere lire 250.000.= quale "spesa missione" per un presunto periodo di dodici mesi, mentre intanto percepiva lire 9.000.= mensili.
La missione non venne portata a termine per un incidente automobilistico che costò la vita a uno dei compagni.
Il 17.4.1945 partì per una seconda missione: con un'auto da lui guidata, passando per Ferrara, doveva accompagnare quattro suoi compagni a Ravenna per far saltare due ponti ma, giunti a Rovigo, non poterono attraversare il Po per l'avanzata delle truppe Alleate e ritornarono a Dosson di Treviso dov'era il Comando tedesco dal quale dipendevano.
Da ciò il procedimento penale a carico del giudicabile e il rinvio del medesimo, previa istruttoria, a giudizio avanti a questa Corte per rispondere dei reati in rubrica specificati.
Il Campogianni ha confermato sostanzialmente anche in istruttoria e al dibattimento la materialità dei fatti come narrati nelle dichiarazioni rese a suo tempo al Centro Contro Spionaggio di Firenze; ha sostenuto, però, e sostiene, a sua discolpa, che la sua adesione al servizio di spionaggio tedesco era solo apparente, suo unico scopo essendo quello di raggiungere, a mezzo dell'ufficio tedesco che gli rendesse possibile il passaggio del fronte, la sua famiglia che risiedeva nell'Italia liberata; in realtà egli lavorava per il movimento di resistenza nazionale.
Senonché, a prescindere dal fatto che, anche ammessa la discolpa dell'imputato, il reato sussisterebbe ugualmente ai sensi dell'art. 82 C.P.M.G. in quanto un doppio gioco non lo scriminerebbe, osserva la Corte che la versione da lui data è una gratuita affermazione sprovvista di prove serie, e che non può essere accolta dai giudicanti.
La confessione resa ai carabinieri del Centro di Firenze è completa; in essa non vi è cenno di un'adesione puramente formale al servizio tedesco di spionaggio per potersi unire alla famiglia; c'è invece l'esplicito riconoscimento della sua intelligenza col nemico dal quale riceveva lire 9.000.= al mese (all'udienza ha affermato che l'importo era in buona parte in natura) e aveva avuto la promessa (da lui accettata) di lire 250.000.=, che era sempre una somma cospicua anche se doveva bastare, come affermò al dibattimento ma non lo disse ai carabinieri, anche ai suoi compagni.
Solo a proposito del suo viaggio a Rovigo il 17 o 18 aprile 1945 egli accennò a una rottura di candele d'accensione dell'automobile che – egli chiarì al dibattimento – fu conseguenza di un suo atto di sabotaggio.
La Corte ne è poco convinta ma, anche se così fosse, si era allora ormai a pochi giorni dalla Liberazione e l'atto dimostra soltanto che l'imputato aveva capito finalmente che la guerra era decisa. L'aveva capito, anzi, già qualche tempo prima, da quando cioè aveva incominciato a fare il doppio gioco avvicinando i patrioti e favorendoli in certe loro imprese. La deposizione dell'antifascista e perseguitato politico Ferrario Luigi, venuto a testimoniare a suo favore, e da

lui conosciuto verso la fine del febbraio 1945, non dimostra altro; comunque, anche in quest'opera di favoreggiamento delle forze partigiane egli ebbe e ritrarre dei lucri non indifferenti (vedi al f. 13).
I reati ascrittigli – intelligenza col nemico e corruzione del cittadino da parte dello straniero – sussistono quindi in pieno nei loro elementi soggettivi e oggettivi, che non sono per nulla infirmati dalle prove proposte – né quelle assunte, né quelle respinte – le quali possono attenuare ma non far venir meno la responsabilità del giudicabile. Ma l'attenuante che nella migliore delle ipotesi – anche dato per ammesso quello che egli si proporrebbe di dimostrare – gli si potrebbe concedere, la Corte gliela riconosce sin d'ora anche in considerazione della giovanile età del prevenuto, donde l'inutilità delle prove proposte.
La pena per il delitto previsto dall'art. 54 C.P.M.G. è di anni 30 di reclusione, non essendovi stato alcun danno, da ridursi ad anni 16, per effetto dell'attenuante di cui all'art. 62 bis e di quella di cui al n. 6 dell'art. 62 C.P., che del pari si ritiene di concedergli stante la sua opera a favore dei partigiani spiegata negli ultimi tempi dell'occupazione nemica.
La pena invece per il delitto previsto dall'art. 246 C.P. può ai sensi dell'art. 133 C.P. – data la figura del giudicabile e le modalità del fatto – determinarsi in anni 4 di reclusione e lire 10.000.= di multa, ritenuta l'equivalenza tra l'aggravante contestatagli (art. 246 n. 1 C.P.) e le attenuanti generiche sopra ricordate, per cui la pena complessiva risulta di anni 20 di reclusione e lire 10.000.= di multa, con le conseguenze di legge, tra cui la confisca dei beni di sua proprietà.

P.Q.M.
la Corte dichiara
Campoggiani Giorgio copevole dei delitti ascrittigli, e come tale, visti e applicati gli art. 283, 488 C.P.P., 62 n. 6, 62 bis C.P.,
lo condanna
alla pena complessiva di anni 20 di reclusione e lire 10.000.= (diecimila) di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla confisca dei beni a favore dello Stato, al pagamento delle spese processuali e tassa di sentenza.
Treviso, 19 giugno 1946
Il Presidente Ferlan
Il Cancelliere Casagrande

Depositata il 29.6.46
Ricorse il 19.6.46
Il 18.9.46 atti Corte Cassazione
La Corte Suprema, con sentenza 15.1.1947, annulla e rinvia per il nuovo esame alla C.A.S. di Venezia.

Sentenza n. 41/46 del 21.06.1946 - R.G. n. 40/1946 - R.G.P.M. 761/45

In nome di S.M. Umberto di Savoia, Re d'Italia, la Corte di Assise Sezione Speciale di Treviso composta dai Signori:

FERLAN DOTT.VLADIMIRO - Presidente
SPANU DOTT. GIOVANNI - Giudice Consigliere
PINTON PIETRO – Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
CENEDESE MARCO - Giudice Popolare
PAOLI NICOLA - Giudice Popolare
BENVENUTO GUIDO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:
1) BORATTO Manlio, fu Giuseppe e di Chiarin Teresa, nato il 17.10.1912 a San Martino di Lupari e domiciliato in Venezia, Calle delle Rocchette 3770.
2) BORATTO Francesco, fu Giuseppe e di Chiarin Teresa, nato il 26.12.1918 a San Martino di Lupari, residente a Venezia, Calle delle Rocchette 3770.
Ambedue in libertà provvisoria dal 31.5.1946, presenti.
Imputati
del delitto di cui agli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142, 58 C.P.M.G. per avere, collaborando economicamente col tedesco invasore - dal quale erano delegati a effettuare acquisti e percepivano provvigioni - favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso. In provincia di Padova e Rovigo e altrove dall'8.9.1943 fino alla Liberazione.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentito il Pubblico Ministero, la Difesa, e gli imputati, si osserva in fatto e in diritto.
I fratelli Boratto Manlio e Francesco di Castelfranco Veneto sono chiamati a rispondere di collaborazione politica col tedesco per avere, durante il periodo dell'occupazione nemica, fatto acquisto per conto dei tedeschi di generi diversi, lucrando ogni volta una provvigione variante secondo l'importanza dell'affare.
Gli imputati si protestano innocenti e assumono che, essendosi rivolti nel dicembre 1943 a un Comando tedesco di Padova per ottenere lo svincolo di una partita di 9.000 bottiglie di cognac che erano state loro sequestrate, furono costretti, se volevano ottenere lo sblocco dei liquori che rappresentavano pressoché l'intera consistenza patrimoniale da loro posseduta, ad accettare la proposta loro fatta procurando tosto, per un periodo di nove-dieci mesi (dicembre 1943 – settembre 1944) merci varie non razionate né contingentate, quali spazzole, letti, lampade, spago, cera e simili, per un valore di lire 21.445.510,25 sul quale percepirono una provvigione lorda di lire 888.158,35 come appare dal libro cassa esibito al Nucleo della Polizia Tributaria Investigativa di Treviso incaricato dei relativi accertamenti ai fini dell'avocazione dei profitti di regime.
La Corte non ha alcun elemento sicuro per affermare se questo stato di costrizione, in cui i Boratto si sarebbero trovati per recuperare la partita loro sequestrata, sia sussistito o meno. Il cognac era una merce di cui i tedeschi andavano particolarmente in cerca, e una quantità così rilevante di essa è da credere che non l'abbiano tanto facilmente sbloccata.
A ogni modo, se la versione dei giudicabili fosse vera, non vi è dubbio che non si potrebbe parlare di collaborazione, la quale presuppone nell'agente, oltre che coscienza, anche una volontà libera, e tale non è quella di colui che non possa decidere della sua condotta senza pericolo di grave danno.
Ma ritiene la Corte che anche indipendentemente da ciò, il fatto ascritto ai giudicabili non costituisca reato.
A stretto rigore si potrebbe parlare di collaborazione anche a proposito degli operai che lavoravano per la Todt e dei funzionari degli Enti Pubblici che, impedendo con la loro attività che si arrestasse la macchina statale, hanno facilitato il compito del nemico, e un'affrettata superficiale lettura del testo della legge potrebbe far ritenere accogliibile una tale interpretazione, ma non è così. Il fatto stesso che la legge preveda l'ipotesi della responsabilità presunta per coloro che abbiano coperto determinate cariche importanti, o svolto analoghe funzioni, sta a dimostrare che, all'infuori di questi casi tassativamente indicati, non basta aver rivestito delle cariche per incorrere in una responsabilità penale.
La collaborazione che la legge punisce, anche nelle sue forme più attenuate, con un minimo di dieci anni di reclusione, è un reato assai grave, e il legislatore doveva preoccuparsi di non estenderne il concetto oltre certi limiti per non far incorrere nelle sanzioni punitive un numero troppo grande di cittadini, con le conseguenti immancabili ripercussioni sociali. Doveva pure rendersi conto che un certo grado di collaborazione era inevitabile, e perfino nell'interesse dalla Nazione, se non si voleva penalizzare la vita che doveva pur continuare per non fare il gioco del nemico.
Perciò, nonostante l'art. 5 della Legge dica "qualunque forma di intelligenza ecc. col tedesco invasore", non ogni atto di collaborazione costituisce reato.
Collaborazione punibile non può essere se non quella che abbia arrecato al tedesco un qualche aiuto apprezzabile, e contribuito in effetti al suo consolidamento quanto meno politico sul territorio occupato.
Non appare alla Corte che ciò possa dirsi non solo di Boratto Francesco – che non fu che un esecutore di ordini, un coadiutore del fratello - ma neppure di Boratto Manlio.
Gli imputati esercitavano già prima la loro attività commerciale, subentrando al padre morto da poco. Non essendo essi commercianti ma mediatori, non fornivano la merce direttamente ma procuravano ai tedeschi l'acquisto della medesima.

E' pacifico anche che non amministrarono né merce razionata né contingentata, né provigioni o altre cose di cui parla l'art. 248 C.P., ma solo spazzole, era per pavimenti, lampade, spago, letti ecc., che non avrebbero potuto essere usate direttamente a danno dello Stato italiano.
Si ha ragione altresì di ritenere che i registri prodotti dai Boratto agli agenti del Nucleo siano esatti, e che, quindi, i prevenuti non abbiano concluso per i tedeschi tra il 22.12.1943 e il settembre 1944 alcun altro affare all'infuori di quelli esposti in detti registri che furono controllati anche con un altro libro trovato al Municipio.
Dalle informazioni dei carabinieri risulta pure che non svolsero mai attività politica né mai furono ritenuti dalla popolazione di sentimenti fascisti.
E vero che il delitto di collaborazione può sussistere indipendentemente dai sentimenti nazifascisti o meno dell'agente, essendo irrilevante il motivo che può avere indotto taluno a collaborare col tedesco, bastando per la sussistenza del reato la volontà e coscienza di compiere un atto oggettivamente tale da favorire, di fatto, i disegni politici dell'invasore.
E' certo, però, che dove non ci siano né i precedenti politici, che normalmente accompagnano simili reati e li spiegano, perché non sono che una delle manifestazioni esterne di uno stato d'animo interiore: occorre andare cauti.
Se, poi, risolta, come in concreto, attraverso prove documentali e testimoniali – qualcuna di indubbio valore probatorio – che i Boratto, lungi dall'essere filofascisti o filotedeschi, in tempi non sospetti ancora lontani dalla Liberazione favorirono in vari modi anche con pericolo personale, il movimento di Resistenza patristico, l'indagine circa la natura dell'attività svolta dai Boratto lascia ancor più perplessi, anche a non voler pretendere, come ha fatto qualche recente sentenza del Supremo Collegio che, per la sussistenza del reato necessiti il fine specifico di favorire il nemico.
E allora tutto si riduce a esaminare il fatto in sé e per sé di una persona, mediatore di professione, che dopo essere stato per lungo tempo inattivo a causa della guerra, dovendo riprendere per avere e magari per lucrare la propria attività sempre esercitata, venuto casualmente a contatto coi tedeschi, si presta a procurare loro, per un periodo di circa dieci mesi, merci varie non di prima necessità né di carattere bellico.
Il fatto apparirà allora siccome uno dei tanti casi innumeri – e già perciò penalmente non perseguibili – di rapporti commerciali tra nemico occupante e cittadini del territorio invaso, casi dalla pluralità dei quali quello dei Baratto si differenzia solo per una certa maggior continuità; il che non basta ancora per ravvisarsi gli estremi del delitto di cui all'art. 52 C.P.M.G., mentre per quanto riguarda gli asseriti ingenti guadagni che i giudicabili ne avrebbero tratto, gli stessi hanno già formato oggetto di accertamenti e investigazioni da parte del Nucleo di Polizia Tributaria Investigativa agli effetti dell'avocazione dei profitti di regime.

P.Q.M.
la Corte, visto l'art. 499 C.P.P. assolve Boratto Manlio e Francesco dall'imputazione loro ascritta perché il fatto non costituisce reato.
Treviso, 21 giugno 1946
Il Presidente Ferlan
Il Cancelliere Casagrande
Depositata l'1.7.1946

Sentenza n. 42/46 del 01.07.1946 - R.G. 39/1946 - R.G.P.M. 54/1628 del 1945 – Udienze del 25, 26, 27, 28 giugno e del 1° luglio 1946.

In nome del Popolo Italiano la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

FERLAN DOTT. VLADIMIRO - Presidente
SPANU DOTT. GIOVANNI - Giudice Consigliere
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
BENVENUTO GUIDO - Giudice Popolare
BISCARO GUIDO - Giudice Popolare
CENEDESE MARCO - Giudice Popolare
PINTON PIETRO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
1) CHERSI Giusto, fu Carlo e di Cavaz Maria, nato il 14.10.1901 a Trieste, qui detenuto, presente;
2) MALTINTI Mario, di Iginio e di Seghetti Selica, nato il 24.11.1912 a Pisa, qui detenuto, presente;
3) GIUSTINIANI Augusta, fu Domenico e fu Coletti Augusta, nata il 15.8.1890 a Vittorio Veneto, qui detenuta, presente;
4) FERRO Remo, di Vittorio, nato il 16.7.1927 a Valle S. Nicolao e residente a Vittorio Veneto, latitante, contumace;
5) BALLIANA Mario, di Attilio e di Frassinelli Elvira, nato a Vittorio Veneto il 18.11.1924, latitante, contumace;
6) TRINCO Mario, di Giuseppe e di Santi Maria, nato a Drenchia l'11.3.1923, di ignota dimora, qui detenuto, presente;
7) LUCCO Martino, fu Ugo e di Komac Marta, nato a Caporetto il 26.5.1924, residente a S. Martino Tagl., latitante, contumace;
8) FRANCO Lino, di Luigi e di De Benedetti Firenze, nato a Vittorio Veneto l'11.12.1926, ivi residente, latitante, contumace:
9) TONON Camillo, fu Giobatta e di Zanchetton Caterina, nato a Vittorio Veneto il 2.7.1927, ivi residente, qui detenuto, presente:
11) BRESCACIN Giobatta, fu Daniele e fu De Luca Giuseppina, nato a Fregona il 21.5.1895, residente a Vittorio Veneto, qui detenuto, presente.

IMPUTATI

a) TUTTI: del delitto di cui agli art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n.142, 51 C.P.M.G, per avere commesso fatti diretti a favorire le operazioni militari del nemico ed a nuocere a quelle delle forze armate italiane, agendo in provincia di Treviso e in special modo nella zona di Vittorio Veneto, dall'8 settembre 1943 sino alla liberazione, ed in particolare per avere:
I) CHERSI, MALTINTI, GIUSTINIANI e SANSON:
quali mandanti e tutti gli altri quali esecutori materiali provocata la morte a colpi di mitra, il 12.4.1944 in Cordignano, quale rappresaglia per l'uccisione del bersagliere Di Bortolo Paolo avvenuta il giorno precedente, dei seguenti patrioti: il tenente colonnello Tomassi Temistocle, il cancelliere Boffa Antonio, il nobile Casoni Giovanni.
2) CHERSI e MALTINTI: rispettivamente segretario e capo dell'Ufficio Politico del Fascio repubblicano di Vittorio Veneto, proceduto all'arresto, denuncia, inquisizione e persecuzione di patrioti, renitenti, antifascisti e cittadini, nonché a perquisizioni e sequestri arbitrari.
3) GIUSTINIANI AUGUSTA, fascista repubblicana e ausiliaria, proceduto a sistematiche denunce a Chersi, Maltinti e alle autorità provinciali, tra l'altro a carico delle vittime della rappresaglia di cui al n. 1.
4) CHERSI e BRESCACIN, proceduto all'arresto e alla consegna alle autorità militari nazifasciste il 19.2.1944 in località Monte Pizzat di 7 prigionieri alleati.
5) BRESCACIN: proceduto a delazioni di elementi patrioti e antifascisti.

b) - 1) CHERSI, MALTINTI, GIUSTINIANI, SANSON: del delitto di cui agli art. 81 capoverso, 110/118/575/577 n. 3 - 4 in relazione all'art. 61 n. 1- 4 C. P., per avere, nella notte dall'11 al 12 aprile 1944, dopo lunga riunione nella Casa del Fascio di Vittorio Veneto, ordinata la soppressione di Tomassi Temistocle, Boffa Antonio, Casoni Giovanni, agendo con premeditazione e per motivi abbietti.

2) TUTTI GLI ALTRI:
del delitto di cui al numero precedente, per avere il 12.4.1944 a Cordignano, in esecuzione degli ordini impartiti dagli altri quattro, provocato la morte a colpi di mitra di Tomassi, Boffa e Casoni, agendo con premeditazione, crudeltà e per motivi abietti.
Con l'aggravante tutti - relativamente ai due capi di imputazione - di cui all'art. 112 n. 1 C.P.; e per CHERSI e MALTINTI di cui all'art. 112 n. 2, per aver promosso e organizzato la cooperazione nei due reati e diretto l'attività delle persone che concorsero nei reati stessi.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il Pubblico Ministero e gli imputati presenti: Chersi, Maltinti, Giustiniani, Trinco, Tonon, Sanson e Brescacin, in contumacia tutti gli altri,
si osserva in Fatto e in Diritto.

Nella prima metà dell'aprile 1944, a Vittorio Veneto, alcuni bersaglieri della R.S.I. di stanza a Verona, invece di godersi tranquillamente la loro breve licenza in seno alla famiglia, si lasciarono andare ad atti di violenza e soprusi che misero a dura prova la pazienza dei cittadini.
Verso le ore 23.30 del giorno 11 di detto mese, uno di questi bersaglieri, avendo provocato assieme a un suo fratello e a un altro compagno alcuni partigiani, venne da costoro ucciso.
Immediatamente chiamati dal Segretario Politico professor Chersi, presso la sede del Fascio si raccolsero i compagni d'armi del bersagliere defunto e nell'ambiente surriscaldato si discusse la situazione che si era determinata a Vittorio Veneto in seguito all'uccisione: fu deciso di rendere solenne onoranza alla salma dell'estinto; si redasse il necrologio dello scomparso da affiggere il giorno dopo sui muri della città; si cercò di entrare in contatto con gli ufficio della Federazione e della Prefettura del capoluogo; si inviò una macchina a Verona per avvisare il Comando dei Bersaglieri dell'accaduto infine, per dare una qualche soddisfazione ai compagni del morto, fu deliberato di fucilare la mattina seguente alcuni tra i più noti esponenti antifascisti del luogo.
Intanto, in attesa del giorno, si cominciarono a predisporre il locale e i mezzi per la camera ardente, e verso le sei del mattino si andò a prendere un camioncino col quale trasportare la salma del bersagliere sino al Fascio.
Quindi, poco prima delle otto, il fascista Sarmede, ora defunto, l'imputato Brescacin e parecchi bersaglieri, dopo essere saliti su un furgoncino della Ditta Piccin guidato dall'autista della ditta De Nardi, in base ad una lista di cui Sarmede era in possesso, si recarono a prelevare alle loro case il nobile Casoni Giovanni, il cancelliere della Pretura Boffa Antonio e il tenente colonello Tomassi Temistocle, mutilato di guerra.
Li condussero alla sede del Fascio, dove li fecero scendere scendendo essi stessi; il Sarmede salì nell'ufficio del Segretario Politico e, tornato dopo pochi istanti, si mise al volante al posto di De Nardi
Il camion partì in direzione di Cordignano e a circa otto chilometri da Vittorio Veneto i tre disgraziati vennero fucilati a colpi di mitra.
Furono subito iniziate delle indagini a mezzo dell'Arma dei Carabinieri, che però non approdarono a nulla, anche perché il Chersi e il Maltinti, che in seguito per ottenere protezione ricorsero persino a Farinacci, ben presto si resero irreperibili.
Un processo regolare poté essere avviato appena dopo la liberazione di queste terre dal tedesco invasore, in base alle denunce sporte dalle famiglie dei poveri assassinati. Si diede così inizio a un'ampia istruttoria, in esito alla quale gli odierni imputati vennero rinviati a giudizio davanti a questa Corte, parte quali mandanti, parte quali esecutori materiali dell'orribile delitto, per rispondere dei reati in epigrafe specificati.
Si imputano ai giudicabili due reati distinti: la collaborazione militare con i tedeschi per l'attività da loro svolta durante il periodo dell'occupazione nemica, e, quale fatto specifico in cui si sarebbe estrinsecata la collaborazione, l'omicidio in persona di Casoni, Boffa e Tomassi, come rappresaglia per la morte del bersagliere Di Bartolo.
Ma la collaborazione, sia politica che militare, è compresa nel recente decreto di amnistia 22 giugno 1946 n. 4, a meno che non si versi in uno dei casi di esclusione previsto dall'art. 3 del decreto medesimo. Tra questi casi, il solo in concreto ipotizzabile che escluda l'applicazione dell'amnistia sarebbe quello dell'omicidio. Per cui agli effetti della responsabilità penale dei giudicabili tutto si riduce ad esaminare se sulla base delle risultanze processuali si possa ritenere provata la colpevolezza dei medesimi, quali autori vuoi morali vuoi materiali del triplice omicidio. Ove tale responsabilità non fosse dimostrata, bisognerebbe dichiarare estinto il reato per amnistia, a meno che, allo stato degli atti, non sussistessero già le premesse per l'assoluzione piena dei prevenuti ai sensi dell'art. 152 C.P.P.
Ora, dagli atti istruttori e dibattimentali, risulta provata la responsabilità per gli omicidi solo per Chersi e Maltinti, ed esclusa quella per Sanson, mentre per gli altri mancano gli elementi bastanti per affermarla.
L'ambiente politico di Vittorio Veneto quando avvenne il misfatto, era da tempo quanto mai teso, e ciò a causa soprattutto di alcuni spinti e settari esponenti fascisti del luogo, che vi spadroneggiavano.
Primo fra tutti il Segretario Politico e fondatore del Fascio repubblicano Chersi Giusto, il capitano Maltinti, la Giustiniani Vidau e qualche altro.
Il CHERSI, dottore in giurisprudenza e in lettere e insegnante di scuola media, nel suo fanatismo voleva a ogni costo ottenere il maggior numero di adesioni alla repubblica (teste monsignor Zanotto) e all'uopo svolgeva propaganda in casa e fuori, perseguitando gli elementi antifascisti con fermi, arresti, rapporti e denunce alle autorità superiori.
Depone il primo Pretore Concas che ebbe agio di conoscerlo bene, che durante il periodo in cui l'imputato rimase in carica, Vittorio Veneto visse nel terrore; spessissimo si verificavano, non di rado col suo intervento personale, arbitrarie perquisizioni domiciliari, arresti, fermi, con particolare tendenza da parte del giudicabile a sostituirsi alle autorità costituite e cercando di scavalcare i Carabinieri, di cui non si fidava, per servirsi preferibilmente dei propri uomini.
Della sua attività delatoria e contraria al movimento di resistenza nazionale sono prova abbondante e sicura, oltre che gli esposti di denuncia della vedova Boffa, del Marchiori, del Marino, del Carraro, gli stessi documenti di suo pugno allegati al processo (vedi volume 4°) e i tre blocchetti - notes in cui il Chersi segna i nomi degli antifascisti e la loro attività, e un suo rapporto in cui riferisce che a opera sua si venne alla cattura nel gennaio 1944 di sette prigionieri angloamericani, fatto da lui pienamente ammesso.
Suo vicino collaboratore e che su di lui esercitava una sinistra influenza, era il capitano MALTINTI, altro fascista intransigente, uno o due mesi prima dell'eccidio nominato capo della sezione politica del Fascio.

Tanto il Chersi, poi, che il Maltinti, assieme ad altri fascisti di Vittorio Veneto, si trovavano spesso in casa della GIUSTINIANI VIDAU che, a detta di tutti, era l'anima nera del movimento nazifascista della zona.
Secondo le originarie denunce, sembrava che la soppressione dei tre patrioti fosse stata decisa proprio dell'abitazione della Giustiniani, e che di tale decisione essa ne fosse l'ispiratrice e la promotrice o comunque uno dei maggiori responsabili; ma le prove raccolte non autorizzano a pervenire ad una simile conclusione.
La Giustiniani era forse più fanatica del Chersi e del Maltinti; capace anche lei di far opera di delazione o di provocare arresti di patrioti come lo comprovano certe sue dichiarazioni scritte in atti e le deposizioni di Cancian Alessandro, del Bartalena, della Favero Maria in Fabroni, dei coniugi Bortolot, del dottor Martina, e la cartolina promemoria del povero Tomassi; specialmente era capace, con le chiacchere che metteva in giro e nelle quali mescolava il pettegolezzo alla politica, di portare il turbamento in tutto un ambiente cittadino. Essa l'aveva soprattutto con il tenente colonnello Tomassi, che abitava nel medesimo stabile di cui lei era la proprietaria, e nutriva dell'astio per ragioni estranee alla politica verso il nobile Casoni.
Certo nelle discussioni politiche che si tenevano a casa sua si parlava male di tutte le persone contrarie al regime dominante a Vittorio Veneto; più volte si sono fatti anche i nomi di coloro che avrebbero dovuto essere ritenuti responsabili se qualche atto di violenza fosse stato commesso contro qualcuno dei dirigenti del Fascio della città. Ammette lei stessa che una sera, durante un convegno a casa sua, essendo esplosa una bomba nel giardino, il Chersi, che trascorse la notte nella sua abitazione non arrischiandosi a uscire in strada, scrisse un biglietto con i nomi di alcuni antifascisti del luogo (Concas, Pontiggia, Marinoni ecc.) ai quali doveva farsi risalire la responsabilità se qualcosa fosse accaduto. Il contenuto di tale biglietto trova riscontro nell'annotazione a inchiostro rosso di pugno dello stesso Chersi che si legge a pagina 10 retro del blocchetto notes n.1, del seguente tenore: "in caso di mio assassinio o di uno di noi.....".
Ma tutto ciò, in difetto di più concreti elementi che comprovino che la Vidau abbia avuto una parte qualsiasi nella deliberazione presa la notte tra l'11 e il 12 aprile 1944 nella casa del Fascio, o anche solo che ne abbia avuto conoscenza prima che il proposito fosse stato messo in esecuzione, non basta ancora per dedurre una sua responsabilità penalmente perseguibile - né diretta, né indiretta - per il delitto commesso la mattina successiva, per quanto esso sia maturato in quell'ambiente saturo di odio e di faziosità che anche lei ha contribuito a creare in misura non indifferente.
Per il SANSON Lino, anche lui imputato quale correo morale, questa prova manca del tutto, perché di lui si sa soltanto che si recò alla Casa del Fascio chiamato dal Chersi, di cui era divenuto da poco tempo una specie di segretario; ma è lo stesso Chersi a dire che il Sanson non era che un impiegato d'ordine senza alcuna attività direttiva né capacità di iniziativa, e tutti gli altri imputati e testi confermano tale assunto. Sul Sanson, quindi, ci può essere il dubbio sulla responsabilità, da fascista convinto quale era, come collaboratore del tedesco, ma non sulla sua partecipazione agli omicidi in persona del Casoni, Boffa e Tomassi.
Non così per il CHERSI e il MALTINTI: per essi la prova c'è. Appena tra la popolazione - ancora desta e in buona parte fuori di casa per l'allarme aereo durato fino alle due del mattino - si sparse la notizia del tragico fatto di sangue che troncò la vita del Di Bartolo, i fascisti si raccolsero, parte spontaneamente, parte fatti chiamare dal Chersi, alla sede del Fascio, ed è lì, durante la notte passata in bianco, che fu presa la decisione di sopprimere i tre patrioti.
Probabilmente l'insano proposito fu deliberato, e forse determinato, anche da persone che non figurano come imputati, per esempio quel maggiore Armellin, poi ucciso dai partigiani, che fu uno dei più scalmanati, e da qualche altro ancora; ma che anche il Chersi e il Maltinti l'abbiano voluto, l'abbiano approvato, e comunque fatto proprio non può revocarsi in dubbio.
Un vago indistinto proposito di farla finita una buona volta con quelle che essi chiamavano "provocazioni" da parte degli antifascisti, e di rispondere, al caso, con una feroce rappresaglia, esisteva, come si disse, già in loro, perché se ne era varie volte discusso seriamente nei conciliaboli in casa Giustiniani, anche se tutto era rimasto allo stato di un generico divisamento di disfarsi degli avversari politici alla prima occasione. E questa si offrì quella notte; ed è inconferente se la deliberazione di commettere la rappresaglia fu presa o no dopo una vera e propria riunione, che gli imputati escludono vi sia stata.
A provare la responsabilità del Chersi e del Maltinti bastano le deposizioni del Primo Pretore Concas e di sua moglie, ascoltati in istruttoria ed in dibattimento; del Carnio Artemio e del De Nardi; nonché le dichiarazioni del Brescacin, del Sarmede e del Granata.
Depongono i coniugi Concas che, essendo passati verso le due del mattino sotto la Casa del Fascio nel rincasare da un allarme aereo, nel silenzio della notte sentirono un insolito vociare provenire dalla casa medesima e a un certo momento udirono distintamente la voce caratteristica , che ben conoscevano, del Chersi leggere qualche cosa che a loro - che ancora ignoravano l'uccisione del Di Bartolo - parve un necrologio (quello stesso che l'indomani videro affisso sui muri della città) e, infine pronunciare le parole: "Paolo, ti giuro che sarai vendicato: domani dodici persone saranno fucilate", e il Chersi ammette di aver letto tale necrologio.
Che in quella notte siano state decise delle rappresaglie ce lo confermano il Carnio e il Granata.
Il Carnio, che in un primo momento fu pure sospettato di correità nel delitto, per essersi trovato per qualche tempo alla sede del partito ivi chiamato dal Chersi, dichiara che il Chersi, parlando in tono rovente, informò i presenti che li aveva convocati per concretare le modalità della rappresaglia per la morte del Di Bartolo, accennando in modo significativo ai nomi degli antifascisti Bartalena, Pontiggia, Parmeggiani e Boffa; il fascista Granata, chiamato anche lui a una certa ora della notte al Fascio e trovativi il Chersi, il Maltinti e altri, seppe dal Chersi che era stato ucciso il Di Bartolo e che perciò esso Chersi " aveva lavorato tutta la notte per stabilire le responsabilità degli assassini, al quale scopo erano state

compilate due liste dei probabili responsabili morali", e lo sentì fare i nomi di alcune persone; il Maltinti, che era il più eccitato, confermò la necessità di una rappresaglia immediata.
Queste dichiarazioni si inquadrano perfettamente in quelle, più particolareggiate e sostanzialmente sempre uniformi, rese ai carabinieri, in istruttoria e al dibattimento e riprodotte in un promemoria del Brescacin, stilato di suo pugno.
Costui narra come, chiamato al Fascio verso le cinque del mattino, vi trovò il Chersi, il Maltinti e parecchie altre persone. Il Chersi, dopo avergli chiesto se sapeva dov'erano la Via Cavour e la Via Calcada, prese un biglietto su cui c'erano dei nominativi e incominciò a leggere: "Boffa, Casoni, monsignor Da Broi, Zanette.....", giunto a questo nome, si fermò e, battendo il pugno sul tavolo, esclamò: "bene, per Dio, ben gli sta: una soddisfazione devono averla, poveri ragazzi", e aggiunse che tutto era a posto e che era già d'accordo con Treviso perché avevano telefonato quella notte alle tre; indi consegnò il biglietto al Sarmede dando incarico a lui (Brescacin) di andare col Sarmede, che sapeva che cosa doveva fare. Esso Brescacin salì col Sarmede e con cinque bersaglieri sull'autocarro che sostava in strada e che era guidato dal De Nardi. In quel momento si avvicinò il capitano Maltinti proveniente dall'ufficio del Chersi, e, rivolto al Sarmede che si comportava come capo del gruppo montato sul camion, disse: "Quella lista nessuno la deve vedere, qualunque cosa accada". Andarono quindi a prelevare prima il Casoni e poi il Boffa; si fermarono davanti all'abitazione di Da Broi, ma, non avendolo trovato in casa, proseguirono verso l'abitazione del tenente colonnello Tomassi.
Strada facendo, il Sarmede tirò di tasca la lista avuta dal Chersi nella quale il Brescacin poté leggere dodici nomi di antifascisti di Vittorio, tra i quali quello del Casoni, del Boffa, del Tomassi, Da Broi, Zanette, Concas e altri. A questo punto il Brescacin, sospettando ormai che qualcosa di grave si stesse complottando contro le persone comprese nella lista, vedendo passare un certo Bottoli, lo pregò furtivamente di andare tosto ad avvisare monsignor Zanette – per la sorte del quale particolarmente si interessava – di allontanarsi immediatamente dalla città.
Il Casoni, il Boffa e il Tomassi furono condotti al Fascio e fatti scendere e, dopo cinque minuti, fatti nuovamente risalire sull'autocarro dal Sarmede, che nel frattempo era stato nell'ufficio del Chersi e ne era ritornato dicendo al Brescacin - che gli aveva chiesto che cosa si intendesse fare dei tre patrioti - che aveva l'ordine di condurli in aperta campagna per dare loro una lezione. Si mise quindi egli stesso al volante, licenziando l'autista. Il Brescacin, che ormai aveva capito, esclamò: " Fascista sarò fin che vuoi, ma assassino mai", e si rifiutò di rimontare in macchina, mettendo di lì a qualche tempo al corrente di quanto aveva visto e sentito il maresciallo dei Carabinieri incontrato per strada.

A sua volta il SARMEDE - quello stesso che guidò il camion sul luogo del massacro e morì il giorno 17 aprile 1944 in seguito alle lesioni riportate mentre cercava di sottrarsi all'arresto dei Carabinieri - interrogato dai Carabinieri medesimi dopo il ferimento, in condizioni di mente lucide (come ce lo conferma anche il medico, dottor Benedetti, che assieme a un sacerdote si volle far assistere all'interrogatorio) perché la ferita interessava l'addome, narrò di aver avuto dal Chersi, presente il Maltinti e un ufficiale della Milizia che egli credeva fosse Carnio, una nota con dei nomi di persone che doveva andare a chiamare nelle loro abitazioni, ciò che egli fece a mezzo del camion avuto dalla ditta Piccin. Condottili alla sede del Fascio, il Chersi e il Maltinti e lo stesso tenente della Milizia dissero ai bersaglieri cosa dovevano fare coi tre prelevati. Trasportatili quindi in una località nei pressi di Cordignano, i tre disgraziati furono fucilati da cinque bersaglieri, mentre egli si limitò a sparare in bocca a uno dei tre per abbreviargli le sofferenze.
Tornato al Fascio, gli venne consegnata dalle stesse tre persone di prima un'altra nota di individui da andare a prelevare, ma egli, che già sentiva l'orrore per quanto aveva commesso, dopo aver preso in consegna la nota, la strappò ritornando a casa.
Il Chersi e il Maltinti negano i convegni politici in casa della Giustiniani; negano che in quella sera siano state decise rappresaglie contro chicchessia; semmai fecero solo opera di pacificazione, raccomandando calma e ponderazione; negano che vi siano state mai compilate delle liste o comunque fatti nomi di persone, vittime predestinate in caso di rappresaglia; negano pure che sia stato dato incarico al Sarmede o ad altri di prelevare qualcuno; dichiarano di nulla sapere della traduzione dei tre infelici alla Casa del Fascio prima che venissero assassinati, giacché in quel momento né l'uno né l'altro si trovavano alla sede del partito; non sanno da chi il Casoni, il Boffa e il Tomassi siano stati uccisi, ma il fatto non può, secondo loro, che essere stata l'azione inconsulta e improvvisa di giovani, non tutti di Vittorio, che volevano vendicare la morte del Di Bartolo. Dell'orribile fine dei tre patrioti vennero a sapere appena verso le 10 e, più precisamente l'uno (Maltinti) mentre si trovava alla tenenza dei Carabinieri, e l'altro (Chersi) per averne ricevuto comunicazione telefonica verso quell' ora dai Carabinieri di Ceneda.
Ma le discolpe non reggono.
Non si può seriamente contestare che in quella notte dai due imputati, in concorso con qualche altro non raggiunto da prove sicure, sia stata deliberata la rappresaglia. Le dichiarazioni rese fin dal primo momento, e specialmente dal Sarmede, dal Granata e dal Brescacin, sono troppo precise in proposito, e nel loro insieme si concretano troppo bene l'una con l'altra per essere disattese. Non basta a infirmarle l'obiezione che provengono da persone a loro volta sospette di essere gli esecutori materiali del triplice omicidio, anche perché esse, incolpando altri di aver dato loro l'incarico, non facevano venir meno la responsabilità propria, e avrebbero potuto difendersi, come in parte fecero, senza accusare altri. Ma, poi, le accuse non provengono solo da testi che potrebbero avere interesse a prospettare le cose in una data maniera; ci sono le deposizioni dei coniugi Concas e di altri testi; inoltre l'attività del Chersi e del Maltinti contraria agli elementi antifascisti di Vittorio Veneto, se appena in quella notte si è manifestata in quel modo, non incomincia appena da quel momento, ma risale a epoca assai più remota e trova la sua lontana origine, come si disse, nelle animate discussioni politiche in casa Giustiniani Vidau, anche se a una decisione concreta si giunse solo la mattina del 12 aprile.
Pare che una lista vera e propria prima di quel giorno non sia stata compilata; che però, almeno quella notta una lista sia stata fatta, non può negarsi, perché ne parla il Granata, l'ha vista il Brescacin, l'ha avuta in mano il Sarmede.

Il Chersi l'aveva assai col Boffa, da lui segnalato (vedi relazione foglio 49 - volume 4°) a Farinacci insieme al Pretore Concas e al dottor Pontiggia ancora nel novembre 1943, due volte alla Federazione di Treviso e un'altra volta solennemente nella seconda assemblea del Fascio di Vittorio Veneto nel gennaio 1944; e del Tomassi basti dire quanto esso Chersi di suo pugno scrisse alla pagina 26 del notes n. 1 : "antifascista emerito, da un anno denunciato dalla Vidau", e riporta la frase detta dal Tomassi qualche anno prima, che cioè se nessuno, a guerra finita, avesse ucciso Mussolini, l'avrebbe ucciso lui con le sua mano.
Il Chersi e il Maltinti negano, come detto, di aver dato incarico a chicchessia di prelevare i tre patrioti, ma è evidente che senza un ordine da parte dei dirigenti, i giovani di loro iniziativa non l'avrebbero fatto, né, meno ancora, li avrebbero condotti alla sede del Fascio; questo diniego da parte dei due giudicabili è quanto mai significativo e costituisce una circostanza a loro carico.
Che il Casoni, il Boffa e il Tomassi siano stati condotti al Fascio è pure certo perché troppi sono coloro che lo affermano. Il Chersi e il Maltinti hanno tentato un alibi per dimostrare che essi non erano al Fascio quando vi furono condotti, ma per sostenere che l'alibi sia loro riuscito, bisognerebbe, come fecero gli imputati, giocare su differenze di pochi minuti e forse neanche in tal caso la prova potrebbe dirsi raggiunta. La Corte, sulla base delle numerose testimonianze sentite in proposito, specialmente da parte dei parenti delle vittime, è convinta che tanto il Chersi che il Maltinti (con maggiore sicurezza il secondo che il primo) fossero presenti quando vi furono condotti i tre patrioti; ma la circostanza ha un valore assai relativo in quanto che, dopo la decisione presa durante la notte e dopo gli ordini impartiti sia dal Chersi che dal Maltinti al Sarmede, l'ulteriore presenza sul posto dei mandanti e degli organizzatori della criminosa impresa non era più necessaria.
Del resto, la prova della colpevolezza del Chersi risulta anche dagli scritti che gli sono stati trovati (vol. 4° documenti) nei quali approva e fa proprio l'orribile delitto, rammaricando, anzi, che non si sia fatto di più. Infatti, riferendosi all'eccidio lo definisce "poca cosa per così nefando delitto" (fol. 6) e "ben magra rappresaglia per le nefande ripetutissime azioni commesse" (fol. 10), "una rappresaglia la cui responsabilità ricade con tutta mia soddisfazione su di me" (fol. 28); "una nostra sacrosanta rappresaglia effettuata per punire l'assassinio di un nostro giovane volontario bersagliere" (fol. 64).
Quanto al Maltinti, dirigente l'Ufficio Politico del Fascio di Vittorio, la sua responsabilità non è minore di quella del Chersi.
Egli assieme alla Giustiniani aveva una grande influenza sul Chersi, il quale non per nulla in una delle sue prime dichiarazioni lo qualifica un violento, un manesco, che, ad un bersagliere che gridava, assicurò quella notte che vendetta sarebbe stata fatta. Anche il Granata lo definisce un prepotente che tutta la giornata era eccitatissimo (l'imputato ammette che era arrabbiato ma per gli arresti arbitrari e i soprusi da parte dei fascisti) e seccatissimo per l'intervento delle autorità superiori. E' lui che al Sarmede (lo sentì anche il Brescacin), accennando alla lista, disse "nessuno doveva vederla qualunque cosa accadesse", e che al Brescacin, si pensa per quanto era avvenuto, dichiarò la mattina del 12 aprile fra le ore 9 e le 10, che di quanto si stava facendo erano a conoscenza gli organi provinciali che erano stati avvisati telefonicamente di notte e avevano approvato; affermazione questa che trova riscontro in quella analoga che il Brescacin mette in bocca al Chersi, il quale nel leggere quella notte quella lista, osservò che "su tutto erano d'accordo con Treviso perché vi avevano telefonato alle 3 del mattino". Del pari non possono essere una trovata del Brescacin le parole che egli attribuisce al Sarmede quando lo interpellò sul fatto dell'eccidio: "si dice – dichiarò il Sarmede - che vogliono arrestarmi, ma il capitano Maltinti mi ha promesso che verrà a liberarmi anche a costo di assaltare la caserma con i suoi uomini".
La responsabilità, quindi, del Chersi e del Maltinti è piena e completa. Con un unico fatto vennero commesse due distinte violazioni di legge: la collaborazione col nemico e gli omicidi. La collaborazione è di natura politica e non militare, giacché l'uccisione dei tre patrioti non era un atto che favorisse i disegni militari del tedesco, anche se per via lontana potesse a ciò contribuire; meno che meno poteva ritenersi diretta a tale intento la condotta dei prevenuti; essi si proponevano, invece, di rafforzare la situazione politica del Fascio locale col terrorizzare con un feroce esempio di rappresaglia la popolazione e deprimerne gli animi distogliendo la corrente antifascista dal commettere altri atti di violenza contro elementi nazi-fascisti. Col medesimo fatto essi si sono resi responsabili anche di omicidio in persona del Casoni, del Boffa e del Tomassi; infatti, la collaborazione può assumere le forme più disparate, ma quando si estrinseca, come nel caso specifico, con atti che costituiscono di per sé illeciti penali (uccisioni, sevizie, sequestri), si ha concorso formale di reati e l'agente risponde per ogni violazione commessa.
La soppressione dei tre fu concepita, promossa ed organizzata dal Chersi e dal Maltinti, e al fatto concorsero - sia nella fase deliberativa nella Casa del Fascio che in quella della materiale esecuzione - più di cinque persone; concorrono, perciò, entrambe le aggravanti di cui ai n. 1 e 2 dell'art. 112 C.P.; non concorrono, in quella voce, né quella prevista ai n. 1 e 4 dell'art. 61 non potendosi evidentemente affermare che gli imputati abbiano agito per motivi abietti o futili o con crudeltà verso le persone, e, neppure, ad avviso della Corte, quella della premeditazione.
Tra il momento in cui il crimine fu ideato e quello in cui fu messo in attuazione, sono trascorse parecchie ore, ma tale fatto non basta a far ritenere l'esistenza dell'aggravante. E' bensì vero che la riflessione e la macchinazione del reato che caratterizzano la premeditazione, non richiedono necessariamente la calma e la freddezza; che, anzi, è ben difficile, all'infuori del campo patologico, concepire la consumazione di un grave reato in stato di pacatezza e serenità di spirito; ma è certo anche che, perché vi sia premeditazione, occorre una matura ponderazione che dia tempo alla riflessione e ai freni inibitori di farsi valere. Ora, dato l'ambiente di suggestione collettiva di quella notte alla sede del Fascio, con gli animi agitati e sconvolti sotto l'impressione del sanguinoso fatto che aveva stroncato la vita a uno dei loro compagni di fede, non ritiene la Corte che, nonostante le ore trascorse fra i due momenti - ideazione e realizzazione - gli imputati

abbiano avuto il tempo e la possibilità in quel clima di meditare sul loro criminoso disegno, senza di che manca proprio quella particolare intensità del dolo e quella maggior pericolosità del reato che deriva dalla migliore preparazione e organizzazione del medesimo, per le quali il legislatore ha voluto far assurgere la premeditazione all'importanza di una aggravante del reato.
Si tratta, pertanto, di omicidio semplice, non premeditato, aggravato unicamente per i n. 1 e 2 dell'art. 112 C. P.; ma gli omicidi sono tre, perché tre sono le persone uccise e gli imputati devono essere puniti per ciascuno di essi.
Non è possibile configurare i tre omicidi siccome un unico reato continuato perché, se unico è il disegno criminoso da cui sono stati originati, unica ne è anche la deliberazione con la quale vennero messi in esecuzione, mentre per la sussistenza della continuazione occorre che all'unicità dell'ideazione corrisponda una pluralità di attuazioni di volontà; ciò nel caso in esame non si è verificato, giacché con un unico fatto, si sono consumati più reati senza che l'unità dell'azione nel compierli sia stata spezzata.
La difesa del Chersi ha chiesto la sottoposizione del giudicabile a perizia psichiatrica per accertarne lo stato delle condizioni mentali dell'imputato, ma le risultanze processuali non offrono alcun serio elemento per dar luogo all'istanza, non bastando certamente all'uopo gli accenni testimoniali, più volte ricorrenti, a una tendenza dell'imputato alla pederastia, e questa anormalità, se anche provata (Chersi la nega recisamente), non starebbe ancora a dimostrare l'esistenza di un vizio parziale di mente.
Venendo alla determinazione della pena da irrogarsi ai sensi dell'art. 133 C.P., avuto riguardo alla figura dei prevenuti, alla modalità dei fatti e all'intensità del dolo, reputasi equo infliggere a ciascuno di essi: per il delitto di che all'art. 58 C.P.M.G. la pena di anni 18 di reclusione, ridotta per il Maltinti per le attenuanti generiche che si reputa di accordargli anche in considerazione dei precedenti militari (decorato al valor militare, ferito e mutilato di guerra) ad anni 12 di reclusione; e ad entrambi, per ciascuno dei tre omicidi, anni 21 di reclusione, portati a 24 e a 28 per le aggravanti di cui ai n. 1 e 2 dell'art. 112 C.P., e ridotti per il Maltinti, per l'art. 62 bis C.P. ad anni 24 di reclusione. Non vi è alcuna ragione per accordare per un fatto così grave, che destò a suo tempo tanto orrore in tutta la Provincia, la stessa attenuante anche al Chersi. Fatto il cumulo dell'art. 73 secondo comma C.P. essendovi più pene irrogate, in concreto in misura non inferiore agli anni 24, va applicata sia per il Chersi che per il Maltinti la pena dell'ergastolo, con le conseguenze di legge, compresa la confisca dei beni a favore dell'Erario, stante la fattiva e volontaria opera di collaborazione da loro prestata a favore del tedesco.
Tutti gli altri imputati ai quali si fa carico di avere materialmente partecipato all'esecuzione dei patrioti, devono venir prosciolti.
Infatti, essendo provato sulla base di almeno una dozzina di dichiarazioni da parte di prevenuti e di testi che il Casoni, il Boffa e il Tomassi, dopo essere stati prelevati nelle loro abitazioni, furono condotti alla Casa del Fascio dove tutti - tanto i tre patrioti che gli uomini della scorta - scesero, sia pure per breve tempo, dal furgoncino, nell'indagine diretta all'identificazione delle persone che parteciparono personalmente all'eccidio occorre, anzitutto, distinguere la fase del prelievo da quella successiva dell'andata dell'autocarro sul posto dell'esecuzione. E' verosimile che in entrambe le fasi gli uomini della scorta siano stati sempre gli stessi, ma una prova sicura manca; anzi, c'è, ad esempio, il teste De Nardi, secondo il quale il numero degli individui di scorta trovantisi sul camion nella seconda fase, fu minore che quello della prima, e sì che il fatto che nel camion ci fossero la seconda volta anche i tre prelevati, doveva, se mai, far loro apparire il numero delle persone di guardia maggiore nel secondo che nel primo incontro. E se questo numero era minore, sorge necessariamente la domanda chi fosse quello che mancava. Probabilmente il solo a mancare era il Brescacin, di cui sappiamo che, quando s'accorse da parecchie circostanze che si progettava qualche cosa di poco di buono, si rifiutò di risalire sull'autocarro; ma potrebbe darsi anche che mancasse qualche altro perché, lo si ripete, alla sede del Fascio tutti smontarono dal furgoncino, a anche agli altri componenti la scorta doveva essere ormai chiaro per segni manifesti che l'intenzione nei confronti dei tre disgraziati non era buona.
E poiché oltre al Sarmede il quale ammette di aver guidato la macchina verso Cordignano e di aver dato il cosiddetto colpo di grazia a uno dei patrioti per non farlo soffrire, non c'è uno solo tra gli imputati e i tanti testimoni sentiti che ci dica di aver visto o riconosciuto tra i giovani montati sul detto camion qualcuno degli imputati; si vaga al riguardo nel campo dell'ipotesi, mentre, vertendosi in materia penale, in un procedimento dove si tratta dell'accertamento di responsabilità da parte di giovani, parecchi dei quali minori degli anni diciotto, per reati di gravità estrema, non si può procedere per presunzione e ipotesi.
Che sul camion ci sia stato qualcuno di quelli che sono imputati di essere gli autori materiali della fucilazione, è certo, ma non si sa quale tra loro. Si voleva vendicare l'uccisione di un bersagliere, ed è pacifico che quella sera alla sede del Fascio furono convocati tutti i bersaglieri al momento in licenza in Vittorio Veneto, i quali erano quindici o sedici in tutto. Si dice che si è voluto convocarli a fin di bene, per evitare data l'eccitazione dei medesimi atti inconsulti; ma il motivo della convocazione è inconferente; sta il fatto che furono convocati e dovrebbe ritenersi che ci siano andati tutti o quasi. Perciò, essendo essi quelli che dovevano sentirsi più particolarmente colpiti dalla morte del Di Bartolo, è naturale che gli uccisori dei tre patrioti si debbano ricercare di preferenza tra loro. Ma essi non furono i soli a far parte del plotone di esecuzione; durante la notte si riunirono al Fascio, sia pure in tempi diversi, parecchi altri fascisti del luogo, non bersaglieri; per lo meno quel Sarmede di cui si è parlato e che diresse la infame spedizione, e si fa il nome con insistenza anche del Lucco, un altro non bersagliere, tra i più violenti e scalmanati fascisti repubblicani di Vittorio; e allora la cerchia delle persone fra le quali vanno ricercati gli esecutori del crimine si allarga. Se si dovesse fare, sulla base delle risultanze di causa, una graduatoria fra gli imputati secondo la gravità di sospetti che su ciascuno di essi incombe, al primo posto si dovrebbe mettere il Trinco e subito dopo di lui il Lucco, mentre per gli altri non si saprebbe che ordine seguire, trovandosi su per giù tutti nella stessa posizione.

Il TRINCO sembra il più indiziato: perché era il più vicino a Chersi, che lo faceva passare ora per suo cugino ora per suo nipote; perché egli, per dimostrare che non fu nel camion né la prima né la seconda volta, diede un alibi impossibile venendo sostanzialmente smentito dallo stesso Chersi (infatti, mentre quest'ultimo disse che il Trinco era stato il giorno 11 aprile e fino alla mattina del 12 a Venezia, Trinco affermò di essere andato e ritornato, con le difficoltà di viaggiare dell'epoca, nello spazio di 24 ore e con mezzi di fortuna, fino a Rovato in provincia di Brescia, per trovare una donna di cui non si poteva fare il nome; inoltre, egli fu visto da Boffa Gabriella, che però non ne parlò nel suo deposto in istruttoria, sul camion quando vennero a prelevare in casa il padre; e anche Boffa Francesco e De Nardi credono di averlo visto l'uno in casa propria e l'altro sul camion. Vi è per lui quindi, la quasi certezza che si sia trovato anche tra coloro che assassinarono i tre disgraziati; ma, a parte che, come già detto, nessuno lo vide la seconda volta sul camion, è sintomatico che egli non si trovi fra i tre o quattro giovani visti alla sede del Fascio che, presentatisi al Maltinti, gli avrebbero annunciato che "l'ordine era stato eseguito", giovani che rappresenterebbero, secondo i testi, il gruppo dei bersaglieri di ritorno dal luogo dell'esecuzione; infatti, Boffa Franco, figlio del Cancelliere defunto, che fa dei nomi, parla solo di Spada, Balliana e Franco.
Il LUCCO non è un bersagliere ma era uno dei fascisti più accesi e violenti, e Boffa Gabriella e Casoni Ferdinanda lo videro fra coloro che vennero a prelevare i rispettivi padri; particolarmente sicura ne è la Casoni, della quale Lucco era compagno di scuola. Anche per lui, quindi, gli elementi di prova per ritenere che fosse tra gli esecutori del misfatto sono assai gravi per quanto non decisivi. Per gli altri, eccezione fatta per il Brescacin di cui si dirà più avanti, gli indizi a carico sono assai minori.
La Casoni Ferdinanda ha visto in casa sua il FRANCO, e anche la sorella Casoni Francesca crede di averlo veduto; il Franco fu nel gruppo dei giovani visti più tardi al Fascio che, si vuole, abbia fatto parte del plotone di esecuzione; ma fra questo gruppo si sarebbe trovato anche il BALLIANA, che anche la Casoni Francesca ritiene di aver ravvisato tra i giovani venuti a prelevare il padre; eppure, a proposito di questo stesso imputato, l'equilibrato e sereno teste don Paolo Bolzan, e per le informazioni avute, e per la conoscenza che ha, da anni, del Balliana, e perché non lo vide sul camion che trasportava i tre infelici sul luogo dell'esecuzione, esclude che egli sia stato tra i componenti il plotone medesimo.
Il TONON fu visto sul primo camion dal De Nardi e da Boffa Gabriella; egli afferma di aver fatto servizio di guardia nella camera ardente subentrando nel turno al Trinco, messosi di guardia anche lui appena rientrato quella mattina a Vittorio Veneto. Certo Frassinelli e certo Da Dalt sono venuti a confermare all'udienza il tentativo d'alibi da lui offerto, ma la meschina figura fatta da questi due testi, che alla fine si sono rimangiati le primitive dichiarazioni, non consente neppure lontanamente di considerare provato l'alibi.
Ma non basta; vi sono anche altre considerazioni che rendono più ardua l'identificazione sicura degli autori materiali del triplice omicidio.
I più parlano di sette, otto, nove individui che si trovavano complessivamente sul camion, ma parecchi solo di cinque, sei; tale numero non dovrebbe essere esatto poiché, se si dovevano vigilare e sorvegliare tre persone di cui era stata decisa la soppressione, la scorta non poteva constare di meno di cinque individui; sul camion non potevano quindi esserci meno di otto persone in tutto; ma non dovevano essere nemmeno più di nove o dieci perché questo è il numero massimo al quale si accenna da almeno una decina di coloro che ebbero a esprimersi su questo punto. Solo il teste don Bolzan parlò di otto bersaglieri tutti in divisa; con il che, però, si verrebbe a escludere che ci fossero dei non bersaglieri, quali il Sarmede, che pure è confesso, e il Lucco, neppur lui bersagliere ma pure fortemente indiziato.
Ne consegue che gli esecutori diretti non devono essere stati più di sei, e forse solo cinque. Ma tra costoro con tutta sicurezza ci fu il Sarmede e quasi certamente anche il bersagliere Spada, i quali non figurano tra gli imputati, il primo, perché è deceduto, e il secondo, perché non si riuscì finora a identificarlo. Infatti, il Sarmede è pienamente confesso del misfatto, e dello Spada, per la parte preminente che assieme a Sarmede ebbe nel prelievo dei tre martiri, c'è maggior probabilità e verosimiglianza rispetto a qualunque altro degli attuali giudicabili, che abbia fatto parte del plotone. Inoltre, ci furono, con tutta probabilità, gli ora defunti Artico e Casagrande, che il più preciso e assai sereno dei testi, l'autista De Nardi, ha visto con lui sul camion, nonché il bersagliere Carraro, di cui parla il Brescacin. E non sono queste le sole persone su cui cadono i sospetti circa la loro partecipazione al delitto; si fanno i nomi anche di certi Piasentin, Bozzolo, Segat; e il prof. Chersi menziona anche altre persone sul conto delle quali ci sarebbero dei legittimi dubbi.
Concludendo, poiché gli individui che assassinarono i tre patrioti furono cinque o al massimo sei, ma le persone sospette sono almeno una dozzina; poiché i prevenuti del presente processo che potrebbero essere sospettati del misfatto - Brescacin escluso - sono sei, e da questo numero bisogna toglierne sicuramente uno per far posto a Sarmede ma, più probabilmente due e forse anche tre e quattro individui, senza che vi siano elementi bastanti per escludere l'uno a preferenza dell'altro - nel dubbio su chi veramente tra essi abbia partecipato al fatto, devono essere tutti prosciolti per insufficienza di prove. Il dubbio sulla partecipazione al delitto di omicidio importa l'assoluzione dal delitto di collaborazione per intervenuta amnistia.
La posizione processuale del BRESCACIN si differenzia da quella degli altri imputati minori. Egli fu sul camion che andò a prelevare il Boffa, il Casoni e il Tomassi, ma quando si accorse, dopo la sosta alla sede del Fascio, che qualche cosa di grave si stava tramando, smontò dall'autocarro e si premurò di far avvertire, e avvertì lui stesso alcuni elementi antifascisti di Vittorio dei pericoli che correvano; non solo, ma si mise a disposizione dell'Arma dei Carabinieri coadiuvandola nell'espletamento delle indagini e alla stessa cattura del Sarmede. Egli non ha commesso perciò il fatto che gli si ascrive, e per lui, in ogni caso, ci sarebbe la desistenza in tempo utile dal delitto, anche se non riuscì a evitare il crimine un po' per la ristrettezza del tempo un po' perché non poteva sapere neppur lui con precisione che cosa si stava macchinando.

Egli non può con la stessa formula essere prosciolto dal delitto di collaborazione. Infatti, egli fu un fascista fanatico e forse anche fazioso, tanto che i patrioti attentarono alla sua vita ed egli stesso afferma che l'atto di violenza che costò la vita al Di Bartolo era diretto contro di lui. Lo si sospetta anche di aver fatto il delatore e di aver provocato la cattura dei sette prigionieri di cui si è già parlato. Non c'è ad avviso della Corte la prova di tutto ciò, ma non c'è neppure la prova della sua innocenza che obblighi a prosciogliorlo con formula piena. Così essendo, e poiché egli rimase estraneo all'omicidio, né si versa in alcun altro caso di esclusione previsto dall'art. 3 D. Pres. 22/6/1946 n. 5, non resta che dichiarare anche per lui estinto il reato di collaborazione per amnistia.

P.Q.M.

Visti gli artt. 483 - 488 C.P.P., 73 primo capoverso, 81 p.p. C.P.

DICHIARA

Chersi Giusto e Maltinti Mario colpevoli del delitto di cui all'art. 58 C.P.M.G. nonché di triplice omicidio di cui agli artt. 110-575-112 n. 2 C.P., escluse le aggravanti della premeditazione, nonché quelle prev. dall'art. 61 n. 1 e 4 C.P., e con le attenuanti per il solo Maltinti di cui all'art. 62 bis C.P., così modificate le rispettive rubriche,
CONDANNA ciascuno alla pena dell'ergastolo, all'interdizione perpetua dei pubblici uffici, alla confisca a favore dello Stato dei beni di loro appartenenza, in solido al pagamento, delle spese processuali e tassa di sentenza.
Visto l'art. 9 lett. b del D. Pres. 22/6/1946 n. 4
DICHIARA commutate le pene suddette in quelle di anni 30 di reclusione per ciascuno.

Visto l'art. 479 C.P.P. e art. 3 D. Pres. succitato - ASSOLVE - dall'imputazione di omicidio loro ascritto: Giustiniani Augusta ved. Vidau, Ferro Remo, Balliana Mario, Trinco Mario, Lucco Martino, Franco Lino e Tonon Camillo per insufficienza di prove, e Sanson Lino e Brescacin Giobatta per non aver commesso il fatto.

DICHIARA

Non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati suddetti per il delitto di cui all'art. 58 C.P.M.G., così modificata la relativa rubrica perché il reato è estinto per amnistia.
Treviso, 1 luglio 1946
Il Presidente Ferlan
Il Cancelliere Casagrande

Depositata 20.7.1946
Il 2 luglio 1946 ricorsero Trinco, Tonon, Chersi e Maltinti
La Corte Suprema di Cassazione con sentenza 20.10.1947 accoglie i ricorsi di Chersi e di Maltinti e li rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Assise Speciale di Venezia.

Ordinanza della Camera di Consiglio n.114/68 Reg. ric. 132/68 C.C.
La Corte d'Appello di Venezia Sezione Prima penale, composta dagli illustrissimi Signori
Cinegotto dr. Lorenzo = Presidente
Parma dr. Lodovico = Consigliere
Ortenzi dr. Goffredo = Consigliere
Buccarelli dr. Antonio = Consigliere
Bibbiansi dr. Ferdinando = Consigliere
Adunatasi in Camera di Consiglio nella sua sede di Venezia oggi 8 novembre 1968, ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Visti gli atti processuali assunti contro
Chersi Giusto, nato a Trieste il 14.10.1901, residente in Milano, Via G. Mameli n. 19,
vista l'istanza presentata da detto Chersi in data 11.9.1968 intesa a ottenere l'applicazione in ordine alla condanna inflittagli dalla Corte di Assise Speciale di Treviso in data 1.7.1946 e quindi la dichiarazione di cessazione delle pene accessorie, e visti gli art. 2 lettera b) DPR 4/6/1966 n. 332 e 151 C.P.
dichiara
estinti per amnistia i reati per i quali il Chersi Giusto venne condannato con sentenza 1.7.1946 dalla C.A.S. di Treviso e, in conseguenza, cessate le pene accessorie derivanti ex lege dalla condanna inflitta.
Seguono le firme.
Notificata il 30.12.1968

Sentenza n. 43/46 del 03.07.1946 - R.G. 42/1946 - R.G.P.M. 1164/45.

In nome del Popolo Italiano la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

FERLAN DOTT. VLADIMIRO - Presidente
SPANU DOTT. GIOVANNI - Giudice Consigliere
BENVENUTO GUIDO - Giudice Popolare
PAOLI NICOLA - Giudice Popolare
PINTON PIETRO - Giudice Popolare
FAVARETTO MARIO - Giudice Popolare
CENEDESE MARCO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
ZAFFALON Bruno, di Alessandro e di Piccoli Emma, nato a Casale il 24.8.1925, residente a Casale sul Sile. In libertà provvisoria, presente.
Imputato
del delitto p.p. dagli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 in relazione all'art. 53 C.P.M.G. per avere in territorio della provincia di Treviso e zone limitrofe, in epoca posteriore all'8.9.1943, collaborato con le forze nazifasciste svelando ai comandanti della IV Brigata Nera Mobile [In realtà = II B.N. Mobile, proveniente da Padova e insediata a San Michele al Quarto, oggi Quarto d'Altino (VE)] il domicilio di numerosi partigiani coi quali aveva militato, contribuendo alla loro cattura e successiva soppressione e all'incendio di abitazioni effettuate per rappresaglia.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il Pubblico Ministero, l'imputato e la Difesa,
si osserva in fatto e in diritto.
A seguito di alcune denunce a firma di Giovanna Cassero in Zanettin, Bergamo Faustino, Cavallin Agnese, Faraon Primo, Girardi Germano e Zanettin Giovanni, tutti di Casale sul Sile, nelle quali si diceva che certo Zaffalon Bruno, partigiano, essendo stato rastrellato dalle Brigate Nere, per sottrarsi a eventuali violenze aveva fatto opera di delazione a favore delle Brigate stesse, le quali avevano incendiato e distrutto le case di Bergamo, Cavallin e Faraon e ucciso Zanettin Angelo, la Questura di Treviso procedeva all'arresto dello Zaffalon mettendolo a disposizione del Procuratore Generale del Regno presso la Corte Straordinaria di Assise. Iniziatosi procedimento penale, a seguito di sommaria istruttoria, lo Zaffalon veniva rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere del reato ascrittogli come in rubrica.
Risulta dagli atti processuali che i due partigiani Rossetto Rino e Zaffalon Bruno, odierno imputato, vennero catturati in seguito a delazione di certo Mestriner Celeste, a sua volta partigiano rastrellato dalle BB.NN.
Mentre il Rossetto venne poi ucciso, lo Zaffalon, sottoposto a potenti bastonature, si decise a svelare il nome di alcuni suoi compagni di lotta. Ne derivarono l'arresto di Faraon Daniele, la perquisizione della casa di Girardi Germano, dalla quale però nulla fu asportato, l'incendio della casa di Bergamo Faustino, l'arresto di Zanettin Angelo. Questi poi venne fucilato il 21 aprile per la stessa ragione per cui venne ucciso il Rossetto, cioè per non avere voluto accusare i propri compagni, come ha anche precisato Zanettin Giovanni, fratello dell'ucciso.
Ne consegue che l'imputato non ha niente a che vedere con questo omicidio, che in nessun modo gli può essere imputato. Pertanto, escluso questo fatto, tutti gli altri contestatigli costituiscono semplice reato di collaborazionismo che rientra nell'ambito dell'ampia amnistia concessa dal D.L. Presidenziale 22.6.1946 n. 4.

P.Q.M.
visto l'art. 479 C.P.P., 3 D. Presidenziale 22.6.1946 n. 4, dichiara non doversi procedere contro Zaffalon Bruno per il reato a lui ascritto, per essere lo stesso estinto per amnistia.
Treviso, 3 luglio 1946
Il Presidente Ferlan
Il Giudice Consigliere Spanu
Il Cancelliere Casagrande

Sentenza n. 44/46 del 03.07.1946 - R.G. 36/1946 - R.G.P.M. 1449/45.

In nome del Popolo Italiano la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

FERLAN DOTT. VLADIMIRO - Presidente
SPANU DOTT. GIOVANNI - Giudice Consigliere
BONEMAZZI ANGELO - Giudice Popolare
BONVICINI GINO - Giudice Popolare
PERARO BRUNO - Giudice Popolare
VIO EDOARDO - Giudice Popolare
GUIZZON GIUSEPPE - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
ROCCO Urbano, fu Angelo e fu Rismondo Ermenegilda, nato l'1.6.1895 a Rovigno (Pola), già residente in Treviso, Via Montello n. 65, attualmente irreperibile, latitante. Costituitosi all'udienza, presente.
Imputato
del reato previsto e punito dagli art. 58 C.P.M.G. in relazione all'art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142, per avere - quale ufficiale superiore delle Forze Armate della sedicente Repubblica Sociale in Treviso dall'ottobre 1944 ai primi mesi del 1945 - tenuto la carica di comandante del 29° Comando Provinciale e del Comando G.N.R., svolgendo in esse collaborazione con il tedesco invasore in danno del Governo legittimo e di privati cittadini su sua opera denunciati per le loro attività in favore del movimento di liberazione, e sottoposti a rappresaglia nella persona e negli averi.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il Pubblico Ministero, l'imputato e la Difesa,
si osserva in fatto e in diritto.
Il Rocco venne tratto in giudizio avanti a questa Corte per rispondere di collaborazione politica col tedesco invasore e ciò per l'attività da lui svolta dall'ottobre 1944 fino ai primi mesi del 1945 quale comandante del 29° Comando Provinciale in Treviso e della G.N.R. di questa provincia.
Ma il reato è compreso tra quelli previsti dal Decreto Presidenziale 22.6.1946 n. 4, non versandosi in alcuno dei casi di esclusione di cui all'art. 3 del Decreto predetto.
Infatti, non si può parlare di alte funzioni rivestite dal Rocco perché, anche a non voler considerare come tali solo quelle a carattere nazionale, si sa che sotto la cosiddetta R.S.I., e specialmente negli ultimi mesi di vita della medesima, certe cariche non erano che la parodia di quelle corrispondenti del periodo precedente all'8 settembre 1943.
Né vi osta all'applicazione il fatto che durante l'epoca in cui il Rocco esplicò le sue funzioni vennero commessi vari omicidi a opera dei reparti armati che da lui dipendevano o che comunque agivano entro la sua circoscrizione, giacché non vi si può ravvisare una responsabilità neppure indiretta a proposito di tali misfatti, essendo notorio come, data la mancanza assoluta di disciplina e, soprattutto, la [illeggibile] degli uffici a carattere politico da quelli di natura militare, la dipendenza delle singole formazioni dislocate nella provincia dal Comando Provinciale fosse più formale che altro.
Non resterebbe, quindi, se mai, che l'opera di collaborazione politica col nemico, per la quale occorre dichiarare il non luogo a procedere per intervenuta amnistia.

P.Q.M.
visti gli art. 151 C.P., 479 C.P.P., 3 D. Presidenziale 22.6.1946 n. 4, dichiara di non doversi procedere nei confronti del Rocco per il delitto ascrittogli perché il reato è estinto per amnistia; ordina la revoca del mandato di cattura contro di lui emesso.
Treviso, 3 luglio 1946
Il Presidente Ferlan
Il Cancelliere Casagrande

Depositata il 13.7.1946

Sentenza n. 45/46 del 09.07.1946 - R.G. 48/1946 - R.G.P.M. 77/46.

In nome del Popolo Italiano la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

FERLAN DOTT. VLADIMIRO - Presidente
SPANU DOTT. GIOVANNI - Giudice Consigliere
GUIZZON GIUSEPPE - Giudice Popolare
VIO EDOARDO - Giudice Popolare
BONVICINI GIUSEPPE - Giudice Popolare
PERRARO BRUNO - Giudice Popolare
BONEMAZZI ANGELO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
BARBAN Elsa, di N.N. e di Barban Maria, nata a Castelfranco Veneto il 21.10.1919 e ivi residente in Borgo Vicenza n. 34, detenuta dal 28.5.1945 a Treviso, in libertà provvisoria, presente.
Imputata
del reato previsto e punito dagli art. 54 C.P.M.G. e 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142, per avere, in provincia di Treviso e in particolare in zona di Castelfranco Veneto, posteriormente all'8.9.43 e sino alla Liberazione, tenuto col nemico intelligenza e corrispondenza dalle quali derivò danno.
Del delitto di cui agli art. 624, 625 n. 1, 61 n. 5 C.P. per essersi impossessata, a fine di trarne profitto, di due radio e di una stanza matrimoniale, sottraendole il 28.4.45 ai Conti Venezze in Villa Venezze di Castelfranco Veneto, commettendo il fatto in casa di abitazione e in condizioni di tempo e luogo da impedire la pubblica e privata difesa.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il Pubblico Ministero, l'imputata e la Difesa,
si osserva in fatto e diritto.
Con verbale 20 maggio 1945 i Regi Carabinieri della Stazione di Castelfranco Veneto riferivano che certa Barban Elsa durante il periodo della dominazione tedesca aveva frequentato assiduamente militari e Comandi germanici del luogo, che negli ultimi giorni dell'aprile 1945 - 26 o 27 – aveva asportato due apparecchi radio e il mobilio della villa dei Conti Venezze, presidiata dai tedeschi, i quali in quei giorni avevano vietato l'ingresso a tutto fuorché alla Barban.
Inoltre il 29 aprile avrebbe indicato a dei soldati tedeschi di passaggio, rifugiatisi in casa sua per allarme aerei, che nella villa Venezze vi erano una decina di partigiani, fra cui un nipote dei proprietari, conte Pier Francesco Venezze.
In seguito a questa delazione, i tedeschi si recarono nella villa, fecero scappare i partigiani coi quali poi si scontrarono in una vicina località. Rimasero uccisi il conte Pier Francesco Venezze e certo Bobbato Angelo mentre gli altri furono fatti prigionieri.
Iniziatosi procedimento penale a carico della Barban, costei dopo sommaria istruttoria veniva rinviata al giudizio di questa Corte d'Assise per rispondere dei reati ascrittile come in rubrica.
Osserva la Corte che dagli atti processuali non risulta con precisione la prova che la morte dei partigiani sia conseguenza diretta di una delazione dell'imputata.
A suo carico stanno le circostanze che i tedeschi che presero parte all'operazione erano di passaggio e che durante un allarme aereo si sarebbero rifugiati nella casa della Barban. Subito dopo cessato l'allarme i soldati si recarono alla villa chiedendo dove fossero i partigiani e il figlio della padrona.
Sarebbe logico che solo la prevenuta avesse potuto indicare ai tedeschi che nella villa c'erano i partigiani che l'avevano occupata appena la mattina, tenuto conto anche del fatto che la Barban era stata in grande intimità con i germanici ed era anche notoriamente l'amante di un ferroviere militarizzato, indicato col nome di Costantino. Tuttavia se queste circostanze assumono un certo valore probatorio, non danno la sicurezza della delazione da parte della prevenuta, anche perché i tedeschi, non avendo trovato i partigiani nella villa, si diressero subito nel luogo dove essi si erano rifugiati. Evidentemente qualcuno aveva loro indicato il rifugio e pare escluso che sia stata la Barban, rimasta a casa.
Pertanto, mancando la prova della delazione e quindi che a causare la morte dei partigiani sia stata l'imputata, rimane semplicemente l'intelligenza e la corrispondenza col nemico, che rientra nell'ambito dell'art. 3 del Decreto di amnistia 22.6. 1946 n. 4.
Circa il furto non solo non sussiste la minima prova, ma anzi i Conti Venezze hanno dichiarato che niente è mancato alla villa. Perciò da questo reato la Barban va assolta con formula piena.

P.Q.M.
visto l'art. 479 C.P.P. e 3 D. Presidenziale 22.6.1946 n. 4, dichiara non doversi procedere contro Barban Elsa per il delitto di cui al n. 1 di rubrica per essere il reto estinto per amnistia.
Assolve la stessa Barban del delitto di furto ascrittole per non avere commesso il fatto.
Treviso, 9 luglio 1946
Il Presidente Ferlan
Il Giudice Consigliere Spanu
Il Cancelliere Casagrande

Depositata il 9.7.1946

Sentenza n. 46/46 del 13.07.1946 - R.G. 147/1946 - R.G.P.M. vedi 54/46.

In nome del Popolo Italiano la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

FERLAN DOTT. VLADIMIRO - Presidente
SPANU DOTT. GIOVANNI - Giudice Consigliere
GUIZZON GIUSEPPE - Giudice Popolare
VIO EDOARDO - Giudice Popolare
BONEMAZZI ANGELO - Giudice Popolare
BONVICINI GIUSEPPE - Giudice Popolare
GALLINA – Giudice Popolare
PERARO BRUNO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro

ROSELLINI Angelo, di Giovanni e di Bassi Elisa, nato in Ponte Buggianese (Pistoia) il 24.3.1915 e là residente – già tenente della X MAS, irreperibile;
MANTELLI Sergio, di Andrea e di Amiquet Cecilia, nato a Genova il 19.10.1919 e ivi residente – già sottotenente della X MAS, detenuto in Treviso;
GROSSO Aldo, fu Raffaele e fu Cogazzo Antonietta, nato in Salerno il 29.11.1919, residente a Genova - già sottotenente della X MAS, detenuto in Treviso;
BONICHI Alfredo, fu Ferruccio e fu Madi Teresa, nato a Shangai il 14.2.1917 e residente in Varese – già sottotenente della X MAS, detenuto in Treviso;
CHIONO Ezio, fu Michele e di Callegaro Sofia, nato in Torino il 27.11.1924 e residente in Bardonecchia – già sergente della X MAS, irreperibile;
TANZABEL Riccardo, fu Giovanni e di Rubosa Maria, nato in Fiume il 29.5.1914 e residente in Abbazia - già tenente della X MAS, detenuto in Treviso;
ROSSI SABATINI Bruno, di Francesco e di Passigelli Maria, nato in Zara il 13.1.1917 e residente a Trieste – già sottotenente della X MAS, detenuto in Treviso;
GORGATTI Aldo, fu Carlo e di D'Andrea Eufemia, nato a Cordenons il 5.3.1922 ed là residente – già sergente della X MAS, detenuto in Treviso.

IMPUTATI

Tutti:
a) del delitto previsto e punito dagli art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 in relazione all'art. 51 C.P.M.G. per avere, in epoca posteriore all'8 settembre 1943 in zone dell'Italia settentrionale (Treviso - Vicenza - Udine e finitime), nella loro rispettiva qualità di ufficiali e sottufficiali della X Squadriglia MAS, facente parte della sedicente Repubblica Sociale Italiana, prestato opera di collaborazione militare col tedesco invasore, partecipando ad azioni contro cittadini, rastrellamenti e arresti, con rappresaglia sugli averi e sulle abitazioni, con sevizie sulle persone, alcune delle quali furono barbaramente torturate e sommariamente soppresse;
b) in particolare:
il ROSELLINI: vice-comandante del Battaglione "Sagittario" in Pieve di Soligo e comandante dell' "Ufficio P" del delitto di che agli art. 81 - 112 n.3 - 575 e 577 n. 3 C.P., per avere in Pieve di Soligo il 26.1.1945 disposto la soppressione di Damiano Antonio, Amedeo Levardo, Pontieri Salvatore, Zanella Marino, Possamai Giovanni, Bortolini Antonio, Violini Maurizio, Sasso Leone, prima sottoposti a sevizie e poi uccisi a mezzo di un plotone di esecuzione nel locale cimitero;
c) di altro omicidio continuato aggravato e commesso in Sernaglia della Battaglia, in correità con altri (art. 81 - 110 - 575 - 577 n. 3 C.P.) nei giorni 10 e 11 dicembre 1944 in persona di Scattolin Giobatta, Parussolo Giovanni e Stella Lorenzo.
Il GROSSO: di correità nella soppressione degli ostaggi disposta dal Rosellini, per averne in quell'occasione personalmente comandata l'esecuzione (art. 81 - 110 - 577 n. 3 C.P.).
Il CHIONO e il ROSSI: di correità nell'omicidio commesso in persona di Stella Lorenzo in Sernaglia, dal primo steso al suolo con una raffica di mitra e dal secondo freddato con il cosiddetto colpo di grazia l'11 dicembre 1944.
Il ROSSI: ancora di correità nel duplice omicidio di De Bortoli Giuseppe e Parussolo Giovanni, avvenuto in simili circostanze di tempo e luogo in Sernaglia della Battaglia (art. 81 -110 - 577 n. 3 C.P.).
Il TANZABEL: di correità negli omicidi del 10.12.1945 in persona dei predetti Scattolin Giobatta, De Bortoli Giuseppe e Parussolo Giovanni , quest'ultimo da lui personalmente seviziato.
Il GORGATTI infine: informatore attivo alle dipendenze dell'Ufficio "I", autore nel gennaio 1944 della denuncia di Bergamo Giuseppe di Tiezze, nel febbraio 1944 a carico del dottor Rebecca di Tiezze e di Gorgazzi Antonio di Pordenone, nel novembre 1944 a carico del dottor Bargotto di Pasiano;
partecipe dei rastrellamenti effettuati dalla X MAS e dalle Brigate Nere nel novembre 1944 nelle zone di Colle e di Cesano di Azzano, conclusisi con la cattura di prigionieri, alcuni in seguito giustiziati.

Insignito di medaglia d'argento per avere contribuito alla cattura di un capo partigiano nella zona di San Vito al Tagliamento; infine, presso la X MAS di Pieve di Soligo e di Sernaglia, correo nella cattura del Parussolo, nelle azioni di rapina condotte da Mantelli in casa Moretto e di altri, nonché del Bonichi a Miane, ove avvenne la cattura dei soppressi al cimitero di Pieve di Soligo.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il Pubblico Ministero, gli imputati e la difesa, si osserva:
in fatto e in diritto
Sulla base di denunce da parte dei congiunti delle vittime e di privati cittadini sporte subito dopo la liberazione di queste terre dal nemico occupante, gli odierni imputati vennero sottoposti a procedimento penale e quindi, previa sommaria istruttoria, tratti in giudizio avanti a questa Corte per rispondere dei reati in epigrafe specificati.
Osserva la Corte che due sono i fatti principali emersi dalle risultanze istruttorie e dibattimentali commessi dagli odierni giudicabili, già facenti parte della famigerata X MAS della R.S.I.: l'uccisione di quattro patrioti perpetrata a Sernaglia della Battaglia tra il 9 e l'11 dicembre 1944 e la fucilazione di sei partigiani catturati nella zona di Val Pianezze e a Miane e fucilati a Pieve di Soligo la mattina del 26 gennaio 1945.
Nel primo fatto risultano coinvolti il Tanzabel e il Rossi della 3ª Compagnia di sede in Sernaglia, nonché il sergente Chiono e il sottocapo Gorgatti dell'Ufficio "I" del Battaglione, di stanza in Pieve di Soligo; nel secondo fatto lo stesso Gorgatti, il Bonichi e il Grosso, mentre il Rosellini, comandante in seconda del Battaglione Sagittario e capo dell'ufficio "I" con sede in Pieve di Soligo, deve rispondere di entrambi i fatti.
Il Mantelli non risulta aver partecipato a nessuno dei due fatti di cui sopra. Di lui si sa soltanto che eseguì alcune perquisizioni domiciliari e alcuni arresti, a seguito, sembra, dell'uccisione di un ufficiale tedesco e di un italiano, e che durante tali operazioni assunse in taluni casi un contegno spavaldo e violento, lasciandosi andare anche ad atti di prepotenza.
Egli spiega e giustifica tale condotta sforzandosi di dimostrare come nella posizione difficile in cui si trovava, prestando servizio in quella formazione repubblicana dove si era arruolato forzatamente per evitare il peggio qualche cosa doveva pur fare, ma faceva il meno possibile, cercando, dove e quando poteva, di fare del bene. I precedenti dell'imputato, il severo ambiente familiare in cui fu educato e qualche deposizione testimoniale suffragherebbero tale assunto; a ogni modo, anche a voler ravvisare in tale sua attività un'opera di effettiva collaborazione politica col nemico, si tratterebbe sempre di reato che va dichiarato estinto per intervenuta amnistia, non versandosi in alcuna delle ipotesi di esclusione previste dall'art. 3 del Decreto Pres. 22.6.1946 n. 4.

Sul primo, invece, dei due episodi principali che formano oggetto della presente causa, osserva il Collegio quanto segue.
Da qualche tempo nella Compagnia comandata dal tenente Tanzabel, di stanza in Sernaglia della Battaglia, si verificavano spesso delle diserzioni che venivano favorite e facilitate dagli abitanti della zona, i quali davano ricetto ai disertori e li favorivano nella fuga, passando ai patrioti le armi dagli stessi loro fornite. Nell'intento di por fine a tale stato di cose e distogliere con un esempio la popolazione dal prestare aiuto ai disertori, la sera del 9 dicembre capitò in Sernaglia un gruppo di componenti dell'Ufficio "I" di Pieve di Soligo, tra cui tali Bagatta e Crova non meglio identificati e il coimputato Gorgatti, i quali trassero in arresto sotto l'accusa di favorire il movimento partigiano, tutti coloro – otto, nove - che si trovavano nella casa di Scattolin Giobatta, compreso lo Scattolin e sua moglie, nonché tale Parussolo Giovanni; tentarono di trarre in arresto anche il giovane Stella Lorenzo, ma questi riuscì a fuggire benché ferito a una gamba, e allora, in sua vece, fermarono i di lui genitori. Condussero tutti alla sede del Comando, al Municipio di Sernaglia, dove furono percossi e malmenati anche dal Tanzabel che, a un certo momento, assieme al Rossi ebbe pure a portarsi colà.
Il Parussolo, dopo essere stato trasportato in una stanza separata ove venne bestialmente torturato, a tarda sera fu condotto fuori dello stabile e appiccato a un albero della piazza prospiciente.
Lo Scattolin, invece, venne accompagnato fuori verso le sei del mattino da due o tre persone - tra cui un ufficiale ed un sergente nei quali si vollero ravvisare il Rossi ed il Chiono - condotto non si sa perché fino alla sua abitazione e lì, davanti alla porta di casa, mentre stava infilando la chiave nella toppa, ucciso con tre o quattro colpi di pistola sparatigli dall'ufficiale.
Intanto continuarono le ricerche per il rintraccio dello Stella, finché, verso le ore 15 del giorno 11 dicembre, venuti a sapere che egli si trovava nascosto nella casa di tale De Bortoli Giuseppe in località Villa Carreggiani di Farra di Soligo, un gruppo di militi della MAS - tra i quali certamente il tenente Rosellini e il Tanzabel e quasi certamente il Rossi - circondò l'abitazione.
Sopraggiunto in quel momento il De Bortoli, che proveniva dalla chiesa, un ufficiale (il Rosellini?) gli chiese dove fosse lo Stella e, prima che De Bortoli potesse dare una risposta, lo stesso ufficiale lo freddò da due/tre metri di distanza a colpi di pistola; dopo di che, fatte uscire dalla stalla una mucca e una giovenca che portarono con sé, diedero fuoco al caseggiato. Lo Stella, costretto a uscire per non morire asfissiato nel vano del camino dove si era nascosto, fu catturato, e quello stesso pomeriggio, nella piazza di Sernaglia, dopo aver ricevuto i conforti religiosi dal parroco del paese che del pari venne maltrattato, steso a terra con una raffica di mitra sparata dal sergente Chiono, mentre il Rossi gli diede, a suo dire, il colpo di grazia.
Sulla partecipazione di TANZABEL a questi fatti, è risultato dagli atti istruttori e dibattimentali assunti, qualmente sia l'iniziativa che la direzione dell'operazione partì esclusivamente dai componenti dell'Ufficio "I", capitati all'improvviso a Sernaglia da Pieve di Soligo, senza che il Comando di Compagnia locale ne fosse stato informato.

Quando avvennero gli arresti, Tanzabel si trovava tranquillamente in casa Pillonetto, dov'era la mensa e dove alloggiava, e fu avvertito verso le 22 circa dal Bagatta e dal Gorgatti che vennero a chiamarlo. Recatosi al Municipio, dove era il Comando, diede anche lui qualche schiaffo e forse qualche pugno alle persone fermate, ma vi rimase relativamente poco, come se la cosa non lo riguardasse, andandosene ben presto a casa e lasciando gli arrestati in mano dei membri dell'Ufficio "I". In ogni caso deve ritenersi che, allorquando venne ucciso il Parussolo, egli da tempo se ne fosse allontanato; e che anche la mattina seguente, allorché fu assassinato lo Scattolin, egli si trovasse ancora a letto. La notizia infatti della morte del Parussolo e dello Scattolin gli fu comunicata da un membro della famiglia dei Pillonetto, i quali sono convinti che l'imputato prima di quell'istante nulla sapesse sulla barbara fine dei due infelici. Il che non può destare soverchia meraviglia, dal momento che l'operazione compiuta quella sera - che turbò per la prima volta la quiete di quella località sino ad allora assolutamente tranquilla, portando la distruzione e la morte in quattro famiglie - fu concepita, organizzata e diretta, come si disse, dall'Ufficio "I" del Battaglione di Pieve di Soligo. Questo processo ha ancora una volta dimostrato come i membri degli Uffici "I" agissero in autonomia e di loro iniziativa, avendo propri membri segreti presso tutti i reparti, con funzioni di controllo oltre che esterno, anche interno sugli ufficiali dei reparti armati, con poteri inoltre, dato il loro carattere politico, superiori a quello degli stessi ufficiali.
Il Tanzabel ammette di aver fatto parte del gruppo della MAS che con a capo Rosellini procedette alla cattura dello Stella. La vedova del De Bortoli è sicura che ad uccidere il marito sia stato il Tanzabel, perché la sua faccia le è rimasta impressa nella mente, come ebbe a dichiarare ripetutamente nel corso del dibattimento, pur non potendolo affermare sotto il vincolo del giuramento; ma la Corte ritiene che la povera vedova erri in buona fede, propendendo invece per parte sua a ritenere che l'assassinio del De Bortoli sia stato commesso dal Rosellini, come si dirà più avanti, e ciò non solo per certe contraddizioni e incertezze in cui è caduta la teste, che stanno a dimostrare come essa - è non è da stupire - abbia un'idea assai confusa del modo come, nel giro di pochi istanti, le venne ucciso il marito, ma anche perché il brutale atto di sangue, dovuto ad un essere per natura violento e prepotente, contrasta con la figura del giudicabile, quale nonostante tutto è apparsa al dibattimento quella del Tanzabel: figura per nulla violenta, anche se, nel clima di crudeltà e prepotenza instaurato dalle forze repubblicane, anch'egli si sia lasciato trasportare alle volte ad atti condannevoli e contrari al vivere civile e a quella carità verso il prossimo della quale pur in molteplici occasioni ebbe a dar saggio di sé. Gli si potrà rimproverare di essere stato un debole e di non aver saputo imporsi in quei giorni ai membri dell'Ufficio "I", ma non lo si può tenere responsabile di fatti che egli forse neppure poteva prevedere, commessi da altri sui quali non aveva autorità per opporsi.
Da parte sua vi è stata indubbiamente collaborazione con il nemico - ai sensi dell'art. 58 del C.P.M.G., e non dell'art. 51 come gli è stato contestato - ma mancando la prova che egli personalmente si sia reso responsabile di qualcuno degli omicidi avvenuti in quei tragici giorni a Sernaglia, va prosciolto per intervenuta amnistia.

Non così il ROSSI.
Egli ha ammesso, quando venne interrogato dai patrioti in data 7.5.1945, di essere stato lui ad ammazzare il Parussolo, ma è un fatto che l'interrogatorio avvenne in condizioni e con forme procedurali tali da togliere ogni valore alle dichiarazioni rese, e il rilievo vale anche per il primo interrogatorio di Tanzabel avvenuto negli stessi modi.
I testi Gosetto Giuseppe e Fregolent Giuseppina giurano di aver visto fra le 6,30 e le 7 della mattina del 10 dicembre 1944 (una domenica) il Rossi con altri due militi accompagnare verso casa sua lo Scattolin, che un istante dopo venne proditoriamente freddato, ma è un riconoscimento - a quell'ora, in quella stagione, anche in condizioni metereologiche favorevolissime, di una persona che si conosce appena di vista - che non dà molto affidamento; o l'ora indicata dai due testi - della quale però essi sono sicuri - non è esatta, o di un vero riconoscimento è difficile parlare. Per di più Rossi ha provato che quel mattino, per tempo, come da ordine ricevuto la sera precedente da Tanzabel, partì per Pieve di Soligo, dove sarebbe giunto, come attesta Balani Daniele, quando ancora non era giorno; allora il dubbio diventa ancora maggiore.
A proposito del De Bortoli, l'uccisione, come detto, non può essere avvenuta che ad opera del Tanzabel o, più probabilmente, del Rosellini, come appare da descrizione fatta in dibattimento dell'ufficiale che gli sparò contro.
Provata è invece la responsabilità del Rossi nell'uccisione dello Stella, in correità con Chiono. Rossi non solo partecipò, per quanto egli lo neghi, alla cattura dello Stella, come ha dichiarato il Tanzabel nel suo interrogatorio del 16 maggio c.a., ma quando lo Stella fu condotto con il camion nella piazza del paese per essere fucilato, fu lui (Rossi) assieme al sergente Chiono che con modi brutali lo fecero scendere dall'autocarro e lo accompagnarono sul luogo dove venne posto al muro e ucciso dal Chiono con una raffica di mitra, dopo di che egli stesso gli scaricò addosso la sua pistola. Afferma l'imputato di essersi limitato a dare il colpo di grazia unicamente per abbreviargli le sofferenze. Se così fosse, l'atto potrebbe essere anche meritorio, ma non lo è. Fosse o non fosse già morto lo Stella, a tale discolpa potrebbe ricorrere con qualche speranza di fortuna colui che effettivamente avesse limitato la propria opera a dare il cosiddetto colpo di grazia, ma non chi, come l'imputato, avendo partecipato, a cominciare dalla cattura, a tutti gli atti precedenti che dovevano condurre il povero giovane alla prematura orribile morte, deve essere considerato quale correo nell'omicidio, con una responsabilità, stante la sua qualità di ufficiale, per lo meno uguale a quella del sergente Chiono. Egli sparò sullo Stella non per abbreviargli le sofferenze e neppure - gliene si dà atto - per malvagità d'animo, ma per dare sfogo, in un momento di aberrazione dei sensi e trascinato dalla passione propria e altrui, al suo impulso violento. Solo così si spiega la sua riprovevole condotta contro il sacerdote chiamato a dare gli estremi conforti al morituro e le ingiuriose frasi con le quali l'apostrofò.
La Corte non condivide il parere del consulente tecnico psichiatra prof. Tronconi. Il Rossi non agì in stato di infermità mentale, né piena, né semipiena; si lasciò trascinare dal suo temperamento e autosuggestionare dall'ambiente irreale di

violenza e di soprusi in cui viveva; il che non annulla ancora e nemmeno attenua la sua responsabilità, ma solo può essere preso in considerazione agli effetti della commisurazione della pena.
Con la soppressione dello Stella, il Comando della MAS si proponeva di terrorizzare la popolazione con un feroce esempio, distoglierla dalla sua opera di favoreggiamento di disertori, il che costituisce, come più volte il Supremo Collegio ebbe a esprimersi, collaborazione politica e non militare con il nemico. Col medesimo atto il Rossi si è reso responsabile anche del delitto di omicidio. E invero la collaborazione può manifestarsi nelle forme più disparate, ma quando si estrinseca in atti che di per sé costituiscono azioni penalmente perseguibili, quali uccisioni, sevizie o sequestri (che non sono elementi costitutivi, né circostanze aggravanti della collaborazione), vi ha concorso formale di reati ai sensi dell'art. 81 p.p. C.P., e l'agente risponde per ogni violazione di legge commessa.
L'omicidio, però, è semplice e non premeditato, perché la premeditazione, anche se non è l'opposto dell'impulsività, presuppone che l'agente abbia avuto almeno il tempo per la riflessione e che tempo vi sia stato ai freni inibitori di farsi valere, mentre, nel caso in esame, almeno per i componenti della MAS che risiedevano a Sernaglia e che non erano stati informati dell'azione progettata e che nulla avevano saputo fino alla sera del 9 dicembre, vi è mancata ogni macchinazione e preparazione del reato, quindi quella maggiore intensità del dolo che legittima l'aggravamento della pena per la premeditazione. L'atto è stato compiuto nell'ambiente di suggestione collettiva creatasi a seguito della venuta da Pieve di Soligo dei componenti dell'Ufficio "I", che turbarono la relativa calma che fino ad allora aveva regnato in Sernaglia.
Quanto si è detto in fatto e in diritto sul Rossi, vale su per giù anche per il CHIONO perché anche lui dovrebbe essersi trovato dovunque si è trovato il Rossi. Pare abbia avuto la sua parte nell'uccisione del Parussolo; sembra sia anche da identificarsi con il sergente che, assieme all'ufficiale, assassinò lo Scattolin davanti a casa sua, e in quell'altro individuo basso di statura che maltrattò De Bortoli e, per primo, dopo l'uccisione, entrò in casa sua; ma su tutti questi punti non ci sono elementi di prova sicuri.
Senza alcun dubbio, invece, fu lui quello che malmenò il parroco di Sernaglia chiamato a dare gli estremi conforti allo Stella, e che scaricò su quest'ultimo il proprio mitra, dopo avergli ordinato di mettersi con la faccia al muro. Egli non era di stanza a Sernaglia ma vi capitò con gli altri la sera del 9 dicembre; anche per lui i reati di cui deve essere ritenuto responsabile sono: la collaborazione politica, anziché militare, e l'omicidio semplice, esclusa la premeditazione.

Il BONICHI era comandante di Compagnia in Pieve di Soligo e per sua stessa confessione partecipò con un drappello di 15/16 persone alla cattura nella zona di Val Pianezze e Miane dei sei partigiani, tra i quali il comandante di Brigata "Amedeo", trascese nei confronti dei catturati anche ad atti di violenza. Durante la fucilazione dei sei patrioti, egli sarebbe rimasto in caserma; la Corte propende a ritenere che l'imputato, per la carica che rivestiva e per il ruolo avuto nella cattura dei sei disgraziati, abbia preso parte diretta alla fucilazione, ma una prova sicura manca. Quello che egli ammette basterebbe per ritenerlo responsabile di collaborazione con il nemico (e si tratterebbe in questo caso di collaborazione militare e non politica, perché diretta a combattere le forze di resistenza nazionali), ma il reato come tale, ove non si versi in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 3 del già citato Decreto Presidenziale, è amnistiato.
I soli casi di esclusione ipotizzabili sarebbero l'omicidio e il saccheggio.
La prova della responsabilità del Bonichi per l'omicidio, l'ha esclusa anche il Pubblico Ministero, il quale ha ritenuto sussistere invece quella del saccheggio, per gli incendi che sarebbero avvenuti durante il rastrellamento nella zona di Val Pianezze e di Miane. Ma anche su questo punto le risultanze di causa sono tutt'altro che tranquillanti: non si sa anzitutto con sicurezza quali distruzioni siano state perpetrate in quella zona. Il Bonichi ammette di aver fatto appiccare il fuoco a un fienile. Pare che i casolari distrutti siano stati tre, ma si tratterebbe semmai di tre baite o casere di montagna, non si sa se vuote o fornite sia pur miseramente di suppellettili. In tali condizioni manca ogni base certa per parlare di "saccheggio", col quale termine, nel suo significato sia giuridico che lessicologico e comune della parola, si intende un complesso di fatti di depredazione in qualsiasi modo commessi da più persone riunite, anche senza uso di violenza, in occasione di calamità pubblica; fatti, peraltro, che per la loro entità, per le modalità e l'allarme che destano, ledono, prima ancora che dei diritti patrimoniali, dei beni di gran lunga più importanti, quali l'ordine e la sicurezza pubblica, il che le emergenze di causa non consentono di affermare. Venuta meno anche la prova dell'esistenza del saccheggio, il Bonichi, al pari del Mantelli e del Tanzabel, deve venir prosciolto per amnistia.

Provata è invece la responsabilità del GROSSO, tenente della X MAS presso la stessa Compagnia di Pieve di Soligo di cui era comandante Bonichi. Non si sa di preciso quali sia stata l'attività da esso svolta, certo è però che egli fece parte, anzi comandò il plotone di esecuzione che fucilò i sei partigiani. Egli afferma di aver assistito al macabro spettacolo da circa 300 metri di distanza, incaricato del servizio d'ordine; ma è smentito dalle precise e concordi dichiarazioni originariamente rese dal Mantelli, dal Bonichi e dal Gorgatti.
Il primo, nel suo interrogatorio, si noti, del 30 aprile 1946, pur dichiarando che esso (Mantelli) non si trovava allora a Pieve di Soligo, dice esplicitamente - e quindi vuol dire che lo sapeva anche ammesso che non fosse a Pieve, ciò che si mette in dubbio - che a comandare il plotone fu il Grosso. Conferma tale circostanza, seppure in forma dubitativa, anche il Bonichi. A sua volta il Gorgatti lo afferma in modo assolutamente certo, confermandolo nei successivi interrogatori; appena nella dichiarazione resa in data 22.6.1946, cioè a meno di 20 giorni dal dibattimento, dopo avere evidentemente parlato in carcere con il Grosso, dice di non poter 'testificare de visu' che sia stato il Grosso a comandare il plotone di esecuzione, anzi afferma di aver sentito che ciò aveva fatto un certo tenente D'Aria, non meglio conosciuto, e dello stesso D'Aria, stranamente, per la prima volta fanno il nome all'udienza anche il Grosso e il Bonichi.

Dicono il Mantelli, il Bonichi e il Gorgatti di avere incolpato a suo tempo il Grosso, perché lo si dava per morto. La cosa sarebbe verosimile, perché non sarebbe la prima volta che in processi del genere si tenti di riversare la responsabilità su un defunto; ma, a parte che l'aver ritenuto morto Grosso è un'affermazione affatto arbitraria degli imputati, la spiegazione comunque non persuade, perché il Mantelli e il Bonichi resero la loro dichiarazione a molti mesi di distanza dalla Liberazione, e quindi in una certa serenità di spirito; e come accusano oggi il D'Aria, potevano accusarlo già allora.
Anche il Grosso nel suo interrogatorio non incolpa il D'Aria quale presunto ufficiale che ebbe a comandare il plotone di esecuzione, ma tale Insalaco, meridionale. L'accordo, oggi, di tutti sul nome del D'Aria è strano; se non ci si ricordava del nome del D'Aria prima, tanto meno lo si dovrebbe ricordare ora, quando la memoria dovrebbe essere più affievolita.
Perciò la Corte, sulla base delle risultanze di causa, ha tratto il convincimento che sia stato proprio il Grosso a comandare il plotone di esecuzione; il fatto che le accuse contro di lui provengano da parte dei coimputati, non è motivo bastante per infirmarne la credibilità, non solo perché si tratta, come si disse, di dichiarazioni conformi, ma anche perché esse non furono fatte per la necessità della propria difesa: gli altri imputati potevano benissimo difendersi senza incolpare il Grosso, bastava dicessero che non ricordavano il nome della persona che comandava il plotone. L'aver fatto il nome suo, che così facilmente avrebbero potuto sottacere, e aver omesso allora quello del D'Aria che, per non essere identificabile, non correva in fondo alcun rischio, almeno attuale, è un argomento in più per non credere alla versione dell'ultimo momento.
L'aver comandato un plotone di esecuzione contro elementi partigiani, cioè combattenti del fronte della resistenza, è eminentemente un atto di collaborazione militare, nel quale peraltro la Corte ritiene conglobato ed assorbito, per la natura specifica del fatto, anche quello dell'omicidio che gli è stato contestato a parte.

Il Gorgatti e il Rosellini c'entrano sia nell'operazione di Sernaglia, che in quella di Pieve.
Il GORGATTI lo si trova, anzi, un po' dappertutto. Membro dell'Ufficio "I", egli è adibito all'ufficio di informazione e spionaggio dell'attività partigiana; egli stesso ammette che, appena arrivato a Pieve di Soligo, venne subito inviato nella zona di Sernaglia in mezzo ai lavoratori, per raccogliere dati concernenti l'organizzazione delle file partigiane e i nascondigli delle armi; successivamente, assieme ad un drappello di circa 16 uomini comandato da Bonichi, partecipò alla cattura dei sei partigiani fucilati a Pieve di Soligo, mandatovi come uomo di fiducia dal Rosellini; ma tale attività spionistica, come anche quell'altra svolta nella zona di Pordenone, di cui c'è abbondante prova nelle tavole processuali, per quanto riprovevole e deleteria per le forze della resistenza nazionale, è compresa nel recente decreto di amnistia, per cui nei suoi riguardi occorre esaminare se tale attività sia andata congiunta a sevizie o uccisioni di persone o a saccheggi, che soli potrebbero escludere l'applicazione del beneficio predetto.
Ora, per i fatti di Pieve e di Pordenone questa prova non c'è, di lui null'altro risultando in concreto se non la sua comparsa - poco dopo la fucilazione dei sei - assieme al capo dell'Ufficio "I", il tenente Rosellini, sul luogo dove erano state trasportate le salme dei martiri dopo l'eccidio; per quanto concerne il saccheggio, se ne manca la prova per Bonichi, a maggior ragione manca per lui.
La presenza di Gorgatti venne notata diverse volte in luoghi e circostanze diverse in Sernaglia, nei giorni 9, 10 e 11 dicembre 1944, ma egli è raggiunto da prova certa solo a proposito delle sevizie ai danni del Parussolo. Egli venne a Sernaglia, evidentemente mandatovi con incarichi precisi dallo stesso Rosellini, assieme ad altri componenti dell'Ufficio "I": egli vorrebbe sostenere di essersi limitato a consegnare a un ufficiale, di cui non sa fare il nome, un ordine contenuto in una busta chiusa avuta dal Rosellini, e di essere ripartito quasi sùbito; ma questa riluttanza ad ammettere di essere rimasto sul posto è quanto mai significativa e sospetta. In ogni caso viene smentito in pieno da una serie di testi che lo videro la sera del 9 dicembre a Sernaglia, e precisamente: in casa dello Scattolin, quando si procedette all'arresto di tutte le persone ivi presenti; alla sede del comando, in Municipio, dove gli arrestati furono tradotti; verso le ore 22 in casa dei Pillonetto, quando col Bagatta venne a chiamare il Tanzabel che colà alloggiava. In casa Pillonetto si presentò con delle macchie di sangue sulla manica della camicia e della giacca; la circostanza, risultante dalle deposizioni non sospette di Pillonetto Natale e Valentina, non può essere messa in dubbio. Si trattava di sangue proveniente dalle persone borghesi condotte al Municipio del paese e ivi malmenate: difatti più o meno tutte avevano la faccia insanguinata dalle bastonature subite.
Egli si trovò anche nella stanza del Municipio nella quale fu trasportato il Parussolo e dalla quale si sentirono uscire grida strazianti. In particolare, il teste Bortot Bruno ha deposto di aver visto, attraverso la porta socchiusa che dava nella camera ove era il Parussolo, dei militi, tra i quali il Gorgatti, battere il Parussolo con un nervo di bue e con il cosiddetto gatto a sette code (una specie di fascio di corde con nodi) facendo svenire tre volte il poveretto; verso le ore 23 vide dei militi, tra i quali anche questa volta il Gorgatti, trascinare il disgraziato, che ormai non si reggeva in piedi, giù per le scale. Il teste, che intanto aveva sentito dei colpi d'arma da fuoco, chiese di poter uscire per un bisogno corporale, e così ebbe modo di lì a qualche tempo di vedere il Parussolo già appeso ad un albero della piazza del Municipio.
E' pressoché certo, quindi, che sia stato il Gorgatti assieme agli altri militi a concorrere nell'assassinio del Parussolo; ma, se anche si voglia non ritenere provato tale concorso, non difetta sicuramente la prova della partecipazione dell'imputato alle sevizie alle quali il disgraziato veniva sottoposto.
E le grida disperate che uscivano dalla stanza di tortura e quello che il teste Bortot Bruno vide con i suoi occhi, ci dicono che si è trattato di sevizie inumane e particolarmente efferate, come vuole la legge per escluderle dall'amnistia; così dovevano essere in effetti, se una povera donna, per dare l'idea delle sofferenze di Parussolo in balia dei suoi persecutori, disse, con una frase che non voleva certo essere irriverente verso il defunto ed era invece assai significativa, che pareva "come quando si uccide un maiale".

C'è infine la responsabilità del ROSELLINI, che è la più grave di tutte, non perché gli altri imputati cerchino di scaricarla su di lui, assente e irreperibile, oltre che sul deceduto capitano Franchi, ma perché la parte che egli ebbe in tutti gli episodi di cui si parla nel presente processo, e anche in quelli minori, risulta indirettamente anche attraverso le varie prove testimoniali.
La Corte vuol prescindere da quanto sul suo conto hanno dichiarato nei primi interrogatori il Rossi, il Tanzabel e il Gorgatti; egli era però vice-comandante del Battaglione Sagittario e capo dell'Ufficio "I", che agiva in autonomia e aveva segretamente i propri membri distaccati in tutti i reparti, con un potere di fatto, per la natura politica dell'Ufficio, anche superiore a quella dello stesso comandante del Battaglione Franchi, che a quell'epoca risiedeva a Gorizia e che, dalla maggior parte delle persone sentite, viene descritto siccome uomo di animo non cattivo anche se alquanto impulsivo.
Il Rosellini c'entra anche nelle operazioni di perquisizione domiciliare e di arresti eseguiti dal Mantelli nella zona di Col San Martino: il Mantelli dice anzi di essersi comportato rudemente e di essere trasceso a qualche atto di violenza (preparativi per appiccare a una corda Contesotto) a causa della presenza sul posto del Rosellini. L'ordine degli arresti avvenuti a Sernaglia è partito da lui, come conferma il Gorgatti, e come risulta, del resto, dal fatto che tutti coloro che procedettero quella sera alle bastonature ed alle sevizie a Sernaglia erano componenti dell'Ufficio "I" inviati da lui da Pieve di Soligo (Gorgatti, Chiono, Crova, Cagatta).
Sembra che già il giorno dopo egli sia giunto personalmente a Sernaglia, evidentemente per dirigere le operazioni; in ogni caso c'è stato il giorno 11 dicembre, partecipò (lo ha ripetuto il Tanzabel in tutti i suoi interrogatori) alla cattura di Stella; probabilmente fu lui che, senza neppure dare al De Bortoli il tempo di scolparsi, lo uccise a bruciapelo con alcuni colpi di rivoltella; ed essendo lui il superiore in grado tra i presenti, nessun altro che lui può aver dato l'ordine di bruciare la casa di De Bortoli e di asportare il bestiame. Egli fu pure presente all'uccisione di Stella; quanto ai sei fucilati di Pieve di Soligo, si sa - ed è quanto basta per ritenere la sua responsabilità per questo fatto - che fu lui ad inviare il Gorgatti a partecipare alla spedizione che portò alla cattura dei patrioti e che, poco dopo la fucilazione dei medesimi, si recò sul posto (teste Dalla Pace Giorgio) assieme a Gorgatti per visitare le salme e le salutò romanamente esclamando: "Così hanno terminato la loro vita di delinquenti".
Comunque, che egli fosse o meno presente di persona alle singole operazioni, ha scarsa importanza una volta che risulta che egli era preposto a quell'Ufficio a opera o per suggerimento del quale le operazioni venivano compiute. Neppure verrebbe meno la sua colpevolezza se l'ordine espresso della fucilazione fosse partito dal Franchi, o, magari, come si volle dimostrare all'udienza, dal Comando di Divisione, tramite - ma la Corte ci crede poco - il capitano Buttazzoni, giunto a Pieve di Soligo nel pomeriggio del giorno prima a portare l'ordine della fucilazione; in tal caso la responsabilità del Rosellini non verrebbe meno, solo vi si aggiungerebbe quella di qualche altro ancora.
Nel manifesto affisso ai muri con il quale si portò a conoscenza della popolazione l'avvenuto eccidio, si dice anche che i patrioti sarebbero stati "processati", ma il Bonichi, che pure era là ed ha avuto una parte non trascurabile nella faccenda, non ne sa nulla.
Con le sue azioni il Rosellini si è reso responsabile di collaborazione con il nemico e di omicidio: la collaborazione, se potrebbe essere di natura politica per quanto avvenuto a Sernaglia - come è stato ritenuto per il Chiono, il Rossi e il Gorgatti - è militare per quanto è stato commesso nella zona di Pieve, avendo avuto per scopo la soppressione di autentici militi del fronte della resistenza. Inoltre egli si rese responsabile degli omicidi in persona, se non altro, del De Bortoli (lo abbia o non lo abbia ucciso di propria mano) e dello Stella, da considerarsi siccome reato continuato, e di altro omicidio continuato in persona dei sei di Pieve. Gli omicidi nei suoi riguardi sono aggravati per la premeditazione e per il n. 3 dell'art. 112 C.P., perché da lui orditi, organizzati e disposti.

Quanto alla determinazione della pena ai sensi dell'art. 103 C.P., tenuto conto delle circostanze e modalità dei fatti, della figura dei singoli giudicabili e dell'intensità del dolo da parte degli stessi, reputasi congruo irrogare:
Al Rosellini, responsabile maggiore tra gli odierni imputati, per il delitto di cui all'art. 51 C.P.M.G. la pena capitale ridotta ad anni 28 per le attenuanti generiche, che nel quadro d'insieme delle risultanze processuali si ritiene di accordargli; per ciascuno dei due gruppi di omicidio continuato aggravato dalla premeditazione e dal n. 3 dell'art. 112 C.P., la pena dell'ergastolo ridotta ad anni 24 per le attenuanti generiche, e quindi, fatto il cumulo ai sensi del secondo comma dell'art. 73 C.P., in definitiva, la pena dell'ergastolo, con la confisca dei beni, data la fattiva volontaria opera di collaborazione da esso prestata a favore del nemico.
Al Grosso, per il delitto di cui all'art. 51 C.P.M.G. la pena di morte, ridotta ad anni 15 di reclusione per le attenuanti generiche e per quelle di cui all'art. 114 C.P., che del pari si ritiene di doverglisi accordare per aver agito per ordine superiore e stante la modesta importanza che la sua azione ha avuto nel complesso della collaborazione militare e politica con il tedesco occupante.
Per il Chiono, per il delitto di cui all'art.58 C.P.M.G., anni 12 di reclusione, e per l'omicidio dello Stella anni 24 della stessa pena, ridotti rispettivamente ad anni 10 e ad anni 20 per le attenuanti generiche e quindi, fatto il cumulo materiale, complessivamente anni 30 di reclusione.
Al Rossi, per gli stessi reati, le stesse pene, ridotte per le attenuanti generiche e avuto riguardo ai suoi precedenti, anche politici, e alla sua figura quale appare attraverso le prove a discarico, anni 8 di reclusione per la collaborazione e anni 16 per l'omicidio, da ridursi ulteriormente ad anni 6 e ad anni 12 ai sensi dell'art. 26 C.P.M.G., per la qualità di ferito e decorato di guerra nella campagna di Russia, e così complessivamente, anni 18 di reclusione.

Infine a Gorgatti, per la collaborazione politica anni 18 di reclusione, ridotti di 2 anni per le attenuanti generiche e di altri 2 anni per la qualità di mutilato di guerra.
Agli imputati presenti in giudizio va condonato un terzo della pena, e non meno di anni 5 ai sensi dell'art.9 del Decreto Pres. 22 giugno 1946 n.4, con tutte le conseguenze di legge.

Per Questi Motivi

la Corte, visti gli artt. 483 e 488 C.P.P.

dichiara

Rosellini Angelo colpevole dei reati ascrittigli con l'attenuante dell'art.62 bis C.P.
Grosso Aldo colpevole del delitto di cui all'art. 51 C.P.M.G. assorbito in tale reato anche quello di omicidio, con le attenuanti di cui all'art. 62 bis e 114 C.P.
Chiono Ezio colpevole del delitto di cui all'art. 58 C.P.M.G., nonché del delitto di omicidio in persona di Stella Lorenzo, esclusa la premeditazione, con l'attenuante di cui all'art. 62 bis C.P.
Rossi Sabatini Bruno colpevole del delitto di cui all'art. 58 C.P.M.G. e dell'omicidio in persona di Stella Lorenzo, esclusa la premeditazione, con le attenuanti di cui all'art. 62 bis C.P. e 26 C.P.M.G.
Gorgatti Aldo colpevole del delitto di cui all'art. 58 C.P.M.G., con le attenuanti di cui agli artt. 62 bis C.P. e 26 C.P.M.G.
così modificate le rubriche nei confronti degli ultimi quattro imputati, e, come tali,

CONDANNA

il Rosellini alla pena dell'ergastolo
il Grosso alla pena di anni 15 di reclusione
il Chiono alla pena di anni 30 di reclusione
il Rossi Sabattini alla pena di anni 18 di reclusione
il Gorgatti alla pena di anni 14 di reclusione
il Rosellini inoltre alla confisca a favore dello Stato dei beni di sua proprietà
tutti all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e, in solido, al pagamento delle spese processuali e tassa di sentenza.
Visti gli artt. 8, 9 e 10 D. Pres.22.6.1946,
dichiara:
condonati a Grosso e a Gorgatti 5 anni di reclusione e a Rosso Sabatini 6 anni della stessa pena, sotto le comminatorie di legge.
Visto l'art. 479 C.P.P. e art. 3 D. Pres. citato
dichiara non doversi procedere contro Bonichi Alfredo per il reato ascrittogli e contro Mantelli Sergio e Tanzabel Riccardo per il delitto di cui all'art. 58 C.P.M.G., così modificata la rispettiva rubrica, per essere i reati estinti per amnistia.
Ordina la scarcerazione di questi ultimi tre imputati se non detenuti per altra causa.
Treviso, lì 13 luglio 1946
Il Presidente Ferlan
Il Cancelliere Casagrande

Depositata il 29.7.1946
Ricorsero Rosellini, Grosso, Gorgatti e Rossi Sabatini.

Avverso la sentenza 13.7.1946 hanno proposto ricorso per Cassazione Rosellini, Grosso, Gorgatti e Rossi Sabatini.
La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza 17.2.1947 ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto da Rosellini; ha annullato nei riguardi degli altri tre ricorrenti la sentenza 13.7.1946, rinviandoli alla Corte di Assise di Venezia.
La Corte di Assise Straordinaria di Venezia, con sentenza 9.5.1947, ha condannato:
Grosso alla pena di anni 12 di reclusione;
Rossi Sabatini alla pena di anni 7 e mesi 8 di reclusione;
Gorgatti alla pena di anni 6 di reclusione.
Ha dichiarato condonati anni 5 di reclusione delle pene inflitte ai tre imputati di cui sopra.
Avverso la sentenza di cui sopra hanno proposto ricorso per Cassazione Grosso e Rossi Sabatini.
La Corte di Cassazione, con sentenza 1.4.1948 annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di Grosso Aldo.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Rossi Sabatini e dichiara definitivo l'ordine provvisorio di scarcerazione del medesimo. Condanna quest'ultimo alle maggiori spese ed al pagamento di lire 4.000 a favore della Cassa Ammende.
Nei riguardi di Rosellini, la Corte di Cassazione con sentenza 14.11.1952 ha ammesso il giudizio di revisione, rinviando per lo stesso alla Corte di Assise di Appello di Venezia.
La Corte di Assise di Appello di Venezia, con sentenza 27.5.1953, ha assolto Rosellini dal reato di omicidio aggravato e continuato per non aver commesso il fatto, e ha dichiarato estinto per amnistia il reato di collaborazionismo.
Per Chiono Ezio, la II sezione penale della Corte d'Appello di Venezia riunita in Camera di Consiglio, vista la sentenza della Corte d'Appello Straordinaria di Treviso in data 13.7.1946 con la quale veniva condannato alla pena di anni 30 di

reclusione per il reato di omicidio e collaborazionismo (pena ridotta ad anni 2 di reclusione con declaratoria 18.3.1955 C.A. Venezia, ai sensi del D.P. 19.12.1953 n. 922, art. 2 lett. a), letta la requisitoria del P.M., visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24.5.1966 n. 232, visti gli art. 593 del C.P.P. e 151 C.P.; poiché i reati sono compresi nelle disposizioni del predetto Decreto e non ostano i precedenti penali alla concessione del beneficio;
dichiara il condono della residua pena di anni due di reclusione.
Venezia, 1.10.1970

Sentenza n. 47/46 del 16.07.1946 - R.G. 37/46 - R.G.P.M. 117 – 1173/45

In nome del Popolo Italiano la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

FERLAN DOTT. VLADIMIRO - Presidente
SPANU DOTT. GIOVANNI - Giudice Consigliere
GAGGIO MARIO - Giudice Popolare
DE LUCA PIETRO - Giudice Popolare
ROMOLI CARLO - Giudice Popolare
RUBAZZER CAMILLO - Giudice Popolare
DI GASPARO DOTT. FRANCESCO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
POMPEI Pompeo, di Duilio e di Castellani, nato a Busto Arsizio (Varese) il 4.10.1910 e ivi residente in Via Pisacane 12, in libertà provvisoria, contumace
ORLANDINI Antonio Tommaso, di Luigi e di Marocco Crocefissa, nato a Brindisi il 6.7.1906. domiciliato a Sale di Tovena in Via Roma 67, maresciallo, in libertà provvisoria, contumace.
Imputati
Il 1° del reato previsto e punito dagli art. 58 C.P.M.G. in relazione all'art. 2 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 per avere in Crespano del Grappa, quale capitano della G.N.R.. posteriormente all'8.9.1943, collaborato con le autorità nazifasciste, dirigendo indagini volte all'arresto di aderenti al movimento di liberazione e procedendo personalmente all'arresto di un partigiano che egli poi passava alle SS tedesche con rappresaglie e minacce ai di lui famigliari e danni materiali.
Il 2° dello stesso reato al primo ascritto, quale maresciallo della G.N.R: in Crespano del Grappa, avendo proceduto alla ricerca di elementi partigiani e sbandati, arrestando alcuni di essi o, in difetto, i loro famigliari e procedendo ad arbitrarie perquisizioni nelle loro abitazioni con violenza e minaccia.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., gli imputati e la Difesa, si osserva in fatto e diritto.
A seguito di alcune denunce pervenute alla Procura Generale del Regno presso la Corte di Assise di Treviso, veniva iniziato procedimento penale a carico di Orlandini Antonio e Pompeo Pompei.
Esaurita la sommaria istruttoria, entrambi gli imputati erano rinviati al giudizio di questa Corte per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti come in rubrica.
Osservasi che i reati di collaborazionismo così contestati rientrano nell'ambito dell'amnistia concessa con Decreto Presidenziale 22.6.1946 n. 4, in quanto non sussiste nessuna delle esclusioni previste dall'art. 3 in quanto ultima parte. Pertanto non può procedersi contro i giudicabili.
P.Q.M.
visti gli art. 479 C.P.P., 3 D. Pres. 22.6.1946 n. 4
dichiara non doversi procedere contro Orlandini Antonio e Pompeo Pompei per i reati loro ascritti come in rubrica, per essere detti reati estinti per amnistia.
Treviso, 6.7.1946
Il Presidente Ferlan
Il Giudice Consigliere Spanu
Il Cancelliere Casagrande

Sentenza n. 48/46 del 16.07.1946 - R.G. 35/46 - R.G.P.M. 18/46

In nome del Popolo Italiano la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

FERLAN DOTT. VLADIMIRO - Presidente
SPANU DOTT. GIOVANNI - Giudice Consigliere
GAGGIO MARIO - Giudice Popolare
DE LUCA PIETRO - Giudice Popolare
ROMOLI CARLO - Giudice Popolare
RUBAZZER CAMILLO - Giudice Popolare
DI GASPARO DOTT. FRANCESCO – Giudice Popolare

Ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro
MAZZOCCO Ruggero, fu silvio ed Elisa Repele, nato il 12.10.1894 a Chiampo, residente a Vicenza, ex Preside dell'Istituto Tecnico, detenuto dal 28.4.45, in libertà provvisoria dal 17.6.46, contumace.
Imputato
del reato di collaborazionismo col tedesco invasore prestando la sua opera quale iscritto al P.F.R. e quale vice comandante della XXII Brigata Nera a reprimere le forze della resistenza, denunciando elementi partecipanti alla lotta di Liberazione nazionale, facendo l'apologia in pubblico della guerra a fianco della Germania, partecipando a operazioni di rastrellamento contro le forze della resistenza nel Mandamento di Bassano del Grappa, e precisamente a Fietta d'Asolo. Reato contemplato dall'art. 5 del D.L.L. 27.7.44 n. 159 e punito dall'art. 58 C.P.M.G.
Giudicabile in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M. e l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto e in diritto.
Con sentenza 24 luglio 1945 la Corte d'Assise Straordinaria di Vicenza condannava Mazzocco Ruggero ad anni 11 di reclusione per collaborazionismo politico (art. 58 C.P.M.G.).
Avendo il Mazzocco ricorso in Cassazione, la Corte Suprema con sentenza 15 marzo 1946 annullava il primo giudicato limitatamente alla misura della pena, rinviando per un nuovo esame su questo punto alla Corte d'Assise di Treviso.
Osservasi che il reato così come contestato rientra nell'ambito dell'amnistia di cui al D. Presidenziale 22.6.1946 n. 4, non sussistendo nessuna delle esclusioni previste dall'art. 3 u.p.
Non può pertanto procedersi contro l'imputato.
P.Q.M.
visti gli art. 479 C.P.P. e 3 D. Presidenziale 22.6.1946 n. 4,
dichiara
non doversi procedere contro Mazzocco Ruggero per il delitto a lui ascritto come in rubrica per essere detto reato estinto per amnistia.
Treviso, 16 luglio 1946.
Il Presidente Ferlan
Il Giudice Consigliere Spanu
Il Cancelliere Casagrande
Depositata il 20.7.1946.

Sentenza n. 49/46 del 16.07.1946 - R.G. 38/46 - R.G.P.M. 85/46

In nome del Popolo Italiano la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

FERLAN DOTT. VLADIMIRO - Presidente
SPANU DOTT. GIOVANNI - Giudice Consigliere
GAGGIO MARIO - Giudice Popolare
DE LUCA PIETRO - Giudice Popolare
ROMOLI CARLO - Giudice Popolare
RUBAZZER CAMILLO - Giudice Popolare
DI GASPARO DOTT. FRANCESCO – Giudice Popolare
Ha pronunciato al seguente sentenza nel procedimento penale
Contro
BOSCO Alfredo, di Alessandro e fu Pacchioni Teresa, nato il 12.5.1911 a Fermo e residente a Lendinara, in libertà provvisoria per amnistia, contumace.
Imputato
del reato p.p. dagli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 in relazione all'art. 5 D.L.L. 27.7.44 n. 159, p. e p. dall'art. 58 C.P.M.G., per avere con più atti esecutivi di un unico disegno criminoso collaborato col tedesco invasore procurando gli ingaggiamenti di uomini per l'esecuzione di lavori di difesa in Italia e in Germania e per avere, quale comandante della Brigata Nera di Lendinara, preso parte ad azioni di rastrellamento di patrioti nelle zone di Tre Ponti di Lendinara, di Stienta e di Castelguglielmo nel periodo dal luglio 1944 al febbraio 1945.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva in fatto e in diritto,
Con sentenza 26 luglio 1945 la Corte di Assise Straordinaria di Rovigo condannava Bosco Alfredo alla pena di 8 anni di reclusione per il reato di collaborazionismo politico.
Avendo il Bosco ricorso in Cassazione, la Corte Suprema con sentenza 17 aprile 1945 annullava il primo giudicato in ordine a due soli punti, rinviando per il giudizio sui medesimi a questa Corte di Assise.
Osservasi che il reato così come contestato rientra nell'ambito dell'amnistia concessa con Decreto Presidenziale 22.6.1946 n. 4, in quanto non sussiste nessuna delle esclusioni previste dell'art. 3 ultima parte.
In conseguenza non può procedersi contro il Bosco.
P.Q.M., visto l'art. 479 C.P.P., 3 D. Pres. 22.6.46 n. 4, dichiara non doversi procedere contro Bosco Alfredo per il delitto a lui ascritto come in rubrica per essere detto reato estinto per amnistia.
Treviso, 16 luglio 1946
Il Presidente Ferlan
Il Giudice Consigliere Spanu
Il Cancelliere Casagrande.
Depositata il 20.7.1946

Sentenza n. 50/46 del 16.07.1946 - R.G. 45/46 - R.G.P.M. 92/46

In nome del Popolo Italiano la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

FERLAN DOTT. VLADIMIRO - Presidente
SPANU DOTT. GIOVANNI - Giudice Consigliere
GAGGIO MARIO - Giudice Popolare
DE LUCA PIETRO - Giudice Popolare
ROMOLI CARLO - Giudice Popolare
RUBAZZER CAMILLO - Giudice Popolare
DI GASPARO DOTT. FRANCESCO – Giudice Popolare
Ha pronunciato al seguente sentenza nel procedimento penale contro
FIOR Antonio, fu Sebastiano e di Traiano Elisa, nato l'8.11.1922 a Costantinopoli, residente a Udine in Via gen. Baldissera n. 28, meccanico, detenuto, in libertà provvisoria in seguito all'amnistia.
Imputato
del reato di cui all'art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 in relazione all'art. 5 D.L.L. 27.7.44 n. 159 e punito dall'art. 58 C.P.M.G. per avere, arruolandosi volontario dopo l'8 settembre 1943 nell'8° Alpini "Tagliamento" in Udine, partecipato a varie azioni di combattimento in Nimis contro formazioni partigiane e di avere fatto anche servizio di sorveglianza nella caserma del distaccamento di Nimis per vigilare mentre i tedeschi impiccavano tre italiani, commettendo con tali azioni fatti di collaborazione diretti a favorire le operazioni militari del nemico nel territorio invaso.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva
in fatto e in diritto.
La Corte d'Assise Sezione Speciale di Udine con sentenza 17.10.1945 dichiarava Fior Antonio colpevole di collaborazione politica (art. 58 C.P.M.G.) e lo condannava a 8 anni e 4 mesi di reclusione e pene accessorie.
Avendo il Fior ricorso in Cassazione, la Corte Suprema con sentenza 13 maggio 1946 annullava limitatamente a due punti il primo giudicato e rinviava a questa Corte d'Assise per il riesame di tali punti.
Osservasi che il reato di collaborazionismo così come contestato rientra nell'ambito dell'art. 3 D.L.L. 22.6.1946 n. 4, in quanto non sussiste nessuna delle esclusioni di cui allo stesso art. 3 ultima parte del Decreto citato.
In conseguenza non può procedersi contro l'imputato.

P.Q.M.
visti gli art. 479 C.P.P. e 5 D. Presid. 22.6.1946 n. 4, dichiara non doversi procedere contro Fior Antonio per il delitto ascrittogli come in rubrica per essere detto reato estinto per amnistia.
Treviso, 16 luglio 1946
Il Presidente Ferlan
Il Giudice Consigliere Spanu
Il Cancelliere Casagrande
Depositata il 20.7.1946

Sentenza n. 51/46 del 19.07.1946 – R.G. 167/45 – R.G.P.M. 1073/45

In nome del Popolo Italiano,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

dr. FERLAN VLADIMIRO – Presidente
SPANU dr. GIOVANNI – Giudice Popolare
DI GASPARO FRANCESCO – Giudice Popolare
DE LUCA PIETRO – Giudice Popolare
CASSAN DOMENICO – Giudice Popolare
CENDON FRANCO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

BRUSATI Massimo, fu Luigi e fu Pulla Lea, nato a Milano, il 27.1.1908 residente a Frassenè di Voltago, con domicilio eletto presso l'avv. Segati di Belluno, in libertà provvisoria, contumace.

Imputato del delitto di cui agli art. 58 C.P.M.G. I cpv., II n. 4 D.L.L. 22.4.45 n. 142 5 D.L.L. 27.7.44 n. 159 per avere, dal dicembre 1943 al febbraio 1945 diretto in Belluno il giornale "Il giornale di Belluno" pubblicando, sotto forma di esaltazione delle virtù patrie, articoli di propaganda a favore della guerra che la Germania e la sedicente repubblica italiana combattevano.
Giudicabile in sede di rinvio come da sentenza della Suprema Corte del 9.11.1945.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M. e la difesa in contumacia dell'imputato, si osserva in fatto e diritto:

con sentenza 14 settembre 1945 la Corte d'Assise Straordinaria di Belluno comandava Brusati Massimo alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione per il delitto di collaborazionismo col tedesco invasore, per avere durante il periodo repubblichino diretto il giornale politico "Giornale di Belluno". Esposto ricorso per Cassazione, la Corte Suprema con sentenza 9-11-1945 annullava il primo giudicato e rinviava a questa Corte per un nuovo esame.
Osservasi ché il reato così come contestato rientra nell'ambito dell'amnistia concessa con D. Presid. 22-6-1946 n. 4, in quanto non sussiste nessuno dei casi di esclusione previsto dall'art. 3 u.p. In conseguenza non può procedersi contro l'imputato.

P.Q.M.

Visti gli art. 479 C.P.P. 3 D.P. 22-6-1946 n. 4 dichiara di non doversi procedere contro Brusati Massimo per il delitto a lui ascritto come in rubrica per essere detto reato estinto per amnistia.

Treviso, 19 luglio 1946

Dep. Il 24.7.1946

Il 29/7/46 notificato al dom. eletto

Sentenza n. 52/46 del 13.07.1946 – R.G. 54/46 – R.G.P.M. 47/46

In nome del Popolo Italiano,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

dr. FERLAN VLADIMIRO – Presidente
SPANU dr. GIOVANNI – Giudice Popolare
GUIZZON GIUSEPPE – Giudice Popolare
VIO EDOARDO – Giudice Popolare
BONVICINI GIUSEPPE – Giudice Popolare
PERARO BRUNO – Giudice Popolare
GALLINA

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale ai sensi degli art. 435, 458, C.P.P. contro:

ZANETTI Pietro, di Giacomo e di Polo Antonia, nato a Tarzo, il 15.11.1924 e ivi residente – detenuto presente

Imputato del delitto di cui all'art. 373 C.P. per avere il giorno 13 luglio in Treviso, sentito in qualità di teste al procedimento penale contro Rosellini Angelo e altri per collaborazione militare ed omicidio giurato il falso deponendo di essere stato presente la mattina del 26 gennaio in Pieve di Soligo alla fucilazione da parte di componenti della X Mas, di cui il Rosellini ed altri facevano parte di sette patriotti [sic].
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentito il P.M. la Difesa e l'imputato che per primo e ultimo ebbe la parola
Osserva in fatto ed in diritto:

il giorno 12 luglio c.a. Zanetti Pietro si presentò spontaneamente per deporre in qualità di teste nel procedimento penale in corso avanti a questa Sezione Speciale di Corte d'Assise contro Rosellini Angelo ed altri sette per collaborazione militare e politica col nemico e per omicidio, e, ammesso coi poteri discrezionali del Presidente, giurò di essere stato presente anche lui, nella sua qualità di milite della X Mas della R.S.I., la mattina del 26 gennaio 1945 in Pieve di Soligo, quando, ad opera di un plotone di esecuzione della detta X Mas, vennero fucilati sette patrioti.
Siccome nel corso della sua deposizione lo Zanetti cadde in qualche contraddizione e in genere tenne un contegno alquanto strano, che ispirava poca fiducia, e che sollevò l'opposizione da parte del Collegio della difesa degli imputati i quali eccepivano che nel giorno della fucilazione dei patrioti lo Zanetti non risultava neppure incorporato nella Mas, il P.M. chiese l'incriminazione del teste. Contestatogli il delitto di falsa testimonianza, lo Zanetti mantenne per vario tempo e anche all'inizio dell'udienza del giorno successivo, la sua originaria versione, sostenendo fra l'altro che a comandare il plotone di esecuzione era stato il ten. Grosso e che il ten. Bonichi – entrambi imputati in quel procedimento – prima dell'esecuzione aveva arringato il componente il plotone. Nel prosieguo del dibattimento continuò sia pur con minor sicurezza e con qualche leggera variante a sostenere la propria versione per finire da ultimo, prima della fine del processo a rimangiarsi la parte sostanziale di quanto aveva dichiarato in precedenza e a sostenere che non era per nulla sicuro su quanto fino ad allora aveva dichiarato e che si era presentato all'udienza alquanto alterato dal vino. Dopo di che la Corte, definito il processo principale in corso, procedette, nei confronti dello Zanetti prosciogliendolo in esito al procedimento medesimo, dall'imputazione ascrittagli con formula dubitativa.
Ed invero la Corte non è punto convinta che lo Zanetti abbia giurato il falso. Ci sono nelle sue dichiarazioni delle incongruenze, qualche contraddizione, delle strane amnesie in parte spiegabili con la particolare posizione processuale in cui venne a trovarsi il teste, subito sospettato di falsità e dichiarato in arresto provvisorio sotto tale imputazione, ma in complesso il suo deposto con la descrizione che egli ha dato della macabra accusa alla quale avrebbe assistito, è troppo completo ed esatto nelle sue linee generali per ritenere che egli non vi abbia presenziato, mentre certe lacune (come quella di non sapere se il sacerdote che confortò negli ultimi istanti gli infelici patrioti sia venuto al cimitero dove ebbe luogo la fucilazione a piedi dell'autocarro) possono essere spiegate anche senza voler dedurre la falsità della deposizione.
Lo Zanetti fece all'ultimo istante una specie di ritrattazione di quanto in origine aveva dichiarato, ma il Collegio giudicante ha l'impressione che lo abbia fatto solo perché così consigliato da altri e per evitare la condanna che paventava e specialmente la continuazione del suo stato di detenzione. Ne consegue che nel dubbio quanto vi sia effettivamente di vero nelle sue dichiarazioni giurate, egli debba essere prosciolto per non provata reità.

P.Q.M.

La Corte, visto l'art. 479 C.P.P. assolve ZANETTI PIETRO dal reato a lui ascritto per insufficienza di prove, e ne ordina l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Treviso, 13.7.1946

Il Presidente
Ferlan

Il Cancelliere
Casagrande

P.c.c.
Treviso, 29.8.1946

Sentenza n. 53/46 del 01.08.1946 – R.G. 33/46 – R.G.P.M. 777/45

In nome del Popolo Italiano,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

dr. FERLAN VLADIMIRO – Presidente
SPANU dr. GIOVANNI – Giudice Popolare
ROSSI CESARE – Giudice Popolare
BOSCARIN MATTEO – Giudice Popolare
ZAMBON dr. FRANCESCO – Giudice Popolare
BERTELLI LEOPOLDO – Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

TUCCI Cesare, di Ciro e di Baldinotti Alessandra, nato alla Spezia, il 10.9.1928 residente a S. Giorgio al Cremano (Napoli) via Tanucci 6, in libertà provvisoria, contumace.

Imputato del delitto di cui all'art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142, 5 D.L.L. 27.7.44 n. 159 e 58 C.P.M.G. per avere in varie località della Provincia di Vicenza e Treviso e specialmente in Colle Umberto procedendo a rastrellamenti e sevizie ai patrioti e renitenti commesso fatti diretti a favorire i disegni politici del nemico sul territorio invaso.
Dall'8 settembre 1945 sino alla liberazione.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M. e la difesa in contumacia dell'imputato, si osserva in fatto e diritto:

Ritenuto che il Tucci sottoposto a procedimento penale, previa sommaria istruttoria, venne tratto a giudizio avanti a questa Corte per rispondere del reato in rubrica specificato per l'attività da lui svolta durante il periodo dell'occupazione nemica; che, però, si tratta di reato compreso nel recente Decreto d'amnistia 22/6/1946 n. 4 non [ill.] in elenco dei casi di esclusione di cui all'art. 4 del Decreto Pres. su citato.

P.Q.M.

La Corte, visto l'art. 151 C.P.P. 3 D.o Pres. 22/6/46 N. 4; 479 C.P.P. dichiara di non doversi procedere nei confronti di Tucci Cesare per l'imputazione ascrittagli perché il reato è estinto per amnistia.

Treviso, 1 agosto 1946

Il Presidente
Ferlan

Il 12/8/46 notificato a mani del padre

Sentenza n. 54/46 del 01.08.1946 – R.G. 30/46 – R.G.P.M. 658/145/796/45

In nome del Popolo Italiano,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

dr. FERLAN VLADIMIRO – Presidente
SPANU dr. GIOVANNI – Giudice Popolare
ROSSI CESARE – Giudice Popolare
BOSCARIN MATTEO – Giudice Popolare
ZAMBON dr. FRANCESCO – Giudice Popolare
BERTELLI LEOPOLDO – Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

BUSO Paolo, fu Giacomo e di Barzi Giustina, nato Breda di Piave, il 24.3.1903 dom. in frazione di S. Bortolo di Breda di Piave

VOLPE Fernando, di Francesco e di Grimaldi Felicita n.a. Salerno ed ivi. Residente Corso Garibaldi.

Entrambi in libertà provvisoria - contumaci

Imputati

Il Volpe del delitto p.p. degli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 in rel. all'art. 58 C.P.M.G. per avere, in epoca successiva all'8.9.43 quale fascista repubblicano e ufficiale delle B.N. collaborato col tedesco invasore partecipando ad operazioni di perquisizione di cittadini e ai patrioti, ad arresti e maltrattamenti e sevizie ad alcuni.

Il Buso dello stesso reato al primo ascritto per avere fondato il Fascio repubblicano di quella località e per aver partecipato attivamente a ricerche, arresti e perquisizioni di patrioti e cittadini.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M. in assenza degli imputati entrambi contumaci e la Difesa che ebbe l'ultima parola.

Si osserva
Che gli odierni imputati, sottoposti a procedimento penale per l'attività da loro svolta durante il periodo dell'occupazione nemica, in esito a sommaria istruttoria, vennero tratti a giudizio dinanzi a questa Corte per rispondere dei reati in rubrica specificati,
che però si tratta di reato compreso nel D.o Pres. 22/6/46 n. 4 non [ill.] in elenco dei casi di esclusione previsti dal D.o medesimo.

P.Q.M.

Visti gli art. 151 C.P. 3 D. Pres. 22/6/1946 n. 4; 479 C.P.P. dichiara di non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati perché il reato è estinto per amnistia.

Treviso, 1 agosto 1946

Il Presidente
Ferlan

Sentenza n. 55/46 del 01.08.1946 – R.G. 43/46 – Sentenza di amnistia

In nome del Popolo Italiano,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

dr. FERLAN VLADIMIRO – Presidente
SPANU dr. GIOVANNI – Giudice Popolare
ROSSI CESARE – Giudice Popolare
BOSCARIN MATTEO – Giudice Popolare
ZAMBON dr. FRANCESCO – Giudice Popolare
BERTELLI LEOPOLDO – Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO – Giudice Popolare

Visti gli atti del procedimento penale per collaborazione col tedesco invasore di cui all'art. 5 D.L.L. 27.5.1944 a carico di

MARCHISELLO Nunzio fu Giuseppe

Ritenuto che si tratta di reato compreso nel Decreto Presidenziale d'amnistia 2.6.1946 n. 4 non versandosi in alcuna delle esclusioni previste dall'art. 4 dello stesso decreto

P.Q.M.

Visti gli art 151 C.P. – 591-594 C.P.P. 3 D- Pres. 22.6.1946

Sulle conformi richieste del P.M.

Dichiara di non doversi procedere nei confronti dell'imputato suddetto perché il reato è estinto per amnistia.

Treviso, 1° Agosto 1946

Il Presidente
Ferlan

Li 9.8 .46 notificato a mani proprie

Sentenza n. 56/46 del 01.08.1946 – R.G. 43/46 – Sentenza di amnistia

In nome del Popolo Italiano,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

dr. FERLAN VLADIMIRO – Presidente
SPANU dr. GIOVANNI – Giudice Popolare
ROSSI CESARE – Giudice Popolare
BOSCARIN MATTEO – Giudice Popolare
ZAMBON dr. FRANCESCO – Giudice Popolare
BERTELLI LEOPOLDO – Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO – Giudice Popolare

Visti gli atti del procedimento penale per collaborazione col tedesco invasore di cui all'art. 5 D.L.L. 27.5.1944 a carico di

VIGGIANO Alfredo, fu Giuseppe

ritenuto che si tratta di reato compreso nel Decreto Presidenziale d'amnistia 2.6.1946 n. 4 non versandosi in alcuna delle esclusioni previste dall'art. 4 dello stesso decreto

P.Q.M.

Visti gli art 151 C.P. – 591-594 C.P.P. 3 D- Pres. 22.6.1946

Sulle conformi richieste del P.M.

Dichiara di non doversi procedere nei confronti dell'imputato suddetto perché il reato è estinto per amnistia.

Treviso, 1° Agosto 1946

Il Presidente
Ferlan

Li 9.8 .46 notificato a mani propria

Sentenza n. 57/46 del 06.08.1946 – R.G. 57/46 – R.G.P.M. 117/46

In nome del Popolo Italiano,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

BERLANDA dr. GIOVANNI– Presidente
SPANU dr. GIOVANNI – Giudice Popolare
ROSSI CESARE – Giudice Popolare
BOSCARIN MATTEO – Giudice Popolare
ZAMBON dr. FRANCESCO – Giudice Popolare
BERTELLI LEOPOLDO – Giudice Popolare
CORBOLANTE rag. FRANCESCO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

CORRADO Umberto, di Giuseppe e di Scavia Maria, nato a Piacenza, il 3.3.1904 res. a Venezia
Detenuto – presente

Imputato
del reato di cui all'art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 in rel. all'art. 5 della legge 27.7.1944 n. 159 e 54 p.p. C.P.M.G. per avere dopo l'8 settembre 1943 collaborato col tedesco invasore ricoprendo la carica di Presidente del Tribunale Straordinario Provinciale di Cremona e svolgendo in Venezia, successivamente opera di propaganda a favore dello pseudo governo fascista fino al 28 aprile 1945 (giudicabile in sede di rinvio dalla S.C.)

In esito all'odierno dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la difesa si osserva:

La Corte d'Assise Straordinaria di Venezia con sentenza 7 settembre 1945 riteneva Corrado Umberto colpevole del delitto di collaborazionismo col tedesco per aver ricoperto la carica di presidente del Tribunale Provinciale Straordinario di Cremona e lo condannava alla pena di diciotto anni di reclusione. Contro questo giudicato ricorreva per Cassazione il Corrado, e la Corte Suprema con sentenza 27 aprile 1946 lo annullava per mancanza di motivazione nella parte concernente la determinazione del danno derivante dal reato nonché per erronea applicazione di legge nella parte relativa al calcolo delle attenuanti, rinviando a questa corte per il nuovo esame.
Osservasi che al Corrado può applicarsi l'amnistia concessa con Decreto Presidenziale 22.6.1946 n. 4, ai sensi dell'art. 3 [ill.] l'imputato ricoprì una carica schiettamente giudiziaria – Presidente di un Tribunale Straordinario che non rientra quindi nelle funzioni civili o politiche espressamente escluse dalla II parte dell'art. 3

P.Q.M.

Visti gli art. 479 C.P.P. – 3 D.P. 22-6-1946 n. 4 dichiara non doversi procedere contro Corrado Umberto perché il delitto a lui ascritto per amnistia.

Treviso 6 agosto 1946

Il presidente
Berlanda

Sentenza n. 58/46 del 09.08.1946 – R.G. 44/46 – R.G.P.M. 87/46

In nome del Popolo Italiano,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

BERLANDA dr. GIOVANNI– Presidente
SPANU dr. GIOVANNI – Giudice Popolare
ROSSI CESARE – Giudice Popolare
BOSCARIN MATTEO – Giudice Popolare
ZAMBON dr. FRANCESCO – Giudice Popolare
BERTELLI LEOPOLDO – Giudice Popolare
CORBOLANTE rag. FRANCESCO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

1) SALVAGNO Pietro, fu Giovanni e Boz Giustina di anni 49 da Venezia ivi res. Castello 2198
2) VERONESE Duilio, di Pasquale e fu Rumor Margherita nato a Venezia il 13.2.1908 ivi res. Castello 1470/37

Imputati

di concorso in omicidio ai sensi dell'art. 575 e 110 C.P. per avere in concorso fra di loro cagionato la morte di un patriota, rimasto sconosciuto. In Portogruaro nel settembre del 1944. Giudicabili in sede di rinvio della Suprema Corte.

In esito all'odierno dibattimento, sentiti il P.M., gli imputati e la difesa si osserva:
In fatto ed in diritto:
Salvagno Pietro e Veronese Duilio, appartenenti alla Brigata Nera di Portogruaro, nel settembre del 1944 parteciparono assieme ad altri ad una azione di rappresaglia contro i partigiani nel comune di Concordia Sagittaria. Tra le varie persone rastrellate vi era un giovane patriota che venne condannato a morte da un Tribunale Straordinario. La sentenza venne eseguita dal Salvagno e dal Veronese, nei pressi del cimitero a circa un km dal paese. A un cenno convenuto il Veronese sparò due colpi di pistola alla nuca del giovane, il quale cadde e fu finito dal Salvagno a colpi di mitra.
Per questi fatti ambedue venivano rinviati a giudizio della Corte d'Assise Straordinaria di Venezia, la quale con sentenza 12.6.1945 li riteneva colpevoli dei reati loro ascritti di collaborazionismo e di omicidio premeditato – esclusa l'aggravante di cui all'art. 576 n. 1 C.P. – condannando il Salvagno alla pena dell'ergastolo e il Veronese a trenta anni di reclusione.
Contro detta sentenza ricorrevano per Cassazione i due condannati e la Corte Suprema, con giudicato 17 aprile 1946, ritenuto che nel caso fosse da escludersi la premeditazione, annullava la prima sentenza in questa parte rinviando alla Corte di Treviso per l'applicazione della pena.
Ritiene questa Corte che, tenendo conto della personalità degli imputati fatta presente anche dai loro precedenti, la pena può fissarsi equamente in anni 24 di reclusione per il Salvagno e anni 21 per il Veronese. Quest'ultimo ha diritto alla concessione dell'attenuante generica prevista dall'art. 62 bis C.P. per la sua decorazione al valor militare, già applicata dalla Corte di Venezia, per cui la pena può ridursi a anni 14. Nessuna attenuante può essere concessa in questa sede al Salvagno. Il reato di omicidio, esclusa la premeditazione, beneficia delle attenuanti già eventualmente concesse in un primo tempo, dato che la sentenza in quella parte non è stata annullata, ma in sede di rinvio, dovendo seguirsi strettamente il giudizio della Corte Suprema, non può darsi ingresso ad alcuna altra attenuante che non sia stata già accolta dalla sentenza impugnata.
Cumulando queste pene con quelle inflitte per il delitto di collaborazionismo si ottiene 30 anni per il Salvagno e 28 per il Veronese. Su esse deve essere applicato il condono di un terzo per il D.P. 22-6-1946 n. 4.

P.Q.M.

Visti gli art. 483, 488 C.P.P. condanna Salvagno Pietro e Veronese Duilio per il delitto loro ascritto come in rubrica alla pena rispettivamente di anni 24 ed anni 14 di reclusione
Visti gli art. 73,78 C.P. e la sentenza 12-6-1945 della Corte d'Assise Straordinaria di Venezia, stabilisce per il Salvagno la pena complessiva di anni 30 di reclusione e per il Veronese di anni 28.
Visto l'art. 9 D.P. 22—6-1946 n. 4 dichiara condonato un terzo della pena complessiva.

Treviso 9 agosto 1946

Il Presidente
Berlanda

Il 10.8.1946 gli imputati ricorsero
Il 18.9.1946 atti Corte Cassazione
La Corte Suprema con sent. 8 luglio 1947 dichiara [ill.] il ricorso del Salvagno e lo condanna alle spese. Rigetta il ricorso del Veronese e lo condanna a L. 5.000 [ill.]
Treviso, 5/8/47

Sentenza n. 59/46 del 09.08.1946 – R.G. 42/46 – R.G.P.M. 90/46

In nome del Popolo Italiano,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

BERLANDA dr. GIOVANNI– Presidente
SPANU dr. GIOVANNI – Giudice Popolare
ROSSI CESARE – Giudice Popolare
BOSCARIN MATTEO – Giudice Popolare
ZAMBON dr. FRANCESCO – Giudice Popolare
BERTELLI LEOPOLDO – Giudice Popolare
CORBOLANTE rag. FRANCESCO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

MORELLI Mario, di Pietro e di Ciotti Laura nato il 5.9.1909 a Roma, residente a Udine, via Castellana n. 1, arrestato il 2.5.1945 e in libertà provvisoria dal 21.6.1946, libero – presente

Imputato
Del delitto p. e p. dall'art. 5 D.L.L. 27.7.44 n. 159 in rel. all'art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 e 58 C.P.M.G. perché quale maresciallo del 5° Rgt. M.D.T. procedeva all'arresto del partigiano Kikian Ruggero, collaborando così con il tedesco invasore in territorio di Udine dopo l'8.9.1943
In esito all'odierno dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la difesa si osserva:
In fatto e diritto
La Corte d'Assise Straordinaria di Udine con sentenza 12.7.1945 condannava Morelli Mario alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione per collaborazionismo col tedesco invasore. Presentato ricorso per Cassazione la Corte Suprema con sentenza 9 aprile 1946 annullava la impugnata sentenza per difetto di motivazione in ordine al dolo dell'imputato nell'episodio Kikian rinviandolo per un nuovo esame a questa Corte; dichiarava che gli altri fatti dei quali il Morelli era stato ritenuto colpevole non erano previsti dalla legge come reato e annullava su tali punti la sentenza senza rinvio.
Osserva la Corte che non avendo l'imputato rinunciato al beneficio della amnistia e non potendosi far luogo – eventualmente – ad una piena assoluzione se non dopo adeguata istruttoria, deve dichiararsi non luogo a procedere per estinzione del reato per amnistia ai sensi dell'art. 152 C.P.P. in quanto il delitto come ascritto al Morelli rientra nell'amnistia dell'art. 3 del D.P. 22-6-1946 n. 4
P.Q.M.
visti gli art. 152, 479 C.P.P. 3 D.P. 22-6-1946 n. 4 dichiara di non doversi procedere contro Morelli perché il delitto a lui ascritto è estinto per amnistia
Treviso, 9 agosto 1946
Il Presidente
Berlanda

Sentenza n. 60/46 del 29.08.1946 – R.G. 51/46 – R.G.P.M. 1450/45

In nome del Popolo Italiano,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

FERLAN dr. VLADIMIRO – Presidente
SPANU dr. GIOVANNI – Giudice Popolare
MELCHIONI ITALO – Giudice Popolare
DEMAFFE' VIRGILIO – Giudice Popolare
DI GASPARO FRANCESCO – Giudice Popolare
DE LUCA PIETRO – Giudice Popolare
VIO' EDOARDO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

MILAZZO Giorgio fu Nicolò e Bruscatelli Rosa, nato in Nizza il 23.9.1893 res. a Conegliano – già col. es. rep. Attualmente detenuto in Treviso – presente
CARIELLO Pasquale fu Arcangelo e fu Crisminati Concetta nato a Bitonto l'8.10.1894 già ten. col. es. rep. – latitante. Comparso a costituirsi all'udienza 28.8.46 pr.
VOLZONE Pasquale fu Giuseppe n. il 2.1.1895 in Salerno – già ten. col. latitante – contumace
COLONNESE Italo fu Vincenzo e fu Viggiani Venere, nato in Treviso il 3.4.1899 residente a Roma, detenuto – presente
LAZZARATO Vittorio fu Luigi e fu Menegazzi Caterina n. il 26.7.1890 in Musestre, res. a Venezia – latitante contumace
CRIVELLARI Antonio fu Antonio e di Moise Aurelia, nato il 19.5.1906 in Trieste, res. a Trieste – detenuto presente
ALESTRA Antonio fu Salvatore e di Sciascia Vitina, nato in Erico il 11.11.1905 e res. a Napoli – latitante contumace
Imputati
Il Milazzo: del delitto pp. dagli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 in relazione all'art. 51 C.P.M.G. per avere in quel di Treviso, prima quale colonnello comandante il Presidio di Conegliano, poi del 29° Comando Provinciale, svolto azione di propaganda per l'adesione e il giuramento alla sedicente R.S.I., avere disposto azioni per l'arresto e il rintraccio di elementi, alcuni culminati con la morte e la deportazione di cittadini e di patrioti e di aver disposto la costituzione ed il funzionamento di pretesi Tribunali Militari Straordinari che, riunitisi, ordinarono soppressioni sommarie, rifiutando per alcuni di essi misure di clemenza da altri invocate, collaborando in tal modo col tedesco invasore nelle sue operazioni militari sul territorio italiano in epoca posteriore all'8.9.43.
Il Cariello: di eguale reato al primo ascritto per avere nella sua qualità di ten. col. presso il 29° Comando Prov. di Treviso, in tempo posteriore all'8.9.1943 e precisamente nell'agosto 1944, disposto misure di rappresaglia per l'attentato subito dal com. Milazzo, quale rastrellamento di civili nella zona Piave – Collefosco con uccisione di cittadini, incendi di abitazioni e deportazioni di altri, nonché la convocazione di sedicenti tribunali straordinari militari che sanzionarono la soppressione degli ostaggi, verificatasi poi ad opera di esecutori dipendenti.
Volzone, Colonnese, Lazzarato, Crivellari, Alestra: del reato pp. dagli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 e 51 C.P.M.G. per avere il Volzone, quale presidente, l'Alestra, quale giudice relatore, il Crivellari quale P.M. e gli altri quali membri del Tribunale Straordinario Militare costituito dal 29° Comando Provinciale di Treviso, preso parte a illegali giudizi in confronto di violatori di bandi della sedicente Repubblica Sociale Italiana, condannato alcuni di costoro a pena capitale, successivamente eseguita.
In Treviso posteriormente all'8.9.1943, e precisamente, nei giorni 4 e 5 agosto 1944.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M. gli imputati presenti e la difesa si osserva:

In fatto e in diritto:

gli odierni imputati vengono chiamati a rispondere del delitto di collaborazione militare col tedesco invasore, per l'attività da loro svolta durante il periodo di occupazione nemica e più precisamente: il Milazzo nella sua qualità, prima, di Comandante il Presidio di Conegliano e, successivamente, del 29° Comando Mil. Provincia di Treviso, per la propaganda da esso svolta a favore della R.S.I. e per le operazioni intraprese contro i cittadini renitenti alla chiamata di leva di detta repubblica e contro il movimento di resistenza nazionale con l'arresto, la deportazione e la soppressione di cittadini e patrioti e la costituzione di cosiddetti Tribunali Militari Straordinari di guerra riunitisi per giudicare patrioti e renitenti; il Cariello nella sua qualità di ten. col. a capo degli uffici presso lo stesso Comando Prov. per le misure di rappresaglia da esso disposte per l'attentato contro il col. Milazzo, tra le quali la convocazione del ricordato Tribunale Mil. Straordinario, e gli altri per la partecipazione allo stesso Tribunale, che in data 4 e 5 agosto 1944 emise sentenza di condanna a morte, poi eseguita, contro sei patrioti.
Sulla base delle risultanze istruttorie e dibattimentali ritiene la Corte che ci sia la responsabilità del col. Milazzo e del col. Volzone, non invece quella degli altri imputati, che debbono essere prosciolti per intervenuta amnistia.

Il Milazzo fu indubbiamente un collaboratore del nemico occupante il territorio nazionale, non tanto forse perché filo-tedesco (ché anzi, pare, non lo fosse) quanto perché, fascista in buona fede e convinto che quello di Mussolini fosse il legittimo governo d'Italia, era persuaso che la collaborazione coll'invasore fosse di giovamento alla Nazione. Di questa sua attività collaborazionistica ne è chiara prova la propaganda da esso svolta anche prima che diventasse Comandante Mil. Prov. al fine di ricostituire, ai servizi della sedicente R.S.I., e quindi del nemico a cui era asservita, il nostro disciolto esercito, propaganda quale risulta anche da diario storico del Comando Provinciale che, se pure da lui non personalmente compilato, non può non averne seguito le direttive sostanziali, nonché l'accanimento dimostrato specialmente contro i giovani delle classi di leva che cercavano di sottrarsi ai vari bandi della repubblica. Al riguardo basti accennare alla persecuzione vera e propria di cui fece oggetto tre giovani figli dello ing. Domenico Stival di Conegliano e al contenuto della nota 16/6/44 (f. 61 vol. III) da esso diretta al Comando Regionale di Padova nella quale, dopo aver richiamato all'attenzione di quel Comando sulla sistematica completa diserzione da parte della gioventù italiana dalle formazioni repubblicane nonostante le continue insistenti chiamate alle armi, lamenta la mancanza di una azione energica e spietata, metodica e inflessibile.
Ma si tratta di collaborazione generica che sarebbe compresa nel recente decreto di amnistia 22/6/1946 n. 4 non rientrando in alcuno dei casi di esclusione previsti dall'art. 3 del decreto medesimo. Infatti, dato che la reggenza di un comando provinciale veniva affidato sotto la R.S.I. anche a tenenti colonnelli e perfino ai maggiori e data la scarsa autorità e il prestigio che detti Comandi avevano sotto i tedeschi che ne controllavano ogni mossa, non sembra si possa parlare, a proposito delle loro, di altre funzioni che, solo in ipotesi, potrebbero far escludere il reato dal beneficio.
Ma il Milazzo è imputato anche di collaborazione specifica per quanto da lui commesso dopo l'attentato contro la sua persona avvenuto la mattina del 3 agosto 1944. Egli, verso le 8 del mattino, si recava in macchina da Conegliano, dove risiedeva la famiglia sfollata, a Treviso, sede del Comando, allorquando, poco prima di giungere al Ponte della Priula, da uno o due individui sconosciuti appostati lungo la strada vennero sparati contro l'automobile dei colpi d'arma da fuoco che ferirono leggermente lui e meno leggermente il maresciallo Cuoco; il Milazzo riportò una ferita ad un dito della mano sinistra ed alla schiena, il Cuoco delle lesioni in varie parti del corpo. Circa un'ora dopo, da componenti del Centro Raccolta Alpini di Conegliano veniva arrestato tale Camillo Leopoldo della classe 1922, che abitava nelle immediate vicinanze del luogo dell'attentato ma al quale era completamente estraneo. Nel pomeriggio dello stesso giorno, ufficiali graduati e militi del Comando Provinciale eseguivano un'azione di rappresaglia in località Falzè di Piave non molto distante dal punto dell'attentato, durante la quale incendiarono, dopo averle in parte depredate, la casa di Pozzi Stefano, uccisero un partigiano, De Boni Dino, e trassero in arresto lo stesso Pozzi, suo figlio, Ivo della classe 1925, la sorella Danila e certo Benincà.
Il giorno seguente (4/8/1944) con provvedimento a firma del ten. col. Cariello ma in nome del comandante prov. col. Milazzo veniva disposta la convocazione del Tribunale Mil. Straordinario che, riunitosi verso le ore 17 del giorno stesso nel Teatro dell'Accademia di Conegliano sotto la Presidenza del ten. col. Volzone. Comandante il 29° Comando Deposito Misto di Istrana, dell'avv. Cap. Crivellari quale P.M., dell'avv. Cap. Alestra quale relatore e tra gli altri ancora del maggiore Crivellari e del magg. Lazzarato quali membri, condannò alla pena capitale il Camillo e il Pozzi, già ricordati, nonché Petrovich Beniamino e Lazzarini Giuseppe, mentre ordinò lo stralcio del processo nei confronti del quinto imputato (Tonon Francesco). La sentenza nei confronti dei quattro condannati a morte venne eseguita quella medesima sera verso le ore 21 in un punto poco discosto dal luogo dell'attentato.
Il giorno 5/8/1944, con altro provvedimento del pari a firma Cariello per il comandante provinciale Milazzo, venne convocato una seconda volta il Tribunale Mil. Straordinario composto allo stesso modo come il giorno prima e, che riunitosi nel pomeriggio alle ore 17 nella sala d'udienza del Tribunale di Treviso, condannò a morte Brunelli Antonio e Boschiero Luigi catturati in montagna dalle BB.NN. di Valdobbiadene. La condanna, sospesa per qualche tempo, venne eseguita il 3/10/1944.
Il col. Milazzo sostiene di non aver avuto parte alcuna né nella spedizione punitiva eseguita subito dopo l'attentato dagli ufficiali e militi del Comando Provinciale né nella convocazione del Tribunale Mil. Straord. e nella celebrazione dei due processi, cose queste di cui venne a conoscenza appena a due-tre giorni di distanza dal fatto. Dopo l'attentato, fattosi indicare alla meglio in un posto vicino, egli proseguì per Treviso; dopo essere passato al Comando Provinciale si recò all'ospedale militare per una medicazione più accurata delle ferite; ripassò ancora una volta in un periodo d'allarme aereo al Comando Prov., dove ebbe anche la visita del comandante regionale gen. Peano che era stato avvertito dell'attentato; dopo di che ritornò a Conegliano e non si fece vedere in ufficio fino al lunedì seguente senza aver avuto, durante l'assenza, alcun contatto col proprio Comando.
Ma la discolpa non persuade. È vero che dalla nota in atti risulta che la convocazione del Tribunale Mil. Straord. fu disposta dal ten. col. Cariello, ma quest'ultimo spiegò al dibattimento come tale convocazione abbia avuto luogo su ordine telefonico ricevuto la mattina del 4 agosto direttamente dal Milazzo e dopo ottenuta in seguito, pure per fonogramma, l'autorizzazione da parte del Comandante Regionale di Padova.
Che quest'ordine telefonico da parte del Milazzo ci sia stato non è dato con sicurezza di affermarlo, ma che la convocazione del Tribunale Mil. Straord. non sia avvenuta di iniziativa del Cariello senza previa intesa coi suoi superiori è altrettanto certo. Difatti, esso ha firmato la lettera di convocazione per il Comandante prov. Milazzo, cioè per ordine del medesimo. E non poteva essere che così. Nell'assenza temporanea del Milazzo nessuno fu chiamato a sostituirlo nella reggenza dell'ufficio. Il Cariello nella sua qualità di capo degli uffici del Comando Prov., se poteva

eseguire atti di ordinaria amministrazione e firmarli come tali, non poteva compiere un atto che manifestamente – lo riconobbe all'udienza anche il Milazzo – esorbitava dalla potestà di un capo degli uffici, tanto più che tra gli ufficiali dipendenti dal Comando Prov. c'era il Volzone, che era superiore a lui in grado.
Si vorrebbe far credere dal Milazzo che l'ordine di convocazione sia partito dal Comandante Regionale che era il solo a quell'epoca autorizzato a farlo. Ciò contrasterebbe con la lettera al foglio 8 degli atti del processo già instaurato a carico del gen. Peano presso la Sezione Spec. della Corte d'Assise di Padova e del quale venne presa visione al dibattimento, lettera apparsa, come sarebbe naturale e pure risulta si facesse in casi analoghi ad altre pratiche contenute nello stesso fascicolo processuale – in qualche accenno ad un ordine precedente.
Comunque, l'ordine – o autorizzazione che fosse – da parte del Comandante Regionale di convocare il Tribunale Straordinario, non fa venir meno la responsabilità del Milazzo ove risulti – come risulta – che è stato lui a provocare la convocazione. La prova è data non tanto dalle affermazioni del Cariello, che, seduto anche lui al banco degli imputati, deve pensare a difendere se stesso e spiegare il perché della sua firma sull'ordine di convocazione del Tribunale per il 4 e il 5 agosto 1944, quanto da una serie di altri elementi.
Il Milazzo, se non il solo, era certamente il più diretto interessato al compimento di un atto di rappresaglia che con la ferocia dell'esempio impedisse il ripetersi di altri atti di terrorismo; a una simile rappresaglia egli era anche, più degli altri, portato dagli stessi sentimenti politici, nemico giurato quale era del movimento di resistenza nazionale. La durezza dei suoi propositi nei confronti dei non aderenti alla repubblica egli la manifestò abbastanza chiaramente nella relazione 16/6/1944 (f. 61 vol. III) già ricordata, di cui invano afferma di nulla sapere.
Ammette il Milazzo che altre convocazioni del Tribunale Mil. Straord. non ve ne furono, per quanto a lui consti; né prima né dopo di allora. L'inizio del primo processo ebbe luogo almeno a meno di 36 ore di distanza dall'attentato, e proprio a Conegliano dove il Milazzo abitava con la famiglia, e la fucilazione dei quattro presso il Ponte della Priula, luogo dell'attentato contro di lui. La fretta che si ebbe nel convocare il Tribunale processando persone che – è pacifico – non avevano nulla a che vedere con gli attentatori e delle quali due (Camillo e Pozzi) avevano l'unica colpa di non aver ottemperato alla chiamata alla loro classe, e le altre due (Petrovich e Lazzarini) erano state catturate prima dell'attentato, stan palesemente a dimostrare che si tratta di una rappresaglia di carattere [sic]. Ne è prova pure il contenuto del "diario storico", firmato dal Milazzo anche per i giorni in cui egli fu assente dall'ufficio, nel quale si accenna all'azione del pomeriggio del 3 agosto in Falzè come a fatti che hanno avuto la loro origine e causa nell'attentato alla persona del Milazzo.
Il ten. col. Cariello ha precisato nel suo interrogatorio che l'ordine di convocazione del Tribunale Straord. egli l'ebbe la prima volta dal Milazzo e la seconda volta (per l'udienza del 5 agosto per il giudizio a carico del Brunelli e Boschiero) dal Capo della Provincia, il gen. Bellini. Di ciò non v'è traccia nel diario e la circostanza, anche se vera, modificherebbe ben poco la posizione del Milazzo, giacché rimarrebbe sempre la sua responsabilità per la prima convocazione mentre, quanto alla seconda, resta il fatto – documentalmente provato – fol. 119-124 vol. III – che il Comando Prov. sotto la direzione del Milazzo insistette perché il Brunelli e il Boschiero, la cui condanna a morte non era stata messa subito in esecuzione pare perché ci si volesse servire dei due giovani per uno scambio di prigionieri, insistette per riaverli a propria disposizione e lo stesso col. Milazzo in una nota del 28/8/1944 (f. 119/volume III), da lui firmata, dà parere favorevole al loro invio in Germania come era nel proposito dell'ufficio tedesco d'ingaggio di lavoratori per il lavoro obbligatorio. C'è poi la deposizione del teste Zuin Umberto dalla quale appare come gli ufficiali componenti il Tribunale mil. Straord. riunito il giorno 4 agosto in Conegliano, poco prima che si iniziasse il processo, siano andati a casa del Milazzo che abitava a pochi passi di distanza dal Teatro dell'Accademia, deposizione questa che trova conferma anche nelle dichiarazioni rese dal Cariello all'udienza e che è tanto più importante in quanto il Milazzo nega la circostanza.
Infine, depone l'arciprete di Susegana don Sartor che, recatosi la mattina del 4 agosto in Conegliano anche per fare una visita al colonello perché si preoccupava per la sorte del suo parrocchiano Camillo arrestato il giorno prima, non fu ricevuto dall'imputato. Le sue condizioni di salute gli consentivano di ricevere visite perché le ferite erano leggerissime e non gli impedivano neppure di uscire di casa per recarsi all'ambulatorio del dott. De Gironcoli; la discolpa che ne dà, di non sapere nulla di questa visita, che non gli sarebbe stata annunciata, non è credibile perché non era la visita di un tizio qualunque ed egli comunque senza dubbio ricevette anche altre persone.
Il padre e la sorella di Pozzi Ivo, uno dei quattro infelici condannati a morte il 4 agosto, e certo Benincà arrestati nel pomeriggio del giorno precedente e condotti al Comando Provinciale, hanno affermato e giurato di essere stati interrogati la mattina del 4 negli uffici del Comando personalmente dal Milazzo. La Corte, pur dando atto della buona fede dei testi, non è convinta di quanto i tre testi sostengono; ma anche senza di quest'ultima circostanza, l'entità delle prove a carico del Milazzo è tale, ad avviso della Corte, da non potersi mettere in dubbio che tanto gli atti di rappresaglia commessi nel pomeriggio del 3 agosto in Falzè quanto la convocazione del Tribunale e la conseguente condanna dei patrioti sia stata determinata dal Milazzo.
Da alcuni deposti testimoniali a discarico appare come l'imputato appena venuto a conoscenza delle rappresaglie, le avrebbe apertamente disapprovate. La Corte, pur non mettendo in dubbio la verità di tali deposti, non crede alla sincerità di queste disapprovazioni; anzi è convinta che se l'imputato non avesse voluto le rappresaglie, sarebbe bastato che lo dichiarasse esplicitamente e nulla sarebbe successo. Ma non gli si rimprovera di avere in anticipo disapprovato atti di rappresaglia e vendetta, che pur, dati i costumi del tempo, erano da aspettarsi, anche senza che li ordinasse e

incoraggiasse, da parte di qualche fanatico in fregole di farsi bello avanti al comandante – perché ciò non basterebbe ancora per una sua responsabilità penale, quale gli si fa carico di aver direttamente provocato le rappresaglie.
Il fatto ascritto al giudicabile, siccome quello che mirava all'eliminazione, mediante un processo celebrato pro forma, di patrioti o favoreggiatori di patrioti quali il Petrovich, il Lazzarini il Brunelli e il Boschiero, o di giovani che il governo della R.S.I. considerava disertori o renitenti, quali il Camillo o il Pozzi, integrava gli estremi oggettivi e soggettivi della collaborazione militare col tedesco invasore, di cui potenziava lo sforzo bellico. Occorre, però, tener conto della figura del giudicabile che in altri tempi ha saputo anche essere un prode soldato, che fu ferito due volte, sembra abbastanza gravemente, nella guerra 1915-1918, che si meritò una medaglia d'argento e una promozione per merito di guerra; per cui, a giudizio del Collegio, non gli si può negare le attenuanti di cui all'art. 26 C.P.M.G. Da rilevare, inoltre, che il Milazzo divenne collaboratore del nemico senza essere, a quanto pare, un filotedesco, ma perché convinto che ciò fosse nell'interesse della Nazione, tanto che, in qualche occasione, seppe resistere alle prepotenze dell'invasore, e fece del bene a molti cittadini che a lui si rivolsero. È il caso perciò di riconoscergli anche l'attenuante di cui all'art. 62 bis C.P.
La pena di morte prevista per la collaborazione militare può così, per effetto dell'attenuante di che all'art. 26 C.P.M.G., essere ridotta ad anni 18 di reclusione e per la concessione delle attenuanti generiche ulteriormente ad anni 12 della stessa pena, di cui 5 anni vanno dichiarati condizionalmente condonati ai sensi dell'art. 9 D.P. 22/6/1946 n. 4.
Quanto al Cariello egli ebbe ad apporre la firma sul provvedimento che ordinava la convocazione del Tribunale Mil. Straord. ma la appose per ordine del comandante, e non fece parte lui stesso del Collegio Giudicante, né della Pubblica Accusa. L'esecuzione dell'ordine, anche ammesso che non potesse sottrarsi senza pericolo di danni per sé, non lo esime, è vero, da responsabilità già perché egli sapeva che quella convocazione, fatta a quel modo, era illegittima perché il comandante prov. non era autorizzato a convocare a quell'epoca dei Tribunali Mil. Straordinari (si è visto che l'ordine di convocazione da parte del comandante regionale porta la data dell'11 agosto quando i quattro patrioti erano fucilati ormai da sette giorni) e perché col processo che si imbastiva, più che a far giustizia, si mirava a compiere opera di vendetta per l'attentato e trarre profitto dal medesimo per combattere il movimento di resistenza mediante la soppressione di elementi nemici della R.S.I.
Vi è collaborazione, quindi, anche nei suoi confronti, ma che non rientrando in alcuno dei casi di esclusione di cui all'art. 3 del D. Pres. già menzionato, deve dichiararsi amnistiata.
Per ciò che riguarda gli imputati che funsero da componenti il Tribunale Mil. Straord. bisogna distinguere la posizione processuale del Volzone da quella degli altri prevenuti. Nonostante qualche giudicato contrario anche da parte del Supremo Collegio, ritiene la Corte che nei confronti di questi ultimi non ricorra l'ipotesi della collaborazione presunta prevista dall'art. 1 D.L.L. 22/4/45 n. 142, e ciò per una duplice considerazione: anzitutto perché la legge parla del Tribunale Straordinario "istituito" da sedicente governo repubblicano e non pare al Collegio che tra questi si possano comprendere senza altro i Tribunali Straordinari che esistevano già prima dell'8/9/1943 perché previsti anche dal Cod. Pen. Mil. Secondariamente, perché scopo della legge era quello di comprendere nella norma di eccezione quei tribunali – quale quello Speciale per la difesa dello Stato e il Tribunale Provinciale Straordinario – che per il loro carattere prettamente politico, per il fine che si proponevano (la repressione d'ogni attività antifascista) e per i criteri e i metodi spicci che seguivano, non potevano non implicare con il loro funzionamento una collaborazione quanto meno politica col nemico, ma non anche quei Tribunali, anche se denominati Straordinari, che, essendo, in sostanza, una derivazione dei vecchi legittimi Tribunali Militari, avevano come loro compito normale la repressione dei reati militari e solo eccezionalmente potevano assumere carattere politico.
Ma con ciò il problema non è ancora risolto. Esclusa la presunzione, occorre, in casi del genere, esaminare di volta in volta quale carattere questi tribunali avessero in concreto, avuto riguardo alla funzione che erano chiamati a esplicare.
Ora, ove si rifletta a quanto già si è detto, specie sulla fretta con cui, a meno di 36 ore dall'attentato contro il comandante provinciale, si volle convocato il Tribunale per condannare alla pena capitale prima sei e al giorno dopo altri due giovani, rei di non aderire alla R.S.I., non si può non ravvisarsi il carattere collaborazionistico del Tribunale, a nulla importando che, più o meno, tutti i membri, ma, forse più di altri, il Crivellari e l'Alestra che anche altre prove diedero del nessun attaccamento all'idea fascista, non abbiano che a malincuore fatto parte del Tribunale e dopo aver cercato inutilmente di esimersene.
Si tratta, però, di collaborazione che rientra nell'amnistia. Che i sei infelici giovani siano stati, poi, fucilati non osta all'applicazione del beneficio. La legge parla di stragi e omicidi ma come tali non possono considerarsi – per la sostanziale differenza che vi è alla base e che vieta di equiparare le due ipotesi – il fatto della fucilazione, sia pure di più individui, per effetto di una condanna penale, a meno che questa non sia – e nel caso non lo era, almeno nell'intendimento dei singoli membri – la conseguenza di un proposito diretto a volere la morte dei giudicabili. Per i fatti commessi dai sei patrioti le feroci leggi del tempo prevedevano la pena di morte e chi quelle leggi era costretto ad applicare poteva anche credere di applicare, oltreché i bandi della repubblica, anche il Codice Pen. Mil. Avrebbero dovuto, peraltro, accorgersi che di quel Codice ci si serviva per combattere le forze nazionali della resistenza a profitto del tedesco e che, perciò solo, agli occhi di un italiano, l'applicazione di quelle leggi diveniva ingiusta e illegittima.
Non possono gli imputati richiamarsi a un ordine ricevuto al quale non potessero sottrarsi perché quando l'ordine è manifestamente ingiusto anche il soldato ha il diritto-dovere di rifiutare obbedienza, mentre l'obiezione che si fa che il rifiuto di obbedienza avrebbe potuto comportare le più gravi conseguenze, si può rispondere che sono stati loro stessi che, entrando a far parte delle formazioni repubblicane, si sono messi nella condizione di trovarsi eventualmente nella

situazione in cui poi di fatto si sono trovati. Ed, invero, se non si può dire che il far parte di Tribunali Militari Straordinari rientrasse nelle normali funzioni di un ufficiale della R.S.I., certo è però che era un incarico, al pari di quello di comandare un plotone di esecuzione, tutt'altro che impossibile o da escludersi, come l'esperienza propria od altrui di quei tempi duri doveva aver loro insegnato.
Il Volzone, invece, non si limitò a presiedere il Tribunale Mil. Straord. come hanno dichiarato all'udienza con accento di verità il Crivellari e il Colonnese, e come lo ha confermato anche il teste Tonon Francesco, processato assieme ai quattro condannati a morte del 4 agosto ma il cui processo fu stralciato da quello degli altri quattro – mentre i componenti il collegio del Tribunale Mil. si erano ritirati per la delibera in Camera di Consiglio, in previsione di sentenza di condanna alla pena capitale il relatore Alestra e il P.M. Crivellari avevano fatto battere a macchina una domanda di grazia da inoltrare al Comandante Provinciale, e che avrebbe avuto automaticamente per conseguenza di sospendere l'esecuzione della condanna. Appena rientrata la Corte e pronunciata la sentenza, l'Alestra presentò al Volzone la domanda di grazia ma egli rifiutò di accettarla. Con ciò egli commise un atto palesemente arbitrario dal quale può essere dipesa la sorte dei quattro patrioti. Non stava alla sua facoltà quale Presidente del Collegio Giudicante di accettare o meno l'istanza di grazia ma era suo obbligo di inoltrarla in qualunque caso.
È da escludersi, per quanto è emerso dagli atti del dibattimento, che il Volzone possa aver interpellato, prima il Comandante Provinciale perché il suo rifiuto seguì immediatamente alla presentazione a lui della domanda; è da escludersi pure che egli abbia interpellato il Comandante Provinciale mentre era ancora in Camera di Consiglio perché, a parte che non sapeva ancora se una domanda di grazia sarebbe stata o meno presentata, la disposizione dei locali di quel Tribunale era tale che le persone presenti nella sala d'udienza avrebbero dovuto accorgersene se egli si fosse rivolto al telefono o altrimenti al Comandante Provinciale. Ché se egli si rifiutò di inoltrare l'istanza perché sapeva in precedenza – magari per averne parlato prima del processo col Comandante Provinciale – che una simile istanza non avrebbe avuto alcuna probabilità di essere accolta – con ciò solo egli avrebbe dimostrato di essere a conoscenza del carattere eminentemente politico del processo, celebrato solo per dare all'uccisione dei patrioti una parvenza di legalità ma a priori destinato a concludersi con una sentenza di condanna a morte. In tal caso non solo sussiste la collaborazione col nemico (e si tratta, come si disse, di collaborazione militare) ma, essendo essa congiunta con fatti di omicidio, anche a lui addebitabili, il reato è escluso dall'amnistia.
La pena prevista dalla legge è quindi anche per il Volzone la pena capitale ai sensi dell'art. 51 C.P.M.G.; ma poiché egli pure risulta ferito nella guerra mondiale 1915-1918 e decorato di due medaglie di bronzo, e anche di lui devesi ritenere che abbia fatto parte di quel Tribunale contro voglia e nonostante, pare, i suoi sentimenti politici non intonati all'epoca, tanto che, più tardi, fu anche lui, come il ten. Cariello, collocato in licenza straordinaria in attesa del trattamento di quiescenza – è il caso di riconoscergli le attenuanti sia dell'art. 26 C.P.M.G. che dell'art. 62 bis C.P. e poiché la sua responsabilità è notevolmente minore di quella del Milazzo, stimasi di giustizia ridurre nei suoi confronti la pena di morte, per effetto della prima attenuante, ad anni quindici di reclusione, e, per effetto della seconda, ad anni dieci della stessa pena. Essendo latitante non gli spetta il condono previsto dall'art. 9 D.P. 22/6/1946 n. 4.
Non si ritiene ricorrano né per il Milazzo né per il Volzone gli estremi voluti dall'art. 9 D.L.L. 27/7/1944 n. 159 per ordinare la confisca dei beni dei condannati.

P.Q.M.

La Corte visti gli art. 483, 488 C.P. dichiara Milazzo Giorgio e Volzone Pasquale colpevoli del reato loro ascritto e con le attenuanti di cui agli art. 26 C.P.M.G. e 62 bis. C.P. condanna il Milazzo alla pena di anni 15 di reclusione e il Volzone alla pena di anni 10 di reclusione, entrambi di interdizione perpetua dai pubblici uffici, in solido al pagamento delle spese processuali e tassa di sentenza.
Visto l'art. 9 D.L.L. 22/6/46 n. 4 dichiara condonato condizionalmente per indulto un terzo della pena inflitta al Milazzo.
Visti gli art. 479 C.P.P.; 151 C.P.; 3 D.P. 22/6/1946 n. 4 dichiara non doversi procedere nei confronti di Cariello Pasquale, Colonnese Italo, Lazzarato Vittorio, Crivellari Antonio e Alestra Leonardo per essere estinto il reato loro ascritto per amnistia. Revoca il mandato di cattura emesso contro il Lazzarato e ordina la scarcerazione del Cariello e del Crivellari se non detenuti per altra causa.

Treviso, 29 agosto 1946

Il Presidente
Ferlan

Dep. Il 16.9.46

Con sent. 26.3.1947 la Corte di Cassaz. ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Cariello, Crivellari e Colonnese. Rigetta i ricorsi di Milazzo Giorgio e Volzone Pasquale rettificando la pena inflitta al Milazzo in anni 12 di reclus. Condanna

Cariello Pasquale, Volzone Pasquale, Colonnese Italo e Crivellari Antonio alle spese di procedimento in solido e alle spese di giudizio.

Con decreto 22-12-48 Presidente della Repubblica ha condonato il residuo della pena risultante inflitta la Volzone. Il condono è condizionato a non commettere, entro 5 anni, altro reato costituente delitto.

Con D. Presidenziale 4.IX.1950 è stato concesso a Volzone Pasquale il condono della interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la condizione che il condono si avrà come non concesso se entro 5 anni dal detto decreto commetterà nuovo delitto.

Con declaratoria 15 marzo 1948 della Corte d'Appello di Venezia in C.C. fu condonato un altro terzo della pena (cioè anni 4 sulla pena iniziale) per il Decreto 9.2.1948 n. 32 determinando la scadenza della pena al 24 aprile 1948

La Corte d'Appello di Venezia, con sent. 4.2.54, concesse la riabilitazione di Milazzo Giorgio [ill.]

La Corte d'Appello di Venezia, con sent. 5.2.54, concesse la riabilitazione a Volzone Pasquale

Il Tribunale Supremo Militare con sent. 7-6-1954 concesse a Volzone Pasquale la riabilitazione militare

Sentenza n. 61/46 del 03.09.1946 – R.G. 19/46 – R.G.P.M. 21/46

In nome del Popolo Italiano,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

FERLAN dr. VLADIMIRO – Presidente
SPANU dr. GIOVANNI – Giudice Popolare
POLO prof. ALESSANDRO – Giudice Popolare
SARTORETTO REMO – Giudice Popolare
CERVI ANTONIO – Giudice Popolare
COZZUOLETTO RE – Giudice Popolare
MODOLO GINO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

CALO' Cosimo, di Antonio e di Ragazzoni Francesca nato il 27.2.1896 res. A Vedelago in lib. provv., residente in Manduria

GRANDESSO Sergio, di Ettore e di Baretton Maria, nato a Venezia il 19.10.1915 dom. a Mestre, anzi a Venezia

CONFORTIN Vittorio, di Valentino e di Trinca Faustina nato a Vedelago il 1.10.1919 ivi residente, in lib. provv.

VIGNALI Pietro, fu Giuseppe e fu Giacometti Ernesta nato a Castello di Serravalle il 16.3.1906 dom. Vedelago in lib. provv.

ANDRIOLLO Benedetto, fu Valentino e fu Gottardi Maria nato a Bassano del Grappa il 5.10.1905 –detenuto per altra condanna a Padova, res. Castelfranco V.

Imputati

1) il Calò: del reato pp. dagli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 in relaz. all'art. 58 C.P.M.G. per avere posteriormente all'8.9.43 quale iscritto al P.F.R., addetto all'Ufficio Alimentazione della Federazione di Treviso, commissario del Comune di Vedelago, collaborato con l'invasore fornendo i disegni politici, in pregiudizio agli amministrati e delle cause della liberazione, con opera di propaganda in favore della sedicente R.S.I. denunciando l'esistenza in luogo di generi che egli poneva a disposizione delle forze armate tedesche e infine svelando la presenza di elementi ricercati, che, consegnati alle autorità preposte, furono soppressi.
2) Il Grandesso: di eguale reato al Calò ascritto per avere nella sua qualità di graduato della G.N.R. svolto opera di collaborazione sul terreno politico con le forze armate nazifasciste.
3) Confortin: della collaborazione sopra rubricata per avere, parlando col Calò ed altri, attirato l'attenzione della Gendarmeria tedesca sul conto di un partigiano particolarmente sorvegliato e che, tratto in arresto, fu poi soppresso sommariamente.
4) Gandesso, Vignali, Andriollo:
a) del reato pp. dagli art. 110-317 C.P. per avere il 20.4.1945 in Vedelago in concorso tra loro indotto Contin Attilio a sborsare la somma di L. 12.000 ed oggetti vari per fargli ottenere in restituzione merce da lui sequestrata dalla Brigata Nera valendosi della loro appartenenza alla G.N.R.
Vignali e Grandesso: del reato di cui agli art. 110-624-61 n. II C.P. per essersi il 23 aprile 1945 in Salvatronda di Castelfranco impossessati in danno di Volpato Abele e commettendo il fatto con abuso della loro autorità di gerarchi del P.F.R. di Vedelago, di un maiale e di 2 q.li di crusca depositati nell'abitazione di Bolzon Angela, commettendoli in profitto proprio.

In esito all'odierno pubblico dibattimento presenti Grandesso e Vignali e la Difesa si osserva:

In fatto ed in diritto:

Gli odierni imputati a seguito di denunzie contro di loro presentate vennero sottoposti a procedimento penale, e quindi, in esito a sommaria istruttoria, rinviati con due distinti decreti di citazione a giudizio a questa Corte per rispondere dei reati loro in rubrica ascritti.
Ordinata l'unione dei due processi in una precedente udienza nella quale gli atti vennero rimessi al P.M., la causa torna alla Corte dopo l'eliminazione, in istruttoria, di un imputato e di una imputazione addebitata a lui e ad altri prevenuti.
Ciò premesso, osserva la Corte che al Calò e al Grandesso si addebitano fatti di collaborazione col nemico, che, però, eccezione fatta per quello ascritto al Calò in correità col Confortin concernente l'uccisione del patriota Civiero Elia, sono coperti dall'amnistia non rientrando in alcuna delle esclusioni previste dall'art. 3 D. Pres. 22/6/1946 n. 4.

Del pari rientra nell'amnistia il delitto di furto aggravato dall'art. 61 n. 11 C.P. ascritto al Grandesso e al Vignali, non ostandovi alla applicazione i precedenti penali dei giudicabili.
Gli unici fatti quindi, sull'esame dei quali questa Sezione Speciale deve oramai soffermarsi sono quelli, già accennati, concernenti l'uccisione addebitata al Grandesso al Vignali e all'Andriollo.
Il Civiero era un patriota da tempo ricercato da fascisti e tedeschi, i quali anzi, circa un mese prima, non essendo riusciti a catturarlo in casa dove erano sicuri di trovarlo, trassero in arresto per qualche settimana i genitori. Nel pomeriggio della domenica del 29 ottobre 1944 egli capitò a casa sua in Vedelago per una breve visita alla famiglia. Venne a saperlo l'imputato Confortin Vittorio che abitava a pochi passi di distanza dal Civiero e che, essendo un carabiniere che non voleva servire nella R.S.I., era pure ricercato dai nazifascisti e per tale ragione costretto a dormire assai spesso in aperta campagna, specialmente quando sapeva che anche il Civiero era venuto a trovare la famiglia. Si recò allora nel bar – osteria dove il Calò, Commissario Prefettizio del paese, dimorava quale sfollato, per pregarlo d'interessarsi per far comprendere al Civiero il pericolo al quale egli esponeva i vicini con le sue frequenti comparizioni in casa sua. Il Calò gli promise di chiamare l'indomani il Civiero per parlargli nei sensi voluti dal Confortin, questo avveniva verso le ore 18; alle 19.30 circa dei tedeschi sopraggiunti da Fanzolo irrompevano nella casa del Civiero il quale tentava di scappare attraverso una finestra ma una raffica di mitra lo feriva mortalmente. Da qui l'imputazione a carico di Confortini e del Calò.
Ma gli atti di causa portano a escludere che il Confortin possa essere chiamato a rispondere per l'uccisione del Civiero. Egli era un carabiniere che non si occupava di politica; non aveva alcuna intenzione di denunciare alcuno; preoccupato assai per la famiglia, e specialmente per un figliuolo che adorava e stanco pure di vivere nei disagi derivantigli dalla condizione di persona ricercata abitante nelle immediate vicinanze del Civiero, le sue apparizioni in casa erano troppo spesso seguite da visite dei nazifascisti – voleva allontanare il pericolo di possibili rappresaglie, persuadendo il Civiero ad essere in avvenire più prudente nell'interesse proprio e degli altri, diradando le sue venute in famiglia.
Non vi è il minimo elemento di prova per ritenere che egli abbia voluto provocare, nonché la morte, l'arresto del patriota col quale viveva in ottimi rapporti; non lo hanno sospettato neppure i genitori del defunto.
Ma anche nei confronti del Calò difettano le prove per affermare la sua responsabilità per tale fatto. Egli fu a suo tempo un convinto, e pare, anche fanatico fascista, ma all'infuori della strana coincidenza del breve lasso di tempo trascorso tra il momento in cui il Confortin si rivolse a lui e l'uccisione del Civiero, non vi è nulla di concreto a carico suo su questo punto. Non risulta che in quel frattempo egli si sia mosso dall'osteria presso la quale alloggiava; non risulta, anzi deve escludersi, che abbia telefonato sia a mezzo del centralino telefonico del paese, perché lo esclude il genitore del medesimo, sia a mezzo del telefono esistente al Municipio perché era giorno di festa, gli uffici comunali erano chiusi e nessuna delle chiavi era tenuta da lui. Quanto al riguardo si è voluto all'ultimo momento provare, in contrasto con quanto già risultava al parroco, attraverso il teste Marchesin Giovanni, che così brutta figura fece al dibattimento, convinse maggiormente la Corte che nessuna telefonata partì quella sera da Vedelago almeno da parte del Calò. Costui aveva già manifestato al Confortin il proposito di far chiamare il giorno dopo il Civiero; una denuncia da parte dell'imputato ai tedeschi contrasterebbe coi buoni propositi da cui parve animato verso il Civiero e anche con la sincera partecipazione da lui presa alla disgrazia da cui detta famiglia era stata colpita, tanto da disporre che anche le spese funerarie andassero a carico del comune.
Come si spiega allora l'improvvisa inaspettata comparsa dei tedeschi a così breve distanza di tempo dalla sua venuta in famiglia? A meno che non si debba al caso fortuito – il che è tutt'altro da escludersi ove si pensi alle ripetute precedenti visite dei fascisti e nazisti che dovevano tenere particolarmente d'occhio il povero giovane sul cui capo pare pendesse anche una taglia – l'ipotesi più verosimile che si possa fare sia quella che qualche altro vicino di casa, per le stesse ragioni che hanno indotto il Confortin a rivolgersi al Calò, o per vendetta o per altri bassi motivi, abbia avvertito i tedeschi del ritorno del Civiero in casa dei genitori. La Corte, quindi, può anche dare atto che le risultanze processuali non autorizzano di dubitare seriamente che il Calò c'entri con l'uccisione del Civiero, ma non per questo può prosciogliero con formula piena, giacché il Calò, che pur viene descritto siccome un ottimo e onesto amministratore comunale e non settario nonostante le sue idee politiche, si fanno anche altri addebiti di natura collaborazionistica sull'esame dei quali la Corte, stante la richiesta fatta dallo stesso Calò nelle more del giudizio per applicazione nei suoi confronti del decreto di amnistia, non si è più che tanto soffermata.
L'accusa, invece, di concussione contro il Grandesso, il Vignali e l'Andriollo trae origine dal seguente fatto. Il giorno 20 o 21 aprile 1945 nei pressi di Vedelago tali Contin Attilio e Padovese Antonio vennero fermati dall'appartenente alle Brigate Nere di Castelfranco Andriollo Benedetto mentre, diretti a S. Biagio di Callalta, transitavano in bicicletta con merce varia (stoffe, camicie, copertoni ecc.) per un valore di forse 200.000 lire e più, destinata evidentemente al mercato nero, e che venne loro sequestrata. Per riavere la merce, consigliati da un amico, certo Merlatto Giuseppe, in cui poco dopo si imbatterono, si rivolsero al Segretario Politico del paese di Vedelago, Vignali Pietro, che proprio in quel momento passava di là, e al Grandesso fecero dapprima delle difficoltà assumendo che non avevano tempo, ma dopo che i due, e specialmente il Contin, ebbero loro fatto capire che non avrebbero perso il loro tempo inutilmente, si indussero a recarsi con loro alla Caserma delle BB.NN. di Castelfranco dove si trovava la merce sequestrata. Quivi il Contin e il Padovese, dopo che anche il Vignali e il Grandesso ebbero a parlare con l'Andriollo che, sembra, sostituisse in quel momento, in sua momentanea assenza, il comandante Rebellato, riuscirono ad avere la merce, non senza però aver promesso all'Andriollo – e garantito intanto mediante consegna della carta d'identità – il versamento (effettuato il giorno seguente) di 10.000 lire a favore, secondo quanto ebbe a dire ai due l'Andriollo, all'Ente Assistenziale del Partito, nonché qualche camicia, qualche fazzoletto e due pezze di stoffa. Ritornati, quindi, nella osteria di Vedelago dove li aspettava il Merlatto, il Contin, dopo aver chiesto al Vignali e al Grandesso che cosa volevano per il disturbo,

senza ottenere una esplicita risposta, versò a mano del Vignali e del Grandesso, [manca una parte del testo] che ritenuti delle persone più o meno influenti; infatti del Grandesso, siccome bazzicava con fascisti e ufficiali tedeschi, si vociferava che fosse un ufficiale della Gestapo. Da rilevare anche che non sono stati loro a chiedere o pretendere il compenso ma furono il Contin e il Padovese ad offrirlo loro spontaneamente per indurli ad interessarsi della faccenda.
E quindi non c'è concussione né corruzione, ma non c'è neppure altro reato; in ispecie, non c'è truffa già perché mancherebbe il raggiro o la messa in scena. Essi devono, perciò, essere prosciolti a formula piena.

P.Q.M.

la Corte, visti gli art. 479 C.P.P. assolve Grandesso Sergio dall'imputazione di concussione e Confortini Vittorio e Vignali Pietro dai delitti loro rispettivamente ascritti perché il fatto non costituisce reato, e Andriollo Benedetto pure dall'imputazione a lui ascritta per insufficienza di prove.

Visto l'ord. 479 C.P.P., 151 C.P., 3 D. Pres.22/6/1946 n. 4

Dichiara non doversi procedere contro Calò Cosimo per l'imputazione a lui ascritta e Grandesso Sergio dall'imputazione di collaborazione politica perché i reati sono estinti per amnistia.

Treviso, 3 settembre 1946

Il Presidente
Ferlan

Sentenza n. 62/46 del 07.09.1946 – R.G. 56/46 – R.G.P.M. 1351

In nome del Popolo Italiano,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

FERLAN dr. VLADIMIRO – Presidente
SPANU dr. GIOVANNI – Giudice Popolare
GARELLI GIUSEPPE– Giudice Popolare
SARTORETTO REMO – Giudice Popolare
POZZAGNO ANTONIO – Giudice Popolare
MODOLO GINO – Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

ZANCHETTA Antonio, fu Giovanni e di Marcon Augusta, nato a Loria il 20.10.1902, res. in Bessica di Loria – libero presente
Imputato
del reato pp. all'art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 e 58 C.P.M.G. per avere in Loria, in epoca successiva all'8 settembre 1934 svolto opera di collaborazione con le forze nazifasciste, agevolandone i disegni politici con delazioni a carico di cittadini aderenti al movimento di liberazione, che di conseguenza subirono danni negli averi e nella persona.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M. e la Difesa, osservasi:

In fatto e diritto

Il Comitato di Liberazione di Loria in data 8 dicembre 1945 faceva pervenire una denuncia alla Procura Generale presso questa Corte di Assise. Si riferiva in tale denuncia che nel maggio 1944, don Giuseppe Menegon arciprete di Loria ed alcuni altri furono avvertiti che due agenti investigativi segreti, appartenenti alla Polizia Repubblichina avevano fatto delle indagini e steso in Municipio un verbale dal quale risultavano accuse gravissime a loro carico, tanto che gli avvertiti dovettero salvarsi con la fuga. Si venne successivamente a sapere che gli agenti avevano interrogato durante le indagini, Zanchetta Antonio, Commissario Prefettizio di Loria e Boaro Antonio, Commissario del Fascio repubblicano.
Poiché solo questi due avevano avuto contatto con gli agenti, evidentemente da essi o da uno di essi erano partite le delazioni e le accuse a carico dell'arciprete e degli altri patrioti.
In base a queste denuncie [sic] veniva iniziato procedimento penale a carico dello Zanchetta e del Boaro, ed a seguito di sommaria istruttoria entrambi venivano rinviati a giudizio di questa Corte di Assise per rispondere del reato di collaborazionismo politico (art. 58 C.P.M.G.).
All'odierno dibattimento il Boaro chiedeva preliminarmente la concessione dell'amnistia e a ciò si provvedeva con separata sentenza, mentre Zanchetta rinunciava al beneficio e chiedeva che si procedesse al giudizio di merito.
Risulta dagli atti processuali che una domenica del maggio 1944 si recò a Loria un agente investigativo e si recò a parlare con le autorità comunali del tempo, cioè il Commissario Prefettizio e il Commissario del Fascio. Due giorni dopo, il martedì mattina l'agente ritornò a Loria e dopo aver prima parlato col Boaro, si recò in Municipio e all'impiegato Serragiotto Ermelindo fece presente di essere stato a lui indirizzato dal "Commissario"; senza specificare se fosse quello prefettizio o quello politico, perché gli desse le generalità complete di alcune persone i cui nomi già figuravano in una lista che esibì. Il Serragiotto poté così rilevare i nomi di quelle persone, fra cui c'era il parroco don Menegon, tutte accusate di essere contrarie alla repubblica fascista. Fornite le generalità richieste, l'agente domandò al Serragiotto informazioni sugli accusati, ma l'impiegato dichiarò di non poterne dare e subito, appena partito l'agente, si recò ad informare del fatto don Menegon.
Lo Zanchetta, come pure il Boaro, ha ammesso di aver ricevuto la visita di un agente, ma ha dichiarato di aver dato solo informazioni buone sul conto del parroco, perché solo di questi gli vennero richieste.
Indubbiamente una buona parte di responsabilità dovrebbe farsi risalire al Boaro, fascista repubblichino, ma l'imputato prudentemente ha invocato l'applicazione della benefica amnistia in modo da evitare le indagini sul suo operato.
Per la responsabilità dello Zanchetta stanno il fatto che lui quella domenica mattina ebbe a parlare con l'agente, che questi il martedì successivo di recò dal Sernagiotto dicendosi mandato dal "Commissario": a rigore di logica essendo il Serragiotto un impiegato comunale, per Commissario non può che intendersi quello Prefettizio, cioè lo Zanchetta.
Vi è inoltre il fatto che gli si limitò ad avvertire Don Menegon solo parecchi giorni dopo, tanto che lo stesso parroco ebbe a rimproverarlo di ciò: vi è poi ancora un'altra circostanza, di un notevole valore, cioè il brano di una lettera scritta dal colonnello Cariddi, Capo dell'Ufficio Investigativo, al parroco don Mengon, che suona così: "all'ultimo mio agente ho detto di non recarsi dal Podestà e dal Segretario del Fascio di Loria per non ripetere quello che già stava nella denuncia". Da ciò parrebbe che effettivamente lo Zanchetta avesse accusato i patrioti e in ispecie don Menegon, e non si fosse limitato a dare solo delle buone informazioni. Ad ogni modo pare alla Corte che tutte queste circostanze non possano costituire la prova piena della colpevolezza dell'imputato, ma costituiscono invece un indizio grave, però è tale

da lasciare un dubbio profondo alla Corte. Perciò mentre da una parte lo Zanchetta non può venire condannato, dall'altra non può essere assolto pienamente, come la difesa ha chiesto: s'impone invece la formula dubitativa.
Circa poi l'accusa che lo Zanchetta avrebbe lanciato durante una riunione di agricoltori tenutasi a Castelfranco contro Zandonà Giovanni, che questi cioè cedesse la benzina concessagli ai partigiani, osservasi che nessuna prova vi è in atti se non la dichiarazione della parte lesa. Di fronte alla negativa dell'imputato, quella dichiarazione perde il suo valore, anche perché riferisce cose non sentite dire.

P.Q.M.

Visto l'art. 479 C.P.P. assolve Zanchetta Antonio dall'imputazione a lui ascritta per insufficienza di prove.

Treviso, 7.9.1946

Il Presidente
Ferlan

Depositata in Cancelleria il 16.9.1946

Il 7.9.1946 l'imputato ricorse

p.c.c.
Treviso, 18.9.1946

Con ordinanza 21.10.1947 la Corte Suprema dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.
Treviso, 24.11.1947

Sentenza n. 63/46 del 07.09.1946 – R.G. 50/46 – R.G.P.M. 1351

In nome del Popolo Italiano,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

FERLAN dr. VLADIMIRO – Presidente
SPANU dr. GIOVANNI – Giudice Popolare
GARELLI GIUSEPPE– Giudice Popolare
SARTORETTO REMO – Giudice Popolare
POZZAGNO ANTONIO – Giudice Popolare
MODOLO GINO – Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

BOARO Antonio, fu Pietro e fu Visentin Maria, nato a Loria il 23.4.1892 ivi residente, libero, presente

imputato

del reato p. e p. dall'art 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 e 58 C.P.M.G. per avere in Loria svolto opera di collaborazione con le forze nazifasciste, agevolandone i disegni politici con delazioni a carico di cittadini aderenti al Movimento di Liberazione, che di conseguenza subirono danni negli averi e nella persona.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M. e la difesa, osservasi

In fatto e diritto

In seguito a denuncia la Procura Generale presso questa Corte d'Assise iniziava procedimento penale contro Boaro Antonio, già Commissario Politico del Fascio repubblicano di Loria. Esaurita la sommaria istruttoria, il prevenuto veniva rinviato a giudizio per rispondere del reato di collaborazionismo come rubricato. Osserva la Corte che tale reato deve ritenersi amnistiato ai sensi dell'art. 3 del D.P. 22.6.46 n. 4, non ricorrendo nessuna delle ipotesi di esclusione ivi stabilite.

P.Q.M.

Visto l'art. 479 C.P.P., 3 D.P. 22.6.46 n. 4 dichiara non doversi procedere contro Boaro Antonio per essere estinto per amnistia il reato a lui ascritto.

Treviso, 7 settembre 1946

Il Presidente
Ferlan

Sentenza n. 64/46 del 06.09.1946 – R.G. 62/46 – R.G.P.M.

In nome del Popolo Italiano,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

FERLAN dr. VLADIMIRO – Presidente
SPANU dr. GIOVANNI – Giudice Popolare
GUSCO PIETRO– Giudice Popolare
SARTORETTO REMO – Giudice Popolare
POZZAGNO ANTONIO – Giudice Popolare
ANTOLINI MICHELE – Giudice Popolare
MIROLI PLINIO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale per direttissima contro:

1) BOTTER Natale, fu Achille e fu Simionato Margherita, nato il 15/1/1917 a Zenson sul P., res. a Treviso
2) MARIOTTO Geltrude Angelina in Gallina, di Pietro e Trinca Carolina nata il 26/7/1919 a Giavera, res. a Vidor
Detenuti, arrestati in udienza
Imputati
del delitto cui all'art. 372 C.P. per avere il giorno 5 e 6 settembre in Treviso deponendo in qualità di testi nel procedimento penale per collaborazione politica a carico di Barzilai Attilio ed altri celebratosi avanti a questa Sez. Spec. Di Corte d'Assise, giurato il falso affermando che il Barzilai durante tutta la prima quindicina del mese di agosto 1944 fu assente da Treviso.

In esito al pubblico dibattimento, sentito il P.M., la difesa e gli imputati

Osserva

In fatto e diritto

Gli odierni imputati Gallina e Botter sentiti in qualità di testi nel processo indicato in rubrica celebratosi avanti a questa Corte deposero la Gallina, la quale prestava servizio in casa del Barzilai, che costui il 31 luglio 1944, dandole il mensile, le disse che l'indomani sarebbe partito per ragioni di famiglia per Milano e per Torino e che difatti fino al 15-16 agosto non lo ebbe più rivedere, e il Botter, il quale gestiva la mensa di ufficiali [sic] del Comando Militare Provinciale, che il Barzilai lo avvertì che per qualche tempo non sarebbe venuto alla mensa perché doveva partire, da Treviso, e come in realtà non si sia fatto più vedere fino a circa la metà del mese di agosto.
Su richiesta del P.M. all'udienza, tali due deposizioni vennero incriminate di falso ritenendosi che stessero in contrasto con quanto ormai inoppugnabilmente risultava dagli atti del processo, e cioè, che il Barzilai, almeno il giorno 3 agosto 1944 aveva partecipato ad un rastrellamento eseguito in Falzè di Piave da un reparto armato del Comando Militare Prov. di Treviso e nel pomeriggio del 5 stesso mese aveva fatto parte in qualità di difensore degli imputati in un processo celebratosi avanti al Tribunale Militare Straordinario convocato in Treviso per giudicare due patrioti.
Osserva la Corte che potrebbe, anzitutto, darsi che la Gallina e il Botter si sbaglino in buona fede sull'epoca in cui il Barzilai sarebbe stato assente da Treviso. Ma, anche ammesso che non vi sia alcun equivoco sulla data, non vi è a giudizio della Corte alcuna incompatibilità necessaria tra quanto hanno detto i due imputati in qualità di testi e le altre risultanze del processo celebratosi contro il Barzilai e consorti, giacché il fatto che il Barzilai abbia dichiarato alla Gallina e al Botter alla fine del mese di luglio 1944 che sarebbe partito per qualche tempo da Treviso per recarsi a Milano e a Torino e che, poi, in effetti, per circa due settimane né l'una né l'altro l'abbiano visto né a casa né alla mensa degli ufficiali, non esclude ancora che egli durante quel tempo non sia rimasto a Treviso o nella Provincia. Chi lo sa quali particolari ragioni potrebbero averlo indotto a far credere in casa e alla mensa che egli si sarebbe assentato da Treviso mentre, invece, non si è allontanato.
Comunque sia, i due imputati resero alla udienza una deposizione tale da dare la netta impressione di essere in perfetta buona fede soprattutto la donna che depose con accento di assoluta sincerità. Perciò, pur non essendovi alcun dubbio che il Barzilai il giorno 3 agosto 1944 fu a Treviso e a Falzè di Piave e nel pomeriggio del 5 agosto 1944 a Treviso – tanto che poté essere nominato difensore di due giovani che dovevano essere processati dal Tribunale Militare Straordinario di Guerra – ritiene la Corte che entrambi gli imputati debbano essere prosciolti con formula piena dal reato.

P.Q.M.

Visto l'art. 479 C.P.

assolve Gallina Geltrude Angelina nata Mariotto e Botter Natale dall'imputazione loro ascritta perché il fatto non costituisce reato.
Ordina la scarcerazione di entrambi gli imputati se non detenuti per altra causa.

Treviso, 6 settembre 1946

Il Presidente
Ferlan

Sentenza n. 65/46 del 10.09.1946 – R.G. 53/46 – 1779/375 R.G.P.M.

In nome del Popolo Italiano,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

FERLAN dr. VLADIMIRO – Presidente
SPANU dr. GIOVANNI – Giudice Popolare
GUSCO PIETRO– Giudice Popolare
SARTORETTO REMO – Giudice Popolare
POZZAGNO ANTONIO – Giudice Popolare
ANTOLINI MICHELE – Giudice Popolare
MIROLI PLINIO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

1) TAJER Francesco, fu Sebastiano e di Binotto Angela nato a Cornuda il 5.10.1905 – detenuto in Treviso [il cognome di questo imputato è scritto alternativamente Taier o Tajer, tuttavia si è deciso di uniformare il testo adottando quella che si ritiene essere la dicitura esatta: Tajer]
2) CARNIATO Antonio, fu Gaetano, nato a Treviso il 18.1.1885 res. a Roma – via S. Agostino De Pretis 77 – libero

3) BADALAMENTI Lucio Bortolo, di Gaetano e di Buccola Gina, nato a Palermo dom. Milano – via Cardinal Fed. 7 – lib.

4) AMBROSETTO Mario, di Francesco e di Dario Luigia nato a S. Polo di Piave di anni 30 ivi dom. lib. Provv.

5) BARZILAI Attilio, fu Giuseppe e fu Partel Adele, nato a Trieste il 24.3.1897 ed ivi dom. via Marconi 14 in lib. provv.

Imputati

Il Tajer:
a) del delitto pp. agli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 e 51 C.P.M.G. per avere in Treviso prima quale ufficiale del 29° Comando Provinciale, poi quale Segretario Federale nel periodo agosto-settembre 1944, collaborato col tedesco invasore, disponendo ed eseguendo personalmente operazioni di rastrellamento con azioni contro cittadini e partigiani, incendi di abitazioni, deportazioni ed esecuzioni sommarie di catturati.
b) di omicidio aggravato continuato (art. 81 – 112 n. 2 – 575 – 577 n. 3 C.P.) per avere nei giorni 2 e 3 agosto 1944 promosso e diretto le operazioni condotte dai suoi sottoposti del Comando Militare Provinciale e da borghesi in S. Maria di Caffoncello [sic] e in Falzè di Piave, nelle quali furono uccisi i nominati Scarabel e Moretto, nonché De Boni Italo da lui personalmente freddato e catturato Pozzi Ivo soppresso il giorno successivo dopo sentenza di pseudo Tribunale Straordinario.
Gli altri:
del delitto pp. dagli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 e 58 C.P.M.G. per avere il Barzilai, quale tenente, l'Ambrosetto quale conducente militare ed il Carniato ed il Badalamenti quali civili, partecipato all'azione in Falzè di Piave nella quale fu compiuto l'omicidio del De Boni, l'incendio dell'abitazione e avvenne la cattura degli ostaggi.

In esito all'odierno pubblico dibattimento; sentiti gli imputati presenti, il P.M. e la difesa, si osserva:

In fatto e diritto
Gli odierni imputati a seguito di varie denuncie [sic] contro di loro sporte, vennero sottoposti a procedimento penale e quindi, previa sommaria istruttoria, rinviati a giudizio avanti a questa Corte per rispondere: il Tajer, di collaborazione militare col tedesco invasore per l'attività da lui svolta durante i venti mesi della occupazione nemica quale ufficiale del Comando Mil. Prov.; prima Federale di Treviso, poi, in varie operazioni contro le forze nazionali della resistenza, nonché di omicidio commesso durante le operazioni stesse in persona di tale Scarabel e Moretto in località S. Maria di Cafoncello [sic] e in persona di De Boni Italo in Falzè di Piave; e tutti gli altri di collaborazione generica, col fatto specifico della partecipazione al rastrellamento di Falzè in cui trovò la morte il povero De Boni.
Sul rastrellamento in S. Maria di Cafoncello [sic] ascritto al solo Tajer osserva la Corte quanto segue. La sera del 2/8/1944 nella zona periferica di Treviso, nei pressi dell'ospedale militare, reparti armati repubblicani eseguivano un'operazione durante la quale vennero uccisi due partigiani (Scarabel e Moretto), ferito un terzo – certo Gennari Camillo – ed effettuata la cattura di alcune altre persone.
Il Tajer ammette di aver partecipato all'azione ma dichiara che era comandato dal capitano Mollica del Comando Provinciale, che si trattava di una semplice operazione di polizia a causa di furti che si verificavano da qualche tempo ai danni della amministrazione militare e che l'uccisione, il ferimento e la cattura avvennero ad opera di un'altra squadra che agiva per conto proprio e non dipendeva dal Comando Provinciale.

A proposito dell'origine e del carattere politico antipartigiano di quell'operazione il Tajer dimentica di aver egli stesso dichiarato nel suo interrogatorio reso il 10 luglio avanti al magistrato di essersi indotto alla medesima perché pregato da uno dei più feroci esponenti delle Brigate Nere di Treviso, il defunto Gerardi Emanuele, che abitava nella zona di S. Maria di Cafoncello [sic] e che lamentava di essere fatto continuamente segno di attentati da parte di antifascisti. Piuttosto ritiene la Corte che dagli atti di causa non risulti una prova sicura di una sua partecipazione tale al fatto dell'uccisione dei due patrioti da poterla configurare quale correità mediata o immediata nell'azione nei sensi voluti dal Cod. Pen. Perché è quasi certo che a sparare contro lo Scarabel e il Moretto sono stati il tenente Fugalli o il ten. Maltese e, pare, che ci fossero più squadre che non agivano sotto un comando unico o secondo precise direttive precedentemente impartite; il che è anche verosimile se è vero – come dovrebbe ritenersi per accertato – che dette squadre fossero formate anche con elementi delle Brigate Nere legate per il loro carattere spiccatamente politico e coll'indisciplina che le distingueva, non sottostavano a comandanti, anche se superiori in grado, di altre formazioni.
La mattina seguente, 3 agosto, appena avuta notizia dell'attentato contro il ten. Milazzo comandante del 29° Comando Prov., un gruppo di circa una trentina di persone tra ufficiali e militi del Comando medesimo, mandati su quattro automezzi – un'autocarretta guidata dall'imputato sergente Ambrosetto, due camion privati fermati al momento, e una Lancia-Augusta nella quale c'erano Carniato Antonio e Badalamenti Lucio Bortolo e su cui prese posto anche il ten. Barzilai Attilio – partì verso le 9.30-10 per una spedizione punitiva nella zona dell'attentato, e in località Falzè, vero le ore 15, procedette alla cattura di tale Benincà Livio, dell'oste Pozzi Stefano, del figlio e della figlia di quest'ultimo, Pozzi Ivo e Danila e uccise sul posto con alcuni colpi d'arma da fuoco il giovane De Boni, trovato in possesso di una pistola, dopo di che ritornò a Treviso non senza aver prima asportato la radio e del denaro ed aver incendiato la casa del Pozzi ritenuta un covo di partigiani. Di quattro catturati, Pozzi Stefano venne dopo qualche tempo rimesso in libertà, il Benincà e la Pozzi Danila internati in Germania, donde ebbero però la ventura di rimpatriare, mentre Pozzi Ivo, considerato renitente ai bandi della cosiddetta R.S.I. venne il giorno 4 agosto processato da un tribunale militare straordinario convocato d'urgenza dal comandante provinciale, condannato a morte e fucilato la sera stessa non lontano dal luogo dell'attentato.
Il Barzilai e il Tajer sostengono di non aver partecipato all'azione di rappresaglia e di essere stati in quel giorno (3 agosto), il Barzilai, a Milano, alla volta della quale città era partito per indifferibili ragioni di famiglia fin dal 1° agosto rimanendo assente da Treviso circa due settimane e il secondo, di essersi trovato, in quel giorno, ad Istrana (a undici chilometri da Treviso) presso il 29° Comando Deposito Misto per effettuare la consegna dell'ufficio (del quale fino al 31 luglio aveva fatto parte) al successore, essendo stato trasferito a decorrere dal 1° agosto al Comando Provinciale. L'Ambrosetto, il Carniato e il Badalamenti ammettono di aver fatto parte della spedizione ma, il primo, solo perché comandato dal ten. Barzilai e in qualità di semplice autista addetto al Comando Provinciale, limitandosi alla guida della autocarretta, il Carniato e il Badalamenti, perché – al pari di quanto era successo agli altri due camion – furono fermati anche essi da militi in servizio presso il Comando Provinciale mentre con la loro automobile passavano, verso le ore 9-9.30, davanti al detto Comando diretti a Colfosco dove il Carniato viveva sfollato ed aveva, presso certa famiglia Manfren, il mobilio che proprio quel giorno, come da accordi presi in precedenza, voleva far ritrasportare a Treviso con un carro trainato da cavalli che quella stessa mattina aveva mandato avanti.
Dell'Ambrosetto si può credere che non abbia fatto opera di collaborazione col tedesco: perché era semplice autista presso il Comando Provinciale, perché a Falzè i testi lo hanno visto in tuta e disarmato, perché è risultato dagli atti del processo che solo di mala voglia partecipava ad imprese del genere cercando sempre, se poteva, di esimersi, senza mostrarsi per nulla fanatico, tanto che in varie occasioni aiutò il movimento partigiano. Mancando, quindi, del tutto la prova che egli abbia commesso quanto gli si addebita, egli va prosciolto con formula piena.
Quanto al Carniato e al Badalamenti varie deposizioni che, almeno all'apparenza, si presentano attendibili, vengono a suffragare il loro assunto, che cioè, essi si siano trovati per puro caso tra coloro che presero parte alla spedizione, perché fermati da militi addetti al Comando Provinciale e costretti a mettere a disposizione la loro automobile con la quale passavano davanti alla sede del comando, diretti per affari personali a Collefosco. E se questa loro partecipazione all'impresa fu fortuita e forzata, e se è vero – come pare non possa mettersi in dubbio – che il Carniato in quel giorno eseguì il trasporto del mobilio che aveva già in progetto da parecchio tempo e che sarebbe avvenuto anche qualche giorno prima se banali imprevedibili incidenti non gliel'avessero impedito, e che anzi lui stesso assieme all'amico avrebbe dato una mano per caricare la roba – sembra poco verosimile e contraddittorio pensare nello stesso tempo che essi, che non risulta siano mai stati fascisti né iscritti al Fascio – già verso le ore 15-15.30, e quindi, meno di mezz'ora dopo che avevano finito di caricare il mobilio, possano aver avuto una parte attiva al fatto avvenuto in casa Pozzi a Falzè partecipando ad una rappresaglia a carico di persone a loro, per quanto si sapeva, sconosciute e decisa appena quella mattina a seguito dell'attentato contro il col. Milazzo.
Eppure il ruolo che il Carinato e il Badalamenti ebbero nell'azione di Falzè quale risulta attraverso elementi di prova altrettanto sicuri, contrasta con la versione che del fatto ne danno i due giudicabili e fa pensare che la loro presenza in Falzè possa non essere stata casuale, per quanto la casualità di per sé non escluda ancora una loro posteriore fattiva partecipazione alla delittuosa impresa.
Entrambi erano armati; probabilmente l'uno di mitra l'altro di rivoltella. Ce lo dicono troppi testi (una decina) perché la circostanza non sia vera, e il fatto che dei testi non concordino nell'arma di ciascuno di cui essi erano in possesso e neppure sulla descrizione personale dei due imputati (che preferivano non comparire all'udienza e farsi difendere in contumacia), lo si spiega con la rapidità con cui si svolse l'episodio di Falzè avanti a persone atterrite che ricordano e riproducono la scena nel suo impressionante complesso anziché nei singoli particolari. Il Carniato e il Badalamenti nel loro sibillino interrogatorio, assunto per rogatoria, pur non avendo il coraggio di negarlo chiaramente, non ammisero

nemmeno in modo esplicito di essere stati presenti all'operazione, affaccendati come sarebbero stati nel caricare il mobilio, però il caricamento della roba, da un lato, e la perquisizione, gli arresti, l'uccisione del De Boni e l'incendio della Casa Pozzi, dall'altro, ebbero luogo in tempi cronologicamente ben distribuiti.
Ma, non solo i due imputati erano armati, ma con armi minacciarono di morte i Pozzi e le altre persone presenti nel locale d'osteria, parteciparono alla perquisizione domiciliare, richiesero documenti. Fino a che punto si sia spinta questa loro attività non è dato con sicurezza di sapere. I congiunti del povero Pozzi vorrebbero far risalire ai due imputati la responsabilità per tutto quanto avvenne in quell'incontro; senonché la fucilazione del Pozzi ebbe luogo in esecuzione di una sentenza di condanna a morte pronunciata dal Tribunale Straordinario di Guerra convocato per ordine del Comando Prov. di Treviso, e quindi, anche ammesso che l'arresto del giovane renitente ai bandi della repubblica fosse opera dei due giudicabili – il che non è per nulla provato – mancherebbe sempre ancora il nesso di causalità tra i due eventi per poter parlare di un concorso nella fucilazione; e per quanto riguarda, invece, l'assassinio del De Boni, date le modalità nelle quali si verificò, deve ritenersi che esso non sia stato in precedenza né previsto né predisposto ma sia stato deciso al momento, sul posto, non appena fu constatato che il giovane era armato, e messo in esecuzione dai dirigenti dell'azione, che dovrebbero ricercarsi tra gli elementi militari, e non tra i borghesi che non furono evidentemente interpellati né, con tutta probabilità, avrebbe potuto, anche volendo, impedire l'orribile delitto.
Se c'è stata, pertanto, collaborazione politica nell'opera svolta in quell'occasione del Carniato e del Badalamenti – e la Corte propende a ritenere che ci fu – si tratta in ogni caso di reato estinto per amnistia non rientrando in alcuna delle esclusioni prescritte dall'art. 3 D.Pres. 22/6/1946 n. 4 perché l'uccisione del Pozzi e del De Boni, per le considerazioni fatte, non sono loro giuridicamente addebitabili. Il Barzilai e il Tajer negano, come si disse, recisamente d'essere stati presenti al fatto, ma, almeno per il primo, c'è la prova certa che vi è stato. Due testi (la Gallina e il Botter) che all'udienza furono chiamati a deporre sull'alibi dell'imputato, furono incriminati e, poi, procedutosi nei loro confronti ai sensi dell'art. 435 C.P. prosciolti entrambi perché il fatto non costituisce reato per mancanza di dolo in quanto si ritiene che i detti testi equivocassero sulla data in buona fede e perché, comunque, non vi era inconciliabilità assoluta tra quanto essi deposero e quanto già positivamente emergeva dagli atti del processo.
Furono prodotte pure al dibattimento varie dichiarazioni scritte (autenticate nella firma) di persone che affermano che il Barzilai durante tutta la prima quindicina di agosto sarebbe stato a Milano e a Torino, ma nessuna di tali persone è comparsa per deporre avanti alla Corte in quei sensi; ed hanno fatto bene a non comparire che, diversamente, si sarebbe dovuto procedere anche a loro carico per falsa testimonianza in quanto le risultanze di causa danno ormai per matematicamente provata la partecipazione del Barzilai all'impresa di Falzè.
Infatti l'imputato secondo quanto egli sostiene, non può essersi trovato durante tutta la prima decade di agosto a Milano e Torino, se nel pomeriggio del 5 agosto – vedi estratto copia del verbale di udienza redatto nel processo tenutosi in quel giorno in Treviso innanzi ad un Tribunale Mil. Straord. convocato per giudicare due patrioti (Brunelli Antonio e Boschiero Luigi) poi condannati a morte e fucilati – egli venne nominato difensore dei due imputati in sostituzione di altro ufficiale assente, e se anche il tenente col. Cariello allora capo degli uffici presso il Comando Prov. di Treviso – vedi altro estratto copia in atti – nel corso di un procedimento penale per collaborazione militare, celebratosi contro di lui avanti a questa Sezione Speciale nei giorni 5,6 e 10 settembre, ebbe spontaneamente a dichiarare (donde il maggior valore probativo dell'affermazione), che il Barzilai la mattina del 3/8/44 partecipò all'azione di rappresaglia per l'attentato contro il Comandante Provinciale.
Ma non basta. Il coimputato Ambrosetto, che per aver prestato servizio presso lo stesso Comando Provinciale del quale faceva parte il ten. Barzilai, non poteva non conoscerlo perfettamente (erano da mesi tutti e due presso quel Comando) – ha dichiarato fin dal primo momento, e lo ha ripetuto in altro interrogatorio reso avanti il magistrato, senza che neppure in questo caso vi fosse bisogno di tale dichiarazione per la propria discolpa, che l'ordine di partire con gli altri per Falzè esso Ambrosetto lo ebbe dal Barzilai e che quest'ultimo prese personalmente parte all'azione, durante la quale, anzi, ad un certo punto egli lo vide con in mano una lista di persone da catturare.
Questa dichiarazione, che da sola sarebbe sufficiente per affermare la responsabilità del prevenuto, trova conferma in altre deposizioni testimoniali quasi altrettanto importanti rese in periodo istruttorio e che invano all'udienza, come del resto fece anche l'Ambrosetti, si cercò di attenuare, quali i deposti di Benvenuto Armando, anche lui sergente presso il Comando Prov. di Treviso, e di Furlan Artemio fermato col proprio camion davanti agli uffici del Comando predetto, i quali danno anch'essi il Barzilai come presente sul posto e ne descrivono anche con qualche particolare l'attività.
Nessun dubbio, perciò, che il Barzilai fu a Falzè e che vi ebbe anche una parte di primo piano. Non è dato di sapere se si sia comportato a quel modo perché tali erano i suoi sentimenti o perché, essendo di origine ebraica, volesse stornare da sé anche il sospetto di essere un tiepido e poco convinto fascista, ma è certo che fosse uno degli animatori dell'impresa, e quindi, uno dei responsabili dell'uccisione del De Boni, è del pari fuori discussione.
Fu lui, infatti, a far fermare i camion privati per il trasporto dei militi del Comando Provinciale, lui a dar ordine all'Ambrosetto e al Furlan di recarsi sul posto, lui ad avere in mano la lista dei catturati nella zona di Colfosco, dove il reparto si è a lungo fermato prima di giungere a Falzè; sul posto egli fu tra i primi ad entrare nella casa osteria dei Pozzi; il teste Furlan lo vide pure rincorrere, assieme ad altri, il De Boni, e lo si sentì gridare che la casa dei Pozzi era un covo di partigiani, di delinquenti.
Ora, perché si debba rispondere di un illecito penale doloso non occorre esserne l'autore materiale diretto. Basta aver agito nell'immediatezza del fatto in pieno accordo con gli altri, organizzando preparando e concorrendo con gli altri a creare le condizioni d'ambiente da cui dovrà scaturire l'atto criminoso e a rafforzare nell'esecutore materiale la determinazione a commetterlo. Il reato quindi di collaborazione politica a lui ascritto c'è in tutti i suoi elementi, di cui l'uccisione del De Boni ne è la specifica manifestazione. Per la pena nella valutazione del fatto e delle sue modalità ai

sensi dell'art. 133 C.P. e tenuto conto della figura del giudicabile e dei suoi precedenti, è il caso di partire dal minimo di anni dieci di reclusione previsto dalla legge. Tale minimo può essere ridotto di tre anni avuto riguardo ai motivi che dovrebbero averlo indotto quale appartenente alla razza ebraica, ad arruolarsi nelle formazioni repubblicane per sfuggire a guai peggiori, nonché delle opere di bene da lui compiute a numerose persone che a lui si rivolsero, opere che se non sono tali da giustificare la concessione dell'attenuante specifica di cui al n. 6 dell'art. 62 bis. C.P., valgono, però, a riconoscergli le attenuanti generiche di che all'art. 62 bis. del Cod. stesso; la pena risulta così fissata in anni 7 di reclusione, di cui anni cinque debbono dichiararsi condonati per effetto dell'art. 9 D. Pres. 22/6/1946 n. 4.
Anche il Tajer fu quindi sicuramente a Falzè, perché la Corte dopo quanto ebbero a dichiarare in istruttoria l'Ambrosetto, il Carniato, il Furlan e il Badalamenti, ma soprattutto, in termini non equivoci, l'Ambrosetto e il Furlan, i quali parlano del Tajer come dell'autore materiale dell'omicidio – non è per nulla convinta delle risultanze processuali quali emersero al dibattimento. Sta di fatto, però, che tra le numerose persone sentite su questo punto nessuna ebbe a dichiarare all'udienza di riconoscerlo e parecchie hanno escluso che egli sia stato tra i militari partecipanti all'impresa. C'è poi la teste Gumirato Franca, addetta al servizio telefonico di Istrana, la quale ci dice che appena ricevuta la notizia da Treviso dell'attentato al colonnello Milazzo, uscì in istrada per comunicare il testo del fonogramma al 19° Comando Deposito Misto, ivi di sede, e il primo ufficiale in cui si imbatté fu il Tajer. Ma la teste, che del resto fece una buona impressione, non ci sa dire neppure approssimativamente che ora fosse in quel momento (l'attentato contro il col. Milazzo avvenne verso le ore otto del mattino), e Treviso è raggiungibile da Istrana con automezzo in dieci minuti.
Ma non per questo ancora il Tajer può essere prosciolto. Venuta meno nei suoi confronti la prova della consumazione dell'omicidio, resta la sua attività quale Federale e, in conseguenza di tale carica, quale Comandante Provinciale, e quindi ufficiale superiore, delle formazioni di camicie nere, che fanno di lui, per legge, una collaboratore presunto.
Rileva la difesa che avendo il Tajer dimostrato col fascicolo di documenti prodotti all'udienza di aver accettato la carica di Federale contro voglia (dopo aver appreso la nomina dalla radio) e solo per venti giorni in attesa che gli si trovasse un successore, non vi è collaborazione né reale né presunta, e l'imputato deve essere prosciolto perché il fatto non costituisce reato. Senonché, altro è accettare o esercitare di malavoglia una carica, altro è esercitarla contro lo spirito che l'informa. La Corte di Cassazione ha statuito che la presunzione di legge che è congiunta con l'esercizio di determinate funzioni può essere vinta solo dalla prova che l'ufficio o lo incarico siano stati accettati con l'intento di esercitarli per sabotare la causa nazifascista. Il che certamente non fu il caso di Tajer il quale era un convinto e, pare, anche un fanatico sostenitore del fascismo e dei suoi sistemi.
Anzitutto, non è vero che, mentre egli era Federale, non si sarebbe verificato nessun fatto degno di rilievo tra fascisti e antifascisti né si sarebbe avuto alcun rastrellamento, giacché proprio la sera dell'8/9/1944 in tutta prossimità di Treviso avvenne, in uno scontro tra partigiani e Brigate Nere, il cosiddetto eccidio "delle Corti". Ma anche a voler accertare la versione, poco verosimile, data in proposito dall'imputato, che cioè, egli sia stato del tutto estraneo al triste fatto, egli stesso ha ammesso esplicitamente nel suo interrogatorio del 10/11/1946 ricordato che tutta la sua attività nel breve periodo di tempo in cui fu Federale di Treviso fu assorbita dal compito di dare un carattere militare alle famigerate squadre delle Brigate Nere allora in fase di organizzazione ciò che lo costrinse nello spazio di un mese a recarsi per ben 5-6 volte a Salò per prelevare armi e munizioni. Non solo, quindi, non risulta che l'imputato abbia esercitato le funzioni di cui era stato investito in contrasto con le finalità ad esse proprie, né che si sia limitata a ricoprire la carica senza svolgere alcuna attività particolare, ma vi è la prova del contrario, cioè di una collaborazione effettiva da lui svolta.
Il Tajer non può, pertanto, beneficiare del recente decreto d'amnistia. Non che la presunzione di collaborazione importi senz'altro l'esclusione dall'amnistia; ché anzi ha ripetutamente insegnato il Supremo Collegio che il solo fatto dell'esercizio di una delle cariche comprese nelle cinque categorie elencate all'art. 1 D.L.L. 22/4/45 n. 142 non osta ancora all'applicazione del beneficio. Il Tajer è escluso dalla amnistia perché, essendo Federale di Treviso, e quindi, rivestito, anche per la qualità di Comandante Provinciale delle brigate nere, di "alte funzioni", ha compiuto fatti concreti di aiuto militare al nemico organizzando militarmente dette brigate, che erano le tipiche formazioni di cui la repubblica di Salò si serviva nella lotta, a fianco della Germania contro le forze antifasciste.
La sanzione penale applicabile in concreto, sia per la natura militare dell'opera prestata organizzando le brigate nere, sia perché si versa in uno di quei casi di collaboratori presunti previsti nella categorie 3, 4 e 5 dell'art. 1 D.L.L. 22/4/1946 n. 142, già menzionato i quali, nell'esplicazione delle loro funzioni abbiano assunto più gravi responsabilità, è la pena capitale prevista dall'art. 51 C.P.M.G. Ma il Tajer fu un valoroso soldato nelle campagne di Albania e di Russia si è meritato una medaglia d'argento, due di bronzo, una croce al valore militare; liberato dalla prigionia per aver aderito alla repubblica mussoliniana si prodigò con slancio non comune e disinteresse a pro' dei prigionieri e internati in Germania e in Russia e anche in altre circostanze si dimostrò buono e generoso e perfino tollerante. Gli vanno riconosciute, perciò, l'attenuante di cui all'art. 26 C.P.M.G. e anche quelle previste dallo art. 62 bis C.P. Pertanto, avuto riguardo nella valutazione del fatto ai fini della determinazione della pena, alla figura del giudicabile quale nell'insieme appare dal processo, reputasi equo di ridurre la pena prescritta dalla legge per effetto della prima attenuante, ad anni tredici di reclusione, e, per effetto della seconda, ad anni nove della stessa pena, di cui cinque condonati a seguito del D. Pres. già citato.
Non ritiene la Corte che ricorrano né per il Barzilai né per il Tajer le premesse per ordinare la confisca dei beni ai sensi dell'art. 9 D.L.L. 27/7/1944 n. 159.

P.Q.M

La Corte, visti gli art. 487, 488 C.P.P. dichiara Tajer Francesco colpevole del reato di cui alla lett. A) di rubrica, escluso il fatto delle esecuzioni sommarie, e Barzilai Attilio del reato di collaborazione politica come ascrittogli – così ritenute a rispettive rubriche – e con le attenuanti, per cui il Tajer, dell'art. 26 C.P.M.G. e 62 bis C.P. e, per il Barzilai, dell'art. 62 bis. C.P.

Condanna

Il Tajer alla pena di anni nove di reclusione e il Barzilai a quella di anni sette di reclusione, entrambi all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e in solido al pagamento delle spese processuali e tassa di sentenza.
Visto l'art. 9 D. Pres. 22/6/1946 n. 4 dichiara condonati al Tajer e al Barzilai anni cinque della pena a loro inflitta
Visto l'art. 479 C.P.P.
Assolve il Tajer dal delitto di omicidio di cui alla lettera b) di rubrica per insufficienza di prove e Ambrosetto Mario dal delitto ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.
Visti gli art. 479 C.P.P.; 3 D. Pres. 22/6/1946 n. 4 dichiara di non doversi procedere contro Carniato Antonio e Badalamenti Lucio Bortolo per l'imputazione loro ascritta perché il reato è estinto per amnistia.

Treviso, 10 settembre 1946

Il Presidente
Ferlan

Ricorsero Tajer e Barzilai

Depositato il 27.9.46

Con sent. 27/2/ 47 la Corte Suprema rigetta il ricorso di Barzilai Attilio e di Tajer Francesco, per questo ultimo nel solo capo relativo alla assoluzione per non provata reità di partecipazione agli omicidi ivi indicati ed annulla senza rinvio per il delitto di collaborazionismo per amnistia. Ordina l'immediata scarcerazione di Tajer Francesco.
28.6.47

Sentenza n. 66/46 del 19.09.1946 – R.G. 46/46 – 93/46 R.G.P.M.

In nome del Popolo Italiano,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

FERLAN dr. VLADIMIRO – Presidente
MASCOLO DR. VITALE ALFONSO – Giudice Popolare
GUSCO PIETRO– Giudice Popolare
GUOZZOLO ETTORE – Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO – Giudice Popolare
GARELLI GIUSEPPE – Giudice Popolare
MODOLO DR. GINO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

NOVELLA Adolfo Giovanni,I di Quirino e fu Angela Daniele, nato il 9.5.1909 a Novale, residente a Valdagno
Arrestato il 2.5.1945, detenuto

Imputato

del delitto di cui all'art. 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 e 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 in rel. all'art. 58 C.P.M.G. per avere collaborato con i tedeschi come appartenete alla Brigata Nera. di Valdagno, nell'azione di rastrellamento del Grappa del settembre 1944 ed in altre azioni di rastrellamento che portarono alla cattura dei patrioti dei quali uno, Soldà Giovanni, venne poi fucilato dai tedeschi; assistendo agli interrogatori e percuotendo alcune delle persone catturate nel corso di dette azioni.

In esito all'odierno pubblico dibattimento; sentiti il p.m. l'imputato e la difesa si osserva:

In fatto e diritto:

Il giorno 18 agosto 1945 l'odierno imputato Novella Adolfo Giovanni venne tratto a giudizio avanti la Sezione Speciale di Corte d'Assise di Vicenza per rispondere del reato in rubrica specificato nonché del delitto di cui agli art. 110, 575, 576 n. 1 in relazione all'art. 61 n. 2 C.P. per avere, al fine di commettere il primo delitto, cagionato, in concorso con altri componenti le Brigate Nere, la morte di quattro patrioti catturati in Quargnenta facendo parte del plotone di esecuzione.
Con sentenza in data medesima la Corte d'Assise di Vicenza mentre ritiene non provata la responsabilità del Novella per il fatto delle esecuzioni sommarie di Quargnenta, lo condannò per il primo reato (collaborazione politica col nemico) alla pena di anni venti di reclusione.
Il Novella ricorse in Cassazione contro la condanna e il S.C. con sua pronuncia in data 23/5/1946 annullò la sentenza della Sez. Speciale di Vicenza rimettendo gli atti a questa Corte per il riesame della causa ai fini dell'eventuale applicazione delle attenuanti generiche. Essendo nel frattempo intervenuto il decreto d'amnistia 22/6/1946 n. 4, questa Sezione deve esaminare altresì se ricorrano in concreto i presupposti per l'applicazione del decreto medesimo.
Al riguardo sulla base delle risultanze di causa emerse nel primo giudizio e in esito agli atti dell'odierno processo, durante il quale furono sentiti vari testimoni per decidere della causa entro gli stretti limiti entro i quali in sede di rinvio l'esame è possibile, osserva la Corte quanto segue:
le due sole ipotesi che potrebbero far escludere il Novella dal beneficio dell'amnistia potrebbero essere una sua responsabilità o corresponsabilità per qualche omicidio, o partecipazione ad atti di saccheggio o strage; ma questa seconda ipotesi ha già formato oggetto di esame della Sezione Speciale di Corte d'Assise di Vicenza la quale ha ritenuto non sufficientemente provata su questo punto la colpevolezza dell'imputato, e la decisione al riguardo è divenuta *res iudicata*.
Resta il saccheggio. Ora nel corso delle numerose operazioni di rastrellamento alle quali il Novella ha certamente partecipato, vi erano anche dei saccheggi, perché di tale natura fu indubbiamente, se non la distruzione e la depredazione della casa, ritenuta covo di partigiani, avvenuta la notte del 12/12/1944 in [ill.] di Recoaro, quella della casa con annessa segheria, di valore assai più rilevante, in frazione [ill.], di proprietà di un altro antifascista che ebbe luogo la mattina appresso.
Ma, per quanto il Novella risulti un individuo di accesi sentimenti fascisti, che collaborò con zelo e accanimento nella persecuzione degli aderenti al movimento di resistenza, ricorrendo all'uopo anche alla violenza e a mezzi di lotta sleali e spregevoli, manca, a giudizio della Corte, la prova certa che la sua partecipazione alle azioni che culminarono in atti di saccheggio, come quella sopra ricordata, sia stata tale da rivestire le forme e i caratteri di una correità per cui debba personalmente rispondere. Mancando questa prova, la collaborazione politica col tedesco, che senza dubbio sussiste ed ha assunto una forma abbastanza grave è coperta dall'amnistia.

P.Q.M.

La Corte, visto gli art. 151 C.P., 3 D. Pres. 22/6/1946 n. 4, 474 C.P.P. dichiara non doversi procedere nei confronti di Novella Adolfo Giovanni dall'imputazione ascrittagli perché il reato è estinto per amnistia.
Ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Treviso, 19 settembre 1946

Il Presidente
Ferlan

Dep. 5/10/1946

Sentenza n. 67/46 del 19.09.1946 – R.G. 63/46 – 102/46 R.G.P.M.

In nome del Popolo Italiano,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

FERLAN dr. VLADIMIRO – Presidente
MASCOLO DR. VITALE ALFONSO – Giudice Popolare
GUSCO PIETRO– Giudice Popolare
GUOZZOLO ETTORE – Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO – Giudice Popolare
GARELLI GIUSEPPE – Giudice Popolare
MODOLO DR. GINO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

SPADA Abramo, di Francesco, e di Cavasini Teresa, nato l'11.4.1924 a Cava dei Tirreni (Salerno), già residente a Vittorio Veneto – latitante, contumace
Imputato
a) del delitto di cui agli art 1 D.L.L. 22.4.54 n. 142 51 C.P.M.G. per avere, militando nelle formazioni militari repubblichine, essendo iscritto a parte attiva del Fascio repubblicano di Vittorio Veneto, commesso fatti diretti a favorire le operazioni militari del nemico ed a nuocere a quelle della ff.aa.ii. agendo in provincia di Treviso ed in special modo nella zona di Vittorio Veneto, dall'8.9.43 fino alla Liberazione, ed in particolare, per avere in concorso con più di cinque persone di cui due già condannate, provocato la morte a colpi di mitra il 12.4.1944 in Cordignano, quale rappresaglia per l'uccisione del bersagliere Paolo Di Bartolo avvenuta il giorno precedente, del ten. col. Tomassi Temistocle e del Cancelliere Boffa Antonio e del nobile Casoni Giovanni;
b) di triplice omicidio ai sensi degli art. 73-81 pp. 110-112 n. 1, 575 C.P. per avere il 12.4.44 in Cordignano, in concorso con più di 5 persone, di cui due già condannate, provocata la morte a colpi di mitra dei sunnominati Tomassi, Boffa, Casoni.

In esito all'odierno dibattimento, sentiti il P.M e la difesa in contumacia dell'imputato osserva:

In fatto e diritto:

verso le ore 23 dell'11/4/1944 in Vittorio Veneto da elementi partigiani veniva ucciso il bersagliere repubblicano Di Bartolo Paolo che colà trascorreva una breve licenza in famiglia. Quella stessa sera, e durante la notte, i dirigenti del Fascio del luogo si raccolsero assieme ai compagni d'arme del defunto, pure in licenza presso le loro famiglie – alla sede del partito, e, nell'ambiente eccitatissimo, dopo aver discusso sulla situazione determinatasi in Vittorio Veneto a seguito del nuovo fatto di sangue, sulle onoranze funebri da tributare alla memoria dell'estinto, si decise, per dare una soddisfazione ai compagni del morto e un esempio agli elementi contrari della cittadinanza, di sopprimere per rappresaglia la mattina seguente alcuni tra i più noti antifascisti della città.
Fu così che verso le ore 8.30 del mattino un gruppo di giovani formato in maggioranza da bersaglieri repubblicani, con un camioncino fattosi prestare dalla ditta Piccin e guidato dall'autista della ditta, De Nardi Ferdinando, dopo aver trasportato la salma del Di Bartolo dall'Ospedale nella cappella ardente nel frattempo approntata al Fascio, si recarono a prelevare ai loro domicili sulla base di una lista di cui uno di loro (tale Sarmede ora defunto) era in possesso, il canc. della Pretura Boffa Antonio, il nobile Casoni Giovanni e il tenente colonnello mutilato di guerra Tomassi Temistocle; li condussero alla sede del Fascio dove li fecero scendere e scesero essi medesimi, e, dopo aver ricevuto ordini dai dirigenti del partito, risalirono, pochi istanti dopo, sull'autocarro; il Sarmede licenziò l'autista De Nardi e si mise lui stesso al volante. Dopo di che, partiti in direzione di Cordignano, in un punto sulle rive del Meschio a circa 7-8 chilometri da Vittorio Veneto, uccisero i tre disgraziati a colpi di mitra.
Avviatosi per tale fatto procedimento penale contro varie persone – parte come presunti comandanti e parte come autori materiali dell'orribile delitto – questa Sezione Speciale con sentenza 1° luglio 1946 condannò due dei mandanti (prof. Chersi e Maltinti) alla pena dell'ergastolo, prosciogliendo gli imputati, cui si addebitava di aver fatto parte del plotone d'esecuzione, per insufficienza di prove circa la loro partecipazione al delitto.
Poiché dagli atti di quel processo risultava che al fatto del prelevamento del Boffa, del Casoni e del Tomassi aveva preso parte anche l'odierno giudicabile Spada Abramo che fino a quel momento non si era riusciti ad individuare, il P.M., anche a seguito di nuovo esposto del presidente del C.L.N. di Vittorio Veneto, promosse separato procedimento contro lo Spada, di cui chiese, dopo sommaria istruttoria, il rinvio a giudizio avanti a questa Corte per rispondere dei reati di cui in rubrica specificati.
Dagli atti istruttori e dibattimentali la responsabilità dell'imputato risulta pienamente dimostrata. Anzitutto, è certo che lo Spada si è trovato tra il gruppo di giovani che col camion andò a prelevare alle loro case il Boffa il Casoni e il Tomassi. Lo hanno dichiarato con apodittica sicurezza la vedova Boffa e i figli Franco e Gabriella, la vedova Tomassi e la figlia Paola, e Casoni Ferdinanda, anche se la maggior parte di costoro ha saputo appena posteriormente il nome dell'imputato.

Non vi sono testimoni oculari che possano dirci – se non appellandosi a quella voce pubblica di cui il magistrato non può tener conto – quali persone si trovarono sul camion nella seconda fase del tragitto, quando, cioè, i tre infelici, dopo essere stati condotti alla sede del Fascio, vennero fatti nuovamente salire sul camion e trasportati sul luogo della fucilazione, ma è logico supporre che fossero gli stessi. In ogni caso, l'aver fatto parte del gruppo che si recò al domicilio delle vittime è di per sé una forte ragione per ritenere che si è stati anche nella seconda fase sul camion quando si trasportarono il Boffa, il Casoni, il Tomassi sulle rive del Meschio. La presunzione è tanto più forte rispetto a colui che, come lo Spada, ai congiunti delle vittime dette l'impressione di essere il capo dirigente del gruppo, colui che agiva e parlava più degli altri e che appariva il più risoluto (teste Casoni Ferdinanda), colui che costrinse il povero Boffa (teste Boffa Franco) ad alzarsi tosto dal letto usando modi brutali, e che, in casa Tomassi, senza esservi mai stato, mostrò d'esser a conoscenza della disposizione interna dei vani individuando con sicurezza la camera da letto del ten. colonnello. Infatti, è poco probabile che si ritiri da un'impresa ormai iniziata, che, comportandosi da capo e agendo con maggior iniziativa degli altri, dimostri di parteciparvi di propria volontà e con entusiasmo.
Ma la prova più sicura e tranquillante della responsabilità dello Spada nel fatto dell'eccidio di Cordignano è data da quanto avvenne più tardi a delitto consumato, alla sede del Fascio. Le vedove Boffa e Casoni, poco dopo che i loro mariti erano stati prelevati, indottevi da un brutto presentimento, si recarono alla sede del partito per avere notizia dei loro consorti. Si trovavano colà da qualche tempo in attesa di essere ricevute dal Commissario Politico quando videro entrarvi tre o quattro giovani (tra i quali certamente lo Spada e certo Franco) nei quali le disgraziate vedove riconobbero tosto quelle stesse facce che erano venute a prendere i mariti, tanto che chiesero loro che cosa fosse dei medesimi, ricevendone una risposta volutamente confusa come di chi cerca di evitare una risposta imbarazzante. Uno di detti giovani, pare proprio lo Spada, presentatosi al capitano Maltinti, capo dell'Ufficio Politico del Fascio e già condannato all'ergastolo da questa Sezione Speciale, gli annunciò testualmente: "Signor capitano, l'ordine è stato eseguito". Ha cercato di spiegare il Maltinti (vedi processo verbale allegato) che quelle parole, se furono pronunciate, (giacché egli non ricorda di averle intese), non possano essere state dette da uno dei giovani a cui alludono le due vedove, ma, se mai, da un ufficiale (il ten. Facchinetti) che quella stessa notte era stato mandato a Verona per avvertire il comando dei bersaglieri (che ivi vi aveva la sede) del fatto dell'uccisione del De Bartolo, ufficiale che ritornò a Verona appunto verso l'ora in cui le testi avrebbero sentite le parole su riportate. Ma la giustificazione non persuade. Col Facchinetti vennero a Vittorio Veneto anche alcuni ufficiali dei Bersaglieri; era quindi, assurdo che egli annunciasse al cap. Maltinti che l'ordine era stato eseguito quando ciò appariva ben chiaramente da sé con la presenza fisica sul posto degli ufficiali venuti da Verona.
Comunque sia, anche ammesso in equivoco, e cioè, che i testi, inspiegabilmente, attribuiscano allo Spada o ai suoi compagni le parole che sarebbero state pronunciate, invece, dal Facchinetti, sta il fatto inoppugnabile – ed è questo quello che più conta – che la Boffa e la Casoni e Boffa Franco videro alla Casa del Fascio lo Spada e gli altri due o tre giovani, li riconobbero per quegli stessi che qualche tempo prima erano venuti alle loro case. E dal loro comportamento si capiva (i tre testi lo compresero appena più tardi giacché in quel momento ignoravano ancora la tremenda realtà), che ritornavano proprio allora dalla nefanda impresa; infatti la loro condotta e il loro aspetto era proprio di persone – con le facce sconvolte – che rientravano da un'azione che li aveva profondamente turbati. Che così fosse lo comprovano anche le parole, ben significative di commiserazione, che uno dei detti giovani disse a Boffa Franco che gli si era avvicinato per chiedergli del padre: "Coraggio Franco!" e gli pose una mano sulla spalla. Un altro giovane (teste ved. Casoni) si stese su una tavola con la faccia in giù come sfinito.
Coordinando questi elementi di prova la responsabilità dello Spada appare incontestabile. L'atto compiuto, siccome quello che mirava con la ferocia dell'esempio a terrorizzare la parte antifascista della popolazione e distoglierla dal commettere altri atti di violenza consimili e a rafforzare la situazione politica del fascio del luogo, riveste gli estremi oggettivi e soggettivi della collaborazione politica.
Ma poiché il fatto col quale, nel caso in esame, si manifestò la collaborazione col nemico costituiva di per sé anche un altro reato (omicidio) che dalla legge non è considerato né elemento costitutivo né circostanza aggravante del reato principale, vi è concorso formale di reati ai sensi dell'art. 81 pp. C.P., ragione per cui il responsabile deve rispondere sia di collaborazione politica che di omicidio.
L'omicidio fu istantaneo e non premeditato, perché concepito, preparato e messo in esecuzione sotto la spinta dell'emozione e mentre perdurava lo stato di sovraeccitazione dell'ambiente determinato dalla morte violenta del Di Bartolo. Le persone fucilate furono tre, ma il triplice omicidio è il risultato di un unico disegno precedentemente divisato e poi consumato quasi senza soluzione di continuità. La legge non presuppone ma neppure esclude l'unità di tempo nella consumazione purché tale unità permetta l'attuazione di più violazioni in esecuzione del medesimo disegno criminoso. Si tratta, quindi, in concreto, di reato continuato anziché di concorso formale di reati, per cui trova applicazione il capoverso dell'art. 81 Cod. Pen.
Ciò premesso, quanto alla pena da irrogare all'imputato, occorre nella valutazione complessiva del fatto e della sue modalità a mente dell'art. 133 C.P. , tener conto che, all'infuori del fatto specifico per cui si procede, non consta di altri atti di collaborazione commessi dal giudicabile; dell'età ancor giovanile del medesimo, facile alla suggestione e indotto al delitto dai dirigenti ai quali risale la maggior responsabilità. Si può, pertanto, nonostante la innegabile gravità del misfatto, partire dal minimo della pena previsto dalla legge, concedere le attenuanti generiche e nella misura degli aumenti e delle riduzioni da praticarsi per effetto degli aggravamenti e delle attenuanti, essere prudenti nei primi e piuttosto larghi nelle seconde. Ne consegue che, partendo da anni dieci di reclusione per la collaborazione politica, ridotti ad anni sette per le attenuanti generiche, e ad anni ventuno di reclusione per l'omicidio, portati ad anni ventiquattro per l'aggravante di cui all'art. 122 n. 1 per concorso nel fatto di più di 5 persone, e diminuiti di anni otto

per l'attenuante, si ha, in totale, una pena di anni ventitré di reclusione, con le conseguenze di legge. Essendo latitante, lo Spada non può fruire del condono di cui all'art. 9 Decreto Pres. 22/6/1946 n. 4.
Non ricorrono a giudizio della Corte le premesse per ordinare la confisca dei beni del condannato non potendosi affermare per quanto di lui ci sia attraverso le emergenze di causa – che egli, come vuole la legge, si sia posto attivamente e spontaneamente a servizio dell'invasore.

P.Q.M.

La Corte visti gli art. 483, 488 C.P. dichiara Spada Abramo colpevole del reato di cui all'art. 58 C.P.M.G. nonché di quello di cui agli art. 81, 110, 112 n. 1, 575 C.P così modificata la rubrica e con l'attenuante di cui all'art. 62 bis. Per entrambi i reati lo condanna alla pena complessiva di anni 23 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, alle spese processuali e tassa di sentenza.

Treviso, 19 settembre 1946

Dep. Il 5/10/46

Il condannato Spada ricorse in Cassazione con atto 14.10.1949

La Corte Suprema con sentenza del 9.3.1950 dichiarò inammissibile l'impugnazione e condannò lo Spada a l. 5.000 [ill.]

Con ordinanza 71/954 del 15/2/1954 la C. Appello di Venezia – I sezione – ha dichiarato ridotta di anni due la pena di cui sopra e condonati, detti anni due, per effetto del D.P. 9/2/1949 n. 32.
Avverso la suddetta ordinanza il Procuratore Generale di Venezia ha interposto ricorso per Cassazione.
Il giorno 8/9/1954 gli atti sono stati trasmessi alla C. Cassazione di Roma per ulteriore corso di giudizio.

La Corte Cassaz. con ord. 18.1.1955 annulla parzialmente senza rinvio la ordinanza di cui sopra determinando in anni due di recl. la pena residua condonata.

Il 17/10/1950, presentata istanza di revisione dal dif. Avv. Mariani F. con sent. 16/12/1952 la Corte di Cassazione ammette la revisione annullando condizionalmente la sent. 19/9/1953.
Con sent. 13/3/54 la Corte Assise Appello Bologna conferma quella della Corte Assise Speciale Treviso.
Avverso la predetta sentenza il Spada ha interposto ricorso per cassazione.
La Corte Cassazione, con sentenza 27/6/55 ha annullato la sentenza 13/3/54 della Corte Assise Bologna per mancanza di motivazione rinviando per il nuovo giudizio alla Corte Assise Appello di Firenze.

La C.A.A. Firenze, in sede di revisione e di rinvio della Corte di Cassazione assolve lo Spada dalla imputazione ascrittagli per non aver commesso il fatto. Con sent. 15.5.56
Rigettato, con sent. 23/5/58 il ricorso del P.M.

Sentenza n. 68/46 del 20.09.1946 – R.G. 56/46 – 56/46 R.G.P.M.

In nome del Popolo Italiano,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

FERLAN dr. VLADIMIRO – Presidente
SPANU DR. GIOVANNI – Giudice Popolare
POSSAGNO ANTONIO– Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO – Giudice Popolare
SARTORETTO REMO – Giudice Popolare
PLINIO NIZZOLI – Giudice Popolare
ANTOLINI MICHELE – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

MIGLIORATI Mario, fu Elodio e fu Ramadoro Ida, nato a Roma il 15.5.1900 – detenuto

GERONAZZO Italo, fu Angelo e di Secco Elisabetta, nato a Valdobbiadene il 27.9.1908 – detenuto

BILLIANI Lorenzo, di Floreano e di Colombo Giovanna, nato a Verzegnis (Udine) il 21.10.1909 ed ivi res. in lib. provv.

MARCAZZAN Giobatta, di Angelo e fu Marcazzan Amelia, nato a Tregnago (Verona) il 21.10.1909 ed ivi res. in lib. provv.

LO PRESTI Germano, fu Michelangelo e di NN. Nato a Liruzi (Messina) l'1.11.1910 ed ivi. Res. – lib.

RAVANETTI Erminio, di Domenico e di Calzetti Antonietta nato a Goles (Parma) il 22.7.1908 dom. in Calmaggiore (Cremona) in lib. provv.

POCCHIESA CUO' MARCELLO ALBINO fu Valentino e di Monico Amabile, n. il 26.3.1925 a Comelico Superiore – latitante

QUAGLIATA Pietro, fu Giacomo e fu Avila Maria, nato il 14.1.1899 a Castellammare il Golfo – ivi res. – in lib. provv. A Roma – Via Forlì 27

Imputati

a) IL MIGLIORATI E GERONAZZO: del delitto di cui all'art. 110-112 n. 2 C.P. e 51 C.P.M.G. in relazione all'art. 1 D.L.L. 22/4/45 n. 142, 5 D.L.L. 27/7/44 n. 159 per avere in provincia di Treviso, posteriormente all'8/9/1943, e specialmente nella zona di Valdobbiadene, Balcon, Milies, Stramare, Segusino, il Migliorati quale ufficiale superiore comandante di un reparto di camicie nere, il Geronazzo quale comm. del fascio repubblicano, procedendo in concorso con militari germanici, a rastrellamenti, incendi di abitazioni, arresti e soppressioni di cittadini e patrioti, ad atti di devastazione e saccheggi, commesso fatti diretti a favorire le operazioni militari del nemico col nuocere a quelle della ff.aa.ii, con la aggravante di aver promosso ed organizzato la cooperazione del reato nonché diretto l'attività delle persone che concorsero nel reato.
b) del delitto di cui agli art. 110-112 n. 2-56-575 577 n. 4, in relazione all'art. 61 n. 4, 61 n. 5 C.P. per avere il 29.9.1944 in Segusino, commesso atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte del patriota Timidei Antonio di Tullio che impiccarono nella piazza del paese, senza conseguire lo scopo per cause indipendenti dalla loro volontà, agendo con crudeltà, in condizioni di tempo e di luogo da impedire la pubblica e privata difesa, provocando e organizzando la cooperazione del reato e dirigendo l'attività delle persone che concorsero nel medesimo.
c) del delitto consumato ai sensi degli art. di cui al comma b) per avere il 26.1.1945 provocata la morte mediante fucilazione del patriota Zanella Marino di Pietro.
d) del delitto consumato continuato ai sensi degli art. di cui al comma b) per avere nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al comma a), provocato la morte di un numero determinato di patrioti.
e) del delitto di cui agli art. 110-112 n. 2-91-628 cap. II n. 1-61 n. 5 C.P. per essersi nella zona del mandamento di Valdobbiadene, posteriormente all'8.9.1943 e con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, impossessati con violenza e minacce a mano armata, ed in più persone riunite, di oggetti vari asportati dalle abitazioni delle seguenti persone:
Guarnier Valerio e Marino, il 4.7.1944 a Segusino, Zanella Marino fu Giacomo il 2.7.1944 in Segusino, Zanella Francesco il 4.7.1944 in Segusino, Montagner Domenico il 27.9.1944 in Segusino, commettendo il fatto in condizioni di tempo e di luogo da impedire la pubblica e privata difesa promovendo e organizzando la cooperazione nel reato e dirigendo l'attività delle persone che vi concorsero.

BILLIANI: del delitto di cui all'art. 51 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142, 5 D.L.L. 27/7/44 n. 159 per avere, posteriormente all'8/9/43 in Treviso, e specialmente nella zona di Valdobbiadene, Balcon, Milies, Stramare, Segusino, nonché nella zona di Tolmezzo, quale militare di un reparto di camicie nere, procedendo in concorso con militari germanici, a rastrellamenti, saccheggi, incendi di abitazioni, arresti e soppressioni di cittadini e patrioti, commesso fatti diretti a favorire le operazioni militari del nemico ed a nuocere a quelle delle forze armate italiane.
MARCAZZAN, LO PRESTI, RAVANETTI:
del delitto di cui agli art. 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142, per avere nelle condizioni di tempo e di luogo e funzioni di cui sopra, eccettuata la zona di Tolmezzo, procedendo a rastrellamenti, arresti, azioni di rappresaglia contro beni e persone di cittadini e patrioti, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso.
QUAGLIATA: del reato pp. dagli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 e 58 C.P.M.G., per avere, dopo l'8/9/43, quale ufficiale della G.N.R. di Valdobbiadene, collaborato con le autorità nazifasciste, disponendo arresti, persecuzioni ed usando sevizie contro patrioti e cittadini, sia direttamente che a mezzo di militi suoi subordinati.
Il POCCHIESA:
a) del reato pp. dagli art. 1 – 51 C.P.M.G. di cui sopra per avere quale maresciallo della G.N.R. in quel di Treviso, dopo l'8.9.43, collaborato con l'invasore in azioni contro cittadini e partigiani.
b) di omicidio di persona di Balletto Giuseppe da lui ucciso l'8.9.1944 in Vidor con una scarica di mitra (art. 575 C.P.)

In esito all'odierno pubblico dibattimento; sentiti il P.M. gli imputati presenti e la difesa:

In fatto e diritto:

Gli odierni imputati già appartenenti tutti, eccezione fatta per il Geronazzo, al reparto della G.N.R. di Valdobbiadene – dopo essere stati sottoposti a due distinti procedimenti penali di cui all'udienza venne ordinato l'abbinamento – sono chiamati a rispondere avanti a questa Sezione Speciale per l'attività da loro svolta a Valdobbiadene e dintorni durante i venti mesi dell'occupazione tedesca e, più precisamente: il Migliorati nella sua qualità di ufficiale superiore di un reparto di camicie nere e il Geronazzo quale Commissario del Fascio repubblicano, di collaborazione militare col tedesco e reati connessi, partecipato a rastrellamenti, incendi di abitazioni, depredazioni, arresti, sevizie, e soppressioni di patrioti; il Billiani e il Pocchiesa Cuò, pure di collaborazione militare, col fatto specifico per questo ultimo dell'uccisione del giovane renitente alla chiamata delle classi di leva Balletto Giuseppe; il Marcazzan , il Lo Presti, il Ravanetti e il Quagliata di uso di sevizie su persone catturate.
Nell'esame delle singole responsabilità sulla base delle risultanze di causa, giova premettere, ai fini della trattazione della materia, che il Marcazzan, il Lo Presti, il Ravanetti e, in parte, il Billiani hanno una posizione processuale quasi identica, che il Migliorati e il Geronazzo, girano assai spesso assieme e li troviamo implicati quasi sempre negli stessi episodi, mentre il Quagliata e il Pocchiesa devono essere esaminati ciascuno separatamente.
Del Marcazzan, del Lo Presti e del Ravanetti sembrava che avessero partecipato il 29/9/1944 in località montana di Pianezze ad un'operazione contro un gruppo di partigiani sbandati, di cui parecchi sarebbero stati catturati, e che sarebbe loro valso la proposta di un promozione per "merito di guerra"; ma, almeno per il Ravanetti, dovrebbe escludersi che egli vi abbia preso parte perché in quello stesso giorno gli fu offerto un pranzo di addio in una casa di amici, in Valdobbiadene, e anche per gli altri, la cosa non dovrebbe essere vera giacché, il giorno dopo, tutti e tre partirono col grosso del reparto, trasferito a Sondrio. Dovrebbe essere vero, quindi, quanto in proposito dice il Migliorati, che cioè, il rastrellamento nella zona di Pianezze fu inventato di sana pianta per mettere in condizione i subalterni (perché nella proposta era compreso anche il Billiani), che prestavano notevole servizio da anni, di essere promossi prima del reclutamento di altri allievi militi, dai quali era giusto differenziarli. Non sarebbe la prima volta che proposte del genere non avessero nessuna base nella realtà. Comunque, in mancanza di altri elementi a carico, di fronte alle recise uniformi negative dei giudicabili fin dal loro primo interrogatorio, ritiene la Corte di doverli prosciogliere con formula piena.
Non vale opporre che nella zona dove il loro reparto operò, ci sono stati vari rastrellamenti per cui è da supporsi che gli imputati abbiano partecipato ad operazioni rimaste ignorate, giacché il magistrato – che non può tenere conto che di quanto è provato – deve andar cauto nel fare supposizioni e congetture che potrebbero non essere aderenti alla realtà, e che per loro poca consistenza, non possono legittimare neppure un'assoluzione con formula dubitativa. Di positivo e certo a carico dei tre giudicabili non è che la loro appartenenza ad un reparto della G.N.R., il che, per giurisprudenza costante, non costituisce reato.
Del Billiani invece, si sa, per sua stessa ammissione, che, oltre ad essere stato proposto anche lui per un encomio solenne per la pronta azione di Pianezze, prese parte nel luglio 1944, con una formazione di circa 80 militi comandati dal Pocchiesa, ad un'azione contro i partigiani alla malga Mariech in cui un patriota rimase ucciso e il grosso messo in fuga e inseguito. Tale fatto d'arme costituisce collaborazione bellica col nemico, che, peraltro, non potendosi addebitare al giudicabile, neppure a titolo di concorso mediato, la morte del partigiano, rientra nel recente decreto di amnistia.
Il maggiore della milizia Quagliata si protesta innocente. Sostiene che, sottoposto ad inchiesta per frasi pronunciate contro Mussolini dopo il 25 luglio 1943, e dichiarato, perciò, in un rapporto segreto "di fede fascista discutibile" e "ufficiale da eliminare" venne a Treviso, che era sede di sfollamento della IV legione della Milizia Confinaria di cui faceva parte, come ufficiale a disposizione senza incarico specifico, col solo obbligo di rimanere in caserma durante le ore di servizio, e, successivamente, nel settembre 1944, venne perfino privato del diritto d'indossare la divisa fino all'espletamento della procedura disciplinare.

Tutto ciò può anche essere vero ma non esclude che egli, almeno nei confronti – per quanto si sappia – di certo Rebuli Tullio, si sia comportato in modo assolutamente inumano. Depone, infatti, il Rebuli che, tratto in arresto una prima volta il 13/1/1944, venne schiaffeggiato e maltrattato, anche in presenza di altri, dal Quagliata. Dopo qualche giorno nella caserma Salsa di Treviso, dove fu tradotto temporaneamente dalle carceri giudiziarie, venne, sempre per ordine del Quagliata, legato con le braccia ad un tavolo sul quale lo avevano disteso supino ma in modo da sporgere con buona parte del dorso fuori dal tavolo, e quindi punzecchiato dallo stesso Quagliata con uno spillo per il corpo e ai testicoli, ciò che gli procurò sofferenze indicibili.
Il Rebuli rese il suo deposto in tono assolutamente convincente; comunque le sue dichiarazioni, nella loro parte sostanziale, trovano piena conferma nelle deposizioni dei testi Miotto, Covolan e don Menegon, dei quali, i due primi, rinchiusi a suo tempo con lui in carcere, poterono constatare, pur vedendosi esteriormente ben poco, in quali condizioni egli ritornò in cella dopo essere stato torturato perché non voleva parlare, e il terzo, il sacerdote tanto benemerito del movimento di resistenza – don Menegon, ebbe dal Rebuli, che per merito suo venne scarcerato, il racconto orale e scritto di quanto gli era stato fatto alla Caserma Salsa, e il teste n'ebbe l'impressione che il Rebuli fosse sincero, anche se esso (Rebuli) aveva interesse ad affermare di essere stato oggetto di sevizie da parte dei fascisti, perché solo a quella condizione c'erano buone prospettive che don Menegon potesse fare qualche cosa per lui tramite il maggiore tedesco Kaiser del Tribunale Mil. germanico di Padova.
Col suo brutale modo di agire contro il Rebuli al fine di estorcergli notizie utili sul movimento partigiano, il Quagliata si è reso responsabile di collaborazione col nemico, e, in più, gli atti di brutalità e ferocia coi quali ha voluto incrudelire sulla vittima devono considerarsi sevizie e, a giudizio della Corte, anche particolarmente efferate e tali da escluderlo dall'applicazione del decreto di amnistia.
Non varrebbe opporre che i maltrattamenti subiti non gli avrebbero quasi lasciato segni esterni visibili, anzitutto, perché ciò non corrisponde (per tre-quattro giorni – dicono i testi – il Rebuli rimase quasi immobile sul suo giaciglio), e poi, perché la legge un tanto non richiede. Ogni qualvolta un uomo ci metta uno studio particolare nell'escogitare nuove forme di gravi sofferenze contro i propri simili che siano la manifestazione di un'eccezionale crudeltà d'animo, ci troviamo nella ipotesi voluta dal legislatore, mentre la raffinatezza delle sevizie può consistere nella ricerca di forme di tortura che, tra l'altro, non lasciano tracce esteriori per rendere impossibile la prova delle medesime. Occorre che le sevizie provochino acute sofferenze fisiche o morali, ma tali furono certamente quelle del Rebuli per i mezzi adoperati e per le parti sensibilissime prese di mira. Per giunta, nel caso in nome, il reo, per maggior dileggio della vittima, scelse un genere di torture che suonassero nello stesso tempo offesa al sentimento del pudore e la ferissero altresì nella propria dignità e nell'amor proprio, e anche questo contribuisce ad aggravare il carattere delle sevizie.
La responsabilità, quindi, del Quagliata è piena e completa e non è applicabile, come si disse, il beneficio dell'amnistia; però nel valutare i fatti ai fini della determinazione della pena, occorre aver riguardo alla figura del giudicabile, del quale non consta che si sia reso colpevole di altri fatti criminosi, e del quale c'è, per contro, la prova che – anche per i sentimenti, pare, tutt'altro che nazifascisti da lui nutriti – in più occasioni abbia fatto opera di bene verso coloro che a lui si rivolsero. A meno che di lui non si ignorino altri atti di collaborazione effettivamente commessi – i suoi sentimenti politici e la sua condotta solitamente tenuta contrastano con l'episodio Rebuli e fanno pensare che a quest'ultimo egli possa essere stato indotto da particolari condizioni del momento. Pertanto può partirsi dalla pena di anni 12 di reclusione da ridursi di un terzo, e quindi, ad anni otto della stessa pena per le attenuanti generiche che, per le considerazioni dinanzi esposte, si ritiene di concedergli.
Assai più grave è la responsabilità del Pocchiesa. Maresciallo della G.N.R., egli fu in un primo tempo a Valdobbiadene e poi a Cornuda. Sul suo conto risulta, anzitutto, dall'interrogatorio del Billiani che egli nel luglio 1944 nella zona della malga Mariech comandò un reparto di ottanta uomini in un'operazione contro i partigiani di cui uno rimase ucciso. Egli procedette, inoltre, ad arresti di patrioti, presenziò ad interrogatori (testi Vidori Angelo, Rebuli Mario, Tonello Palmira) durante i quali i detenuti politici vennero maltrattati, e li bastonò a sangue egli stesso; prese parte con altri (con Migliorati, Buratto e Cacciatori) alle sevizie, anch'esse particolarmente efferate, alle quali venne sottoposto il Vidori Angelo, il quale, qualche giorno dopo il suo arresto avvenuto il 2/8/1944, dopo caduto sfinito a terra sfinito dai pugni e calci di moschetto coi quali lo si colpiva da ogni parte del corpo, venne punzecchiato sotto le unghie con degli spilli, messo in un sacco e portato, così, alla Federazione fascista di Treviso; poiché nel sacco stentava ad entrare, lo si cominciò a calpestare brutalmente fino a farcelo entrare. Ma il fatto più grave da lui commesso è quello dell'8/4/1944, giorno in cui, trovandosi armato di mitra con altri due militi in Colbertaldo di Vidor, e vedendo scappare due giovani, che poi risultarono essere due renitenti alle chiamate di leva – tali Balletto Giuseppe e Bonifaccio Pietro – li rincorse, sparando dietro col mitra e uccidendo il Balletto. Al Pocchiesa, latitante, non si poté mai contestare oralmente l'omicidio, ma che l'imputato si identifichi col maresciallo che uccise il povero Balletto, non può mettersi in dubbio. Tutti i testi fanno il suo nome, come di una cosa di cui sono certi e sicuri, anche per averlo saputo dalle molte persone dalle quali nel paese era conosciuto. Egli si trovava ormai da tempo a Valdobbiadene quando il fatto è avvenuto ed era l'unico maresciallo ivi di stanza. Qualche teste ce lo ha anche descritto, e il Migliorati ha dovuto riconoscere che la descrizione della persona era esatta: altri testi, parlando di lui e facendo il suo nome, ci danno altri suoi dati personali di cui sono a conoscenza, quale ad esempio, che era oriundo della provincia di Belluno (difatti è nato a Padola nel Cadore), oppure che si tratta dello stesso maresciallo che fu trasferito (ed è pure vero) a Cornuda. Generalmente era conosciuto nella zona come "boia" o "copa-omini", soprannome con tutta probabilità appioppatogli a seguito dell'uccisione dell'infelice Balletto.
La volontà di uccidere e non solo di ferire o spaventare i fuggitivi, è manifesta. Chi non ha simile intenzione, agisce diversamente. Anzitutto, non sarebbe occorso sparare contro i fuggiaschi, o sarebbe bastato sparare prima, in aria, per

intimorirli o, per lo meno, prendere di mira le gambe e impedire la fuga. Ma il proposito di uccidere appare anche dalla condotta susseguente del Pocchiesa il quale alle persone accorse sul posto per portare aiuto al ferito grida spianando contro di loro il mitra: "Fermi, ne ho anche per voi; le madri dovranno piangere i loro figli" (Guarnieri Valentino). E alla madre del Balletto che lo incontra, poco dopo, nei pressi della cappella mortuaria dell'ospedale di Valdobbiadene, e, riconoscendolo, lo addita al marito quale uccisore del figlio, dice cinicamente: "sì sono stato proprio io ad ucciderlo".
Col partecipare al rastrellamento contro i patrioti, col catturare persone sospette di appartenenza al movimento partigiano, coll'uccidere giovani renitenti delle classi di leva per costringerli ad arruolarsi nella repubblica o impedire che andassero ad ingrossare le file dei patrioti, il Pocchiesa si è reso responsabile di collaborazione militare col nemico. Nello stesso tempo, per il fatto dell'uccisione del Balletto, egli deve rispondere pure del reato concorrente di omicidio volontario.
La pena prevista dalla legge per la collaborazione militare è quella capitale, che può essere ridotta ad anni ventiquattro di reclusione per il concorso delle attenuanti generiche che, nel quadro d'insieme delle risultanze processuali, non sembra gli si possano negare; per l'omicidio, nella valutazione complessiva del fatto a mente dell'art. 133 C.P., può partirsi da anni 21 di reclusione da ridursi per le stesse attenuanti generiche ad anni 14 di reclusione; fatto il cumulo ne risulta per il disposto art. 78 C.P. la pena di anni trenta di reclusione.
Il Migliorati e il Geronazzo svolsero la loro attività in pieno accordo tra loro. Negli arresti, nelle perquisizioni nei rastrellamenti seguiti da depredazioni e incendi, li vediamo spesso assieme; per qualche tempo essi furono un po' i padroni di Valdobbiadene e, se dobbiamo credere ai numerosi testi che ce lo affermano, il terrore del paese. Il Migliorati nella sua qualità di maggiore, comandante del reparto autonomo IV G.N.R. di Frontiera e ufficiale più alto in grado del luogo, era anche il comandante di presidio; il Geronazzo era solo Commissario Politico di Valdobbiadene e Segusino e non aveva alcun grado nelle formazioni militari repubblicane ma, forse per ambizione, o per fanatismo politico, o per entrambi i motivi, lo troviamo un po' dappertutto, sempre in giro, armato di mitra (egli dice di moschetto). Anche il Migliorati era un convinto e fanatico sostenitore della cosiddetta r.s.i. e, di riflesso, del tedesco occupante il territorio nazionale che di quella repubblica si diceva alleato; ma poiché il Migliorati non era del luogo e non poteva conoscere la popolazione e, specialmente, la posizione in cui rispetto ai vari bandi della detta repubblica veniva a trovarsi la parte maschile, giovane, della popolazione, è tuttora convinzione generale nella zona di Valdobbiadene che di tutti, o quasi tutti, gli episodi di violenza di distruzioni, di lutti verificatisi colà, la responsabilità risalga pressoché in egual misura al Migliorati e al Geronazzo che, del primo, sarebbe stato, se non l'istigatore, l'informatore. La Corte riconosce che dovrebbe esserci molta esagerazione in tale credenza – formatasi probabilmente per gli stretti rapporti che, almeno apparentemente, legano i due che si vedevano dovunque assieme, perché il Migliorati, da soldato che sapeva il fatto suo, non pare fosse persona che avesse bisogno che altri venissero ad insegnargli o suggerirgli quello che doveva fare, e perché il Geronazzo a Valdobbiadene, non sarà stato, purtroppo, il solo in grado, o disposto, a fare l'informatore dei nazifascisti; pur non potendosi, d'altro canto, non riconoscere come una volta partiti il 4/10/1944 da Valdobbiadene il Migliorati e il Geronazzo, la calma ritornò nella zona e nessun altro grave fatto di violenza ebbe più a verificarsi.
Circa poi le affermazioni del Migliorati che egli non fece che eseguire ordini ricevuti dai superiori, è facile ribattere, anzitutto, che anche il soldato quando gli ordini sono, come erano, manifestamente ingiusti (non fosse altro perché provenivano da organi illegittimi), ha il diritto-dovere di non eseguirli. Secondariamente, egli non eseguiva gli ordini forzatamente o contro voglia; se così fosse non vi avrebbe messo lo zelo né lo spirito di iniziativa che vi metteva, ma si sarebbe limitato a fare il meno possibile o l'indispensabile. Infine, l'escusante [sic] o, peggio ancora, la scriminante dell'ordine ricevuto, non può essere invocata da chi, come lui, si era posto spontaneamente nella condizione di ricevere simili ordini arruolandosi in quella formazione. È poi provato che l'imputato schiaffeggiava, bastonava, seviziava gli avversari politici: nessuno può avergli dato tali ordini contrari al diritto delle genti.
Durante la permanenza del Migliorati a Valdobbiadene e mentre il Geronazzo era Segretario Politico di quella località e di Segusino, parecchi furono nella zona gli episodi di devastazione e incendi di case con l'asporto o distruzione di quanto in esse contenuto. Per lo più furono atti di rappresaglia per l'uccisione di nazifascisti: così gli arresti del 29/5/1944 per la morte del fascista Cavallin, del 2 e 4 luglio 1944 per l'uccisione della Segretaria del Fascio femminile di Segusino (Silvestri Iolanda) con il saccheggio delle case di Zanella Francesco e Marino, Verri Domenico, Guarnier Valerio e Marino, i quali ultimi risentirono un danno di un milione di lire e ai quali per puro spirito vandalico con versamento abbondante di varecchina vennero resi inutilizzabili grandi quantitativi di generi alimentari; gli episodi del 16 fino al 18 agosto 1944 per l'uccisione di due romani della Confederazione dell'Agricoltura, che aveva sede in Valdobbiadene, con incendi di parecchie case e stalle nelle frazioni di S. Rocco, S. Stefano, S. Pietro di Barbozza. Altre volte si tratta di vere e proprie operazioni belliche anche a solo scopo preventivo, e in concorso, talora, con truppe tedesche, come quella dal 2 al 4 agosto 1944 nella zona di Fontana, Pianezze, che portò alla cattura del Brunelli e del Boschiero e all'uccisione del Forbice e del Piccolo, o quella dal 25 al 29 settembre 1944 in relazione e in collegamento forse con le analoghe e molto più grandi azioni sul massiccio del Grappa e del Cansiglio, con l'incendio e con le depredazioni, il 29 settembre, in frazioni Balcon e [ill.], l'incendio della casa di Rui Assunta in Zanella in Riva Grassa di Segusino, e di una casa e sette stalle in Miliés la mattina del 27 settembre.
Non per tutti questi fatti vi è la prova della responsabilità dei due imputati; vi è però, almeno per quanto concerne i saccheggi del 4 luglio in Segusino e del 26-27 settembre in contrada Balcon, Riva Grassa di Segusino e Miliés.
A proposito dei fatti di Segusino avvenuti la mattina del 4 luglio il Migliorati e il Geronazzo sostengono che il saccheggio fu opera di Brigate Nere giunte sul posto da Treviso, Padova, Mestre per i funerali della Silvestri, assieme al Federale, e che essi (Migliorati e Geronazzo) capitarono in paese a distruzione ormai avvenuta. È facile per loro giurare

sulla differenza di una o due ore a distanza di tanto tempo dal fatto; senonché i testi Zanella Francesco e Marino ebbero la casa completamente devastata e depredata di quanto conteneva, di modo che non ne rimasero che i muri, dichiararono di aver visto sul luogo (come del resto li hanno visti altri testimoni) il Migliorati e il Geronazzo col mitra, e, anzi, Zanella Francesco sentì quando il Geronazzo, indicando ai compagni di squadra prima di sfondare la porta d'ingresso, la casa Zanella, disse loro: "questa è la casa dei delinquenti, covo dei partigiani e dei fuorilegge".
Non si può, per non credere ai due testi, trarre profitto da qualche divergenza tra il deposto in istruttoria e al dibattimento. E non vi è dubbio che coloro che depredarono la casa degli Zanella, depredarono quella stessa mattina in quella stessa località anche quella dei due Guarnier e del Verri. Non si sa se il Federale di Treviso fosse anche lui quel giorno in Segusino; ad ogni modo, il Federale del tempo (certo Munari) era persona che per la condotta assolutamente corretta da lui tenuta durante le poche settimane in cui rimase contro voglia in carica, venne accolto da questa Corte con la formula più ampia; e le Brigate Nere venute dal di fuori, sulle quali si vorrebbe far ricadere la colpa per l'accaduto, non conoscevano gli Zanella, i Guarnier e il Verri; li conoscevano invece, molto bene il Migliorati e il Geronazzo che li tenevano d'occhio da tanto tempo per i loro sentimenti antifascisti, e per tale motivo li avevano ricercati e, in parte, arrestato [sic] già alla fine di maggio di quello stesso anno dopo l'uccisione del Cavallin, e di nuovo, invano, li ricercarono anche la notte tra il 2/3 luglio quali sospetti autori o mandanti dell'omicidio della Silvestri, non avendoli trovati, ne saccheggiarono la casa.
Nel pomeriggio del 25/9/1944, su ordine dei tedeschi, si raccolsero nel cortile del Municipio di Segusino tutti gli uomini in età ancora valida. Il giorno dopo, appena arrivati sul posto da Valdobbiadene, il Migliorati e il Geronazzo vennero incaricati dai tedeschi di controllare a tutte le 400-500 persone ivi convenute i documenti, venne fatta una cernita; sei-sette di loro, tra i quali il Timidei, furono messi da parte e, pare, si progettasse di fucilarli subito, ciò che, invece, non avvenne. Quindi i tedeschi partirono per Lentiai conducendo seco il Timidei e un altro individuo sospetto partigiano, accompagnati da alcuni uomini come portatori. Nonché, per un buon tratto di strada, dal Migliorati e dal Geronazzo. Narra il teste Binotto Tarcisio (uno dei portatori che dovette mettere a disposizione il proprio asino) che, giunti nella frazione di Balcon, per ordine del Migliorati venne dato fuoco a due stalle di certo Morone perché – si disse – nel fienile avevano dormito i partigiani. In località Staol essendosi rinvenuto nel fienile di certo Zago Bortolo, zio del Binotto, un mantello da alpino, il Migliorati e i tedeschi vollero bruciare anche quella stalla ma, pregato dal Binotto, si intromise il Geronazzo (il teste fu dedotto a discarico dell'imputato) e la stalla fu salva; ci si limitò ad asportare del bestiame del formaggio ed altro. La mattina dopo, in frazione di Miliés, dagli stessi tedeschi, guidati dal Migliorati e dal Geronazzo, vengono incendiati una casa e sette stalle, formanti quasi un unico blocco, di proprietà di Montagner Ireneo e Domenico, Berra Paolo ed altri. L'ordine di incendiare i fabbricati fu dato dai tedeschi, e tedeschi furono quelli che materialmente appiccarono il fuoco servendosi, come depongono i testi, di accendisigari; ma è manifesta la corresponsabilità del Migliorati e del Geronazzo, che facevano da vere e proprie guide ai tedeschi che non conoscevano né i luoghi né le persone. La deposizione pacata e serena, specialmente della cognata del capopartigiano "Amedeo", Rui Assunta in Zanella, oltreché di Schievenin Domenico e altri, è nella sua chiarezza e precisione decisivo al riguardo. Il Migliorati e il Geronazzo non si comportarono come chi sia costretto ad assistervi e, meno che meno, come chi – secondo la versione che ne vorrebbero dare i due giudicabili – vi siano proposti di difendere la popolazione o far evitare alla medesima guai maggiori. Al contrario, armati anche loro di mitra, parlano, agiscono, perquisiscono, si interessano dell'operazione, chiedono informazioni, fanno commenti, minacciano, dimostrano di essere ben informati sul tenore di vita e sulle consuetudini del patriota ricercato, tengono una condotta che alla Rui sembra più inumana dei tedeschi e quando ardono le stalle appaiono soddisfatti e dicono alla teste: "ieri sera abbiamo bruciato la casa di Amedeo in Riva Grassa". Con ciò si confessavano autori anche dell'incendio della sera prima, salvo che lo stabile non era però dell'Amedeo ma della Rui.
Si imputano ai due giudicabili anche degli omicidi. Di quello in persona di "Amedeo", catturato nella seconda metà del gennaio 1945 nella zona di Miane e fucilato in Pieve di Soligo la mattina del 26 stesso mese, non possono essere tenuti responsabili giacché a quell'epoca già da circa quattro mesi si trovavano lontani dalla zona.
Per l'omicidio tentato del Timidei e quello consumato dal Forbice e dal Piccolo c'è la prova per il Migliorati, non c'è per il Geronazzo. Pare che il Timidei sia stato impiccato a Segusino, dove venne condotto da Lentiai, dai soli tedeschi; certo furono i tedeschi ad emettere l'ordine dell'impiccagione. Ma chi lo ha consegnato a loro, e chi ha rivelato agli stessi la sua qualità di partigiano? Sia il Migliorati che il Geronazzo ebbero parte preponderante nella cernita e nel controllo dei documenti nel raduno nel cortile del Municipio di Segusino. La convocazione avvenne nel pomeriggio del 25 settembre ma per la selezione e l'esame dei documenti i tedeschi attendono, stranamente, fino all'arrivo dei due imputati il giorno dopo, e lì in quell'occasione i due spiegano una attività e dimostrano uno zelo che, per lo meno spiega, il perché dell'odio che i due si sono attirati da parte della popolazione.
Il Timidei è stato tradito da una fotografia trovata, sembra, nella tasca di un partigiano ucciso, rappresentante un gruppo di quattro giovani, di cui uno era lui. Chi abbia rinvenuta la fotografia e come sia venuta in mano dei tedeschi non risulta chiaramente. Data la parte avuta in quell'occasione dal Migliorati e dal Geronazzo viene fatto di pensare che anche in ciò entrambi abbiano avuto una parte già perché, secondo qualche teste, sarebbero stati loro che nel cortile del Municipio sarebbero venuti a prelevarlo assieme ai tedeschi. In ogni caso, sulla base, specie della madre del Timidei, ritiene il Collegio che almeno per il Migliorati ci sia la prova se non altro della sua complicità, cioè di un concorso mediato nel tentativo di omicidio del giovane, scampato miracolosamente alla morte solo perché appena appeso al poggiolo della casa dello Zanella e allontanatisi coloro che lo avevano impiccato, ci fu qualche animoso che si affrettò a togliergli la corda da cui pendeva prima che rimanesse soffocato. Depone, infatti, la madre del Timidei che, incontratasi col Migliorati al caffè di Segusino, l'imputato non volle sentire ragione e la congedò dicendo che il figlio era in mano

tedesca, che i tedeschi erano giusti e giustizia sarebbe stata fatta. Il Migliorati aveva in mano la fotografia accusatrice col gruppo di quattro persone tra le quali era raffigurato il figlio, il cui nome appariva segnato a tergo a matita. La donna vide la fotografia perché gliela mostrò lo stesso Migliorati. Tutto ciò, messo in relazione col l'attività precedente dell'imputato nel fatto Timidei, dimostra a sufficienza la sua responsabilità penale nel delitto che tanto commosse la pubblica opinione. Per il Geronazzo sussiste su questo punto il dubbio ma non la prova della sua colpevolezza.
Il Forbice e il Piccolo furono arrestati durante l'azione di rastrellamento organizzata dal Migliorati fra il 3 e il 4 agosto 1944 nella zona di Ron e Pianezze per snidare i partigiani che da qualche tempo davano dei seri fastidi con le loro puntate in Valdobbiadene e dintorni. Durante la stessa azione furono catturati anche tali Boschiero e Brunelli ma essi vennero fucilati tre mesi dopo in esecuzione di una sentenza pronunciata da un Tribunale Straordinario di Guerra e non può essere addebitata al Migliorati. Il Forbice e il Piccolo invece, furono uccisi come si legge nella relazione (f. 125 vol. I) compilata dallo stesso Migliorati – durante un tentativo di fuga. Misero e abusato pretesto per tentare di giustificare un vero e proprio crimine.
Il Forbice e il Piccolo – narra la teste Piccolo Maria, e la circostanza risulta anche da altri deposti – furono uccisi, a colpi d'arma da fuoco, a qualche centinaio di metri da Ron sulla strada che da questa frazione conduce alla vicina Valdobbiadene. I due catturati si trovavano in mezzo ad una numerosa scorta di armati in un punto in cui la strada non si presta ad alcun tentativo di fuga perché, proprio in quel punto, e per un buon tratto, corre fiancheggiata da una parte da un muro discretamente alto sormontato per di più da una rete metallica e dall'altra da un altro reticolato; inoltre i due cadaveri furono trovati uno vicino all'altro in mezzo alla via. Né il Geronazzo né il Migliorati si trovavano in quel momento colà, ma è evidente che, senza ordine superiore, l'uccisione dei due giovani non sarebbe avvenuta.
Afferma il Migliorati che l'operazione fu condotta da bande di Treviso e Conegliano comandate dal cap. Cacciatori, che egli rimase al posto di blocco così, soltanto per assistere e vedere, e procedette all'arresto del Boschiero e del Brunelli nell'azione da lui predisposta per combattere il mercato nero. Ciò sta in contrasto col contenuto della relazione già ricordata nella quale egli appare il solo ed unico ideatore organizzatore e capo responsabile dell'impresa, e con altre sue dichiarazioni rese in merito. Se fosse come egli sostiene, la relazione non sarebbe stata compilata da lui, e non persuade l'affermazione che egli doveva farla come comandante di presidio, anche perché, in tal caso, diversa ne sarebbe stata la forma e il contenuto. Ci sono stati dei testi (p.e. Piccolo Rina) che dicono d'aver visto allorché Il Forbice e il Piccolo – bendati perché non venissero riconosciuti dalla popolazione – furono tradotti a Valdobbiadene dopo la loro cattura in montagna, oltreché dal Migliorati, dal Geronazzo, ma altri testi escludono d'aver visto il Geronazzo, e nella relazione scritta, più volte ricordata, non si fa alcun cenno al medesimo, ragione per cui la Corte ha ben scarsi elementi per ritenere che nel triste episodio c'entri anche lui. Tanto nel tentato omicidio del Timidei che nell'omicidio consumato del Forbice e del Piccolo devono escludersi le aggravanti di cui agli art. [ill.] e 577 n. 4 C.P.
Al solo Geronazzo i genitori di certi Crivellotto Italo, già commesso nell'esercizio del giudicabile, attribuiscono la causa della morte del figliuolo giovanissimo che, mandato a Miane a prendere del lievito in un momento in cui la zona era poco sicura per la lotta tra nazifascisti e partigiani, fu condotto sul Cansiglio dove, qualche tempo dopo, decedette in un'operazione di rastrellamento fatta dai tedeschi; ma, a parte che i due testi, già alle dipendenze del Geronazzo, sono venuti a deporre d'essere stati loro a mandare a Miane il Crivellotto, all'insaputa del Geronazzo che non si occupava del forno, e che il ragazzo vi si sarebbe recato volentieri, è manifesto che il fatto, se ne esistono le premesse, potrebbe essere imputabile al prevenuto tutt'al più a titolo di colpa, mai di dolo.
Il Migliorati e il Geronazzo con gli arresti e le persecuzioni dei patrioti, con le depredazioni e devastazioni delle loro case, e il Migliorati anche con le uccisioni e le tentate uccisioni di partigiani, hanno fatto opera di collaborazione militare col tedesco, perché ogni partigiano ucciso o catturato era un soldato di meno per il movimento di resistenza e la distruzione delle loro case e dei loro averi era un aiuto indiretto al potenziale bellico nemico.
Nello stesso tempo con le stesse azioni si sono resi responsabili, altresì, di saccheggio e, il Migliorati, anche del tentato omicidio ai danni del Timidei e di omicidio consumato in persona del Forbice e del Piccolo. Ed invero, quando con un'unica azione si commettono più illeciti penali che dalla legge non siano considerati l'uno come elemento costituivo o circostanza aggravante dell'altro, l'agente risponde di entrambe le violazioni penali secondo le norme del concorso dei reati.
La collaborazione militare è aggravata nei confronti di ambedue gli imputati per essere stati i promotori e gli organizzatori delle singole imprese in unione coi tedeschi. Il fatto di depredazione e di devastazione ai danni degli Zanella, dei Guarnier, dei Montagner, della Rui, del Verri, ed altri, di cui al capo e di imputazione, sono stati rubricati come delitti di rapina aggravata, ma il Collegio ravvisa in essi, piuttosto, in conformità del resto alla richiesta del P.M. all'udienza, gli estremi del reato di saccheggio di che all'art. 419 C.P. per la pluralità e l'entità dei fatti commessi da più persone riunite in eccezionali condizioni di ambiente, più che a scopo di lucro personale, per la brama di infierire vandalicamente contro gli avversari politici cagionando loro il maggior danno possibile. Il fatto che non di tutte le persone rimaste vittime dei saccheggi sia stata fatta espressa menzione nel capo d'imputazione ma solo, esemplificativamente, di alcuni di essi, non rende punto nullo il decreto di citazione una volta che gli imputati siano stati messi nella condizione di difendersi contro tutte le accuse, il che costituisce la *ratio legis* della norma.
Il Migliorati venne già processato una volta dalla Corte d'Assise Straordinaria di Asti; la relativa sentenza di condanna venne annullata dalla Cassazione che rinviò la causa alla C.A.S. di Alessandria per un nuovo giudizio che nel frattempo ha avuto anche luogo, ma il processo – come dalle copie delle due sentenze in atti – concerneva i soli fatti commessi in quella zona per cui nulla osta alla celebrazione del presente processo avanti questa Sezione Speciale.
La pena da irrogare ai giudicabili deve essere commisurata alla gravità dei fatti, al numero di essi, alla parte da ciascuno degli imputati avuta nei medesimi, oltreché all'intensità del dolo. Il Migliorati fu ufficiale superiore di un reparto

repubblicano che si denominava bensì "G.N.R." ma che, per l'attività che di fatto svolgeva, ben poco si differenziava da quella delle Brigate Nere per le quali sussiste la presunzione di legge quale collaborazione col nemico, e nella lotta contro le forze di resistenza dimostrò particolare accanimento. Basti accennare alla deposizione del Rebuli che fu fatto percuotere con sacchetti di sabbia perché non rimanesse traccia dei maltrattamenti subiti, del Vidor Angelo, di cui si è già parlato per le sevizie alle quali fu sottoposto, del Perini Armando che deve la vita al Prefetto dell'epoca, del Coletti Ezio, segnalato in un elenco come persona da fucilare, al quale, perfino nell'ultimo giorno di sua permanenza in Valdobbiadene, il giudicabile a mezzo dei suoi uomini fece portar fuori la roba di casa che avrebbe dovuto fare dare alle fiamme se non fossero intervenute altre persone.
Alla diversa e maggiore responsabilità del Migliorati deve corrispondere anche una misura diversa della pena. D'altro canto, nella valutazione complessiva dei fatti e delle loro modalità, non si possono misconoscere atti di bontà, e perfino, di generosità compiuti dai due, e, specie, dal Geronazzo, i quali valgono ad entrambi la concessione delle attenuanti generiche e che, per quanto concerne il solo Geronazzo, possono essere configurate anche sotto l'aspetto del ravvedimento operoso di cui all'art. 62 n. 6 C.P.
Alla stregua dei criteri su esposti, e , tenuto conto che la pena prevista dall'art. 51 C.P.M.G. è quella capitale, può irrogarsi al Migliorati, per la collaborazione militare, con le attenuanti generiche, anni ventisei di reclusione; per l'omicidio del Forbice e del Piccolo anni trenta di reclusione; per il saccheggio, sempre con l'attenuante già ricordata, anni dodici della stessa pena, e, quindi, fatto il cumulo ai sensi dell'art. 172 II comma C.P. la pena dell'ergastolo, commutata in anni trenta di reclusione ai sensi dell'art. 9 D.P. 22/6/1946 n. 4; e al Geronazzo, per la collaborazione militare la pena di morte ridotta per il concorso delle due attenuanti ad anni sedici di reclusione, e per il saccheggio anni dodici di reclusione ridotti di anni otto, e quindi di, complessivamente, anni ventiquattro di reclusione, di cui anni otto consonati condizionalmente.
Nei confronti degli imputati che si sono posti attivamente e spontaneamente al servizio dell'invasore va dichiarata la confisca dei beni a favore dell'Erario. Le premesse per tale confisca sussistono, ad avviso della Corte, nei riguardi del Migliorati, del Geronazzo, e del Pocchiesa, non per il Quagliata. Ma l'ampiezza della confisca non può essere uguale per tutti. Deve essere graduata secondo l'entità della collaborazione prestata, ordinandosi, perciò, la confisca di tutti i beni del Migliorati, di metà di quelli del Geronazzo e di un terzo di quelli del Pocchiesa. Con le altre conseguenze di legge.

P.Q.M.

Dichiara colpevoli:

1) Migliorati Mario di collaborazione militare, di tentato omicidio di Timidei Antonio, di omicidio continuato ai danni di Forbice Luigi e Piccolo Antonio, escluse negli omicidi le aggravanti contestategli, reati di cui alla lettera a), b), e d) della rubrica – nonché del delitto di saccheggio di cui all'art. 419 C.P. – così modificata la rubrica di cui alla lettera e).
2) Il Geronazzo Italo di collaborazione militare si cui alla lettera a) della rubrica, nonché del delitto di saccheggio preveduto dall'art. 419 C.P. così modificato anche nei suoi riguardi il capo e) di rubrica
3) Il Pocchiesa Cuò Marcello Albino e
4) Quagliata Pietro
   Dei reati loro rispettivamente ascritti e con le attenuanti di cui all'art. 62 bis C.P. per tutti e per il Geronazzo anche di quella di cui all'art. 62 n. 6 C.P.

Condanna

Il Migliorati alla pena dell'ergastolo, il Geronazzo alla pena di anni 24 (ventiquattro) di reclusione, il Pocchiesa Cuò alla pena di anni 30 (trenta) di reclusione, il Quagliata alla pena di anni 8 (otto) di reclusione, tutti all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla confisca a favore dell'Erario di tutti i beni del Migliorati, di metà di quelli del Geronazzo, di un terzo quelli del Pocchiesa Cuò; tutti in solido al pagamento delle spese processuali e tassa di sentenza.
Visto l'art. 9 D. Pres. 22/6/1946 n. 4 dichiara condonata condizionalmente la pena dell'ergastolo irrogata al Migliorati in quella di anni 30 (trenta) di reclusione, e, condonati, pure condizionalmente al Geronazzo anni 8 (otto) di reclusione e al Quagliata anni 5 (cinque) della stessa pena.

Visto l'art. 479 C.P.
Assolve Migliorati Mario e Geronazzo Italo dall'omicidio in persona di Zanella Marino "Amedeo" per non aver commesso il fatto, e il solo Geronazzo Italo del tentato omicidio del Timidei e dell'omicidio consumato di cui alla lett. e) della relativa rubrica per insufficienza di prove.
Assolve Marcazzan Giovanni Battista, Lo Presti Germano e Ravanetti Erminio dall'imputazione loro ascritta perché il fatto non costituisce reato.
Visti gli art. 15 C.P.; 3 D. Pres. 22/6/1946 n. 4 dichiara non doversi procedere contro Billiani Lorenzo per l'imputazione ascrittagli perché il reato è estinto per amnistia e ne ordina l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Treviso 20 settembre 1946

Il Presidente
Ferlan

Dep. Li 16/10/1946

Ricorsero Quagliata, Migliorati e Geronazzo.

La Suprema Corte con sentenza [ill.] annulla la sent. della C.A.S. di Treviso a) nella parte relativa agli omicidi di Piccolo Antonio e Forbice Luigi affermante le responsabilità del Migliorati Mario e assolve per insufficienza di prove il Geronazzo Italo; b) nella parte che afferma, relativamente al delitto di saccheggio, la responsabilità di entrambi; c) nella parte che, sia per costoro, sia per il Quagliata, riferisce alle valutazioni delle attenuanti e delle aggravanti contestate ai due primi.
Rigetta nel resto e rinvia alla Corte di Firenze per il rinvio a Giudizio.

Treviso, 3 febbraio 1948

Spedita copia sentenza al Distretto militare di Perugia per conto di Migliorati Mario, il 30.10.53

Con declar. 14.7.1969 la Corte d'Appello di Venezia ha dichiarato estinti per amnistia i reati di collaborazionismo e di omicidio per i quali Pocchiesa Cuò Marcello riportò condanna con sent. 29.9.1946 della CAS Treviso alla pena della reclusione per anni 30 successivamente commutata e ridotta ad anni 2, e dichiara cessata l'esecuzione della pena.

n. 73/09 RR

Sentenza n. 69/46 del 15.10.1946 – R.G. 52/46 n. 60 R.G.P.M.

In nome del Popolo Italiano,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

FERLAN dr. VLADIMIRO – Presidente
MASCOLO VITALE dr. ALFONSO – Giudice Popolare
GUSEO prof. PIETRO – Giudice Popolare
GUAZZOLO ETTORE – Giudice Popolare
MODOLO GINO – Giudice Popolare
GARELLI GIUSEPPE – Giudice Popolare
BONVICINI GINO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

CROVERI Ottavio fu Paolo e di Sobrero Gabriele, n. a Torino il 5.1.1920 ivi res. – latitante
Imputato

1) Del delitto di cui agli art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142, 58 C.P.M.G. per avere nella Valle di Lanzo (Torino) e nel territorio di Vittorio Veneto (Treviso) collaborato col tedesco invasore nei suoi disegni politici partecipando dal settembre 1944 al dicembre 1944 a vari rastrellamenti nei quali furono feriti e uccisi numerosi partigiani, ed, in particolare, per avere, nel Comune di Tarzo, partecipato volontariamente ad un plotone di esecuzione il 21.11.44, concorrendo direttamente alla soppressione dei partigiani Turchetto Giovanni e Braido Odoardo.
2) Di duplice omicidio aggravato ai sensi degli art. 73-81 pp. 110-112 n. 1 575 C.P: per avere, in Tarzo, nel 21 novembre 1944, in concorso con più di cinque persone, soppresso a colpi di fucile Turchetto Giovanni e Braido Odoardo.
3) Del reato pp. dall'art. 385 C.P. per avere, in Torino, il 23.2.1946, essendo legalmente arrestato, scavalcato una finestra della casa sita in Corso Galileo Ferraris 80, eludendo la sorveglianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato di eseguire la traduzione alla Carceri giudiziarie e dandosi alla fuga.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il PM, la difesa in contumacia dell'imputato, si osserva in fatto e diritto.

A seguito di denunce contro di lui sporte dopo la liberazione del suolo nazionale dal tedesco invasore, l'odierno imputato venne sottoposto a procedimento penale per l'attività da lui svolta dalla fine settembre al dicembre 1944, dapprima nella Valle di Lanzo e successivamente nella zona di Vittorio Veneto, e quindi, previa sommaria istruttoria, rinviato a giudizio avanti a questa Corte per rispondere di collaborazione politica col nemico, di duplice omicidio in persona dei partigiani Turchetto Giovanni e Braido Odoardo, oltreché di evasione commessa il 23/2/1946 in Torino in corso di procedimento.
L'evasione è compresa tra i reati per i quali con D. Pres. 22/6/1946 n. 4 (art. 1) è stata concessa amnistia, alla cui applicazione non ostano i precedenti penali del giudicabile.
Per ciò che concerne il reato di natura politica, della collaborazione e il reato commesso di omicidio, bisogna distinguere l'attività spiegata dal Croveri nel Piemonte da quella svolta in Vittorio Veneto e zone limitrofe. In Piemonte l'imputato partecipò in qualità di guida alpina ad un'operazione contro il movimento di resistenza nazionale, nella zona montana del Lago della Rossa e del Rifugio Gastaldi, ma poiché, a prescindere da ogni altra considerazione, non risulta che in quell'azione fatta in collegamento con altri reparti della X MAS operanti in altri settori, vi siano stati dei morti od altri fatti (quali saccheggi ecc.) che escludono la collaborazione col nemico dal recente decreto d'amnistia, anche per questa parte della sua attività l'imputato va prosciolto per tale specifico motivo.
Per quanto riguarda l'opera svolta dal Croveri nel mandamento di Vittorio Veneto, si sa che egli partecipò la mattina del 21 novembre 1944, in Tarzo, alla fucilazione dei patrioti Turchetto e Braido catturati quello stesso giorno in un rastrellamento.
L'imputato afferma d'essere stato costretto a far parte del plotone d'esecuzione. Se così fosse, il fatto rivestirebbe pur sempre gli estremi della collaborazione con nemico anche se la costrizione fosse stata di tal natura da potervisi sottrarre senza proprio pericolo, giacché coll'[ill] accettare, bene o male, di prestare servizio in quella formazione repubblicana a carattere spiccatamente politico, si sarebbe posto egli stesso nella condizione di vedersi eventualmente affidati simili incarichi; ma, non potendogli giuridicamente imputare a titolo di reato distinto (omicidio) la soppressione dei due patrioti, il fatto medesimo non sarebbe coperto dall'amnistia.
Le originarie deposizioni dei testi Cerutti Guglielmo, Francesetti Ilario, Giacometti Battista e Rodes Paolo, che furono compagni d'arme del Croveri nella formazione "Valanga" della X Mas in Vittorio Veneto, farebbero ritenere che la versione data dall'imputato non sia vera, giacché egli [si] sarebbe offerto spontaneamente per comporre il plotone. Suffragherebbe tale versione anche il deposto del medico chiamato a constatare il decesso dei due disgraziati giovani – il dott. De Bortolis Michele – il quale depone d'aver notato tutti i componenti il plotone d'esecuzione ridere e sghignazzare. Non si hanno motivi per non credere a quest'ultimo teste; solo vien fatto di pensare ch'esso

nell'emozione del momento possa non aver visto bene, e soprattutto, non si capisce come possa egli affermare che tutti indistintamente i componenti il plotone, e quindi, anche il Croveri, si comportassero in quel modo ributtante.
Quanto agli altri testi, essi, successivamente, si rimangiarono le loro primitive dichiarazioni, sostenendo in sostanza, di non essersi espressi proprio in quei sensi e, comunque, di essersi limitati a confermare avanti al Commissario di guerra della Brigata Mazzini (Gianni [ill.]), che li interrogò per primo, quanto detto Commissario, pur senza pressioni né minacce, avrebbe insistito che si dicesse. E anche coloro che si sforzarono di mantenere ferme le loro dichiarazioni, dissero, e ripeterono all'udienza, di non essere affatto sicuri che il Croveri si sia offerto spontaneamente per formare il plotone, pur facendo una narrazione del fatto tale da dare l'impressione che l'imputato sia andato volontario alla macabra operazione. D'altra parte, la Corte nella valutazione delle prove orali non può non tener conto del particolare stato d'animo di questi testimoni, che già si trovarono arruolati nella stessa famigerata formazione repubblicana del Croveri, e che, anzi, a differenza di quest'ultimo, continuarono a rimanere in tale reparto fino al termine dell'occupazione nemica. Anche se non si sospettava che essi stessi avessero partecipato all'azione che si attribuiva al Croveri, è certo che essi avevano per lo meno ragione di temere di poter essere essi medesimi sottoposti ad un analogo procedimento penale. Per convincersene basti aver presente la deposizione resa al magistrato che lo interrogò, dal principale di detti testi, il Cerutti, il quale la prima cosa che disse a proposito della fucilazione dei due partigiani, ci fu che anche a lui certo tenente Mazzotta fece la proposta di far parte del plotone di esecuzione ma che egli si rifiutò. Tale circostanza non dovrebbe essere vera ma inventata di sana pianta, anche perché il teste che, esclusivamente per paura, fece di tutto per non comparire personalmente all'udienza, non era certo tipo da opporsi in quei momenti ad un ordine del suo superiore. Comunque, la dichiarazione è significativa. Nessuno lo aveva interpellato in proposito; nessuno gli aveva chiesto di parlare di sé né delle sue gesta in Vittorio Veneto; eppure egli sente il bisogno di farlo; la ragione è chiara; nel suo intimo, per l'attività da lui spiegata, egli si sentiva più imputato che teste.
A dare scarso affidamento a queste deposizioni contribuì anche il fatto che i testi, almeno in parte, furono sentiti alla presenza e per l'interessamento del figlio di quel dottore Giovanni Tappati Josè [?] al quale si deve una delle due denunce contro il Croveri e che, sospettando – che si sappia senza alcun fondamento – che i Croveri fossero la causa dell'uccisione di un altro suo figlio avvenuta nell'aprile 1945, tanta acredine dimostrò di nutrire contro l'imputato e la sua famiglia.
Le deposizioni, quindi, del Cerutti, del Francesetti del Giacometti e del Rodes – in massima parte già da loro stessi ritrattate – devono essere prese con beneficio di inventario, tanto più che una serie di elementi relativi alla figura del giudicabile indurrebbe a ritenerle non corrispondenti alla realtà. Ed invero, il fatto che egli entrò nella X Mas appena nel settembre del 1944 e unicamente – dovrebbe supporsi – per evitare rappresaglie contro i familiari, e che con l'ausilio di medici compiacenti abbandonò detti reparti appena gli fu possibile (dicembre 1944) senza farvi più ritorno, e le numerose deposizioni e attestazioni anche di persone assolutamente ineccepibili sul passato e sui sentimenti morali, politici e religiosi suoi e della famiglia, nonché sui loro rapporti coi partigiani, che trovavano ricetto nella loro villa di Balme, mal si conciliano, anche per ragioni di temperamento e di educazione, con la figura che si offre volontariamente per un'impresa così obbrobriosa. Venuta meno, con ciò, la prova della responsabilità del Croveri per il duplice omicidio – la collaborazione politica anche per l'attività spiegata in Vittorio Veneto diventa amnistiabile, mentre dal delitto di omicidio – che non è compreso nel benefico predetto – l'imputato deve essere prosciolto per non provata reità.
La confisca, non essendo in concerto una pena accessoria, può essere applicata anche indipendentemente dalla condanna, ma la Corte non ritiene vi sussistano le premesse non risultando che il giudicabile si sia messo spontaneamente e attivamente al servizio del tedesco.
Deve essere revocato il mandato di cattura emesso a suo tempo contro l'imputato.

P.Q.M.

La Corte, visto l'art. 479 C.P.P. assolve Croveri Ottavio dal delitto di omicidio ascritto al n. 2 di rubrica per insufficienza di prove.
Visti gli art. 1 e 3 D. Pres. 22 giugno 1946 n. 4, 151 C.P.; 479 C.P.P. dichiara di non doversi procedere nei confronti dello stesso Croveri per le altre due imputazioni ascrittegli perché i reati sono estinti per amnistia.
Revoca l'ordine di cattura 20/2/1946 n. 113/45 emesso contro il Croveri dal P.M. della Corte d'Assise Straordinaria di Torino.

Treviso, 15 ottobre 1946

Il Presidente
Ferlan

Sentenza n. 70/46 del 05.11.1946 – R.G. 64/46 n. 1769 R.G.P.M.

In nome del Popolo Italiano,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

FERLAN dr. VLADIMIRO – Presidente
SPANU dr. GIOVANNI – Giudice Popolare
TREVISIN ALESSANDRO – Giudice Popolare
BORGHI ANGELO – Giudice Popolare
STANCARI ing. GIUSEPPE – Giudice Popolare
BONEMAZZI ANGELO – Giudice Popolare
ZAMBONI ALDO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

VANZO Fausto di NN. E di Vanzo Caterina, nato in Bardi (Parma) l'8.5.1926 res. a Solagna (Vicenza) già milite SS italiana in Treviso – latitante, irr.
Imputato

a) Di collaborazione – art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 p.p. dall'art. 58 C.P.M.G. per avere posteriormente all'8.9.43 quale milite delle SS italiane prestato aiuto ed assistenza all'invasore nei suoi piani politici, partecipando ad azioni antipartigiane in Treviso.
b) Di omicidio aggravato – art. 575-577 n. 4-6 n. 1 e 4 C.P. per avere in Treviso il 28.10.1944 con brutale malvagità ed agendo per futili motivi ucciso con una scarica di mitra Teresa Menghi in Fiabon nella soglia della sua abitazione.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentito il P.M. e la difesa in contumacia dell'imputato si osserva:

In fatto e diritto:
il giorno 28 ottobre 1946 il milite delle SS italiane Vanzo Fausto uccideva con una raffica di mitra Teresa Menghi in Fiabon. Dopo la liberazione il Vanzo veniva sottoposto a procedimento penale e a seguito di sommaria istruttoria veniva rinviato al giudizio di questa Corte d'Assise per rispondere dei reati ascrittigli come in rubrica.
Il dibattimento si è svolto in contumacia dell'imputato.
Come risulta dagli aspetti processuali il fatto si è svolto col modo seguente.
Il figlio dell'uccisa Fiabon, allora di 15 anni, in seguito a pressioni varie si era arruolato nelle SS italiane. Dopo poco tempo però aveva disertato e si era aggregato ai partigiani, come già avevano fatto i suoi fratelli. Qualche tempo dopo un sergente delle SS, certo Lario Marino, venne da Cremona per rintracciare alcuni militi disertori. La mattina del 28 ottobre il Lario scorse il Fiabon che vendeva della frutta. Dovendo recarsi però a Conegliano, mandò il Vanzo, che passava per strada, a chiamare il sergente Picco Augusto di stanza a Treviso. Il Picco venne subito e a lui il Lario affidò il Fiabon perché lo trattenesse nel suo ufficio fino al suo ritorno da Conegliano. Nel frattempo era giunta la madre del Fiabon, chiamata dallo stesso. Nel sentire le parole del Lario svenne. Il Picco allora ordinò al Vanzo di accompagnare a casa la madre e il figlio e di ricondurgli poi quest'ultimo. Giunti a casa il Fiabon riuscì a scappare attraverso i tetti. Non vedendolo tornare, il Vanzo impose alla madre di dirgli dove fosse il figlio. Alla risposta della donna che il figlio non era più in casa, l'imputato, imbestialitosi, disse che se entro tre minuti la Menghi non avesse confessato dove era il figlio e non glielo avesse consegnato, avrebbe fatto uso delle armi contro di lei. Si mise poi a contare i minuti. Al mancare dell'ultimo fece partire una raffica di mitra uccidendo sul colpo la Menghi. Vistala cadere, l'imputato esclamò, riferendosi alla morta, che quella voleva farlo fesso.
Questo il fatto. Ne consegue che il Vanzo deve rispondere anzitutto di omicidio volontario. Due aggravanti gli sono contestate nel capo di imputazione: l'aver agito per futili motivi (art. 61 n. C.P.) e con crudeltà (art. 61 n. 4). Questa seconda però non sussiste, come ha anche rilevato il P.M., in quanto non può dirsi crudele uccidere una persona con una scarica di mitra: è, anzi, forse, un mezzo assai semplice e spicciativo, tanto più che, come in questo caso, la morte è stata istantanea. Sussiste invece l'aggravante dei futili motivi. Il Vanzo si era visto sfuggire il giovane Fiabon a lui affidato, e ciò lo fece addirittura imbestialire. Dubitando che la madre avesse cooperato a questa fuga, riversò la sua ira contro di lei, perché, secondo la sua frase, voleva "farlo fesso", dato che essa gli aveva detto che andasse pure in casa a cercarlo e se lo avesse trovato, lo arrestasse. Quindi egli uccise per non passare "da fesso"; chiara, evidente, la futilità dei motivi che lo spinsero a un sì orrendo delitto che giustamente commosse tanto l'opinione pubblica. Pertanto il Vanzo deve rispondere di omicidio quale è previsto dagli art. 576, 577, 61 n. 1 C.P., punito con la pena all'ergastolo.
Alla lettera a) della rubrica è contestato all'imputato anche il reato di collaborazione politica col nemico invasore. Ritiene la Corte che effettivamente si tratti di collaborazione politica e non militare, in quanto egli, come milite delle SS italiane di stanza a Treviso, era addetto unicamente all'ufficio propaganda senza mai compiere azioni di carattere militare, favorendo con ciò l'invasore solo dal punto di vista politico. Pena adeguata per questo reato si giudicano dieci anni di reclusione.

Non ritiene infine la Corte che si possa concedere all'imputato l'attenuante generica di cui all'art. 62 bis C.P., nonostante la sua giovane età, tenuto conto della futilità dei motivi che lo hanno spinto ad uccidere, tanto più che è stato dipinto come un violento, attaccabrighe, poco amante del lavoro.
Ai sensi dell'art. 72 C.P. all'imputato deve essere applicata la sola pena dell'ergastolo. Come pene accessorie ne conseguono l'interdizione dai pubblici uffici e la confisca dei beni a favore dell'Erario.

P.Q.M.

Visti gli art. 483, 488 C.P.P.

Dichiara Vanzo Fausto colpevole dei reati ascrittigli, escluso per l'omicidio l'aggravante di cui all'art. 61 n. 4 C.P., e come tale lo condanna alla pena dell'ergastolo, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla confisca dei beni a favore dell'Erario, alle spese processuali e tassa di sentenza.

Treviso, 5 novembre 1946

Il Presidente
Ferlan

Depositata in cancelleria il 15.11.1946

La Corte di Appello di Venezia, con ord. 30 aprile 1952 ha dichiarato commutata la pena dell'ergastolo in quella di anni trenta ai sensi art. 9 lett. b) e ult. parte decr. 22.6.46 n. 4.

La Corte di Appello di Venezia, con ordinanza 22.2.1954 in applicazione art. 2, lettera a, n. 1 D.P 9/12/1953 ha dichiarato commutati in anni 10 reclusione la pena inflitta.
Venezia 7/1/55

Sentenza n. 71/46 del 05.11.1946 – R.G. 65/46

In nome del Popolo Italiano,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

FERLAN dr. VLADIMIRO – Presidente
SPANU dr. GIOVANNI – Giudice Popolare
DEMATTE' VIRGILIO – Giudice Popolare
FILIPPIN GIOVANNI – Giudice Popolare
BASSO dr. WALTER – Giudice Popolare
GRANELLO CARLO – Giudice Popolare
SIGNORI dr. ATTILIO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

FRACASSO Adamo Mario, di Antonio e fu Frison Regina, nato il 12.2.1922 a Sarego (Vicenza) res. Lonigo.
Detenuto – presente

Imputato

1) Del delitto di cui agli art. 1 D.L.L. 22.4.45 N. 142, 5 C.P.M.G. per avere posteriormente all'8.9.1943 in zona del mandamento di Oderzo, Motta quale militare ed interprete al servizio del Comando tedesco procedendo a rastrellamenti, arresti e sevizie di patrioti e renitenti, alcuni dei quali (es. Girardini Giovanni) a seguito del suo intervento vennero sommariamente soppressi, agendo a scopo di lucro e commettendo azioni di devastazione e saccheggio, favorito il nemico nelle sue operazioni militari, nuocendo alle operazioni della ff.aa.ii.
2) Del delitto di cui agli art. 81 C.P.P. 628 cap. 2° n. 1 – 112 n. 1 – 61 n. 5 C.P. per essersi nelle condizioni di tempo e di luogo di cui sopra in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, impossessato con violenza e minaccia a mano armata, al fine di trarne profitto di denaro, oggetti di vestiario, generi alimentari, ed altro asportando il tutto dalle abitazioni e dalla persona di Bolzon Ettore, Furlan Mario, Franzin Giuseppe, Raminelli Arcangelo, Foltran Ferdinando, Panzarini Enrico, Vinturini Arcangelo, Giandesin Ivo, Piai Enrico, Mazzotto Ottavio, commettendo i fatti in più di 5 persone ed in condizioni di tempo e di luogo tali da impedire la pubblica e privata difesa.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti l'imputato, i testi e la difesa si osserva:

In fatto e in diritto:

Fracasso Adamo Mario è chiamato a rispondere di collaborazione militare col tedesco nonché di rapina aggravata continuata per l'attività da lui svolta nell'estate 1944 e fino alla Liberazione quale caporalmaggiore aggregato ad un gruppo di 15-16 tedeschi e italiani comandati da un tedesco, addetti durante il periodo dell'occupazione nemica al servizio presso il centralino telefonico in frazione Abano di Motta di Livenza.
Il Fracasso nega sistematicamente ogni addebito sostenendo di essere stato cuoco del reparto e di non aver potuto già per tale sua qualità partecipare a catture, rastrellamenti, ruberie ed altre operazioni del genere, ma è nettamente smentito da un cumulo di prove a carico. Può essere stato, non lo si esclude, cuoco del reparto ma è certo anche che prese parte ad una serie di azioni che nulla hanno a che fare con la pretesa mansione di cuciniere e che, anzi, egli si distinse sempre e dovunque per lo zelo, l'accanimento, gli atti di violenza e di ferocia con cui infieriva contro i patrioti gareggiando e superando nell'attività che svolgeva i tedeschi di cui si mostrava fedele esecutore di ordini.
La popolazione, che lo temeva assai, lo considerava una spia del nemico e pagato come tale dal medesimo, anche perché egli stesso in parecchie occasioni non si sarebbe peritato di dichiararlo. Infatti alla Rosolen Elda il cui fratello Ugo che militava nelle file partigiane e fu in seguito ucciso dai nazi-fascisti disse un giorno: "Io vado in cerca anche di vostro fratello, però non per cattiveria, ma perché sono pagato ed al servizio dei fascisti di Motta". Se questo fosse vero la Core non può dirlo ma è in fatto che in parecchie azioni alle quali ebbe a partecipare, egli dimostra di mirare anche al suo lucro personale tanto da far pensare che assai più nel fine di lucro che in presunti sentimenti politici dovesse ricercarsi la vera molla che faceva agire.
Per soffermarsi agli episodi più salienti e caratteristici emersi dagli atti di causa, è risultato che il giudicabile, entrato una notte con un reparto di armati italiani e tedeschi nella casa di Bolzon Ettore, assieme al maresciallo tedesco prese a pugni il Bolzon e lo trascinò per i capelli nel cortile e lo percosse brutalmente col calcio di una bomba a mano. In quell'incontro il Bolzon fu derubato di denaro (5000 Lire), di pollame di biancheria. Prese parte alle perquisizioni domiciliari e razzie nelle case di Furlan Mario, Franzin Giuseppe, Foltran Ferdinando, Piai Enrico, Marzotto Ottavio; al Furlan al quale il Fracasso arrestò il fratello Ado, fucilato tre giorni dopo dai fascisti a S. Donà, furono asportati insaccati, pollame, una bicicletta nuova; al Franzin, pollame, al Foltran 6000 L. al Piai L. 500 ed una bicicletta; al Marzotto una borsetta contenente lire 1500, stoffa ed indumenti per un valore di 400.000 L. Partecipò anche alla cattura

del martire Girardini Giovanni, pur lui barbaramente impiccato qualche giorno dopo per rappresaglia dai tedeschi e all'arresto, in una osteria di Pansarin Enrico, Nespolo Aldo ed altri perquisendo personalmente gli arrestati e intascando i portafogli loro sequestrati. Detti portafogli furono più tardi loro restituiti ma da quello del Pansarin mancavano le 1500 lire. Nel grande rastrellamento di fine settembre 1944 nel centro di Motta il Fracasso figura (teste Sachetti) quale uno dei dirigenti e consiglieri più ascoltati ed anche in altre azioni egli appare alle vittime quale capo o almeno vice capo del reparto operante.
La prova, quindi, della sua collaborazione col nemico è esuberantemente data; solo ritiene il Collegio che essa per il modo in cui ebbe ad estrinsecarsi configuri più l'ipotesi della collaborazione politica che di quella militare giacché nessun apprezzabile giovamento da lei poteva trarre lo sforzo bellico del nemico.
Al reato non è applicabile il recente decreto di amnistia. Il Fracasso ha provocato la cattura se non altro di Furlan Ado e contribuito a quella del Girardini, entrambi poi, uccisi dai tedeschi e dai fascisti ma non essendo in nessuno dei casi addebitabile a lui la morte dei due patrioti quale atto di responsabilità diretta, l'applicabilità dell'amnistia non ne sarebbe esclusa.
Non sussistono neppure sevizie. Il Fracasso si dimostrò un brutale, un violento che coi suoi metodi terrorizzava la popolazione; l'aver trascinato per i capelli il Bolzon e l'aver introdotto, puntata l'arma da fuoco carica in bocca al Piai ne sono una prova manifesta ma con ciò non si versa ancora nell'ipotesi delle sevizie particolarmente efferate volute dalla legge per negare la concessione del beneficio.
L'amnistia non è invece applicabile per avere il Fracasso agito a scopo di lucro commettendo, in occasione degli atti di collaborazione ai quali prese parte, anche vere e proprie rapine per le quali deve rispondere distintamente secondo le norme del concorso formale (art. 81 capov. C.P.) perché non costituiscono né circostanze aggravanti, né elementi costitutivi del reato di collaborazione col nemico.
La prova della responsabilità in ordine a questo reato concorrente sussiste per lo meno per quanto riguarda le ruberie in danno del Bolzon, del Foltran, del Pansarin, del Piai e del Marzotto. Per gli altri casi si può dire che ci sia la prova dell'asporto violento ed anche della presenza dell'imputato nel gruppo delle persone che eseguì l'operazione, ma non si sa ad opera di chi l'asporto si avvenuto né se in esso il Fracasso abbia comunque avuto una parte tale per cui l'azione sia anche a lui addebitabile. Non così nei cinque casi enunciati. Infatti, al Bolzon il maresciallo tedesco prende il portafoglio per cercare evidentemente delle carte compromettenti e nel fare getta a terra il denaro (5-6000 lire) che vi era contenuto. Nella casa del Foltran il Fracasso sale in una stanza assieme ai due tedeschi e dal comò spariscono 6000 Lire che vi si trovavano custodite. Al Pansarin è lui che asporta, intascandoselo, il portafogli in cui vi erano 1500 Lire; negli uffici del comando tedesco egli restituisce il portafoglio ma senza il denaro. Al Piai prende la biciletta e sequestra ancora una volta il portafoglio; quest'ultimo gli viene poi restituito ma mancante delle 550 lire contenentevi [sic]. In casa del Mazzotto, dopo aver rotto a colpi di scure un grosso cassone, si mette a distribuire ai soldati del reparto la stoffa; interviene il sottufficiale tedesco che fa rimettere la roba nel cassone e la fa trasportare in caserma.
Ci sono in questi episodi tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della rapina continuata aggravata non fosse altro ai sensi dell'art. 628 n. 1 C.P. reato che per sua natura, cioè per il fine di lucro che l'informa, esclude dalla concessione dell'amnistia sia la collaborazione che il reato commesso, rendendo ammissibile solo il condono.
Ma nella pena da irrogare a mente dell'art. 133 C.P. al giudicabile non si può far astrazione dalla giovane età del medesimo e da tutto il complesso delle circostanze che nel turbine degli eventi eccezionali che sconvolsero la Nazione, possono aver influito perché questo disgraziato figlio di un grande mutilato della guerra 1915-1918 primogenito di numerosissima prole, commettesse quanto ha commesso, nel che si ravvisano le premesse per la concessione delle attenuanti generiche.
Partendo, perciò, per la collaborazione politica dal minimo di anni 10 previsti dalla legge, e per la rapina da anni 4 di reclusione e da L. 5000 di multa, portati a 6 anni a L. 6500 per l'aggravante di cui al n. 1 dell'art. 628 C.P. e ridotte le pene medesime rispettivamente ad anni 7 quanto alla collaborazione e ad anni 5 e L. 6000 quanto alla rapina, per le generiche, ne risulta una pena complessiva di anni 12 e L. 6000 di multa, di cui 5 condonati condizionalmente assieme a tutta la pena pecuniaria per il disposto dell'art. 9 D.P. 22.6.1946 n. 4 con le conseguenze di legge e la confisca di metà dei beni stante lo zelo da lui dimostrato al servizio tedesco.

P.Q.M.

La Corte, visti gli art. 483, 488 C.P.P.
Dichiara Fracasso Adamo Mario colpevole del delitto di collaborazione politica di cui all'art. 58 C.P.M.G., nonché di rapina aggravata di cui agli art. 81, 628 n. 1 C.P. escluse le aggravanti di cui agli art. 12 n. 1 e 61 n. 5 C.P. così modificata la rubrica e come tale con l'attenuante di cui all'art. 62 bis C.P. lo condanna alla pena complessiva e tassa di sentenza, nonché all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e alla confisca dei beni.
Visto il D. Pres. 22.6.1946 n. 4 dichiara condonati anni 5 della pena detentiva e l'intera pena pecuniaria sotto le comminatorie di legge.

Treviso, 4.12.1946

Il presidente
Ferlan

Il 6.12.1946 l'imputato propose ricorso per Cassazione
16.1.47 atti alla Cassazione
La Corte Suprema con sentenza 28/1/48 dichiara estinto il reato per amnistia e annulla senza rinvio.
Il Cancelliere
Busato

Sentenza n. 72/46 del 05.11.1946 – R.G. 65/46

In nome del Popolo Italiano,
la Corte di Assise Straordinaria di Treviso, composta dai Signori:

FERLAN dr. VLADIMIRO – Presidente
SPANU dr. GIOVANNI – Giudice Popolare
DEMATTE' VIRGILIO – Giudice Popolare
FILIPPIN GIOVANNI – Giudice Popolare
ZAVA MARIO – Giudice Popolare
GRANELLO CARLO – Giudice Popolare
GUSEO PIETRO – Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

MIOZZO Giovanni, fu Giovanni e di Lionetti Rosalia, n. a Iesolo il 2.5.1923 e res. a Iesolo.
Detenuto in queste carceri – presente

Imputato

1) Del delitto di cui agli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142 51 C.P.M.G. per avere, partecipando attivamente alle operazioni militari del rastrellamento del Grappa, in concorso con formazioni tedesche e fasciste contribuendo alla cattura, uccisione, deportazione di numerosi partigiani, nonchè a saccheggi, favorito il nemico nelle sue operazioni militari e nociuto alle operazioni delle forze armate italiane.
2) Del delitto di cui all'art. 575 C.P. per avere nelle condizioni di tempo e di luogo di cui sopra e precisamente il 22.9.1944 in località Monte Oro (Borso del Grappa) ucciso a colpi di mitra il comandante partigiano dr. Vico Todesco (Giorgi).
3) Del delitto di cui agli art. 81 cap. 110-624-625 n. 1-3-5 C.P., per essersi nelle condizioni di tempo e di luogo di cui ai capi precedenti impossessato al fine di trarne profitto, di oggetti vari e specialmente formaggio ed altri generi alimentari, sottraendoli a Dalla Zanna Benedetto, Rodighiero Giulio, Cerantola Sante ed altri, commettendo il fatto in casa di abitazione, in più di tre persone e portando addosso armi;
4) Del delitto di cui all'art. 385 C.P. per essere il 4.2.1946 evaso dalle carceri di Vicenza (Caserma Chinotto) ove era legalmente detenuto.
5) Del delitto di cui agli art. 628 pp. 4 D.L.L. 10.5.45 n. 234, 61 n. 6 in relazione all'art. 268 per essersi impossessato al fine di procurarsi ingiusto profitto di una bicicletta che sottraeva mediante violenza (colpo di bastone alla testa) al proprietario Vazzoler Lino in S. Donà di Piave il 9.4.1946, commettendo il fatto mentre si sottraeva volontariamente, essendo evaso, all'ordine di cattura emesso per i reati precedenti dal P.M. della Corte di Vicenza.
6) Di lesioni volontarie in danno di Vazzoler Lino, nelle circostanze di tempo e di luogo precedente capo (art. 582 C.P.)
7) Del delitto di cui all'art. 385 C.P. per essere evaso il 10.7.1946 dall'ospedale di Venezia ove era legalmente detenuto.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., l'imputato e la difesa, si osserva:

In fatto e in diritto:

con verbale 13 dicembre 1945 i Carabinieri della stazione di Bassano del Grappa – Ufficio Politico – denunciavano alla Procura Generale presso la Corte d'Assise di Vicenza, in istato di arresto, certo Miozzo Giovanni, per collaborazionismo col tedesco invasore e omicidio volontario in persona di Ludovico Todesco (Giorgi). Il Miozzo aveva appartenuto alla Guardia Nazionale repubblicana e in tale qualità aveva partecipato al grande rastrellamento eseguito nel settembre 1944 sul Monte Grappa. In tale occasione egli avrebbe ucciso il partigiano Giorgi, comandante della Brigata "Italia Libera", e avrebbe commesso dei furti in alcune malghe della zona.
Iniziatosi procedimento penale, il Miozzo riusciva ad evadere dalle carceri dove era rinchiuso il 6 febbraio 1946 e durante la latitanza commetteva una rapina in danno di Vazzoler Lino, in S. Donà di Piave, colpendolo con un grosso bastone in testa, tanto da produrgli delle lesioni, e impossessandosi della sua bicicletta. Arrestato nuovamente, il Miozzo riusciva ancora ad evadere dall'ospedale di Venezia dove era detenuto, ma veniva ripreso.
Esaurita la sommaria istruttoria, l'imputato veniva rinviato a giudizio di questa Corte, competente per ragioni di territorio.

Circa il reato di collaborazione militare (art. 51 C.P.M.G.) osservasi che esso è rimasto pienamente provato dalle risultanze processuali oltre che per le stesse ammissioni del Miozzo. Questi infatti ha detto che faceva parte della G.N.R. e che in tale qualità prese parte al rastrellamento del Grappa, ma non con la Squadra Comando e unicamente per portare dei viveri alle truppe impegnate nella battaglia. Questa affermazione però non è credibile. Infatti è pacifico che al Miozzo vennero da soldati tedeschi affidati vari prigionieri, fra cui alcuni partigiani perché venissero accompagnati fino al Comando del Battaglione, evidentemente le sue mansioni erano diverse da quelle che egli ammette e precisamente ha preso parte al rastrellamento non come semplice addetto al rifornimento viveri, ma come combattente.
Per quanto riguarda l'omicidio del capo partigiano Giorgi ritiene la Corte che non vi siano prove sufficienti che a commetterlo sia stato proprio il Miozzo. Secondo alcuni testi, in particolare la Delle Fratte Silvia, l'imputato proprio il giorno dell'uccisione, o il giorno successivo, recatosi alla malga ove abitava la ragazza attaccò discorso con lei e ad un certo punto si gloriò di aver ucciso proprio lui il Giorgi ed anzi aggiunse una quinta uccisione al manico del pugnale per significare che aveva complessivamente uccisi cinque partigiani. L'imputato ha negato queste circostanze sia in istruttoria che al dibattimento, mentre ha ammesso davanti ai Carabinieri, solo giustificandosi di averle dette per vanteria, per farsi bello davanti alla ragazza, dalla quale anzi riuscì a farsi dare una fotografia. Potrebbe anche corrispondere a vero che il Miozzo avesse parlato per vanteria, in quanto mentre si trovava con la Delle Fratte ed altre persone sopraggiunse un tenente, certo Presiano, il quale affermò che il Giorgi l'aveva ucciso proprio lui. Pertanto le deposizioni dei testi, per quanto concordi, non possono dare la certezza che l'uccisione dipenda dal fatto dell'imputato e non piuttosto di un altro. Il Miozzo può aver fatto parte del gruppo che uccise il Giorgi ma non si può dire con sicurezza che sia stato lui. Neanche la macchia di sangue che i testi hanno visto sulla manica della sahariana dell'imputato può dare quella sicurezza, tanto più che, in ipotesi, è verosimile che il Miozzo se la sia fatta aiutando un suo ufficiale ferito. Concludendo non ci sono prove sufficienti per poter addebitare al prevenuto l'uccisione del Giorgi.
Ritiene poi la Corte che, dato il modo con cui avvenne l'uccisione, cioè durante il rastrellamento e quindi in battaglia, tale omicidio non possa costituire autonomo titolo di reato ma rientri in quello generico di collaborazionismo. Questo è un reato complesso e si esplica in numerose e svariate attività. Comprende pertanto anche le uccisioni di partigiani avvenute in rastrellamenti o azioni di guerra, comprende le requisizioni o furti commessi in abitazioni dove svolgeva il rastrellamento.
In questi casi infatti l'agente non intendeva uccidere un uomo, come intende l'art. 575 C.P., o impossessarsi a scopo di lucro della cosa altrui, ma semplicemente sbarazzarsi di un nemico o punire coloro che si credeva a quello portassero aiuto. Pertanto anche il furto aggravato di cui al capo III di imputazione rientra nel collaborazionismo di cui al capo I. In particolare non risultano però prove sufficienti per poter dare la certezza che il Miozzo non solo abbia portato via delle cose ma che l'abbia fatto proprio con lo scopo di trarne un profitto personale e non con l'intenzione sopra specificata. I testi non hanno saputo precisare se quando vennero portate via le cose dalle varie case e malghe ci fosse anche il Miozzo.
In conseguenza i primi tre capi d'imputazione devono essere unificati in uno solo sì da certificare l'unico noto di collaborazionismo, che rientra nell'ampia amnistia concessa con D. Pres. 22.6.1946 n. 4 Infatti non essendovi omicidio, né scopo di lucro, né sevizie, né saccheggio in quanto non è provato che a bruciare le case e le malghe abbia partecipato anche il Miozzo, l'amnistia deve essere concessa.
Circa il delitto di rapina pare alla Corte che esso sia rimasto provato dalle precise e chiare dichiarazioni della parte lesa. L'imputato in proposito afferma di aver colpito il Vazzoler senza intenzione di ferirlo e che neppure aveva intenzione di rubare. Solamente, nello sbarazzarsi di un grosso bastone che aveva in mano, colpì accidentalmente il Vazzoler che per caso passava in quel momento, facendolo cadere a terra. Spaventato, volle fuggire, ma inciampò in una bicicletta che per il buio non aveva visto. Allora per fare più in fretta a scappare, se ne impadronì dandosi alla fuga. Evidentemente l'imputato cerca qualsiasi mezzo per discolparsi, ma questa versione è assolutamente incredibile e puerile.
Intanto egli deve essere dichiarato colpevole di rapina come contestatogli.
Altrettanto deve dirsi per la seconda evasione, quella dall'ospedale di Venezia, ove era legalmente detenuto, mentre la prima evasione e le lesioni sono coperte dall'amnistia

Pena adeguata per la rapina si giudica quattro anni di reclusione e L. 8.000 di multa, aumentati a cinque anni e 10.000 lire per l'art. 4 del D.L.L. 10.5.1945 n. 234, e a 6 anni e L. 12.000 per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 6. Tenuto conto delle sue precarie condizioni di salute, gli si può concedere l'attenuante di cui all'art. 62 bis C.P., per cui la pena viene ad essere ridotta a cinque anni e sei mesi e L. 10.000. Per l'evasione si giudicano equi tre anni di reclusione.
A questa condanna consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
P.Q.M.
Visti gli art. 483, 488 C.P.P.
Dichiara Miozzo Giovanni colpevole del delitto di rapina aggravata di cui al n. 5 di rubrica e dell'evasione di cui al n. 7 di rubrica, e come tale lo condanna alla pena complessiva di anni cinque e mesi nove di reclusione e alla multa di L. 10.000 (diecimila) alle spese processuali e tassa di sentenza, nonché all'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Visto l'art. 3 D.L.P. 22-6-1946 n. 4, e l'art. 479 dichiara di non doversi procedere nei confronti dello stesso imputato per il reato di collaborazione militare assorbiti in esso anche i reati di cui ai n. 2 e 3 delitti ascritti, perché gli stessi sono estinti per amnistia.
Treviso 9 dicembre 1946

Il Presidente
Ferlan
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1946
Il 11.12.1946 l'imputato propose ricorso per Cassazione
16.1.47 atti in Cassazione

Sentenza n. 1/47 del 17.01.1947 [n.d.r.: numeri di Registro mancanti]

In nome del Popolo Italiano
la Corte di Assise Sezione Speciale di Treviso
composta dai Signori
FERLAN CAV. VLADIMIRO - Presidente
SPANU DOTT. GIOVANNI - Giudice Cons.
BASSO DOTT. VALTER - Giudice popolare
SCHIAVO DOTT. ANTONIO - Giudice popolare
DACJ DEMETRIO - Giudice popolare
BONVICINI GIOVANNI - Giudice popolare

ha pronunciato la seguente
sentenza nel procedimento penale
contro
CATTANI Italo, di Primo e di Angeri Maria, nato il 3.6.1917 a Battaglia Terme (Padova), residente a Monselice, latitante.
ZANELLA Silvio, di Giovanni e di Matteazzi Elena, nato il 29.5. 1921 a Grumolo delle Abbadesse (Vicenza), residente in Carmignano di Brenta (detenuto).
BERITTO Antonio, di Gioacchino e di Mangolo Amalia, nato il 28.12.1901 a Camisano Vicentino, residente a Piazzola sul Brenta, latitante. (n.d.r.: sovente nel testo viene scritto Beriotto)
SMITTI Luigi, di Vincenzo e di Masti Anna, nato il 9.6.1921 Napoli Mercato n. 1237, ivi residente in Via S. Giovanni Paolo n. 3, detenuto dal 18.12.1945.
CECCHIN Fraldo, di Francesco e di Cecchin Carolina, nato il 16.11.1920 a Galliera Veneta (Padova), ivi residente, latitante.
ZORZAN Marcello, di Giuseppe e di Montara Luigia, nato il 3.4.1907 a Cavarzere (Venezia), latitante.

Imputati
Cattani, Zanella, Smetti e Beritto
di collaborazione col tedesco invasore (art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 C.P.M.G.) per avere quali componenti la B.N. di Galliera Veneta infierito con sevizie particolarmente efferate sul patriota Simioni Luigi e tutti e sei per avere commesso, in perquisizioni arbitrarie, reati contro il patrimonio. In Galliera Veneta e in Loria di Treviso dall'8.9.1943 alla Liberazione;
Cattani, Zanella, Smetti e Beritto
a) di sequestro di persona aggravato (art. 110 - 81 cpv. 605, 61 n. 5 C.P.) per avere on concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, privato della libertà personale Simioni Luigi e Andretta Antonio, in Castello di Godego (Treviso) e Galliera Veneta il 2.2.1945.
b) di lesioni personali e aggravate (art.110 - 582 - 583 n. 61 n. 4 e 5 C.P.) per avere in concorso tra loro, adoperando sevizie, cagionato a Simeoni Luigi lesioni personali dalle quali derivò malattia nel corpo della durata di oltre 40 giorni. In Galliera Veneta il 2.2.45.
Smetti Luigi
a) di sequestro di persona aggravato (art.110 - 605 - 61 n. 5 C.P.) per avere in concorso con altri rimasti ignoti privato della libertà personale Pegoraro Primo. In Castion di Loria il 5.1.1945.
b) di rapina aggravata (art.110 - 628 p.p. cpv. 2 n. 1, 61 n. 5 C.P.) per essersi, in unione ad altri ignoti al fine di procurare a sé e ad altri un ingiusto profitto, impossessato di un vestito, due paia di scarpe, un paio di mutande, un cappello, due berretti, due zaini, una macchina fotografica, venti cinghie di cuoio e un fiasco di grappa, sottraendoli a Pegoraro Primo che li deteneva. In Castion di Loria il 5.1.1945.
Cattani, Zanella, Cecchin, Zorzan
di rapina aggravata (art. 110 - 628 prima e terzo comma, 61 n. 5 C.P.) per essersi in concorso tra loro, al fine di procurare a sé e ad altri un ingiusto profitto mediante violenza e minacce, impossessati di 164 kg. di bozzoli scarti; kg. 14 di seta, stoffe per lire 260.000, una moto Guzzi, kg. 18 di salumi, un fucile e n. 100 cartucce, sottraendoli a Meneghetti Berengario che li deteneva. In Loria il 2.3.1945.
Cattani e Zanella
di sequestro di persona aggravato (art. 110 - 605, 561 n. 5 C.P.) per avere in concorso tra loro privato della libertà personale Pegoraro Plinio. In Castion di Loria ai primi di marzo 1945.
Con l'aggravante per tutti i reati di avere approfittato di circostanze di tempo e di luogo e persone tali da ostacolare la pubblica e privata difesa (art. 61 n. 5 C.P.).

In seguito all'odierno pubblico dibattimento, sentito il P.M., gli imputati e le Difese,
si osserva in fatto e diritto.
In seguito a specifiche denunce il Procuratore Generale presso la Corte di Assise di Padova iniziava procedimento penale contro Cattani Italo, Zanella Silvio, Beriotto Antonio, Smetti Luigi, Cecchin Fraldo, Mazzan Bruno e Zorzan Marcello, per collaborazionismo col tedesco invasore e altri reati commessi. L'istruttoria veniva proseguita dal

Procuratore Generale presso questa Corte, competente per materia, e si concludeva col rinvio a giudizio di tutti gli imputati per rispondere dei reati loro ascritti come in rubrica.
All'odierno dibattimento, celebratosi in contumacia del Cattani, del Beriotto, del Cecchin e dello Zorzan, veniva ordinato lo stralcio del procedimento nei confronti del Mazzan Bruno. La parte lesa Meneghetti Berengario si costituiva poi parte civile.
Tre sono i fatti su cui la Corte deve portare il suo esame: l'arresto di Simioni con le successive sevizie e lesioni; i due arresti e la rapina contro Pegoraro Primo, la rapina contro Meneghetti Berengario.
Come emerge dalla denuncia e dalle varie deposizioni rese dal Simioni Luigi, questi venne arrestato la sera del 2 febbraio 1945 a Galliera Veneta da appartenenti alla Brigata Nera locale. Condotto nella caserma, venne dapprima percosso brutalmente con schiaffi, pugni, coi calci di varie armi, soprattutto dal Cattani e dallo Smitti, un po' meno dallo Zanella. Venne poi costretto a bere otto bicchieri di acqua fortunatamente [sic] salata con sale da cucina che lo Zanella faceva diluire con acqua calda. In seguito a ciò il Simioni rigettò per terra e dal Cattani e dagli altri due fu costretto a leccare quanto aveva rigettato. Portato in cella, fu preso da fortissima sete e, non avendo acqua, orinò e bevve l'orina. Accortosi di ciò, lo Zanella avvertì il Cattani che gli diede ordine di imbavagliare il Simoni. Questi per tutta la notte non poté dormire perché il Cattani aveva ordinato che egli non dovesse chiudere occhio per niente. La mattina fu riportato nell'ufficio e ivi lo Smitti gli fece la proposta di entrare nelle Brigate Nere. Alla risposta negativa del Simioni, lo Smitti lo percosse per bene e gli applicò la corrente elettrica agli organi genitali. Successivamente egli venne preso dai tedeschi che lo trasportarono a Padova, ove stette fino alla Liberazione.
A proposito di questi fatti il Cattani, in istruttoria, ha affermato che in quel periodo si trovava a Galliera Veneta per motivi di salute e che il comandante delle Brigate Nere era il sergente Smitti. L'arresto del Simioni avvenne a opera non delle Brigate Nere ma dei tedeschi, i quali anche lo interrogarono e lo percossero brutalmente. In parte però il Cattani è smentito dallo Smitti, il quale ha ammesso di avere arrestato il Simioni e con lui Andretta Antonio, da solo e per ordine del tenente Cattani; ha negato di avere in qualunque modo percosso o seviziato il Simioni, anche perché a un certo momento dovette assentarsi per servizio. Una volta lo Zanella nega di avere partecipato sia all'arresto sia alle sevizie.
Invece dalle deposizioni del Simioni risulta in modo indubbio che tutti e tre gli imputati hanno partecipato al fatto.
Si è voluto però far ritenere non credibile il teste perché questi in un secondo momento avrebbe fatto ampia ritrattazione nei confronti del Cattani, accusandolo poi nuovamente all'udienza.
Effettivamente la ritrattazione c'è stata, ma il Simioni ne ha dato all'odierno dibattimento una giustificazione logica, semplice: in seguito a varie pressioni egli, preso da pietà verso il Cattani per essere questi in stato di gravissimo deperimento organico per tubercolosi polmonare, volle giovarlo ritirando la sua accusa, ma poi decise ancora di dire la verità; che sia sostanzialmente vero quanto egli dice, lo si ricava anche dalla coerenza perfetta tra le varie sue dichiarazioni, che sono confermate da quanto ha deposto l'Andretta Antonio che si trovava in carcere assieme al Simioni in una cella attigua. Ora l'Andretta dice di essere stato anche lui percosso dallo Smitti per circa un'ora e inoltre di avere visto il Simioni in pessime condizioni, di averlo sentito urlare che aveva sete e fame e che un prete in carcere, a parte dopo uscito di prigione, gli raccontò delle scariche elettriche, dell'anima [sic!] delle altre sevizie.
Si sostiene ancora che il Simioni quando andò a farsi visitare dal prof. Bellani gli avrebbe detto d'essere stato percosso dai tedeschi e non dai fascisti, ed evidentemente la sua deposizione non sarebbe veritiera. Il prof. Bellani però non ha potuto escludere che il Simioni gli abbia parlato anche dei fascisti senza che di ciò egli prendesse appunti, tanto più che egli fece le cose un po' alla volta perché aveva fretta.
Pertanto alla stregua di queste considerazioni la deposizione del Simioni deve essere ritenuta [sic].
Per questi fatti poco è risultato di concreto a carico del Beriotto, la cui colpevolezza viene esclusa anche dal Simioni il quale dice che aveva però una faccia da prepotente. Egli avrebbe premuto con le scarpe ferrate la testa del Simioni mentre questi leccava quanto aveva rigettato. Eccetto questo fatto, non risulta con precisione se egli abbia partecipato o meno alle sevizie: potrebbe darsi, dal momento che si trovava nella caserma dove si effettuavano gli interrogatori, ma non è del tutto provato.
Circa il Pegoraro, osservasi che sono pacifici i suoi due arresti, il primo a opera dello Smitti, il secondo, due mesi più tardi, a opera dello Zanella su ordine del Cattani. Secondo l'accusa lo Smitti, durante il primo arresto, si sarebbe impossessato di vari oggetti appartenenti al Pegoraro, concretando così il reato di rapina. Lo Smitti afferma invece che non si trattava di oggetti di proprietà della parte lesa, ma di un paracadutista ospitato dal Pegoraro di cui egli andava in cerca. Il Pegoraro, in sostanza, non ha mentito per cui non può dirsi che l'imputato, portando via tali oggetti, lo abbia fatto a scopo di lucro, cioè per profitto personale, ma si sia limitato a esportare quanto riteneva del paracadutista: perciò non sussiste il reato di rapina, mancando il dolo che lo caratterizza ai sensi dell'art. 628 C.P.
Della rapina in danno di Meneghetto Berengario sono imputati il Cattani assieme allo Zanella, al Cecchin e allo Zorzan. Come risulta dagli atti processuali, il giorno 2 marzo 1945 si presentarono a casa della parte lesa quattro persone di cui uno, il Cecchin, in borghese, e gli altri tre, tra cui lo Zanella e lo Zorzan, in divisa da brigata nera. Dissero che per ordine del tenente Cattani dovevano eseguire una perquisizione perché, da informazioni avute il Meneghetti avrebbe detenuto molti generi contingentati da vendere poi al mercato nero. In questa perquisizione essi portarono via dei bozzoli, stoffe, salumi, una motocicletta, un fucile con munizioni e altre cose per un valore rilevante.
Questi generi in parte furono consegnati ai fratelli Mazzan, che facevano parte della polizia tedesca, in parte furono consumati in caserma, in parte distribuiti fra i militi.
Anche ammesso che il Meneghetti non detenesse quei generi a giusto titolo, come si è sostenuto, tuttavia la perquisizione e il sequestro costituiscono due atti arbitrari, illegali, non conformi alla legge, tanto che il Cattani si rifiutò più volte di rilasciare una ricevuta e di fare un regolare verbale, come ha deposto la teste Milani Ramilda.

Ciò dimostra precisamente che il Cattani non solo conosceva l'illegalità dell'atto compiuto ma altresì lo scopo per cui venne compiuto, in quanto a parere della Corte esso costituisce il reato di rapina. Invero è indubbio che il fine di lucro sia stato il movente principale se non unico del sequestro. Come risulta dal rapporto dei carabinieri di Galliera Veneta in data 14 agosto 1945, certo Gigetto, giostraio non meglio identificato, si rivolgeva un giorno allo Zorzan chiedendogli se conoscesse qualcuno che gli potesse rilasciare un documento per poter circolare con la sua giostra. Lo Zorzan si interessò della cosa parlandone a Mazzan Bruno: questi rispose che avrebbe rilasciato il documento purché il Gigetto gli indicasse dove poter trovare della merce nascosta. Lo Zorzan riferì al Gigetto il quale subito indicò la casa del Meneghetti. Di lì a qualche giorno il Cattani ordinava la perquisizione.
E' evidente che con quella operazione non si intendeva perquisire il Meneghetti, perché altrimenti tutta la merce sequestrata sarebbe stata consegnata alle Autorità competenti e da queste rimessa nel consumo regolare, con la denuncia del Meneghetti all'Autorità Giudiziaria. C'era invece nel Cattani uno scopo di lucro che si manifestò con la consegna di una parte della merce ai fratelli Mazzan, con la distribuzione ai militi, col consumo in caserma, con l'uso da parte dello stesso Cattan della motocicletta, che gli servì poi per fuggire da Galliera all'atto della Liberazione. Patente arbitrio quindi, disprezzo della legge per scopi di utilità personale. Perciò il Cattani deve essere ritenuto colpevole di rapina aggravata come contestatogli, giacché mentirono [sic!] in pieno anche le due aggravanti di cui al capo d'imputazione.
Altrettanto invece non può dirsi per lo Zanella e per il Cecchin, i quali si sono limitati veramente a eseguire l'ordine del loro comandante, pur con modi assai poco corretti, specialmente il Cecchin. Quindi per loro non può parlarsi di rapina a sé stante, ma di atto di collaborazionismo che rientra nell'art. 58 C.P.M.G., ma con evidente scopo di lucro per lo Zanella che ebbe e consumò la parte di Cattani.
Circa lo Zorzan, pare alla Corte che egli si è intromesso tra il Gigetto e il Mazzan sì da portare a conoscenza di costui e poi del Cattani la notizia della merce nascosta in casa del Menghetti. Potrebbe parlarsi nei suoi confronti di correità in rapina solo nel caso che egli fosse a conoscenza delle intenzioni del Cattani e del Mazzan di impossessarsi della merce e non di eseguire un atto di polizia giudiziaria. Dal processo non risultano prove sufficienti che portino a una certa conoscenza e perciò lo Zorzan va assolto con formula dubitativa.
Riepilogando, osserva la Corte che da quanto sopra detto il Beriotto deve essere assolto per insufficienza di prove della collaborazione, in quanto non è provato che egli abbia partecipato alle sevizie e non costituendo reato l'aver prestato servizio nelle Brigate Nere.
Per il Cecchin invece sussiste la collaborazione ma, escluso per lui il fine di lucro, detto reato è coperto dall'amnistia di cui al D.P. 22.6.1946 n. 4.
Per quanto riguarda il Cattani, lo Smitti e lo Zanella, essi devono rispondere di collaborazione politica come contestata in base alle circostanze e ai fatti fin qui assodati. In questo reato però va compreso anche il sequestro di persona, che in questo caso costituisce uno dei tanti e vari atti che concretano la collaborazione, ma non costituisce un reato a sé stante.
A tutti e tre questi imputati non può essere applicata l'amnistia di cui al decreto citato perché colpevoli di sevizie particolarmente efferate e inoltre il Cattani anche di rapina da cui deriva lo scopo di lucro. Non vien dubbio tra la Corte che si tratti in questo caso di sevizie particolarmente efferate. Infatti l'aver fatto (bere) al Simioni innumerosi bicchieri d'acqua fortemente salata, l'averlo costretto a rimangiarsi quanto aveva rigettato, l'averlo imbavagliato perché non continuasse a bere l'orina per dissetarsi, l'avergli impedito di dormire e applicato ancora le scosse elettriche agli organi genitali, tutto questo costituisce qualche cosa di atroce, di bestiale e di [illeggibile] assieme, dimostra una ferocia d'animo e un sadismo eccezionali e non può non costituire le sevizie particolarmente efferate. In esse però vanno comprese le lesioni personali imputate distintamente, che non sono che una modalità del collaborazionismo.
Può essere concessa a tutti e tre gli imputati l'attenuante generica di cui all'art. 62 bis C.P. relativamente alla sola collaborazione e non anche alla rapina, e inoltre, allo Zanella, l'attenuante dell'art. 114 C.P. p.p., perché quale gregario la sua opera è stata inferiore a quella degli altri due.
Pena adeguata si giudica per il Cattani anni 10 per la collaborazione, ridotti a 6 anni e 8 mesi, 4 anni per la rapina, più 4 mesi per l'aggravante dell'art. 61 n. 5 C.P., quindi complessivamente anche altre 7 mila lire di multa, portate a lire 8.000.=; per Smitti anni 10, ridotti a 8 anni; per lo Zanella pure 10 anni ridotti a 7 anni, e poi a 6 anni e 6 mesi. A queste pene consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. A loro carico dev'essere disposta anche la confisca dei beni, che la Corte giudica di poter applicare nella misura di una metà nei confronti del Cattani e di un terzo per gli altri due. A questi ultimi deve poi essere applicato il condono, non al Cattani perché latitante.
Per quanto riguarda il risarcimento dei danni chiesti dal Meneghetti, costituitosi parte civile, osservasi che risulta la prova generica della loro sussistenza, ma in questa sede sulla scorta delle risultanze procedurali non può precisarsi il loro ammontare: all'uopo il Meneghetti dovrà provvedersi in separata sede.
Il risarcimento danni incombe in primo luogo al Cattani, per ordine del quale fu commessa la rapina, e secondariamente allo Zanella che pure, come si è visto, agì con scopo di lucro. Non può farsene invece carico allo Smitti, come per errore materiale si è scritto nel dispositivo letto in udienza, perché lo Smitti non è imputato di tale reato.
P.Q.M.
Visti gli articoli 483, 488 C.P.P.
dichiara Cattani Italo colpevole del reato di collaborazione politica (art. 58 C.P.M.G.) compresi i reati di sequestro di persona e di lesioni, nonché del delitto di rapina.
Zanella Silvio e Smitti Luigi colpevoli di collaborazione politica, ivi compresi gli altri reati loro contestati, e come tali, con l'attenuante per tutti dell'art. 62 bis C.P. per la collaborazione e per lo Zanella anche quella di cui all'art. 114 C.P.
Condanna
Cattani Italo a 11 anni di reclusione complessiva e a L. 8.000 (ottomila) di multa.

Zanella Silvio ad anni 6 e mesi 6 di reclusione.
Smitti Luigi ad anni 8 di reclusione.
Tutti all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e in solido al pagamento delle spese processuali e della tassa di sentenza; inoltre il Cattani e lo Zanella ai danni verso la parte lesa, costituitasi parte civile, Meneghetti Berengario, da liquidarsi in separata sede, nonché alle spese di costituzione di parte civile che si liquidano in Lire 6000 (seimila).
Ordina
la confisca a favore dell'Erario di metà dei beni del Cattani e di un terzo dei beni dello Zanella e dello Smitti. Visto l'art. 89 D.P. 22.6.1946 n. 4.
Dichiara
condonati allo Zanella e allo Smitti anni 5 della pena detentiva loro inflitta sotto la comminatoria di legge.
Visto l'art. 479 C.P.P. e l'art. 3 D.L.P. 22.6.1946 n. 4.
Dichiara
non doversi procedere contro Cecchin Fraldo per il reato di collaborazione politica, ivi compreso l'altro reato contestato, per essere il medesimo estinto per amnistia. Visto l'art. 479 C.P.P.
Assolve
Beriotto Antonio dal reato di collaborazione politica, ivi compresi gli altri reati contestati, e Zorzan Marcello dalla rapina ascrittagli, per insufficienza di prove.
Il Presidente Ferlan
Il Cancelliere Casagrande
Treviso, 17 gennaio 1947

18 .01.1947 gli imputati ricorsero.
10.03.48 Corte Suprema annulla senza rinvio per gli imputati di rapina. Per lo Smitti rinvia alla Corte di Assise di Venezia per la commisurazione delle pene. Rigetta gli altri ricorsi.
20.04.1948 Corte di Appello di Venezia condona a Cattani 1/3 della pena; residuano anni 7 e mesi 4 di reclusione.
08.03.1950 La Corte d'Appello di Venezia condona un altro anno a Cattani

Sentenza n. 2/47 del 24.01.1947 - R.G. 58/46 - R.G.P.M. [n.d.r.: non indicato]

In nome del Popolo Italiano
la Corte di Assise Sezione Speciale di Treviso
composta dai Signori
FERLAN CAV. VLADIMIRO - Presidente
SPANU DOTT. GIOVANNI - Giudice Cons.
ZANCHETTA LINO - Giudice popolare
FERRARESE TURNO - Giudice popolare
MELCHIORI ITALO - Giudice popolare
CERVI ANTONIO - Giudice popolare
MICHELETTI LUCIANO - Giudice Popolare

Ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento penale
contro:
1) COMPARINI Antonio, fu Giovanni e fu Lenzi Elisabetta, nato il 2.2.1896 a Firenze e residente a Marostica, latitante;
2) COMPARINI Carlo di Antonio e di Zanella Domenica, nato il 9.6.1926 a Marostica e ivi residente, latitante;
3) PENDINI Umberto, fu Felice e fu Pegoraro Maria, nato il 10.3.1904 a Padova e residente a Marostica, detenuto;
4) PEGORARO Plinio, fu Giovan Battista e di Salin Angela, nato il 21.3.1915 a Montecchio Maggiore e residente a Vicenza, in libertà provvisoria;
5) CASAGRANDE Giuseppe, fu Leopoldo e fu Basso Teresa, nato a Marostica il 19.3.1902 ed ivi residente, in libertà provvisoria;
6) CREMONA Antonio, fu Pietro, nato a Vicenza l'11.2.1913 ed ivi residente, in libertà provvisoria;
7) FUFFO IDA, fu Giuseppe e di Soligo Rosa, nata il 13.10.1923 in America, detenuta;
8) MERCALDO Italo Michelangelo, fu Gaspare e fu Renda Rosa, nato a Palermo il 24.7.1915 ed ivi residente, detenuto;
9) BERUTTI Angelo, di Antonio e di Crimaldi Antonia, nato il 3.1.1913 ad Oviglio, detenuto;
10) GOLISANO Pietro, di Francesco e di Sangue Maria Gloria, nato a Riesi (Caltanissetta) il 28.2.1904, domiciliato a Roma, detenuto;
11) BALDINI Ferdinando, fu Giuseppe e fu Pollazzi Resilia, nato il 3.10.1890 a Pistoia e residente a Strigno di Trento, in libertà provvisoria;
12) VACCARI Pietro, di Giuseppe e Danese Eugenia, nato il 27.7.1918 a La Spezia e domiciliato a Viareggio, detenuto;
13) ORLANDI Dante, fu Giocondo e fu Calcioli Rosa, nato il 22.9.1898 a Roma e domiciliato a Trento, detenuto;
14) ROSANO Raffaele già capitano G.N.R., latitante;
15) CARLUCCI Leonardo, di Oronto, nato il 9.3.1911 a S. Vito dei Normanni (Brindisi) ed ivi residente, latitante.

IMPUTATI

COMPARINI ANTONIO 1) del reato di cui agli artt. 1 D.L.L. 22.4.1945 n.142 e 51 C.P.M.G. per avere quale Commissario del Partito Fascista Repubblicano in Marostica e, successivamente, quale Comandante di quel Nucleo di Brigate Nere, collaborato nelle operazioni militari eseguite dall'invasore; per aver preso parte al grande rastrellamento del Grappa in zone pedemontane e, col mezzo dei suoi sottoposti, all'arresto di cittadini e di partigiani, alcuni dei quali furono affidati alle truppe tedesche e deportati o sommariamente soppressi, in Cavaso, Pederobba e località circostanti, nei giorni 22 - 25 settembre 1944;
2) di correità in omicidio continuato aggravato (art.110-112-n.3; 576-577 n.3 e 81 C.P.) per avere nei giorni 23-25 settembre 1944 in Cavaso ed altre località del Grappa, quale Comandante di Settore di Brigate Nere, cooperato all'arresto ed alla soppressione di numerosi partigiani, tra i quali:
Ardito Giuseppe, Ballestrin Alfredo, Binotto Gerolamo, Andrighetti Mino, Metti Ermenegildo, D'Innocenzo Carmine e altri;
3) di correità in rapina aggravata continuata commessa da militari suoi dipendenti in danno di *Girardi Giulio* a Marostica dopo il novembre 1943, nonché in danno di proprietari vari (Della Favera, Latteria Sociale) in Cavaso del Tomba, settembre 1943 (artt.81/110/112 n.3/628 n.1 C.P.);
4) a - di correità nella rapina ascritta a Comparini Antonio, per avere quali Brigate Nere di Marostica sottratto nelle condizioni di tempo e luogo summenzionate, mediante violenza, con armi e a scopo di lucro, in danno di proprietari vari, indumenti, mobili, oggetti vari, generi alimentari, consumati poi a proprio vantaggio.
b - del reato p.p. dagli artt.1 D.L.L. 22.4.1945 n.142 e 58 C.P.M.G. per avere, quali Brigate Nere di Marostica, in occasione del rastrellamento del Grappa (settembre 1944) collaborato nell'attuazione dei disegni politici del nemico, partecipando alla cattura di partigiani e di cittadini, contro i quali fu successivamente infierito, ed alcuni dei quali furono soppressi.

PENDINI UMBERTO inoltre: di correità in duplice omicidio aggravato (artt.81/110/575/577 n.3 C.P.) commesso il 19 agosto 1944 in zona di Bassano in persona di Michelon Giovanni e di lesioni in danno di Moretti Aurelio; il 28.9.1944 a Marostica, in persona di Scomazzon Beniamino.
FUFFO IDA: a) del delitto previsto e punito dall'art.1 D.L.L. 22.4.1945 n.142 e 58 C.P.M.G., per avere, posteriormente all'8 settembre 1944, in occasione del rastrellamento del Grappa (settembre 1944), collaborato con il tedesco sul territorio invaso, facendo opera di delazione ai danni di patrioti;
b) di correità in omicidio continuato aggravato (art.81/110/575/577 n. 3 e 4 C.P.), agendo con premeditazione e crudeltà verso le persone, per avere, nel settembre 1944 nella zona del Grappa, in occasione del rastrellamento del massiccio eseguito dalle forze armate nazi-fasciste, indicato agli ufficiali numerosi partigiani da essa riconosciuti come tali, perché venissero sommariamente soppressi, con l'aggravante di essere a conoscenza della sorte cui la sua delazione li esponeva.
MERCALDO ITALO MICHELANGELO**,** ufficiale della Guardia Nazionale Repubblicana, distaccato poi a Treviso presso le Brigate Nere di colà**;**
GOLISANO**,** quale maresciallo addetto al Ministero delle Forze Armate della pseudo Repubblica, e poi quale commissario del Partito Fascista Repubblicano a Crespano del Grappa;
ORLANDI, maresciallo della G.N.R.;
tutti e tre
a) del delitto p.p. dagli art.1 D.L.L. 22.4.1945 n.142 e 51 C.P.M.G., per avere, in località del Grappa, collaborato con l'invasore nelle sue azioni militari sul territorio nazionale, promuovendo rappresaglie contro cittadini che, per la loro opera diretta, furono seviziati, deportati o soppressi; nonché contro abitazioni private che furono saccheggiate ed incendiate;
b) di concorso in omicidio aggravato continuato, per avere il 22/23 settembre 1944 promosso la cattura di Giarnieri Luigi e di Vial Silvio, sommariamente soppressi a Crespano a opera di elementi nazi-fascisti ai quali essi li consegnarono, pur conoscendo la sorte ad essi riservata (artt.81/110/575/577 n.3 C.P.);
MERCALDO e GOLISANO
c) di correità in tentato omicidio e lesioni gravi commesse a Crespano il 13 ottobre 1944 in danno di Ferrarese Tarcisio, ad opera di militi loro dipendenti (artt.56/112 n.2/575/577 n.3 C.P.);
MERCALDO infine
d) di correità in omicidio aggravato commesso l'8 ottobre 1944 a Crespano in pregiudizio di Mantovani Giangiacomo, ucciso da militi alle sue dipendenze.
BERUTTI, tenente dei "Cacciatori degli Appennini" della Guardia Nazionale Repubblicana;
VACCARI, milite dipendente da lui e da Mercaldo:
del reato p.p. dagli artt.1 D.L.L. 22.4.1945 e 51 C.P.M.G., per avere collaborato con l'invasore in azioni militari in provincia di Treviso contro cittadini e patrioti, da essi tratti in arresto e seviziati; in rappresaglie contro le case di abitazione e gli averi di costoro; consegnando ostaggi ad altri reparti ad opera dei quali questi furono poi deportati e soppressi; BERUTTI anche in zona di Cuneo.
ROSANO e CARLUCCI, ufficiali dei "Cacciatori degli Appennini" della G.N.R.:
del reato p.p. dagli art.1 D.L.L 22.4.1945 n.142 e 51 C.P.M.G., per avere posteriormente all'8 settembre1944, a Possagno e luoghi limitrofi, collaborato con i tedeschi invasori in operazioni belliche contro cittadini e patrioti, arrestati e seviziati, o consegnati ad altri reparti, da essi personalmente o per loro ordine da militari dipendenti, in occasione del rastrellamento del Grappa nel settembre 1944.
BALDINI, infine, ufficiale dell'esercito della sedicente Repubblica Sociale Italiana addetto al Ministero della Guerra e comandante del Presidio di Crespano del Grappa:
del reato p. p. dall'art.1 D.L.L. 22.4.1945 n.142 e 58 C.P.M.G., per avere posteriormente all'8 settembre 1943 collaborato con le autorità nazi-fasciste nei disegni politici sul territorio invaso, diramando direttive per la lotta contro elementi sbandati e partigiani, e disposizioni ai propri dipendenti per lo svolgimento del rastrellamento del Grappa.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentito il Pubblico Ministero, gli imputati presenti e la difesa, si osserva:

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella terza decade di settembre dell'anno 1944, i tedeschi, al fine di stroncare una volta per sempre nel loro intendimento le forze della Resistenza nazionale, che si facevano di giorno in giorno più minacciose, concepirono e realizzarono, in coordinamento con altre formazioni che dovevano contemporaneamente operare sul Cansiglio e altrove, un rastrellamento di carattere nettamente bellico che raggiunse il suo culmine sul massiccio del Grappa e che tanti lutti e tante rovine portò, specialmente nella zona della fascia pedemontana.
A coadiuvare da vicino i tedeschi nelle operazioni di rastrellamento tra il Brenta e il Piave, furono chiamate le Brigate Nere di Vicenza - allora ancora in fase di organizzazione - al comando del Federale di quella città, l'ingegnere Passuello, già condannato dalla Corte di Assise Speciale di Vicenza, con ai suoi ordini il Comparini Antonio, rimanendo i compiti distribuiti come segue: mentre ai tedeschi era riservata l'azione puramente militare e di guerra con tutti i potenti mezzi bellici a loro disposizione, le Brigate Nere, sotto il controllo del nemico, vennero dislocate ai vari posti di blocco per impedire che le forze partigiane operanti in montagna potessero sfuggire all'accerchiamento e alla distruzione. Al comando di Comparini era stata affidata la vigilanza su un tratto di vari chilometri, con centro a Cavaso

del Tomba; dal Comparini, coadiuvato da 2 tenenti (Rossi Maurilio e Busolin Gastone), dipendevano gli odierni imputati: il Comparini Carlo, figlio di Antonio, il Pendini, il Pegoraro, il Casagrande e il Cremona.
Oltre alle Brigate Nere, coadiuvava i tedeschi in altro modo, che però praticamente portava alle stesse conseguenze, la Guardia Nazionale Repubblicana, disseminata nelle varie località della zona. Una Compagnia al comando del capitano Pompei aveva sede a Crespano, e dello stesso fecero parte, per qualche tempo contemporaneamente, i tenenti Mercaldo e Berutti, nonché l'allievo milite Vaccari; un altro reparto aveva sede a Cavaso, al comando del capitano Rosano Raffaele e ne dipendeva il tenente Carlucci.
Subentrata alla disciolta Arma dei Carabinieri, la G.N.R. avrebbe dovuto vigilare sull'ordine e sulla sicurezza pubblica; nella caccia sistematica data ai partigiani ed agli elementi antifascisti in genere, aveva invece finito in realtà col diventare un valido strumento di oppressione per conto del nemico in territori strategicamente importanti in periodi di lotta particolarmente accanita.
Buona parte di questa G.N.R. era pure chiamata a presidiare i vari uffici del Ministero della Guerra e dello Stato Maggiore dell'Esercito distribuiti in quella stessa zona, fra i quali la Divisione Generale delle Forze Armate - Divisione Leva sottufficiali e truppa - che aveva sede nel Collegio Filippin di Paderno del Grappa. Ne era capo il colonnello Baldini e ne facevano parte i marescialli Golisano e Orlandi.
Innumerevoli furono gli atti di collaborazione con il nemico da parte di questi reparti, commessi durante gli otto giorni circa del rastrellamento del Grappa. Essi si estrinsecarono, per non parlare che dei fatti più gravi, in una serie di incendi, saccheggi, torture e soppressioni di partigiani mediante impiccagione e fucilazione, con episodi di ferocia e bestialità che sono tra i più tristemente famosi del periodo di occupazione nemica delle terre venete.
La maggior parte dei crimini commessi durante il rastrellamento formò già oggetto di parecchi processi celebrati avanti la Sezione Speciale della Corte di Assise di Vicenza, conclusisi anche con pene capitali.
Per i fatti e le azioni compiute durante lo stesso rastrellamento nel territorio di questa provincia, nei comuni di Possagno, Paderno e Cavaso, il processo iniziatosi a Vicenza venne qui trasmesso per competenza.
Dopo la Liberazione, tanto per i fatti commessi nel corso del rastrellamento entro i confini della provincia, quanto per le altre azioni perpetrate, e prima e dopo di quella grande operazione, pervennero contro gli odierni imputati, sia da parte di privati cittadini che dei C.L.N., numerosissime denunce, che diedero inizio a vari procedimenti poi raggruppati, con quello pervenuto all'Autorità Giudiziaria di Vicenza, in due soli processi, di cui uno a carico dei componenti delle Brigate Nere, e un altro, degli appartenenti alla G.N.R., nonché di certa Fuffo Ida che, senza appartenere, pare, alle formazioni repubblicane, fatta prigioniera dai partigiani dopo aver bazzicato con i fascisti, ritornata presso questi ultimi durante l'azione del Grappa, provocò consapevolmente l'impiccagione di partigiani da lei conosciuti in montagna, rivelandone l'identità ai tedeschi.
Compiuta l'istruttoria sommaria, i due processi ci condussero al rinvio a giudizio degli odierni imputati avanti a questa Sezione, per rispondere dei reati in rubrica specificati. All'udienza, su richiesta del Pubblico Ministero, veniva ordinato l'abbinamento dei processi medesimi, e si contestò alla Fuffo, oltre al delitto di omicidio continuato, anche quello di collaborazione politica con il nemico.
Ciò premesso, osserva la Corte, in diritto, in esito agli atti istruttori e dibattimentali assunti, quanto segue sulla responsabilità dei singoli, incominciando da quelli che facevano parte delle Brigate Nere.

A COMPARINI ANTONIO si addebitano la collaborazione militare, i fatti di rapina ai danni di Girardi Giulio, della Latteria di Cavaso e del dottor Dalla Favera Guia. Che Comparini abbia collaborato col nemico è abbondantemente dimostrato dagli atti del processo.
Fascista ardente e, sembra, fanatico lui come i suoi familiari (il figlio Giovanni fu condannato dalla Corte di Assise di Vicenza a 30 anni di reclusione, e il figlio Carlo è imputato in questo stesso procedimento), egli divenne nel periodo della R.S.I. Segretario politico di Marostica e uno dei dirigenti delle Brigate Nere durante le operazioni del Grappa, collocando il centro delle sua attività a Cavaso. Già prima dell'inizio del rastrellamento partecipò con gli altri esponenti delle BB.NN. di Vicenza (teste Pozzi Maurilio) a una riunione in cui si discusse sulla grande azione antipartigiana sunnominata, il che già smentisce il fatto che egli asserisce di nulla aver saputo prima che iniziasse di quanto stava maturando, e di essersi trovato, per così dire, coinvolto nell'impresa per effetto di un tranello teso a lui e ai suoi uomini, in quanto si sarebbe fatto credere a tutti che ci si riuniva il mattino del 20 settembre 1944 a Bassano per un ciclo di esercitazioni. L'affermazione è contraddetta anche dal maggiore Pierotti, eroico comandante delle formazioni di Italia Libera, il quale ci conferma che i Comandi delle BB.NN. erano da tempo al corrente di quanto si stava preparando, giacché un generale tedesco era venuto anche a Treviso per predisporre un piano organizzativo per la lotta contro i partigiani, ed egli stesso (Pierotti) era stato segretamente informato dal coimputato Rosano, come meglio si dirà più oltre, dell'azione in programma.
Durante il rastrellamento, lo si vede girare un po' dovunque; i suoi uomini presidiano i posti di blocco per impedire ai patrioti braccati sulla montagna di evadere attraverso le maglie della duplice cintura; fermano un numero imprecisato ma abbastanza rilevante di persone sospette o sprovviste di documenti, facendole affluire in determinati centri di raccolta; lui stesso e i suoi ufficiali (Busolini Gastone, già condannato anch'esso dall'Assise Speciale di Vicenza ad anni 4 e mesi 8 di reclusione) partecipa a qualche interrogatorio di catturati: così, almeno, dei tre disgraziati (Menegozzo, Silvi e Ceccato) poi rinchiusi nel campanile di Cavaso e alla presenza del Busolini bestialmente bastonati da un tenente slavo e ridotti in pietose condizioni; nel territorio soggetto alla sua sfera di azione, molti patrioti, anche tra quelli fermati dai suoi militi, vengono impiccati dopo innumerevoli sevizie: tra questi anche i tre giovani di cui si è già parlato, rinchiusi per qualche ora nel campanile di Cavaso. Non si sa da chi sia stato dato nei singoli casi l'ordine di

impiccagione, né chi siano stati gli autori del macabro gesto, ma è certo che a tali azioni parteciparono anche degli italiani, e che la presenza del Comparini fu notata in qualcuno dei luoghi dove avvennero le esecuzioni.
Quindi la collaborazione con il nemico c'è, ed è di natura militare, se non altro per quanto riguarda l'attività svolta nel periodo del rastrellamento, per i mezzi impiegati, per i metodi e i criteri seguiti in quell'operazione, per gli scopi che si prefiggeva, di snidare cioè le formazioni partigiane da tutto il vasto massiccio montano. La parte maggiore, quella direttiva e più propriamente bellica, è stata certamente dei tedeschi, ma l'opera fiancheggiatrice delle Brigate Nere ai posti di blocco era il necessario complemento all'azione principale, se si voleva che quest'ultima raggiungesse i suoi fini.
Il Decreto Presidenziale 22.6.1946 n.4 non distingue tra collaborazione politica o militare, e quindi, in ipotesi, sia l'una che l'altra potrebbero rientrare nell'amnistia, ma nel caso in esame l'applicazione di tale beneficio è escluso per avere il Comparini agito a scopo di lucro e concorso almeno in un omicidio.
Girardi Giulio, infatti, verso la fine del 1943, mentre era detenuto, secondo lui per esclusiva responsabilità di Comparini, ebbe derubata e saccheggiata la casa, subendo un danno attualmente valutabile in milioni. Non si sa da chi sia partito l'ordine di fare ciò, né chi vi abbia direttamente partecipato, ma Girardi seppe che l'imputato si occupò personalmente della vendita di oggetti di sua proprietà e una sua figlia vide dei quadri di famiglia nell'ufficio di Vicenza del giudicabile.
Il dottor Dalla Favera Guia Luigi, di Cavaso, ebbe anch'esso la villa depredata nei primi giorni del rastrellamento, e dai propri contadini e da altri seppe che fu anche il Comparini a depredargli la casa.
Infatti, dopo la Liberazione, trovò una parte dei suoi mobili depositata in una casa di Marostica, località dove il Comparini abitava (la camera da letto era stata regalata alla figlia del coimputato, dopo essere stata fatta rimodernare), altra parte finì in un'altra casa dei Comparini a Vicenza, e altra ancora venne in un primo tempo trasportata a Castelcucco, dove lo stesso imputato venne a riprendersela, mentre una lampada ed un pianoforte, asportati da Passuello, passarono alla Federazione di Vicenza.
La Latteria di Cavaso venne depredata in varie riprese di 2 quintali di formaggio, 2 macchine da scrivere, 1 calcolatrice, 2 bilance automatiche, 1 orologio da camera, 2 porcellini, cinghie, biancheria e altri oggetti, sotto il pretesto che il titolare dell'esercizio riforniva i partigiani. Dalle stesse dichiarazioni di Pendini, che fu uno dei componenti il gruppo di Brigate Nere che effettuarono la depredazione, risulta che a ordinarla fu il Comparini, il quale portò anche parte della refurtiva nella sua casa di Marostica. Il gestore della Latteria, Bon Umberto, a Liberazione avvenuta, trovò presso una domestica del Comparini un fornello elettrico e pezzi di cinghie venutigli a mancare.
L'imputato vorrebbe far credere, attraverso i testi prodotti a discarico, di aver agito semmai sempre nell'interesse dei proprietari per meglio custodire la roba e salvarla da distruzione, negando di avere approfittato della sua posizione politica. Ora è certo che il giudicabile, anche prima di ricoprire delle cariche durante il fascismo, godeva di una buona condizione economica, e manca la prova che egli durante i 20 mesi di occupazione nemica abbia aumentato il proprio patrimonio, ma ciò non basta ancora a dimostrare che egli sia estraneo alle ruberie ricordate e non ne abbia tratto profitto. Se le sue intenzioni fossero state buone, se egli avesse voluto effettivamente custodire gli effetti, avrebbe trovato il modo di restituirli o di farli restituire, prima o poi, ai proprietari (mentre li costrinse invece ad andare essi stessi alla ricerca delle loro cose), né avrebbe trasportato oggetti appartenenti ad uno stesso proprietario in luoghi diversi ed apportandovi persino delle modifiche che tradiscono la volontà di tenerli per sé.

Al Comparini si imputano vari fatti di omicidio.
I congiunti di parecchi patrioti uccisi - fra cui la madre di Ballestrin Alfredo, Carlesso Marcantonio, la sorella di Scalco Matteo - lo ritengono responsabile della morte dei loro cari, o perché l'arresto avvenne ad opera delle BB.NN. delle quali l'imputato era comandante, o perché la sua presenza venne notata nei dintorni il giorno dell'assassinio, o per altre circostanze che possono far pensare a una parte avuta dal giudicabile nel misfatto; ma per affermare la sua colpevolezza per una di tali uccisioni, occorrerebbe la prova del nesso di causa e effetto tra l'azione dell'agente e la morte della persona, in modo da poter parlare di correità o concorso nel reato ai sensi del codice penale.
Ma, a proposito dei vari omicidi che gli si attribuiscono, solo per l'uccisione del giovane, che il pomeriggio del 23 settembre 1944 è stato impiccato con una corda al poggiolo di casa Binotto in Caniezza di Cavaso, la Corte ritiene che per il giudicabile siano stati raggiunti elementi di prova bastanti, e ciò sulla base della chiara e precisa testimonianza di Catuzzo Amabile.
La teste vide venire un'auto dalla quale scesero il Comparini e altri 3/4 fascisti con un rotolo di corda; a distanza di meno di cinque minuti capitò un camion con sopra due giovani di cui uno, certo Ardito da Trieste, fu impiccato subito sul posto, mentre dell'altro (il povero Ballestrin Alfredo) si seppe il giorno dopo che era stato impiccato anch'esso in un altro posto del paese.
La Catuzzo conosceva molto bene il Comparini, che veniva già prima in quella località perché proprietario di una cava, e ha escluso nel modo più assoluto di non aver visto bene o di essersi potuta sbagliare.
La difesa del Comparini ha eccepito l'irregolarità della deposizione per il fatto che la teste non era comparsa nella lista del Pubblico Ministero, e perché non risulta neppure dal verbale di udienza che essa sia stata ammessa con regolare ordinanza; senonché, essendosi per la prima volta fatto cenno alla Catuzzo nella deposizione fatta in pubblica udienza dal dottor Dalla Favera Luigi Guia, e riconoscendosi la necessità di ascoltare la nuova teste, la Corte era nel suo pieno diritto, che è poi un dovere, di assumere la certezza ai sensi dell'art .457 cpv. del C.P.P. L'ammissione fu disposta con espresso provvedimento preso dalla Corte, anche se nulla risulta dal verbale, e fu ordinata nel contempo la citazione della teste; prova ne sia che la Catuzzo comparve all'udienza munita del decreto di citazione notificatole.

E' provato con ciò sia il fine di lucro che l'omicidio.
All'imputato furono contestate separatamente come reati autonomi la rapina e l'omicidio, ma, ritenuta a suo carico la collaborazione militare, per le circostanze di modo e di tempo in cui detti reati vennero commessi, essi vengono a costituire un elemento della collaborazione e sono quindi da considerare assorbiti e conglobati nella medesima.
La pena per la collaborazione militare è quella capitale, ma nelle molteplici attestazioni scritte e nelle deposizioni a discarico del giudicabile anche da parte di persone degnissime di fede, si possono ravvisare le condizioni per le attenuanti di cui all'art.62 n.6 C.P., e inoltre, nel quadro d'insieme delle risultanze processuali, possono essergli accordate le attenuanti generiche, sicché la pena, commutata per la prima attenuante in anni 26 di reclusione, può essergli ulteriormente ridotta ad anni 21 della stessa pena.
Non è possibile andare più oltre nella diminuzione della pena da irrogare; in particolare non gli si può riconoscere, dato il ruolo avuto nelle operazioni del Grappa e lo zelo con cui servì la causa dell'R.S.I. e che esclude che abbia agito solo per ordine ricevuto, l'attenuante prevista dall'art.114 C.P.
Molto diversa è la posizione processuale degli altri coimputati, già membri delle Brigate Nere, e ciò sia per la scarsa responsabilità che comunque hanno assunto nelle vesti di gregari o graduati, sia per l'effettiva e sostanziale diversa partecipazione avuta nei fatti oggetto di denuncia.

COMPARINI CARLO, figlio di Antonio, già per l'ambiente familiare e il clima in cui crebbe e fu educato, è stato certamente un fanatico che voleva essere anche lui presente dappertutto. Si fa il suo nome a proposito dello svaligiamento della Latteria di Cavaso e della cattura dei tre patrioti rinchiusi nel campanile di quel paese, nella quale occasione avrebbe dimostrato una certa quale soddisfazione per quanto avveniva; gli si attribuisce anche una frase che denoterebbe forse più incoscienza che malvagità; si sarebbe notata la sua presenza in una località nello stesso giorno in cui fu impiccato un patriota, ma si tratta di incolpazioni vaghe, indistinte e sprovviste di elementi di prova concreti; e se si pone mente che l'imputato è un giovane che all'epoca dei fatti oggetto di denuncia aveva da poco raggiunto i 18 anni e che seguiva il padre nei suoi giri, subendone l'influenza e l'autorità, appare di giustizia, se non si vuole far ricadere sui figli la colpa dei padri, di proscioglierlo con formula piena.

CASAGRANDE e CREMONA non possono essere assolti con la stessa formula.
Entrambi sono imputati delle depredazioni ai danni della Latteria di Cavaso, ma del Casagrande dovrebbe escludersi che vi abbia partecipato; mentre del Cremona, genericamente accusato dal De Bon, non si sa quale ruolo effettivo vi avrebbe avuto. Altri fatti specifici non risultano, non potendosi attribuire valore di prova a quanto si ebbe ad affermare per sentito dire da fonti incontrollabili; ebbe a dire certo Perli Bernardo del prelevamento del defunto suo figlio dal carcere in cui era detenuto, a opera di una pattuglia composta, si vuole, anche dal Cremona, per quanto egli sia male descritto in qualche rapporto e indicato come persona di fiducia dei Federali Caneva e Passuello.
Tutti e due gli imputati, invece, per loro stessa ammissione, hanno partecipato al rastrellamento del Grappa, anche se sostengono di non avervi svolta alcuna particolare attività, ma di essersi limitati a prestare servizio ai posti di blocco. Con ciò stesso essi vengono a riconoscere una collaborazione di carattere bellico, sia pure generica, con il nemico, quale era la natura del servizio prestato; ma poiché non si versa in alcuno dei casi di esclusione dal beneficio, deve essere applicato a loro favore il Decreto Presidenziale di amnistia 22.6.1946.

PEGORARO dovrebbe rispondere di collaborazione politica e di rapina. In realtà, quanto a questo ultimo reato, nessun indizio di prova è risultato a suo carico; l'imputazione gli è stata contestata più che altro, pare, in considerazione di analoghe gesta notoriamente commesse dal reparto di Brigate Nere in cui figurava inquadrato. Da tale capo di accusa egli va pertanto prosciolto per non aver commesso il fatto.
Anche a proposito della collaborazione non si sa in che forma si sarebbe concretizzata, limitandosi egli ad ammettere di essere stato per qualche tempo autista della Federazione Fascista Repubblicana, e di aver fatto in tale qualità durante la settimana del rastrellamento del Grappa un solo viaggio tra Vicenza e Bassano con un carico di coperte, e nessun teste è venuto a smentirlo.
Vi è stata, però, la teste Todesco Libera Maria, già cameriera della G.N.R. di Crespano e, durante il rastrellamento, per otto giorni, anche delle Brigate Nere, la quale in istruttoria ha dichiarato, confermandolo anche in udienza, che il Pegoraro avrebbe guidato il camion con il quale la mattina del 26.9.1944 a Crespano due Brigate Nere e due tedeschi condussero sul luogo dell'esecuzione l'eroico tenente dei Carabinieri Giarnieri, impiccandolo con una corda alla finestra di una casa. La teste, che fece in complesso buona impressione, ma di cui non tutto il deposto è egualmente credibile, è sicura che l'autista si chiamasse Pegoraro Plinio, perché fu lui stesso che qualche giorno ebbe a dirglielo, ed essa lo riconobbe anche nella fotografia della carta d'identità intestata a tal nome, che le fu mostrata al dibattimento.
Senonché, nonostante non risulti che vi fossero altri Pegoraro Plinio tra le BB.NN. o i nazi-fascisti di Vicenza, il Collegio ha dei gravi dubbi che l'autista che guidò il camion con il quale Giarnieri venne trasportato sul luogo del glorioso martirio, si identifichi con l'odierno imputato, non tanto per le dichiarazioni contradditorie e poco credibili del coimputato Pendini, quanto per la deposizione, molto più degna di fede, del carabiniere ed ex partigiano Marzano Luigi, che si trovò rinchiuso nella stessa cella dell'infelice Giarnieri e vide la persona che guidò il camion, lo ha descritto minuziosamente e ha escluso che esso fosse Pegoraro Plinio, quale appare dalla foto della carta di identità.
Ciò a prescindere dalla considerazione che anche la Todesco sostiene che l'autista, che guidò il camion quella disgraziata notte, non si mosse dal volante durante la macabra operazione, per cui, anche ammessa l'identità tra il

conducente e il Pegoraro, resterebbe comunque da risolvere il problema della responsabilità di quell'autista a titolo di omicidio e di collaborazione con il nemico.
Nel dubbio se il giudicabile sia o meno coinvolto nell'atto di collaborazione conclusosi con la barbara impiccagione, il Collegio deve prosciogliorlo per intervenuta amnistia.

A PENDINI, accanto alla collaborazione generica e ai fatti di rapina, si contestano espressamente anche gli omicidi in persona di Scomazzon Beniamino e Michelon Aurelio, nonché lesioni ai danni di Moretto Aurelio.
Per quanto riguarda l'uccisione dello Scomazzon, non risulta che il Pendini abbia avuto parte nel fatto per il quale fu già processata altra persona. Qualche cosa di simile deve dirsi per ciò che concerne l'omicidio di Michelon e le lesioni a Moretto, colpiti dalla stessa raffica di mitra, essendo risultato dagli atti che essa fu sparata da un sergente - non potutosi identificare perché rimasto per pochi giorni nel reparto - che comandava una pattuglia in servizio per garantire l'osservanza del coprifuoco, della quale il Pendini non faceva parte e comunque, al momento degli spari si trovava a notevole distanza. Certe frasi dell'imputato e il contegno non chiaro da lui assunto dopo il fatto, per cercare di difendere e magari giustificare l'accaduto, quasi a voler giustificare se stesso, può trovare spiegazione in un non compreso spirito di corpo, pur senza identificare in tale condotta una prova della responsabilità.
Il Pendini deve rispondere invece di collaborazione generica con il nemico a scopo di lucro. Egli infatti oltre ad avere prestato servizio durante il rastrellamento del Grappa, sia pure, a suo dire, quale comandante di reparto con il compito di provvedere al rifornimento dei viveri, partecipò alla depredazione della Latteria di Cavaso e della villa del dottor Dalla Favera. Si può ammettere che l'iniziativa non sia partita da lui ma da Comparini da cui dipendeva, ma dell'ordine impartito egli approfittò per trarne personale vantaggio. Le deposizioni al riguardo, specie di De Bon Umberto e di Rossi Maurilio, il quale, per essere stato un ufficiale delle Brigate Nere che faceva il doppio gioco, era indubbiamente in grado di essere ben informato su questo punto, danno la prova più piena della sua colpevolezza.
Il De Bon, andando alla ricerca degli oggetti e delle merci trafugate dalla Latteria, capitò a casa di Pendini dove ritrovò un orologio da muro e un barometro; chiese alla moglie dell'imputato, che si trovava in casa da sola, se avesse altri oggetti di sua proprietà e ne ottenne risposta negativa. Capitato più tardi in quella casa, colse la donna nell'atto di confezionare la pasta con un apparecchio speciale che gli apparteneva. Se poi si mette questo episodio, già di per sé significativo, in relazione con la testimonianza di Rossi Maurilio, che afferma di aver personalmente visto il Pendini tre o quattro volte con un carro di roba razziata, aggiungendo che, quanto a depredazioni, l'imputato "fece strage sul Grappa" e che dopo l'azione "tornava a prendere ciò che aveva nascosto", non è possibile che il giudicabile si trinceri dietro la sua qualità di semplice conducente delle Brigate Nere o sostenga che manca la prova che il fine di lucro ci fosse sin dall'inizio, o che il vantaggio patrimoniale fosse conseguito a depredazione avvenuta, per furto o magari in seguito a regolare distribuzione dei generi razziati da parte dei dirigenti.
Lo scopo di lucro impedisce l'applicazione dell'amnistia. Si tratta di collaborazione politica, perché pur essendo egli un dipendente del Comparini, non risulta che abbia partecipato ad operazione di natura veramente bellica. Le depredazioni vengono assorbite come per il Casagrande e il Cremona nell'unico reato di collaborazione con il nemico; date le circostanze del reato e la figura dell'imputato, che pare si sia indotto ad iscriversi al Partito Fascista Repubblicano prima e alle Brigate Nere poi per la necessità di trovare un lavoro e mantenere la propria famiglia (è padre di tre figlioli) si stima equo nel valutare i fatti ai sensi dell'art.133 C.P., partire dalla base di 10 anni di reclusione da ridursi ad anni 8 per le attenuanti generiche che gli si possono accordare.

Venendo agli imputati che erano membri della G.N.R., osserva la Corte che la responsabilità di Mercaldo, di Berutti, di Vaccari e di Carlucci è pienamente provata, ed in grado anche, per i primi tre e specialmente per Mercaldo, assai rilevante. Vediamo spesso i nomi dei quattro imputati raggruppati a due e a tre nella stessa denuncia, sebbene il grado di colpevolezza per Carlucci sia risultato di molto attenuato nel corso del dibattimento. Gli atti di violenza, i soprusi, le minacce di morte commesse da Mercaldo, Berutti e Vaccari non si contano. Se si fossero limitati a quello che avrebbe dovuto essere il compito precipuo della G.N.R., pur tanto diverso da quello dei Carabinieri, di nessun reato si sarebbero macchiati. Ma essi non si accontentavano di sovraintendere al servizio d'ordine e di polizia giudiziaria, e neppure di assecondare il nuovo regime (e indirettamente il nemico al quale detto regime era sottomesso) nei suoi disegni politici, sorvegliando gli elementi antifascisti: con ciò si sarebbero resi responsabili di sola collaborazione politica.
Essi invece si specializzarono nella lotta contro gli appartenenti al movimento di resistenza, andando alla loro ricerca, infierendo contro di loro con selvagge ed inumane bastonature e torture per estorcere nomi di patrioti e indicazioni utili per combatterli, come i nascondigli di armi e munizioni, denunciando la qualità di partigiani dei catturati e consegnandoli ai tedeschi, che ne impiccarono parecchi e molti ne deportarono in Germania; parteciparono ad azioni di rappresaglia, incendi, saccheggi e depredazioni, e fecero quanto poterono per terrorizzare la popolazione e deprimere lo spirito del fronte interno. Tali atti, specie quelli diretti contro le persone fisiche dei patrioti, che altro non erano che soldati delle forze della resistenza, comportavano un indebolimento delle formazioni partigiane ed un indiretto accrescimento del potenziale bellico nemico, costituendo vera e propria collaborazione militare con i tedeschi.

MERCALDO ITALO MICHELANGELO è la figura più nera tra gli imputati.
Semina terrore ovunque appare e non conosce mezze misure. Durante le perquisizioni domiciliari e gli arresti si lascia andare ad atti di prepotenza e minacce di ogni sorta.
Così in casa di Guadagnin Saveria e Tecla e di Maestrello Guido.

“Guardate bene vostro figlio - dice ai genitori di Ceccato Rino arrestandolo - ché non lo vedrete più”; e fa svenire la madre; e a Sguario Domenica : “Sarete certamente uccisa, preparatevi, oggi alle due sarete bastonata a torso nudo”.
E non sono solo minacce, giacché picchia personalmente e a lungo la stessa Sguario e il Fabbian Giuseppe; percuote il Bortolazzo Dino con bastone e cinghia; colpisce con i pugni il Carlesso Marco e presenzia alle torture che gli infliggono Berutti e Vaccari; bastona il Pellizzer Rino.
E’ presente presso l’Ufficio Investigativo della Federazione fascista di Treviso, e mentre i detenuti politici da interrogare sono seduti su una sedia con le mani legate dietro il dorso, fa loro applicare una catenella di ferro attorno alla testa (a Sellan Antonio, a Bertelli Leopoldo, a Guizzo Noris detta Carmen) e la fa stringere o la stringe egli stesso con uno speciale dispositivo, contemporaneamente minacciandoli di far loro sprizzare “il cervello sul muro”, di farli uscire “orizzontali” eccetera.
Il dottor Martina, che prestava servizio presso la Federazione di Treviso per incarico dei patrioti, definisce il Mercaldo “maestro di torture che non lasciano tracce sul corpo” (cosa di cui l’imputato stesso andava vantandosi); ebbe anche personalmente l’occasione di vedere un giorno due giovanetti ai quali l’imputato aveva applicata la famigerata catenella.
Lo si vede pure sul camion carico di armati che dopo poco appiccano il fuoco alla casa di un certo Pellegrini, ove erano nascosti dei prigionieri inglesi; con il Berutti va alla ricerca del fratello partigiano di Gazzola Ida, ed entrambi minacciano di incendiarne l’abitazione se l’uomo non si presenta al Comando da solo: la Gazzola per la paura abbandona la casa, che in sua assenza, non essendosi il fratello presentato, viene data alle fiamme; in segno di rappresaglia per il prelevamento di tre militi, fa bruciare il mobilio e la biancheria di Zancanaro Lucio.
Mercaldo o nega del tutto gli addebiti che gli si fanno, o li ammette nella sola parte che gli nuoce di meno, ma sulla verità sostanziale dei medesimi non vi può essere alcun dubbio. La difesa dell’imputato, alla quale si sono associati i difensori degli altri giudicabili per quanto li concerne, ha eccepito la ritualità delle testimonianze di Gazzola Ida, di Pellizzer, di Zancanaro Livio e di altri, perché sentite in base alle denuncie [sic] tardive da loro prodotte per lo più nel settembre 1946, quando ormai l’istruttoria sommaria era chiusa e già il dibattimento era stato fissato, senza che la nuova lista dei testimoni del Pubblico Ministero fosse stata comunicata alla difesa. Senonché, a parte il fatto che alla data del dibattimento tutti gli atti processuali, comprese le denuncie [sic] tardive e le liste suppletive del Pubblico Ministero, erano stati da tempo depositati in Cancelleria affinché le parti interessate ne potessero prendere cognizione; e a parte che pure molti dei fatti denunciati (per esempio dalla Gazzola e, fino ad un certo punto, dallo Zancanaro) non erano nuovi, ma già avevano formato oggetto di altre deposizioni regolarmente assunte in istruttoria - cosicché l’escussione di parecchi di detti testi potrebbe rientrare nell’ipotesi di cui all’art.457 cpv. C.P.P., già menzionato - è comunque da rilevare che le nuove denunce altro non sono che nuove manifestazioni del reato di collaborazione già contestato ai giudicabili, commesso per effetto di un unico disegno criminoso, il che imponeva alla Corte - dopo aver contestato agli imputati la continuazione del reato, come su richiesta del Pubblico Ministero si contestò - di concedere agli imputati un termine non superiore ai cinque giorni per predisporre la difesa, come in effetti fu concesso ai sensi dell’art.445 C.P.P.
Con ciò la Corte, ammesso che ve ne fosse bisogno, ritiene di aver regolarizzato le varie testimonianze dal punto di vista processuale, delle quali pertanto si può e si deve tener conto; va solo rilevato che esse ben poco aggiungono all’entità delle prove a carico già emerse, di modo che anche senza di esse si dovrebbe giungere alle stesse ed identiche conclusioni.
Il Mercaldo è imputato anche di omicidio nelle persone del tenente dei Carabinieri Giarnieri Luigi, di Vial Silvio e di Mantovani Giangiacomo, e di mancato omicidio di Ferrarese Tarcisio.
Per i primi due omicidi, manca negli atti ogni serio elemento di prova, anche solo per sospettare di lui.
Per il mancato omicidio del Ferrarese, nei suoi confronti ci sono prove assai gravi ma non decisive: la condotta tenuta dall’imputato durante una perquisizione effettuata presso la famiglia Ferrarese, da lui pare particolarmente presa di mira, le parole pronunciate da Mercaldo il mattino successivo al delitto, nella canonica di San Zenone degli Ezzelini, alla presenza del parroco don Stocco e del cappellano don Ceccon: “ho le mani ancora calde di sangue”, e la deposizione del teste Zancanaro Lino; anzi quest’ultima deposizione sarebbe di un’estrema gravità e da sé basterebbe per individuare la colpevolezza dell’imputato, se essa non fosse inspiegabilmente venuta, nonostante si dovesse conoscere l’esistenza del teste e la sua importanza, con oltre un anno e mezzo di ritardo, e non lasciasse perplessi anche sotto altri punti di vista.
E’ invece dimostrata la responsabilità del Mercaldo nell’omicidio del giovane Mantovani.
Questi era da tempo tenuto d’occhio dai nazi-fascisti e ultimamente si trovava nella Flak di Bassano; l’8.10.1944 decise improvvisamente di fare una scappata a Crespano a casa dello zio che gli faceva da padre, dove apprese che ancora prima che egli si presentasse dai familiari, due o tre Brigate Nere erano venute a cercarlo in famiglia; condotto in caserma, venne interrogato dal Mercaldo e trattenuto fino alle ore 19,30 circa, ora in cui gli si disse che veniva rimesso in libertà e due o tre militi si incaricarono di accompagnarlo a casa. Strada facendo, venne colpito all’addome e al torace da una raffica di mitra; trasportato all’ospedale, venne vanamente operato d’urgenza proprio da suo zio, ma la sera stessa morì, non senza peraltro aver prima dichiarato ripetutamente, a mente lucida, sia all’infermiere che venne a raccoglierlo in strada, sia a suo zio, alla presenza di una suora, che ad ucciderlo erano stati quelli stessi che erano venuti a prenderlo in casa per condurlo in caserma (testi Mantovani dottor Mario, Suor Maria, Pellizzer Mosè). E’ evidente da chi partì l’ordine di sopprimerlo. Non c’era bisogno di farlo accompagnare a casa, anche essendovi il coprifuoco; non si spiega tanta preoccupazione per l’incolumità di un partigiano; i militi incaricati di accompagnarlo a casa avevano l’ordine di ammazzarlo e il Mercaldo da vicino vigilava sull’esecuzione dell’ordine. Così si spiega pure, e non con una

sua casuale presenza in un pubblico esercizio poco discosto, la comparsa quasi istantanea dell'imputato sul luogo del delitto, e così la pronta spiegazione dell'accaduto da lui fornita, e poi ripetuta con significativa insistenza, che a sparare sul Mantovani fossero stati i suoi stessi compagni di fede, i quali, secondo il Mercaldo, si consideravano traditi dal giovane per il fatto che egli, su consiglio dello zio, aveva accettato di prestare servizio nella Flak. E' da escludersi nel modo più assoluto che l'eroico giovane, da tutti benvoluto, sia stato ucciso da partigiani dissidenti, perché nella zona non vi erano dissensi tra i partigiani, e nessuno ebbe in quel giorno a notare la presenza di persone estranee o sospette. Ci disse invece un teste che, lungo il percorso che il Mantovani avrebbe dovuto fare per recarsi a casa, pochi istanti prima del misfatto erano appostati dei militi, pronti per un'azione preordinata e organizzata; da un altro teste (Prevedello Rina) risulta che il Mantovani, giunto all'altezza dell'ospedale ove lo zio era primario, probabilmente accortosi del tranello nel quale era caduto, cercò di entrare nel pio istituto, ma ne fu impedito dagli uomini che lo scortavano.
Ma c'è di più. Il Mercaldo, che subito dopo il trasporto del ferito capitò all'ospedale, fu sentito dire distintamente, rivolto a due militi, e prima che potesse accorgersi della presenza in corridoio di due testimoni (suor Silvia e Alberton Massimina): "Per tre volte ci è sfuggito, ma alla quarta l'abbiamo preso"; notata quindi la presenza delle due donne, cambiando subito tono, continuò: "Ma guarda! Mi pare impossibile che i suoi amici partigiani gli possano aver fatto una simile cosa!".
L'obiezione della Difesa che l'imputato non possa essersi espresso a quel modo perché si trovava a Crespano appena dal 23 o 25 settembre, è tutt'altro che insormontabile, perché egli potrebbe aver alluso a precedenti tentativi di uccidere il Mantovani progettati non già da lui personalmente, ma da altri del suo Corpo e da parte di nazi-fascisti.
Tutti questi elementi di prova trovano del resto altra conferma anche nella deposizione della teste Guizzo Noris, già ricordata, la quale, trovandosi dopo qualche tempo detenuta presso la Federazione di Treviso, sentì l'imputato vantarsi di essere stato lui ad uccidere l'infelice giovane; circostanza questa che si inquadra perfettamente nella rigida mentalità, spietata e crudele, del giudicabile, capace per odio di parte e magari in nome di presunti ideali politici, di calpestare le leggi più elementari del vivere civile.
La Difesa del Mercaldo ha impugnato anche la validità delle deposizioni dei testi Melchiori Giovanni, Suor Silvia, Alberton Massimina, Prevedello Rina, Pellizzer Mosè, Suor Maria, non compresi in alcuna lista del Pubblico Ministero, ma sentiti dalla Corte perché indicati dal dottor Mantovani appena nel corso del dibattimento; ma anche qui va ripetuto quanto si disse sull'ammissibilità della teste Catuzzo Amabile - a carico di Comparini- in base al disposto dell'art. 457 cpv C.P.P.
Va ritenuto pertanto la responsabilità del Mercaldo per il delitto di collaborazione militare nella quale, come si disse, va conglobato l'omicidio in persona del Mantovani. Il reato è escluso dall'amnistia, oltre che per il fatto dell'omicidio, perché commesso, in parecchie occasioni, usando sevizie particolarmente efferate. D'accordo che con tale espressione si sono voluti indicare casi di torture eccezionalmente inumane, e bestiali forme raffinate di tormenti, ma come tale non può non essere considerata l'applicazione di catenelle di ferro strette alla testa con meccanismi speciali che facevano svenire dal dolore le disgraziate vittime.
La pena prevista dalla legge è quella capitale, chiesta anche dal Pubblico Ministero, e che resta fissata in concreto, perché non vede la Corte quale attenuante gli potrebbe essere riconosciuta per una commutazione della pena. Non quella di cui all'art.114 prima ed ultima parte C.P., giacché non si può dire né che l'opera prestata dall'imputato abbia avuto minima importanza nella preparazione o esecuzione del reato, né che con lo zelo e lo spirito di iniziativa che ci metteva, e con il potere di cui disponeva o che si arrogava, sia stato indotto a commettere il reato da altre persone a lui preposte. Non ricorrono neppure le premesse per accordargli qualcuna delle attenuanti di cui all'art.62 C.P.; non in particolare quella prevista dal n.6, giacché il Mercaldo è uno dei pochi imputati che nessuna speciale benemerenza può vantare durante il periodo della R.S.I. che faccia pensare ad un suo ravvedimento; l'unico teste di cui potrebbe farsi forte, l'avvocato Anselmi Cesare, ha detto di ritenere che l'imputato non conoscesse le ragioni che avevano indotto esso teste a recarsi sfollato ad Asolo e che di politica non ebbero mai a parlare tra loro.
Resterebbero le attenuanti generiche, peraltro devono anch'esse trovare la base per la loro concessione in qualche circostanza che riveli nel reo una minore capacità a delinquere o una minore responsabilità da parte sua, circostanze invece che invano si ricercano nei fatti da lui commessi e nelle modalità della loro esecuzione.

Al Mercaldo, nella graduatoria delle responsabilità, seguono BERUTTI e VACCARI, che a lui assomigliano, anche per le forme esteriori in cui la loro collaborazione ebbe a manifestarsi. Questi due imputati agivano volentieri assieme, entrambi distinguendosi per il loro accanimento e per la loro crudeltà. Li troviamo implicati nei fatti denunciati da Marangoni Luigia in Bertolazzo e da Bertolazzo Gino.
Il Berutti punta la rivoltella contro la madre dei tre ribelli, dicendo che "starebbe bene morta", e il Vaccari vuole condurla sul luogo dove il tenente Giarnieri è stato impiccato. Il figlio è stato bastonato per un quarto d'ora dal Vaccari, che schiaffeggia anche altri detenuti che vuole fucilare.
Nella scuola di Crespano, dov'è raccolta una cinquantina di rastrellati, il Berutti indica ai tedeschi quali sono i partigiani: quest'ultima circostanza ci viene confermata anche da Rossi Guido, da Morosini Luigi e da Rossi Romeo, reduce da Dachau, il quale accusa di ciò anche il Vaccari.
Martin Antonio, presentatosi alla G.N.R. nella speranza di liberare il fratello, viene trattenuto; il Berutti ordina al Vaccari di applicargli alla testa la catenella di ferro e il Vaccari esegue l'ordine con tale zelo che i segni della tortura durarono per circa un mese.

Bortolazzo Dino viene colpito dal Berutti alla testa con un bastone da montagna e il Vaccari lo conduce davanti alla salma ancora esposta di Giarnieri e gli dice che avrebbe fatto la stessa fine e, assieme ad un altro milite, lo percuote a torso nudo con una cinghia.
Moroni Luigi viene arrestato dal Berutti e dal Vaccari dopo che i tedeschi già lo avevano rilasciato, e il Vaccari lo bastona con il moschetto.
Prevedello Guglielmo narra che il Berutti lo ha colpito ripetutamente alla testa con una catena di ferro e contemporaneamente il Vaccari lo ha condotto davanti al cadavere di Giarnieri preannunciandogli prossima una fine simile e intanto lo picchiava con uno staffile; intanto il Mercaldo gridava: "Parlate, parlate!" (si volevano avere come al solito notizie sul movimento partigiano) ma non fa altro.
Fabian Giuseppe accusa il Berutti di averlo bastonato per due ore e di avergli distrutta e bruciata la casa dopo il rastrellamento sul Grappa.
Sguario Domenica ricorda che il Berutti, mentre la interrogava, le diceva di avere mezzi sbrigativi per farla parlare; poi era stata messa in maglietta e colpita con una cinghia per una decina di minuti.
Orso Pietro è stato percosso dal Berutti e dal Vaccari mentre era legato con le mani dietro il dorso; lo hanno messo con la testa nel gabinetto di decenza ben sporco in modo che ne rimanesse imbrattato; lo hanno lasciato in un corridoio quasi completamente nudo e i militi di passaggio con dei cerini gli hanno provocato scottature ai genitali e sotto le ascelle; indi è stato afferrato per un piede e trascinato per le scale con la testa in giù. La mattina successiva il Berutti e il Carlucci lo hanno picchiato nuovamente sulla testa con le pistole, dicendo che con il suo corpo volevano ingrassare un abete che era nel cortile. La stessa sera è stato portato nella stanza di tortura e colpito con calci al basso ventre. Più tardi, dopo averlo ripulito, lo hanno fatto visitare dal dottor Alberti che, da tanto scorticato e gonfio aveva il viso, non lo ha riconosciuto; al medico è stato detto che l'Orso si era ridotto in quello stato cadendo giù per le scale.
Più tardi venne consegnato ai tedeschi, ma prima il Vaccari ha fatto finta di voler far fucilare lui ed i suoi compagni da un plotone di esecuzione; ai tedeschi il Berutti ha segnalato che lui ed i suoi compagni erano partigiani.
Carlesso Marco, mentre viene interrogato a Crespano alla presenza di Mercaldo e di Vaccari, è preso a schiaffi dal Berutti, che manda il Vaccari a prendere la catenella di ferro con il lucchetto; il Vaccari gliela applica e quando la vittima cade a terra, le assesta un calcio che la fa svenire; in seguito viene liberato per l'amnistia del 28 ottobre 1944.
Conte Renato viene fatto mettere dal Berutti vicino ad un albero per essere fucilato, ma lo salva un altro tenente; viene anche bastonato, sia dal Berutti che dal Vaccari, che poi lo conduce davanti al cadavere di Giarnieri e lo minaccia di identica fine.
La stessa cosa accade a Brion Sebastiano (della cui deposizione viene data lettura all'udienza, essendo il teste espatriato per ragioni di lavoro), che, per ordine del Berutti, venne spogliato a torso nudo e fustigato con cinghia e bastone.
Il 18 settembre 1944 il Berutti e il Vaccari capitano in casa del Bortolazzo Dino e quale rappresaglia per l'avvenuto disarmo di un maggiore del Ministero della Guerra, asportano ciò che di meglio gli trovano in casa, specialmente viveri, e bruciano le suppellettili: il Berutti comandava e il Vaccari aveva un arnese che sembrava un lanciafiamme.
Vi sono poi dei fatti di denuncia nei quali sono coinvolti singolarmente o il solo Berutti o il solo Vaccari.
Drusian Armando, comandante di un gruppo partigiano, racconta che gli venne applicata alla testa una cordicella che il Berutti strinse con un bastoncino, girandolo a vite; svenuto, fu fatto rinvenire con pugni e schiaffi e getti d'acqua sul viso.
Sia Drusian che Mazzon Antonio narrano che a consimili torture (catenella o cordicella alla testa) furono sottoposti altri detenuti, quali Marin Giovanni e un certo De Bon; a Torresan Giacomo (deposizioni di Guadagnin Saverio e Tecla) fu fatta passare la corrente elettrica sulle orecchie.
Risulta pure che il Berutti ebbe parte, questa volta assieme al Mercaldo, nella depredazione e nell'incendio della casa di Gazzola Ida, di cui già si è parlato. Tanto il Berutti che il Mercaldo negano, ma ci sono troppi testi che confermano l'accaduto, sia pure se i più per sentito dire. In ogni caso è sintomatico che entrambi capitino a casa della teste in un determinato giorno per cercare del fratello; non avendolo trovato, dissero alla sorella che se questi non si fosse presentato entro 3/4 giorni avrebbero bruciato la casa, il che puntualmente avvenne in assenza dei Gazzola; inoltre i due imputati, per meglio appiccare il fuoco, demolirono in parte l'attigua abitazione di Viotto Regina, per utilizzarne il materiale come combustibile.
Il Vaccari viene a sua volta visto col Mercaldo e altri (teste Vaccaro Lucia) sul camion che trasporta i militi che danno fuoco alla casa di Pellegrini.
Una notte il Vaccari arriva a casa di Sguario Bruno per arrestare lui e il fratello: i due giovani scappano nell'orto e il Vaccari grida agli altri militi che sono con lui di sparare contro i fuggitivi; nonostante aprano il fuoco contro di loro, entrambi con il favore delle tenebre riescono ad allontanarsi.
Panizzon Mario si lamenta che il Vaccari, assieme ad un altro, esercitò gravi violenze contro di lui, che in conseguenza subì anche la perdita di un occhio.
Sono questi i fatti più gravi e significativi che si addebitano ai due da parte dei testi comparsi all'udienza; a molti testimoni, impediti o non comparsi, il P.M. ha dovuto rinunciare. Comunque esiste una mole imponente di prove a carico, che danno una dimostrazione sicura e tranquilla della grave responsabilità dei due imputati. Costoro con scarso senso psicologico, in ciò imitando il Mercaldo, hanno sistematicamente negato qualsiasi addebito, limitandosi ad ammettere al più fatti e circostanze penalmente irrilevanti o coperti dall'amnistia, attribuendo le accuse a odio di parte e spirito di vendetta.
Ora, se si trattasse di deposizioni isolate o provenienti da persone malfamate o per altre ragioni poco credibili, si potrebbe anche avere qualche dubbio sulla verità delle varie imputazioni, ma eccezione fatta per qualche singolo

deposto che può lasciare perplessi per la persona dalla quale proviene, le prove raccolte hanno pienamente convinto il Collegio.
Gli imputati hanno obiettato a proposito di qualcuno dei denuncianti (come Fabian Giuseppe, Bortolazzo Gino ed altri) che l'azione non aveva alcun carattere politico, giacché le persone da loro prese di mira erano ricercate per reati contro il patrimonio, ma, anzitutto, vengono smentiti dalle varie parti lese, dalle quali risulta come gli imputati andassero in cerca di partigiani e proprio perciò infierissero contro i catturati; difatti il Berutti, prendendosela con la madre di Bortolazzo Gino, la chiama "madre di tre ribelli", e dal Bortolazzo e da altri pretestuosamente fermati per furto, si vogliono conoscere nominativi di partigiani e i luoghi ove erano nascoste le armi. Ma poi, fosse anche vero quanto asseriscono gli imputati, ciò non giustificherebbe affatto le violenze, né le torture che si facevano loro subire e che costituiscono, come tutti i fatti oggetto dell'odierno processo, altrettanti reati comuni che nessuna colpa dei catturati potrebbe legittimare, e per i quali anche la politica, in animo malvagio, non era che un pretesto per infierire contro i propri simili.
Si è anche osservato che le accuse non potevano essere vere, per quanto riguarda il Berutti, perché in stridente contrasto con quanto parecchi testi al di sopra di ogni sospetto hanno detto e raccontato di lui e dell'animo suo buono e gentile e generoso, incapace di commettere le azioni inumane che gli si attribuiscono.
Si può rispondere, a parte ogni altra considerazione, che non sarebbe purtroppo il primo caso accertato di persona ottimamente descritta e magari fondamentalmente buona che, vuoi per fanatismo politico, vuoi per il cattivo esempio ed il deleterio ambiente in cui viveva, vuoi per quella vanità che troppo spesso è alla base di una condotta di soprusi e prepotenze, si sia comportata durante quel tragico periodo della vita nazionale in cui i più alti valori umani erano derisi e vilipesi, in maniera indegna di un uomo civile.
Il reato di cui si sono resi responsabili è, anche per loro, quello di collaborazione militare, non amnistiabile, perché connessa con sevizie particolarmente efferate, oltreché con fatti di devastazioni e di saccheggi (incendio Pellegrini, Gazzola ed altri).
Pena edittale per entrambi è quella capitale.
Nella commisurazione della pena, peraltro, bisogna aver riguardo alla figura dei giudicabili, quale appare dalle risultanze di causa.
Il Berutti, pur nella sua spietatezza, ha avuto momenti di bontà: ci sono infatti molte attestazioni di stima e gratitudine sul suo conto da parte di persone beneficate e di estranei. Stando alla deposizione del parroco don Galzignan, sembrerebbe che le opere di bene da lui compiute siano dovute al fatto che lo si sapeva prendere nel giusto momento, magari toccando un tasto per il quale era particolarmente sensibile; bastava, disse il teste, ricordargli la famiglia ed i figlioli per ottenere quello che si voleva.
Il Vaccari non ha avuto neanche questi momenti di bontà; fanatico forse più di ogni altro, oltre che vanitoso (si spacciava per nobile e dottore con più lauree) era zelantissimo ed instancabile nel perseguitare i patrioti, e col suo zelo e la sua prepotenza lui che era "allievo milite" comandava più del comandante capitano Pompei. Egli ha dimostrato della pietà e dell'interessamento solo nel caso di Bortolozzo Maria e di Sguario Domenica, ma è da pensare che ciò sia avvenuto più che per un impulso generoso perché, come ha dichiarato don Galzignan accennando alla Bortolozzo, si trattava di una giovane piacente.
Ciò premesso, ritiene la Corte che la pena da irrogare in concreto ai giudicabili possa essere contenuta per entrambi nella stessa misura, giacché se il Berutti, quale ufficiale, assunse per ciò solo una maggiore responsabilità, egli d'altra parte fece in molteplici occasioni opere di bene a persone che a lui si rivolsero, e in ciò può ravvisarsi il presupposto per la concessione delle attenuanti di cui al n.6 dell'art.62 c.p.; mentre per il Vaccari non va dimenticato che egli, pur nel suo eccessivo zelo e con le iniziative che alle volte prendeva e dalle quali doveva essere frenato dallo stesso Berutti, era pur sempre un semplice milite.
Ciò posto e accordando a entrambi le attenuanti generiche, reputasi di commutare al Berutti la pena di morte in quella di anni 27 di reclusione per l'attenuante di cui all'art.62 n.6 c.p. e di ridurla ulteriormente ad anni 24 per quelle generiche. A questa stessa pena per effetto delle sole attenuanti generiche si ritiene di ridurre la pena prevista per il Vaccari.

CARLUCCI LEONARDO, tenente della G.N.R., e precisamente della Compagnia comandata dal capitano Rosano, di stanza per qualche tempo a Cavaso, viene anch'esso descritto come fanatico e feroce, ma la sua responsabilità quale appare dalle emergenze processuali non può essere paragonata a quella degli altri tre di cui già si è parlato.
Cunial Giorgio lo accusa di averlo schiaffeggiato e minacciato con la pistola;
Zatta Italo afferma di essere stato denudato e fatto fustigare su suo ordine dai militi della G.N.R.;
Orso Pietro narra di essere stato da lui picchiato con la pistola dopo che Berutti e Vaccari lo avevano seviziato;
Mazzon Antonio vide le ammaccature riportate da persone battute con le cinghie;
Piaia Maria in Barchello sentì più volte partire delle grida dalle celle in cui l'imputato teneva rinchiuse le persone.
Lo si accusa inoltre di partecipazione ad incendi e ruberie: secondo le informazioni dei Carabinieri di Pederobba egli prese parte alla depredazione della latteria di Cavaso e della villa del dottor Dalla Favera. Il mobilio di quest'ultimo venne in parte trasportato nello stabile di Piaia Maria - l'Albergo Posta - dove egli aveva gli uffici; quivi fu portata anche una botte di vino - fatta poi proseguire per il Comandi di Crespano, sottratta a tale Paulazzo Aldo, che incolpa il Carlucci di avergli incendiata la casa con altri tredici uomini, dopo averne asportato quanto vi si trovava; tal Bon Umberto seppe dall'attendente dell'imputato che questi aveva spedito ad un proprio fratello a Milano delle casse di biancheria; nella casa in Crespano dove egli dormiva, il dottor Dalla Favera (teste De Bon) trovò una sedia a sdraio, una lampada pieghevole ed altri oggetti di sua proprietà.

Da quanto esposto, si evince come manchi nei riguardi del Carlucci la prova che egli abbia preso parte alla lotta contro le forze della Resistenza nazionale nella misura e con i sistemi di Mercaldo, Berutti e Vaccari, sistemi che, risolvendosi in un vero e proprio aiuto bellico, hanno indotto la Corte a mantenere nei loro confronti l'imputazione di collaborazione militare, loro contestata sin dall'inizio; nella diversa e minore attività del Carlucci si ravvisano solo gli estremi della collaborazione politica.
Manca anche la prova che in tale opera di collaborazione egli si sia lasciato andare ad atti di sevizie che possano considerarsi particolarmente efferate o che abbia concorso ad atti di saccheggio nel senso giuridico dell'espressione; certo è peraltro che ha agito a scopo di lucro, come le molteplici azioni stanno a dimostrare, il che impedisce l'applicazione a suo favore dell'amnistia.
Nella determinazione della pena da irrogare, a mente dell'art.133 C.P., si può partire dal minimo di anni 10 previsto dalla legge e, con la concessione delle attenuanti generiche, che sole possono essere giustificate, condannarlo in definitiva ad anni 8 di reclusione.

FUFFO IDA è già stata giudicata con sentenza 16 gennaio 1946 da questa Sezione e condannata ad anni 12 di reclusione per collaborazione politica. Dalla motivazione della sentenza, risulta che l'imputata aveva denunciato ai tedeschi la qualità di partigiani di tali Raveane Pacifico, Andreatta Celio, Prevedello Giovanni, Prevedello Isidoro, Prevedello Bortolo, Prevedello Antonio e Andreatta Attilio, dei quali gli ultimi due furono poi fucilati dai tedeschi.
Nell'attuale giudizio, anche se il capo di imputazione non contiene alcuna specificazione, si procede contro la Fuffo per altri fatti di delazione, diversi da quelli che formarono oggetto del primo procedimento. Perciò la precedente condanna, non ancora passata in giudicato a seguito di ricorso presentato dall'imputata in Cassazione, tuttora pendente, non è di ostacolo al nuovo procedimento instaurato contro di lei. Non si tratta infatti di un "bis in idem", che presuppone identità della pretesa punitiva, del fatto e delle persone, ma di nuove manifestazioni di un unico reato continuato.
L'attuale processo ha dimostrato ancora una volta l'opera di delazione ai danni dei patrioti da parte della Fuffo, che già era emersa nella causa precedente.
Fermata da militi della Brigata partigiana "Italia Libera Archeson" perché considerata spia delle Brigate Nere e tenuta prigioniera per circa due mesi, fu rilasciata in occasione dello scioglimento della formazione nell'imminenza del rastrellamento del Grappa, su ordine del comandante, maggiore Pierotti.
Ritornata in campo nazi-fascista, segnalò ai tedeschi come partigiani quanti aveva conosciuto in montagna. Alla presenza di ufficiali tedeschi e repubblicani le si facevano sfilare davanti i catturati e lei doveva dire se li aveva conosciuti o meno come partigiani.
Nel presente processo, furono sentiti parecchi testi che o sono sfilati essi stessi avanti la donna o hanno assistito a riconoscimenti da parte della medesima.
Lo stesso maggiore Pierotti fu da lei accusato di averla fatta abortire con un calcio al ventre, e l'accusa era completamente falsa; certo Reginato Nazzareno la sentì confidare ad un ufficiale tedesco col quale mangiava ad un tavolo in una trattoria di Bassano, che aveva fatto impiccare dei patrioti.
Ma l'episodio più notevole, sicuramente accertato dagli atti dibattimentali, è quello relativo alla delazione del tenente Giarnieri, che ci è stato descritto con precisione dai testi Andreatta Mario e Morosini Giovanni.
Si trovavano rinchiusi in 18, tra cui il Giarnieri, in una struttura del Collegio Filippin di Paderno, allorché comparvero assieme alla Fuffo degli ufficiali tedeschi e un maggiore degli alpini: cercavano tre militari repubblicani che erano stati fatti prigionieri dei partigiani.
Chiesero alla Fuffo, additando tre detenuti, se erano in montagna come prigionieri e come partigiani. La Fuffo rispose che erano prigionieri; al che il tenente Giarnieri osservò che anch'egli era prigioniero dei partigiani.
"E se io vi dicessi - ribatté la ragazza - che eravate in montagna armato e vestito da carabiniere?".
La Fuffo nega, sostenendo che l'ufficiale tedesco la indicò ai detenuti domandando loro se la conoscevano; uno dei detenuti (un tenente) avrebbe risposto che era stata loro prigioniera; allora l'ufficiale tedesco si rivolse a lei domandando se essa li conosceva, e lei rispose che li aveva visti in montagna ma non sapeva chi fossero.
Tale versione del fatto si smentisce da sé per la sua assoluta inverosimiglianza.
E' assurdo pensare che un partigiano possa aver ammesso alla presenza dei tedeschi che la Fuffo era stata loro prigioniera in montagna, perché con ciò avrebbe suggellato la propria condanna a morte. Pienamente naturale invece e logico è il racconto dei due testimoni, veridici e convincenti.
La Fuffo deve quindi essere condannata anche per questo nuovo fatto costituente continuazione di quelli analoghi accertati a suo carico nell'altro giudizio, senza peraltro che la Corte possa fin d'ora ai fini della determinazione della pena effettiva da irrogarsi per il nuovo reato, tener conto in questa sede della condanna già da lei riportata, trattandosi di pronuncia non passata in giudicato ed in ipotesi, annullabile.
Il reato da lei commesso è quello di collaborazione politica nel quale resta assorbito il delitto di omicidio che unico in origine era stato contestato nell'attuale causa. Al reato non è applicabile l'amnistia, dato appunto il fatto dell'omicidio che le è giuridicamente imputabile, anche se non considerato come delitto a sé stante. Infatti l'impiccagione del disgraziato giovane avvenne la mattina del 24 settembre 1944; nei giorni precedenti ormai decine e decine di patrioti erano stati barbaramente soppressi; anzi la totalità o quasi delle impiccagioni dei partigiani durante il rastrellamento del Grappa risale, almeno quelle di cui è cenno nelle carte processuali, ai giorni dal 22 al 25 settembre. Essa doveva quindi sapere che con il riconoscimento veniva a decretare la morte del patriota.
Data la gravità del fatto, per le conseguenze che ne derivarono e che costarono la vita a una delle più belle figure del movimento partigiano, stimasi di irrogare la pena nel massimo previsto dalla legge. Solo tenendo conto della figura di

questa disgraziata, che non ebbe mai una famiglia e fu coinvolta forse più per leggerezza che per malvagità nei tragici avvenimenti che insanguinarono la Nazione, è il caso di ridurle la pena base di anni 2 di reclusione per le attenuanti generiche.

Tutti i condannati a pene detentive - Berutti, Vaccari, Comparini Antonio, Fuffo Ida, Carlucci e Pendini - sono condannati inoltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, i quattro primi inoltre alla libertà vigilata dopo espiata la pena.
Poiché tutti i condannati, quale più e quale meno, si sono con la loro opera di collaborazione messi attivamente e spontaneamente al servizio dell'invasore, deve essere disposta nei loro confronti la confisca di beni a favore dell'Erario in misura proporzionale all'attività spiegata, e pertanto la confisca totale nei riguardi del Mercaldo, di metà dei beni per il Berutti, il Vaccari e il Comparini, di un terzo per la Fuffo, il Pendini e il Carlucci.
Non pare al Collegio che sussistano le premesse per ordinare la confisca dei beni appartenenti a imputati prosciolti per amnistia. Per ciò che concerne il Mercaldo, va pure ordinata la pubblicazione per estratto della sentenza di condanna. A tutti i condannati a pene detentive, e non latitanti, deve essere condonato condizionalmente un terzo della pena in misura in ogni caso non inferiore agli anni iniziali.

Gli altri imputati: Golisano, Baldini, Orlandi e Rosano devono essere prosciolti chi con formula piena chi con altre.

GOLISANO, a leggere le informazioni e le varie deposizioni sul suo conto - alcune, quali quelle dei Carabinieri e di qualche teste attendibilissime - sarebbe stato una delle peggiori figure del presente processo, una spia attivissima del nazi-fascismo, propagandista attivo, al quale si dovrebbe far risalire buona parte dei lutti e delle sciagure che si abbatterono su tutta quella zona. Ma sono evidenti le esagerazioni; di sicuro e concreto vi è ben poco negli atti al processo.
Indubbiamente egli è stato un fanatico e settario fascista che, nominato, non si sa come, benché soldato in attività di servizio, commissario politico di Paderno, da individuo autoritario e ambizioso qual era, teneva sotto il suo controllo tutto il paese e presso la Divisione Generale, alla quale era addetto come maresciallo, vigilando su colleghi e superiori, che lo temevano.
Il Baldini e l'Orlandi ebbero a subire delle inchieste, il Baldini anzi più di una; non ne hanno la prova, ma entrambi sono convinti che ciò sia avvenuto per opera sua.
Gli si addebita pure di aver compiuto, assieme ad altri, una lista di patrioti da sopprimere, lista peraltro che nessuno ha visto; di essere stato l'organizzatore con Mercaldo e altri dell'uccisione di Vial Silvio e del tenente Giarnieri, nonché del mancato omicidio del Ferrarese Tarcisio. Relativamente all'impiccagione di Vial e di Giarnieri, non v'è nulla che autorizzi ad affermarlo. Circa il mancato omicidio del Ferrarese, le accuse che al riguardo gli muovevano, specie in un primo momento, i membri della famiglia Ferrarese, il professor Filippin e il Baldini (Filippin fu lui stesso una delle persone maggiormente perseguitate da Golisano) sono ancora sempre assai lontane dal concretare una prova di responsabilità a suo carico, donde l'obbligo che si impone di prosciogliorlo dai due omicidi con formula piena e dal mancato omicidio con quella dubitativa.
Venuta meno la prova della responsabilità del prevenuto per i reati commessi, la collaborazione generica che ne residua rientra nell'amnistia; anzi, poiché egli non appartiene alle Brigate Nere e non si afferma neppure che abbia preso parte diretta ad azioni belliche contro i patrioti, e la natura della collaborazione da lui impiegata quale commissario del P.F.R. fu eminentemente politica, il reato in ordine al quale deve essere dichiarato il non luogo a procedere è quello previsto dall'art.58 del C.P.M.G. e non dall'art. 51 codice stesso.

Il colonnello BALDINI fu portato a giudizio perché, sia pure indirettamente, si faceva risalire a lui, quale Direttore Generale della Divisione Leva sottufficiali e truppa e Comandante di Presidio in Paderno, la responsabilità per quanto avvenne durante la sua permanenza in quella zona, ma egli ha spiegato quale fosse la sua posizione personale durante quel periodo.
Egli non aveva alcuna funzione effettiva di comando; i suoi uffici avevano solo incarichi amministrativi e il Comando di Presidio solo compiti di disciplina sul personale e il servizio di guardia agli edifici occupati dal Ministero; invece il servizio di polizia era affidato alla G.N.R. e quello politico esorbitava del tutto dalle sue attribuzioni, essendo di spettanza del Commissario del Fascio (il Golisano), che vigilava anche sui funzionari della direzione e che ad un certo momento divenne una vera e propria ossessione per tutto il personale sottoposto ad un controllo continuo, intransigente e vessatorio.
In simili condizioni, essendo egli stesso controllato, non gli era possibile impedire certi soprusi e certi arbitrii, pur da lui recisamente disapprovati; fece rapporti al Gabinetto, lamentando la disciplina non conforme al regolamento, ma non gli riuscì neppure dopo un ordine in tal senso inviato dal Maresciallo Graziani.
Così essendo, gli si può rimproverare di aver voluto rimanere, ciononostante, ad un posto ove ogni principio di gerarchia era sconvolto e le interferenze politiche erano sovrane, ma non già di aver collaborato con il tedesco. Infatti, da nessuno si afferma che egli abbia proceduto o ordinato arresti di patrioti o perquisizioni nelle loro case; che abbia partecipato a rastrellamenti o comunque combattuto contro le forze della Resistenza; al contrario, risulta che egli al movimento partigiano guardava con simpatia, tanto da mettersi in tempi ancor lontani dalla liberazione in rapporto con patrioti e che, d'animo buono, generoso ed onesto, nonostante la manciata di fango che contro di lui tentò di lanciare il

Golisano, ogni qual volta gli fu possibile, aiutò come poté e disinteressatamente quanti si rivolsero a lui. Non si può quindi parlare di collaborazione a proposito dell'attività da lui dispiegata.

ORLANDI era addetto alla Direzione generale del Ministero della Guerra in Paderno. Vi era capitato perché, trovandosi l'8 settembre 1943 in condizioni economiche assai disagiate e con numerosa famiglia a carico, fu così consigliato dal Baldini, che lo conosceva e che lo rassicurò che comportandosi da persona retta nulla di male neppure in avvenire poteva succedergli; ma non si occupò mai di politica e cercò sempre di fare il meno possibile per la R.S.I., ciò che fu, sembra, l'origine prima dei poco buoni rapporti in cui si trovò con il Golisano e dell'inchiesta aperta su di lui.
Nel capo di imputazione gli si contesta l'omicidio in persona del Giarnieri e di Vial.
La contestazione relativa all'uccisione del Vial si riallaccia probabilmente alla perquisizione a cui avrebbe preso parte in casa Vial; mentre, per ciò che concerne il Giarnieri, la si deve verosimilmente al fatto che i due poveri morti, entrambi impiccati a distanza di due giorni dai tedeschi, sono più volte contestualmente nominati nelle carte processuali in conseguenza della tragica sorte che ebbero in comune. Ma in realtà non risulta che l'Orlandi sia coinvolto nell'omicidio del Vial - e tanto meno in quello di Giarnieri - avvenuto qualche mese dopo detta perquisizione.
E a quest'ultima si addivenne non di iniziativa dell'imputato, ma per ordine, alquanto arbitrario, del maggiore Marino, che pare abbia visto il povero Vial ridere dalla finestra dell'abitazione, e che non dovrebbe aver avuto carattere antipartigiano e quindi di collaborazione con il nemico.
Qualche cosa di simile deve ripetersi a proposito dell'altro fatto nel quale l'Orlandi si trovò implicato: l'arresto di alcune persone a seguito della rottura di un cavo telefonico in un'azione organizzata da certo Landi. Anche questa operazione - alla quale l'imputato partecipò solo per non aver avuto la forza di opporre un rifiuto, come avrebbe potuto e forse dovuto, dato che non rientrava nei compiti dell'ufficio cui era applicato - non pare abbia avuto il carattere di una collaborazione con il nemico, anche se qualcuno dei fermati in seguito finì in Germania. In quella circostanza l'Orlandi si limitò ad accompagnare i prigionieri negli uffici della Direzione Generale, disinteressandosi poi completamente di loro, né fu lui a compilare il relativo verbale.
E poiché non c'è altro a carico dell'imputato, nei riguardi del quale un teste non sospetto (il maresciallo dei Carabinieri e partigiano Sguario Francesco) ebbe a dichiarare che lo considerava politicamente "un amico", egli va prosciolto per inesistenza di reato.

ROSANO infine, fu capitano della G.N.R. di stanza a Cavaso.
In istruttoria, non molto, ma qualche cosa a suo carico era pur risultato.
Al dibattimento, il principale teste d'accusa chiarì la natura dei fatti indicati nella denuncia da lui prodotta, per cui l'intervento del Rosano era stato un normale atto di polizia giudiziaria, escluso ogni carattere politico; l'altro teste d'accusa (Sartor Antonio) accennò ad un portacenere tiratogli sul viso dall'imputato.
Ma la posizione processuale di Rosano venne chiarita soprattutto attraverso la deposizione precisa e serena del comandante della Brigata partigiana "Italia Libera Archeson", il maggiore Pierotti, il quale esclude che il giudicabile - almeno per quanto a lui consta e da quando lo conobbe (giugno 1944) - abbia collaborato con i tedeschi. Il Rosano, dopo aver voluto di sua iniziativa prendere contatti col teste, addivenne con lui ad un regolare accordo che si risolse in una effettiva resa a discrezione da parte sua, perché accettò integralmente le richieste del maggiore Pierotti, che consistevano nella libertà di movimento per sé e i suoi uomini nella zona di Pederobba, Possagno, Fietta, Fonte, Castelcucco e Castelli. Da allora l'imputato iniziò una vera e propria collaborazione con il movimento partigiano, senza mai venir meno ai patti. Avendo una posizione chiave per i rifornimenti delle formazioni della Resistenza, avrebbe potuto interrompere ogni loro attività; invece i patrioti prelevarono fascisti e tedeschi senza che egli, pur facendo la voce grossa nei proclami che emanava, reagisse in alcun modo, attribuendo ogni fatto nei rapporti che inviava ai superiori ad ignoti provenienti dalla sinistra del Piave; non solo, ma fornì ai reparti partigiani materiale vario (coperte, scarpe, tabacco) e parecchi giorni prima del rastrellamento del Grappa, avvertì Pierotti dell'imminente operazione che si progettava.
L'imputato deve essere perciò assolto con la formula più ampia.

Per Questi Motivi

Visti gli articoli 483 e 488 del C.P.P.

dichiara colpevoli

Mercaldo Italo Michelangelo dell'unico reato di collaborazione militare (art.51 C.P.M.G.) con sevizie e con l'omicidio in persona di Mantovani Nino;
Berutti Angelo e Vaccari Pietro, di collaborazione militare con sevizie (art.51 C.P.M.G.);
Comparini Antonio di collaborazione militare (art.51 C.P.M.G.) ivi compresi i reati di rapina e di omicidio in persona del giovane sconosciuto impiccato il 23.9.1944 al poggiolo di casa Binotto in Caniezza di Cavaso del Tomba;
Pendini Umberto e Carlucci Leonardo del delitto di collaborazione politica a scopo di lucro, conglobata per Pendini in tale reato (art.58 C.P.M.G.) l'imputazione di rapina ascrittagli;
Fuffo Ida di collaborazione politica (art.58 C.P.M.G.) conglobato in tale reato il delitto di omicidio ascrittole;

così modificate le rispettive imputazioni, e, come tali, applicate a tutti meno che a Mercaldo le attenuanti generiche di cui all'art.62 bis C.P., e a Comparini e a Berutti altresì l'attenuante di cui all'art.62 n.6 C.P.,

CONDANNA

MERCALDO alla pena di morte mediante fucilazione alla schiena;
BERUTTI e VACCARI alla pena di anni 24 di reclusione per ciascuno;
COMPARINI ANTONIO ad anni 21 di reclusione;
FUFFO ad anni 18 di reclusione;
PENDINI e CARLUCCI ad anni 8 di reclusione per ciascuno;
TUTTI all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla confisca dei beni a favore dell'Erario nella misura: totale per Mercaldo; metà per Berutti, Vaccari e Comparini; di un terzo per la Fuffo, Pendini e Carlucci; alla libertà vigilata dopo espiata la pena per Berutti, Vaccari, Comparini e Fuffo;
in solido tutti i condannati a pene detentive al pagamento delle spese processuali e della tassa di sentenza.
Ordina
la pubblicazione per estratto della sentenza sul Gazzettino, per quanto riguarda il Mercaldo.

Visto l'art.9 Decreto Presidenziale 22 giugno 1946 n.4
Dichiara
condonato un terzo della pena inflitta al Berutti, al Vaccari, alla Fuffo e 5 anni di reclusione al Pendini

Visti gli art.479 C.P.P. e 3 D.Presid. 22.6.1946 n. 4
dichiara non doversi procedere nei confronti di:
PEGORARO PLINIO per la collaborazione politica ascrittagli;
CREMONA ANTONIO e CASAGRANDE GIUSEPPE per entrambi i reati loro ascritti;
GOLISANO PIETRO, per il delitto di collaborazione, così modificata la rubrica, perché i reati sono estinti per intervenuta amnistia.

Assolve
COMPARINI CARLO, dai reati ascrittigli;
PEGORARO PLINIO dal delitto di rapina ascrittogli;
ORLANDI DANTE dal delitto di omicidio ascrittogli;
ROSANO RAFFAELE dal delitto di collaborazione politica anziché militare come ascritta;
MERCALDO e GOLISANO dal delitto di omicidio in persona di Giarnieri e di Vial, per non aver commesso il fatto.

Assolve
BALDINI FERDINANDO dal delitto di collaborazione ascrittogli e lo stesso ORLANDI DANTE dal delitto di collaborazione politica anziché militare come ascritta, perché il fatto non costituisce reato; MERCALDO e GOLISANO dal delitto di tentato omicidio in danno di Ferrarese Tarcisio, per insufficienza di prove.

Ordina
la scarcerazione di GOLISANO e di ORLANDI, se non detenuti per altra causa, e la revoca del mandato di cattura nei confronti di COMPARINI CARLO e ROSANO RAFFAELE.

Treviso, 24 gennaio 1947
Il Presidente Ferlan
Il Cancelliere Casagrande

La Corte Suprema di Cassazione, 2^ Sezione Penale di Roma, su ricorso prodotto avverso la sentenza della Sezione Speciale della Corte di Assise di Treviso, dichiara inammissibili i ricorsi di Pegoraro, Cremona e Golisano.
Annulla senza rinvio per amnistia per Fuffo, Pendini, Carlucci;
ordina la scarcerazione per Fuffo e Pendini**,** se non detenuti per altra causa.
Revoca il mandato di cattura per Carlucci.
Annulla con rinvio nei confronti di Berutti, per mancanza di motivazione sull'applicazione dell'art.26 c.p.m.g. e rinvia il giudizio alla Corte di Assise di Perugia. Rigetta nel resto.
Annulla con rinvio per mancanza di motivazione sulle attenuanti nei confronti di Mercaldo e rinvia il giudizio alla Corte di Assise di Perugia.
Dichiara inammissibile il ricorso di Comparini Antonio.
Rigetta il ricorso di Vaccari.
Roma, 28 aprile 1948
La Corte di Appello di Venezia, con ordinanza 25 marzo 1950, ha condonato a Vaccari un altro anno di reclusione.

Con sentenza 19.6.1950, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza della Corte di Assise di Treviso pronunciata nei confronti di Comparini Antonio, per non avere costui commesso il fatto, e ordina la revoca dell'ordine di cattura.

Sentenza n. 3/47 del 29.01.1947 – R.G. 126/46 – R.G.P.M. 711/45

In nome del Popolo Italiano
La Corte di Assise Sezione Speciale di Treviso
Composta dai Signori
FERLAN CAV. VLADIMIRO - Presidente
SPAUNU DOTT. GIOVANNI - Giudice Cons.
BASSO DOTT. VALTER - Giudice popolare
SCHIAVO DOTT. ANTONIO - Giudice popolare
DACJ DEMETRIO - Giudice popolare
BONVICINI GIOVANNI - Giudice popolare

Ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale
contro:
BASSO Jacopo Ugo, fu Giovanni Battista e fu Solferini Carmen, nato il 7.4.18901 a Montecchio Prealpino, residente a Poiana Maggiore, ex Vice Comandante della B.N. di Vicenza, Capo di Stato Maggiore. Detenuto dall'1.6.1945, presente.
Imputato
a) del delitto di collaborazionismo previsto dall'art. 1 del D.L.L. 22.4.45 n.142 e punito dall'art. 54 C.P.M.G. perché, dopo l'8 settembre 1943, prestando opera attiva e solerte, collaborava con il tedesco invasore per la repressione del Fronte Nazionale per la Liberazione e precisamente
quale Ispettore di zona del Fascio repubblicano per il Basso Vicentino e Segretario del Comune di Poiana Maggiore, segnalava con relazione diretta tramite il Podestà di Poiana Maggiore alle Autorità fasciste e tedesche la presenza di volontari della libertà nelle zone di Cagnano e Asigliano. A seguito di tali segnalazioni in dette zone vi fu il 25 luglio 1944 un rastrellamento a opera dei tedeschi durante il quale trovò la morte una donna e fu incendiata una casa e saccheggiate le abitazioni di detta zona, nonché nella veste di cui sopra svolse opera più che attiva al fine di indurre la popolazione di Noventa e Poiana al lavoro nelle fortificazioni tedesche.
b) quale Capo di Stato Maggiore e Vice Comandante della B.N. di Vicenza partecipò al rastrellamento del Grappa il 20 settembre 1944 a seguito del quale, nella zona tenuta dalla Brigata Nera di Vicenza, furono fucilati e impiccati vari patrioti e arrestate varie persone non in regola con i documenti militari, le quali vennero consegnate al tenente Perillo di Bassano del Grappa.
Dall'8 settembre alla Liberazione.
Giudicabile in sede di rinvio della Suprema Corte di Cassazione.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentito il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto e in diritto.
Ritenuto che il Basso fu condannato perché in un caso di collaborazione presunta (ufficiale superiore delle BB.NN. fu ritenuto che aveva assunto maggiori responsabilità); che i casi di responsabilità presunta non sono esclusi dal beneficio di amnistia a meno che non si versi contemporaneamente in una delle ipotesi di cui all'art. 3 del D.P. 22.6.1946 n. 4, e cioè che il giudicabile abbia rivestito elevate funzioni, vi siano stati fatti di omicidio, stragi, saccheggi, per i quali possa essere considerato penalmente responsabile, o abbia agito a scopo di lucro; che non si può parlare di elevate funzioni non potendosi ritenere tali, dopo quanto in tanti casi ebbe a esprimersi il Supremo Collegio, tutte e indistintamente le cariche e le funzioni elencate all'art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142, già perché così si verrebbe ad attribuire il carattere di alte funzioni anche a un semplice maggiore delle BB.NN., indicato al n. 5 di detto articolo, il che non può essere stata la volontà del legislatore, pur comprendendosi la ragione di una presunzione di collaborazione anche in un simile caso; che quanto alle altre ipotesi di esclusione dal beneficio di cui all'art. 3 del citato Decreto Presidenziale, può ritenersi dimostrato, anche a prescindere da quanto ebbe a deporre all'udienza il teste Petrillo, che la carica di Capo di Stato Maggiore delle BB.NN. di Vicenza fu puramente nominale, e sulla carta, e che nel rastrellamento del Grappa egli non dovrebbe aver avuto parte alcuna, mentre, per quanto concerne il rastrellamento di Cagnano e Asigliano e posto quanto disse all'udienza l'ex Podestà di Poiana Maggiore Paganotto Alessandro, che lo scagionò completamente, e a parte pure il fatto che in quel giorno egli si trovava – anche questa circostanza dovrebbe ritenersi dimostrata – a Vicenza, non c'è alcun elemento sicuro per affermare che il rastrellamento sia stato provocato dalla lettera di ben tre settimane anteriore e, in ogni caso, anche in tale ipotesi mancherebbe ancora sempre la prova del nesso tra la delazione e l'uccisione della donna e l'incendio e la depredazione di una casa che ebbero luogo durante il rastrellamento, senza di che vengono meno le premesse per un giudizio di responsabilità penale. Che perciò, comunque si voglia considerare il fatto di denuncia, non si può negare il beneficio dell'amnistia a questo imputato che è stato indubbiamente un convinto, acceso e fanatico fascista ma che, peraltro, non pare, anche per le informazioni che ne dà la Pubblica Sicurezza, si sia macchiato di reati comuni, che non ha tratto profitto personale dalle cariche rivestite e che in tante occasioni ha saputo fare opera di bene anche a favore di avversari politici.
Dev'essere dichiarato, pertanto, estinto il reato a mente dell'art. 3 D.P. 22.6.1946 n. 4 senza che ciò impedisca, sussistendovi – come sussistono – le premesse volute dall'art. 9 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 (collaborazione attiva e spontanea col nemico) la confisca dei beni del Basso che, data la figura morale del medesimo quale sopra è stata descritta, può essere limitata alla metà del patrimonio.
P.Q.M.

La Corte, visti gli art. 3 D:P. 22.6.1946 n. 4, 151 C.P., 9 D.L.L. 27.7.1944 n. 159, 479 C.P.P.,
dichiara
non doversi procedere nei confronti di Basso Jacopo Ugo per il delitto ascrittogli perché il reato è estinto per amnistia.
Ordina
la confisca in favore dell'Erario di metà del patrimonio del Basso e l'immediata scarcerazione del medesimo se non detenuto per altra causa.
Treviso, 29 gennaio 1947
Il Presidente, Ferlan
Il Cancelliere Casagrande

Depositata in Cancelleria il 3 febbraio 1947.
Il 29.1. 1947 l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte, con sentenza 2 marzo 1948 annulla senza rinvio nel capo che pronuncia sulla confisca,

Sentenza n. 4/47 del 22.02.1947 - R.G. 25/46 - R.G.P.M. 55/45

In nome del Popolo Italiano
La Corte di Assise Sezione Speciale di Treviso
composta dai Signori
FERLAN DOTT. VLADIMIRO - Presidente
MASCOLO VITALE DOTT. ALFONSO - Giudice
BRISOLIN GUIDO - Giudice popolare
CORBOLANTI FRANCESCO - Giudice popolare
FURLANETTO LIONELLO - Giudice popolare
MIROLO PLINIO - Giudice popolare
ZANCHETTA LINO - Giudice Popolare

Ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale
contro:
CAPPELLINI Giuseppe, di Abramo e di Sardi Romola, nato a (n.d.r.: illeggibile), Pistoia, il 26.9.1923, residente a Treviso, Piazza dei Signori n. 4.
In libertà provvisoria, presente.
Imputato
del delitto di cui agli art. 58 C.P.M.G., 1 D.L.L. 22.4.1945 n.142, 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 59, per avere quale maresciallo dei Regi Carabinieri, prestando giuramento alla repubblica fascista, servendo quale maresciallo della G.N.R., procedendo a rastrellamenti e arresti di patrioti e renitenti, favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso e commesso fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano in Crocetta del Montello e Treviso posteriormente all'8.9.1943.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentito il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
In fatto e diritto.
A seguito di denuncia contro di lui sporta dopo la Liberazione di queste terre dall'invasore tedesco, l'odierno imputato venne sottoposto a procedimento penale e quindi, in esito a sommaria istruttoria, rinviato a giudizio per rispondere del reato in rubrica specificato.
Nel capo d'imputazione si fa carico al Cappellini di aver prestato giuramento alla R.S.I. e servizio quale maresciallo della G.N.R. La Corte è d'accordo con la Difesa che tali due addebiti (di cui quello relativo al giuramento è contestato dal giudicabile) non costituiscono reato, ma non ritiene che con ciò il suo compito sia esaurito e che essa debba perciò, *sic et simpliciter*, prosciogliere il prevenuto con formula piena.
A parte il fatto che nel capo d'imputazione si parla anche di partecipazione a rastrellamenti e arresti di patrioti e renitenti, il Collegio deve scendere all'esame di tutti gli elementi di prova fin qui raccolti ed emettere il suo giudizio in base agli stessi. Ora, se anche di questi elementi si tenga conto, come si deve tenere, non sembra al Collegio che, senza rinuncia dell'imputato all'amnistia di cui al D.P. 22.6.1946 n. 4 si possa, allo stato degli atti, evitare l'applicazione del citato Decreto.
Chi prestava servizio nella G.N.R. e, avendo la pretesa di continuare le nobili tradizioni dell'arma dei Carabinieri, avrebbe dovuto svolgere funzioni di polizia, non collaborava ancora perciò solo col nemico sinché si manteneva nei limiti di queste funzioni; ma la Corte ha per lo meno il grave dubbio [che] a questo non si sia limitato il Cappellini.
Il Collegio giudicante si rende conto dello stato d'animo di chi, come il Cappellini, rimpatriato da poco, dopo un'assenza di parecchi anni, dalla Libia, poteva forse guardare al Fascismo, anche così come si era rivelato nella sua forma peggiore posteriormente all'8.9.1943, con occhi particolari, come si rende pure conto della difficile situazione in cui, specie in certe zone battute o controllate dai partigiani, veniva a trovarsi un maresciallo della G.N.R. durante quel tristissimo periodo. Indubbiamente entro la sua circoscrizione l'imputato ha compiuto in tante occasioni anche opere di bene, non risulta si sia macchiato di reati comuni e ci sono parecchie dichiarazioni a suo favore che stanno a provare un animo fondamentalmente buono e generoso in persona ligia ai doveri del suo ufficio.
Ma ci sono altri fatti e atteggiamenti del giudicabile che lasciano assai perplessi, alcuni testi a difesa parlano di lui come di un amico favoreggiatore di renitenti e sbandati, il che sembra alquanto esagerato, mentre altri testi ce lo descrivono come persona che anche per i sentimenti da cui in buona fede era animato, andava alla caccia dei giovani che non volevano servire nella Repubblica.
Certo è comunque che si dimostrò, in complesso, zelante nella ricerca e cattura dei giovani delle classi di leva in circostanze in cui altri, al suo posto, avrebbero chiuso un occhio, e certo è pure che per le pressioni e minacce più o meno aperte contro i famigliari egli indusse Marinelli Giusto e Poloniato Giuseppe a rientrare alle proprie case dalla montagna per tema di rappresaglie contro i propri congiunti. Un'altra volta in piena notte accompagnò un tenente degli alpini repubblicani giunto da Conegliano per la cattura di cosiddetti renitenti; si circondano le case (almeno tre) e in quella di Bolzanello Maria, non avendo trovato il fratello Giovanni che cercavano, fermano lei, un altro fratello e un giovane meridionale che si nascondeva in quella stessa casa: gli alpini conducono seco a Conegliano tutte e tre le persone, trattenendole fino a tarda ora del pomeriggio, e non fu questo l'unico caso del genere, se la Bolzanello venne anche minacciata con la rivoltella.
Segnala poi ai superiori la presenza sul Montello di una squadra di ribelli comandata dal maresciallo dei carabinieri regi Dalla Costa, sollecitando l'intervento sul posto con forze adeguate, ciò che provoca (vedi interrogatorio del Cappellini

in contrasto su questo punto col secondo deposto del teste Baldi) la venuta sul luogo di un tenente con dei tedeschi, ma pare che il rastrellamento non sia poi stato fatto.
Si tratta di atti che - se anche di scarsa importanza e, per quanto si sappia, senza gravi conseguenze a esso Cappellini addebitabili - esorbitano, a giudizio della Corte, dalla pura e semplice attività di polizia, per assumere un carattere che, mentre non consentono un'assoluzione piena, rientrano in ogni caso nel citato Decreto di amnistia, non versandosi in alcuna delle cause ostative all'applicazione del Decreto medesimo. Mancano gli estremi per ordinare la confisca dei beni dell'imputato.
P.Q.M.
La Corte, visti gli articoli 151 C.P., 3 D.P. 22.6.1946 n. 4, 479 C.P.P.
dichiara
non doversi procedere nei confronti di Cappellini Giuseppe per l'imputazione ascrittagli perché il reato è estinto per amnistia.
Treviso, 21 febbraio 1947
Il Presidente Ferlan
Il Cancelliere Casagrande

Depositata in Cancelleria il 3 febbraio 1947.
Addì 22.2.47 l'imputato propose ricorso per Cassazione.
La Corte Suprema con sentenza 29.1.1948 dichiara inammissibile il ricorso.

Sentenza n. 5/47 del 12.02.1947 - R.G. 1/47 - R.G.P.M. 794 - 344

In nome del Popolo Italiano
la Corte di Assise Sezione Speciale di Treviso composta dai Signori:
FERLAN DOTT. VLADIMIRO - Presidente
SPANU DOTT. GIOVANNI - Giudice Consigliere
BERTELLI LEOPOLDO - Giudice Popolare
BONIVCINI GIUSEPPE - Giudice Popolare
DELLA ROVERE FRANCESCO - Giudice Popolare
DACJ DEMETRIO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

ZANCHETTON Silvio, di Felice e di Chiara Maria, nato ad Oderzo il 9.8.1905, latitante;
PANDOLFINI Roberto, fu Ignazio e di Pogliaghi Giuseppina, nato il 4.2.1924 a Roma ed ivi residente, latitante;
PANZACCA Adalberto, fu Alberto e di Ada Vigna Ruschian, nato a Roma il 30.1.1914, detenuto;
DOTTA Giannino, di Attilio e fu Perri Matilde, nato a Sacile il 16.3.1925, residente a S. Bona, Via Fusinato, libero.

Imputati
ZANCHETTON, PANDOLFINI e PANZACCHI:
I) del delitto di cui agli art.1 D.L.L. 22.4.1945 n.142 e 51 C.P.M.G., per avere, quali ufficiali comandanti di Compagnia della G.N.R. (il 1° quale ufficiale subalterno della medesima; il 2° quale sottufficiale della stessa Compagnia) procedendo a rastrellamenti ed uccisioni di patrioti, ad atti di devastazione e saccheggi, nonché ad incendi, agendo anche a scopo di lucro e commettendo sevizie efferate, favorito il nemico nelle sue operazioni militari a danno delle legittime Forze Armate italiane, in Treviso e Provincia, posteriormente all'8.9.1943 e sino alla liberazione.
II) del delitto di cui agli art.110/81/73/112 n.1 e n.2 (per il solo Zanchetton) /575 C.P., per avere soppresso a colpi di arma da fuoco i patrioti Rigo Luciano, Ghini Antonio, Bartolin Giuseppe il 24.12.1944 nella Caserma Tommaso Salsa di Treviso, partecipando volontariamente al plotone di esecuzione, commettendo il fatto in più di cinque persone, e dirigendo Zanchetton l'attività degli altri partecipanti.
III) del delitto di cui all'art.419 C.P., per avere nelle condizioni di tempo e di luogo di cui al capo I°, commesso fatti di devastazione e saccheggio.
DOTTA: del delitto di cui agli art.1 D.L.L. 22.4.1945 e 58 C.P.M.G., per avere, quale ufficiale della G.N.R., partecipato in Treviso e Provincia, nel periodo repubblichino, a rastrellamenti di patrioti e renitenti.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., gli imputati e la Difesa, si osserva in fatto e diritto.

In seguito a varie e precise denunce, la Procura Generale presso questa Corte di Assise iniziava il procedimento penale contro Zanchetton Silvio, Pandolfini Roberto, Panzacchi Adalberto e Dotta Giannino per collaborazionismo con il tedesco invasore.
Esaurita la sommaria istruttoria, mentre per Dotta si dichiarava il non doversi procedere per essere estinto il reato per amnistia, gli altri tre imputati venivano rinviati al giudizio di questa Corte per rispondere dei reati loro ascritti come in rubrica.
All'odierno dibattimento lo Zanchetton veniva dichiarato contumace, non essendo comparso in giudizio senza addurre legittimo impedimento.
Osserva il Collegio giudicante che dagli atti del processo risulta pienamente provata la collaborazione militare per tutti e tre gli imputati.
Lo Zanchetton infatti era il comandante della Compagnia O.P. della G.N.R. di stanza alla caserma Tommaso Salsa di Treviso, mentre il Pandolfini era sottotenente nella stessa Compagnia e il Panzacchi sottufficiale. In tale loro qualità essi parteciparono a numerosi rastrellamenti, tra i quali si possono ricordare quelli di Cison di Valmarino e di San Biagio di Callalta; procedettero all'arresto di partigiani, a sequestri di generi, a incendi di case.
Questi fatti costituiscono, come è pacifico, il reato di collaborazione militare previsto dall'art. 51 C.P.M.G., e la Corte ritiene che detto reato nella fattispecie assuma figura di reato complesso, in quanto anche l'omicidio e il saccheggio di cui ai numeri 2 e 3 di rubrica non sussistono quali reati autonomi, ma rientrano nella collaborazione. A ben vedere infatti, determinate azioni che potrebbero costituire oggettivamente reato, quando sono commesse per favorire i disegni del nemico e durante il periodo in cui si esplica questo favoreggiamento, che assume il nome tecnico di collaborazione, costituiscono altrettanti modi in cui tale collaborazione si esplica.
Ciò premesso, ai fini della concessione dell'amnistia di cui al D.L.P. 22.6.1946 n.4, occorre vedere se nella collaborazione sussistano a carico degli imputati fatti di omicidio, devastazioni e saccheggi, sevizie particolarmente efferate.
E' risultato provato dalle deposizioni testimoniali, in particolare di Tria Carla e di Fabrizi, che tutti e tre gli imputati parteciparono al plotone di esecuzione che il mattino del 24.12.1944 mandò a morte nel cortile interno della caserma Tommaso Salsa tre partigiani: Rigo Luciano, Bartolin Giuseppe e Ghini Antonio.

Zanchetton comandò il plotone, gli altri due spararono, e inoltre Pandolfini diede il colpo di grazia ad uno dei partigiani che non era morto subito.
Pandolfini ha voluto far credere che in quel giorno non poteva far parte del plotone di esecuzione, in quanto si era recato a Oderzo per servizio. Le sue dichiarazioni però sono contraddette dalle chiare deposizioni dei testi, che lo videro proprio quella mattina sparare contro i tre condannati.
Vari testimoni hanno affermato che pure il Panzacchi sparò contro i partigiani: così cade la sua giustificazione che quel mattino si sarebbe limitato a comandare il servizio di ordine pubblico.
Per quanto riguarda le devastazioni e i saccheggi, non ritiene la Corte che sussistano fatti del genere, in quanto si tratta di qualche casa bruciata in località e tempi diversi, il che non può rientrare nella fattispecie prevista dall'art.419 C.P.
Non sussiste neppure a carico degli imputati il fine di lucro: anzitutto tale fine deve aver spinto l'agente alla collaborazione, ma non è sufficiente che sia stata commessa qualche azione particolare con quel fine, cosa che nella fattispecie non si verifica. In secondo luogo i sequestri operati dai prevenuti rientrano nell'ambito di azioni di polizia giudiziaria, o comunque furono ordinati specificatamente dall'alto. In un caso poi, la parte lesa (Vazzoler) fu in parte indennizzata del petrolio che le era stato sequestrato.
Circa le sevizie particolarmente efferate, pare alla Corte che esse non sussistano nei confronti di Zanchetton e di Pandolfini, che si limitarono a delle semplici percosse, come schiaffi, pugni e calci. Altrettanto non può dirsi di Panzacchi.
Costui infatti, quando procedette all'interrogatorio del partigiano Cavallin Luigi, che era stato catturato, dapprima lo percosse a lungo con un bastone per fargli rivelare i nomi dei suoi compagni; poi, visto che quello non parlava, appese una corda ad un gancio che pendeva dal soffitto, passò un nodo scorsoio attorno al collo di Cavallin e per ben sette volte, aiutato da un tenente rimasto sconosciuto, lo sollevò da terra dicendo: "O parli o ti impicchiamo!".
Successivamente lo percosse ancora con una cinghia munita di ferri. A parere della Corte questa semi-impiccagione, con conseguenti terribili sofferenze per il povero Cavallin, costituisce una sevizia veramente efferata e in modo particolare dimostra una crudeltà bestiale, quale in quei momenti poteva ispirare la passione di parte.
Al delitto di cui gli imputati sono responsabili, consegue la pena di morte.
Però ritiene il Collegio giudicante che debba concedersi a tutti l'attenuante di cui all'art.62 bis C.P., tenuto conto delle cause che li hanno spinti a collaborare con il nemico e delle circostanze in cui operarono.
Pertanto la pena viene fissata per Zanchetton e Panzacchi in 30 anni di reclusione; per Pandolfini in 27 anni. Per questi ultimi due la pena deve essere ridotta di un terzo per il condono di cui al D.L.P. 22.6.1946 n.4, non anche a Zanchetton, perché latitante.
A questa pena conseguono di diritto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la libertà vigilata. Sembra infine giusto ordinare la confisca totale dei beni degli imputati a favore dell'Erario.
Per questi motivi.
Visti gli artt. 483 e 488 C.P., dichiara
Zanchetton Silvio, Pandolfini Roberto e Panzacchi Adalberto colpevoli di collaborazione militare ex art.51 C.P.M.G., così unificata la rubrica, con fatti di omicidio per tutti e tre ed inoltre di sevizie particolarmente efferate per il solo Panzacchi, e con l'attenuante per tutti dell'art.62 bis C.P..
Condanna Zanchetton e Panzacchi alla pena di anni 30 di reclusione per ciascuno; Pandolfini a quella di anni 27 di reclusione.
Tutti all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla libertà vigilata dopo espiata la pena, alla confisca totale dei beni a favore dell'Erario, in solido al pagamento delle spese processuali e tassa di sentenza.
Visto l'art.9 D.L.P. 22.6.1946 n.4, dichiara condonato condizionalmente un terzo della pena inflitta a Pandolfini e a Panzacchi.
Treviso 12.2.1947
Il Presidente Ferlan
Il Cancelliere Casagrande

Il 14.2.1947 gli imputati Panzacchi e Pandolfini interposero ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza 30 aprile 1948:
a) annulla con rinvio la predetta sentenza 12.12.1947 della Corte di Assise Speciale di Treviso per difetto di motivazione in ordine all'imputazione di omicidio dei tre partigiani Rigo Luciano, Ghini Antonio e Bartolin Giuseppe, nonché in ordine alla disposta confisca ed alla negata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62 n.6 e 114 C.P. e all'art.26 C.P.M.G. rispetto a Panzacchi.
b) Estende l'effetto di tale annullamento per quanto riguarda l'imputazione di omicidio al coimputato Zanchetton, ricorrente, latitante.
c) Annulla senza rinvio in confronto di Panzacchi nella parte in cui ha ritenuto che le sevizie inferte al partigiano Cavallin Luigi fossero particolarmente efferate, esulando da tale carattere.
d) Rinvia la causa per nuovo esame, nei limiti di cui alla lettera a), alla Corte di Assise di Ancona.

Sentenza n. 6/47 del 23.02.1947 - R.G. 3/47 - R.G.P.M. 322/45

In nome del Popolo Italiano
la Corte di Assise Sezione Speciale di Treviso composta dai Signori:
FERLAN DOTT. VLADIMIRO - Presidente
SPANU DOTT. GIOVANNI - Giudice Consigliere
[nomi dei Giudici Popolari illeggibili]]

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:
DE MARCHI Giobatta, fu Giovanni e di Bandiera Orsola nato il 27.2.1922 a Istrana, detenuto.
VOLPATO Angelo Sante, fu Michele e di Fantin Paola, nato il 27.8.1890 a Istrana e ivi residente.
Presenti
Imputati
Il 1° del delitto di cui agli art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n.142 e 58 C.P.M.G., per avere, denunziando e contribuendo alla cattura di numerosi prigionieri Alleati e percependo il relativo premio dal tedesco invasore, promuovendo e partecipando a numerosi rastrellamenti, facendo opera di delazione in favore dei nazifascisti, commesso fatti diretti a favorire le operazioni militari del nemico e a nuocere a quello delle forze armate italiane, commettendo il reato a scopo di lucro e in pregiudizio anche di militari Alleati (art. 3 n. 2 u.p. e 13 D.P. 22.6.1946 n. 4) in Treviso, Istrana e provincia dall'8.9.1943 sino alla Liberazione.
Il 2° del delitto di cui agli art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n.142 e 58 C.P.M.G., per avere, denunziando un prigioniero Alleato (art. 3 D.P. 22.6.1946 n. 4) favorito i disegni politici del nemico in territorio invaso, in Ospedaletto di Istrana dal 13 al 14 novembre 1943.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentito il P.M., l'imputato e la Difesa, si osserva.
L'imputato De Marchi Giov. Battista è chiamato a rispondere di collaborazione militare col nemico per l'attività da esso svolta durante i venti mesi dell'occupazione nemica. In ispecie gli si fa carico di aver provocato e partecipato a rastrellamenti, di aver fatto opera di delazione ai danni delle forze della Resistenza e causato la cattura di prigionieri anglo-americani fuggiti l'8.9.1943 da un vicino campo di concentramento.
A proposito del primo addebito si sono vari indizi di reato (teste Ballao Virginio e altri) ma una prova sicura manca. Maggiori elementi a suo carico ci sono per quanto concerne la seconda incolpazione. Egli prestò servizio, almeno per qualche tempo, nella Feldgendarmerie tedesca. Dice di averlo fatto come impiegato civile e per non andare in Germania, ma poi ammette di avere fatto servizio di piantone, lo si vede dappertutto bazzicare coi tedeschi, gira armato in macchina e in motocicletta, dandosi arie e facendosi temere dai propri compaesani. Significative al riguardo sono le deposizioni di Bandiera Giacomo, Melchiori Luigi e del brigadiere di P.S. Bocuzzi. Si ha peraltro l'impressione, anche per la figura morale di questa persona gravemente pregiudicata in linea di reati contro il patrimonio, che egli abbia svolto la sua attività più che per un'idea politica da cui fosse animato o perché fosse amico dei tedeschi, per trarne lucro personale, come infatti è avvenuto in quello che è l'episodio saliente di questo processo, e cioè la cattura la notte dal 13 al 14 novembre 1943 in Ospedaletto di Istrana di 8-9 prigionieri anglosassoni nelle case di De Marchi Sebastiano, Cavasin Eugenia, Barcolari Giovanni e Bandiera Giacomo.
Questo fatto della cattura dei prigionieri a opera sua è pienamente dimostrato. Egli sapeva in quali case essi si tenessero nascosti. La sera della cattura si trovava in paese. La mattina appresso, assai per tempo, si recò in due o tre delle case dove i nazifascisti avevano catturato i prigionieri informandosi minutamente sul fatto e sulla persona del delatore sulla quale convergevano i sospetti degli interessati. In una casa si soffermò dalle 8 o 9 del mattino fino alle 4 del pomeriggio. La popolazione ebbe subito dei sospetti su di lui e che questi fossero fondati risulta dalla deposizione del già ricordato teste brigadiere Bocuzzi al quale, più tardi ma ancora in periodo dell'occupazione nemica, e in circostanze quando gli giovava mettere in rilievo i propri meriti di collaboratore dei tedeschi, confessò egli stesso di essere stato lui a far catturare i prigionieri riscuotendo anche il relativo premio. Alcunché di consimile depone anche il teste certo Pedron Leandro, ma la Corte non vuole dare alcun peso al deposto di questo teste che fu, lui pure, un fanatico e violento collaboratore del nemico, già condannato per tale sua attività da questa medesima Sezione di C.A. a venti anni di reclusione.
La circostanza riferita dal Bocuzzi trova, invece, significativa rispondenza e, in certo qual modo una parziale conferma, nella dichiarazione dello stesso imputato che, volendo gettare la colpa della cattura dei prigionieri su un'insegnante che allora dimorava in quella zona, dice di essere stato in possesso di una copia della ricevuta comprovante la riscossione da parte di questa insegnante del premio pagato dai tedeschi, copia che egli medesimo si sarebbe procurato per meglio difendersi un giorno contro le incolpazioni di cui già allora aveva avuto sentore; ma non è in grado né di produrre la ricevuta né di dare altre indicazioni atte a individuare la donna.
Ma la prova più squisita della verità di quanto afferma il Bocuzzi è data dalla deposizione di Gemin Cesare, Rossi Alfredo e Stella Mario, i quali ebbero modo di leggere coi propri occhi una lettera che il De Marchi nell'aprile 1944 dal carcere dove si trovava detenuto scrisse al Capo della Provincia del tempo. Per ottenere la scarcerazione egli chiedeva l'interessamento del Capo della Provincia dichiarando che conosceva dei nascondigli di prigionieri e di armi, che alcuni prigionieri aveva già fatto catturare un giorno e che per accertarsene bastava chiedesse informazioni sul suo conto al Comando tedesco presso il quale era conosciuto. L'esistenza di questa lettera è confermata, in fondo, anche dal De Marchi, il quale nega soltanto che essa fosse del contenuto riferito dai tre testi che, peraltro, sono troppo precisi ed

espliciti per non essere creduti. In detta lettera egli afferma di essersi limitato a pregare il Capo della Provincia a interporre i suoi uffici per farlo scarcerare promettendogli in compenso – tanto per conseguire lo scopo ma senza avere intenzione di mantenere la promessa – i suoi servizi. Significativa dichiarazione anche questa!
Si potrebbe obiettare che si trattava di vanteria, come appunto sostiene il giudicabile a proposito delle dichiarazioni rese al Bocuzzi e da lui ammesse, ma sono ben strane queste vanterie che così bene si inquadrano nel complesso delle risultanze processuali e sono così aderenti alla figura dell'imputato.
Il fatto della cattura dei prigionieri costituisce collaborazione con nemico invasore, e precisamente quanto meno quella prevista dell'art. 58 C.P.M.G. giacché, trattandosi di prigionieri che fanno bensì parte ancora del loro esercito nazionale ma hanno cessato di appartenere alle formazioni di combattimento, non si vede quale aiuto diretto alle forze belliche nemiche avrebbe potuto derivare dalla loro cattura.
Tale collaborazione è esclusa dal beneficio del recente Decreto d'amnistia ma non da quello dell'indulto, perché, se non si può affermare per le considerazioni sopra esposte - trattandosi cioè di prigionieri – che il fatto sia stato commesso ai danni delle Forze Armate Alleate in quanto il titolare del diritto leso era sempre lo Stato italiano, sta il fatto, peraltro, che il De Marchi nel provocare la cattura dei prigionieri, agì sempre a scopo di lucro, come dagli atti di causa è stato abbondantemente dimostrato.
Nell'episodio relativo alla cattura dei prigionieri anglo-americani è imputato col De Marchi anche il Volpato Angelo Sante, il quale viene accusato di avere provocato lui la cattura di uno dei prigionieri che fino a qualche giorno prima si trovava nascosto a casa sua e che poi era passato nella casa di Bandiera Giacomo perché egli (Volpato) vuoi per paura, vuoi perché non più in grado di mantenerlo, lo aveva consigliato a cercarsi un altro nascondiglio.
Si dice in denuncia che egli ebbe a guidare personalmente i tedeschi e gli italiani nell'abitazione del Bandiera. Il Volpato ammetteva di essere andato coi nazifascisti fino alla casa del Bandiera dove il prigioniero venne trovato e catturato, ma sostiene di non avere fatto da guida ma di essere stato costretto ad accompagnare dal Bandiera i tedeschi e i fascisti i quali già sapevano dove il prigioniero era nascosto. La discarica non regge. Se i nazifascisti avessero saputo del nascondiglio del prigioniero non sarebbero andati a cercarlo in casa del Volpato. La verità è invece che i tedeschi e i fascisti erano stati informati che il prigioniero era presso Volpato e, non avendolo colà trovato, costrinsero il Volpato – che non negava di avere avuto fino a qualche giorno prima presso di sé il prigioniero – a condurli, sotto minaccia di morte e percosse là dove l'angloamericano si trovava. Ma così essendo, mancò nel Volpato la volontà di collaborare coi tedeschi. Tale volontà egli non l'ha mai avuta, come ne fa prova tutta la sua condotta politica precedente e posteriore al fatto. Egli perciò va prosciolto con formula piena.
Ritenuta pertanto la responsabilità del solo De Marchi per il delitto di collaborazionismo politico, e venendo nei suoi confronti alla determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 C.P., reputa il Collegio – non essendovi che un unico fatto rigorosamente a suo carico – di partire dal minimo di anni 10 di reclusione previsto dalla legge e di ridurre detta pena per il concorso dell'attenuante prevista dall'art. 114 C.P. (minima importanza che nell'insieme della collaborazione a favore del nemico può avere avuto il fatto) nonché delle attenuanti generiche, stanti soprattutto le oltremodo precarie condizioni di salute del giudicabile quali risultano da varie attestazioni mediche, ad anni 6 e mesi 6 di reclusione, di cui anni 5 condonati condizionalmente a mente dell'art. 9 D.P. 22.6.1946 n. 4, con gli accessori di legge. Non pare alla Corte che sussistano le premesse di cui all'art. 9 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 per ordinare la confisca dei beni del condannato.
P.Q.M.
visti gli articoli 489, 488 C.P.
dichiara
De Marchi Giovanni Battista colpevole del delitto di cui all'art. 59 C.P.M.G., così modificata la rubrica a suo carico e come tale
lo condanna, con le attenuanti di cui agli articoli 62 bis e 114 p.p. C.P., alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione, alle spese processuali e tassa di sentenza, nonché all'interdizione perpetua dai pubblici uffici
Visto l'art. 9 D.P. 22.6.1946 n. 4 dichiara condonati 5 anni della pena suddetta sotto le condizioni di legge. Visto l'art. 479 C.P.P.
Treviso, 23 febbraio 1947
Il Presidente Ferlan
Il Cancelliere Casagrande

Sentenza n. 7/47 del 22.05.1947 - R.G. 5/47 - R.G.P.M. 344/45

In nome del Popolo Italiano
la Corte di Assise Sezione Speciale di Treviso composta dai Signori:
FERLAN DOTT. VLADIMIRO - Presidente
SPANU DOTT. GIOVANNI - Giudice Consigliere
FLIPPETTO LINO – Giudice Popolare
DI GASPERO FRANCESCO – Giudice Popolare
BERTELLI LEOPOLDO - Giudice Popolare
GUSEO PROF. PIETRO - Giudice Popolare
CERVI ANTONIO - Giudice Popolare
Ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale
contro
ZANNONI Giacomo, di Giobatta e di Bertè Ersilia, n. in Roma il 7.12.1921 e ivi residente in Piazza Verbano 16.
BARTOLOMEI Fernando, fu Cesare e di Marsi Elvira, nato in Roma il 29.9.1905 e ivi residente in Via Contarinim 13.
BONFATTI Nazzareno, fu Giuseppe e di Filippetti Flavia, nato in Norcia il 18.5.1898, residente a Roma in Via Amba Aradam.
IOVACCHINI Nicola Antonio [n.d.r.: nel testo della sentenza è sovente scritto "Giovacchini"], di Luigi e di Valentini Maria, nato a Casalbordino il 27.6.1904, residente a Roma in Via Baldassarre Peruzzi, 5.
LENARDON Armando, di Girolamo e di Rigo Erminia, nato a Portogruaro il 28.2.1926 e ivi residente.
STORTI Pietro, fu Giobatta e fu Janna Emilia, nato a Cessalto il 3.1.1891, e ivi residente.
Tutti in libertà provvisoria. Bonfatti, Storti e Iovacchini contumaci, gli altri presenti.
Imputati
Tutti del reato di cui all'art. 58 C.P.M.G in relazione all'art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142, per avere lo Zannoni e lo Iovacchini, quali ufficiali del Battaglione San Marco, e il Lenardon quale milite dello stesso al servizio della R.S.I., il Bonfanti presidente della Confindustria, il Bartolomei, autista di lui, e Storti Podestà del Comune di Cessalto, partecipato a rastrellamenti, incendi di abitazioni e saccheggi in quel di Cessalto (Treviso) e in località finitime della provincia di Venezia, in epoca posteriore all'8.9.1943, favorendo così i piani del nemico sul territorio invaso.
b) Lo Zannoni, il Lenardon, il Bartolomei, inoltre del delitto di cui agli art. 110 – 628 C.P., 61 n.5 C.P. in relazione all'art. 1 lettera a) R. D.L. 30.11.1942 n. 136 per essersi, in più persone riunite e con minaccia a mano armata, impossessati al fine di trarne profitto di quanto era nella casa del dr. Zanovello in Cessalto, da essi data alle fiamme e commettendo i fatti in condizioni di tempo e di luogo tali da ostacolare la privata difesa.
In Cessalto il 9.8.1944.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentito il P.M., gli imputati presenti e la Difesa, si osserva.

In fatto e diritto, sulla base delle risultanze istruttorie e dibattimentali.

L'8 settembre 1944, Bonfatti Nazzareno, presidente della Confederazione dei Lavoratori dell'Industria nella Repubblica di Salò, che allora risiedeva a Varese ma che fino a circa un mese prima aveva dimorato per qualche tempo a Cessalto di San Donà di Piave, ospite di Storti Pietro, Podestà del luogo – dovendo recarsi in Venezia per impellenti ragioni di servizio, colse l'occasione di tale viaggio per prendere seco nella propria macchina lo Storti che, non più Podestà di Cessalto, dimorava a Cantù per meglio attendere alle cure di un suo figliolo colà gravemente ammalato (deceduto qualche settimana dopo) e aveva bisogno di recarsi a casa sua.
Narrano lo Storti, il Bonfatti e l'autista di questo ultimo Bartolomei Fernando, che, giunti la sera troppo tardi a San Donà di Piave per proseguire fino a Cessalto, distante una quindicina di chilometri, decisero di passare ivi la notte. La mattina seguente, mentre il Bonfatti rimase a San Donà, il Bartolomei condusse in auto lo Storti a Cessalto, ma sulla via del ritorno nei pressi di Ceggia fu fatto segno ad alcuni colpi d'arma da fuoco sparati evidentemente da partigiani di cui la zona, anche secondo le voci apprese, era piena; incidente questo di cui egli poco dopo informò alcuni militi del Battaglione San Marco di stanza a San Donà che lo fermarono a un posto di blocco per la verifica dei documenti.
Se l'episodio dell'aggressione sia vera o meno non è dato di sapere con sicurezza; sta il fatto per altro che quella stessa mattina, accompagnato dal Bartolomei e comandato dal tenente Zannoni, un gruppo di almeno una ventina di militi del Battaglione suddetto, partì con un camion per un rastrellamento nella zona dove sarebbe avvenuta la sparatoria, procedette al fermo di varie persone e, giunto a Cessalto, si portò in casa dello Storti dove si tenne una riunione alla quale a un certo momento partecipò anche il Bonfatti, venuto da San Donà, e nella quale si parlò del prelievo di una decina di ostaggi a garanzia del mantenimento dell'ordine. Fra questi ostaggi uno doveva essere il medico del luogo – il dottor Zanovello – che venne fatto venire in casa Storti e sottoposto a una specie di interrogatorio.
Nel piccolo paese sovraeccitato per la presenza del reparto armato che piazzò tre mitragliatrici all'ingresso del villaggio, furono fatte parecchie perquisizioni domiciliari, di cui una anche nell'abitazione del parroco a opera dello stesso Zannoni; poi un gruppo capitò in casa del dottor Zanovello, che però non fu trovato. Quivi si rinvennero, oltre a poche munizioni, la divisa e la spada di un brigadiere dei carabinieri che per non sottomettersi ai nazifascisti si era dato alla macchia. Pare che soprattutto tale rinvenimento e la scomparsa del dottore abbia irritato i militi; certo si è che lo

Zannoni diede ordine di dare fuoco alla casa, solo permettendo alla moglie dello Zanovello di raccogliere poche cose di maggior valore, come i titoli di Stato e i libretti di risparmio che gli dovettero essere consegnati. Quasi contemporaneamente la soldataglia – militi del Battaglione San Marco e Camicie Nere giunte da San Donà – si diedero a mettere la casa a soqquadro asportando e caricando sul camion gli oggetti che loro premevano maggiormente, specie generi alimentari (salumi, olio) e altro, cagionando allo Zanovello un danno – compresi pochi effetti di terzi esistenti nella casa – valutabile in quasi due milioni di lire in moneta di allora. Il Bartolomei si fece dare una candela e salì con un altro milite nella soffitta del caseggiato per prendere i pneumatici ivi nascosti di un'auto di proprietà dello Zanovello, e anche in un secondo momento fu visto mentre stava asportando altri oggetti dallo stabile – di proprietà del Comune – abitato dal dottore, che alla fine, servendosi di latte di benzina, venne dato alle fiamme, non rimanendovi che i muri maestri.
Dopo di che, graduati e militi del Battaglione San Marco e Camicie Nere, assieme allo Storti che figurava quale fermato, ripartirono alla volta di San Donà col camion, sul quale avevano caricato gli oggetti asportati e gli arrestati, fra i quali il cappellano don Mozzetti e la moglie dello Zanovello, mentre il Bonfatti con l'autista Bartolomei ritornò a San Donà con la propria macchina assieme ai figli dello Storti che non potevano ormai senza pericolo rimanere in Cessalto.
E poiché, stando alle risultanze di causa, sembrava che a inviare nella zona di Cessalto il reparto armato al comando dello Zannoni e a ordinare la rappresaglia fosse stato Giovacchini Nicolantonio, capitano presso il medesimo Battaglione e, secondo taluni, il vero comandante dello stesso sebbene come tale figurasse un tenente colonnello, e poiché inoltre, secondo le dichiarazioni di certo Pappagallo, ex milite pure lui del Battaglione, all'azione di rappresaglia avrebbe partecipato anche il milite Lunardon Armando, sulla base di una denuncia da parte del dottor Zanovello, nonché di informazioni delle Questure di Treviso, Venezia e Roma, per i fatti sopra narrati venne iniziato, dopo la Liberazione di queste dall'invasore tedesco, un procedimento penale con rito sommario, in esito al quale gli odierni imputati vennero rinviati a giudizio avanti a questa Corte per rispondere dei reati come in rubrica specificati.
A tutti gli imputati è contestato il reato di collaborazione politica estrinsecatasi in rastrellamenti, saccheggi e altro, e allo Zannoni, al Lunardon e al Bartolomei si contesta anche la rapina aggravata ai danni del dottor Zanovello ma, in realtà, il solo e unico fatto che forma oggetto del processo è costituito dall'azione di rappresaglia commesso la mattina del 9.9.1944 nella zona di Cessalto e che, iniziatasi con l'arresto di varie persone sospette nella località di Ceggia, proseguite a Cessalto con la riunione in casa Storti dove si decise il fermo di ostaggi e l'esecuzione di varie perquisizioni domiciliari, culminò negli atti di vandalismo di devastazione e di incendio della casa abitata dal medico del luogo per i suoi sentimenti antifascisti.
Che l'azione provocata in risposta a un'aggressione – come sostengono gli imputati, da parte di elementi partigiani, e mirante con l'arresto di patrioti, col fermo di ostaggi, con la depredazione e distruzione della casa di abitazione di un antifascista, a fiaccare lo spirito delle forze della Resistenza – abbia tutti i caratteri, oggettivi e soggettivi della collaborazione politica non può mettersi in dubbio. L'attività collaborazionistica, sia politica che militare, può essere così varia da dare vita alle forme più impensate di favoreggiamento del nemico e allorquando nel corso di quest'attività si commettano fatti che di per sé costituiscono illeciti penali (omicidi, saccheggi, rapine) si ha normalmente concorso di più reati, per ciascuno dei quali il reo risponde separatamente. Può peraltro avvenire, nella molteplicità dei casi, che la connessione tra la collaborazione e i singoli atti commessi dall'agente sia tale per cui questi ultimi perdono la loro autonoma individualità e restino assorbiti nel reato principale.
Ora, questo appunto ritiene il Collegio sia il caso in esame. Poiché nella specie non c'è che questo solo fatto specifico in cui la collaborazione da parte degli imputati ebbe a manifestarsi, e poiché anche a questo unico fatto si è addivenuti – anche questo, nel dubbio, dovrebbe ritenersi – come rappresaglia contro un'aggressione subita e per evitare e impedirne altre, i vari episodi ai quali l'azione diede luogo vengono a perdere una fisionomia delittuosa propria per immedesimarsi e fondersi con la collaborazione, con la quale formano un tutto solo. Così si viene anche a eliminare quella disparità di trattamento che altrimenti si avrebbe addebitando a qualche imputato la sola collaborazione politica e ad altri anche la rapina, mentre per tutti, in sostanza, identico è il fatto, anche se la natura e la misura della partecipazione al medesimo può essere stata diversa.
Nel capo d'imputazione relativo alla collaborazione politica si accenna a fatti di saccheggio che, se esistenti, escluderebbero l'applicazione del D.P. d'amnistia 22.6.1946 n. 4; ma a parte quanto si è detto or ora per la rapina rubricata separatamente, per la sussistenza del saccheggio non basta un fatto isolato ma occorre un complesso di fatti di depredazione in qualsiasi modo commessi da più persone riunite in occasione di pubbliche calamità e in circostanze di speciale allarme sociale.
Eliminato il concetto di saccheggio, rimarrebbero però gli stessi atti di ruberie e depredazioni, comunque denominati che, anche fusi nell'unica imputazione di collaborazione politica, potrebbero escludere ancora e sempre l'applicazione dell'amnistia per il fine di lucro al quale sarebbero informati.
In proposito ritiene la Corte che tale fine di lucro ci sia per il Bartolomei, non anche per lo Zannoni, lo Storti e il Bonfatti; del Giovacchini e del Lunardon si dirà più avanti.
E invero, lo Zannoni per la sua qualità di ufficiale comandante il reparto armato fu certamente il maggiore responsabile di quanto avvenne in quel giorno, senza che abbia soverchia importanza nel caso particolare di sapere se egli abbia avuto l'ordine di agire a quel modo o se procedette di sua iniziativa. Un ordine ricevuto, data la manifesta illiceità del medesimo, non lo discriminerebbe. Ma l'ordine di incendiare la casa abitata dallo Zanovello è partito da lui, sembra dopo che vi si rinvenne l'uniforme, l'arma e le munizioni del brigadiere dei carabinieri che aveva disertato le formazioni della R.S.I., e, contemporaneamente, si iniziò l'opera di asportazione e di devastazione.

A sentire lo Zannoni egli non solo non avrebbe dato l'ordine né avrebbe partecipato in alcuna guisa alla criminosa impresa, ma avrebbe fatto quanto stava in lui per impedire ogni ruberia e vandalismo preoccupandosi, anzi, di mettere in salvo il salvabile. La Corte non ci crede, perché egli era il comandante e le depredazioni e le distruzioni avvennero in sua presenza. Piuttosto non ritiene il Collegio, o per lo meno non è provato, che da quelle ruberie egli abbia tratto qualche profitto e abbia agito a quel fine, ma egli quale comandante avrebbe dovuto impedire che tutto quello avvenisse. Il non averlo fatto, anzi l'aver lasciato che i suoi soldati rubassero e distruggessero (l'affermazione sua di avere punito un soldato trovato in possesso di un oggetto asportato e di avere perquisito i suoi uomini prima di ripartire non è per nulla provata) lo rende corresponsabile di quanto è accaduto. Senonché, altro è rispondere per le ruberie altrui, altro è avere agito a scopo di lucro. E poiché è questa la condizione che il D.P. di amnistia pone, quanto meno nel dubbio, deve essere prosciolto ai sensi dell'art. 3 del Decreto predetto.
Anche per lo Storti e il Bonfatti manca nell'atto di collaborazione che loro si ascrive la prova del fine di lucro: per lo Storti, perché data la sua ricchezza è poco probabile che lo allettassero le suppellettili e anche gli oggetti di valore dello Zanovello; per il Bonfatti, per la sua posizione sociale che difficilmente gli permetteva di abbassarsi al rango dei militi del Btg. San Marco o delle Brigate Nere; mentre, se si prospetta l'ipotesi di una sua responsabilità senza lucro personale (quale mandante, determinatore o istigatore), varrebbero anche per lui le considerazioni già fatte per lo Zannoni.
La Difesa sia dello Storti che del Bonfatti ha chiesto per loro l'assoluzione con formula piena. Ma la Corte non può entrare in questo ordine di idee.
Dovrebbe ritenere, è vero, - perché troppe sono le prove in tal senso – che entrambi siano venuti quel giorno a Cessalto dalla lontana Varese e Cantù per caso e inaspettatamente, il che male si concilia con un'azione di rappresaglia preordinata. Né l'uno né l'altro dovrebbero aver avuto l'interesse a quell'azione, destinata necessariamente a esacerbare gli animi in una zona mantenutasi fino ad allora abbastanza tranquilla, e, meno che meno, lo Storti col figlio quasi morente, e che aveva famiglia e interessi a Cessalto. Inoltre non saranno stati in linea politica, né l'uno né l'altro, dei campioni di moderazione, quale oggi, a distanza di quasi tre anni dal fatto, essi vorrebbero apparire, ma è anche vero che episodi di fanatismo e di settarismo da loro commessi non sono emersi, anche se lo Storti abbia avuto parecchie denunce contro di sé, conclusesi però tutte, in altro processo, a suo favore.
A sua volta la figura del Bonfatti, attraverso la deposizione di un teste qualificato come il dottor Giusto Giuseppe - dirigente dell'I.N.A.M.L. ed ex presidente del C.L.N. aziendale e della Commissione della Sede Centrale dell'Istituto subito dopo la Liberazione – appare in una luce tale che si stenterebbe a credere che in quel giorno egli possa essersi comportato così male verso terzi anche se militanti in un campo avverso. Ma la natura umana ha simili contraddizioni e, d'altro canto, ci sono troppi elementi in senso opposto che lasciano veramente perplessi.
Anzitutto è strana e significativa questa coincidenza tra la comparsa dello Storti e del Bonfatti a Cessalto e l'esplosione violenta improvvisa di quegli avvenimenti che poi turbarono il paese per vario tempo. Si parla di aggressione da parte di partigiani (il Bartolomei al dibattimento ha accennato addirittura a individui mascherati da lui visti), ma nessuna concreta prova è stata data in proposito; semmai solo elementi per metterla maggiormente in dubbio: si allude alla pallottola che avrebbe perforato la parte posteriore della carrozzeria e che viceversa pare risalisse a molto tempo prima e avesse tutt'altra origine. A parte le gravi contraddizioni sull'ora in cui si sarebbe sparato sull'auto – secondo il Bartolomei a giorno fatto (verso le 8 del mattino), secondo lo Zannoni in piena notte o, forse, la sera innanzi a notte inoltrata – non c'è un solo teste tra i numerosi sentiti che abbia avuto allora sentore dell'episodio, che si sia accorto della presenza in loco di partigiani e di persone sospette. Non si sa neppure quale scopo gli attentatori avrebbero potuto proporsi prendendo di mira un'auto sulla quale non si capiva chi viaggiava e sulla quale non ci sarebbe stato in quel momento che un umile autista, mentre si ignorava in modo assoluto, appunto perché casuale e improvvisa, la venuta sia dello Storti sia del Bonfatti. Neppure si capisce perché i patrioti avrebbero dovuto prendersela coi due che ormai da qualche tempo avevano lasciato il paese dove, in precedenza, finché vi abitavano, nessuno si era sognato di attentare alla loro incolumità e dove non avrebbero mai fatto del male a nessuno.
Ma, soprattutto, non si capisce perché il reparto comandato per il rastrellamento, giunto a Cessalto, anziché recarsi alla sede del Fascio o al Municipio, sia andato in casa dello Storti benché egli non fosse più Podestà del luogo né vi avesse alcuna carica pubblica. Il fatto che il Bartolomei sia partito da quella casa nel fare ritorno a San Donà non basta a spiegare la circostanza. Lì capita, pare appena in un secondo momento, il Bonfatti; lì si discute sugli arresti da fare e sui provvedimenti da prendere, si procede a degli interrogatori, si parla perfino di fucilazioni di ostaggi in caso di nuovi disordini.
Chi abbia diretto quella riunione, chi abbia indicato le persone da arrestare, se lo Storti, il Bonfatti o lo Zannoni, che però non conosceva affatto l'ambiente, né gli individui politicamente pericolosi, non si sa, perché la sola persona (il dottor Zanovelli) che avrebbe potuto illuminare in proposito il Collegio ed essere il teste classico nel processo, per le gravi, manifeste, inconciliabili contraddizioni in cui cadde, per avere accettato di essere indennizzato da uno degli imputati al quale poi rilasciò una dichiarazione che contrastava con quanto aveva già detto sul suo conto, per l'impressione poco buona che fece, non dà certamente tranquilla garanzia di credibilità, anche se attraverso le esagerazioni di prima per un verso, e quelle di oggi, in un altro, si possa a un di presso, anche con l'ausilio di qualche altro teste (specie la moglie e la domestica) per ciò che concerne gli avvenimenti successivi alla riunione in casa Storti, ricostruire i fatti.
Non risulta - nonostante le contrarie esplicite affermazioni dei primi tempi del dottor Zanovello – che alle ruberie e all'incendio della sua casa abbiano partecipato direttamente e indirettamente i due giudicabili ma il contegno per lo meno ambiguo tenuto durante la riunione dallo Storti, che con una sola parola di difesa per lo Zanovello avrebbe potuto salvarlo da ogni guaio, e la commedia del suo finto arresto per parte dei militi del Btg. San Marco al quale egli ricorse

per stornare i sospetti che sapeva sarebbero caduti su di lui, non possono essere interpretati a suo sfavore, laddove a carico del Bonfatti – che dice di essere rimasto quella mattina a San Donà e di essere venuto a Cessalto solo in cerca dell'autista – sta il fatto incontrovertibile che mentre i militi mettono a sacco e incendiano la casa del dottore, lo si vede girare nelle immediate vicinanze dandosi un gran da fare e maneggiando minaccioso una rivoltella, per credere solo in parte a quello che dicono alcuni testi.
Così essendo, coi dubbi e le perplessità che tutte queste circostanze sollevano, non pare alla Corte che si possano prosciogliere i due imputati con formula piena.
Per il Bartolomei non solo c'è la prova della sua partecipazione dall'inizio alla fine a tutta l'azione, ma anche che nella medesima egli sia stato guidato da fine di lucro. Fu lui, anzitutto, per sua ammissione, a informare della pretesa sparatoria contro l'auto gli uomini del Battaglione San Marco; e fece pervenire la notizia non già ai soldati di un posto di blocco in occasione di una visita di documenti o a un reparto isolato (ma di circa una cinquantina di uomini) in servizio di perlustrazione non meglio precisato, come si vorrebbe far credere, ma direttamente all'ufficiale di guardia alla caserma del Battaglione, cioè allo Zannoni. Nella casa poi dello Zanovello, che però già conosceva fin da quando aveva dimorato a Cessalto, chiede delle gomme d'auto di proprietà del dottore e sale con un altro milite in soffitta dove erano nascosti; e, più tardi, con un cappellone in teste, perché la cosa anche lo divertiva, lo si vede asportare altri oggetti quali un misuratore della [n.d.r.: pressione] del sangue e altro.
La sua partecipazione alla criminosa impresa e il contributo da lui apportatovi non sarà stato grande, ma la sua responsabilità è fuori contestazione, senza che giovi alla sua Difesa mettere in dubbio la colpevolezza del giudicabile solo perché non consta con sicurezza che fine abbiano avuto gli oggetti da lui asportati; alla Corte basta constatare che quelle gomme di cui egli era andato in cerca e che a lui, autista, potevano servire prima che a un altro, furono poi viste sul camion, né furono più restituite. In specie non può credere il Collegio che egli si sia interessato delle gomme solo per fare un piacere ad altri soldati e senza averne un vantaggio personale. Però, per le ragioni su esposte e poiché si tratta di persona incensurata, con moglie e figli, di un semplice autista trascinato in quella brutta avventura non di sua iniziativa, e avuto riguardo alla minima importanza della sua opera nella preparazione ed esecuzione dell'impresa, la pena base può essere quella di anni 10 di reclusione che, ridotta per le attenuanti generiche e per l'art. 111 p.p. C.P., può essere determinata in anni 4 e mesi 6 di reclusione; devesi pure ordinare la confisca a favore dell'Erario dei beni di proprietà del Bartolomei; ma, poiché il suo apporto, come si disse, al fatto fu scarso, la misura di tale confisca può essere contenuta in 1/5 dei beni.
Resta da esaminare la posizione processuale del Giovacchini e del Lunardon.
Anche se fosse stato il Giovacchini a mandare nella zona di Cessalto il gruppo di armati per l'operazione di rastrellamento, non lo si potrebbe ancora ritenere responsabile degli atti di vandalismo e di depredazione poi commessi in quella giornata, giacché mancherebbe la prova che fosse stato lui a ordinarli o che fossero impliciti o sottintesi nell'ordine da lui emanato. Ma non deve essere stato lui a mandare lo Zannoni e gli altri militi sul posto. L'aggressione contro l'auto del Bonfatti – se il fatto è vero – dovrebbe essere avvenuta la mattina per tempo, anche se a giorno fatto. Poiché egli non dormiva in caserma, avendo seco la famiglia, è probabile che egli non fosse neppure ancora presso il proprio reparto quando il Bartolomei portò la notizia dell'incidente provocando l'invio del militi sul posto. In caserma dormiva, invece, il tenente colonnello Navone, comandante del Battaglione, per cui nulla di più logico e naturale che l'ordine per la spedizione sia partito da lui. Ciò si dovrebbe dedurre anche dal contegno del Giovacchini posteriormente al fatto. Il lunedì (11 agosto 1944) egli procedette agli interrogatori degli arrestati che, peraltro, quel giorno stesso (l'aggressione sarebbe avvenuta la mattina del sabato) furono tutti rimessi in libertà. Alla signora Zanovello di sua iniziativa restituì tutti i Titoli di Stato che le erano stati asportati e, qualche giorno dopo, parlando col dottor Zanovello venuto in caserma, lo trattò nel più cordiale dei modi e si scusò con lui.
Così stando le cose, e poiché nessun altro fatto specifico si contestò al giudicabile e non c'è contro di lui negli atti del processo che qualche generica frase che pretenderebbe qualificarlo sommariamente senza accennare alle fonti di informazioni e di prove, pare al Collegio che le risultanze di causa impongano un'assoluzione con formula piena.
Lo stesso dicasi del Lunardon. Non c'è che certo Pappagallo a sostenere che l'imputato avrebbe preso parte all'azione di rappresaglia in Cessalto, ma il Lunardon lo ha sempre negato e nessuno fra i numerosi testi sentiti, che pure ricordano altri imputati e ne descrivono gli atteggiamenti e la condotta, l'ha visto né a Cessalto né altrove. Il Pappagallo al dibattimento non convinse del tutto perché non seppe rispondere a varie domande né scendere a particolari che gli avrebbero dovuto essere noti; e poiché tutta l'accusa si basa su questo solo teste che, per essere stato lui stesso milite del Battaglione San Marco, sia pure – afferma – ma non lo dimostra in maniera sicura – per fare il doppio gioco per incarico del C.L.N., non dà pieno affidamento, ritiene la Corte di dover prosciogliere anche questo milite semplice - del quale null'altro si dice né si parla negli incartamenti processuali, e del quale, anche se fosse dimostrata l'inclusione quel giorno in quel reparto armato, non si saprebbe quale parte effettiva vi abbia avuto – per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.
la Corte, visti gli articoli 489, 488 C.P.P.,
dichiara Bartolomei Fernando colpevole per i fatti ascrittigli in rubrica dell'unico reato di collaborazione politica (art. 58 C.P.M.G.) commesso a scopo di lucro – così modificata la rubrica – e, come tale, con le attenuanti di cui all'art. 62 bis, 114 C.P.,
lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, alle spese processuali e tassa di sentenza, nonché alla confisca di 1/5 dei beni. Visto l'art. 9 D.P. 22.6.1946 n. 4, dichiara condonata la pena come sopra inflitta sotto le condizioni di legge.

Visto l'art. 479 C.P.P.,
dichiara non doversi procedere contro Zannoni Giacomo, Bonfatti Nazzareno e Storti Pietro per il delitto di collaborazione politica, escluso il saccheggio e conglobato per lo Zannoni in detto reato anche quello di rapina, escluso pure per tutti e tre lo scopo di lucro, perché il reato è estinto per amnistia.
Assolve Jovacchini Nicola Antonio e Lunardon Armando dai reati loro rispettivamente ascritti per non avere commesso il fatto.

Treviso, 22 maggio 1947
Il Presidente Ferlan
Il Cancelliere Casagrande

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 1947
Con sentenza 24.1.1949 la Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso del Bonfatti e dello Storti e applicava l'amnistia per il Bartoluzzi, dichiarando definitiva la sia scarcerazione.
Treviso 10.2.1949.

Sentenza n. 8/47 del 07.07.1947 - R.G. 6/47 - R.G.P.M. //

In nome del Popolo Italiano
la Corte di Assise Sezione Speciale di Treviso composta dai Signori:
FERLAN DOTT. VALDIMIRO - Presidente
SPANU DOTT. GIOVANNI - Giudice Consigliere
BASSO DOTT. VALTER – Giudice Popolare
DEMATTE' VIRGILIO – Giudice Popolare
MIROLO SANZIO - Giudice Popolare
GUSEO PROF. PIETRO - Giudice Popolare
DONADI ANGELO - Giudice Popolare
Ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale
contro
ZAGO Giovanni, di Antonio e di Civiero Anna, nato a Bovolone il 25.8.1916, là residente, detenuto.
TRACCO Vittorio, di Adamo e di Belsasso Maria, nato in Belfiore il 23.2.1903, residente a Bolzano, detenuto.
FINOCCHIARO Guglielmo, di Cesare e di Rosa Adamo, nato a Librizzi (Messina) il 1°.6. 1910, residente a Verona, detenuto.
UMANA Gioacchino, fu Salvatore e di Giua Carolina, nato in Orosei (Sassari) il 12.3.1915, residente a Verona, detenuto.
FABRIZI Manlio, fu Fabrizio e di Ferdinando Delfina, nato a Civitella di Oliano (Viterbo) l'11.11.1905, residente a Verona, latitante.
MENIN Sergio, detto "Uccello", di Arnaldo e di Zanetti Maria, nato a Verona il 18.6.1921, ivi residente, latitante,
Tutti presenti all'infuori di Fabrizi e Menin.
Imputati
Lo ZAGO
a) del delitto previsto e punito dall'art.5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159, dall'art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 e dall'art. 51 C.P.M.G. per avere, quale brigadiere della G.N.R. dal giugno 1944 all'aprile 1945, proceduto il 29.9.1944 alla traduzione alla caserma del Teatro Romano del patriota Carcereri Ottavio, arrestato a Isola della Scala, nonché a perquisizioni in casa di certo Zambotto Giuseppe di Trevenzuolo, il quale aveva dato ospitalità al predetto Carcereri; di aver partecipato altresì in Verona il 13.12.1944 all'arresto di Briani Lino, Vicecommissario della Brigata partigiana "Vicenza", nonché al fermo il giorno 18.9.1944 di Gallo Carmine e Veré Carlo perché avvertiva le persone in transito dal Ponte Umberto che reparti della Polizia repubblicana procedevano alla requisizione delle biciclette; di avere partecipato infine in epoca imprecisata dal 1944 a rastrellamenti con la Compagnia "O.P." a Amendola e a Civitella di Romagna, nel corso dei quali furono catturati numerosi partigiani che furono poi fucilati.
b) del delitto p.p. dall'art. 575 C.P. in relazione all'art. 2 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 e all'art. 3 ultimo cpv. D.L.L. 27.7.1944 n. 159, per avere in Verona il 29.9.1944, in concorso con il Fabrizi e con altri, cagionato la morte del patriota Carcereri Ottavio sparando vari colpi di arma da fuoco.
Il TRACCO
del delitto di cui all'art.5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159, all'art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 e all'art. 51 C.P.M.G. per avere, quale milite addetto alla Sezione Fermi e Perquisizioni della predetta G.N.R. (U.P.I.) dal giugno 1944 all'aprile 1945, partecipato con altri ad arresti di partigiani e patrioti, bastonato e torturato gli stessi e altri detenuti politici della Caserma del teatro Romano, partecipando al rastrellamento di Velo e a quello di Lazise, nonché all'impresa di S. Anna di Slafeto e ad altre operazioni di polizia contro partigiani, tra cui quella effettuata in epoca imprecisata a Negrar e a Trignano.
Il FINOCCHIARO
del delitto di cui dall'art. 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159, dall'art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 e dall'art. 51 C.P.M.G. per avere, quale ufficiale istruttore addetto agli interrogatori dei detenuti politici nella caserma del Teatro Romano in Verona, col grado di capitano della G.N.R., dal dicembre 1944 all'aprile 1945, istruito numerose pratiche a carico di partigiani e patrioti che vennero poi fucilati in campo di concentramento o deferiti a Tribunali Straordinari; dato disposizioni al Nucleo Investigativo perché si effettuassero ricerche per l'arresto di partigiani e patrioti nonché di renitenti alla chiamata alle armi ordinando per questi ultimi che fosse portato via come ostaggio un familiare giovane da poter essere inviato in Germania; fatto diffidare qualche professionista di Verona di sentimenti contrari al nazifascismo, nonché imposto il fermo e l'arresto di varie persone a carico delle quali erano risultati elementi di responsabilità nel corso delle istruttorie contro detenuti politici.
L'UMANA
del delitto p.p. dall'art. 575 C.P. per avere in Verona il giorno 23.3.1945 in correità con altri colpito mortalmente con varie raffiche di mitra il detenuto bersagliere Costa Bruno, che decedeva.
Il FABRIZI
a) del delitto p.p. dall'art. 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 in relazione all'art. 1 D.L.L. 22.4.45 n. 142, 3° comma n. 5 art. 51 C.P.M.G., per avere dal settembre – ottobre 1944 fino al 25.4.1945, in Verona rivestito la carica di Capo Ufficio dell'U.P.I. di Verona col grado di maggiore della G.N.R. e, in tale qualità, partecipato attivamente e col massimo zelo alla lotta di repressione del movimento insurrezionale italiano facendo arrestare un rilevante numero di partigiani e

patrioti i quali, dopo atroci sofferenze morali e fisiche, nonché dopo sevizie e torture subite su ordine del Fabrizi stesso nel corso del loro interrogatorio presso il Distaccamento della caserma del Teatro Romano, per la maggior parte vennero inviati in campo di concentramento a Bolzano e in Germania, ove diversi trovarono la morte e altri, giudicati da tribunali fascisti, languirono per lungo tempo in carceri o furono fucilati, preparando inoltre, d'intesa col Comando Provinciale, piani di rastrellamento, alcuni dei quali eseguiti anche in unione con rilevanti forze tedesche in S. Mauro di Saline 24.3.1945, Lazzise 28.10.1944 (nel corso del quale venne anche ucciso il partigiano San Carlo), e partecipando a volte di persona a tali rastrellamenti fra cui quelli di Lughezzano del 24.10.1944, di Lazzise del 28.10.1944 e di Velo nell'inverno 1944-1945, dirigendo, infine, e partecipando di persona a numerose operazioni di polizia contro elementi partigiani in Verona e provincia.
b) del delitto p.p. dall'art. 575 C.P. in relazione all'art. 2 D.L.L. 22.4.1945 n. 142, all'art. 3 ultimo cpv. D.L.L. 27.7.1944 n. 159 per avere in Verona il 29.9.1944 concorso con altri cagionato la morte del patriota Cercereri Ottavio sparando vari copi d'arma da fuoco.
Il MENIN
del delitto p.p. dall'art. 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159, dall'art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 e dall'art. 51 C.P.M.G. per avere, già partigiano delle Divisione "Pasubio" poi passato nel settembre/ottobre 1944 a fare parte dell'U.P.I. Provinciale col grado di vicebrigadiere e addetto alla Sezione Fermi e Perquisizioni, tradito i suoi compagni facendo arrestare, e partecipando spesso di persona a tali arresti, tutti i componenti del Battaglione partigiano "C. Montanari" e parte degli esponenti del C.L.N., nonché altri partigiani della Brigata "Vicenza" da lui conosciuti, seviziato e torturato i predetti nella caserma del Teatro Romano e altri detenuti politici, partecipando di persona al rastrellamento di Lazzise e a quello di Velo e ad altre operazioni contro i partigiani, conducendo appartenenti dell'U.P.I. in località della provincia dove sapeva esservi partigiani.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., gli imputati e le Difese, si osserva.
In fatto e diritto.
La Sezione Speciale della Corte di Assise di Verona con sentenza 5 aprile 1946, in esito a un processo penale avviato con rito sommario a carico di 17 componenti il tristemente famoso Ufficio Politico Investigativo (U.P.I.) della G.N.R. di quella città, imputati parte di collaborazione militare e parte politica, nonché di una serie di reati diversi connessi e non connessi con l'attività collaborazionistica, condannò – per limitarsi agli imputati che interessa l'attuale fase del processo – alla pena di morte il Finocchiaro per il delitto di cui all'art. 51 C.P.M.G., l'Umana per la collaborazione militare (omicidio in persona del bersagliere Costa, occultamento di cadavere, appropriazione indebita, truffa e rapina, le cui pene rimasero assorbite nella pena capitale), Il Fabrizio per collaborazione militare, occultamento di cadavere e omicidio in persona di Cercereri Ottavio, il Menin per collaborazione militare e rapina, e a 30 anni di reclusione lo Zago per il delitto di collaborazione politica e per omicidio in persona del Cercereri, e il Tracco a 30 anni di reclusione e Lire 10.000 di multa complessiva per collaborazione militare, omicidio, rapina, estorsione, occultamento di cadavere, espatrio clandestino.
Da tale sentenza hanno ricorso in Cassazione per motivi vari tutti i condannati suddetti, compresi il Fabrizio e il Menin giudicati in contumacia. La Corte Suprema con sentenza 8 gennaio 1947, dichiarato inammissibile il ricorso per il latitante Menin, annullò in parte la sentenza impugnata rinviando il processo a questa Sezione di C.A. per un nuovo giudizio: per il Finocchiaro per mancanza di motivazione sulle sevizie particolarmente efferate, sulle attenuanti generiche, sulla confisca e sull'art. 62 n. 6 C.P.; per lo Zago per mancata motivazione sulla partecipazione all'omicidio Carcereri e sull'art. 62 bis C.P.; per il Fabrizi, a mente dell'art. 203 C.P.P. per mancanza di motivazione sulle sevizie particolarmente efferate e sulla partecipazione all'omicidio Carcereri; per l'Umana per la commisurazione della pena, esclusa l'aggravante della crudeltà, relativamente all'omicidio Costa, dichiarando estinti per amnistia i reati di cui all'art. 51 C.P.M.G., l'appropriazione indebita e la truffa; il Tracco per mancanza di motivazione sull'art. 114 p.p., dichiarato estinto per amnistia l'espatrio clandestino.
In ottemperanza alla pronuncia del Supremo Collegio, lo Zago, il Tracco, il Finocchiaro, l'Umana e il Fabrizi vennero tratti a giudizio avanti questa Sezione per essere giudicati per le imputazioni in rubrica specificate entro i limiti fissati dalla sentenza di rinvio.
All'odierno dibattimento il Fabrizi continuò a mantenersi latitante, per cui si procedette in sua contumacia. All'udienza comparve invece, a nome di Manin Sergio, del quale era stato dichiarato irricevibile il ricorso per Cassazione a causa della latitanza, l'avvocato Anicci di Roma per ottenere, come ottenne, di potersi costituire in giudizio nell'interesse del suo patrocinato, e ciò per effetto esteso anche nei suoi confronti del ricorso proposto dallo Zago e dal Finocchiaro e accolto dal Supremo Collegio per quanto attiene all'esame sulla sussistenza o meno delle sevizie e, procedendosi in sua assenza, fu ammessa nel suo interesse, su richiesta della Difesa, la riassunzione di numerosi testi d'accusa già sentiti nel primo giudizio sulla circostanza delle sevizie.
Ciò premesso, osserva la Corte quanto segue in esito agli atti istruttori e dibattimentali e tenuto conto dei poteri del giudice di rinvio, entro i limiti determinati dal Supremo Collegio con sua pronuncia.
Lo Zago, ex brigadiere della G.N.R. e il Fabrizi Capo Ufficio dell'U.P.I. della provincia di Verona, sono stati rinviati a questa Corte per il riesame delle loro responsabilità nell'omicidio in persona di Carcereri Ottavio.
Questo ultimo, un socialista di vecchia data e arrabbiato antifascista, era tenuto particolarmente di vista sia dall'U.P.I. che dalle BB.NN. della Federazione fascista: incarcerato più volte durante il regime fascista, era rimasto detenuto per vari mesi anche durante il primo periodo dell'occupazione tedesca; rilasciato e datosi quasi alla macchia, era stato ricercato più volte finché, verso le ore 11 del 29.9.1944, mentre per affari si trovava in compagnia del fratello Silvino in

Isola della Scala, venne ancora una volta arrestato dalla Polizia Ausiliaria, tradotto verso le 16/17 dello stesso giorno a Verona dallo Zago, recatosi in macchina a prenderlo in consegna per ordine del Fabrizi.
Rinchiuso nelle carceri della caserma del teatro Romano, venne rimesso in libertà verso le 19,30 ma trovato ucciso la sera medesima verso le 21,30 a quattro chilometri circa da Verona in località Ferrazzi di San Michele Extra, non trovantesi né sulla via che conduceva al paese ove abitava la sua famiglia, né prossimo a quello ove egli allora si teneva nascosto.
A quell'ora alcuni soldati di guardia nei pressi del vecchio forte intesero una scarica di mitra, ripetute grida di alt, qualche colpo di pistola e, qualcuno di essi, anche il motore di un'autovettura subito allontanatasi dal posto.
Nulla, quindi, di più naturale del sospetto che il Carcereri, questo nemico giurato dei fascisti, - che essi avevano ragione di temere in caso di un capovolgimento della situazione – fosse stato messo in libertà per essere ucciso, o fatto uccidere, poco dopo, come era costume del tempo, da quelli stessi che l'avevano liberato.
Il Carcereri aveva seco, oltre al cappello e al soprabito, la bicicletta, due borse di cuoio nelle quali doveva tenere almeno 140 mila lire, la fede matrimoniale, un anello con brillanti, un orologio d'oro cronometro e polsini d'oro, cose tutte delle quali solo 100,000 lire furono restituite alla famiglia.
A carico dello Zago a proposito di questo omicidio è emerso di sicuro che fu lui a tradurlo a Verona per ordine del Fabrizi, ma non è risultato altro. Lo Zago, pare, non sapesse neppure fino ad allora dell'esistenza del Carcereri e, sembra anche che l'ordine di andarlo a prendere gli sia stato dato per caso, perché il Fabrizi non avrebbe trovato in quel momento altra persona da inviare e perché lo Zago aveva da portarsi per ragioni proprie in direzione di Isola della Scala. Si sospettò di lui specie perché il coimputato Umana, che mise in libertà il Carcereri, accennò all'uscita dello Zago dal Teatro Romano poco dopo che il Carcereri era stato rilasciato. Lo Zago nega tale circostanza ma, anche ammesso che essa sia vera, essa potrebbe essere stata del tutto casuale e, comunque, in una città come Verona dalle strade strette e brevi, o l'uscita dello Zago dopo liberato il Carcereri fu immediata, o non avrebbe avuto più scopo.
A ogni modo lo Zago ha affermato – per verità appena ultimamente – di essere stato quella sera dalle 20 alle 24 in servizio di pattuglia assieme a certi Vignola e Ghella. Il fatto è stato confermato all'udienza dai due testi che non fecero cattiva impressione, per cui il Collegio non si sente di negare ogni credibilità alla circostanza solo perché essa fu fatta valere (si potrebbe trovare anche la spiegazione al fatto strano) a tanta distanza dall'inizio del processo. Perciò non crede la Corte che gli elementi a carico dello Zago giustifichino un suo proscioglimento da tale accusa anche solo con formula dubitativa. Venuta a mancare la prova della responsabilità per l'omicidio, viene meno, come il S.C. ebbe già a stabilire nella sua sentenza, l'unico ostacolo all'applicabilità dell'amnistia al reato di collaborazione militare di cui la Sezione Speciale di Verona ebbe a ritenerlo colpevole. Nonostante l'estinzione del reato per amnistia impropria, rimane ferma la confisca dei beni per collaborazione militare già disposta nella sentenza impugnata. Così ebbe a insegnare in recenti pronunce (ordinanza in data 24.4.1947 in causa Paciocco Spartaco, in causa Botteon Elvira, in causa Polito Giuseppe) il S.C. e così. Del resto, si evince da un attento esame dell'art. 1 D.L.L. 31.5.1945 n. 364 e successive modifiche che, modificandolo, estese l'obbligo della confisca quale appare originariamente disciplinato dal D.L.L. 27.7.1944 n. 159, rendendo obbligatoria la confisca medesima anche senza che l'agente abbia collaborato attivamente e spontaneamente al servizio del tedesco invasore. Ogni qual volta vi sia reato, anche se estinto per qualsiasi causa, salvo a graduarne eventualmente la misura. Data l'entità della collaborazione, in concreto, ritenuta dalla Corte di Assise di Verona, la confisca dei beni dello Zago può essere limitata a una metà dei beni appartenenti.
Assai diversa, e più grave, è la posizione processuale del Fabrizi rispetto all'omicidio Carcereri. Questo ultimo fu arrestato per ordine suo; per ordine suo il nome dell'arrestato non fu segnato nel registro dei detenuti dovendo il Carcereri rimanere a sua disposizione; a lui lo Zago, dopo effettuata la traduzione del defunto a Verona, consegna la busta contenente Lire 100.000 e forse più, nonché altri effetti di proprietà dell'arrestato, neppure essi segnati in alcun registro, di cui non si seppe più nulla; il giorno dopo nel giornale di Verona "L'Arena" appare un articolo addomesticato in cui si vuol far passare l'omicidio del temuto antifascista come dovuto a rapinatori.
Ma, per quanto gravi siano questi elementi a carico, non sembra al Collegio che essi siano tali da poter affermare con tranquilla coscienza la responsabilità dell'imputato. Già la Sezione Speciale di Verona aveva riconosciuto nella sua sentenza che "una prova decisa e precisa" della responsabilità del Fabrizi mancava e che contro di lui non vi erano che "indizi gravissimi". La sentenza annullata ha specificato quali fossero questi indizi gravissimi, ma la Corte Suprema ha osservato che essi non erano sufficienti a giustificare un giudizio di colpevolezza per un fatto così grave e rimasto in diversi punti nell'ombra, e precisando quali fossero i punti principali che occorreva chiarire, ha affermato che si sarebbe dovuto accertare come e dove il Carcereri passò quelle ore che precedettero la sua uccisione, perché si sarebbe trovato in contrada Peruzza di San Michele, di notte; se veramente lo Zago lo seguì, e fino a quando, dopo la sua uscita dalla caserma del Teatro Romano, e se gli ignoti che erano in automobile non lo avessero eventualmente trasportato già cadavere nella contrada suddetta simulando poi l'aggressione per sviare le indagini. Senonché, tutti questi interrogativi rimasero purtroppo oscuri anche dopo gli atti assunti in questa fase del processo, nella quale sono emersi degli elementi che potrebbero portare piuttosto nuovi motivi di dubbio e di perplessità che elementi di convinzione per la colpevolezza del giudicabile, E' risultato, infatti, maggiormente confermato che il Carcereri era, forse, più preso di mira e perseguitato dalle BB.NN. della Federazione fascista che dall'U.P.I.; che tra le BB.NN. c'era qualcuno (per esempio Sevese Giuseppe, successivamente ucciso) che l'aveva particolarmente con lui anche per ragioni personali che possono talvolta da sole, anche senza che vi si aggiunga l'odio politico, portare al delitto: che sarebbe stato proprio il Sevese che, dopo l'uccisione del Carcereri avrebbe fatto capire, quasi in via confidenziale, al sacerdote don Serafino Omili che, se non proprio da lui personalmente, e da lui solo, la soppressione del Carcereri sarebbe avvenuta, più o meno direttamente con la sua partecipazione, a opera delle BB.NN. di cui faceva parte e delle quali era uno degli esponenti più fanatici e

feroci. L'omicidio è certamente di origine politica, escluso il movente della rapina, e ammesso che il Carcereri sia stato soppresso dalle BB.NN. è difficile non pensare a un'intesa tra il Fabrizi e dette BB.NN.
Ma si parla anche di una scarcerazione della vittima verso cauzione di 100 mila lire e contro promessa di fare indagini e rivelazioni sul movimento partigiano, cosa assai poco verosimile, per non dire impossibile, dati i precedenti e la dirittura, almeno in linea politica, del Carcereri. A ogni modo, costui aveva troppi nemici che sommessamente avevano già deliberato la sua uccisione qualora egli fosse (stato) lasciato in libertà e, data l'importanza che si attribuiva, per la temibilità dell'individuo, alla sua carcerazione, anche la decisione di metterlo in libertà può essersi diffusa rapidamente nell'ambiente nazifascista di Verona, e alla Federazione delle BB.NN. [esse] possono esserne venute a conoscenza senza presupporre necessariamente un accordo tra loro e l'U.P.I. Se il Fabrizi non è stato il mandante diretto dell'assassinio, occorrerebbe almeno avere una prova della connivenza del Fabrizi con gli autori materiali del delitto, chiunque essi fossero, ma una prova sicura su questo punto manca. E allora, se le risultanze processuali agli effetti dell'accertamento della responsabilità dell'imputato non solo non rimasero al punto di prima, dal S.C. non considerato sufficiente per un tranquillante giudizio, ma subirono se mai un mutamento in favore del giudicabile, non si può che prosciogliere il Fabrizi da tale reato per insufficienza di prove.
L'imputato però deve rispondere anche di collaborazione militare in concorso di sevizie particolarmente efferate e ciò, al pari del Finocchiaro, e per gli stessi motivi di questo ultimo, perché è solo per l'effetto estensivo del ricorso del Finocchiaro che può essere preso in esame anche il suo caso. L'effetto estensivo trova la sua base nella posizione analoga e quasi eguale che il Finocchiaro e il Fabrizi, quali ex dirigenti dell'U.P.I., vengono ad avere rispetto al trattamento che si usava ai detenuti politici nella caserma del Teatro Romano che dall'U.P.I. dipendeva.
Poiché il Fabrizi era Capo dell'U.P.I. e il Finocchiaro ufficiale istruttore che interrogava i detenuti e sbrigava le pratiche legali affidategli, si fa a loro risalire la responsabilità per tutte le barbarie commesse in dette carceri. In proposito osserva il Collegio che occorre stabilire, anzitutto, se le sevizie di cui dovrebbero rispondere siano da considerarsi particolarmente efferate, e poi se fossero il Fabrizi e il Finocchiaro a ordinarle o, per lo meno, ad approvarle mentre avrebbero avuto l'obbligo, essendone a conoscenza, di impedirne la perpetrazione.
Che siano da considerarsi particolarmente efferate almeno quelle inflitte al colonnello Fincato, morto la sera del 6.10.1944 a seguito delle torture inflittegli nella caserma dell'U.P.I., non può esservi dubbio, giacché come tali sono state definite già dal S.C., che appunto perciò ha negato l'applicazione dell'amnistia al Tracco, ritenuto uno degli esecutori materiali di dette torture. Questa Sezione è pertanto legata alla statuizione del S.C.. Del resto il Fincato, durante il periodo di circa una settimana di sua detenzione, fu più e più volte, ogni giorno, bastonato e torturato bestialmente; ognuna di tali torture a base di pugni, calci, nervi di bue, randellate, fu spinta dalla ferocia degli sgherri al limite estremo dell'umana resistenza, al di là della quale non c'era che la morte, poi in effetti verificatasi; ora, il carattere di particolare efferatezza può derivare alla sevizia oltre che dal grado di intensità di ogni singola tortura, dal metodo in cui la medesima viene messa in esecuzione, sistematicamente, a intervalli e per lungo periodo di tempo, al fine di meglio fiaccare l'animo e di ottenere le desiderate confidenze.
Ma quelle del Fincato non sono le sole sevizie di natura particolarmente efferata che si sono verificate nella caserma del Teatro Romano; tali devono considerarsi anche quelle del tutto analoghe fatte subire negli stessi giorni al colonnello Andreani Alberto, anche se costui riuscì a salvare la vita. Egli fu colpito anche alla faccia e agli occhi con randellate tali che gli tolsero per sempre buona parte della vista (per leggere deve servirsi di una lente particolare); tali furono quelle inflitte ai due Baroncini, Ciro e prof. Pietro, detenuti pure in quello stesso tono di tempo, i quali furono torturati, e non furono i soli, con le manette fino a far loro gonfiare in modo spaventoso le mani che poi picchiavano con lo scudiscio per piagarle maggiormente. Codella Angelo nel pomeriggio del 15.12.1944 fu percosso e bastonato in tutti i modi e in tutte le parti del corpo, gli strinsero i testicoli tirandoglieli, fu sottoposto sui pollici a scariche elettriche che lo fecero svenire, lo punsero alla pancia con un arnese acuminato. Anche le scosse elettriche e le torture ai testicoli per la raffinatezza dei maltrattamenti escogitati e per le parti delicate prese di mira al fine di rendere più acuto il dolore, devono, a giudizio del Collegio, già di per sé definirsi particolarmente efferate, e comunque dovrebbero considerarsi tali nel loro complesso, in unione alle altre forme di tortura praticate in continuità e per ore ai danni della stessa vittima.
Le sevizie particolarmente efferate, dunque, ci sono.
Si tratta di vedere se delle stesse debbono rispondere il Fabrizi e il Finocchiaro. Al riguardo opina la Corte che si debba distinguere la posizione del primo da quella del secondo.
Eccezione fatta per il Codella, tutti i casi di sevizie sopra ricordati sono avvenuti quando il Finocchiaro prestava servizio all'ufficio di Ponte Pignolo. L'incarico di ufficiale istruttore gli sarebbe stato affidato nel novembre – dicembre 1944, a seguito dell'inchiesta provocata dall'invio alle varie Autorità politiche da parte del Vescovo di Verona di una lettera anonima pervenutagli, nella quale si denunciavano le atrocità e le efferatezze che perpetravano ai danni dei detenuti politici rinchiusi nei molteplici edifici cittadini trasformati in carcere. La nomina a ufficiale istruttore sarebbe caduta su di lui, laureato in legge, proprio per far cessare certi eccessi che si erano verificati, e allora, se così è, non pare che possa farsi risalire a lui la responsabilità per quanto è successo prima della sua venuta al Teatro Romano.
Con l'inizio della sua attività in quei locali, le condizioni dei detenuti, almeno secondo la deposizione di numerosi testi, si sarebbe migliorata; si continuarono ancora a battere e a maltrattare i detenuti, ma non si ha la prova di casi di sevizie particolarmente efferate, se si eccettui quanto è accaduto a Codella Angelo e di cui si ebbe già a parlare. Le inumane torture alle quali costui fu sottoposto ebbero luogo nel suo ufficio, ma in sua assenza, dopo che il Fabrizi si fece consegnare le chiavi dell'ufficio medesimo; e i maltrattamenti del Codella cessarono anzi quando egli, a un certo momento, entrò nell'ufficio e ordinò agli aguzzini presenti di smettere dal torturare il detenuto.

Il Finocchiaro – è questa l'opinione del Collegio – doveva essere a conoscenza del trattamento che si usava agli arrestati, anche perché era lui che li interrogava e doveva valutare, alle volte, in quale stato essi erano ridotti (vi sono dei testi che parlano di detenuti in stato irriconoscibile per le bastonature subite) ma non dipendeva da lui di far cessare quello stato di cose inumano mentre, per parte sua, cercò di impedire gli eccessi e di alleviare le sofferenze.
Venuta così meno, per quanto lo riguarda, la prova di una sua responsabilità nelle sevizie del Codella, non gli si può negare l'applicazione del beneficio di cui al D.P. 22.6.1946 n. 4. Per le ragioni già dette a proposito dello Zago, anzi, a maggior ragione nei suoi confronti che dello Zago, per la maggiore intensità della collaborazione svolta e per il grado più elevato da lui rivestito, deve mantenersi ferma la confisca totale dei beni già disposta nei suoi confronti dall'Assise Speciale di Verona.
Non altrettanto si può dire del Fabrizi. Se neppure di lui esiste la prova che ordinasse la tortura dei detenuti, è certo peraltro che ne fosse non solo a conoscenza ma che la approvasse e che i dipendenti in tanto maltrattassero gli arrestati in quanto sapevano di non contrastare i desideri del loro capo, quando non fossero convinti addirittura di corrispondere a una sua precisa volontà che egli, quale superiore gerarchico, non poteva esplicitamente manifestare se non altro per salvare le apparenze. Gli atti processuali provano abbondantemente come egli, quale capo dell'Ufficio Provinciale dell'U.P.I. - messo in quel posto in sostituzione del maggiore Citi, ritenuto troppo debole – fosse quello da cui, in effetti, dipendeva la sorte dei detenuti politici rinchiusi nelle carceri del Teatro Romano, senza rendere, in sostanza, conto a nessuno del suo operato, dando le direttive agli altri e annotando di suo pugno, sulle pratiche che gli venivano presentate per l'approvazione, i provvedimenti che riteneva opportuni per i singoli casi. Egli non può affermare di non avere saputo del trattamento che si faceva ai detenuti perché, sia pure di rado, egli stesso partecipava agli interrogatori e talvolta persino personalmente maltrattava gli arrestati. Basterebbe per tutti la condotta da lui tenuta durante la carcerazione del colonnello Fincato e dopo la fine pietosa del medesimo.
All'Umana, che a lui si rivolge perché intervenisse a favore dell'eroico colonnello alla cui sorte l'Umana mostrò particolarmente di interessarsi, come appare anche dalla deposizione insospettabile del colonnello Andreani, risponde: "Cosa ti interessa, è un badogliano!" e, ad avvenuto decesso del Fincato: "Fottitene, è un badogliano!".
Nel caso Codella non si perita di picchiare egli stesso il detenuto e assistere alla parte delle torture, mentre per le altre – le maggiori e più gravi alle quali fu sottoposto in seguito, in sua assenza – non può esimersi dalla propria responsabilità perché le successive torture non furono che la logica e naturale conseguenza di un inizio di violenza da lui stesso provocato col darne per primo il cattivo esempio. Infatti egli percuote il Codella subito al suo arrivo in carcere e, appena fattolo entrare nell'ufficio del Finocchiaro, dal quale si era fatto consegnare le chiavi, permette che il feroce Lembo gli si avventi addosso e che lo si leghi mani e piedi, benché inerme in mezzo ad armati, nell'interno di un carcere donde non gli era possibile scappare.
Sostiene la Difesa del Fabrizi che l'imputato non può essere ritenuto responsabile per le barbarie che si commettevano nelle carceri se, proprio per impedirle, vi avrebbero mandato quale ufficiale istruttore il Finocchiaro. Si può rispondere che la nomina avvenne dopo lo scandalo provocato dalle proteste del Vescovo di Verona con l'invio della lettera anonima di cui si è già parlato, e dalla conseguente inchiesta che venne ordinata.
Poiché quale Capo Ufficio rispondeva lui per quanto avveniva nelle carceri, doveva pur fare qualche cosa dopo l'alto clamore causato dalle tremende accuse contenute nella lettera se non voleva implicitamente confessare la propria connivenza con quanto succedeva; era il meno che, in un frangente come quello, potesse fare, ma lo fece evidentemente di mala voglia se con don Signorati si mostrò assai seccato per l'inchiesta anziché compiacersene per la possibilità che gli si offriva di conoscere il vero e porre fine ai barbari sistemi fino ad allora applicati. E' vero che gli atti processuali hanno dimostrato come il maggior numero e le più gravi atrocità denunciate con la lettera anonima fossero state commesse fuori delle carceri del Teatro Romano e specialmente presso la Federazione fascista a opera della BB.NN., ma il Collegio giudicante, agli effetti della sussistenza delle sevizie e per quanto concerne la responsabilità del Fabrizi, non tiene conto che di quanto è provato sia avvenuto nelle carceri del Teatro Romano, benché molti testimoni accennino spesso alla presenza del Fabrizi presso la Federazione fascista in occasione di maltrattamenti inflitti ai detenuti politici a opera specialmente di quel famigerato Gradenigo che, a sua volta, numerosi testimoni indicano come partecipe alle torture che si infliggevano agli arrestati nel Teatro Romano; il che dimostra, se non altro, come, nonostante certi antagonismi e contrasti fra la Federazione fascista e l'U.P.I., almeno fra il Fabrizi e qualcuno degli esponenti delle BB.NN. ci fosse concordanza di metodi e di intenti nella persecuzione degli antifascisti.
Ritenuta, pertanto, la colpevolezza del Fabrizi per la collaborazione militare quale affermata dall'Assise di Verona in concorso con sevizie particolarmente efferate, escluso l'omicidio Carcereri, all'imputato non è applicabile l'amnistia.
La pena prevista per il reato è quella capitale; però avuto riguardo ai suoi precedenti quale uomo e cittadino, alla sua incensurata anteriore condotta, alla buona fede e alla convinzione, che pare l'abbia sempre animato, di servire una causa giusta, a qualche gesto di generosità a cui si indusse (per la verità assai raramente, se un solo teste è venuto a testimoniarlo e spinto, forse, più che altro, da ragioni di amicizia) anche verso nemici del Regime di allora, e di cui parla il dottor Villani, è il caso di riconoscergli l'attenuante del 62 bis C.P. La Difesa ha chiesto anche la concessione dell'attenuante di che l'art. 26 C.P.M. di Pace con riguardo alla figura di soldato del Fabrizi che gli valse una croce al merito di guerra e una al valor militare, ma la Corte non crede di riconoscere tale specifica attenuante a chi, almeno durante la permanenza all'U.P.I., mostrò di servirsi del suo grado militare per infierire bestialmente sugli avversari politici. Anche ammesso che tali fossero gli ordini che riceveva dai suoi superiori (il che è ben difficile ammettere) tutt'al più della richiesta della Difesa si può tenere conto nell'ambito stesso delle attenuanti generiche che gli si riconoscono, commutando e riducendo per effetto delle medesime la pena edittale prevista per la collaborazione militare

al minimo di 24 anni di reclusione consentita dalla legge (art. 65 n. 1 C.P.). Va confermata invece la confisca totale dei beni già disposta dalla sentenza dell'Assise di Verona.
Per il brigadiere Umana, che nella caserma del Teatro Romano faceva da Cancelliere e che è stato condannato a morte dalla Assise Speciale di Verona per collaborazione militare e per altri reati, poi tutti amnistiati eccezione fatta per l'omicidio in persona del bersagliere Costa e per la rapina in danno del Trivellin, questa Corte deve limitarsi alla commisurazione della pena relativamente all'omicidio predetto, esclusa l'aggravante della crudeltà.
Il 23.4.1945 il Costa, arrestato sotto l'imputazione di furto e tradotto, assieme ad altri due giovani, nella caserma del Teatro Romano, venne ivi rinchiuso in una cella separata come individuo particolarmente pericoloso. L'Umana, venuto a sapere che il Costa era armato di pistola, ordinò al suo dipendente Ballivi Sante di farlo uscire dalla cella e di disarmarlo, ciò che il Ballini anche fece togliendogli la pistola che egli teneva nella tasca dei pantaloni e consegnandola all'Umana. Fu in quel momento che l'imputato, forse in un impeto d'ira per il pericolo corso, gli sparò, prima un colpo di mitra facendolo abbattere al suolo mortalmente ferito e, poco dopo, un altro colpo che ne provocò la morte immediata. Tale essendo, secondo la Corte Suprema, il fatto insindacabilmente ritenuto dall'Assise di Verona, non può oggi l'imputato accampare la legittima difesa né l'eccesso colposo di legittima difesa perché, a parte il fatto che la versione dell'imputato contrasterebbe con quanto è risultato anche in questa sede (basterebbe al riguardo la deposizione del teste Cabianca, secondo il quale il Costa non avrebbe fatto alcun gesto che manifestasse l'intenzione di aggredire l'Umana), l'esame di questa Sezione non può che essere circoscritta entro i limiti dettati dalla sentenza del Supremo Collegio che ha autorità di cosa giudicata per tutte le parti che non hanno connessione essenziale con quella annullata.
Ora la S.C, ha statuito unicamente che non si trattava di omicidio aggravato per sevizie e atti di crudeltà, ma di omicidio semplice sul quale doveva essere commisurata la pena. E neppure per le stesse ragioni potrebbe questo Collegio ritenere la sussistenza della provocazione che, del resto, non sussiste perché, ammesso pure che l'Umana versasse in stato d'ira - determinato da un supposto pericolo per la propria integrità personale, e dalle gravi conseguenze economiche e di carriera alle quali poteva esporlo il fatto di un detenuto rimasto in possesso della pistola carica nonostante la perquisizione alla quale all'ingresso nelle carceri doveva essere stato sottoposto – non ci sarebbe ad avviso del Collegio l'estremo del fatto "ingiusto" altrui. E invero, questo ultimo deve essere inteso come ingiustizia verso l'agente; non basta quella consistente in una generica violazione della legge, quale sarebbe quella di un'illecita detenzione di armi che, se può e deve indignare ogni persona ben nata, non può essere presa in considerazione sia pure ai soli effetti della concessione di un'attenuante; specie quando, come nel caso dell'Umana, la persona che verserebbe in stato d'ira è quella stessa chiamata a vigilare sull'osservanza della legge.
Ci possono essere invero, come ci sono nel caso in esame, le attenuanti generiche e quelle di cui all'art. 48 C.P.M. di pace.
Infatti l'Umana se da parecchi patrioti viene qualificato anche con parole roventi, da altri, da molti altri, la cui veridicità e serietà è al di sopra di ogni sospetto, quali ad esempio lo scultore Salazzari, viene descritto siccome persona che fece molto del bene e che in svariate circostanze dimostrò generosità d'animo, senso di umanità e si lasciò perfino andare ad atti di gentilezza di cui gli ex detenuti politici conservano il più grato dei ricordi. Era rude nei modi e alzava volentieri la voce per cui, duro più esteriormente che di fatto, era facile scambiarlo per quello che pare non fosse. Ligio per temperamento ai doveri del suo triste ufficio e malamente interpretandoli anche per paura di perdere il posto, la Corte ritiene che egli, nel caso Costa, abbia agito a quel modo eccedendo per zelo nell'adempimento di quello che credeva il suo compito, donde la sussistenza della seconda attenuante. Partendo quindi nella commisurazione della pena per il delitto di omicidio semplice, quale ritenuto dalla Cassazione, da anni 21 di reclusione e riducendo tale pena di un terzo per una attenuante e di altri quattro anni per l'altra, si ha una pena di anni 10 di reclusione, per i quali non vi ha possibilità di condono data la natura del reato non connesso alla collaborazione e che, uniti ai quattro anni e alle lire 8.000 di multa irrogategli per il fatto della rapina Trivellin, esclusa pur essa dall'amnistia e dal condono, danno la pena complessiva di anni 14 di reclusione e lire 8.000 di multa, con la confisca dei beni già ordinata dalla sentenza parzialmente annullata.
Il Tracco è stato rinviato a questa Sezione per l'eventuale applicazione a suo favore dell'attenuante di cui all'art. 114 C.P. al delitto di collaborazione militare del quale fu ritenuto colpevole. Tale attenuante indubbiamente gli spetta perché, qualunque sia stata la parte da lui avuta nell'opera svolta dall'U.P.I., non si può astrarre dalla considerazione che egli era un semplice milite della G.N.R., capitato in quel reparto indottovi o consigliato dall'ex capo dell'U.P.I. e predecessore del Fabrizi, maggiore Citi, di cui esso Tracco era stato già attendente in Grecia; un povero analfabeta o quasi, che faceva da piantone o, nei casi peggiori, da componente di un drappello in servizio politico e non politico, comandato da un sottufficiale, una figura quindi in ogni caso di terzo piano che anche in quell'organismo dalle gerarchie non ben definite, e dalla disciplina rilassata, che a torto si considerava la continuatrice dell'Arma dei Carabinieri, non può per lo più che avere eseguito ordini ricevuti da persone a lui preposte e avere contribuito con la sua attività, nonostante forse i sentimenti politici da cui era animato, che scarsamente all'opera generale di favoreggiamento del tedesco invasore. Perciò nella determinazione della pena da irrogare al giudicabile per il delitto di cui all'art. 51 C.P.M.G. deve tenersi conto, oltre che dell'attenuante già riconosciutagli prevista dall'art. 61 bis C.P. dall'Assise Speciale di Verona, anche di quella di che al primo e all'ultimo comma dell'art. 114 C.P. e ridurre quindi a termini dell'art. 67 n. 1 C.P. la pena capitale comminata per la collaborazione militare ad anni 15 di reclusione. Ciò non pertanto nessuna riduzione effettiva può farsi della pena in concreto irrogata all'imputato, in quanto il Tracco è stato ritenuto responsabile e condannato anche per vari altri reati nell'esame di merito dei quali a questa Sezione, quale giudice di rinvio, è inibito entrare. Per cui, fatto il cumulo della nuova pena fissata per la collaborazione e le altre pene già definitivamente irrogategli per gli altri delitti commessi (anni 15 per l'omicidio, anni 4 di reclusione e lire 8.000 di

multa per la rapina) la Corte non può che confermare la pena di anni 30 di reclusione a cui, quale massimo di pena detentiva temporanea (art. 78 C.P.) è stato condannato dalla Sezione di Verona, e ciò benché la pena di anni 2 di reclusione del pari inflittagli per il delitto di occultamento di cadavere debba ritenersi amnistiata e nessuna pena gli risulti irrogata per l'estorsione di cui del pari fu ritenuto colpevole. Anni 10 di reclusione e la pena pecuniaria vanno dichiarati condizionalmente condonati.
Deve confermarsi inoltre la confisca totale dei beni ordinata nei suoi confronti con la sentenza parzialmente annullata del 5.4.1946.

Resta il Menin, di cui il ricorso venne dichiarato irricevibile, ma che ai sensi dell'art. 203 C.P.P., trattandosi di motivo non prettamente personale, viene a beneficiare del ricorso prodotto dal Finocchiaro per quanto concerne le sevizie particolarmente efferate che sarebbero state perpetrate nell'attività collaborazionistica a carattere militare.
Il Menin, già partigiano della "Pasubio", lo si trova a un certo momento (sembra dalla fine di settembre 1944 in poi) tra i componenti dell'U.P.I. dove milita col grado di vicebrigadiere. Egli afferma che, catturato, fu costretto a servire nella formazione della R.S.I. ma i suoi ex amici della montagna sono convinti che egli sia passato spontaneamente ai nazifascisti e che spontaneamente abbia fatto le delazioni che tanti lutti e dolori provocarono nelle file degli elementi partigiani. La Corte ritiene che sia vera la seconda versione, perché solo così può spiegarsi l'accanimento col quale egli perseguitò durante la permanenza nell'U.P.I. gli elementi della resistenza.
Troppi testimoni parlano per scienza propria di questo accanimento del Menin, che annoverano accanto specialmente al Lembo e al Righetti, tra i più crudeli bastonatori e torturatori, perché se ne possa dubitare. Forse l'imputato voleva far così dimenticare il suo passato di partigiano e acquistarsi quella fiducia che sembra non sia mai riuscito ad avere, ciò che però non modificherebbe la sostanza delle cose né toglierebbe alla sua opera il carattere della collaborazione col nemico svolta in grado elevato. Chi è costretto a un'azione o la fa di malavoglia, non ci mette quello zelo e quell'impegno che, secondo il concorde deposto dei testi, ci metteva il Menin.
Tutto ciò anche a volere indulgere alla sua giovanile età e tenendo pure conto di certe esagerazioni dette a carico di questo giudicabile contro il quale, considerato traditore della causa nazionale, non tutti i testi hanno saputo conservare la dovuta serenità di spirito tanto da attribuirgli anche fatti ai quali, per essere anteriori al suo passaggio ai nazifascisti, non ebbe sicuramente a partecipare. Ai fini peraltro dell'esclusione dell'amnistia occorre unicamente accertare se il Menin si sia reso responsabile di sevizie particolarmente efferate: ora per quante indagini si siano fatte attraverso il riesame dei testi che ebbero già a deporre in argomento nella fase precedente del processo e anche di qualche teste nuovo (colonnello Andreani e altri) non risulta che l'imputato abbia avuto parte in alcuno dei casi nei quali la Corte ravvisa l'esistenza di sevizie ostative alla concessione del beneficio. E se così è, non rimane al Collegio che di prosciogliere, nel dubbio, anche questo giudicabile per intervenuta amnistia, ferma restando, bene inteso, anche per lui la condanna alla confisca totale dei beni che consegue, come si disse, anche in caso di estinzione di reato per qualunque causa.
P.Q.M.
la Corte, visti gli art. 544 – 545 C.P.P. dichiara
Fabrizi Manlio colpevole di collaborazione militare come ascrittagli in concorso con sevizie particolarmente efferate e, come tale, con l'attenuante di cui all'art. 62 bis C.P., lo condanna alla pena di 24 anni di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla libertà vigilata per un periodo minimo di anni 3, alla confisca totale dei beni.
Concede
a Tracco Vittorio, limitatamente al delitto di collaborazione militare l'attenuante di cui all'art. 114 C.P. e come tale lo condanna in concorso con l'attenuante di cui all'art. 62 bis C.P. già concessagli con sentenza 5.4.1946 [illeggibile] ad anni 15 di reclusione e quindi, per il cumulo [illeggibile] con le pene già irrogategli, ad anni 30 di reclusione e Lire 8.000 di multa, di cui condonati condizionalmente l'intera pena pecuniaria e anni 10 di pena detentiva (D.P. 22.6.1946 n. 4), all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla libertà vigilata appena espiata, nonché alla confisca totale dei beni.
Concede
a Umana Gioacchino per l'omicidio semplice in persona del Costa, le attenuanti di cui agli articoli 62 bis C.P. e 48 C.P.M. di Pace, e come tale lo condanna alla pena di anni 10 di reclusione e quindi complessivamente, per il cumulo delle pene, ad anni 14 di reclusione, lire 8.000 di multa, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla libertà vigilata, alla confisca totale dei beni.
Tutti in solido al pagamento delle spese processuali, escluse quelle relative al ricorso in Cassazione, e tasse di sentenza.

Visto l'art. 479 C.P.P.
assolve
Zago Giovanni dell'omicidio in persona del Carcereri per non avere commesso il fatto.
Fabrizi Manlio dello stesso reato per insufficienza di prove.
Visto l'art. 3 D.P. 22.6.1946
dichiara
non doversi procedere nei confronti di Finocchiaro Guglielmo per il delitto di collaborazione militare, escluse le sevizie particolarmente efferate e, per effetto estensivo del ricorso in Cassazione anche nei confronti di Menin Sergio per lo stesso reato, ferma restando la pena di anni 5 e mesi 4 e la multa di lire 10.667 [illeggibile]
Dispone la confisca dei beni totale per il Finocchiaro e il Menin, e per metà nei confronti dello Zago.

Ordina la scarcerazione dello Zago e del Finocchiaro, se non detenuti per altra causa.
Treviso, 7.7.1947
Il Presidente Ferlan
Il Cancelliere Casagrande

Tutti hanno proposto ricorso per Cassazione a eccezione di Menin Sergio. Addì 25.9.47 atti alla Suprema Corte.

La Corte d'Appello di Venezia con ordinanza 9.3.1950 ha condonato 1 anno di reclusione a Tracco Vittorio e condonati 3 anni di reclusione e l'intera multa per il Menin.
La Corte d'Appello di Venezia con ordinanza 3.12.1954 ha dichiarato condonata per Umana le residua pena [illeggibile].
Il 17.12.66 Questa Corte ha dichiarato estinti per amnistia i reati di omicidio e di collaborazionismo ascritti a Umana Gioacchino e a Tracco Vittorio. D.P. 4.6.66 n. 332
Venezia, 1.3.1967

Il 25.5.1966
la Corte d'Appello di Venezia dichiarò estinto per amnistia il reato di cui all'art. 412 C.P. ascritto a Fabrizi Manlio (D.P.19.12.1953).

Sentenza n. 9/47 del 08.07.1947 - R.G. 7/47 - R.G.P.M. //

In nome del Popolo Italiano
la Sezione Speciale di Corte di Assise di Treviso,
composta dai Signori
FERLAN CAV. VLADIMIRO - Presidente
SPANU DOTT. GIOVANNI - Giudice Consigliere
DI GASPARO FRANCESCO – Giudice Popolare
PALLOTTA EUGENIO – Giudice Popolare
RUDELLI MARIO - Giudice Popolare
VAZZOLER EMILIO - Giudice Popolare
ZANCHETTA LINO - Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale
contro

AIELLO Vincenzo, fu Sante e fu Manzella Caterina, nato a Trappeto (Palermo) il 22.11.1905, detenuto;
BELLA Angelo, fu Rosario e di Ramondini Rosalia, nato a Acireale il 12.12.1917, detenuto;
CANETO Efisio, fu Federico e di Manuzzi Vincenzina, nato a Cagliari il 30.12.1892, detenuto;
SPINAZZE' Cesare fu Paolo e fu Altiniero Giuseppina, nato a Conegliano il 3.2.1890, libero;
TOFFOLI Andrea, di Marco e di Cesca Paola, nato a Montebelluna l'11.11.1923, scarcerato;
BARAZZA Angelo, fu Alfonso e di Samogin Augusta, nato a Conegliano il 3.3.1905, presso il sanatorio di Vittorio Veneto.
Tutti presenti.

Imputati
TUTTI: del delitto previsto e punito dagli artt.1 D.L.L. n.142 in relazione all'art.51 C.P.M.G. per avere posteriormente all'8 settembre 1943, quali militi della Forze Armate Repubblicane in territorio di Treviso prestato aiuto ed assistenza al tedesco invasore, partecipando a operazioni contro i cittadini, ad arresti arbitrari, perquisizioni e maltrattamenti, e concorrendo alla soppressione di numerose persone, prima seviziate e torturate;
b) di omicidio aggravato punito e previsto dagli art. 575 e 61 n.2 C.P., per avere cagionato la morte di cui appresso o commettendo il fatto per eseguire il reato di cui sopra.

AIELLO, BELLA, CANETO, SPINAZZE' e BARAZZA: il 14.8.1944, in correità nel quadruplice omicidio in pregiudizio dei fratelli Conti Agosti, nonché Dal Bo Claudio e De Polo Giovanni; il 13.10.1944 di quadruplice omicidio in Conegliano nelle persone di Pravato Liberale, Campardo Giovanni, Pozza Giovanni e Ceschin Claudio.

AIELLO, BELLA, CANETO: di correità nell'omicidio di cinque persone, commesso il 7.2.1945 in Ogliano di Conegliano in persona di De Martin Felice, Centazzo Bruno, Salvador Domenico, Da Re Giovanni, Boscarato Guido.

GLI STESSI ANCORA: il 16.10.1944 di correità in omicidio di Dotta Antonio a Pinidello di Conegliano, nonché di certo Costella Ugo ucciso a Godega S. Urbano mediante impiccagione.
AIELLO: in concorso con altri il 7.9.1944 in Treviso di omicidio in persona di Gobbato Pietro e di due dei fratelli Bianchin.

TOFFOLI ANDREA: di correità nelle sevizie e torture inferte a Gobbato e ai Bianchin di cui sopra, nonché di omicidio in persona di certo Rossi Valentino.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentito il Pubblico Ministero e le difese, si osserva in fatto e in diritto.
La sera del 7 settembre 1944 una pattuglia di agenti di P.S. e militi della G.N.R., tra i quali l'imputato Toffoli Andrea, in servizio di perlustrazione in località Fontane di Treviso, si imbatteva in un gruppo di quattro o più partigiani armati, uno dei quali (Rossi Valentino) a seguito di uno scambio di fucilate rimase gravemente ferito sul posto e poco dopo decedeva, mentre altri tre (Gobbato Pietro ed i fratelli Bianchin originari di Ponzano) venivano catturati, tradotti in una caserma a S. Maria del Rovere occupata dalla G.N.R., bestialmente percossi e torturati, e quella stessa sera barbaramente uccisi a colpi di mitra nei pressi della Cartiera Brunelli dalla scorta composta dal defunto tenente Gottardi, da Aiello e da qualche altro, che avevano invece l'ordine di tradurli alla vicina Caserma Salsa.
Dopo la Liberazione l'ex tenente della G.N.R. Battistuzzi Pietro dichiarò alla Commissione di Giustizia che lo ebbe ad interrogare, che ad uccidere involontariamente Rossi fu Toffoli, come da confidenza direttamente fattagli dal medesimo.
Verso le ore 13 del 14.10.1944, a seguito di un attentato commesso contro il professor Venezia Mario, Commissario prefettizio fascista di Conegliano, per rappresaglia furono fucilati dalle BB.NN. quattro patrioti (Pravato Liberale, Campardo Giovanni, Pozza Giovanni e Ceschin Claudio), dei quali, due prelevati tra i detenuti politici della G.N.R., e due che dall'ospedale civile, data la gravità delle lesioni di cui ancora soffrivano, vennero portati sul posto dell'esecuzione in barella.

Il giorno seguente un grosso reparto armato, in possesso tra l'altro anche di una mitragliatrice pesante, e composto di circa 150 individui (tra BB.NN., alpini del Centro Raccolta di Conegliano e tedeschi) eseguì un rastrellamento nella zona di Mire di Refrontolo (Conegliano) culminato nell'uccisione dei fratelli Conti Agosti, di Dal Bo Claudio e di De Polo Giovanni, che assieme ad altri tre partigiani erano stati sorpresi in una casupola isolata di campagna.
Infine, la mattina del 7 febbraio 1945, pure ad opera di un gruppo di BB.NN. di Conegliano, comandate dal defunto tenente Coassin e con l'intervento di Aiello, vennero fucilati a Ogliano altri cinque patrioti, alla presenza della popolazione, costretta ad assistere al macabro spettacolo.

Per i fatti suddetti e per altri di minore gravità, il Pubblico Ministero presso questa Sezione Speciale di Corte di Assise, a seguito di una serie di domande e segnalazioni pervenute, avviò un procedimento penale a carico di Aiello, che risultava aver preso parte a quasi tutti i fatti medesimi, nonché a carico degli altri odierni imputati che apparivano implicati in singoli episodi.
Dopo di che, in esito a sommaria istruzione, tutti i sei imputati vennero tratti a giudizio avanti a questa Corte per rispondere dei reati in rubrica specificati, per l'attività collaborazionistica dagli stessi svolta nel periodo dell'occupazione nemica, specialmente nella zona di Conegliano.

Aiello, Bella, Caneto e Barazza militarono, almeno per qualche tempo nelle formazioni delle Brigate Nere di Conegliano; Spinazzè e Toffoli nel reparto 'Guardia del Lavoro' della G.N.R.
I nomi di Aiello e Bella sono spesso menzionati assieme a proposito delle varie azioni, ma è soprattutto contro il primo che si appuntano le incolpazioni di gran lunga più gravi.
Delle gesta scellerate di Aiello si parlò in molti processi celebratisi avanti questa Sezione, senza che sino ad allora da parte del P.M. si fosse potuto avviare un procedimento penale per mancanza delle generalità dell'imputato che, all'atto del crollo del fascismo, era sparito da questa Provincia, e ne aveva ben fondati motivi, senza lasciare traccia di sé.
Gli atti dell'odierno processo misero in piena luce le tristi attività di questo individuo, che può annoverarsi tra le figure più sinistre di cui questa Corte ebbe a occuparsi.
Quasi analfabeta, di scarsissima intelligenza, chiuso a ogni nobile sentimento già per difetto assoluto di ogni vita spirituale, portato al male forse più per tale motivo che per innata malvagità, e più per istinto che per riflessione, Aiello si trovò a suo agio in un ambiente di violenza e prepotenza e saturo di odio quale era quello delle Brigate Nere.
Lo troviamo perciò un po' dovunque si ha bisogno di esecutori materiali dei più feroci delitti.
Non si sa quale grado rivestisse nelle BB.NN.; egli dice di essere stato milite scelto, ma i più lo chiamano maresciallo; certo è che, sempre armato di mitra, quando non gira in borghese, come fa per lo più - perché pare fosse dell'Ufficio Politico Investigativo - lo si vede capitanare reparti abbastanza numerosi di BB.NN., mostrando di avere un'autorità molto superiore a taluni ufficiali.
Tutta la popolazione lo conosce e ha un vero terrore di lui.
Egli si protesta innocente, nega di aver preso parte a rastrellamenti o ad atti di violenza.
Mobilitato civile fino all'8 settembre 1943 nelle miniere di carbone in Arsia (Istria), da quella data si trasferisce con la famiglia a Conegliano, ma arrestato, a suo dire, dai fascisti che volevano mandarlo in Germania, per evitare la deportazione accetta di entrare nella Milizia, nella quale presta servizio di ordine pubblico a Conegliano fino all'aprile del 1944.
Trasferito a Treviso alla Compagnia del Lavoro, vi rimane fino al gennaio 1945, lasciando la moglie e i figli a Conegliano, dove si reca saltuariamente. Nel febbraio 1945 - è sempre lui stesso che racconta - fugge dalla Compagnia del Lavoro e si rifugia a Conegliano; ma, arrestato dalla Brigate Nere, viene indotto dal defunto capitano Cacciatori ad arruolarsi in quel reparto, dove poi milita sino alla liberazione.
Nulla sa di alcuno dei fatti di cui lo si incolpa, evidentemente perché scambiato con un altro, oppure perché si è voluto approfittare della sua assenza per attribuirgli fatti ai quali è estraneo.
Ma le discolpe non reggono. Egli è raggiunto da una mole così imponente di prove a carico, che non vi può essere dubbio sulla sua responsabilità.
La sera del 7.9.1944 egli nella caserma di S. Maria del Rovere percuote selvaggiamente Gobbato e i fratelli Bianchin, catturati con l'arma in pugno; con il tenente Gottardis e il Mestriner, egli è tra coloro che vogliono uccidere immediatamente gli arrestati; finge con Gottardis di obbedire all'ordine del capitano Martinuzzi di tradurli alla caserma Salsa, ed invece, dopo averli condotti in aperta campagna, sempre assieme a Gottardis, li assassina barbaramente; il tenente Battistuzzi, presentendo la fine che si voleva fare ai tre disgraziati, segue il drappello e arriva in tempo per vedere Aiello sparare due colpi di pistola alla testa di uno dei due Bianchin. Il giorno dopo egli si vanta con il capitano Martinuzzi ed altri delle sue prodezze.
Tanto risulta, parte per scienza diretta, parte indiretta - per limitarci alle testimonianze più importanti - dalle deposizioni di Battistuzzi, di Martinuzzi, di Gallina Carlo, di Bandiera Ruggero.
Don Campagnaro narra di essere stato chiamato in caserma dallo stesso Aiello per portare gli estremi conforti ai tre, di cui era già stata decretata la morte.
La sorella dell'eroico Gobbato, Irma, dopo la liberazione parlò in carcere con il tenente Gottardis, dal quale ottenne anche una dichiarazione scritta attestante che due erano gli uccisori del fratello: lui (Gottardis) e Aiello.
Costui seguendo il metodo, che poi manterrà sempre in corso di causa, di negare anche le verità più evidenti e inoppugnabili, ha il coraggio di affermare che quella notte non è neppure stato in caserma, perché in licenza a casa; ma tutti i testi già ricordati lo smentiscono in pieno: e sono tutti testimoni o interamente estranei e ineccepibili, come don

Campagnaro, oppure persone che - eccezione fatta forse per Martinuzzi - non avevano bisogno di accusare Aiello né altri per difendere se stessi, giacché nessuno li incolpava del fatto orrendo.
Aiello ha sicuramente preso parte anche all'eccidio dei quattro partigiani di Mira di Refrontolo.
Oltre ai testi De Polo, Corradini, Meneghetti, che depongono per sentito dire, parlano di lui quasi tutti coloro che, avendo militato essi stessi nelle BB.NN. o presso il Centro Raccolta Alpini di Conegliano (Fortunato Franco, Tessaro Angelo, Conte Alberto, Panizza Gianfranco, Breda Domenico, Nenzi, Durante Mansueto - questi ultimi quattro già prosciolti da questa Corte), furono anch'essi dell'impresa (vedi estratto del processo contro gli alpini di Conegliano). Costoro, per i loro precedenti politici e per la loro qualità di ex-imputati, potrebbero in ipotesi avere avuto interesse nei loro interrogatori a mettere in rilievo le responsabilità altrui, nella speranza di minimizzare o annullare le proprie, e di accusare in modo speciale l'imputato odierno, perché assente e forse anche da qualcuno creduto morto.
Ma anzitutto, nella narrazione dei fatti si vede quasi subito quanto in essi vi sia di vero e quanto di falso; certe circostanze non si prestano, o si prestano meno di altre ad essere falsate. Con tanti individui che hanno partecipato all'azione, non si comprende perché si sarebbe parlato proprio di lui se egli non ci fosse stato. Ma poi troppi sono coloro che non solo lo hanno visto, ma che precisano che cosa ha fatto nei vari momenti: chi lo vede in atto di tenere un catturato, chi mentre lo percuote e lo uccide, chi accenna ad altri particolari; ma le varie versioni, lungi dal contraddirsi, concordano nella sostanza e si integrano, fornendo un quadro completo dell'infame attività del giudicabile in quella occasione.
Aiello ebbe un ruolo importante anche nella fucilazione dei cinque patrioti di Ogliano la mattina del 7.2.1945. Anche qui abbiamo le accuse da parte di ex-componenti delle BB.NN. (Coassin, Mariani, Acquoti), ma lo hanno visto anche numerosi testi, che lo conoscevano bene e non potevano confonderlo con altri, perché tutta la popolazione fu costretta ad assistere, chiamata dal suono delle campane a martello (Zuin Umberto, Santarosa Pietro, De Paoli Vincenza).
I disgraziati furono fucilati uno alla volta e all'assassinio dell'ultimo volle anche lui avere l'"onore" di partecipare; fu lui assieme al tenente Coassin (che espiò la colpa con la condanna a morte già eseguita) a imporre a Santarosa di tornare indietro per assistere al barbaro spettacolo; lui ad ordinare al capo dei vigili urbani di Conegliano, Casellato, di non toccare i cadaveri fino all'indomani.
Botter Giuseppe, Botteon Elvira, Dal Col Danilo e Casellato, il teste già menzionato, affermano che Aiello fu anche tra i 10/15 fascisti che il 10.10.1944 fucilarono presso il cimitero di Conegliano i quattro patrioti come rappresaglia per l'attentato contro il professor Venezia, ma nessuno fu in grado di precisare l'attività specifica svolta in quella circostanza dal giudicabile, quindi la Corte, nel dubbio, vuole escludere la sua responsabilità in questo delitto esecrando, commesso con la fucilazione persino di individui gravemente feriti, prelevati dall'ospedale, trasportati sul posto e uccisi sulla barella.
Nessun serio elemento sussiste invece per affermare la sua colpevolezza nell'uccisione di Dotta Antonio in località Pinidello e del patriota Costella in Godega S. Urbano, a proposito dei quali, all'infuori del fatto della loro miseranda fine, nulla consta di preciso e di sicuro.
Per contro Aiello è colui che, assieme a Bella, traduce dalla caserma dei vigili di Conegliano alle carceri mandamentali la vecchia Boehm, di razza ebraica; dà l'ordine che il nome di lei non sia iscritto nel registro dei detenuti, e la mattina sempre con Bella viene a prelevarla.
E' quello che, con Bella, commette atti continuati di prepotenza e di arbitrio ai danni di Dario Sisto e Giovanni.
E' quello che, a capo di una decina di militi, dà la caccia ad Antiga Fausto, sparandogli contro e ferendolo gravemente; e in altri episodi ancora.
In genere, sulla base delle dichiarazioni di Barazza, dell'ex-cameriera delle BB.NN. Pradal Maria in Prospero, e di altri, si può affermare che Aiello non mancava mai ad alcuna delle azioni collettive o singole, dove ci fosse da commettere qualche atto di violenza e crudeltà.
La collaborazione da lui svolta è indubbiamente di carattere militare, come quella che si estrinsecava nella partecipazione a vere e proprie operazioni guerresche in territorio occupato dal nemico e in collaborazione con quest'ultimo.
Tale è l'azione di Mira di Refrontolo, per il numero dei partecipanti all'impresa, per lo scopo prefissato, per i mezzi impiegati nella lotta contro le formazioni partigiane.
Ma anche indipendentemente da questo particolare caso di azione bellica, di per sé evidente, non si può negare il carattere di favoreggiamento militare anche alla restante opera compiuta da questo imputato, tutta diretta a combattere le forze nazionali attraverso la soppressione dei loro componenti e a fiaccare con i metodi più crudeli lo spirito di resistenza.
Pena prevista per la collaborazione militare è quella capitale; quella per gli omicidi - anche ammesso che si tratti di omicidi semplici e non aggravati - fissata in astratto nel minimo di anni 21, non sembra possa determinarsi in concreto, ai sensi dell'art.156 C.P., in meno di anni 24 di reclusione, da portarsi, per la continuazione e dato il numero dei reati commessi, ad anni 30 di reclusione.
Nella determinazione della pena per il delitto di cui all'art.51 del C.P.M.G., ritiene il Collegio che siano da applicarsi le attenuanti generiche, non potendosi prescindere dalla particolare situazione in cui deve essersi trovato, al momento del crollo del fascismo, questo contadino ignorante ed ottuso di mente e di cuore, in un paese in cui si sentiva estraneo, lontano dalla sua terra, con una famiglia abbastanza numerosa a cui provvedere, in un ambiente che anche per chi non aveva la sua indole incline alla violenza, spronava e spingeva al delitto, e in mano a capi e superiori che ne sfruttavano le perverse tendenze.

La pena di morte può essere pertanto commutata, per effetto di tale attenuante, in anni 27 di reclusione; fatto il cumulo delle due pene ai sensi dell'art.73, 2°comma C.P., ne risulta la pena dell'ergastolo che, peraltro, a termini dell'art.9, lettera b) Decreto Presidenziale 22.6.1946 n.4, va condizionalmente commutata in 30 anni di reclusione, con le pene accessorie e la confisca obbligatoria a favore dell'Erario, data l'entità della collaborazione, di tutti i beni a lui appartenenti.
E' da escludersi la concessione di altra attenuante: di quella prevista dall'art.114 C.P., invocato dalla difesa, perché la prima parte di detto articolo non è applicabile a chi ha svolto un'attività così intensa, e si è rivelato di una particolare pericolosità sociale; mentre, a proposito dell'ultimo cpv., non si può dire che, con la sua indole, l'imputato avesse bisogno di essere determinato a commettere il delitto da altri, anche se costoro poi lo sfruttavano, tanto più che egli agiva anche di sua iniziativa e perfino contro la volontà dei superiori.
E' del pari sembrato alla Corte che per qualche singolo isolato caso di interessamento dimostrato dal giudicabile per qualche perseguitato politico, sarebbe esagerato, per la manifesta sproporzione tra la quantità del male compiuto e la pochezza del bene elargito, riconoscergli l'attenuante cosiddetta del ravvedimento operoso, che presuppone sincerità e continuità nelle opere di bene.

BELLA è l'amico inseparabile di Aiello; lo si vede sempre in sua compagnia; sarà stato perché entrambi sono siciliani e sentivano magari maggior affinità tra loro, ma pare si assomigliassero anche sotto altri aspetti.
La popolazione lo considerava una spia pericolosa e lo temeva.
Egli si protesta innocente, nega sia la collaborazione col nemico, che la partecipazione agli omicidi.
Botteon Elvira, già condannata da questa Corte, dice che egli fu tra coloro che ebbero parte nelle fucilazioni al cimitero di Conegliano; il capo dei vigili urbani, Casellato, assicura di averlo visto sul camion che ritornava dal cimitero, dopo compiuta la strage; egli sarebbe stato anche con le BB.NN. che fucilarono i cinque di Ogliano; così affermarono a suo tempo gli ex-processati da questa Corte Mariani Bruno e Acquoti, mentre altre persone, assai più credibili di questi ultimi, quali i testi Zuin e De Paoli, che ben conoscevano l'imputato, dicono di non averlo visto sul posto, anzi De Paoli esclude che egli vi sia stato.
Il coimputato Barazza, che ha dimostrato di essere molto preciso e veritiero nelle sue dichiarazioni rese nel corso del processo, afferma che Bella era tra i fascisti che normalmente prendevano parte ai rastrellamenti e tra quelli proclivi e disposti alle peggiori azioni.
Al teste Casellato, egli e Aiello, reduci un giorno da Treviso, raccontarono che avevano colà ucciso delle persone; in quel torno di tempo in effetti si verificavano a Treviso degli omicidi, ma può essersi trattato, come lo stesso teste non esclude, di semplici vanterie, che peraltro rispecchiano il carattere e la figura delle persone che amano così vantarsi. Assolutamente troppo poco per un'affermazione di responsabilità nei confronti dell'imputato relativamente ai delitti di omicidio che gli si contestano.
E' certo invece che egli ebbe con Aiello a prelevare dal carcere la vecchia Boehm; e con Aiello picchiò all'atto dell'arresto l'oste Dario Sisto e commise altre violenze e prepotenze ai suoi danni anche in seguito; sempre con Aiello egli penetra nella cella del carcere ove Breda Italo si trova rinchiuso e lo minaccia, mentre Aiello lo percuote. Un violento, dunque, e un prepotente in ogni caso, che svolse in pieno accordo con Aiello, con zelo e accanimento opera fattiva di collaborazione col nemico, ma alla quale per difetto di ogni causa ostativa è applicabile l'amnistia di cui al D.P. 22.6.1946 n.4.

L'estinzione del reato non fa venir meno l'obbligo della confisca dei beni, come ha insegnato il S.C. in recenti pronunce (ordinanza 24.4.1946 in causa Botteon Elvira e altre) e come, del resto, si evince dall'art.1 D.L.L. 1945 n. 364 che, estendendo su questo punto l'applicabilità della confisca quale era disciplinata dal D.L.L. 27.7.1944 n.159, la rese obbligatoria, senza che l'agente si sia posto attivamente e spontaneamente al servizio dell'invasore, ogni qualvolta vi sia reato anche se estinto per qualunque causa.
Si tratta in tali casi di graduarne unicamente la misura; ora, stante il grado della collaborazione spiegata da Bella, il Collegio ritiene che la confisca dei beni di sua proprietà debba essere totale.

Di Caneto si è abbastanza parlato in fase istruttoria come di un fervente collaboratore. Botter, già ricordato, condannato a morte da questa Assise, dice che anche lui avrebbe partecipato all'omicidio al cimitero di Conegliano, e anche il teste Casellato dichiara di averlo visto sul camion. Le risultanze dibattimentali, peraltro, hanno messo in una luce del tutto diversa, ed a lui favorevole, la figura di questo giudicabile, e la Corte ha tratto l'impressione che egli abbia effettivamente collaborato con il nemico, partecipando a qualche rastrellamento (in un interrogatorio egli ammette un solo rastrellamento, quello di Refrontolo; in un altro, tre rastrellamenti), ma che la sua attività sia stata in ogni caso lieve e abbia dato scarso contributo alla causa nazifascista; che non fu un settario, né un violento, e che quando poté cercò, spesso anche con pericolo proprio, di fare del bene, salvando in molte occasioni le persone che a lui si rivolsero da gravi ed irreparabili danni. Per gli omicidi invece non vi è alcun serio elemento anche solo per dubitare della sua colpevolezza.
Pertanto, dall'imputazione di omicidio egli va prosciolto per non aver commesso il fatto, e dalla collaborazione per amnistia. La confisca può essere contenuta in un quarto dei beni di sua proprietà, con riguardo anche al disposto dell'art.7 del D.L.L. 27.7.1944 n.159.

Barazza, dopo aver bazzicato per molto tempo, forse anche un po' per vanità, col fascismo, pare che a un certo momento abbia voluto staccarsene, quando vide che le cose non andavano bene, ma senza riuscirvi; per sua disgrazia accettò, non si sa se per bisogno o per altri motivi, di fare, tra l'agosto e l'ottobre del 1944, da custode della Casa del Fascio di Conegliano, che era anche sede delle BB.NN.; ciò che sarebbe stata la causa per cui, a suo dire, venne costretto in varie riprese a partecipare contro sua voglia ad alcuni rastrellamenti, quando non si trovavano a disposizione gli uomini sufficienti per l'azione progettata. Fu così con le BB.NN. che fucilarono quattro patrioti al cimitero di Conegliano, dove però, nonostante l'ordine ricevuto dal capitano Cacciatori, si sarebbe ritirato a tempo e non avrebbe assistito all'assassinio dei quattro giovani. Respinge perciò l'accusa del teste De Martin (che, del resto, al dibattimento ritrattò sostanzialmente il suo originario deposto) secondo il quale egli avrebbe sparato contro uno dei fucilati (Pozza).
Anche nelle altre azioni, adducendo lo stato di salute, ma in realtà perché non si sentiva di approvare quelle operazioni, riuscì sempre a mantenersi passivo o a fare il meno possibile, e, in tutti i casi, a non commettere azioni criminose, almeno per quanto lo riguardava personalmente.
E può essere che sia realmente così, vuoi perché in effetti tutti i testi che lo ebbero a conoscere in quel periodo di tempo parlano bene di lui, vuoi perché di tutti gli imputati egli è il solo che parli con un accento di sincerità, il solo che abbia fatto delle ammissioni anche a suo carico, poi sempre mantenute, e che avrebbe potuto sottacere, e perché a lui si deve buona parte di quanto si venne a sapere in causa, nonché la ricostruzione almeno approssimativa di altri fatti rimasti nell'ombra. Del resto, anche volendo, egli non avrebbe potuto fare gran che, ammalato gravemente com'era sin da allora, tanto è vero che già a quell'epoca, ogni tanto, doveva essere ricoverato all'ospedale e attualmente, fino dal gennaio 1945 si trova degente nel Sanatorio Antitubercolare di Vittorio Veneto.
Anche da parte sua vi è stata quindi della collaborazione con il nemico, ma in grado ridotto e tale da essere ricompresa nell'amnistia, mentre per gli omicidi - anche per quelli perpetrati al cimitero di Conegliano, nei quali appare maggiormente implicato - mancano le prove per un tranquillante giudizio sulla sua responsabilità. Adeguata all'entità dell'opera svolta si ravvisa la confisca di un terzo dei beni di sua spettanza.

Di Spinazzè si sa solo che prestò servizio nella G.N.R., prima a Conegliano e poi a Treviso, e che la notte dell'uccisione di Gobbato e dei fratelli Bianchin si trovava a S. Maria del Rovere di servizio al cancello della caserma della Guardia del Lavoro. Egli fu processato e rinviato a giudizio per le accuse che da varie persone si muovevano contro un milite indicato sembra con il suo stesso cognome; ma dagli atti di causa è risultato esuberantemente provato che vi fu uno scambio di persona e che i suoi accusatori non a lui si volevano riferire ma ad un altro Spinazzè (Primo), assai più giovane di lui e rosso di capelli, che effettivamente militò nelle BB.NN. di Conegliano e che fu a suo tempo sottoposto a procedimento penale e poi non portato a giudizio, e che spiegò una certa attività collaborazionistica anche se oggi coperta dall'amnistia. E poiché contro l'odierno Spinazzè null'altro di specifico risulta, se non che prestò la sua opera nella G.N.R., occorre, previo mutamento della rubrica del delitto di cui all'art. 51 in quello di cui all'art. 58 C.P.M.G., prosciogliervlo perché il fatto non costituisce reato, mentre relativamente agli omicidi la formula deve essere ancora più ampia.

Resta Toffoli, che militò anche lui solo nella G.N.R. e mai nelle BB.NN.
La notte tra il 7 e l'8 settembre 1944 egli fece parte della pattuglia che si scontrò con il gruppo di partigiani in località Fontane di Treviso; fu da lui che partì il colpo che ferì mortalmente il giovane Rossi Valentino. Con una tenacia degna di miglior causa, egli sostiene che a quell'epoca non si trovava nemmeno in provincia di Treviso, ma a Polesella (Rovigo) dove era stato trasferito da oltre un mese, ma non offre alcuna prova al riguardo, né alcuno degli ex-appartenenti della sua formazione sa nulla di positivo o di certo su questo trasferimento. Per contro tutti i suoi superiori e compagni d'arme di un tempo (Battistuzzi, Martinuzzi, Gallina, Bandiera e altri) sono sicuri che egli la sera del fatto e nei giorni seguenti si trovò nella caserma di S. Maria del Rovere, perché ricordano senza possibilità di equivoci o di errore di aver parlato con lui o, come il tenente Battistuzzi o il capitano Martinuzzi, di averlo persino interrogato sul fatto della morte di Rossi e di averne avuto il racconto dettagliato.
Piuttosto è il caso di vedere se si tratti di omicidio volontario, escluso dall'amnistia, o di qualche altra figura di reato. La Corte esclude senz'altro sia la legittima difesa che l'eccesso colposo di legittima difesa, e ciò non solo perché la versione è solo affermata ma per nulla provata, ma anche perché non è facile conciliare la tesi difensiva dell'imputato con la condotta di chi, come lui, armato di tutto punto, esce a tarda ora di sera con una pattuglia in servizio esplorativo antipartigiano; la natura stessa di tale servizio porta a escludere il concetto di una semplice difesa, perché il pattugliamento, anche se non si proponeva l'aggressione, mirava però sempre a fiaccare la resistenza del nemico, a ridurlo all'impotenza, ad eliminarlo dalla lotta.
Pare invece che Toffoli non avesse propriamente l'intenzione di uccidere Rossi, ma solo, eventualmente, di ferirlo; per lo meno, manca la prova certa che quell'intenzione egli avesse, mentre la narrazione del fatto da lui resa in tono emozionato, quasi spaurito e pentito per quanto è successo, fa pensare che quando Toffoli si trovò alle prese con Rossi col moschetto spianato contro di lui per essere pronto ad agire, abbia premuto il grilletto quasi istintivamente. Si legge infatti nella dichiarazione di Battistuzzi relativo al racconto fattogli in prima persona da Toffoli: "Io mi accostai ad uno (Rossi) tenendo il moschetto sotto l'ascella, carico, senza sicurezza, il dito al grilletto, pronto ad un'eventuale reazione. Feci il gesto di perquisire, quando il partigiano, che teneva le mani alzate, abbassò improvvisamente la destra ed estratta la pistola sparò un colpo che io per fortuna riuscii a scansare, deviandogli il tiro con la sinistra libera, e nello stesso tempo feci scattare il grilletto del mio moschetto. Colpito al petto, il giovane stramazzò al suolo".

L'omicidio preterintenzionale non è escluso dall'amnistia, né esso, a sua volta, come è giurisprudenza costante del S.C., esclude dalla medesima la collaborazione col nemico. Pertanto, entrambi i reati ascritti a Toffoli sono estinti, il che non toglie, peraltro, che essendovi la collaborazione col tedesco invasore, debba ordinarsi la confisca dei beni nella misura che la Corte ritiene corrispondente alla gravità dell'opera spiegata, della metà dei beni.
Invero non può considerarsi collaborazione col nemico il servizio di carattere politico - militare da lui prestato nella pattuglia scontratasi, non per puro caso, con i quattro partigiani, né - per accennare altri fatti - quello di scorta, ripetuto almeno tre volte, ai treni degli operai che venivano deportati in Germania.
P. Q. M.
la Corte, visti gli art.483 e 488 C.P.P., dichiara

Aiello Vincenzo, colpevole della collaborazione militare ascrittagli, con l'attenuante di cui all'art.62 bis, nonché di omicidio continuato ai sensi degli artt.575 e 81 C.P. limitatamente agli omicidi commessi il 14.10.1944 in Mira di Refrontolo, il 7.2.1945 a Ogliano di Conegliano e quelli in persona di Gobbato Pietro e dei fratelli Bianchin il 7.9.1944 in Fontane di Treviso, così modificata e ritenuta la rubrica, e come tale lo condanna alla pena dell'ergastolo, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla confisca totale dei beni, alle spese processuali e tassa di sentenza.
Visto il D.P. 22.6.1946 n.4 (art.9 lettera b) dichiara commutata la pena suddetta in quella di 30 anni di reclusione.

Visto l'art.479 C.P.P. assolve
Spinazzè Cesare dal delitto di collaborazione politica, così modificato nei suoi confronti in capo di imputazione, perché il fatto non costituisce reato, e dai delitti di omicidio ascrittigli per non aver commesso il fatto.
assolve
dai delitti di omicidio loro rispettivamente ascritti: Bella Angelo e Barazza Angelo, per insufficienza di prove, e Caneto Efisio per non aver commesso il fatto.
Visto l'art.479 C.P.P. e l'art.3 D.P.P. 22.6.1946 n. 4,
dichiara
non doversi procedere nei confronti di Bella, Caneto, Barazza e Toffoli Andrea per il delitto di collaborazione militare loro ascritta, e Toffoli anche del delitto di omicidio preterintenzionale in persona di Rossi Valentino, così modificata la rubrica a lui relativa, perché i reati sono estinti per intervenuta amnistia.
Ordina
la confisca a favore dell'Erario: totale dei beni di Bella, di metà di quelli di Toffoli, di un terzo di quelli di Barazza, di un quarto di quelli di Caneto.
Ordina
la scarcerazione di Bella e di Caneto, se non detenuti per altra causa.

Treviso, 8 luglio 1947
Il Presidente Ferlan
Il Cancelliere Casagrande

Addì 9.7.1947 ricorsero gli imputati Aiello Vincenzo e Toffoli Andrea, quest'ultimo ritirò poi il ricorso.

Il 13.10.1951 trasmessa copia della sentenza Aiello Vincenzo alla Casa Penale per Minorati Fisici e Psichici di Pozzuoli: libertà condizionata.

Sentenza n. 10/47 del 02.09.1947 - R.G. 10/47 - R.G.P.M. //

In nome del Popolo Italiano
La Sezione Speciale di Corte di Assise di Treviso,
composta dai Signori
FERLAN CAV. VLADIMIRO - Presidente
SPANU DOTT. GIOVANNI - Giudice Consigliere
BINCOLETTO ANTONIO – Giudice Popolare
BONACCINA FERRUCCIO – Giudice Popolare
BRASI GIOVANNI - Giudice Popolare
CERVI ANTONIO - Giudice Popolare
MICHIELETTI LUCIANO - Giudice Popolare
ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale
contro

BRUSCHELLI Galliano, fu Vittorio e fu Chesi Ersilia, nato in Siena il 22.8.1900, residente a Molveno (Trento), detenuto, presente.
Imputato
del delitto p. p. dall'art. 5 D.L.L. 7.7.1944 n. 159 e art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142, 3° comma n. 5, dall'art. 51 C.P.M.G. per avere dal giugno 1944 al 25.4.1945 in Verona rivestito la carica di Comandante Provinciale della G.N.R. e come tale diretto a mezzo degli uffici da lui dipendenti e in specie a mezzo dell'Ufficio Politico Investigativo (U.P.I.) in stretta cooperazione con i tedeschi invasori, in lotta contro il movimento partigiano della provincia e contro tutte le varie organizzazioni clandestine di resistenza contro i nazifascisti, approvando piani di rastrellamento, preparati e poi eseguiti dall'Ufficio Politico su nominato, mettendo a disposizione dei Comandi germanici reparti armati della G.N.R. per operazioni di rastrellamento e di polizia, per vigilanza a linee ferroviarie, ponti e altri luoghi d'importanza militare, disponendo l'invio all'Ufficio di Controspionaggio germanico per l'internamento in Germania di numerosissimi partigiani e appartenenti ai Comitati di Liberazione locali, arrestati dalla Guardia Nazionale, deferendo al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato altri partigiani e patrioti che riportarono gravi condanne, e alcuni anche la pena di morte, ordinando varie volte la convocazione di Tribunali Straordinari che pronunciarono condanne a morte poi eseguite a carico di alcuni partigiani e dando inoltre anche disposizioni per il reclutamento e per l'invio in Germania di molti carabinieri richiesti dai tedeschi.
In esito all'odierno dibattimento, sentito il P.M., l'imputato e i difensori, si osserva.
In fatto e in diritto.
Con sentenza 5.4.1946 la Sezione Speciale di Corte d'Assise di Verona, in esito al processo istruttorio con rito sommario a carico di diciassette componenti la G.N.R. di quella città, ritenne fra l'altro la colpevolezza dell'odierno imputato Bruschelli Galliano, comandante provinciale della G.N.R. medesima e, per qualche tempo, anche Comandante Militare Provinciale di Verona, e lo condannò per il delitto di cui all'art. 51 C.P.M.G. alla pena capitale e alla confisca totale dei beni di sua proprietà.
Il Bruschelli e altri imputati condannati con la stessa sentenza ricorsero per Cassazione e il S.C. con sua pronuncia 8 gennaio 1947, accogliendo vari ricorsi e annullando parzialmente la sentenza della Assise Speciale di Verona, rinviò il processo a questa Sezione – per quanto riguarda il Bruschelli – per mancata motivazione circa la negata concessione delle attenuanti generiche e dell'art. 62 n. 6 C.P., nonché per avere disposto senza adeguata motivazione la confisca totale dei beni, rigettando il ricorso nel resto.
Nel dibattimento instauratosi avanti a questa Corte il giorno 24 giugno u.s. per giudicare nei limiti fissati dal S.C. i vari giudicabili rinviati al suo giudizio, comparvero tutti eccezione fatta per il Bruschelli nei confronti del quale, perché degente all'ospedale, la Sezione ordinò lo stralcio del processo per trarlo a giudizio in un secondo momento dopo ristabilitosi dalla malattia.
All'odierna udienza – nella quale il Bruschelli, nel ripassare il suo *curriculum vitae*, confermò i suoi precedenti interrogatori negando in sostanza di aver mai fatto, pur nella difficile posizione in cui ebbe a trovarsi, vera e propria opera di collaborazione e affermando che tutta la sua attività fu diretta a mitigare gli orrori di quel brutto periodo e ad aiutare quanti poté senza distinguere tra fascisti e antifascisti – il difensore dell'imputato insistette principalmente per l'applicazione dell'amnistia di cui all'art. 3 D.P. 22.6.1946 n. 4.
Ma la concessione del chiesto beneficio è inammissibile giacché il S.C. ha espressamente preso in esame il problema circa l'applicabilità o meno di detta amnistia, escludendola nel modo più esplicito.
Infatti la Cassazione, dopo avere premesso che l'imputato aveva rivestito la carica di Comandante Provinciale della G.N.R. e che tale carica, per la posizione di assoluta preminenza sia nel campo politico che in quello militare che conferiva a chi la ricopriva, rientrava indubbiamente tra le elevate funzioni di direzione politica e di comando militare, ha messo in rilievo l'azione spiegata dal Bruschelli in quella veste quale risultava attraverso gli accertamenti fatti dall'Assise Speciale di Verona, perseguendo quale capo dell'U.P.I. il movimento "Giustizia e Libertà" con ogni mezzo, scegliendo a propri collaboratori prima il maggiore Citi e poi lo spietato maggiore Fabrizi e servendosi di loro per compiere, mediante arresti e rastrellamenti da costoro operati, attiva opera di terrorismo e di repressione contro il movimento partigiano, dando a tal fine ordini crudeli e feroci da eseguirsi contro tutti coloro che manifestassero propositi di resistenza, adottando dietro informazioni fornitegli giornalmente dal Fabrizi, capoufficio dell'U.P.I., i

provvedimenti del caso contro patrioti e partigiani, oppure aderendo alle proposte del Fabrizi e prendendo atto dell'operato di lui e dei suoi dipendenti.
Fu appunto – continua la sentenza della Cassazione sulla scorta di quella dell'Assise di Verona – per effetto della spietata repressione posta in essere dall'U.P.I. che le formazioni partigiane "Pasubio" e "Montanara", che agivano nella zona, furono completamente paralizzate fino a doversi sciogliere dopo aver perduto ogni contatto con la Missione Militare della quale faceva parte il colonnello Fincato, deceduto a causa delle sevizie e torture inflittegli dall'U.P.I. nelle carceri della caserma del Teatro Romano, e fu il Bruschelli, fra l'altro, a richiedere al generale Zauli di convocare un Tribunale Straordinario per giudicare i partigiani Perseo e Danton, condannati a morte e fucilati nella piazza di Soave.
Il Bruschelli non fu, dunque, ritenuto colpevole come la Difesa oggi afferma, per responsabilità presunte né per semplice assunzione, per effetto della carica, di "maggiore responsabilità", ma perché si ritenne provato che nell'esercizio delle sue funzioni, dalla Cassazione definite "elevate", aveva compiuto fatti concreti di aiuto militare al tedesco invasore, specificandosi anche quali fossero e in che consistessero, e quindi, dopo aver accertato che il giudicabile aveva fatto opera di vera e propria collaborazione militare col nemico.
Gli accertamenti compiuti col primo giudizio non sono suscettibili in questa sede di nuovo riesame.
La C. S. dichiarando insindacabili da parte sua le statuizioni di fatto della sentenza di Verona poste a fondamento della sua decisione, corredata, a giustificarne il sovrano apprezzamento, da esauriente e logica motivazione, ha con ciò stesso reso definitive le statuizioni medesime, alle quali pertanto anche questa Corte è vincolata.
Un riesame andrebbe contro il giudicato già formatosi e contro il disposto degli articoli 644 e 546 C.P.P. secondo i quali nel giudizio di rinvio deve ritenersi passata in giudicato la sentenza parzialmente annullata nelle parti che non hanno connessione essenziale con quelle annullate e il giudice deve uniformarsi alla sentenza della Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.
Il S. C. nel rinviare la causa a questa Sezione non ha punto riservato a quest'ultima l'applicazione dell'amnistia. Se questo beneficio fosse stato possibile, l'avrebbe applicato già, perché non richiedeva nessuna indagine che quella Corte non potesse fare; se essa non l'ha applicata, non può farlo neppure questa Sezione; ché se ciò fosse consentito e se questo fosse stato l'intendimento della Corte Suprema, essa l'avrebbe detto nella sentenza di rinvio come lo ha dichiarato per il Finocchiaro e per lo Zago, ma la posizione giuridica per loro era diversa.
Ne consegue che il Collegio ben potrebbe dare per ammesso quanto deposto al dibattimento da un coro di testimonianze, parecchie assolutamente insospettabili per la figura delle persone da cui provengono, ma non per questo gli sarebbe consentito di far luogo alla richiesta della Difesa, che invece rammenta come lo stesso beneficio sarebbe stato concesso, anche in questo processo a persone tanto meno meritevoli di lui.
Il Collegio dove limitarsi a riconoscere all'imputato le due attenuanti previste dagli articoli 62 n.6 e 62 bis C.P., per la cui eventuale applicazione la causa è stata quivi rinnovata, e per la cui concessione sussistono indubbiamente tutte le premesse: per l'incensurata anteriore condotta e per la personalità quale è emersa attraverso le pagine processuali del reo, d'animo fondamentalmente buono e generoso, non fazioso, che in tante occasioni cercò di aiutare, nei limiti del possibile, coloro che a lui si rivolsero e, comunque, di mitigare le sofferenze e i rigori di quell'infausto periodo della vita nazionale, intervenendo in numerosi casi che diversamente avrebbero potuto avere tragiche conseguenze, salvando dalla deportazione, e probabilmente dalla morte, un cospicuo numero di carabinieri che munì di tesserini di appartenenza alla Milizia, e interessandosi per far avere alle famiglie indennità e stipendi, deponendo, non senza pericolo per sé, nel processo avanti a un Tribunale Straordinario a carico del capo partigiano Salazzari che ha dichiarato all'udienza di dovere all'imputato la propria salvezza.
La Difesa, richiamandosi soprattutto alle deposizioni del Salazzari, del Balesani e del Buscinelli, ha chiesto anche l'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 7 D.L.L 27.7.1944 n. 159 che, però, la Corte non crede gli si possa concedere.
Risulta da tali deposti che a un certo momento il Salazzari, che aveva il Comando partigiano in Val Di Vedo, riuscì ad avere un colloquio col Bruschelli, col quale parlò apertamente da uomo a uomo, e addivenne con lui a un accordo in forza del quale le formazioni partigiane non ebbero più molestie in quella zona. L'imputato si attenne ai patti e quando successivamente il Salazzari venne arrestato, fece di tutto per ottenere la sua liberazione e si prestò, come si disse, a comparire da teste a discarico nel procedimento al quale il Salazzari venne sottoposto.
Risulta inoltre dalle ricordate deposizioni che il Bruschelli per parte sua avrebbe permesso che un camion carico di munizioni andasse ai partigiani.
Ma se tali episodi rendono maggiormente meritevole l'imputato dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 di cui si è già parlato, non consentono ancora ad avviso della Corte, di applicare anche quest'altra maggiore attenuante, per cui è richiesta la partecipazione attiva alla lotta contro il tedesco.
Si potrà dire di lui che, fascista in buona fede e persona conciliante che desiderava la pacificazione degli animi, abbia cercato di conseguire un *modus vivendi* tra i due opposti movimenti che avrebbe permesso di porre fine alla lotta fratricida, ma non che abbia combattuto attivamente il nemico. Più che combattere il tedesco, egli si limitò, per effetto della tregua concordata, a non prendere l'iniziativa della lotta contro le formazioni patriottiche, e quindi a favorirle indirettamente. Nell'episodio isolato (pur rimasto piuttosto nebuloso) del camion di munizioni si potrà magari ravvisare un caso di favoreggiamento attivo alla lotta contro il nemico, il che, del resto, starebbe in contrasto con la sua qualità di fascista convinto che non gli avrebbe permesso di servire lealmente la cosiddetta R.S.I. e, nello stesso tempo, combattere il tedesco, del quale il regime d'allora si considerava alleato.
La pena prevista per il delitto di collaborazione di cui il Bruschelli è stato ritenuto responsabile è quella capitale, che peraltro, per effetto delle due attenuanti (art. 62 n. 6 e 62 bis C.P.) sopra ricordate da applicarsi, per le considerazioni su

espresse, nella misura massima consentita dalla legge, va ridotta, ai sensi dell'art. 67 n. 1 C.P., ad anni 16 di reclusione, con le conseguenze di legge.
Quanto alla confisca, la più recente giurisprudenza del S.C. ha insegnato trattarsi di un provvedimento dalla fisionomia del tutto particolare, di una sanzione civile *sui generis* non inquadrabile fra quelle configurate nel Codice Penale, che consegue obbligatoriamente in caso di condanna per il reato di cui all'art. 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 anche all'infuori della più grave ipotesi di cui all'art. 9 dello stesso D.L.L., salva al giudice la facoltà di graduarne la misura della confisca tenuto conto della gravità del fatto e delle circostanze di cui all'art. 7 del medesimo D.L.L. n. 159. A ogni modo nel caso in esame c'è anche, come si legge nella sentenza della Corte di Verona, la collaborazione attiva e spontanea al servizio del tedesco, come risulta dal citato art. 9, ma si tratta, nonostante la carica rivestita, di collaborazione contenuta in limiti modesti che consentono di dichiarare la confisca solo di un sesto dei beni del condannato.
P.Q.M.
La Corte, visti gli art, 544 e segg. C.P.P., 67, n. 1 C.P.,
concede
a Bruschelli Galliano le attenuanti di cui agli articoli 63 bis e 62 n. 6 C.P. e, come tale, lo
condanna
alla pena di anni 16 di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alle spese processuali e tassa di sentenza, alla confisca di un sesto dei beni.
Visto l'art. 9 D.P. 22.6.1946 n. 4
dichiara
condonato un terzo della pena come sopra inflitta.
Treviso, 2 settembre 1947
Il Presidente Ferlan
Il Cancelliere Busati

Depositata in Cancelleria il giorno 11 settembre 1947.

L'imputato ha ricorso in Cassazione
Treviso, 6 settembre 1947.
La S.C. di Cassazione, con sentenza 2.3.1948, rigetta il ricorso con condono di un altro terzo ai sensi del D.P. 9.2.48 n. 32.
La Corte di Appello di Venezia con declaratoria 29.9.1959 ha dichiarato estinto il reato ascritto al Bruschelli nonché le pene accessorie e cessata l'esecuzione della pena, e ha disposto la scarcerazione del medesimo Bruschelli se non detenuto per altra causa.
(n. 55/59 Reg. Prov.)

Sentenza n. 11/47 del 22.09.1947 - R.G. 11/47 - R.G.P.M. //

In nome del Popolo Italiano
La Sezione Speciale di Corte di Assise di Treviso,
composta dai Signori
FERLAN CAV. VLADIMIRO - Presidente
SPANU DOTT: GIOVANNI - Giudice Consigliere
DE MATTE' VIRGILIO – Giudice Popolare
GARELLI GIUSEPPE – Giudice Popolare
CORBOLANTE FRANCESCO - Giudice Popolare
SARTORELLO REMO - Giudice Popolare
GUSEO PIETRO - Giudice Popolare
ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale
contro
ROCCA Gastone, fu Alberto e di Brilli Lorenza, nato il 25.12.1899 in Livorno e residente in Padova, libero, contumace.
Imputato
di collaborazione politica con il tedesco invasore art. 58 C.P.M.G in relazione all'art. 1 del D.L.L. 28.4.1945 n. 442 per avere sino al giugno 1944 esercitato le funzioni di Commissario Federale Repubblicano per la provincia di Belluno, collaborando in tal modo e favorendo i disegni politici del nemico sul territorio invaso, facendo propaganda per il potenziamento dei fascisti repubblicani e relative iscrizioni, denunciando e facendo arrestare nel marzo e giugno 1944 dalle SS mediante due rastrellamenti numerosi cittadini di Belluno e Feltre, dei quali 5 furono uccisi, molti furono deportati nei campi di concentramento di Bolzano e in Germania dai quali 2 non fecero più ritorno, e inoltre per avere denunciato al Consigliere Germanico presso la Prefettura di Belluno Bauer, mons. Emilio Palatini, parroco del Duomo, e il prof. Rossito Salvatore, preside dell'Istituto Magistrale, per attività antifascista e antitedesca.
Giudizio di rinvio a seguito di annullamento parziale da parte della Corte di Cassazione.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentito il P.M., in contumacia dell'imputato, e la Difesa, si osserva.
In fatto e in diritto.
Con sentenza 28.3.1946 Rocca Gastone ex Commissario Federale repubblicano della provincia di Verona [n.d.r.: di Belluno] venne condannato dalla Sezione Speciale della Corte di Assise di quella città per collaborazione politica col tedesco invasore in concorso delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 5 mesi 6 e giorni 20 di reclusione e alla confisca totale dei beni a favore dello Stato.
Il Rocca ricorreva contro la sentenza suddetta e il S.C. con sua pronuncia dell'8.4.1947, annullata parzialmente la sentenza medesima, rinviava la causa a questa Corte per un nuovo esame limitatamente alla confisca totale dei beni disposta dalla prima sentenza.
All'odierno dibattimento svoltosi in contumacia del Rocca, non comparso benché ritualmente notificato, venivano sentiti due testi della lista del P.M. e veniva data lettura delle varie pezze processuali.
Nel merito osserva nell'unico punto che a questa Corte è dato, in sede di rinvio dalla Cassazione, di prendere in esame, che la Sezione Speciale di Corte di Assise di Belluno ha ordinato la confisca totale dei beni del Rocca ritenuta obbligatoria ai sensi dell'art. 9 D.L.L. 27.7.1944 n. 159. Senonché la S.C. ebbe ormai più e più volte a insegnare come detto articolo preveda solo la particolare e più grave ipotesi di chi abbia tradito la Patria ponendosi attivamente e spontaneamente al servizio dell'invasore, ma all'infuori di tale ipotesi c'è anche – per limitarsi al caso che ci interessa – quella più ampia e meno grave della collaborazione generica, per la quale ai sensi dell'art. 1 comma 2° D.L.L. 31.5.1945 n. 364 la confisca consegue bensì obbligatoriamente in caso di condanna per il delitto di collaborazione di cui all'art. 5 D.L.L. 27.7.19444 n. 159, ma il giudice ha la facoltà di graduare la misura tenuto conto dell'entità dei fatti e delle circostanze di che al comma 1° e 2° dell'art. 7 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 su ricordato.
Tale confisca – come espressamente dispone la legge – non viene meno neppure se il reato sia stato estinto per qualsiasi causa.
Ora, se le risultanze processuali non consentono di ritenere applicabile al Rocca l'art. 7 D.L.L. già menzionato, che presuppone che l'agente abbia partecipato alla lotta contro il tedesco invasore, è certo però che sussistono varie circostanze a suo favore perché se ne debba tenere conto nell'applicare la sanzione della confisca dei beni. Infatti il Rocca, pur essendo, sembra, fascista convinto e in buona fede, non fu, come ne dà atto la sentenza della Corte di Assise Speciale di Belluno, né un fazioso, né un violento, ma piuttosto un elemento moderatore in mezzo a un gruppo di fanatici che lo circondava, il quale in più occasioni favorì spassionatamente e disinteressatamente senza fare distinzione tra fascisti e antifascisti coloro che a lui si rivolgevano.
Ed è proprio per queste sue tendenze moderate, aliene dalla violenza e dalla sopraffazione, che nonostante le funzioni elevate da lui rivestite, la collaborazione che egli prestò al tedesco invasore fu scarsa, ciò che pare sia stata la causa prima per cui fu sostituito nella carica che ricopriva con altra persona che più, e meglio, di lui fosse disposta a collaborare col nemico occupante, Avuto riguardo a tutto ciò, pare equo di limitare la confisca a un terzo dei beni di sua proprietà.
P.Q.M.
la Corte, visti gli articoli 544, 545 C.P.P., 1 D.L.L. 31.5.1945 n. 364 e successive modifiche,
ordina

la confisca a favore dell'Erario dello Stato di 1/3 dei beni di proprietà del Rocca, ferma rimanendo nel resto la sentenza 28 marzo 1946 della Sezione Speciale di C.A. di Belluno.
Treviso, 22 settembre 1947
Il Presidente Ferlan
Il Cancelliere Busato.

Con ordinanza 10.11.1949 della Corte di Appello di Venezia venne dichiarata interamente condonata la pena rimasta da espiare da Rocca Gastone, confermando la disposta scarcerazione.

[Per completezza si ritiene opportuno trascrivere in coda alle sentenze anche quella pronunciata il 17 dicembre 1946 dalla Corte di Assise di Udine, Sezione Speciale, a carico di ufficiali e militi della XX Brigata Nera di Treviso. Il processo in questione avrebbe dovuto essere celebrato a Treviso ma, su ricorso degli imputati, fu trasferito a Udine per ragioni di ordine pubblico oltre che per "legittima suspicione", ritenendosi che colà sarebbero state garantite loro serenità e imparzialità di giudizio].

Sentenza n. 125 del 17.12.1946

In nome del Popolo Italiano
la **Sezione Speciale di Corte di Assise di Udine**, composta dai Signori

CAPUTI DOTT. PACIFICO - Presidente
CAROGLIA DOTT. MARIO - Consigliere
CHIUSSI MELCHIORRE - Giudice Popolare
LONDERO PROVINO - Giudice Popolare
PRAVISANO GIUSEPPE - Giudice Popolare
FAVARO VITTORIO - Giudice Popolare
DOROTEA RUGGERO - Giudice Popolare

ha pronunciato le seguente sentenza nella causa penale contro:

1) VALENT Alfredo fu Giuseppe e di Dal Cin Giovanna, nato a Godega S. Urbano il 12/08/1913, latitante
2) BRAZZODURO Paolo Pietro di Stefano e di Pasetto Giovanna, nato a Venezia il 30/04/1902, detenuto
3) MAGGIORDOMO Giorgio fu Giuseppe, già tenente della G.N.R. – Treviso, latitante.
4) GERARDI Giuseppe detto "Pino" fu Giovanni e fu Giuseppina Antoni, nato a Pasiano di Pordenone nel 1920, detenuto
5) FRIGNANI Wainer di Gualtiero e di Massari Rosa, nato a Tresigallo l'8/01/1926, detenuto
6) BOREA Paolo detto 'Stilli' di Giuseppe e di Franceschini Clelia, nato a Montesanto l'1/07/1927, detenuto
7) BERGAMIN Giuseppe di Romano e di Barichello Olimpia, nato ad Altivole l'8/07/1921, detenuto
8) BALDASSERINI Ettore di Carlo di anni 34, già capitano della Brigata Nera in Treviso, detenuto
9) BECUCCI Ruggero di Alfredo e di Milani Teresa, nato a Lastra a Signa il 19/06/1915, detenuto
10) TROIS Albino fu Marco e di Deledda Maria, nato a Sassari il 5/08/1924, detenuto
11) BASSINI Bruno di Orlando e di Stagni Rosa, nato il 5/05/1904 in Anzola (Reggio Emilia)., irreperibile, latitante
12) BALLOTTA Ivo di Armando di anni 27, già milite della Brigata Nera 'Cavallin' di Treviso., irreperibile, latitante
13) CORNACCHINI Giordano fu Guglielmo e fu Gemelli Palmira, nato a Reana del Roiale (Udine) il 25/06/1903, già residente a Treviso, irreperibile, latitante
14) GERARDI ITALO fu Gregorio e di Vaccher Angela, nato a Pasiano di Pordenone l'1/01/1924, detenuto
15) GIACOMINI Giuseppe detto 'Pino' di Nino e fu Geminiani Maria, nato a Cessato il 26/01/1901, residente a Treviso, irreperibile, latitante
16) BURIN dott. Giuseppe fu Giuseppe e di Cristofori Anna, nato a Monterso (Vicenza) il 27/10/1910 e residente a Treviso, irreperibile, latitante
17) CIOFFI Carlo di Ugo e di Di Francesco Maria, nato in Giulianova il 14/11/1927, residente a Treviso in Viale Cadorna n.20, in libertà provvisoria
18) FERRONI Ivo di Alberico e di Buralli Alina, nato a Pistoia il 23/12/1923, ivi residente, irreperibile, latitante

IMPUTATI

VALENT.
1°) del reato p. e p. dall'art. 1° D.L.L. n. 142 e dall'art. 51 C.P.M.G., per avere dal settembre 1944 al 17 aprile 1945 quale Segretario del P.F.R. in Treviso e comandante della XX Brigata Nera "Cavallin" prestato aiuto e assistenza al tedesco invasore sul territorio italiano promuovendo di concerto con esso ricerche, perquisizioni, rastrellamenti di militari, rappresaglie contro cittadini e centri abitati che vennero distrutti e incendiati, arresti e deportazioni, sevizie sui prigionieri e rappresaglie sommarie.
2°) di omicidio continuato aggravato, commesso con la premeditazione e in concorso con altri nelle circostanze di cui sopra, determinando al fatto elementi della Brigata Nera sottoposti alla sua autorità. (art. 81; 112 n. 1 e 3; 575 ; 576; 61 n. 4 e 5; 577 n. 3 C.P.). In particolare gli omicidi di Martin Enrico, Canella Francesco e Rusalen Ugo, avvenuti in Roncade l'11/11/1944; di Rigo Luciano avvenuto nel dicembre 1944; di Scaramuzza Everardo, Zia Umberto, Serrantoni Marcello, avvenuti l'1/1/1945; di Paquola Mario, Toffoletto Pietro, Pin Cristiano, fucilati il 2/3/1945 in Casale sul Sile; di Cattarin Aldo in Treviso il 16/1/1945; di Rossetto Guerrino, ucciso il 18/4/1945 in Casale sul Sile e di altri.

BRAZZODURO.
1°) dello stesso reato al Valent ascritto, per avere dopo l'8/9/1943, in un primo tempo quale comandante di presidio della Brigata Nera di Roncade e poi quale capo dell'Ufficio "I" della Federazione Fascista Repubblicana di Treviso, prestato opera di collaborazione col nemico nei suoi piani militari, dando disposizioni, promuovendo arresti di cittadini e patrioti da lui personalmente e da altri suoi sottoposti interrogati, seviziati e soppressi in modo sommario, organizzando e dirigendo azioni di rappresaglia contro persone isolate e pacifiche famiglie, incendiando abitazioni, catturando ostaggi, molti dei quali deportati in Germania.
2°) di correità nel delitto di omicidio continuato aggravato, commesso con premeditazione, su persone private della libertà personale in epoche varie dell'autunno/inverno 1944 e primavera 1945, e sino alla Liberazione, con il concorso di membri dell'Ufficio da lui stesso dipendenti e sui quali aveva autorità (art. 81; 112 n. 1 e 3; 576 n.1; 61 n. 4; 577 n. 3 C.P.). In particolare per gli omicidi come sopra ascritti a Valent, nonché per quelli di De Maria Lorenzo, in Roncade il 14/9/1944; di Favretto Mirando, ucciso in San Lazzaro il 13/11/1944; dei fratelli Favretto, uccisi in Sambughè il 4/10/1944; di Pinna Antonio e Comiotto Gino, uccisi in S. Cristina di Quinto l'1/11/1944; di Angeloni Leonida, Camarin Giles e Segato Danilo, uccisi il 16/4/1945; di Bosello Armelindo e Graziati Marco uccisi il 24/4/1945; di Obici Primo il 25/4/1945; di Ortolan Giuseppe e Ortolan Adolfo, uccisi il 25/4/1945; di Zorzi Bruno, ucciso il 5/4/1945.
3°) di uso di atto falso (art.479 in relazione all'art. 477 C.P.) per avere in Padova e fino al 12/10/1945 fatto uso di una carta d'identità con falso nome.
4°) di falsità personale (art. 494 C.P.) per avere, onde assicurarsi l'impunità, attribuito a se stesso il falso nome di Ferrari Antonio. Accertato in Padova il 12/10/1945.
MAGGIORDOMO
a) del delitto di cui agli art. 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142 e 51 C.P.M.G., per avere in Treviso, quale tenente della G.N.R. e poi della Brigata Nera, nell'autunno 1944 e nei primi mesi del 1945, collaborato col tedesco invasore in rastrellamenti, azioni contro i cittadini, torturando personalmente e seviziando prigionieri, alcuni dei quali da lui direttamente soppressi, e deceduti in seguito alle sevizie inferte.
b) di omicidio continuato aggravato (art. 110; 81; 575; 576 n. 1; 61 n. 4; 577 n. 7 C.P.) per avere con premeditazione, con sevizie, e con brutale malvagità e correità di altri, provocato nelle circostanze di cui sopra la morte di Baldrocco Angelo e Favarin Angelo, in Padernello di Paese il 20/4/1945; di Zorzi Bruno in Treviso il 20/4/1945; di Pezzato Luigi il 24/4/45; di Angeloni Leonida, Camarin Giles e Segato Danilo in Treviso il 16/4/1945.
GERARDI Giuseppe
a) del delitto p. e p. dagli articoli 1 e 51 C.P.M.G. per avere in Treviso dopo l'8/9/1943, quale comandante di Squadra della Brigata Nera "Cavallin", partecipato a rastrellamenti, azioni contro cittadini, arresti, sevizie e torture di prigionieri che egli, direttamente e a mezzo di supposti plotoni di esecuzione, faceva sopprimere, collaborando così con le autorità nazifasciste nei loro disegni militari sul territorio invaso.
b) in particolare di omicidio continuato aggravato, commesso nelle circostanze di cui sopra, in unità e correità con altri, sulle persone di certo Chinellato, Bonan, Borin e il russo Sosca, in Roncade il 28/2/1945; di Cattarin Luigi detto 'Volpe', avvenuto in Treviso il 13/4/1945; di Zanettin Angelo avvenuto in Treviso il 13/4/1945 nonché di Lazzari Carlo, Porcellato Agostino, Costa Gildo e Costa Giovanni, avvenuto in Treviso il 13/4 stesso (artt.110; 81. 575; 61 n. 1; 577 n. 3 C.P.).
FRIGNANI Wainer
Del delitto di collaborazione ex art. 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142 e 51 C.P.M.G. per avere, in epoca successiva all'8/9/1943, quale milite e successivamente comandante di Squadra della XX Brigata Nera "Cavallin", prestato aiuto e assistenza alle autorità nazifasciste nelle operazioni in danno di cittadini e patrioti, con partecipazione attiva a rastrellamenti, arresti, persecuzioni, personalmente seviziando e sopprimendo arrestati e ostaggi.
Di correità in omicidio continuato aggravato, commesso in concorso con altri e con premeditazione, sulle persone di Serrantoni Marcello, Scaramuzza Evandro, Zia Umberto, avvenuto il 18/9/1944, nonché dei partigiani "Gori" e "Falce" avvenuto in giorno imprecisato del novembre 1944 ed infine dell'esecuzione sommaria di sette partigiani verificatasi in Sambughè di Preganziol il 4/10/1944 in occasione di un rastrellamento colà effettuato. (artt. 110; 81; 575; 577 n.3; 576 n.2 C.P.).
BOREA Paolo
a) dello stesso reato al Frignani ascritto, nella sua qualità di B.N. partecipò in quel di Treviso ad azioni di rastrellamento, persecuzioni, arresti, sevizie e soppressioni di cittadini e patrioti coi quali in un primo tempo aveva collaborato e che poi tradiva denunciandoli alla Brigata Nera.
b) di omicidio continuato aggravato con premeditazione per avere in correità con altri in Treviso il 16.4.1945 sommariamente soppresso Cattarin Luigi detto "Volpe" di cui egli aveva il giorno prima proceduto al riconoscimento e all'arresto (artt. 110, 575, 81, 576, 577 n. 3 C.P.).
Nonché di correità nelle soppressioni sommarie dei partigiani "Gori" e "Falce", avvenute nel novembre 1944, e delle sevizie in danno di Tuon Giuseppe e altri arrestati.
BERGAMINI Giuseppe
Del delitto di collaborazione in calce agli altri ascritto e di cui agli artt. 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142 e 51 C.P.M.G., per avere - quale ufficiale delle FF.AA. RR. aggregato alla Brigata Nera "Cavallin" di Treviso - prestato aiuto e assistenza alle Autorità nazifasciste in operazioni contro cittadini e patrioti culminate in arresti, sevizie e torture da lui personalmente eseguite e fatte eseguire da suoi subordinati.
BALDASSERINI Ettore

Dello stesso reato agli altri ascritto (art. 1 - 51 C.P.M.G.) per avere quale, ufficiale delle FF.AA.RR. in servizio presso la Federazione Fascista Repubblicana di Treviso, nel corso dell'anno 1944 collaborato con l'invasore nel dirigere operazioni militari, ad esempio in San Fior nell'agosto 1944, culminate con arresti, torture e soppressioni sommarie di prigionieri e con incendi di abitazioni civili e asportazioni di oggetti personali a scopo di rappresaglia.

BECUCCI Ruggero

a) del delitto di cui sopra (art.1 - 51 C.P.M.G.) per avere, posteriormente all'8.9.1943, prima quale G.N.R. in zona di Cumano e Vicchio di Mugello partecipato, in unione a elementi delle S.S., a rastrellamenti e ad altre operazioni militari concluse con l'arresto di partigiani, alcuni dei quali deportati e uccisi, nonché con la requisizione di automezzi, incendio di abitazioni ecc. Poi, in zona di Treviso, quale B.N., per aver partecipato ad analoghe operazioni culminate in arresti, sevizie e soppressioni di patrioti e cittadini.

b) di omicidio aggravato continuato (art. 110, 81, 575, 576 n. 3 e 61 n. 4 C.P.) (p. 6) per avere in correità con altri il 17.3.1945 in Meolo soppresso con scarica di mitra Benvenuti Luigi e il 24 dello stesso mese in quel di Roncade soppresso in correità con altri Ongarello Orfeo detto ("Ivan").

c) di lesioni aggravate in danno di De Sordi Vincenzo che il 17.3 stesso colpiva con una scarica di mitra in più parti del corpo (artt. 582, 583 n.1 C.P.).

TROIS Albino

a) dello stesso reato agli altri ascritto (art. 1 – 51 C.P.M.G.) per avere in Treviso e località circonvicine, dopo l'8.9.1943, militando nella B.N. "Cavallin" collaborato con le FF.AA. nazifasciste in rastrellamenti, arresti e sevizie di patrioti e cittadini e soppressioni sommarie.

b) di omicidio aggravato continuato (art. 110, 81, 575, 577 n. 3 C.P.) per avere in concorso con altri e agendo con premeditazione, cagionato la morte dei fratelli Favretto in Sambughè di Preganziol a uno dei quali egli stesso levava le scarpe, nonché di Pinna Antonio e Comiotto Gino, soppressi in S. Cristina di Quinto l'1.11.1944 e di Cavaletto Giuseppina che egli in Venezia colpiva con una scarica di mitra l'11.11.1944 nonostante la previsione dell'evento, in occasione dell'arresto di Polato Dante che egli intendeva catturare.

c) di lesioni multiple continuate per avere lo stesso 11.11.1944 in Venezia colpito il Polato di cui sopra, guarito oltre il 40° giorno, nonché Rioda Vittoria in Stivan e Mosatti Carlo, guariti entrambi in 20 giorni e Rossi Gaetano guarito in 5 giorni. (art. 81, 584, 583 n. 3 C.P.).

BASSINI Bruno, BALLOTTA Ivo e CORNACCHINI Giordano

Del delitto p.p. dagli art. 1 – 51 C.P.M.G. per avere dopo l'8.9.1943, quali militi della B.N. "Cavallin" di Treviso e dintorni, partecipato ad azioni militari in collaborazione con le forze armate tedesche, nelle quali patrioti e cittadini tratti in arresto erano, per loro opera diretta e in correità con altri, torturati, seviziati e soppressi.

GERARDI Italo

a) del delitto di cui agli art. 1 – 51 C.P.M.G. come agli altri ascritto, per avere quale componente della B.N. "Cavallin" collaborato in azioni militari commesse dall'invasore sul territorio dello Stato, partecipando a rastrellamenti, rappresaglie, arresti e sevizie sui prigionieri e soppressioni sommarie.

b) del delitto continuato aggravato commesso in quel di Lancenigo di Villorba l'11.12.1944 in persona di Secco Angelo e Pivetta Bruno, prelevati dal carcere di Pordenone, che egli con Ballotta Ivo e altri sopprimeva sommariamente, nonché il Favretto Mirando, ucciso in San Lazzaro di Treviso il 13.11.1944 in casa di Dotto Eugenio, e infine di sevizie a Neri Francesco, Tuon Giuseppe, Forunato Durante e altri.

BURIN dottor Giuseppe

a) del reato p. p. dall'art. 1 D.D.L. 22/4/1945 n. 142 e 58 C.P.M.G. per avere quale ufficiale medico del sedicente esercito repubblicano in epoca successiva all'8.9.1943 collaborato col tedesco invasore nei suoi disegni politici sul territorio nazionale, come sanitario della Platzkommandantur di Treviso e della Brigata Nera, fornendo false indicazioni in relazione a decesso avvenuto in Treviso e che egli conosceva bene come provocato a opera esclusiva di elementi di quella Brigata Nera.

b) del reato di cui all'art. 481 C.P. in relazione all'art. 489 C.P. per avere in Treviso il 22.4.1945, quale ufficiale sanitario, dichiarato nell'atto di constatazione del decesso di Zorzi Bruno [in realtà: Antonio] che la morte era avvenuta per paralisi cardiaca, mentre invece doveva attribuirsi esclusivamente alle sevizie inferte dai membri della B.N. da lui personalmente constatate per l'intervento praticato sul paziente avanti la morte.

FERRONI Ivo

Del reato di cui agli articoli 1 D.D.L. 22/4/1945 n. 142 e 58 C.P.M.G. per avere in Venezia quale Brigata Nera partecipato a operazioni contro i civili e partigiani e particolarmente a una, l'11.11.1944, nella quale Cavaletto Giuseppina rimaneva uccisa e altri quattro feriti.

CIOFFI Carlo

Del reato p. p. dagli articoli stessi 1 – 58 C.P.M.G. perché quale militare della B.N. "Cavallin" partecipò ad azioni contro cittadini e contro partigiani. Località della provincia di Treviso e Venezia in epoche varie tra l'autunno 1944 e la primavera 1945.

GIACOMINI Giuseppe

Del reato p. p. dagli articoli 1 – 58 C.P.M.G. per avere quale ufficiale della B.N. addetto all'Ufficio "I" collaborato con l'invasore partecipando a indagini, interrogatori di arrestati, dei quali alcuni furono da lui personalmente percossi e torturati. In Treviso posteriormente all'8.9.1943.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M. e la Difesa, nonché gli imputati che per primi e ultimi ebbero la parola, si osserva.
In fatto e in diritto.
Numerosi componenti la XX Brigata Nera "Cavallin" di Treviso, compreso il comandante e Commissario Federale di quel Fascio Repubblicano Valent Alfredo, venivano accusati dopo la Liberazione di gravi e numerosi fatti delittuosi compiuti nello svolgimento della loro attività di collaborazione col tedesco invasore, in Treviso e provincia, dopo la seconda metà dell'anno 1944 fino alla Liberazione.
Si procedeva pertanto dall'Ufficio del P.M. di quella Corte Straordinaria di Assise, dopo affrettata e sommaria istruttoria, contro il nominato Valent, Brazzoduro Paolo, Maggiordomo Giorgio, Gerardi Giuseppe, Frignani Wainer, Borea Paolo, Bergamini Giuseppe, Baldasserini Ettore, Becucci Ruggero, Trois Albino, Bassini Bruno, Ballotta Ivo, Cornacchini Giordano, Burin Giuseppe, Cioffi Carlo e Ferroni Ivo, per i reati loro ascritti in rubrica, mentre contro altri si procedeva con separati giudizi.
Con ordinanza del 17.8.1946 la Suprema Corte di Cassazione disponeva la rimessione del giudizio presso questa Sezione Speciale di Corte di Assise per *legittima suspicione* e per gravi motivi di ordine pubblico, onde in data odierna si celebrava il dibattimento nella dichiarata contumacia degli imputati Valent, Maggiordomo, Bergamini, Bassini, Ballotta, Cornacchini, Giacomini, Burin, Cioffi e Ferroni; presenti in stato di detenzione gli altri, e cioè Brazzoduro, Girardi Giuseppe e Italo, Frignani, Borea, Baldasserini, Becucci e Trois.

Rileva la Corte in esito alle risultanze istruttorie e dibattimentali.

La responsabilità del VALENT Alfredo deriva dal fatto incontestato di avere egli volontariamente assunto ed esercitato dopo la seconda metà del 1944 e sino ai primi dell'aprile 1945 la carica di Commissario della Federazione Fascista di Treviso, e riposa sulla presunzione assoluta dettata dall'art. 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142, essendosi evitto che egli ebbe a commettere atti di effettiva collaborazione.
Il Valent era pure comandante della Brigata Nera operante in Treviso e provincia: ed essendo le Brigate Nere l'espressione armata del Partito Fascista Repubblicano con specifica attività di collaborazione col tedesco invasore per la continuazione della guerra e il mantenimento della dittatura fascista, tutta l'attività del comandante deve essere considerata in funzione di una collaborazione politico-militare con l'invasore. Giova notare inoltre che si era nell'epoca in cui i tedeschi e i loro associati si trovavano in una continua e definitiva ritirata, le sorti della guerra essendo ormai volte decisamente contro di essi; e la zona trevigiana era divenuta per conseguenza uno dei punti nevralgici delle retrovie perché posta alle pendici delle Alpi e in prossimità dei valichi alpini; urgeva quindi sgomberare la zona dagli elementi partigiani, eliminando un grave pericolo per l'esercito tedesco e la Milizia fascista.
Perciò, come ne fanno fede i numerosi testi escussi, la XX Brigata Nera compì rastrellamenti e atti di rappresaglia con uccisione di ostaggi; patrioti vennero uccisi senza alcuna formalità e, dopo un procedimento svolto da una specie di Corte Marziale e Tribunale Segreto di cui si hanno brevi ma univoci cenni (imputato Brazzoduro, testi Bon, Cunico, Lorenzon, Bocuzzi, Rusalen).
Numerosissimi i patrioti arrestati, interrogati nella caserma e sottoposti, in specie da parte di molti attuali imputati, a sevizie onde carpire loro notizie sul movimento clandestino e i metodi erano vari: uso di lampada elettrica ad alta tensione, di ferri roventi, stringimento della testa con catene fino a far scricchiolare le ossa; oppure gli interrogati, legati, venivano sottoposti a lunghe battiture e fustigazioni con cinghia e nervo di bue, alternandosi i carnefici fino allo svenimento del paziente e alla fuoriuscita del sangue. E l'inumanità ed eccezionalità di tali atti di sevizie è stata tale da portare alle volte alla morte (patriota Zorzi Bruno [in realtà: Antonio]) e spesso a esiti permanenti, come la Corte ebbe modo di rilevare su molti denunzianti, così da rispondere a quella particolare efferatezza voluta dal legislatore, data la loro gravità e modalità.
Il Valent, quale comandante, deve pertanto rispondere di tale delittuosa attività vertendosi nell'ipotesi di fatti che egli aveva il dovere di impedire. Né si dica che il medesimo appaia quale un individuo debole e un capo quasi assente, dominato da una cricca di suoi dipendenti i più autoritari e violenti, alcuni dei quali – certi Massimo Cappellin, Bruno Cappellin vicecomandante e Bruno Gerardi -, già condannati (testi dottor Martina, dottor Cardone, padre Martini cappellano della Brigata Nera).
Egli era, infatti, non solo a conoscenza di quanto avveniva nella Brigata Nera – e sintomatica è al riguardo la dichiarazione in atti del Vicefederale Andolfato ove si apprende che Valent, a rimostranze del Brazzoduro, promise nei primi mesi del 1945 un cambiamento di sistemi, senza che però nessuna efficace azione fosse posta in essere per evitare il dilagare di fatti delittuosi e inumani -, ma anzi vi partecipava assistendo a interrogatori di patrioti (testi Lorenzon, Giacomini), intervenendo in riunioni nell'abitazione del ricordato Massimo Cappellin, insieme all'imputato Brazzoduro, ove si davano ordini per le esecuzioni (teste Noris Guizzo detta "Carmen", informatrice dei partigiani, partigiana essa stessa, che ebbe la ventura di divenire la cameriera del Cappellin); ordinando uccisioni di patrioti, onde egli deve rispondere altresì degli omicidi addebitatigli al secondo capo di imputazione in persona di Martin Enrico, Canella Francesco e Rusalen Ugo, avvenuti in Roncade nel pomeriggio dell'11 novembre 1944: questi furono come ostaggi portati espressamente da Treviso in Roncade dopo l'uccisione di un ufficiale della Milizia e fucilati da dipendenti brigatisti, dopo che al mattino il Valent, il Prefetto e il Brazzoduro si erano al Municipio riuniti segretamente costituendo indubbiamente quella Corte Marziale di cui fu già detto, sancendone la morte (testi Cunico, partigiano militante nel presidio delle Brigate Nere di Roncade, Bon, Lorenzon Giovanni).

Deve quindi il Valent essere dichiarato colpevole di tali delitti nei quali ricorrono gli estremi della continuazione e delle aggravanti di cui agli artt. 577 n. 3 e 112 n. 3 C.P., dovendo ammettere che per l'organizzazione stessa della Brigata Nera vi sia stata da parte del comandante una meditata preparazione nei mezzi e negli esecutori.
La pena appare congrua quella della morte; devesi però considerare che il Valent agiva in un ambiente pervaso da efferato e sadico zelo, dominato da persone violente e ciniche; onde ritiene la Corte che il medesimo possa beneficiare dell'attenuante di che all'art. 62 bis del C.P. e la pena va sostituita a norma dell'art. 65 n. 1 C.P. in quella di 30 anni di reclusione.
Non si sono avuti inoltre elementi sufficienti per determinarne la colpevolezza nelle uccisioni delle numerose persone di cui al capo di imputazione (da escludere Cattarin Aldo dato erroneamente per ucciso, poiché il medesimo si è presentato al dibattimento come teste) perché risultano avvenute in varie località della provincia a opera di brigatisti, in seguito ad azioni di rastrellamento oppure, come nel caso di Serrantoni "Zia" e "Scaramuzza", uccisi in esecuzione di sentenza di morte del Tribunale Militare di Padova, onde è dubbio se vi sia stata consapevolezza e volontà da parte del Valent, il quale va per tali fatti assolto per insufficienza di prove.

Quanto al BRAZZODURO Paolo.
Risulta pacifico che questi, già Segretario del Fascio Repubblicano di Roncade, fu nominato dal Valent quale capo dell'Ufficio "I", avente scopi politico-investigativi; e la sua attività si diffuse con l'ordinare arresti di patrioti, intervenendo all'interrogatorio di questi, molti dei quali portanti i segni delle sevizie subite nell'ufficio attiguo al suo a opera di suoi dipendenti, con battiture, uso di lampada elettrica, stringimento alla testa con catenella, e malmenandone di sua mano (testi Bassetto, Cunico, Bizzarro, Paquola, Segato, Soldera e numerosi altri); risulta pure (teste dottor Cardone) che facesse parte di una Commissione istituita per l'istruttoria contro tutti gli arrestati politici e che sostituisse a volte il Valent in altra Commissione la quale, sancendo le responsabilità di tali arrestati, ordinava misure coercitive quali il confino, e imponendosi personalmente per un'azione violenta contro uno dei capi della Resistenza di Treviso l'avvocato Benedetti.
Ritiene comunque la Corte che si debba trattare di collaborazione politica nell'ipotesi prevista dall'art. 58 C.P.M.G., e non già di collaborazione militare, in quanto diretta a stroncare il movimento clandestino: delitto non amnistiabile perché l'imputato deve essere considerato responsabile degli atti di sevizie commessi dai suoi sottoposti avendo il dovere di evitarli, e dei fatti di omicidio commessi contro De Maria Lorenzo, Martin Enrico, Canella Francesco e Rusalen Ugo.
Invero è stato chiaramente provato che anche egli, col Valent come già si disse, fu uno dei componenti della riunione segreta che sanzionò in Roncade la fucilazione dei tre suddetti ostaggi l'11 novembre 1944; ugualmente il Brazzoduro fece parte della riunione segreta tenuta in Roncade stessa il 14 settembre 1944 a seguito di uccisione di alcuni brigatisti e che sanzionò la fucilazione dell'ostaggio De Maria Lorenzo avvenuta nel pomeriggio (teste Bocuzzi).
Deve essere pertanto il Brazzoduro ritenuto colpevole di questi fatti delittuosi, nei quali ricorrono gli estremi della continuazione e le aggravanti di cui agli art. 577 n. 3 e 112 n.3 C.P.
Ritiene inoltre la Corte di non concedere al medesimo alcuna attenuante poiché non si possono considerare atti manifestanti la volontà di contrastare il tedesco invasore, la scarcerazione di alcuni patrioti già interrogati o il fatto di avere evitato lo stabilirsi in Montebelluna di un presidio di brigatisti, eliminando così il pericolo di azioni di rappresaglia: né può essere presa in considerazione la giudiziale perizia psichiatrica circa una diminuita imputabilità del Brazzoduro, poiché le numerose e gravi azioni di collaborazione e gli atti di omicidio stanno a indicare la sua piena e cosciente volontarietà nei reati addebitatigli, avvalorata dal comportamento tenuto in dibattimento, presente a se stesso, preciso e logico nelle risposte, prontissimo nell'interrompere e nell'interrogare certi testi, beffardo a volte nonostante il grave cumulo di accuse.
Circa gli altri omicidi imputatigli, non è stata raggiunta una chiara prova della sua responsabilità, unici elementi a suo carico essendo voci incontrollate raccolte nell'ambiente delle Brigate Nere, onde si ritiene di assolverlo per insufficienza di prove.
Viene infine il Brazzoduro imputato di avere fatto uso in Padova sino al 12.10.1945 di carta di identità falsa e di essersi attribuito un falso nome; e poiché tali reati sono perseguibili ai sensi degli art. 489 e 496 C.P., così modificata la rubrica cadono sotto l'amnistia di cui al D.P. 22/6/1946 n. 4.
La pena si stima congruo fissarla in quella complessiva dell'ergastolo che, ai sensi dell'art. 9 D.P. 22/6/1946, va commutata in 30 anni di reclusione.

Pure a carico di altri imputati, e cioè del MAGGIORDOMO, BOREA, BECCUCCI, GERARDI ITALO e GIUSEPPE, TROIS e FRIGNANI, deve essere attribuita un'attività di collaborazione politica col tedesco invasore ai sensi dell'art. 58 C.P.M.G. e non già di collaborazione militare, così modificata la rubrica.
Questi invero risultano avere partecipato in specie ad arresti di patrioti e ai loro interrogatori, seviziandoli con fustigazioni, uso di catene alla testa, morsi al viso (teste Pavan), schiacciamento delle dita e dei capezzoli alla teste Carraretto Gilda (testi Cunico, Cattarin, Gatto, Zambelli, Boccaletto, dottor Martina, partigiano artatamente fattosi assumere quale segretario particolare dal comandante Valent).
In particolare il Maggiordomo viene descritto come uno dei più ignoranti e bestiali esecutori di ordini e feroce seviziatore.
Il Borea che, tradendo i suoi ideali di partigiano, si dette a perseguire i suoi compagni di lotta partecipando al loro arresto e fustigandoli (testi Tuon, Lazzaro, Soldera e altri).

Il Gerardi Giuseppe è dichiarato dallo stesso Vicefederale Andolfato come un altro dei più violenti e perciò denunciato alle S.S. tedesche per la sua eliminazione.
Il reato però non è amnistiabile per gli atti di sevizie e perché gli imputati devono rispondere di atti di omicidio.
Maggiordomo deve infatti essere ritenuto colpevole dell'uccisione di Baldrocco Bruno e di Favrin Angelo, avvenuta in Padernello il 21.4.1945 in correità con un altro brigatista, certo "Lince", come si evince dalla chiara deposizione del teste Contò; nonché di Zorzi Bruno [Antonio], morto in seguito alle sevizie infertegli, come da ammissione fatta dall'imputato medesimo (testi Boccaletto, Galante e Menegazzi), onde nel fatto si concretano le aggravanti di cui agli art. 81 e 577 n. 4 del Codice Penale. Degli altri omicidi di cui in imputazione si ritiene che di essi non si siano ottenute prove convincenti, onde il medesimo va assolto con formula dubitativa.
Borea è responsabile dell'arresto e dell'uccisione del patriota Cattarin Lugi detto "Volpe" già suo compagno partigiano, come risulta dalla sua stessa ammissione fatta nell'epoca alla teste Guizzo Noris e dalle dichiarazioni dei testi Soldera, Tuon e Vanin. Si hanno infine elementi vaghi circa la colpevolezza del medesimo nella soppressione sommaria dei partigiani "Gori" e "Falce", l'accusa basandosi su voci raccolte tra alcuni brigatisti, onde s'impone la formula dubitativa.
Becucci deve essere dichiarato responsabile dell'uccisione di Benevenuti Luigi, soppresso con una raffica di mitra in Meolo il 17 marzo 1945, come risulta dalle dichiarazioni univoche dei testi Zanin, Pattaro, Pavolin e De Sordi, nonché del ferimento del nominato teste avvenuto nella medesima circostanza; non si hanno elementi certi della sua partecipazione all'uccisione di Ongarello Orfeo detto "Ivan" e pertanto deve essere prosciolto per questo fatto con formula dubitativa.
Gerardi Italo deve essere ritenuto responsabile dell'uccisione dei patrioti Secco Angelo e Pivetta Antonio: questi invero furono dall'imputato insieme ad altro brigatista prelevati dal carcere di Pordenone e a Lancenigo l'11 dicembre 1944 fatti scendere dall'auto, furono dagli stessi fucilati mentre stavano camminando (testi Guizzo Noris, Viera Riccardo, Vanin detto "Sparviero", Pivetta Gino e Liut). L'uccisione di Favaretto Mirando, come risulta dall'ammissione del padre dello stesso, va invece addebitata a un militare slavo: onde il Gerardi va assolto per tale fatto con formula piena.
Trois deve rispondere di omicidio in persona di Cavaletto Giuseppina. Egli, per ordine ricevuto, arrestò a Venezia, insieme agli imputati Ferroni e Cioffi, il partigiano Polato Dante che tentò la fuga; il Trois allora lo rincorse e gli sparò contro una raffica di mitra che lo ferì gravemente insieme ad altre quattro persone e uccise la Cavaletto, come desumesi chiaramente dalle ammissioni dell'imputato Cioffi, senza che sia stato provato il fatto, asserito a discolpa, di aver sparato in aria e che la scarica omicida dovette essere partita da altra squadra di brigatisti che lo seguivano. Non si sono avuti elementi sicuri circa l'uccisione dei fratelli Favretto, di Pinna Antonio e di Comiotto Gino, onde si impone la formula dubitativa.
Non è risultata nei riguardi di Gerardi Giuseppe e di Frignani la loro precisa colpevolezza negli omicidi di cui al relativo capo di imputazione, onde si ritiene di assolverli con formula dubitativa.
Quanto agli imputati Bergamini, Bassini, Ballotta e Cornacchini è risultato come essi fossero pure addetti agli interrogatori e alle torture: il Bergamini nell'ufficio attiguo a quello del Brazzoduro ordinava le torture dando il segnale col far cadere sul tavolo la matita (teste Pavan), ebbe a torturare con ferri roventi il teste Gatto, il quale fu pure torturato su ordine del Bassini: questo ultimo poi si accanì particolarmente contro il patriota Durante Fortunato orinandogli addosso e mettendogli dello sterco in bocca, stringendogli il naso mentre altri brigatisti gli bruciavano i piedi con giornali accesi, gettandogli dell'acqua fredda e buttandolo nudo nella neve.
Il Ballotta, che si vantò di uccisioni di patrioti (testi Liut e Guizzo Noris), era presente e partecipò alle torture insieme ad altri e al Cornacchini, il fedelissimo di Brazzoduro, elemento avido di denaro che al teste Barbieri richiese per la sua liberazione lire 25.000.=
Pertanto congrua appare la pena dell'ergastolo per il Maggiordomo, commutata a 30 anni di reclusione ai densi del D.P. 22/6/1946 N. 4.
Per il Borea, Beccucci, Gerardi Italo e Trois la pena di anni 10 di reclusione e 21 rispettivamente per il collaborazionismo e l'omicidio onde, ai sensi dell'art. 78 C.P., quella complessiva di anni 30 che, per la riduzione di 1/3 per il condono di cui al D.P. ricordato, va fissata in 20 anni di reclusione ciascuno.
Gerardi Giuseppe, Frignani, Bergamini, Bassini, Ballotta e Cornacchini vanno dichiarati colpevoli di collaborazionismo politico non amnistiabile per i fatti di sevizie, onde congrua appare la pena di anni 18 di reclusione ciascuno, che va fissata per i primi due imputati in 12 anni di reclusione ciascuno per il condono di 1/3 ai sensi del D.P. ricordato, non beneficiando gli altri quattro del condono perché latitanti.
Non ritiene la Corte di concedere ai detti imputati le richieste dirimenti di cui agli art. 114 e 62 bis del C.P. e dell'art. 98 C.P. per Borea e Trois, avendo questi anni diciotto all'epoca dei fatti, considerata la eccezionale gravità dei reati, l'intensità del dolo, il cinismo e l'assoluta mancanza di sensibilità morale e di pentimento manifestatisi anche durante il processo.
Né può essere presa in considerazione a favore del Bergamini la discriminante di cui all'art. 7 D.D.L. 22/7/1944 n. 142 o quantomeno la diminuente dalla stessa norma prevista, per avere l'imputato partecipato alla lotta contro i tedeschi nei giorni stessi della Liberazione, poiché trattasi di attività inefficiente essendo ormai quelli in piena rotta; e neppure quella prevista dall'art. 26 C.P.M.G., godendo il medesimo della pensione a seguito di ferita riportata nella guerra d'Africa Orientale, ritenendo che l'attuale criminosa attività sia sintomo di perversità d'animo e quindi inconciliabile con quanto operato.
Tutti gli imputati vanno condannati in solido alle spese processuali e alla confisca dei beni come per legge.

Per i rimanenti imputati, e cioè per Baldasserini Ettore tenente della stessa Brigata Nera, Burin Giuseppe ufficiale medico, Cioffi Carlo, Ferroni Ivo e Giacomini Giuseppe, non è risultato che abbiano – pur collaborando col tedesco mediante attiva partecipazione alla lotta antipartigiana -, commesso dei fatti che ostino alla concessione dell'amnistia e pertanto costoro debbono essere prosciolti dal delitto di collaborazionismo politico loro ascritto, così mutata la rubrica per il Baldasserini, e dal reato di falso ascritto altresì al Burin, per amnistia ai sensi dell'art. 3 D.P. 22/6/1946 n. 4. Il Baldasserini va perciò scarcerato se non detenuto per altra causa.

Visti gli artt. 483 – 483 Codice di Procedura Penale e 9 Legge 27/7/1944, la Corte

dichiara

VALENT Alfredo colpevole del reato di collaborazione ascrittogli in relazione all'art. 51 C.P.M.G., nonché di omicidio continuato, aggravato ai sensi degli art. 575, 577 n. 3, 112 n. 3, 81 C.P., così modificata la rubrica, in danno di Martin Enrico, Canella Francesco, Rusalen Ugo.

BRAZZODURO Paolo colpevole del reato di collaborazione ex art. 5 D.L. 27/7/1944 in relazione all'art. 58 C.P.M.G., nonché di omicidio continuato aggravato ex art. 575, 577 n. 4 e 81 C.P. così modificata la rubrica, in danno di Martin Enrico, Canella Francesco, Rusalen Ugo, De Maria Lorenzo.

MAGGIORDOMO Giorgio colpevole del reato di collaborazione ai sensi dell'art. 5 D.L. 27/7/1944 in relazione all'art. 58 C.P.M.G., nonché di omicidio continuato aggravato ex art. 575, 577 n. 4 e 81 C.P., così modificata la rubrica, in danno di Baldrocco Bruno, Favarin Angelo e Zorzi Bruno.

GERARDI Giuseppe, FRIGNANI Wainer, BERGAMINI Giuseppe, BASSINI Bruno, BALLOTTA Ivo e CORNACCHINI Giordano colpevoli del reato di collaborazione ai sensi dell'art. 5 D.L. 27/7/1944 in relazione all'art. 58 così modificata la rubrica.

BOREA Paolo colpevole del reato di collaborazione come per i precedenti, nonché del reato di omicidio art. 575 C.P. così modificata la rubrica, in danno di Cattarin Luigi.

BECCUCCI Ruggero colpevole del reato di collaborazione come per i precedenti, nonché di omicidio ex art. 575 C.P., così modificata la rubrica in danno di Benvenuti Luigi.

TROIS Albino colpevole del reato di collaborazione come per i precedenti, nonché di omicidio ex art. 575 C.P. così modificata la rubrica, in danno di Cavaletto Giuseppina.

GERARDI Italo colpevole del reato di collaborazione come per i precedenti, nonché di omicidio continuato ex artt. 81 e 875 C.P. così modificata la rubrica in danno di Secco Angelo e Pivetta Antonio.

Condanna

VALENT, in applicazione del beneficio di cui all'art. 62 bis C.P., alla pena di 30 anni di reclusione.

BRAZZODURO alla pena dell'ergastolo, commutata in quella della reclusione per anni 30 ai sensi dell'art. 9 D.P. 22/6/1946 n. 4.

MAGGIORDOMO alla pena dell'ergastolo, commutata in quella della reclusione per anni 30 ai sensi dell'art. 9 D.P. 22/6/1946 n. 4.

GERARDI Giuseppe e FRIGNANI Wainer alla pena di anni 18 (p. 15) di reclusione ciascuno, ridotta ad anni 12 per il condono.

BERGAMINI Giuseppe, BASSINI Bruno, BALLOTTA Ivo e CORNACCHINI Giordano alla pena di anni 18 di reclusione ciascuno.
GERARDI Italo, BOREA Paolo, BECCUCCI Ruggero e TROIS Albino, ciascuno alla pena di anni 30 di reclusione, ridotta ad anni 20 per condono.

TUTTI alla confisca dei beni e in solido alle spese processuali.

Assolve

i predetti imputati dagli altri omicidi loro rispettivamente ascritti per insufficienza di prove e GERARDI Italo dal reato di omicidio in persona di Favaretto Mirando per non avere commesso il fatto.

Dichiara

Non doversi procedere per estinzione del reato loro rispettivamente ascritto ex art. 3 citato D.P. per amnistia nei confronti di BALDASSERINI Ettore, BURIN Giuseppe, CIOFFI Carlo, FERRONI Primo e GIACOMINI Giuseppe, nonché per i reati di falso contestati al BRAZZODURO.
Ordina la scarcerazione del BALDASSERINI se non detenuto per altra causa.
Udine, 17 dicembre 1946
Il Presidente P. Caputi
Il Relatore dott. M. Cariglia
Il Cancelliere G. Ledda

La Cassazione, con sentenza 23.06.1948 annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Valent Alfredo, Brazzoduro Paolo Pietro, Bergamini Giuseppe, Trois Albino, Gerardi Giuseppe Antonio e Frignani Wainer perché estinto il reato per amnistia, e ordina la scarcerazione di Brazzoduro, del Trois, di Gerardi Giuseppe Antonio e del Frignani, se non detenuti per altra causa, e la revoca del mandato di cattura del Valent e del Bergamini.
Dichiara inammissibile il ricorso di Becucci Ruggero e rigetta quello di Borea Paolo e di Gerardi Italo, ai quali ultimi viene applicato l'ulteriore condono di anni 10 a norma del D.P. 9 febbraio 1948 n. 32. Condanna il Becucci, il Borea e il Gerardi Italo al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Lire 4.000 pro Cassa (illeggibile).

La Corte di Appello di Venezia con sentenza 16.10.1948 respinge l'istanza di Bassini Bruno per l'applicazione dell'amnistia e dichiara condonato 1/3 della pena di anni 18 inflitta e di conseguenza si determina in anni 12 di reclusione la pena da espiare.

La Corte di Appello di Venezia, con provvedimento in data 4 marzo 1950, dichiara non luogo a procedere nei confronti dei tre latitanti Maggiordomo, Cornacchini e Ballotta, dichiara condonato 1 anno di reclusione a favore di Gerardi Italo per D.P. 23/12/1949 n. 930; anni 10 di reclusione (1/3) per D.P. 9/12/1948 n. 32 e anni 1 per D.P. 23/12/1949 n. 930 nei riguardi di Becucci Ruggero; condonato 1 anno a favore di Borea Paolo e Bassini Bruno per D.P. 23/12/1949 n. 930.
Udine, 18 agosto 1950.

La Cassazione, con sentenza 8.10.1951 annulla senza rinvio l'ordinanza 21.12.1950 della Corte di Assise di Venezia, impugnata da Bassini Bruno, e applica al medesimo il condono ex D.P. 22/6/1946 n. 4 ridotta la pena di altri 6 anni di reclusione.

Il Tribunale di Udine con provvedimento 18.3.54 ordina che nella sentenza n. 125 del 17.12.1946 della Corte di Assise Speciale di Udine il cognome dell'imputato Girardi Italo sia corretto in "GERARDI" [nella trascrizione è sempre stato usato il cognome esatto: Gerardi].

Con provvedimento 27.4.1954 Tribunale Udine viene ridotta ad anni 2 la pena della reclusione inflitta a Becucci Ruggero e a Gerardi Italo; condonata condizionalmente la reclusione inflitta a Cornacchini Giordano e a Ballotta Ivo; ridotta ad anni 10 la pena della reclusione per anni 30, sostituita a quella dell'ergastolo, inflitta a Maggiordomo Giorgio in base dal D.P. 19/12/1953 n. 922, art. 2 lettera a).

Il Tribunale di Udine, con ordinanza del 17.9.1966 in virtù del D.P. 4/6/1963 n. 332, dichiara estinti i reati e cessata l'esecuzione della relativa pena di anni 10 di reclusione inflitta con la presente a Maggiordomo Giorgio.

Il Tribunale di Udine riunito in Camera di Consiglio, alla presenza del Presidente e due giudici (seguono nomi illeggibili),
Vista la nota del 27.2.1954 del Comando del Distretto Militare di Savona.
Ritenuto che nella sentenza della Corte di Assise Speciale di Udine n. 125 in data 17.12.1946 il cognome dell'imputato figura "Girardi" anziché "Gerardi", come in effetti si chiama l'imputato medesimo
- che la corretta dizione di detto cognome risulta da un certificato di nascita allegato agli atti.
- che nella specie trattasi di errore materiale
In conforme parere del P.M.,
visto l'art. 149 C.P.P.
ORDINA
che nella sentenza sopra citata il cognome dell'imputato sia corretto in "Gerardi".
Udine, 18 marzo 1954.

Comune di Pasiano di Pordenone (provincia di Udine)
Stato Civile
Si certifica
che
Gerardi Italo, figlio di Gregorio e di Vaccher Angela,
è nato a Pasiano (UD) il 1° gennaio 1924, come risulta dal registro degli atti di nascita dell'anno 1924 al progressivo n. 8, parte I.
L'Ufficiale di Stato Civile.
Pasiano di Pordenone, 8.3.1954.